Paesi attribuiti alla Confederazione Germanica in Italia.

ITALIA E CONFEDERAZIONE GERMANICA

STUDI DOCUMENTATI

DI

DIRITTO DIPLOMATICO STORICO E RAZIONALE

INTORNO

ALLE PRETENSIONI GERMANICHE

SUL

VERSANTE MERIDIONALE DELLE ALPI

DEL PROF. AVV. SIGISMONDO BONFIGLIO

1865

PRESSO G. B. PARAVIA E COMP.

TORINO
Via Doragrossa,
N. 23.

MILANO
Galleria De Cristoforis,
N. 16.

In questo lavoro ci siamo anzitutto proposti di ricercare nel corpo del diritto internazionale scritto vigente i titoli di quei diritti, che taluni attribuiscono alla Confederazione germanica su parecchie contrade del versante italiano delle Alpi. A tale intento dovremo prima esaminare i trattati generali, ed altri atti di diritto publico europeo e germanico, coi quali negli anni 1814, 1815, 1818, 1819 e 1820 s'istituiva e compieva l'organizzazione della Federazione alemanna; valuteremo quindi gli ulteriori atti diplomatici, i quali riguardano anch'essi il corpo federale tedesco.

Prenderemo eziandio in attenta considerazione numerosi documenti, che sono a tutti gli anzidetti anteriori, ed ai quali i primi si riferiscono nello stabilire i diritti territoriali dell'Alemagna; cioè atti ufficiali del cessato Impero germanico, e, in relazione a questi, atti degli archivii municipali e vescovili di Trento, Gorizia e Trieste.

Riferiremo anche quelle attestazioni che reputatissimi diplomatici, publicisti e storici di varii tempi, stranieri e nazionali, emisero intorno agli accennati titoli dei pretesi diritti germanici sul naturale territorio d'Italia.

A nostro avviso era inoltre necessario che, nella materia dell'estensione territoriale della Federazione germanica rispetto all'Italia, s'accennasse alle teoriche del diritto razionale delle genti, al quale, nell' argomento che trattiamo, come ad altri non pochi, aveva riguardo la giurisprudenza internazionale; a quel diritto razionale delle genti, a cui necessariamente dovrà meglio conformarsi quel vigente diritto pubblico europeo, che sta per mutare.

Non ommetteremo inoltre di dimostrare che il riconoscimento e l'osservanza della giustizia positiva, che vedremo concorde col razionale diritto nel determinare di conformità alla natura, l'estensione del corpo federale germanico, è prescritta da imperioso interesse europeo; sia che questo si consideri dal punto di vista dei principii ricevuti dalla diplomazia, sia che lo si consideri dal punto di vista umanitario.

Avendo per tal modo stabilito di trattare delle ragioni della Confederazione germanica in Italia sulla base del diritto internazionale positivo, dal punto di vista del diritto internazionale razionale, e da quello dell' interesse generale, dovevamo produrre trattati documentati intorno alle condizioni presenti dei territorii costituenti l' oggetto della controversia. Ed in vero l'esposizione delle condizioni materiali e morali delle contrade che sulla china italiana delle Alpi voglionsi aggiunte al territorio politico dell'Ale-

magna, non solo propugna la loro causa contro la dominazione germanica, innanzi a tutti i liberali publicisti, ma inoltre fornisce argomenti assai efficaci, in relazione alle vigenti disposizioni istitutrici della Confederazione germanica. Infine non si è trascurato di trattare delle condizioni peculiari agli anzidetti paesi italiani, perchè egli è dalle loro qualità geografiche, etnografiche ed economiche, che ben si rileva quanto generalmente importi, che di conformità alla giustizia, sia rispetto ai medesimi circoscritta l'estensione della Confederazione germanica.

Abbiamo creduto che fosse utile svolgere completamente tutte le sovrammenzionate materie, per la considerazione che non per anco fu publicato alcun libro che le abbracci, e che perciò tratti, sotto ogni politico aspetto e collettivamente di queste importanti contrade subalpine, a cui si riferiscono le pretese federali germaniche. Noi non potremo torcere lo sguardo da nessuno dei varii aspetti che ci offrirà la complessa questione che siamo per affrontare, perchè non possiamo ora prevedere le fasi e le forme che potranno in avvenire assumere le controversie circa l' estensione territoriale della Germania rispetto all'Italia; e inoltre perchè provvedendo a ciascun lato della questione, non lascieremo fianco scoperto agli assalti di quei nostri avversarii, che, noti per erudizione storica e giuridica non meno che per pazienza critica, piomberebbero col peso riunito di tutta la loro dottrina sul punto indifeso, con grave pregiudizio della causa, che intendiamo a propugnare con pieno successo.

Nella formazione delle convinzioni circa ai diversi argo-

menti di quest'opera, mentre ci siamo valsi di ogni precedente lavoro uffiziale ed extra-uffiziale di qualsiasi tempo e colore politico, ci siamo conservati scrupolosamente indipendenti, cogliendo soltanto le idee che ci erano offerte o dai documenti esaminati, o dall'insieme delle publicazioni consultate, o dalle più ovvie induzioni e deduzioni, sia dai fatti più accertati, sia dalle teorie giuridiche, storiche, economiche e geografiche meglio accolte.

Essendo necessario tempo non breve per conseguire in ogni materia ardua ed estesa la convinzione delle persone più autorevoli e politicamente più influenti, fine al quale anzitutto mira quest'opera, e dall'altra parte non concedendo forse le presenti condizioni politiche generali e nostre speciali, quel lungo periodo che richiedesi, perchè si formi e si generalizzi un'efficace opinione intorno al vero valore delle pretese germaniche in Italia, abbiamo creduto, anzichè opportuna, urgente la publicazione del presente esame dei diritti attribuiti alla Confederazione germanica nella penisola italiana. Epperò nella stesa e revisione di questo trattato dovemmo astenerci da quelle più minute cure di forma, che il lettore ricorderà essere state più spesso non curate in classiche opere di publicisti storici e statistici, i quali principalmente si volsero a dare ai loro pensieri quella chiarezza e quell'ordine con cui, più che coll'eleganza, raggiungesi lo scopo di convincere. Nell'esporre le nostre idee, abbiamo perciò inteso a quella maggior chiarezza, proprietà di locuzione scientifica e disposizione, per cui ne fosse più agevole la piena intelligenza di ciascuna di esse, del nesso d'ognuna colle altre, e dell'intero loro sistema.

La naturale distinzione delle varie materie ci permise poi di trattarle in modo, che ciascuna potesse, anco separatamente, essere considerata da chi avesse d'uopo di conoscere, o ricordare qualche parte soltanto del contenuto di quest'opera. Perciò fu questa divisa in quattro libri, in cinque appendici, e in un corpo di documenti. Nel primo libro rilevasi se le contrade italiane, che pretendesi facciano parte della Confederazione germanica, a questa siano effetivamente state incorporate; dal secondo e terzo libro apparisce, se queste stesse contrade potessero essere aggregate al corpo federale tedesco, in forza del diritto publico speciale germanico e generale; nel libro quarto rilevasi a quale delle contrade italiane, che voglionsi parti della Confederazione tedesca, la Dieta di Francoforte limitasse nel 1818 la sua intenzione di estendere il territorio federale germanico. Nella prima appendice sono esposte le condizioni naturali e civili della Regione tridentina; nella seconda, terza e quarta quelle del Litorale triestino; nella quinta quelle di una minor frazione d'Italia interposta alle due anzidette, che pretendesi faccia parte anch'essa della Confederazione germanica. Avemmo in queste appendici il fine principale di dimostrare, che anche secondo ogni moderno principio di diritto publico razionale, nessuna delle nominate parti subalpine d'Italia può far parte d'una confederazione o d'uno stato germanico.

Un finale riepilogo presenta un compendio dell'intero lavoro, e ad un tempo un indice sinottico delle varie sue parti.

Ci siamo accinti ad adempiere al còmpito propostoci senza grave timore della dottrina che taluno per avventura potrebbe disporre a favore della causa alla nostra contraria, perchè le cognizioni per trattare di pretensioni straniere in Italia entrano nel patrimonio della patria scienza, a cui possiamo attingere doviziosamente così, da non potere tampoco dubitare che per difetto d'argomenti la verità possa a lungo rimanere velata.

PROLEGOMENI

Dell'importanza dei paesi a cui si riferiscono le pretensioni della Confederazione germanica sul versante meridionale delle Alpi e dell'attuale necessità politica d'indagare il valore giuridico di siffatte pretese.

I.

Mentre l'Italia sta costituendosi in essere di nazione una e indipendente, essa istintivamente solleva lo sguardo al gran baluardo alpino che la cinge, conscia che siffatto suo precipuo e naturale mezzo di difesa è ora formidabile mezzo d'offesa in potere di genti estranee all'italiana famiglia, *le quali poco meno che intero lo possedono.*

Ed in vero dal gran S. Bernardo, che dà le acque alla Dora, fino al promontorio di Fianona che bagnasi nel Quarnaro, le porte d'Italia non appartengono agli Italiani. Dall'uno all'altro di questi punti, stati stranieri tengono i *principali passi* alpini colle chine ad essi sottoposte *per buon tratto sul naturale territorio d'Italia.* Così è in straniero dominio tutto il varco del Sempione e la parte del soggiacente versante italiano, che danno accesso alla contrada più occidentale d'Italia, e dopo il passo del Sempione, con maggior spazio di sottoposto suolo italiano, mancano all'Italia i passi del S. Gottardo, del Lucomagno, del S. Bernardino, del Maloia, del Bernina, i quali danno l'ingresso alla Lombardia; e quelli del Forno, del Raseno, del Brennero, di Toblaco, di Tarvisio, di Predil,

di Longatico, i quali apronsi sopra il territorio tridentino e sopra la Venezia, e su entrambi i litorali del seno veneto.

Oltre a questi principali passi alpini sta in straniera signoria un maggior numero di altri passaggi secondarii loro intermedii, con altra terra italiana situata inferiormente a tutti.

Nè sulla lunga linea montana, cui accennammo, la quale, per esser nelle sue principali parti in possesso di stati finitimi minaccia la vita del nascente regno italiano, a questo giova il passo dello Spluga, a motivo che egli ne ha una sola metà, a cui di fianco e a tergo estendesi la valle elvetica di Bregaglia, che dal passo del Maloia scende sul nostro versante, dominatrice della nostra via. Così le chiavi della nostra invidiata patria sono nelle tre tedesche metropoli: Berna, Vienna e Francoforte!

Il nuovo stato italiano non può essere posto in grave e prossimo pericolo dal minore dei tre grandi corpi teutonici, signori delle Alpi nostre, da quello cioè che meno sul nostro versante si estende, che è libero ed amico, che riconobbe la legittima esistenza del regno italiano, che è men poderoso di noi, che trovasi inoltre vincolato dalla legge comune europea, e forse anche dal suo interesse permanente a perpetua neutralità.

Non è pericolo a lungo duraturo, per la nostra politica esistenza, il dominio che, più esteso di quello della Svizzera, ha l'Austria sul versante meridionale delle Alpi. Questa potenza, più corpulenta che forte, scossa incessantemente da penose convulsioni interne, dopo breve e agitata vita dovrà decomporsi in quei suoi costitutivi elementi, i quali ai loro vicini corpi politici sono attratti da affinità naturali, etnografiche, economiche e tradizionali. L'Austria non avrà delle nostre frontiere alpine permanente e nemmen lungo dominio, e noi fors'anco avremo fra poco la forza di abbreviarlo.

Ma se la Confederazione elvetica non può ispirare timori al presente regno italiano, se l'Austria non può essere a lungo un ostacolo alla piena sicurezza ed all'unificazione italiana che devono compiersi sulle Alpi, altrimenti è a dirsi

del gran corpo federale germanico. Ed invero esso, che maggiormente dell'Elvezia e quanto l'Austria vanta dominio sulla china italiana delle Alpi, è più dell'una e dell'altra popoloso e potente, ed inoltre, anzichè scemare di forze, vede prossimo il giorno in cui spiegherà più vigorosa vita. La Confederazione germanica perciò a noi presentasi come l'*ostacolo più forte e più durevole che s'opponga alla unità*, *prosperità e sicurezza d'Italia*; il che dimostreremo in modo da rendere persuaso chiunque intende a questi massimi beni nazionali del supremo interesse di rivolgere precipuamente lo sguardo a questo gran corpo politico straniero.

II.

Atti ufficiali della dieta di Francoforte, opere geografiche, statistiche, storiche, politiche, sì generali che speciali, publicazioni periodiche relative alla Germania, all'Austria e all'Italia, ed anco dichiarazioni non dubbie di atti internazionali austriaci e germanici, estendono il territorio della confederazione tedesca al di quà delle Alpi dalle sorgenti dell'Adige e dalle rive del Benaco al lido di Trieste, e oltre Trieste fino alle Giulie e al Quarnaro, comprendendo le superiori valli alpine che scendono sulla parte più florida del regno, da quella del Clisio che sovrasta a Brescia fino a quella dell'Arsa che domina Pola. Conseguentemente pretendesi che la Confederazione germanica tenga dominio su quella intera metà del versante italiano delle Alpi, che stendesi dal Monte Stelvio al Monte Maggiore, e per ciò sopra una contrada cisalpina che, notevolmente più estesa della Lombardia, scende da un lato nel cuore dell'Italia superiore, dall'altro cala sul più importante dei nostri seni marittimi. Ma ciò che maggiormente importa è, che in questo ampio spazio vi sono membra, le quali vanno annoverate fra le più vitali del gran corpo italiano. Son queste il vasto bacino del secondo de'nostri fiumi, l'Adige; la doviziosa conca dell'Isonzo, alla quale la poca elevazione sul livello del mare ed il tepido soffio del scirocco

dan clima più dolce di quello di tutte le altre valli alpine; la parte dell'Istria che dappresso domina i migliori porti dell'Italia sull'Adriatico; infine Trieste, una di quelle maggiori città che insieme costituiscono il più prezioso ornamento della patria nostra, e ad un tempo il primo emporio marittimo della penisola, a cui una ingente e ognor più prevalente quantità d'interessi nazionali è affidata.

Egli è inoltre forza convincersi, che la parte del naturale territorio italiano pretesa dalla Confederazione germanica, più che utile alla prosperità dell'Italia, è a questa necessaria per la sua sicurezza. Ed invero mentre tal parte del territorio italiano con quei suoi monti, che costituiscono il centro della linea alpina, può dare all'Italia la più valida delle sue naturali difese, colle sue alpi e subalpi Giulie può assicurare alla nostra patria marittima quegli ampi e sicuri bacini, che meglio valgono a proteggere gl'interessi e le forze navali italiane sul mare, che sta per diventare la principal via fra le regioni le più feraci e le più industri del globo (1).

La sottrazione di tal territorio tanto necessario alla integrità, floridezza di vita e sicurezza nazionale, a cui precipuamente aspiriamo, deve maggiormente richiamare l'attenzione dei nostri uomini di stato, in quanto che, per tale sottrazione, sovra parte di territorio italiano utile, estesa e militarmente assai rilevante, domini una potente confederazione, la quale per la sua speciale natura non può ispirarci fidanza. Ed in vero, come è noto, il gran corpo federale germanico è composto di genti, le quali più che il maggior numero delle nazioni europee da noi diversificano per qualità etnografiche, di genti dalle quali più che da altre forse ci allontanano le nostre tradizioni politiche, di genti che non possono avere con quelle del nostro regno quella analogia o comunanza d'interessi, che massime derivano da somiglianza o comunanza

(1) Il lettore avrà la dimostrazione di queste verità economiche e strategiche nel capo III del lib. III di questo Trattato, e nelle appendici I, II, IV e V, che aggiungiamo a sviluppo dell'ultima parte del nominato libro.

di suolo. Inoltre è notorio che la Confederazione tedesca è retta da governi, i quali impugnano il principio che è fondamento del nuovo nostro edifizio politico, da essi, ad eccezione di un solo, non riconosciuto e anco apertamente disconosciuto, mentre la Confederazione germanica non è tenuta a neutralità o ad altro vincolo internazionale qualsiasi, che a noi offra qualche legale guarentigia di sicurezza. Se poi riflettasi che questa straniera federazione, per oltre un terzo della sua totale superficie territoriale è identificata con quello stato col quale abbiamo i rapporti meno amichevoli, e con questo vanta comune dominio su quella parte d'Italia che costituisce l'argomento speciale di queste carte, apparirà manifesto, non solo che non possiamo aprire il cuore alla speranza che ora o in un prossimo avvenire la Confederazione germanica sia fra le potenze a noi più amiche, ma che di più dobbiamo ragionevolmente prevedere, che essa sulla stessa nostra terra, e lungo il confine dell'attuale nostro regno, con grave nostro pericolo, alle armi austriache aggiungerà le sue maggiori forze nel giorno in cui intenderemo a compiere il supremo voto, che ci move verso i nostri naturali confini.

Nè questi sono infondati timori, imperciocchè, se da un lato non si può mettere in dubbio la imponente quantità di mezzi militari, che la Germania potrebbe disporre contro di noi in posizioni formidabili, l'espugnazione delle quali sarebbe ardua impresa alle forze più numerose, d'altra parte è ben da presagire la volontà della Germania di raccogliere tutti gli elementi della sua potenza militare, per tenere quella zona italiana, che ha considerevole importanza per la sua estensione e più ancora pel suo militare e commerciale valore. In proposito ricordiamo che una rappresentanza popolare tedesca a Francoforte, nel 1848 e 1849, non limitandosi a volere quelle contrade italiane, che credevansi spettare all'Alemagna, minacciò di estendere il territorio germanico fino a tutta la costa orientale del golfo veneto (1). Questo fatto ed

(1) La mozione RAUMER intendeva comprendere nel nuovo Impero germanico tutta l'Istria. Di questa diremo più innanzi all'art. 4, capo II del libro IV.

altri analoghi, come l'esistenza attuale della potente associazione della Grande Alemagna, che tien vivi gli estesi desideri politici insinuati dall'Austria in Germania, in que' due anni, per mezzo del suo ministro Schmerling; e inoltre la naturale ripugnanza, come degli individui, così dei popoli a cedere gratuitamente ciò che per inveterato pregiudizio ed orgoglio nazionale credono proprio, ci convincono che come finora, così in avvenire, governi e liberali tedeschi non vorranno riconoscere in noi il diritto ad un pollice di quel terreno cisalpino che ritengono appartenente alla Germania. In appoggio di ciò è superfluo qui nominare nazioni civili e libere, che tuttavia conservano soggetti paesi di avanzata civiltà, posti lungi dal loro territorio, e abitati da popoli di stirpe e lingua diverse dalla propria.

III.

Non è da temere soltanto che le pretensioni germaniche impediscano la prosperità e l'unificazione d'Italia, per ciò che esse contrastano l'annessione al regno italiano degli accennati territorii subalpini italiani. È altresì da temersi con fondamento, che esse al miglior essere ed all'unificazione d'Italia siano di danno *per gli ostacoli*, *che possono opporre alla emancipazione della Venezia.*

Infatti l'articolo XLVII dell'atto federale germanico del 15 maggio 1820 dispone che le forze federali germaniche difenderanno un possesso estragermanico d'uno stato tedesco, quando dall'offesa d'un tale possesso non tedesco, *a giudizio della Dieta*, *nascesse pericolo pel territorio federale germanico* (1).

(1) Ecco il citato articolo dell'Atto federale addizionale di Vienna: « XLVII: Dans le cas ou tel état se trouverait menacé ou attaqué dans ses » *possessions non comprises dans la Confédération*, celle ci n'est obli- » gée de *prendre des mesures de défense ou une part active à la* » *guerre*, *qu'après que la Diète aurait reconnu en conseil permanent*, » *et à la pluralité des voix*, *l'existence d'un danger pour le territoire* » *de la Confédération* ». H. WHEATON, *Hist. du Dr. des Gens*, tom. II, § 14.

Inoltre ogni singolo stato tedesco, indipendentemente da ogni deliberazione della comune Dieta, può dare ad un altro stato tedesco le proprie forze per la conservazione di possessioni non germaniche, del che dava recente e notorio esempio la Prussia, quando per tutta la durata della guerra d'Oriente garantiva all'Austria le sue provincie italiane.

A noi italiani può esser lecito di sperare, che gli attacchi nostri contro la Venezia, e l'acquisto che ne facessimo, non fossero dalla Germania ritenuti pericolosi per quelle contrade subalpine geograficamente confuse colla Venezia, a cui la Confederazione germanica intende che sia esteso il suo territorio; noi potremmo anco trascorrere a lusingarci che nè la Baviera, nè altro stato meridionale germanico, abbiano interesse proprio a mantenere la dominazione austriaca sulle Alpi italiane. Ma è debito dire che lo stato attuale dell'opinione prevalente in Germania, quale ci si mostra dai recenti e più importanti eventi politici, non avvalora queste speranze e queste lusinghe. Ed infatto ben si ricorda che nel 1848, quando il colonnello prussiano Radovitz, innanzi all'Assemblea Nazionale di Francoforte, formulò proposta onde assicurare all'Austria il soccorso necessario per mantenersi in possesso della linea del Mincio, nell'interesse del territorio federale germanico, la proposta, presa in considerazione da quella liberale Assemblea, era deferita all'esame d'una commissione, la quale ne fece relazione favorevole nella seduta 12 agosto 1848 della stessa germanica rappresentanza. Questa quindi, seduta stante e a grande maggioranza, deliberava, che la conclusione della relazione anzidetta fosse inviata al potere centrale, con *voto che esprimeva la convinzione dell'esistenza d'un interesse germanico, in ciò che l'Austria conservasse la linea del Mincio.* Quindi il sig. Raumer significava al ministro degli esteri di Francia, Bastide, che la linea del Mincio era indispensabile alla difesa del territorio federale germanico. In conseguenza: « On vit en septembre 1848 (scrive il publicista da cui rileviamo i fatti ora accennati) des envoyés du Vicaire de l'Empire Allemand partir pour Paris, Londres et Turin,

chargés de déclarer à la France, à la Grande-Brétagne et à la Sardaigne, *que l'Allemagne considérait la ligne du Mincio comme indispensable pour la défense de ses frontières méridionales, et qu'elle aiderait de toutes ses forces l'Autriche à se maintenir en possession de cette ligne* (1). »

Da questi fatti passiamo ad altri più recenti dimostranti la insistenza dell'opinione, che la Germania reputa pericolosa alla sicurezza dei possessi federali germanici ogni sottrazione di territorio austriaco in Italia. Ricordiamo perciò l'entusiasmo con cui fin dai primi giorni del 1859 in Baviera e nell'Annover, e Governi e Camere dichiaravansi per la conservazione del dominio austriaco nella Venezia non solo, ma anco nella Lombardia, minacciate dalle bellicose disposizioni della Francia e della Sardegna. È poi noto come in quei dì la Sassonia e la Baviera concedevano passaggio sul proprio territorio alle truppe austriache dirette contro la Sardegna; e ben si ricorda che comitati e dimostrazioni a Lipsia, a Hof, a Monaco e in altre città, calorosamente precedettero, accompagnarono e seguirono i battaglioni austriaci, che attraverso l'Alemagna passavano in Italia. L'ardore popolare della Germania meridionale e della maggior parte dei governi tedeschi, per conservare all'Austria i possessi lombardo-veneti, dopo questi fatti ed altre numerose dimostrazioni analoghe, sembrò infine comunicarsi allo stesso governo prussiano. La missione del generale Alvensleben presso le Corti del mezzogiorno, del generale conte Meinster a Hannover, del generale Willisen a Vienna, ispirarono gravi apprensioni agli alleati belligeranti in Italia. I timori di un intervento collettivo germanico sul teatro della guerra non appena era incominciata, giunsero al grado, che perfino il gabinetto *tory* di Londra e quello di Pietroburgo energicamente s'adoperarono a scongiurare il pericolo che si generalizzasse la guerra. Lord Malmesbury dava istruzioni a tutti gli agenti diplomatici dell'Inghilterra in Alemagna, perchè facessero intendere

(1) Debrauz, *Le Rachat de la Vénétie.* Paris, Amyot, 1861, pag. 64-66.

ai governi tedeschi, che se l'Alemagna avesse provocato una guerra colla Francia, l'Alemagna non potea contare sull'aiuto marittimo dell'Inghilterra, *per cui dovea temere che le sue coste e quasi intero il suo commercio esterno fossero a discrezione delle flotte francesi.* Il Governo russo colla concentrazione di grandi corpi d'armata presso il suo confine germanico, e colla nota 27 maggio 1859, con cui dichiarava apertamente agli stati secondarii della Confederazione germanica, che questa *non aveva alcun motivo di partecipare ad una guerra impegnata in Italia*, dovea colla prima potenza marittima concorrere a calmare la pericolosa effervescenza tedesca.

Ma l'autorità e le minaccie delle maggiori potenze non valsero a moderare l'entusiasmo dell'Alemagna, per difendere all'Austria la Venezia, antemurale dei possessi tedeschi in Italia. Il successivo cambiamento di ministero in Inghilterra, per cui questa si volse ancor più favorevole all'Italia, la sconfitta sofferta poscia dagli austriaci a Magenta e la perdita di Milano, non giovarono che a rendere più vivo e generale in Germania il desiderio di dare armi all'Austria per riavere la Lombardia e conservare la Venezia. Infatti dieci giorni dopo la battaglia di Magenta, la *Gazzetta prussiana* annunziò la mobilizzazione di sei corpi d'armata sopra nove di cui componevasi l'armata prussiana; in ogni parte d'Alemagna giornali, ai quali attribuivasi un carattere semiufficiale, tenevano un linguaggio bellicoso e intendevano a dimostrare, che gl'interessi dell'Austria in Italia erano interessi germanici; anco nell'esercito prussiano, e soprattutto negli ufficiali, si manifestava un indomabile ardore. Il partito della guerra ebbe per un momento il dissopra anco nei consigli del Reggente, e nella circolare del 24 giugno 1859 del barone De Schleinitz agli agenti prussiani all'estero si lessero le espressioni: « Nous » avons l'intention, *en nous efforçant de maintenir les pos-* » *sessions autrichiennes en Italie*, de mettre en avant au » moment voulu près des grands Cabinets la question de » la paix, et d'offrir notre médiation ». In quei giorni il

barone Usedom, ministro plenipotenziario prussiano alla Dieta di Francoforte, chiese il concentramento d'un corpo d'osservazione sull'alto Reno, comandato dalla Baviera, da combinarsi con concentrazioni d'altri corpi d'armata prussiani sul medio Reno e sul Meno (1). Ma mentre il Governo prussiano ciò proponeva a Francoforte, la seconda e più terribile sconfitta di Solferino rendeva impossibile all'Austria, militarmente indebolita ed esausta nelle finanze, di attendere anco per poco i soccorsi germanici. Infine a dimostrare il valore che dà l'Alemagna al dominio austriaco nella Venezia per la sicurezza de' pretesi suoi possedimenti italiani, ricorderemo che il conte Brassier di Saint Simon, ministro prussiano a Torino, recentemente dava comunicazione al ministro italiano degli affari esteri del dispaccio 4 luglio 1862 del Governo di Prussia, nel quale questo nell'atto che esternava l'intenzione di riconoscere il regno d'Italia nei suoi attuali limiti, non dissimulava la grande importanza che per l'Alemagna aveva il dominio d'una potenza germanica sulla Venezia (2).

Dopo aver noi posto mente al diritto ed all'obbligo che la Confederazione germanica col ricordato suo statuto federale del 1820 si attribuì e s' impose di difendere possessi non germanici di stati tedeschi, qualora l'attacco di tali possessi fosse da lei stessa creduto pericoloso al suo territorio; se si consideri quanto di recente siasi dimostrata autorevole, estesa e fervida in Germania l' idea della grande importanza che ha pel dominio germanico nelle nostre subalpi la dominazione austriaca nella Venezia non si può esitare a ritenere, che possono esserci una terza volta assai grave ostacolo all'acquisto di questa provincia, le pretese germaniche su quel versante italiano delle Alpi centrali ed orientali, il quale per elevazione domina tutta la Venezia, e la cinge inoltre da tre lati.

(1) Vedi l'esposizione di questi ed altri fatti analoghi nell'opuscolo: « Attitude de l'Allemagne » pubblicato a Parigi nel 1859 da Ed. Simon: e nella citata opera del cav. L. Debrauz, pubblicata nel 1861 da Amyot.

(2) *Gazzetta uffic. del Regno d'Italia*, luglio 1862. Nota del ministro Durando al Gabinetto prussiano, comunicata alla Camera deideputati.

Dunque la Germania più estesa e popolosa dell'Italia; la Germania, a cui il presente promette maggior potenza nell'avvenire; questa straniera federazione, che pretende a quelle parti estreme del nostro corpo peninsulare, le quali sono per propria loro natura nostri primarii mezzi di difesa e potenti organi della nostra vita politica e sociale; la Germania, cui giova inoltre per le sue pretensioni su queste parti della penisola, che la Venezia limitrofa sia conservata all'Austria; la Germania ben più del residuo dominio clericale a Roma, a danno del quale va dileguando l'ultimo resto di quella forza morale cui dovette la sua esistenza, e ben più del dominio austriaco di cui, per cause morali molteplici, va sempre più scomponendosi quella forza materiale che lo puntellò finora, la Germania *è l'ostacolo che più fortemente può contrastare la nostra nazionale unità, e lo sviluppo della nostra prosperità e potenza.*

In conseguenza quanti sono amici d'Italia, prima che si intraprenda un sol passo verso la politica sua unificazione nella direzione della Venezia, devono *anzitutto convergere i loro sforzi a rimovere le accennate pretese federali germaniche*, le quali si riflettono sulla Venezia così da non potersi sperare di por piede in questa, senza allontanare quelle. Passiamo ora a vedere se v'ha speranza e modo di farlo.

IV.

L'opinione che attribuisce diritti alla Confederazione germanica in Italia, con accortezza ed incessante assiduità propagata per ogni dove da persone e governi, che interesse aveano a diffonderla, potè spargersi per modo che noi dovemmo avervi riguardo in entrambe le nostre guerre nazionali. Ma, se bene si osservi il corso seguito da questa opinione scorgesi, che non peranco si tentò da taluno di dimostrarne la giustizia con qualche grave ed autorevole publicazione; che essa non è universale, nè congiunta a profonda convinzione, nè determinata e concorde in coloro che

la professano. Ed in vero mentre atti ufficiali e publicazioni germaniche ed austriache comprendono nella Confederazione germanica con Trento anche il circolo di Roveredo, e con Gorizia anche i territorii di Monfalcone, Duino, Trieste e perfino l'Istria in parte od in tutto, altri atti ufficiali tedeschi ed altre publicazioni tedesche escludono o l'una o l'altra, od anche più delle anzidette contrade subalpine (1). Se tutto questo si consideri, e in particolare che questa opinione dell'estensione del territorio federale germanico in Italia non ha positiva origine in qualche esplicita disposizione della legge internazionale europea, bensì in una interpretazione arbitraria ed estensiva di questa, chiaro apparirà, che la probabilità maggiore o minore, la quale sta contro ogni qualsiasi opinione più diffusa, radicata e concorde di questa, la probabilità cioè che possa essere del tutto o parzialmente erronea, è assai forte relativamente all'opinione che riguarda i diritti federali germanici al di quà delle Alpi. Ora se va sottoposta ad esame un'idea qualunque quando non ne sia evidentemente e rigorosamente dimostrata la verità, vi ha ben tutta la ragione di fare esame accurato dell'opinione politica anzidetta, la quale offre in sè indizii di erroneità, ed inoltre include nelle sue conseguenze interessi di due grandi nazioni e di ordine europeo. E l'esame di questa opinione spetta in ispecialità a noi, perchè, mentre egli è a noi che è più funesta, essa presenta apparenze inducenti speranza di vederla svanire o diminuire alla luce di verità suscitate da pazienti ricerche.

Le indagini relative alle pretese della Confederazione germanica sul territorio italiano, quando svelassero verità a queste contrarie, fornirebbero forse i mezzi per conseguire quel-

(1) Nel corso di questo trattato porremo in rilievo le contraddizioni, che relativamente alla quantità del territorio germanico al di quà delle Alpi manifestansi fra il protocollo della seduta 6 aprile 1818 della Dieta di Francoforte, e carte geografiche autorevoli ufficiali della Confederazione germanica, note diplomatiche dell'Austria, ed altri atti diplomatici di altre potenze, dei quali tratteremo principalmente nei libri III e IV.

l'amichevole componimento coll'Alemagna, che senza di esse ben difficilmente potremo sperare; l'amichevole componimento a cui accennava il Re nell'emettere innanzi alla prima rappresentanza italiana il voto dell'unità nostra (1).

Ma l'importanza pratica delle indagini in ordine a questo precipuo fine nazionale non si ha ad ammettere soltanto in vista d'una simile possibilità: tale importanza sussiste anco pel caso contrario, in cui l'interesse velasse la vista della giustizia alla potente Germania, oppure quello fosse a lei stimolo più di questa efficace. In tale contingenza, la quale, ricordando ciò che sopra dicemmo, è a nostro avviso la più probabile; in tal contingenza in cui difficilmente potremmo appigliarci ad espellere colla forza l'Alemagna dall'Italia, sono di ancora maggiore utilità pratica quelle ricerche da cui risultasse l'illegittimità delle pretensioni germaniche in Italia. E in fatti le prove di tale illegittimità dovunque ripetute, diffuse e generalizzate, darebbero vita in Europa ad una volontà a noi favorevole, la quale sarebbe di gran lunga superiore al volere della Germania intiera se essa rifiutasse di fare omaggio alla giustizia. Le prove di tale illegittimità, fatte palesi dovunque, darebbero agl'Italiani contro ostinate insistenze di questa federazione, più che il sussidio di una volontà, la cooperazione di una maggiore potenza; di quella potenza, alla quale ognor piegarono i più grandi stati, e per la quale essi sorgono, prosperano e cessano; di quella potenza, che perciò fu detta la regina del mondo — l'opinione publica.

Se sono avvolti nelle tenebre dell'avvenire i mezzi con cui l'onnipotente forza inerente all'opinione publica combatterebbe con noi, per la nostra unità, contro le pretese germaniche nella patria nostra, egli è certo, che, non appena chiara apparisse e incontestabile la giustizia positiva e razionale della nostra causa, noi avremo alleata l'opinione

(1) Vedi il Discorso della Corona per l'apertura del Parlamento Italiano nel 18 febbraio 1860.

generale colla maggiore sua energia. E ciò perchè l'attuazione della dimostrata giustizia arrecherebbe universale utilità, derivandone quel riparto territoriale fra Italiani ed Alemanni, che è il più conforme all'interesse europeo.

Ed in verità il confine politico fra Italia ed Alemagna, lungo quella naturale linea che s'innalza a dividerne il genio, gli interessi e la favella, più del preteso confine promuoverebbe il bene generale. Quel confine toglierebbe alla Germania contrade, che utili ad una sua parte soltanto, le sono di gran lunga meno vantaggiose di quello che ne è nociva la privazione a tutta l'Italia, la quale quando coi confini politici potesse giungere fino alle sue naturali frontiere, potrebbe concorrere al progresso dell'umanità con tutto quel vigore, che come ogni corpo fisico e morale, così ogni nazione riceve dall'integrità. Inoltre il limite fra l'Italia e la Germania, il quale più conformasi alle differenze, che nella natura e nelle popolazioni di quelle contrade riscontransi, è quello da cui meglio, che da ogni altro, si può sperare fra le due potenti nazioni centrali d'Europa quella pace durevole che è fra i principali interessi europei. Infine il riparto fra gli stati germanici e l'Italia, che segue la natura, è più conforme a quella statica politica, che è altro oggetto di universale interesse. Non può non giovare all'equilibrio europeo, che al formidabile corpo politico, il quale nel cuore d'Europa estendesi dalle Alpi al mare del Nord ed al Baltico, sia sottratta quella estensione che non gli spetta al di qua dell'Alpi, per dare con essa giusto compimento alla minore potenza italiana, che per tale aumento non si leverebbe ancora ad eguagliare le maggiori, mentre questa per la sua posizione geografica men dell'Alemagna potrebbe colla forza arrecare nocumento ad altri popoli. Il secolo inteso alle arti della pace, ed aspirante perciò ad un ordinamento generale stabile, che sia arra di tranquillità generale, dovrà volere che un terreno, il quale, men che alla difesa, serve all'offesa per la nazione che sopra un continuo spazio è la più numerosa d'Europa, sia invece un mezzo di difesa alla limitrofa na-

zione meno forte. Non a lungo si osterà a ciò, che la maggior catena montana di Europa eserciti quel suo provvidenziale uffizio, per cui essa è potentissimo mezzo di difesa alle nazioni da lei divise, e ad un tempo validissimo ostacolo per ciascuna ad offendere l'altra; quel provvidenziale ufficio che noi riconoscemmo, dando ad altri quanto noi avevamo oltre l'Alpi. Ora per le esposte considerazioni è da ritenere, che se l'opinione publica, il principio della reciproca indipendenza dell'Italia e della Germania e di ogni frazione dell'una, di fronte ad ogni parte dell'altra, riconosceva conforme ai dettami del vigente diritto diplomatico europeo, essa dovrà esercitare contro ogni pretesa germanica in Italia tale poderosa pressione, a cui nessuna volontà o forza potrà durevolmente resistere. Epperò intenda chiunque il può coi proprii studii a suscitare contro l'indicato più grave ostacolo, che si oppone alla nostra prosperità e integrità l'anzidetta potenza morale, che sola nel modo più sicuro e civile può vincerlo, ed anche raccogliere poderosi mezzi materiali per abbatterlo.

V.

Ma se dall'esposto apparisce evidente ed incontestabile l'importanza pratica delle ricerche intorno alla legittimità dei pretesi diritti germanici in Italia , v'ha presentemente l'opportunità di muovere coi risultati di tali indagini, che fossero a noi favorevoli, la publica opinione contro quei pretesi diritti? Ed i publicisti possono ora essere disposti ad accogliere gli studii a ciò intesi per modo, che si possa sperare fino d'ora il concorso di buona parte di loro per influire di conformità a questi sulla publica opinione?

Diremo anzitutto che la convenienza degli studii per disporre l'opinione pubblica ad attuare una verità, di qualunque ordine essa sia, precede il periodo che è opportuno alla sua realizzazione, e di gran lunga lo precorre quando si verifichi il caso che la verità da attuarsi abbia innanzi a sè il campo

ingombro da opposti, diffusi e tenaci errori, e sia di difficile dimostrazione, e inoltre potentemente osteggiata, per cui la verità difficilmente possa propagarsi ed applicarsi. Siccome in tali ostacoli s'incontrerebbe anco ogni verità favorevole al principio dell'indipendenza d'Italia dall'Alemagna, in quanto si riferisce alle parti estreme della penisola nostra, delle quali trattiamo in quest'opera, così egli è evidente che lo studio intorno alle ragioni germaniche in Italia è pratico anco riferibilmente al presente. Ma urgente poi apparisce questo studio, se si consideri che il suffragio dell'opinione publica che vogliamo con esso procurarci, e l'azione non breve di questa, devono prodursi e spiegarsi ben tosto, perchè sieno combattuti e vinti in tempo utile i contrarii interessi e gl'invecchiati pregiudizi. Dicemmo che bentosto dobbiamo avere il sussidio dell'opinione europea a vantaggio della nostra piena unificazione politica, perchè dobbiamo averlo ben prima dell'occasione non lontana, che ci muoverà contro l'Austria, la quale non esiterà ad invocare ancora l'aiuto germanico per la difesa dei suoi possessi italiani subalpini; ben prima che in altri modi spiri quella malsicura pace generale, la quale meglio può denominarsi tregua. Contro le più volte ricordate pretese straniere dobbiamo poi fare appello all'Europa bentosto, perchè indipendentemente da ogni bellicoso evento, importa avere in proposito il giudizio di essa prima che sia istituito un nuovo codice internazionale, che riordini i territorii degli stati in quel modo, che più dell'attuale sia conforme ai nuovi bisogni del tempo nostro.

Noi, viventi in un giorno che forse precede quello di un rinnovamento politico europeo, propizio al trionfo di diritti nazionali troppo a lungo offesi o negletti, noi non possiamo indugiare un istante a dimostrare l'ingiustizia ed il danno di pretensioni straniere sul nostro territorio, le quali ripugnassero alle vigenti disposizioni del positivo diritto scritto. Mentre non dobbiamo esitare più oltre a professare altamente i nostri diritti, dobbiamo avere in cuore la fede che la cognizione di essi estesamente si propagherà, perchè ora abbiamo

amici i governi delle nazioni più civili, più autorevoli e più forti, e benevola gran parte della straniera diplomazia, ed una nostra rappresentanza internazionale in ogni politico centro d'Europa, e organi di pubblicità, e ogni altro mezzo con cui far utile professione di ogni nostro diritto nazionale in tutti quei modi, che ad esso procuri l'efficace alleanza della publica opinione.

Nel porci senza dilazione all'opera per ricercare verità, delle quali la diffusione serva allo scopo della nazionale unità, ci accompagna il pensiero, che non solo gli amici d'Italia dovunque numerosi porgeranno ascolto benigno a fondati reclami contro le pretensioni politiche dell'Alemagna nella nostra penisola; ma che cortese attenzione e concorso dovranno prestarci *anco quei publicisti, i quali contrastano al regno d'Italia il razionale diritto di rendersi in estensione eguale all'Italia.* E in vero i publicisti, che disconoscono questo diritto di ragione, ammettono però il diritto, che ha lo stato nostro, come gli altri, di vigilare anch'esso l'osservanza delle disposizioni internazionali in materia di organizzazione territoriale. Quei publicisti concedendo un tale diritto anco allo stato nostro, dovranno ben accoglierne l'esercizio che questo ne facesse esaminando la legittimità delle aggregazioni di paesi italiani alla detta Confederazione. E ciò in particolare perchè essi ben sanno, che *d'un palmo di suolo italiano non v'ha nominale menzione in alcuno di quegli articoli del trattato del* 1815, *coi quali costituivasi il territorio federale germanico*; *e che nulla vi ha nei posteriori atti internazionali, che accordi una frazione di territorio italiano alla Confederazione tedesca.*

Mentre fra i diplomatici avversi alla nostra unificazione politica, uno non ve ne può essere, che ci neghi la facoltà di sottoporre ad esame i diritti che taluni attribuiscono alla Confederazione germanica in Italia, non uno di essi può porre in dubbio l'utilità di questo esame, che provvede ad un bisogno politico generale. V'ha coscienzioso statista che ricusi di prestarci il proprio concorso perchè sia riempita

una lacuna del vigente diritto internazionale? Domandiamo in concreto se v'ha statista a cui non importi, che sia definito il dubbio confine meridionale di uno dei più grandi e più potenti corpi politici, il confine della Confederazione alemanna? Non è ella cosa necessaria, che risultino chiaramente determinati e circoscritti i casi in cui questo corpo politico può immischiarsi in Italia in una guerra difensiva coll'Austria?

D'altra parte nessun publicista avverso può impugnare il titolo che ha speciale il nostro stato ad indagare anche in contenzioso diplomatico i limiti del corpo politico tedesco. Se in forza di un recente trattato coll'Austria, e dei successivi riconoscimenti a favore del regno italiano, questo estendesi fino al limite del territorio tridentino, non ha egli interesse e diritto incontestabili di conoscere, se veramente la potente straniera Confederazione germanica entri nel territorio peninsulare italiano per modo da estendersi lungo gran parte del suo confine lombardo? Nemmeno i nemici dello stato nostro possono negare il diritto e la necessità, che esso ha di sapere; se e dove, e per quanto con lui confini la Confederazione germanica; se, e dove, e quanto ancora questa in altre direzioni gli sia vicina (1).

Coerentemente a quanto esponemmo moviamo la questione circa i diritti attribuiti alla Confederazione germanica in Italia colla convinzione, che il *bisogno attuale e urgente di sciogliere tale questione, più che italiana o germanica, europea, sia riconosciuto da quanti ci sono amici, e da coloro che in buona fede ci sono avversi*, per modo che nemmen questi non possano rifiutarsi di concorrere al pieno trionfo della sua soluzione teorica.

(1) Negli archivi del regno a Torino non v'ha atto, da cui possa rilevarsi qualche cosa in proposito.

LIBRO PRIMO

Del diritto internazionale razionale e del diritto internazionale scritto nell'argomento dei diritti territoriali della Confederazione germanica, e della insussistenza di una effettiva aggregazione di qualche parte del versante italiano delle Alpi al territorio federale germanico.

Prima di volgerci a particolari indagini relative ad ogni singolo diritto preteso dalla Confederazione germanica sul territorio italiano, è mestieri dire in questo primo libro di ciò che ha valore pregiudiziale generale relativamente a tutte le pretensioni germaniche in Italia.

Dobbiamo in conseguenza rilevare, se il trattato di Vienna del 1815 e relative convenzioni sieno da considerarsi fonti dei diritti territoriali del corpo politico germanico; o in altre parole dobbiamo ben determinare quale sia la legge internazionale da cui devesi derivare l'estensione integrale della Confederazione germanica.

Nel capo primo di questo libro indicheremo le norme di diritto publico, le quali, in modo fondamentale e generale regolano la materia dei confini politici della Confederazione alemanna.

Esamineremo quindi nel capo secondo, se gli atti di interpretazione e di applicazione di queste norme, fatti dalla Dieta di Francoforte e dall'Assemblea nazionale tedesca fossero tali da produrre diritto o materiale possesso a favore della Confederazione germanica su qualche parte della penisola italiana.

CAPO PRIMO

Se l'esame dei diritti federali germanici debba farsi colle disposizioni del trattato del 1815, o con altri principii di diritto internazionale.

I.

Occupiamoci in questo capo nel rilevare quali sieno le fonti, a cui devesi attingere per conoscere i diritti territoriali della Confederazione tedesca.

Varii sono i principii di diritto internazionale, i quali riguardano il modo con cui devono territorialmente costituirsi quei maggiori corpi, che diconsi stati e confederazioni politiche, ma non ne esiste uno che sia universalmente riconosciuto per modo, che appoggiandosi ad esso possiamo nutrire certezza d'avere unanime l'opinione universale intorno alle conseguenze, che se ne deducessero nell'argomento della legittima estensione dell'Alemagna.

Numerosi publicisti, in base a canoni di razionale diritto, consentono ai popoli la facoltà di comporre il territorio degli stati a seconda della loro volontà. Altri stabilirono norme di ragione superiori alla volontà degli uomini, alle quali questi devono conformarsi, quando intendono a costituire fra loro le massime associazioni politiche. Altri scientifici sistemi al contrario degli enunciati non accordando nè alla volontà, nè alla ragione dei popoli, il diritto alla scelta dello stato politico in cui devono vivere, si limitano alle disposizioni positive, che intorno all'ordinamento territoriale degli stati furono stabilite in diplomatici convegni dai più potenti governi, che fino ai nostri giorni si fecero arbitri in materia di diritto delle genti. A questi i publicisti, pressochè unanimi fino ai nostri tempi, attribuirono il diritto di disporre dei destini politici delle singole nazioni, negandolo alla

volontà ed alla ragione delle maggioranze popolari nella considerazione, che nei tempi precorsi, in cui la civiltà non era generalizzata, le moltitudini non ne avrebbero usato, a detto loro, nel modo più giusto ed utile.

Relativamente agli enunciati tre ordini diversi di principii di diritto internazionale, i quali possono denominarsi dalla *volontà*, dalla *ragione* e dall'*autorità* a cui fanno capo, facciamo quelle brevi riflessioni, che ci conducano al principio da seguirsi per discernere i diritti territoriali della Confederazione germanica, e quindi per indagare la giustizia delle pretensioni di questa federazione nella penisola italiana.

Faremo prima brevissime considerazioni intorno a quei primi due ordini di teorie giuridiche internazionali relative alla formazione degli stati, le quali, non universalmente ancora riconosciute e di rado praticate, pure sempre guadagnando terreno sopra le contrarie dottrine, acquistarono ora un'autorità se non prevalente, tuttavia considerevole e influente.

Da un atto della volontà di un popolo ad unirsi politicamente ad un altro, pensatori, precipuamente francesi, derivano il nuovo principio di diritto internazionale, che assume il nome di *principio della volontà nazionale*, in forza del quale gli uomini, di conformità al loro solo volere, hanno diritto di aggregarsi ad uno stato, oppure di costituirne un nuovo. Ad altri statisti, che dalla volontà derivano anch'essi il diritto dell'uomo a far parte di uno stato, ripugna, che i destini di un popolo o sieno irrevocabilmente fissati da un solo atto di sua volontà esprimente uno stato d'animo, che può essere transitorio; o debbano al contrario mutare col cambiare di sentimento politico nella generalità degli uomini che lo compongono. Questi statisti, più numerosi che altrove in Germania, perciò fondano il diritto di un popolo a congiungersi ad un altro sulla costante volontà, che la storia mostra essersi manifestata in lui per unirsi ad un altro popolo. Questi statisti, che cardinano il diritto di una gente a stringersi in consorzio politico ad altra, non sopra volontà politica istantanea, ma sopra quella risultante dalla sua sto-

ria, costituiscono quella scuola, che professa il *principio del diritto storico*.

Altri pensatori di conformità alla suprema delle leggi morali e giuridiche che sottopone la volontà alla ragione, come in ogni atto dell'uomo, così anco nella scelta di uno stato politico intendono, che il diritto degli uomini a far parte d'un dato stato debba informarsi alla coscienza delle loro qualità morali, costituenti la speciale loro *nazionalità nel senso più lato*, e politicamente più importante, che abbia questa parola; in quel senso per cui la favella non è che un estrinsecamento, un segno della nazionalità, per modo che forma, dizione grammaticale ed accento possono assumersi soltanto come mezzi per conoscere la nazionalità. Tali publicisti invocano, che dovunque si compia l'unione politica degli uomini uniti fra loro da identità di genio nazionale.

Noi non teniamo qui conto dei pochi publicisti e dei linguisti in maggior numero, i quali nell'argomento della organizzazione territoriale degli stati professano il *principio della lingua*, a seconda della quale gli Stati devono costituirsi. Questi pongono mente soltanto a segni esterni dell'interno, a esteriorità temporanee e mutabili, le quali ben spesso rinvengonsi comuni fra popoli di genio opposto, ed anco di razza diversa, e di contrarii interessi; mentre d'altra parte si verifica, che la lingua sovente è diversa fra uomini d'una stessa contrada aventi eguali le abitudini e gli interessi.

Il diritto di una città, di un popolo, di compartecipare all'autonomia interna ed esterna di uno stato, sottraendosi all'uopo dall'incorporamento in un altro stato, quando non vogliasi fondare sopra un subitaneo atto della volontà delle maggioranze, o sopra le manifestazioni secolari di attrazioni e ripulsioni di un popolo verso un altro, difficilissime a rilevarsi, importerebbe ricavarlo primieramente dalla giacitura geografica generatrice perenne di quegli interessi principali e duraturi, i quali avendo la forza di stringere fra loro gli uomini coi più necessarii nodi, meglio li dispongono a

vivere insieme in un solo stato. A nostro avviso ciò non ripugna ai dettami della scuola storica o germanica e della scuola moderna francese, le quali hanno esclusivamente riguardo, la prima al complesso degli atti della vita storica d'un popolo, la seconda a singole espressioni della sua vita contemporanea. Ed in vero gli atti di volontà di un popolo, di congiungersi ad uno stato o separarsi da un altro, non sono principalmente ispirati dalle sue condizioni geografiche ed etnografiche simili a quelle del popolo a cui intende unirsi, disformi da quello da cui ha volontà di dividersi? La volontà delle nazioni, la quale, come quella degli individui, è più che da ogni altro stimolata dall'interesse, certamente dovrà nella scelta di un politico consorzio conformarsi in particolare a quelle accennate sue *permanenti* condizioni, dalle quali ognor più scorgerà derivare esclusivamente gli interessi più essenziali e perpetui degli uomini.

Perciò nell'indagare il futuro e stabile riparto degli stati in cui dovranno comporsi le genti europee, devesi a nostro avviso volgere a preferenza lo sguardo ai loro confini geografici. Questi mentre conterminano le parti fra loro diverse della superficie terrestre, sono limiti di diversi sistemi d'interessi, così che stringono in naturali associazioni gli uomini conviventi in fra di essi in quelle grandi e separate abitazioni, cui l'architetto dell'universo innalzò senza dare ad essi la forza di variarle.

I residui etnografici, che osservansi in ogni paese d'Europa, eterogenei alla maggioranza della popolazione, dovranno fondersi in questa per la continuata loro convivenza e la moltiplicità dei loro rapporti col maggior numero dei loro compaesani. Così quei resti etnografici periranno in forza della stessa causa per cui si costituiva la nazionalità a cui appartengono; la convivenza cioè in cui avevano vissuto a lungo sopra una stessa terra i progenitori loro, e quelli delle altre genti colle quali conservano ancora simile o eguale la lingua.

La storia degli ultimi secoli mostra che ogni grande nazionalità europea dal centro del territorio, in cui ha stabilito

il suo proprio principal nucleo, sempre più estendesi verso le sue naturali frontiere assorbendo quegli elementi etnografici disformi, che ormai trovansi soltanto o quali sparsi e rotti frammenti presso di queste, o in qualche parte interna del territorio, dove, come nelle estremità delle regioni, le comunicazioni col centro sede alla nazionalità principale furono finora ardue e scarse.

Col sempre crescente progresso della civiltà che in ispecialità aumenta e rende più intimi i rapporti economici di quelli che abitano una stessa contrada; col moltiplicarsi delle altre relazioni d'ogni ordine fra le parti le più lontane e meno accessibili d'ogni singolo territorio geografico, accadrà, che la volontà politica di quelli che abitano un solo paese, sebbene ora etnograficamente diversi e separati da rancidi pregiudizii e rancori e politicamente divisi, dovrà spiegarsi di conformità a quella legge morale che unisce e fonde gli uomini vicini, e diversifica e allontana quelli che son disgiunti. Perciò la ragione di quanti ora si agitano nella centrale ed orientale Europa per ricomporsi in nuovi stati, ognor più illuminata, moverà la loro volontà ad aspirare alla formazione di una patria politica eguale alla naturale, e ad adottare nella materia dell'organizzazione territoriale degli stati il principio dei *naturali confini* (1). Questo, come vedemmo, non esclude, ma in se comprende i principii razionali di diritto publico organico territoriale, che derivansi dalla volontà e dalla nazionalità, mentre sostituisce all'autorità dell'arbitrio di pochi la più venerabile delle autorità, quella della ragione.

Ma importa ora avvertire che noi Italiani non possiamo ancora rendere dovunque prevalenti e politicamente predominanti nè questo, nè quegli altri principii di razionale diritto

(1) Avremo migliore occasione di dare sviluppo, norme ed applicazioni relativamente al principio del diritto internazionale delle naturali frontiere nel capitolo I dell'appendice prima, nel capitolo I dell'appendice seconda, e nella appendice quinta di questa nostra Opera.

publico esterno, i quali dagli stati esistenti non ancora furono sostituiti ai principî di diritto delle genti finora praticati.

Noi non possiamo perciò ancora valerci delle accennate teorie di diritto internazionale, le quali condannano ogni vantato diritto della Germania così in Italia, come in ogni altro luogo estraneo all'Alemagna.

La causa delle parti d'Italia che pretendonsi appartenenti all'Alemagna, la quale, non è soltanto causa italiana, ma anco questione di diritto germanico, e come dicemmo vertenza d'ordine europeo, non può patrocinarsi innanzi all'opinione publica europea con principî, che non essendo dovunque riconosciuti validi, non sarebbero dovunque nemmanco accettati. Giovandoci esclusivamente delle enunciate nobili teoriche, avremmo bensì favorevole una parte d'Europa, ma questa sarebbe paralizzata dall'altra nel secondarci, cosicchè non avremmo da quelle sole teorie nessun risultato pratico.

Consultiamo circa le pretensioni germaniche il diritto internazionale scritto vigente, senza però dimenticare quel diritto razionale, che numerosi publicisti adottano, e che gli stessi diplomatici ammettono qual fonte dei diritti positivi d'ogni ordine. Egli è soltanto per tal modo che potremmo conseguire un riconoscimento dei nostri nazionali diritti dall'unanime voto di quelli, che siedono in Europa giudici competenti in materia di diritto internazionale, benchè diversi sieno i principî politici che essi professano.

II.

L'atto finale del Congresso di Vienna 9 giugno 1815, detto più comunemente Trattato del 1815, o per antonomasia Trattato di Vienna, non può considerarsi soltanto come una convenzione internazionale sinallagmatica, che stabilisce diritti e doveri reciproci fra le parti stipulanti. In questo generale trattato si deve altresì ravvisare la qualità, che s'intese dargli di atto fondatore d'un ordinamento politico europeo, la qualità cioè di un codice generale di diritto publico esterno.

La legge internazionale del 1815 è opera di un corpo di rappresentanti delle maggiori potenze, riconosciuto qual suprema autorità legislativa, in materia di diritto delle genti, dai governi delle minori potenze; di un corpo, col quale collaborò buon numero di agenti di queste, e del quale furono poscia accettate le disposizioni con poche e secondarie eccezioni da tutti gli stati, quale unica legge internazionale europea.

Egli è ben vero che vi furono stati, i quali riconobbero la competenza di quel congresso e aderirono alle sue finali disposizioni in forza dell'influsso, che esercita sulla debolezza l'autorità del forte. Egli è vero altresì che altri stati in maggior numero, i quali di buon animo riconobbero l'alta giurisdizione degli autori di quel trattato, e concorsero benanco alla sua redazione, oppure compiuto lo accettarono, non erano retti da governi che rappresentassero i loro popoli. Perciò mentre si può dubitare della libera volontà di alcuni dei governi, che aderirono a quel generale Trattato, si può ritenere che ben tenue fu la indiretta partecipazione delle popolazioni europee nella confezione ed accettazione di esso qual suprema legge politica. Malgrado di ciò, questo codice di diritto delle genti non ha certo minore validità di quella che di necessità si attribuì a statuti organici interni, a codici di privato diritto, ad amministrativi ordinamenti emanati da governi assoluti senza il consenso di quelli i quali devono osservarli. Tali leggi fatte a tenore delle disposizioni o consuetudini organiche vigenti nello stato al tempo in cui erano publicate, anco mutata la forma del governo da cui emanarono, furono ritenute valide e durature finchè non fossero sostituite da altre.

In conformità a queste massime anche la legge internazionale del 1815, emanata dalla rappresentanza di otto potenze, con intervento di altre; *emanata cioè da un potere di fatto, formalmente costituito, collettivo, riconosciuto competente dagli altri stati, esplicitamente od implicitamente nella sua generalità sancita da tutti i governi quando questi erano i soli*

organi legali dei popoli, oggigiorno ancora è ritenuta sostanzialmente *valida e duratura:* valida e duratura *riferibilmente a ciò che non le fu tolto, o con posteriori atti di diritto publico europeo, o per lunga generale tolleranza di contrarie innovazioni;* valida e duratura, *finchè, come ogni altra legge internazionale o d'ordine interno, non sia sostituita da altra.*

Queste massime conformansi ai principii di publico e privato diritto che sono generalmente accolti, perciò individui e popoli di buon animo spesso si rassegnarono alla necessità di subire leggi non consentite e improvide, mentre ne sollecitavano caldamente l'abrogazione o la deroga.

Come egli è noto a tutti che non apparve ancora un Codice di diritto delle genti, che succedesse a quello del 1815 per annullarlo, egli è altresì manifesto, che non fu ancora annullato questo generale trattato, perchè più volte ad esso si derogò, ed a più riprese si modificò. Corre il principio, che quel codice di privato o publico diritto, il quale fu emesso da chi era competente, e fu fatto nelle forme normali avuto riguardo al tempo in cui facevasi, deve osservarsi in quelle parti che ancora di esso sussistono, le quali non espressamente abrogate da posteriori disposizioni sono confermate per ragione di tacitamente continuato consenso. Non erano di diverso avviso i nostri avi fondatori della giurisprudenza europea, e quelli che a questi succedettero finora nel culto del diritto. Nè son pochi quelli, i quali alla mancanza di ogni legge positiva per totale e improvvisa abrogazione delle leggi esistenti ed alle incertezze dei razionali principii, che a queste succedano, ritengono preferibile l'osservanza della legge vigente, quando anco imperfetta o viziata.

Quelli che conoscono le dubbiezze e la moltiplicità dei sistemi teorici in materia di diritto internazionale da questi temono l'anarchia, onde attendono una nuova legge delle nazioni scritta prima di ripudiare l'antica. Tali persone in Italia e fuori non sono senza autorità, nè senza influenza nei nostri futuri destini.

Perciò ripetiamo, che nelle ricerche relativamente ai diritti

federali germanici in Italia non potremo esclusivamente ricorrere a quei principii, che non hanno nessun riguardo al vigente diritto internazionale scritto, e si fondano sull'assoluta negazione di questo. Noi non potremmo prescindere da questa norma, che ci prefiggiamo per conseguire l'utile suffragio di quelle persone, che, più influenti in tal materia, sono i giudici della nostra causa.

D'altra parte noi, senza prima aver esaminato il diritto delle genti in vigore, non dobbiamo abbandonarci alla credenza, che esso sia in ogni parte tale per cui debba da esso rifuggire chiunque ami la giustizia, e intenda a propugnare la causa dell'integrità italiana contro la Confederazione germanica. Egli è ben vero, che, come ogni cosa umana, anco quest'opera della vecchia diplomazia contiene non poche deviazioni dalle sovrane norme del giusto, specialmente in quelle sue parti, le quali riguardano l'Italia rispetto all'Austria. Ma egli è altresì da osservare, che nel Trattato generale del 1815 si deposero anco norme di diritto delle genti, che, dovunque prevalenti quando lo si redigeva, lo sono ancora in buona parte d'Europa concorde nel riconoscere la giustizia di talune di esse, le quali sono formule di eterni principî, che per durata di tempo non potranno mai venir meno (1).

Dobbiamo quindi dire con valenti storici e publicisti, che segnò un passo progressivo nel diritto delle genti d'Europa quel più volte ricordato Trattato, il quale, cancellata buona parte del bene che era stato operato negli anni immediatamente precedenti, considerevolmente però migliorava la condizione politica generale, che il suo antecessore, il trattato

(1) Le disposizioni infatti degli articoli XXIII, XXIV, XXXII, XLI, XLIII, XLIV, XLVI, XLIX, LII, LXIX, LXX, LXXIV, LXXIX, XCIV, XCVI, CVIII, CXVII, nonchè altri molti, contengono la utile soppressione di buon numero di stati microscopici e teocratici, contengono lodate stipulazioni per tolleranza religiosa per la libera navigazione di fiumi, fra i quali è il Po, ed altri giusti principii e misure vantaggiose all'ordine politico ed economico europeo, disposizioni tutte che con altre dovrebbero sostanzialmente conservarsi per estenderle modificarle o più rettamente applicarle.

d'Aquisgrana, avea stabilito. Così spiegasi la durata in vigore del Trattato del 1815, la quale, in questi tempi di civiltà sì avanzata, pareggiò il periodo in cui si mantennero in vigore i precedenti trattati generali d'Aquisgrana, Utrecht, Vestfalia ed altri. Ed è l'utilità, e la necessità presente di buona parte di ciò che resta del Trattato del 1815, che osta ancora alla sua immediata totale abrogazione.

III.

Dobbiamo ora aggiungere poche altre considerazioni pratiche intorno a questo Trattato del 1815, del quale a nostro avviso o troppo male, o troppo bene si disse. E ciò perchè, come dichiarammo, abbiamo debito di prendere in grave considerazione quel Trattato europeo nel corso di questa nostra opera, e inoltre perchè le considerazioni, che siam per fare strettamente si riferiscono all'Italia, ed in particolare a quelle parti di essa, che sono l'argomento di queste pagine.

Come di frequente accade che non sieno tutte valide le singole parti di un atto privato, il quale però nella sua generalità è valido, così in un atto internazionale si possono incontrare parziali invalidità, sebbene sussista la sua validità generale. Ciò si riscontra nel residuo del Trattato del 1815, in cui, anco da quelli che più ne desiderano la conservazione, si riconosce l'esistenza di alcune disposizioni affatto contrarie ai principî fondamentali che dominano questo atto; e di altre, le quali, essendo state impugnate dai governi a cui riferivansi, non sono perciò sostenute dalle esposte ragioni, che rendono legalmente efficaci le restanti.

In proposito scendendo ora al particolare, che ci riguarda, osserviamo, che ripugna oltrechè a naturale giustizia altresì alla giurisprudenza internazionale, che dal Trattato del 1815 non fosse restituita la vita a quel grande stato italiano, che dal Quarnero e dalle Alpi Giulie estendevasi nel cuore della Lombardia, stato che aveva a suo favore un possesso di quattordici secoli, un possesso cioè che era il più vene-

rabile di quanti altri potessero vantare gli altri stati europei risorti o reintegrati in forza di quell'atto internazionale. La ommessa ristaurazione dello stato Veneto assai gravemente feriva i due princip̂ cardinali di quel Trattato essenzialmente ristauratore e istitutore di equilibrio politico generale. In particolare l'equilibrio politico cessava in Italia per l'enorme aumento di estensione, che coll'acqùisto di quello stato italiano faceva l'impero austriaco, al quale la ristaurazione dello stato Veneto doveva invece precludere l'opportunità di spiegare quella funesta preponderanza su tutti gli stati italiani, che dopo aver generato gravi e lunghi mali, fu causa di due guerre micidiali, precursori di una terza.

Un ulteriore motivo dell'invalidità della parte del Trattato del 1815 riguardante i possessi austriaci in Italia, è il vizio originale di cui è affetta tal parte per la protesta della Sardegna. Questa, col suo rappresentante il marchese di Agliè, all'Austria contrastava, non opponenti gli altri governi, l'ingrandimento dalle Alpi orientali e dall'Isonzo all'Adda, mirando ad impedire, che questa potenza congiungesse il gran corpo dei suoi dominî oltrealpini colle sue ultime provincie milanesi limitrofe al Regno Sardo, ed acquistasse in tal modo in confronto di questo quella soverchiante potenza ed attitudine migliore all'offesa, per le quali non era adeguato compenso l'addizione di Genova.

Nè questo stato italiano fu il solo, il quale toglieva legale valore agli ingrandimenti austriaci, ed al conseguente disquilibrio politico in Italia, ciò che perpetravasi sopprimendo antichi diritti fin a quel tempo riconosciuti dall'universale diplomazia. Un altro governo italiano, colle notorie proteste del Consalvi, energicamente disconosceva l'aggregazione all'Austria di quel territorio sulla sinistra del Po, che aveva fatto parte della provincia di Ferrara.

Dicemmo ora che *il Trattato del 1815, relativamente alle aggregazioni di paesi italiani fatte in quell' anno all'Austria, manca ancora della legale sanzione degli stati in queste più legittimamente interessati.* Aggiungiamo che *lo stesso Trattato*

era in seguito invalidato nei rapporti fra gli stati italiani e l'Austria, per le gravi lesioni da questa a carico di quelli commesse, le quali determinarono nel 1859 le maggiori Potenze a voler convenire in diplomatico congresso, perchè in Italia avesse vigore l'offeso trattato, e fosse impedita la rinnovazione delle fedifraghe usurpazioni austriache. È noto che le teorie di diritto internazionale vigenti in tutta Europa, conformi alla naturale e positiva giustizia, non che ai principî di privato diritto contro gli stati violatori dei trattati pronunciano concordi la nullità di questi e d'ogni internazionale convenzione, a favore di quegli stati a danno dei quali essi furono lesi (1). E ciò non solo nel caso che lo stato offeso dalla violazione di un trattato abbia fatta protesta, ma anco nella contingenza in cui la debolezza di tale stato sia stata ostacolo alla protesta (2).

Ricordati quei fatti e questi principî relativi riflettasi ora alla circostanza, che il regno d'Italia riconosciuto da sei Potenze segnatarie di quel generale trattato contro l'opposizione di una sola, e inoltre da altre Potenze, che con quelle rappresentano la maggioranza nel mondo civile, succedette secondo altre dottrine di diritto internazionale universalmente ricevute, come di fatto così di diritto, agli stati della penisola, che in lui si fusero; onde nell'attuale governo italiano passarono i diritti come dell'ex-regno di Sardegna, così quelli degli altri stati italiani, in quanto i diritti degli stati antecessori sono compatibili coll'indole del nuovo regno, e non fossero i diritti dei cessati stati meramente personali, o inerenti all'indole loro particolare, e quindi esclusivamente proprî alla persona morale degli spenti governi. Da tutto ciò, e dalla considerazione che l'accennato diritto nascente dalla violazione di trattati verso il violatore di questi non sono

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Livr. II, chap. XIII, § 202. Que la violation d'un article dans un traité peut en opérer la rupture dans tous. Livr. IV, chap. IV, § 46, 48. Le traité se rompt par la violation de quelque article. H. Grotius, *De jure belli ac pacis*, Lib. III, cap. XV, § 15.

(2) De Vattel, *Droit des Gens*, Livr. I, chap. XVI, § 199

della natura or indicata, risulta manifesto, *che il regno d'Italia è sciolto dal rispetto di quei diritti, che derivano all'Austria in Italia dal Trattato del* 1815, *e perciò da ogni obbligo corrispondente.*

E qui aggiungiamo, che, in forza dell'esposto incontestabile principio risolutivo dei trattati, sono sciolti per diritto razionale e positivo dall'austriaca dipendenza non solo lo stato italiano, che si costituì pienamente indipendente dall'Austria; ma eziandio *quei minori stati italiani, che a questo impero aggregavansi, gli stati cioè di Roveredo, Gorizia e le libere città di Trento e Trieste, di cui il governo austriaco lese le pattuite istituzioni organiche da lui per parecchi secoli e fino ai nostri dì osservate, istituzioni che non erano state abrogate dall'articolo* XCIII *del Trattato del* 1815, il quale attribuiva questi paesi all'Austria. Questo riconosceva que' paesi italiani come austriaci nei rapporti fra l'Austria e gli altri stati, ma non estendevasi al diritto publico degli stati austriaci, onde non autorizzava l'Austria a ledere quei trattati che essa avea stipulato con quei paesi, ed a mutare la legittima loro condizione politica. In questo argomento dobbiamo quì limitarci alle poche linee sovrastanti, che avranno da noi successivo sviluppo ed esaurimento (1).

Ora concludiamo tutto l'esposto fin qui in ordine all'efficacia generale e speciale, che ha per noi il Trattato del 1815. *Il regno italiano verso qualunque altro stato è legalmente tenuto ad osservare la convenzione internazionale del* 1815, *istitutrice del vigente sistema politico europeo. E ciò in quanto le disposizioni di quell'atto non sieno state in origine validamente respinte da' governi suoi antecessori; oppure in quanto non abbiano esse perduta la loro validità per essere state da posteriori trattati o tolte o modificate, o per tacito generale consenso derivato da lungo silenzio seguito a innovazioni, le quali lo avessero alterato, o infine per essere state invalidate*

(1) Di queste lesioni di istituzioni organiche diremo nel capo I, art. II, e nel capo II, art. II del Libro seguente.

a favore di uno stato dalla violazione di trattati a suo danno commessa da altro stato. Quel riconoscimento con cui le Potenze convennero nell'ammettere la legale esistenza del nostro regno, e il conseguente accoglimento di questo nel consorzio dei legittimi stati europei istituito nel 1815 non possono intendersi, che condizionati al rispetto dell'ordine europeo stabilito dal vigente diritto delle genti d'Europa; al rispetto, che duri finchè sia, di comune accordo, all'ordinamento attuale sostituito un diverso sistema con quei principî e quelle forme che si reputassero più convenienti. Coerentemente a queste massime l'attuale stato italiano, erede dei cessati stati della penisola, è sciolto dal riconoscere i diritti che l'Austria ebbe dal Trattato del 1815, *oltrechè è sciolto eziandio da quelli che le derivarono in Italia da trattati anteriori non annullati e da lei infranti.*

IV.

Dopo le fatte considerazioni intorno al Trattato del 1815 importa osservare così in relazione ad esse, come all'argomento speciale di quest'opera, che *lo stato, il quale è sciolto verso un altro dall'osservanza di un offeso trattato, non è perciò svincolato dagli obblighi derivantigli dallo stesso trattato verso le altre parti contraenti, che verso di esso non risultano colpevoli d'averlo violato.* Perciò noi dobbiamo *aver riguardo al Trattato del 1815 ogniqualvolta si tratti, non dei nostri rapporti politici coll'Austria, ma di quelli verso gli altri stati europei.* Quindi, come lo stato italiano non può disconoscere quelle stipulazioni di questo Trattato, le quali riguardano i rapporti dell'Italia colla Francia, coll'Inghilterra, colla Confederazione elvetica e con altri stati, così non può dispensarsi dall'osservanza delle disposizioni dello stesso Trattato, che riguardano la Confederazione germanica.

Nell'esame della legittimità delle pretese federali germaniche in Italia non potendosi, in conseguenza dell'esposto, ricorrere di preferenza ai nuovi principî di diritto publico

razionale, secondo i quali l'estensione degli stati riceve misura dalla ragione e volontà dalle maggioranze, finchè non sieno questi principî universalmente assentiti e positivamente determinati e sanciti, profittiamo frattanto di quelle disposizioni dei trattati, le quali per avventura ci conducessero alla meta che quelli ci promettono. Mentre intendiamo a far ciò noi riteniamo, che la ragione del diritto scritto suffragata dal razionale, per la scienza e buona fede della maggior parte dei nostri avversarii germanici, e per l'influenza dell'opinione publica generale su questi, dovrà prevalere anco in Germania ad un malinteso interesse generale, che credesi da taluni abbia l'Alemagna nell'estensione del suo territorio politico a contrade italiane. Perciò noi abbiamo certezza, che quando movessimo verso il nostro naturale e razionale confine alpino, avremo contrario quel solo straniero, il quale, non contento di ciò che gli davano i trattati in Italia, accecato dall'avidità, ebbe l'inavvedutezza violandoli di perderne la protezione.

Nell'esame dei diritti della Confederazione germanica in Italia può dunque rassegnarsi il lettore a seguirci sul campo di quelle disposizioni dei trattati, le quali non ancora cancellate hanno tuttavia quel vigore che l'Italia sola, quando il volesse, non potrebbe loro togliere colla forza.

La grande utilità d'indagare, se nel corpo dell'attuale diritto publico europeo esistano ragioni a favore delle pretese germaniche in Italia, non può essere posto in dubbio dalla considerazione, che l'attuale diritto delle genti debba soltanto poco durare, per essere sostituito da un nuovo codice internazionale. Ed invero al Regno italiano sarebbe oltremodo vantaggioso, se chi lo rappresentasse nella composizione del nuovo diritto delle genti potesse dimostrare, che l'antecedente non ammetteva diritti della Confederazione germanica in Italia. In tal caso la rappresentanza italiana in un congresso internazionale per conseguire la ricognizione dell'unità d'Italia, non avrebbe a superare l'ostacolo che spesso pone all'avvenire l'autorità del passato.

Nel trattare delle disposizioni dell'atto finale del Congresso di Vienna, dovremo noi sempre aver compagne le teorie professate dai diplomatici, che lo composero. Perciò ci varremo sovente dei principî insegnati da Grozio, da Vattel, da Martens, ricordando che questi scrittori alla qualità di sommi publicisti razionali, congiunsero quella di eminenti diplomatici teorici e pratici, così che in materia di diritto internazionale ebbero autorità costantemente prevalente fino ai nostri tempi, in cui il riputatissimo publicista Mackintosh si mostrò profondo ammiratore del primo e più celebre di essi. Altamente ancora estimati quei sommi publicisti dai migliori contemporanei statisti, divennero impopolari solo perchè cattivi governi in qualche caso giovaronsi d'alcuni loro errori per giustificare le proprie ingiustizie, e in qualche altro mossi da mali intenti, ne svisarono il buono, che perciò apparì deturpato da falsa ed iniqua interpretazione.

D'altra parte nello stato di transizione in cui è ora il diritto internazionale, se nella trattazione della nostra causa, dobbiamo anzitutto valerci del codice adottato dai nostri giudici ripetiamo, che *non oblieremo un istante quei principî di razionale giustizia, che tutti i più grandi diplomatici innalzarono al di sopra dei trattati, riconoscendoli fonti del diritto delle genti* (1). E a richiamar di frequente tali razionali principî c' inviterà il conformarsi, che fa in buona parte ad essi il vigente diritto publico germanico, cui nella sua parte più vitale ravviseremo equo e giusto.

Dopochè abbiamo veduto in questo Capo a quali fonti di diritto publico debbasi attingere, per discernere i diritti territoriali della Confederazione germanica, dobbiamo nel capo seguente occuparci di disposizioni speciali del vigente diritto publico europeo, e di atti particolari da cui desumonsi le pretensioni federali tedesche in Italia, per rilevare se ne sia derivata una effettiva annessione di località italiane a quella federazione.

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Livr. I, chap. xiii, § 160; I, 170, et livr. II, chap. xvii, § 311; livr. III, chap. xviii, § 293. Martens, *Précis du Droit des Gens modernes.* Intr., § 4.

CAPO SECONDO

L'ispezione degli atti dai quali derivansi diritti federali germanici in Italia, dimostra non essere un fatto compiuto la pretesa aggregazione di contrade italiane alla federazione tedesca, e infonde per se sola gravissimi dubbî sulla aggregabilità a questo corpo politico di territorî posti lungo la china meridionale delle Alpi.

I.

Nel presente capo tratteremo estesamente dei titoli e dei fatti da cui derivansi le pretensioni della Confederazione germanica in Italia. In questi rileveremo anzitutto, *se veramente siasi compiuto un acquisto territoriale per parte di questa Federazione nella nostra penisola.* Quindi indicheremo i dubbî circa l'aggregabilità dei paesi italiani che pretendonsi aggiunti a quel corpo politico straniero; e accenneremo in fine all'incertezza delle intenzioni ufficiali germaniche relativamente all'estensione delle contrade italiane, che vorrebbonsi aggregate all'Alemagna. Egli è poi nei due libri successivi a questo che terremo separato e lungo discorso d'ogni singola materia relativa all'aggregabilità di paesi italiani alla Confederazione germanica: ed è nell'ultimo libro che ci estenderemo sull'indicata finale materia di questo capo.

Il trattato di Parigi 30 maggio 1814 fra la Francia da una parte, e l'Austria dall'altra contraente per sè e per le potenze sue alleate, gettava la prima base dell'attuale Confederazione germanica disponendo nell'articolo VI, che « les » États de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un » lien fédératif ».

Pochi mesi dopo il Congresso dei plenipotenziarî delle maggiori potenze adunato a Vienna, continuando l'opera iniziata dal trattato di Parigi, quella cioè di istituire un nuovo sistema di diritto publico internazionale europeo, eleggeva

nell'ottobre del 1814 un Comitato per gli affari germanici, formato esclusivamente di rappresentanti di stati germanici; e a questo dava lo speciale incarico di redigere un progetto di organizzazione territoriale e costituzionale della nuova Confederazione germanica. Fu poi sul progetto di questo Comitato che il Congresso di Vienna procedeva alla determinazione delle singole parti del territorio federale tedesco, ed alla organizzazione dei poteri federali germanici.

Questo Congresso cogli articoli XXVI-XXIX, XXII-XXXIII, XXXVII-XXXIX, XLIV, XLVI-L, LIII, LVI, del suo atto finale 9 giugno 1815 rigorosamente determinava bensì le parti occidentali della nuova Confederazione germanica, ma coll'articolo LIII *disponeva genericamente soltanto intorno all'appartenenza a questa federazione di quelle contrade orientali e più meridionali dell'Alemagna, che giacevano nelle due monarchie d'Austria e Prussia.* Infatti questo articolo, che è fra i fondamentali in tutta la materia che trattiamo, è così espresso:

« Les princes souverains, et les villes libres d'Allemagne,
» en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur
» d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-
» Bas, et nommément:

« *L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse pour toutes*
» *celles de leurs possessions. qui ont anciennement appartenu à*
» *l'empire germanique*».

« Le Roi de Danemark pour le Duché de Holstein, le
» Roi des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg,
» établissent entre eux une confédération perpétuelle qui
» portera le nom de Confédération Germanique (1) ».

Questo articolo LIII dell'atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna corrisponde alla lettera coll'articolo I dell'Atto sulla costituzione federativa dell'Alemagna (2), il quale

(1) G. F. MARTENS, *Recueil des princ. Trait. de paix, alliances*, etc. Supp., Tom. VI, pag. 406.

(2) G. F. MARTENS, *Recueil des princ. Trait.*, etc. Supp. Tom. VI, pag. 358.

fa parte dell'atto finale suddetto, in virtù dell'articolo CXVIII, nº 9, di questo atto finale.

Non v'ha motto declaratorio della parte generica della disposizione, che ora abbiamo trascritta, sia nel suddetto Trattato del 1815, sia nell'annesso Atto costitutivo della Confederazione germanica.

Il Congresso di Vienna non determinò dunque positivamente tutta l'estensione del territorio della Confederazione germanica; ma dopo averne determinato cogli articoli, che abbiamo primi citati la parte occidentale, coll'articolo testualmente riferito, *fissava soltanto una norma da seguirsi in un ulteriore e definitivo organamento territoriale di quel corpo politico.*

A tale norma dovea limitarsi il Congresso di Vienna, giacchè lungo tempo richiedevasi per lo studio di paesi di dubbia o ibrida natura, i quali ad oriente di quelli designati a far parte della Confederazione germanica, a questa erano da aggiungersi, oppure doveano da questa escludersi; e d'altra parte dopo i maggiori sconvolgimenti politici, che avesse forse sofferti l'Europa, alle maggiori potenze interessava il pronto riordinamento generale secondo quel loro nuovo diritto pubiico internazionale, che concepito fin dai primordî del 1814 a Parigi, esse non aveano ancora potuto compiere a Vienna alla metà del 1815.

Ma le maggiori potenze, che nel 1815 esercitavano a Vienna, coll'adesione delle minori, la facoltà di determinare i territorî politici degli stati, e così anco quello della Germania, nè in quell'articolo LIII, nè in nessun altro punto dei suddetti due atti internazionali fondamentali in materia di diritto organico germanico *delegavano persona o corpo*, *che sulla norma indicata in questo articolo*, *procedesse alla positiva designazione dei nuovi paesi e limiti*, *fino ai quali dovea definitivamente estendersi il territorio federale germanico.*

La delegazione di una tale facoltà, che ad altri avesse trasmesso il Congresso di Vienna, sarebbe stata un illecito trasferimento del suo mandato di compiere l'organizzazione

territoriale politica dell'Europa che egli aveva assunto e che in lui esclusivamente era stato riconosciuto. L'incarico, che quel Congresso delle potenze avesse dato a un singolo governo od anco a parecchi, di compiere sulla norma da lui data l'organizzazione territoriale dell'Alemagna, non sarebbe stata soltanto una deroga all'indeclinabilità dell'importante mandato di cui era investito: il conferimento di quell'incarico sarebbe stato inoltre una lesione del principio che più gelosamente praticava, lo stesso congresso del principio cioè di sottrarre all'arbitrio d'uno o di pochi stati estranei a questo corpo la determinazione dell'estensione e delle frontiere degli stati europei. L'estensione territoriale d'ogni singolo stato era oggetto di interesse politico generale; per un interesse politico europeo dunque non poteasi dal Congresso di Vienna affidare l'ulteriore aumento dell'Alemagna al beneplacito di uno o pochi stati.

Egli è in conseguenza di *tutto ciò che la facoltà di determinare per una parte assai rilevante il territorio della Confederazione germanica, composta di tanti stati, non si potè delegare ad un singolo governo, e quindi nemmeno alla Confederazione germanica: e che tale facoltà restò riservata a quella autorità, che di fatto, e di conformità al diritto delle genti europee vigente in que' tempi, esercitava supremo potere in Europa in màteria di ordinamento territoriale,* e avea istituita la Confederazione germanica, e costituita la maggior parte del suo territorio; al collegio cioè delle grandi potenze, aderente e consenziente la maggioranza delle altre.

In onta a tutto ciò e malgrado il principio concordemente professato da tutti i diplomatici, che *un contraente non può interpretare un atto sinallagmatico a suo modo* (1), il governo austriaco poco dopo la promulgazione del Trattato del 1815 interpretò a profitto suo e della Dieta germanica il silenzio tenuto da quello relativamente alla persona, che avrebbe

(1) Vattel, *Droit des Gens*, Livr. I, chap. xvii, § 265 « Ni l'un ni l'autre des contractans n'est en droit d'interpréter l'acte à son gré ».

dovuto provvedere alla finale composizione territoriale dell'Alemagna. Quindi nel giorno 6 aprile 1818 l'imperatore d'Austria dichiarava a quella Dieta in Francoforte, quali erano i suoi possessi, coi quali questa avea definitivamente a compiere il corpo federale germanico. Ecco le testuali parole della dichiarazione austriaca: « Benchè S. M., considerando i rap-
» porti politici notorî dell' antica Lombardia coll'impero ger-
» manico, possa egualmente nello stretto senso dell'articolo I
» dell'atto federale far entrare questa nel novero dei terri-
» torî della monarchia austriaca, ora appartenenti già alla
» Confederazione (!), nondimeno essa preferisce non adot-
» tare questa stretta interpretazione dell'articolo I (!). S. M.
» desidera provare per tal modo alla Confederazione ger-
» manica quanto poco sia sua intenzione di *estendere al*
» *di là delle Alpi* la linea di difesa del territorio germanico.
» L' imperatore tiensi dunque all' applicazione ristretta del-
» l'articolo I dell' Atto federale (!). Su questa base, S. M.
» considera come facente parte della Confederazione le pro-
» vincie e parti della monarchia Austriaca quì sotto nomi-
» nate, come considera tutti gli altri territorî della monar-
» chia siccome fuori della Confederazione. In conseguenza,
» i paesi e provincie austriache, che S. M. annovera a far
» parte della Confederazione germanica, sono:

« 1° L'Arciducato d'Austria; 2° il Ducato di Stiria; 3° il
» Ducato di Carinzia; 4° il Ducato di Carniola; 5° il *Friuli*
» *austriaco*, *o Circolo di Gorizia*, cioè: *Gorizia*, *Gradisca*,
» *Tolmino*, *Plezzo* (*Flitsch*) *Aquileia*; 6° *il territorio della*
» *città di Trieste*; 7° la Contea principesca del Tirolo *col*
» *territorio di Trento e Bressanone*, eccettuato Weiler; 8° il
» Ducato di Salisburgo; 9° il Regno di Boemia; 10 il Mar-
» graviato di Moravia; 11 la parte austriaca del Ducato di
» Slesia, compresi i Ducati di Auschwitz e Zator; 12 Ho-
» hengeroldseh » (§ 77 del Protocollo della seduta 6 aprile 1818 della Dieta federale germanica) (1).

(1) Patente Imperiale 2 marzo 1820. GAZZOLETTI, *Quest. del Trentino n.° V*, *et Trieste et l'Istrie*. Paris, Dentu, 1861, n.° IX.

La Dieta non esitò ad accettare la larga offerta d'aumento territoriale fatta dal governo austriaco, onde, nel protocollo della stessa seduta 6 aprile 1818, *quasi raddoppiava l'estensione di quel territorio, che erale stato positivamente assegnato dal Trattato del* 1815, a cui aggiungeva 3590 : 76 miglia quadrate germaniche! (1).

II.

Abbiamo ricordato, che *la Dieta germanica non potea in massima usurpare l'attribuzione competente al collegio delle maggiori potenze, di determinare le circoscrizioni politiche territoriali in Europa; e abbiamo accennato a ciò che la Dieta federale tedesca non aveva la facoltà in genere di accogliere le interpretazioni che l'Austria faceva del silenzio del Congresso di Vienna.* Ora indaghiamo se, a giustificazione del protocollo 6 aprile 1818 della Dieta germanica, si potesse desumere da qualche punto degli atti della rappresentanza delle potenze europee riunita nel 1815 in Vienna, l'intenzione di queste di abbandonare l'esercizio dell'anzidetto inalienabile loro *potere costituente* per quella parte, che riferivasi al compimento del territorio federale germanico; e l'altra intenzione di dare alla Dieta germanica la speciale facoltà di interpretare il silenzio dell'articolo LIII del più volte citato atto finale affinchè questa potesse compiere il proprio territorio. In questo duplice argomento dobbiamo anzitutto rilevare, quanto il Congresso internazionale raccoltosi nel 1815 a Vienna, nell'intendimento di applicare i suoi principî di statica politica all'Europa, fosse geloso del suo potere in materia di ordinamento territoriale.

Egli occupavasi estesamente e con minuzioso rigore nel bene stabilire anco una breve sezione dei confini di un singolo stato, come osservasi nei lunghi articoli II, IV e V del suo atto

(1) *Annuaire diplomatique de l'Alman. de* GOTHA, Autriche, p. 383, anno 1863.

finale, in cui si determinarono brevissimi tratti di confine prussiano ed austriaco colla Russia. Nell'articolo xv si diffonde lo stesso atto nei più minuti particolari intorno al meno importante confine sassone-prussiano; e nell'articolo xxv ancor più a lungo si occupa di altro tratto occidentale della frontiera prussiana, della quale lo stesso Trattato di Vienna tratta ulteriormente in confronto del regno di Hannover negli articoli xxvii, xxix; ed altrove, come nell'art. xcv, ritorna su altra parte dei confini austriaci. Inoltre si estese quel Congresso a rigorosamente determinare la circoscrizione territoriale di stati secondarî non solo, ma anco dei minori corpi politici, come rilevasi dagli articoli vii, lxxxv, lxvi, lxix, c e da non pochi altri. Infine lo stesso europeo Consesso con particolari disposizioni internavasi nelle condizioni di popolazioni abitanti lungo i segnati confini; e occupavasi delle relazioni di singole città di frontiera. Vedansi gli articoli v, vii, xiv, xix, xxi, xxx, lxxix, lxxx, lxxxviii, xcii, ciii, ed altri ancora in buon numero.

Tutto ciò comprova, che le potenze rappresentate nel Congresso di Vienna, le quali aveano regolato con diligenza e precisione il volume di tanti piccoli stati europei, e tante brevi e poco importanti linee di confine, non intendevano di lasciare ad altri per delegazione, o per concessione di interpretazione delle loro disposizioni, la facoltà di determinare i confini e le proporzioni degli stati. Ora come si può ragionevolmente immaginare che le grandi potenze concedessero alla Dieta germanica per delegazione, o per facoltà di interpretazione, il diritto di compiere il suo territorio, di stabilire la maggior parte della linea di confine del suo gran corpo territoriale, il quale per essere il secondo fra i maggiori d'Europa, e nel centro di questa e a contatto con tutte le grandi potenze continentali, dovea invece essere circoscritto con maggior cautela d'ogni altro? Nè si potrà ammettere che le maggiori potenze, le quali accuratamente si occuparono delle condizioni di popolazioni di frontiera poco numerose, intendessero poi di abbandonare a quella Dieta il giudizio sulle

sorti di altre popolazioni germaniche e slave, che, fra le più civili d'Europa, erano a più milioni numerose. Se si potesse negli autori del ricordato trattato supporre, che fosse loro venuta meno l'intenzione di esattamente stabilire l'estensione e i limiti di qualche stato europeo, non si potrebbe dunque immaginare, che ciò si verificasse riguardo a qualche parte del territorio federale germanico. E ciò anco perchè le disposizioni, che si presero in quel trattato, concernenti la sola organizzazione territoriale dell'Alemagna, se non eguagliano, sono ben poco inferiori in quantità ed accuratezza a tutto quanto in quel Trattato si riferisce alla materia più generale di esso, ed alle speciali riguardanti tutte le altre parti d'Europa.

Se si esamina dunque l'intero testo del Trattato del 1815, e in particolare ciò che in esso riguarda l'Alemagna, e se si pon mente all'accennato motivo per cui la rapsentanza delle potenze autrici di esso dovettero sospendere la definitiva composizione del territorio federale germanico, non si può concepire, che queste volessero in qualche modo derogare alla principale loro attribuzione in quanto questa riguardava l'estensione e l'importanza, che dovea assumere quel gran corpo politico, che centrale rispettivamente a tutti gli altri, era quello a cui essi aveano dato le loro maggiori cure.

Inconcepibile poi apparisce che le potenze convenute nel 1815 a Vienna volessero dell'accennato parziale, ma importantissimo esercizio della loro facoltà organizzatrice suprema, investire la Confederazione germanica, anco perchè questa, avendo interesse di assumere le maggiori proporzioni e la maggiore potenza, avea per ciò irresistibile stimolo di usare di tale facoltà in modo opposto all'interesse di tutti gli altri stati, e quindi contrario a quello delle potenze medesime, che tale facoltà le avessero data?

Egli è in forza di tutto ciò, che nel caso in discorso, in cui trattasi di facoltà di estendere il territorio di uno stato oltre i limiti stabiliti in un generale trattato, più forse che in ogni

altro caso, è applicabile il generale principio, che una facoltà, la quale non è innata, competa, se, ed in quanto essa sia stata debitamente ed esplicitamente conferita da chi avea il potere di demandarla.

In questo capo abbiamo veduto dapprima che competendo in massima alle maggiori potenze l' istituzione territoriale degli stati europei, e l' interpretazione delle disposizioni in questa materia, n'era escluso l'arbitrio d'un singolo governo e quindi anco quello della Dieta germanica; vedemmo poscia in particolare, *che questa facoltà di istituzione fu esercitata così da escludere la presunzione*, *che l'autorità a cui spettava abbia voluto in qualunquesiasi modo rinunciarvi a favore della Confederazione germanica, sia per delegazione, sia per conferita facoltà d'interpretazione.*

Visto perciò non potersi accogliere la presunzione, *che a questa federazione sia stato accordato il potere di compiere l'organizzazione del proprio territorio*, *diciamo ora*, *che la concessione di tale potere non si può in niun modo sospettare implicita in nessun articolo dell'Atto del Congresso di Vienna o dell'Atto federale 8 giugno* 1815.

Non danno infatti alcun sentore di tale concessione quelle parole del surriportato articolo LIII, con cui, istituendosi la Confederazione germanica, stabilivasi che a questa partecipasse l'Austria e la Prussia. Riuniamo i passi di quell'articolo altrove testualmente riferito, i quali giustificano questa negativa: « Les princes souverains et les villes libres d'Al-
» lemagne, comprenant dans cette transaction l'empereur
» d'Autrice et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs
» possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire
» germanique, établissent entre eux une confédération per-
» pétuelle ». Scorgesi evidentemente in questo testo, che, mentre le alte parti convenute a Vienna stabilivano una norma generale pel futuro compimento del territorio federale germanico, esse non si privavano perciò a favore d'alcuno della suprema loro attribuzione di nominativamente determinare e circoscrivere i territorî di cui doveano costituirsi

gli stati europei. Nè il primo alinea dell'articolo LVIII, nè il secondo del successivo LIX, nè il LXII, che trattano tutti dei supremi poteri dati alla Dieta germanica, nè le altre disposizioni del Trattato del 1815, accennano punto a facoltà della Dieta di procedere alla organizzazione definitiva del suo territorio.

Egli è superfluo d'aggiungere, che non si può trarre argomento a favore del potere esercitato dalla Dieta di estendere il proprio territorio da ciò, che il Trattato di Vienna tace intorno alla autorità delegata a quella definitiva composizione del territorio federale germanico, che era prescritta coll' articolo LIII. Alle lacune, oscurità e dubbiezze delle leggi deve con disposizioni accessorie, o declaratorie provvedere l'autorità stessa da cui emanò la principale disposizione, quando questa autorità non abbia con competenza dichiarato, che a quelle sia provveduto da altri. La Dieta tedesca perciò, anzichè supplire al silenzio tenuto dal nominato Congresso europeo intorno all'autorità, che dovesse procedere al definitivo compimento del territorio federale germanico, e attribuirsi pieno arbitrio nella delicata materia di compiere la propria organizzazione territoriale, avrebbe dovuto *invocare dalle potenze europee quei positivi provvedimenti che erano del caso ;* oppure *avrebbe dovuto sottoporre all'approvazione di queste quel progetto d'estensione territoriale, ch'ella avesse giudicato più conforme alla generica norma stabilita dal Trattato del* 1815, *col più volte ricordato articolo* LIII. Egli è così facendo che la Dieta sarebbesi conformata alla pratica internazionale, la quale finora fu seguita dai governi, e si segue in tanti altri oggetti che son pure di minore importanza. Facendo invece la Dieta tedesca il contrario usurpava quella suprema facoltà di ordinamento territoriale europeo, che le maggiori potenze collettivamente continuarono a esercitare fino ad ora in tanti loro accordi posteriori a quello del 1815 relativi sia ad oggetti di questo generale Trattato, sia ad altri ad esso estranei.

Concludasi dunque: essere *illegittimo per incompetenza*

quell'atto 6 *aprile* 1818, *con cui la Dieta germanica intese ingrandire il proprio territorio oltre quelle disposizioni del Trattato del* 1815, *le quali positivamente ne determinavano la maggior parte, senza conferire alla Dieta tedesca quella facoltà di determinare il resto, la quale era invece riservata per diritto, interesse generale e consuetudine internazionale al collegio delle maggiori potenze. L'accennata espansione territoriale della Germania*, come ogni atto qualsiasi operato da autorità incompetente ad effettuarlo è dunque invalida. E nullo è il protocollo federale germanico 6 aprile 1818 in quanto esso riguarda qualsiasi estensione di territorio, che si voglia ora dedurne, in confronto di ogni altro stato europeo.

III.

Il protocollo della Dieta germanica del 6 aprile 1818, come atto di diritto publico europeo, e *come titolo d'acquisto territoriale, sarebbe poi legalmente nullo quand'anco malgrado l'esposto si potesse ritenere un atto emanato da autorità competente. E ciò perchè gli mancherebbe pur sempre quella qualità di disposizione efficace e quella forza obbligatoria, che ad ogni disposizione competentemente fatta vengono conferite dal fatto della sua promulgazione.*

E in vero quel protocollo d'aggregazione non vide la luce, e può dirsi tuttora atto segreto. Dalle aule della Dieta, in cui nacque, passò a nascondersi nelle tenebre dell'archivio federale germanico. Tenuto celato alle potenze, quell'atto non può tampoco rinvenirsi nelle collezioni diplomatiche. Lo si cerca invano nella grande Raccolta dei trattati, convenzioni, ecc., di G. T. de Martens. Nessun sentore è dato averne nelle raccolte dello stesso genere dei tedeschi Wenck, Koch, Schoell, Klûber. E nella classica e accurata Storia del moderno diritto delle Genti di H. Wheaton, in cui trattasi di tutti gli atti di publico diritto pei quali dopo il 1815 si compiè gradatamente la Confederazione germanica (cioè l'atto 20 settembre 1819 di Carlsbad, l'atto federale di Vienna del 1820

il decreto della Dieta di Francoforte del 1832, e l'altro atto della stessa del 1834), nemmeno ricordasi il protocollo 6 aprile 1818 (1). Nè di questo si può avere traccia nella collezione del Martens iuniore e del Barone de Cussy. Questa collezione assai diffusa, e contenente molti documenti di diritto germanico interno, per cui vi appariscono un atto relativo alla navigazione del Veser, una sentenza arbitramentale relativa a diritti pecuniarî di principi tedeschi, e altri atti germanici di ancora minore importanza, tuttavia non fa cenno del protocollo 6 aprile 1818 della Dieta di Francoforte, che più tardi pomposamente si vantò titolo efficace di diritti della Confederazione germanica su esteso e importante territorio. Devesi poi altamente stupire quando scorgesi, che non v'ha sillaba relativamente al suddetto protocollo in due atti a questo posteriori di pochi mesi, i quali dispongono nello stesso oggetto. Son questi il *Recez Général de la Commission territoriale* établie à Francfort del 20 giugno 1819; e *l'Acte final pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération germanique* del 15 maggio 1820 (2).

Non giova nemmeno cercare il sudetto protocollo d'aggregazione in quelle raccolte diplomatiche speciali, che per la loro particolare natura erano le più proprie a riceverlo. Son queste la rinomata *Histoire du Congrès de Vienne et actes qui se rapportent au Congrès jusqu'en* 1819, opera del chiaro autore dell'*Histoire de la Diplomatie française;* e la collezione del Neuman, *Traités, conventions, etc., conclues par l'Autriche.* Gli archivî dell'ex-regno di Sardegna, stato sì prossimo ai paesi italiani che si pretendono aggregati alla Confederazione germanica, stato che al tempo del protocollo sudetto era in buoni rapporti con questa federazione e coll'Austria, non contengono tampoco memoria del famoso protocollo. Il celebre e copioso Annuario storico del Lesur non

(1) H. Wheaton, *Hist. du Droit des Gens*, Tom. II, § 14.

(2) *Recueil des traités, convent. et autr. act. diplom. par le* B. Ch. De Martens et De Cussy, Leipsig. Brockaus, Vol. III, pag. 144, 152. Neumann, *Traités, convent. etc., concl. par l'Autriche*, Vol. III.

contiene cenno di questo atto fra quelli del 1818 della Dieta di Francoforte, che esso estesamente riferisce nel capit. II del suo volume del 1818, e nemmanco ve ne ha menzione nel *Moniteur* francese dell'anno 1818 e successivi, sebbene ci presenti la dichiarazione fatta dalla Prussia nel maggio del 1818 alla Dieta, relativa alle provincie che questa potenza intendeva aggregare alla Confederazione germanica; altri atti di diritto delle genti posteriori al 1818, emessi direttamente da parecchi governi, o da loro agenti accreditati, nei quali avrebbesi necessariamente dovuto ricordare quel protocollo 6 aprile 1818 se fosse stato considerato valido, o nemmeno fanno ad esso allusione, oppure, come vedremo, lo impugnano ricordando o esponendo quei principî di diritto publico germanico che sono incompatibili col menzionato protocollo (1).

Soltanto si potè aver cognizione del testo del protocollo più volte nominato in un giornale ufficioso della monarchia austriaca, nella quale censura di stampa e polizia avrebbero impedito di liberamente scrivere o parlare di quell'atto. Non ancora però avrebbesi potuto credere, che con un solo atto interno germanico fosse stata veramente tentata un'aggregazione di paesi italiani alla Confederazione germanica, se una patente imperiale austriaca, relativa a immunità da tasse di emigrazione a favore di sudditi di uno stato germanico, che passano in altro, non avesse nominati fra i paesi facenti parte della Confederazione tedesca quelle contrade italiane, di cui leggonsi i nomi nel protocollo germanico sopra riportato (2).

Ad una tentata incorporazione alla Germania di contrade italiane conviene poi credere quando leggansi le discussioni tenute dall'assemblea di Francoforte nel 1849 intorno alla

(1) Di questi atti publici più opportunamente ci occuperemo nel capo I, e III del Libro terzo e nella introduzione e articolo primo del capo II del Libro quarto.

(2) Vedasi questa Patente Imperiale in fine a questo Trattato, sotto la lettera L.

legge organica dell'abortito impero germanico; quando scorrasi la matricola xv della Confederazione germanica formata in seguito alle risoluzioni federali del 14 aprile 1842 e 3 ottobre 1851, e quando ricordisi la lamentevole nota indirizzata nel 1860 a Francoforte dal Ministro Austriaco Rechberg, il quale dopo aver asserito che *La rivoluzione italiana spinge le pretensioni fino al litorale Istriano e al Tirolo meridionale*, qualifica queste due contrade *porzioni del territorio federale tedesco.*

Abbiamo rammentati questi atti perchè senza di essi non potrebbesi prendere in seria considerazione i clamori pretenziosi della stampa germanica relativi a'diritti federali tedeschi in Italia. Ma è da osservare, che questi atti interni austriaci e germanici, e i vanti della stampa tedesca risguardanti il sovente ricordato protocollo del 1818, *sono ben lungi dall'essere equipollenti alla regolare notificazione e promulgazione richieste per la validità di questa disposizione*, quand'anco fosse stata fatta da competente autorità.

Intorno al segreto che fu serbato nel 1818 relativamente al più volte citato protocollo ci resta a dire, che quando nel corso di questo trattato si renderanno interamente manifeste le intenzioni della Dieta germanica nel 1818, sarà anco pienamente spiegato, perchè questa, accolta la proposta di aggregazione territoriale fattagli dal governo austriaco, ne tenesse occulta l'accettazione (1).

Nell'argomento dei titoli d'acquisto, che la Confederazione germanica può produrre sui paesi italiani, dobbiamo ora dire brevemente di altro recente atto di un gran corpo rappresentativo tedesco relativo allo stesso preteso acquisto, e ciò, più che per ragione giuridica, per ragione storica, e ad esaurimento del primo argomento di questo capo.

È noto che la popolare Assemblea nazionale germanica adunatasi nel 1848 a Francoforte, traviata da desiderio di

(1) Questi motivi credemmo più opportunamente esporli nell'art. II del capo III, Libro terzo.

conservare e ingrandire, tradiva i liberali principii da lei professati, e ledeva gravemente nazionalità vicine: la Polacca, che dopo le tante volte deplorate tre divisioni sofferte, subiva per opera di quest'Assemblea una suddivisione nel Granducato di Posen, per vedere poscia questa sua contrada interamente incorporata alla Germania ; la nazionalità Scandinava, a cui la stessa assemblea toglieva la frontiera dell'Eyder e genti del Jutland; e tutto ciò in onta al chiaro disposto del Trattato del 1815, che (nell'articolo LIII, alinea terzo, limitava la Germania all'Holstein. La nazione italiana non era rispettata più delle due or nominate; nel marzo 1849, dopo essersi in quell'adunanza svolti e ripetuti argomenti di strategia e di utilità germanica, senza por mente al diritto e interesse d'altre nazioni, coll'articolo 1° della legge fondamentale evocante dalla tomba il morto Impero germanico davansi a questo i paesi che nel 1818 dalla Dieta e da Francesco I aveasi voluto aggregare alla Confederazione, germanica, e più tentavasi ancora come altrove diremo (1).

L'Assemblea nazionale di Francoforte, per i motivi di positiva, non che di razionale giustizia esposti nei numeri I e II di questo capo, per se sola era incompetente a ingrandirsi, o a sancire ingrandimenti oltre i limiti convenuti dai generali trattati (2). Era poi a ciò particolarmente incompetente l'Assemblea tedesca del 1848 e 1849, perchè ogni cosa che riguardasse l'estensione territoriale della Confederazione germanica *era oggetto estraneo al mandato conferitole da' governi germanici.* Ora come potrebbero questi governi giovarsi dell'operato dell'Assemblea nazionale germanica in materia di organizzazione del territorio germanico? In specialità non potrebbe valersene il governo austriaco, che, con più energia dei consorti, negò valor legale e ogni legale effetto ai deliberati di quell'Assemblea eccedenti le attribuzioni ch'esso

(1) Vedi art. IV del capo II, Libro quarto.

(2) I documenti che alleghiamo a quest'Opera, e in particolare al Libro terzo, vengono ad appoggiare questa ed altre massime di publico diritto esposte in questo capo.

le aveva consentite. Il gabinetto austriaco, nel dispaccio 8 aprile 1849 al proprio ambasciatore di Prokesch a Berlino, dichiarò, che non per aumentare o restringere l' estensione territoriale della Germania era stata convocata l'Assemblea di Francoforte, ma che « l'Assemblea nazionale era convocata » solamente per creare *una costituzione in unione ai principi* », e più innanzi aggiungeva: «Non possiamo riconoscere la vali- » dità delle risoluzioni prese dall'Assemblea nazionale *fuori* » *delle sue attribuzioni;* per noi l'Assemblea nazionale non » esiste più (1) ». Alle proteste il governo austriaco fe'seguire fatti ancor più eloquenti per meglio dimostrare, che alle disposizioni dell'Assemblea nazionale, estranee alle dategli facoltà, non dava valore alcuno e negava ogni giuridico effetto; fra tali fatti vi fu il notorio ritiro dei deputati austriaci dall'Assemblea.

È manifesto dunque che sono nulle e legalmente non avvenute, in quanto riguardano l'estensione del territorio federale germanico, le disposizioni dell'Assemblea nazionale di Francoforte, la quale dai governi germanici, e particolarmente dall'austriaco, era ritenuta soltanto *corpo consultivo-costituente limitatamente all'organismo dei poteri federali.*

Le disposizioni dell'Assemblea di Francoforte erano poi considerate nulle e non avvenute anco dalla risoluzione federale del 23 agosto 1851, con cui la Dieta federale germanica dichiarò *aboliti tutti i diritti fondamentali dell'Impero germanico promulgati a Francoforte il 27 settembre* 1848, fra i quali è compresa la disposizione dell'Assemblea nazionale tedesca di cui ci occupiamo. È notorio anco, che di conformità alla invalidità manifesta delle deliberazioni di quell'Assemblea in materia territoriale, nessuna potenza diede ad esse mai il più lieve peso.

(1) *Archiv. Diplom. gener.*, che segue alla *Collezione diplomatica* di PINHAS e MURHARD, continuatori di MARTENS, Vol. II, pag. 216.

IV.

Dopo avere trattato del valore *come titolo di diritto* che ha il protocollo germanico 6 aprile 1818, veniamo a dire *del suo valore di fatto.*

Se il fatto del voto di una Assemblea per acquistare un territorio, e il fatto della stesa di un protocollo relativo a simile voto valessero per se soli come modi di acquistare il dominio di un territorio (senza quegli *atti esteriori applicati al territorio* stesso che diconsi *presa di possesso*, e costituiscono il vero fatto dell'acquisto), tuttavia la Confederazione germanica colla votazione e documento del 6 aprile 1818, che non furono notificati alle potenze e quindi non furono seguiti dalla loro approvazione, nè dal tacito loro riconoscimento, non potrebbe nemmeno pretendere *quel tale vantaggio giuridico che si annette al possesso*, *il quale*, *illegittimo per difetto di capacità di acquistare nell'acquirente*, *è nondimeno palese e non vizioso.* Ed invero il possesso che si pretendesse avere la Dieta tedesca acquistato con quei suoi atti, i quali furono e sono tuttora nei rapporti internazionali fatti clandestini, *sarebbe un possesso vizioso;* e per questo possesso vizioso *non sarebbe ammissibile la buona fede* non adducibile per la circostanza, che chi lo acquistava ben potea sapere le ragioni per cui non gliene era lecito l'acquisto.

Ma nel modo più esatto giudicando ora il valore di fatto che hanno la summenzionata votazione e il più volte ricordato protocollo tedesco, convien dire che essi non sono *nemmeno atti da cui possa derivarne possesso vizioso e di mala fede;* perchè, ripetiamolo, la deliberazione di un'Assemblea e la stesa di una dichiarazione di acquisto non sono ancora effettivamente atti d'acquisto (1).

(1) Alcuni segni che sorsero improvvisamente trent'anni dopo il protocollo del 1818, *per opera di funzionari austriaci*, nel Trentino, fra questo territorio e la Lombardia perchè ostassero all'unione degl'insorti di queste due provincie italiane, certamente non sono atti con cui la Dieta di Francoforte acquistasse prima di quelle contrade italiane.

Come nè diritto, nè possesso, nè vantaggio giuridico di sorta potè acquistare in Italia la Confederazione germanica coi suoi atti del 1818, così nulla questa acquistò coll'atto posteriore dell'Assemblea nazionale di Francoforte, non susseguito nemmen questo da solennità publica, da cerimonia notoria, da apposizione di germanici emblemi, da spedizioni di commissarî federali, o da fatto qualunque, che, seconde le teorie dei publicisti e le pratiche usate dai politici, costituisca una reale o simbolica presa di possesso necessaria a produrre un possesso e un acquisto effettivo qualunque.

Concludiamo che gli atti della Dieta di Francoforte e quelli dell'Assemblea nazionale tedesca, non potendosi addurre come fondamenti di un possesso qualsivoglia a favore della Confederazione germanica, nè come fatti da cui possa quella federazione derivare qualche utile conseguenza di diritto, è da ritenere, *che a vantaggio della Confederazione germanica al di quà delle Alpi non si verificò il fatto compiuto meno significante.*

Riassumiamo tutto l'esposto finquì in questo capo.

Abbiamo dimostrato che la Confederazione germanica non era competente a dilatare se stessa oltre i limiti risultanti dall'atto internazionale europeo del 1815; abbiamo in secondo luogo dimostrato che la Confederazione germanica, prescindendosi dalla sua incapacità di accrescere il proprio territorio, non ha validi titoli d'acquisto in Italia nel suo protocollo 6 aprile 1818, nè nell'atto fondamentale dell'impero germanico del 1849; e infine che quella federazione non ha in quegli atti dei fatti, da cui giuridicamente possa ella dedurre qualche conseguenza politica a lei vantaggiosa sul territorio italiano.

Coerentemente a tutto ciò, quando nel corso di questa nostra opera usassimo la parola aggregazione per accennare all'operato della Dieta germanica nel memorato protocollo 6 aprile 1818, non intenderemo mai di riferirci ad una aggregazione, che, illegittima, sia però reale ed effettiva, per

cui si possa qualificare fatto compiuto, ma intenderemo invece dire soltanto di una aggregazione effimera, voluta, tentata di una intenzione, che come tante altre potè essere abilmente usufruttata come un fatto.

V.

Ci proponiamo di esporre nei due libri seguenti le ragioni, per le quali *le aggregazioni di paesi italiani alla Germania semplicemente tentate*, *non avrebbero mai potuto farsi tanto dal punto di vista del vigente diritto internazionale*, *come per considerazioni di razionale diritto delle genti e di interesse generale europeo.* Ci proponiamo di dimostrar ciò ricordando che spesso ad una causa non giovò la sua giustizia, perchè questa non era stata propugnata con quella quantità di argomenti di civile e naturale diritto e d'universale convenienza, dai quali si avrebbe potuto attendere a suo favore un universale e utile riconoscimento.

Quindi prescindendo da quanto abbiamo esposto finora in questo capo, ora indichiamo con quell'intento quei punti di tutti i documenti relativi all'organizzazione territoriale della Confederazione germanica da cui sorgono dubbî manifesti intorno all'aggregabilità alla Confederazione germanica di quei territorî italiani, che pretendesi facciano parte di questa.

Indichiamo anco quei punti di tali documenti, da cui nasce incertezza sulla quantità di territorio italiano, a cui volle estendersi la Confederazione germanica, onde nell'ultimo libro di quest'opera verificare quali sieno le contrade italiane, che la Dieta germanica ebbe volontà di acquistare.

Visto che l'atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna, nel quale non è nominativamente compresa nella Confederazione germanica nessuna provincia austriaca, stabilisce per la introduzione di un qualunque possesso austriaco in questa federazione l'impreteribile condizione di aver fatto parte del cessato Impero germanico; e considerato che nel protocollo 6 aprile 1818 della Dieta di Francoforte

intendesi aggregare alla Confederazione germanica determinati territorî austriaci in Italia, sorge spontanea la seguente domanda: *I territorî giacenti nella penisola italiana*, *che in quel protocollo s'indicano per aggiungerli all'attuale corpo federale tedesco*, *appartennero veramente a quella miriade di grandi, piccoli e minutissimi Stati*, *che costituivano l'antico corpo federale germanico, detto Impero germanico?*

Inoltre, visto l'art. LIII, del Trattato del 1815, combinato con tutti gli altri dello stesso trattato relativi alla Confederazione germanica alla luce, che proietta su di essi lo spirito dell'intero atto del congresso di Vienna, ciascuno si deve fare questa seconda inchiesta. Dagli autori del Trattato del 1815, oltre all'anzidetto requisito storico di aver appartenuto all'Impero germanico, *si richiedevano altri requisiti per introdurre un possesso austriaco nella Confederazione germanica?* O altrimenti, se gli estensori di questo trattato, nelle disposizioni con cui costituivano il territorio federale tedesco, oltre alla qualità storica suaccennata, richiedessero come necessarie altre qualità per rendere un possesso austriaco ammissibile nella Confederazione germanica?

Le risposte che storia, diritto positivo ed ermeneutica legale di conformità al diritto razionale delle genti danno a queste domande, non coincidono punto colla soluzione, che alle tesi corrispondenti fu praticamente data dalla Dieta di Francoforte nella succitata seduta 6 aprile 1818.

Le fatte domande, riguardanti la validità delle aggregazioni dei paesi italiani alla Confederazione germanica, evidentemente devono farsi anco in confronto di chi ammettesse, che la Dieta alemanna fosse stata competente a spiegare e interpretare le indeterminate disposizioni del Trattato del 1815, ed a deliberare su aggregazioni da farsi al proprio territorio; e le stesse domande possono farsi anco a colui, che reputasse quelle aggregazioni essere state effettivamente fatte da autorità competente colle forme e modi più normali e solenni.

Dopo gli indicati oggetti di ricerca insorgono dubbî in-

torno alla quantità della superficie italiana, che la Dieta, colle espressioni del suo protocollo tante volte ricordato, intese congiungere al proprio territorio.

Quale è *il senso diplomatico e il senso ufficiale austriaco che davansi nel* 1818 *alle locuzioni del protocollo germanico del* 6 *aprile* 1818: *Contea principesca del Tirolo, territorio di Trento e Bressanone, territorio della città di Trieste?* Qual è *il significato di quelle parole* Ducato di Carniola, *le quali accennano a paese alpino limitrofo all'Italia?* I dettagli, che relativamente a tutti questi territorî subalpini ci dà la geografia storica, subordinata al modo d'interpretare professato dai publicisti, non corrispondono all'opinione, la quale dà in Alemagna ai paesi indicati con quelle locuzioni una estensione, che fuor di ogni ragione ingrandisce il territorio della Confederazione germanica in Italia.

La necessità di sciogliere questi secondi dubbî nascenti dal citato protocollo deve concedersi non solo da chi crede che fosse competente la Dieta germanica al definitivo compimento territoriale della Confederazione da lei rappresentata, ma anco da coloro i quali, tale competenza ammettendo, credessero eziandio averne la Dieta nel 1818 usato nel modo più valido e più conforme al disposto dei trattati, e inoltre reputassero a torto avere essa effettivamente acquistati quei territorî italiani.

Noi che, per quanto esponemmo in questo capo, non possiamo ammettere nè la competenza della Dieta di estendere il suo territorio, nè quella di provvedere alle incertezze delle disposizioni di generali trattati, nè la validità dei titoli con cui essa faceva annessioni territoriali in Italia, nè fatti equipollenti a modi d'acquisto, tuttavia per gli esposti motivi dovremo occuparci di tutti gli anzidetti punti di questione.

Tratteremo dei due primi e più generali oggetti di questione nel modo che ci siamo proposti, cioè non solo dal punto di vista degli articoli del Trattato del 1815 relativi alla costituzione territoriale dell'Alemagna, ma anco dal punto di vista del diritto razionale, e da quello dell'interesse gene-

rale; e infine da quello di un essenziale e vitale interesse germanico.

Ci occuperemo poi in secondo luogo degli altri punti di questione relativi all'estensione dei territorî nominati nel protocollo del 1818, perchè idee erronee e fra loro diverse, per mala interpretazione delle espressioni geografico-storiche usate per indicarli, spinsero l'opinione publica in Germanica a pretese che eccedono il retto senso di esse, e i veri termini del protocollo stesso. Ci occuperemo delle aberrazioni degli interpreti del protocollo del 1818, circa le locuzioni geografiche in questo impiegate, per lo scopo ultimo di comporre ad unità le opinioni le quali venerano quel protocollo, affinchè risulti così determinato il punto obbiettivo a cui mirare, quando per conseguire la piena unità politica italiana si dovrà diplomaticamente affrontare i sostenitori delle pretese germaniche in Italia. Dobbiamo determinare positivamente tale punto obiettivo anco perchè, ciò facendo, porremo fuori di causa località italiane, che, giusta il vero senso del ricordato protocollo, non potrebbero nemmeno esser oggetto di questione la provincia di Roveredo, parte di quella di Gorizia, l'Istria e altro ancora.

Di conformità agli esposti scopi, nel progredire ora in questo lavoro dividiamo in due sommi capi le suaccennate dubbiezze, che la scienza storica e giuridica muovono concordi contro il deplorato tentativo fatto dall'Austria e dalla rappresentanza degli altri governi germanici nella seduta della Dieta di Francoforte sovente ricordata.

Questi due sommi capi sono i seguenti:

1° Se Trieste, il Friuli orientale (Gorizia) ed il territorio Tridentino, in forza del trattato del 1815, avrebbero potuto o potrebbero aggregarsi alla Confederazione tedesca dipendentemente dal diritto storico, che i trattati sancivano a favore della nominata federazione; e dipendentemente dal supremo principio che era stabilito dal diritto internazionale vigente nella materia internazionale territoriale riguardante il corpo federale germanico. In questa parte della nostra

trattazione diremo di quell'appoggio, che i principî di diritto internazione razionale prestano alle disposizioni del diritto delle genti positivo, nella materia della costituzione del territorio politico della Confederazione germanica.

2° Quale sia l'estensione che intorno a Trieste, nel Friuli orientale e nel Tridentino la Dieta di Francoforte intese veramente di aggregare alla Confederazione germanica colle espressioni da essa usate nel suo protocollo del 6 aprile 1818; quale, cioè, e quanto sia veramente quello spazio che la Dieta di Francoforte credette nel 1818 di poter sottoporre in Italia alla Confederazione da lei rappresentata.

Tratteremo delle due sezioni del primo degli indicati sommi capi, cioè le materie giuridiche di quest'opera, nel secondo e terzo libro; l'altra materia, cioè l'ermeneutica, svolgeremo nel quarto, mirando ognora a presentare tutto quanto importi a una successiva diplomatica trattazione pratica della questione.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

LIBRO SECONDO

Se quel Diritto storico germanico, che era stato sancito dall'Atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna a favore della Confederazione germanica rispetto ai possessi austriaci, si verificasse relativamente al territorio triestino, tridentino e goriziano.

Nel precedente Libro abbiamo veduto non essersi verificati atti equipollenti ad una effettiva aggregazione alla Confederazione germanica di parte alcuna del versante meridionale delle Alpi sottoposto all'Austria.

Entriamo ora nell'argomento della aggregabilità dei possessi subalpini italiani dell'Austria a quella straniera federazione.

Come abbiamo rilevato nel principio del capo antecedente il Trattato del 1815 non nominava i possessi austriaci, che doveano far parte della Confederazione alemanna: invece ammetteva genericamente col suo articolo LIII una *futura aggregazione di possedimenti austriaci al territorio federale germanico limitata all'osservanza di due impreteribili e ben determinate condizioni* (1).

Infatti l'art. LIII di quel generale Trattato, posto nel novero dei confederati tedeschi l'imperatore d'Austria, condizionava l'introduzione dei possessi di questo sovrano nella Confederazione germanica all'esistenza d'un requisito storico, *al fatto cioè che questi avessero appartenuto alla cessata federazione imperiale tedesca*. Lo stesso generale trattato nel citato articolo,

(1) Abbiamo testualmente riportato l'art. LIII del Trattato del 1815 nel nº I del capo II del Libro precedente.

e in altri relativi alla nuova confederazione tedesca, adottava inoltre un *principio per la scelta degli elementi componenti il corpo territoriale germanico*, in altro modo escludendo così ogni futuro arbitrio nell'ulteriore compimento del territorio federale tedesco.

In questo libro esamineremo, se verificavasi pei possessi italiani dell'Austria la prima condizione richiesta del Trattato del 1815 per l'aggregazione dei possessi austriaci nella Confederazione germanica: nel libro successivo tratteremo della seconda più generale condizione, e rileveremo se i territorî tridentino, goriziano e triestino spettino all'Alemagna pel diritto storico sancito dai trattati a favore di questa; dobbiamo trattare prima di Trieste e suo territorio; quindi separatamente delle altre due nominate contrade.

Importa che tale distinzione si faccia nella materia di questo libro, perchè la storia pone ciascuno di questi paesi in una condizione giuridica speciale, per cui sono diversi per ciascuno di essi gli argomenti di diritto publico, che propugnano la loro causa in confronto della Confederazione germanica.

Nel trattare dell'aggregabilità del territorio triestino, goriziano e tridentino alla federazione alemanna dal punto di vista del diritto storico, al quale ci invitano a un tempo i trattati, e una autorevole e numerosa scuola di publicisti, diremo nel primo capo del diritto publico speciale di Trieste in sè e rispetto alla Casa sovrana d'Austria, per rilevare se in via pregiudiziale, e avuto riguardo allo spirito del Trattato del 1815, il governo austriaco e la Dieta di Francoforte avessero nel 1818 la facoltà d'introdurre quella città nel territorio federale germanico: quindi nel secondo capo renderemo manifesto se, o no, la stessa città abbia appartenuto al cessato Impero germanico.

Nel terzo capo vedremo se i diritti di questo cessato corpo politico si estendessero al territorio tridentino ed al territorio goriziano.

CAPO PRIMO.

Nozioni di storia politica documentata di Trieste, e inconciliabilità dei diritti di questa città colla incorporazione che se ne volle fare nella Confederazione germanica.

Nell'espresso intento di questo capo, e in quello del successivo, in cui dobbiamo rilevare se Trieste abbia appartenuto all'impero germanico, dobbiamo dare un sunto storico-diplomatico di Trieste (1), il quale ponga in rilievo quei caratteri fondamentali della storia di questa città, ai quali si informarono le condizioni di diritto publico in cui essa visse finora rispetto all'Austria, e rispetto all'Impero germanico.

Nella redazione di questo compendio storico ci valeremo principalmente di *documenti ufficiali in ispecialità triestini e austriaci:* quindi delle *testimonianze degli storici dell'argomento i più autorevoli*, e perciò attingeremo copiosamente alle opere dell' illustre avvocato Domenico Rossetti, patrizio triestino, che fu procuratore del municipio di Trieste per più anni e fino al 1842 in cui morì ; e largamente useremo dei numerosi scritti publicati dall' avvocato Pietro Kandler attuale procuratore del municipio di Trieste , entrambi illustratori sapientissimi dei monumenti e documenti di questa città. E questi anteporremo noi ad altri scrittori di cose triestine perchè superiori agli altri , il primo nel privato e publico diritto, il secondo per qualità di dottrina storica, e inoltre perchè entrambi furono così alieni dal magnificare le ragioni della loro città, da incorrere nel sospetto di essere stati devoti oltremodo ai sovrani austriaci loro contemporanei. Abbiamo pure abbondantemente attinto alla *Raccolta delle Leggi*, *Ordinanze e Regolamenti di Trieste*,

(1) Qui, come in seguito, colla parola *Trieste* comprendiamo, oltre alla città, quel suo circostante territorio che con tenui differenze di estensione le fu costantemente politico compagno.

attualmente in corso di publicazione, diretta dalla Presidenza del Consiglio municipale di quella città. Ci valemmo altresì dell'estesa storia del padre Ireneo della Croce, nonchè di altri storici che ricorderemo in seguito.

Nel primo articolo di questo capo presenteremo il sommario storico-politico di Trieste per rilevare nel successivo articolo, se pel diritto publico proprio di Trieste, si potesse annettere nel 1818 questa città alla Confederazione germanica.

Il compendio storico che siamo per dare inoltre ci aprirà l'adito per verificare nel capo successivo se la stessa città di Trieste, quando l'Austria avesse avuto facoltà di vincolarla ad altri stati, era aggregabile alla attuale Confederazione alemanna per la ragione storica di aver appartenuto all'Impero germanico.

ARTICOLO PRIMO.

Nozioni documentate di Storia politica di Trieste dai suoi primi tempi fino ai nostri.

I.

La storica esistenza di Trieste è quella di una libera città italiana, che lungo tempo dopo le sorelle potè conservare la propria autonomia politica, e protrarre quindi vigorosa vita municipale fino ai primordì di questo secolo.

La vita italiana forte e florida di Trieste fin dai tempi remoti, è attestata da'versi di Dionisio Afro ricordati dagli scrittori di cose triestine. In questi, prima ancora di Cristo, dei Tergestini diceva quell'italico poeta:

«Ili sunt Ausoniae populi gentesque potentes» (1).

Avanzi o certa memoria di strade, acquedotti, anfiteatro, porto, templi, campidoglio, censimento, mappe geodetiche e

(1) Della Croce, *Historia sacra e profana di Trieste*, libro primo, cap. VI, pag. 32.

di altri fatti relativi ad ogni ordine di sociali istituzioni romane, dimostrano esser cresciuta a Trieste vigorosa la vita civile italiana dell'era latina (1).

Trieste, istituito per legge Giulia *Municipio con prerogative di respublica* e ampia giurisdizione estendentesi fino alle Alpi, e dal maggiore dei romani capitani fatta *Colonia militare*, rispetto al centro orientale d' Europa, fu dell'antica civiltà nostra estrema fiaccola ed ultimo baluardo (2).

Mentre il popolo triestino nei suoi primi tempi reggevasi con libere forme, esso, ascritto alla tribù Pupinia (3), col popolo di Roma partecipava nei comizî alla sovranità del mondo.

Caduta Roma, a Trieste « il comune antico romano» come scrive Kandler « coll'ordine pressochè nobile di cento decurioni, con due duumviri alla testa, durava nella memoria degli uomini meglio che altrove, perchè *Trieste, senza patir sovversione dal dominio romano, era passata a quello dei Goti, da questo ai Bizantini*». Il comune triestino, che più non sottostava alla protezione di questi sovrani d'oriente, quando l'imperatore Leone richiamava alla podestà imperiale il diritto di amministrare i comuni, continuava a reggersi coi due suoi tribuni, colle antiche sue giurisdizioni di republica e col suo antico statuto italico, il quale, come esprimesi lo storico ora citato, « fin quasi ai nostri tempi fu base del reggimento suo municipale (4)». Così Trieste nei secoli in cui imperversò in Italia il diluvio barbarico, con

(1) *Notiz. stor. di Trieste*, publicate a Trieste nel 1851 col pseudonimo di Giovannina Bandelli, in cui è riunito il nome personale della figlia e quello di famiglia della moglie dello storico Kandler, il notorio autore di questa dotta opera. Vedi anco la *Raccolta delle Leggi, Ordinanze e Regolamenti per Trieste*, publicata dal Municipio di questa città, art. *Tavole*.

(2) Kandler, *Indicazioni per la storia dell'Istria*, pag. 3, e *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 14-16.

(3) Kandler, *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 10.

(4) Kandler, *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 10, e *Storia del Consiglio dei Patrizî di Trieste*, del medesimo autore.

altri pochi liberi comuni della Venezia marittima, era una di quelle nostre città, che custodivano quella nazionale civiltà latina, che vi era sì prosperamente cresciuta (1). Ond'è che Trieste potè essere fra le prime città nostre a darsi quella legislazione organica, civile e amministrativa ad un tempo, nella quale riapparve trasformata l'antica civiltà italica nella nuova dei municipî italiani; quella legislazione nazionale, che dovette sorgere più tardi che a Trieste nelle altre città italiane centrali, le quali furono più gravemente, e più a lungo compresse dagli stranieri invasori. Il Balbo, di venerata memoria, attestò che i Triestini e gli altri italiani, i quali lungo l'Adriatico, sotto la supremazia degli imperatori d'oriente, ei nomò italo-greci, « furono *senza paragone più in-*
» *dipendenti degli italo-longobardi; erano già veri comuni a*
» *modo dei Lombardi e Toscani cinque secoli appresso* (2) ».
Trieste, in cui battevano le prime pulsazioni della nuova vita politica italiana, nel IX secolo era costituita dal re Lotario in *stato municipale pienamente indipendente*, e ciò quando le città sorelle rimaneano nella maggior parte ancora infeudate ai discendenti di quei barbari capitani che aveano desolata l'Italia (3).

L'indipendente municipio di Trieste nel secolo X precorse pure il maggior numero dei municipî italiani nel sottrarsi a quella teocrazia vescovile, che negli aurei secoli del clericato dava una linea alla fisonomia storica di tutte le nostre città (4).

(1) KANDLER, *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 27, e *Stor. del Consiglio dei Patrizî di Trieste*.

(2) *Speranze d'Italia*, capo VII.

(3) ROSSETTI, *Medit. stor. sulle Franchigie di Trieste*, Parte prima, Sez. I, §§ 1 e 2. Avremo miglior occasione di estenderci nell'articolo V del capo seguente relativamente a questo punto storico.

(4) ROSSETTI, *Medit. stor.*, Parte prima, Sez. I, §§ 6-14, in cui trattasi del trasferimento della sovranità di Trieste dai vescovi nel popolo col trattato 21 febbraio 949, esistente negli archivî municipali di Trieste.

Nell'1150 Trieste rinnovava l'antica legge municipale (1), quando non tutte le nostre città avean fatta la prima (2).

Trieste *indipendente republica laica* colle democratiche istituzioni delle città italiane avverse all'impero aveva liberi comizî e popolo re. L'attuale municipio triestino esponendo nella succitata sua Raccolta il reggime di Trieste in quei tempi, scrive: « Di Consiglio comunale a numero fisso, a voto collegiale, » nessuna traccia. Bensì *vicinie* di plebe e popolo a schia- » mazzo, senza numerazione di voti, senza maggiorità che » decida (3) ».

La democrazia disciplinavasi a Trieste nella prima metà del secolo XIII, in cui costituivasi il Consiglio legislativo, « corpo collegiato a numero certo, a voto di maggioranza (4) ».

Per tal modo la democrazia pura trasformavasi come negli altri italiani municipî, in democrazia rappresentativa, e questa col principio costitutivo nazionale di un superiore Consiglio costituente e legislatore, e di un minor Consiglio iniziante, i quali con veneto nome di *maggior Consiglio*, *e Consiglio dei Pregadi* adunavansi al suono del nazionale nostro *arrengo*, presidi *due consoli* che a guisa di quelli di altri comuni italiani esercitavano le supreme funzioni esecutive.

Più tardi, quando nei primordî del trecento tante nostre republiche volgeansi a poliarchia aristocratica o a principato, e pochi anni dopo che Pier Gradenigo potè mutare a Venezia il governo popolare in stabile reggime d'aristocrazia, l'eccidio della potente famiglia dei Ranfi, che a Trieste attentò alle libertà popolari, dava sanguinosa prova del violento sentimento

(1) Torelli, *Monografia su Trieste* apparentemente intesa a dimostrare l'italianità storica di Trieste. Questa dotta memoria del chiarissimo attuale senatore è inserita nel Vol. III della estesa sua opera: *Avvenire del Commercio europeo.*

(2) Balbo nella sua reputata *Storia d'Italia* coi migliori storici pone il cominciamento dell'èra storica italiana dei Comuni oltre quell'anno e verso la fine del XI secolo, cioè durante il pontificato di Gregorio VII.

(3) *Raccolta delle Leggi, Ordinanze e Regolamenti di Trieste*, publicaz. della Presid. del Cons. comun. di Trieste, 1861.

(4) Ibidem.

democratico che perdurava in questa città, più a lungo che in altre d' Italia.

Soltanto verso la metà del XIV secolo a Trieste, come altrove in Italia erasi fatto, gli ottimati riuscivano a togliere anco la democrazia rappresentativa ed a compiere quel colpo di stato, che nel linguaggio politico italiano di quei tempi anco a Trieste fu detto *serratura.*

Mentre da ogni scritto storico che si consulti risulta, che questa libera città continuava nel secolo XIV ad essere stato indipendente, rilevasi che l'indipendenza dello stato triestino era solennemente riconosciuta anco da lontani sovrani, fra i quali è da ricordare Amedeo di Savoia, che nel Trattato di Torino del 1381 facevasene sostenitore (1). Così Trieste anco nel secolo XIV mantenevasi come dice Kandler «Republica signora di sè (2)». Vogliamo confermare l'esposto fin quì colla seguente attestazione, che ne dà un libro di recente pubblicato a Trieste ad onore di due arciduchi austriaci col titolo Austriade. In questo leggiamo che Trieste « talmente stava ferma al suo *potere municipale nelle maggiori larghezze, tenacissima così al suo reggimento municipale, che ad altra forma non avrebbe piegato.* Della quale ci accade dire, che *in nessun tempo aveva mancato,* dalli più antichi in poi, *neppure quando il potere baronale fu all'apice suo* (3)».

Ma mentre Trieste dalle povere e ancor semibarbare regioni poste a cavaliere delle vicine Alpi Giulie e oltre di esse, nè produttrici, nè consumatrici, non potea ritrarre mezzi di commerciale prosperità, che la elevassero alla popolazione e ricchezza dei maggiori municipî italiani, crescea Venezia per la ricchezza e civiltà della gran valle del Po che ne alimentava il commercio, onde rendeasi più potente

(1) Copia del trattato di Torino del 1381 sta nell'archivio municipale di Trieste e nella succitata *Raccolta ufficiale delle Leggi, Ordinanze e Regolamenti speciali,* Trieste, 1861.

(2) KANDLER, *Storia del Consiglio dei Patrizî,* pag. 40.

(3) In onore e memoria del duca Leopoldo III e dell'imperatore Federico III. L'*Austriade,* ecc., ecc., pag. 3. Trieste, Tipogr. Lloyd, 1862.

della germana che le sedea di fronte sul comune golfo. Venezia, come Genova e altre città e stati, prima che Grozio proclamasse il principio espresso colle parole *Mare liberum*, impiegò anch'essa la forza per farsi *sovrana* non solo, ma *proprietaria* delle acque del mare, e fu come di nome, così di fatto regina dell'Adriatico. A suo profitto deviò pel Friuli il natural corso del commercio di Trieste, a cui era impedito perfino di cogliere sul suo lido il sale.

Minacciata Trieste nella sua esistenza economica e politica da Venezia, alleavasi alternativamente ai suoi vicini il patriarca d'Aquileia, e il conte di Gorizia, e ai lontani Carraresi e Visconti, ma senza profitto (1). Non valse a salvar Trieste l'annuo tributo ch'ella povera pagava alla ricca rivale, la quale occupò colle sue forze sette volte Trieste nel breve corso di 43 anni (2). Trieste perdè indipendenza, libertà, leggi, nonchè il libero uso delle sue più vitali risorse: in un istante, in cui potè rivendicare questi sommi beni, dopo la settima di quelle invasioni, essendone altra imminente, Trieste stipulò trattato di protezione con Leopoldo il Lodevole duca d'Austria e della vicina Carniola, che per eredità fatta otto anni prima dai conti d'Istria avea già coi suoi dominî circondata Trieste.

Quel trattato fu convenuto quando nei municipî italiani alla libertà sostituivasi la tirannide di uno o di pochi; fu carpito dalla più stringente necessità; ed è tale che ove si raffronti a tanti patti deditizî che incontransi nella storia nostra a profitto di stranieri, esso certamente è fra i meno indecorosi, e tra quelli, che furono men nocivi all'onore nazionale e al bene generale dell'Italia, non essendo stato causa di nessuno di quei tanti interventi stranieri, che soffrimmo nel cuore stesso della penisola. Ciò è dimostrato da quanto segue.

(1) Vedasi nella citata publicazione, *Austriade*, pag. 11.

(2) TORELLI, *Monografia storica di Trieste.*

II.

Il protettorato della casa d'Absburgo sopra Trieste nel Trattato di Gratz del 30 settembre 1382 non estendevasi al potere legislativo, nè all'esecutivo, nè al giudiziario; ma era limitato soltanto ad una facoltà ispettoria non bene definita ed all'esercizio inalterabile di poche facoltà finanziarie, corespettivo dell'obbligo della difesa, che la Casa patrona assumevasi (1) senza diritto di presidio militare in Trieste. Questa città, pattuendo la conservazione della sua libera costituzione del 1365, e della forma di reggimento insita a questa, riservavasi colle anzidette attribuzioni che sono parti essenziali della sovranità, anco quel potere costituente che a ogni altro potere sovrano sovrasta (2).

Nè soltanto di diritto dopo quel trattato continuava Trieste ad esser signora di sè, ma continuava essa altresì di fatto ad esercitare la sua legittima sovranità. «Il duca Leopoldo,» scrive Kandler, «nell'accogliere la città di Trieste in piena sudditanza e devozione concedeva, che la città di Trieste reggesse *se medesima colle leggi che si era date*, e che allor duravano coi corpi amministranti e colle magistrature volute dalle leggi, e confermava i consigli municipali di Trieste; anzi ordinava che la città, i comuni e i cittadini di Trieste fossero abilitati *a formare il consiglio, a nominare gli ufficiali secondo lo statuto e secondo le consuetudini della*

(1) L'esposto relativamente a questo trattato del 1382 emerge specialmente dalle parole in corsivo nel testo del trattato stesso che sotto la lettera *E* aggiungiamo alla fine di questa opera, per l'importanza che esso ha nel merito della questione di diritto publico, per la quale ora estendiamo questo sommario storico. Questo trattato esiste nell'Archivio municipale di Trieste, e può vedersi nell'*Archeografo triestino*, nonchè nella *Raccolta dei documenti storici triestini dell'avv.* Kandler, Parte prima.

(2) Vedi nella ricordata publicazione l'*Austriade*, pag. 15, anno 1382.

città di Trieste (1) ». In quanto poi alla estensione del potere esercitato dai capitani, che i duchi d'Austria inviavano a Trieste a tenore del nominato trattato, lo stesso scrittore ne dice che venivano all'ingresso del loro ufficio per pigliare il possesso della carica, e ricevuto il bastone dal Consiglio; prestato *al Consiglio il giuramento di fedeltà al comune, e di osservanza alla statuto, se ne andavano* (2).

Perciò il detto storico di cui riferiamo i giudizî ebbe a dire, che dopo il trattato del 1382 « il reggimento interno municipale *non venne cangiato in parte alcuna*, e Trieste durò *stato da per sè*; » e che, « contro ogni eccezione e dubbiezza, Trieste era *corpo politico indipendente* (3) ». A convalidare queste autorevoli conclusioni giova riferire, che posteriormente a quel trattato, il *maggior consiglio* di Trieste spiegò così estesamente il potere legislativo e costituente, che rinnovava nel 1421 le proprie leggi.

E tale fu la sovranità di sè che conservava Trieste, che essa ne conservò financo quella parte più preziosa, la quale sta nell'esercizio dei diritti internazionali. E infatti dopo la citata convenzione col duca Leopoldo, lo stato triestino inviava frequentissime ambasciate proprie ad altri stati, onde abbiam certa memoria d'ambasciate a Venezia ed al re d'Ungheria non

(1) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî*, pag. 36. Nel ripetere la citazione di questa dotta opera dobbiamo notare che il nome ufficiale della Maggiore Assemblea legislativa di Trieste era quello di Maggiore Consiglio, come apparisce dal poco esposto in questo articolo, e come apparirà ancor più nel seguito. Il nome di Consiglio dei Patrizî si desunse dal fatto, che la parte maggiore dei membri del Maggior Consiglio erano patrizî. In proposito osserviamo che la partecipazione del popolo al Maggior Consiglio, varia a seconda dei tempi, fu spesso larghissima, e che è dubbio, come scrisse lo stesso Kandler, che i patrizî di Trieste fossero veri nobili. Dall'Allegato *G* a quest'opera scorgesi quanto i poteri delle classi superiori sieno stati più limitati in questa città, di quello che lo fossero nel maggior numero delle altre città italiane.

(2) Kandler, *Storia del Cons. dei Patr.*, pag. 40.

(3) Kandler, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 50; e *Istria*, *Collezione storico-archeologica*, Volume IV, pag. 114, 2ª colonna.

che ai duchi austriaci (1); acquistava territorî, e faceva guerra e pace per sè e in suo nome. Basti qui citare ad esempio il trattato del 12 novembre 1463 stipulato con Venezia (2), e l'acquisto di Castelnuovo che Trieste ebbe dai conti di Gorizia (3). E tali atti di piena autonomia esteriore faceva Trieste senza che vi partecipassero, consentissero, o dissentissero i suoi protettori. In conformità a ciò il Kandler, commentando la Relazione della ambasciata di Pier Giuliani triestino al re di Spagna nel 1519, ci dice « che Trieste scriveva ai re d'Ungheria, ai re di Boemia....... che non ristava dallo scrivere a re Carlo di Spagna, al Pontefice, e agli ambasciatori dei maggiori potentati; che trattava paci, *e i principi austriaci non giudicavano ciò fuor d'ordine* (4)». E in conformità a ciò che fu debole e quasi nullo il governo dei duchi e arciduchi d'Austria (5) a Trieste, nessun publico segno si tributò a questi fino a Ferdinando I nel secolo XVI.

Trieste continuando ad essere per la sua costituzione indipendente e italiana, essa era una delle prime città in Italia a nobilitare la nuova lingua nazionale che svolgevasi dall'antica, e mentre fino ai primordî di questo secolo, sdegnata quella dai dotti avea l'umile nome di *volgare*, a Trieste era *lingua ufficiale*, nella quale fin dal 1421 erano scritte le leggi (6). Presentiamo coll'allegato G a quest'opera un riepilogo

(1) KANDLER, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 50, e *Storia del Consiglio dei Patrizî*, pag. 50, e la citata *Austriade*, pag. 15, 19 e 21, anni 1386, 1452 e 1464.

(2) Vedasi questo trattato nelle pag. 47-48 della citata *Storia del Consiglio dei Patrizî*.

(3) KANDLER, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 50 e seguenti.

(4) KANDLER, *Documenti triestini* publicati in omaggio del vice-presidente del Consiglio di Trieste cav. Giuseppe Morpurgo. Trieste, 1862, pag. 11, e *Austriade* pag. 20, anno 1463.

(5) I sovrani austriaci nel 1453 mutarono il titolo di *duca* in quello di *arciduca* che loro restò, finchè nel 1806 soltanto assunsero quello *d'imperatore d'Austria*.

(6) KANDLER, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 50 e seg. Si leggono estratti dello statuto del 1421 scritti in buon italiano nella citata *Raccolta ufficiale contemporanea delle Leggi, Ordin., ecc., per Trieste*.

delle istituzioni di Trieste, che, in pieno vigore nei secoli XIV e XV, sostanzialmente furono poscia in attività fino agli ultimi tempi. Da questo rilevasi, che liberi e nazionali furono gli ordini politici e civili di Trieste, quanto, e anco più di quelli dei municipî italiani, nei quali meglio riflettevasi il genio e la civiltà nostra.

III.

Il fatto che città indipendente, libera e colle originarie istituzioni nazionali, continuasse ad essere Trieste posteriormente al secolo XVI e fino all'attuale, non si è potuto mettere in dubbio nemmeno da coloro, che prostituendo la penna ad idee ed interessi stranieri, osarono accennare ad una assimilazione tedesca di Trieste iniziata in tempo remoto, onde disporre favorevole terreno alla calunnia dell'attuale completa germanizzazione di questa città; costoro però tanto dissero e tanto scrissero, durante il lungo silenzio imposto agli amici del vero, che qualche cosa rimase. Con quell'intento tentarono impugnare l'autonomia politica triestina durante il protettorato della casa d'Absburgo, spigolando, nel lungo tratto di più secoli, un qualche atto di servilità di privato cittadino, o di debole magistrato triestino; qualche attentato parziale senza durevole successo contro taluna delle municipali prerogative di Trieste, intrapreso da un sovrano patrono e sospeso dal successore; qualche tentativo di usurpazione per parte di capitani, e altrettali minuti fatti transitorî, che non lasciarono sensibile e durevole traccia, e che se sono insignificanti per sè a caratterizzare la vita politica d'un popolo, lo sono ancor più di fronte a quei fatti storici più importanti e fondamentali, conformi ai riferiti, che ora esponiamo in ordine cronologico.

Massimiliano, sovrano austriaco e germanico, che fu custode sì geloso de' diritti della sua Casa, e sì cupido di estenderli, dopo aver espulsi da Trieste i Veneziani, che per breve tempo l'aveano nuovamente occupata, non si sottrasse

tuttavia al debito di amplamente confermare l'indipendenza di questa città protetta; onde nel suo diploma 30 ottobre 1517 così esprimevasi: « Sebbene la città di Trieste, » avuta colla forza dai nemici, sia venuta a noi per di» ritto di postliminio, vogliamo tuttavia che i suoi citta» dini e intero comune e i loro sudditi debbano usare, » fruire, e godere senza contraddizione di alcuno di *tutti* » *i privilegi di diritto e immunità, di cui prima della servitù* » *godevano, così al presente, come in avvenire* » (1).

L'arciduca austriaco Carlo, re di Spagna, che nel suo diploma 31 luglio 1519 dava a Trieste il nome di Stato (*Tergestina respublica*) (2), salito al trono austriaco e divenuto imperatore germanico, e uno dei più potenti monarchi che abbiano esistito, mentre fu uno dei sovrani più tenaci de' proprii diritti, al nominato inviato triestino Pier Giuliani, che chiedevagli « conferma degli *statuti, diritti municipali e antiche consuetudini* di Trieste » col diploma 12 aprile 1522 dichiarava di riconoscere e volere, che gli *antichi statuti* per la loro maggior forza e vigore si ritenessero come testualmente riportati in questo diploma di conferma « ad majus robur et eorum manutentionem *hic pro insertis, ac si de verbo ad verbum inserti essent, haberi volumus* » (3).

Rilevante è l'importanza di questa conferma di Carlo V, la quale con queste espressioni mantenendo in vigore gli antichi statuti implicitamente conservava in attività la costi-

(1) « Et licet ipsa civitas nostra Tergestina violenter ab hostibus oc» cupata postliminio ad nos redierit, *volumus tamen cives ipsos et* » *universam communitatem, et subditos ejus omnibus privilegiis, ju*» *ribus et immunitatibus, quibus ante captivitatem urbis utebatur,* » *ita ad præsens et in posterum uti, frui, et gaudere debere, absque* » *alicujus contradictione* ». Tali sono le parole di Massimiliano da noi ora tradotte. Vedasi Rossetti, *Meditaz. stor.*, Parte prima, Sezione II, articolo v, § 78.

(2) Kandler, *Raccolta di documenti per la cognizione delle condizioni legali di Trieste*, Parte prima.

(3) Questo diploma esiste nell'Archivio municipale di Trieste nella raccolta succitata di *Documenti triestini* dell'avv. Kandler, Parte prima.

luzione cittadina in essi contenuta; il che con particolar sapienza di critica diplomatica ed ermeneutica legale è posto nella miglior luce dal sovente citato avvocato Rossetti (1).

Dell'ampia conferma delle antiche istituzioni triestine fatta dal successore di Carlo V, si ha splendida attestazione nel monumento conservato fino ai nostri tempi nella piazza di San Pietro a Trieste, sul quale sculto leggevasi un distico esprimente il valore politico di quell'atto del primo Ferdinando:

« Numine sub nostro felices vivite gentes;
» *Arbitrii vestri, quidquid habetis, erit* (2) ».

Ferdinando II nel 1624 conferma le libertà di Trieste colle espressioni più energiche, e colle consuete clausole usate da tutti gli antecessori suoi, fra le quali non manca quella, che dovesse la conferma aver effetto anco pe'successori: comandiamo severamente a tutti i nostri subalterni (egli dice) che non abbiano a porre ostacolo ai nominati di Trieste, rettori, giudici, comune e popolo, ed ai loro discendenti, nel *godimento delle loro libertà e consuetudini*, nonchè di questa nostra conferma; ma che abbiano a lasciarli nel tranquillo godimento ed uso di esse, e non far mai nulla in contrario, nè permettere che altri il faccia in nessuna guisa, per quanto è caro a ciascuno di evitare la nostra disgrazia ed il castigo. Ciò pensiamo seriamente (...... gebieten darauf allen unsern Nachgesetzen Obrigkeiten, Undterthonen und getreuen, Was Würden, Standts oder Weesens die sein, hiemit ernstlich, das die denen berüerten von Triest und Ire Nachkommen bey Ihren Freyhaiten und Gewohnhaiten, und dieser unserer Confirmation nicht hindern, noch Irren sondern Sie derselben beruhig genüessen und gebrauchen lassen, darwieder nichit thuen, noch das Iemandts andern zu thuen gestaten, in Kaynerley weis, Als lieb einem jeden sey unser schwäre Ungnand und

(1) *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. IV e V, §§ 47, 81-2.
(2) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. V

straff zuermeiden......). Abbiamo fedelmente trascritto dalla raccolta del Kandler (1) il testo austriaco con quegli errori d'interpunzione, di ortografia, di grammatica e di sintassi, che incontriamo copiosamente sparsi in questo ed altri atti della cancelleria austriaca di quei tempi, nei quali pur fioriva Opitz, e in cui il buon tedesco da ben oltre un secolo era diffuso nell'Alemagna in sfere assai meno elevate di quella del gabinetto di Vienna.

Il terzo Ferdinando dopo aver confermato non meno esplicitamente del suo antecessore gli statuti costituzionali e civili di Trieste, nel diploma 1 ottobre 1636 aggiunse: *per ragione di equità dobbiamo confermarli e riconoscerli*, e crediamo, fissiamo, vogliamo, che essi *in ogni loro contenuto*, *opinione*, *punto ed articolo*, di cui si compongono, restino in vigore come se fossero parola per parola trascritti nella presente (... auch von Recht und billichkeit wegen daran zu Confirmiren, und zu bestätten haben, und mainen, setzen und wollen, dass sy in allen Iren inhaltungen, meinungen, Puncten und Articlen, so darinen begriffen, bey Crefften ganzlic bleiben, und als die von Worthzu Worth hierinen geschrieben stunden....) (2).

Parimenti Leopoldo I nel 1660, in quel linguaggio tedesco che perdurava nel resistere al progresso letterario ognora più rapidamente svolgentesi in Alemagna, ordinava che, giudici e rettori, consiglio e comune di Trieste fossero lasciati in piena quiete nei loro *privilegi*, *statuti*, *diritti*, *giurisdizioni* e buone consuetudini (Richter, Rath, und Communitet alda zu Triest, bey berierten Ihren wolhergebrachten Privilegien, Statuten, Recht und Gerechtigkeiten, auch gutten gewohnheiten, ...) (3).

Giuseppe I nel 3 luglio 1706 abbandonando il provinciale idioma austriaco per riprendere il barbaro latino

(1) Kandler, *Racc. dei docum. per la cogniz. delle condiz. leg. di Trieste*, Parte prima, pag. 73.

(2) Kandler, *Racc. dei docum.*, ecc., Parte prima, pag. 74.

(3) Ibidem, pag. 75-6.

usato precedentemente dal gabinetto absburghese, faceva conferma non meno chiara delle precedenti. Ordina egli che *privilegia, statuta et sub quocumque titulo juxta acquisita iura prorsus intacta, et illaesa maneant, ac omnibus firmiter et inviolabiliter observari debeant* ».

Queste conferme degli statuti di Trieste, come quella di Carlo V, erano tutte sanzioni della primitiva sovranità di questa città, giacchè la sovranità che avea di sè Trieste fondavasi appunto nelle rubriche e titoli di quegli statuti, che erano mantenuti in vigore da ciascuno dei citati diplomi (1).

Si può osservare che d'ordinario negli ultimi diplomi di conferma degli statuti triestini, non accennasi in particolare nè allo statuto del 1365, sul quale e sulle leggi del 1421 e posteriori basavansi quegli ordini politici e civili, dei quali nell'allegato G a quest'opera sono esposte le principali disposizioni; nè accennasi al posteriore statuto Triestino del 1550. Invece nelle generali espressioni confirmatorie degli statuti triestini apparenti in quei diplomi, si confermano collettivamente gli statuti, diritti, leggi organiche e civili consuetudini, ecc., della città. Queste conferme senza citare l'uno, o l'altro di quegli statuti si spiegano col fatto, che la costituzione triestina del XIV e XV secolo essendosi sostanzialmente conservata in seguito, come sopra abbiamo avvertito, lo Statuto del 1550 non era che una modificata riproduzione delle antiche forme poliarchiche; onde non potea questo statuto del 1550 sancirsi ad esclusione dell'altro anteriore, nè questo ad esclusione di quello.

A confutazione poi di chi emettesse opinione, che fossero a favore dell'Austria gravemente lese le antiche istituzioni triestine dallo statuto del 1550, riferiamo le seguenti disposizioni organiche di questo statuto, che Kandler disse a ragione « materia triestina » (2).

(1) Questi statuti esistono nell'archivio municipale di Trieste e furono illustrati dal Rossetti nella sua memoria: *Statuti antichi di Trieste*, inserita nel Vol. II della Collezione *L'Archeografo triestino*.

(2) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizi*, pag. 180.

I supremi funzionarî triestini, i tre Giudici Rettori, secondo questo statuto erano eletti dal Maggior Consiglio. Ai Giudici e Rettori spettava poi la nomina dei membri di questo Consiglio legislativo a mano a mano che doveansi sostituire i consiglieri defunti. I Giudici Rettori esercitavano senza intervento del capitano austriaco la iniziativa legislativa nel Consiglio dei quaranta o Pregadi, in cui discutevansi le disposizioni legislative prima che passassero nel Gran Consiglio; e in questo maggior Consiglio i tre Giudici Rettori aveano diritto di fare le proposte od i partiti alle deliberazioni. I Giudici Rettori inoltre aveano la presidenza e la disciplina dello stesso Gran Consiglio, ed esercitavano infine supreme funzioni esecutive, onde in questi triumviri stava il governo di Trieste. Il Consiglio di Trieste poi oltre i nominati funzionarî esecutivi superiori eleggeva anco altri uffiziali del Comune, che assistevano quelli nella publica amministrazione, la quale perciò era condotta da eletti del Maggior Consiglio triestino (1).

Che posteriormente al 1550 continuasse l'antico libero e nazionale ordinamento politico di Trieste risulta dunque dai diplomi che esplicitamente o implicitamente lo mantengono in vigore, conservando in attività lo statuto del 1550, di cui abbiamo riferite le cardinali disposizioni a quell'antico ordinamento conformi; e inoltre dalle ricordate attestazioni degli scrittori che meglio conobbero la storia triestina, alle quali ne aggiungeremo in progresso altre le quali, relative a tempi posteriori, pur si riferiscono a quelli a cui in questo compendio storico siam giunti. Diremo intanto che i dissidî i quali insorsero fra i capitani rappresentanti il ducale Patrono e il Consiglio patriziale di Trieste, non ponno indurre sospetto contro la stabilita verità storica e far supporre, che i capitani dilatassero le tenui loro attribuzioni con durevoli usurpazioni contro quel principale corpo. « Quel continuo

(1) *Raccolta delle Leggi, Ordin. e Regol.* — Presidenza del Consiglio, pag. 1. — Consiglio, pag. 5-9. — Statuto del 1550, Libro I, §§ 36, 37 e 40.

lottare contro i capitani per pretese lesioni di privilegi e di statuti (scrive Kandler tratteggiando gli eventi triestini del secolo XVI), quel continuo spiare e querelarne le mosse anche di poco momento, si ritenevano oggetti di somma importanza pella publica prosperità, onore e potenza. *Ed il romoreggiare e l'assediare fu sempre, o quasi sempre tale che i principi alla fin fine cedettero* (1) ».

La conclusione or fatta che nel secolo XVI e posteriormente le antiche istituzioni di Trieste si conservassero mantenendo a questa città la qualità di stato indipendente, libero e italiano, è particolarmente avvalorata dagli atti 28 giugno 1591, 3 luglio 1706, e 23 dicembre 1713 (2), nei quali con esplicite espressioni *rinnovavasi il trattato del* 1382, che assicurava a Trieste, i suoi antichi liberi nazionali ordinamenti e un'ampia autonomia politica. Quella conclusione è inoltre accertata da numerosi altri documenti di publico diritto, che convalidano e rendono ancor più autorevoli le allegate conferme delle antiche leggi organiche, e delle giudiziarie e amministrative istituzioni dello stato triestino.

Tali documenti sono: quelli del 1570, 1576, 1591 e 1706 attestanti, che continuava nel secolo XVI e successivi l'obbligo dell'arciducale rappresentante a Trieste di giurare, come i publici funzionarî triestini, *osservanza e fedeltà agli statuti* (3); l'atto arciducale del 1678, confermante *l'antica statutaria organizzazione giudiziaria triestina;* documenti del 1491 e 1612, confermanti in ispecialità alla città di Trieste la *libera amministrazione e l'uso delle proprie imposte;* i diplomi del 1485, 1491, e 1518 certificanti in particolare *l'indipendenza di Trieste da ogni rapporto politico e amministrativo verso qualsivoglia paese sottoposto alla dinastia austriaca,* — le pretese mosse dal vicino Carnio sopra Trieste,

(1) KANDLER, *Storia del Consiglio dei Patrizî*, pag. 100.

(2) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. V.

(3) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. V. Anco questi documenti sono in gran parte dagli archivî municipali di Trieste letteralmente trasferiti nelle citate opere del D. KANDLER.

quante volte si riprodussero, furono annullate dalle decisioni degli arciduchi austriaci, i quali sempre secondarono il diritto e la volontà dei triestini di non prender parte alle Diete del Carnio (1); altri atti dimostranti la miglior condizione politica di Trieste in confronto di altri stati sottoposti ai ducali e arciducali di Absburgo, cioè i diplomi del 1485, 1518, 1591, 1636, confermanti *l'esonero di quegli aggravî, che fossero o dovessero essere nell'avvenire a carico degli altri stati sottoposti alla casa d'Austria* (2).

Si noti ora che le sopra ricordate generali conferme degli statuti e ordini politici di Trieste, corroborate dai documenti speciali ora citati, succedevansi senza lacuna al succedersi dei sovrani patroni; che ognuna di tali conferme fa esplicita allegazione d'un passato conforme al presente, che sancisce e stabilisce un avvenire eguale; che ognuna col massimo vigore impone il più scrupoloso rispetto delle libertà triestine, che viene inculcato a tutte le gerarchie degli stati dipendenti dal confermante (3).

La facoltà dei sovrani austriaci di partecipare all'azione legislativa del maggiore e minor Consiglio di Trieste, la quale nel corso di quattro secoli eccezionalmente soltanto può incontrarsi per breve periodo, fu limitata, a giudizio anco del Rossetti, ad oggetti estranei alla essenziale costituzione del paese (4); e inoltre quando verificavasi anzichè vera par–

(1) *Istria*, Vol. IV, pag. 115. *Austriade*, pag. 22, anno 1491. Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî*, pag. 83 e 88, in cui è inserito l'atto di Massimiliano del 12 ottobre 1518, confermante in modo speciale il fatto storico esposto.

(2) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. v.

(3) L'osservanza delle istituzioni triestine nelle suddette conferme è ingiunta coi termini più severi, sotto comminatorie di pena, sdegno, disgrazia, ecc., ed è estesa a tutti i subalterni, autorità ecclesiastiche e secolari, luogotenenti, capitani, marescialli, amministratori provinciali, prelati, conti, baroni, cavalieri, fanti, amministratori, burgravî, vicedomini, prefetti, custodi, sindaci, borgomastri, giudici, comunità di cittadini ed a tutti gli altri ufficiali, sudditi e fedeli di qualsiasi dignità, ceto, carica, condizione, ecc., ecc.

(4) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. v.

tecipazione al potere legislativo, apparve invece un esercizio di quell'attributo di regio *veto*, il quale, secondo le dottrine dei publicisti d'ogni tempo, al corpo che lo subisce, restringe, senza togliere, il potere legislativo.

Risulta perciò dall'ispezione dei documenti relativi al diritto publico austriaco e triestino, che di conformità all'opinione dei citati storici, *gli Absburghesi non poterono esercitare nemmeno temperato e breve il potere assoluto su Trieste.*

Taluno notò con malignità, che i sovrani protettori della libera città di Trieste, quando ne commendarono la fedeltà all'antico patto, che ad essi la vincolava, in molti documenti l'appellarono città fedelissima. È però da osservare in proposito, che a tale epiteto premettevasi quello di libera, onde colle inseparate parole di *libera e fedelissima* la qualificarono (1).

In proposito alla dimostrata *libertà e condizione di stato sovrano godute dalla città di Trieste, anco posteriormente al secolo* XVI, giova aggiungere l'attestazione di due autorevolissimi scrittori tedeschi. Il primo in una celebre opera del secolo XVII scrisse: « la città di Trieste, che riconosce per signore l'arciduca d'Austria, ha nondimeno questo vantaggio, che *ella si governa a suo modo* (2) ». Il secondo, autore di una estesa storia di Trieste, ci dà il seguente giudizio conforme al precedente, e a quelli che in addietro in buon numero abbiamo riferiti: « dopo la sua dedizione all'Austria Trieste *conservò la sua particolare posizione di libero municipio* (3) ».

IV.

Abbiamo dimostrato in questo articolo, e coi relativi documenti aggiunti a quest'opera, l'indole libera non solo, ma ci-

(1) ROSSETTI, *Meditaz. stor.*, Parte seconda, Sez. I, art. III.

(2) Le *Relazioni e Descrizioni universali o particolari del mondo*, di LUCA DA LINDA di Danzica, publicate nel 1665 (*Archeografo triestino*, Vol. II, art. II, n. 6).

(3) LÖWENTHAL, *Storia di Trieste*, Vol. I, pag. 53.

vile e nazionale del reggime di Trieste nei tempi antichi, nell'evo medio e nei primi secoli dell'era moderna. Vediamo ora in particolare quanta fosse l'estensione dell'autonomia politica triestina nell'ultimo secolo, fino al quale siam giunti. La vita politica libera di Trieste nello scorso secolo è provata in modo esteso ed incontestabile dal documento « Relazione dei giudici rettori e maggior Consiglio di Trieste a Giuseppe I° ».

Quell'imperatore diede prova che fino all'ultimo secolo i sovrani protettori di Trieste si erano astenuti da durevole ingerenza o influenza nell'interno reggimento di questa città, per modo da essere perfino ignari delle sue costituzionali condizioni. Infatti, come risulta da questa Relazione, l'imperatore Giuseppe al gran Consiglio della Republica triestina chiede lo stato della medesima, « *e in qual forma si gouerni* ». All' inchiesta dell'imperatore risponde il gran Consiglio di Trieste colla suddetta Relazione di oltre a venti pagine in gran formato, a cui sono allegati sette assai estesi documenti (1).

Sommariamente occupiamoci di questa Relazione, la quale ha grande importanza politica nell'argomento che trattiamo, e dimostra all'italiano, che in una remota parte della sua patria serbavasi ancora nello scorso secolo estesa la autonomia politico-municipale, qualità essenziale della sua storia; e che Trieste, la quale aveva preceduto la maggior parte delle città nostre nella vita politica municipale italiana, Trieste manteneva più a lungo del maggior numero di queste i caratteri storici e politici della propria nazionalità.

Le dettagliatissime informazioni date dal gran Consiglio

(1) *Relazione sullo stato di Trieste alla S. M. Cesarea Giuseppe I.* Questa Relazione, documento interessantissimo della storia di Trieste, si può consultare nel Tomo II dell'*Archeografo triestino*, art. v, n° 3, nonchè nelle succitate *Notizie storiche di Trieste*, publicazioni fatte a Trieste sotto la dominazione austriaca. Per la estensione ed eterogeneità delle materie che sono oggetto di questo esteso atto, sotto la lettera *H* aggiungiamo a questo Trattato quella parte di esso che, riferendosi alle organiche istituzioni di Trieste, prova l'estensione dell'autonomia politica di questa libera città nello scorso secolo.

di Trieste all'imperatore Giuseppe, le quali valgono a dimostrare l'ignoranza che egli confessò circa le condizioni politiche dello stato triestino, offrono ampla prova ufficiale, che ancora nell'ultimo secolo Trieste col suo territorio costituiva un separato stato, uno stato sovrano e libero. Questo è provato anzitutto dalle seguenti parole, che stanno in fronte al documento con cui rispondesi prima in via generale all'imperiale surriferita domanda « *La città*, dicono le autorità triestine « *si gouerna* » si notino bene le seguenti parole « *nello stesso modo et metodo et nell' istessa maniera, che si* » *gouernava nel tempo che ancora non godeva l'alta Patro-* » *nanza dell'augustissima Casa*, che acquistò l'anno 1382 ». È inutile dire al lettore che, in relazione a tutto l'esposto, patronanza ben diversa da padronanza deriva dall'antica nostra parola Patronus, tanto usata fino ai nostri giorni nell'originario antico senso di protettore alto, eminente.

Dalle or citate parole può dedursi poi quanto tenue fosse il potere annesso all' absburghese Patronato, il quale non ostava alla conservazione del reggime republicano ad esso anteriore. Risulta poi che assai limitata era la sfera d'azione di questo patronato anco da ciò che *il potere legislativo a Trieste era esercitato, come nei tempi precedenti, da un Maggior Consiglio, l'iniziativa legislativa da un Minor Consiglio*; entrambi interamente composti da triestini « *originarii* » come dice la Relazione che teniamo sott'occhio.

Tutti *i funzionari publici erano eletti da quel primo consiglio cittadino, e sottoposti alla sua vigilanza;* e questo stesso consiglio eleggeva eziandio; « *i comandanti delle milizie, e cernide* » i quali doveano essere della città, la quale con un proprio personale da guerra, aveva *anco un proprio materiale relativo.*

Il patronato absburghese non solo per questo intravedesi *essere stato più onorifico che effettivo*, ma altresì perchè non esercitato da un corpo di funzionarî era al contrario semplicemente *rappresentato dalla sola persona del capitano.* Che supremazia di pura forma, anzichè un effettivo potere, questi

esercitasse, ciò, oltrecchè dall'esposto, traspare dal silenzio osservato intorno alle sue funzioni nella citata minuziosa Relazione nella quale estesamente sono invece esposte le singole attribuzioni di tutti i publici funzionarî di Trieste.

In tre diverse parti della Relazione, nelle quali è nominato quasi per incidenza il capitano, aggiungonsi espressioni generiche, le quali, anzichè accennare a positivi poteri del capitano, confermano l'asserito fatto della sostanziale conservazione dell'autonomia triestina anteriore al patronato absburghese. Dopochè nella Relazione anzidetta è esattamente definita come dicemmo la sfera d'azione di tutti i publici funzionarî di Trieste, trattasi di quella del capitano, con questa vaga espressione « A tutti questi poi presiede, et ha la su- » prem' *inspetione* il capitano postoci da V.ra Sacr. Ces. a. » Real M.stà » e null'altro in particolare relativamente alle sue funzioni. I poteri del capitano appariscono dunque esser stati *ristretti ad una indeterminata generale ispezione*, utile a ciò che le publiche autorità triestine operassero di conformità alle leggi organiche della città.

Per tal modo i sovrani protettori di Trieste coll'ufficio del loro capitano in questa città, praticamente ne sancivano quelle libere istituzioni, che essi doveano osservare, e che di frequente confermavano coi citati diplomi. Il capitano dei duchi e arciduchi d'Absburgo a Trieste esercitava dunque quel potere ispettorio, che col legislativo esecutivo e giudiziario, fu ed è ammesso dai publicisti fra i poteri costituenti la sovranità, e fu, come è, distintamente dagli altri attributi sovrani esercitato.

Che tale fosse il potere competente al capitano austriaco, e che oltre di questo nessun' altra funzione gli spettasse, chiaro desumesi altresì dal passo finale della Relazione, in cui, accennando vagamente a qualche abuso di potere, chiedesi all'imperatore « che seriosamente commettesse al capitano, *che si douesse contentare della sua inspetione, et non* » *estendersi oltre* ».

Provato che al capitano competevano soltanto funzioni

ispettorie, ora in ordine all'estensione di queste è a dire ciò che dimostra quanto fossero esse limitate. Tali funzioni ispettorie al capitano non spettavano verso il supremo potere esecutivo dello stato triestino, sul quale vegliavano al contrario l'assemblea legislativa, che avea nome di Maggior Consiglio, e i Provveditori, e il Procuratore, e i Sindici, i quali, come apparisce dalle parti della Relazione relative a queste autorità, esercitavano importanti rami del potere ispettorio. Le attribuzioni ispettorie del capitano, mentre da una parte si restringevano ad un intervento nella presidenza del gran Consiglio, nelle altre parti si esercitavano insieme a questo corpo e ai Rettori, ed in oggetti secondarî. La verità che quel potere di *suprem'ispetione* a cui accenna soltanto il citato documento era in fatto di poca entità, manifestamente è dimostrata anco dalla circostanza, che il capitano in sua assenza poteva a sè « sostituire, come prescrive lo statuto, o l'esattore, » o il controscrivano, o il fiscale, *e altri gentiluomini pae-* » *sani, come tutti i capitani antepassati hanno praticato* ».

Nè è a credere che quei tentativi dei capitani, che, come dicemmo, furono infruttuosi nei tempi anteriori a quelli a cui ora ci siam volti, potessero in questi restringere le istituzioni triestine a favore dei principi protettori; giacchè il conscienzioso storico Rossetti con altri scrittori ne attesta, che contro i capitani « dal sovrano per lo più si proferirono » decisioni conformi ai voti e ai gravami della città (1) ».

Anco Giuseppe I imperatore, a cui fu prodotto il documento organico di cui ci siamo occupati, emanava uno dei consueti formali diplomi di conferma degli antichi diritti di Trieste, con che anch' esso sanciva quell' ampia autonomia politica di Trieste la quale, come abbiamo ora provato, dava a questa città tutti i caratteri di libero stato-sovrano.

Qui dobbiamo confermare questo risultato delle nostre indagini intorno al diritto publico di Trieste nel XVI e XVII

(1) ROSSETTI, *Meditazioni storiche sulle franchigie di Trieste*, Parte prima, Sez. II, § 65.

secolo, e nella prima parte del secolo XVIII con alcune parole conclusive del Rossetti, autorevole per quella profondità ed estensione di dottrine, che lo innalzano al primato fra gli scrittori di storia politica triestina. Egli termina colla seguente conclusione la storia della seconda epoca triestina, di cui pone la fine nel tempo a cui siam giunti e precisamente all' anno 1714: « Deve conchiudersi che la *sostanza e la » forma dell' antica costituzione fino al 1714 rimasero illese,* » e che se da un canto ne furono sminuiti alcuni accessorî, » vi fu dall'altro ampiamente supplito coll'aggiunta di mag- » giori e migliori privilegî (1) ».

In relazione alle cose sovraesposte notiamo poi, che queste diminuzioni, specificate dal Rossetti, non importano restrizioni costituzionali; infatti tre si riferiscono all'elezione del vescovo, e de'canonici capitolari di Trieste, e la quarta riguarda una modificazione della facoltà dei triestini di mandare inviati al trono (2). Perciò ben devesi convenire nella seguente ulteriore conclusione espressa colle finali parole della parte prima della più volte citata opera del Rossetti « che dal » 1382 fino al 1714 la primitiva costituzione di Leo- » poldo, e per essa l'*antichissimo reggimento statutario di » Trieste rimasero intatti*; che quasi ciascuno dei suc- » cessori di Leopoldo accrebbe le antiche sue costituzionali » franchigie colla concessione di privilegî; che da nessuno » furono questi revocati, anzi dai più fino al 1522 assolu- » tamente confermati, e da questa epoca in poi vincolati » alla sola condizione dell' attuale quieto possesso ed eser- » cizio; che questo *quieto possesso ed esercizio non appare » mai interrotto*; che tutte le rinovazioni fattesi in questo » spazio di tempo si limitano ad alcune riforme dello sta- » tuto, quali si esigevano dal tempo e dalle circostanze, ma » sempre tali che o *non ne ledevano la sostanza*, *o erano*

(1) Rossetti, *Meditazioni storiche sulle franchigie di Trieste*, Parte prima, Sez. II, art. V.

(2) *Ibidem.*

» *chieste dagli stessi triestini:* che finalmente *nulla fu pre-*
» *parato od operato per un futuro deviamento dalla costitu-*
» *zione di Leopoldo*, se non se l'aversi questa nel 1706 e
» 1713 annoverata fra i sovrani privilegî, ed unitamente al
» cumulo di questi anche confermata ».

Nell'argomento della dimostrata tenacità con cui Trieste conservò sì a lungo libero stato, colle forme e i caratteri dei governi municipali italiani, vogliamo accennare alla figura, alla pianta, all'aspetto, alle costruzioni di questa città, in cui con lo storico e archeologo Kandler ognuno ravvisa tuttora quelle impronte, e quelle forme, che nelle altre città italiane rivelano la passata loro vita politica municipale (1). E vogliamo ricordare che italiani appariscono quasi esclusivamente i nomi dei membri di tutti i maggiori consigli di Trieste, che si succedettero fino ai nostri tempi (2); e vogliamo altresì rammentare che non altrimenti che *stato* e *onore* di Trieste erano denominate dai triestini le nazionali loro istituzioni (3).

V.

Nel decimottavo secolo in cui entrammo con questa esposizione storica, mantennesi ancora Trieste nella sua qualità di stato di fronte alla sua protettrice dinastia. Infatti l'imperatore austriaco Carlo VI faceva nel 1716 colle ordinarie forme la consueta conferma delle libertà di Trieste (4). E alcuni anni dopo il medesimo imperatore all'autorità suprema

(1) In proposito interessantissime sono le pagine 11 e 12 che dà il KANDLER nel capitolo *La Piazza e il Palazzo* della più volte citata sua opera la *Storia del Consiglio dei Patrizî di Trieste*.

(2) *Ibidem*, pagine 28-30; 64-65; 81-82; 95-96; 112-113; 142; 151-152.

(3) *Ibidem*, pag. 60.

(4) In fine a questa Opera aggiungiamo sotto la lettera *I* questo Atto di Carlo VI che preferiamo ad altri analoghi sopraricordati, perchè prova quanto anco nello scorso secolo si conservasse estesa l'autonomia politica di Trieste, e perchè di quel documento dobbiamo valerci per altro scopo in altra parte di questo Trattato.

di questa città, anzichè notificare semplicemente il cambiamento che intendeva fare nell'ordine della successione a favore dell'unica sua figlia, chiedeva coll'atto 8 luglio 1720 che tale cambiamento fosse riconosciuto. Riunitisi nel modo più solenne i maggiori corpi politici triestini, Giudici Rettori, Maggiore e Minor Consiglio, era accordato il chiesto riconoscimento, che emettevasi in atto speciale e formale in data del 9 settembre 1720 (1). Quindi parecchi anni dopo un atto del Gran Consiglio allo stesso imperatore mantenne la principale qualità politica di Trieste, che denominavasi ancora « respublica tergestina (2) ».

Si succedevano poscia nel protettorato di Trieste Maria Teresa, Giuseppe II, Leopoldo II. Regnando questi sovrani che, i più illuminati e progressivi della loro dinastia, furono inferiori a pochi regnanti loro contemporanei, potea sostanzialmente ancora conservarsi libera e indipendente la città di Trieste, di cui le antiche istituzioni sottostettero soltanto a secondarie modificazioni.

Infatti rileviamo, che sotto l'alta signoria di Maria Teresa il Maggior Consiglio di Trieste avea il diritto di nomina delle cariche, compresa quella dei Giudici Rettori; che il comune esercitava giurisdizioni politiche e criminali: e questo risulta dagli atti di quell'imperatrice 24 decembre 1749, e 6 gennaio 1750 (3). Inoltre da disposizioni del 1767 della stessa sovrana apparisce, che al Maggior Consiglio triestino competeva la nomina dei giudici comunitativi, e il rango di stati provinciali; mentre l'importante governo del commercio era affidato ad un corpo di commercianti della città (4). Perciò col più volte citato autore delle notizie storiche di Trieste devesi convenire, che: « gli ordinamenti di comune non cangiarono gran fatto durante l'impero di

(1) Kandler ci dà in esteso questo atto 9 settembre 1720 nelle pagine 121-123 della sua *Storia del Consiglio de' Patrizî di Trieste.*

(2) *Ibidem*, atto del 1727, pag. 116-118.

(3) *Ibidem*, pag. 124-128.

(4) *Ibidem*, pag. 133-134.

Maria Teresa. *Il corpo municipale* (continua questo scrittore) *durava come in precedenza, la cittadinanza non sofferse alterazione* per le condizioni dell'emporio. *La giudicatura era esercitata dal comune* (1) ».

Quindi come gli Absburghesi, così anco la dinastia che a questi succedeva dopo Maria Teresa non potè assumere ririspetto a Trieste nessun titolo, che esprimesse una piena sovranità sopra questa città (2).

Trieste nello scorso secolo, e sotto la protezione dei Lorenesi, non solo essenzialmente conservò l'avito ordinamento interno, che costituivalo uno stato; ma *come stato continuò ad avere una sfera d'azione internazionale.* Vi erano consoli generali, consoli e vice-consoli *dei triestini*. Dei consoli triestini nel regno di Napoli trattando in particolare il Kandler in una recentissima sua publicazione, scrisse che: « In Bari risiedeva il *console generale dei triestini*, il quale *nominava viceconsoli* in tutte quelle città marittime, e durarono fino al 1750 ». Anco nelle Romagne vi erano consoli triestini; « i consoli venivano *nominati dal Consiglio di Trieste fra i triestini mercanti* di residenza in queste parti; si *ricusavano gli stranieri* (3) ». Inoltre fino alla fine dello scorso secolo Trieste conservava l'antico diritto d'inviar a Vienna proprio rappresentante, che secondo l'antico stile diplomatico italiano dicevasi *Oratore dei triestini* (4).

Tanta autonomia interna ed esterna avea ancora Trieste quando le altre città italiane, ad eccezione di Venezia, di Genova, di Trento, di Lucca e di poche altre, nemmeno i resti conservavano della propria.

(1) KANDLER, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 105.

(2) *Istria*. Volume IV *Titoli e Stemmi dell'Istria*, dove è nominato un sol caso, nel quale prima di questo secolo un arciduca austriaco usò straordinariamente del titolo di signore di Trieste.

(3) KANDLER, *Documenti triestini* (publicati in omaggio del vicepresidente del Consiglio municipale di Trieste. Trieste 1862, pag. 7 e 8.

(4) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, art. V, § 7, Parte seconda, Sez. II, art. I.

E se Giuseppe II successore di Maria Teresa, restrinse per poco la sfera politica dello stato triestino, sopravvennero bentosto le *restituzioni leopoldine* (1). Regnando Francesco I, quando Trieste inviava deputati a felicitare questo monarca pel suo matrimonio con Maria Ludovica d'Este, gli inviati triestini « ebbero *gli onori di stato* ». Quell' imperatore, continua Kandler, « diede alla deputazione triestina *maggiore importanza di quella che potesse naturalmente avere la deputazione di piccolo comune che riconoscevasi stato* (2) ».

Dopochè nel 1806 cessava il sacro romano impero, e i varî stati ereditarî austriaci assumevano il nome collettivo d'impero d'Austria, Trieste conservò tuttavia una politica autonomia. Di questo fatto dà ampie prove il chiarissimo Rossetti dove specifica le franchigie primitive e accessorie, così politiche come amministrative, e inoltre giudiziarie e finanziarie triestine nel principio di questo secolo (3). Questo illustre magistrato triestino scrivendo nel 1815 conchiude l'esposizione di tali franchigie dicendo, che la loro combinazione « forma la solida base di *privilegiato sistema di reggimento*, che, compiuto per la costituzione del porto franco, dal 1717 al 1792, *si consolidò fino al* 1806 in cui fu modificato per l'occupazione francese (4) ». Nei primi anni di questo secolo *persone e cose continuavano ancora a Trieste ad essere intangibili alle leggi finanziarie austriache* (5). Il Consiglio dei patrizî e il minor consiglio spiegavano ancora attribuzioni sovrane, così che non solo *nominavano proprî concittadini a funzioni publiche esecutive* di conformità all'antico cittadino statuto, che ancora conservavasi; ma esercitavano altresì vita legislativa, occupandosi fra il 1805 e

(1) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patr.*, n. viii.

(2) *Ibidem*, pag. 141.

(3) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, §§ 28 e 29; 317, *D*; 71 per le franchigie primitive e per le accessorie, Parte prima, § 70.

(4) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, § 95.

(5) Il Rossetti, stabilito il principio esposto nel testo, fa un'unica eccezione relativa a un diritto di Bollo di cent. 15, vedi Parte seconda, Sez. I, art. iii, § 164-5, della più volta citata sua opera.

il 1809 a *rinnovare il reggimento municipale autonomo* e piuttosto autopolitico (1). Di tale rinnovazione presentava il Rossetti nel 1808 un progetto in cui abbiamo un monumento dell'autonomia politica di Trieste in questo secolo. Tale progetto ci viene riferito dal Kandler (2), il quale aggiunge che la progettata riforma presentata con documenti d'appoggio di diritto storico e tradizionale triestino *veniva anco discussa* (3).

Poniamo fine a questo compendio di storia politica triestina col mettere a rilievo in modo conclusivo generale quei due fatti, che da tutto l'esposto risultano dimostrati coi documenti e le testimonianze più autorevoli e imparziali. Questi sono: il *carattere civile e nazionale delle istituzioni triestine pel corso di due millenii; e la esistenza di questa città come stato sovrano* dai tempi in cui cessò quel grande impero con cui l'Italia si fece maestra di unità politica alle genti europee fino ai nostri.

Ancora in questo secolo, ed in questi giorni i politici e in particolare i diplomatici pongono nel novero degli *stati sovrani* dei territorî anco di tenue estensione, i governi dei quali sono limitati nell'esercizio della loro sovranità da legale protettorato Spagnolo, Ottomano, Inglese, ecc. (4). Trieste, per quella sovranità che dimostrammo aver avuto di sè, sebbene ristretta dai diritti della Casa di Absburgo, fino ai primordî di questo secolo *serbava la qualità di stato*, « Vienna (scrive Kandler) non era per Trieste la Capitale, *non lo divenne che in questo secolo e propriamente dopo il* 1814 (5) ».

(1) Kandler, *Notizie storiche*, pag. 113-114.

(2) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî*, pag. 181.

(3) *Ibidem*, pag. 146-50.

(4) Con altri publicisti, anco il celebre Martens ammette che il protettorato non tolga a uno stato protetto la *sovranità perfetta* e la qualità di Stato. *Précis du droit des Gens*, Vol. I, Livre I, chap. I, § 16, 3me édit. franc., 1858.

(5) Kandler, *Storia del Cons. dei Patr.*, pag. 99.

ARTICOLO SECONDO.

Il diritto publico proprio di Trieste sussistente nel 1818 ostava all'aggregazione di questa Città alla Confederazione germanica.

I.

Della sovranità che avea di sè Trieste e di tutte le civili, libere e nazionali sue istituzioni tante volte nei modi più solenni riconosciute e sì a lungo rispettate, faceva tavola rasa nel 1813 il sedicente restauratore governo austriaco, senza tampoco aver riguardo alcuno a taluna di quelle utili e liberali istituzioni, che la dominazione francese nel 1809 vi aveva recate. Il marziale Decreto che, per S. Maestà Apostolica nel 17 ottobre 1813, emetteva da Laybach il generale Lattermann, dichiarava Trieste *una conquista.* A questo Decreto seguiva l'Imperiale patente di Francesco I, che da Schönbrunn nel 23 luglio 1814 definitivamente poneva Trieste nella condizione di *provincia dell'Impero* (1).

Per tali brutali abrogazioni dell'antico diritto publico di Trieste anco questa libera città italiana confondevasi in quella massa politica eterogenea con cui, per utilità di relazioni economiche e di difesa, essa avea contratti decorosi rapporti politici, che, di fatto soltanto non di diritto, poteano sopprimersi senza l'assenso dell'autonoma città.

Ma mentre colla violenza il governo austriaco conculcava a Trieste trattati, leggi fondamentali e consuetudini venerabili, esso non potea di fronte al publico risentimento disconoscere onninamente quei diritti de'Triestini, che erano stati dagli atti più solenni per più secoli sanciti. Perciò

(1) Kandler, *Documenti relativi alle condizioni di Trieste*, Parte seconda.

nello stesso proclama del 17 ottobre 1813, e nel Decreto 8 luglio 1814 come in altri lasciavasi trasparire l'idea, che fosse interinale la violenza, faceasi sperare « che tutte le cose sarebbersi riposte come erano nel 1809 (1) »; e frattanto ad orpello preservavasi qualche insignificante reliquia delle violate istituzioni.

Ma Trieste nè per violenza, nè per lusinghe si indusse mai a coprire col proprio silenzio l'usurpazione delle sue antiche e utili istituzioni. Infatti dapprima nell'intervallo fra il dominio francese e l'austriaco, la città toglievasi l'ordinamento impostole, e confusamente ripristinava le condizioni politiche anteriori: « Aboliti codici, processure, municipalità » dice Kandler « *ritornò in vita lo Statuto e il Consiglio dei patrizî* (2) ».

Repressa questa volontaria e spontanea restaurazione dei Triestini, il governo austriaco organizzò publico reggimento su novella base, e impose il proprio codice civile; ma verificavasi tosto nuova reazione triestina, onde come ci narra lo stesso Kandler « *reclami, suppliche, lamentazioni per avere l'antico sistema* ». Fra questi atti ricordiamo l'istanza del maggio 1816 a cui per quanto concerneva le istituzioni politiche, Vienna rispondeva evasivamente tre anni dopo (3).

Anche questa seconda reazione triestina dovè cessare per repressione austriaca, che era accompagnata da ulteriori lusinghe, giacchè, non osandosi ancora di manifestare apertamente l'intenzione di togliere del tutto le antiche istituzioni della città, continuavasi a far mostra di volere nell'avvenire ristabilirle. Epperciò il governo imperiale ordinava si raccogliessero carte, diplomi, leggi che regolavano le forme precedentemente usitate; e si convocassero quelli fra gli abitanti, che ne aveano conoscenza; e questi si convocavano (4).

(1) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte seconda, Sez. II, articolo I, pag. 290; e *Storia del Cons. dei Patr.*, pag. 163-4 e 176.

(2) Kandler, *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 120.

(3) Kandler, *Stor. del Consiglio dei Patrizî*, Restituz. austr.; Sper. dei Patr.; Risoluz. sovr. di Schönbrunn 30 agosto 1819, pag. 172 e 175-7.

(4) *Ibidem*, pag. 170, e Decreti 5 luglio 1817 e 9 marzo 1818.

Tali atti, mentre dimostravano che non taceva nel governo austriaco la coscienza dei proprî doveri corrispondenti agli antichi diritti di Trieste, davano a questa città novella occasione di esternare il suo desiderio di riavere l'antico reggime, e di protestare contro la cessazione di esso.

Quindi quando il governo austriaco a Trieste « faceva interpellanza al comune così per la forma municipale, come per la provinciale, lasciando travedere la propensione di attivare quelle istituzioni, che poco prima aveva attivato nella Lombardia e nel Veneto, *le persone consultate furono di avviso contrario*, *volevano l'antico* ». Ma i notabili di Trieste, che mostravansi *alle austriache proposte del tutto contrarî*, come ne dice il Kandler, chiesero anco questa volta invano il ristabilimento delle antiche istituzioni, che con ulteriore repressione « era il patriziato perpetuamente abolito, e il *comune dato in reggimento a magistrato nominato dal Governo provinciale* (1) ».

Questo incorporamento dello stato Triestino nell'Impero Austriaco, non solamente fu ingiusto, ma nelle sue conseguenze fu più deplorabile di quello che sia stato il grave omicidio politico commesso più tardi dall'Austria dell'altra libera città di Cracovia. Ed in vero la morte della autonomia di Trieste dovea dannosamente riflettersi sopra molte e numerose popolazioni.

Trieste era, come ora è, il primo emporio commerciale d'Italia, e il secondo del Mediterraneo. Le numerose popolazioni abitanti lungo le coste di questo vasto mare perciò erano, come sono, interessate nelle sorti politiche di Trieste per la grande influenza, che sulla prosperità dei centri di commercio tutti gli economisti consentono alle condizioni amministrative e finanziarie, che sono relative allo stato politico dei popoli. In proposito ricordiamo, che il Rossetti pur devoto all'Austria, in Austria scrivendo, quando soppri-

(1) *Raccolta delle Leggi*, *Ordinanze e Regolamenti di Trieste.* Il Consiglio, pag. 3; e Kandler, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 121.

mevansi le antiche libertà triestine, faceva unicamente dipendere l'avvenire commerciale della sua nativa città dal rivivere in essa delle sue libere istituzioni. « Se *il compiuto stabilimento del sistema municipale venisse ad effetto tra noi*, quale stà nella mia mente e nel mio desiderio, *ed ancorchè nulla si perfezionasse nel commerciale*, tuttavia confido che *Trieste conseguirebbe l'assoluta primazia fra le piazze commerciali dell'Adriatico e del Mediterraneo* (1) ». Ma la speranza dell'egregio publicista ebbe la sorte di tante altre speranze, che il governo austriaco tentò ognora insinuare anco in questa infelice città italiana, la quale restò sempre ben lungi dall'eguagliare Marsiglia, e, come altrove vedremo, con proprio e altrui danno non potè nemmanco conseguire prosperità corrispondente alla sua attività commerciale (2).

Aggiungiamo soltanto che Trieste, la quale non aveva debiti proprî, dal dì dell'iniquo incorporamento dovè proporzionatamente aver parte negli enormi debiti dell'impero a cui venne aggregata, debiti fatti senza suo concorso, e senza suo beneficio: inoltre con gravosi contributi d'ogni genere dovè dividere tutti i successivi disordini finanziarî dell'Austria, per modo che il credito della piazza non potè mai svilupparsi nelle proporzioni richieste dalla progrediente estensione delle sue operazioni commerciali. Per ciò e più ancora pei vizî d'una amministrazione publica lenta, diffidente, estesa a moltitudine di atti privati e sociali, era impedito e turbato il normale svolgersi dell'attività economica di Trieste, con nocumento di quei popoli pei quali dicemmo essere que-

(1) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî di Trieste*, pag. 6.

(2) Vedi Appendice IV, Parte prima, articolo primo, n.° 2. Qui ci limiteremo a presentare soltanto una semi-ufficiale generale conferma delle nostre asserzioni ricordando parole della tornata del 25 aprile 1861 della Dieta triestina riportate dalla Gazzetta ufficiale di Trieste. « La soppressione e » la cessazione delle franchigie doveano *necessariamente inceppare ed* » *arrestare lo sviluppo e l'incremento commerciale di Trieste che* » *dalle medesime dovea esser condotta a più gloriosi destini* » (*Osservatore triestino*, 25 *apr.* 1861, *n.* 94).

sto porto esclusivo o principale emporio di commercio, e di altri non pochi che vi hanno considerevoli interessi.

Dopo l'allegazione degli atti austriaci e triestini in questo articolo riferiti, e delle relative attestazioni di imparziali o avversarî espositori degli eventi accaduti a Trieste in questo secolo, dobbiamo concludere, che, mentre si fece *soppressione arbitraria e nociva dell' antico diritto publico di Trieste*, *questa città con manifestazioni esplicite*, *energiche*, *multiformi*, *ripetute*, *ufficiali e ufficiose protestò contro la violazione dei suoi diritti.* Da ciò poi consegue, che quell'antico diritto publico della città di Trieste esposto nel precedente articolo, il quale di fatto sostanzialmente sussisteva fino al 1809, *di diritto sussisteva nel* 1818. Violenza non crea diritto, e l'abuso non aumenta il diritto a favore di colui che lo commette. Chi opera un fatto ingiusto per migliorar la sua condizione non la avvantaggia giuridicamente, come con ciò non deteriora lo stato legale di colui che soffre l'ingiustizia.

Sussistendo di diritto nel 1818 le antiche libertà e franchigie triestine, il governo austriaco, che, di conformità allo spirito e alla lettera di queste *non aveva facoltà di aggregare Trieste ad altri stati o corpi politici*, non avea diritto nel 1818 di vincolare questa città al corpo federale germanico senza il di lei assenso. Ma Francesco I in questo anno, per meglio assicurarsi la fatta preda contro possibili future eventualità che gliela contrastassero, e per maggiormente partecipare alla Confederazione germanica e avervi maggiore influenza, procedeva al secondo incorporamento di Trieste chiedendo, come dicemmo, nel 6 aprile 1818 alla Dieta germanica di Francoforte interessata nell' ingrandimento del proprio territorio, che con altre provincie austriache fosse introdotto anche « il territorio della città di Trieste » nella Confederazione germanica.

Ma per la sussistenza nel 1818 di quel diritto publico di Trieste, che un dotto contemporaneo appellò la *carta* di Trieste, la Dieta germanica non avrebbe potuto accettare, l'austriaca proposta e assoggettarsi questa città. Egli è nel

capo seguente che dovremo occuparci del titolo per cui il governo austriaco mosse questa domanda, e la Dieta anzidetta la secondò. In questo capo ci resta soltanto di esaurire l'argomento pregiudiziale riguardante la incompetenza del governo austriaco e della Dieta alemanna di aggiungere Trieste al territorio federale tedesco: quella speciale incompetenza, che deriva dalla natura dei diritti austriaci verso questa città, e dal diritto publico proprio alla medesima città.

II.

In questa pregiudiziale questione a favore del governo austriaco e della Dieta di Francoforte non è a dire, che il Trattato del 1815, nel quale assegnasi Trieste all'Austria, abroghi come legge posteriore i precedenti trattati e quindi anco le antiche istituzioni triestine che su antiche convenzioni fondavansi; e che annulli in conseguenza anco l'antico diritto che avea Trieste di non essere vincolata ad altri stati oltre l'Austria, ad altri corpi politici, o ad altre persone morali.

L'articolo XCIII del Trattato del 1815 ponendo « le gouvernement, et la ville de Trieste» fra le « anciennes possessions de l'Autriche » certamente non intese togliere quegli speciali rapporti di diritto publico, che fra Trieste e la casa d'Austria esistenti da tempi remoti, erano poscia stati confermati e praticati fino al tempo in cui adunavasi il congresso di Vienna.

Il Trattato di Vienna del 1815 era un codice di diritto delle genti che regolava soltanto i rapporti tra potenze. In conseguenza di ciò quel generale Trattato non può considerarsi un codice di diritto publico interno dei singoli stati europei, determinante i rapporti politici fra le singole parti di essi, e le relazioni fra tali parti e le loro dinastie. Egli è quindi conforme alla natura di questo trattato, internazionale nell'ampio senso della parola, il silenzio ch'esso serbò intorno alle franchigie e libertà di tante provincie e città

così dell'Austria come di altri stati europei. È quindi manifesto, che se l'articolo XCIII del Trattato generale del 1815 tacque intorno alle istituzioni politiche triestine, non per questo esso intese abrogarle.

Se qualche volta in quel generale trattato si dispose in materia di diritto publico interno, ciò si fece per eccezione e si fece con riguardo ai secolari diritti e alle precedenti condizioni legali. Vedansi in proposito le disposizioni dello stesso trattato relative ai cantoni svizzeri, alle città di Francoforte, Brema, Amburgo e Lubecca; e quelle riguardanti la Norvegia, non che altre. Colle prime assicuravansi a piccoli territorî dell'Elvezia e a libere città dell' Alemagna le loro tradizionali forme republicane; colle seconde istituivasi quella costituzione monarchica la più libera d' Europa con cui il popolo norvegio, congiunto al suo più vicino fratello scandinavo, continuò finora la sua politica autonomia.

Che se da queste disposizioni eccezionali all' indole del Trattato del 1815 si volesse desumere la regola generale che esso fosse anco codice di diritto publico interno, in tal caso, di conformità all'indole delle stesse disposizioni e allo spirito restauratore di questo Trattato, dovrebbesi però ritenere da questo rispettate tutte quelle antiche istituzioni di publico diritto, che in niun modo appariscono da esso abrogate. Dunque l'*antico ordinamento costitutivo di Trieste*, *di cui non è parola in quel generale trattato*, *deve da questo ritenersi o non abrogato o confermato in ogni caso sussistente.*

Sia poi il Trattato del 1815 codice di diritto publico interno o legge internazionale europea, esso qualunque natura abbia, come ogni altra legge o trattato, *vale soltanto per gli oggetti intorno a cui espressamente dispone*; *e conserva in vigore per ogni altro oggetto a cui non estendesi ogni legge organica*, *ogni anteriore convenzione*, *in quanto queste non contraddicano o infirmino le norme di diritto da lui stabilite.* È superfluo dimostrare come la sopravvivenza delle istituzioni triestine al Trattato del 1815 non era contraria a nessuna particolare disposizione del Trattato generale più volte ricordato.

Concludiamo dunque apertamente che tutte quelle antiche disposizioni relative alla libertà di Trieste, le quali erano stabilite a favore di questa città e in confronto o delle altre parti dell' impero austriaco, oppure della austriaca dinastìa, certamente non poteano violarsi, ma dovevano al contrario rigorosamente osservarsi anco in forza del Trattato generale del 1815: e ciò tanto nel caso che questo si consideri legge ordinativa esterna degli stati europei, come nell'altro caso che lo si ritenga obbligatorio anco in materie politiche interne.

A questa conclusione è amminicolo il fatto, che il Trattato più volte ricordato nel citato suo articolo poneva Trieste fra le « *anciennes* possessions de l'Autriche ». Quel Trattato, restituendo all'Austria Trieste, palesemente con questa espressione riferivasi agli antichi titoli coi quali i duchi e arciduchi austriaci aveano conseguito verso questa città soltanto diritti limitati; e inoltre condizionati all'osservanza del patto deditizio più volte ricordato, in cui era stabilito che i sovrani austriaci in niun modo potessero vincolare ad altri la stessa città.

Che anco, avuto riguardo al Trattato del 1815, fossero inviolabili le tradizionali istituzioni triestine lo riconobbe anche il Rossetti, il quale nel 1815 manifestava con validi argomenti la convinzione, che a vantaggio di Trieste « *dovesse perdurare il suo municipale reggimento di carattere e di forme sostanzialmente diverse da quelle degli altri stati austriaci, sulla base delle sue franchigie diplomatiche, politiche, principali e secondarie,* mercantili e giudiziali (1) ». Il citato publicista triestino esternava la convinzione, che di diritto si conservassero in vigore nel 1815 queste franchigie, anco dove ne presentava quel compiuto prospetto sistematico, a cui accennammo. Confermasi dunque ognor più che il Trattato del 1815, se non sanciva, certamente *lasciava sussistere*

(1) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte seconda, Sez. II, art. II, §§ 179 e 181-2, art. III, §§ 158, 160-168.

quella condizione autonoma politica di Trieste, che nel precedente articolo dimostrammo aver questa sempre avuto.

A convenire in tale conclusione nessun publicista può esitare quando riflettendo a tutto l'esposto ricordi, che, se per canone ermeneutico diplomatico universalmente ammesso l'interpretazione estensiva non deve darsi ad oggetti che in diplomazia diconsi « choses défavorables (1) », egli non è poi in nessun modo lecito di introdurre per ipotesi in un trattato, e in particolare in quello del 1815, una cosa così odiosa come la soppressione del diritto publico triestino, che fra i diritti storici e diplomatici può qualificarsi *fra i più antichi e venerabili.*

Appare dunque fuori di ogni ragionevole controversia, che le istituzioni triestine sussistendo di diritto nel 1815 e nel 1818 *nè governo austriaco, nè Dieta germanica potevano vincolare Trieste* alla Confederazione alemanna *senza quel consenso della città stessa, che ella per la sua costituzione era in diritto di dare e negare.* Un tal diritto d'assenso avrebbe competuto a questa città quand' anco l' impero germanico avesse *avuto in precedenza diritti su questa città.* Infatti coll'estinzione di questo, cessato ogni diritto imperiale, i rapporti che si avessero voluto stabilire fra Trieste e la Confederazione germanica, nella quale l'Alemagna ricomponeasi con nuove forme, erano *nuovi vincoli* per costituire i quali richiedevasi nuovo consenso della città.

III.

Dopochè nel 1818 s'intese di dare Trieste all'Alemagna, il governo austriaco procedette nell'opera di demolire ogni residua traccia dell'antica autonomia triestina, per lo che sparvero anco le più lievi franchigie amministrative e finanziarie, onde come Kandler scrisse scaddero « le ragioni civili e le publiche per difetto di organo, che le facesse valere;

(1) Vattel, *Droit des Gens*, Livre II; *Interpr. des Traités,* § 300-10.

privo il comune di rappresentanza (!) ogni ragione era patrocinata dal fisco imperiale (!) (1) ».

Questo stato di cose era sancito posteriormente dalla legge municipale fatta dal governo austriaco nel 1839, con cui come ben dice lo scrittore ora citato « la legislazione *municipale* subordinavasi *alle convenienze generali dell' impero (!)* ed *alle convenienze di altri abitanti, che non erano indigeni (!)* (2) ».

E qui nell'argomento di questo capo riguardante il diritto speciale triestino, e l' indole dei diritti dell'Austria verso Trieste dobbiamo aggiungere, che il governo austriaco abusando del suo diritto di protezione verso questa città e consumando la soppressione della politica autonomia della medesima *decadeva dai suoi politici diritti verso la stessa città, sebbene continuasse per forza maggiore a conservarne il possesso.*

Ella è cosa conforme al diritto diplomatico, che sia sciolto ogni politico rapporto fra l' Austria e Trieste dopo che la prima mancò a' patti stipulati colla seconda, i quali osservati e rinovati fino agli ultimi tempi, non furono tolti da nessun trattato. La diplomazia, che ammette il generale principio della risolubilità d' una stipulazione internazionale per la trasgressione, che di essa commetta l' una o l'altra delle parti contraenti, ci dà uno speciale insegnamento pel caso nostro particolare in cui la potenza maggiore mancò al convenuto impegno di proteggere le istituzioni della minore. Essa dichiara, che quando un popolo o una nazione « s'est » mise sous la protection d'une autre puissance, ou même » s'est assujettie à elle dans la vue d'en être protégée, *si » celle-ci ne la protège pas effectivement* dans l'occasion, il » est manifeste, que manquant à ses engagements, elle *perd » tous les droits que la convention lui avait acquis*; et que » l'autre *dégagée de l'obligation qu'elle avait contractée ren-*

(1) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî di Trieste*, pag. 174.
(2) *Ibidem*, p. 181.

» *tre dans tous ses droits et recouvre son indépendence ou sa* » *liberté* (1) ». Pel caso per il quale trascriviamo questo dettato diplomatico, pel caso cioè in cui l'Austria potenza protettrice esercitò diritti maggiori di quelli che le competevano verso la città protetta, riducendola sotto il suo assoluto dominio, quella scuola diplomatica a cui appartengono anco i publicisti ufficiali austriaci pronuncia la seguente sentenza « si la puissance supérieure veut s'arroger *sur* » *la faible plus de droit, que le traité de protection et de* » *soumission ne lui en donne, celle-ci peut regarder le traité* » *comme rompu* (2) ».

Nel caso che trattiamo non varrebbe poi al governo austriaco allegare rassegnazione, osservata dalla città vittima dell'usurpazione, giacchè concordi i publicisti insegnano che « *le silence pour marquer un consentement tacite doit être* » *volontaire* », e che « *si la nation inférieure prouve que la* » *violence et la crainte ont étouffé les témoignages de son op-* » *position, on ne peut rien conclure de son silence, et il ne* » *donne aucun droit à l'usurpateur* (3) ».

In proposito di rassegnazione o acquiescenza, che si pretendesse essersi verificate a Trieste relativamente alle nocive usurpazioni da essa sofferte, ricordiamo gli ufficiali e popolari sforzi del 1813, 1814 e 1817, di cui tenemmo poco sopra parola, i quali provano che *la violenza, il timore e le lusinghe non riuscirono a soffocare in quella città la memoria di tradizioni politiche di un lungo passato*, che perdurò fino ai primordì di questo secolo, *nè ad impedire l'opposizione al sistema governativo austriaco che spense le godute istituzioni organiche.*

E qui dopo aver ricordato gli atti dell'opposizione triestina fino al 1818 vogliamo far cenno di altri fatti posteriori dimostranti, che scomparse le ultime vestigie delle antiche

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Livre I, chap. xvi, § 195.
(2) *Ibidem*, § 188.
(3) *Ibidem*, § 199.

libertà di Trieste, e aggravatosi su questa città un pieno dispotismo, essa tuttavia insisteva per riavere le perdute istituzioni.

Malgrado i rigori austriaci contro la stampa, seppesi che morto l' imperatore Francesco il quale avea sostituito a Trieste l'autocrazia alla autonomia, e succedutogli Ferdinando, deputati triestini furono a Vienna, dove *in privati colloquî fu toccato del patriziato* triestino : sebbene non seguisse parola alcuna, che desse speranze a Trieste di riavere i proprî diritti, parola alcuna che assolutamente li togliesse, tuttavia in proposito « corsero memoriali, i quali però non ebbero il favore della risposta ». Poscia ci narra il Kandler che nel 1839 « Vienna dava a Trieste speranze di restituire l'antica forma reggimentale » e che quando in questa città publicavasene una nuova diversa dall' antica, v'erano persone « *che insistevano nel desiderare la reintegrazione dell'antica* (1) ».

Poco dopo, quando nel 1848 lo spirito publico a Trieste potè esternarsi, più che mai manifestavasi nei cittadini triestini la volontà di ricuperare la perduta autonomia, e più che mai reagivasi contro la estinzione dell'antico ordinamento.

Riportiamo a prova di ciò parecchi fatti ufficiali e popolari. Al Consiglio comunale di austriaca istituzione sostituivasi una *commissione costituente eletta a voto universale*, e questa stabiliva che i consiglieri comunali fossero eletti dal popolo (2). Come è noto in questo anno adunavasi a Vienna un'assemblea costituente austriaca. Ecco disposizioni assai significative del mandato, del quale erano investiti i deputati triestini a questa assemblea: « I deputati triestini si » presenteranno alla assemblea costituente nella qualità di » rappresentanti della Provincia-Stato di Trieste, *in tutta* » *forma*, *senza attendere*, *nè provocare su di ciò una speciale*

(1) Kandler, *Storia del Consiglio dei Patrizî*, p. 181.
(2) *Ibidem*, p. 186.

» *decisione o riconoscimento della camera* (Rub. I, § 1
» dell'anzidetto mandato). *Rinnovazione formale e solenne del*
» *patto ed istrumento di dedizione del* 1382 (Rub. V, § 2) ».
Per tale novazione del patto del 1382 si stabiliscono poi
nello stesso mandato le seguenti norme: « Il comune di
» Trieste sia rappresentato da un proprio Municipio, *goda*
» *l'autonomia municipale*, ossia *il diritto della formazione dei*
» *proprî statuti* (Rub. VI, § 5) ; » e quindi « *riforma e nuova*
» *compilazione degli antichi statuti municipali del* 1550,
» *dietro progetto del proprio consiglio municipale,* e riserva
» della sanzione per parte dell'Imperatore, signore di Trieste
» (Rub.VI, § 6) ». Mentre il comune rinuncia « *alla giurisdi-*
» *zione civile e all'esercizio della giustizia penale che per*
» *diritto gli spettano* » si riserva « *giurisdizione dei tra-*
» *viamenti di polizia per città e territorio* » come pure
» *tutto quanto si riferisce all'amministrazione politica o ge-*
» *stione di polizia* (Rub. VII, §§ 7-8) ». Inoltre nello stesso
» documento si dispone « *che debbansi rivendicare le rendite,*
» *civici dazî, gabelle ed altri proventi comunali che furono tolti*
» (Rub. VI, § 9) ». Quindi vuolsi nello stesso atto, che in specialità sieno riconosciuti come diritti : « *l'esenzione da ogni*
» *servizio militare, da ogni imposta di testatico ed altra con-*
» *tribuzione personale dei cittadini triestini ; l'esenzione della*
» *prestazione di quartieri militari* in qualunque luogo ur-
» bano o rustico entro il territorio di Trieste ; *l'assoluta li-*
» *bertà di commercio* per qualsivoglia persona, *ed esenzione*
» *da qualunque imposta per l'esercizio del medesimo*, come
» anche per ogni ramo d'industria non commerciale ; esenzione
» del bollo per tutti gli atti e transazioni meramente mer-
» cantili (Rub. VI, § 12) ».

Poscia alle surriportate disposizioni concernenti l'autonomia esteriore triestina di fronte all'Austria, altre se ne aggiunsero a meglio determinarla e ben stabilire l'autonomia interiore. Perciò disponevasi « *la formazione di un parlamento provinciale costituente e di altro successivo parlamento legislativo* per la provincia di Trieste e per tutta l'Istria (Rub. V,

§ 8) ». Questi corpi doveano procedere alla costituzione del reggime interno triestino sulle seguente basi: « Formazione » di statuti provinciali, adottati dal parlamento provinciale » e sanzionati dall'Imperatore (Rub. V, § 2); Diritto d'*auto-* » *nomia provinciale; diritto della provincia di non venire* » *aggravata oltre quanto lo è attualmente*, a meno che ciò » non segua dietro *espresso consenso del parlamento pro-* » *vinciale; e indipendenza della provincia di Trieste da ogni* » *vincolo verso altre provincie della Monarchia* (Rub. V, » §§ 9, 12, 13) (1) ».

Queste manifestazioni dei Triestini, a sostegno dell'inviolabilità delle loro antiche istituzioni, continuarono ancora a rinovarsi in successive propizie occasioni fino a questi giorni. Il più eminente rappresentante del municipio di Trieste, in un manifesto ai suoi concittadini, colle seguenti parole accennò ancora nel 1861 alla intangibilità di quei patti stretti fra la casa d'Austria e Trieste, sui quali fondavansi le libere costituzioni della sua patria. « Dal giorno in cui si diè spontanea all'augusta Casa Imperiale, Trieste *tenne sempre il patto e gli obblighi assunti*.... In questo stesso anno nel Consiglio municipale e nella Delegazione di Trieste, in conformità all'antico diritto della città, nuovamente chiedevasi *esenzione da servizio militare*, *estensione della linea doganale al suo antico limite e altre franchigie* spettanti a cittadini triestini (2) ». Nella IV tornata tenuta nello stesso 1861 dal municipio di Trieste si deliberò « che fosse innalzato *Memoriale al Ministero per la restituzione di tutte quelle istituzioni di diritto publico triestino*, che assicuravano la prosperità e floridezza di Trieste, e che furono sempre

(1) Promemoria pei Deputati triestini all'Assemblea costituente austriaca, deliberata dalla Società dei Triestini nelle assemblee 22, 23, 24, 25 giugno 1848, inserita nell'opera l'*Istria*, Volume del 1848.

(2) Verbali della seduta seconda e quarta della Delegazione, continuazione della più volte citata *Raccolta delle Leggi*, *Regolamenti*, *Ordinanze di Trieste*, publicata dal Municipio.

riguardate come il *palladio dell' esistenza e salvezza di Trieste* (1) ».

In relazione a ciò dal Consiglio comunale stabilivasi una « Commissione *pel ristabilimento delle franchigie* » e innalzavasi il *Ricorso 7 giugno* 1861, in cui il Consiglio municipale e la Delegazione municipale portavano al trono il desiderio dei loro concittadini di riavere la loro antica autonomia (2).

Dopo aver accennati questi fatti ommetteremo di occuparci di molti altri atti ufficiali e popolari analoghi, ai quali fece eco dovunque la stampa nazionale e straniera, fra i quali lo scioglimento del Consiglio municipale di Trieste, volgendo la fine del 1862, perchè *fermamente propugnava la nazionalità e l'autonomia patria* (3); e le note incriminate ovazioni agli ungheresi dello stesso anno, nelle quali erano vivissime le espressioni publiche d'avversione alle austriache istituzioni.

Egli è poi in altra parte di quest'opera che tornerà opportuno dimostrare come i Triestini legalmente e solennemente manifestavano il sentimento del loro diritto di politica autonomia, in particolare di fronte ai tentativi di fondere la loro città nella Confederazione germanica (4). E pur altrove meglio vedremo, che con tutti quegli atti con cui intesero i Triestini a rivendicare la propria autonomia, ognora manifestarono la coscienza della propria nazionalità italiana (5).

Ci resta ancora a dire, che contro il decadimento d'ogni diritto verso Trieste in cui incorse l'Austria, per virtù di quello stesso diritto diplomatico che essa professa, non gioverebbe a questa addurre speciale difficoltà, o impossibilità

(1) *Osservatore triestino*, n. 90 e 94, 1861; e pag. 36 dei Verbali della seduta ottava del Consiglio municipale in continuazione alla citata *Raccolta delle Leggi*, *Regolamenti*, ecc.

(2) Verbali delle sedute ottava e nona del Consiglio municipale di seguito alla ricordata *Raccolta delle Leggi*, *Regolamenti*, ecc.

(3) *Cose municipali*, *artic. varî del Tempo*, pag. 11, Trieste, 1862

(4) Vedi Libro terzo, capo III, art. I di quest'Opera.

(5) Appendice III a quest'Opera.

di mantenere le antiche libere istituzioni triestine in causa di quelle condizioni politiche in cui essa versa per la generale effervescenza politica dei suoi popoli. Vecchia e nuova diplomazia oppongono ad una simile giustificazione la massima, che l' impotenza d' una parte ad osservare gl'impegnî contratti non dà a questa il diritto che l' altra, la quale soffre per questa impotenza, continui ad essere vincolata agli obblighi condizionati all' esecuzione dei mancati impegni. E questa massima ha vigore anche pel caso in cui l' inadempimento d' una parte ai proprî doveri si verifichi senza colpa, per forza maggiore, o per altra impossibilità. Vattel, trattando a lungo dei casi in cui un grande stato s'obbliga a protegger l'autonomia d' uno stato minore, formula in via assoluta il relativo principio con queste parole: « La » nation la plus faible ne s'étant soumise que pour être pro- » tégée, *si l'autre ne se trouve point en état de remplir cette* » *condition essentielle, le pacte est anéanti, la plus faible ren-* » *tre dans ses droits et* peut, si elle le juge à propos, *recourir* » *à une protection plus efficace* (1) ». Il Vattel cita poi ad esempio la città di Lucerna, la quale riebbe la propria indipendenza dopo che ai Duchi d'Austria non era più possibile di proteggerla (2). Grozio, in appoggio dell'esposta massima fondamentale, fra molti altri esempî ci dà quello delle sue provincie unite Olandesi, che si sottrassero all'Impero germanico per non avere questo potuto proteggerle (3). Sono queste autorità e precedenze, che la diplomazia austriaca non può rifiutare che le sieno opposte.

Abbiamo nella prima parte di questo articolo dimostrato che nel 1818, indipendentemente dalla incompetenza del Governo austriaco, e della Dieta di Francoforte relativamente al compimento del territorio federale germanico, dimostrata nel capo precedente, *ostava all'incorporazione di Trieste nella Confederazione germanica la sussistenza di quel diritto pu-*

(1) Vattel, *Droit de Gens*, Livr. I, Chap. XVI, § 195.
(2) *Ibidem.*
(3) Grozio, *Storia dei Paesi Bassi*, Lib. XVI, pag. 627.

blico triestino, in forza del quale non poteasi nè dal Governo austriaco, nè dalla Dieta alemanna incorporare Trieste e suo antico territorio nella federazione tedesca senza l'assenso di questa città.

Ora conchiudiamo l' ultima parte di questo articolo dicendo, *che i diritti che avea l'Austria verso Trieste, cessarono per non avere l'Austria protette, e per avere anzi arbitrariamente soppresse le antiche istituzioni di questa città esercitandovi maggior diritto di quello che le competesse.* Ma per trattare l'argomento di quest'opera in quel modo che ci siamo proposti, cioè sotto ogni possibile suo aspetto, facciasi pure astrazione da entrambe queste conclusioni; e suppongasi anco che non ripugnasse alla qualità del diritto publico interno dell'Austria e ai diritti della città di Trieste, *che questa senza suo consenso si aggiungesse alla Confederazione germanica, quando si avesse potuto provare che in relazione all'articolo* LIII *del Trattato del* 1815, *la stessa città avesse appartenuto all'Impero germanico.*

Rileviamo perciò nel capo seguente, se Trieste abbia effettivamente appartenuto a questo impero.

CAPO SECONDO.

Se fosse inerente alla città di Trieste e al suo territorio il requisito storico esplicitamente richiesto dalla lettera dell'articolo LIII del Trattato di Vienna del 1815 per l'ammissione di possessi austriaci nella Confederazione germanica.

Dal compendio documentato di storia politica, che abbiamo esposto nel primo articolo del precedente capo, apparisce che Trieste nei primi suoi tempi fu parte dell'Italia romana; che nell'evo medio con istituzioni italiane appartenne al nostro sistema di liberi stati municipali; che nei tempi moderni, fino ai nostri giorni, custodì il suo antico ordinamento civile e politico italiano. Abbiamo dunque dimostrato, che Trieste *in forza di quel diritto che desumesi dalla storia è città italiana;* ed in particolare che è fra quelle città italiane, le quali a maggior ragione possono vantare diritto storico eminentemente nazionale.

Dal compendio storico, in cui tutto ciò si è provato coi migliori documenti e colle più irrefragabili attestazioni, inoltre apparisce, *che per quello speciale diritto storico, che era sancito dal Trattato di Vienna del* 1815 *a favore dell'attuale Confederazione germanica, Trieste non appartenuta all'Impero germanico non poteva essere aggiunta nel* 1818 *a quella federazione.* Tuttavia noi considereremo il detto sunto storico politico, anzichè qual piena prova di ciò, come fondamento a presunzione legale, che quella città non appartenne all'Impero germanico; e come uno scritto preparatorio piuttosto che decisorio del punto storico della questione diplomatica, che trattiamo in questo secondo libro della nostra opera.

In questo capo vorremo perciò nei migliori modi provare che fra quei diritti dell'Impero germanico, i quali per volontà delle maggiori potenze, e per ragione di diritto storico passavano nella Confederazione germanica, non ve ne era alcuno da cui si possa argomentare, che Trieste sia fra quei

possessi austriaci appartenuti all'Impero germanico, i quali in forza dell'articolo LIII del citato trattato generale potevano aggregarsi al territorio federale tedesco.

A tale intento nel primo articolo di questo capo vedremo, se Trieste dava diritti verso di sè all'Impero germanico; quindi nel secondo, se a questo corpo politico dava qualche diritto su Trieste la Casa austriaca che fu patrona di questa città; nel terzo, se quell'Impero in qualche modo sottoponeasi Trieste, indipendentemente da fatto di questa città o delle sue protettrici dinastie absburghese e lorenese.

Nel quarto e quinto articolo dovremo combattere quelle obiezioni, che al concluso dei precedenti potranno muovere i nostri più tenaci avversarî. Queste possibili obiezioni noi prenderemo in considerazione per modo, che tutta apparisca la luce della verità delle nostre conclusioni, e sia a queste ottenuto il suffragio d'ognuno.

ARTICOLO PRIMO.

La libera città di Trieste diedesi all'Impero germanico?

I.

Nel precedente capo abbiamo raccolto le numerose testimonianze degli storici più dotti e imparziali che scrissero sul passato di Trieste, e il corpo dei documenti i più autorevoli in materia di diritto publico triestino; e ciò per provare e porre fuori d'ogni dubbio che da buon tratto di tempo prima del Trattato del 1382 fino ai nostri giorni Trieste *si conservò una piena politica autonomia e mantennesi stato sovrano*, con quei rapporti politici che erano inerenti al patronato da lei dato al sovrano della vicina contea d'Istria e del ducato di Carniola.

Ora osserviamo che la condizione di indipendenza politica, in cui risulta che si serbò per cinque secoli questa libera

città in confronto di tutti gli altri stati, afforza a vantaggio di essa *la diplomatica presunzione che immune si tenesse la medesima anco dai più lievi vincoli politici verso ognuno di questi:* la diplomatica presunzione, che deriva da quella la quale per legge naturale e civile sta a favore della libertà di ogni individuo o corpo, contro tutte le altre persone fisiche o morali.

Questa presunzione che Trieste si conservasse *perfettamente e assolutamente indipendente rispetto ad ogni stato o corpo politico oltre al di lei patrono*, in difetto di piena prova contraria, secondo le universali dottrine del diritto delle genti vale come *prova di esenzione da qualunque vincolo che verso altri si pretendesse aver questa città contratto.* Siffatta *generale* presunzione giuridica che Trieste volesse conservarsi l'indipendenza politica, *in sè necessariamente contiene la speciale presunzione che essa intendesse anco a tenersi scevra da ogni dipendenza verso l'Impero germanico.* E questa speciale presunzione è poi particolarmente avvalorata da tutti i fatti esposti nel primo articolo del precedente capo, dimostranti l'indole politica italiana della storia di Trieste.

Il silenzio assoluto che fu osservato dai Triestini relativamente a diritti dell'Impero germanico verso di loro in quell'atto internazionale del 1382, nel quale stabilivano il futuro diritto publico esterno del proprio stato (1), aggiunge a questa speciale presunzione d'indipendenza dall'Impero quella ulterior forza, per cui pel publicista diventa affatto superflua ogni dimostrazione, *affinchè sia ritenuta una verità l'immunità da ogni politico rapporto in cui Trieste si serbò rispetto all'Impero germanico* nei tempi in cui stipulavasi quel trattato.

In quanto ai secoli posteriori a tale trattato è a dire che il tempo, pel quale deve legalmente presumersi la stabilita piena indipendenza di Trieste dall' Impero germanico *deve*

(1) Ricordiamo che quest'atto da noi preso in considerazione anco nel capo precedente fu posto fra i documenti in fine a questa opera sotto la lettera *E.*

essere esteso all'intera durata di questo corpo politico. E questo è a dirsi in forza degli accennati principî in materia di legali presunzioni, in conseguenza dei ricordati fatti storici esposti a comprovare la piena indipendenza da questa città serbata; e in virtù di tutti i documenti di diritto publico triestino, citati nel più volte menzionato articolo primo del capo precedente. Questi documenti si succedono a dimostrare, che dopo quel trattato del 1382 Trieste mantenne piena la propria autonomia politica fino agli ultimi tempi dell'Impero germanico; mentre d'altra parte essi continuano fino a questi tempi a tacere relativamente a diritti imperiali verso Trieste.

Da tutti i documenti della più volte citata *Raccolta* del Kandler, non che da quelli della citata *Collezione municipale contemporanea*, e dagli altri datici dal Rossetti nelle sue *Meditazioni storiche*, di cui abbiamo dato o testo, o estratto, o indicazione d'archivio in cui trovansi, o l'opera in cui si publicarono, risulta in ispecialità nel modo più chiaro, che gli Oratori Triestini inviati per conseguire il riconoscimento della politica autonomia della loro città presso ogni nuovo sovrano austriaco, spesso insignito dell'imperiale dignità, *non facevano una sol volta cenno dell'Impero*, dal quale la città mandante anco in tal modo mostrava ritenersi affatto indipendente.

Non è nemmen da tacere in relazione all'esposto che nè lo Scussa, nè il Bonomo, nè il Mainatti, nè l'Ireneo della Croce, nè il Rossetti, nè il vivente Kandler nelle loro opere ci inducono a concepire il più lieve dubbio, che siasi verificata mai concessione politica alcuna fatta dalla città di Trieste all'Impero germanico.

Contro la stabilita autorevolissima presunzione, in diritto provante, che Trieste dal secolo XIV fino ai nostri tempi *in nessun modo limitò la propria autonomia a favore dell'Impero germanico*, non sono ammissibili quelle semplici supposizioni che si volessero addurre per impugnarla. Tuttavia aggiungiamo poco altro che dimostri esser queste assurde.

II.

Se la storia triestina degli ultimi cinque secoli prova la esistenza di una protezione o patronato, che la città conferiva e rinnovava a favore esclusivo d'uno stato vicino, è improbabile, che nel tempo stesso Trieste accordasse dominio o superiorità politica ad altro stato o corpo politico.

Impossibile però non è che vi sieno trascendentali publicisti, i quali nella germanica dinastia absburghese scorgano un ente, in cui, per politica finzione, tutti gli stati ad essa in qualunque modo sottoposti si fondessero così, che per quei rapporti coi quali questi si stringevano a quella dinastia, si vincolassero all'Impero germanico a cui era stretta la Casa degli Absburgo. Non dobbiamo dilungarci per confutare tale astruseria, e per ripetere storia che provi l'erroneità della supposta immedesimazione di questa città nella dinastia che le era patrona. Osserviamo soltanto, che dalla pretesa immedesimazione di Trieste nella dinastia che la proteggeva, non si potrebbe dedurre la conseguenza che tale città si fondesse nell'antico Impero germanico. Infatti furono parecchie le dinastie germaniche che ebbero dominî germanici ed estra-germanici ad un tempo, *senza trascinare i loro possessi non tedeschi in quel corpo alemanno, a cui appartenevano* le loro persone e la parte maggiore dei loro possedimenti. In proposito e in particolare aggiungiamo, che nella dinastia absburghese non personificavasi l'Impero germanico di cui la corona passava dall'una all'altra casa tedesca.

Nè vale il dire a sostegno dell'assunto al nostro contrario, che al rapporto politico col quale Trieste si stringeva a stato tedesco, si rendesse necessariamente inerente quella relazione, che aveva coll'Impero germanico lo stato tedesco a cui questa città vincolavasi.

Se il piccolo stato di Trieste procuravasi il patronato della dinastia che reggeva il ducato d'Austria, *non perciò costituivasi esso parte integrante di questo ducato*, così da far parte

con esso dell'Impero germanico. Trieste invece sottoponendosi al patronato della dinastia ducale e arciducale austriaca, come abbiam dimostrato nel primo articolo del precedente capo, *stipulò di reggersi, e si resse sempre di fatto con ordinamenti proprî e diversi da quelli dell'oltrealpino ducato d'Austria.*

Che lo stato triestino per pretesa fusione con quel ducato tedesco, contraesse i vincoli e i rapporti politici che stringevano questa parte d'Alemagna all'Impero germanico, non si può ritenere, oltrechè per il fatto di quella politica autonomia triestina che abbiamo provata, anco perchè i rapporti e i vincoli fra il ducato austriaco e l'Impero germanico erano conseguenze di fatti anteriori all'avvicinamento di Trieste a questo stato ducale, di fatti ai quali non poteva aver partecipato Trieste.

Nei due argomenti della seconda parte di questo articolo osserviamo, che durando l'Impero germanico s'aggiunsero all'austriaca dinastia e agli stati austriaci, oltre Trieste, altri stati, come i regni d'Ungheria, di Croazia, di Slavonia, il gran principato di Transilvania, non che altri; ma nessuno di questi pel fatto della loro annessione alla Casa o al ducato d'Austria o ad entrambi, entrò nell'Impero germanico. Se tali stati annettendosi alla Casa e al ducato d'Austria in tempo in cui i duchi austriaci erano rivestiti della dignità imperiale germanica, non divennero tuttavia parti dell'Impero germanico, evidentemente non si può nemmen supporre che Trieste si incorporasse a questo impero pel fatto di essersi sottoposta alla protezione della casa d'Absburgo *quando la dignità imperiale germanica era, imperando Venceslao, nella casa di Luxemburgo*, anzichè in quella dei duchi d'Austria. Inoltre durando l'Impero germanico alla dinastia e agli stati austriaci s'unirono la Gallizia, la Venezia, l'Istria, la Dalmazia e altri stati, che, pel fatto di tale unione perdettero la qualità di stati sovrani, assumendo sotto la dipendenza della Casa e degli stati austriaci che erano parti dell'Impero germanico, la condizione di stati-provincie con una debole autono-

mia. Se questi paesi, che erano in una intima unione e dipendenza verso gli absburghesi e verso gli stati tedeschi di questi, non si fusero nell'Impero germanico, non può credersi che nell'Impero germanico si fondesse Trieste, quando questa città sottoponevasi all'alto dominio della casa d'Austria, conservando la propria piena autonomia di fronte a ogni singolo stato dell'austriaca dinastia e in confronto di questa.

Che i Triestini, dandosi a Leopoldo il Lodevole e alla Casa dei duchi d'Austria, con ciò non contraessero vincolo alcuno nè col ducato d'Austria, nè con altro stato austriaco, e quindi nemmeno indirettamente coll'Impero germanico, è provato in modo ancor più decisorio dall'Atto di dedizione alla casa d'Absburgo che la città di Trieste rinnovava nel 1519. Con questo atto i Triestini, anzichè porsi sotto l'alto dominio di quell'arciduca austriaco, che regnava negli aviti dominî ed era imperatore d'Alemagna, davansi a quell'arciduca d'Austria che era re di Spagna, per avere così la utile protezione di questa potenza marittima, la quale avendo il regno di Napoli possedeva gran parte di quella costa dell'Adriatico, che era principal campo all'attività commerciale di Trieste. Tale separazione di Trieste dagli stati ereditarî austriaci per congiungersi alla Spagna ebbe il suo pieno effetto, senza opposizione alcuna dell'arciduca austriaco regnante in Austria e senza dissenso dell'Impero germanico. Questo risulta da documento in cui l'ambasciatore di Trieste Pietro Giuliani partecipava alle autorità superiori di questa città il perfetto successo delle sue trattative di dedizione dello stato triestino a S. M. Cattolica (1). Egli è per ciò che il Kandler, nella recente

(1) L'ambasciatore Giuliani riferisce avere fatto opera perchè « Sua » Catholica Maestà se degni acceptar e prender la protection, deffensione » et tutella di questa sua fedelissima città » e aggiunge « Quella havermi » risposto, che di *bono animo et perfecto core lo uole fare* » e più » inanzi, « *uolentiera uole pigliar la deffensione et protectione nostra* » *ut supra, et non vi lassar inferir danno ouer detrimento da nes-* » *suno, e che poi gratiosamente prouederà a tute occurentie et bi-* » *sogni nostri . . . .* » *circa de proueder la Terra de Artellaria et* » *arme, Sua Catholica Maestà scrive ali presenti sui commissarj che*

publicazione di questo documento con commenti, e in altro suo lavoro, scrivendo dei tempi posteriori a questa ambasciata, ripetutamente attesta che « *Trieste era della corona di Spagna* »; che « *Trieste era passata alla Spagna* »; che « *in atti internazionali fu Trieste rappresentata da ambasciatori spagnuoli* (1) ».

Più tardi la congiunzione dei dominî della corona di Spagna cogli antichi di casa d'Austria dava occasione a quella città di porsi nuovamente sotto la protezione dei sovrani austriaci, dai quali non avrebbe mai potuto in quel modo separarsi se essa si fosse data in antecedenza all'Impero, o se si fosse vincolata a qualche stato della casa d'Absburgo.

Ma vi ha di più. Il trattato del 1382, e le sue posteriori rinnovazioni fino all'estinzione dell'Impero germanico, anzichè insinuare presunzione della dipendenza di Trieste da questo corpo politico, concorrono invece ad escludere la confutata supposizione che questa città fosse stretta all'Impero germanico, onde quegli atti ulteriormente provano l'erroneità dell'impugnata ipotesi.

La convenzione del 1382 e le sue rinnovazioni colle quali la libera città di Trieste davasi e conservavasi il protettorato della casa d'Austria, per averne all'uopo la difesa, scopo che unico e chiaramente espresso appare nel testo di quell'atto internazionale, dimostrano che nei diversi tempi in cui tali atti stipulavansi nessun rapporto stringeva Trieste all'Impero germanico, perchè ove qualche rapporto fra l'una e l'altro avesse sussistito, *non avea d'uopo quella città di sottoporsi e mantenersi sottoposta al ducato austriaco*, per avere con ciò una militare protezione di gran lunga meno forte di quella del-

» *abbiano a proueder*, *ecc. ecc.* » Relazione dell'ambasciatore Pier Giuliani oratore triestino al Re di Spagna. *Documenti triestini publicati in omaggio del vice-presidente del Consiglio di Trieste.* Trieste 1862, pag. 1 e 2.

(1) Kandler, Commenti al citato documento, pag. 3, 2, 8, 10: *Storia del Consiglio dei Patrizi*, pag. 91.

l'Impero germanico. Che se con quel trattato del 1382, di cui, come dicemmo, scopo unico era la sicurezza e la difesa futura della parte contraente più debole, questa avesse implicitamente conseguito anche la potente tutela dell'Impero germanico, così nel trattato come nelle sue posteriori rinnovazioni, mentre ripetevasi che la città acquistava il diritto ad essere difesa dalla ducale dinastia, *non avrebbesi ommesso di far cenno del più valido patrocinio* che fosse derivato da quell'Atto e dalle sue rinnovazioni; del patrocinio, cioè, del gran corpo politico tedesco, che in potenza non era ad altri secondo in Europa.

Le riflessioni esposte nella seconda parte di questo articolo le quali, dopo gli argomenti accennati nella prima parte, sono superflue pel publicista, noi le adducemmo nei riguardi storici e ad esaurimento di materia. Queste sono però giuridicamente tali che, quando gli argomenti accennati anteriormente in questo articolo non avessero provato che Trieste non davasi all'Impero germanico, esse varrebbero sole a provarlo con esuberante efficacia. Diciamo con esuberante efficacia, giacchè, mentre (per la difficoltà di offrire la prova diretta di un fatto negativo come è quello che dà argomento a questo articolo) fu stabilito il principio, il quale ammette la verità del fatto negativo se colui che lo impugna non sa provare il fatto positivo contrario, verificavasi d'altra parte che nell'atto con cui voleasi nel 1818 incorporare Trieste alla Confederazione germanica non si adducevano fatti provanti che questa città avesse appartenuto all'Impero germanico.

Dimostrato che Trieste non diedesi all'Impero germanico, passiamo ora a dimostrare che la Casa d'Austria, come traspare dall'esposto fin qui in questo libro, non dava all'Impero diritti sul piccolo stato triestino sottoposto al suo patronato.

ARTICOLO SECONDO.

La Casa di Absburgo Protettrice di Trieste vincolava questa città all'Impero germanico?

I.

Dobbiamo cominciare questo articolo ricordando, che quando i Triestini col trattato del 1382 si sottoposero al patronato degli Absburgo, questi collo stesso trattato obbligavansi esplicitamente a non assoggettare Trieste ad altro stato e a non vincolarlo ad altri, in qualunque forma e in qualsiasi grado ciò potesse farsi. Infatti nel sovente ricordato trattato stanno le testuali parole seguenti: « Noi Duca *non obblighe-* » *remo, daremo, e in nessun altro modo conferiremo la detta* » *città, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona o corpo* » *morale.....* ed invece non dovrà la predetta città, castelli » e distretto allontanarsi *dalla podestà delle nostre mani*, do- » vendo inviolabilmente permanere in perpetuo *presso (apud)* » *il principato e il titolo del Ducato d'Austria* (1) ».

Da queste parole deducesi, che i Protettori di Trieste non avrebbero potuto alienare nessuno di quei diritti politici che la città erasi irrevocabilmente riservati; e che era vietato inoltre alla Casa protettrice qualsiasi trasferimento di qualunque prerogativa che con quel trattato essa avea acquistato verso la città di Trieste.

Di conformità a ciò la dinastia patrona dello stato triestino a questo non impose mai rapporti politici, sia a favore dell'Impero germanico; sia a vantaggio di altro stato, corpo politico, o persona morale. Infatti quell' atto internazionale del 1382 che ostava all'imposizione di tali rapporti, dagli Absburghesi era posteriormente richiamato e conservato in vigore colle forme ed espressioni più solenni. Citiamo a prova

(1) Vedi in fine a questo nostro trattato il documento *E*.

il diploma emesso dal Duca Alberto nel 30 ottobre 1388, e quello del Duca Ernesto nel 28 giugno 1591. Ricordisi inoltre che anco nell'ultimo secolo di vita dell'Impero alemanno Giuseppe I e Carlo VI, che erano sovrani austriaci e imperatori germanici, negli anni 1706 e 1713 (1) esplicitamente confermavano quel trattato che proibiva ai sovrani austriaci la trasmissione a favore di chicchessia di ogni diritto, che a questi competesse verso Trieste. In questi documenti il più volte citato trattato del 1382 è richiamato in vigore *espressamente e nominativamente.* Ecco le parole testuali dei due atti del 1706 e del 1713, colle quali senza restrizione alcuna, insieme ad altre franchigie di Trieste, in modo speciale confermavasi quell'antico trattato, che vietava la stipulazione di rapporti politici fra Trieste e l'Impero germanico: « *In specie vero illud (statutum) a Leopoldo Arciduca Austriae* » *anno* 1382 *diplomate novo clementissime confirmare et ap-* » *probare dignaremur* (2) ». Mentre dal 1382 fino allo scorso secolo nella storia triestina e austriaca mancano fatti dimostranti, che i sovrani austriaci abusassero dei loro diritti verso Trieste vincolandola all' Impero germanico o ad altro stato straniero, abbiamo dunque nei citati documenti le prove più solenni le quali pongono fuori di dubbio, che i sovrani austriaci costantemente *osservarono verso la città di Trieste il patto di inalienabilità così di qualsiasi attributo inerente al loro alto dominio sulla città di Trieste*, *come di qualsiasi diritto proprio di questa città.*

La centralizzazione permanente che a'tempi nostri il primo Bonaparte istituiva in Francia, per rendere questa atta a difesa e offesa contro le potenze che avversavano i nuovi principî politici in lui personificati, era sconosciuta nei tempi precorsi: e il rispetto alle autonomie di città e provincie nelle quali era ordinata l'Europa, dovette essere professato anco dai governi dei duchi e successivi arciduchi austriaci.

(1) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. v, § 71.

(2) Aggiungiamo in fine di questo nostro trattato l'intero atto del padre di Maria Teresa.

Egli è perciò che Trieste e gli altri paesi a questi sovrani sottoposti costituivano stati distinti fra loro, i quali, senza nome collettivo, ufficialmente e diplomaticamente fino al 1806 indicavansi con quell'espressione di « Stati ereditarî di Casa d'Austria » la quale sanciva l'autonomia politica di ciascuno di essi. Era quindi conforme e allo spirito degli andati tempi e alla natura varia del grande amalgama politico austriaco, che la dinastia reggitrice di questo non togliesse l'autonomia politica ai diversi paesi che le erano soggetti; e particolarmente che non violasse i patti, pei quali era Trieste autonomo, e stato-sovrano, a ragione più forte di quella per cui tal qualità spettava alla maggior parte degli stati ereditarî austriaci.

Se nei tempi anteriori ai nostri i sovrani austriaci non poteano offendere l'autonomia politica di Trieste e acquistare su questa un esteso potere, non è dunque da meravigliare se essi non la offendessero menomamente a favore d'altri, a favore dell'Impero germanico.

II.

Che i Prottetori absburghesi di Trieste non abbian vincolata in nessuna forma questa città all'Impero, ciò risulta, oltrechè dagli atti internazionali succitati e dall'indole dei passati tempi, anco da tutti gli altri atti che occorsero fra duchi e arciduchi austriaci e la città di Trieste.

La maggior parte di questi atti aveano per esclusivi oggetti l'alto dominio degli austriaci sovrani verso Trieste, e l'autonomia politica triestina; in conseguenza di ciò egli è certo che se avessero esistito diritti di terze potenze, i quali avessero limitato o il patronato di quelli o l'autonomia di questa, di tali diritti si avrebbe dovuto necessariamente fare menzione in quegli atti. I sovrani austriaci e lo stato triestino, in tutti gli atti publici fra loro stipulati non avendo mai fatta parola di diritti di terzi su Trieste, non riconobbero dunque

mai che sussistesse diritto alcuno o dell'Impero germanico, o d'altro stato verso questa città.

Osserviamo in particolare che non contengono motto che accenni alla più lieve attribuzione di questo impero su Trieste l'atto 30 ottobre 1388 del Duca Alberto; nè gli atti 22 febbraio 1464, e 1491 dell'arciduca Federico III; nè i diplomi 30 ottobre 1517, e 12 aprile 1522 di Carlo V; nè quello del 1° settembre 1564 dell'arciduca Carlo; nè quello dell'11 agosto 1597 di altro arciduca Ferdinando. Nè il più lieve indizio di dipendenza di Trieste dall'Impero germanico può intravedersi negli atti ulteriori 24 dicembre 1624 di Ferdinando II, 1 ottobre 1637 di Ferdinando III, 3 settembre 1652 di Ferdinando IV, 29 settembre 1660, e 22 aprile 1679 di Leopoldo I, 3 luglio 1706 di Giuseppe I, 8 agosto 1712, 23 decembre 1713 di Carlo VI, 11 novembre 1730 pur di Carlo VI, 5 giugno 1736 dello stesso, 9 gennaio 1745 di Maria Teresa, e 25 giugno 1781 di Giuseppe II; non che in quello, sì vicino alla cessazione dell'Impero germanico, di Leopoldo II del 16 giugno 1792. Questi atti conservansi negli archivî municipali di Trieste, taluni nell'archivio vescovile della stessa città, e tutti sono inoltre inseriti, oppure in epilogo o per estratti riferiti nelle opere più autorevoli di storia austriaca e triestina, specialmente in quelle del Rossetti (1) e del Kandler, nonchè nella pregevole collezione storica *l'Archeografo triestino*, e nell'altra che è in corso di publicazione per cura della presidenza municipale di Trieste (2).

In tutti i documenti in questo articolo citati, come negli

(1) Rossetti, nella fine delle sue *Meditazioni storiche*, dà l'indice in ordine cronologico dei 214 documenti da lui presi in considerazione in questa sua opera: con che è reso assai agevole il consultare ogni qualsiasi importante documento di diritto publico triestino.

(2) Kandler, nella Raccolta illustrata *Documenti per servire alla cognizione delle condizioni legali di Trieste*, dà in ordine cronologico e testualmente quasi tutti i documenti austriaci e triestini di cui ci valiamo in quest'opera: *L'Archeografo triestino*, pregevolissima publicazione triestina e la *Raccolta delle Leggi, Ordinanze e Regolamenti di Trieste* incominciata nel 1861 e le altre opere da noi citate relativamente a Trieste danno anch'esse i più importanti dei documenti da noi consultati e citati.

altri austriaci e triestini che altrove abbiamo ricordati o ricorderemo, *non appare verbo, da cui possa il più ingegnoso interprete dedurre, che un qualche diritto sia stato accordato, o una attribuzione qualunque sia stata concessa all'Impero da taluno dei sovrani austriaci verso Trieste.*

Nei citati documenti 3 luglio 1706 e 23 dicembre 1713 e in altri atti, con cui altri arciduchi d'Austria sancirono l'autopolitia triestina, vediamo ricordata la qualità di Sacro Imperatore Romano e di Regnante Germanico competente ai sovrani confermanti l'indipendenza e libertà di Trieste. Così questi in quella loro più augusta qualità che li rendeva custodi dei diritti del Sacro Romano Impero e in particolare del Regno germanico, approvavano nelle più ample forme, e senza riserve a favore di quei due grandi corpi politici, gli statuti di Trieste e ogni altra disposizione organica, in cui la piena autonomia politica triestina era contenuta, e la sua immunità da ogni qualsiasi dipendenza o rapporto verso altri stati. Ciò non avrebbero potuto fare i duchi e arciduchi austriaci se essi avessero creduto che la loro Casa in qualche tempo avesse dato all'Impero la più tenue facoltà politica su Trieste.

V'ha altro fatto che rinnovatosi molte volte, perciò concorre con efficacia a dimostrare che il ducale e arciducale governo non ritenne mai Trieste in niun modo soggetto all'Impero germanico. In quasi tutti i documenti austriaci riferibili a Trieste i quali abbracciano cinque secoli, mentre più o meno diffusamente encomiasi la fedeltà dei Triestini ai loro rapporti politici colla Casa patrona, non v'ha sillaba *che accenni a esistenza e osservanza di doveri e di obblighi della città di Trieste verso i sovrani austriaci nella loro qualità di imperatori e di re germanici;* nè una lettera che alluda a relazioni stabili o temporanee, positive o soltanto indeterminate, che vincolassero questa città all'Impero o in particolare alla parte germanica di questo. Vedansi in proposito i citati atti di Ferdinando I, di Ferdinando II e di Giuseppe I, e gli altri surricordati; e inoltre i documenti del 1464, 1466, 1492,

1500, 1509, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1591, 1597, 1605, 1612, 1660, 1695, 1713, 1714, datici dal Kandler (1). In tutti questi documenti i protettori di Trieste, quelli compresi che erano imperatori germanici, dicendo dell'osservanza dei triestini ai proprî obblighi politici verso la Casa loro, verso i loro ducali e arciducali predecessori, usarono le espressioni *inclyta domus nostra; uns und loblichen Ertzh. Hauss; unseren Vorfahren und uns*, ma non ammisero frase che dia il più lieve indizio di un obligo, di un rapporto qualsiasi verso l'Impero.

Aggiungeremo che nella legge organica, la quale fu a Trieste in vigore dal secolo XVI al XIX, l'arciduca Ferdinando I fece inserire perchè avesse perpetuo vigore la disposizione, che il giuramento da darsi dal Gran Consiglio di Trieste a lui imperatore germanico, e ai successori suoi dovesse essere prestato « a noi *come arciduca d'Austria* » (2).

A queste e simili espressioni con cui duchi e arciduchi austriaci dimostravano, che l'alto dominio di Trieste competeva esclusivamente alla loro Casa senza partecipazione dell'Impero, corrisposero sempre le espressioni dei documenti triestini, quando questi accennavano a quella superiorità politica, che sulla loro città spettava alla Casa sovrana d'Austria. Ricordiamo in proposito l'atto dello scorso secolo del Gran Consiglio di Trieste in cui leggesi, « *tergestini Austriacæ domus auspiciis* se suaque omnia in perpetuum voverunt (3) ».

È quindi *inconcepibile come si possa immaginare un sospetto o un indizio che Trieste per fatto dei suoi alti protettori sia stata in qualche forma aggregata, ed abbia quindi appartenuto all'Impero germanico.*

Dobbiamo ora dire poche cose, e ciò per scrupolo d'imparzialità, anzichè per procurarci occasione di aggiungere ulte-

(1) KANDLER, citata *Raccolta di Documenti;* e ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. II, art. V, § 70.

(2) *Statuto di Trieste* del 1550, Lib. I, § 36.

(3) Quest'atto del 1727 leggesi nella *Storia dei Patrizî* del KANDLER, pag. 118-9.

riori prove a quelle che abbiamo desunte da ufficiali documenti a sostegno dell'assunto di questo articolo. Nei pochissimi passi rinvenuti in questi documenti, nei quali, per incidenza od occasionalmente soltanto, vedemmo fatto menzione dell' Impero romano o germanico, ci fu dato rinvenire una sola espressione che potrebbe, superficialmente considerata, insinuare lontano dubbio che un sovrano austriaco possa aver riconosciuta l'esistenza di qualche rapporto fra la città di Trieste e l'Impero. Nel diploma di Carlo V, del 12 aprile 1522, da Brusselles (1), questo imperatore, dopo aver confermate le politiche franchigie di Trieste aggiunge: « Nostri tamen dumtaxat, *et sacri romani imperii* ac » sacratissimæ nostrae domus austriacae *juribus semper* » *salvis* ». Ma è da osservare che in tutto questo esteso documento, in cui si nominano distintamente e in buon numero gli atti precedenti, sui quali si fondavano le libere condizioni politiche di Trieste e si determinarono i diritti che ne derivavano, non vi ha parola, da cui sia possibile dedurre qualche positivo diritto dell'Impero su Trieste. Che se qualcuno ve ne fosse stato, l'autore del documento, che era imperatore germanico, non poteva obliare di esporlo, o almeno di farne cenno in quell'atto, il quale, preceduto da tanti altri documenti riconoscenti la piena autonomia politica triestina, prolungava il silenzio intorno a diritti imperiali verso Trieste, per modo che questi se avessero esistito avrebbero potuto estinguersi. Si può quindi supporre che quella allusione a diritti imperiali fosse una di quelle clausole di riserva o di cautela con cui munivansi atti privati e politici, quando una parte era incerta se verso l'altra a lei spettasse qualche diritto; o quando essa non conoscendo e nemmeno seriamente dubitando di averne, pure intendeva a non pregiudicarli nella vaga ipotesi che taluno gliene potesse competere. Il dotto non ha d'uopo di esempî i quali gli provino il fatto che si usavano clausole con tali scopi; onde ricordiamo soltanto quella

(1) Kandler, citata *Raccolta dei Documenti, ecc.*, pag. 66, 67 e 68.

clausola analoga alla suesposta, che apparve in un Rescritto di Massimiliano II di pochi anni posteriore al diploma di Carlo V di cui ci occupiamo. In quel Rescritto del 26 decembre 1570 diretto a Cosimo I di Toscana, leggesi: « *deductis Imperii* in statum Florentinum *juribus* (1) ». Con tali parole accennasi a diritti imperiali sopra Firenze, ben meno vagamente di quello che facciasi nel diploma di Carlo V rispetto a Trieste. Bene considerata dunque l'espressione surriferita di Carlo V, è da ritenere, che essa non alluda a incerti, o possibili ignoti diritti dell'Impero; ma che sia invece soltanto una di quelle espressioni limitative, le quali, dopo assai larghe e numerose ricognizioni di diritti e privilegî, doveansi aggiungere nell'intendimento di impedire, che tali ampli riconoscimenti potessero essere così latamente interpretati da recare nocumento alla indipendenza o alle singole prerogative di chi ad altri faceva o confermava simili riconoscimenti. A preferire questa ad ogni altra versione delle anzidette parole di Carlo V ne induce il fatto, che queste emettevansi pochi mesi dopo d'essersi ommesso di nominare Trieste in un ufficiale elenco delle più minute parti componenti il Sacro Romano Impero, del quale importante documento dovremo dire nel seguente articolo.

La esaminata espressione di Carlo V, rettamente interpretata, è dunque *una ulteriore prova dell'assoluta indipendenza dello Stato triestino dall'Impero germanico.*

Più che per bisogno di provare l'assunto di questo articolo per esaurirne l'argomento aggiungiamo, che anco gli storici triestini, i quali non fan cenno di dedizione o alienazione alcuna fatta dalla città di Trieste a favore dell'Impero, *non alludono nemmeno essi a trasferimento alcuno di diritti, che a vantaggio di questo abbia fatto la Casa protettrice di Trieste.* Anzi alle molte prove or date per documento publico, onde dimostrare che i sovrani austriaci non sottoposero Trieste a vincolo alcuno verso l'Impero germanico, potremmo, se

(1) Dumont, *Corps Universel du Droit des Gens*, Suppl. Tom. II, Vol. I, pag. 465.

ne fosse d'uopo, cumulare le prove testimoniali conformi che ci offrono quei diligenti e valenti storiografi e publicisti che sono il Mainatti, l'Ireneo Della Croce, il Rossetti ed il Kandler. Valiamoci però dell'autorità dell'ultimo, a cui certamente nessuno potè imputare linea che fosse unicamente ispirata da parzialità per Trieste. Questo publicista, dei viventi il più versato nelle cose antiche e moderne triestine, nelle « Notizie storiche di Trieste », esponendo fatti del secolo XVI, esclude Trieste dal novero delle località che furono dall'Austria aggregate al Sacro Romano Impero nel 1521. Quindi altrove nella stessa sua opera esplicitamente dichiara, che la Casa d'Austria « *non fece partecipare Trieste all'Impero germanico* », e che per ciò le guerre fatte dai vicini a Trieste « *non erano mai ritenute guerre mosse alla Germania* (1) ». E conformemente lo storico tedesco Löwenthal scrisse, che essendo Trieste sotto il patronato austriaco, Venezia guerreggiò contro questa, senza che *la guerra contro Trieste fosse stata considerata guerra contro la Germania* (2).

Dimostrato nel precedente articolo che la libera città di Trieste non davasi all'Impero germanico; dimostrato in questo che all'Impero germanico non davanla i suoi protettori; dimostrato nell'uno e nell'altro articolo, che nè da questi sovrani, nè da quella città fu riconosciuto mai politico rapporto fra l'Impero germanico e Trieste, *risulta dimostrato*, *non avere Trieste legittimamente appartenuto a quell'Impero.* Infatti chi oltre la città di Trieste e la Casa sovrana che proteggevala, chi mai avrebbe potuto disporre di Trieste? Per violenza od altro abuso avrebbe potuto l'Impero germanico esercitar potere su questa città; o questo senza tali atti avrebbe potuto credere che verso Trieste gli competesse qualche diritto. Vediamo se l'uno o l'altro caso siasi verificato.

(1) KANDLER, *Notizie storiche di Trieste*, pag. 49, 50 e 55.
(2) LÖWENTHAL, *Storia di Trieste*, Vol. I, pag. 53.

ARTICOLO TERZO.

Il cessato Impero Germanico spiegò diritti o pretensioni sulla città di Trieste?

I.

Abbiamo provato che l'Impero germanico non potè legittimamente acquistare, nè acquistò diritto alcuno verso Trieste: ora aggiungasi che *quello illegittimamente non esercitò di fatto potere alcuno su questa.* E invero nella storia non è memoria alcuna di conquista, e nemmeno di temporanea violenza operata dall'Impero germanico a danno di Trieste.

L'Impero germanico non solo si astenne dall'esercizio di diritti su questa città, ma *nemmeno mostrò mai credere di averne.* Queste storiche verità or proveremo colla massima delle prove legali, coll'attestazione cioè di chi colla miglior scienza dei diritti dell'Impero germanico ebbe il maggior interesse ad asserire che quella città vi abbia appartenuto; coll'attestazione dell'organo politico supremo del cessato Impero germanico. Questa, dando una prova per confessione, dà quella prova che infonde la massima possibile convinzione nell'argomento di questo articolo.

Nel 1431, cioè pochi anni dopo che Trieste erasi posta sotto la protezione di Leopoldo il Lodevole duca d'Austria, la Dieta dell'Impero germanico adunavasi a Nüremberg, dove compilava la prima *Matricola dell'Impero.* Questa compilavasi per lo scopo (attestato fra gli altri anco dal dotto publicista Sprenger) di determinare esattamente l'estensione e le parti di questo gran corpo politico (1).

Si avverta che col nome d'Impero, che vedesi in fronte alla matricola del 1431 senza ulteriore espressione qualifi-

(1) *Videtur nata matricula magis ad demonstranda imperii membra;* SPRENGER : *Fontes juris publici romani-germanici*, Francoforte, 1667, Cap. XIV.

cativa, designavasi, anzichè il solo Impero germanico, la totalità del Sacro Romano Impero a cui, più che al corpo degli stati germanici indicato più sovente col nome di regno germanico, era dovuto il titolo di impero. Così questa matricola comprende anco stati estranei alla parte del Sacro Romano Impero, la quale aveva lo speciale nome d'Impero o Regno germanico.

In questo documento imperiale redatto nel 1431, dopo l'elenco dei principi elettori e dei duchi, segue quello di altri principi secolari ed ecclesiastici; e quindi elenchi di arcivescovi, di vescovi, di conti e di inferiori signori: poscia nella matricola appare la lista delle città imperiali in numero di 84; e queste tedesche e latine, libere oppure vincolate a signoria di principe: si menzionano inoltre ordini ed altri corpi morali facenti essi pure parte dell'Impero: infine contiene la matricola la designazione di tutti i minimi stati di questo, fra i quali leggesi *quello di* (der von) Vesterberg, *quello di* Bickenbach, e *quei tre di* (die drei von) Ortemberg, e altri atomi politici in simili guise indicati. Nelle centinaia di nomi apparenti in quel minutissimo inventario imperiale, in cui rinvengonsi stati monarchici e poliarchici, stati sovrani e provinciali, stati con sovranità perfetta o imperfetta, protetti, tributarî e feudali, *non è compresa, nè tampoco nominata Trieste*, nè alcuna di quelle località del suo territorio che vediamo nominate come posizioni forti o per altro motivo nel citato Trattato del 1382, e in altri documenti anteriori e contemporanei a quella matricola.

La citata matricola dell'Impero trovasi nel *Volumen Rerum German. Novum*, Lib. I, cap. XXIV, pag. 169 e seguenti, *Ex actis Brunsvicensibus*, Part. II, fol. 1619 e seguenti, di Joh. Phil. Datt.: inoltre nel *Deutsch Reichs Partis generalis. Contin.* pag. 41 e seguenti di Lünig, opera che, come è noto, è la fonte più autorevole nella materia documentale relativa all'Impero.

Nel 1507 si raccolse altra Dieta generale germanica, essendo imperatore di Germania quel Massimiliano I, che era

sì scrupoloso in materia di diritti dell'Impero, mentre come arciduca d'Austria e protettore di Trieste ben potea conoscere se questa città per le sue condizioni politiche avesse rapporti di dipendenza verso il Sacro Romano Impero, o in particolare verso l'Alemagna. Quella Dieta emanava altra matricola, alla quale stanno in fronte le parole: « *Designazione degli Stati del Sacro Romano Impero* »; onde anco questo atto contiene come il precedente più che un semplice elenco degli stati germanici. La matricola del 1507 è inoltre ancor più estesa della precedente, apparendovi stati e corpi non compresi in questa, dei quali buon numero di nuova specie, come Prelature, Abazie, Priorati, ecc. Fra gli stati del Sacro Romano Impero appare bensì annoverato il vescovato di Messina e fra i 16 stati principeschi il duca di Savoia e inoltre il duca di Massa: ma come nella prima, così in questa matricola, *non si fa menzione di Trieste*. Di questa non si fa motto nella tavola delle città dell'Impero (Reichstadte), nella quale non si obliò alcuna delle molte città imperiali piccolissime che aveano una limitatissima autonomia politica. Nè incontriamo Trieste nella serie degli stati vescovili, che in questa seconda matricola salirono al numero di 51, come non vediamo Trieste nelle altre categorie abbraccianti stati sia tedeschi, sia italiani, o francesi, sia assolutamente indipendenti, sia sottoposti a dipendenza di altri stati: nè vediamo tampoco in nessun luogo della matricola farsi menzione di qualche punto del territorio triestino.

Il Goldast nel *Copeylicher Bericht der Reiches handlungen*, pag. 65 e seguenti, ci dà questa imperiale matricola, nella quale abbiamo notata come nell'anteriore l'assenza di Trieste.

Carlo V fu altro dei Sovrani austriaci che meglio conobbero il diritto publico e le relazioni politiche di Trieste, di cui più volte e in specialità si occupò fin dal tempo in cui era soltanto Re di Spagna, come rilevasi da documento in data di Saragozza del 22 ottobre 1518, e da altri emessi a Barcellona nei 10, 16 e 31 luglio 1519 (1), non che da

(1) Kandler, citata *Raccolta*, pag. 55, 63.

altri ancora. Dopochè Carlo V succedette all'avo suo Massimiliano nell'arciducato d'Austria e nell'Impero germanico raccoglievasi in Worms nel 1521 la Dieta germanica. Questa dettava nuova e ultima matricola, che determinava l'estensione dell'Impero non diremo più accuratamente delle precedenti, ma tuttavia con ancora maggiori distinzioni, suddistinzioni e dettagli.

Questa ultima matricola assunse l'intitolazione di « Ordine e Specificazione dei dieci circoli (Kreise), e di tutti gli stati che appartengogo al Sacro Romano Impero ordinata dall'Imperatore in Dieta generale ».

L'importanza speciale di questa matricola per conoscere ogni più insignificante corpuscolo politico che faceva parte dell'Impero germanico, non desumesi soltanto dalle parole inserite nella sua intestazione, *Specificazione di tutti gli stati del Sacro Romano Impero*; ma desumesi altresì dalla circostanza che posteriormente ad essa, e fino alla cessazione dell'Impero, sempre più si restrinsero i limiti di questo grande corpo politico a vantaggio di stati limitrofi, onde non potè farsi ulteriore matricola che comprendesse altri territorî oltre a quelli che sono indicati nella medesima. La particolare importanza di questo documento per distinguere le più minute frazioni dell'Impero desumesi ancor più da ciò, che essa non era eretta al solo scopo di discernere ciò che all'Impero apparteneva, ma anco pel fine di conoscere con esattezza la collocazione di ogni località di questo gran corpo politico, il quale con questa matricola in modo definitivo veniva ripartito in quei 10 circoli, nei quali doveansi compiere importanti funzioni organiche e amministrative, che separatamente entro ognuno di essi furono esercitate fino alla cessazione dell'Impero, accaduta nel 12 luglio 1806 (1). Per tutto ciò in fine a questo trattato poniamo questa ultima matricola, o specificazione di tutti gli stati del Sacro Ro-

(1) Brougham, *Filosofia politica*, capit. xiv, Impero Germanico. Hallam, *Wiew of the state of the Europe during Middle ages*, Ch. V, Cercles.

mano Impero (1), testualmente riportata da quella grande collezione del Lünig in 24 volumi in foglio, publicata a Lipsia negli anni 1710-22, la quale, come già notammo, è a giudizio dei publicisti la collezione diplomatica più accreditata per le cose antiche germaniche (2).

I circoli seguono nella matricola di cui ci occupiamo nell'ordine seguente, che vidimo diversamente alterato da molti scrittori di cose germaniche: I Circolo Austriaco, II Circolo di Borgogna, III Circolo dei Principi Elettori, IV Circolo di Franconia, V Circolo Svevo, VI Circolo Bavarese, VII Circolo Renano, VIII Circolo de' Paesi Bassi e Vestfalia, IX Circolo della Slesia superiore, X Circolo della Slesia inferiore. Osserviamo che il quinto di questi circoli, il quale tocca l'Italia, non estendesi oltre Coira; il sesto comprende paesi austriaci, ma s'arresta nel Salisburghese; il primo, l'austriaco, è diviso in 13 stati, *fra i quali non è Trieste;* onde di questa città come de'luoghi o punti del suo territorio, non v' ha cenno nella matricola che prendiamo ora in considerazione.

II.

Non vi sarà avversario che non debba convenire in ciò, che se Trieste avesse appartenuto all' Impero germanico, certamente questa città sarebbe stata posta nel novero dei territorî imperiali.

Nel documento, a cui la Dieta imperiale diede nome di « Specificazione di *tutti gli stati* del Sacro Romano Impero » essa, come dicemmo collo Sprenger, proponevasi di numerare *tutti i corpi politici*, che in quel tempo componevano questo impero. Ora se per ciò in questa matricola figurano città di

(1) Vedi fra i Documenti aggiunti a questa nostra opera, quello a cui sovrasta il segno *F.*

(2) Lünig, *Teutsch Reichs Archiv.*, Part. Gener. Cont., pag. 338 e seguenti, in cui la matricola della quale trattiamo si ravvisa identica a quella dataci dal citato Goldast, *Reichs Satzungen*, *erster Theil*, pagina 245 e seguenti.

poco conto e di gran lunga inferiori a Trieste, e borghi di nessuna importanza, e minori terre, e perfino monasteri e proprietà private, a cui competesse quella qualunque giurisdizione, alla quale fosse inerente la più limitata autonomia o il più lieve privilegio politico, o la più tenue franchigia amministrativa: se quindi nella suddetta matricola imperiale appariscono molti stati, i quali più che protetti da altri stati, erano così dipendenti da esser piuttosto particelle provinciali o distrettuali, che veri stati: e se infine Trieste essendo uno stato sovrano, e non stato-provincia, non avrebbesi potuto creder compreso nei territorî germanici ove se ne avesse taciuto il nome; non si può tampoco dubitare che Trieste appartenesse al territorio imperiale. Perciò alla matricola dell'Impero è eminentemente applicabile a favore di Trieste l'aforismo giuridico: « inclusio unius est *exclusio* alterius ».

Potevasi intendere che insieme agli stati austriaci fosse compresa Trieste nell'Impero colla denominazione di *austriaco* che davasi al primo circolo di questo corpo politico? Osservato che furono individualmente nominati come parti del Sacro Romano Impero 13 stati austriaci, che nella maggior parte e forse tutti dipendendo più di Trieste dalla dinastìa austriaca, più ragionevolmente di questa libera città avrebbero potuto sottointendersi nel titolo dato al primo circolo, senza che fossero individualizzati; rispondiamo quindi definitivamente, che se Trieste avesse appartenuto all'Impero germanico, non poteasi ommettere di nominarla nella matricola.

Sarebbe poi una aberrazione storica delle più strane attribuire l'esclusione di Trieste dall'elenco degli stati dell'Impero al fatto, ch'essa fosse una parte di taluno dei tredici territorî componenti il circolo austriaco. A rilevare l' enormità di questa erronea ipotesi, basterebbe volgere un pensiero alla storia di quella illustre città, e quindi uno sguardo agli oscuri nomi di quei paesi austriaci più vicini a Trieste, i quali sono nominati nella matricola.

Non sarebbe meno erroneo il ritenere l'espressione *Circolo austriaco* equivalente a quella di *Circolo della Casa austriaca,*

così da comprendervi ogni terra in qualsiasi modo dipendente dalla dinastia austriaca, e dedurre che l'enumerazione dei 13 stati del circolo austriaco fosse ad esempio, o come suol dirsi *dimostrativa*, anzichè tassativa, per conchiudere poscia che il circolo austriaco dell'Impero comprendeva anco Trieste. Osserviamo che a questa interpretazione dell'epressione circolo austriaco si oppone la denominazione di *Specificazione*, data al documento in cui sta quella locuzione. Inoltre osserviamo che seguendosi tale interpretazione si dovrebbe comprendere nel circolo austriaco dell'Impero germanico, anco l'Ungheria, la Croazia, e la Transilvania, non che altri territorî che con Trieste eran sottoposti alla stessa Casa sovrana, territorî che nessuno mai suppose avere appartenuto all'Impero. Devesi quindi anco perciò convenire che l'enumerazione delle parti componenti il circolo austriaco fatta nella matricola imperiale è *tassativa*, ed in conseguenza esclusiva di ogni altro paese non nominatovi, esclusiva dunque di Trieste.

Arrogi ciò che dopo l'esposto può parere superfluo, cioè che siccome non si può mai presumere vincolo alcuno o dipendenza qualsiasi, se questa o quello non sono nel modo più chiaro espressi; così cozza contro il senso comune e i principî legali universalmente accettati, che debbano immaginarsi a carico della più volte nominata città legami politici, che non si potrebbero ammettere nemmeno nel caso in cui un dubbio testo all'ermeneutica grammaticale e logica aprisse l'adito a dedurli.

Dopo la conferma della ultima matricola, come accennammo, volsero tristi le sorti dell'Impero. Contro lo spirito conservatore del sud d'Alemagna insorse nel secolo XVI, mantenendosi finora, il protagonismo liberale e progressivo del nord tedesco. Quando questo assunse forma religiosa, atroci guerre civili dalle Alpi al mare del Nord e al Baltico indebolirono l'Impero alemanno, che ulteriormente affievolivasi in successive guerre intestine, nelle quali l'antagonismo germanico trasformavasi in quel dualismo politico, che perdura a tenere la Germania inferma divisa e suddivisa. Mentre

per tali cause indebolivasi l'Impero in Alemagna, e cadeva a brani in Italia, in cui formavansi stati forti e indipendenti da rapporti stranieri, quel gran corpo politico era vigorosamente attaccato d'ogni parte dalle potenze che intorno a lui ingrandivansi. Doveano quindi alla Francia, alla Svezia, alla Svizzera, non che ad altri stati passare estese e assai considerevoli parti del territorio imperiale; e il Trattato generale di Vestfalia nel 1648 e quello di Utrecht nel 1708, doveano sancire le sottrazioni territoriali patite dall'Impero. Nessun nuovo ingrandimento compensò, nemmen parzialmente, le perdite dell'Alemagna; onde nessun atto imperiale o delle Diete, successivamente a quello che abbiamo ora preso in considerazione, potè aggiungere terreno all'Impero.

Il sommario di tutti gli atti germanici riportati dall'accuratissimo Dumont nel III e IV volume di supplemento al suo *Corps Universel du Droit des Gens;* inoltre il silenzio assoluto intorno a' diritti e rapporti dell' Impero verso Trieste, continuato anco posteriormente all'ultima matricola imperiale ne' documenti germanici, come in ogni atto ufficiale austriaco che abbiamo citato, compiono la prova della storica verità che nè diritti, nè rapporti, nè attribuzioni politiche, nè simile altro vantaggio ebbe, o professò l'Impero verso Trieste.

III.

Dopo l'esposto fin qui non ci spetta obligo di prove ulteriori per dimostrare, che l' Impero germanico si astenne da ogni qualsivoglia pretensione verso lo stato triestino: ed invero questo *fatto negativo* fu ora provato relativamente al lungo tempo di più secoli, dopo il quale per generali principî di diritto privato e publico, e per ciò che ora dicemmo si deve presumerne la continuazione a favore di quello stato municipale italiano.

Vogliamo però addurre altre fra le più autorevoli attestazioni, le quali convalidano in modo speciale l'immunità di

Trieste da ogni politica relazione verso l'Impero germanico, nei tempi posteriori all'ultima matricola imperiale.

Un *Recesso della Dieta germanica* del 1594 comprova nel modo più incontestabile, che fino al cadere del secolo XVI quella matricola del 1521, la quale come le precedenti escludeva Trieste dall'Impero, continuava senza aggiunte o deroghe ad avere vigore, per modo che chi era iscritto in essa era nell'Impero; non era in questo chi non era nella medesima nominato (1). Non v'ha menzione di Trieste o di località del suo territorio nemmeno nell'elenco di que' duecento stati, città e luoghi minori, che in Italia contribuivano imposta all'Impero sulla fine dello stesso secolo XVI e nei primordî del XVII (2). Abramo Hortel, nella sua grande e nota opera di geografia politica, mentre al finire del secolo XVI estendeva l'Impero alla Svizzera, all'Alsazia, alle Fiandre, al Brabante, all'Olanda, alla Danimarca, e nella direzione di Trieste alla Stiria, alla Carinzia e alla Carniola, ne escludeva questa città, di cui trattava invece nella parte di quella sua geografia in cui descriveva l'Histria, paese da lui considerato italiano, e interamente estraneo alla Germania dalla spiaggia fino al monte Caldiero che domina il Quarnero (3).

Cluwer tedesco anch' esso e dottissimo nelle cose germaniche e italiche, intorno alle quali scrisse le estese opere *Germania Antiqua* e *Italia antiqua*, nella sua *Geografia Universale*, in cui ci dà lo stato politico dell'Alemagna ai suoi tempi, fa fede che Trieste verso la metà del successivo secolo XVII, continuava ad esser affatto estranea all' Impero. In questa Geografia che enumera le varie contrade dell'Alemagna, e in particolare i territorî e le città sottoposte all'arciducale Casa d'Austria, le quali faceano parte della Germania, non

(1) Sprenger, *Fontes juris publici romano-germanici;* Francoforte 1667, cap. XIV, *De matricula.*

(2) Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus;* Vol. I. Col. 2417-2432, (*Modus contribuendi Caesari in Italia*).

(3) Abram Ortelius, *Teatro dell'Universo;* fog. 36 e 95, Ediz. Plant.

nomina Trieste: e ciò sebbene località inferiori a Trieste, a Trieste vicine, in Stiria cioè, in Carinzia e in Carniola sieno indicate come località appartenenti alla Germania: sono queste Lubiana, Kraimburg, Villac, Klagenfurt, Völkmark, St. Veit, Iudenburg (1). Brunone, Heckel e Reisk commentatori tedeschi dell'anzidetta opera del Cluwer, non facendo alcuna osservazione contro l'accennata esclusione di Trieste dall'Impero germanico, tacitamente confermavano anch'essi l'indipendenza di quel municipio italiano da questo corpo politico straniero. Il primo di questi scrittori distingue le parti *geografiche* del circolo austriaco dell'Impero; perciò quando a questo avesse appartenuto Trieste, egli non avrebbe potuto evitare di distinguere questa città dalle località transalpine austro-germaniche: invece, mentre pone fra queste il territorio episcopale di Lubiana, limitrofo a quello di Trieste, non fa cenno nè di città, nè di territorio di Trieste (2). La carta geografica *Nova totius Germaniae descriptio*, la quale precede il Capo VIII del Libro III della *Geografia Universale* del Cluwer, esclude dalla Germania Trieste e suo territorio. Aggiungiamo che, coerentemente a ciò, la detta città è annoverata fra le italiane nel trattato della stessa opera *De novissima Italiae divisione* (3); come pure nella carta *Italia nova*, che correda tale trattato dell'opera del Cluwer. Posteriormente allo scrittore di Danzica ora citato, il publicista Sprenger nelle sue *Fontes juris romano-germanici*, publicate nella seconda metà del secolo XVII, prova esso pure che ancora in questo periodo, perdurando in vigore la matricola del 1521, Trieste continuava ad essere straniera all'Impero (4). In questa opera e nell'altra *Iurisprudentia publica* questo

(1) Cluverius, *Intr. in Univ. Geograph.;* Lib. III, cap. VII, n. II, *Germaniae divisio.*

(2) *Ibidem.*

(3) *Ibidem*, cap. XXXV.

(4) « *Matricula probativa est tam affirmative, quam negative ad probandum* et negandum imperii statum »; Sprenger, *Fontes juris publici romano-germanici*, cap. XIV, *De Matricula.*

publicista zelantissimo dei diritti storici germanici, non accenna a Trieste sebbene tratti estesamente di oltre a sessanta città imperiali, e altresì di quelle città delle quali era dubbia la qualità imperiale (1).

Dopo tutti i citati storici e publicisti l'illustre Lünig col suo *Codex Italiae diplomaticus*, in cui sono raccolti gli atti più importanti di tutti gli stati italiani, attesta il fatto che anche nel secolo XVIII Trieste mantenevasi estranea alla Germania. Infatti questo autorevolissimo storico e diplomatico tedesco nel prospetto degli stati italiani, che appare nel principio del II e IV tomo di quel suo Codice, fra questi pone lo stato tergestino *Civitas tergestina*, *sive Principatus*, del quale dà gli atti publici più importanti, insieme a quelli del ducato di Milano, della republica Veneta, dello stato della Chiesa e degli altri stati italici.

Alle autorità pienamente provanti di quei documenti ufficiali e di quei publicisti e storici più accreditati, che abbiamo citati in questo articolo corrispondentemente ai documenti e attestazioni ricordate nei due precedenti articoli dell'antecedente capo, è affatto secondaria quella degli Atlanti geografico-storici: nullameno vogliamo far cenno di quello più reputato del Guedenville, che fu ripetutamente publicato nello scorso secolo. Tra qualche incertezza e inesattezza, che riguardo ai confini meridionali del Sacro Romano Impero contiene anco questo grande Atlante, è constatato nella carta geografico-politica N° XXII del tomo secondo, parte prima, che gli stati costituenti il circolo austriaco dell'Impero sono *tassativamente* l'Arciducato d'Austria, i ducati di Stiria e Carinzia, la contea del Tirolo, i marchesati di Burgau, e Brisgau, il margraviato di Nellemburg e le città di Rhinfeld, Seckingen, Lauffenburg e Valdsuth; ed è perciò constatato che Trieste nello scorso secolo, come nei precedenti, non era fra i paesi austriaci facenti parte dell'Impero ger-

(1) SPRENGER, *Fontes juris publici romano-germanici*, cap. XXV, *De jure civitatis. Jurisprudentia publica*, *De statibus in specie*. Francoforte 1659, pag. 373-470.

manico. E nella successiva carta XXV dello stesso Atlante, la quale comprende separatamente le singole carte di ciascuno dei 10 circoli dell'Impero, osservasi, che il ben segnato e distinto confine del circolo austriaco esclude dall'Impero la città e il territorio di Trieste, e altra maggiore estensione ad est di questo. Inoltre rileviamo, che nella bella carta dello stesso Atlante, la quale porta il N° XXIV, e ci dà l'Impero germanico nella sua totalità, il confine di questo è pure tracciato a considerevole distanza dai limiti del contado triestino.

Non vogliamo infine tacere di altra gravissima autorità, la quale colle prove adotte concorre a dimostrare che Trieste fu affatto indipendente dall'Impero.

La Chiesa romana, che si mostrò sì spesso tenera di quel parto politico a cui avea dato in Roma il nome di Sacro Romano Impero, sebbene esso non fosse nè sacro, nè romano, nè impero come scrisse un illustre scrittore francese, la Chiesa romana, i di cui giudizî ebbero meritamente tanto giuridico valore nei tempi precorsi, ci dà altre prove solenni per definitivamente ritenere ch'erano straniere all'Impero germanico Trieste, come anco il territorio della diocesi, il quale più del politico estendevasi ad oriente della città (1). La prima fra tali prove la riceviamo dal tedesco dottore Carlo Spruner, che nelle circoscrizioni del suo Atlante storico-geografico escluse la diocesi di Trieste dalle diocesi dell'Impero germanico, e pose l'intero territorio giurisdizionale di questo episcopato in Italia.

L'altra autorità ecclesiastica suffragante la stabilita verità che Trieste non apparteneva all'Impero germanico, è quella della Rota Romana. Questa nel tempo in cui era fra i più insigni corpi giurisdicenti in materia civile e politica, deplorando che Trieste non avesse l'onore che vantava Lubiana di appartenere all'Impero germanico, giudicava che nel Collegio germanico non poteano essere ammessi i triestini (2).

(1) Vedi *L'Archeografo Triestino*, vol. II, in cui trattasi della estensione della Diocesi Triestina.

(2) KANDLER, *Storia del Consiglio dei Patrizii di Trieste* · « *Episco-*

Aggiungiamo che l'erudito Kandler attesta anch'esso, che il vescovo di Trieste non fu mai fra quelli dell'Impero germanico (1).

Dietro l'esposto in questo e nei due precedenti articoli ogni fautore di pretese germaniche su Trieste, per quanto tenace, interessato e pregiudicato egli sia rispetto ad esse, deve convenire nella seguente conclusione:

Trieste non appartenne all'Impero *nè quale stato dell'Impero, nè quale provincia o parte qualsivoglia d'uno stato dell'impero;* ma al contrario la libera città di Trieste conservava di fronte a questo, e a ogni stato e parte di questo, la propria autonomia e libertà politica.

E ciò:

Perchè Trieste *non mai derogò alla propria indipendenza* a favore di quell'Impero (articolo I di questo capo);

Perchè, mentre i rapporti politici che intercedevano fra Trieste ed i governi austriaci impedivano a questi *ogni qualsiasi trasmissione dei diritti acquistati verso questa città*, risulta poi positivamente, che *nessun abuso di potere contro Trieste a favore dell'Impero germanico è stato commesso dai sovrani austriaci* (articolo II di questo capo);

Perchè l'Impero germanico, nei suoi atti ufficiali più importanti e fondamentali, *non fece mai alcuna allusione a diritti suoi, e tampoco a politiche relazioni rispetto a Trieste* (articolo III di questo capo);

Perchè storici publicisti e diplomatici che meglio conobbero i diritti, le relazioni e le pretensioni dell'Impero, e più furono a questo devoti, onde sono pel nostro assunto i più autorevoli, *non poterono mai asserire che, in forza di atti imperiali o di atti triestini od austriaci, vi fosse luogo a ritenere che la città, o il territorio di Trieste abbiano mai appartenuto*

pus Laibacensis est descriptus in circulis et Matricula Imperii germanici, et inter Episcopos Germaniae est enumeratus, quem honorem nullatenus habet Episcopus Tergestinus ».

(1) *Ibidem*, pag. 83.

all'Impero germanico, o al Sacro Romano Impero, od abbiano avuto coll'Impero qualche politico rapporto; ma invece attestarono esplicitamente il contrario (articoli I, II e III di questo capo):

Perchè infine, come avvertimmo più volte (articoli I, II, III di questo stesso capo), *nessun atto effettivo o simbolico di possesso, nessun esercizio di diritto imperiale, e nessuna temporanea violenza, o abuso*, appaiono mai essere stati tentati o consumati da autorità imperiali germaniche contro Trieste.

La verità che l'Impero non avesse a Trieste il più lieve potere, sia di diritto, sia di fatto, sia nominale, sia reale, apparisce dunque *una delle verità storiche che meglio si possono provare;* una verità storica, contro la quale non sta nè antico, nè moderno storico, o publicista; ma soltanto la ben poco influente opinione di qualche scrittore tedesco contemporaneo, ispirato da particolare interesse politico, o da soverchio amore di ingrandire le patrie glorie politiche, e certo ben più ardito che scrupoloso.

Ora riflettasi a tutto l'esposto, e all'articolo LIII dell'atto finale del Congresso di Vienna 9 giugno 1815 e all'articolo I dell'Atto federale germanico 8 giugno dello stesso anno, disponenti che potessero essere aggregati alla Confederazione germanica soltanto possessi austriaci «qui ont appartenu à l'Empire germanique (1)»; e ben manifesto apparirà che la Dieta germanica (prescindendo dalla verità dimostrata nel libro precedente, che essa non era autorità delegata dal Congresso di Vienna a compiere l'organizzazione territoriale della Confederazione germanica), certamente *spiegava intenzioni assolutamente illegali, quando voleva introdurre nella seduta del* 6 *aprile* 1818 *il territorio della città di Trieste nella Confederazione germanica.* È palese che con tale intenzione miravasi a violare la chiara lettera dei citati articoli del Trattato di Vienna e dell'Atto federale germanico, che ne è parte integrante.

(1) Vedi l'intero testo di quell'articolo LIII del Trattato del 1815 nel n. I, cap. II, del Libro primo.

ARTICOLO QUARTO.

Qual è il valore legale di un atto inducente probabilità, che nei primi tempi dell'Impero germanico questo avesse diritti verso Trieste?

I.

Nel primo articolo di questo capo dimostrammo coi documenti publici più provanti, e colle attestazioni degli storici e publicisti più autorevoli, che la libera città di Trieste non strinse alcun politico rapporto coll'Impero; nel secondo articolo abbiamo dimostrato che la dinastia, al cui protettorato Trieste era sottoposta, non conferì all'Impero nessun diritto verso questa città; infine nel terzo articolo provammo che l'Impero non s'arrogò sulla medesima città nessuna politica attribuzione.

Tutto questo risultò provato riferibilmente al lungo periodo degli ultimi cinque secoli. Ma ciò non può forse essere sufficiente ad indurre i nostri avversarî ad ammettere, che Trieste non era aggregabile all'Alemagna pel diritto a favore di questa stabilito dai trattati.

I più zelanti fautori della grandezza territoriale della Germania potrebbero credere che gli autori del Trattato del 1815 intendessero di estendere il diritto storico dell'Alemagna a' possessi attuali dell'Austria, sui quali l'Impero germanico non ebbe diritti dal secolo decimoquarto al secolo decimonono? Più concretamente parlando, quando Trieste per lungo o breve tratto di tempo anteriormente al secolo decimoquarto avesse appartenuto all'Impero germanico, sarebbe esso stato nel 1818 aggregabile alla Confederazione germanica in forza del diritto storico germanico sancito dall'articolo LIII del citato Trattato generale del 1815? Questo non crediamo, ma pensiamo tuttavia che coloro ai quali sono

utili risposte affermative a queste domande, soggiacendo all'influenza che sempre esercita l'interesse, vorranno sostenere che *secondo il rigore della parola dell'articolo* LIII *del Trattato del* 1815, *è aggregabile alla Confederazione germanica ogni paese austriaco appartenuto all'Impero germanico*, senza distinzione di periodo storico remoto o recente, senza riguardo a lunghezza o brevità di tempo durante il quale tal paese appartenne a questo corpo politico. Nel caso di cui ci occupiamo, nel quale la disposizione internazionale non distingue, i nostri avversarî, forti di un noto e antico dettato giuridico, non vorranno accettare una distinzione che non promette loro vantaggio. Osserviamo inoltre che nella generale dizione del citato articolo LIII « possessions qui ont » *anciennement* appartenu à l'Empire germanique » si possono invero comprendere anco paesi, i quali, appartenuti all' Impero germanico nei primi tempi della sua esistenza o poco dopo, non apparvero posteriormente pel corso di più secoli fra le parti di quell' Impero, il quale perdevali per conquista o per usurpazione seguite da lunga acquiescenza, o per alienazione, prescrizione, o altri modi conformi all'antico ius publico.

La probabilità che al conchiuso del precedente articolo vengano opposti gli argomenti ora accennati, viene dimostrata ben consistente da ciò che l' Imperatore d' Austria Francesco I, come risulta dal protocollo 6 aprile 1818, pretendeva per « le *note relazioni politiche* dell' antica Lom» bardia coll'Impero» di potere introdurre nella Confederazione germanica anco le sue provincie milanesi, che erano state da questo svincolate nelle divisioni territoriali fra la linea Absurghese Spagnuola, e l'Austriaca. Non dovrebbe quindi far stupore se la diplomazia austriaca e germanica, su qualche apparente fondamento che Trieste abbia appartenuto all'Impero germanico nei tempi immediatamente successivi all' origine di questo gran corpo politico, nei quali l'Italia intera era a questo congiunta, producessero l'espressione generica « pos» sessi che hanno anticamente appartenuto all' Impero ger-

» manico » qual giusto titolo dell'aggregabilità di Trieste alla Federazione germanica. Noi crediamo che il ricordato precedente stabilito da Francesco I, consenziente la Dieta di Francoforte coll' interpretazione letterale della citata disposizione del Trattato del 1815, non tarderà ad essere levato dall'arsenale diplomatico viennese per essere posto in batteria contro di noi.

Egli è in conseguenza di ciò, e per esaurire l'importante argomento di questo capo che dobbiamo prendere in considerazione il merito delle enunciate obbiezioni; il quale è da esaminarsi nell'interesse politico di Trieste non solo, ma più ancora in quello delle altre contrade italiane, che si pretende siano anch' esse aggregabili alla Confederazione germanica.

Anzitutto premettiamo che l'imperatore Francesco, a cui fu rimproverato spesso e non forse a torto, di avere male osservata la lettera dei trattati, non è grande autorità in materia di una interpretazione di essi, che egli faceva in causa propria, innanzi a un corpo, che eragli devoto, ed avea interesse ad ammettere una interpretazione anco di soverchio estensiva.

Se l'autorità ermeneutica del governo austriaco del 1818 meritasse la pena di essere invalidata, le opporremmo l'autorità di altri governi.

Il governo dei Paesi Bassi senza dubbio molto meno potente dell'austriaco, e avente possedimenti eterogenei francesi i quali separaronsi poi per formare lo stato Belga, più che interesse, avea necessità che la protezione della Confederazione germanica fosse estesa alle Fiandre, al Brabante, all'Hainaut, e inoltre a tutto il Lussemburgo, non che all'Olanda e Frisia, e ad ogni parte del suo regno, compresane la capitale, che anch' essa come queste contrade appartenne indubiamente e a lungo all' Impero germanico. Ora se il governo dei Paesi Bassi avesse creduto che si potessero interpretare le parole sopra citate dell'articolo LIII in modo, che l'Austria avesse facoltà di introdurre nella Confederazione germanica tutti i suoi possessi appartenuti all'Im-

pero germanico nei primi tempi di questo, non sarebbesi esso accontentato di essere nello stesso articolo quasi interamente escluso dalla protezione federale germanica, la quale era per lui limitata a parte soltanto del Ducato di Lussemburgo (1). Perciò il governo dei Paesi Bassi, colla sua acquiescenza alla introduzione di parte tenuissima dei suoi possessi nella Confederazione germanica, dimostrò di intendere le parole « possessi che hanno anticamente appartenuto all'Impero » germanico » in quel ristretto modo, il quale era più conforme ai mutati tempi, a cui in molte altre parti del citato trattato si avea pure avuto riguardo.

Il governo Prussiano che, come l'Austriaco, pel più volte citato articolo LIII poteva entrare nella Confederazione germanica con quei suoi possessi « qui anciennement ont appar- » tenu à l'Empire germanique », esso pure non tenendo conto di antichi estinti diritti dell'Impero germanico sulle sue provincie più orientali (2), non introduceva queste nella rinnovata federazione tedesca; e quindi non intendeva nemmeno esso quell'articolo del Trattato del 1815, in quel modo più ampio in cui l'Austria interpretavalo affinchè le fosse più utile.

Ma non volendo noi dare a queste autorità, sebbene nell'argomento le più rispettabili, un valore decisivo intorno alla giusta interpretazione della citata disposizione dell'articolo LIII, indaghiamone il senso alla luce dei principî più universalmente accolti di ermeneutica legale.

II.

Di conformità a questi principî non si può ritenere, che l'articolo LIII dell'atto finale del Congresso di Vienna volesse far rivivere antichi diritti dell'Impero germanico, ai quali

(1) Articolo LIII combinato coi successivi LXVI e LXVIII dell'atto finale del Congresso di Vienna.

(2) HALLAM, *Wiew of the state of the Eur. during middle ages*, ch. V, *Limits of the Empire*.

questo aveva da parecchi secoli e ripetutamente rinunciato, col non farne menzione in quei suoi documenti, che periodicamente si compilavano per determinarli. Non si può supporre nel conservatore Congresso di Vienna l' intenzione di risuscitare diritti imperiali sepolti da molte anteriori convenzioni internazionali, in luogo delle quali erano succeduti secolari diritti, *acquisiti* da altri stati col consenso delle Diete tedesche, e *confermati* da queste cogli atti fondamentali più importanti.

La confisca di diritti che fossero stati acquistati da remoti tempi verso l'Impero germanico con consenso e ricognizione di questo, di diritti che a lungo poscia fossero stati esercitati, non si può immaginare voluta dall'atto finale del Congresso di Vienna del detto anno. Un cambiamento nelle condizioni legali durate da più secoli in molti paesi, per evocare vincoli politici legalmente cessati, non si può ritenere voluto *se non risulta dalle più chiare espressioni che siasi effettivamente stabilito.*

I diritti politici riconosciuti dal Trattato di Vienna a favore di stati, di provincie, di città, e di corpi morali, germanici o no, erano tutti diritti apparenti da possesso sussistito fino agli ultimi tempi. Ora come può ritenersi che il medesimo conservatore trattato intendesse coll' articolo LIII riconoscere diritti non posseduti dall'Alemagna, e di violare a pro di questa dei diritti, che parimenti o ancor più di quelli sanciti, evidentemente risultassero essere stati manifestamente, e senza opposizione esercitati da antico tempo fino ai giorni in cui redigevasi quel trattato?

Se non si può interpretare mai una legge, sia di privato, sia di publico diritto, in modo sovversivo dei principî più inconcussi della scienza giuridica, non si può nemmeno ritenere che il Trattato di Vienna accordasse alla Confederazione germanica diritti estinti del cessato Impero germanico, i quali erano lesivi di quei diritti che uno stato, un paese, una città aveva acquistati e posseduti a lungo e fino ai tempi nostri.

Se riflettendo all'esposto, noi poniamo ora mente al vocabolo *anciennement*, che nell'articolo LIII più volte citato sta colle parole « qui ont appartenu à l'Empire germanique », (vocabolo equipollente alla latina parola *ab antiquo*, usata precedentemente dalla diplomazia, quando latina era la lingua del diritto internazionale), noi rileviamo, che colla più volte trascritta espressione dell' articolo ora ricordato prescriveasi, *che entrassero nella Confederazione germanica soltanto provincie che, avendo figurato nell'ultimo stato di possesso dell'Impero germanico, a questo aveano appartenuto fino dai suoi primordî.* Gli istitutori della nuova Alemagna politica intendevano dunque a formarla con ciò che *indubiamente, sempre, e fin'allora avea appartenuto alla vecchia Alemagna*, *non ammettendo quanto d' avventizio s' era in essa intruso:* e quindi escludendo quanto fosse stato politicamente stretto all'Alemagna senza averle appartenuto; e quanto la Germania avea avuto, ma non avea potuto conservare, e non erasi a lei assimilato; e ciò ch'essa avesse acquistato negli ultimi tempi di sua esistenza, ma le era sempre stato estraneo. Per tal modo gli autori del Trattato del 1815 intendeano trasfondere nella risorta federazione tedesca *soltanto quei diritti della precedente che erano i più venerabili per antico e continuato possesso.*

Osserviamo per ultimo che una interpretazione delle succitate parole dell'articolo LIII, la quale si estende a quanti diritti territoriali possono aver appartenuto anco per breve periodo all'Impero germanico nel lungo corso della sua esistenza storica, su tutta l' ampia estensione delle monarchie Austriaca e Prussiana, è una interpretazione inammissibile perchè, prescindendo da ciò che essa trae ad una delle più gravi ingiustizie che si possano mai concepire, essa conduce inoltre al più manifesto assurdo. Infatti essa ci guida ad ammettere che gli autori del passo interpretato avessero l'intenzione, che un Trattato con cui volevano fondare una stabile pace divenisse sorgente di dubbî innumerevoli, e quindi di controversie indefinibili ed interminabili. L'impu-

gnata interpretazione estensiva per cui si aumentava enormemente la prevalenza austriaca sulla Confederazione germanica a carico dei minori stati tedeschi, e ampliavasi in pari tempo in Europa la potenza di quel grande corpo federale, è assurda altresì, perchè ripugna a un trattato che dichiaravasi fondatore di equilibrio politico.

Nel determinare qual fosse il diritto storico germanico che il Congresso di Vienna del 1815 intese sancire col suo articolo LIII che dava alla Germania i paesi « qui ont ancien- » nement appartenu à l'Empire germanique », è forza dunque che ricevasi quella interpretazione che più logica e legale non è disordinatamente estesa, ed è più conforme ai principî di equità, di rigoroso diritto privato e publico, di giustizia naturale e positiva ad un tempo; principî che non furono interamente disconosciuti nell'anzidetto Congresso diplomatico.

L'interpretazione dell'articolo LIII, colla quale non eccedesi lo stato legale degli ultimi tempi del cessato Impero germanico, per la quale si evita la lesione di antichi diritti imperiali passati ai terzi, è l'unica moralmente, giuridicamente, politicamente, logicamente possibile.

Invece l'interpretazione austriaca la quale, tenuto conto di remote e brevi *relazioni* di un paese austriaco coll'Impero germanico, non ha riguardo al continuato possesso fino agli ultimi tempi; è interpretazione contraria alle norme dell'universale giurisprudenza, e ripugnante perciò alle regole generalmente seguite in materia d'interpretazione; ed è inoltre manifestamente opposta allo spirito dell'atto interpretato, non che alle chiare intenzioni risultanti dalle espressioni di questo

Possiamo dunque concretamente concludere, *che l'Austria non avrebbe potuto valersi nel* 1818 *di antichi temporanei diritti professati dall'Impero su Trieste, quando questi fossero stati legalmente tolti da parecchi secoli, per cui non fossero più entrati nell'ultimo stato di possesso dell'Impero.*

Basta dunque l'esposto nei tre precedenti articoli a provare che pel diritto storico sancito dai trattati a favore della Confederazione germanica, non potea il governo austriaco

introdurre in questo corpo la città di Trieste, senza falsare lo spirito di tali atti internazionali, e fare iniqua interpretazione di quelle speciali disposizioni di questi, le quali determinavano e circoscrivevano il diritto che fossero incorporati i possessi austriaci alla Confederazione suddetta.

III.

Aggiungiamo argomenti di fatto che concorrono a porre fuori d'ogni dubbio la ora stabilita verità relativa ai territorî austriaci e prussiani, che colle parole « possessi che hanno » anticamente appartenuto all'Impero germanico » designavansi aggregabili alla Confederazione germanica. E tali argomenti aggiungiamo, perchè, come avvertimmo, dovremo valerci in altro capo di questa nostra opera delle conclusioni or fatte, onde ne importa che sieno queste ulteriormente corroborate.

La disposizione restrittiva relativamente ai Paesi Bassi, di cui fecimo parola, non è la sola nell'atto finale del Congresso di Vienna, la quale osti alla estensiva interpretazione che faceva il Governo austriaco nel 1818 per aumentare il numero dei paesi da incorporarsi a quella Federazione, di cui esso era moderatore e perpetuo preside.

Altre disposizioni del Trattato del 1815 dimostrano, che non si ebbe alcun riguardo ai cessati diritti dell'Impero germanico verso paesi, i quali anticamente ne erano stati dipendenti.

La Svizzera non era obbligata dal Congresso di Vienna a conferire nel nuovo corpo politico tedesco quella sua maggior parte di territorio, che avea appartenuto all'Impero germanico per oltre tre secoli così di diritto come di fatto, e di solo diritto per altri secoli ancora fino alla pace di Vestfalia. Al contrario la Svizzera coll'articolo LXXIV dell'atto finale di quel Congresso era riconosciuta una confederazione dalla germanica distinta, e costituita in quei 19 stati republicani che eransi sostituiti ad antichi territorî im-

periali. Inoltre coi successivi articoli LXXV, e LXXVIII lo stesso trattato a favore della confederazione elvetica dispose di altri territorî ex-germanici, coi quali furono istituiti tre nuovi cantoni, e altri ingranditi. E questo, che facevasi negando ogni valore ad antichi diritti imperiali, facevasi a vantaggio di una confederazione organizzata su basi opposte a quelle della Federazione germanica.

Parimenti non ammettevasi nella Confederazione germanica lo Schleswig, che pur a lungo fu parte anch'esso dell'Impero germanico.

Sebbene il Trattato del 1815, con cui costituivasi la Confederazione germanica, si facesse in odio alla Francia e si mirasse con esso a indebolire questo stato, tuttavia riconoscevansi come provincie francesi quelle le quali, appartenute all'Impero germanico fin dalle prime origini di questo, avean fatto parte dell'Alemagna fino a' tempi vicini a quel generale trattato: così l'Alsazia, la Lorena e l'intera Borgogna erano attribuite alla Francia.

Il Trattato del 1815 escludeva dal nuovo corpo federale tedesco queste ed altre contrade, le quali, oltrecchè appartenute all'Impero tedesco, erano quasi tutte popolate da tedeschi, e costituivano colle provincie più centrali dell'ex-Impero germanico un sol corpo compatto: e inoltre riconosceva *quali provincie di stati non tedeschi* quelle di stati, che, uno eccettuato, non partecipavano alla Confederazione germanica con nessuno dei loro territorî, ed erano sotto ogni rapporto alla Germania affatto estranei.

Anche da questi fatti risulta dunque, che non era nell'intenzione dei membri del Congresso di Vienna di evocare dalla tomba antichi ed estinti diritti dell'Impero germanico, quando facevasi a questo succedere la nuova Confederazione tedesca. E risulta eziandio, che *la nuova Alemagna politica riducevasi invece entro limiti ancora più angusti di quelli segnati dall'ultima delle imperiali matricole, di cui dicemmo nel precedente articolo; e più ancora ristretti di quelli dell'ultimo stato di possesso dell'Impero.*

È dunque fuori di ogni dubbio, che è contraria al Trattato di Vienna quella impugnata interpretazione dell'articolo LIII, colla quale l'Austria voleva far rivivere quanti antichissimi diritti avesse avuto l'Impero su quei territorî che ella possedeva, per l'utilissimo avvertito scopo di potere politicamente prevalere in Alemagna, e aumentare perciò ulteriormente la sua potenza su questa parte d'Europa, e conseguentemente su altre vicine.

Le considerazioni esposte in questo nostro articolo relativamente all'estensione cronologica del requisito storico che doveva avere un possesso austriaco, perchè potesse partecipare alla nuova Alemagna, dovrebbero aver persuaso chicchessia, che *oltremodo illegale sarebbe stata l'intrusione di Trieste nella Confederazione germanica, quand'anco questa città nei primi tempi dell'Impero a questo avesse appartenuto.*

Sul fondamento dell'esposto in questo articolo ripetiamo ora a maggior ragione, essere bastevole per l'assunto di questo capo, la dimostrazione fatta nei tre precedenti articoli, che Trieste non appartenne all'Impero germanico nel corso degli ultimi cinque secoli. Nell'argomento di questo capo noi potremmo perciò qui arrestarci, ma i nostri avversarî politici interessati a tenere opinione contraria alla conclusione di questo articolo, potrebbero tenacemente insistere nel non ammettere tale concluso; inoltre essi sono in buona parte politicamente influenti, e sebbene non abbiano acquistato nessun possesso di Trieste, come nel libro antecedente provammo, tuttavia hanno opportunità di procurarselo, e con questa hanno anco la possibilità di mantenervisi.

Dobbiamo quindi aggiungere nel seguente articolo quel parziale sviluppo e compimento di antica storia triestina, che provi illegittima l'aggregazione di Trieste anco a coloro, che persistessero a volere del più volte citato articolo LIII quella più ampia interpretazione, la quale rifiutando le norme legali generalmente accolte, e i più volgari principî di universale giurisprudenza, estendesi ad abbracciare tutti i possessi austriaci, che hanno appartenuto anco per breve e remotissimo tempo all'Impero germanico.

Vogliamo così abbondare nelle prove utili all'importante assunto di questo capo. L'esuberanza della dimostrazione vinca o attenui l'ostinazione degli avversarî più caparbi, e muova gli esitanti a convenire nella giustizia della causa che propugniamo.

ARTICOLO QUINTO.

V'ha fondamento a presumere che Trieste fosse vincolata all'Impero germanico nei tempi in cui a questo era annessa la maggior parte d'Italia?

I.

Noi che non esitiamo a seguire i nostri avversarî su quell' ultimo terreno, sul quale credono poter difendere il preteso loro diritto storico su Trieste, noi dimostreremo *che questa città non appartenne all'Impero germanico nemmeno nei primi tempi di questo corpo politico.*

Pei noti principî esposti nel primo articolo di questo capo non ci spetterebbe di dimostrare cogli ordinarî mezzi di prova questo fatto storico, bensì incomberebbe ai nostri avversarî di provare il contrario, perchè il fatto, di cui ci assumiamo la prova, è negativo, ed è sull'opposto fatto positivo, che essi avrebbero dovuto fondarsi prima ancora di accampare pretensione contro Trieste.

Onde sia ritenuto che sia stato Trieste uno stato indipendente dall'Impero germanico anco anteriormente al secolo XIV, basta, secondo teorie comuni di diritto e di ragione altrove citate, che si adduca quella legittima presunzione di indipendenza dello stato triestino in confronto d'ogni altro stato, la quale fondasi sulla autonomia politica e la esistenza come stato sovrano, che abbiamo provato con documenti e attestazioni irrefragabili avere Trieste godute, risalendo dal secolo

decimoquarto fino ai tempi anteriori alla nascita dell'Impero romano-germanico (1).

Inoltre il fatto testè dimostrato, che Trieste fu negli ultimi cinque secoli esente da ogni vincolo e rapporto politico in confronto dell' Impero germanico, da cui sorge la speciale legale presunzione del possesso dell'anteriore sua indipendenza da questo Impero, in mancanza di prove dimostranti il contrario, è bastevole per ritenere provato, che Trieste non sottostette alla cessata federazione germanica nemmeno nel primo periodo storico di questa.

Sono queste premesse decisive nell'argomento di questo articolo: pure fra le prove, che la storia ed i documenti concordi ci offrono a sostegno della indipendenza dello stato triestino dall'Impero anco anteriormente al secolo XIV, addurremo, come ci siam proposti, le più convincenti, che valgono ad escludere del tutto ogni ipotesi contraria.

Incominceremo col dimostrare brevemente in questo articolo che nell'Impero germanico; e nemmeno nel Sacro Romano Impero in cui univansi le corone d'Italia e di Germania non era compresa Trieste: nè quando il re germanico Arnolfo era incoronato a Roma nell'anno 878; nè quando con Ottone l'Impero divenne una stabile istituzione romano-germanica. Dimostreremo in seguito, che nemmeno potè quella città appartenere all'Impero germanico e al Sacro Romano Impero, nei tempi che corsero posteriori agli Ottoni, fino a quell'epoca del 1382, dopo la quale, e fino ai tempi nostri, abbiamo provato non aver tampoco esistito indizio, che Trieste nemmanco temporaneamente abbia fatto parte dell'Impero, oppure abbia soggiaciuto all'esercizio di qualche diritto o pretesa imperiale.

Nell'incoronazione di Arnolfo in qualità d'Imperatore Romano fatta nell' 878 da papa Formoso (2), e nella successiva

(1) Vedi *Nozioni documentate di Storia politica di Trieste*, esposte nell'articolo I del capo precedente.

(2) Struv. *Rerum germanicarum scriptores*, *Cron. Herm.*

di Ottone I fatta in Roma da papa Giovanni XII nel 2 febbraio dell'anno 962, nella quale permanentemente rinnovavasi il Sacro Impero Romano-Germanico, con nessun atto solenne erano determinati i confini politici del Regno italico da quei Sovrani annesso al Regno germanico; cosicchè Trieste non potè *nominativamente* o *altrimenti* apparire parte del territorio italo-germanico di Arnolfo e di Ottone.

Ma quanta può ritenersi che sia stata l'Italia, a cui quei due Imperatori tedeschi, e quindi i primi loro successori estesero la loro imperiale giurisdizione? Di *diritto* quelli ebbero il Regno d'Italia, che fondato dai Goti, riprodotto dai Longobardi, era istituito dai Franchi nella estensione datagli dai Longobardi; e lo ebbero particolarmente in quei limiti, entro i quali aveano legittimamente regnato gli ultimi loro predecessori re d'Italia.

Di fatto poi i primi imperatori tedeschi ebbero in Italia l'alto dominio di tutto ciò di cui prima della loro incoronazione a Roma, e posteriormente, presero reale o simbolico possesso; sia per riconoscimento di quei paesi italiani che riconobbero l'autorità di quegli imperanti, sia per forza usata da questi a quei popoli italiani che spontaneamente ai medesimi non si sottoposero.

Dicendo ora più concretamente dell'estensione territoriale che *di diritto* spettava ad Arnolfo e ad Ottone, quali successori degli anteriori Re d'Italia, osserviamo che il Regno d'Italia annesso da questi al germanico non estendevasi alla città e territorio di Trieste. Come abbiamo accennato nel primo articolo del capo antecedente, in seguito a concessioni fatte alla Chiesa di Trieste dagli ultimi Imperatori romani e dai primi Re di Italia (1), per diploma in data di Pavia 8 agosto 848 di Lotario I legittimo successore a Carlo Magno, e predecessore di Arnolfo e Ottone I nel Regno Italico, *Trieste era*

(1) Queste concessioni risultano da molti documenti, fra i quali nomineremo il diploma di Lotario, che citiamo e l'altro diploma di Federigo II, posti l'uno e l'altro in fine a quest'opera, il primo sotto la lettera *A*, il secondo sotto la lettera *D*.

staccata da questo regno per passare in assoluta e piena sovranità del suo vescovo Giovanni II e successori. «Lotario» dice l'antico storiografo tedesco Schönleben ne' suoi *Annali della Carniola* « donò nell' 848 al vescovo Giovanni città, mura, torri, territorio, *con proibizione che veruna persona di qualsiasi condizione esigesse gabella o pretendesse giurisdizione fuori del detto Vescovo* (1) ».

L'autenticità di quel diploma di Lotario, su cui si fonda originariamente l'indipendenza assoluta di Trieste da ogni altro corpo politico, *era riconosciuta da parecchi Imperatori germanici;* i quali nei tempi immediatamente successivi alla emanazione di quell'atto con diplomi di cui poco innanzi diremo, lo riconobbero titolo valido dell'indipendente condizione politica di Trieste.

In questo diploma di Lotario dell' anno 848 non accennasi a nessuna riserva di regio potere, a nessun diritto d'ordine publico o privato, che potesse da questo re d' Italia passare ai suoi imperiali successori tedeschi. Nemmeno diritto di futura ricognizione, o di onorificenza alcuna vennero in quell'atto stipulati a favore del donante e successori suoi. Non una parola in quel documento, la quale possa ispirare dubbio sulla pienezza della assoluta sovranità di Trieste, che passava nei Vescovi di questa città (2). Il

(1) Schönleben, *Ann. Carniol.*, Tomo I, Parte 3ª, Anno 848.

(2) Il testo di quest'atto di Lotario, rinnovato solennemente nel 9 maggio 1226 dal vescovo Giovanni III, *ad perpetuam rei memoriam*, dall'Archivio vescovile di Trieste passò nella Vicedominaria triestina, ora Archivio municipale. Quest' atto può esaminarsi anco nel Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, Vol. I., *De Tergest. civitate seu principatus*, Col. 2489-92: e nell'*Antica Storia di Trieste:* di Ireneo Della Croce. Lib. VIII, cap. i, anno 848: e nelle più recenti del Rossetti e del Kandler. Noi lo produciamo per esteso in appendice a questo Trattato sotto la lettera *A*. Non tenemmo conto della data del 948 che dà Kandler a questo atto. E ciò perchè in difetto di argomenti in cui ci lascia questo scrittore relativamente a tale data, deve certamente prevalere la contraria e maggiore autorità storica dell'antico Ireneo Della Croce, dell'illustre Rossetti, del Lünig, di Schönleben, e di altri, i quali nemmeno accennano a dubbio possibile circa la data 9 agosto 848, da essi concordemente assegnata a quel diploma di Lotario.

Rossetti, peritissimo nel diritto privato e publico e nell'archeologia diplomatica, non potè dire altrimenti di quest' atto fondamentale: e nella sua *Meditazione Storica*, che egli scrisse in Austria, non senza devozione all'Austria, in quel tempo in cui, soppressa l'autonomia di Trieste, al marziale governo austriaco non gradivano publicazioni che questa ricordassero, dovè dichiarare nullameno che Giovanni II vescovo di Trieste « *per quella donazione divenne sovrano indipen-* » *dente di Trieste e suo territorio* ». E più innanzi « Lo- » tario colla sua donazione trasfuse nel donatario *l'assoluta* » *sovranità sopra Trieste* e sopra tre miglia di circuito ». E dopo aver illustrate varie parti dell'atto di cui trattiamo il Rossetti conchiude: « Queste e altre espressioni, e lo spirito » di tutto lo strumento *escludono chiunque dal dominio*, *e con-* » *feriscono al donatario quegli stessi diritti che il donante*, *cioè* » *il Re*, *vi aveva* » ed infine « in tutto questo diploma non » v'ha sillaba, che devii dal donatario *particella della sovra-* » *nità*, *o ne faccia supporre una qualche limitazione* (1) ».

Non si può quindi ritenere che dopo l'anzidetta alienazione di sovranità fatta da re Lotario, restasse pur sempre ai Re d'Italia suoi successori una supremazia, un alto dominio verso Trieste e suo territorio, dipendentemente da un *principio di inalienabilità di sovranità* che vigesse nell'antico diritto publico. Tale principio non accettato relativamente alle *sovranità patrimoniali*, di cui il sovrano potea liberamente e interamente disporre così integralmente, come parzialmente, fu però ammesso dal diritto publico antico per le *sovranità ereditarie*. Ma quando l'alienazione della sovranità *ereditaria* che faceva un regnante dell'intero suo stato, o d'una frazione di esso, era fatta, non contro volontà dello stato o della parte di stato la quale era alienata, ma invece col consenso di questa; allora era valida l'alienazione anco piena e assoluta della sovranità *ereditaria*, o *usufruttuaria* come altrimenti dicevasi (2): il sommo publicista Grozio fa fede, che

(1) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. I.

(2) VATTEL, *Droit des Gens*, Lib. I, capit. V, § 69.

questa norma di publico diritto fu sempre in vigore dai tempi più remoti fino ai suoi; e adduce a prova numerosi gli esempi di piena trasmissione di sovranità ereditarie anteriormente e posteriormente alla cessione di Trieste fatta da Lotario (1).

A torto quindi il D. Kandler intravede una tacita riserva di dominio nel documento succitato di Lotario (2). Questo scrittore, senza nemmen tentare di dimostrare che debbasi sottointendere la riserva a cui accenna, senza dir motto contro l'esposto principio giuridico professato dagli antichi più autorevoli publicisti, il quale, combinato col testo di quell'atto reale, prova erronea la sua supposizione; senza dir parola contro l'autorevole opinione contraria del suo maestro e concittadino avvocato Rossetti e del Schönleben, limitavasi invece a far credere, che la *pretesa limitazione* di Lotario fosse conforme all'antico diritto publico comune, che i succitati publicisti dovettero conoscere meglio di lui.

Risulta poi che dopo quell'anno 848 i vescovi di Trieste esercitavano *di fatto* l'acquistata piena sovranità, e reggevano la città e territorio come indipendente stato, per modo che un secolo dopo, nel 21 febbraio 949, essi potevano liberamente trasferire il supremo loro potere al popolo di Trieste (3), da cui i medesimi poscia lo riaveano per successivamente perderlo a favore ancora del municipio triestino. La illustrazione che dà il Rossetti dell'atto di questo trasferimento di sovranità del vescovo di Trieste al popolo di questa città, amplamente dimostra che pienamente era esercitata dal vescovo quella illimitata sovranità, la quale era attestata dal fatto stesso della sua prima traslazione (4).

(1) Grotius, *De jure belli ac pacis*, Lib. I, capit. III, § 11, n. 1; e §§ 12 e 13.

(2) *Docum. per la cognizione delle condizioni legali di Trieste.* — Trieste 1848, pag. 2.

(3) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. I, § 1.

(4) Rossetti, *Meditazioni storiche*, Parte I, Sez. I. Può esaminarsi questo atto anco nel Libro VIII, cap. VII della citata *Hist. ant. e mod. sacra e profana della città di Trieste* di Ireneo Della Croce.

Dunque *Trieste era sovrana di sè e pienamente indipendente di diritto e di fatto*, *molto tempo prima che i sovrani germanici unissero alla propria corona la corona italica.* Trieste, piccolo stato sul limitare dell'antico Regno italico, non potè adunque in niun modo far parte di questo regno quando Arnolfo nell'878, e quindi Ottone nel 962, ne divennero Re. Questi imperatori non avendo in Italia acquistato diritti maggiori di quelli che a questo regno fossero inerenti, non poterono avere esteso il loro dominio allo stato triestino che n'era escluso. Constatiamo che quegli Imperatori e loro immediati successori, che furono Re d'Italia, non poterono estendere il loro regio potere italico a ciò che era politicamente fuori del regno da essi acquistato, ed era di diritto altrui.

Il piccolo stato triestino non era dunque stretto in niun modo a dipendenza verso i primi imperatori germanici, essendo esso passato dal far parte del regno Italico, quando questo era separato dal germanico, ad una assoluta indipendenza. Non poteva in conseguenza il Sacro Romano Impero aver diritti sopra Trieste. Grozio, il più grande degli antichi publicisti, autorevolissimo in Alemagna, così che in questa istituivansi cattedre per spiegarne le opere divenute testo di insegnamento in tutta la medesima contrada, Grozio ne assicurò che all'Impero si poteva opporre il ricordato titolo di diritto publico, in forza del quale Trieste era da questo indipendente « omnes *modi* aut *amittendi* aut mutandi iuris » egli scrisse « *non minus adversus Romanorum imperatorem* » *quam adversus alios valent* ». Il chiarissimo scrittore continua in relazione a ciò, ancora annuenti i suoi illustri commentatori tedeschi Gronovio e Cocceio publicisti reputatissimi, « in omnia quidem quae olim fuere populi romani » Imperator Romanorum *jus nunc non habet*, multa enim ut » bello quæsita, ita bello *ammissa sunt*, *alia pactionibus*, alia » derelictione, *aliarum gentium* aut regum *in jus transie-* » *runt* (1) ». E con ciò è ulteriormente confutata l'anzidetta insinuazione del Kandler.

(1) Grotius, *De jure belli ac pacis*, Lib. II, capit. XXII, § 8, n. 2.

A ciò che dicemmo per dimostrare, che nei primordî dell'Impero Romano-Germanico nessun diritto potè competere a questo verso Trieste, aggiungiamo che nel costituirsi di fatto della imperiale dominazione di Arnolfo e di Ottone, come non v'ha il più lieve indizio che Trieste riconoscesse in questi qualche sovrana imperiale prerogativa verso di sè, così non v'ha cosa inducente presunzione che Ottone o suoi successori, nella loro qualità di Sacri Romani Imperatori, sottomettessero questa città; quindi nessuna prova per documento, monumento, o storica testimonianza di presa di possesso in qualsiasi forma effettuata da Ottone o da' suoi primi imperiali successori. Il padre Ireneo della Croce, nel libro VIII della sua minuta e coscienziosa storia di Trieste, è quello che dice più a lungo e con maggiore ossequio della venuta e soggiorno di Ottone I in Italia. Ma questo accurato storico non fa tuttavia tampoco cenno del più lieve atto di sovranità esercitato da questo imperatore su Trieste, o del menomo atto di dipendenza, che siasi fatto da questa libera città a favore di quel sovrano o di alcuno dei suoi successori.

II.

Dimostrato che *nè di diritto, nè di fatto Trieste e suo territorio potè appartenere al Sacro Romano Impero in quella rinnovazione di questo gran corpo politico, per la quale i sovrani germanici ne divennero supremi gerarchi*, ora dimostriamo con altri autorevoli documenti, *che dai tempi immediatamente successivi all'istituzione dell'Impero romano-germanico fino al secolo* XIV, *non potè Trieste sottostare alla più lieve dipendenza dalla autorità imperiale.*

Pochi anni dopo la morte del primo Ottone, imperando il suo successore Ottone II, apparisce, che Trieste continuava ad essere stato indipendente ed estraneo all'Impero. Ed infatti in un diploma del 983 in cui Ottone II enumera i popoli italiani, che nel sacro romano Impero erano annessi al Regno germanico, mentre è fatta menzione dei Friulani,

Padovani, Veronesi, Trevigiani, non che di genti italiche meno cospicue del popolo triestino, cioè dei Monselicesi, dei Cenedesi e di altri, non si fa parola dei Triestini (1). Non si nomina Trieste nemmeno nella Costituzione Imperiale, che pochi anni dopo cioè nel 1001 era « ordinata da da Ottone III e dai Principi » contenente il nome di tutti quegli stati che costituivano il corpo politico a cui si dava il nome di *cadavere dell'Impero* (*lichnam*, ant. ortogr.) In questo documento sono indicati quali membri del cadavere imperiale quattro duchi, quattro margravî, quattro langravî, quattro burgravî, quattro conti, quattro baroni; e poscia città, villaggi, e dopo questi altre località (büren): ma Trieste cercherebbesi invano (2).

Altro documento di pochi anni posteriore a questo di Ottone III, di cui è autore l'imperatore Enrico III, avente la data *III Kal. Januar.* 1040, segue a dimostrare, che continuava Trieste ad appartenere interamente a se stessa, anzichè all'Impero. Questo documento fu eretto per dare al vescovo di Trieste Adalgero e suoi successori nuovi dominî territoriali, sui quali questo imperatore conferiva ai vescovi triestini la piena ed assoluta sovranità, data da re Lotario ai medesimi vescovi sulla città e territorio primitivo. In questo atto imperiale del 1040 questa sovranità originaria di Trieste viene pienamente riconosciuta; giacchè l'imperatore Enrico III colle seguenti parole conchiude quel suo atto: « comandiamo che nei prenominati luoghi (aggiunti da questo imperante allo Stato triestino), *e in ogni altra parte del territorio episcopale, nessun duca, marchese, conte, visconte, e nessuna persona piccola o grande del nostro regno osi esercitare giurisdizione* « *jubemus* » sono testuali parole del medesimo diploma « *ut in praenominatis locis, aut in aliquibus ejusdem episcopii possessionibus nullus dux, marchio, comes,*

(1) Cantù, *Stor. Univers.*, T. X, Ep. x, Parte prima, ediz. 6ª, *Gli Italiani e gli Ottoni.*

(2) Vedi la costituzione imperiale di Ottone III, del 1001, in fine a questa Opera sotto la lettera *B.*

» *vicecomes, nullaque regni nostri magnà parvaque persona*
» *placitum tenere audeat* (1) ».

L'attestazione di questo documento a favore dell'indipendenza di Trieste dall'Impero è della massima importanza, perchè senza di esso ben avrebbesi dovuto dubitare, se la politica autonomia triestina avesse potuto restare intatta nel periodo storico in cui maggiore fu l'estensione dell'Impero, e massima l'intensità con cui gli Imperatori germanici esercitarono il loro potere in Italia. Quell' Enrico, che col citato diploma, anzichè disconoscere la piena indipendenza di Trieste dall'Impero, emetteva di questa ulteriore conferma, è quello stesso in cui si personificò l'apogeo delle esorbitanze imperiali in Italia (2). Dicendo dell' indipendenza di Trieste dall' Impero nel secolo XI, ricordiamo l' atlante del celebre Malte-Brun publicato dal dotto I. I. Huot; questa reputatissima collezione geografico-storica nella carta n. 21 relativa all' anno 1100, che cade esso pure nel periodo in cui fu più estesa e soverchiante in Italia la potenza del Sacro Romano Impero, ne dimostra, che mentre questo dilatavasi dalle Alpi centrali e occidendali fino alla meridionale Italia, Trieste, il suo territorio, e oltre di questo tutta la vicina Istria, non erano sottoposti a imperiale giurisdizione.

L'imperatore Federico II della Casa di Svevia, noto conoscitore del diritto publico che vigeva in Italia, riconobbe anch'egli puramente, semplicemente e senza limitazioni o riserve la sovranità dei vescovi di Trieste, con atto dell'anno 1230. In questo diploma testualmente riportasi l'atto originario dell'indipendenza triestina dell'anno 848, e inoltre si accresce il dominio de'vescovi sovrani di Trieste di cinque località popolate: in tale diploma non v'ha parola, che accenni a diritto di future ricognizioni, di onori, o di altro, da cui possa nascere sospetto che qualche residuo dominio o politica superiorità si riservasse l'Impero almeno sulle località

(1) ROSSETTI, *Medit. stor.*, Parte prima, Sez. I, § 15.

(2) L E. BROUGHAM, *Political Philos. — Ital. Monarch.* Vol. I, ch. XXVI.

aggiunte allo stato triestino. Come nella donazione di queste, così anco nel pieno riconoscimento dell'antico stato triestino, il quale segue alla donazione nello stesso diploma, l'Imperatore donante non dettò parola che accennasse ad esistente od esistito diritto maiestatico dell'Impero sopra il territorio di Trieste. Osservisi poi che dell'antico territorio che avea di Trieste, l'Imperatore Federico conferma l'indipendenza soltanto *occasionalmente*, il che esclude l'idea di qualsivoglia diritto di ricognizione competente all'Impero verso Trieste (1).

Aggiungiamo infine che nei tre circoli e diciotto cantoni germanici (2), che nel secolo XIV precedettero le matricole ricordate nell'articolo III di questo capo, non si potè nè far menzione, nè accennare ad appartenenza di Trieste o di parte del suo territorio all'Impero germanico.

Da tutto l'esposto dunque risulta, *che l'indipendente stato di Trieste fu legittimamente costituito con piena sovranità da re Lotario nell'*848, *cioè molto prima che avesse politica giurisdizione in Italia il primo degli imperatori germanici; che tale piena sovranità legittimamente acquistata, era poscia dagli imperatori germanici Ottone il grande, Ottone II, Ottone III, Enrico III e Federico II occasionalmente sancita fino nel* XIII *secolo:* che la medesima piena sovranità di Trieste, anteriore e contemporanea a questi sovrani germanici, *sussistette, come di diritto, anco di fatto, essendo stata esercitata nelle sue funzioni più eminenti.* Dimostrano questa verità anco gli Atti ufficiali 6 maggio 1253 e 10 marzo 1295, i quali provano che i vescovi Ulrico de Portis e Brisa di Toppo trasmettevano a riprese nel comune e popolo di Trieste la riavuta

(1) ROSSETTI, *Meditaz. stor.*, Parte prima, Sez. I, § 2. In appendice a questo Trattato, sotto la lettera *D*, trascriviamo questo importante documento ricordato nelle monete triestine, ed esistente nella Raccolta più volte citata del KANDLER, e riferito altresì dall'antico storico triestino BONOMO.

(2) LE BAS, *Storia dell'Alemagna*, Vol. I, inserita nella grande collezione storico-geografica *L'Univers pittoresque*, publicata pochi anni or sono a Parigi da numerosa associazione di dotti scrittori.

sovranità, coi diritti ad essa accessorî (1). In questi atti in cui i vescovi, naturali amici dell'Impero, trasmettevano i proprî diritti sovrani, non che altri diritti al comune e popolo di Trieste, essi non facevano cenno di diritti, prerogative, onori che dovessero essere continuati dal comune e popolo triestino a favore dell'Impero o di qualche stato dell'Impero. Certamente quella sovranità sopra Trieste che i vescovi davano senza limitazione alcuna, e il comune e il popolo triestino ricevevano senza riserve a favore di terzi, era piena e perfetta. Il dotto archeologo e publicista Rossetti ci dà una importante considerazione conclusiva relativamente alla prima epoca della storia triestina abbracciante quel periodo dall'anno 848 all'anno 1382, del quale trattiamo in questo articolo. Questo scrittore dopo avere ripetutamente assicurato, che risulta da storie e da documenti antichi e recenti, che la indipendenza acquistata nell'anno 848 da Trieste, *in seguito fu esercitata di fatto*, *e si mantenne poi fino al* 1382; conchiude, non potersi credere che sia essa cessata o diminuita « per quelle vicende e turbolenze, alle quali andò » soggetta Trieste, giacchè da queste tutte *nulla risulta che* » *costituisca una legittima*, *o men che momentanea assoggettazione ad altro dominio qualunque* (2).

L'assoluta indipendenza di Trieste dall'Impero da quell'anno 1382 fino al 1806, in cui questo cessò, fu oggetto di speciale trattazione nei tre primi articoli di questo capo, i quali, come dimostrammo, sono per se soli sufficienti a convincere ognuno che in forza dell'articolo LIII dell'Atto finale del Congresso di Vienna, Trieste non potea aggregarsi alla Confederazione germanica.

Non fa poi meraviglia che gl'imperatori germanici più ambiziosi, non che tutti gli altri, abbiano sempre rispettata l'indipendenza di questa estrema zona italiana, che stendesi

(1) Il primo atto esiste nell'Archivio triestino, e come il successivo è riportato dal BONOMO, e ricordato in monete di que' tempi esistenti nel Museo civico di Trieste.

(2) ROSSETTI, *Meditazioni storiche*, Parte prima, Sez. I, §§ 14-21.

lungo la costa orientale del golfo veneto sulla quale è Trieste. Spontanea infatti sorge la considerazione, che, dopo aver Venezia disperso nelle acque di Salvore il naviglio imperiale facendo prigione il figlio d'Ottone, le armi degli imperatori avrebbero fatta prova ancor peggiore contro la cresciuta forza navale di quella città, che sovrana delle coste del proprio golfo e di gran parte di quelle dell'Adriatico, non avrebbe tollerato che a lei vicino sulla costa triestina e istriana, permanentemente si stabilisse un'altra potenza. D'altra parte poca attrattiva avea la povera sponda triestina per gli imperatori germanici, ai quali stava invece più vicino e aperto quell'ampio e dovizioso campo di ricche prede, sul quale dal centro dell'Impero direttamente calavano pel Brennero. Quei sovrani stranieri, anzichè a Trieste erano attratti alla splendida capitale lombarda, alla fiorente Verona, alla pingue Bologna e altrove nell' ubertoso piano del Po.

Trieste nei tempi decorsi nè ricca, nè popolosa, nè forte, giacente su sterile, esiguo e remoto lido, men prossima d'ogni altra parte dell'alta Italia al cuore dell' Impero germanico, Trieste fu perciò di fronte a questo in condizione di sicurezza ben migliore di quella, in cui fossero rispetto allo stesso Impero le parti superiori e centrali della nostra penisola. Da tali circostanze favorito il popolo triestino, con quello delle venete lagune divide in Italia il vanto di essersi conservato illeso da ogni rapporto collo straniero Impero germanico.

Ma dopo che la sede della possanza germanica ne' tempi più recenti passò dalle rive del Reno a quelle del Danubio, dopochè da questo il maggior corpo politico tedesco avanzò fin presso all'Adriatico, e dopochè su questo mare fecesi ricca di commerci di popolo, e di dovizie Trieste, l'Austria dovea sottoporsi questa fiorente città, e incorporarla alla Confederazione germanica, per assicurarsene il possesso e acquistare in questa grande federazione quella massima importanza e predominio a cui aspirava. La Dieta germanica

presieduta dall'Austria, non poteva nel 1818 esitare ad accogliere nel suo seno il primo porto dell'Adriatico, emulato nel Mediterraneo dalla sola Marsiglia. Ciò spiega come in onta al diritto storico germanico, e malgrado le disposizioni dei Trattati che concordi negano Trieste all'Alemagna, in questa esistano nullameno pretensioni su quel cospicuo emporio commerciale, il quale, come dimostreremo, ha sul territorio geografico in cui sta interessi di gran lunga maggiori, di quello che esso abbia in Germania (1).

CONCLUSIONE DEL PRIMO E SECONDO CAPO DEL LIBRO SECONDO.

Esponiamo ora le riflessioni conclusive che sorgono da questo e dal precedente capo, nei quali ci proponemmo di tracciare la storia politica di Trieste, il suo diritto storico, e in particolare di rilevare sul fondamento di quella e di questo, se esista relativamente a Trieste il requisito storico richiesto esplicitamente dal chiaro tenore dell'articolo LIII del Trattato del 1815, per introdurre un possesso austriaco nella Confederazione germanica.

Quand'anco le parole dell'articolo LIII del Trattato del 1815 « possessions qui ont anciennement appartenu à l'Em» pire germanique », relative a possessi austriaci da introdursi nella Confederazione germanica, dovessero interpretarsi in quel modo che ripugnerebbe ai naturali e positivi principî di giustizia e di equità, accolti così dal privato come dal publico diritto, in quel modo cioè, per cui, tenuto conto di qualche antico e cessato diritto dell'Impero germanico sopra taluno dei paesi costituenti ora l'Impero austriaco, non si avrebbe riguardo a posteriore e secolare stato di possesso, che avesse soppresso antichi diritti imperiali, tuttavia *la città di Trieste col suo primitivo territorio derivatole dagli antichi re italiani non avrebbe mai potuto essere aggregata alla Confederazione germanica; perchè in nessun tempo avrebbe mai*

(1) Vedasi l'appendice IV di quest'Opera relativa al passato, presente e avvenire economico di Trieste.

sussistito il fatto che Trieste, con tale territorio avesse appartenuto all'Impero germanico, o abbia avuto tampoco politici rapporti con questo Impero, risultando invece la *continuata indipendenza di Trieste dall'Impero germanico dall'origine di questo fino alla sua estinzione.*

A sostegno di opinione contraria non gioverebbe l'opporre un fatto equivoco, un documento di dubbia origine, una opinione di storico o di publicista, sorta per errore o insinuatasi per sentimento di parzialità. In particolare ad impugnare la fatta conclusione non varrebbe qualche documento o attestazione, proveniente dalla parte stessa che fu od è interessata a contrastare il vero. Infatti non è ammissibile qual prova una testimonianza o scrittura, che si produca per favorire la causa del teste o dell'autore dello scritto. Egli è perciò, che mentre i documenti imperiali germanici e gli austriaci provano contro l'Impero germanico e contro l'Austria, essi non possono costituire prova a loro favore. Non altrimenti gli atti di parte nostra, se possono con forza provante essere opposti a noi, non ponno per se soli esser prove a nostro favore, e perciò noi li accoppiammo sempre a documenti stranieri, o imparziali o di parte avversa.

Un'espressione di uno scrittore o di un documento isolato, che i nostri avversarî potessero opporre alla dimostrata verità dell'assoluta indipendenza di Trieste dall'Impero dalla nascita alla fine di questo (1), quand'anco provenienti da fonte per cui avessero forza provante, *non varrebbero mai a invalidare quell'intero corpo di documenti politici fondamentali triestini*, *combinati con altri più numerosi austriaci e germanici*, che ci sono dati da ufficiali collezioni, e da opere fra le più accreditate nella materia a cui si riferiscono. Il corpo dei documenti prodotti a provare l'indipendenza di

(1) Non venne a nostra cognizione nessun fatto, da cui possa dedursi che Trieste facesse parte dell'Impero: diremo nel capo seguente, art. II, n° III di un atto del 1355 di Carlo IV imperatore e re d'Italia risguardante Trieste, da cui può desumersi ulteriormente che Trieste non fu considerata mai dagli imperatori come stato germanico.

Trieste dall'Impero in ogni età, è invincibile anco perchè esso presentasi *coordinato a un sistema di fatti storici generali, e all'indole particolare della storia di Trieste*; *ed è avvalorato da numerose e irrefragabili attestazioni di storici e publicisti imparziali o contrarî.*

Abbiamo voluto cumulare prove per confessione documentale e testimoniale, affine di togliere ogni dubbio ai più scrupolosi intorno alla dimostrata mancanza del requisito storico esplicitamente richiesto dal Trattato del 1815, per aggregare Trieste alla Confederazione germanica. Abbiamo voluto cumular prove di varî ordini, perchè questa verità sia riconosciuta con profonda convinzione anco dagli avversari: e infine per chiudere l'adito ad ogni controprova, che l'ostinazione interessata di taluno si sforzasse di opporre.

Chiuso l'adito a efficace prova contraria al punto di diritto publico, che abbiamo stabilito contro pretensioni germaniche sopra quella italiana città, ai nostri avversari resterebbe soltanto che di attenuare l'evidenza in cui fu posta l'indipendenza assoluta di Trieste dal cessato Impero germanico. Ma è manifesto che a nulla praticamente varrebbe l'offuscare col dubbio la luce di questa verità storica, giacchè, a tenore della disposizione dei trattati più volte citati, il dubbio che Trieste fosse stata del tutto indipendente dall' Impero non gioverebbe a stabilire, che fosse Trieste aggregabile alla Confederazione germanica. E ciò perchè l'articolo LIII dell'atto finale del Congresso di Vienna richiedeva manifestamente, che i paesi da aggiungersi alla nuova federazione tedesca avessero *veramente appartenuto all'antica, e non soltanto che questo fatto fosse dubbio, incerto o presumibile.*

Aggiungiamo ora poche linee per evitare il rimprovero che taluni volessero farci pel silenzio da noi osservato finora intorno a quegli argomenti, coi quali l' Austria potè dimostrare che Trieste anticamente appartenesse all'Impero germanico.

Come abbiamo veduto nel protocollo germanico 6 aprile 1818 l' Austria nella sua dichiarazione relativa ai paesi,

che ella intendeva aggregare alla Confederazione germanica, non trattò punto di diritti che ebbe l'Impero germanico su di essi, ma accennò soltanto « *a noti rapporti tra l'antica Lombardia e l' Impero germanico* », quasi che pel tenore del citato articolo LIII del Trattato del 1815, si dovesse ritenere ammissibile Trieste alla Confederazione Germanica dietro la vaga insinuazione dell'ipotesi, che rapporti simili a quelli che la Lombardia aveva avuto coll'Impero germanico avevano sussistito anco fra Trieste e questo Impero! A tenore del sumentovato articolo LIII era necessario invece provare, non solo che *rapporti speciali fra Trieste e l'impero germanico aveano realmente sussistito;* ma, più particolarmente, che i rapporti politici dimostrati erano di tal natura, per cui Trieste aveva *effettivamente e indubbiamente appartenuto* all'Impero germanico. Invece il protocollo germanico 6 aprile 1818, lungi dal dare la prova di ciò che era la condizione *sine qua non* per aggregar Trieste alla Confederazione germanica, accenna all'unica ragione di estendere la linea di difesa di questa federazione al di qua delle Alpi!! Così l'Austria non potendo secondo il prescritto dell'articolo LIII del trattato di Vienna dimostrare, che Trieste era antico possesso imperiale tedesco, per giustificarne l'introduzione nella Confederazione germanica, schermendosi da questa internazionale disposizione, diceva alla Dieta dell'utilità della vietata intrusione di Trieste nel corpo federale tedesco!!!

Dobbiamo pronunciare le ultime nostre parole intorno a questo protocollo della Dieta germanica in relazione a quell'articolo del Trattato di Vienna che ora abbiamo citato.

Se riflettesi all'accennata circostanza, che il fatto d'aver Trieste appartenuto all'Alemagna era *condizione richiesta dal Trattato* istitutore della Confederazione germanica per introdurre in questa possessi austriaci; se riflettesi ancora che per ciò onde aggregare Trieste a questa Federazione la dimostrazione di quel fatto storico era *legalmente necessaria*, e ciò anco per la considerazione, che antichi e moderni importanti documenti ufficiali triestini, germanici e austriaci po-

teano indurre gravissimo dubbio relativamente a questo fatto storico:

Se riflettendo a ciò, si consideri anco, che nel 1818 per introdurre Trieste nella Confederazione germanica, abbandonato l'argomento storico che poteva dimostrare il diritto di farlo, ricorreasi invece ad *espressioni generiche ed evasive* intorno a questo, e accennavasi al contrario *a motivi giuridicamente inefficaci* a quel proposito, i quali valeano soltanto a dimostrare l'interesse della Germania a incorporarsi Trieste:

E se infine si consideri il valore legale, che ha il *silenzio di chi tace in una materia cui egli sa avere interesse di trattare*;

Se a tutto questo si pon mente, egli è forza convenire in ciò, che il protocollo succitato, con cui si voleva incorporare Trieste alla Germania, ha il valore legale di una dichiarazione, con cui l'Austria e la Dieta germanica ammisero, che per Trieste *mancava ogni prova del fatto d'avere questa città appartenuto all'Impero germanico; e mancava per conseguenza il titolo per aggregare questa città alla Confederazione germanica.* Perciò il nostro ultimo motto intorno al protocollo 6 aprile 1818 della Dieta federale tedesca è questo che il nominato atto germanico *è da porsi nel novero degli altri documenti*, *che meglio propugnano la causa di Trieste contro la Confederazione germanica.*

Ma per conchiudere questo esteso capo in quel modo più ampio che corrisponde a tutta la materia in esso trattata, e a quella analoga svolta nel precedente diremo, che mentre in forza del diritto storico germanico dai Trattati sancito *a favore del corpo federale tedesco la Germania non ha alcun fondamento per protrarsi fino a Trieste*, *questa città anco per quel diritto che deducesi dalla sua storia è eminentemente italiana*, italiana al pari di quelle città sorelle che più vantano vita politica nazionale.

CAPO TERZO.

Se fosse insito al Territorio Tridentino e al Goriziano (Friuli Orientale) il requisito storico prescritto dall'articolo LIII del Trattato del 1815 per l'introduzione di possessi austriaci nella Federazione germanica.

Nel protocollo 6 aprile 1818 della Dieta federale alemanna, in cui vedemmo alla Confederazione germanica essersi aggiunto il territorio di Trieste, vediamo essere state annesse altre parti della nostra penisola al medesimo corpo politico straniero.

Nello stesso protocollo leggesi infatti che si aggiunse a quella federazione straniera *il Friuli Austriaco (circolo di Gorizia)* che giace nel cisalpino bacino dell'Isonzo scendente dalle Giulie occidentali e dirigentesi al veneto golfo, bagnando lo stesso piano veneto ch'è solcato dal Tagliamento e dagli altri fiumi della Venezia. Il bacino dell'Isonzo avendo comune colla conca del veneto Tagliamento a cui è parallelo, la popolazione, l'indole geografica, il clima, la vegetazione, gl'interessi (1), ebbe da tempi remoti e conserva comune con questo il nome di *Friuli*; e mentre la valle del Tagliamento fu indicata coll'espressione di *Friuli occidentale*, la valle dell'Isonzo fu denominata geograficamente, storicamente e così volgarmente come in istile diplomatico, quando *Friuli orientale*, e quando *Friuli austriaco*, per la circostanza che, in confronto dell'altro Friuli ex-veneto, questo è possesso austriaco più antico.

Ci spetta in questo capo di provare che i popoli del tridentino e goriziano vissero di quella *vita storica italiana, per la*

(1) Ciò apparirà provato colle migliori fonti generali e speciali, comprese le ufficiali, nelle appendici seconda, terza e quarta di quest'Opera.

quale rimosso ogni dubbio che il diritto storico dell'Alemagna si estenda ad essi, è impugnata in particolare la supposizione, che essi sieno aggregabili alla nazione germanica in forza dello speciale diritto storico, che a favore di questa nel 1815 *sanciva il congresso di Vienna coll'articolo* LIII *del suo Atto finale.*

Queste verità storiche noi proveremo in quei modi con cui nei due capi precedenti abbiamo dimostrate analoghe verità a favore di altra parte d'Italia; le proveremo cioè con documenti ufficiali germanici e italici generali e speciali, e colle prove testimoniali offerteci da insigni publicisti, diplomatici e storici, stranieri e nazionali. Tra i primi ricordiamo Grozio, Conring, Sprenger, Struvio, Hallam, Brougham ed altri, dei quali ci valemmo anco nei due capi antecedenti. Fra i secondi, dopo il Muratori e il Sigonio, ricordiamo con stima e gratitudine l'illustre professore Tommaso Gar che pubblicava la *Biblioteca trentina*, copiosa raccolta di opere e documenti ufficiali preziosi riguardanti il Trentino, non che altri lavori in Italia altamente apprezzati; ricordiamo altresì il dotto e acuto storico professore Giuseppe Frapporti, a cui è dovuta l'opera *Della storia e delle condizioni del Trentino.* In questo capo ci varremo altresì degli opuscoli, con cui il cav. Antonio Gazzoletti deputato al parlamento germanico nel 1848 illustrò la storia e il publico diritto della sua nativa Trento: ci gioveremo ancora di estesi atti di deputati trentini alla Dieta austriaca di Kremsier, e di rappresentanti trentini alla Dieta tirolese di Innsbruck; e delle varie pregevoli publicazioni dell'avv. conte Lorenzo Festi, e di altri che ricorderemo in seguito.

Il nobile Morelli de Schönfeld, che fu fra gli ultimi deputati delle soppresse diete di Gorizia, e lo storico goriziano Della Bona, e le note opere del patrizio friulano Palladio ci porgeranno quel diritto publico speciale della ex-contea di Gorizia, col quale potremo agevolmente impugnare le pretensioni germaniche su questa ampia e bella provincia italiana.

Per provare il diritto storico antigermanico di Trieste ab-

biamo dovuto premettere nozioni storiche documentate relative a questa città. Ora per dimostrare che quei paesi, i quali sono compresi sotto la denominazione di Territorio tridentino e di Friuli orientale, non potrebbero sul fondamento del diritto storico essere aggregati alla Confederazione germanica, premetteremo nel primo articolo di questo capo quei fatti storici generali e notorî dimostranti il diritto publico germanico e italico dei tempi trascorsi, pei quali si può meglio provare non avere quelle due regioni italiane appartenuto all' Impero germanico.

Nell'articolo secondo e terzo porremo in evidenza con argomenti tratti dalle storie speciali del Territorio tridentino e del Friuli orientale, che queste estreme contrade italiane non fecero parte del nominato oltrealpino impero: avendo cura di porre in chiaro come, prescindendo anco da quel diritto dell'Alemagna che fu sancito dai trattati, manchino anco le ragioni storiche d'ordine accademico, le quali giustifichino le pretese tedesche su queste parti d'Italia.

Nel quarto articolo utilizzeremo copiosi materiali relativi al municipio di Trento ed ai comuni trentini, onde a favore di questi convalidare le prove date nei precedenti articoli per dimostrare che nè diritto storico germanico sancito dai trattati, nè diritto storico germanico accademico scusano pretensioni germaniche sul territorio tridentino.

Nel quinto articolo dedurremo dai precedenti quelle conseguenze, le quali in primo luogo dimostrano come all'incorporazione nell'Alemagna del territorio tridentino e goriziano ostasse nel 1818 il diritto publico particolare di queste contrade; e in secondo luogo determinano quali diritti ora abbia veramente l'Austria su queste due importanti parti d'Italia.

ARTICOLO PRIMO.

Il Sacro Romano Impero, l'Impero germanico e il Regno italico.

I.

Gli autori del Trattato del 1815, coll'articolo LIII di questo atto, provvedendo all'ultima e definitiva organizzazione territoriale della Confederazione germanica, determinavano, come altrove ricordammo, che questa dovesse definitivamente compiersi coi possedimenti austriaci e prussiani « *qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique* ».

In proposito a questa disposizione dell'articolo LIII di quel generale Trattato, è da osservare anzi tutto, che l'espressione *Impero germanico*, non ha lo stesso senso dell'altra *Sacro Romano Impero*, la quale non fu usata in quell'articolo. Se in questo in luogo della prima espressione si fosse usata la seconda, la quale ha senso più esteso, non v'ha dubbio, che il Congresso di Vienna avrebbe inteso di aggiungere alla Confederazione germanica tutti i possessi austriaci in Italia, ad eccezione di quei pochi punti, che nella veneta laguna eransi uniti in federazione poliarchica qualche secolo prima che si costituisse il Sacro Romano Impero, da cui conservaronsi sempre indipendenti. Ma siccome le potenze rappresentate nel Congresso diplomatico del 1815 a Vienna non intendevano di istituire la Confederazione germanica nelle proporzioni, che sarebbero a questa derivate dal concederle quanto in Europa avea appartenuto all'estesissimo Sacro Romano Impero, così nella citata disposizione relativa al compimento territoriale di quella federazione si usò la locuzione « *Empire germanique* » la quale con un senso più ristretto di quello della dizione « Sacro Romano Impero » sanciva il diritto storico della Germania, meglio coincidendo col concetto di una

confederazione che, come vedremo, il Congresso di Vienna voleva costituire con paesi e popoli germanici (1).

Il senso della locuzione « Impero germanico » non può estendersi così da comprendere il territorio di qualche antico stato d'Italia; perchè l'Italia separatamente costituita era bensì compresa nel Sacro Romano Impero insieme alla Germania; ma non confondeasi con questa organizzata politicamente in modo speciale, e distinta dal Regno italico col particolar nome di Impero o Regno germanico. Il Sacro Romano Impero unì, senza mai poter fondere, le due diverse regioni politiche, che in esso erano divise da natura e da genio nazionale.

Da quando l'Alemagna, per la deposizione dell'imperatore Carlo il Grosso accaduta nell'anno 888, separavasi dall'Impero di Carlo Magno, cioè fin da quei tempi ai quali risale il citato articolo LIII del Trattato del 1815, colla parola *anciennement* assumeva quel nome di *Impero o Regno germanico* che conservò fino ai nostri tempi (2). E questo non potè mai denominarsi il Sacro Romano Impero, perchè non

(1) Tale intenzione del Congresso di Vienna di formare la Confederazione germanica con elementi germanici sarà oggetto di speciale ed estesa dimostrazione nel Capo I del Libro Terzo di quest'Opera.

(2) HALLAM nel Vol. I, cap V della sua reputata opera *Wiew of the state of Europe during the middle age*, e BROUGHAM, nel capitolo *The germanic empire* della sua *Political philosophy*, come il CONRING, nel cap. IV, Libro primo *De imperii germanici primis finibus* della sua grande opera *De finibus imperii sive regni germanici*, e altri, ci provano che la Germania, fin dai primi tempi della sua indipendenza dall'impero dei Franchi, ebbe il politico nome di *Impero* germanico; mentre denominavasi *regno* per esprimere l'indole e la natura dei poteri competenti a quella monarchica autorità che la reggeva.

Anco il SIGONIO, nel Libro primo, capo IX, pag. 92 e altrove, nell'opera *De Reg. Ital.* ci prova la storica verità che l'Alemagna politica ebbe dalla nascita nome di *Impero*. Una ulteriore prova che la medesima, la quale pure frequentemente denominavasi *Regno germanico*, avea anco per se stessa, e senza l'Italia, appellazione imperiale, ci è data anche dall'autorevole storico e publicista SPRENGER, il quale attesta che davasi il nome di *Comitia imperatoria* ad assemblee supreme germaniche che congregavansi a Francoforte od altrove, senza intervento di principi od altri rappresentanti italiani *(Fontes juris publ. germ.*, cap. XXII e successivi, e *Jurisp. publ. De Comitiis).*

si potè mai prendere il nome di questo corpo politico italo-germanico esclusivamente dalla sua parte tedesca, senza riguardo alla sua più illustre parte italica, quando in questa era la principale città del Sacro Romano Impero, che era il teatro delle incoronazioni imperiali e dava all'Impero il suo nome e il suo titolo più augusto, quando nella medesima avea residenza e dominio la sacra autorità, dalla quale l'Impero riceveva il suo santo epiteto, la sacra dignità, che politicamente nei primi tempi, e per grado sempre, fu nell'Impero suprema.

Egli è perciò che quando dal primo Sacro Romano Impero, di cui erano Franchi gl'imperatori, si dovette distinguere il successivo Sacro Romano Impero di cui gl'imperatori erano germanici, gli storici e i publicisti non usarono quell'espressione di Impero germanico, che pure per indicare questo secondo Romano Impero era in parte giustificabile; ma usarono invece la dizione *Impero Romano-Germanico*, nella quale era in primo luogo ricordata la parte più cospicua del Sacro Romano Impero (1); valendosi poi della locuzione *Impero germanico* per esprimere esclusivamente quel corpo di stati federati, che dicevasi anco Alemagna e Regno di Germania (2).

(1) HALLAM e BROUGHAM, nelle citate opere e nelle indicate parti di queste, ed inoltre H. COCCEJO nei suoi *Commentarî in Hugon. Grotium* ed altri, convengono con SPRENGER che non germanico, ma *romano-germanico* appellavasi il Sacro Romano Impero « *Ex usu moderno nostrum Imperium Romano-germanicum appellari patet ex mandatis et litteris imperialibus* (SPRENGER, *Jurisprud. publ.*, nº II; *De Imperio*) ».

(2) Il tedesco COCCEJO, il BROUGHAM, l'HALLAM ed altri storici publicisti, coll'uso che essi fecero dell'espressione Impero germanico concorrono a provarci che nell'evo medio, come nei tempi moderni, colla locuzione Impero germanico si designò quella parte oltrealpina e germanica del Sacro Romano Impero, che costituiva una federazione monarchica distinta dal regno italico: in proposito del primo publicista vedasi il *Comm. in Hug. Grot.* ad Lib. II, cap. XI, § 11, *Neque obstat*, I; del secondo il ch. XIV *The Germanic empire* della sua pregiata *Political philosophy*; del terzo il ch. *History of the Germany* della citata *Storia del medio-evo europeo.*

Il regno d'Italia, immediatamente sostituitosi nella nostra penisola all'Impero romano per opera di Odoacre e Teodorico, costituivasi quattro secoli prima che sorgesse nell'anno 888 l'Impero germanico. Il regno d'Italia formato da quei due re e loro successori Goti, era esteso dal sesto all'ottavo secolo dai re Longobardi e continuato dai Franchi, e successivamente da altri re eletti dai grandi del Regno italico (1). Questi, come gli storici ci narrano, per esercitare più largamente autorità sui proprî dominî, inclinavano ad eleggere a loro re principi stranieri aventi potenza fuori e lungi d'Italia (2). Così il monarca germanico Arnolfo, e quindi Ottone I di Sassonia, erano riconosciuti re d'Italia dalla maggioranza dei principi italiani, i quali per lo stesso motivo posteriormente riconoscevano come loro re quasi tutti i successori di Ottone delle diverse case che dominarono l'Alemagna. Variarono in Italia i re e le dinastie sovrane, ma sempre conservavasi il Regno italico distinto dal germanico; giacchè i principi italiani, i quali riconoscevano la supremazia di sovrani stranieri, vegliavano affinchè questi non estendessero il loro potere in modo da togliere o menomare quella giurisdizione, che essi intendeano a preservare delegando le supreme funzioni politiche a un estraneo e lontano regnante.

Egli è perciò, e per l'influenza che sulle politiche istituzioni ebbero ognora le grandi diversità naturali, le quali nelle cose e negli uomini s'incontrano fra due molto diverse regioni, che il Regno italico ed il germanico, come ebbero *diversa l'origine e la sede*, così ebbero *diversa e distinta la loro vita, e quindi anco la denominazione con cui indicavansi.*

Due voluminose e classiche opere, scritte in tempi più convenienti dei nostri per lo studio dell'antico diritto publico europeo, concordano nel provare, che la storia e l'antico

(1) Il MURATORI, nell'opera *Rerum Italicarum Scriptores*, ci dà il testo di protocollo di sedute tenute dai grandi d'Italia per le elezioni dei loro re.

(2) DENINA, *Rivoluz. d'Italia*, Libro nono, cap. XI.

diritto publico riconobbero dovunque e ognora un *Regnum* o *Imperium germanicum* distinto dal *Regnum italicum, Italiæ*, detto anco *Regnum romanorum*. Queste opere, insigni per estensione e profondità di dottrina storica e giuridica sono quelle *De Regno Italico* dello storico e publicista Sigonio, e quella *De finibus Imperii germanici a primo ejus exordio usque ad nostra tempora*, di quell'Ermanno Conringio, che con tanti suoi lavori provò la sua mirabile sapienza nelle cose germaniche (1).

Come da tutta l'opera di quell'illustre storico italiano, così da quella dell'anzidetto dottissimo tedesco rilevasi, la esistenza di un Regno italico, *distinto di nome, di fatto e di diritto* dal germanico: di un Regno italico, che, *costituito di fatto* dai Goti ed in seguito esteso dai Longobardi, fu poscia *di diritto* istituito da Carlo il Calvo per continuare in seguito fino ai tempi moderni (2).

A bene determinare la verità, che in quei due grandi corpi politici ben distinti dividevasi il Sacro Romano Impero, aggiungiamo prove documentali e testimoniali. Queste dimostreranno essere stata tale la separazione del Regno italico dall'Impero germanico da non potersi in niun modo immaginare che questa fosse ignorata dagli autori del Trattato del 1815: e così apparirà, che quando questo in omaggio al diritto storico, disponeva che facessero parte della Confederazione germanica i paesi austriaci e prussiani che avevano appartenuto all'Impero germanico, certamente intendeva che nella nuova federazione tedesca non potessero comprendersi territorî appartenuti all'antico e diverso Regno italico.

(1) L'edizione di queste opere che noi consultammo sono: per la prima quella di Francoforte del 1591, e per la seconda quella del 1688 publicata a Francoforte e a Lipsia.

(2) Herm. Conring, *De finib. Imp. Germ.*, Libro primo, cap. IX e X, pag. 94-5, e Libro secondo, cap. XXIII, pag. 492-3, 510. Riferiremo la testuale istituzione del Regno Italico nel seno del Sacro Romano all'articolo II di questo nostro capo.

Daremo un rapido sguardo a tutta la storia italiana dall'accennato punto di vista di diritto publico nazionale, quasi interamente non curato dai nostri storici, volti più che a questo ad esporci fatti individuali e collettivi, e interne istituzioni.

II.

Le testimonianze degli storici e publicisti più autorevoli, e i documenti relativi all'antico jus publico germanico e italico provano, che *il potere e il titolo inerenti alla sovranità germanica, sia rispetto al modo d'acquisto, sia riguardo all'uso, si conservarono sempre separati e diversi dalle regie prerogative costituenti la sovranità italica*, sebbene delle due sovranità fosse insignita una sola persona. Non adducendo tutto quanto dimostra questa verità storica, citeremo soltanto quei documenti e quelle attestazioni, che più agevolmente potrebbero essere dal lettore ricordate o consultate.

Premettiamo che la accennata distinzione nominale dei due regni italico e germanico con cui esprimevasi la loro sostanziale differenza, non fecesi solamente dagli storici e publicisti più accreditati, come ora dicemmo, ma trovasi eziandio *in quei principali documenti e atti politici ufficiali, che fondarono e conservarono il diritto publico dei tempi decorsi.* Infatti la diversa denominazione delle due maggiori parti del Sacro Romano Impero incontrasi nei numerosi documenti riferiti nelle anzidette autorevoli opere *De Regno italico*, e *De finibus Imperii germanici*; e in altri documenti ricordatici da cronisti antichi e moderni. Ed in particolare rinviensi nell'atto con cui Ottone, fondatore dell' Impero romano-germanico, accettava il giuramento di fedeltà che gli tributava il re d'Italia Berengario (1); in seguito riscontrasi nel solenne giuramento con cui quell'imperatore assunse

(1) Liutprando in *Legat. Rer. Italic.*, Tomo II, pag. 480.

in Roma titolo, corona e potere imperiale (1); e infine la medesima distinzione apparisce nelle Bolle pontificie di natura politica, fra le quali ricordiamo la famosa «*Unam sanctam*» della fine del secolo XI. In tutti questi documenti fondamentali in materia di diritto publico civile e canonico del medio evo si considerano distintamente il *regnum teutonicum o germanicum* dal *regnum italicum.*

La seguente assai esplicita espressione di un importante atto del 1176, stipulato fra l'imperatore e il pontefice (2), dimostra la verità che anco nel tempo in cui era massima la potenza degl'imperatori germanici rispetto al Regno italico, questo era distinto dal Regno germanico: « Omnes clerici » leggesi in quell'atto « *ex Italia aut aliis regionibus quæsunt* » *extra teutonicum regnum* ».

Egli è in relazione a ciò che, mentre duchi, principi e stati italiani in Italia e Alemagna dicevansi ufficialmente duchi, principi, stati italici (Welsch), o del Sacro Romano Impero, essi non ebbero mai nè da storici, nè da publicisti, il titolo di signori e stati dell'Impero germanico.

L'anzidetta distinzione di nomi dei due regni, la quale dalla separata origine di essi si conservò poscia nella loro dipendenza da comuni sovrani, è confermata anco in quel notorio titolo di questi, il quale apparisce nell'intestazione degli atti imperiali più solenni, e nei principali atti regî italici e germanici, dei quali molti furono da noi citati nel precedente capo, e molti ricorderemo in questo.

Ma ciò che, più della diversità dei nomi delle due grandi parti politiche del Sacro Romano Impero, dimostra la distinzione di queste, è la *differenza dei modi con cui esse acquistavansi dal medesimo sovrano.*

Il titolo regio, e il regio potere acquistavansi in Germania

(1) BARONIO, anno 963; GRAZIANO, Distinz. LXIII; e *Corpus juris canonici.*

(2) SIGONIO, *Histor. de Regn. Ital.*, Libro decimoquarto, pag. 617, edizione di Bologna del 1580.

nei primi tempi per elezione fatta da dignitarî e nobili tedeschi, con numeroso concorso di popolo tedesco; poscia per elezione di pochi principi elettori, che variarono di numero, ma furono sempre tedeschi. L'elezione del re germanico accadeva in Francoforte, e la sua incoronazione in Aquisgrana (1).

Il titolo invece e il potere di re d'Italia, e con questi la sacra qualità di imperatore romano, distinta dalla semplice sovranità germanica, conseguivansi *in Italia*, *per conferma dell'elezione di Francoforte*, *e per ulteriore incoronazione*, in forza di dottrine e di pratiche del diritto publico di quei tempi. Così Arnolfo che fu il primo sovrano tedesco il quale riunì sotto di sè la Germania, era incoronato re d'Italia da papa Formoso in Roma (2). Dopo Arnolfo scorse quasi un secolo, in cui nessun sovrano germanico fu effettivamente re d'Italia: Ottone di Sassonia lo divenne poscia, e fu anco imperatore de' romani; ma anco questo potente re germanico, che ebbe qualifica di grande, era fatto re d'Italia e imperatore romano per elezione italiana (3), e per duplice incoronazione in Italia, a Milano nel 961, a Roma nel 962 (4). In seguito, i germanici successori di Ottone nel Regno italico, compresi quelli i quali più furono avversi all'Italia, come il Barbarossa, e quelli che furono più potenti come Carlo V, per acquistare il Regno d'Italia e la dignità di romani imperatori, assunta l'argentea corona di Aquisgrana, continuarono a trasferirsi in Italia per incoronarvisi re colla ferrea corona dei re italici, e imperatori

(1) H. Hallam, *Wiew of the state of Europe during the middle ages*, Vol. I. – *Hist. of Germanie*, Golden Bull. Robertson, *Storia di Carlo V*. Quadro dei progressi della società in Europa, Sez. III, nota 42.

(2) L' incoronazione di Arnolfo a Roma accadeva nell' 892, secondo Struvio (*Herm. Cron.*), e nell'896 secondo Schoell (*Cours d'Hist. des États Europ.*, Livr. II, cap. iv).

(3) Muratori, *Rerum Ital.*, Tom. IV. Landulf senior, *Hist. Mediolan.* Lib. II, cap. xviii.

(4) Struv., *Rer. Germ. Scrip. Herm. Cronic.*; Schoell, citato *Cours d'Hist.*, Lib. II, cap. v.

romani coll' aurea di Roma. Perciò l'autorevolissimo Sigonio, nella succitata sua opera scrisse «*Qui rex Germaniæ fuit idem » etiam Regnum Italiæ, et occidentale Imperium tenuit, ac » propterea tres coronas accepit* (1) ».

L'incoronazione dei sovrani germanici in Italia era condizione di acquisto del regno italico per modo che, mentre i sovrani germanici incoronati a Roma erano re d'Italia e romani imperatori, quelli invece che, ricevuta la corona germanica, non cingeano corona in Italia, furono soltanto imperatori di Germania (2). Perciò, il numero progressivo che davasi ai re italici omonimi, per distinguerli fra loro, non era quello stesso numero con cui distinguevansi fra loro i re di Germania aventi il medesimo nome: così il re di Germania Enrico III, era invece Enrico II come re di Italia e imperatore romano. Perciò l' indicazione numerica degli anni di regno di tutti quei sovrani che regnarono in Germania ed in Italia ad un tempo, era diversa in questi due paesi; e mentre da publicisti come da storici, computavasi l'anno del Regno germanico dall'incoronazione d'Aquisgrana, l'anno invece del Regno italico indicavasi con riguardo alla incoronazione in Italia (3).

L'obligo del riconoscimento a cui doveano sottostare i sovrani germanici in Italia per essere in questa re, correlativo al diritto dei grandi italiani di cui testè dicemmo, era altamente proclamato dalla prima autorità del mondo, da quella dei pontefici: e in modo particolare dai papi Giovanni XII, Gregorio VII, Bonifacio VIII, Clemente V, Giovanni XXII (4). Nel secolo XIV apparve un decreto della Dieta tenuta in

(1) SIGON., *De Regn. Ital.*, Lib. VII, *post an.* 973.

(2) OTTO FRISINGENS *in* CONRING., Lib. I, capo IX; e lo SPRENGER, publicista tedesco zelantissimo dei diritti germanici, scrive: « qui con- » secrationem pontificiam non accepissent solo *regis Germaniae* titulo » contenti erant ». *Fontis juris germanici*, cap. XX, *De titulatura*.

(3) SIGONIO, *De Regn. Ital.*, Lib. I. DUCKETT, *Dictionn.*, Tom. VIII, pag. 549; Paris, 1854.

(4) HALLAM, *Wiew of the state of the Europe during middle ages*, Vol. I, chap. V.

Francoforte, con cui si impugnava il diritto di condizionare alla pontificia conferma la validità della nomina imperiale fatta dagli elettori germanici. Ma quel decreto pretendendo soltanto, che la nomina degli elettori tedeschi fosse definitiva ed efficace anco per il Regno italico, non disconobbe l'esistenza di esso Regno, ma implicitamente questo ammise essere distinto e diverso dal Regno germanico: d'altra parte nemmeno risulta, che quel decreto fosse in Italia o in Germania accettato e seguito (1): e gl' imperatori germanici, posteriormente a quel decreto. dovettero continuare a sottoporsi alla papale conferma che facevasi nell'atto dell'incoronazione a Roma.

Perciò l'inefficacia di quell'atto di Francoforte, come di pochi altri analoghi che apparvero isolati a lunghi intervalli, e passarono quasi inosservati, del pari che le attestazioni storiche ed ufficiali citate, provano che prevalse il principio, che chi era imperatore eletto dai tedeschi, senza ulteriore riconoscimento in Italia non potea acquistare autorità sovrana in Italia. Confermiamo questo importante principio coll'autorità del dottissimo e profondo publicista Grozio che scriveva: «diviso francorum populo in occidentale qui Galliam obtinet, » et orientale qui Germaniam sive Alemaniam tenet, cum » populus Francorum orientalis eligendo sibi reges facere » coepisset, *placuit populo romano* quo certius praesidium » habere regem non proprium sibi *sumere*, sed eum quem » Germani fecissent, *ita tamen ut jus sibi aliquod retineret* » *probandae vel improbandae electionis, quantum scilicet ea res* » *ad se pertinebat. Haec quoque approbatio* per episcopum edici, « et *solemniter testata fieri peculiari coronatione solebat* (2) ». Quindi lo stesso Grozio nella medesima opera, detta a ra-

(1) Hallam, *Ibidem. History of Ecclesiastical power.* Vedi inoltre De Luca, Th. Just., *De Regalibus Discurs.*, 161, e nel *Corpus juris canonici*, che ebbe prevalente autorità in quel tempo, era stabilita la massima: « Imperium non praeest sacerdotio sed subest et ei obedire tenetur ». Rubr., cap. vi, *De Maior. et Obed.*

(2) *De jure belli ac pacis*, LII, cap. IX, §§ 3 - 4.

gione Codice dell'antica giurisprudenza internazionale, attesta ancora più esplicitamente il principio di publico diritto, che i re germanici aveano d'uopo di essere riconosciuti in Italia per essere re di questa contrada « Ex electione septem principum » egli scrive « qui lectus est *jus habet imperandi Germaniae* secundum *ejus* mores; *ex probatione vero populi romani fit idem rex autem imperator romanorum, aut ut historici saepe loquuntur* REX REGNI ITALIAE (1) ». È quindi indubitato che il regio potere dei sovrani germanici in Italia assumevasi coll'assenso degli italiani, dato nei diversi modi analoghi ai diversi tempi: dai signori e principi italiani prima, poscia da quella suprema autorità ecclesiastica, che di conformità a cessate condizioni sociali, moralmente e politicamente sovrastava agli altri poteri italiani, e questi rappresentava.

Se il riconoscimento speciale e la speciale incoronazione che doveano verificarsi in Italia, perchè i re germanici acquistassero il Regno italico, dimostrano, che nel diritto publico erano ben distinti i due grandi Regni formanti il Sacro Romano Impero, la qualità del cerimoniale dell'incoronazione italiana prova ulteriormente l' accennata distinzione fra quei due grandi corpi. Trascriviamo dal Sigonio le seguenti parole relative all' incoronazione italica, le quali comprovano che l'Italia, secondo l'antico diritto publico, costituiva un distinto Regno di fronte alla Germania « Archiepiscopus Mediolanensis sacro regem oleo inungebat, atque ferream ei coronam imponebat, ipsum adigens sacramento se ITALIAE IURA *in perpetuum pro viribus tutaturum* (2) ».

(1) *De jure belli ac pacis*, LII, cap. IX, § 11.

(2) SIGONIO, *Hist. de Regn. Ital.*, Liv. VII, pag. 322 - 3; questo autore in altri luoghi di questa sua opera, e SPRENGER, nelle sue *Fontes juris publici romano-germanici*, Francof. 1667, cap. IX, *De Coronat.*; e nell'altra sua opera *Jurisprud. publ. De Coronat.*, con altri scrittori attestano quella *sostanziale* diversità fra l'incoronazione italica e la germanica, la quale dimostra che distinguevansi i due regni d'Italia e Germania, che con tal atto solenne separatamente acquistavansi.

Conchiudiamo dunque la prima parte di questo articolo collo stabilire, che manifestamente nell'antico giure publico europeo era distinto il Regno italico dal teutonico per la *diversità di origine*, per la *diversità di nome ufficiale*, per la *diversità della corona* che ne era l'emblema, per la *diversità del luogo e forma di elezione del re*, per la *diversità del luogo e rito di incoronazione dell'eletto re;* in una parola per la *diversità nel modo d'acquistare l'uno e l'altro regno.*

III.

Ma v'ha altro ancora che concorre efficacemente a dimostrare, e porre fuori d'ogni dubbio, che quei due Regni di Italia e Germania che diversamente conseguivansi, erano distinti, e l'uno dall'altro indipendenti, sebbene soggetti allo stesso supremo gerarca politico. Ciò che ancor più delle cose addotte prova la reciproca indipendenza di quei due regni *è la differenza con cui in essi era esercitato il sovrano potere dallo stesso re, la diversità cioè della natura e della forma con cui il potere supremo spiegavasi nei medesimi; e quella differenza di organiche e civili istituzioni,* che facevano del Regno germanico e dell'italico due grandi e diverse autonomie politiche, corrispondentemente alla loro diversa genesi politica e storica, e alle loro etnografiche e naturali differenze.

Ottone il grande, incoronandosi in Roma come re italico innanzi alla suprema autorità religiosa, contraeva oblighi speciali, distinti da quelli ai quali erasi in precedenza vincolato come re germanico. In seguito, mentre gli stati germanici tenevano le loro Diete a Vorms, a Nüremberg, a Metz, a Francoforte, a Spira e in altre città d'Alemagna, gl'italiani aveano le loro separate Diete o Assemblee generali presso Pavia a Pontelungo, o presso Piacenza nel piano di Roncalia, o in altri luoghi d'Italia. Egli è in queste che gli imperatori oltrealpini, quali re d'Italia, o personalmente o per mezzo di rappresentanti detti *missi*, tre volte

all'anno coll'assenso dei grandi del Regno italico (1), prendevano le disposizioni internazionali, e stabilivano i necessarî provvedimenti per questo Regno.

Che i re germanici nell'intero esercizio del regio potere italico dovessero avere particolare riguardo alle speciali esigenze dell'Italia, ciò apparisce anco dalla massima di publica giurisprudenza, che vigente in Italia e in Germania, era formolata colle seguenti parole del publicista tedesco che più di frequente citiamo « Italici Regni *salus spectanda est*, non autem commodum imperantis (2) ». Cessate quelle assemblee nazionali italiane e fino agli ultimi secoli dell'Impero, ciascun imperatore germanico era obbligato a segnare la *capitolazione*, in virtù della quale innanzi a' principi elettori egli dichiaravasi tenuto a reggere la Germania non solo a seconda delle leggi esistenti, ma eziandio a seconda di certe dâte regole e massime convenute nell'assunzione dell'imperiale podestà; ma lo stesso imperante germanico segnava nella successiva qualità di re de' romani una *capitolazione diversa da quella fatta per la Germania* (3).

La distinzione fra l'Impero germanico e il regno d'Italia nelle loro istituzioni, nel modo più incontrastabile risulta anco dalle disposizioni organiche proprie dell'Impero germanico emanate dalle diete e da tutti quegli atti fondamentali di diritto publico germanico, che nelle varie vicissitudini dell'Impero tedesco ne regolarono le forme di governo. Sono queste: la *Bulla aurea* dell'anno 1356, la *Pax publica* del 1495, la *Pax religionis* del 1555, il Trattato di Munster del 1648, nonchè i varî *Recessi*, che raccolsero fino agli ultimi tempi i conclusi di ciascuna dieta. In questi atti fondamentali, le disposizioni istituenti e modificanti l'organismo dell'Impero

(1) Otto Frising., *De gestis Feder. II;* Brougham, *Political Philosophy*, Vol. I, ch. xvi, *The Ital. Monarch.* Anco in Schoell, *Cours d'Hist. des États Europ.*, Liv. II, chap. iv, nella sezione: *État politique du Royaume d'Italie*, vedesi la differenza fra le istituzioni italiche e le germaniche.

(2) Conring. *De finib. imp. German.*, chap. xix, pag. 390.

(3) Brougham, *Political Philos. the Empire Germ.*

germanico, non si applicarono mai agli stati del Regno d'Italia (1).

Se l'ordinamento costituzionale germanico apparisce essere stato per eccezionale e breve abuso applicato a qualche contrada più vicina all'Alemagna, non scorgesi che sia mai stato attuato in qualche parte del Regno italico, conservatosi in ogni tempo Regno separato, e distinto dal tedesco nel comune consorzio del Sacro Romano Impero. In proposito ricordiamo la seguente sentenza dell'illustre Coccejo consigliere del re di Prussia, il quale nell'ultimo secolo scriveva: *Regnum Germaniae quam maxime differt ab Imperio* quo ad effectum, *multa enim sunt jura Germaniae propria, quae ad Imperium Romano-germanicum non pertinent* (2).

La distinzione, o diciam meglio, separazione negli ordini politici fondamentali fra il Regno italico ed il germanico, la quale rilevasi dagli atti formanti l'ordinamento costituzionale dell'Impero germanico, emerge dagli scritti di altri publicisti e storici reputati, che non abbiamo ancora citati; fra questi nominiamo lo Schmid, autore dell'*Histoire des Allemands;* il Goldast, a cui dobbiamo la *Monarchia Imperii;* e lo Struvius che ci diede il *Corpus Historiae Germanicae.* Un corpo di diritto proprio del Regno italico, diverso dal germanico, ammette anco il Sigonio, il quale ci dà un breve repertorio sotto il titolo *Leges in Regno Italiae* (3).

È da aggiungere nell'argomento della diversità delle istituzioni, le quali reggevano i due separati Regni formanti il Sacro Romano Impero, che il Regno d'Italia fu così autonomo e indipendente dall'altro, che le Diete germaniche e

(1) Vedi l'opera ora citata del profondo publicista Brougham, cap. XIV: *The Princip. of Monarch. govern.;* e Robertson, *Storia del Regno di Carlo V* (Quadro dei progressi della Società in Europa, Sez. III). Vedi inoltre il cap. VII del *Jus publicum* del Parens, in cui v'ha minuta esposizione delle differenze fra i due diritti publici, il germanico e l'italico, vigenti nel Sacro Romano Impero.

(2) *Comment. in Hug. Grot.*, al LII, cap. IX, § 11.

(3) Sigonio, *Historiar. de Regn. Ital.*, Rubr. Ind.

altri corpi i quali esercitavano in Germania o eminenti attribuzioni o minori funzioni politiche, non estesero mai permanentemente la loro giurisdizione a qualche parte del Regno italico. Due diversi cancellieri aveva il Sacro Romano Impero, l'uno pel Regno germanico, l'altro pel Regno d'Italia; era cancelliere di questo l'arcivescovo di Colonia, cancelliere del Regno germanico era l'arcivescovo di Magonza.

Nel punto di diritto publico che intendiamo a porre qui in evidenza, ricordiamo anco la massima giuridica praticamente osservata in Alemagna e in Italia, che troviamo più volte espressa con queste parole « *Principes Italiae* ad recipiendum ab Imperio sua regalia *in Alemanniam citari non debere* (1) ».

Oltrechè le disposizioni cardinali riguardanti l'organismo politico variarono nei due Regni del Sacro Romano Impero le pratiche relative alle contribuzioni erariali, l'Italia aveva un sistema speciale di imposizioni, come ce lo attestano il Lunig, dove nel suo *Codex Italiae diplomaticus* tratta del *Modus contribuendi Caesari in Italia* (2), e lo Sprenger in quei varî luoghi delle sue opere che sono relative alle imposte pagate dalla Germania (3).

Dunque non soltanto dalla dimostrata diversità delle denominazioni politiche, con cui ufficialmente indicavansi l'Italia e la Germania; nè soltanto dalla provata differenza dei modi d'acquisto, coi quali conseguivasi il sovrano potere nell'una e nell'altra contrada, desumesi che il Regno italico e il germanico originariamente distinti, *distinti conservaronsi, sebbene associati nel Sacro Romano Impero.* Questo fatto permanente è altresì provato dalla esposta *diversità con cui i poteri majestatici in quei due grandi corpi eterogenei erano esercitati;*

(1) Di questo principio giurisdizionale si valse il patriarca d'Acquileja Volchero in Nüremberg contro l'imperatore Filippo Augusto. BIANCHI, *Docum. Hist. Foriliv.* Sac. XIII. Vienna 1861.

(2) LÜNIG, *Codex. Ital. Diplom.*, Vol. I, col. 2417-2432.

(3) SPRENGER, *Fontes juris publici*, cap. VIII. *Modus collectandi in Germania*; *Jurisprud. publica*, *De Regalibus*, *De Collectis*, e altrove.

e dalla riferita differenza *delle istituzioni di questi due regni* essenzialmente separati, e uniti soltanto nella presidenza politica di una sola persona.

È perciò fuori di dubbio, che l'Impero o Regno germanico non si estendeva a quegli stati giacenti in Italia, i quali costituivano il diverso Regno italico. In conseguenza, più che erroneo sarebbe assurdo credere che il Regno italico appartenesse al germanico, per modo che nella denominazione di questo si dovesse intendere quello compreso.

Non importa poi all'assunto nostro determinare se nell'associazione dei due Regni separati, riconoscenti un solo re, spettasse a questo comune sovrano un vero primato politico sul Sacro Romano Impero, o se la supremazia politica nel Sacro Romano Impero spettasse al Papa, sovrano della città di Roma, che consideravasi pur sempre come la capitale del Sacro Romano Impero. Come quasi relativamente ad ogni cosa, così a lungo si disputò anco intorno alla superiorità politica dell'autorità ecclesiastica suprema risiedente in Roma sulla secolare imperiale. In diritto vi fu dubbio, in fatto vi fu alternativa: se pontefici colla forza dell'opinione a loro propizia detronizzarono imperatori, vi furono imperatori che colla forza delle armi deposero pontefici.

In proposito riflettendo, allo stato dell'opinione publica del medio evo, l'età aurea del pontificato; riflettendo alla presidenza e conseguente superiorità de' pontefici in confronto di tutti gli altri sovrani, la quale stabilita dal cessato diritto publico europeo continuò finora (1); riflettendo all'accennato modo d'acquisto dell'autorità imperiale conferita a Roma dal pontefice, devesi credere che, come di fatto senza quasi interruzione, così anco di diritto, il sovrano di Roma era superiore all'incoronato dal papa a Roma; e devesi convenire nella conclusione delle seguenti riflessioni di un dotto, profondo ed autorevole publicista te-

(1) Rousset, *Mém. sur le rang.* Gunther, E. V. R., Tom., I, pag. 222.

desco « Une seconde fois Rome, sous ses pontifes, à l'aide » du système de hiérarchie et de l'unité de l'église, devint » *le centre de réunion entre la plupart des peuples chrétiens de* » *l'Europe* . . . . . de plus en plus ces peuples se » considérèrent comme un *assemblage particulier d'Etats*, » comme *un tout soumis au pape, et subordonné au pré-* » *tendu successeur des anciens maîtres du monde* (1) ».

Il primato del supremo gerarca ecclesiastico dell'Impero sopra il secolare afforza le numerose prove esposte intorno all'indipendenza dell'Italia dal corpo degli stati germanici. Ed invero i re di questo aventi debole potere sopra la ricalcitrante federazione dei principi loro connazionali, i quali, quando obbedivano i loro sovrani e non deponevanli, loro accordavano limitatissimi attributi e forze, non poteano avere tanta potenza da assimilarsi un grande e florido regno, al quale attraverso le Alpi era arduo l'accesso, e da distruggere una autonomia politica, che istituita dalla natura, era stata fatta forte dal tempo e da gloriose tradizioni, una autonomia, al mantenimento della quale in confronto degli imperatori erano interessati non solo numerosi e potenti principi e municipî, che spesso coalizzavansi con successo per la comune indipendenza, ma eziandio quella suprema autorità ecclesiastica che in Europa era predominante.

Da tutto l'esposto in questo articolo risulta, che l'antica Federazione germanica e il Regno italico, sebbene associati sotto un solo monarca con un nome collettivo, erano tuttavia due Regni separati per *origine storica*, per il loro *nome ufficiale*, pel *diadema* che diversamente li simboleggiava, pel *modo con cui l'uno e l'altro separatamente acquistavansi;* e infine per la *natura ed esercizio diverso delle sovranità* inerenti ad essi, *diversificanti* per *natura*, nonchè per *nazionalità e istituzioni civili dai loro primi tempi fino ai nostri.* Per tutto ciò ben può dirsi, che alla Germania il Regno

(1) MARTENS, *Précis du droit des gens*, Liv. IV, chap. II. *Du rang du Pape et de l'Empereur.*

d'Italia non appartenne, e ciò può dirsi a maggior ragione di quella per cui può sostenersi che non appartenesse ai pontefici od al Regno italico la Germania.

La politica esistenza dell'Italia incominciata colla potenza degli Etruschi, i quali si associarono le genti italiche dalle Alpi fino oltre a Salerno, e dall'Istria alla Sardegna e alla Corsica, onde ebbero nome tirreno i nostri due mari (1); l'esistenza politica dell'Italia, ritempratasi nella Republica di Roma; poscia mantenutasi nel successivo Impero, e caduto questo per mezzo del successivo Regno italico, che continuò finchè in questo secolo il Grande Napoleone, seguendo la storia e le tradizioni italiane, lo rinnovò, consentendolo tutte le potenze e riconoscendolo due volte l'Austria (2); l'esistenza politica dell'Italia perdurò fino ai tempi nostri. Perciò l'Italia, ricostituita in nuovo e potente regno, può vantare, innanzi ai cultori del diritto storico, un diritto di politica esistenza degno della sua storia, e quale nessuna nazione europea può trarre dal suo passato, diritto di politica esistenza, fondato sopra oltre a due millenni di autonomia che, più o meno vigorosa e gloriosa, fu continua (3).

Questo grande fatto spiega come il Trattato del 1815, che tanti riguardi usava al diritto storico, quando sanciva coll'articolo LIII quello dell'Alemagna aggregando alla nuova Confederazione germanica quei paesi « qui ont appartenu à l'Empire germanique » non conculcò il diritto storico italico.

(1) MICALI, *L'Italia avanti il dominio dei Romani*, Vol I. Parte I, capo X. Vasi, pietre sculte, oggetti di uso domestico, monete, vestigia di culto, nomi italici di città istriane, quali Emonia, Egida, Mutila, Faveria, Nesazio e altri segni della primitiva civiltà italica, provano che questa, prima dei Romani, era diffusa nell'Istria, di fronte alla quale era fiorente l'etrusca colonia di Adria, per tutto ciò « Tanta opibus Etruria erat (dice Livio, I, 2) ut jam non terras solum, sed mare etiam per *totam Italiæ longitudinem ab Alpibus ad fretum siculum fama sui nominis implesset* ».

(2) L'Austria riconobbe, come tutte le altre potenze, il Regno d'Italia istituito da Napoleone nell'anno stesso in cui col Sacro Romano Impero cessava l'antico Regno d'Italia.

(3) Ulteriori prove della dimostrata autonomia collettiva italica nell'evo medio e moderno contengono i successivi articoli.

Al contrario quel Trattato escluse dalla Germania ogni paese che avesse appartenuto all'antico Regno d'Italia che poco prima era cessato.

Sarebbe poi assurda l'idea che gli autori del Trattato di Vienna del 1815 avessero intenzione di dare alla Confederazione germanica contrade appartenute al Regno italico, in opposizione allo spirito conservatore di questo loro atto e contro la ragione storica e la giuridica, ed usassero poi per errore l'espressione *Empire germanique*, come equipollente a quella di *Saint Empire Romain.* Se volgarmente fu qualche volta confusa l'espressione di Sacro Romano Impero, con quella di Impero germanico; se qualche volta si verificò, che per ignoranza od inavvertenza in qualche scritto si scambiò l'uno coll'altro, non si può perciò supporre che il Congresso degli esperti diplomatici adunati a Vienna nel 1815 incorresse in quell'enorme svarione che per difetto di cognizione dell'antico diritto publico potea commettersi soltanto da qualche storiografo, non mai da uno storico profondo, nè da un buon giurista.

Non si può tampoco esitare a respingere la ingiuriosa supposizione di quell'inavvedutezza od errore, per cui il Congresso di Vienna avrebbe usato la dizione di Impero germanico come equivalente a quella di Sacro Romano Impero, quando si consideri che i rappresentanti delle maggiori potenze in quel Congresso furono assistiti da un comitato tedesco composto di dotti publicisti, i quali furono autori dell'Atto federale germanico, e di quelle disposizioni dell'Atto finale del Congresso che riguardano la Confederazione germanica, fra le quali sta anco quell'articolo LIII, in cui appare la locuzione di *Empire germanique* (1).

È dunque manifesto e indubitato, in conseguenza di tutto l'esposto in questo articolo, che gli autori del trattato di Vienna del 1815, i quali ammettevano a far parte della Confederazione

(1) SCHÖELL. *Le Congrès de Vienne*, Vol. I, in cui sono riportate le discussioni, le note e i protocolli del Comitato germanico presso il Congresso di Vienna.

germanica l'imperatore d'Austria e il re di Prussia « avec toutes celles des leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique » intendevano con ciò di escludere dalla nuova Alemagna politica ogni possesso austriaco, che non avesse fatto parte dell'antica per avere esso appartenuto al Regno italico.

ARTICOLO SECONDO.

Il Territorio Tridentino e il Friuli orientale, o Territorio Goriziano, nei primi secoli del Sacro Romano Impero appartennero al Regno italico, non al germanico.

I.

Dimostriamo in questo articolo che nei primi secoli del Sacro Romano Impero appartennero alla parte italiana di questo tutto il Territorio tridentino e l'intero Friuli orientale; e proviamo così che *contro il disposto dell'articolo* LIII dell'Atto finale del Congresso di Vienna, il quale stabiliva che s'aggiungessero alla Confederazione germanica quei possessi austriaci « qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique », si vollero nel 1818 aggregare quelle contrade italiane alla Confederazione germanica.

Superiormente a Verona, e poco oltre la Chiusa veronese, la valle dell'Adige ampiamente dilatasi nelle subalpi Retiche, dalle quali questo fiume riceve numerosi affluenti e subaffluenti. L'ampio bacino dell'Adige, da quella stretta intermontana alle somme Alpi, distinguesi in due grandi sezioni: la superiore, in cui è città principale Bolzano; e l'inferiore, in cui, più d'ogni altra città di tutto il Valdadige, fu illustre e fiorente Trento; — questo, luogo principale della Rezia nell'êra latina, quindi capitale di potente ducato langobardo, e in seguito di comitato, marchesato e

principato del Regno italico per ben più di un millennio, esercitò giurisdizione fino alle somme Alpi Retiche. Al piè di queste, e presso alle sorgenti dell'Adige, nacque vassalla al principato italico di Trento una piccola contea, che ebbe nome da quell'umile castello di Tirolo presso Merano, il quale le fu culla. La contea tirolese fino al secolo XIII soggetta al principato tridentino, fattasi forte coll'estendersi oltre le Alpi, su questo conseguì quell'ascendente politico che si qualificò *avvocazia;* — il principato trentino conservò però le sue italiane istituzioni, e i municipii trentini il loro libero e nazionale reggime fino ai primi anni di questo secolo, nel quale colla Patente Imperiale 7 aprile 1815 la parte transalpina della contea tirolese, colla parte cisalpina della stessa, e coi territorî del principato tridentino e dei trentini municipii si confusero in un solo grande dominio austriaco, a cui fu dato il nome di *Contea principesca del Tirolo* ».

Taluno, badando all'accennato periodo storico in cui si verificò prevalenza politica della contea del Tirolo sull'intera valle dell'Adige, e avendo riguardo all'anzidetta disposizione austriaca, nominò questa parte d'Italia colla semiestranea parola *Tirolo*, aggiungendo a questo vocabolo la qualifica cisalpino, o italiano, per distinguere quella valle italiana dall'opposto versante oltrealpino, a cui pure fu estesa la denominazione di Tirolo.

Noi non crediamo che per questi motivi si debba designare la conca dell' Adige colla dizione *Tirolo cisalpino* o con quella di *Tirolo italiano*; ma invece che a tali espressioni debbasi preferire l'altra di *Territorio tridentino o trentino*. E ciò perchè questa locuzione più delle altre conformasi alla generalità della storia dell'intero paese che è fra le Alpi Retiche e i monti veronesi, essendosi questo nella sua totalità geografica politicamente unificato pel più lungo periodo storico sotto la giurisdizione di Trento: ed inoltre perchè la denominazione di *Trentino* è desunta dal nome della città principale della contrada che vuolsi indicare; e inoltre dal nome volgare di quella parte australe, a cui natura fu più larga de' suoi doni, di quella parte cioè che, se fu sem-

pre la più importante, è quella che è tuttora nel migliore stato di economia e di civiltà.

Il dotto Frapporti, autore di una delle migliori opere intorno a tutta la contrada di cui ci occupiamo, dopo avere constatato che questa « dall'altissima barriera delle Alpi è segregata dalla Germania, e da una quasi semicircolare catena di monti distinta dalle contermini frazioni d'Italia, a ragione aggiunge « Qual luogo posto fra il detto ambito oserà mai legittimamente contendere a Trento il diritto di chiamar dal suo nome tutto il paese che si stende fra le Alpi, e i monti suddetti ? » (1) E quindi quell'autorevole scrittore denomina *alto Trentino* la parte più elevata della valle dell'Adige, *basso Trentino* la parte inferiore di questa (2). Il Zuccagni Orlandini nell'estesissima sua Corografia d'Italia dava egli pure esclusivamente il nome di Trentino a tutta questa parte d'Italia, che fra la Lombardia e la Venezia si estende sino ai vertici delle Alpi Retiche (3). All'applicazione dell'italiano nome di Trentino a tutta questa parte della penisola italiana, non osta l'esistenza di pochi e degenerati residui stranieri, i quali nelle località più elevate e meno importanti di questa sezione d'Italia sussistono ancora ad attestare, come altrove, fra noi le antiche invasioni (4).

L'espressione di Friuli orientale, che indica il territorio goriziano posto nella valle dell'Isonzo e nel sottoposto piano, è, come avvertimmo, espressione dataci essa pure dalla storia;

(1) Giuseppe Frapporti, *Della storia e della condizione del Trentino*, Discorso I; Trento, I. R. Stamperia, 1840.

(2) *Ibidem*, pag. 407, 465 e altre, e pag. 69, in cui, come in altre, assumesi l'antico illustre vocabolo di *Tridentino* o *Trentino*.

(3) Zuccagni Orlandini, *Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia;* Vol. VII *Corografia del Trentino*, Parte prima, *Corogr. fisica del Trentino*; e Parte terza, sezione II, *Circoli o Delegazioni di Bolzano e Brunecco.*

(4) La insignificante importanza numerica, economica e civile assoluta e relativa, che hanno nel Territorio tridentino i decrescenti resti etnografici stranieri, risulterà evidente nel capitolo II dell'Appendice prima di quest'Opera.

ed è conforme all'ubicazione di questa contrada, la quale confondesi con quella che ha il nome di Friuli occidentale e dopo questa continua, fra le Alpi e il golfo veneto, la Venezia, Il nome di Friuli, che si dà alla Gorizia in relazione alla storia e posizione sua, è poi da accettarsi in particolare dallo statista, giacchè fu esso usato anche dalla diplomazia in parecchi trattati, fra i quali ricordiamo quello del 1815 (1).

Veniamo ora a trattare delle condizioni politiche passate del Territorio tridentino e del Goriziano in confronto della cessata Alemagna politica e rispetto all'Italia, al proposto scopo di rilevare se quei paesi italiani nei primi secoli dell'Impero germanico facessero parte di questo corpo politico, così da poter essere incorporati all' attuale Confederazione tedesca, in forza del citato articolo LIII del Trattato del 1815, il quale, come dicemmo, dava a questa federazione quei possessi austriaci, i quali fino dagli antichi tempi avendo appartenuto all'Impero germanico, erano territorî sui quali in vero l'Alemagna poteva accampare un diritto storico autorevole.

Il Territorio trentino era politicamente parte d'Italia fino dai tempi della guerra cimbrica. Augusto al di sopra di Trento e lungo il naturale confine alpino della nostra penisola stabiliva il confine della provincia italiana dell'Impero Romano (2). « I popoli del Trentino (scrive il Frapporti) formarono sotto l'Impero, dall'orto suo al suo cadere, parte della X regione d'Italia (3) ».

Caduta la potenza romana fra le parti estreme e le centrali d'Italia, perdurava tuttavia quella coesione sociale e politica, che

(1) Articolo XCIII dell'Atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna.

(2) PLUTARCO in MARCO. GARZETTI, *Storia e condizioni d'Italia sotto all'Impero Romano*, pag. 97. FRAPPORTI, *Storia e condizioni del Trentino*, discorso I, pag. 36.

(3) FRAPPORTI, detta opera, discorso I, *Conclusione e carta geografica. Il Trentino al tempo dei Romani.*

erasi costituita fra loro durante il lungo consorzio nel quale esse erano convissute nell'Italia latina. Egli è così che il territorio di Trento, colle superiori contrade alpestri in cui sono le città di Bressanone e Bolzano, nonchè la limitrofa Valle Venosta, fecero parte del Regno d'Italia di Odoacre, e di quello dei Goti, i quali nella penisola italiana sostituivansi alla dominazione di Roma. Il Gar, il Frapporti ed il Gazzoletti attestano il fatto che il Territorio tridentino apparteneva al Regno italico fondato dai Goti; citano lettere di Cassiodoro relative a fortificazioni in Trento e nel suo contado; e ricordano la tradizione popolare, la quale attribuisce a Teodorico le mura merlate che in gran parte circondano questa città (1).

Lo storico friulano Palladio d'altra parte ci dà prova che nel Regno italico del v e vi secolo era compreso il Friuli orientale, teatro di contesa fra i pretendenti di questo Regno Odoacre e Teodorico (2).

Il bavarese Sprunner, nella sua grande opera *Historisch-geografischer Atlas*, dopo avere dimostrato che negli ultimi tempi dell'Impero romano, malgrado le incursioni barbariche, tuttavia mantenevasi l'Italia politica che in quell'Impero estendevasi fino ed oltre alle Alpi centrali ed orientali, ne mostra (*Europa im anfange des VI Iahrhunderts*) che caduto l'Impero latino nel vi secolo, il Regno d'Italia estendevasi fino alle stesse Alpi, ed oltre, onde il Territorio tridentino, e tutto il Friuli orientale continuavano ad esser compresi nell'Italia politica. Paolo Diacono, nella sua opera che è la più autorevole storia d'Italia dei secoli successivi alla dominazione romana, comprende nell'Italia politica di quei secoli il Friuli orientale, e nomina come località di essa in particolare i castelli tridentini di Sesana, Maleto, Semiano, Appiano, Tagitano, Cimbra, Vitrano, Brentonico, Ennemase,

(1) Gar, *Biblioteca Trentina*, Disp. II, pag. V. — Frapporti, detta opera, Discorso II, pag. 106-9. — Gazzoletti, *Zecca di Trento*, pag. 9. — *Questione del Trentino*, pag. 13.

(2) Palladio, *Istor. del Friuli*, Parte prima, Libro I.

Alsucca (1); parla della contrada di Bressanone, che superiormente a Bolzano sta lungo la china italiana della principal catena delle Alpi, e riferisce che il vescovo di quella contrada interveniva con altri vescovi d'Italia al concilio nazionale italiano di Marano tenuto verso la fine del VI secolo (2).

Così il Friuli orientale fino alle Alpi Carniche e Giulie, come il territorio di Trento compreso Bauzano (Bolzano) e le valli Venustica (Venosta) e Passero fino alle somme Alpi Retiche nominate Tridentine, dopo aver fatto parte del Regno fondato da Teodorico in Italia, fecero parte del Regno dei Longobardi. Il Friuli fu prima d'ogni altra parte d'Italia costituito in ducato del Regno dei Langobardi; e il Territorio Tridentino, come altro ducato, fu a questa monarchia aggiunto nell'anno 569, primo del regno di Alboino. Questi fatti leggonsi nello storico friulano Palladio, e in tutti gli storici trentini (3), nonchè in Paolo Diacono, in Denina (4) e negli altri scrittori di cose italiane che ricordano fra i più potenti duchi del Regno d' Italia Langobardo Evino, Guidoaldo, Alachi, Agilulfo, Lupichi, Varnefrido, Como, Ennio, duchi di Trento (5), dei quali Alachi potentissimo sedè re d'Italia in Pavia.

L'estensione considerevole del territorio del ducato di Trento, che apparisce dalla potenza che esso avea nel Regno Langobardo, è poi certificata anche dallo Sprunner, il quale nella « *Italien unter den Langobarden* » della citata sua opera ci mostra il Regno d'Italia estendersi col suo ducato di Trento fino alla principal catena delle Alpi centrali.

(1) PAOLO DIACONO, *De rebus gestis Langobardorum*, Lib. III cap. XXXI.

(2) *Ibid.*, Lib. II cap. XIV e XV, e UGHELLI, *Italia sacra.*

(3) PALLADIO, *Hist del Friuli* part. I, lib. I — *Friuli, primo ducato in Italia.* FRAPPORTI *Stor. e condiz. del Trentino*, Discorso II. *Sommario della Storia Trentina.* MALFATTI, *Elenco sincrono dei dominatori vescovi e principi di Trento, e dei Conti del Tirolo;* Trento, 1854.

(4) PAOLO DIACONO, *De reb. gest. Langob.*, Libro IV, Cap. I e II. DENINA, *Rivoluz. Ital.*, Libro settimo, Cap. IV.

(5) GAR, *Sommario della Storia Tridentina.* MALFATTI, *Elenco sincrono dei dominatori di Trento.*

Lo stesso eminente storico geografo straniero ne dimostra poi che il Regno italico col Fruli e coll'Istria continuava a protendersi fino alle Giulie.

Come abbiamo veduto il Territorio tridentino ed il Friuli orientale continuavano a far parte dell'Italia politica per gran tempo dopo la caduta di Roma; perchè dopo questo fatto a lungo la regione che era a nord ed est delle Alpi, oltre il Tridentino ed il Friuli, ancor barbara e di continuo depauperata da frequenti e numerose emigrazioni, non poteva dar vita a stati che avessero forza di contrastare qualche parte d'Italia ai potenti regni dei Goti e dei Langobardi, in questa penisola fortemente stabiliti. L'Hallam, al capo I della più volte citata opera, e il Brougham, nel capitolo *The germanic Empire* della sua *Political Philosophy*, con tutti gli storici ci provano, che la Germania durante i detti regni dei Goti e dei Langobardi, soggetta nella sua parte occidentale alla monarchia fondata in Francia da Clodoveo e nella parte contermine al Tridentino ed al Friuli, divisa in tribù senza civiltà e forza collettiva, non poteva acquistare durevoli possessi in Italia, in cui di quelle tribù erano di gran lunga più potenti le grandi monarchie gotica e langobarda.

Dobbiamo invitare l'attenzione sul fatto *che al Regno dei Langobardi apparteneva il ducato di Trento e quello del Friuli* fino alla principale catena delle Alpi, giacchè l'estensione del Regno d'Italia nel periodo successivo in cui fece parte del Sacro Impero Romano, *veniva dal diritto publico riconosciuta in quei limiti, fino ai quali erasi esteso di fatto il cessato Regno dei Langobardi.* E in vero il regno d'Italia nel Sacro Impero Romano fondato da Carlo Magno si instituì pari al regno dei Langobardi a cui immediatamente succedette; e posteriormente il Regno d'Italia continuò a far parte del Sacro Romano Impero sotto gl'imperatori Franchi nell'estensione che esso avea sotto ai Langobardi; nella quale estensione lo stesso regno continuava poscia ad essere riconosciuto sotto gli Imperatori Romano-germanici.

Occupiamoci distintamente di questi tre ordini di fatti che nell'assunto di questo capo sono i più rilevanti.

Carlo Magno divenuto signore del Regno d'Italia, in questo regno sostituivansi bensì conti e marchesi ai duchi, e alternavasene altresì l'interna divisione territoriale, ma non se ne modificarono i confini alpini. Il Muratori ci dà un capitolare di Carlo Magno dell'anno 806, il quale prova che al Regno d'Italia era congiunto il Trentino; inoltre lo stesso autorevole storico ci riferisce il placito tenuto presso la Real Corte di Trento nell'anno 845, da cui pure risulta che il Territorio tridentino continuava ad appartenere al Regno italico (1). Lo Sprunner, nel quadro *Die Reiche der Karolinger* (Deutschland n° II) della citata sua opera, ci dà lo scomparto del Sacro Romano Impero fatto nell'agosto dell'anno 843 a *Verdun;* e in esso ci mostra che il Regno d'Italia dilatavasi oltre Trento fino al di là di Bolzano e fino alle falde della principale catena delle Alpi Retiche, mentre col Friuli esso estendevasi fin sulla principale catena delle Giulie. Lo Sprunner nello stesso grande lavoro, separatamente dal Sacro Impero Romano-Franco, ci presenta il Regno italico, e questo diviso nelle seguenti provincie: Nicia, Liguria, Langobardia, in cui era compreso il Territorio Trentino fino agli anzidetti limiti, Tuscia, Romania, Marchia, ducati di Roma e Spoleto, e ducato del Friuli esteso sino alle Giulie.

La estensione del Regno italico fino ai suoi naturali confini nei primi secoli del Sacro Romano Impero, è ulteriormente dimostrata nell'altro lavoro dello stesso Sprunner « *Europa zur Zeit Carl's des Grossen* ».

In particolare relativamente al ducato del Friuli ricordiamo che il dottissimo Ughelli nel descrivere l'estensione di questa parte del Regno italico durante il primo periodo del Sacro Romano Impero, in essa comprende, oltre l'Isonzo,

(1) Muratori, *Rer. Italic. Script.*, Tomo I, Parte II, *Antich. Estensi*, Tomo II.

la valle d'Idria e la valle del Timavo fino alle Giulie più meridionali, la quale aveva lo special nome di Japidia (1).

E in particolare, dicendo dell'appartenenza del Territorio trentino in quel periodo storico, riferiremo che il ricordato Profess. Frapporti nella citata sua opera attesta, che questa regione distinta in Marca di Trento, val Venustica, val Norica e val Pustrizza (contrade di Bressanone e Brunecco) era nel Regno d'Italia; e che il confine della regione e Regno germanico con questi paesi italici ponevasi lungo la principale catena delle Alpi, la quale in relazione a ciò, continuava ad avere la sua denominazione da Trento. Onde, conchiude questo storico, anco «nel secolo IX i confini d'Italia politici scambiavansi coi naturali (2)». E da altre fonti rileviamo che la trasformazione del ducato di Trento nella Marca di Trento era fatta dai re franchi d'Italia, e dalle medesime abbiamo i nomi di Marchesi Trentini dipendenti dal Regno italico, quali Ruperto Luitfrido e altri (3).

In conformità all'esposto aggiungiamo che il publicista e storico tedesco Conring nella sua classica opera *De Finibus Imperii Germanici* ci espone, che dai dignitarî superiori del Regno italico nell'877 solennemente era riconosciuta la estensione anteriore e contemporanea del Regno d'Italia nei limiti dati ad esso dai Longobardi fino nelle Alpi Retiche e Giulie «Primo est notandum» egli dice «Italici » regni nomen coepisse demum *post Carolum Magnum non* » *multo tamen post;* utpote quod jam tum reperiatur in Epi» stola Italiae procerum ad Carolum Calvum scripta anno » 877: «Nos omnes Episcopi abbates, Comites ac reliqui » qui nobiscum convenerunt *Italici regni* optimates etsi enim

(1) Ughelli, *Italia sacra*, Vol. I, Patriarca d'Acquileia e Grado, 2 B.

(2) Carta del Trentino del Frapporti, annessa al Discorso: *Dominazione dei Re d'Italia e Germania* nella *Storia e condiz. del Trentino*, di questo scrittore. Questo storico trentino, di cui ci varremo sovente, quale pubblico funzionario austriaco, ha grande autorità in argomenti che giovano a propugnare la causa della sua patria natale.

(3) *Sommario della storia Trentina*, di autori varî; Trento, 1854. Malfatti, *Elenco sincrono dei dominatori di Trento.*

» haud aliud sit quam *id quod audivit regnum Langobar-*
» *dorum*, illud tamen priscum nomen extinta gentis illius
» maiestate eaque ad Francos translata simul videtur abo-
» litum *novo hoc sostituto* (1) ».

Passando ora ai tempi in cui gl'Imperatori germanici succedevano nel Sacro Romano Impero agl'Imperatori franchi, osserviamo che il citato dottissimo publicista, dopo avere dati i testi riportati come norma fondamentale di diritto publico in materia di limiti fra le due principali parti del Sacro Romano Impero, la Germania e l'Italia, intorno alla estensione del Regno d'Italia pervenuto agl' Imperatori germanici, esprimesi con queste parole « *Italia sive Langobardorum regnum* ad Germaniae reges devenit (Capo IX, pag. 91) » e come in questo capo, così dovunque nella sua opera il nominato publicista considerò che il Regno d'Italia annesso al Germanico non era altrimenti che quello dei Langobardi, per modo che egli assunse l'espressione: « Italicum regnum *haud alium est quam regnum Langobardorum* » qual titolo di una materia del ricordato suo trattato giuridico relativo ai limiti dell'Impero germanico dai primi tempi fino ai suoi (2). Ed il Sigonio trattando del Regno Italico sotto gl'Imperatori di case germaniche conferma in generale il principio di diritto publico esposto dal Conring relativamente all' estensione di questo corpo politico « qui rerum italicarum potiti veterum francorum instituta retinuerunt, *regnumque ipsum* novis institutis et legibus temperarunt (3) ».

L' estensione politica dell' Italia pari alla naturale, come sotto i re Franchi così sotto i loro successori compresi i primi Imperatori germanici, è attestata anco dallo Schoell nella sua diffusa storia europea, e dal più volte citato storico Frapporti (4) per un più lungo periodo di tempo. La stessa cosa

(1) CONRING, *De finib. Imp. german.* Libro I, Cap. X, pag. 94—5.

(2) Vedi *Indice* dell'opera del CONRING, *De Finibus Imperî, sive Regni germanici, I.*

(3) SIGONIO, *Histor. de Reg. Ital.*, *Lib.* VII, in principio.

(4) SCHÖELL, *Cours d'Histoire des États Europ.*, Lib. II, Cap. IV. *Limites du Royaume d'Italie.* FRAPPORTI, opera citata, Disc. IV, pag. 321, e la ricordata carta geografica che sta innanzi al Discorso III.

è provata nella « *Italien unter den Sächsischen und Frœnkischen Kaisern bis zu den Hohenstaufen* » della succitata opera dello Sprunner, dove apparisce che l'estensione del Comitato di Trento e della Marca del Friuli sotto i sovrani franchi e sotto i re germanici delle case di Sassonia, conservavasi eguale a quella dei precedenti ducati langobardi di Trento e del Friuli. Questo fatto, che il Comitato tridentino e la Marca del Friuli appartenessero al Regno italico sotto gl'Imperatori delle case di Sassonia e i loro successori della casa di Franconia, è ripetutamente confermato dallo stesso dotto tedesco nella: « Deutschland unter den Sächsischen, und Frœnkischen Kaisern bis zu den Hohenstaufen e nell' « Europa zur zeit der Kreüzzuge ». Ed il Conring, dopo avere esposto che il Regno d'Italia era pervenuto ai re germanici nella estensione ricevuta dai Langobardi, e riconosciuta dai Franchi, conferma questo fatto relativamente a un periodo storico posteriore alla dominazione di quelle case tedesche, e ciò nel capo intitolato « Regni Italici fines *ad Fridericum usque secundum integros mansisse* ».

Risulta dunque che il ducato di Trento e la marca del Friuli, l'uno fino alle Retiche, l'altra coll'Istria fin oltre le Giulie e lungo la Culpa, dopo aver fatto parte del Regno italico sotto gl'imperatori delle case di Sassonia e Franconia, di conformità al diritto publico italico e germanico continuavano a far parte del Regno italico sotto i successivi imperatori della casa di Svevia. Questo conferma lo Sprunner nella « Ober und Mittel Italien unter den Hohenstaufen ». E ciò riconferma lo stesso autore, il quale esclude dall'Impero germanico quelle provincie italiane, così nella sua « Deutschland den Hohenstaufen und bis 1273 », come nel quadro che intitola « Die Herzogthümer Francia, Alemannia, Bavaria, Lottaringia superïor, Burgundia »; ed in una piccola carta: « Deutschland um 1350 » che è nella Deutschland VII, il medesimo Sprunner dimostra che il ducato tridentino continuava ad essere escluso dalla Germania anche alla metà del secolo XIV. Così in quei circoli e cantoni,

che distinguevansi nel detto Impero nel secolo XIV e nella prima parte del secolo XV, avanti le matricole imperiali delle quali trattammo nell'Articolo III del capo precedente, non osserviamo nominata dinastia, stato o contrada cisalpina, sia del Tridentino sia del Friuli orientale (1).

II.

Nell'importante argomento del presente articolo, in cui è già dimostrato che il Friuli orientale e il Territorio Tridentino fino alle Alpi Giulie e Retiche non appartennero all'Impero germanico nei primi sei secoli di vita di questo grande corpo politico, dobbiamo aggiungere quelle ulteriori prove del nostro assunto, le quali, tratte da storici stranieri e nazionali di cui è più autorevole la testimonianza, danno compimento e conferma all'esposto antico diritto publico speciale di entrambe quelle contrade italiane.

A comprova della qualità politica italica del Friuli nell'anzidetto periodo storico osserviamo, che il patrizio e giureconsulto friulano Palladio ricorda un Decreto di Carlo Magno, col quale questo istitutore del Sacro Romano Impero disponeva che il Friuli intero continuasse ad appartenere al Regno italico, il quale così estendevasi non soltanto fino ai naturali confini d'Italia, ma anco nell'alta Carinzia e nella Carniola (2). Il dominio dei patriarchi d'Aquileia nel ducàto del Friuli, come ne dimostra il citato autorevole Palladio, ebbe origine dal primato che nel parlamento friulano, istituito nell'anno 777 da Carlo Magno, avevano questi alti dignitarî ecclesiastici (3). Poscia il primato politico di questi patriarchi Aquileiesi nel ducato del Friuli, dopo la morte dell'ultimo duca Berengario nel 924, trasformavasi in quasi pieno dominio. Così il potere temporale di quei patriarchi

(1) Le Bas, *Storia dell'Alemagna*, Vol. I.

(2) Palladio, *Storia del Friuli*, Parte prima, Lib. II. *Carintia e Stiria sotto il ducato del Friuli.*

(3) *Ibidem*, Lib. II.

non nel Friuli, che era la continuazione delle funzioni dei duchi italici di questa contrada, ai quali si era sostituito quel potere. Siffatta origine e natura di quel dominio temporale manifestatesi prima ancora che i re germanici acquistassero uno stabile potere in Italia, dimostra ad evidenza che italica era l'indole politica del patriarcato temporale d'Aquileia (1). L'appartenenza del Friuli al Regno italico fin oltre le Giulie, sotto la giurisdizione politica dei patriarchi aquileiesi, regnando i primi imperatori germanici, ci è provata dagli storici friulani (2); come questi ne riferiscono, Papa Giovanni nel 1028 riconosceva il patriarcato aquileiese quale *dignità italica*, e dava al patriarca l'eminente titolo di *Metropolitano di tutte le chiese d'Italia* (3). L'Ughelli, nella citata sua grande opera storica col Sigonio annovera i patriarchi d'Aquileia fra i principi italiani del secolo XII, e ci dà l'estensione del loro stato che continuava a stendersi fino oltre ai naturali confini d'Italia, comprendendo il ducato del Friuli, il marchesato d'Istria, e l'interposta alpestre Iapidia (4).

Volgendo l'anno 1127 nel patriarcato di Aquileia e nella valle dell'Isonzo, si distinse la contea di Gorizia, della quale furono primi conti Engelberto e Mainardo. Ma il Friuli orientale non perciò cessò dal far parte del patriarcato friulano, a cui la contea di Gorizia era vassalla così che i conti erano nominati dai patriarchi col consenso di tutti i feudatari del Friuli (5).

Dopo avere ricordato verso la fine del n° III del precedente articolo, che nel secolo XIII il patriarca d'Aquileia innanzi all'Imperatore Filippo Augusto dichiaravasi principe italico col conseguente diritto d'avere investitura dall'Impe-

(1) PALLADIO, *Storia del Friuli*, Parte I, Lib. IV.

(2) *Ibidem*, pag. 163, 165, e Lib. V, pag. 202.

(3) *Ibidem*, Lib. IV.

(4) UGHELLI, *Italia sacra*, Vol. I, pag. 64. D. SIGONIO, *Histor. de Regno Italico*, *Ind.*

(5) PALLADIO, *Storia del Friuli*, Lib. VII.

ratore quale Re d'Italia, ed in Italia, non in Germania, aggiungiamo che anco il Kandler attesta, che nella parte orientale d'Italia di cui ci occupiamo, le investiture de' feudi doveano chiedersi all'Imperatore, non in Alemagna, ma al di qua delle Alpi; e che nella stessa zona d'Italia il jus feudale, il quale più d'ogni ramo della legislazione civile sente l'influsso delle condizioni politiche, era l'italico, non il germanico, cioè quello che avea fondamento nei notissimi libri dei feudi dei giureconsuti milanesi (1). Anco lo Sprunner ne assicura che nel secolo XIII il patriarcato d'Aquileia continuava politicamente a far parte dell'Italia (2).

È poi manifesto che il territorio del patriarcato aquileiese anco dopo il secolo XIII, fino alla sua cessazione mantenevasi estraneo all'Impero germanico, giacchè nel secolo successivo, in forza del Trattato di Venezia 18 giugno 1445, stipulato per sè e successori dal patriarca Lodovico Scarampa Mezzarotta, questo stato italiano devolvevasi a Venezia — così passava a questa republica il Friuli coll'intera contea di Go·

(1) *Raccolta delle Leggi*, *Ordin.*, *Regol. per Trieste*, *Feudi.*

(2) Verso la metà del secolo XIII parve che il potere dei patriarchi di Aquileia si estendesse anco a Trieste, giacchè l'Imperatore Carlo IV, dopo essersi incoronato Re d'Italia a Milano, nel 6 gennaio 1354, e Imperatore Romano nel 5 aprile dello stesso anno in Roma, estendeva a favore di suo fratello, patriarca d'Aquileia, la giurisdizione vicariale del patriarcato aquileiese alla città, territorio e distretto di Trieste. Ma non pare che la piena autonomia e indipendenza di Trieste fossero lese da questo atto di Carlo IV, giacchè, prescindendo dal dubbio intorno alla genuinità del documento relativo, che trovasi nell'*Archiv. fur Suddeutschland*, sotto il numero 284, non trovasi traccia in istorici o documenti triestini di dominio esercitato da patriarchi d'Aquileia a Trieste. Vedi in conferma di ciò le pag. VIII e IX della publicazione triestina dello scorso anno, *L'Austriade*. In proposito al suddetto documento di Carlo IV, aggiungiamo che, quand'anco avesse avuto qualche effetto, questo sarebbe stato a favore del Regno italico, anzichè del Germanico, non solamente per quanto esponemmo fin qui relativamente all' appartenenza del patriarcato d'Aquileia al Regno d'Italia, ma inoltre in forza del tenore dell'accennato atto, in cui, mentre Carlo IV dirigesi al patriarca come Re de' Romani, e dispone come Re e Sacro Imperatore Romano, non si fa alcun motto di giurisdizione imperiale o reale di sorta germanica.

rizia e il marchesato d'Istria (1). E ciò accadeva senza opposizione alcuna e senza indizio di contrarietà per parte dell'Impero germanico, ed anzi con solenne riconoscimento espresso dall'Imperatore germanico e Re d'Italia Federico III, con suo atto in data di Neustadt 10 marzo 1469 (2).

Aggiunto il Patriarcato d'Aquileja al territorio della veneta Republica, i Conti di Gorizia giuravano fedeltà a questa stipulando che, estinta la loro famiglia, cadesse la contea alla medesima; e di conformità usavano alla stessa prestare solenne omaggio nella maggior piazza di Venezia. In conseguenza di tutto l'esposto in questo articolo, è incontestabile che tutto il Friuli orientale fino alle Alpi « anciennement » ed anzi pel corso dei primi sei secoli dell'Impero germanico non fece mai parte di esso.

III.

Ora a confermare ulteriormente che al Regno italico non al germanico appartenne il Territorio tridentino, aggiungiamo alcune storiche nozioni, che dimostrano in particolare come nemmeno a questa parte d'Italia si estenda quel diritto storico della Germania, che a favore della stessa i Trattati sancirono.

Nel componimento fatto a Trento fra il re d'Italia Berengario I e Arnolfo Re d'Alemagna, nell'anno 888, in cui la Germania costituivasi in regno separato dalla Francia, convenivasi che il Trentino continuasse a far parte del regno Italico (3). Il Verci, nella sua reputatissima storia documentata della Marca di Verona, fra i varî atti che Corrado II fece in Italia nel 1027 in occasione di sua incoronazione,

(1) Muratori, *Rer. Ital. script.* Tom. XVI. Liruti, *Not. del Friuli*, Tom. V, pag. 185. Iohan. Candidi *Comment. Aquilejæ*, Lib. VII. Ludov. P. LXXXII.

(2) Liruti, *Notizie del Friuli*, pag. 187.

(3) Zuccagni - Orlandini, *Corogr. d'Ital.*, Vol. VII, Parte seconda. *Corogr. storica del Trentino*, § 3.

pone anche le largizioni di giurisdizioni territoriali al vescovo di Trento; e nelle gesta del suo successore Lotario, operate nel Regno d'Italia nel 1136, di nuovo tratta del Trentino come di parte di questo Regno (1).

Il professore Tommaso Gar ne dice « esser stato Trento » sempre ascritto all'Italia anche sotto gl' imperatori Franchi » e Tedeschi (2); » e altrove scrive che Trento « sotto » Franchi e Alemanni sempre fu considerata una città di Lombardia (3) ». E il barone G. G. Cresseri trentino e diplomatico austriaco, in una pubblicazione ufficiale del 1773 scriveva: « Finita la dominazione langobarda *Trento fu considerata città di Lombardia anche sotto gl'imperatori Franchi e Tedeschi* (4) ».

Il Gazzoletti dopo aver ricordato che il Trentino fu parte del regno dei Goti e dei Langobardi aggiunge « atterrata da » Carlo Magno la potenza dei Langobardi *sotto i Carlovingi*, » e *poscia sotto i re Germanici*, Trento continuò a formare » *parte del regno d'Italia*, deputato a governarla con larghi » diritti un conte, marchese o duca, che la tenesse in be- » neficio o feudo revocabile *a giudizio del re* (5) ». Lo Sprunner, a cui sovente dobbiamo ricorrere, perchè lo riteniamo il più dotto fra i contemporanei geografi-storici della Germania, nella pagina 26 del suo trattato che precede la citata sua opera, novera fra le parti del Regno d'Italia, come « Forum Julii oder Friuli » così anco « Herzogthum von Trient. ». E l'Ughelli nella sua grande opera storica tracciando i confini politici della estesa Marca di Trevigi, la quale era

(1) Verci, *Storia della Marca di Verona, e di Treviso*, Vol. I, Dissertazione preliminare, pag. 66.

(2) *Biblioteca Trentina*, Vol. II, Disp. II. Gar, pag. V.

(3) Gar, *Prefazione agli statuti di Trento*, *pag.* VI nella *Biblioteca Trentina*, Vol. terzo (Disp. III-VI).

(4) Bar. Giangiacomo Cresseri, *Ricerche stor. riguardanti l'autorità e giurisdizione del Magistr. Consol. di Trento*, pag. 22 e 23. Vol. II, disp. II *della Biblioteca Trentina*.

(5) Gazzoletti, *Zecca di Trento*, pag. 10, e *Questione del Trentino*, pag. 13.

parte del Regno italico e comprendeva Trento, esprimesi con queste parole « ab oriente adriatico litore finitur, ab occasu Langobardi, ad austrum Athesis, *a septentrione* Rhætiæ alpes imminent (1)». Il Delamarque nel suo atlante storico-geografico pubblicato a Parigi nel 1861 di conformità alle migliori fonti, concorre colle autorità succitate a dimostrare che sotto gli imperatori svevi tutto il Territorio tridentino fino alle Alpi faceva parte dell'Italia politica.

Dopo quanto abbiamo ora esposto è superfluo il dire, che se Ottone il grande affidò al fratello Enrico il governo delle Marche italiane, del Friuli e di Verona, non si può per questo credere che desse sieno state disgiunte dal regno italiano.

Ottone I fece sottrazioni effettive al regno d'Italia, ciò è ben vero, ma le fece non solo nominando le varie persone, a favore delle quali egli operava la diminuzione di questo regno, ma anco accennando alla circostanza importantissima che codeste provincie non continuavano più a far parte del Regno italico. Perciò leggesi in Sigonio: « *Ducatum Beneventanum*, qui antiquo ferme Samnium in-» cludebatur, *principi Beneventano; Campania*, cui Lucania » quoque erat adjuncta, *principibus Capuano*, *Neapolitano et* » *Salernitano; Romania*, et *ducatum Romanum*, *Ravenna* cum » Exarcatu, *ducatum Spoletanum* cum *Tuscia* et *Marchia* » *Anconitana*, Otto dimisit *pontifici Romano*: *reliqua Italiæ* » *regno adjunxit* ».

Nè Sigonio, nè Conringio in nessuna parte delle loro classiche opere parlano di sottrazione alcuna fatta al Regno italico nella sua parte settentrionale. E il primo ci narra che Velfo, il quale governava la Marca di Verona e ne era marchese, interveniva alle diete del Regno italico (2).

Quindi apparirebbe che Ottone I dando a reggere una parte del Regno italico ad un proprio fratello, non per ciò

(1) Ughelli, *Italia sacra*, Vol. I, pag. 6 D, e 7 A; e Frapporti, *Storia e condiz. del Trentino*, Discorso IV, pag. 321-2.

(2) Sigonio, *Histor. de Regn. Ital.*, Lib. VII.

la divelse da questo Regno, ma intese soltanto meglio assicurare con ciò i nuovi rapporti del Regno italico col Germanico. E ciò, indipendentemente dall'esposto che lo dimostra, sarebbe da ritenersi per legale presunzione, giacchè per quel solo fatto di Ottone non si potrebbe vedere che sia accaduta un' importante ed essenziale mutazione nel diritto pubblico fondamentale di quei tempi. Aggiungiamo che l'autorevole Sprunner nella « *Europa in der zweyten Hälfte des X Iahrhunderts* » pone *Verona*, *Trento e le altre città subalpine d'Italia* fuori dell'Impero germanico, e nel Regno italico. Che tali città continuassero ad appartenere a quest'ultimo dopo il ricordato atto di Ottone I, lo attesta anco un noto diploma imperiale di Ottone II di pochi anni dopo, cioè del 983, ricordato dal Cantù, non che da altri principali storici, nel quale i popoli delle *marche di Verona e del Friuli* sono nominati *fra i popoli del Regno italico.*

I vescovi di Trento, signori nel contado di Trento come altri principi italiani, furono principi di quel Sacro Romano Impero di cui era parte il Regno italico, e anch'essi frequentarono la Corte e la Dieta germanica, dalle quali larghi favori ed onorificenze potevano attendere. Credette perciò qualche scrittore tedesco che il Territorio tridentino volgente il secolo XIV o nel corso del secolo XV cominciasse a far parte del Regno germanico. Ma noi rileviamo che il vescovo di Trento interveniva alle incoronazioni che facevansi a Milano dei re d'Italia e alle Diete italiche (1); e che mentre aveva officiale titolo di *princeps tridentinus*, non apparisce mai sulle monete col titolo di princeps regni *Germanici* o *Germaniæ*, colla quale denominazione non lo vediamo mai indicato in nessun documento (2). Aggiungiamo che lo Sprunner non pone il territorio del vescovado di Trento

(1) BONELLI, *Notiz. stor. crit. della Chiesa di Trento*, Vol. III, pag. 31 e 48. DEGLI ALBERTI, *Annali di Trento* (*Biblioteca Trentina*, Vol. IV, pag. 93).

(2) GAZZOLETTI, *Questione del Trentino*, pag. 14, e *Zecca di Trento*.

fra i territorii che nei suddetti secoli faceano parte dell'Impero germanico.

Dimostrato in modo generale e speciale, che senza interruzione sotto gl'imperatori Sassoni, Franconi, Svevi e posteriori il Comitato tridentino era parte del Regno italico non del Germanico, diciamo ora più particolarmente dell'estensione che sotto cotesti imperatori ebbe quel Comitato e quindi il Regno italico verso le Alpi Rezie.

La subalpina valle, che è detta di Venosta, giacente al piè della catena principale delle Alpi dalle quali nasce l'Adige e la contrada posta ad oriente sulle rive dell'Isarco, le quali erano, come dimostrammo, al tempo del Regno langobardo e franco parte del Territorio tridentino, poscia continuavano ad appartenere a questo e al Regno italico, come risulta dal diploma di Corrado II imperatore e re d'Italia (1), il quale nel 1027 pochi giorni dopo la sua incoronazione a Roma e nelle sue funzioni di re d'Italia, ai conti laici sostituiva i vescovi tridentini, dando a questi col diploma 31 maggio 1207 « *Comitatum Bauzanum* (Bolzano) *cum pertinentiis* » e « *Comitatum Venustensem* cum omnibus districtis, placitis, *cunctisque functionibus et redibitionibus* ». È poi da osservare, come risulta dal diploma ora citato, che Corrado conferiva ai vescovi di Trento sulla Contea di Bolzano e sulla superiore valle Venosta, in maggiore estensione, quelle attribuzioni che aveano in precedenza esercitato i funzionarî del Regno italico a Trento. Inoltre lo stesso imperatore Corrado dava ai vescovi di Trento tali attribuzioni sul tridentino fino alle nominate contrade alpine, essendo egli in Italia, cioè a Brescia, e nella sua qualità di re d'Italia, e senza partecipazione alcuna della Dieta germanica; nulla poi stipulando, da cui si possa desumere diritti della Germania passati o futuri su quelle estremità della penisola. Perciò non è tampoco a dubitare che le contrade circostanti alle sorgenti dell'Adige e alle rive dell'Isarco conti-

(1) Vedi l'*Allegato C* a quest'Opera.

nuavano dopo i re franchi sottoposte a Trento, a far parte del Regno Italico.

Dicendo della ulteriore appartenenza delle nominate contrade italiane al territorio politico tridentino e quindi all'italiano, osserviamo, che l'unione della Valle Venosta al Tridentino apparisce continuare anco dopo Corrado e dopo che i Vescovi di Trento ne investirono i Conti di Tirolo. Infatti lo storico Degli Alberti, che fu vescovo e principe di Trento, narra in un luogo de' suoi Annali, che nelle adunanze dei vassalli del principe di Trento erano fra questi cogli altri del tridentino anco i Conti del Tirolo, ed anco quelli di Ulten. « I Conti del Tirolo » egli scriveva « fino al 1240 » servivano il vescovo loro signore cogli altri feudatari della » Chiesa di Trento, accompagnandolo in guerra e in pace, » e prestandogli consiglio fra i pari della sua curia quando » si promulgasse qualche laudo o sentenza (1) ». E che tutto il Territorio Tridentino fino alle sorgenti dell' Adige continuasse ad appartenere al Regno italico fino al secolo XIII apparirebbe anco dal laudo pronunciato nel 1276, per terminare le vertenze insorte fra il vescovo di Trento e Mainardo Conte del Tirolo. In quest'atto leggesi: « Si eis hoc » grave vel ambiguum videretur, illud definiat dominus Ru- » dolphus *Romanorum Rex*, secundum quod sibi videbitur, *non* » *tamen secundum consuetudinem Alemanniæ* (2) ».

Dagli autorevoli Annali del citato Principe Vescovo apparisce inoltre, che anco cessata la dominazione langobarda l'altro alpestre territorio episcopale di Bressanone continuava ad appartenere al Comitato Tridentino. Infatti sotto la data 1190 il principe storico ci riferisce che anteriormente e posteriormente a quest' epoca quel paese sottostava all'avvocazia e al protettorato trentino.

(1) Degli Alberti, *Annali di Trento*, pag. 84, 212, nel Vol. IV della *Biblioteca Trentina*.

(2) Bar. Cresseri, *Ricerche storiche riguardanti l'autorità e la giurisdizione del Magistr. consol. di Trento*.

Dai ricordati Annali di Trento dello stesso vescovo veniamo a rilevare, che dopo il diploma di Corrado del 1027 il Territorio tridentino continuava a comprendere anco la contea di Bolzano. E in vero, più che asserir ciò, quello storico riferisce molti atti che lo provano, così di giurisdizione civile e criminale, come di giurisdizione amministrativa e di finanza. Di questi citiamo quelli in data degli anni 1028, 1167, 1188, 1190, 1207, 1210, 1211, 1216, 1220, 1233, ricordati sotto la rubrica Bolzano dell'edizione degli annali che ci dava il Gar nel volume IV della Biblioteca trentina. Che la giurisdizione temporale dei vescovi di Trento si conservasse estesa a Bolzano anco nei secoli XIV e al XV, lo attesta ripetutamente il sovente citato Frapporti (1). Ed il professore Gar, nel suo studio storico con cui accompagnò gli statuti di Trento del 1528, ne assicura anch'esso che in questo tempo la contea di Bolzano sottostava a Trento. Anco nell'esteso *Memoriale* che riguardo a Trento e a Rovereto fu compilato dai dotti che rappresentavano queste due provincie nella Dieta austriaca del 1849, osserviamo più volte affermato che il dominio dei vescovi di Trento si estese a Bolzano e alla Valle Venosta e così fino alle Alpi.

In quanto poi a quelle parti dell'attuale Territorio trentino, le quali lungo le rive della Brenta, e del Cismone influente della Piave, sono naturali frazioni di provincie della Venezia, propriamente detta, non si può seriamente porre in dubbio il fatto che esse erano del tutto estranee all'Impero germanico. Queste contrade che han nome la prima di Valsugana l'altra di valle di Primiero, colle cospicue località di Levico, Borgo, Strigno e Primiero, appartennero alla contea episcopale di Feltre, come risulta dalle parole del diploma dell'anno 1207 di Corrado II imperatore e re d'Italia, in cui ponesi appunto il limite di questa veneta contea alla chiesa di S. Desiderio

(1) Frapporti, *Stor. e condiz. del Trentino*, Discorsi V, VI, VIII, pagine 365, 406, 443, 507-8, 522, ed altre.

nel luogo detto Campolongo (1). Dopo i primi tempi dell' Impero germanico continuarono queste valli ad essergli affatto estranee ed appartennero alla stessa teocratica Contea, come risulta dal diploma di Corrado III e da altri posteriori diplomi, fino al secolo xv (2).

La divisione politica fra il Regno d'Italia ed il Germanico, per la quale, come dimostrammo, nel primo stava tutto l'antico Territorio tridentino fino alle origini dell'Adige, non che il Friuli orientale fino alle Alpi Giulie e oltre, ci si appalesa sancita dalla divisione ecclesiastica, di cui è nota l'autorità e l'influenza politica in quei tempi. Ci varremo ancora del dotto straniero Sprunner per dimostrare, che nei più antichi tempi del Sacro Romano Impero e nei posteriori il Territorio di Trento fino oltre Bolzano, e il Friuli orientale intero erano compresi entrambi nella italiana « provincia Aquilejensis ». Ciò lo Sprunner attesta nella sua: « Italien nach seiner Kirchlichen Eintheilung (Italien VI) » e ciò egli conferma nella « Deutschland Kirchliche Eintheilung bis in das XVI Iahr hundert (Deutschland XIII) » dove egli esclude entrambe le nominate contrade italiane dalla Germania anche nel xvi secolo.

IV.

Abbiamo dimostrato nell'articolo quarto dell'antecedente capo, che l'articolo LIII dell'Atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna disponendo, che la nuova Confederazione alemanna posteriormente si aumentasse con quei paesi austriaci e prussiani « qui ont *anciennement* appartenu à l'Empire germanique » sanciva soltanto il diritto storico germanico più venerabile, quello cioè che competeva all'Alemagna sopra paesi che le avevano appartenuto *ab antiquo*.

(1) Vedi questo Diploma in fine all'Opera, sotto la lettera *G*.

(2) MALFATTI, *Podestà di Trento, Roveredo e Riva*, nella *Raccolta trentina* del 1854.

Ora dall'esposto fin qui in quest'articolo risulta, che se il governo austriaco potea valersi di tale diritto storico del cessato Impero germanico riguardo a quei suoi territorî tedeschi, che *ab antiquo* aveano a questo appartenuto, per aggregarli alla nuova Confederazione tedesca, egli *non poteva giovarsi dello stesso diritto storico*, *per aggiungere a questa i suoi possedimenti in Italia.*

A dare un carattere ancor più assoluto alla fatta conclusione dobbiamo aggiungere, che se nei remoti e mal conosciuti tempi dei quali ora trattammo, qualche estrema parte della penisola italiana avesse avuto eventuali rapporti che l'avessero politicamente più stretta all'Alemagna che all'Italia, gli stessi non darebbero ancora titolo alla Germania per pretendere tal parte d'Italia a tenore dei trattati; richiedendo questi esplicitamente, che all'Impero germanico abbiano *appartenuto* i paesi austriaci con cui posteriormente al 1815 doveasi accrescere il territorio federale germanico: perciò i paesi che con quel cessato corpo politico tedesco avessero avuto durevoli o temporanei rapporti politici, non efficienti una appartenenza dei medesimi all'antica federazione tedesca, non poteano alla nuova aggiungersi.

Che se potesse insorgere qualche dubbio intorno all'appartenenza all'Impero germanico o al Regno italico di qualche breve tratto estremo del Territorio Tridentino, o del Friuli orientale, è manifesto che per retta applicazione di teorie di diritto publico antico e moderno, generale e speciale, germanico e italico, dovrebbesi giudicare, che tali tratti territoriali abbiano appartenuto a quel corpo politico che, più antico ed illustre, erasi costituito alcuni secoli prima dell'altro, ed ebbe, come dimostrammo, possesso secolare della penisola italiana, anteriormente a qualunque tempo possa mai riferirsi il dubbio che qualche estrema porzione d'Italia fosse stata congiunta coll'Alemagna. Tale sentenza ha conferma dall'autorità rispettabile del Conring che, come dicemmo, fece testimonianza di ciò che l'estensione del Regno italico in confronto del Germanico, dai primi tempi di questo

fino a quelli in cui egli scriveva, secondo il diritto publico germanico dovea commisurarsi all' estensione dell'antico Regno italiano dei Langobardi.

Grozio, che ha la massima autorità fra gli antichi publicisti, lasciavaci scritto: « *Regnum Italiæ sub se habet quæcumque populi Romani fuerit nec pactionibus aut derelictione, occupatione aut victoriæ jure in aliorum populorum imperium concesserunt* (1) ». Il testo di Grozio, a cui si deve avere riguardo nell'applicazione ed interpretazione dell'articolo LIII del Trattato di Vienna, perchè questo riferivasi all'antico diritto publico, avvalora il principio che debbasi sempre decidere a favore dell'antico Regno d'Italia, e quindi contro il Regno germanico, quando insorga dubbio se una località abbia all'uno o all'altro appartenuto.

La fatta conclusione che l'Austria non aveva il richiesto titolo storico per aggregare alla Confederazione germanica qualche parte de'suoi possessi posti in Italia, non potrebbesi d'altra parte impugnare da chi essendo dubbioso circa la dimostrata verità storica, che i territori or posseduti dall'Austria in Italia hanno in ogni loro parte appartenuto al Regno italico, fosse inoltre incerto di sciogliere il dubbio nel senso dei principî additatici dal Conringio e dal Grozio.

Quando in onta alle antiche teorie giuridiche esposte da così preclari publicisti e malgrado attestazioni storiche irrefragabili si dovesse restar incerti circa il diritto politico della Germania o dell'Italia relativamente a qualche estrema parte settentrionale di questa, egli è nondimeno certo che non potrebbero ritenersi ammissibili alla nuova Alemagna quei luoghi estremi della penisola italiana sui quali cadesse un tal dubbio, perchè l'introduzione d'un paese austriaco nel nuovo corpo federale tedesco, dall'articolo più spesso citato del Trattato del 1815, era, come dicemmo, condizionata al fatto di avere un tal paese appartenuto all'antica federazione imperiale tedesca. Ora se manca la certezza di

(1) H. GROT. *De jure bel. ac. pac.* Lib. II, Cap. IX, § 11, n.° 4.

questo fatto relativamente a qualche località al di qua delle Alpi, devesi convenire che manca eziandio il titolo stabilito dal Trattato del 1815 per l'aggregazione di tale località all'attuale territorio federale tedesco. Nè grammaticalmente, nè secondo l'ermeneutica legale, inclinata a sciogliere anzichè a vincolare, può interpretarsi la disposizione ora ricordata in modo per cui sieno aggregabili alla Confederazione germanica luoghi italiani, sui quali potesse cadere dubbio che essi abbiano appartenuto all'antico Impero germanico.

ARTICOLO TERZO.

Il Territorio Tridentino e il Friuli orientale, o Territorio Goriziano, negli ultimi secoli del Sacro Romano Impero appartennero al Regno Italico, non al Germanico.

I.

Preso atto di ciò che, tanto nei primordî dell'Impero germanico, costituitosi nel IX secolo, quanto poscia per oltre sei secoli, *non appartennero a quell'impero nè il Territorio tridentino, nè il Friuli Orientale*; osservato che queste contrade italiane non potendo annoverarsi fra gli antichi possessi dell'Impero germanico, *non possono perciò considerarsi incorporabili alla nuova Germania politica*, alla quale l'articolo LIII del Trattato del 1815 dava il diritto di avere quei paesi austriaci e prussiani di cui l'Alemagna avesse avuto possesso che risalisse ai primi tempi dell'Impero nominato; è ora utile dimostrare, che nemmeno negli ultimi secoli dell' Impero medesimo le suddette contrade italiane veramente appartennero a questo corpo politico. Ciò vorremmo comprovare non perchè la dimostrazione importi nell'ordine del diritto diplomatico; ma perchè apparisca che su quelle estreme parti d'Italia, l'Alemagna non potrebbe accampare nem-

meno quel diritto storico che basato su moderno possesso avrebbe tuttavia una autorità accademica; e inoltre per compiere la materia del diritto speciale delle anzidette due parti d'Italia, nei suoi rapporti col diritto publico generale germanico e col diritto italico, ed infine per provare che anco sul campo del diritto storico è vittoriosa contro l'Alemagna la causa dell'unità politica d'Italia fino ai suoi naturali confini.

Il Territorio tridentino ed il Friuli orientale continuando negli ultimi secoli di vita del Sacro Romano Impero a farne parte, vi appartennero quali paesi italiani.

Il ritenere che cessasse verso la fine dell'evo medio il Regno italico, è un grave errore che potè sfuggire a scrittori i quali, comecchè dotti nella storia, erano ignari dell'antico diritto publico.

Il Sigonio nella sullodata sua opera *De Regno Italico* continua a trattarne anco dopochè in Italia nell'evo moderno eransi costituiti forti Stati, l'indole monarchica dei quali non ripugnava a ciò che essi formassero insieme un corpo avente rapporti politici coll'Impero.

Ed il citato dotto publicista Conringio nel suo trattato *De finibus Imperii sive Regni Germanici* più volte da noi ricordato, dopo avere dimostrato che il Regno italico non subì alcuna alterazione fino a Federico II nel secolo XIII, e dopo avere sostenuto in più luoghi, che sebbene posteriormente s'indebolisse l'autorità regia inerente al Regno italico, tuttavia essa si conservò senza mai cessare, ripete che nell'era moderna continuava ad avere applicazione il principio di diritto publico che aveva stabilita l'esistenza di questo regno: « Non abnuam » egli scrive « splendorem regiæ dignitatis cum Friderico fere extinctum, ipsum tamen illam *ne nunc quidem omnino interiisse*, *superstite* scilicet *etiam nunc* saltem *parte summa regiorum*, *jurium liquidam facere jam conabor* »; e aggiunge che *conforme a questo principio era la universale opinione in Germania,* dove altrimenti non poteasi pensare perchè egli è unicamente sulla continuazione di un

Regno italico, che poteansi fondare gli utili rapporti politici fino a questi tempi professati dalla Germania verso l'Italia (1).

Ed il più volte ricordato Sprunner facendo eco ai più dotti suoi connazionali, nella sua grande opera ripetutamente citata conviene della esistenza di un Regno italico nei periodi storici moderni fino al volgente secolo, in cui cessò il Sacro Romano Impero, presentandoci separatamente per ciascuno di questi periodi l'estensione del Regno italico e quella del Germanico, e dando al primo il suo nome ufficiale di *Koenigreich*.

Arroge che se fra le cose più indubitate v'ha il Sacro Romano Impero essere sussistito fino a questi tempi, e di esso fino al 1806 nel diritto publico europeo essersi riconosciuta l'esistenza, per conseguenza sta fra le cose più certe che si riconoscesse fino a questo secolo un Regno italico, senza il quale potea bensì esistere un Impero germanico, non mai un Sacro Romano Impero, giacchè questo aveva esistenza e nome per esservi in esso il Regno italico.

Egli è poi da numerosi documenti ufficiali che risulta essersi questo Regno riconosciuto esistente fino ai nostri giorni. Ed invero si continuò in que' documenti a riconoscere la *primitiva e naturale organizzazione del Sacro Romano Impero*, in forza della quale, di conformità alla natura delle cose e degli uomini, dovette sempre dividersi in Regno d'Italia e in Regno di Germania. Ciò è dimostrato dall'intestazione degli atti imperiali ordinarî e solenni, nei quali dal titolo d'Imperatore e da quello di Re germanico è sempre distinto l'altro di Re dei Romani, che, come è noto, e come c'insegna con altri il Sigonio, equivaleva a quello di *Rex Italiæ* (2). Fra i più recenti documenti che attestano la continuata esistenza del Regno italico, basta qui ricordare quello dell'ultimo secolo di Carlo VI Imperatore, riportato testualmente nei documenti che sono in appendice a questo scritto,

(1) Conring, *De finib. Imp., sive Regn. German., usque ad nostra tempora.*

(2) Sigonio, *Histor. de Regn. Ital. Ind.*

e quegli atti che abbiamo citati nell'articolo secondo del precedente capo ed in altri.

Che la divisione del Sacro Romano Impero nei due suoi grandi corpi, il germanico e l'italico, continuasse nel diritto publico dei tempi moderni, ciò viene dimostrato altresì dall'insigne publicista tedesco Sprenger, il quale dandoci nel secolo XVII la serie dei principi italiani che aveano rapporti coll'Impero germanico quali principi del Sacro Romano Impero, li qualifica « *exteri* principes (1) ». Ed il Lunig, di cui più che d'ogni altro estesissima è la dottrina e l'autorità nelle cose germaniche, compilava nello scorso secolo il suo *Codex Italiæ Diplomaticus*, di cui altrove ci valemmo. Questo dà un sistema di prove ufficiali che attestano l'esistenza di una Italia politica nel secolo XVIII e di un corpo di Stati italiani distinto da quello degli Stati costituenti l'Impero germanico. Il principio fondamentale di diritto publico germanico e di diritto publico italico, di cui dimostriamo la continuazione negli ultimi tempi del Sacro Romano Impero, era in questi confermato anco dalla insistenza della pratica ufficiale generale in Italia ed in Germania di distinguere in questo maggiore Impero le due sue principali parti, le quali denominavansi *Imperium Romanorum nationis germanicæ*, *et Imperium Romanorum nationis Italicæ.* Delamarque nel citato e noto suo lavoro, nelle carte 37, 39, 45, 46, 47, 59 ci mostra *l'Empire Germanique* persistere negli ultimi tempi del Sacro Romano Impero limitato sempre alla parte transalpina di questo.

Coerentemente a quel fondamentale principio tanto del diritto publico italico, quanto del diritto publico germanico, il quale stabiliva la distinzione dei due relativi regni, è da ritenere che, sebbene alcune parti del Territorio tridentino e del Friuli orientale più di altre località italiane vicine all'Impero germanico e a questo più strette, con altri paesi italiani, figurino coi vari stati del medesimo nelle generali ma-

(1) Sprenger, *Fontes iuris publici Imperii Romano-Germanici.*

tricole del Sacro Romano Impero, esse tuttavia conservavano sempre l'antica loro qualità politica di parti del Regno italico.

Inoltre siccome in conseguenza di altro e più generale antico principio, conforme anco alla ragione, nessun sovrano che fosse elettivo, e quindi nessun Sacro Romano Imperatore avrebbe potuto disporre di parte alcuna di una sua monarchia per fonderla in un' altra a lui parimenti sottoposta; così egli è evidente, che non potè nessuno degli imperatori romano-germanici diminuire il Regno italico aggregando all'Impero germanico paesi italiani: ed ancora più evidente egli è che nessuno di quegl' imperatori potè togliere a questo Regno parti che erano quelle sole, le quali ne attestavano l'esistenza e lo rappresentavano nel Sacro Romano Impero quando eransi rilasciati gli antichi vincoli fra l'Italia e l'Alemagna. L'incorporare alla Germania le prossime contrade italiche sarebbe stato equipollente allo spegnere l'antico Regno italico, di cui gl'imperatori tedeschi continuarono pur sempre ad intitolarsi Re. Perciò egli è indubitato che il Regno d'Italia, il quale ancora negli ultimi tempi perdurava distinto dall'Impero germanico, continuava ad esistere meno debole nel Tridentino e nel Friuli orientale.

Nell'argomento che trattiamo è da osservare, che nemmeno negli ultimi tempi dell'Impero germanico scorgonsi atti solenni di publico diritto riconosciuti in Italia e in Alemagna, dai quali appariscano lesi gli antichi principî relativi all'estensione territoriale del Regno italico, fondato di fatto dai Longobardi, e poco dopo istituito di diritto, e riconosciuto come parte del Sacro Romano Impero in quei naturali limiti della penisola italiana nei quali era stato formato. Non soltanto non appariscono prove, ma nemmeno i menomi indizî si scorgono, sui quali si possa fondare l'ardita ipotesi di quella radicale innovazione del diritto publico della Germania e dell'Italia, per cui fosse scomparso negli ultimi secoli quel più augusto Regno che nel Sacro Romano Impero aveva avuto ben più d'un millennio di durata.

. Appare dunque dimostrato da documenti ufficiali germanici e italici e dalle attestazioni dei publicisti e storici italiani e stranieri fra i più accreditati, che il principio di diritto publico che distingueva nel seno del Sacro Romano Impero un corpo politico italico da un germanico, questo principio politico, scaturito da fatto conforme alla natura, continuò effettivamente sancito dalle pratiche internazionali fino ai nostri tempi.

II.

I seguenti fatti dimostrano particolarmente che il Tridentino ed il Friuli orientale, dei quali in modo peculiare qui ci occupiamo, continuarono anco dopo i primi secoli del Sacro Romano Impero ad essere considerati parte italiana di questo. Il principe vescovo di Trento Degli Alberti nei suoi *Annali* ci attesta, che dovendosi far opera per conciliare nel 1416 il vescovo di Trento Giorgio col duca Federico, il preside della nazione italiana a Costanza era quello che faceva quelle opportune pratiche, che avrebbero dovuto farsi dal preside della nazione germanica, se il territorio Tridentino avesse appartenuto alla parte germanica del Sacro Romano Impero (1). E il più volte ricordato storico trentino Frapporti ne assicura che contemporaneamente, e nel secolo successivo, Bolzano continuava ad essere annoverato fra le città italiane. Ciò è di rilevante importanza perchè dimostra che non si cessò dal considerare italiane città Trento e Bolzano nemmanco dopochè esse subirono l'influenza ed il protettorato della Casa d'Austria, che acquistava la Contea tirolese e l'avvocazia del principato di Trento per la cessione 26 gennaio 1363 che ad essa faceva la contessa Margherita, signora del Tirolo e avvocata della Chiesa di Trento.

Dopo aver trattato del diritto publico trentino nei suoi rapporti col diritto publico generale italico e germanico,

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. IV. *Annali del principato di Trento* del principe vescovo F. F. Degli Alberti, pag. 288.

dobbiamo per poco trattenerci a dire in particolare del diritto publico trentino rispetto alla contea del Tirolo in quel periodo in cui questa fu uno stato austriaco. E ciò perchè dai rapporti politici fra il principato di Trento e la contermine Contea tirolese si trasse argomento per sostenere, che quella contrada italiana abbia cessato di aver vita politica nazionale e propria, per istringersi con questo stato comitale tedesco e colla austriaca dinastia del medesimo alla Germania per modo che la stessa contrada italiana negli ultimi secoli del Sacro Romano Impero, abbia appartenuto alla parte germanica di questo, anzichè alla parte italica.

Come rilevasi da tutti gli storici e publicisti trentini, e come dimostrarono i deputati trentini alla Dieta generale austriaca del 1848, e gli altri nelle successive diete provinciali tirolesi fino all'ultima, non che quelli presso l'attuale Consiglio dell'Impero (Reichsrath), i rapporti politici che corsero fra il Principato trentino e la Contea tirolese non possono dare nemmeno fondamento a un diritto storico che accademicamente si volesse dedurne a favore di questa ultima contro il primo. Infatti i rapporti del Principato colla Contea tirolese limitavansi ad una pura « *alleanza o lega che non importava organica unione* ». Intervenivano bensì alle diete comitali tirolesi plenipotenziarî trentini, ma le proposte e le risoluzioni di queste diete *per la necessaria ratificazione ed approvazione venivano comunicate al governo vescovile, il quale era il solo esecutore delle accettate decisioni.* Il *Libello di confederazione del* 1511 fu l'atto più intimo fra il Principato tridentino e la Contea tirolese, ma questo stipulavasi « con riserva di *tutti i diritti sovrani del principato* (1) ». Perciò, come leggiamo in un pregevole opuscolo intorno ai *Governi del Trentino* opera di un deputato di questa contrada, il principato di Trento coll'atto suddetto del 1511 « non compromise la

(1) *Memoriale dei Deputati del Tirolo italiano* presentato alla Dieta austriaca nel gennaio 1849; e *Indirizzo 6 genn.* 1863 *dei Deputati trentini alla Dieta provinciale di Innsbruck* nel *Messaggiere tirolese* del 17 gennaio 1863.

sua sovranità, nè apportò una sommissione al conte del Tirolo, anzi quel patto servì ad appalesare ancor più la sua indipendenza..... l'obligo di avvocazia del principato di Trento incombente al conte del Tirolo, ... portava difesa e non offesa, non manomissione. Era altresì il principato per la donazione imperiale fatta ai vescovi di Trento di origine bensì feudale, *come lo era la Lombardia e tanti altri paesi e territorî dell'Italia alta, centrale e bassa*, ma non per questo venne meno la sua autonomia..... Esso *conservò sempre la sua italiana nazionalità ed indipendenza con proprie leggi, colle proprie istituzioni, colle proprie autorità da sè costituite, col trattare gli affari esterni o di vicinato col conte del Tirolo mediante ablegati, come da potenza a potenza* (1) ». Quindi quando nella Dichiarazione reversuale, *Revers Erklarung* dell'imperatore Ferdinando nel 1536 si trattò dei dubbî, che potevano derivare dal ricordato Libello d'alleanza, i dubbî
» furono chiariti nel senso che mai da questa convenzione
» si potesse indurre che fosse recato pregiudizio alla pienezza
» dei poteri dei vescovi di Trento nella loro qualità di principi
» del Sacro Romano Impero. I commissarî dei conti del Tirolo
» in Trento non aveano che quelle funzioni militari che erano
» in relazione all'alleanza... nè potevano immischiarsi negli af-
» fari dell'interno governo del principato... gl'interni ordina-
» menti del principato nulla aveano a fare con quelli della Con-
» tea del Tirolo; il Trentino era governato secondo gli statuti
» e le procedure di Trento, avea proprie leggi comunali, pro-
» prie leggi per le acque, per le foreste e per le miniere »: al principe spettava « diritto di legislazione, di batter moneta,
» la podestà giudiziaria, il diritto di nomina alle publiche
» cariche, di imporre gabelle, di far grazia » e altri diritti maiestatici. In relazione a ciò nel 1774 anco le proposte e le decisioni delle diete tirolesi per la perequazione delle imposte
« vennero una per una partecipate al governo vescovile per la
« eventuale approvazione ed accettazione (2) ». Egli è per tutto

(1) *Governi del Trentino*, pag. 16-17.

(2) *Indirizzo 6 gennaio* 1863 *dei Deputati trentini alla Dieta d'Innsbruk* nel *Messaggiere tirolese* del 17 gennaio 1863.

ciò che, come in antico, così negli ultimi tempi ne'trattati e in altri atti importanti fu riconosciuta la distinta e separata esistenza politica del Trentino in confronto della Contea tirolese (1). A provare la sua piena indipendenza da questa concorrono anco le attestazioni dei publicisti più autorevoli in materia, dei quali ricordiamo i Baroni, i Rosmini, il conte Giovanelli, il conte Barbacovi di Trento, che mostrò tanto attaccamento ai conti austriaci del Tirolo, e infine il tirolese Sperges (2).

Dall'avere il Trentino fino agli ultimi tempi conservato la sua piena autonomia politica anco di fronte alla vicina Contea tedesca del Tirolo, ulteriormente si desume che esso continuò ad essere estraneo all'Impero germanico con cui quella ebbe forse negli ultimi tempi qualche rapporto per la sua parte transalpina. In proposito alla qual cosa aggiungiamo che la stessa citata Dichiarazione reversuale di Ferdinando dichiara i principi di Trento principi non del Regno germanico o della nazione germanica, ma del Sacro Romano Impero (3): ed il Frapporti, il Gar, il Malfatti e altri scrittori, definendo la qualità politica del vescovo di Trento, anzichè membro del corpo politico tedesco, lo qualificarono « principe del Sacro » Romano Impero... uno dei grandi vassalli della corona ro- » mano-germanica (4) ».

Francesco Sansovino, nella sua *Geografia politica* del secolo XVI, dicendo del *Governo della Germania*, scrisse: « La lunghezza della Germania *dalle Alpi* al mezzogiorno,

(1) *Questione del Trentino*, dotta memoria inserita nel Fasc. LVIII e LIX del *Politecnico*, anno 1861. In questa sono nominati in buon numero quegli atti di diritto internazionale, i quali provano che la diplomazia riconobbe separato dalla contea del Tirolo il principato di Trento.

(2) FRANC. VIGIL. BARBACOVI, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, alla fine. Citato *Indirizzo dei Deputati trent.* del 6 gennaio 1863.

(3) *Memoriale dei Deput. del Tirolo italiano*, presentato alla Dieta gener. austr. *nel gennaio del* 1849.

(4) FRAPPORTI, *Stor. e condiz. del Trentino*, disc. V e VIII, pag. 368, 534-5 e altre; GAR., *Episod. del Medio Evo trentino*; Trento 1856. *Sommar. della Storia trentina*, di varî autori; Trento 1854.

« cioè da Brixnon fino al mare Oceano, è di 745 miglia (1) : » laonde non solo il territorio di Trento, ma nemmeno quello di Bolzano superiormente al primo facevano parte dell'Impero germanico. Quindi il tedesco Cluwer, nella sua reputatissima geografia del secolo XVII, mentre ammetteva l'appartenenza alla Germania del Tirolo transalpino, usando l'espressione *Tirolis dimidiæ partis* per indicare l'estensione dell'Alemagna nella direzione del Trentino, questo paese fino alle massime Alpi Retiche comprendeva in Italia (2). E nella seconda metà del secolo successivo l'autorevole *Dictionnaire traduit de l'anglais par M. Voisier* poneva il principato trentino fra gli stati italiani. Terminando l'ultimo secolo il conte Barbacovi, dottissimo storico e giureconsulto, nella chiusa delle sue *Memorie storiche della città e territorio di Trento*, in cui traspare molta devozione all'Austria, dichiara che quella città e quel territorio furono sempre paese, stato, provincia d' Italia.

Ad avvalorare la dimostrazione della condizione politica del Trentino estranea sempre al corpo politico tedesco e alle istituzioni germaniche, riportiamo la seguente dichiarazione fatta da persone le più competenti e dove meno avrebbesi potuto in materia alterare il vero. Questa dichiarazione è quella dei deputati trentini alla dieta austriaca del 1849: « Il Trentino » essi sostennero « fino al 1802 fu *in possesso della più completa autonomia* col proprio governo... la legislazione, l'istruzione e l'amministrazione non solo per la lingua, ma eziandio per lo spirito, erano *affatto italiane, e si distinguevano essenzialmente dalle istituzioni dei paesi tedeschi* (3) ».

Allo spirare del Sacro Romano Impero, pel trattato di Presburgo, 26 dicembre 1805, il principato di Trento, con quello di Bressanone e col Tirolo, veniva ceduto alla Baviera dal-

(1) Francesco Sansovino, *Del Governo, dei Regni e delle Republiche antiche e moderne*; *Del Governo della Germania moderna.*

(2) Cluverius, *Int. in Univ. Geogr.*; Amsterdam 1729, Lib. III, Capit. XXXIV.

(3) *Memoriale* succitato dei Deputati trent. del 1849.

l'Austria, che avea avute quelle contrade cisalpine colla convenzione di Parigi 26 dicembre 1802. Il governo bavaro istituiva « *un governo in Trento per la nazionalità italiana*, un altro in Innsbruck per la tedesca, e questi fra loro nulla aveano di comune..... il contegno del governo bavarese si distinse pel più amorevole riguardo verso la popolazione italiana ». Il Trentino fin oltre Bolzano e fino ai piè delle somme Alpi nel 1809 entrava nel regno italico in forza della pace di Schönbrunn (1).

In quanto alle contrade lungo l'alto Brenta ed il Cismone in cui sono Levico, e molte altre ricche e nobili borgate, ora sottoposte a Trento, queste nel secolo xv e posteriori continuarono come nei tempi anteriori a sottostare, con proprî statuti, a dominio italico, alternativamente dipendendo dai conti di Feltre, dai signori di Romano, da quelli di Verona, di Padova, dalla Republica Veneta, dai principi di Trento, e per qualche tempo soltanto dai conti di Tirolo (2).

Ei fu soltanto nel 1779 che la signoria di Levico passò sotto lo stabile assoluto dominio degli arciduchi d'Austria e conti del Tirolo in virtù di permuta, che di questa terra faceva il principe vescovo di Trento col contado di Castello in valle di Fiemme.

E fu soltanto nell'ultimo secolo che la signoria di Primiero passava sotto la quasi piena dominazione austriaca, dopo avere anch'essa, come l'anzidetta signoria di Valsugana, costituito uno stato distinto a somiglianza di molti altri stati minori di questi, i quali fino ai nostri tempi, diversamente protetti da maggiori, pure conservarono la qualità di stati. Ed invero un paese, per sentenza di publicisti, come altrove dicemmo, non perde la qualità di stato che per la privazione sostanziale delle sue istituzioni politiche e civili.

Relativamente alle valli Sugana e di Primiero concludiamo

(1) *Memoriale* dei Deputati trent. del 1849.

(2) Montebello, *Notizie sulla Valsugana e di Primiero;* Frapporti *Storia e condizione del Trentino*, Disc. VII e VIII, pag. 473, 522 e altre.

dunque che esse non appartennero mai al cessato Impero germanico. Nè ciò solo concludiamo in conseguenza dell'esposto ora e nel precedente articolo, ma eziandio perchè le matricole dell'Impero e gli atti organici alemanni, da noi ricordati nel capo antecedente relativi all'estensione dell'Impero, non fanno cenno delle signorie di Levico e Primiero, quando queste erano pure ben più considerevoli di molti microscopici stati e corpi che sono in tali atti nominati.

III.

Taluno potè credere che negli ultimi secoli dell'Impero allo stesso s'aggiungesse in parte il Friuli orientale. Tutta questa contrada italiana, dopo d'essere stata sottoposta ai patriarchi di Aquileia, e perciò al Regno italico, di conformità a quanto antecedentemente esponemmo, pel trattato di Venezia 18 giugno 1445, sanzionato dall'imperatore Federico III a Neustadt nel 1469, fu o immediatamente o come feudo sottoposta al dominio della veneta republica. Il che non sarebbe accaduto se in tutto o in parte il Friuli orientale fosse stato di spettanza o soltanto in qualche modo vincolato all'Impero germanico.

Il piano del Friuli orientale, dipendentemente da questi atti internazionali, continuò da quegli anni e fino ai nostri tempi ad appartenere alla veneta republica, a cui fu stretto fino al trattato di Campoformio nel 1797.

Invece nel 12 aprile dell'anno 1500, in forza di patti di successione reciproca fra la casa d'Absburgo e quella di Gorizia e più per violenza austriaca di pochi anni, dopo la veneziana republica perdeva la parte superiore del Friuli orientale, cioè la Contea di Gorizia (1). Sottoposta la Contea di Gorizia alla casa d'Absburgo, sotto questa si conservò stato autonomo colle proprie libere e nazionali istituzioni fino al nostro tempo. Di ciò ci dà prove documentate, desunte

(1) PALLADIO, *Storia del Friuli;* e MORELLI, *Storia della contea di Gorizia*, pubblicata a Gorizia, Volume primo, Lib. I, capit. I e II.

dall'archivio goriziano, lo storico Morelli, uno degli ultimi deputati della Contea di Gorizia, il quale ne scrisse la storia animato da retto, ma non soverchio amore delle sue patrie istituzioni e da devozione al governo austriaco.

L'imperatore Massimiliano, non appena divenne conte della Gorizia, col suo decreto 21 giugno 1500, confermò amplamente gli statuti della contea, i quali erano guarentiti poscia anco dal suo successore Carlo V, coll'altro atto 19 giugno 1521; e dall'arciduca Ferdinando nel 12 settembre 1522. E siffatte conferme degli statuti, privilegi e consuetudini della Contea goriziana non erano concessioni, ma atti dovuti in corrispettivo dell'omaggio e della sudditanza che contemporaneamente alle conferme tributava la rappresentanza di questo stato dell'Austriaco in Italia (1). La Contea goriziana continuava perciò, come sotto i patriarchi aquilejesi e come sotto la veneziana repubblica, a conservarsi autonoma riconoscendo l'alto dominio degli Absburgo, i quali, come altrove avvertimmo, non ressero gli stati che ad essi sottoponevansi come provincie, se non quando a *Stati ereditarî austriaci* la dinastia d'Austria sostituiva nel 1806 un unitario *Impero austriaco.*

Le poche cose seguenti, tratte da documenti dell'archivio goriziano, ed esposte dall'accurato storico di sopra citato, comproveranno che si serbarono in questa parte d'Italia fino ai nostri tempi le nazionali istituzioni friulane, le quali comprovano il fatto anco più innanzi altrimenti provato che il territorio goriziano era così naturalmente, come anco politicamente, estraneo all'Impero germanico.

Il Morelli, trattando nella sua *Storia* del *Governo civile della contea di Gorizia* ne attesta che conservaronsi durante la dominazione austriaca gli Stati provinciali della contea, in cui, coi rappresentanti del clero e del patriziato, entravano i rappresentanti di due classi di non patrizî, l'una di cittadini

(1) Morelli, *Storia della contea di Gorizia*, Volume primo, Lib. I, cap. IV, n° 1.

l'altra delle comunità dei contadini. E qui è da osservare che a Gorizia, come nelle vicine città di Venezia e di Trieste, e come in altre città italiane, e a differenza degli Stati austriaci, non v'era nessuna gerarchia in seno al patriziato, e quindi « nessuna preminenza e distinzione fra i membri dello stato nobile (1) ».

Gli Stati provinciali goriziani « oltre il diritto di ripartire ed esigere le publiche gravezze, ebbero ancora quello di amministrare la giustizia nelle cause di persone patrizie, e di quelle che *erano in servizio degli Stati* o di qualche famiglia patrizia; e di vegliare *a tutti i provvedimenti* dell'interno governo (2) ». La rappresentanza goriziana non esercitava le sue funzioni ispettorie ed esecutive rispetto a leggi straniere, ma relativamente a leggi fatte nel paese, dal paese, da essa stessa, e principalmente dall'altro corpo goriziano avente il nome di Dieta. In questa « *si deliberava intorno agli affari più gravi*, come erano quelli dei sussidî straordinarî al principe, e delle publiche *occorrenze nell'interna amministrazione;* si concertava *il piano economico e civile*, e si formavano le istruzioni che prescriveansi ai deputati, e che servivano loro di scorta e *di legge* nel maneggio degli affari (3) ». I principi austriaci, rappresentati a Gorizia da capitani d'ordinario goriziani, poche leggi emanavano, e queste sopra oggetti secondarî. Infatti soltanto ventuna costituzione di principi novera il Morelli nel primo secolo della dominazione austriaca nel Goriziano; meno ancora se ne numerano in ciascuno dei secoli successivi, e anche queste di assai lieve importanza (4).

(1) Morelli, *Storia della contea di Gorizia*, Vol. primo, lib. II; cap. I, *Governo civile della contea* dal 1500 al 1600, nº v, *Stati provinciali.*

(2) *Ibidem.*

(3) *Ibidem.*

(4) Vedi nella *Storia di Gorizia* del Morelli il nº ii, *Costituzioni del Principe*, il quale ripetesi in ciascun capitolo secondo dei Libri II, IV e VI (Vol. I, II e III), e vedi in proposito anco le *Osservazioni ed Aggiunte alla Storia della contea di Gorizia* del Morelli, di G. D. Della Bona, Libro VI, Capit. I e II.

Il potere degli arciduchi d'Austria nel Goriziano bene esteso negli oggetti relativi ai *rapporti della Contea cogli altri stati* austriaci ed esteri; limitatissimo nella *parte legislativa*, principalmente sostenuta dalla dieta, e secondariamente dagli Stati provinciali; limitatissimo *nelle funzioni ispettorie*, principalmente esercitate da questi; assai ristretto nell'*azione esecutiva*, oltrecchè dagli stessi Stati provinciali, come ora accennammo, anco dal corpo dei deputati « la diversità degli oggetti affidati agli Stati provinciali » scrive il Morelli « rendendo necessaria una non interrotta vigilanza ed attività, e non ammettendo l'esecuzione di alcuni urgenti affari, veruna tardanza nel convocare gli Stati, ricercò il buon ordine, che si eleggesse annualmente un certo numero di soggetti (deputati), affinchè negli affari, nei quali era loro conferito *un pieno potere*, rappresentassero il corpo degli Stati ». I deputati, come le altre persone scelte pei minori uffizi provinciali, non eleggevansi dal principe, ma nei congressi degli Stati e nelle adunanze delle diete di Gorizia (1). Anco i giudici erano eletti da cittadini goriziani (2).

L'autonomia goriziana riflettevasi nella stessa corte Viennese, alla quale era stata aggiunta la corte della Contea principesca di Gorizia; onde presso gli arciduchi austriaci furonvi marescialli, gran siniscalchi, camerieri maggiori, gran coppieri e cavallerizzi goriziani (3).

Nè soltanto gli antichi ordini politici della Contea di Gorizia, affini a quelli del restante Friuli, conservaronsi sotto l'alto dominio degli arciduchi austriaci, che anco le antiche istituzioni municipali che Gorizia avea comuni col medesimo Friuli, si mantennero dopochè questa Contea italiana era passata nel novero degli stati austriaci (4). E quando a Gorizia verso la fine del secolo XVI si dovette

(1) MORELLI, detta Storia, Volume primo, Libr. II, capit. I, *Gov. civ. del cont.*, V. *Stati Prov.*

(2) *Ibidem*, n° III, *Tribunali di giustizia.*

(3) *Ibidem*, n° V, *Stati provinc.*

(4) MORELLI, detta Storia, Vol. I, Intr. n° IV e Lib. II, capit. II, n° I.

procedere a riformare le antiche leggi municipali, queste si modificarono per opera di Italiani, così che il reggime comunale goriziano conservò essenzialmente fino ai nostri tempi l'antico suo carattere nazionale. Gli Stati provinciali incaricavano della riforma degli statuti il cancelliere della contea, Gaspare Bertis, che si associava il dottore Arcano, Giov. Maria Zuppini, P. Ortensio Isolano e Giorgio Del Mestre. Il progetto di questi incaricati, presentato agli Stati goriziani, fu esaminato dagli altri giureconsulti italiani Sigismondo della Torre, Giuseppe Rubatta, G. Ortensio Locatello e Gasparo dei Terzi. E quando il nuovo statuto era rassegnato all'arciduca Ferdinando per la conferma esso « fu con particolare rescritto (27 dicembre 1604) confermato, toltine *pochi articoli* che furono riformati (1) ».

L'ordinamento politico e municipale, liberi e nazionali della Contea di Gorizia, i quali mantennersi nel primo secolo della signoria austriaca in questa parte d'Italia, continuarono poi nel successivo secolo XVII, ed anco in seguito e fino ai nostri tempi. Infatti da una parte abbiamo le conferme degli « antichi statuti, privilegi, costituzioni, diritti, prerogative, consuetudini della Contea » fatte in quel secolo da Ferdinando II (18 giugno 1631), da Ferdinando III (13 maggio 1649 e 9 ottobre 1651), da Leopoldo I (17 aprile 1660) (2); e d'altra parte il Morelli, dove tratta del *governo della Contea nel secolo* XVII, scrive: « La Contea di Gorizia guadagnò molto nel corso di questo secolo sì rispetto al suo lustro, che ai suoi privilegi; » e più innanzi « si continuò pel corso di questo secolo a trattare *i più importanti affari interni del governo* coll'assistenza degli Stati, e questi non tralasciarono di *chiamare in consulta i più assennati ed istrutti cittadini, anco non patrizî, per deliberare sopra punti che riguardavano il comun bene della patria*; trovasi di fatto fra le nostre carte una

(1) MORELLI, detta Storia, Vol. I, Lib. IV, capit. II, n° I. *Riforma delle leggi municipali.*

(2) MORELLI, detta Storia, Vol. II, pagine 4, 56, 57, 62, 65.

deliberazione (2 settembre 1623) sotto il governo del capitano Porzia di non trascurare in affari di considerazione *i consigli di veruno che per lumi ed esperienza potesse essere consultato* ». I funzionarî publici continuarono ad essere eletti da Goriziani, da nobili e da cittadini (1). Le leggi sovrane, relative a cose di poca entità, furono scarse più ancora che nel secolo precedente, onde non se ne numerarono che diciassette nel corso di tutto quel secolo XVII (2), nel quale anco l'ordinamento comunale compreso nelle sovrane conferme succitate si conservò.

Nel successivo secolo XVIII continuavano i Goriziani a fruire delle loro antiche istituzioni comitali e municipali. Maria Teresa e Giuseppe II tendevano ad unificare i loro diversi stati; tuttavia dopo Carlo VI che aveva confermato, nel 5 settembre 1728, tutto il publico ordinamento goriziano, confermarono anch'essi gli statuti e i privilegi della contea; Maria Teresa nel 16 agosto 1749, e quindi nel 17 ottobre 1750, e Giuseppe II nel 30 novembre 1780 (3). Egli è ben vero che questi sovrani, di conformità all'accennata loro tendenza, intesero a modificare ciò che aveano confermato, ma è vero altresì che la suprema cancelleria di Vienna dovè lamentare che le ordinanze sovrane, con cui miravasi a ledere l'ampia autonomia politica della Contea, « *fossero ignorate o non eseguite* ». La resistenza dei Goriziani ai tentativi del governo di Maria Teresa per restringere le loro antiche istituzioni è provato anco dall'atto sovrano 24 febbraio 1752, che ordinava ripetute publicazioni delle sovrane disposizioni, con cui voleansi offendere le franchigie goriziane; e inoltre dalla istituzione nel 1760 di speciali commissarî austriaci, che vegliassero affinchè quelle disposizioni fossero eseguite. Dimostrano l'inutilità degli sforzi del governo di Giuseppe II per

(1) Morelli, *Storia della Contea di Gorizia*, Vol. secondo, Lib. IV, Cap. I. *Sistema gener. del governo civile della contea dal* 1700 al 1790; Cap. IV, *Stati prov.*, e III *Riforma delle leggi municip.*

(2) *Ibidem*, Capit. II n° 11, *Costituzioni dei Principi.*

(3) *Ibidem*, Vol. III, pag. 12, 19, 35.

indebolire il secolare reggime goriziano, l'atto 11 dicembre 1771, in cui si fa rimprovero perchè non sieno que'tentativi secondati; e l'atto del 1784, in cui l'imperatore vuole che si intenda a « *seriamente* promuovere l'adempimento dei suoi ordini, che vengono ancora trascurati e negletti ». Ma questi atti ebbero l'effetto dei precedenti, onde il Morelli chiude la sua storia, che termina coll'anno 1790, con queste parole allusive ai citati atti: « E a fronte di sì gravi autorità i posteri non potranno dubitare che fino all'anno 1790 aveasi più comandato che eseguito (1), » quindi non riferisce che sedici sole leggi del principe alla Contea, e queste relative a materie di secondaria importanza (2).

Gli Stati goriziani, in cui i nobili erano misti ai non nobili, « continuavano ad occuparsi dell'amministrazione dell'interna economia *fino ai nostri giorni* » scrive il più volte citato storico goriziano. Continuava a sedere a Gorizia il corpo dei deputati per quattro e quindi per sei anni eletti dagli Stati fra persone domiciliate nella Contea (3) ». Le leggi municipali nel secolo XVIII non soffrirono in generale veruna alterazione, onde, continua il Morelli nella citata sua storia « *poche leggi civili* derogarono all'autorità di alcune delle nostre patrie costituzioni (4) ». L'autonomia politica goriziana nello stesso secolo continuava ad essere rappresentata a Vienna, dove Goriziani, e a titolo goriziano, coprivano cospicue cariche di corte (5). Nessun atto che diminuisse la condizione autonomica della Contea nel brevissimo regno del saggio Leopoldo II; nè fra le leggi emanate dal suo successore Francesco ne troviamo alcuna che a quella derogasse (6). Nemmeno ri-

(1) Morelli, Lib. VI, cap. II, n° II, *Costituzioni dei Principi*, verso la fine.

(2) *Ibidem.*

(3) *Ibidem*, cap. I, *Sist. gener. del gov. del Cont. dal* 1700 *al* 1790, n° IV, *Stati provinc.*

(4) *Ibidem*, Capit. II, n° I.

(5) *Ibidem*, Cap. I, n° IV, *Stat. provinc.*

(6) G. D. Della Bona; *Osservazioni ed aggiunte alla Storia della Contea di Goriz.* del Morelli, Lib. VI, cap. I, e II.

sulta che qualche legge derogatoria agli statuti goriziani apparisse dal 1790 al 19 febbraio 1797, in cui era la Gorizia occupata dalle armi francesi (1). Come Gorizia e Marano, Gradisca, Cormons e qualche altro comune di questa parte d'Italia, in cui, come nelle altre fiorì il municipale reggime fino ai nostri tempi, conservarono i loro speciali antichi statuti anteriori alla dominazione austriaca (2).

Mentre, come dicemmo, la parte inferiore del Friuli orientale continuava fuori dell'Impero germanico a far parte della Veneta Republica fino al 1797, in cui dessa cessava, la parte superiore (propriamente detta Gorizia comitale), conservando fino ai tempi nostri le antiche istituzioni politiche e municipali, avute quando insieme al restante Friuli era sottoposta ai patriarchi di Aquileja, e con queste istituzioni italiane conservando carattere politico sociale e nazionale italiano, come nei primi secoli dell'Impero germanico, così negli ultimi dovette ognora essere considerata qual membro della parte italiana del Sacro Romano Impero.

Ciò era riconosciuto dal diritto publico germanico. Il che apparisce da documenti e da attestazioni di publicisti e storici stranieri e nazionali.

Il tedesco Cluverio nel secolo XVII fra gli Stati italiani ed estranei all'Alemagna nomina la Contea di Gorizia, facendo particolare menzione delle città di Gorizia e Gradisca (3). E quando l'arciduca Ferdinando II, col decreto 16 giugno 1626, a beneficio delle famiglie nobili della Contea, accordava alla nobiltà goriziana di poter acquistare benefizî e commende religiose in Germania, la Dieta germanica non riconosceva questo arciducale decreto; nè la stessa in seguito lo riconobbe, disconoscendo invece ripetutamente la qualità

(1) G. D. Della Bona, Lib. V, cap. II, pag. 178-9.

(2) Morelli, *Storia della Cont. di Goriz.* Vol. I, Lib. II, capit. II, nº I in fine, e Vol. II, Lib. IV, cap. II, nº I in fine, e Della Bona, Opera citata, Lib. II, cap. II, pag. 50.

(3) Cluverii, *Intr. in Univers. Geograph.*, Amsterdam 1729. Lib. III, cap. XXXV.

politica germanica della Contea di Gorizia, che non era nella parte germanica del Sacro Romano Impero. « Malgrado quell'arciducale decreto » dice il citato Morelli « tale era *la prevenzione comune del Corpo germanico contro il vero titolo nazionale dei Goriziani, che ogni volta si presentò a questi l'occasione di trarre profitto dell'eguaglianza cogli Alemanni* (tentata col citato decreto) *incontraronsi opposizioni*». Le corporazioni germaniche, così in Alemagna come altrove, quali il capitolo di Passau, il collegio germanico di Roma, la parte germanica dell'ordine di Malta ed altri corpi tedeschi, respinsero *fino ai nostri tempi* i Goriziani da ogni partecipazione ai vantaggi delle istituzioni germaniche; e ciò malgrado ricorsi, litigî e suppliche con cui, Goriziani personalmente interessati, innanzi alle diete germaniche e agli arciduchi intendevano a conseguire i benefizî desiderati (1). E queste repulse non cessarono finchè durò l'Impero germanico (2).

IV.

In conseguenza di tutto l'esposto, e in conseguenza del non esservi documenti provanti che negli ultimi secoli del Sacro Romano Impero siasi sottratta al Regno italico, e incorporata al Germanico qualche frazione del Trentino e del Friuli, egli è certo che se nei secoli XV e XVI nelle matricole del Sacro Romano Impero s'inscrissero il vescovo di Trento e il conte di Gorizia, come vi s'inscrisse qualche altro principe di paese più interno d'Italia, e quindi il duca di Massa e quello di Savoia, ed altri del Regno italico (3), ciò facevasi perchè tali persone essendo sottoposte al medesimo Regno, per ciò entravano nel Sacro Romano Impero, del quale, e non del solo Impero germanico, estendevasi in quegli atti un minuto inventario territoriale, come altrove avvertimmo (4).

(1) Morelli: *Stor. della Contea di Gorizia*, Vol. II, Libro IV, capit. I.
(2) *Ibidem*, Vol. III, Lib VI, capit. I, nº IV, pag. 71-2.
(3) Vedi *l'Allegato F* a quest'Opera.
(4) Vedi l'Articolo III del precedente capo.

È perciò da ritenere che negli ultimi secoli dell' Impero germanico il principato vescovile di Trento e la Contea di Gorizia, sebbene soggiacessero l'uno ad avvocazia e patronato della casa germanica d'Austria, l'altro ad alto dominio della stessa, in quel modo però, per cui il primo non perdette la sua qualità di stato-sovrano, la seconda la sua condizione autonomica politica di stato-provinciale, tuttavia quei due stati italiani nelle matricole del Sacro Romano Impero rappresentarono l'antico regno italico. Non si possono rinvenire nemmeno apparenze inducenti ragionevole ipotesi che negli ultimi tempi del Romano Impero quelle antiche parti del Regno italico si fossero immedesimate coll'Impero germanico, facendo colla loro fusione quasi cessare quell'antico Regno, e così svanire il principio organico fondamentale di questo Impero.

Per tal modo le naturali separazioni fra le genti, le quali sempre più o meno influirono anche nelle divisioni politiche degli stati, stabilirono lungo le Alpi la divisione fra i due corpi politici, l'italico ed il germanico, per tutto il tempo che durò quel Sacro Romano Impero, in cui l'uno coll'altro convisse. L'influenza dei grandi ostacoli naturali alle fusioni sociali e politiche dei popoli, necessariamente dovea mostrarsi ne' rapporti fra Italia e Germania separate dal massimo di tali ostacoli che siavi in Europa, al quale dava forza divisoria così la grande diversità etnografica delle popolazioni italiane e tedesche poste sugli opposti suoi lati, come l'antagonismo fra le due maggiori e diverse autorità, l'ecclesiastica italiana e la maiestatica germanica, le quali si dividevano la suprema podestà politica nel Sacro Impero, mantenendo l'equilibrio, e quindi la distinzione fra le due distinte e separate parti di questo grande corpo politico.

Nel precedente articolo abbiamo dimostrato colla ragione storica, colle teorie dell'antico diritto publico, e colle autorità dei più autorevoli publicisti italiani e germanici antichi e moderni che, di conformità a quel diritto storico che i recenti trattati vollero riconoscere a favore dell'Alemagna,

non poteano aggregarsi a questa le contrade tridentine e friulane, di cui trattiamo, verso le quali la Germania non poteva vantare quell'antico possesso, che era richiesto dalle disposizioni del diritto vigente.

Ed in questo articolo abbiamo dimostrato che la Germania non potrebbe neanco vantare contro le più volte nominate contrade quel possesso secolare moderno, al quale i trattati non hanno riguardo.

Sebbene di fatto e di diritto il Regno dei Romani o Regno d'Italia durasse compagno al Germanico fino alla cessazione del Sacro Romano Impero, tuttavia le parti del Regno italiano, le quali erano più interne, e dominate da principi proprì, negli ultimi tempi del Sacro Romano Impero poco più che nominalmente ne faceano parte. Invece le contrade italiane, che più vicine all' Alemagna dipendevano dagli arciduchi austriaci, dovettero avere coll'Alemagna rapporti politici meno deboli di quelli che correvano fra questa straniera regione e le altre parti d'Italia. Ma in proposito dobbiamo ripetere che quand'anche, in opposizione a quanto abbiamo provato, si volesse credere che relativamente alle estremità d'Italia più prossime alla Germania avesse potuto modificarsi l'antico diritto publico a favore di quest'ultima, non si potrebbe tuttavolta credere che perciò avessero tali contrade italiane fatto parte della medesima regione cosicchè possa vantarne vero possesso per dedurne un diritto storico.

Nell'argomento di queste supponibili modificazioni dell'antico diritto publico italico e germanico rispetto a quelle estreme contrade italiane, non è superfluo osservare che da moderni intimi rapporti fra quelle stesse e l'Alemagna non si può trarre la conseguenza, che perciò possano esse ora considerarsi aggregabili alla Confederazione germanica a tenore del trattato del 1815, il quale nella istituzione di questa non ebbe alcun riguardo, non solo a recenti e tenui modificazioni dell'antico diritto publico che si fossero verificate a favore dell'Impero germanico, ma nemmeno ad un effettivo

possesso che negli ultimi tempi si fosse stabilito diverso dall'antico. Giacchè, ripetiamolo, l'articolo LIII del suddetto trattato colle parole « qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique » prendeva in principale considerazione l'antico stato territoriale della Germania, anzichè le posteriori alterazioni di esso. Lo stato territoriale moderno dell'Impero germanico per il Congresso di Vienna non aveva in sè solo nessun valore relativamente alla formazione della nuova Alemagna; ma, come dimostrammo in altra parte di quest'opera (1), aveva valore *in quanto questo stato territoriale fosse stato continuazione dell'antico possesso*, giacchè in tale caso soltanto verificavasi quel possesso più rispettabile da cui poteva derivare il diritto storico più autorevole. È impossibile interpretare l'espressione *appartenu anciennement* di quell'articolo LIII come riferibile ad ultime condizioni territoriali, e a recente possesso che potesse pretendere l'Impero germanico sopra alcune parti dell'antico Regno d'Italia. Quando riflettasi che l'Impero germanico aveva cessato soltanto nove anni prima di quell'anno in cui usavasi quella espressione *appartenu anciennement*, ben comprendesi che quelli che la proferivano dovevano distinguere relativamente a questo impero il periodo storico recente dal precedente periodo che solo potevano dire antico. Ora se gli autori di quel trattato avessero avuto riguardo soltanto all'ultimo stato di possesso germanico alle ora riportate loro parole, certamente avrebbero sostituito le altre *appartenu dernièrement*.

È perciò forza ammettere quanto altrove dicemmo, cioè, che a tenore del restauratore trattato del 1815, poteansi introdurre nella Confederazione germanica quei soli possessi austriaci che appartenevano *ab antiquo* all'Alemagna, vogliamo dire *quei soli possessi austriaci che negli ultimi tempi appartenevano alla Confederazione imperiale germanica legittimamente, e senza mutazione radicale dell'antico diritto publico germanico.*

(1) Vedi l'articolo IV dell'antecedente capo.

Tuttavia per iscopo accademico, in queste pagine relative agli ultimi tempi constatiamo in via conclusiva, che i rapporti politici del Territorio tridentino e del Friuli orientale non appariscono essere stati tali da far supporre che nei tempi moderni quelle estremità del Regno italiano fossero interamente fuse nel Regno germanico, onde manca ogni solido fondamento, il quale possa dare alla Germania ragioni anco di diritto storico accademico verso qualche parte d'Italia ad essa più prossima.

E qui ogni cultore di storia ricorderà che, oltre agli autori riconosciuti classici nella materia che trattiamo, il Sigonio cioè ed il Conringio, anco il Brougham, e l'Hallam che nella più volte citata parte della sua opera si occupò dei limiti dell'impero, e il Robertson e altri non accennano mai a stati dell'italiana penisola che nei tempi antichi o nei moderni facessero parte dell'Impero germanico, sebbene trattino essi di diritti temporanei del cessato corpo federale tedesco verso altri paesi ad esso stranieri come verso contrade polacche ed ungheresi.

Dimostrato nel primo articolo di questo capo con ufficiali documenti e colle attestazioni degli storici e publicisti fra i più reputati d'Europa, tedeschi e di altre nazioni, quella divisione del Sacro Romano Impero nei due Regni italico e germanico, la quale durò fino alla fine di quello, cosicchè *in ciò che appartenne all'uno di questi, non può mai essere stata compresa parte alcuna dell'altro ;*

Dimostrato nel secondo articolo che la separazione fra il Regno italico e il germanico si costituì e si conservò nei primi secoli del Sacro Romano Impero conforme alla più grande delle naturali separazioni che esista in Europa fra due diverse nazioni;

Dimostrato nel terzo articolo che una tale divisione si mantenne fino a questo secolo, risulta manifestamente, non solo che nessun possesso austriaco in Italia potea introdursi nella nuova Confederazione germanica a senso del Trattato del 1815, richiedente nei possessi austriaci da aggregarsi a

questa la qualità d'aver fatto parte dell'antica Alemagna ; ma inoltre che è insussistente ogni diritto storico che accademicamente si accampasse a favore della causa germanica in Italia.

Diciamo poi che manca all'Alemagna ogni diritto storico sia diplomatico, sia accademico verso il Territorio tridentino e il Friuli orientale, anco perchè quando anco avesse quella spiegato temporaneo potere in qualche parte di queste contrade italiane, pure tale potere transitorio, come fondamento a diritti germanici, non avrebbe alcun valore raffrontato al diritto storico dell'Italia sulle medesime.

ARTICOLO QUARTO.

Le costituzioni dei comuni trentini e la loro condizione di assoluta indipendenza dall' Impero Germanico.

I.

In questo articolo raccogliamo quei fatti storici relativi al Territorio tridentino ed al Friuli orientale, i quali, mentre presentano per se stessi il maggior interesse storico, provano ancor più degli esposti negli articoli precedenti, che la aggregazione che si volle fare di quelle contrade italiane alla Confederazione germanica, si fece non solo contro la ragione storica dei trattati richiedenti nella Alemagna un possesso derivato dagli antichi tempi, ma eziandio contro quella ragione storica, che fondata su recente possesso avrebbe, se non valore politico, un'autorità accademica.

I fatti storici che a questo duplice intento presentiamo riguardano principalmente le parti più doviziose ed illustri del Territorio tridentino, cioè quelle sue parti più meridionali che penetrano nel cuore dell'Italia superiore, onde, anzichè contrade nostre di frontiera, sono esse paesi interni italiani. Le medesime, mentre ebbero intimi rapporti politici e

civili con quelle superiori parti d'Italia che immediatamente loro succedono sino al naturale confine della penisola, ebbero sempre vita storica speciale propria, durante la quale conservarono ognora stretti vincoli politici anco colle limitrofe contrade interne d'Italia, colle quali, come storicamente, così naturalmente e moralmente sotto ogni riguardo si confusero.

L'antichissima vita autonoma dei municipii italiani, sebbene indebolita dalle invasioni barbariche, pure si mantenne malgrado di queste, e fino ai tempi nostri perdurò in forza di una necessità che inerente alla natura delle genti italiane non potè cessare nemmeno nel periodo più triste della nostra storia (1). Perciò a Trento, come in altre città del suo territorio e in numerosissime altre d'Italia, la vita municipale continuò senza interruzione dai tempi in cui la regione tridentina era la decima fra quelle in cui i Romani avevano distinta l'Italia fino ai primi anni di questo secolo.

Scrive il Gar nella Biblioteca trentina: « La città di » Trento durante la dominazione dei Goti *reggevasi coi pro-* » *prî magistrati*. Sotto i Re e i Duchi langobardi *la interna* » *costituzione municipale fu poco alterata*. Essi vi avevano » introdotto un magistrato popolare conservatosi sotto i Fran- » chi, detto degli Scabini, il quale interveniva ai *malli* ed » ai *placiti*, vale a dire ai giudizî, alla promulgazione delle » leggi, ed agli altri atti solenni della società; ne fa fede il » placito tenuto dalla corte ducale di Trento nell'anno 845, » riportato dal Muratori nel tomo II delle Antichità E- » stensi (2) ». Sotto ai primi imperatori di stirpe germanica, Trento continua ad avere magistratura propria, e questa con maggiore giurisdizione (3).

Dopo che i poteri di Conte del Territorio trentino nel secolo undecimo erano trasferiti nei vescovi di Trento, in

(1) Romagnosi, *Indole e fattori dell'incivilimento*, Parte II.
(2) *Biblioteca Trentina*, Vol. III, Disp. III, pag. VI.
(3) *Ibidem*, pag. V.

forza del citato diploma di Corrado II, questa città continuava tuttavia a governarsi a popolo coi proprî consoli. Essa in liberi comizî faceva le proprie leggi con quella voce imperativa SIA, che ricordava l'ESTO usato dai Romani nella formazione delle antiche loro leggi. Il Gar, trattando del periodo della storia di Trento che seguì al conferimento della giurisdizione comitale ai vescovi, scrive: « La città di Trento,
» o per naturale vigoria alimentata dallo spirito di emancipazione che subito dopo il 1000 agitava i maggiori Comuni, o per consenso tacito od espresso degli imperatori
» e dei vescovi, *si mantenne ancora per lungo tempo nella*
» *sua pristina autonomia* (1) ».

« Fino alla fine del secolo XII (scrive il barone Giangiacomo Cresseri trentino) *non appare vestigio alcuno*
» *di governo che i vescovi abbiano avuto della città di Trento*,
» laddove non pochi ne furono pubblicati dal Bonelli, che
» fanno testimonianza di giurisdizione esercitata nel contado (2) ». In questo giudizio favorevole alla politica autonomia della città di Trento convengono l'illustre conte Giovanelli trentino, e di nuovo il dott. Gar in un breve suo opuscolo intorno al medio evo trentino (3). Entrambi questi storici riconobbero che i diritti politici del municipio trentino estendevansi alle attribuzioni più elevate della sovranità, cioè al diritto di fare pace e guerra, a quello del conio, all'altro dello scavo delle miniere, al potere legislativo, nonche al *jus* territoriale; del quale ultimo fa fede anco quel diploma del 1182 di Federico I, che intendeva a toglierlo (4).

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. III, Disp. III, pag. XIV.

(2) *Biblioteca Trentina*, Vol. II, *Ricerche storiche e documenti riguardanti l'autorità e la giurisdizione del magistrato consolare di Trento*, del Barone G. G. CRESSERI, pag. 12 e 41.

(3) GAR, *Un Episodio del medio evo trentino*, pag. 19.

(4) Ricerche succitate intorno al Magistrato consolare di Trento, pag. 28 GIOVANELLI, *Dell'antica Zecca trentina*; Trento 1812, pagine 19 e 22, *Biblioteca Trentina*, Vol. III, Disp. III, pag. XIX e XX; GAR, *Un Episodio del medio evo trentino*, pag. 46; e GAZZOLETTI, *Memoria intorno alla Zecca di Trento*.

La città di Trento col suo territorio municipale fin dai primi secoli dell'Impero germanico, ben lungi dall'appartenere a questo, era dunque uno *Stato sovrano poliarchico-democratico*, come quello delle città italiane più libere e più nemiche all'Impero. Continuava poi Trento, posteriormente al secolo XII, ad essere uno Stato pienamente indipendente, il che risulta dal diploma di Enrico VI figlio del Barbarossa (1), e da attestazione del nominato bar. Cresseri, dedotta da documento del 1208 riferito dal Muratori al capo XXIX delle sue Antichità Estensi, nel quale è detto: « Salvis sacramentis factis communis Mantuæ, Ferrariæ, etc., et *Tridentinis* (2) ».

Trento e suo distretto, come risulta dalle esposte prove, Stato municipale sovrano, mentre era all'Impero germanico estraneo, all'Italia era invece stretto per molteplici politici e civili riguardi; il che è ciò che più importa di dimostrare. Il Gar, nel suo *Episodio del Medio Evo Trentino* ci narra delle alleanze che ebbe Trento esclusivamente con Istati italiani. Non è poi memoria di stipulazione d'amicizia fra questa città e Stati oltrealpini. E quando Trento subì temporaneamente sovranità non propria sottostette alle signorie italiane di Verona e Padova, non mai al dominio di Stato oltramontano (3).

I rapporti di Trento coll'Italia, oltrecchè inferirsi da ciò, si deducono anco dalla natura eminentemente italiana delle istituzioni di questa città. La costituzione di Trento, dice il Frapporti « essere stata quella di tutte le altre città consolari italiane (4) ». Ed il Gazzoletti: « I regolamenti muni-
» cipali tanto per quello che riguarda gli statuti e le leggi,
» quanto per ciò che spetta alle *magistrature ritraevano in sè*
» *compiutamente gli ordini dei liberi municipi lombardi,* battuta
» la moneta trentina (anno 1150 a 1350) *colle norme del si-*

(1) *Biblioteca Trentina*, Disp. III, pag. XX.
(2) *Ricerche storic'e, ecc.*, del Barone G. G. Cresseri, pag. 33.
(3) *Ibidem*, pag. 36.
(4) Frapporti, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. VIII, pag. 531.

» *stema italiano, ed accettata nelle altre piazze d'Italia*, chia-» mati *da Italia i Vicarî o Podestà* (1) ». Il Cresseri che dimostra alle pagine 23, 24, 25, 53 ed altre della citata sua opera ufficiale, che Trento non fu città germanica, bensì italiana, asserisce che « non solo prima di Federigo Barbarossa, » ma eziandio dopo di lui, *Trento era città lombarda* e per-» ciò compresa *nel Regno d'Italia* ».

La città di Trento dunque, Stato distinto nel territorio del principato vescovile di Trento, era Stato italiano, oltrechè per giacitura e popolazione, per quel proprio reggime che era analogo a quello delle altre libere città italiane; e per essere tale Stato municipale fra quelli che al di qua delle Alpi, stretti fra loro da rapporti di publico diritto, costituivano il Regno italico — il che risulta, oltrechè da ciò che ora e nell'antecedente articolo abbiamo esposto, anco dagli altri fatti che siamo per aggiungere. « Fu fino dai primordì del novecento (scrive il trentino storico Malfatti) che fra le città della marca italica di Verona e Trevigi, si annoverò la città di Trento (2) ». Anco il Gar afferma che fu Trento in questa marca del Regno d'Italia (3). E il Muratori nella dissertazione L ci riferisce che fra le città della marca di Verona eranvi Verona, Vicenza, Padova, Treviso, *Trento*, Feltre, Belluno. Il Verci, il quale diede estesa e lodata opera documentata relativa all'anzidetta marca, nominando i vescovi di questa provincia italica pone fra essi anco quello di Trento (4): e fra i fatti da Corrado IV operati in Italia nel 1251 ricorda anche la sua impresa contro Trento. Le attestazioni di questi autorevolissimi storici sono convalidate anco dagli annali del principe vescovo Degli Alberti, il quale ricorda che Gerardo,

(1) GAZZOLETTI, *Questione del Trentino*, n° II, ed *Elenco del Podestà di Trento* nella citata *Raccolta storica*, pubblicata a Trento nel 1854.

(2) MALFATTI, *Elenco sincrono dei dominatori di Trento*, con note, nella citata *Raccolta Trentina* del 1854.

(3) *Biblioteca Trentina*, Vol. III, Disp. III, pag. XXI.

(4) VERCI, *Storia della Marca di Verona*, Dissert. prelimin. pag. 32, 46, e altrove.

vescovo di Trento, nel 1226 intervenne alla Dieta di Cremona.

Per ciò e per quanto nell'anteriore articolo dicemmo, non è tampoco da dubitare che lo stato municipale di Trento fosse fino al secolo XIV libero e indipendente stato, e stato italiano, non germanico. E mentre in conseguenza di tutto l'esposto non si può concepire il più lieve dubbio che questo stato municipale appartenesse all'Impero germanico, non risulta nemmeno che questo municipio avesse qualche permanente rapporto politico col detto Impero o con singoli stati tedeschi. Tolto così in particolare modo, relativamente alla città di Trento, ogni fondamento a quel diritto storico che i trattati richiedevano per l'aggregazione di possessi austriaci alla Confederazione germanica; vogliamo vedere se a favore di questa verso Trento si possano rinvenire ragioni storiche, le quali dedotte dai tempi successivi a quelli di cui trattammo fin qui, e quindi giuridicamente inefficaci, relativamente pure avrebbero un valore dottrinale.

II.

Trento lacerata da intestine discordie, ponevasi sotto il patronato dei suoi vescovi che esercitavano sovranità nel contado tridentino. Il bar. Cresseri succitato dice in proposito, che i vescovi acquistavano il patronato della città per patto deditizio; e che un tale patronato incominciava soltanto coi primordi del secolo XIV (1).

Egli è in conseguenza di tale sottomissione spontanea di Trento e suo municipale distretto al patronato vescovile, che i publicisti tridentini ben dissero la loro autonomia politica non essere stata *dativa*, cioè derivata dai Principi Vescovi, bensì *nativa*, cioè quasi innata nella loro città. Fra questi publicisti citiamo quelli appartenenti al Magistrato Consolare

(1) Barone G. G. Cresseri, *Ricerche ecc.*, pag. 36.

di Trento verso la fine dello scorso secolo (1), e il più volte ricordato barone Cresseri.

Noi continueremo ad attingere a preferenza dall'opera sovente citata di questo scrittore. E ciò perchè dessa fu commessa per decreto 2 marzo 1776 dalla Magistratura Consolare di Trento e perchè il suo autore trentino, archeologo, storico e publicista, ha competenza incontestabile in materia di diritto publico di Trento, mentre deve godere la piena fede dei nostri avversarî, i quali non ignorano che esso scrisse alieno dalle presenti passioni politiche, e fu segretario dell'ambasciata austriaca in Venezia, e poscia di quella di Napoli, e quindi ambasciatore d'Austria (2).

Seguendo questo e gli altri più autorevoli scrittori tridentini succitati scorgiamo, che prima del secolo xiv i vescovi di Trento aveano giurisdizioni feudali su molte località del Comitato Tridentino e alti dominî e patronati sui municipî principali di questa contea. Perciò nel territorio trentino distinguevansi più stati, cioè il vescovado di Trento, i territorî municipali di Riva, Rovereto ed altri.

Il Muratori con altri storici italiani affermano che Contee, Marchesati, Ducati e Principati fino a' nostri tempi, in Italia come in altre parti d'Europa, mentre obbedivano a Conti, Marchesi, Duchi e Principi conteneano città, che con proprio territorio più, meno, o interamente, erano libere.

Tutta l'opera citata del barone Cresseri è una prova che la città di Trento col suo municipale territorio era fra queste continuando a godere la propria autonomia politica, e ad essere uno stato sovrano nel seno del principato vescovile di Trento, anco nei secoli xiv e successivi. Infatti i cittadini di Trento continuavano anco dopo il secolo xiv ad avere la facoltà esclusiva di nominare i membri del proprio corpo legislativo detti Consoli (3).

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. II, Disp. II, *Atto 26 aprile 1782 del Magistrato consolare di Trento.*

(2) *Biblioteca Trentina*, Vol. II; Gar, *Prefazione* alla citata opera del Barone Cresseri, pag. XX.

(3) Gar, *Introduzione agli Statuti di Trento* (*Bibliot. Trent.*, Vol III, Disp. III e VI, pag. XXI).

Che il potere legislativo anco nel secolo XIV e in seguito continuasse ad essere esercitato dal Comune, apparisce manifesto da ciò che, dopo il primo Statuto fatto dal consiglio legislativo trentino nel secolo XIII « senza ingerenza e conferma di principe alcuno » altro Statuto, che vide la luce verso la metà del secolo XIV, facevasi dal Consiglio della città di Trento. Le aggiunte al secondo Statuto anch'esse « furono fatte dal Consiglio della città... e nel 1427 fu il Consiglio della città che riformò lo Statuto (1) ». Il barone Cresseri, dopo avere detto di questi ed altri atti di facoltà legislativa esercitati dal Comune di Trento, conchiude: « non può dunque mettersi in dubbio se il Magistrato con» solare di Trento *sia sempre stato in possesso di fare e ri» formare le leggi patrie* ». Infatti ventinove anni dopo la riforma legislativa del 1427 « fu il Magistrato consolare che » fece la celebre riforma dello Statuto quale fu in vigore fino » ad oggi ». L'antico sistema con cui le leggi erano fatte da questo corpo legislativo fu osservato anco nel 1609 e nel 1640 e per tutti gl'incontri in cui era espediente di far nuove leggi (2).

L'atto stesso con cui il principe vescovo Clesio publicò lo Statuto del 1527, attesta il fatto che il Magistrato consolare di Trento ne era autore: « *honorabiles* » dicesi in quell'atto « et egregii sincere Nobis dilecti *Consules civesque* » hujus nostrae civitatis Tridenti prudenter attendentes et » providere cupientes deformatorum, reformationem pro» spicere Statutaque, et Plebiscita pro Status Nostri et Ci» vitatis conservatione morumque emendationibus consona » promulgare, haec sequentia Statuta cum utilia tum etiam » salubria ediderunt (3) ». In questo Statuto del 1527,

(1) Barone G. G. Cresseri, *Ricerche storiche*, ecc. (*Biblioteca Trent.*, Vol. II, Disp. II, pag. 45-47).

(2) *Ibidem*, pag. 47 e 48 — In questa leggiamo « che gli statuti di Trento *fieri non possunt nec cum pœnis nec sine pœnis* nisi per nos Consules *et non per aliquem Reverendissimum Dominum Tridenti* » e che ripetutamente ciò assentivasi dai commissarî imperiali.

(3) *Biblioteca Trentina*, Vol. II, Disp. III - VI, pag. 3.

approvato dal nominato principe vescovo « zelante (dice il
» Cresseri) forse più di qualunque altro suo predecessore nel
» mantenere i diritti della sua chiesa », si riconosce la facoltà
legislativa *nativa*, anzichè *dativa*, del detto Magistrato municipale con queste parole: « Quae Statuta, ordinationes et
» provisiones *spectare et pertinere dignoscuntur ab antiquis-
» simis temporibus ad officium Sindicorum Communis Tridenti,
» et ad eorum regimen et cognitionem et pronunciationem
» et executionem dicti suorum officii* (1) ». Il che in altre parole scorgesi ripetuto negli stessi Statuti: « Haec sunt *Sta-
» tuta et ordinamenta secundum antiquissimam consuetudinem
» ad officium Sindicorum Tridenti spectantia* (2) ».

Altri fatti ufficiali dimostrano che fino ai tempi ai nostri più vicini continuava il comune di Trento, col suo Magistrato consolare, ad esercitare di fronte all'autorità vescovile il potere legislativo. Nello scorso secolo « Leopoldo Ernesto Fir-
» mian, rappresentando il vescovo principe, fece intendere
» che desiderava fosse riformato un capitolo degli Statuti ».
« Si scusarono (dice il Cresseri) i Consoli rispettosamente
» dal prestare il loro assenso, e lo Statuto non fu toccato (3) ».
In seguito il principe Pietro Vigilio, dei conti di Thun, ultimo vescovo sovrano del Trentino « persuaso della opportunità di
» una riforma di quella parte dello Statuto, che si riferisce
» all'amministrazione della giustizia, e specialmente al modo
» di agitare i processi, fece compilare dal suo ministro e con-
» sigliere Barbacovi il progetto d'un nuovo Codice giudi-
» ziario, da sostituirsi al Libro *De Civilibus* dell'antico Sta-
» tuto, e lo propose all'approvazione del Magistrato conso-
» lare di Trento, il quale dichiarava bensì unanimemente
» di riconoscere la convenienza di riformare o abolire quelle
» leggi che non fossero più conducenti all'utile publico, ma

(1) *Statuta Civit. Trident. an.* 1527, Lib. primus, *De civilibus*. — Prefazione.

(2) *Ibidem*, Lib. secund., *De offic. Sindicor.*, prime parole.

(3) Barone G. G. Cresseri, *Ricerche stor.*, ecc., nella *Bibliot. Trent.* Vol. II, pag. 48 e 49.

» *protestava nel tempo stesso*, con tutto il calore, di non
» volere si derogasse minimamente al *diritto antichissimo*
» *del Municipio di fare da sè i proprii Statuti*, mentre ai
» vescovi principi non spettava che quello di confermarli.
» D'opposizione del Magistrato *sostenuto energicamente dal*
» *Capitolo della Cattedrale di Trento*, *e dalla Comunità della*
» *valle di Fiemme* non valse ad impedire che il nuovo Co-
» dice giudiziario fosse dal vescovo publicato nel 1788, e
» che l'anno seguente vi si facessero delle addizioni. Cio-
» nondimeno *egli non potè mai ottenere che fosse messo in*
» *vigore nella suddetta valle e nella città e pretura di Trento*,
» *la quale continuò ad essere governata coll'antico Statuto*
» *fino all'anno* 1810 (1) ». Riserbo per ultimo (scrive il Cres-
» seri) una *solenne ricognizione delle potestà legislative del*
» *Magistrato di Trento, presentata l'anno* 1761 *alla Camera*
» *dell' Impero dal principe vescovo Francesco Felice Alberti* ».
Questo principe di Trento, profondo conoscitore delle cose trentine, di cui stese gli annali dal 1022 al 1540, ben deve essere da ognuno accettato come giudice competente nella materia del diritto publico della detta città in confronto del vescovado. La *ricognizione solenne* fatta innanzi alla Camera dell' Impero dal principe vescovo di Trento nella seconda metà dello scorso secolo è del seguente esplicito tenore: « Universis et singulis fidem indubiam facimus qua-
» liter penes hunc Magistratum consularem *leges munici-*
» *pales pro universali tum hujusce civitatis*, *tum totius Tri-*
» *dentinae Preturae commodo et utilitate juxta exigentiam*
» *condendi ac sanciendi Ius resideat;* non aliter tamen atten-
» dendas, quam superveniente confirmatione Celsissimorum
» Episcoporum et principum pro tempore regnantium. Quod
» vero ad legittimam juris et auctoritatis praemissae pos-
» sessionem attinet, illa Magistratum praedictum *ab antiquo*
» *usque ad hodiernum diem*, *nullo unquam interposito impe-*
» *dimento vel contraditione gavisum fuisse*, *haud in dubio*

(1) Gar, *Introduzione agli Statuti di Trento*, nella *Bibliot. Trent.*, Vol. III, pag. xxiv-v.

» *esse*; publicisque immo monumentis et quotidiana ferme » experientia comprobari voluimus testatum (1) ». Devesi dunque ammettere « la facoltà *di fare e riformare tutte » le leggi patrie di cui fu sempre in possesso il Magistrato » consolare di Trento, dal tempo in cui passò sotto il do- » minio dei vescovi sino ai dì nostri* (2) »; facoltà attestata in modo solenne anco dall'atto consolare 26 aprile 1782 (3); « e riconosciuta (come scrive il Gar) *dai vescovi, » dagli Imperatori, dai loro vicarii, dai conti del Tirolo, » avvocati della chiesa, e da varii signori*, che occuparono per » qualche tempo il dominio del principato trentino (4) ».

In proposito aggiungiamo che anco *nelle deliberazioni più gravi, quali sono quelle relative alla pace e alla guerra e ai trattati internazionali* richiedevasi a Trento *costantemente il consenso della cittadinanza*. E ciò era assentito anco da quel principe Clesio che fu sì tenero delle proprie prerogative. Nemmeno la facoltà di trattare della pace e della guerra fu contrastata al Magistrato consolare dagli usurpatori temporanei dell'autorità del comune (5).

Oltre la facoltà di fare le proprie leggi la città di Trento fino ai nostri tempi esercitava anco le più elevate attribuzioni nell'ordine esecutivo. Così essa aveva il potere di presentare alcune persone al principe vescovo, perchè fra di esse scegliesse quella che doveva amministrare la giustizia. Lo Statuto dice in proposito: « Ex antiqua et approbata con- » suetudine compertum est, denominationem duorum vel plu- » rium Doctorum pro potestate ad ministrandam justitiam *in » civitate et districtu Tridenti ad Consules et ad Reverendis-*

(1) G. G. Cresseri, *Ricerche stor.*, ecc., *Bibliot. Trent.*, Vol. II, pagine 61 - 62.

(2) *Ibidem*, pag. 44 e 47.

(3) *Ibidem*, Vol. II, *Prefaz.. ecc.*, pag. xxv.

(4) Gar, *Introduzione agli Statuti di Trento*, pag. xxi, nella *Biblioteca Trent.*, Vol. III; e G. G Cresseri, *Ricerche storiche, ecc.*. pag. 40, nella stessa *Biblioteca*, Vol. II.

(5) Gar, *Prefazione agli Statuti di Trento*, pag. 22 della *Biblioteca Trent.*, Vol. III; e G. G. Cresseri, *Ricerche stor.*, *ecc.*, pag. 39 e 57 della stessa *Biblioteca*, Vol. II.

» *simum Dominum Episcopum Tridentinum vel ejus locum te-* » *nentes confirmationem et delectionem spectare* ». Terminato l'ufficio suo il Podestà doveva soggiacere al sindacato che eragli fatto da tre deputati, uno per parte del principe vescovo, e gli altri due per parte del Magistrato consolare di Trento. Apparteneva poi a questo Magistrato e ai Capi dell'Aggiunta, ad esclusione del principe, il determinare se il potestà potesse, o no, concorrere per la conferma (1).

Il Consiglio legislativo di Trento, a differenza di quanto più di frequente si verificò e si verifica nei principati temperati e costituzionali, oltre al concorso nella nomina e nel sindacato del supremo funzionario giudiziario, fino ai nostri giorni avea anche il diritto alla nomina degli altri principali funzionarî sì dell'ordine giudiziario, che del ramo amministrativo. E questi, che dovevano prestare giuramento alla rappresentanza di Trento, ponevansi al possesso delle cariche senza la licenza del vescovo. Ecco i funzionarî publici di cui la nomina spettava al corpo legislativo: Procuratores, Thesaurarium, Syndicos, et suos Notarios, ac officium Camerae pignorum et alia *officia quae solita sunt dari per nos Consules civitatis Tridenti* (2). Il consiglio legislativo poteva anco istituire nuove cariche (3). Il principe vescovo non nominava che i suoi consiglieri, i quali pare lo assistessero più nel reggere il contado, che nell'esercizio del suo patronato verso la città.

La rappresentanza cittadina di Trento, oltre all'esercizio dei suesposti principali poteri sovrani, avea inoltre la facoltà di determinare le imposte, come risulta dal citato atto 26 aprile 1782 del Magistrato consolare di Trento (4); e inoltre le altre prerogative fiscali di cui trattano più capitoli degli Statuti (5).

(1) G. G. Cresseri, *Ricerche stor.*, pag. 49, *Bibliot. Trent.*, Vol. II.
(2) *Ibidem*, pag. 55, e *Statuta Civitat. Trident.*, Lib. III, cap. xciv.
(3) *Ibidem*, pag. 55.
(4) *Biblioteca Trentina*, Disp. II, pag. xxix - xxxi.
(5) G. G. Cresseri, opera citata, pag. 44.

Che dai tempi antichi fino a questo secolo, in cui l'Austria, in base alla convenzione di Parigi 26 dicembre 1802, si attribuì la signoria di Trento, la libera costituzione di questa città sostanzialmente si conservasse, ciò è affermato, e provato in particolare dalla citata opera ufficiale del publicista trentino che più di sovente abbiamo ricordato, e ai relativi atti ufficiali, e anco asseverato dal benemerito storico, che ci diede la Biblioteca Trentina e dal più volte citato Frapporti. « Fin dal secolo XIII (scrive il primo) i vescovi *tentarono più volte di menomare, o di togliere intieramente alla cittadinanza i suoi preziosi diritti, ma sempre invano* (1) ». « Che i vescovi (scrive il secondo verso la metà della nominata sua opera) non abbiano mai potuto esercitare sulla città che *debolissimo influsso*, è cosa che in parte sarà apparsa bastevolmente chiara, e che in processo sempre più apparirà evidente (2) ».

E qui importa osservare che incontestabile è l'autorità delle succitate fonti di storia costituzionale trentina, le quali non clandestinamente apparvero negli Stati austriaci, ma invece furono edite in quest'ultimi anni a Trento.

III.

In relazione all'esposto è da concludere che *la costituzione politica di Trento, dal secolo* XIV *fino ai nostri tempi, sostanzialmente mantenne le sue antiche republicane istituzioni italiche.*

Alle prove offerte aggiungiamone poche altre. Il celebre Clesio che, fra i vescovi i quali esercitarono il patronato sulla città di Trento, fu quello, come dicemmo, che appare essere stato il più geloso dei diritti inerenti a tale patronato, dichiarò anch'esso che era republicana la forma di governo della città di Trento. E in vero nel 25 maggio 1525 scri-

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. II, pag. VI.
(2) FRAPPORTI, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. V, pag. 368.

veva egli ai Consoli di Trento: « Vi ringraziamo d'ogni vo-
» stro buon animo verso Nui e la Giesa et vi exhortemo
» ad esser uniti, concordi et pacifici, et deportarse de sorte
» che consti evidentemente, Voi tutti concordemente havere
» havuta cura sì *de la Republica vostra* come per il suo si-
» gnore, ecc. (1) ». Il vivente Consigliere Simone Cresseri, illustratore dello Statuto trentino, che publicato dall'anzidetto Clesio fu in vigore fino ai nostri dì, giudicò la giurisdizione dei vescovi di Trento su questa città un semplice protettorato (2).

Il reggimento republicano, in molte città italiane associavasi alla protezione e all'alto dominio d'un monarca. Laonde il Muratori scriveva: « Città vi furono, nelle
» quali anche sotto il principe *rimaneva in vigore l'ordine*
» *e l'autorità della Republica*, ossia del Comune, dimodochè
» il principe altro non era che il capo del Senato e del
» popolo, o il capitano della milizia, o l'amministratore della
» guerra. Spediva gli affari più difficili in maniera che non-
» dimeno nelle *risoluzioni più gravi* si richiedeva il con-
» senso della Republica (3) ».

Mite fu il *patronato dei principi di Trento* verso questa libera città in ogni tempo, e a tal grado che nei tempi più favorevoli agli abusi clericali furono rispettate leggi cittadine, le quali alle immunità stabilivano limiti come in pochi altri Stati italiani a queste si ponevano (4).

Dal detto fin qui traspare che la città di Trento, che republicanamente reggevasi, era inoltre libera città *italiana*, e ciò non solo perchè le istituzioni politiche su tracciate si manifestano di indole italiana, ma perchè anco le sue istituzioni civili hanno i caratteri delle istituzioni civili proprie dei Municipî italiani.

(1) Cresseri, *Ricerche storiche*, pag. 58, *Bibliot. Trent.*, Vol. II.

(2) *Bibliot. Trent.*, Vol. IV, Disp. VII - XI, pag. XX.

(3) Vedi nella citata opera del Bar. G. G. Cresseri, la pag. 37, e nella stessa la pag. 17.

(4) *Statuta Civit. Trident. an.* 1572, Lib. I, cap, 125 - 7.

In proposito diciamo che il dotto consigliere Simone Cresseri, commentando lo Statuto di Trento del 1527, così si esprime intorno alla natura di questa legislazione: « *Lo* » *spirito italiano del popolo, per il quale fu scritto, traluce* » *dalle sue tendenze, dai provvedimenti, dalle qualità e specie* » *dei funzionarii ed esecutori della legge.* Esso si fonda sul » diritto romano, con qualche mistura del longobardico, dei » capitolari di Carlo Magno e dei suoi successori, *e nel* » *complesso s'accosta e talora s'identifica cogli statuti e con-* » *suetudini delle altre città d'Italia. I suoi magistrati con-* » *servavano più che altrove la forma generalmente introdotta* » *dopo l'emancipazione dei municipii lombardi*, cioè di con- » soli per il reggimento della città, e di podestà nell'am- « ministrazione della giustizia... *a differenza dei paesi tede-* » *schi*, ove prevaleva il sistema collegiale, e un solo giudice » responsabile esercitava la giurisdizione civile e crimi- » nale (1) ».

L'indole italiana delle istituzioni politiche e civili trentine è dimostrata anche in più luoghi della più volte ricordata opera del barone Giangiacomo Cresseri, e da quanti scrissero intorno a quelle. Il nostro contemporaneo Gar attesta anch'egli la grande rassomiglianza, *che nel civile e criminale ha lo Statuto di Trento con quello di Verona e d'altre città dell'alta e della media Italia* (2).

Dimostrato in questo articolo che, prima e dopo il secolo XIV, Trento ebbe tutti i caratteri politici e civili di una libera città italiana, è posto così in ulteriore evidenza ciò che dimostrammo nei due precedenti articoli, cioè che questa città con tutto il suo territorio nel Sacro Romano Impero faceva parte di quel corpo di Stati che aveva il collettivo nome di Regno italico. Aggiungiamo come il citato storico e diplomatico austriaco ne assicuri esplicitamente, che Trento

(1) GAR, *Intr. agli Statuti di Trento*, pag. XXVIII e XXIX; *Biblioteca Trentina*, Vol. III, Disp. III - VI.

(2) *Ibidem*, pag. XXVI.

parte del Regno italico si mantenne scevra da permanenti vincoli di dipendenza dal corpo politico germanico, e non fu mai città suddita dell' Impero (1).

Trento non ebbe coll'Impero nemmeno quei rapporti che aveva con questo, qual principe del Sacro Romano Impero, il vescovo sovrano del contado tridentino. Ciò deve ammettersi quando anco dalla costituzione trentina potesse desumersi che, anzichè republica protetta dal principe vescovo, Trento fosse stata invece un piccolo stato monarchico a quello sottoposta. Ed invero se taluno potesse credere che il territorio municipale di Trento fosse governato quale stato monarchico, questi dovrebbe pur concedere con riguardo agli esposti fatti, che il distretto del municipio trentino godeva delle più libere forme costituzionali. Questo apparisce in particolare dalla mancanza nel principe del diritto di deputare individui o corpi, i quali coll'assemblea eletta dal popolo concorressero all'esercizio del potere legislativo; e inoltre dalla larghissima partecipazione del comune all'esercizio di quel potere esecutivo, che, d'ordinario, nei principati temperati è esercitato esclusivamente dal principe, ampiamente liberi furono dichiarati gli ordini politici di Trento dalle persone e dai corpi più devoti al principe dal principe stesso, come testè vedemmo, e come è reso manifesto eziandio nello scritto publicato nel 1782 da un illustre consigliere del vescovo trentino, il canonico Gentillotti (2). L'autorevole professore Frapporti, scrivendo del regime civico di Trento sotto i vescovi fino al 1802, apertamente dichiarava che *Trento sotto i vescovi mantenne i diritti di paese libero* (3).

Ora chi credesse che Trento fosse sottoposto a reggimento monarchico, dovendo però consentire in ciò che la città go-

(1) G. G. Cresseri, *Ricerche storiche, ecc.*, pag. 20 - 5, e altrove *Biblioteca Trentina*, Vol. II.

(2) *Bibliot. Trent.* Vol. II, *Prefazione* dei *Cons. Proveedit. e Senat. di Trento.*

(3) Frapporti, *Storia e condiz. del Trentino*, Disc. VI, pag. 437.

deva delle più larghe istituzioni costituzionali di fronte ai suoi principi, non potrebbe esitare a convenire che nello stato municipale di Trento non si poteano trasfondere quelle relazioni politiche con istranieri stati, le quali i vescovi avessero avuto personalmente, o come sovrani di contado circostante all'agro municipale trentino. Ed invero uno stato costituzionale, il quale ha comune con un altro stato che gli è limitrofo la persona sovrana, non viene, per ciò solo, a farne parte, nè ha per questo solo, verso gli stati estranei, quei vincoli a cui è il medesimo sottoposto.

È dunque provato che lo stato municipale trentino non era uno stato sottoposto all'Impero germanico, ed è inoltre manifesto che esso non partecipava nemmeno a quelle politiche relazioni contratte con estranei corpi politici dal suo sovrano patrono, le quali ne riguardavano sia la persona sia il territorio dell'episcopato temporale, che, presso Trento, costituiva uno stato diverso da quello, e da quello diversamente retto.

Il voto del vescovo di Trento alle Diete del Sacro Romano Impero, efficace per quanto riguardava la sua persona o gli immediati soggetti del suo principato, non potea avere forza obbligatoria per la città protetta di Trento che, riconoscendo la sua alta signoria, non formava però un solo stato col principato vescovile. Così come il voto che davano alla stessa Dieta germanica i sovrani d'Inghilterra, di Svezia e d'Olanda per l'Hannover, la Pomerania ed il Limburgo, non vincolava punto gli altri paesi loro sottoposti, i quali non facevano parte del Sacro Romano Impero, nè avevano con questo alcun rapporto.

L'indipendenza assoluta di Trento e suo territorio municipale dall'Impero germanico in ogni tempo è comprovata anco dal silenzio che in ogni parte degli Statuti di Trento osservasi relativamente a rapporti di questa città con quell'impero. Nelle parti di essi Statuti, in cui determinansi le attribuzioni dei varî poteri e le loro relazioni, ed esponesi il diritto publico di Trento, non v'è parola che ac-

cenni a rapporto fra l'Impero germanico e questa città, la quale si limitò soltanto a valersi qualche volta dell'autorità dell'impero per rimuovere esteriori violenze e soperchierie altrui, a guisa di quanto fecero di frequente i principi italiani, ed altre nostre città. Trattando di altri liberi comuni del Trentino, verso la fine di questo articolo, osserveremo come il silenzio nelle leggi organiche di Trento intorno a relazioni di questa città coll'impero s'accordi col silenzio costantemente serbato intorno a Trento e agli altri municipî tridentini in quei documenti dell'Impero germanico che sono fondamentali nelle materie dell'estensione territoriale di questo gran corpo politico; ed esporremo altre ragioni applicabili a Trento e agli altri liberi comuni trentini, le quali ulteriormente comproveranno che tutti questi municipî non soggiacquero mai a dipendenza, o relazioni politiche coll'Impero germanico.

IV.

Che oltre Trento col suo distretto, anco la città di Riva col suo municipale territorio avesse antica autonomia e fosse anch'essa in ogni tempo città politicamente italiana, sono fatti attestati dagli storici che trattarono di questo municipio, e in particolare dai documenti che intorno a Riva ci offre la più volte citata Biblioteca tridentina. Da questi apparisce che Riva fu dapprima Corte regia o proprietà dei re d'Italia nella contea di Verona: e ciò nel secolo x, e forse anco prima, come poscia nel secolo xi (1). Nel secolo xii Riva riconobbe l'alto dominio dei vescovi di Trento (2). « In relazione ai documenti » (scrive il Gar) potremo con qualche fondamento asserire,

(1) Ughelli, *Italia sacra*, Tom. V *(Episc. Veron.)* — *Sommario della Storia trentina* — Malfatti, *Podestà di Riva*, pag. 108. — Frapporti, *Storia e condiz. del Trentino*, Disc. IV, pag. 303-4.

(2) Frapporti, *Ibidem*, pag. 305. — *Sommario della Storia trentina.* — Malfatti, *Podestà di Riva*, pag. 308.

» che la compilazione del primo Codice Rivano di leggi » scritte *risalga al secolo* XII, e per lo meno al principio » del XIII; dettate in rozzo latino, e senza logica distribu- » zione, queste leggi rivelano tuttavia la progredita col- » tura, e *la quasi perfetta autonomia del paese* (1) ». È degna di nota la restrizione fatta in questo Statuto alle ecclesiastiche immunità, contemporaneamente tanto favorite in molti altri luoghi d'Italia. E son pur degne di osservazione le limitazioni, che nel medesimo per acquisto di beni stabili si ordinarono a carico di chiese e conventi (2). Il patronato vescovile posteriormente al nominato Statuto Rivano del secolo XIII non guadagnava terreno, come argomentasi anco dalla protesta che fece il comune di Riva nel 1483 contro un Breve apostolico. In quella protesta leggonsi le parole: « et quibus et multis aliis rationibus et » causis *concluditur tale breve viribus non subsistere, sed esse* » *nullius valoris efficacia seu momenti* (3) ».

« Il detto statuto di Riva, a cui vediamo nell' anzidetta » Biblioteca trentina posta la data del 1274, si andò estendendo » e migliorando, secondo le continue esigenze dei tempi, sotto » le varie dominazioni che interruppero il corso di quella » dei vescovi di Trento, come sarebbe a dire quella degli » Scaligeri, dei Visconti e dei Conti di Tirolo, e la più » lunga che v'ebbero i Veneziani dal 1440 al 1509, i » quali, avendo per massima di accettare e conservare pres- » sochè tutte le leggi e le consuetudini dei popoli sotto- » messi, non fecero agli statuti del comune di Riva che le » *sole modificazioni volute dai rappresentanti di esso e dalla* » *suprema ragione della reciproca utilità* (4) ».

Dopo che nel 1521 Riva fu restituita al patronato dei

(1) GAR, *Intr. agli Statuti della città di Riva*, pag. VIII, *Biblioteca trentina*, Vol. VI.

(2) *Biblioteca trentina*, Vol. VI, § 131 degli *Statuti di Riva*.

(3) *Biblioteca trentina*, Vol. V, Disp. XII-XVIII, pag. IX. Vedi anche FRAPPORTI, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. VIII, pag. 521.

(4) *Biblioteca Trentina*, Vol. V, Disp. XII-XVIII, pag. VIII.

vescovi di Trento, fu l'autorità legislativa del comune, «*che diedesi a ordinare e partire in quattro libri le vecchie leggi*, cresciute a grado a grado colla necessità di provvedere ai nuovi bisogni, e *passate pel crogiuolo dell'esperienza del popolo che le aveva formulate e proposte alla sanzione del principe, il quale assai di rado nel corso di molti secoli ebbe a far uso del suo diritto di escluderne alcune o di commutarle* (1) ».

L'autonomia politica di Riva perdurava anco nell'evo moderno, dopo che erano altrove cessate tante politiche franchigie locali e stati municipali in gran numero. È ciò affermato in molti luoghi di un discorso del Gar intorno agli statuti e ad altri documenti delle libertà di Riva; « I vescovi » di Trento, egli dice, considerando l'importanza politica e » militare di Riva, per non perderla, *ne rispettarono le leggi » e le consuetudini, ne accrebbero e confermarono i privi- » legi* (2) ».

Perciò nell'anno 1548 il municipio di Riva, continuando ad esercitare le sue sovrane prerogative, fece « *un regolamento » relativo all'elezione degli ufficiali del comune, attribuita ai » 12 anziani rappresentanti la università dei cittadini* ». L'anno 1607 il Consiglio generale di Riva decretava la *riforma da lui giudicata opportuna di alcuni capitoli dello Statuto*. Nel 1748 publicava il municipio rivano *altre leggi in materia di urbana edilità e di publica sicurezza* (3). Essendo andato col processo del tempo in disuso il capitolo LXXVII dell'antico Statuto che proibiva, sotto pena di nullità e di confisca, la vendita o la cessione di beni immobili giacenti nella città e pretura di Riva ad un milite, ad una persona o corporazione religiosa, *il Consiglio generale nel 1770 faceva legge che modificava quel capitolo*, conservando però essenzialmente contro chiese e conventi le antiche limitazioni alla

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. V, Disp. XII-XVII, pag. x.
(2) *Ibidem*, pag. VI.
(3) *Ibidem*, Vol. VI; *Proclama del* 1748, pag. 179-185

facoltà di acquistare (1). Finalmente nel 1790 *i cittadini di Riva, esercitando potere costituente* in piena assemblea, formularono e proposero alla conferma dell'ultimo loro vescovo principe una nuova costituzione in 75 articoli, relativa *alle elezioni dei rappresentanti, ai diritti dei sindaci e degli altri ufficiali del comune* (2). Questa costituzione modificava l'autonomia politica di Riva senza restringerne l'ampiezza (3).

All'uso del potere legislativo il popolo di questa città fino ai nostri giorni congiungeva l'esercizio di quel potere esecutivo che anche negli Stati sottoposti a monarchia temperata esercitasi dal principe. La città infatti concorreva alla nomina del supremo suo funzionario che avea il potere esecutivo, il giudiziario e la rappresentanza del principe; il Podestà o Rettore era nominato dal principe fra tre o quattro giureconsulti presentati dal Consiglio comunale; e questo magistrato *giurava fedeltà* al principe non solo, ma *alle leggi, statuti, consuetudini e privilegi della città e comuni soggetti* (4).

Il potere amministrativo era esercitato in minor parte *dal Podestà*, in parte maggiore dai *sindaci nominati dal comune* (5): i poteri di questi erano limitati dall'autorità di *due consigli cittadini*, cioè l'ordinario, e il generale. Molti altri funzionarî inferiori ai sindaci, e da loro dipendenti, erano *nominati come questi dalla cittadinanza*.

Dimostrata la condizione di stato sovrano in cui, come Trento, era Riva col rispettivo territorio municipale, constatiamo ora che dessa, non meno di Trento, avea istituzioni politiche e civili italiane, onde fu, come questo, una libera città italiana estranea al corpo politico germanico. L'indole italiana delle istituzioni politiche e civili della libera città di Riva e suo contado è attestata dal chiaro giureconsulto Simone Cresseri, illustratore dello statuto rivano, il quale in pro-

(1) *Biblioteca di Trento*, Vol. VI, Disp. XVI - XVIII, pag. XI e XII.
(2) *Ibidem*, pag. XII.
(3) *Ibidem*, — *Costituzione di Riva*, pag. 187 - 207.
(4) *Ibidem*, pag. XVIII.
(5) *Ibidem*, pag. XVIII e XIX, e *Statut.*

posito ebbe a scrivere: « lo spirito che lo compenetra non
» varia da quello da noi notato nello statuto di Trento; si
» informa agli stessi principî, spiega le medesime tendenze,
» ed il *tipo dell'indole e della nazionalità italiana*, *come in*
» *questo*, *vi traluce dovunque* (1).... Se non che lo statuto
» di Riva, per le peculiari condizioni del luogo, e per le
» vicende politiche a cui fu sottoposto, *ritiene più dello spi-*
» *rito e delle forme del diritto romano e italiano* (2) ». Apparisce che la libera città di Riva apparteneva al corpo degli Stati italiani, e ciò per l'esposto, e perchè non danno sentore alcuno di rapporto politico coll' Impero germanico quelle parti degli statuti della nominata città che si riferiscono al suo diritto publico. Dallo spirito e dalla lettera dello statuto rispettivo apparisce che Riva, come Trento, per le ragioni addotte dicendo della costituzione di questa città, non avrebbe potuto avere comune col principe suo patrono nemmanco quegli eventuali rapporti che questi avesse potuto avere coll'Impero germanico.

Nè altrimenti è a dirsi degli altri comuni trentini, i quali, con autonomia meno estesa di quella goduta dai municipî di Trento e di Riva, ebbero nullameno proprie e libere istituzioni politiche e amministrative.

« *La costituzione dei comuni della provincia* (scrive il Frap-
» porti dove tratta della storia di Trento nel secolo XII) *ri-*
» *traeva il modello della costituzione dal capoluogo.* In genere
» ogni università o comune avea la propria *carta di regola*,
» una *scaria*, ossia luogo di giudicatura, un *sindaco*, i *re-*
» *golani*, gli *anziani*, i *giurati*, e differiva essenzialmente
» dalla costituzione del municipio trentino in ciò solo che
» riconosceva il dominio del principe e dei suoi vassalli e
» la podestà dei suoi giusdicenti e legati (3) ». Il Frapporti poscia trattando dei secoli posteriori al XII ne dice

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. V, Disp. XII-XVIII, pag. XVII.

(2) *Ibidem*, pag. VI e VII.

(3) FRAPPORTI, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. V, pag. 381.

che « i vescovi trentini continuavano a lasciare, *che i comuni » si governassero dietro proprie costituzioni*, *dette carte di » regola*, che essi confermavano limitandosi all'alto dominio » su di essi (1) ». E altrove lo stesso storico: « *Come il » comune di Trento, così reggevansi gli altri del principato ; » i comuni che non aveano statuto proprio doveano servirsi » di quello della città,* il quale formava il diritto sussidiario » per tutto il trentino principato. Ove questo mancava suben- » travagli il diritto romano ». Ci dà poi bella prova della libertà dei comuni rurali del Trentino il Dott. Gar, dove ne presenta i liberi *Patti Ghebardini*, coi quali reggevasi la Valle di Fiemme (2).

Reggevansi con libere forme italiane anco i comuni della contea tirolese, che al di qua delle Alpi erano finitimi al principato trentino, ai quali sovrastavano i capitani delle terre, o vicarii, esercitanti *le stesse attribuzioni dei podestà del Trentino inferiore* (3).

Ci abbonda la materia per dimostrare che vita vigorosa e municipale italiana ebbe Rovereto, capoluogo della provincia dello stesso nome, la più meridionale fra le sette che costituiscono il dominio austriaco nominato Tirolo. Ma siccome non si può credere in verun modo che nel 1818 si volesse aggregare questa città e suo contado all'Alemagna, così tratteremo distesamente della passata vita politica di questa città nel Libro quarto, ove diremo de' paesi subalpini italiani, che non si vollero comprendere nel territorio federale germanico.

V.

Abbiamo dimostrato che Riva, Trento e gli altri minori Stati municipali del Territorio trentino non possono avere

(1) Frapporti, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. VIII, pag. 527; e Gar, *Episodio del medio evo trentino*, pag. 45-8.
(2) Gar, *Episodio del medio evo trentino*, pag. 48 e 60-2. — Frapporti, *Storia e condizioni del Trentino*, Disc. V, pag. 370-1.
(3) Frapporti, *Storia e condiz. del Trentino*, Disc. VIII, pag. 543-4.

appartenuto all' Impero germanico; e che quindi la Germania in tutta l'estensione del Territorio trentino non può far valere ragioni storiche nè di diritto internazionale scritto, nè accademiche. Ora dobbiamo aggiungere alcune considerazioni, in forza delle quali ulteriormente dimostrasi questa verità a favore degli stati municipali tridentini sunnominati.

Negli ultimi tempi dell'Impero germanico e del Sacro Romano Impero, quegli stati municipali erano, come dimostrammo, liberi comuni sotto la protezione del vescovo principe di Trento. Essi costituivano perciò stati distinti dal principato di Trento: stati che se non si volessero considerare come republicani *semplicemente*, protetti dal principe e vescovo di Trento, si dovrebbero tuttavia riconoscere come stati costituzionali dei più liberi, giusta anco quell'espressione del Frapporti, che caratterizza il principato tridentino « larghissimo principato (1) » per quindi ritenerli scevri dai vincoli che con stati stranieri avesse potuto avere il principe vescovo di Trento o personalmente, o pei suoi particolari dominii.

In relazione a ciò se il vescovo di Trento era iscritto nelle matricole del Sacro Romano Impero degli anni 1421. 1517, 1521 (2), non si può ritenere che, quali parti integranti del vescovado, si dovessero comprendere sotto il nome di questo nelle matricole stesse gli stati municipali di Trento, Riva e altri, i quali, sotto la protezione o l'alto dominio, o se vogliasi anco sotto la sovranità costituzionale del vescovo principe, erano stati distinti dal suo principato.

Dalle matricole del Sacro Romano Impero rilevasi che la iscrizione del vescovo di Trento nelle medesime non estendevasi a que' stati municipali che avevano politici rapporti di dipendenza da esso, senza però farne parte. Infatti negli anzidetti documenti imperiali non leggesi sola la parola *Trient*

(1) Frapporti, *Storia e condiz. del Trentino*. Disc. VI, pag. 437.

(2) Vedi articolo III, capo II di questo Libro secondo, e in fine di questa opera l'ultima delle suddette matricole sotto la lettera *F*.

(Trento), la quale in senso lato avrebbe potuto per avventura comprendere tutto il Territorio tridentino; ma a quella parola leggesi congiunta l'altra *Bischoff* (vescovo), la quale indica ciò che intendevasi annesso al Sacro Romano Impero. È inapplicabile l'interpretazione estensiva dell'espressione *Trient Bischoff* così da comprendere con essa quegli stati municipali, che avendo comune col territorio episcopale il principe, erano essenzialmente stati distinti da questo. Se la locuzione *Trient Bischoff* potesse lasciare dubbio sulla esclusione di tali stati dall'impero, pel rispettato canone ermeneutico, in forza del quale non devesi presumere il vincolo, ma l'immunità, dovrebbesi dare a quella dizione il ristretto senso per cui non sia riferibile alle località trentine suaccennate.

L'interpretazione dell'espressione *vescovo di Trento*, lata così da comprendere le città di Trento, di Riva, e altri liberi comuni del Tridentino, sarebbe combattuta ancora più da altre considerazioni.

Riva, nella maggior parte del secolo XIII fu affatto estranea al territorio episcopale di Trento, e fu sottoposta a repubbliche italiane, quali i liberi comuni di Padova, di Verona, di Brescia, di Mantova. Quindi, nel secolo XIV e nel XV, e fino ai primordi del secolo XVI, Riva, con spazio che più o meno s'estese intorno alla città, sottostava ora agli Scaligeri signori di Verona, ora ai duchi di Milano, ed altre volte ai Carraresi di Padova, e alla republica di Venezia che tenne Riva fino al 1521 (1), e per poco al patronato vescovile di Trento, ritornando in modo permanente sotto a questo, dopochè erano state compilate le suaccennate matricole imperiali: laonde è manifesto che Riva non potrebbesi intendere compresa nella locuzione *Trient Bischoff* posta in questi atti germanici.

A provare ulteriormente che la ommissione dei nomi de' municipî di Trento, di Riva, e di altri liberi comuni trentini nelle matricole imperiali, ne importa la loro esclusione, poche altre cose aggiungiamo. Le matricole dell'Impero,

(1) *Biblioteca Trentina*, Vol. VI, *Cenno storico intorno a Riva.*

anzichè essere elenchi di stati e territorî l'uno dall'altro indipendenti, sono estesissimi inventarii di corpi morali d'ogni genere, fra i quali si comprendono non solo grandi stati, e stati della minore importanza, ma anche persone e consorzî con limitate giurisdizioni e insignificanti diritti politici. Riflettendo a ciò devesi inferire che, quand'anche si volesse ammettere, riguardo ai territorî municipali trentini, la più limitata autonomia politica e una stretta dipendenza dal vescovo di Trento (ciò che è impugnato da tutte le leggi organiche e da tutti i documenti e libri storici più autorevoli relativi a quei paesi italiani), si dovrebbe pur sempre evincere che essi sarebbero stati nominati nelle matricole imperiali quando veramente avessero appartenuto al Sacro Romano Impero. In questo grande amalgama politico v'erano città e borgate in gran numero sottoposte o vincolate a conti dell'Impero od a vescovi, nelle quali la estesa giurisdizione politica del principe laico ed ecclesiastico che ad esse sovrastava, si associava ad una ristretta autorità municipale. In relazione a ciò nella matricola dell' Impero vedonsi inscritti i nomi di principi secolari o ecclesiastici, signori di città e borgate, ed eziandio i nomi di queste ultime, anco quanto più tenue e più limitato ne era il potere municipale. Così nella matricola che alleghiamo a quest'opera, mentre vediamo inscritto in una parte di essa il conte sovrano di Nürnberg, ed i vescovi sovrani delle città di Regensburg, di Basilea, di Augusta, di Metz, di Lubecca, scorgiamo in altra parte di quel documento i nomi di queste stesse città di Regensburg, di Basilea, di Augusta, di Metz, di Lubecca. Nè solo le anzidette ed altre città importanti di Alemagna distinguevansi nelle matricole dalle persone e stati, da cui erano esse dipendenti, ma altre terre, quali poco più ragguardevoli, quali meno e molto meno di Trento, di Riva e di qualche altro municipio trentino, appariscono in quelle matricole separatamente nominate dai vescovi o signori laici cui erano soggette. Così Verden, Weissenburg, Gegenbach, San Gallen, Kempten, Schaffausen ed altre località nelle ma-

tricole suddette figurano distinte dal nome della casa e stato che le dominava. Perciò non si può credere che colla semplice dizione « vescovo di Trento » si intendessero nelle nominate matricole comprese le città del Trentino, le quali più ragguardevoli di quelle ultime località avevano assai più larghe franchigie.

L'autorità ermeneutica del publicista tedesco Sprenger, il quale desumeva i diritti territoriali dell' Impero germanico puramente dalle matricole, appoggia l'esclusione da queste di Trento e di Riva, e di ogni altro libero comune trentino. Questo zelante campione dei diritti germanici, nell'elenco che dà delle città imperiali e di altre città relativamente alle quali v'era contestazione se fossero tali, non comprende nè nelle une, nè nelle altre Trento, Riva, o altro libero comune trentino (1).

Manca dunque ogni ragione per dare alla inserzione del vescovo di Trento nelle matricole imperiali un senso estensivo ai suddetti municipî italiani.

È ora dunque manifesto che i territorî municipali trentini col Sacro Romano Impero non potevano avere nemmeno quella relazione in cui era con esso il vescovo di Trento; e che negli ultimi secoli di vita di questo gran corpo politico le relazioni che passavano fra essi e questo non differivano dai rapporti che coll'Impero avevano anche le parti più interne d'Italia.

Conchiudiamo l'esposto fin qui intorno alle parti più cospicue del Territorio tridentino, constatando che manca alla Germania non solo ogni fondamento al diritto storico richiesto dai trattati per aggregarsi tali contrade italiane; ma che rispetto a queste le manca anco la più debole base al più lieve diritto che possa accademicamente fondarsi sulla storia moderna.

(1) SPRENGER, *Fontes juris imper. rom. germ.*, cap. XXV. *De jure civitatis*; e *Jurisprudentia publica*, dello stesso autore *(Civitates imperiales)*.

Negli ultimi tempi dell'Impero germanico, questo tenendo a sè strettamente congiunta qualche parte del Regno italico che gli era più vicina, aveva rallentato con altri paesi italici, col Trentino cioè e con contrade circostanti a mezzodì, quei rapporti che aveano perduta tutta la primitiva loro importanza politica. Infatti negli ultimi secoli dell'Impero germanico, dopochè erano sorti nelle parti centrali d'Italia stati maggiori degli antichi, che rendeansi ognor più potenti; dopochè i trattati ognor più guarentivano l'autonomia politica di tali forti stati italiani; dopochè il corpo politico germanico erasi indebolito per gravi convulsioni religiose, civili e politiche, e guerre intestine che lo lacerarono, la Germania avea perduta la speranza di riavere sul Regno italico quell'ascendente politico che avea in precedenza esercitato, e quindi meno che per il passato aveva bisogno e possibilità di avere favorevoli rapporti col Territorio tridentino per assicurarsi il varco al centro d'Italia. Così le contrade italiane poste lungo il medio Adige non conservarono negli ultimi tempi nemmeno quegli stretti rapporti che esse, come altri paesi del Regno italico, avevano avuto colla parte germanica del Sacro Romano Impero. Non v'ha ora d'uopo di porre in maggior rilievo la inanità ed iniquità ad un tempo di pretese germaniche, che derivare si volessero dalla storia sopra i paesi italiani, dei quali tenemmo discorso nel presente articolo.

ARTICOLO QUINTO.

Il diritto publico speciale del Trentino e quello del Goriziano ostavano nel 1818 all'aggregazione di queste contrade alla Confederazione germanica.

I.

Dai tre precedenti articoli risulta evidente che i popoli del Trentino e del Goriziano ebbero fino dai tempi più remoti istituzioni politiche e civili, libere e nazionali, sebbene

nell'evo moderno, come non poche altre genti italiche, soggiacessero a patronato e ad alto dominio straniero. Tali istituzioni, come abbiamo veduto nelle anzidette sezioni di questa nostra opera, erano assicurate da trattati e da convenzioni, che fino al secolo in corso si succedettero infra quei popoli che le godevano e la dinastia che ne aveva la protezione o l'alto dominio (1).

Questi atti publici, che fino ai nostri tempi guarentivano ai piccoli stati italiani delle mentovate contrade la loro esistenza, non erano nè abrogate, nè derogate dal vigente diritto scritto delle genti. La convenzione di Parigi 26 dicembre 1802 (2) secolarizzando i principati di Trento e di Bressanone e dandoli alla dinastia d'Austria per ciò solo non toglieva alle popolazioni di questi due stati le loro istituzioni per sottoporli a regime dispotico « L'Arciduca d'Austria col dominio del paese (dissero i deputati dell'attuale Tirolo meridionale alla Dieta generale austriaca) assunse anco il titolo di principe di Trento, doveva in conseguenza assumere anco gli obblighi relativi (3) ».

Il congresso di Vienna del 1815 che, per intenzione e di fatto, era essenzialmente *restauratore*, a favore della Casa austriaca non potè sancire le restrizioni che durante la dominazione francese soffrirono le autonomie delle genti del Valdadige e della conca dell'Isonzo; e perciò l'articolo XCIII dell'atto finale di quel congresso relativo al Tridentino ed al Goriziano, come ogni altro del medesimo atto e delle annesse stipulazioni, non dà il più lieve indizio di abroga o deroga alle secolari istituzioni organiche di queste contrade.

L'atto finale del congresso medesimo, come altrove avvertimmo (4), non estendevasi a regolare i rapporti fra le

(1) Vedi l'articolo III di questo capo III.

(2) Questa convenzione stipulavasi tra la Francia, l'Austria e la Russia in seguito alla pace di Luneville. Vedila in MARTENS, *Rec. des princip. trait. etc.*, Suppl., Tom. III, pag. 219, n° 356.

(3) *Memoriale dei Deputati del Tirolo italiano* presentato alla Dieta austriaca nel gennaio del 1849.

(4) Vedi l'articolo II del capo I di questo Libro secondo.

singole parti degli stati europei, nè a determinare le relazioni delle varie popolazioni di questi colle dinastie che li reggevano. Quell'atto non ponea quindi fuori di vigore trattati risguardanti locali istituzioni, le quali erano oggetti estranei a quelli di cui esso occupavasi, e relativamente ai quali lasciava sussistere gli anteriori trattati che già li regolavano (1).

Se quel generale trattato, che contemplò gli stati europei nel loro insieme e nei loro rapporti infra di essi, si occupò eccezionalmente di interne istituzioni di qualche parte di taluno di essi e della relazione di qualche provincia collo stato a cui esso spettava; non contiene però cosa, dalla quale si possa dedurre che desso provvedesse o intendesse provvedere al reggime di qualche località delle anzidette contrade italiane assegnate all' Impero austriaco, senza accennare al modo con cui dovessero essere governate. Se potesse mai essere creduto che il suddetto generale trattato intendesse ingerirsi nella scelta delle forme con cui il Trentino e il Goriziano dovevano essere retti, in tal caso dovrebbesi ritenere per fermo che esso volesse conservare l' antica autonomia di queste contrade. E ciò dovrebbesi credere, oltrecchè per l'accennata natura conservatrice di quel generale trattato, perchè l'articolo XCIII del medesimo dando all'Austria col Tirolo i territorii di Trento e di Bressanone, mentre definiva il primo uno stato comitale, negli altri riconosceva *due*

(1) Una autorevole prova di questa tacita conferma di trattati viene data recentemente dai gabinetti d'Inghilterra e d'Austria nei dispacci 11 e 12 agosto del 1863, coi quali i ministri degli affari esteri, a riguardo della questione polacca, rispondono alla Nota russa del 17 luglio dello stesso anno. Mentre quegli atti fondano il diritto delle genti sui trattati del 1815, essi stabiliscono che sono tuttora in vigore impegni e obblighi della Russia rispetto la Polonia, dipendenti da *atti anteriori ai nominati trattati del* 1815. Ed ecco le parole dell'Austria in proposito: « Se la Corte di Russia *avesse tenuto maggior conto degli obblighi contratti nel* 1772 *e* 1815 *a favore del mantenimento della libertà di religione e delle istituzioni nazionali*, gli eccitamenti esterni non avrebbero provocato così facilmente queste complicazioni, il cui frequente rinnovarsi inquieta, non senza ragione, i paesi vicini e tutta l'Europa ».

distinti principati, come erasi aggiudicata la qualità di *contea* (graffschaft) al territorio goriziano (1).

Non v'ha quindi con fondamento nemmeno a supporre che il trattato del 1815 sopprimesse le istituzioni autonomiche dei piccoli stati del Tridentino e del Goriziano, così come dovè tacitamente togliere le istituzioni republicane di Venezia, le quali nè avevano mai fatto parte del diritto publico austriaco, nè erano conciliabili cogli ordini monarchici dell'Austria, a cui volevansi sottoposte le contrade dello Stato veneto.

Se, ponendosi mente a tutto ciò, riflettesi che, come prima così dopo quel trattato generale, non si verificò nè rinuncia, nè convenzione generale o speciale che derogasse agli ordini politici proprî del Tridentino e del Friuli orientale, forza è concludere che tali ordini di pieno diritto mantenevansi.

Nei quattro precedenti articoli abbiamo posto fuori di dubbio, che la pretesa aggregazione alla Confederazione germanica del Territorio trentino e del goriziano giuridicamente non può sussistere per essere contraria al chiaro disposto dell'art. LIII del trattato del 1815, il quale a favore della federazione alemanna sanciva diritti storici non estendibili a queste parti d'Italia. Ora aggiungiamo che la pretesa aggregazione delle medesime contrade alla Germania, anco non avuto riguardo al diritto storico tedesco che ripugna ad estendimenti dell'Alemagna in Italia, non potrebbe considerarsi avvenuta, per la ragione che quel generale trattato, tacitamente confermando o non abrogando i trattati precedenti che aveano sancita l'autonomia delle nominate contrade e il loro libero e nazionale reggime, ostava a ciò che l'Austria e la Dieta germanica di Francoforte vincolassero le medesime a una confederazione straniera, eterogenea, militare (2), della quale esse divenivano la frontiera, ed a ciò che le stesse

(1) Articolo LCIII dell'atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna, e nº 2 dell'articolo III del Trattato di Vienna, 14 ottobre 1800.

(2) Articolo LIV dell'atto finale del Congresso di Vienna, 9 giugno 1815; F. G. Martens, citata *Raccolta*, Suppl. tom. VI, pag. 496.

fossero sottoposte a nuove relazioni politiche restringenti le loro antiche condizioni legali.

E qui in relazione all'esposto dobbiamo dire che se i più volte nominati paesi italiani avessero appartenuto all'Impero germanico, a favore del quale ne fosse stata ristretta la loro autonomia, siccome i vincoli verso questo corpo politico straniero si sarebbero estinti colla cessazione dello stesso nel 1806, non risuscitato dal trattato del 1815, così senza l'assenso degli organi legali delle medesime contrade italiane non avrebbesi potuto sottoporle a nuovi vincoli colla rinnovata federazione tedesca, e togliere loro così quel legittimo aumento di autonomia che avessero acquistato colla cessazione di quell'Impero.

La disposizione dell'articolo LIII del trattato del 1815 che dava all'Alemagna i paesi austriaci i quali avevano appartenuto all'Impero germanico, non poteasi applicare se non a quelli i quali non avevano quella ampia autonomia che ripugnava alla loro appartenenza a una confederazione puramente germanica. Perciò, se la disposizione dell'articolo LIII poteva essere attuata relativamente a paesi interni austriaci da lungo tempo sottoposti al potere illimitato della dinastia absburghese, o meglio ai paesi austriaci aventi un'autonomia che non era inconciliabile con intime relazioni a stati tedeschi, quella disposizione non era però applicabile alle anzidette parti d'Italia, alla natura e agli ordini politici delle quali non erano confacenti stretti rapporti con paesi transalpini.

Per trattare il nostro assunto in modo analogo a quello usato riguardo a Trieste nell'articolo secondo del capo primo di questo secondo libro, esauriremo la materia del diritto storico del Tridentino e del Goriziano, e del loro diritto publico attuale rispetto all'Austria; nei quali diritti necessariamente ci addentrammo per avere dovuto porre in rilievo e in esteso le relazioni di questi paesi italiani di fronte alla Germania. Aggiungiamo così ciò che ancora manca per compiere l'importante argomento dei presenti diritti dell'Austria sui territorii suddetti.

II.

Se nel 1818, contemporaneamente all'attentato di sottoporre il Territorio trentino e goriziano alla Confederazione germanica, sussistevano di diritto le antiche istituzioni di questi paesi, esse però più non sussistevano di fatto, annichilate dalle inique ordinanze del 24 marzo e del 3 agosto 1816, e relative disposizioni successive, colle quali il governo austriaco annullava la secolare condizione autonomica dei popoli di quelle contrade.

La prima delle citate sovrane ordinanze colla quale emanavasi lo statuto per la Contea principesca del Tirolo, in questa nuova grande provincia l'intero Trentino fondeva colla tedesca contrada oltre le alpi tridentine e lungo l'Inn, e capitale della istituita contea faceva la germanica città che deriva il nome da questo fiume. Nè a ciò solo limitavasi quell'ordinanza, giacchè alla parte italiana della neo-contea tirolese concedeva soltanto un numero di rappresentanti provinciali il quale non toccava il quinto del numero dei rappresentanti della popolazione tedesca, che pure di poco eccedeva la popolazione italiana (1). Con quest'atto del 1816 il governo austriaco distruggeva tutte le antiche e venerabili, libere e civili istituzioni del principato di Trento, del principato di Bressanone e della valle Venosta, la quale nell'antica Contea tirolese aveva avuto ampi ordini politici e rappresentanza investita di tali poteri, per cui godette di libertà maggiori che non avesse la generalità delle contrade tedesche sottoposte all'Austria (2): — i sovrani au-

(1) Vedi *Indirizzo dei Deputati Trentini alla Dieta di Innsbruck*, del 6 gennaio 1863; e Atto anteriore prodotto a questa dal Deputato Avvocato Bernardelli, *Messagg. Tirol.* del 12 dicembre 1862 e 17 gennaio 1863; e Kandler *Docum. per la cognizione delle condizioni legali di Trieste*, Parte seconda.

(2) Brougham, *Political Philos.*, London, Ch. Knigt 1846, pag. 519, Ch. XV, Tyrol.

striaci sopprimevano col citato atto gli antichi patti da essi stipulati e osservati coi popoli di quelle contrade cisalpine, di cui, colla loro autorità comitale e per la loro qualità di avvocati e principi di Trento e di Bressanone, dovevano proteggere le istituzioni.

Altrove ricordammo le note teoriche e pratiche internazionali relative al diritto di risolubilità dei trattati, a vantaggio di chi ne soffrì lesione e contro di chi li violò (1). Egli è in forza di queste che il governo austriaco il quale, coll'infrangere le fondamentali istituzioni dei popoli del Tridentino e della Gorizia, radicalmente violò le convenzioni più volte rinnovate e ripetutamente confermate fino ai tempi più vicini ai nostri a favore di essi, decadde da ogni diritto che verso quelle popolazioni gli derivava dalle pattuizioni da lui annullate.

Le citate disposizioni 24 marzo e 3 agosto 1816, e altre accessorie, con cui ferivansi antiche convenzioni in quella parte essenziale in cui era riposto il principio vitale politico delle genti subalpine di cui diciamo, non erano tampoco precedute da quegli atti, per mezzo dei quali i governi, intimidando o corrompendo, riescono a conseguire voti ad ingiuste novazioni, ed a carpire benanco manifestazioni popolari di volontà, favorevoli alle istituzioni dispotiche che essi sostituiscono alle antiche franchigie e libertà. Nel Tridentino e nella Gorizia non si verificò rispetto a queste nemmanco una rinuncia, invalida per coazione o per inganno. La casa d'Austria dunque agì nel modo manifestamente il più arbitrario, quando nel 1816 abolì il diritto publico speciale dei popoli di quelle contrade.

Nè vi ha poi indizio alcuno di un atto da cui si possa dedurre il supposto che siasi verificato un consenso espresso posteriore alle nuove istituzioni, colle quali erano violati tutti gli anteriori convenuti ordinamenti organici delle medesime genti.

(1) Vedi N° III, Capo I del Libro primo di quest'Opera, e N° III, articolo II del Capo I di questo Libro.

La lesione degli antichi patti assicurativi delle costituzioni trentina e goriziana non si può scusare nemmeno adducendo una di quelle imperiose necessità, con cui qualche volta dai publicisti si giustificò con successo l'inosservanza delle stipulazioni. Ed infatti la fedeltà che l'Austria serbava fino ai primordii di questo secolo ai patti costituzionali verso i popoli trentini e goriziani, non fu mai fomite di disordine; al contrario da tale fedeltà derivò quella devozione che, fin quasi ai nostri tempi, trentini e goriziani ebbero verso la casa d'Austria, e quell'affetto che tante volte e altamente da questa vantato, è da pochi ignorato.

Il governo austriaco non potendo palliare la violazione di antichi trattati a danno di Trento e Gorizia, nè coll'estorto consenso degli interessati, nè colla necessità di commetterla, potrebbe egli addurre a suo favore un consenso tacito dei popoli trentini e goriziani alle nuove loro istituzioni? Il governo austriaco può ora giovarsi di un tale consenso tacito quando egli aveva, come ora ha, la facoltà di conseguire un consenso espresso ed esplicito facendo appello all'opinione e ai sentimenti delle popolazioni di quelle contrade intorno alle nuove istituzioni? Il governo austriaco che, sdegnoso sempre di chiedere ai governati l'approvazione degli atti suoi, a questi vietava anco di manifestare un libero giudizio sulle leggi loro imposte senza consultarli; che anzi li sottoponeva a rigoroso reggime di polizia perchè non esternassero tale giudizio; il governo austriaco non potrebbe allegare consenso che sani le commesse violazioni delle franchigie godute dalle genti trentine e goriziane. Esso potrebbe addurre soltanto quel forzato silenzio, il quale non essendo atto di volontà, non è un consenso per sentenza di giuristi e diplomatici di qualsivoglia scuola; quel silenzio forzato per severe misure di polizia, dalle quali argomentasi un sentimento contrario a quello che gioverebbe al governo austriaco per sanare gli accennati suoi abusi (1).

(1) Vedi Articolo III del Capo I di questo Libro, pag. 106.

Nè ai fondamentali diritti dei trentini e dei goriziani, derivanti da antiche stipulazioni colla Casa austriaca, si può opporre la prescrizione.

La prescrizione, la quale non può opporsi ai naturali imprescrittibili diritti individuali, nè quindi al naturale diritto dei popoli di avere o conservare quelle istituzioni speciali che sono più confacenti alle particolari loro condizioni; la prescrizione non può, nemmanco secondo i principii diplomatici, prodursi contro diritti di popoli convenuti in trattati, quand'anche questi diritti fossero puramente acquisiti e non una determinazione positiva di naturali diritti (1), come è del caso di cui ci occupiamo. D'altra parte la ommissione dei tridentini e dei goriziani di esercitare in questi ultimi tempi i tradizionali loro diritti, non essendo stata volontaria, ma forzata, evidentemente essa è di tale natura da non poter prestare fondamento a prescrizione.

La violazione fatta dal governo austriaco delle antiche stipulazioni che lo vincolavano all'osservanza del tradizionale ordinamento pubblico delle genti tridentine e goriziane, perpetrata coll'imporne di nuove e contrarie, fu dunque manifestamente tale, per cui, mentre a lui tolse ogni diritto su queste, a queste diede la facoltà di sottrarsene giusta gli usi e le teorie diplomatiche. Tali teorie, in cui si riuniscono publicisti di scuola antica e moderna, qui avvaloriamo ulteriormente coll'autorità del celebre professore e diplomatico G. F. de Martens, il quale ammette anch'esso lo scioglimento di tutti i trattati fra due Stati, quando uno di questi può opporre all'altro la violazione di qualche cardinale disposizione internazionale a suo danno (2).

L'Austria dunque riguardo ai popoli della regione tridentina e goriziana non ha che quel materiale possesso il quale le è conservato dalla forza maggiore. Il governo austriaco non

(1) F. G. Martens, *Précis du Droit des Gens*, Lib. II, Cap. IV, § 70-1. — Rayneval, *Inst. du Droit de la Nation et des Gens*, pag. 155; — Dalloz, *Droit des Gens*, N° 84, e altri, come Dupuis, Troplong, ecc.

(2) F. G. Martens, *Précis du Droit des Gens*, Liv. IX, § 342 verso la fine.

può impugnare questo giudizio, che è emesso dai diplomatici stessi ai quali si ispirano i suoi publicisti.

Ed il publicista italiano ufficiale ricordando gli accennati principî inconcussi del diritto delle genti; ricordando che il suo Re recentemente derivò i propri diritti e quelli del suo regno verso le provincie Modenesi, la Toscana, le Romagne e le provincie Parmensi dalle offese che i sovrani di questi paesi avevano arrecate alle convenzioni dai loro antecessori stipulate con quegli antichi municipî, del territorio dei quali erano composti i loro Stati, per le quali offese le rappresentative assemblee delle medesime contrade pronunciarono il decadimento dei loro dominatori da ogni diritto maiestatico (1); il publicista italiano, il quale ricorda la più autorevole delle adesioni a questo fatto, cioè il riconoscimento del regno d'Italia per parte delle maggiori potenze e degli Stati più civili, due governi eccettuati i quali erano lesi nei loro particolari dinastici interessi; il publicista e il diplomatico italiano, il quale non può ignorare che le violazioni delle antiche convenzioni, fino ai nostri tempi osservate, commesse dal governo austriaco nel Tridentino e nel Goriziano, erano e sono più gravi e più nocive di simili lesioni accadute nei paesi italiani or menzionati; il publicista e il diplomatico italiano non esiterà a convenire nella *piena cessazione dei diritti dell'Austria sui nominati popoli delle subalpi nostre centrali e orientali.*

III.

Abbiamo dimostrato che non può ritenersi legittima la signoria dell'Austria in qualunquesia parte del territorio

(1) Vedi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 24, agosto, 9 e 15 settembre 1859, e 3, 15 e 24 settembre. Nei primi tre numeri si riferiscono le deliberazioni delle Assemblee di Parma, Modena, Bologna, Firenze, dei giorni 20 agosto, 6 e 11 settembre 1859; e nei tre successivi è riportata la reale accettazione del voto emesso da queste e recato al Re a Torino e a Monza dalle deputazioni di Toscana, Parma, Modena e delle Romagne.

trentino e del goriziano: aggiungiamo in proposito fatti, risultanti ufficialmente, i quali avvalorano questa importante conclusione. Questi fatti, o ufficiali o ufficialmente attestati, pongono fuori di dubbio la cessazione di ogni diritto austriaco su queste contrade italiane, dimostrando nel miglior modo che nelle medesime non si verificò nemmeno quella forzata acquiescenza alle nuove e antinazionali istituzioni loro imposte, la quale, quand'anco fosse accaduta, come dicemmo, non potrebbesi dal governo austriaco addurre per giustificare l'attuale sua dominazione, per la addotta ragione che quella acquiescenza non sarebbe equipollente a consenso, nè potrebbe essere fondamento a prescrizione. I fatti che siamo per esporre si riferiscono ai sentimenti politici predominanti nelle anzidette contrade, e particolarmente nelle parti, le quali non solamente per maggiore popolazione, ma anco per superiorità economica e sociale, sovrastano alle restanti località più montane e più povere.

Le note tendenze anti-austriache e italiane, professate dal principale organo dell'opinione publica della Gorizia, il *Giornale di Gorizia*, non appena nel 1848 si rallentarono i rigori che impedivano al sentimento publico le più lievi manifestazioni; tali tendenze si accompagnarono a conformi popolari dimostrazioni, le quali provocarono ripetute misure repressive della superiore autorità provinciale.

Sono note le dimostrazioni, che in seno alla rappresentanza municipale e provinciale goriziana di recente imposta si manifestarono contro le leggi che avversano la lingua italiana. Recentemente attristarono Gorizia ripetuti atti militari intesi a reprimere li spiriti antiaustriaci: di questi fatti divenne ufficiale la notizia quando contro di essi il municipio di Gorizia fece vivissima rimostranza al governo.

Sono fatti che risultano pure ufficialmente le popolari manifestazioni di aspirazioni nazionali e liberali fatte nel publico teatro della stessa città, presente l'arciduca Lodovico; quegli atti, pei quali dal consigliere Uhrer facevasi, or son pochi mesi, l'inquisizione criminale a titolo di pertur-

bazione della publica tranquillità e di offesa alla Maestà Sovrana, inquisizione in cui furono avvolte 180 persone! Consta pure in modo ufficiale, che nello stesso anno 1863 il Comitato della nuova Dieta goriziana, di austriaca organizzazione, si mostrava ostile alle molteplici restrizioni governative che reggono la contrada; ed è pure ufficiale che questo corpo, nella seduta del 23 marzo di questo stesso anno, appoggiava al Ministero una petizione del municipio di Gorizia, sostenente la necessità dell'insegnamento italiano, e di escludere l'insegnamento in tedesco.

Le istituzioni imposte al Trentino dal governo austriaco, le quali oltre all'essere abrogatorie delle antiche e dispotiche, come quelle date contemporaneamente a Gorizia, vincolavano, come dicemmo, le tridentine provincie a provincie oltrealpine tedesche, colle quali venivano amalgamate in una sola grande provincia nominata *Dominio della contea principesca del Tirolo*, dovevano provocare proteste rinnovate con tale frequenza e calore da trovare eco non solo in tutta la stampa italiana, ma eziandio nel giornalismo di Francia, d'Inghilterra e di Germania, e possiamo dire della maggior parte delle altre nazioni.

Non diremo qui di tutti i numerosi atti e dimostrazioni popolari, con cui dal 1847 fino ad ora, e principalmente negli anni 1848, 1849, 1859, e successivi a questo fino al presente, si protestava dal Trentino contro il reggime, a cui esso soggiaceva. Di questi fatti, oltrecchè la stampa di quasi ogni parte d'Europa, se ne occuparono recentemente il conte Lorenzo Festi ed il cav. Gazzoletti deputato all'Assemblea nazionale di Francoforte (1). Noi, in relazione all'assunto di quest'opera, citeremo i soli fatti ufficiali o ufficialmente attestati. Questi meglio provando che nel Trentino non vi fu acquiescenza alla perdita dell'antica autono-

(1) *Il Trentino nei suoi rapporti colla causa italiana*, del conte avvocato Lorenzo FESTI. — *Il Movimento del Trentino*, dello stesso. *La Questione del Trentino*, dell'avv. Antonio GAZZOLETTI.

mia, ma che si protestò contro la arbitraria sua soppressione, varranno a convincere qualunquesia publicista della presente illegittimità del dominio austriaco su questa parte d'Italia.

Nell'anno 1848 al Trentino fu data facoltà di nominare rappresentanti per discutere nuova legge organica provinciale; e tosto emettevasi la solenne *protesta di Calliano contro quell'unione di paesi italiani a paesi tedeschi*, che si era imposta nel 1816 colla formazione della nuova Contea principesca del Tirolo. La protesta era fatta nel 19 maggio di quell'anno con 5000 *firme ufficiose di capi comuni*, *deputati*, *rappresentanti comunali e curatori d'anime, a cui si unirono le principali notabilità del possesso, del commercio e dell'industria ;* e la si presentò alla Dieta del Tirolo, che *colla assenza dei deputati italiani* fu aperta il 10 giugno successivo.

La protesta di Calliano fu poscia « *ripetuta e rinnovata il* 3 *luglio* 1848 *innanzi ad un commissario governativo da deputazioni distrettuali, ordinate e convocate dalle autorità superiori* ».

Un commissario ministeriale, espressamente delegato nel settembre del 1848 onde rilevare e riferire l'opinione vera del paese ed i veri suoi bisogni, ebbe a comprendere ed a convincersi che il principale desiderio e bisogno degli Italiani del Trentino era di avere *una propria dieta parlamentare italiana separata.* Le molte *deputazioni* da lui accolte ed un *memoriale coperto da* 3439 *sottoscrizioni*, constatarono di nuovo ufficiosamente la rilevata necessità del Trentino di una propria dieta.

A questi pronunciamenti tenne dietro sul finire dello stesso 1848 una petizione coperta da 46,000 firme, colla quale il Trentino domandava al Parlamento austriaco adunato in Kremsier la propria autonomia. Ed una dieta trentina, od « almeno l'antica *amministrazione nazionale separata* », chiesero quindi i deputati del Tirolo meridionale a questo stesso Parlamento austriaco. Il Comitato di quest'assemblea, il quale, composto di trenta membri, aveva l'incarico di progettare

e formulare la Costituzione dell'Impero, e quindi anche la divisione politica di questo in provincie, nella votazione 14 febbraio 1849 del suo primo disegno costitutivo ritenne giusta l'anzidetta domanda dei Trentini, e la assecondò con 22 voti favorevoli contro 7. Il progetto di costituzione e di divisione generale territoriale erano nell'ordine del giorno dell'Assemblea costituente austriaca per il 15 marzo 1849, ma nel giorno 7 antecedente essa venne disciolta (1).

Nel 1859 accaddero deliberazioni di municipî e comuni trentini, e della Camera di commercio di Roveredo, che nella sua giurisdizione comprendeva Trento « con 800 *firme delle primarie ditte mercantili* », e suppliche multiformi, tutte allo scopo di ottenere quella divisione del Tirolo per cui fosse rispettata l'autonomia del Trentino (2).

Dall'opinione publica *era respinto nel Trentino anco lo statuto per la contea del Tirolo del* 20 *ottobre* 1860, col quale persistevasi a violare le antiche franchigie del Trentino ed a conservarlo unito in una sola provincia colla limitrofa contrada tedesca.

Invitato il Trentino nell'anno successivo 1861 ad eleggere rappresentanti alla Dieta del Tirolo, *o non elesse*, *o elesse chi sicuramente non accettava il mandato; un solo collegio nominò due deputati, i quali accettarono.* Questi due deputati dei quali uno publico impiegato, insieme ai due deputati non eletti Sua Altezza il vescovo di Trento e l'arciprete prelato di Roveredo, anch'essi compresi dai bisogni del paese e dallo stato del sentimento publico *nel* 10 *aprile* 1861 *fecero una mozione, con cui chiesero che al Tirolo italiano sia consentita una Dieta separata.* Il principe vescovo di Trento, sebbene notoriamente non animato dagli spiriti più liberali e nazionali, e gli altri tre deputati sostennero che

(1) *Indirizzo dei Deputati Trentini alla Dieta di Innsbruck* del 6 gennaio 1863 e Atto anteriore presentato a questa dal deputato avvocato Bernardelli, *Messagg. Tirolese*, del 12 dicembre 1862 e 17 gennaio 1863.

(2) *Indirizzo* anzidetto dei Deputati Trentini.

« *una Dieta provinciale in Innsbruck comune alle popolazioni* « *tedesca e italiana è una impossibilità pratica* (1) ».

Nel 6 gennaio 1863 apparve un nuovo atto di deputati trentini alla Dieta di Innsbruck, nel quale, dopo lunghe considerazioni, conchiudono « che *la totale separazione del Trentino dal Tirolo, e la restituzione del primo nella sua perfetta autonomia nazionale*, *è un vitale bisogno*: e inoltre « che il partecipare ai lavori della Dieta provinciale del Tirolo radunata in Innsbruck, da parte dei deputati del Trentino sarebbe, secondo l'intimo loro convincimento, un pregiudicare *ai diritti del proprio paese*, perchè si mostrerebbe così di acconsentire volontariamente ad una *unione*, *cui la popolazione del Trentino mostrò sempre, e mostra tuttavia così chiaramente di avversare* ». L'atto dei deputati trentini termina colla dichiarazione di « astenersi dal prender parte alla Dieta provinciale tirolese che va ad aprirsi (2)».

Nel marzo di questo stesso anno quei pochi deputati trentini che intervennero alla Dieta di Innsbruck, v'intervennero *per protestare contro la cessata autonomia trentina*, e per proporre a favore di questa *una sezione dietale in Trento*. Tra quei pochi v'era il principe vescovo di Trento, il quale « fece osservare che, respinta la proposta, ogni ulteriore ravvicinamento si renderebbe impossibile, e che dovea porsi termine a uno *stato di cose che era intollerabile* ».

Il Trentino dimostrò di volere un reggime proprio e contrario a quello che lo unì ad eterogenee provincie dell'Impero, per tal modo che non consentì a trattare in comune coi suoi comprovinciali tedeschi nemmeno singoli oggetti, intorno a buon numero dei quali avrebbe pur potuto prendere deliberazioni senza rinunciare al principio della sua autonomia. Così esso ricusò nel 25 marzo e nel 5 maggio 1848 *di convenire coi suoi vicini tedeschi intorno alla guardia nazionale e all'ordinamento dei bersaglieri*; ricusò

(1) *Indirizzo precitato* e Atto suddetto del Deput. BERNARDELLI.

(2) Vedi questo Atto nel N° 13, anno 1863 del *Messaggiere Tirolese*.

nel 1850 *di prendere parte ad una commissione provinciale tirolese per l'esonero del suolo, oggetto di suo vitale interesse;* ricusò nello stesso anno *di discutere in comune colla restante nuova Contea, intorno alla difesa del paese;* ricusò nel 1859 *la discussione di un progetto di legge comunale*, di cui dovevasi trattare insieme colla restante provincia del Tirolo (1).

La infrazione commessa dall'Austria di tutte le antiche sue convenzioni coi popoli del Tridentino e del Goriziano, istituendo ordini a quelle contrarî, fu dunque seguìta da molteplici ed energiche proteste. Ora se si applichino all'esposto stato di cose in quelle parti d'Italia le sanzioni universalmente stabilite dai publicisti, così dell'antica scuola come della moderna che fonda il diritto dei popoli a separarsi sulla inconciliabilità delle loro condizioni e sulla corrispondente loro volontà, manifestamente risulta *che illegittima è l'attuale dominazione dell'Austria su quelle contrade italiane, e che le popolazioni delle medesime sono sciolte dagli antichi vincoli che le stringevano all'austriaca dinastia.*

Alle conclusioni di questo articolo dobbiamo ora connettere ciò che in tutto l'esposto finora in quest'opera è applicabile al Tridentino e al Goriziano, tutto ciò che, insieme alle anzidette conclusioni, propugna la causa di queste due parti d'Italia contro pretese straniere.

Da ciò che dicemmo nel primo libro risulta a favore del Tridentino e Goriziano:

Che la Confederazione germanica *non potè, dopo il* 1815, *a sè sottoporre nessun punto così del Territorio tridentino, come del Territorio goriziano*, perchè incompetente ad estendersi oltre i paesi che il Trattato generale di quell'anno nominativamente le assegnava (Libro primo, Capo II, N. I e II);

Che la Confederazione germanica *non acquistò effettivamente nessun punto così del Territorio trentino, come del Ter-*

(1) *Indirizzo dei Deputati Trentini alla Dieta provinciale di Innsbruck* 6 gennaio 1863, e Atto 10 dicembre 1862 alla stessa Dieta, del Deput. avvocato Bernardelli, nel *Messaggiere Tirolese* del 12 dicembre 1862 e 17 gennaio 1863.

ritorio goriziano; e ciò perchè, mentre nell'anzidetto trattato del 1815 non eravi per questa federazione nessun titolo speciale verso qualche località di dette contrade, non sorse posteriormente a favore della medesima verun titolo per estendersi nelle nominate parti d'Italia (Libro primo, Capo II, N. III);

Che la Confederazione germanica, quand'anco fosse stata competente a dilatare il suo territorio oltre le contrade assegnatele nominativamente nell'Atto finale del Congresso di Vienna del 1815, o quand'anco, in difetto di tale competenza, si fosse posteriormente procurata la facoltà di acquistare località tridentine e goriziane, tuttavia *non acquistò nessuna parte del Territorio trentino o del goriziano*, *perchè nulla operò in qualche luogo di questi paesi che possa qualificarsi come acquisto materiale o simbolico di qualchesia punto di territorio italiano*, onde la federazione non può addurre a suo vantaggio il compimento di taluno di quegli atti, che, secondo i giuristi e a giudizio dei publicisti, devono verificarsi, perchè possa dirsi acquistato un paese (1) (Libro primo, Capo II, N. IV).

Visto, per le cose esposte nel Libro primo, che la Confederazione germanica *nulla poteva acquistare nel Territorio trentino e nel goriziano;* visto che *nulla effettivamente acquistò in questi due territorî*, per modo che essa *non può allegare a suo favore*, *non diremo il più lieve fatto compiuto*, *ma tampoco il più tenue atto*, *da cui possa giuridicamente desumere un qualunquesia vantaggio;* visto in una parola *che nessuna aggregazione di territorio al di qua delle Alpi si verificò a favore dell'Alemagna*, abbiamo poscia veduto nel Libro secondo:

Che la Confederazione germanica *non avrebbe potuto aggregarsi quelle regioni che denominansi Trentino e Goriziano*, *in particolare perchè mancavale*, *rispetto ad esse*, *il diritto storico che il trattato del* 1815 *aveva sancito in via*

(1) F. G. Martens, *Précis du Droit des Gens*, Lib. II, Cap. I, § 37.

di norma generale pel futuro compimento del territorio federale germanico, compimento che, fatto in conformità a questa, era poi da approvarsi e da riconoscersi almeno dalle maggiori potenze che esercitarono finora in Europa la suprema giurisdizione politica nella materia dell'estensione territoriale degli Stati (Libro secondo, Capo III, articoli I e II);

Che se alla Confederazione germanica pel diritto storico diplomatico non sono aggregabili le regioni tridentina e goriziana *a pretese germaniche sulle medesime, non è favorevole nemmeno quel diritto storico accademico*, il quale, senza valore legale agli occhi del diplomatico, ha grande autorità presso numerosa scuola di dotti publicisti in Alemagna ed altrove (Libro secondo, Capo III, articolo III);

Che, in particolare, la *aggregabilità all'Alemagna delle parti più estese, più illustri e più importanti del territorio trentino, delle quali è più nota la storia, è uno dei più gravi errori e delle più manifeste ingiustizie che si possano concepire, sia che si abbia riguardo al diritto diplomatico o al diritto storico* (Libro secondo, Capo III, articolo IV);

Che, infine, *l'aggregabilità alla Confederazione germanica di qualsivoglia parte delle regioni trentina e goriziana ripugna al diritto publico speciale di queste contrade*, il quale, non abrogato dai trattati, ma a questi conforme, ostava ed osta ad arbitrarie aggregazioni di località delle regioni medesime a quella federazione.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

LIBRO TERZO

Se ai territorî Triestino Tridentino e Goriziano era applicabile il principio fondamentale adottato dal Congresso di Vienna del 1815 per l'ordinamento territoriale della Confederazione germanica.

Dimostratosi nel libro primo che a favore della Confederazione germanica non si verificò aggregazione di località sul versante italiano delle Alpi; e dimostratosi nel libro antecedente non essere possibile l'annessione alla stessa federazione delle contrade poste su questo versante, e ciò in forza del diritto storico sancito dai trattati, come anco in forza di quel diritto storico accademico che si deducesse vuoi dalla storia degli ultimi secoli, vuoi dalla storia complessiva delle medesime contrade, tutto ciò dimostrato certamente è provata l'insussistenza di ogni preteso diritto germanico su quella alpina zona italiana. Tuttavia non si può ommettere di prendere in considerazione altre disposizioni contrarie a pretese germaniche sui territorî triestino, tridentino e goriziano, disposizioni di diritto delle genti, che, più generali di quelle già esaminate nel libro precedente, per loro natura positive e razionali ad un tempo, sono ancor più di quelle autorevoli innanzi a qualsivoglia scuola diplomatica.

Oltre al requisito storico, stabilito esplicitamente dall'articolo LIII del trattato del 1815 per l'ammissione di un possesso austriaco nella nuova Alemagna politica, quello cioè di aver esso anticamente appartenuto alla parte germanica del Sacro Romano Impero, un altro requisito d'ordine superiore

al menzionato, che dovevano avere i possessi austriaci in Italia, perchè fossero aggregabili alla Confederazione germanica, *è stabilito dal principio seguìto dal Congresso di Vienna nell'organizzare il territorio federale germanico.*

Se col requisito storico stabilito come norma al compimento del territorio federale germanico, il Congresso di Vienna ebbe riguardo a condizioni politiche passate, esso ebbe poi riguardo alle condizioni contemporanee dei popoli, quando adottava un principio più generale per la costituzione territoriale della nuova Germania. Mentre colla disposizione statuente quel primo requisito faceasi atto di rispetto all'ordine politico anteriore, e al diritto storico, con disposizioni determinanti un secondo requisito, mirandosi alla stabilità futura, rendevasi omaggio al diritto delle genti razionale. Vedremo però che questi due requisiti, anzichè praticamente escludersi, coincidono invece fra loro così che il requisito storico è sanzione dell'altro principale requisito organico, di cui abbiamo ad occuparci nel libro presente.

Sebbene abbiamo dimostrato che non è aggregabile alla Confederazione germanica nessun possesso austriaco in Italia pel difetto di quel requisito storico, che prescrissero i trattati relativamente ai paesi, con cui, posteriormente all'atto finale del Congresso di Vienna, doveasi compiere quella federazione; tuttavia, per l'importanza dell'altro requisito più generale e fondamentale, che dovea essere inerente ad un paese per far parte della Confederazione germanica, non che ad esaurimento dell'argomento di quest'opera, dobbiamo trattare anco di tale secondo requisito.

Questo secondo requisito o norma fondamentale posta nel trattato del 1815 per l'organamento del territorio federale tedesco, a cui dovea conformarsi ogni singola introduzione d'un paese nella Confederazione germanica, essendo stata stabilita per motivi d'ordine publico e d'interesse europeo, ne consegue che questi dovessero soffrire, ove quella non fosse stata osservata. Perciò, se trattando nell'antecedente libro del primo requisito di cui doveva essere

munito un territorio austriaco per essere introdotto nella Confederazione germanica, ci apparve l'ingiustizia dell'aggregazione di paesi italiani alla Confederazione germanica, trattando del secondo requisito, mentre tale ingiustizia apparirà più enorme, si rileverà quanto possa nuocere all'ordine generale l'aggregazione alla Confederazione germanica dei paesi italiani indicati nel più volte citato protocollo del 1818 della Dieta tedesca.

Altro è verità obiettiva; altro è verità subiettiva; perciò se la verità è una, sono molteplici le opinioni ad essa relative; quindi accade che, mentre taluni apprezzano un principio giuridico, tali altri, non accettandolo o male accogliendolo, danno invece esclusivo valore ad un principio diverso. Donde ne viene che colui, il quale, come noi, intende alla difesa di un diritto sottoposto a giudizio collettivo, dopochè ne abbia dimostrata la giustizia di conformità ad un riconosciuto fondamento giuridico, non potrà trascurare quei validi argomenti che tale diritto propugnino in relazione a un diverso e pure apprezzato principio di giustizia. E molto meno chi intende di propugnare strenuamente una causa, potrà negligere quegli argomenti, i quali all'importanza giuridica associassero grande importanza politica. E ciò perchè il trionfo d'una causa fu dovuto più spesso a motivi di convenienza e di interesse generale, i quali ne forzarono il riconoscimento.

Ci occuperemo quindi nel primo capo di questo libro terzo del principio più generale seguìto nel trattato di Vienna per l'organizzazione territoriale della Confederazione germanica: nel secondo capo tratteremo del valore di questo principio in confronto dell'altro, di cui in antecedenza dicemmo, in ordine a quel definitivo compimento del territorio federale germanico, che era prescritto dal Congresso di Vienna. Nel terzo capo diremo dell'applicabilità dell'anzidetto principio organico a quei possessi austriaci in Italia, che la Dieta germanica intese aggregarsi col protocollo 6 aprile 1818.

CAPO PRIMO.

Principio fondamentale seguito dal Congresso di Vienna nell'ordinamento territoriale della Confederazione germanica.

I.

Sebbene l'atto finale del Congresso tenuto a Vienna negli anni 1814 e 1815 non contenga una esposizione accademica di principî e corollarî a guisa di corso teorico di diritto diplomatico, e sebbene quindi dottrinalmente non premetta alle sue disposizioni le relative teorie fondamentali, tuttavia da tutti i publicisti e diplomatici, che fecero oggetto di studio questo generale trattato, si riconobbero in esso principî a lui proprî posti in rilievo. Così l'importantissimo principio relativo all'organizzazione del territorio federale germanico, in quell'atto internazionale appare chiaramente espresso in molti articoli, che faremo ora oggetto d'esame.

In questo capo noi non vedremo il principio relativo alla costituzione territoriale della moderna Alemagna politica risultare soltanto dalle disposizioni testuali del trattato del 1815, e dai relativi documenti; ma lo vedremo apparire anco nell'applicazione pratica che di quello e di questi faceva il Congresso di Vienna; lo rinverremo inoltre implicito nelle norme supreme di diritto e interesse generale, seguìte da questo Congresso e infine vedremo il principio stesso riconosciuto dalla diplomazia contemporanea, sì conservatrice che progressiva.

È noto che la Confederazione del Reno, istituitasi coll'Atto fondamentale 12 luglio 1806 e Atti accessorî 25 settembre, 11 e 15 dicembre 1806 e successivi, la quale esisteva quando nel trattato di Parigi 30 maggio 1814 istituivasi la Confederazione germanica attuale, era composta di paesi tedeschi, quali

la Baviera, il Wurtemberg, il Baden, Würzburgo, Berg, gli Stati Sassoni e circa venti altri minori Stati (1), tutti, come è noto, intieramente tedeschi *per territorio e nazionalità.* La natura e la qualità germanica della nuova Confederazione, che coll'articolo VI del trattato di Parigi si sostituì a quella del Reno, apparisce dalla definiente denominazione datale in quell'articolo di *Confédération des États d'Alemagne* (2).

Le potenze segnatarie di questo trattato conchiuso a Parigi nel 30 maggio 1814, di conformità all'articolo XXXII di questo atto, si riunirono poscia coi loro alleati per estendere, maturare e sviluppare a Vienna in nuovo congresso quel diritto internazionale europeo, che erasi convenuto nei suoi più generali principî con quel primo trattato. A Vienna, nel 13 settembre 1814, il principe di Metternich tenne conferenza col principe di Hardenberg primo plenipotenziario di Prussia, al fine di stabilire una intelligenza preliminare per le basi di un patto federale germanico da presentarsi al Congresso tostochè fosse riunito. In questa conferenza l'arcicancelliere austriaco produceva in 41 articoli il progetto del suo gabinetto in proposito alla completa organizzazione della Confederazione germanica, soltanto genericamente istituita dalla citata disposizione del trattato di Parigi. Nel secondo degli articoli dell'anzidetta proposizione austriaca relativo ai territorî, di cui dovea costituirsi la nuova Confederazione tedesca, apparisce manifesta l'intenzione del gabinetto di Vienna di concorrere alla formazione di una Confederazione che fosse *veramente germanica.* Ecco il testo del detto secondo articolo del progetto austriaco: « Cette Confédération comprendra les domaines » appartenants à la maison d'Autriche suivants: *Salzbourg,* » *le Tyrol, Bergtolsgaden, le Vorarlberg et ce que la maison* » *archiducale pourra obtenir sur le Haut Rhin.* Tout ce qui » possède la Prusse *sur la rive gauche de l'Elbe*, ainsi que » *tous les États allemands* tels qui sont limités par la mer

(1) Brougham, *Filosofia politica*, Capo XIV, *Impero Germanico.*
(2) Neumann, *Trait. Convent. conclu par l'Autriche.*

» Baltique, *l'Eyder*, la mer du Nord, ainsi que par les ter-
» ritoires des Pays Bas, de la France et de la Suisse. *Les*
» *domaines autrichiens et prussiens, qui ne sont point nommés*
» *ici, resteront en dehors de la Confédération* (1) ». Così il governo austriaco escludeva dalla Confederazione germanica tutti i suoi dominî al di qua delle Alpi, e quindi non solo Lombardia e Venezia, ma anco la città e territorio di Trieste, la Contea d'Istria, l'Istria veneta, la Contea di Gorizia e Gradisca, il territorio ex-veneto di Monfalcone: ed escludeva inoltre anco il principato di Trento, e quello di Bressanone superiormente a Trento; giacchè il significato della parola *Tyrol*, che sta nel riportato articolo austriaco, non estendevasi oltre l'antica Contea di questo nome, la quale posta nella valle dell'Inn e protendentesi soltanto fino a Glurns e Meran, non potea comprendere il vicino principato di Bressanone, che fino a dodici anni prima aveva avuto esistenza autonoma di Stato sovrano, nè l'ulteriore principato di Trento, Stato sovrano anch'esso fino al 1802. E in vero questi due principati subalpini, come poco prima si erano distinti e nominati separatamente dal Tirolo, e ciò nella convenzione 26 decembre 1802 e nell'articolo VIII del successivo trattato di Presburgo (2); così poco dopo quell'atto del principe di Metternich che stiamo esaminando, continuavano ad essere considerati dalla diplomazia quali dominî austriaci distinti da quello del Tirolo, il che apparisce dagli articoli XCIII-XCV del trattato del 1815, in cui facevasi l'enumerazione di tutti i possessi austriaci. Le ragioni a cui il gabinetto di Vienna doveva, necessariamente, informare la espressa sua intenzione di escludere dalla Confederazione germanica dominî italiani e altri non germanici, s'inferiscono dalle seguenti parole con cui continua il progetto sull'organizzazione della Confederazione germanica che l'arcicancelliere austriaco presentava al plenipotenziario

(1) *Actes du Congrès de Vienne* par Klüber, Tom. I, pag. 85.
(2) Martens, *Réc. des Trait.*, Tom. IV, N° 63, pag. 212.

prussiano *« à fin que l'application de toutes les lois fédérales » aux États appartenants à la Confédération rencontre moins » de difficultés et à fin de mieux resserrer entre eux les liens » fédéraux »*.

Successivamente alle anzidette trattative fra il principe Metternich e il principe Hardenberg intorno all'ordinamento territoriale e costituzionale della Confederazione germanica, il Congresso di Vienna deputava un corpo di rappresentanti dei maggiori Stati tedeschi a preparare quell'Atto federale germanico, che, relativo all'organizzazione così dei territorî che dei poteri germanici, era posteriormente ratificato nel giorno 8 giugno 1815 dai plenipotenziarî costituenti il Congresso, e, nel giorno immediatamente successivo, dai medesimi ulteriormente ratificato qual parte integrante dell'Atto finale del Congresso di Vienna. Lo Schoell nella sua classica opera, *Le Congrès de Vienne*, ci dà i protocolli delle conferenze tenute da quel corpo rappresentante i principali governi tedeschi, il quale assumeva il nome di « Comitato *per gli affari d'Alemagna* presso il Congresso di Vienna ». Risulta da quei protocolli che in tutti i provvedimenti del Comitato suddetto relativi all'istituzione della Confederazione germanica si usarono costantemente le espressioni *Alemagne* e *nation germanique* per indicare il paese e la nazione con cui s'intendeva costituire il nuovo corpo politico germanico. Di territorio e popolo tedesco, con cui dovevasi *esclusivamente* costituire la Confederazione germanica, si parlò nella seduta di quel Comitato in cui si discusse l'articolo I del progetto federativo germanico, proposto collettivamente dai rappresentanti dell'Austria e della Prussia. Infatti dicevasi in tal seduta « Le but de cette Confédération est la garantie » de la sûreté extérieure et de l'indépendance, ainsi que » celle des droits de chaque classe de la *nation* »; ora « la nation », a senso di chi proferiva questa parola, non potea essere che la germanica. E in altro articolo dello stesso atto è detto: « Le but est le bien général de la *patrie comune* »,

la quale « patrie » evidentemente era la Germania. Queste ed altre espressioni, pronunciate dai membri germanici d'un comitato germanico, non possono certamente estendersi per interpretazione a paesi stranieri alla Germania. Non può quindi ritenersi che i membri del Comitato per la formazione del territorio federale germanico presso il Congresso di Vienna intendessero valersi dei paesi estranei al territorio germanico e stranieri alla nazione germanica, per comporre la germanica Confederazione.

Egli è in relazione a queste intenzioni del Comitato germanico di formare una Confederazione tedesca, che la stessa rappresentanza austriaca sedente nel Comitato suddetto, nel 16 ottobre 1814 dichiarava intendere anch'essa di escludere dalla Confederazione germanica possessi italiani ed ungarici. E tale era il modo restrittivo con cui la rappresentanza germanica al Congresso di Vienna volle applicare l'anzidetto principio, detto della *omogeneità germanica* da illustri diplomatici contemporanei, che il principe di Wrede rappresentante bavarese nel nominato Comitato, nemmeno ponendo in discussione l'aggregabilità dei due principati cisalpini di Trento e Bressanone, prossimi alla contea del Tirolo, ritenne che non potea comprendersi nella Confederazione alemanna nemmeno quella Contea, che abitata da Tedeschi, in poca parte soltanto estendevasi fuori dell'Alemagna, e nemmeno la semislava Carinzia, in parte soltanto etnograficamente affine all'Alemagna. Nella stessa seduta del 16 ottobre, dopochè in modo esplicito *ripetutamente* convenivano nel principio che tale Confederazione dovesse essere composta di paesi tedeschi, entrambi i rappresentanti austriaci, a ciò senz'altro aderirono i plenipotenziarî prussiani (1).

Di paese e popolo tedesco si trattò sempre anco nelle note che i plenipotenziarî nel Congresso di Vienna e i membri del Comitato germanico si scambiarono fra loro nelle trat-

(1) Schöell, *Congrès de Vienne*, Vol. I, piec. X, XI, XV.

tative riguardanti la nuova Confederazione che intendevasi istituire.

Il tenore dell'Atto federale germanico inserito nell'Atto finale del Congresso di Vienna, esattamente corrispondente, come dicemmo, a quello presentato a questo Congresso dal Comitato germanico più volte nominato, nella sua parte più vitale concorre cogli atti succitati a dimostrare che di territorî e popolazioni tedesche volevasi costituire esclusivamente la federazione tedesca. Infatti nell'Atto federale suddetto annesso al trattato di Vienna, per il bene comune di tutte le parti del corpo politico germanico, è stabilita quella uniforme legislazione negli oggetti di generale interesse, la quale non sarebbe stata possibile, e quindi nemmeno sarebbesi voluta quando si avesse inteso di comporre una Confederazione di popoli fra loro diversi, per i quali sarebbe stato necessario invece di prescrivere norme speciali varie non solo pel bene generale dei confederati, ma eziandio per la possibilità di una durevole coesistenza politica fra loro. Citiamo l'articolo XIII dell'atto stesso, che prescrive dovessero adottarsi in tutti i paesi della Confederazione germanica principî comuni intorno alla libertà individuale, alla libertà della stampa, all'eguaglianza dei cittadini rimpetto alla legge, e infine al diritto di consentire le imposte. Queste disposizioni, senza dire delle altre che stabilirono comuni principî, anco relativamente al commercio e per importanti speciali materie economiche, mentre provano che voleasi costituire un'associazione di Stati omogenei, provano anco che la Confederazione germanica fu istituita su utili e convenienti basi, e dietro razionali principî.

II.

Il testo dell'Atto finale 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna concorre, col tenore suesposto dell'atto federale germanico, e atti a questo precedenti, a dimostrare che nel 1814 e 1815 a Vienna voleasi istituire un corpo politico germanico

omogeneo. Infatti l'articolo LIII di quel generale trattato, che corrisponde letteralmente all'articolo I dell'atto federale germanico, ed è fondamentale in materia di diritto publico germanico, designava esclusivamente Stati germanici a costituire la Confederazione germanica: « Les princes et les villes libres » d'*Alemagne*.... établissent entre eux une Confédération *germanique* ». Successivi articoli dello stesso trattato usano esclusivamente le espressioni, *Alemagne*, *Alemands*, *Alemandes*, quando indicano l'ubicazione e la qualità degli Stati o popolazioni con cui disponevasi di comporre la Confederazione germanica. Così l'articolo LIV dello stesso trattato del 1815 dice: « Le but de cette Confédération est le » maintien de la sûreté extérieure de l'*Alemagne* », e l'articolo LXVI (II dell'atto federativo suddetto), dovendo definire quale fosse il territorio della Confederazione germanica, usava per determinarlo la parola *Alemagne*. Al N. 9 dell'articolo CXVIII dello stesso generale trattato, l'atto fondamentale della Confederazione germanica 8 giugno 1815 viene appellato: « Acte fédératif de l'*Alemagne* ».

Da queste ed altre espressioni del trattato di Vienna che hanno il loro migliore commento nei citati protocolli delle conferenze del Comitato germanico presso il Congresso di Vienna, risulta che questo Congresso, per esprimere il concetto del territorio della Confederazione germanica, usò sempre quelle parole con cui più comunemente si designa quel territorio abitato dai Tedeschi, che ha nome d'Alemagna. È quindi evidente che il Congresso di Vienna voleva fondare una Confederazione germanica, di cui la natura corrispondesse al nome che esso le dava, *una Confederazione cioè veramente alemanna, avuto riguardo al territorio e alla nazionalità tedesca.*

Non è da tacere che, mentre tante e sì espressive sono le manifestazioni del Congresso di Vienna e del Comitato germanico presso questo Congresso intorno alla comune loro intenzione di formare una Confederazione germanica, la quale fosse veramente germanica, non rinviensi poi motto negli

atti di questi due corpi diplomatici, il quale accenni all'estensione di questa federazione a paesi stranieri alla Germania, o che ne induca tampoco il dubbio più lieve.

Se si avesse inteso di valersi nella composizione territoriale della Germania di elementi ad essa eterogenei, certamente non sarebbersi tante volte usate quelle espressioni, che manifestamente gli escludevano. Non può dirsi che con quelle espressioni si intendesse di designare soltanto la natura della maggior parte degli elementi di cui volevasi comporre il nuovo corpo politico germanico, giacchè in tal caso non avrebbesi mancato di aggiungere a quelle espressioni esclusive di ogni elemento estragermanico, altre espressioni modificanti il rigore delle prime. Ciò sarebbe stato conforme alla natura stessa degli atti in cui si rinvengono le anzidette espressioni, escludenti dal seno della Confederazione germanica paesi non germanici: infatti alcuni di tali atti si risolvono in famigliari discussioni, nelle quali esternavansi diffusamente le opinioni ed i sentimenti intimi dei convenuti, e tenevansi discussioni che ammettevano sviluppi e spiegazioni estensive o restrittive; gli altri atti poi sopraccitati e contenenti il principio dell'omogeneità germanica, o sono documenti prodotti all'adunanza diplomatica più autorevole in materia di suprema importanza, oppure disposizioni di diritto publico costitutive del codice delle genti d'Europa, nei quali avrebbesi dovuto con espressioni supplementari modificare il senso letterale quando non si avesse voluto che questo fosse adottato, giacchè, senza di ciò, il senso letterale avrebbe dovuto essere rigorosamente osservato.

Non è a dire che alla parola *Alemagne* si volesse dare nel 1815 ùn senso diverso dall'odierno e dal comune.

Posto mente alla regola diplomatica che i vocaboli si devono usare e intendere in quel senso che essi hanno quando si proferiscono (1), si deve ritenere che negli atti summentovati del 1815 la parola Alemagna ha quell'attuale suo senso

(1) Vattel, *Droit des Gens*, Livre II, *Interpret. des Traités*.

normale, che comprende la Germania dalle Alpi ai mari del Nord e al Baltico. Ed in vero nel 1814 e 1815, quando pronunciavasi e scrivevasi ai congressi di Parigi e di Vienna il nome di Alemagna, qual altra cosa potevasi significare se non una tale parte d'Europa? La parola Alemagna, particolarmente in quel tempo, non poteva avere altro senso se non quello strettamente geografico. Nel 1814 e 1815 non esisteva altra Alemagna che la geografica e la etnografica; l'antica Alemagna politica, che avesse da queste diversificato in estensione, era cessata. Infatti dell'antica Alemagna parte formava in quegli anni la Confederazione renana, parte a mezzodì di questa formava altra separata federazione, che era republicana, e altre parti fra loro separate erano congiunte con altri territorî non tedeschi nelle monarchie d'Austria e di Prussia; nè v'era politico atto che stringesse infra di esse queste frazioni dell'antica Germania. Perciò ai congressi di Parigi e Vienna, quando dell' antica Alemagna non restava più traccia, trattandosi di fare una Confederazione alemanna coll'Alemagna, non poteasi intendere di farla con una Alemagna diversa dalla geografica e dalla etnografica. Devesi poi ritenere che i paesi alemanni, nel senso della geografia, erano gli elementi con cui esclusivamente proponevasi la diplomazia nel 1814 e 1815 di costruire il nuovo edifizio federale, anco perchè la parola Alemagna è più vocabolo geografico, che dizione storica o politica con cui si potesse indicare dal Congresso di Vienna un'estensione territoriale maggiore di quella che la geografia diede in ogni tempo a questa parola. Se si avesse voluto trattare dell'antica ed estinta Alemagna politica, dell'Alemagna storica, non avrebbesi usata la parola geografica *Alemagne*, la quale in linguaggio ufficiale diplomatico non potea assolutamente usarsi in luogo dell'espressione diplomatica «Regno o Impero germanico», che in ogni tempo e nel 1815 era stata usata da publicisti e diplomatici. Il significato della parola *Alemagne* nei trattati del 1814 e 1815 e atti relativi doveva quindi essere il geografico.

Una prova che la diplomazia del 1815 dava alla parola Alemagna quell'esatto senso geografico, che la distingueva da ogni parte d'Italia, la troviamo nel testo dello stesso trattato di Parigi che precedette di pochi mesi soltanto le conferenze del Congresso di Vienna. In quel trattato, in cui facevasi la prima istituzione dell'attuale Confederazione alemanna, dopo essersi stabilito che l'Alemagna dovea costituirsi federativamente, si distinse dall'Alemagna la intera estensione geografica dell'Italia, comprendendo in questa, anzichè nell'Alemagna, i territorî italiani più vicini alla Germania, che erano di diritto e di fatto sottoposti a dinastia germanica. Infatti nello stesso articolo di quel trattato del 1814, nel quale si dispose dell'Alemagna, si distinsero interamente da questa tutti i paesi italiani che doveano ritornare sotto il dominio austriaco « L'Italie avec le pays » qui *reviendront à l'Autriche* (1)». Perciò quell'atto nell'Italia evidentemente comprendeva il territorio tridentino e il litorale triestino, che, soggetti alla Francia nella maggior parte l'uno, interamente l'altro, doveano *revenir à l'Autriche.*

Noi abbiamo voluto porre in evidenza che il senso risultante dalla geografia e dalla etnografia moderna è quello in cui impiegavasi la parola *Alemagne* nel generale trattato del 1815: dobbiamo però osservare che anche negli scritti antichi che ci restano, la parola Alemannia o Germania impiegavasi ad esprimere il concetto di quel territorio geografico che estendevasi dalla catena dei maggiori monti europei fino al Mediterraneo settentrionale (2), con qualche varietà ad est e ovest, la quale non riguarda l'Italia. Perciò la parola Alemagna in ogni tempo non si estese mai a parte alcuna d'Italia.

Terminiamo questo argomento col notare che quand'anche si volesse dare alla parola Alemagna usata dai trattati, anzichè il senso geografico, un senso politico, in guisa che per

(1) Neumann, *Traité fait par l'Autriche*, Vol. II, pag. 457.

(2) Henr. Toccy in Hug, Grut ad L. II, Cap. IX.

Alemagna si dovesse intendere l'antica cessata federazione tedesca, un tal senso non avrebbe potuto estendersi ai paesi italiani. Infatti, come nell'articolo primo del precedente capo dimostrammo con documenti e autorità di publicisti e di storici, in principalità stranieri, i paesi italiani di nome, di diritto e di fatto, costituivano nel Sacro Romano Impero un Regno italico distinto dal germanico, cosicchè paesi italiani non avrebbero potuto comprendersi nella parola Alemagna nemmeno nel senso politico che a questo vocabolo si avesse voluto attribuire. Ma è egli possibile di seriamente concepire l'ipotesi che si volessero usare dal Congresso di Vienna le parole *Alemagne*, *patrie* e *nation alemande*, *germanique*, *pays germanique*, *alemand*, e simili, come equipollenti a quelle di *Regno e Impero Germanico*, quando non poteansi usare, nè eransi mai usate ufficialmente quelle per queste? Se alle parole *Alemagne*, *patrie e nation alemande* e simili, si avesse voluto dare un senso diverso dal modo comune d'intenderle, un senso cioè che comprendesse in Alemagna ciò che è fuori d'Alemagna, e non è alemanno, non si avrebbe mancato, come avvertimmo, di aggiungere a queste espressioni qualche altro vocabolo dimostrativo che esprimesse un'estensione maggiore di quella che sarebbesi intesa con queste sole parole. Ritenuto che ciò avrebbesi anzi dovuto fare dai nominati consessi diplomatici nei succitati casi, quando questi avessero voluto comprendere nell'Alemagna paesi estr'alemanni, è in conseguenza da ritenere che gli autori e collaboratori del trattato del 1814 e del 1815, i quali usarono soltanto le sopra ripetute espressioni, *Alemagne*, *nation*, *patrie alemande*, ecc., ecc.. per qualificare il nuovo corpo federativo, intesero e vollero veramente che questo dovesse essere composto da paesi puramente alemanni.

III.

Che il Congresso di Vienna mirasse ad organizzare una Confederazione germanica, la cui natura corrispondesse a

questa denominazione che le si dava, ancor più che dalle locuzioni dei documenti, le quali pur manifestano una chiara ed incontestabile intenzione, risulta da altre disposizioni fondamentali e più generali del più volte citato trattato relative all'organismo territoriale della Confederazione germanica, la quale si volle costituire colle parti, che, per modo d'esprimerci, diremo *le più germaniche per posizione e nazionalità tedesca.* Il Congresso di Vienna coerentemente a questa sua volontà, non teneva conto dei territorî posti intorno all'alto Reno e alle Alpi, sebbene gli abitanti di queste contrade discendessero da quell'antico popolo, che dagli altri tedeschi si distingueva col nome di Alemanno; e sebbene tali territorî avessero a lungo fatto parte di quella Svevia, la quale due case imperiali aveva dato all'antica Alemagna; e sebbene infine quei paesi conservassero ancora purissima la loro nazionalità tedesca. E tali paesi posti oltre i limiti della Germania propriamente detta, il Congresso di Vienna non solo riconobbe indipendenti dalla Confederazione germanica e costituenti una separata federazione republicana; ma agli antichi loro territorî politici esso aggiunse, presso Basilea e nel cantone dei Grigioni, altre popolazioni tedesche pure, le quali pochi anni prima erano unite all'Impero germanico (articoli LXXVI, LXXVIII dell'Atto finale del Congresso suddetto). Colla nominata contrada elvetica della vecchia Alemagna, nella composizione della nuova si teneva conto di altri lontani territorî ex germanici ancora più vasti che, fuori dell'Alemagna geografica, estendevansi lungo ambo i versanti del Jura e fino alle Alpi occidentali; e così escludevasi dalla Confederazione germanica tutto l'antico circolo germanico di Borgogna.

Tolte tutte queste parti meridionali dell'antica federazione germanica alla nuova, per non estenderne il confine oltre i limiti più generalmente consentiti all'Alemagna, riconosceva il trattato del 1815 la necessità di escluderne altri considerevoli territorî, altre volte tedeschi, i quali erano posti ad occidente del centro della Germania ed erano popolati

da più milioni di puri tedeschi. Infatti fra i paesi dell'antica Germania che il Congresso di Vienna escludeva dalla Confederazione germanica, eravi quella città germanica di Metz che con altre più illustri città alemanne, aveva avuto più volte l'onore di accogliere nel corso di parecchi secoli le Diete rappresentanti l'Alemagna; v'era inoltre la intera Lorena; v'era tutta l'Alsazia; v'era la parte occidentale dell'antico ducato di Lussemburgo, sede primitiva anch'esso di antica casa imperiale germanica, e tutto popolato da Tedeschi. Parimenti non ammetteva il Congresso di Vienna nel seno della Confederazione germanica quell'inferiore Vestfalia, la quale fino da tempi remoti, era abitata da Tedeschi misti a quel popolo olandese che i Tedeschi considerano parte della germanica famiglia. A nord rispettavasi il confine geografico dell'Eyder, cosicchè non s'aggiunsero all'Alemagna le popolazioni tedesche che abitano oltre quel limite territoriale.

Chiaro ora apparisce che tutte queste esclusioni, fatte nella politica ricostituzione dell'Alemagna cadevano tutte su paesi dell'antico territorio politico germanico, in cui o la nazionalità non era tedesca, o la nazione tedesca era mista ad altre; oppure si riferivano a paesi che, popolati interamente da più o meno puri Tedeschi, erano fuori della regione alemanna: e ciò si fece fino al punto da escludere dalla nuova Germania gran parte della Germania più antica e più illustre posta lungo la sinistra del Reno, sul quale era nata e avea fiorito la maggiore civiltà e prosperità tedesca, onde dai Tedeschi ebbe sempre quel fiume nome di padre (fater Rhein), — così per comporre il nuovo edificio politico germanico sulla utile e razionale base della omogenea territorialità e nazionalità, saviamente si rinunciò perfino a ciò che era sempre stato essenza ed ornamento dell'antica Germania!

Si deve dunque conchiudere che tanto in forza dei testi del trattato di Vienna e del suo Comitato germanico, i quali sono relativi all'organizzazione territoriale della Germania, quanto in forza delle divisioni territoriali stabilite in questo stesso trattato fra la Confederazione germanica e gli Stati

suoi vicini, fu adottato dal Congresso di Vienna il principio di costituire la Confederazione germanica con paesi, per territorio e per popolazione, germanici.

Passando da ciò che fu escluso a ciò che fu compreso nella composizione della Germania politica appare poi ancora più, che quella qualità di paesi alemanni, la quale regolò le esclusioni, fu rigorosa norma nelle inclusioni.

Poche verità sono più incontestabili di questa, che i territorî integralmente e tassativamente posti nella Confederazione germanica cogli articoli LIII, LVI, LVIII del trattato del 1815 sono, nessuno eccettuato, in ogni lor parte compresi nel territorio naturale d'Alemagna, e di purissima nazionalità germanica.

Ecco gli Stati e territorî da questi articoli nominativamente posti per tutta la loro estensione nella Confederazione germanica: Sassonia, Baviera, Hannover, Würtemberg, Baden, Assia-Cassel, Assia-Darmstadt, Holstein, Lauenbourg, Luxembourg, Brunswick, Mecklembourg-Schwerin, Nassau, Sassonia-Weimar, Sassonia-Gotha, Gotha-Cobourg, Meiningen, Hilbourghausen, Anhalt-Dessau, Bernburg-Köthen, Schwarzburg-Sonderhausen, Rudolstadt, Mecklembourg-Strelitz, Oldenbourg, Hohenzollern-Hechingen, Lichtenstein, Hohenzollern-Sigmaringen, Waldeck, Reuss-Greitz, Reuss-Schleitz, Lippe-Schaumburg, Lippe-Detmold, Lubeck, Frankfurt, Brema, Hamburg.

Nella formazione dunque del corpo federale germanico, il Congresso di Vienna, mentre escludeva a sud, ad ovest e a nord tutti gli elementi o fisicamente o moralmente eterogenei all'Alemagna, quand'anco per molti secoli e fino agli ultimi tempi le avessero politicamente appartenuto, non comprendeva se non ciò che nelle contrade tedesche per territorio e nazionalità era più germanico.

IV.

Il principio d'istituire una Confederazione germanica con elementi puramente germanici dovette adottarsi e praticarsi, non tanto per la futura prosperità della Germania, di conformità al detto poco innanzi; ma, come traspare anco dal succitato documento del gabinetto di Vienna prodotto al principe di Hardenberg plenipotenziario prussiano, perchè fosse possibile la esistenza della nuova Confederazione. E in vero, se si fosse costituita con elementi eterogenei una confederazione, la quale non era retta da un forte potere unitario, che tenesse strettamente raccolti e compressi gli elementi diversi onde si fosse composta, v'era pericolo che gli elementi eterogenei della medesima si disgiungessero, o coesistessero senza quell'accordo, in cui sta il nesso federale, il principio vitale d'una confederazione.

Se nella formazione del corpo germanico si fossero introdotte soltanto piccole frazioni ad esso straniere, le quali non avessero avuto la forza di separarsi dalle altre omogenee, nè tampoco quella d'impedire l'intima unione, gravissimo tuttavia sarebbe stato per altri motivi l'inconveniente che sarebbe derivato da tali lievi aggregazioni straniere. La Confederazione germanica posta nel centro d'Europa ed a contatto con tutte le maggiori potenze terrestri, quando avesse avuti congiunti alla periferia paesi per ragioni geografiche ed etnografiche stretti a' suoi potenti vicini, avrebbe potuto essere travolta dal proprio interesse ad esercitare una partecipazione o un'ingerenza nei moti e nelle agitazioni di Stati limitrofi, oppure a subirne l'influenza e soffrirne il riflesso; e le vicine nazioni, corrispondentemente alle parti del loro corpo annesse alla Confederazione germanica, sarebbero state trascinate ad intervenire negli affari germanici. Perciò il Congresso dei plenipotenziarî delle maggiori potenze che radunavasi a Vienna nel 1815, nonchè i rappresentanti dei governi tedeschi, costituenti il più volte nominato Comitato

germanico presso di questo, dovettero essere, come furono, ben guardinghi dall'aggiungere alla Confederazione germanica paesi e popoli alla Alemagna stranieri e posti alle sue estremità, i quali sarebbero stati altrettanti fomiti di politiche complicazioni; perchè da una parte avrebbero facilmente fornito esca a giustificabili ambizioni di Stati limitrofi omogenei ai paesi eterogenei all'Alemagna, e dall'altra parte avrebbero dato occasione alla Germania per ingerirsi negli affari dei suoi vicini. Per evitare dunque i gravissimi inconvenienti che avrebbero potuto derivare dalla più lieve deviazione dal principio dell'omogeneità degli elementi, per organizzare la Confederazione germanica, il Congresso di Vienna, nell'ordinamento del territorio federale tedesco, astenevasi da ogni menoma infedeltà alla norma prefissasi di costituire la nuova Alemagna politica con paesi e popoli prettamente tedeschi.

I gravi inconvenienti, a cui dal Congresso di Vienna voleasi ostare colla osservanza rigorosa al principio di comporre la Germania politica soltanto con ciò che era, per natura o per indole, germanico, erano dai più autorevoli gabinetti preveduti, come tra breve vedremo. Limitiamoci qui a dire che il Governo francese, con suo *memorandum* del 5 marzo 1851, opponendosi al tentativo Schwartzenberg di estendere la Confederazione germanica a paesi italiani, slavi e ad altri non germanici, diceva di una confederazione, che con simili paesi in onta ai trattati si volesse costituire: « Cette masse, ab» sorbant dans son sein peuples et états différents, se pré» senterait à l'esprit non plus *comme une garantie de la paix*, » *mais comme une menace*, *comme un symbole de confusion* » *et d'envahissement* ».

Dalle cose finora esposte conseguita che coi testi del trattato del 1815 e con quello degli atti ad esso relativi, e coll'operato del Congresso di Vienna relativamente allo scomparto politico dell'Europa, le esigenze del bene generale concorrono a dimostrare nel modo più irrefragabile, che il principio seguìto dal Congresso di Vienna nell'organizzazione

territoriale della Confederazione germanica, fu quello di costituirla con elementi puri germanici in conformità ai principii di naturale giustizia.

V.

Nell'importante materia a cui dedichiamo questo capo forse il lettore non vorrà ancora arrestarsi. E noi d'altra parte non vorremmo che potesse essere disconosciuta l'indipendenza d'ogni parte d'Italia dalla Confederazione germanica da coloro non pochi, pei quali, meglio che l'opinione propria formata sui citati documenti, è autorevole l'opinione espressa intorno a questi dai diplomatici più illustri e dai gabinetti più illuminati. Non volendo noi che per deficienza d'argomenti, taluno dei nostri lettori esiti ad abbracciare la giusta causa che propugniamo, e la sospetti dubbia, e perciò cooperi debolmente a patrocinarla, corroboriamo la forza provante dei testi e i fatti succitati colle più rispettabili autorità diplomatiche.

In proposito al più volte enunciato principio in materia di ordinamento territoriale germanico, riassumiamo gli atti di insigni publicisti e della diplomazia più autorevole in Europa.

Il governo prussiano poco dopo il 1815, non esitò a proclamare che le disposizioni dei trattati relative alla formazione del territorio federale germanico prescrivevano dovesse avere qualità di paese germanico ogni parte della Confederazione germanica. Ecco le espressioni proferite da quel governo quando, nel maggio del 1818, dichiarò alla Dieta tedesca quali fossero le sue provincie, che pel diritto internazionale europeo riteneva potersi aggregare alla Confederazione alemanna: « Sa Majesté ne croit pas pouvoir mieux constater » la part sincère qui Elle continue de prendre à tout ce qui » promet d'assurer le repos futur de l'Alemagne, et le dé» veloppement le plus parfait de sa force intérieure, qu'en » s'associant dans ce but à la Confédération germanique

» avec toutes les *provinces alemandes* de la monarchie déjà
» anciennement *attachée à l'Alemagne par la langue, par les*
» *moeurs, par les lois, et en général par la nationalité* (1)».
Quindi il governo prussiano, di conformità a questo principio fondamentale in materia di organismo territoriale germanico, mentre aggregava alla Confederazione germanica il bacino dell'Oder e la pianura che lungheggia le rive di questo fiume, escludeva numerose popolazioni tedesche abitanti poco oltre di esso e sulle sponde de' suoi influenti orientali, e quindi tutto il granducato di Posen e le due Prussie che considerò anch'esse paese estragermanico.

Posteriormente, quando l'Austria, indebolita dai moti nazionali del 1848 e 1849, intese, durante il 1850 e il 1851, nelle conferenze di Dresda e nella Dieta germanica ad assicurarsi contro la loro possibile rinnovazione introducendo nella Confederazione germanica paesi ungarici, polacchi e altri italiani e slavi, i gabinetti di Londra, di Parigi e di Pietroburgo protestavano contro il tentativo austriaco di violare il cardinale principio dell'omogeneità germanica.

Il governo della Gran Bretagna, colla sua nota del 3 decembre 1850, colla sua circolare 8 marzo 1851, e più ancora colle proteste nel luglio e agosto dello stesso anno (2), e la Camera dei Comuni nelle sedute 10 aprile e 22 luglio 1851, ammisero unanimi il principio che, per diritto publico europeo e per generale interesse, la Confederazione germanica dovea essere costituita unicamente da paesi tedeschi. L'illustre Ansley, nella prima di quelle sedute, ricordava, che in forza delle stipulazioni del trattato di Vienna « les territoires *non alemands* », fra i quali nominava « *l'Italie autrichienne* », non poteano far parte della Confederazione germanica. Il ministro degli affari esteri, lord Palmerston,

(1) Vedi infine a quest'opera l'allegato *P* con il *Memorandum* 5 marzo 1851 del Governo francese, di cui dovremo valerci ancor più in seguito.

(2) *Annuaire des deux Mondes*, ann. 1851 e 1852. *Confeder. German.*, pag. 361.

nella stessa seduta, citando la sua nota diplomatica 3 decembre 1850, assicurando la Camera che il governo della Regina ostava ad ogni estensione della Confederazione oltre ai limiti stabiliti dal diritto internazionale europeo, diceva e ripeteva che non la Lombardia e la Venezia soltanto erano inaggregabili alla Confederazione germanica; ma senza distinzione, che « *les états italiens de l'Autriche n'ont pas été » compris dans la Confédération germanique* (1) ». Il ministro plenipotenziario della Gran Bretagna presso la Confederazione germanica, lord Cowley, al presidente della Dieta di Francoforte, conte de Thun, indirizzava nota, in cui più volte ripeteva l'inviolabile principio che la Confederazione germanica aveva un proprio *caractère national*, per conservare il quale, così dallo spirito come dalla lettera dei trattati, la Dieta era tenuta a non estendere il suo territorio a paesi estragermanici. E accennava al « dérangement de l'équilibre général » e a ciò « que les intérêts généraux de l'Europe pourraient être compromis », quando la Dieta germanica alterasse il suddetto carattere nazionale « assignée à la Confédération germanique » par les traités du 1815 (2) ».

Anco il governo della republica francese, mosso da considerazioni di diritto internazionale, positivo e razionale, e dall'interesse politico generale, riconosceva inerente al trattato del 1815 quel principio fondamentale in materia di organizzazione territoriale germanica, il quale escludeva ogni paese non tedesco. Il governo francese, nel 23 febbraio del 1851, indirizzava a Dresda, dove sedeva il Congresso germanico inteso a riorganizzare l'Alemagna, una categorica protesta per corroborare l'altra che il suo rappresentante a Vienna aveva presentata nel 31 gennaio dello stesso anno. In entrambi si faceva rimostranze contro le progettate aggregazioni delle provincie *non alemandes* dell'Austria al terri-

(1) Vedi il documento che aggiungiamo a questo nostro Trattato sotto la lettera *R*.

(2) Vedi lo stesso documento sotto la lettera *Q*.

torio federale germanico (1). In seguito, contro l'insistenza della Dieta germanica nell'intenzione di aggregarsi paesi non tedeschi, appariva l'esteso *memorandum* del ministro degli affari esteri francese, Bar. Brennier, in data del 5 marzo 1851 (2) ».

Questo *memorandum*, diretto alle potenze segnatarie del trattato di Vienna, dimostra contro l'Austria illegale l'annessione alla Germania di contrade non germaniche. Dopo lo sviluppo di argomenti di diritto publico positivo, sì internazionale che interno germanico, il Governo francese conchiude: « L'acte du 9 juin 1815 n'admettait dans la Confé-
» dération germanique *que des états alemands ayant autrefois*
» *appartenu à l'empire germanique. Étendre arbitrairement les*
» *limites naturelles de la Confédération, adjoindre au popula-*
» *tions alemandes des populations slaves, hongroises,* ILLIRIENNES,
» ITALIENNES, *au milieu desquelles elles seraient noyées*, *ce*
» *serait* DÉNATURER *la Confédération, dont il faudrait changer*
» *même le nom* pour ne pas être en contradiction avec la
» réalité ». La Francia, dopo aver coll'importante *memorandum* 5 marzo 1851 provato, documentato, e quindi esplicitamente professato il principio più volte enunciato dinanzi a tutte le potenze segnatarie del trattato del 1815, rinnovava la dichiarazione, che non erano ammissibili provincie *non alemandes* nella Confederazione *alemande;* e ciò in parecchi altri documenti diplomatici diretti più tardi ai governi dei singoli Stati germanici (3).

Il governo russo esso pure considerò la Confederazione germanica come un tutto omogeneo, come una nazionalità, del che fa fede anco la circolare 6 luglio 1848 del conte di Nesselrode alle legazioni russe d'Alemagna; in cui alla Confederazione germanica consentivasi la facoltà di dare *nou-*

(1) Vedi documento intestato colla lettera *O* in aggiunta a quest'Opera.

(2) Vedi lo stesso colla lettera *P*.

(3) Tratte da fonte tedesca riportiamo sotto la lettera *S* tre note francesi, del luglio e agosto 1851 al gabinetto Sassone.

velles formes à sa nationalité, senza oltrepassare *les bornes que lui assignent les traités qui l'ont constitué* (1). Lo stesso governo russo, malgrado l'alleanza strettissima che nel 1851 lo stringeva all'Austria da lui poco prima salvata, non potè serbare a lungo il silenzio intorno al piano di questa potenza di farsi più sicura portando tutta se stessa nel grembo della Confederazione germanica. « La Russie, qui avait » quelque temps hesité, s'était décidée à déclarer à son » tour qu'elle ne trouvait le projet de l'Autriche ni juste, » ni utile », ed appoggiò Francia e Inghilterra nell'accennata vertenza diplomatica insorta nel 1851 (2). La Russia non consentiva la legittimità di tentativi con cui il governo austriaco intendeva ad estendere nel seno della monarchia austriaca « le germanisme », aggregando alla Confederazione germanica possedimenti suoi non tedeschi. Tali tentativi la medesima biasimò « avec la plus grande rigueur »; e con mezzi oltremodo energici insisteva a combattere questi che ella diceva *le plan de germanisation de l'Autriche*, stigmatizzandoli col nome di *conquête nouvelle à l'intérieur*, e dichiarando che in Austria *l'élément révolutionnaire c'est l'élément germanique* (3).

Tutti gli atti dei gabinetti delle maggiori potenze e dei loro agenti, dei quali raccogliemmo i principali in fine a quest'opera (4), più volte e colla maggiore energia insistono in ciò, che la Confederazione germanica non potea menomamente scostarsi da quella base della omogeneità naturale ed

(1) Murhard, *Nouv. Rec. des Trait.* 1847-48, Gottingue 1853, p. 56, e 461.

(2) Vedi *Annuaire des deux Mondes*, ann. 1851-52, *Confédérat. german.* pag. 549.

(3) Vedi il documento *T* allegato infine a quest'Opera.

(4) Nel N.° I dell'articolo 2 del Capo III di questo Libro con altri documenti diplomatici dimostrasi in modo speciale l'esenzione da vincoli federali germanici del territorio trentino, di quello di Trieste e del litorale di questa, al che sono relativi altri documenti, di cui trattiamo nel N° IV dello stesso articolo.

etnografica su cui era stata istituita, senza gravemente compromettere il bene suo particolare e il generale (1).

L'esposto è ben sufficiente a provare che l'autorità di quei diplomatici che sono fra i più accreditati in Europa, e quella dei gabinetti che sono i più illuminati e influenti, si aggiungono a dar forza ai testi dei trattati e degli atti diplomatici a questi relativi, non che allo scomparto politico dell'Europa effettuato a seconda di questi, è così posto fuori d'ogni ragionevole dubbio che la Confederazione germanica doveva e deve, di conformità anco al razionale diritto delle genti, e all'interesse generale, essere interamente tedesca.

Vediamo nel capo che segue più chiaramente ciò che traspare dall'esposto, cioè che questo principio è assoluto così da escludere la concorrenza di norme secondarie di publico diritto, con cui si volesse nell'applicazione parzialmente infirmarlo. Vedremo poi nel successivo capo, che un tale principio deve essere attuato per modo che non si potrebbe in caso veruno comprendere nella Confederazione germanica popolazioni che non fossero tedesche, nè territorî estragermanici quand'anco popolati da Tedeschi; nè tampoco paesi di cui sia dubbia la nazionalità o la territorialità germanica.

(1) Vedansi i passi in corsivo nei documenti aggiunti a quest'Opera sotto le lettere *O*, *P*, *Q*, *R*, *S*, *T*, e in particolare l'intero finale dell'Atto *P*.

CAPO SECONDO.

Applicabilità del principio a cui nell'anno 1815 si informava l'ordinamento territoriale della Confederazione germanica alla definitiva composizione di questo corpo politico

I.

Non v'ha ragione alcuna per ritenere, che l'utile e giusto principio stabilito dal Congresso di Vienna per la costituzione del territorio federale germanico, nel suo compimento si potesse poi abbandonare così da potervi introdurre paesi estra-germanici.

Dopo che il Congresso di Vienna aveva stabilito l'enunciato principio organico relativo alla Confederazione germanica, e dopo che lo avea applicato a tanti territorî e popoli del centro d'Europa, egli non poteva occuparsi dei paesi giacenti lungo i limiti della Germania orientale, cioè di quelli che faceano parte delle due grandi monarchie d'Austria e di Prussia, nelle quali stavano altre terre e genti tedesche oltre quelle indicate nell'atto finale di quel Congresso.

Il determinare quali fossero i paesi dell'Impero Austriaco e del Regno Prussiano, che di conformità all'organico principio stabilito, potevano aggregarsi alla Confederazione germanica, richiedeva, come altrove accennammo, pratiche più lunghe di quelle fin allora fatte per determinare la qualità germanica delle varie altre contrade tedesche con cui aveasi costituito questa federazione. E ciò perchè i popoli e i paesi della Germania dalle Alpi orientali al mar Baltico appartenenti a quelle due grandi monarchie si confondono con genti e contrade slave.

Mentre dall'una parte richiedevasi lungo tempo e pazienti studî per istabilire l'esatta delimitazione di quei paesi tedeschi orientali con cui doveasi definitivamente costituire il corpo federale germanico, d'altra parte necessitava, come

dicemmo, di non ritardare ulteriormente l'attuazione del nuovo ordine politico europeo, il quale, concepito nel maggio del 1814 in cui redigevasi il trattato di Parigi, e riprodotto verso la fine di quell'anno al Congresso di Vienna, non aveasi ancora potuto effettuare nel maggio del 1815.

Perciò nel giugno di quest'anno il Congresso di Vienna, stabilito il principio fondamentale relativamente all'organizzazione territoriale della Confederazione germanica, praticatolo relativamente a ciò che più v'era in ordine ad esso di essenziale col riunire gli elementi più puri germanici, dovea limitarsi nell'articolo LIII del suo atto finale ad ordinare in massima l'introduzione di altri territorî germanici appartenenti all'Austria ed alla Prussia, sotto l'osservanza prima del principio organico, che era stato adottato nella composizione del territorio germanico già costituito, quindi di una norma particolare, opportuna ad assicurare la futura esecuzione dello stabilito principio organico della omogeneità germanica accennata, che poteva essere leso per la natura dubbia sì della territorialità che della nazionalità di tanti paesi austriaci e prussiani.

Così l'articolo LIII del trattato del 1815, colle sue prime parole «Les princes souverains et les villes libres *d'Allemagne*», ricordando il principio per cui doveano essere *stati tedeschi* quelli dei quali dovea comporsi la nuova Confederazione tedesca, stabiliva, secondariamente, che potessero partecipare a questa l'Austria e la Prussia con quei loro possessi che avessero appartenuto all'antica « avec leurs possessions qui ont appartenu a l'empire germanique».

Il Congresso di Vienna, nell'introdurre nella Confederazione germanica un paese, ò da questa escluderlo, ritenne dunque che si dovesse usare un secondario riguardo alla circostanza d'avere un paese appartenuto all'Impero germanico; e che invece si dovessero avere principalmente di mira quelle sue condizioni per cui era o non era esso tedesco.

Che detta europea rappresentanza, calcolando quelle politiche vicende per cui molti paesi furono sottoposti o con-

giunti alla Germania, accordasse tuttavia maggior importanza alle condizioni geografiche, economiche, etnografiche di essi, trattandosi di formare un corpo politico durevole; ciò trasparisce dall'esposto nel precedente capo, da cui scorgesi che la disposizione richiedente qualità germanica in un paese per far parte della Confederazione alemanna sta nel trattato del 1815, fra le disposizioni generali e fondamentali relative all'istituzione di questa federazione; mentre la stessa disposizione apparisce in ogni parte di quell'atto internazionale in cui disponesi intorno alla medesima federazione, ed in parecchi atti relativi allo stesso atto finale del Congresso di Vienna.

La qualità storica d'un territorio d'aver appartenuto all'Impero germanico invece non era presa in considerazione dal Congresso di Vienna *quando trattò della generale composizione territoriale della nuova Alemagna* ; ma al contrario, come dimostrammo nel capo precedente, nell'organizzarsi della Confederazione germanica si operò in opposizione a tale qualità storica relativamente a paesi, nei quali questa era più evidente e saliente, prendendosi in considerazione in un solo articolo di quell'atto principale, in cui anzichè figurare come prescrizione generale relativa a tutti i paesi germanici, appare al contrario riferirsi soltanto a paesi da aggregarsi posteriormente all'Alemagna, e nel particolare caso riguardante alcune parti solamente del territorio germanico.

In tesi generale, il principio organico stabilito per costituire il territorio d'uno stato è sempre superiore alla norma speciale assunta pel suo compimento; e la norma generale è sempre prevalente alla regola particolare. Ciò può dirsi con speciale ragione nell'argomento nostro, perchè la superiorità del principio generale sul particolare apparisce, come or ora accennammo, anco dall'esame dei testi in cui l'uno e l'altro sono contenuti.

È poi da aggiungere a ciò, che è un'aberrazione ermeneutica delle più licenziose quella di supporre, che una norma speciale introdotta per casi particolari annulli relativamente a questi un principio generale, fondamentale e necessario,

quando tale principio è applicabile ai casi particolari insieme alla norma speciale per essi stabilita. Egli è invece conforme ai canoni ermeneutici generalmente seguiti il conciliare la regola generale colla speciale, in quei casi in cui non sia la prima espressamente dichiarata fuor di vigore: onde devesi interpretare ed attuare la regola secondaria in quel modo per cui non ne soffra l'applicazione della principale, così che la norma accessoria per rispetto a questa restrittivamente si interpreti e si usi. Nel caso poi del citato articolo LIII è assurdo ritenere che la norma particolare in esso stabilita abroghi la generale, anco perchè questa è nello stesso articolo richiamata.

È dunque assolutamente inammissibile l'opinione, che la disposizione per cui i possessi austriaci e prussiani doveano aver appartenuto all'antica Germania politica per essere introdotti nella nuova Confederazione Germanica, debba annullare per l'Austria e per la Prussia il superiore principio organico, in forza del quale doveva essere la Confederazione germanica essenzialmente germanica per territorio e per nazionalità.

V'ha inoltre contro questa opinione il generale ed inconcusso principio che una disposizione legale fatta per due o più persone fisiche o morali devesi *egualmente* applicare per modo che abbiano eguale trattamento quelli che sono nell'identico caso pel quale viene data una sola disposizione. In forza di questo principio non si può ammettere per interpretazione, che il trattato del 1815 avesse disposto a favore dell'Austria e della Prussia ciò che non era stato concesso agli altri confederati tedeschi. A questi, come vedemmo nel capo antecedente, non fu dato dal trattato del 1815 di partecipare alla Confederazione germanica coi loro possessi di dubbia nazionalità o di incerta territorialità tedesca, quand'anco avessero appartenuto all'Impero germanico. Ora si può legalmente presumere che lo stesso trattato accordasse ciò alla Prussia e all'Austria?

Non si può supporre che all'Austria e alla Prussia fosse accordato miglior trattamento di quello che era stato accor-

dato ai loro consorti politici, anco per lo speciale motivo che l'articolo LV del trattato anzidetto stabiliva eguaglianza di diritto fra i confederati tedeschi. Questo articolo impugna direttamente l'ipotesi che il vantaggio di valersi dell'antico diritto publico tedesco, così da sottoporre alla protezione germanica dominî stranierî alla Germania per territorio e nazionalità, stato negato a più Stati di questa, si concedesse poi all'Austria e alla Prussia, che ne avrebbero potuto usare a maggior pregiudizio del principio organico stabilito e dell' equilibrio germanico ed europeo.

La condizione che un possesso austriaco o prussiano per essere introdotto nella Confederazione germanica avesse dovuto appartenere alla cessata confederazione imperiale, era dunque strettamente subordinata al generale principio, che doveva essere di natura germanica il possesso austriaco o prussiano da porsi nella Confederazione anzi detta. Nè ciò soltanto deve ritenersi per riguardo a queste universali regole d'ermeneutica giuridica; ma più ancora perchè, come accennammo, apparisce evidente dai testi dell'atto finale del Congresso di Vienna l'intenzione degli autori di questo generale trattato, che dovesse prevalere nelle aggregazioni da farsi ulteriormente alla Confederazione germanica il principio organico generale alla norma che relativamente ad esse aggiungevasi nell'articolo LIII di quel generale trattato.

Quindi non v'ha dubbio, la regola speciale riguardante l'annessione ulteriore di paesi austriaci e prussiani al territorio federale tedesco dovea intendersi così, che mentre interamente tedesco per territorio e nazionalità dovea essere ogni possesso austriaco e prussiano che si aggiungesse alla Confederazione germanica, esso dovea inoltre essere stato stretto ai paesi tedeschi per antica e a lungo continuata convivenza politica, essere cioè tedesco anco per tradizioni politiche, per ragione storica, per storico diritto.

In conseguenza dell'esposto alla federazione germanica posteriormente al 1815 *non si potevano aggregare quelle contrade austriache e prussiane che, appartenute all' Impero*

germanico, *non erano abitate da tedeschi*, *ed erano oltre quei confini che in ogni tempo si consentirono all' Alemagna*. Erano invece ammissibili al consorzio politico tedesco quei possessi austriaci e prussiani, i quali, avendo appartenuto all'Impero germanico, erano nel territorio dell'Alemagna ed erano popolati da genti pure tedesche.

Chi ritiene invece che, in forza dell'articolo LIII del trattato del 1815, l'Austria e la Prussia potessero introdurre nella Confederazione germanica paesi non germanici, sia affatto stranieri, sia ibridi, si pone in collisione col principio dominante nell' oggetto dell' ordinamento territoriale di questa federazione: ammette inoltre una contraddizione non solo nel trattato, ma anche in quello stesso articolo LIII, sul quale egli pure dovrebbe fondarsi, giacchè questo articolo prima e dopo l'indicata clausola storica accenna anch'esso alla qualità germanica, che doveano avere i paesi da introdursi nella Confederazione germanica; infine consente un privilegio a favore dell'Austria e della Prussia, odioso agli altri stati germanici e recante la inequa conseguenza d'aumentare la preponderanza dei confederati più forti sugli altri, e quindi un eccesso di potenza dei medesimi in Europa.

Ammettere l'aggregabilità di contrade non germaniche nella Confederazione germanica è ledere spirito e lettera dei trattati per concedere terreno ad un principio contro natura, il quale è contrario all'interesse europeo, anco perchè, smodatamente favorendo la estensione della Confederazione germanica, apre l'adito a questo potente corpo politico, giacente nel centro d'Europa, d' ingerirsi negli affari dei vicini, coi quali avrebbe conflitto d'interessi.

II.

A convincere che l'articolo LIII, relativamente ai possessi austriaci e prussiani da aggiungersi alla Confederazione germanica, può unicamente intendersi nel senso che questi doveano essere *paesi tedeschi i quali avessero appartenuto al-*

l'Impero germanico, s'aggiunge *la ragione speciale* di questa particolare disposizione.

Accennammo a ciò che le deviazioni dalla disposizione generale e fondamentale riguardante l'organismo territoriale germanico erano facili nel caso in cui dopo il Congresso di Vienna si dovea ingrandire il territorio federale tedesco con possessi austriaci e prussiani: e questo perchè le condizioni geografiche ed etnografiche di molti di questi possessi erano di nazionalità dubbia e mista, o di territorialità incerta. Dicemmo inoltre che mentre erano relativamente ai possedimenti austriaci e prussiani facili le deviazioni dal principio organico cardinale, erano esse assai da temersi per le loro conseguenze: e questo perchè poteano quelle deviazioni verificarsi in tali grandi proporzioni, per cui a dismisura avrebbe potuto estendersi la Confederazione germanica e crescere enormemente di potenza quei due grandi stati. Fu quindi necessario che si stabilisse una norma organica accessoria alla principale che, l'adempimento di questa assicurando, ostasse a ciò che nel futuro prescritto compimento del territorio germanico accadessero introduzioni di possessi austriaci e prussiani, le quali mostruosamente aumentassero la preponderanza in Alemagna dei due maggiori stati tedeschi e dessero a questa federazione una pericolosa corpulenza in mezzo all'Europa. Egli è per ovviare a tutti questi inconvenienti che doveasi stabilire la determinazione positiva desunta dal diritto storico, che un paese austriaco o prussiano dovesse avere appartenuto all'antica Germania per partecipare alla nuova. Non v'ha dubbio quindi che anche per la ragione speciale, per cui stabilivasi la disposizione dell'articolo LIII, di cui ci occupiamo, questa, anzichè estensiva e offensiva del principio adottato in materia d'organizzazione territoriale germanica, deve considerarsi a questo subordinata.

Quindi il principio cardinale organico in materia di ordinamento territoriale tedesco, oltrecchè per tutto l'esposto in precedenza, anche per quanto ora esponiamo, dovevasi rigorosamente seguire così, che ove non apparisse palese e

indubbia la natura germanica di un paese, questo dovea escludersi dalla Confederazione germanica, sebbene avesse appartenuto al cessato impero tedesco, e così che questa storica circostanza valesse ad aumentare la Germania soltanto con quei possessi austriaci e prussiani i quali erano paesi tedeschi.

E qui trattando di ragione di disposizioni relative alla costituzione territoriale dell'Alemagna, osserviamo che la ragione indicata nel precedente capo per la quale, nell'interesse della pace fra l'Alemagna e tutte le potenze ad essa limitrofe e quindi nell'interesse europeo, stabilivasi come supremo principio l'omogeneità germanica è ragione che indipendentemente da ogni altra considerazione, basta da sè perchè si ritenga, che un paese austriaco o prussiano estraneo all'Alemagna non potea aggregarsi alla confederazione tedesca sebbene avesse appartenuto all'impero germanico. Infatti, se per regola d'ermeneutica anco diplomatica, devesi avere principale riguardo alla ragione che appare essere quella a cui si ebbe riguardo nel disporre in una data materia (1); egli è evidente, che, contro la ora ricordata ragione per la quale stabilivasi il principio fondamentale in materia territoriale germanica, nulla potrebbero tutti gli argomenti coi quali si potesse mai tentare di sostenere la legittimità dell'aggregazione all'Alemagna di territorî che non fossero alemanni, o perchè posti fuor d'Alemagna o perchè popolati da genti non alemanne, o perchè soltanto fossero di dubbia natura germanica.

Questa conclusione escludente dalla Confederazione germanica ogni paese, che, appartenuto al corpo imperiale tedesco, era fuori del territorio naturale d'Alemagna ed era di dubbia ed ibrida nazionalità, dev'essere abbracciata par-

(1) La raison de la loi ou du traité, c'est-à-dire *le motif qui a porté à le faire*, *la vue que l'on s'y est proposée est l'un des plus sûrs moyens d'en établir le véritable sens*, *et l'on doit y faire grande attention* toutes les fois qu'il s'agit ou d'expliquer un point obscur, équivoque, indéterminé, soit d'une loi, soit d'un traité, ou *d'en faire l'application à un cas particulier.* VATTEL, *Droit des Gens*, Liv. II, Ch. XVII, *Interp. des Traités*, § 287.

ticolarmente da chi avesse la confutata opinione (1) che alla Dieta germanica stessa esclusivamente competesse quella facoltà di procedere al suo proprio definitivo ordinamento territoriale che ella si arrogò.

Quando infatti il Congresso di Vienna avesse conferito alla Dieta tale facoltà esso avrebbe dovuto crederne probabile l'abuso. Ben poteasi infatti concepire che all'abuso di questa facoltà sarebbe stata tratta la Dieta tedesca e dal desiderio di ingrandire il proprio territorio, e dalla inevitabile influenza che esercitavano su di essa le due maggiori potenze germaniche, interessate ad aggregare alla Confederazione la maggior quantità possibile del loro territorio, così per soverchiare i loro confederati tedeschi, come per assicurare alla maggiore possibile quantità dei loro dominî la protezione d'un gran corpo politico. Perciò, quando si credesse che alla Dieta fosse stata data facoltà di estendere il proprio territorio, a maggior ragione si dovrebbe ritenere, che ad impedire il troppo largo uso, che quella avrebbe potuto farne giovandosi di affinità territoriali e nazionali, il Congresso di Vienna intendesse, colla accennata disposizione speciale, di restringere la pericolosa facoltà, per modo da renderne impossibile un esercizio soverchiamente lato.

Dunque anco per gli argomenti ora esposti ammettasi, che la condizione storica dell'articolo LIII più volte menzionato, non era privilegio lesivo di un principio, ciò che legalmente non si può mai supporre, non era eccezione ad una regola generale, ciò che nemmeno può presumersi; ma era una necessaria cautela per l'osservanza del principio e della regola generale, stabilito per l'ordinamento territoriale della Germania.

La conclusione fatta che la disposizione prescrivente l'appartenenza d'un paese all'antico Impero germanico, si statuì a meglio assicurare l'osservanza della disposizione fondamentale richiedente la qualità germanica d'un paese per far parte della Confederazione germanica, tale conclusione

(1) Vedi il Capo II del Libro I di quest'Opera.

è poi avvalorata anco dalla autorità del governo prussiano che pur avea interesse ad agire in contrario. Questo governo infatti, nel suo citato atto del 4 maggio 1818, manifestava esplicitamente d'intendere la disposizione relativa al requisito storico anzidetto in quel senso che è conforme alle più ovvie norme d'ermeneutica, onde dichiarava alla Dieta di Francoforte, che potessero aggregarsi alla Confederazione germanica quei paesi tedeschi spettanti all'Austria o alla Prussia, che erano tedeschi da *tempo antico*, *per origine, lingua, costumi e tradizioni* (1).

Il governo prussiano più che colle parole manifestava col fatto, che esso riteneva che non potevano ammettersi nella Confederazione germanica se non paesi tedeschi, i quali essendo sempre stati tali continuassero ad esserlo al tempo nostro e fossero posti nei limiti generalmente consentiti all'Alemagna. Infatti egli non incorporava nella Confederazione suddetta quei suoi paesi oltre la Vistola, in cui i tedeschi aveano colonizzata una regione slava, sebbene in essi vi fosse quella primitiva provincia e quella capitale in cui i sovrani di Prussia ognora assunsero la loro corona. E per omaggio allo stesso principio organico si asteneva il governo prussiano di aggregare alla nominata Confederazione quelle terre al di qua della Vistola, sulle quali i tedeschi convivevano con polacchi, onde non era incorporato nella Confederazione germanica il granducato di Posen, il quale è però interposto a contrade tedesche e ha alemanna quasi la metà di sua popolazione (2).

Anco il *Memorandum* francese più volte citato ci manifesta ad evidenza, che il gabinetto di Francia riteneva supremo il detto principio della territorialità e nazionalità germanica, secondario quello dell'aver un paese fatto parte dell'Impero germanico. Infatti leggesi in quel documento « l'acte du

(1) Vedi il testo della succitata dichiarazione prussiana nel N.° IV del Capo precedente.

(2) Collezione degli studî della Società Slesiana 1846, pag. 232.

» 9 juin 1815 n'admettait dans la Confédération germa-
» nique que *des États allemands* ayant autrefois appartenu
» à l'Empire Germanique: » ed altrove in proposito all'articolo LIII del Trattato del 1815: « L'Autriche n'avait ni à
» interpreter, ni à étendre cet article. Pour elle, comme pour
» la Prusse, il s'agissait simplement de l'exécuter en indi-
» quant de ses possessions *allemandes* etc. (1) ».

In questo e nel precedente capo risultò dimostrato che il principio fondamentale relativo all'ordinamento territoriale della Confederazione germanica richiede che ogni parte di essa debba essere germanica come per nazionalità, *così per posizione geografica*, cioè per natura.

In questo argomento invitiamo particolarmente l'attenzione a quelle espressioni che nei trattati citati e negli atti relativi e nelle note diplomatiche ricordate si usarono per indicare *la qualità geografica germanica* richiesta perchè un paese potesse aggregarsi alla Confederazione tedesca. Come abbiamo veduto, per indicare gli elementi di cui dovea costituirsi la Confederazione alemanna nei testi delle disposizioni istitutrici di questa e nelle altre disposizioni a questa relative, usavansi quelle espressioni di *Allemagne*, e *provinces*, *états*, *pays*, *territoires*, *allemands* e *allemandes*, le quali accennano più che agli uomini alle loro sedi, più che alle qualità etnografiche delle popolazioni alla posizione geografica dei paesi abitati da queste.

Manifestamente appare che la posizione geografica germanica d'un paese debba concorrere colle condizioni sue etnografiche affinchè esso possa far parte della Confederazione germanica, anco quando si ricordino i fatti esposti nel N. III del precedente capo, i quali dimostrano che nella composizione territoriale dell'Allemagna fatta dal congresso di Vienna, si ebbe minore riguardo alla qualità delle popolazioni e maggiore alla posizione geografica germanica in cui queste abitavano; e quando si consideri che quei motivi d'interesse europeo,

(1) Vedi questo *Memorandum* fra i documenti aggiunti a quest'opera.

che determinarono l'esclusione di popolazioni non tedesche dalla Confederazione germanica, determinavano ancor più imperiosamente l'esclusione da questa di territorî non germanici. Dalle citate note dei gabinetti di Francia e d'Inghilterra risultò evidentemente, che fra i paesi, territorî, stati e provincie, che dovevano far parte della Confederazione germanica, non poteano porsi stati o contrade che erano fuori d'Alemagna e giacenti in altre regioni. E in vero il citato *Memorandum* francese diceva che era « *dénaturer* » la Confederazione germanica, quando per accrescerla si avesse voluto « *étendre les limites naturelles de l'Allemagne* ». E la nota di lord Cowley alla presidenza della Dieta tedesca dichiara non potersi aggiungere alla Confederazione germanica « *pays qui géographiquement sont séparés de l'Allemagne* » aggiungendo secondariamente « *et qui ont une population tout-à-fait différente* » *de celle de l'Allemagne*, tant sous le rapport de *la langue* » *que de l'origine.* Si pensi ora se la Dieta tedesca potesse nel 1818 aggregarsi località alcuna sul versante meridionale delle Alpi.

III.

È poi da osservare nell'argomento di questo capo come dal fin quì esposto derivi non potersi ammettere che la circostanza d'avere appartenuto all'ex-Impero germanico dovesse essere norma decisiva quando vi fosse dubbio sulla qualità germanica sia geografica, sia etnografica d'un possesso austriaco o prussiano; e che quindi in tale caso quello storico fatto potesse dare alla Confederazione germanica un diritto ad incorporazione, a modo di quanto praticasi nei casi di imperfetto e dubbio titolo, nei quali aggiudicasi il diritto a chi ha a suo favore il fatto del possesso. Prescindendo dalla circostanza che la Germania nel 1815 aveva perduto il possesso di tutti i paesi ad essa estranei, giacchè la Confederazione germanica allora esistente, quella del Reno, non era composta che di paesi sotto ogni rapporto tedeschi,

osserviamo che se si ammette l'aggregabilità alla Confederazione tedesca di paesi non puri tedeschi, ma dubbii o misti, avendo riguardo ad un possesso tenuto altre volte dal corpo politico che precesse in Alemagna l'attuale Confederazione, si viene con ciò a limitare senza ragionevole fondamento la piena azione del principio che esclude da questa ogni paese che non sia germanico, ammettendo quelli soltanto i quali sono indubbiamente tedeschi.

La succitata accessoria disposizione dell'articolo LIII relativa all'ammissione nel seno della Confederazione germanica di possessi austriaci e prussiani appartenuti all'Impero germanico, disposizione che dimostrammo subordinata al più volte ricordato principio organico fondamentale, non si può dunque scambiare per un criterio che sia stato dato, onde decidere i casi in cui fosse stata incerta la territorialità e la nazionalità germanica, oppure mista la popolazione di un possesso austriaco e prussiano. L'ammissione di tale criterio è contraria alla ragione per cui stabilivasi il detto principio fondamentale in materia di organizzazione territoriale germanica; è contraria alla piena applicabilità di questo principio quando non si può tampoco sospettare che abbiasi questo minimamente voluto limitare.

Ripetiamo quindi che, per molteplici ragioni, nel caso in cui non fossero state pure germaniche, ma dubbie oppure miste le qualità naturali o degli uomini di qualche paese dell'Austria o della Prussia, un tal paese, quand'anco avesse appartenuto all'Impero germanico anticamente e continuamente poscia fino alla cessazione di questo, non si avrebbe potuto introdurre nella Confederazione germanica.

Concludiamo questo capo dicendo, che l'interpretazione del disposto nell'articolo LIII del più volte nominato trattato del 1815 relativo al definitivo componimento del territorio germanico, la quale conduce a ritenere che nella composizione dell'Alemagna doveasi avere anzi tutto riguardo al territorio naturale germanico e alla nazionalità alemanna, così

che non potesse essere politicamente germanico ciò che non era geograficamente ed etnograficamente germanico, è quell'interpretazione, la quale è consona alla lettera di altri articoli dello stesso trattato, allo spirito di questo e alla naturale giustizia e al generale interesse, onde è l'unica interpretazione, che per ragione giuridica e politica sia possibile. La opposta interpretazione che, invece, ammettesse nel seno della Confederazione germanica una popolazione certamente non germanica, ossia dubbiamente germanica, perchè abitante fuori della Germania, o di straniera, ibrida o dubbia nazionalità, e ciò ammettesse pel solo motivo che tale popolazione sia stata in tempi remoti congiunta a popoli germanici, è interpretazione contraria, oltrechè alla positiva, alla naturale e razionale giustizia, nonchè all'interesse germanico ed europeo.

L'argomento trattato in questo e nel precedente capo, relativamente agli elementi con cui dovea costituirsi il territorio federale germanico, ora concludiamo definitivamente colle seguenti parole:

Il principio dell'omogeneità germanica che doveano avere le parti della Confederazione germanica, *è così assoluto, per cui dovea indubbiamente essere germanico, così per territorio, come per nazionalità, ogni luogo, che si volesse dopo il* 9 *giugno* 1815 *aggiungere a quella federazione:* per tali luoghi interamente germanici *richiedevasi poi l'antica esistenza delle loro qualità germaniche*; onde più rigorosamente per le addizioni da farsi al territorio federale tedesco posteriormente al 1815 era applicabile quel principio fondamentale dell'omogeneità germanica.

CAPO TERZO

Il principio fondamentale in materia d'organizzazione territoriale germanica, ed i principî cardinali dell'Atto finale del Congresso di Vienna del 1815, sono inconciliabili coll'aggregazione di possessi austriaci in Italia alla Confederazione germanica.

Nei due capi precedenti abbiamo dimostrato, che nel definitivo ordinamento del territorio federale tedesco fatto nel 1818 dovea osservarsi scrupolosamente, in confronto d'ogni altra qualsisia norma, *quel principio fondamentale dell'atto finale del Congresso di Vienna, che esigeva in un paese la qualità germanica perchè potesse far parte della Confederazione germanica.* Abbiamo dimostrato, che nella definitiva composizione della Confederazione germanica prescritta dal Trattato del 1815, doveasi avere *rigorosamente* riguardo alla indicata base organica principale che da questo generale trattato era data, *onde quella federazione conservasse la natura e indole* proposte dai rappresentanti germanici nel *Comitato degli affari germanici presso il Congresso di Vienna*, e poscia stabilite dai plenipotenziarii legali dei maggiori Stati europei convenuti a Vienna, ai quali s'aggiunsero nel sancirla tutti i governi d'Europa che aderirono all'atto finale del suddetto congresso. Abbiamo dimostrato, che coscienziosamente dovea custodirsi questo principio positivo di diritto delle genti, anco perchè era esso incarnazione d'un principio di *naturale giustizia*, il quale nell'interesse della Germania e delle nazioni vicine, e quindi per motivo di *universale interesse*, recavasi nel codice internazionale d'Europa.

Nessun paese straniero alla Germania, e nessun *paese che fosse dubbiamente tedesco*, fuor d' Alemagna, cioè, o abitato da popolo non tedesco, oppure etnograficamente misto o incerto, avrebbesi potuto introdurre nella Confederazione germanica posteriormente al Trattato del 1815.

Ora nel primo articolo di questo capo dimostreremo ad evidenza non solo che quel supremo principio organico esclude dalla Confederazione germanica il territorio tridentino, goriziano e triestino; ma che tale principio esclude ognuna di queste contrade a maggior ragione di quella, per cui esso esclude tutti gli altri territorî limitrofi all'Alemagna.

Assai importa che si pongano fuori d'ogni qualsisia dubbio le condizioni pienamente italiane di quelle contrade dell'Austria in Italia, perchè mentre ciò è della più decisiva importanza rispetto all'accennato fondamentale principio di attuale diritto publico europeo, ciò importa anco in ordine a quel diritto razionale delle genti, il quale va sempre più insinuandosi nel diritto positivo attuale per forse interamente sostituirlo in breve.

Perciò dopo che nell'articolo primo di questo capo avremo sommariamente dimostrate le condizioni italiane così geografiche come etnografiche ed economiche dei possessi austriaci in Italia, che si vollero aggiungere alla Confederazione germanica, complessivamente considerati; aggiungeremo a questa opera cinque appendici, nelle quali, con documenti ufficiali ed altre prove fra le più autorevoli, dimostreremo distintamente sotto tutti gli aspetti la piena italianità del territorio trentino in particolare, quindi del goriziano e triestino, ed infine del territorio di Malborghetto, importante frazione della Venezia che dal passo di Tarvisio scende al borgo di Ponteba, ed è tuttavia annesso alla Carinzia.

In queste appendici, trattando dei territorî provinciali di Trento, Bolzano, Brunecco, e Gorizia, del territorio della città di Trieste e di quelli di Postoina e Malborghetto, che vediamo essere tutti considerati quali parti della Germania, esporremo anco le condizioni naturali e civili della provincia di Rovereto e della regione che ad est e a sud est di Trieste estendesi dalle somme Alpi Giulie al seno Veneto e al Quarnero. Tratteremo anco di questi tratti cisalpini perchè, quantunque essi debbano considerarsi *fuori di causa* in una questione fra l'Italia e la Confederazione germanica dipendentemente dal sovente citato protocollo della Dieta di Francoforte, ciò che

meglio dimostreremo nel seguente libro; tuttavia esistono altri atti germanici, taluni importanti, di cui diremo dopo questo capo, pei quali largamente si diffuse in Alemagna e altrove l'opinione che i medesimi paesi sieno vincolati alla Confederazione germanica. Così le appendici di quest'opera, esteso sviluppo della prima parte di questo capo, sono introdotte per meglio provare l'italianità geografica, etnografica ed economica di qualunque paese cisalpino che da chicchessia si voglia sottoposto alla nominata federazione; e così a comprovare, colle ragioni esposte finora e con quelle che esporremo nel libro successivo, che sono esenti da ogni vincolo federale tedesco tutte le contrade italiane che giacciono lungo il versante australe delle alpi centrali e orientali.

Abbiamo dato a queste appendici la estensione di speciali trattati, perchè ciò era richiesto dal debito di esaurire pienamente gli importanti argomenti che ne sono gli oggetti: nè solo per ciò, ma eziandio perchè la geografia, l'economia e la etnografia dei nominati paesi italiani formanti una superficie più estesa della Lombardia, sparse in pubblicazioni numerose diverse e appena note dove apparvero, sono scienza nuova per la generalità dell'Italia, che adempiendo al dovere formulato nelle parole immortali *nosce te ipsum*, si preparerà nel modo più utile a giovare a sè secondo giustizia, quando si effettui quel riordinamento territoriale europeo che numerosi statisti da lungo tempo ci annunciano.

Nel secondo articolo di questo capo diremo di quegli atti di diritto pubblico, che, accessoriamente a quanto precede in tutta l'opera, concorrono a dimostrare, che nè veramente aggregate, nè aggregabili al corpo federale germanico sono le anzidette contrade italiane; quindi nella stessa sezione di quest'opera esporremo i motivi per cui tentavasi a Francoforte quello strano ingrandimento territoriale della federazione alemanna in Italia, il quale è contrario a tutti i fondamentali principî del vigente diritto internazionale europeo, non che a quelli del razionale diritto delle genti.

ARTICOLO PRIMO.

Ai possessi austriaci in Italia ed in particolare ai territorî trentino, goriziano e triestino, men che ad altri paesi limitrofi all'Alemagna, era applicabile il principio organico stabilito dal Congresso di Vienna relativamente alla formazione del territorio federale germanico.

I.

Il senso geografico delle parole *Alemagna, paese tedesco, patria alemanna* nel trattato del 1815 e negli atti relativi per definire l'estensione del territorio federale germanico, avrebbero potuto essere causa di dubbî relativamente a qualche paese posto alle estremità della Germania, e in particolare riguardo a qualche contrada posta presso ai confini orientali e occidentali di questa vasta regione, essendovi lungo questi confini paesi, i quali sono non bene per natura distinti dall' Alemagna e popolati da tedeschi misti a genti a questi affini e aventi importanti relazioni economiche e morali colla Germania, paesi che perciò con questa si avrebbero potuto confondere così da aggregarli alla Confederazione germanica, quando nel 1818 intendevasi a compierne il territorio. Ma le anzidette parole: Alemagna, paese e patria alemanna e sinonimi, al fine di indicare quali dovevano essere le parti del territorio federale germanico, toglievano ogni dubbio intorno al limite che la Confederazione tedesca doveva avere nella direzione dell' Italia, *essendo da questo lato il confine della Germania stabilito dalla natura nel modo più positivo*, onde nessuna parte della nostra penisola, nessuna località italiana avrebbesi potuto nemmeno sospettare come ammissibile in quella Confederazione germanica, che, per diritto internazionale positivo e razionale, non dovea eccedere i limiti della Germania.

Il principio fondamentale di escludere territorî non tedeschi dalla Confederazione germanica assicuravasi, come vedemmo, anco colla disposizione speciale, la quale stabiliva che dovessero essere da antico tempo tedeschi i paesi austriaci e prussiani da introdursi nella federazione anzidetta. Ora è da osservare che la detta speciale disposizione corroborava quel principio fondamentale *in particolar modo relativamente ai paesi italiani dell'Austria*, che anco per questo disposto doveano escludersi dalla federazione germanica a maggior ragione di altri limitrofi alla Germania, i quali ne avevano politicamente fatto parte. Ed infatti l'allegata disposizione con cui aveasi riguardo, oltrecchè alla qualità d'un paese e de' suoi abitanti, anco alla circostanza storica d'aver esso *appartenuto* all'Impero germanico, cioè alla circostanza degli antichi e intimi rapporti che questo avesse avuto coi paesi dell'antica Alemagna, vietava che si tenesse conto di quelle relazioni che avessero esistito fra il Regno germanico, e i paesi che avevano costituito il Regno italico che vedemmo *separato da quel regno germanico, sebbene fossero insieme uniti nel Sacro Romano Impero.* Quella disposizione, nello stabilire che i paesi dell'Austria e Prussia da ammettersi nella Confederazione germanica dovessero *aver appartenuto* all'Impero germanico, certamente non riferivasi ai detti possessi austriaci in Italia, che non essendo stati membri dell'Impero germanico aveano soltanto fatto parte del Sacro Romano Impero come parti del Regno d'Italia, od erano stati all'uno e all'altro estranei (1).

Così la speciale disposizione dell'articolo LIII, della quale diciamo, come tutti gli altri articoli dell'atto di cui essa fa parte, escludeva manifestamente ogni qualsiasi parte di Italia dalla Confederazione germanica, più di quello che essa escludesse altri paesi estragermanici che avevano appartenuto all'Impero germanico.

La disposizione di diritto storico del citato articolo LIII

(1) Vedi il Capo terzo del Libro precedente.

dunque in particolar modo afforza il principio fondamentale stabilito nello stesso articolo, e in altri relativi alla organizzazione politica dell'Alemagna, in quanto da questa esclude i possessi italiani dell'Austria.

Constatiamo in proposito, che se pei possessi austriaci in Italia separati dalla Germania dal maggiore dei naturali confini, più che per altri era evidentemente applicabile quel supremo principio, il quale escludeva dalla Confederazione germanica ogni paese fuor di Germania, *per tali paesi italiani più che per altri paesi prossimi alla Germania* e da questa esclusi in forza del Trattato del 1815, era insufficiente la ragione storica per aggiungerli a quella Confederazione. E ciò perchè il nesso politico, che congiunse i paesi al di quà delle Alpi alla Germania, non era l'intimo rapporto accennato dall'articolo LIII, il quale intendeva unire alla Confederazione germanica paesi germanici per natura e nazionalità *appartenuti all'antico Impero germanico.*

Ricordando tutto l'esposto in questo Libro conchiudasi, che se il Trattato del 1815 paesi di pura nazionalità tedesca, appartenuti a lungo all'Impero germanico propriamente detto, espressamente escluse dalla nuova Alemagna politica perchè erano fuori d'Alemagna, come la Lorena, l'Alsazia e le contrade lungo il Jura, di conformità allo spirito dello stesso trattato la Dieta germanica non poteva aggiungersi (quando anco fosse stata autorizzata a dilatare il suo territorio) paesi come gl'italiani, i quali mentre erano di gran lunga più eterogenei alla Germania e più manifestamente fuori di essa in confronto di quelli che ne erano stati esplicitamente escorporati, avevano inoltre appartenuto a un sistema di stati diverso da quello che formava l'Impero germanico.

Ritengasi dunque, che mentre il principio fondamentale organico stabilito per la formazione della Confederazione germanica ostava ad aggregazione di parte qualsiasi della penisola italiana alla Germania, e con ragione ancor più forte di quella che avea determinato la esclusione fatta di altri paesi, similmente la ragione storica più che per altri paesi posti

presso l'Alemagna, convalidava l'esclusione d'ogni parte del territorio italiano dalla Confederazione suddetta.

II.

Ciò stabilito, spetta ad altri giudicare, se la Prussia, dopo il Trattato del 1815, potesse in forza di questo Trattato porre nel territorio federale germanico quei suoi paesi *più occidentali*, che si confondono con territorî lorenesi, belgici e olandesi da lungo tempo divelti dall'Impero germanico e di dubbia territorialità germanica (1).

Nè sta nei termini del nostro assunto di diffonderci a dimostrare, che l'Austria, oltre ai Ducati d'Austria e Salisburgo, e oltre alla sua superiore valle dell'Inn, non avrebbe potuto introdurre nel nuovo corpo federale tedesco i Ducati di Carniola, di Auschwitz e Zator, il margraviato di Moravia, le sue provincie slesiane e la Boemia, aventi popolazioni in tutto o nella maggior parte slave, e la Stiria, regione geograficamente ed etnograficamente mista, e la Carinzia che, posta lungo la Drava, apparisce fuori d'Alemagna, ed è nella miglior parte slava.

Non ispetta a noi di estenderci ulteriormente per impugnare l'aggregazione di queste contrade austriache al corpo politico germanico contro coloro, che, per interesse più che per giustizia, volessero propugnarla. In proposito però osserveremo, che la disposizione della Dieta germanica, con cui si vollero congiungere agli Stati confederati tedeschi i detti paesi slavi o ibridi, è una disposizione, la quale nel sistema degli atti relativi alla costituzione territoriale della Germania essendo più che eccezionale, offensiva del principio cardinale suesposto in materia di ordinamento territoriale germanico, è perciò un atto che non potrebbe essere

(1) Tra questi territorî ricordiamo quello di Saarlouis, aggregato all'Alemagna evidentemente per dare alla frontiera prussiana verso la Francia la protezione militare di tutta la Germania contro di questa.

allegato a giustificazione di altre eterogenee aggregazioni fatte all'Alemagna.

Faremo poi osservare, che riguardo ai nominati paesi italiani che si vollero aggregare alla Confederazione germanica manca ogni ragione d'analogia colla accennata introduzione nella medesima dei detti paesi austriaci transalpini.

I nominati paesi slavi e slavo-tedeschi o tedesco-slavi, insieme ai Ducati puri tedeschi di Salisburgo e d'Austria, furono i primitivi dominî della germanica Casa d'Absburgo, e con questi sotto tale dinastia nella maggior parte aveano anticamente e fino agli ultimi tempi appartenuto all'Impero germanico. Inoltre gli stessi paesi, sebbene sostanzialmente eterogenei alla Germania, parzialmente partecipano alle qualità delle contrade germaniche a cui sono limitrofi. Perciò se era da credere, che essi non potevano aggregarsi alla Confederazione germanica da colui il quale intende che doveasi applicare rigorosamente ad essi il principio in materia di ordinamento territoriale germanico, poteasi ritenere, che a quella federazione, in buona parte almeno, fossero essi aggregabili da chi credesse, che la ragione storica fosse un criterio per giudicare dell'aggregabilità d'un paese all'Alemagna, nei casi in cui si potesse dubitare della qualità tedesca di un territorio, o dei suoi abitanti. Inoltre, sebbene soltanto nei meno ragguardevoli fra i territorî summenzionati, in quelli cioè di Slesia, di Carinzia e Stiria, predomini l'elemento tedesco sullo slavo, in Boemia però e in Moravia, quantunque inferiore allo slavo, l'elemento tedesco v'è tuttavia numeroso e importante; e nemmeno negli slavi ducati di Carniola, di Auschwitz e di Zator mancano fra gli slavi che li popolano i tedeschi (1).

È da osservare inoltre nei riguardi della natura di questi paesi, che se è assai dubbia o non ammessibile la qualità germanica dei più meridionali di essi nei rapporti geografici,

(1) Ecco la popolazione slava e tedesca dei nominati territorî austriaci, che si vogliono aggregati alla Confederazione germanica in quell'ordine

v'ha questo però che la *Moravia* volgesi al Danubio per tributargli le acque e continuare presso le sue rive il meri-

che è relativo all'importanza in essi dell'elemento slavo in confronto del tedesco:

Paesi austriaci attribuiti alla Confederazione germanica, in cui *la popolazione slava è più numerosa della germanica:*

Carniola	slavi	437,058	tedeschi	29,783
Moravia	»	1,351,982	»	483,518
Boemia	»	2,925,982	»	1,766,372
Popolazione slava		4,715,022	tedesca	2,279,673

Paesi austriaci attribuiti alla Confederazione germanica, in cui *la popolazione slava*, *inferiore alla tedesca*, *è tuttavia considerevole:*

Slesia	slavi	223,928	tedeschi	234,843
Stiria	»	369,246	»	640,806
Carinzia	»	92,767	»	231,558
Popolazione slava		685,941	tedesca	1,107,207

Popolazione austriaca anzidetta attribuita alla Confederazione germanica:

Popolazione slava 5,400,963; tedesca 3,386,880.

Da queste cifre ufficiali tratte dal censimento austriaco dell'anno 1857, riportate nell'*Annuaire diplomatique de l'alm. de Gotha* (anno 1863, Autriche, pag. 382), risulta manifesto che l'Austria intese aggregare alla Confederazione tedesca una estensione territoriale al di là delle Alpi, la quale, ospite di un importante elemento germanico, è tuttavia etnograficamente e nel suo complesso slava, dovendovisi ritenere quasi doppia la popolazione slava in confronto della tedesca, e ciò perchè la cifra suesposta di 5,400,963 slavi va aumentata coll'intera popolazione polacca dei due ducati di Auschwitz e Zator, la quale nei quadri statistici della Direzione della statistica amministrativa di Vienna è, senza sua propria cifra, compresa nella popolazione della Galizia, di cui con ogni buona ragione formano parte quei due ducati.

Noi non vorremo d'avantaggio dimostrare ciò che evidentemente apparisce dalle esposte cifre, cioè che l'Austria non poteva entrare nel-

dionale piano germanico; e la Boemia, che è il più considerevole di questi territorî per estensione, popolazione e floridezza, disposto a largo anfiteatro intorno all'Elba, sta lungo il più centrale dei grandi fiumi tedeschi; mentre la Slesia è culla al germanico Oder, presso al quale, e dove comincia il gran piano settentrionale tedesco, stanno Auschwitz e Zator.

Se i nominati territorî aventi rapporti geografici ed etnografici coll'Alemagna, confrontiamo coi nostri territorî cisalpini che anche essi si vollero a questa aggregati, scorgiamo, che questi, cioè i territorî dei principati di Trento e Bressanone e i pochi altri luoghi del territorio tridentino, nonchè la valle del Fella scendente dal passo di Tarvisio nel bacino

l'Alemagna che con un territorio oltrealpino assai minore di quello con cui intese nel 1818 di sovrapporsi a questa federazione; e che *un deciso primato della Prussia in questa parte di Europa era nel detto anno, come è tuttora, conforme così alla più retta applicazione dei trattati vigenti, come alle condizioni geografiche, etnografiche ed economiche di questa più vitale, più centrale e più estesa parte d'Alemagna*; o si considerino queste condizioni in confronto della totalità dell'Alemagna, sia di fronte ai paesi che sono sottoposti a quel governo germanico che, con tanto danno della nazione tedesca e dell'universale, usò dispotico primato nel cuore dell'Europa dal mare del Nord all'Adriatico. La Prussia anco attualmente soprasta all'Austria per la quantità della popolazione con cui ella fa parte della Confederazione germanica; sebbene oltre ad un milione di tedeschi prussiani non sieno compresi in questa, e quantunque si vogliano appartenenti alla medesima quasi sei milioni di slavi austriaci:

Provincie prussiane sottoposte alla Confederazione germanica, non comprese le provincie tedesco-prussiane orientali:

Popolazione 13,173,235 quasi esclusivamente tedesca.
Estensione 3389,18 miglia quadrate germaniche.

Provincie austriache comprese nella Confederazione germanica, nessun paese tedesco austriaco escluso.

Popolazione 12,909,919, di cui circa la metà slava e italiana.
Estensione 3545,74 miglia quadrate germaniche.

(Vedi *Annuaire diplomatique de l'Almanac de Gotha*, *Confédération germanique)*

del veneto Tagliamento, e le contee di Gorizia e di Gradisca coi territorî di Monfalcone, Tolmino, Plezzo e Acquileia giacenti nella valle dell'Isonzo, e il territorio di Trieste, sono invece tutti territorî, dei quali a ragione può dirsi che, più di quelli sopra nominati, e in generale più d'ogni altro paese limitrofo alla Germania, sono fuori d'Alemagna, essendo quelli, come ricordammo, tutti da questa separati dalla maggiore delle catene montane d'Europa (1).

La Confederazione germanica, per estendersi al di quà delle Alpi, ha perciò ben minore fondamento di quello che essa possa addurre a sostegno del suo dilatamento fino a mezzodì della Sava e a tutto il versante boreale austriaco delle Alpi centrali e orientali; e ciò più evidentemente apparisce da quanto ora esporremo.

Le dette contrade d'Italia, che dall'Austria si vollero aggiungere alla Confederazione germanica, oltrecchè *per geografica posizione italiane*, *italiane sono per nazionalità*, giacchè nella loro complessiva popolazione di seicentomila abitanti, sopra una estensione di circa 260 m. q. tedesche (2), poco oltre centomila persone d'origine germanica si riesce a

(1) Nell'appendice I di questo trattato, relativa al territorio trentino, nella appendice II risguardante il litorale veneto orientale o triestino, e nell'appendice V, relativa alla valle del Fella, vedesi, con argomenti di ragione e con motivi di autorità, posta fuori d'ogni qualunque dubbio la posizione estragermanica, ed in particolare italiana, di ognuna di queste contrade e di ogni parte di ciascuna di esse.

(2) La estensione di 260 miglia quadrate germaniche è quella della parte d'Italia, che si volle aggiungere alla Confederazione germanica col più volte ricordato protocollo del 6 aprile 1818, in relazione al quale quì scriviamo. Ma se a questa estensione aggiungesi quella dell'inferiore trentino, o provincia di Roveredo, e quella dell'Istria interna, paesi che, non nominati in quell'atto, appariscono soltanto nelle matricole della Confederazione germanica, si ha una estensione di 370,41 miglia quadrate tedesche, la quale è quella della nostra Lombardia. È poi la Lombardia notabilmente minore per misura di superficie a quella maggiore estensione territoriale, a cui questi più recenti atti germanici ed altri dilatano la Confederazione tedesca coll'aggiungervi tutta l'Istria; di questi atti e della provincia di Roveredo e di tutta l'Istria, diremo nel Libro successivo, e nelle appendici, per lo scopo che enunciammo cominciando questo capo.

noverarvi, quand' anco si abbiano tutti i riguardi a quelle statistiche austriache (1) delle quali è notoria la diligenza e l'abilità nel numericamente ingrandire in ogni provincia dell'impero l'elemento tedesco, tenendo conto d'ogni più lieve residuo germanico, d'ogni tenue traccia tedesca che si conservi ancora presso genti, le quali, scese da antico stipite germanico, da lungo tempo si sono assimilate alle italiane con cui hanno comune da secoli la patria.

Dopo avere osservata la scarsezza degli originarî tedeschi lungo quella metà del versante italiano delle Alpi, la quale è soggetta all'Austria, e fu da questa aggregata alla Confederazione germanica, è poi da aggiungere che *quegli italiani, i quali abitano questa contrada italiana appartengono a quello dei popoli italiani*, *che dopo il tosco-romano più forse s'accosta all'archetipo nazionale italiano*, cioè al popolo veneto, mentre tralignata è negli altri abitatori di quel paese

(1) Ecco una specificazione relativamente alle ora esposte cifre di superficie e di popolazione:

Paesi italiani attribuiti alla Confederazione germanica sul fondamento del protocollo 6 aprile 1818 della Dieta federale tedesca:

	Superficie *in m. q. ted.*	Popolaz.	Oriundi *germanici*
Trentino, esclusa la provincia di Roveredo . .	206,45	301,000	120,000
Valle del Fella . . .	2,00	2,000	1,500
Territorî goriziano e triestino	54,01	290,650	8,150
Totale	262,46	593,650	129,650

Qui non teniamo conto della provincia di Roveredo e del territorio della ex-contea di Pisino, nella regione fra le Giulie ed il golfo veneto, sui quali paesi cadono pretese germaniche non fondate sul protocollo germanico, che prendemmo finora per testo di queste. Egli è, come accennammo, nel Libro successivo che faremo considerazioni di diritto positivo e storico intorno a quella opinione che, derivata da atti di autorevoli corpi germanici e dalla stampa tedesca, estende il territorio federale germanico all'inferiore trentino e all'Istria; ed è nelle appendici I, II, III, IV, V che tratteremo complessivamente di tutte queste contrade, che sono sul versante meridionale delle Alpi centrali e orientali, per dimostrare che esse sono tutte *naturalmente* e *civilmente* estragermaniche, e italiane. In queste medesime appendici specificheremo anco le cifre ora esposte, indicando le fonti ufficiali austriache e nostrali, a cui le attingiamo.

italiano la primitiva loro nazionalità, di cui ognor più si indeboliscono i caratteri (1).

Importa poi osservare che tale popolazione *veneta*, di gran lunga numericamente superiore agli oriundi germanici i quali stanno con essa in quella nostra zona alpina, abita tutti i maggiori centri di popolazione di questa parte d'Italia, quali Trieste, Trento, Gorizia, Gradisca, Pergine. — Bolzano, che è il punto in cui trovasi condensata in maggior numero la popolazione, la quale conserva vestigia d'origine germanica, non può compararsi che alla minore di queste venete città, ed inoltre buona parte de' suoi abitanti sono italo-veneti anch'essi.

È inoltre a dire che la popolazione italiana purissima del Tridentino, della Gorizia e del Triestino abita le parti meno montuose di queste contrade, le parti di esse più feconde, ed i porti, e le marine, e le sezioni navigabili dei fiumi, e ogni parte del paese in cui i naturali agenti di prosperità più secondano l'attività dell'uomo. Onde *la popolazione*, che nella Venezia subalpina è più italiana, *alla sua superiorità numerica*, *in confronto dei resti stranieri che van presso di lei dileguando*, *aggiunge la prevalenza economica e civile sui medesimi.*

Quindi la popolazione italiana di quella parte d'Italia che si volle aggregare alla Confederazione germanica, è prevalente alla poca popolazione d'antica origine straniera, *circa tutti i rapporti*, *sotto i quali un popolo può essere considerato dallo statista* (2).

Prevalenza germanica nella parte della penisola che alla Dieta di Francoforte piacque incorporarsi, si potrebbe rinvenire in qualche frazione del trentino, in poveri e incolti villaggi e casali posti in tratti di alte valli, delle quali la parte inferiore e migliore è abitata da genti italiane puris-

(1) BIONDELLI, *Studi linguistici.* - *Dialetti italici.* - *Colonie straniere.*

(2) Vedi la più estesa esposizione di questo fatto e la sua dimostrazione nelle appendici I e III aggiunte a quest'opera.

sime. Ma si violerebbero gli stabiliti principî di diritto internazionale positivo relativi alla Germania e all'Italia, non che quelli di diritto razionale, si offenderebbe l'ordine naturale ed economico, se si separasse la poca popolazione oriunda germanica del territorio tridentino dalla sua conterranea italiana, perchè mentre è quella a questa in buona parte commista, esse hanno fra loro numerosi e necessarii rapporti. Inoltre quella varietà di popolazione del territorio tridentino è divisa dai tedeschi che le sono più vicini pei ghiacciai e le nevi perpetue delle Alpi, onde essa ha con questi poche e infrequenti relazioni, mentre la direzione delle valli e il corso dei fiumi della parte d'Italia che essa abita la unisce e confonde colle vicine popolazioni della penisola italiana (1).

Da ciò si arguisce che i paesi cisalpini che pretendonsi aggregati all'Alemagna, in forza della posizione geografica che ha tanta influenza sull'ordine economico, *sono estranei al sistema degli interessi germanici, e sono invece stretti per quel vincolo che forse più d'ogni altro lega gli uomini, dall'interesse alla restante alta Italia* (2), *e che entrano nel sistema naturale difensivo della nostra penisola* (3).

A questi argomenti che, di conformità al diritto delle genti scritto e razionale, dimostrano, che non può estendersi l'Alemagna al di qua delle Alpi nel Trentino e nel Litorale Triestino, perchè *queste contrade sono interamente in Italia e vi sono con abitanti italiani e con interessi italiani, è su-*

(1) Vedi lo sviluppo e la dimostrazione di questi fatti nelle appendici I e II di quest'opera.

(2) Vedi nella ricordata appendice I, relativa al territorio tridentino, nella IV intorno all'economia del litorale triestino, e nella V riguardante la valle del Fella, come i paesi cisalpini aggregati alla Confederazione germanica, alla Germania sieno affatto estranei anche sotto l'aspetto economico, mentre esercitano necessarie funzioni nel sistema degl'interessi italiani.

(3) Vedi la dimostrazione di questa verità nel Capitolo III dell'appendice I, nel Capitolo I, parte IV dell'appendice IV, e nei Capitoli II e III dell'appendice V.

perfluo aggiungere ciò che fu oggetto di anteriore trattazione, cioè che mentre taluni dei nominati paesi italiani di recente o recentissimo acquisto austriaco, durante tutta la storica esistenza dell'Impero germanico, aveano fatto parte di quel regno di Italia che non fu mai Alemagna, di quel Regno d'Italia che secondo il *jus* publico tedesco era regno dal germanico distinto, così nominalmente come giuridicamente e di fatto, tale altro dei detti paesi italiani nemmeno appartenne al Sacro Romano Impero. Egli è perciò, che *non solo geograficamente, etnograficamente ed economicamente, ma anco storicamente, sono italiani quei possessi austriaci cisalpini, che, contro legge e ragione, si intese annettere alla Confederazione germanica.*

III.

Il governo austriaco, che aveva piena cognizione della eterogeneità del Trentino, del Goriziano e del Triestino in confronto dei paesi componenti la Confederazione germanica, quando volle assoggettare a questa le popolazioni di quelle contrade italiane, temendone la volontà contraria, non seguì l'esempio del Governo prussiano, che chiese il voto delle rappresentanze provinciali di quei suoi paesi che introdusse nella Confederazione germanica.

Ma la prima volta in cui potè manifestarsi la volontà di quelle popolazioni italiane soggette all'Austria, che, a loro insaputa, si intese di sottoporre alla Confederazione germanica, la loro volontà espresse chiaramente la accennata diversità delle loro condizioni, in confronto di quelle di questo straniero corpo politico; quella diversità che rende l'amalgama di quelle a questo per ogni rapporto ingiustificabile e nocivo, e in particolare contrario ai principî fondamentali, secondo i quali fu il corpo federale tedesco saviamente dai trattati costituito, e secondo i quali, e non altrimenti, dovea esso completarsi.

Noi vogliamo dir qui di quei voti ufficiali delle popola-

zioni del Trentino, del Goriziano e del Triestino, con cui questi paesi *manifestarono in confronto di quella federazione di essere in istato naturale e morale ad essa eterogeneo*, e ciò quando le popolazioni germaniche ognor più intendevano a stringere quei vincoli politici con cui erano unite.

Dicemmo altrove degli atti con cui a Trieste apertamente disconoscevasi più volte la dominazione dispotica dell'Austria (1); e ci riserviamo a esporre quei modi ufficiali, con cui i Triestini espressero la coscienza delle loro condizioni naturali e civili italiane, nella Appendice terza che segue questa opera.

Il governo austriaco nel 1818, avvolto in guerre intestine e in un generale sommovimento popolare, bisognoso più che mai della protezione federale germanica, fece ogni briga elettorale allo scopo, che il Trentino, e il litorale Triestino all'Assemblea di Francoforte inviassero tali deputati, per cui potesse apparire consentita la mostruosa unione di questi paesi alla Germania. Pure i due deputati triestini, quello della Istria subalpina, non che deputati del Trentino nel seno dell'Assemblea di Francoforte, non facendo atto di riconoscimento della legittimità del fatto con cui la Dieta del 1818 e il governo austriaco avevano voluto aggregare i loro paesi alla Confederazione germanica, manifestavano solennemente la eterogeneità di questi in confronto dell' Alemagna, da cui ne deriva l'illegalità della loro aggregazione a questa, così dal punto di vista dei trattati, che da quello del razionale diritto delle genti.

Il barone De Bruck, prussiano, morto ministro di finanze a Vienna, ed il barone Burger di Carinzia, che governava la Lombardia negli ultimi anni della dominazione austriaca in questo paese, e fu poscia luogotenente del litorale triestino, entrambi per brighe ufficiali e ufficiose riusciti deputati triestini a Francoforte, quantunque stranieri ai loro rappresentati e disposti a secondare, come ogni volontà

(1) Libro II, Capo I, artic. II.

dell' Austria, in particolare anche quel suo desiderio che era allora il più intenso, quello cioè di conservare ed estendere il più che fosse possibile la protezione germanica a' suoi pericolanti dominî non germanici, tuttavia non poterono astenersi dal fare solenne *riserva* relativamente alla decisione presa dall'Assemblea nazionale tedesca nel 27 di maggio dell'anno 1848, con cui questo corpo stabiliva, che non dovessero avere validità quelle istituzioni locali delle singole parti del nuovo Impero tedesco, le quali fossero contrarie alle leggi fondamentali germaniche che stavansi redigendo dal comitato della costituzione. Il De Bruck ed il Burger, conosciuti per avere a favore dell'accentramento combattuto sempre ad oltranza i resti di libertà locale, pure essi, dopo l'accennata riserva, *insistevano anche vocalmente nell'Assemblea nazionale germanica, perchè Trieste non fosse assolutamente sottoposta alle istituzioni federali che si elaboravano, e perchè si facesse opportuno riflesso alla condizione speciale di questa città in confronto della Germania.* Sono queste parole del *Rapporto stenografico* della IX seduta di detta Assemblea germanica, il quale era publicato dal Lloyd di Trieste.

Il signor Jenny, funzionario austriaco, candidato riuscito del governo austriaco alla deputazione nella nominata Assemblea germanica pei tre distretti istriani di Bellai, Castelnuovo e Pisino posti a cavaliere della catena dei monti della Vena o Carso che sovrasta a Trieste, e quindi in condizioni analoghe, o, diremo meglio, dipendenti da quelle della detta città, nell'interesse dei suoi rappresentati non potea nemmen esso assentire, come non assentì, alla fusione chiesta nell'anzidetta seduta del 27 maggio. Il che risulta dal citato rapporto stenografico, non che dagli atti dell'Assemblea germanica suddetta.

Nel corso di questi eventi parlamentari avvenne poi che il territorio intero della provincia d'Istria, il quale estendesi da Trieste al Quarnero, fu minacciato dalla proposta Raumer d'essere aggregato alla federazione germanica. L'Istria, la

quale ha con Trieste e suo territorio con cui confondesi essenzialmente comuni le condizioni geografiche, economiche e sociali, coll'energica protesta fatta da tre suoi deputati alla Dieta austriaca di Kremsier indirettamente concorreva a dimostrare l'incompatibilità delle condizioni di Trieste colla Germania. Ecco le parole dei tre deputati istriani D. Facchinetti, Avv. Madonizza e De Franceschi « La minor parte dell'Istria (la » antica austriaca) neppur quella desidera di essere aggregata » alla Confederazione germanica, come non avrà mancato di » dimostrarlo alla Dieta il suo unico deputato, s'egli intese » di eseguire coscienziosamente il proprio mandato. Soprat- » tutto l'Istria desidera che si sappia che ella, piuttosto di » porre in pericolo la propria nazionalità italiana, rinunzia » alla promessa e al fatto di qualunque materiale vantaggio » che potesse venirle dalla Confederazione germanica: desidera » che la Germania non richieda dagl'istriani ciò di cui non » vorrebbe ella di certo privarsi, nemmeno in minima parte, » a favore dei medesimi; desidera che si sappia che quanto » è facile promettere la conservazione della lingua e della » nazionalità, altrettanto è facile inforsare e adulterare sì » l'una che l'altra, trattandosi di provincia piccola e quindi » subordinata alla forza maggiore (1) ».

Agli atti ufficiali e solenni ora ricordati contro gli accennati tentativi di usurpazione in Italia, e contro pretese di acquisti corrispondenti a tali conati, furono compagne e seguirono, ad ogni propizia occasione, autorevoli rimostranze ufficiali ed estraufficiali sia da parte di Trieste, sia da parte dell'Istria.

La *Società Triestina* e *l'Unione elettorale di Trieste*, le quali accoglievano quanti in questa città nel 1848 si occupavano di cose politiche, fecero vigorose proteste contro la citata deliberazione del 27 maggio dell'Assemblea di Franco-

(1) *Trieste e Istria e loro ragioni nella questione italiana*, trattato politico con documenti, presentato dal Comitato veneto centrale al Senato e alla Camera dei Deputati del Regno d'Italia, nei giorni 7 e 9 maggio 1861.

forte. Quella prima associazione politica inviava istanza conforme alla sua protesta alla Commissione municipale di Trieste (1); e dava poscia l'uno e l'altro atto come norme anco ai deputati triestini alla Costituente austriaca di Kremsier e poneva nel mandato ai medesimi « che essi non si pro- » nuncino favorevoli ad una fusione della provincia di Trieste » colla Germania (2) ». Tre anni dopo, la più autorevole publicazione periodica scientifica e letteraria di Trieste disconosceva la legittimità di quelle aggregazioni alla Germania di paesi non germanici, che intendeva di fare l'Austria nel 1851 (3). Tutti gli amici della giustizia internazionale ricordano con stima e gratitudine l'opuscolo : *Trieste e l'Istria e loro ragioni nella questione italiana*, che fu publicato a Milano per cura dell'emigrazione politica triestina e istriana nell'anno 1861; questo ebbe traduzione in francese a Parigi, nella quale un eletto ingegno Triestino, al capitolo *L'Alemagne, Trieste et l'Istrie*, con argomenti d'ordine storico e diplomatico impugnò i pretesi diritti della Confederazione germanica su Trieste. Le parole del consigliere Nobile, pronunciate nell'aula municipale di Trieste verso la fine dell'anno 1861 rispetto alle pretese federali germaniche su questa città, sopraggiunsero a confermare ulteriormente la verità del detto nel capitolo ora citato, relativamente al sentimento dei triestini contro di queste: « *Les Triestins autant qu'il est possible sous la tyrannie autrichienne ont protesté et protestent* ».

Gli atti del Parlamento germanico contengono documenti anco di deputati trentini, che protestarono contro la ricordata decisione del 1848 della nominata Assemblea nazionale tedesca, la quale, mirando all'ingrandimento politico della

(1) Kandler, *Istria*, volume del 1848, maggio.

(2) Promem. pei Deputati Triestini all'Assemblea costituente austriaca, deliberata dalla Società dei Triestini nella Assemblea 22 giugno 1848, Rub. III, § 14.

(3) *La Favilla*, N° 44, 16 aprile 1851.

Germania, dimenticò i legittimi interessi del Trentino e dell'Italia.

L'incompatibilità degli interessi degli italiani del Trentino cogli interessi germanici fu ufficialmente dimostrata coll'esteso *Memoriale dei deputati del Tirolo italiano alla Dieta austriaca*, del quale altrove ci giovammo nel determinare il diritto storico di questa parte d'Italia. In quell' importante atto dichiarasi che la popolazione di Trento e Roveredo « *è interamente italiana per inevitabile commercio d'ogni giorno col limitrofo regno lombardo-veneto, per la posizione geografica, per il clima e le produzioni del paese, come per tutte le altre condizioni fisiche e morali, che costituiscono il carattere distintivo della vita di un popolo.....* » Queste verità sono più volte ripetute nell' atto ufficiale da cui togliamo queste espressioni. Autorevole conferma del fatto, che sono antigermaniche le condizioni economiche del Trentino, davano anco le 800 case mercantili trentine, le quali presentavano alla loro Camera di commercio di Roveredo un atto di cui avemmo occasione di dire altrove, e nel quale esse dichiaravano, colle forme più energiche ed esplicite, l'italianità degli interessi di quella parte più considerevole del paese alla quale le medesime appartenevano. In questo atto concludesi : « Qualunque provvedimento, il quale non accomunasse le nostre sorti con quelle delle altre provincie » italiane, e che *ci mantenesse in un nesso, il quale dirimpetto a* » *queste provincie dovesse farci considerare come un paese* » *separato, sarebbe l'ultima disgrazia per gl'interessi com-* » *merciali e industriali della nostra popolazione, ed aprirebbe* » *l'adito ad un depauperamento, dal quale sarebbe forse im-* » *possibile risorgere* (1) ». Questo atto era in seguito rinnovato dall' anzidetta Camera di commercio trentina (2).

(1) Gazzoletti, *Questione del Trentino*, N° X, pag. 37.

(2) Di questi atti e dell'argomento ad esso relativo diremo più estesamente nell'appendice I, che aggiungiamo a quest'opera a compimento di questo Capo.

Dopo queste prove autorevoli del fatto che le condizioni naturali e civili del Trentino sono antigermaniche, ricordiamo altra cosa che comprova il medesimo: è questa la coscienza del Trentino manifestatasi con numerose e vive proteste contro l'unione *anco amministrativa del Trentino a quella contrada tedesca che gli è più vicina* (1). L'eterogeneità molteplice del Trentino coi paesi costituenti il territorio federale germanico è ora dimostrata, senza che abbisogni dire delle due proteste del Trentino contro qualunque forma di unione del loro paese alla Confederazione germanica. Tuttavia per ragione storica aggiungiamo il testo della seconda di tali proteste, la quale fu fatta nel 24 marzo 1849 in occasione della seconda lettura della costituzione germanica fatta, nell'assemblea nazionale tedesca di Francoforte: « Riguardo al § 1, ora definitivamente sancito da questo Parlamento, i sottoscritti ripetono la loro dichiarazione già fatta, e *protestano nuovamente nel modo più assoluto* contro una dichiarazione che dichiara il Trentino parte integrante della Germania contro l'esplicito volere dello stesso. Ed in pari tempo essi intendono di garantire con quest'atto per tutto l'avvenire *i diritti nazionali del loro paese, diritti che colla decisione dell'assemblea vennero bensì lesi di fatto, ma che non possono in nessun modo essere distrutti ed aboliti* (2) ».

Sottoscritti C. Esterle — A. Gazzoletti — F. A. Marsilli.

Il secondo di questi deputati, dopo tale inutile rinnovato appello all'Assemblea tedesca, portava la causa dei suoi rappresentati al tribunale dell'opinione europea, publicando il dotto ed energico opuscolo *La Questione del Trentino.* Ma vôlta l'Europa finora ad altre più generali questioni, non potè pronunciare in proposito quella sentenza che non tarderà ad emettere, di conformità ai principî di naturale e

(1) Vedi l'art. V del Capo III del Libro II di quest'opera.

(2) Gazzoletti, *Questione del Trentino*, pag. 27.

positiva giustizia, favorevole all'indipendenza dalla Germania di questa parte d'Italia, la quale, come il Goriziano, il Triestino e l'Istria, così per natura delle cose, come per qualità degli uomini, è parte integrante della Venezia, come apparisce dall'esposto in questo articolo, e dallo sviluppo che daremo ad esso nelle estese appendici statistiche di questa opera.

IV.

Concludiamo nel seguente modo questo ed il precedente capo: Il territorio Trentino fino alle somme Alpi Retiche, come il territorio Goriziano e il Triestino, che continuano per terra e mare la Venezia fra il golfo veneto e le Alpi Giulie, non possono considerarsi come parti del territorio federale germanico, essendone esclusi dall'art. LIII del trattato del 1815, considerato tale articolo insieme agli altri dello stesso atto internazionale riguardanti l'istituzione della federazione tedesca; ed essendone esclusi anco dagli articoli tutti dello stesso trattato che sono relativi a quegli stati estragermanici, i quali venivano riconosciuti o costituiti intorno alla Confederazione tedesca; e infine essendo da questa esclusi anco da tutti gli atti i quali si riferiscono a quelle disposizioni dei trattati del 1815, le quali concernono la detta federazione.

Ed in relazione a questo concluso, ed all'esposto particolarmente in questo articolo, ed in relazione agli schiarimenti che diamo a questo in appendice a questa opera, conchiudiamo in particolare che la esclusione del Trentino, del Goriziano e del Triestino dalla Confederazione germanica, voluta non meno dal vigente diritto delle genti, che dalla giustizia naturale e dallo interesse generale inerente all'equilibrio europeo, deve ritenersi *voluta dalle disposizioni del diritto internazionale con ragione maggiore di quella per cui vogliasi la esclusione di tutti gli altri paesi limitrofi alla Germania; giacchè mentre questi più o meno partecipano così ai caratteri etnografici, come alle qualità topografiche e alle condizioni economiche e storiche dell' Ale-*

magna, quelle parti d'Italia che si pretendono aggregate alla Confederazione germanica, affatto a questa estranee per posizione geografica, sono abitate da genti che a ragione vantano di avere in grado eminente i caratteri di una di quelle subnazionalità che più si avvicinano all'archetipo nazionale italiano, e di avere avuto vita politica italiana dai tempi più remoti fino ai nostri, per modo che anco coloro che queste genti rappresentarono nella più volte nominata Assemblea costituente alemanna, con sentimento di deferenza a questa e al governo austriaco di cui erano creature, dovettero ripetutamente dichiarare essere le condizioni dei loro rappresentati diverse da quelle delle contrade tedesche, ed essere la volontà politica di questi, analogamente alla dichiarata disparità di condizioni, ripugnante ad una fusione nella Confederazione germanica.

L'Austria dunque volendo introdurre le nominate parti del territorio italiano nell'anzidetta federazione, mentre con arbitraria interpretazione falsava le disposizioni del Congresso di Vienna e alterava la natura fisicamente e moralmente tedesca che aveva di diritto e di fatto l'Alemagna politica, snaturava questa al punto, che, se quelle aggregazioni dovessero tenersi realmente effettuate, si dovrebbe, come esprimesi un citato atto diplomatico francese, mutare la denominazione a quella Confederazione che è detta *germanica*, onde non fosse il suo nome in contraddizione colla realtà.

E quì si voglia osservare, che, se da una parte a taluno è possibile di trovare qualche debole argomento, se non per distruggere, per affievolire la forza provante delle ragioni di diritto internazionale positivo esposte in questo libro, le quali ci trassero alle fatte conclusioni; d'altra parte quanto dicemmo in questa sezione del nostro lavoro viene ad essere corroborato dalla naturale giustizia, che, anco secondo la scienza del diritto delle genti, è sempre da addursi per convalidare le deduzioni del diritto positivo.

Ed in argomento aggiungiamo ancora questo che è superfluo nel caso come il nostro, in cui il dubbio non può

da nessuna persona imparziale concepirsi: è regola ermeneutica professata in ogni tempo e luogo dalla diplomazìa, che, in dubbio, negli oggetti di internazionale diritto devesi interpretare di conformità alla giustizia naturale e in quel modo il quale scioglie e libera, anzichè in quello che vincola (1). Se sempre è da seguirsi questa regola diplomatica, la quale è pure eminentemente morale, equa, razionalmente giusta, e altamente all'universalità utile, *col massimo rigore è da ammettere l'interpretazione restrittiva, quando si tratta di un dubbio intorno a legame fra genti eterogenee, il quale fosse perpetuo* come il vincolo federale germanico, che colle ultime parole dello stesso articolo LIII s'intese di stabilire a perpetuità.

ARTICOLO SECONDO.

Gli atti di diritto publico speciali, che riguardo ai territorî Trentino, Goriziano e Triestino seguirono il protocollo della seduta 6 *aprile* 1818 *della Dieta federale alemanna, e i principî essenziali del vigente diritto publico europeo, sono contrarî alla estensione del territorio federale tedesco ai nominati possedimenti austriaci in Italia.*

I.

Dopochè nei due precedenti capi e nell'antecedente articolo di questo provammo, che in forza degli atti più generali della diplomazia europea venne escluso dalla Confederazione germanica ogni paese estragermanico ed in particolare modo ogni località della nostra penisola, ogni possesso austriaco in Italia, dobbiamo dire in questo articolo di atti diplomatici secondarii che favoriscono in modo speciale l'esclusione dei più volte nominati possessi dell'Austria in Italia dal territorio federale tedesco.

(1) Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II, Chap. XIV, *Interp. des Traités.*

Richiamiamo alla memoria che nel 1821, quando temevasi che la flotta delle due Sicilie, più forte di quella dell'Austria, facesse atti ostili contro questa che aveva spedito un esercito per abbattere il regime costituzionale istituito in quel regno, non si verificava per parte della diplomazia nessun atto preventivo per localizzare la guerra, e per guarentire Trieste e il prossimo preteso litorale germanico; e nessuna misura veniva adottata da taluna delle potenze o dal supremo potere federale di Francoforte, da cui si potesse avere indizio che si riconoscevano diritti federali tedeschi sulle spiaggie dell'Adriatico.

La diplomazia europea nè si commosse, nè si associò alle cento proteste germaniche fatte negli anni 1848 e 1849, quando campo di ostilità alle armi italiane contro l'Austria erano i pretesi possessi federali germanici in Italia.

Essendo il re Carlo Alberto capo supremo di tutte le forze italiane che in quei due anni agivano contro gli eserciti austriaci, dei corpi militari italiani entravano nel Trentino avvicinandosi alla principale città di questa contrada, e ciò mentre quel re conservava amichevoli rapporti colla Confederazione germanica, alla quale non poteva egli riconoscere diritti verso questa parte d'Italia. Il ministero germanico di Francoforte bensì protestava contro questa occupazione del Trentino, ma la diplomazia europea non faceva eco alle rimostranze di questa autorità germanica. Al contrario Palmerston, nel 3 giugno 1848, scrivendo al barone Humelhauer, inviato austriaco, intorno alla pace che progettavasi fra l'Austria e la Sardegna, disconobbe i pretesi diritti della Confederazione tedesca in quella parte d'Italia, così esprimendosi « Il y aurait sans doute quelque difficulté pour déterminer » la ligne de frontière entre l'Italie et l'Autriche.... Au nord » la ligne pourrait être tirée *quelque part entre Trente et* » *Bolzano* (1) » e quindi anche nella alpestre provincia, oltre Trento, di cui Bolzano è capoluogo.

(1) Gazzoletti, *Questione del Trentino*, pag. 43.

Nello stesso anno 1848 il Regno di Sardegna e quello di Napoli spedivano le loro flotte, riunite sotto il comando del contrammiraglio Albini, nelle acque di Trieste. L'Albini, giunto innanzi a questa città, comunicava al Comandante la fregata britannica *la Terribile*, che non avrebbe egli intrapresa alcuna misura ostile contro la stessa città, senza darne quel preavviso, che eragli consigliato dal riguardo all' importante commercio della medesima piazza. Tutti i Consoli di tutti gli Stati stranieri a Trieste unanimi intesero allora a stornare le imminenti ostilità, che minacciavano gl'interessi in questa città degli Stati da loro rappresentati. A tale intento, mentre i Consoli chiedevano coll'atto 24 maggio 1849 al comandante della flotta Sardo-Napolitana *une manifestation rassurante*, e mentre essi facevano osservare al medesimo comandante che *Trieste est port franc, et presque toutes les nations y ont des intérêts*, aggiungendo che *si des faits hostiles venaient à compromettre le port et la ville, les conséquences seraient incalculables*, non accennavano a diritti federali germanici sulla città minacciata, quando questi, se veramente avessero esistito, ricordati, la avrebbero fatta inviolabile (1). A tali diritti accennarono bensì i Consoli degli Stati germanici a Trieste, separatamente dagli altri Consoli di diversi Stati; ma la loro opinione ed autorità non poterono determinare questi ultimi a far motto di quei diritti federali tedeschi verso quella città, che essi con personale vantaggio proprio e dei loro connazionali, e per riguardi d'umanità avrebbero fatto certamente valere, se ne avessero avuto anco un lontano dubbio. E poi una dichiarazione bene esplicita della verità, che non competeva diritto alcuno alla Confederazione germanica su Trieste, la nota speciale del consolato di Francia allo stesso contrammiraglio Albini. Infatti la rappresentanza francese a Trieste, ammesso in questo atto *le droit évident*

(1) Murhard et Pinhas, *Rec. des Traités*, etc., 1848. Gottingue 1854, Part. IV, pag. 496-97.

du gouvernement sarde d'agir comme il l'entendra contre un port (Trieste) transformé par l'Autriche en place de guerre, dichiarava al contrammiraglio italiano, che l'esercizio di questo evidente diritto « ne saura porter atteinte *aux droits des « puissances amies et alliées des États italiens que vous re- « présentez* (1). E fra queste potenze amiche v'era pure la Confederazione germanica.

In seguito il Governo di Francia e tutti gli altri Governi non tedeschi a pro delle pretensioni federali germaniche su questa città, non poterono fare più di quanto avevano fatto in essa i loro rappresentanti. Perciò la flotta italiana sottoponeva Trieste a regolare blocco (2), senza che per tal fatto qualche potenza facesse quelle proteste (3) e quelle rimostranze che erano vivamente sollecitate da Francoforte. E quando a Trieste per poche ore, finchè cioè durò il timore di un bombardamento da parte della flotta italiana, le autorità austriache innalzarono sul castello la bandiera federale germanica, le rappresentanze straniere in questa città e l'autorità municipale della stessa, non facevano segno alcuno che importasse riconoscimento della legittimità di un tale atto, sebbene qualche dimostrazione di conformità a questo fosse giovevole per evitare quell'eccidio che temevasi imminente. La flotta comandata dall'Albini potea quindi nel 1848 continuare il blocco e lo stato di guerra a Trieste, senza che in qualche Gabinetto d'Europa si destasse un'eco ai la-

(1) Presentiamo in fine a quest'opera, sotto la lettera *M*, la nota del Consolato francese a Trieste nell'occasione dell'intrapreso blocco di questa città durante il 1848.

(2) Vedi Murhar de Pinhas, *Rec. des Traités*, etc., 1848. Gottingue 1854, part. V, pag. 499-500. *Notification des blocus du port de Trieste, faite au Comte de Salm, gouverneur de Trieste, par les amiraux Albini et Bue.*

(3) Nessuna protesta, o menzione di protesta, o di atto analogo inglese, francese, russo, o di altro gabinetto non germanico, rinveniamo nei numerosi documenti ed estratti di giornali ufficiali relativi al blocco di Trieste, i quali ci sono dati nella citata raccolta di Murhard e Pinhas, i quali pure ci riferiscono copiosi atti degli anni 1848-1849, relativi a fatti assai meno importanti delle rimostranze di cui diciamo.

menti che per ciò in ogni direzione continuava ad inviare il risorto Impero germanico.

È un errore incorso in qualche storia contemporanea quello, che il Governo Sardo, rispetto a Trieste, cedesse ai lagni dei poteri supremi di Francoforte.

A questi dovette la Sardegna per internazionali riguardi rispondere con frasi cortesi, che apparvero in quelle due note del 1 e 7 luglio dell'anno 1848, le quali per la nessuna loro importanza politica nemmeno figurano nella numerosa congerie dei documenti relativi al blocco della sunnominata città e agli eventi del 1848, datici dalla più reputata e copiosa Raccolta diplomatica del Murhard e Pinhas continuatori del Martens (1). Ma mentre il Governo Sardo praticava riguardi a Francoforte, a Trieste esso con energia insisteva nel blocco e nello stato di guerra; e vi perdurava senza incontrare, non diciamo l'opposizione di qualche importante atto diplomatico, ma nemmanco quella di una disinteressata opinione, autorevole a favore delle pretensioni tedesche su questa Città. Meglio che altri documenti, la nota dello Schmerling ministro dell'Impero di Alemagna pel dipartimento degli esteri, in data 22 luglio 1848 da Francoforte, ci prova la insistenza nelle ostilità, nella quale continuava a Trieste la flotta italiana anco posteriormente alle due note italiane ora ricordate. Il Ministro tedesco in quel suo atto espone, che l'Albini faceva visitare « *tous les navires qui sortent du port et qui entrent*,

(1) La citata raccolta sotto i titoli *Actes et documents concernants les affaires de la Diète fédérale germanique, et relatifs aux actes et relations politiques de la Diète fédérale, de l'Assemblée Nationale, et du pouvoir central de l'Allemagne* dalla pag. 154 alla 558, del vol. del 1855, e sotto gli altri titoli *Actes et documents relatifs aux affaires et relations politiques de la haute Italie et de l'Autriche en* 1848, pag. 419,632, nel vol. 1854, mentre ci dà atti di agenti diplomatici inferiori al Pallavicini e della minima importanza, ed anco estratti di giornali ufficiali e ufficiosi di Vienna, di Trieste, di Milano, ecc., relativamente al blocco di Trieste, non contiene nessun particolare cenno intorno alle anzidette note sarde, che riguardano questo fatto.

qu'il leur impose l'obligation de se présenter pour se faire visiter dès qu'ils ont franchi la LIGNE DU BLOCUS » e inoltre che « *l'Amirail va même à proclamer expressement* LE MAINTIEN DU BLOCUS, *et à s'arroger le droit d'aborder* A UN POINT QUELCONQUE DU LITORAL, *en déclarant que s'il rencontre à cet égard la moindre résistence il se croira autorisé à prendre des mesures de rigueur* ». E altrove la citata nota tedesca attesta che l'Ammiraglio suddetto faceva credere, che egli *attaquerait l'escadre autrichienne partout*, che egli *attaquerait Trieste*; e conchiude « *qu'il n'est survenu de changement essentielle dans l'état des choses qui a provoqué une protestation solennelle de la part de la Diète germanique, à la date du 16 juin 1848* (1). Malgrado il ripetersi delle proteste germaniche contro il blocco stabilito a Trieste dalla flotta italiana, questa non rinunciò allo stato di guerra contro questa piazza, e nemmeno dopo che la fatale giornata di Custoza aveva tolto all'esercito italiano l'intera Lombardia. Ed invero dopo che le forze del feldmaresciallo Radetzki erano giunte al Ticino, il contrammiraglio Albini al Comandante militare del Litorale triestino inviava nota *in data del 13 agosto 1848 dalla rada di Trieste*, che finiva colle parole. « Je me vois dans le cas de déclarer que *l'état de guerre continue entre les deux puissances maritimes Sarde et Autrichienne* (2) ».

Non riferiamo questi atti del Governo Sardo a Trieste, perchè crediamo che gli atti d'uno Stato italiano possano per sè soli aver giovato alla causa italiana rispetto a Trieste e contro la Confederazione germanica, più di quello che possano a questa aver giovato le accennate sue proteste in causa propria. Quegli atti del Governo Sardo ricordiamo, perchè sia constatato, che *piena libertà d'azione militare fu a lungo lasciata alla Sardegna contro Trieste da tutti i rappresentanti degli Stati non germanici in questa città*, e che l'uso di questa libertà d'azione militare fatta da quello Stato italiano contro

(1) MURHARD e PINHAS, vol. del 1848, parte III, pag. 504-8.
(2) Ibid. parte IX, pag. 508.

Trieste, fu seguito dalla *lunga ed unanime acquiescenza di governi, eccettuati i tedeschi, tutti i quali non si opposero in niun modo allo stato di guerra che in quel porto mantennero senza interruzione le forze del medesimo Stato italiano*, il quale fino alla pace di Milano, conchiusa coll'Austria nei primordî del 1849, continuava colle armi innanzi a Trieste a *disconoscere ogni pretesa germanica verso questa città.*

Riferibilmente a tutto l'esposto in questo articolo constatiamo in modo conclusivo, che per circa un anno, durante il quale si fecero dalle armi italiane di terra e di mare ostilità in quei possessi italiani dell'Austria, i quali si vollero da questa annettere alla Confederazione germanica, nessun Gabinetto riconobbe la giustizia delle pretensioni germaniche su di essi, *nessun Gabinetto riconobbe i diritti vantati dalla Germania sul Trentino e sul Litorale Triestino*; e ciò in quel tempo in cui un solo dubbio che si avesse potuto concepire sulla giustizia dei reclami della Germania contro la Sardegna, relativamente a questi paesi, sarebbe stato sufficiente per muovere la diplomazia a interporsi fra queste due potenze, onde allontanare la possibilità di una grave guerra che avrebbe potuto farsi generale. In proposito a questo contegno di tutti gli Stati, contrario a pretese federali germaniche verso le due nominate parti d'Italia, è a dirsi, come due anni dopo che Lord Palmerston, nella sua qualità di ministro degli affari esteri, di fronte all'inviato austriaco Humelhauer non ammise, come accennammo, diritti germanici nelle provincie trentine di Trento, Roveredo e Bolzano, accadde che il Ministro degli Esteri francese, nel *Memorandum* 5 marzo 1851, esplicitamente negasse rispetto alla città e territorio di Trieste, come rispetto al Goriziano e a qualsivoglia altra parte del Litorale Triestino, ogni diritto della Confederazione germanica. E ciò negava questo atto, oltrecchè in modo generale col non ammettere, come osservammo nel primo Capo di questo Libro, che potessero introdursi nella federazione tedesca paesi estragermanici, *genti italiane* od altre non tedesche; ma anco in modo speciale *non consentendo*

che si potessero comprendere in questo corpo politico popolazioni illiriche (1), cioè non solo gli abitanti di Trieste e del Goriziano, ma anco quelle ùlteriori genti cisalpine che sono fra le Alpi Giulie e il golfo di Venezia, costituenti l' attuale regno Illirico istituito dal governo Austriaco.

Così mentre vi sono atti solenni internazionali, che, come rilevammo in tutto il corso di questo Libro, escludono dalla Confederazione germanica ogni contrada che al di quà delle Alpi è fuori del naturale territorio germanico e ogni popolo non tedesco, *vi sono atti speciali autorevoli e argomenti desunti dal diritto diplomatico, i quali in particolare escludono da quella federazione l'intero Trentino e tutto il Litorale Triestino fino alle Alpi.* Ed a tali atti speciali aggiungiamo la posteriore dichiarazione fatta dal Ministro degli affari esteri della Gran Bretagna nel luglio del 1851 alla Camera dei Comuni, nell'occasione in cui trattavasi della legittima estensione del territorio federale germanico; la dichiarazione che «*l'Italie autrichienne n'appartient pas à la Confédération germanique:*» e le istruzioni conformi a questo principio che erano state date poco prima ai rappresentanti della Gran Bretagna presso i Gabinetti esteri (2).

II.

Si indovinano agevolmente i motivi del Governo Austriaco per introdurre nella Confederazione germanica possessi italiani, che a questa non poteano aggiungersi per ragioni più forti di quelle che ostavano all'annessione di tutti quegli altri paesi limitrofi alla Germania, i quali nella formazione di questa ne furono esclusi. Ed intravvedonsi agevolmente anco i motivi, per cui la Dieta germanica si rese complice di quell' ingiusto fatto del Governo austriaco.

Abbiamo nei due capi precedenti accennato a questi motivi, ma ora dobbiamo meglio rilevarli, perchè dalla cogni-

(1) Vedi Allegato *R* aggiunto a quest'opera.

(2) Id. id. *O* fra i documenti annessi a quest'opera.

zione di essi ancor meglio risulta la dimostrata enorme illegittimità e irrazionalità dell' aggregazione del Trentino e del Litorale Triestino alla Germania; e perchè dalla cognizione dei medesimi risulta nel miglior modo che l' unione di tali paesi a questo corpo politico, oltrecchè ripugnante al diritto, è contraria all' interesse europeo (1).

L'eterogeneo corpo politico, che dicesi Impero austriaco, il quale come ora, così anco nel 1818, aveva slava quasi la metà della sua popolazione e slava la metà della sua superficie, per popolazione ed estensione, era più slavo che germanico. La monarchia austriaca, oltre all'Arciducato di Austria, al ducato di Salisburgo, alla valle dell' Inn e al Vorarlberg, non aveva altro dominio che potesse dirsi puramente tedesco nei rapporti geografici, etnografici, e storici. Nell'anno 1819 in cui, secondo la matricola della Confederazione germanica, la popolazione di questa eccedeva i trenta milioni, i tedeschi delle nominate contrade austriache e quelli della Boemia, della Moravia, della Slesia e della Stiria non giungevano a cinque milioni; abitanti una superficie, la quale era assai inferiore per ricchezza ed estensione ad altre parti dell' Impero austriaco. Per la scarsa popolazione tedesca di questo e per la poca estensione e sfavorevole qualità della superficie tedesca dello stesso Stato, il Governo del medesimo non avrebbe potuto godere l'ambito vantaggio di porre sotto l' egida federale germanica una parte assai rilevante del suo territorio, onde non poteva sperare di soverchiare in Germania la Prussia, e nemmanco di prevalere considerevolmente coi suoi possessi federali a qualche altro minore Stato tedesco.

Ma l'Austria, come ora dicemmo, avea grande interesse ad entrare nella Confederazione germanica con tanto territorio e con tanta popolazione, quanto erano necessarii così per

(1) Nel N.° III dei nostri Prolegomeni accennammo al danno generale, che deriverebbe dall'annessione all'Alemagna delle estreme parti d'Italia, soltanto dal punto di vista dei più generali principii d'interesse europeo.

conseguire predominio su questo gran corpo politico, come per estendere la protezione federale germanica alle sue contrade slave e italiane militarmente assai importanti. Inoltre l'Austria, assicurata a nord e ad est dalla santa alleanza, e al sud dalla debolezza dell'impero turco, e degli Stati Italiani, intendeva ad avere, in particolare, l'appoggio delle forze federali germaniche lungo tutta quella sua frontiera che è volta all'occidente, dall'Elba alle Alpi, da queste fino al piano del Po e fino a questo fiume.

In conseguenza di tutto ciò l'Austria era condotta a violare il principio cardinale stabilito per la composizione della Confederazione germanica, ed a trascinare questa sulle sue terre slave ed italiane. Onde introduceva nella Confederazione germanica, oltre alle sue popolazioni tedesche, a milioni anco le genti non tedesche, con ambi i versanti delle alpi centrali e delle alpi orientali, ad eccezione di un brevissimo tratto montano delle alpi carniche, nel centro del quale ebbe tuttavia la Confederazione germanica ciò che è la chiave della Venezia, cioè il pendio italiano che dal passo di Tarvisio scende a Ponteba nel bacino del Tagliamento.

La Confederazione germanica perciò fu protratta dalle rive dell'Inn e del Danubio a quelle dell'Adige, dell'Isonzo, della Drava e della Sava, e così dai mari del Nord e Baltico fino al piano lombardo ed al lido del golfo veneto.

La Confederazione germanica accolse la proposta dell'Austria di rendersi con questa compadrona dell'anzidetto esteso spazio italiano, in cui sta quella intera metà del versante meridionale delle alpi, che estendesi dallo Stelvio al Quarnero, ed il corso superiore di parecchi fiumi lombardi scendenti dal Trentino e di tutti quelli della Venezia fino al golfo di Fiume; il corso cioè totale o parziale del Chiese, del Sarca, dell'Adige, dell'Isarco, della Brenta, della Piave, del Tagliamento, dell'Isonzo, dell'Idria, del Vipaco, del Timavo, e di altri minori corsi d'acqua (1).

(1) Essendosi inteso di incorporare tutta la parte cisalpina del circolo

Come a sì enorme violazione dei trattati si rendesse complice la Dieta germanica, lo si intravede agevolmente dall'esposto; e inoltre si comprende se riflettasi che l'Austria, preside perpetua della Dieta germanica (1), l'Austria, la più forte di quanti Stati erano rappresentati alla Dieta di Francoforte, ben potea introdurre nel diritto publico germanico una sua volontà utile alla Germania, alla quale l'importanza militare delle Alpi, e l'importanza economica della parte più preziosa del golfo veneto, poteano pure velare la vista della giustizia.

È poi da aggiungere in proposito, che i rappresentanti di quei piccoli sovrani tedeschi, i quali collettivamente aveano la maggioranza dei voti nell'assemblea federale, avevano allora interesse a ciò che l'Austria entrasse nella Confederazione germanica con tanti e tali possessi, con cui potesse ponderare la prevalenza dell'Austria in questo corpo politico. Il predominio dell'Austria in Alemagna desideravano i piccoli sovrani tedeschi, perchè questa potenza aveva cardinale interesse ad opporsi a quell'unità politica germanica la quale, mentre sarebbe stata tomba alla sovrana esistenza dei principi tedeschi, quella avrebbe tolto i suoi possessi germanici per darli poi a quel potente stato confederato, che più tedesco dell'Austria, e *nella sua quasi totalità puro tedesco*, a sè attraeva le aspirazioni dei popoli germanici tendenti all'unità nazionale e alla libertà, che dall'egemonia prussiana quei popoli poteano sperare più che dalla preponderanza dell'Austria.

di Bressanone alla Confederazione germanica, si vollero dare con ciò a questa anco i veneti alti bacini della Boita e del Cordevole, che dominano la Bellunese valle della Piave. Essendosi poi ritenuto che alla Federazione germanica spettasse la valle del Fella scendente dal varco di Tarvisio, ne deriva che al gran corpo politico tedesco si vollero dare le parti della Venezia che, col Trentino, tutta la dominano, e per buona parte la circuiscono. In questo argomento abbiamo potuto diffonderci in un precedente nostro opuscolo riguardante *i confini fra l'Italia e l'Austria, ed i necessarî termini della questione veneta.*

(1) L'articolo LVII dell'atto finale del Congresso di Vienna dava all'Austria a perpetuità la presidenza della Dieta federale germanica.

tenuta a favorire il principio autocratico, che era il cemento necessario per conservare raccolti i numerosi e forti suoi elementi eterogenei.

III.

Se la Dieta germanica doveva guardarsi per riguardi giuridici e di generale interesse da ogni qualsiasi attentato di ingrandimento, che nuocesse al sistema di statica politica poco prima istituito dal congresso di Vienna, ben doveva essa guardarsi dall'estendersi a mezzodì a posizioni militari che erano fra le più importanti d'Europa, e fino al seno marittimo veneto e così a tre mari: e ben doveva guardarsi dal coprire in tal guisa, col suo gran corpo territoriale, tutta la centrale Europa dai mari del nord e Baltico fino all'Adriatico. L'utilità commerciale, l'accrescimento di potenza e l'aumento dell'influenza politica, che non possono mai giustificare un illegale e universalmente nocivo dilatamento politico di uno Stato, non possono scusare la Dieta germanica per avere voluto estendersi considerevolmente in Italia. Avvegnachè la Alemagna con un territorio, che è il più popoloso dopo quello della Russia, con un territorio bagnato da due mari, ed avente una delle migliori vie fluviali europee, la quale le dà accesso ad un terzo, non ebbe mai *necessità* di dominare anco una costa d'un quarto lontano mare, che bagna l'Italia, e dal quale è essa divisa da una zona slava; come non ebbe *necessità* di accrescere fuori di sè colle altre sue ingiuste e pericolose dilatazioni territoriali nella penisola italiana la sua forza politica, che essa poteva aumentare meglio sviluppandosi e unificandosi.

Il protocollo, con cui volle la Confederazione germanica aggregarsi paesi e popoli, che, posti fuor del suo territorio le sono i più eterogenei di quanti altri la circondano, fu forse la più iniqua e fatale di quante violazioni di trattati sieno state fatte nei tempi moderni.

Infatti tale atto, aumentando la potenza dell'Austria, faceva

ancor più grave la preponderanza di questo grande Stato sulle numerose e colte nazioni, le quali succedonsi dal mare del Nord e Baltico al Jonio, dall'Olanda e dalla Danimarca alle Due Sicilie; e rendeva il governo austriaco, per sistema avverso a libertà e a progresso, quel forte ostacolo che esso fu in tanta e sì vitale parte d'Europa, ad ogni miglioramento civile e sociale che assumendo natura politica, avrebbe ostato al suo predominio sul cuore dell'Europa.

Non è mestieri di esporre agl'italiani, a cui fu tanto nocivo l'uso del trattato del 1815, quale danno abbia in particolare la loro patria risentito dagli anzidetti abusi di questo trattato, coi quali l' Austria, aumentando le proprie forze, rese possibili contro di loro altri abusi continuati fino ad oggi.

Quale e quanto danno abbia recato in particolare alla libertà e prosperità germanica l'influenza dall'Austria conseguita in Germania colle dette aggregazioni italiane e slave tentate a Francoforte, si potrebbe dimostrare con dei volumi, quando si volesse riunire quanto fu veridicamente scritto in proposito.

L'atto originale della federazione germanica, inserito nel trattato del 1815, come accennammo nel primo capo di questo libro, saviamente provvedeva che in ciascuno degli Stati, che dovevano comporla, fosse instituita un'assemblea rappresentativa in oggetti legislativi; disponeva che fosse abolita ogni distinzione di diritti politici per diversità di religione; voleva rimossi gli ostacoli al libero stabilimento dei tedeschi in ogni stato germanico; dava utili provvedimenti relativi alla stampa, alla proprietà letteraria, alle relazioni commerciali marittime, pei quali oggetti prescriveva uniformità di legislazione in tutta l'Alemagna; e altre liberali e utili cose imponeva. Ma la prevalenza in Germania del governo tedesco più avverso all'unità e alla libertà germanica fece che « di codeste disposizioni parecchie sono state « mantenute, parecchie sono state ristrette, altre osservate « in apparenza, in realtà dimenticate (1) ».

(1) Brougham, *Political Philosoph.*, Vol. I, Chap. XIV.

Non soltanto il bisogno di tacere la indicata enorme violazione del diritto delle genti, ma in specialità il bisogno di celare i vergognosi esposti motivi d'interesse che aveano condotto a quella grave lesione dei trattati del 1815, spiega il silenzio che il Governo austriaco e la Dieta di Francoforte, rispetto alle Potenze interessate nell'osservanza della giustizia internazionale, serbarono intorno all'incorporazione di una parte rilevante d'Italia alla Confederazione germanica. Non fa perciò meraviglia che l'atto del 6 aprile 1818 non sia stato notificato in quel modo, con cui per dovere e per vista d'interesse generale da ogni nazione civile si usa notificare non solo ogni atto, il quale importi aumenti o definitive demarcazioni di territorio, ma benanco molti altri atti riguardanti men rilevanti cambiamenti nelle condizioni d'un paese. Nè fa perciò sorpresa, che non abbia potuto apparire ancora nel diritto publico europeo il lamentato atto, e che l'usurpazione, a cui esso intendeva, siasi arrestata così che questa resti peranco nel primo stadio di un tentativo, non essendosi, come dicemmo, continuato l'attentato con quegli atti che lo qualifichino un acquisto, *un qualunquesia fatto compiuto* (1).

I governi europei dovettero avere estra-ufficiale sentore di quel riprovevole atto, ma non si fecero però indagini in proposito.

La natura del protocollo del 6 aprile 1818, il quale, sebbene gravido delle nocive conseguenze che accennammo, non potea per sè solo mutare il diritto pubblico europeo, onde se ne avrebbero potuto più tardi impedire gli effetti; e d'altra parte la plenipotenza dell'Austria nei giorni in cui questo atto stendevasi; il bisogno di profonda pace dopo lunghe e sanguinose guerre, non che la necessità di accordo fra le prevalenti Potenze, che poco prima avevano diviso pericoli, sventure e trionfi; il bisogno che con una intima e continuata alleanza fra di loro meglio fossero assicurati i conseguiti

(1) Vedi Libro primo, Capo II di quest'Opera, N° IV.

successi, dovettero sopprimere ogni disposizione a delicate e pericolose ricerche intorno al suddetto operato dell'Austria e della Dieta germanica nel 6 aprile 1818.

Ma ora, cessati questi motivi per cui furono differite le indagini intorno all'operato della Dieta Germanica rispetto all'Italia, e sussistendo pur sempre, per fare un esame diplomatico e una riforma di esso, le esposte ragioni di generale interesse, di cui ora e nell'esordio di questo lavoro dicemmo (1), e sussistendo pur sempre le esposte ragioni di giustizia naturale e positiva, crediamo che la condanna di quell'operato dell'Austria e della Dieta germanica non può a lungo tardare, per risparmiare funeste complicazioni generali.

La questione relativamente alle nominate importanti frazioni del territorio italiano, che topograficamente, strategicamente, economicamente ed etnograficamente compiono la Venezia, come rileveremo dalle Appendici che aggiungiamo a quest'opera, *si dovrà poi inevitabilmente presentare quando si dovrà trattare la Questione Veneta in quei termini che rispondano, anzichè all'interesse di qualche provincia veneta, all'interesse nazionale italiano*, ed a quello della pace europea (2). Quella questione dovrà essere risoluta a favore dell'Italia, per modo che l'Italia politica sia fatta pari alla naturale; e ciò accadrà anco perchè l'Italia avendo con sè quelle sue parti, da taluni attribuite all'Alemagna, eccederà di poco la metà dell'estensione di questa vasta regione; mentre sarà di gran lunga inferiore alla Francia, alla Spagna ed al territorio di ogni grande potenza, così che non sarà a temersi che l'estensione dello Stato italiano fino ai suoi naturali confini noccia all'equilibrio europeo.

Non potrà mancare alla condanna delle pretese germa-

(1) Vedi *Prolegomeni* N° I, III, IV e V.

(2) Il che dimostrammo nel citato nostro opuscolo *Dei Confini dell'Italia rispetto all'Austria, e dei termini in cui si dovrà porre la Questione Veneta.*

niche in Italia nemmeno il voto degli onesti avversarî di questa, nemmeno il suffragio dei seguaci delle vecchie dottrine d'internazionale diritto. Ed in vero, mentre le pretese germaniche al di quà delle Alpi, in difetto di titolo giuridico e di materialità di possesso, non possono nemmeno essere appoggiate dall'usucapione, tali pretensioni non possono nemmeno essere aiutate da dubbiosi atti di diritto internazionale recanti indirette adesioni di potenze o tacite approvazioni di governi. Che se taluno di questi atti per avventura esistesse, è manifesto che esso non potrebbe servire a tali pretensioni, le quali, contro i principî dei trattati, la lettera di questi, la ragione e l'interesse generale che le annullano, non potrebbero essere giustificate non che da atti secondarî e dubbî di diritto delle genti, nemmeno da una esplicita approvazione che fosse stata data dalle maggiori Potenze al protocollo, da cui si vogliono esse derivare. Sarebbe invalida tale approvazione, perchè non potrebbe essere accaduta che per errore intorno alle mal note condizioni storiche e contemporanee dei territorî Tridentino, Goriziano e Triestino; per errore che avesse fatto credere, che rispetto a questi paesi concorrevano i requisiti prescritti dai trattati e dalla ragione per aggiungerli al territorio federale germanico ordinato nel 1815. Soltanto una approvazione dell'estensione territoriale germanica in Italia, la quale, conosciuta contraria al disposto dei trattati, fosse stata tuttavia alla Germania accordata dalla maggioranza delle grandi Potenze, che avessero dichiarato inapplicabili ai suddetti paesi italiani le disposizioni cardinali stabilite in antecedenza per l'organizzazione territoriale della Confederazione germanica; soltanto una tale approvazione, che si fosse data, potrebbe accamparsi dai sostenitori delle pretese germaniche in Italia. Ma una tale approvazione di queste pretensioni si accamperebbe tuttavia con poca speranza di vedere le medesime legittimate per l'avvenire, giacchè una disposizione politica eccezionale, odiosa, e contraria all'interesse generale, come sarebbe la supposta approvazione, non

suolsi fare che per breve tempo, e non già perchè duri a lungo.

Abbiamo esaurito con questo terzo Libro e relative Appendici, aggiunte a quest'opera, l'assunto di dimostrare, *che per diritto diplomatico, storico e razionale, devono considerarsi inaggregati e inaggregabili* alla Confederazione germanica il Trentino, il territorio di Trieste e il Goriziano, come la restante parte del Litorale triestino o Veneto orientale che sta fra le Alpi Giulie e il golfo di Venezia. Nel quarto ed ultimo Libro di quest'opera faremo quelle indagini d'ordine ermeneutico intorno al più volte citato atto del 6 aprile 1818, per le quali bene si rilevi quali località italiane sono comprese in quelle contrade che si vollero incorporare all'Alemagna, e quali paesi italiani si devono invece ritenere in questa non compresi da quell'atto; e quindi affatto *fuori di causa* in quella diplomatica trattazione che accadesse per chiarire il confine della federazione germanica rispetto all'Italia.

FINE DEL LIBRO TERZO.

LIBRO QUARTO

Territorî italiani che la Dieta federale di Francoforte ebbe intenzione di aggregare alla Confederazione germanica col suo protocollo 6 aprile 1818; e ragioni speciali di inaggregabilità all' Alemagna di quelle parti del Tridentino, del Goriziano, e del Litorale Triestino, alle quali non s'intese con quell'atto di estendere il territorio federale tedesco.

Abbiamo dimostrato nel primo Libro di quest'opera che, se tentavasi di aggregare alla Confederazione germanica paesi subalpini italiani, tuttavia non verificavasi una legale incorporazione di taluno di essi in quella.

Abbiamo dimostrato nel secondo e terzo Libro, e Appendici relative a questo, quali erano le condizioni che dal Trattato di Vienna del 1815 richiedevansi per l' aggregazione di possessi austriaci alla stessa Confederazione; e che quei paesi italiani, che si vollero annettere alla medesima, col protocollo della Dieta federale di Francoforte del 6 aprile 1818, non erano all' anzidetta federazione aggregabili, nè per diritto diplomatico, nè per diritto storico, nè per diritto razionale, sia che questo desumasi dalla posizione geografica o dalla etnografia, dagl'interessi o dalla volontà dei popoli. Fu inoltre provato, terminandosi il Libro precedente, che l'aggregazione di contrade subalpine italiane alla Germania, utile all'Austria, è nociva all'Italia, e ripugnante all'interesse germanico generale, ed all' interesse europeo.

Resta che in questo quarto Libro prendansi in considerazione gli oggetti della pretesa usurpazione tedesca in Italia, cioè che si rilevi esattamente la quantità del territorio italiano sottoposto all'Austria, che veramente s'intese a Francoforte di aggregare alla Confederazione germanica; e quindi che bene si determinino quei paesi italiani soggetti all'Austria, che si vollero escludere dal corpo federale tedesco.

E ciò è da farsi allo scopo necessario di determinare esattamente i punti della quistione diplomatica che dovrà farsi intorno alle pretensioni federali germaniche in Italia, ponendo *fuori di causa* quei possessi austro-italiani, che non appariscono compresi nelle espressioni, con cui si tentavano le aggregazioni di terre italiane all'Alemagna.

Egli è il protocollo germanico del 6 aprile 1818 più volte citato, che unicamente può accettarsi come testo per conoscere le località, che si pretendono aggiunte alla Confederazione germanica; — questo soltanto, e nessun altro atto germanico che accenni a qualche altra località non compresa in questo documento; giacchè egli è col medesimo che la Dieta germanica intese di compiere definitivamente con possessi austriaci il proprio territorio. Non si potrebbero poi prendere in seria considerazione opinioni di scrittori tedeschi, che, mal conoscendo i paesi nostri più vicini ai proprî, e vedendoli attraverso al prisma di particolari interessi tedeschi o di un malinteso amore nazionale, stranamente si allontanarono non solo dal tenore dei trattati, ma anco dal testo del protocollo più volte ricordato, per estendere il territorio germanico in Italia assai più di quello che si pretendesse con quell'atto di ingrandirlo.

In relazione a ciò che ora dicemmo, nel primo Capo di questo Libro rileveremo la estensione territoriale, che si ebbe intenzione di aggregare alla Confederazione germanica in Italia, quando nel protocollo 6 aprile 1818 si nominavano: la *contea principesca del Tirolo, Trento*, *Bressanone, Gorizia e Gradisca, e il territorio di Trieste.*

Poscia nel secondo Capo ci occuperemo a determinare l'estensione del *ducato di Carniola* rispetto all'Italia, perchè dalla menzione di questo possesso austriaco nel sovente ricordato protocollo si argomenta che abbiasi voluto protrarre il territorio federale germanico a contrade italiane, le quali, poste fra il Territorio Triestino e le Alpi Giulie, ebbero un tempo qualche politico rapporto con quel transalpino ducato.

Nel trattare in questi due capi di frazioni importanti della contrada tridentina e della goriziana, e del litorale triestino, che dalla Dieta tedesca furono escluse dal territorio politico germanico, esporremo quelle speciali ragioni di diritto storico diplomatico e razionale, le quali dimostrano la particolare inaggregabilità all'Alemagna dei tratti territoriali che inferiormente a Trento e a Gorizia e oltre Trieste furono esclusi da quel corpo politico. La esposizione dei principali motivi d' inaggregabilità alla Germania di tali tratti territoriali convaliderà a favore di questi quelle ragioni e conclusioni che abbiamo prodotte nei due Libri precedenti relativamente alla inaggregabilità all'Alemagna dei territorî trentino, goriziano e triestino nelle loro totalità, ed esaurirà pienamente l'argomento di quest'Opera.

CAPO PRIMO.

Quali possessi austriaci in Italia la Dieta Federale Germanica intese sottoporsi, usando nel suo protocollo 6 aprile 1818 le espressioni: *La Contea princ·pesca del Tirolo, col territorio di Trento e Bressanone; il Friuli Austriaco (circolo di Gorizia); il territorio della città di Trieste.*

Dividiamo in due articoli questo Capo, nel quale dobbiamo indicare la quantità di paese italiano che si volle aggiungere al territorio federale tedesco con quelle locuzioni del più volte nominato protocollo del 1818, colle quali si accenna a contrade poste sul versante meridionale delle Alpi.

Nel primo articolo determineremo quali fossero i tratti di paese italiano, che volevansi aggregare alla Confederazione germanica colle parole: « la *Contea principesca del Tirolo, col territorio di Trento e Bressanone;* e colle altre: *Friuli austriaco*, o *Circolo di Gorizia*, inserite nello stesso protocollo.

Nel secondo articolo indicheremo qual fosse la contrada, che ebbesi intenzione di incorporare nella federazione tedesca colla espressione: *Territorio della città di Trieste.*

ARTICOLO PRIMO.

Contrade che si vollero incorporare nella Confederazione germanica colle parole: La Contea Principesca del Tirolo col territorio di Trento e Bressanone, *e coll'espressione* Friuli austriaco, *o* Circolo di Gorizia, *inserite nel protocollo germanico* 6 *aprile* 1818.

I

Noi non possiamo al lettore presentare dettagliate e commentate le opinioni emesse nelle sedute, da cui nacque il protocollo 6 aprile 1818 della Dieta federale di Francoforte, perchè non possiamo tener conto se non di ciò che dall'arena vocale passò nel relativo protocollo; giacchè sono legalmente annullate tutte le idee che, espresse in un corpo deliberante, non si vollero ammettere nella compilazione dei documenti che lo risguardano. Non potremmo quindi badare a pretese ommissioni commesse nella redazione di questo atto rispetto a ciò che fosse stato detto dai suoi autori prima della sua confezione: « Il serait très-souvent dangereux d'entrer dans » la discussion des vices supposés *que l'acte même n' indi-* » *que point* (1) ».

Perciò nell' argomento di questo articolo noi esporremo soltanto ciò che strettamente è riferibile a quelle parole colle quali si designò definitivamente dalla Dieta, nel ricordato suo protocollo, la quantità dello spazio, al quale essa intese di estendere il territorio politico tedesco al di quà delle Alpi.

Ciò premesso, e considerata semplicemente l' espressione *Contea principesca del Tirolo col territorio di Trento e Bressanone*, usata nel più volte nominato protocollo ger-

(1) Vattel, *Droit des Gens*, Liv. III, § 264.

manico, si deve ritenere che quando si volle protrarre la Confederazione germanica al di quà delle Alpi Retiche, non si ebbe punto intenzione di aggiungere al territorio federale alemanno quel territorio provinciale di Roveredo (1), che non fu nominato cogli altri che costituiscono il dominio austriaco detto officialmente *Tirolo.*

Nell'anno 1815, in forza di risoluzione sovrana del 7 aprile, erano staccati dalla Lombardia e dalla Venezia i territorî di Bolzano, di Trento e di Roveredo, i quali con quelle maggiori contrade italiane avevano fatto parte del regno italico; ed erano, come altrove accennammo, congiunti al finitimo più settentrionale territorio della contea principesca del Tirolo, dalla quale erano sempre stati separati e indipendenti così il principato di Trento, come il piccolo Stato di Rovereto, soppressi soltanto nel 1802 per la convenzione di Parigi del 26 dicembre di quest'anno. In tale modo costituivasi quella ibrida divisione territoriale austriaca, a cui diedesi il nome di Tirolo dalla contea di questo nome. A questo eterogeneo amalgama l'altra risoluzione sovrana del 24 marzo 1816 dava poscia un solo Statuto organico provinciale, e una sola Dieta. Nel nuovo Tirolo il territorio dell'antico Stato roveretano e quello di Riva (del quale dicemmo nell'articolo IV del capo III del libro secondo), trasformati in circolo di Rovereto, come il circolo di Trento e come il circolo di Bolzano e gli altri quattro circoli più settentrionali della contea tirolese istituita dal governo austriaco, ebbe un capitanato circolare colla giurisdizione delle delegazioni provinciali del regno Lombardo-Veneto (2), il quale contemporaneamente formavasi con altri territorî del cessato regno d'Italia posti fra le Alpi, il Ticino ed il Po.

La provincia di Roveredo, la più australe delle sette co-

(1) Il nome di Roveredo deriva dalla voce latina *Roboretum*, donde anco Rovereto, parola che noi useremo promiscuamente con quella di Roveredo, come vediamo farsi comunemente dagli scrittori.

(2) *Dei Governi del Trentino*, Milano, Agnelli, 1861.

stituenti l'anzidetto mostruoso parto della viennese burocrazia, ha una superficie di 38,63 miglia quadrate germaniche, ed una popolazione di oltre a cento mila abitanti (1).

Poco dopo la composizione della nuova contea principesca del Tirolo, veniva posta nel novero dei paesi austriaci da incorporarsi nella Confederazione germanica la *Contea principesca del Tirolo.*

Ma l'espressione *Contea principesca del Tirolo*, che figura in quel protocollo del 6 aprile 1818, col quale a Francoforte intendevasi di aggregare provincie austriache alla Confederazione tedesca e la parola *Tirolo*, l'una e l'altra state usate sempre per designare il paese che da Merano e dalle origini dell'Adige si estende alla transalpina valle dell'Inn, abitata quasi esclusivamente da popolazione pura germanica, non erano mai state impiegate così da abbracciare anco il territorio di Rovereto, affatto staccato da quella alpestre contea.

La locuzione *Contea principesca del Tirolo* e quella di *Tirolo*, nel loro senso proprio, storico e diplomatico, quale risulta dal testo dei trattati (2), non poterono mai essere intese in modo da comprendere con esse il territorio di Rovereto.

Rovereto, nei primi suoi tempi storici, dai vescovi di Trento, a cui apparteneva, era infeudato agli italiani conti di Lizzana. Ciò accadeva nel secolo XI, cioè lungo tempo prima che nel Valdadige superiore nascesse la Contea di Tirolo, vassalla ai vescovi trentini (3). Quando questa contea divenne stato, la città di Rovereto colla valle Lagarina soggiacque ai Castelbarco, i quali ponevansi sotto la dipendenza dei Visconti e quindi dei Veneziani (4). Onde Rovereto e suo

(1) *Quadri statistici della monarchia austriaca*, e *Annuaire Diplom. de l'Alm. de Gotha*, 1848, pag. 317.

(2) Vedi Articolo V del Capo III del Libro secondo.

(3) *Biblioteca Trentina* Vol. IV, Disp. VII-X, pag. IV e XIII.

(4) *Id.* pag. XIV, e Frapporti, *storia e condizioni del Trentino*, Disc. VIII, pag. 522-4.

contado conservavansi separati dallo Stato tirolese , da cui erano distinti, anco perchè sotto la supremazia de' Castrobarcensi, de'Visconti e dei Veneziani Roveredo, come tutti gli altri vicini più cospicui comuni, innalzavasi a grado di Stato municipale.

Dimostriamo brevemente l'importante fatto della vita municipale di Roveredo durante l'intera esistenza politica della Contea tirolese.

Le leggi politiche fondamentali e civili che adottò il municipio di Roveredo verso la fine del secolo XIII, furono quelle stesse che erano la norma organica giudiziaria e amministrativa del comune di Trento , quando questa libera republica municipale italiana era indipendente dal suo vescovo, come da ogni suo vicino (1). In proposito al codice statutario di Trento che Rovereto applicavasi, scrive il D.r Gar, che i Roveretani « ben poche mutazioni debbono avere introdotte al codice primitivo trentino, giacchè quello che presentarono divenuti sudditi di Venezia alla conferma del Senato della republica, pel confronto diligente che ne abbiamo fatto, possiamo con fondamento asserire essere identico al tridentino tanto nella sostanza, quanto nella barbara locuzione, e nelle sue varie riforme dal 1307 al 1425. Questa identità risulta di una evidenza palmare, *specialmente nella prima sezione di esso statuto, relativa alla costituzione dei poteri supremi e al loro esercizio, copiata alla lettera, e, come si direbbe, di pianta da quella di Trento*, e sottoposta così affrettatamente alla signoria di Venezia, da trovarsi ancora il nome di Trento, del suo distretto, dei suoi magistrati, nei luoghi e nei casi in cui necessariamente si dovrebbe trovare quello di Rovereto, della sua costituzione municipale e del suo circondario... L'aggiunta posteriore intitolata *Statuto novo*, ora è complemento, ora è una ripetizione dei capitoli registrati nella prima categoria (2) ». È

(1) Vedi Articolo IV del Capo III, Libro II di quest'Opera.

(2) *Biblioteca Trentina* Vol. IV, Disp. VII-X, pag. XIV e *Statuta Roboretana.*

quindi indubitato che la città di Rovereto, la quale, col suo distretto e colla valle Lagarina, sotto l'alto dominio dei Castelbarco, ebbe propria autonomia politica a somiglianza di Trento, fu affatto separata dalla Contea tirolese, quando questa nel secolo XIII e XIV costituivasi stato politicamente autonomo.

L'indipendenza di Rovereto di fronte alla Contea Tirolese apparisce continuata nel secolo XV, giacchè con Ettore Castelbarco estinta la linea dei Castelbarco signori di Rovereto, questa città col suo contado davasi alla veneta republica, che anch'essa dal 1416 al 1509 lasciava ai Roveretani, come agli altri suoi popoli, le loro antiche libere istituzioni (1).

Ad essere estranea al territorio della Contea tirolese continuò Rovereto e suo territorio dal 1509 fino al 1802. Diffatti in tale periodo di quasi tre secoli, i Roveretani dall'alto dominio veneto passarono a quello della Casa d'Austria « colla condizione che venissero mantenuti in vigore gli antichi loro privilegî e costituzioni » senza avere rapporto alcuno di giurisdizione colla contea del Tirolo (2). E la Casa d'Austria tenne Rovereto come uno di quei suoi stati ereditarî, i quali sotto il suo dominio conservavano autonomia amministrativa e politica. « Già nel 1509 fu instituita una pretura, nel tenere ragione si adottarono le norme prescritte dalla statuto Trentino, e queste, meno alcune lievi mutazioni nel civile e qualche accrescimento delle pene nel criminale, furono accettate, e con ordine e parole quasi eguali inserite nello statuto roveretano, che, *riformato dai cittadini* nel 1610, ebbe il 10 dicembre dello stesso anno la conferma dell'Arciduca Massimiliano; dopo di che questo statuto nella parte organica durò illeso fino al 1807 (3) ». Il lungo elenco

(1) *Lettera ducale del Doge Pietro Foscari* nella *Biblioteca Trentina* Vol. IV, Disp. VII-XI, pag. XIX e XX.

(2) *Indirizzo dei Deputati Trentini alla Dieta provinciale di Innsbruck* del 6 gennaio 1863, nel *Messaggiere Tirolese* del 17 gennaio 1863.

(3) Malfatti, *Serie cronologica dei Podestà e Pretori di Trento, Roveredo e Riva*; e *Biblioteca Trentina*, Vol. V, Disp. VII-XI, pag. XVII.

dei pretori di Rovereto datoci dal Tartarotti, il più valente degli storici Roveretani, non offre nome di uno fra questi funzionarî, che fosse austriaco o non italiano. I sovrani austriaci erano rappresentati a Rovereto da uno speciale capitano, così come a Gorizia e a Trieste che erano anch'esse rette quali Stati distinti dagli altri sottoposti alla Casa d'Absburgo (1). Se v'ha memoria che l'Arciduca Ferdinando d' Austria volle aggregare il territorio roveretano alla contea del Tirolo, v' ha certezza che dopo la protesta del 1564 fatta dai cittadini di Rovereto contro questa aggregazione, e rinnovata ripetutamente dal loro municipio nel 21 settembre 1575, « si restituirono a questa città i diplomi contenenti i di lei privilegi (2) ». Ed il chiarissimo giureconsulto Simone Cresseri, illustratore degli statuti di Rovereto, trattando del regime austriaco a Rovereto scrisse; « ben lungi ancora dai sistemi moderni di accentramento e di assimilazione, o fusione delle nazionalità, *il governo Austriaco, confermatore dello statuto roveretano*, *vi aveva rispettato i costumi e le abitudini provenienti dall' indole italica degli abitanti* ». Diffatti le leggi roveretane s'informano a tutti i principî della nazione, alla quale per origine, per lingua, e per costumanze appartengono. Ne è fondamento il diritto Romano con qualche mistura dei capitolari di Carlo Magno e de' suoi successori. V' è trasfuso in tutta la sua sostanza lo statuto di Trento..... «*l'autonomia del Comune vi rimane inviolata nella sua essenza* (3) ». Dobbiamo poi notare che il beneficio della autonomia politica, di cui godeva Rovereto sotto l'alto dominio degli Absburghesi e Lorenesi, estendevasi anco a buon numero di terre intorno a Rovereto dall' una e dall' altra parte dell'Adige, fra le quali ricordiamo le terre di Chiusole, Pomarolo e Pedersano sulla destra di questo fiume, e

(1) MALFATTI, *Serie cronologica dei Podestà e Pretori di Trento, Roveredo, e Riva;* e *Biblioteca Trentina*, Vol. V, Disp. VII-XI, pag. XVII.
(2) *Indirizzo* anzidetto dei Deputati Trentini.
(3) *Biblioteca Trentina* Vol. IV, Disp. VII-XI, pag. XIX e XX.

sulla sinistra quelle di Noriglio, Trembelleno, Terregnolo, e altre sino a Campo Silvan in Vallarsa (1).

La vita politica autonoma nazionale del circolo di Rovereto sotto il patronato della Casa d'Austria negli ultimi tre secoli, e quindi la sua separazione dallo Stato comitale tirolese fu così attestata dai deputati di Trento e Rovereto alla Dieta Austriaca del 1849: « Essendo stato stipulato dai Veneziani per i paesi ceduti (Rovereto e suo territorio) la conservazione della nazionalità e dei privilegî, *si lasciò al circolo di Rovereto un sufficientemente libero movimento nel suo senso nazionale italiano*, per non violare la santità dei trattati. *Le sue istituzioni municipali rimasero intatte*, e potè anche sorgere e fiorire la rinomata Accademia roveretana degli Agiati; si poterono conservare relazioni con tutta la penisola, e dare alle glorie della madre patria molti nomi non oscuri (2) ».

Egli è quindi manifesto come non si abbia mai potuto comprendere il territorio roveretano nelle dizioni *Contea Tirolese, Tirolo.*

Dimostriamo ora come, in particolare nel 1818 in cui alla Confederazione germanica intendevasi aggregare la *Contea principesca del Tirolo*, si continuasse ad usare questa espressione del protocollo federale più volte ricordato nel suo senso proprio escludente il territorio di Rovereto.

Intendendosi in quell'anno di aggiungere alla detta federazione Trento e il suo contado, alla locuzione *Contea principesca del Tirolo*, insufficiente a comprendere quella città e suo territorio, si aggiunsero nel protocollo di aggregazione le parole *col territorio di Trento.* Queste parole e le altre successive *e di Bressanone* ben convincono, che nelle aggregazioni fatte alla Germania nel 1818, quando in queste si noverò la *Contea principesca del Tirolo*, non s'intese di

(1) *Biblioteca Trentina* Vol. IV, pag. 359-360.

(2) *Memoriale dei Deputati Trentini alla Dieta austriaca*, presentato nel gennaio 1849.

comprendere nulla più del territorio di questa cessata contea e quindi nessun territorio limitrofo a questa. Se nel 1818 volendosi estendere il territorio federale germanico a paesi che, non appartenuti alla antica contea del Tirolo, erano parti della nuova istituita dal Governo austriaco, cioè al territorio di Bressanone e di Trento, si credette di doverli nominare distintamente, egli è certo che se si avesse voluto aggiungere all'Alemagna, oltre a quei due territorî, anco quello di Roveredo, non avrebbesi esitato a nominarlo nel protocollo di aggregazione. Ed invero lo Stato roveretano negli ultimi tempi retto insieme alla contea tirolese da una sola persona sovrana, non era con questo stato comitale confuso, nè a questo era stretto in quella relazione politica, che, non intima, ma tuttavia più che nominale, stringeva il principato ecclesiatico di Trento ai conti del Tirolo, i quali di diritto ne avevano permanente protettorato: inoltre lo Stato di Rovereto, a differenza dello Stato Trentino e di quello di Bressanone, era largamente disgiunto e geograficamente separato dalla suddetta contea. Perciò a ragione più forte di quella, per cui nel protocollo d'aggregazione eransi nominati i territorî di Trento e Bressanone distintamente dalla contea principesca del Tirolo, *il territorio di Roveredo*, *separatamente da questa contea*, *avrebbesi dovuto nominare* quando si avesse voluto incorporarlo in quella federazione.

Non si può quindi sostenere, che coll' espressione *contea principesca del Tirolo* si intendesse comprendere il territorio di Roveredo. Non si può nemmeno supporre, che il più volte ricordato protocollo, in cui segue all' espressione *contea principesca del Tirolo* quella di *territorio di Trento*, con questa, se non con quella, nella federazione tedesca comprendesse il territorio provinciale di Roveredo.

O vuolsi che colle parole *territorio di Trento*, usate nel più volte citato protocollo, siasi inteso di comprendere nella Confederazione germanica il territorio che in quell' anno era sottoposto a Trento, cioè il circolo provinciale di Trento; o vuolsi ritenere, che colle stesse parole si mi–

rasse ad estendere il territorio federale tedesco al paese che era stato in precedenza sottoposto politicamente ai vescovi di Trento.

Non si può certamente ritenere, che, annettendosi alla Confederazione germanica il territorio di Trento quale era nel 1818, si volesse con questo aggregare all'Alemagna quello di Rovereto, costituito in circolo separato e distinto dal circolo trentino per la sovrana disposizione succitata del 7 aprile 1815, confermata in proposito della sovrana risoluzione pure altrove citata del 24 marzo 1816. Il circolo di Rovereto nel detto anno, come ora, non avrebbesi potuto considerare come un accessorio del circolo trentino, in cui nessuna autorità aveva giurisdizione amministrativa o giudiziaria qualsiasi su quello di Roveredo, in tutto parificato a quello di Trento, se si prescinda da ciò che la Camera di Commercio di Roveredo, negli oggetti in cui era organo amministrativo governativo, sovrastava anco al circolo trentino. La provincia di Rovereto, affatto indipendente da quella di Trento, come questa dipendeva in egual modo dall'autorità governativa residente in Innsbruck.

Se vogliasi che le anzidette parole *territorio di Trento*, inserite nel protocollo germanico del 1818, siensi considerate dalla Dieta di Francoforte come equivalenti a quelle di territorio dell'ex-principato di Trento, è a dire, non ancora potersi credere, che coll' espressione *territorio di Trento* si intendesse di sottoporre all' Alemagna il territorio di Roveredo.

Premettiamo, che pare doversi la ricordata espressione *territorio di Trento* riferire a quel territorio trentino che esisteva nell' anno in cui questa pronunciavasi, cioè alla provincia o circolo di Trento quale era questo nel 1818. Ed in vero se la intenzione di chi usava la espressione, di cui ci occupiamo, si fosse volta all' antico *territorio del cessato principato vescovile trentino*, tale intenzione con queste stesse parole si sarebbe manifestata, oppure con quelle equipollenti di *principato di Trento*, che, usate nel linguaggio ufficiale

anco dopo la estinzione di questo Stato, erano apparse tre anni prima nell'ultimo atto internazionale che riguardava il territorio di questo ex-principato (1). A sostegno di questa opinione, che per *territorio di Trento* è da intendere l'attuale provincia o circolo di Trento, in cui non era compreso il territorio circolare di Rovereto, stanno anco le espressioni italiana e tedesca della citata patente imperiale 2 marzo 1820, in cui dicesi che appartengono alla Confederazione germanica *il distretto di Trento*, *gebiethe von Trient* (*territorio giurisdizionale di Trento*) (2), espressione questa che non può tenersi come equivalente a quella di *territorio del cessato principato trentino.*

Ma quand'anco si potesse prescindere dall'esposto or ora, e si potesse ritenere la espressione ora riportata della patente Imperiale del 2 marzo 1820, come equipollente a quella di principato di Trento, e quindi si dovesse ammettere l' intenzione di aggregare alla Confederazione germanica tutto il territorio di questo antico principato, tuttavia è manifesto, che non avrebbesi ancora avuta la volontà di annettere a questa federazione il territorio Roveretano. Ed invero fra i piccoli Stati italiani, che a mezzodì di Trento ebbero vita politica da questo distinta, vi fu, come poc'anzi esponemmo, quello di Roveredo. Republica municipale dal 1200 al 1400, Stato veneto fino ai primordî del 1500, e quindi Stato di Casa d' Austria colle antiche proprie civili e politiche istituzioni nazionali, fino alla cessazione dello Stato trentino nel 1802, Roveredo non potè far parte del territorio del principato di Trento. L'Arciduca Massimiliano I, nel 1532, per convenzione col principe vescovo di Trento, riconobbe invero per sè e successori, che il dominio della città di Roveredo e suo distretto era regalìa dei principi di Trento.

(1) Vedasi l'articolo XCIII del trattato di Vienna 9 giugno 1815 e precedenti trattati relativi al principato di Trento, ricordati nell'art. V, Capo III, Libro II di quest'Opera.

(2) Abbiamo aggiunto a quest'Opera sotto la lettera *L*, l'imperiale patente 2 marzo 1820.

Ma per il rapporto, che, dipendentemente da ciò, vincolò gli arciducali signori di Roveredo ai principi vescovi trentini, non si può confondere lo Stato roveretano, uno degli Stati ereditarî degli Arciduchi d'Austria avente regime suo proprio, col principato ecclesiastico di Trento, in un modo da ritenere che il territorio del primo fosse parte del secondo (1). Un rapporto politico fra due Stati retti da due diversi sovrani, per quanto stretto egli sia, non forma di essi un solo Stato. È quindi indubitabile, che nella locuzione *territorio di Trento*, la quale fosse stata usata nel 1818 per l'altra *territorio dell'ex-principato di Trento*, non si potrebbe intendere compreso il territorio di Roveredo. Se il principato di Trento, sottoposto ad un protettorato (avvocazia) verso la contea tirolese era più stretto dell'anzidetta relazione a cui soggiaceva il signore di Roveredo verso la persona del principe di Trento, tuttavia negli atti publici internazionali fu ritenuto distinto da quella contea, per modo che quando si volle introdurlo con essa nel corpo federale germanico, si nominò distintamente dalla medesima, chiaro appare che se si avesse voluto aggiungere a questo corpo federale insieme al territorio dell' ex-principato suddetto anco il territorio di Roveredo, sarebbesi certamente di questo fatta espressa menzione.

È inutile poi dimostrare, che il territorio di Roveredo, al quale non potea estendersi l' intenzione di aggregazione della Dieta germanica, quando questa usò le espressioni *contea principesca del Tirolo col territorio di Trento*, non possa credersi compreso in tale intenzione, per essersi impiegata dalla detta Dieta l' espressione che segue a quella ora trascritta: *e territorio di Bressanone*. Avvegnachè il territorio di Roveredo, per ragioni geografiche, storiche e di diritto publico,

(1) Aggiungiamo ai documenti che corredano quest'Opera *l'Indirizzo dei Deputati Trentini alla Dieta del Tirolo*, del 6 gennaio 1863, il quale, riassumendo l'esposto nel più volte citato *Memoriale dei Deputati trentini alla Dieta austriaca* di Kremsier, e altri atti anteriori, ricordati in questo e nel precedente Libro, dà un idea del diritto publico trentino.

fu sempre da quello di Bressanone distinto, così da non potersi concepire possibile che l'uno si considerasse parte dell'altro.

Non taciasi nè anco, che la intenzione di escludere la provincia di Roveredo dalla federazione alemanna è implicita altresì nella dichiarazione che la Dieta tedesca faceva nel più volte ricordato protocollo di aggregazione, in cui questa diceva *di volere ben poco estendere al di quà delle Alpi la linea di difesa della Confederazione germanica* (1). Per questa chiara manifestazione di volontà della detta Dieta, quando, in onta alle ragioni esposte, si potesse concepire dubbio circa la estensione della contrada che al mezzodì delle Alpi Rezie si volle aggregare alla Confederazione germanica, senza esitazione dovrebbesi escluderne quel territorio di Roveredo che, aggiunto alla anzidetta federazione, ne protrarrebbe il territorio in opposizione a quel suo atto fondamentale, cioè a ben oltre cento miglia al di quà delle Alpi, ed a località che, prossime a Verona ed a Brescia, e distanti dalle Alpi quasi come dall' Appennino, *sono località centrali dell'Italia superiore.*

Ove si ponga mente a tutto l'esposto in questo articolo, non senza fondamento si potrebbe credere da taluno, che, nel 1818 a Francoforte non si avesse una intenzione bene determinata relativamente a Rovereto; ma tale opinione coincide con ciò che risulta dimostrato dalle cose dette nello stesso articolo, cioè che non vi fu vera volontà di aggiungere Rovereto al territorio federale alemanno. Volendosi ritenere dubbio se il territorio provinciale di Roveredo col protocollo più volte ricordato si intendesse di escludere dall'Alemagna o in questa comprendere, in tale caso, siccome per nota legge ermeneutica devesi interpretare in guisa da non ammettere vincoli perpetui, ove questi non sieno positivamente ed esplicitamente stabiliti, così non si potrebbe

(1) Abbiamo riportato nel Capo II del Libro I di quest'Opera il testo del protocollo in cui si contengono queste espressioni.

accogliere l'idea che Rovereto fosse stato sottoposto nel 1818 a quei legami federali militari germanici, i quali, istituendosi nel 1815 la federazione tedesca, con espressa disposizione dichiaravansi *perpetui.*

Dall' esposto in questo articolo risulta, che non si volle incorporare nella Confederazione germanica la città e contado di Riva, parte del territorio provinciale di Roveredo, la quale, anco per ciò che dicemmo in particolare di essa nell'articolo IV del Libro secondo, e come traspare dal Libro terzo, non avrebbesi potuto immettere in quella federazione.

La Confederazione germanica dunque colle espressioni usate nel suo protocollo 6 aprile 1818 *Contea principesca del Tirolo coi territorî di Trento e Bressanone*, usate dal suo principale organo ufficiale, limitava le sue intenzioni di ingrandimento a mezzodì delle Alpi Retiche alle poche terre sottoposte al capoluogo circolare transalpino di Imst (1); al circolo di Bolzano; alla parte occidentale e cisalpina del circolo di Brunecco (2); ed inferiormente a questo paese al solo Valdadige che ora dipende da Trento.

II.

Ora passando a rilevare il senso delle parole del protocollo 6 aprile 1818, colle quali la Confederazione germanica intese estendersi anco al di quà delle Alpi Giulie e lungo l'Isonzo, scorgiamo che le parole *Friuli austriaco*, o *Circolo di Gorizia*, per ciò usate, non comprendono i territorî di Monfalcone e Duino, che taluni vorrebbero senza ragione essere stati a quella annessi.

(1) Le terre che al di quà delle Alpi formano parte della oltrealpina provincia di Imst, o dell'alto Inn, giacciono intorno alle sorgenti dell'Adige, ai piè del passo Kaseno, principale fra esse e Glorenza.

(2) In questa parte del circolo di Brunecco sta Bressanone, che fu fino ai tempi nostri capoluogo di questa contrada.

In proposito anzitutto osserviamo, che questi due territorî non sono nominati in quella specificazione, che delle varie parti del *Friuli austriaco, o circolo di Gorizia*, nel suddetto protocollo vien fatta, dopo la generica enunciativa di questo paese italiano colle ora riportate parole. Infatti, mentre come parti componenti *il Friuli austriaco o circolo di Gorizia* si indicano *la contea di Gorizia e Gradisca, e i territorî di Plezzo* (*Flitsch*) *e Tolmino*, tacesi dei territorî di Monfalcone e Duino. In niun modo i territorî di Monfalcone e di Duino si avrebbe potuto intenderli compresi in qualcuno dei suddetti, che nominativamente si aggregavano alla Confederazione germanica; giacchè quelli, da essi topograficamente distinti e disgiunti, a nessuno di essi avevano appartenuto, sia prima delle più volte ricordate aggregazioni germaniche, sia al tempo in cui desse tentavansi.

Monfalcone, come altrove risultò (1), dopo aver fatto parte del ducato e del patriarcato friulano d'Aquileja, da quando il medesimo cessò per dividersi in un Friuli austriaco ed in un Friuli veneto, sino al 1797 fu frazione di questa parte del territorio della veneta repubblica. In forza del trattato di Campoformio, nel 1797 passato con tutti gli altri paesi di questo Stato all'Austria, dalla stessa fu lasciato congiunto in una sola provincia col Friuli veneto. Perciò Monfalcone, come Duino, che era stato una signoria separata dai sunnominati paesi costituenti il Friuli austriaco, da questo e da ogni sua parte erano distintamente nominati, così nei trattati, come negli atti pubblici più importanti (2). E quando pel trattato di Vienna 14 ottobre 1809, detto anco trattato di Schönbrunn, Monfalcone passò alla Francia con Trieste e coll'Istria marittima, la città di Monfalcone era capo luogo di cantone del circondario di Trieste. E poscia dopo che nel

(1) Vedi articolo II e III, del Capo III, Libro II di quest'Opera.

(2) *Convenzione di Fontainebleau*, 10 ottobre 1807. Articolo II, del trattato di Vienna 14 ottobre 1809. Articolo XCIII dell'atto finale del congresso di Vienna del 1815, ecc.

1813 gli austriaci si sostituirono ai Francesi in Monfalcone, l'ordinanza 13 settembre 1814, del generale Lattermann, assegnava Monfalcone e Duino al circolo di Trieste (1). a cui continuavano ad appartenere l'uno e l'altro, quando nel 1818 intendevasi ad aggregare il circolo di Gorizia alla Confederazione germanica. Egli fu parecchi anni dopo il 1818, cioè nel 1825, per la risoluzione sovrana 15 aprile di questo anno, che Monfalcone fu sottoposto a Gorizia soltanto amministrativamente e giudizialmente nel 1829 (2).

Per tutto ciò è inconcepibile come i territorî di Monfalcone e Duino possano intendersi compresi nella Confederazione germanica, perchè a questa si aggregò il Friuli austriaco o circolo di Gorizia; si concepisce al contrario come la menzione di quei territorî non sarebbe stata ommessa nel protocollo di aggregazione più volte citato, se veramente si avesse voluto incorporarli nell'anzidetta federazione.

Se nel protocollo d'aggregazione più volte citato si fece inserzione di Plezzo e di Tolmino, oscuri e poveri contadi alpini, che senza nominarli si comprendevano nella federazione tedesca insieme al Friuli austriaco perchè, sottoposti a Gorizia, al Friuli austriaco avevano sempre appartenuto, e perchè posti fra questa città e il ducato di Carinzia nominativamente introdotto nel corpo federale tedesco, è manifesto che quando a questo si avessero voluto aggiungere i più illustri e importanti territorî di Monfalcone e di Duino, non appartenuti al Friuli austriaco, nè al circolo di Gorizia, non avrebbesene taciuto il nome di essi.

Per tutto ciò strana è l'opinione di taluno, che ritiene i due nominati territorî sieno stati aggiunti alla Confederazione alemanna; e sì strana che essa non potè universalizzarsi in Germania, nemmeno fra quelli che hanno il mag-

(1) Vedi l'Articolo 1 di questa Ordinanza nella citata *Raccolta dei Documenti per la cognizione delle condizioni legali di Trieste del Kandler.*

(2) *Sunto storico delle principesche contee di Gorizia e Gradisca.* Gorizia, Paternolli 1853.

giore interesse ad accettarla. Ed infatti sono i territorî di Monfalcone e Duino esclusi dal territorio federale germanico anche in due accuratissimi ed estesi Atlanti geografici di ufficî topografici militari austriaci, editi pei publici stabilimenti d'istruzione lombardi e veneti (1).

Dopo l' esposto dimostrante non esservi luogo a dubbio intorno a ciò, che quando col protocollo 6 aprile 1818 si volle aggregare all' Alemagna *il Friuli austriaco o il circolo di Gorizia*, non si intese aggiungerle anco il territorio di Monfalcone e quello di Duino, torna superfluo ricordare quelle notorie leggi ermeneutiche, le quali, se vi fosse luogo a dubbio in proposito, lo scioglierebbero a danno di quella federazione che, dichiarando estesamente l'intenzione di dilatare il proprio territorio, pure ommise di nominare queste contrade fra quelle che ella dichiarò di aggiungersi; lo scioglierebbero in modo da esonerare le medesime da vincoli perpetui non espressi.

Passiamo a vedere nel successivo articolo con quale e quanto tratto di paese italiano si possa ritenere che abbiasi voluto aumentare la Confederazione germanica colle parole *territorio della città di Trieste*, che seguono nel più volte ricordato protocollo tedesco, a quelle *Friuli austriaco* o *Circolo di Gorizia*.

(1) *Atlante geografico pei ginnasi di Lombardia*, *Stati meridionali della Confederazione germanica*, carta N° 21; e l'*Atlante geografico ad uso dei ginnasi veneti*, carta della *Germania o Alemagna*, ed altri come quello lodatissimo dello Stieler, publicato recentemente a Gotha.

ARTICOLO SECONDO.

Contrada che si volle aggiungere alla Confederazione germanica colla locuzione Territorio della città di Trieste *apparente nel protocollo germanico* 6 *aprile* 1818.

I.

Nella patente imperiale 2 marzo 1820 (1), con cui dichiaravansi i paesi austriaci che si pretendevano aggiunti alla federazione germanica col protocollo federale tedesco del 6 aprile 1818, apparisce *il territorio della città di Trieste.* La parola *Territorio* nel suo senso ordinario comprende anco la città o borgo che ne è il capoluogo, ma le regole più generali hanno eccezioni: e la regola, per cui la voce *Territorio* si estende anco alla capitale di questo, nella sua applicazione a qualche caso particolare soffre limitazione. Così le parole *Territorio della Città di Trieste* restringonsi ad indicare l'*agro rustico triestino*, senza comprendere la Città di Trieste e il suo agro municipale; giacchè per indicare quello insieme a questa si usò sempre la speciale espressione di *Città e Territorio di Trieste.*

Questa città fu sempre distinta dal territorio rurale non solo *naturalmente*, *civilmente*, e *storicamente*, ma eziandio *nel diritto publico dell'Austria*, e *diplomaticamente* nei trattati. Perciò a Trieste e al suo immediato agro urbano non si estende l'espressione *Territorio della città di Trieste,* che leggesi nell'anzidetto protocollo d'aggregazione, col quale non si intese incorporare la città di Trieste col suo territorio urbano nella Confederazione germanica. Le ragioni che siam per isvolgere qualificano altamente *equa e giusta tale esclusione.*

(1) Fra i documenti aggiunti a quest' Opera segniamo colla lettera *L* l'Imperiale Patente 2 marzo 1820.

Incominciava la distinzione fra la città e il territorio triestino nei tempi di Roma, quando il municipio triestino con prerogativa di *respublica* dominava l'ampio territorio che estendesi fino alle Alpi Giulie: diverso fu allora il regime della Città di Trieste da quello del Territorio, del quale gli abitanti non partecipavano a quei diritti di municipio e di cittadinanza romana che godevano i cittadini (1).

Continuava a distinguersi la Città di Trieste dal suo Territorio nel tempo delle invasioni barbariche, in cui questo si popolò di genti di stirpe diversa da quella della città, che le teneva suddite. La distinzione fra Città e Territorio perdurava poscia nei tempi del predominio delle città municipali sui luoghi circostanti. In tali tempi democratica republica era la Città di Trieste col suburbio, mentre il sistema feudale vigeva nel Territorio (2). « Il territorio di Trieste » leggiamo in una recente pubblicazione triestina, « era *Baronia* (3) ».

Nei tempi moderni anche a Trieste, come dovunque, dileguavasi la distinzione fra la Città capoluogo e il contado sottoposto, e conseguentemente assimilavansi le istituzioni del Territorio e quelle della Città. Ma mentre operavasi questo avvicinamento facevasi rapido e considerevole lo sviluppo di quelle condizioni economiche, che esistevano diverse fra la Città marittima e naturalmente disposta al commercio, e il Territorio nella sua maggior parte dato alla pastorizia e nel restante alla agricoltura, onde fin dal tempo dei romani gli abitanti di questo col nome di *rustici* distinguevansi dai *cittadini* (4), dai quali poscia si distinsero con quello di *mandriani*. Nei nostri tempi essendosi resa assai notabile la differenza nello stato economico delle due parti

(1) Kandler, *Notizie storiche*, pag. 14. *Indicazione per la storia dell'Istria*, pag. 3. Opera periodica *L'Istria*, Vol. I.

(2) Kandler, opera citata; *L'Istria*, Vol. I, *L'Istria Triestina*, pag. 159.

(3) *Raccolta delle leggi*, *ord.*, *regol. per Trieste*, public. dalla Presid. del Consiglio municipale di Trieste; *Comuni* pag. 9.

(4) *Raccolta delle leggi e ordini di Trieste. Tavole*, Capo I.

del triestino, avvenne, che ad alcune diversità di legislazione nell'ordine politico, le quali ancor si mantennero fra territorio urbano e rustico, s'aggiunsero grandi varietà nella legislazione amministrativa di queste due sezioni dello Stato di Trieste (1). I privilegî e le franchigie accordate dai protettori di Trieste, Carlo VI, Maria Teresa, Giuseppe II (2) alla Città che era il porto dei loro dominii, ad esclusione del suo Territorio rustico, diversificarono ognor più le condizioni politiche e amministrative delle due parti del Triestino, e la Città col porto franco e col suburbio ebbe leggi sue proprie e diverse da quelle del Territorio rustico; le prime separatamente raccolte ebbero lo special nome di « Condizioni legali del municipio ed emporio di Trieste (3) ».

Le differenze nelle condizioni legali della Città e suburbio di Trieste in confronto del Territorio rustico, doveano perdurare in questo secolo conseguentemente alla continuazione della natura delle varietà materiali e morali suaccennate fra l'una e l'altro, e altresì in conseguenza dei detti residui delle antiche civili istituzioni, delle quali fino ai nostri giorni restarono traccie. « Dagli antichi tempi » dice Kandler « sino al 1809, nessun cambiamento successe *per la ripar-* » *tizione territoriale*, o *per le relazioni del distretto verso* » *la Città* (4) »; e altrove lo stesso scrittore « fino al 1809 » due corpi distinguevansi in Trieste, il civico che aveva » *l'autopolitia, e il dominio baronale* unito del territorio; il

(1) La vita libera e indipendente di Trieste fino ai tempi nostri fu provata per documenti e per attestazioni degli storici più autorevoli e di accreditati publicisti in particolare, nell'Articolo I del Capo I del Libro II di quest'Opera e nel Capo a quello successivo.

(2) Vedi i decreti di Vienna 11 marzo 1719; 20 dicembre 1719; 19 dicembre 1725, Laxemburg 7 giugno, e Vienna 11 novembre 1730, di Carlo VI; e Vienna 9 gennaio 1745, di Maria Teresa.

(3) La maggior parte di queste leggi formano la seconda parte della più volte citata *Raccolta dei Documenti Triestini* del Kandler, edita recentemente a Trieste.

(4) *Istria*, Vol. I, *Territorio di Trieste.*

» territoriale *in condizione di suddito* dell'altro. Il primo *pa-*
» *triziale attivo*, il secondo *rusticale passivo* (1) ».

Il riparto fra Città e Territorio, che erasi rinnovato col Regolamento di polizia di campagna nel 1774, si mantenne anche dopo la sottoposizione di Trieste all'Impero francese accaduta nel 1809. Quindi la legge comunale Latterman del 13 settembre 1813 « *conservatrice di distinzioni e superiorità antiche* » come la qualificò il Kandler (2), tenne in buona parte l'antica separazione fra Città e Territorio. La quale separazione era anco nell'ordine amministrativo commerciale. « Trieste e Fiume verranno perfettamente come » avanti *trattati da porti franchi* » ordinava il nominato commissario imperiale. E il decreto del 13 marzo 1814 rinnovava quella specialità di legislazione commerciale della Città e porto di Trieste, la quale non era stata mai posta in attività nel territorio di questa città. Inoltre risulta dalla circolare austriaca 20 settembre dello stesso anno 1814, che nella Città, in confronto del Territorio, era diversa, oltre alla legislazione politica ed economica, anco la giurisdizione relativa. In fatti il *Capitano circolare* era l'autorità amministrativa del Territorio, mentre collo stesso rango giurisdizionale di questo era invece la Città, quale provincia per sè, dal Territorio disgiuntamente amministrata e sottoposta al suo *Magistrato politico-economico*, donde quella denominazione data alla Città di Trieste di *città-provincia* (3). La separazione fra Città e Territorio di Trieste continuava anco negli oggetti censuarî, giacchè rilevasi che nel 1818 facendosi il catasto, distinguevansi la Città colle sue *undici contrade esterne* dal *Territorio ripartito in dodici ville* (4).

(1) *Racc. leggi*, *ord.*, *reg. per Trieste*; *Il Consiglio*, pag. 3; e *Storia del Consiglio dei Patrizi*, pag. 180.

(2) *Racc. leggi*, *ord.*, *reg. di Trieste*, pag. 3 e 14-17.

(3) Kandler, *Raccolta delle leggi relative alle condizioni legali speciali di Trieste*, parte II.

(4) *Raccolta delle leggi*, *ordin.*, *regol. per Trieste*, *confini del Comune e Territorio*.

Le leggi attuali riguardanti direttamente o indirettamente Trieste, e altre ad essa relative, le quali amministrativamente diversificano questa Città non solo dal suo territorio, ma eziandio da tutti gli altri luoghi marittimi dell'Impero austriaco, e altre leggi commerciali ed altre d'ordine economico esclusivamente proprie alla città, con altre di natura politica, avanzi dell'antica autonomia municipale (le quali, come accennammo, ammettevano differenze politiche fra la parte urbana e la rustica dello stato Triestino), tutte attestanti la *diversità fino ai nostri giorni fra Città e Territorio di Trieste, così nel diritto civile come nell'amministrativo e nel politico*, vedonsi esposte nella citata Meditazione storica dell'egregio publicista triestino Rossetti (1), non che nella Raccolta dei documenti triestini del Kandler e in altre opere di questo egregio giureconsulto (2).

In conseguenza delle esposte cose nel 1818, quando aggregavasi il *Territorio della città di Trieste* alla Confederazione germanica, la Città o comune di Trieste non potea confondersi col Territorio per tante e tali varietà, quali non sempre si verificano fra le provincie le più lontane d'un solo Stato.

Che le differenze amministrative e politiche durassero ancora nel tempo in cui si volle aggregare il Territorio di Trieste alla Confederazione germanica, risulta e dalle testimonianze dei dotti e imparziali scrittori di cose triestine, che citiamo, ed in particolare dal testo di leggi austriache le quali, poste in attività poco prima che si volesse aggiungere il Territorio triestino alla suddetta federazione, in buona parte furono mantenute finora. Fra i numerosi fatti provanti la distinzione fra Città e Territorio di Trieste anco posteriormente al 1818 ricorderemo soltanto il § 2 dello statuto di Trieste

(1) Rossetti, *Meditaz. stor.* Parte II, art. I; *Costituz. del Portofranco fino alla cessione fattane alla Francia nel 1809*, e Parte II, Sez. I, art. III; *Prospetto sistematico delle franchigie possedute da Trieste nel 1809*, pag. 258-76.

(2) Kandler, *Notiz. stor. di Trieste*, pag. 116; e *L'Istria*, Vol. I, *territorio di Trieste*, pag. 180.

del 1850, e quella seduta tenuta dal Consiglio municipale di Trieste nel 1861, in cui si propugnò « l'equiparazione dei villici nei loro diritti e oneri cogli abitanti della Città (1) ».

Vogliamo riassumere l'esposto storico relativo alla molteplice differenza fra Città e Territorio di Trieste, con un giudizio storico di quello che è più autorevole per dottrina fra gli scrittori attuali di cose triestine: « Anco nei tempi romani » duplice fu l'agro, cioè il cittadino (la città colle contrade » esterne, le quali si consideravano appendice della città), » ed il distrettuale. *Questa distinzione di città e distretto nel » fatto e nelle leggi si mantenne attraverso il medio evo e » durò fino ai giorni nostri* (2) ». Nella più volte citata raccolta ufficiale triestina abbiamo poi la indicazione dei confini dall'era romana fino al 1819, fra gli anzidetti due corpi politici triestini, economicamente, amministrativamente e politicamente, come pure nel linguaggio ufficiale d'ogni età, sempre distinti.

II.

Le provincie dell'Impero austriaco, ciascuna delle quali dopo il 1815 aveva regime amministrativo che estendevasi uniforme alle singole parti, non aveano, come non hanno, denominazioni ufficiali, per le quali una parte dall'altra, o il capoluogo dal territorio si distinguessero. Tali provincie invece con una sola dizione ufficiale erano considerate una sola cosa, perciò si diceva, come si dice, circolo di Trento, di Pisino, di Villac, di Linz, di Praga, di Lemberg, di Vienna ecc. Ma relativamente a Trieste è a dire che prima, come dopo che s'intese aggiungere alla Confederazione germanica il territorio di Trieste, e posteriormente finora nella pratica municipale e governativa, era la Città col suo agro comunale

(1) *Raccolta leggi*, *regol.*, *ordin. per Trieste.* Seduta XXV del Consiglio, pag. 148; e sed. VII della Delegaz., pag. 12.

(2) Kandler, nell'*Istria*, Vol. I, *Territorio di Trieste.*

distinta dal Territorio, per modo che la espressione *territorio di Trieste* riferivasi soltanto al territorio rustico o esterno di Trieste, nè mai con essa s'intese accennare alla Città. E quando si volle indicare collettivamente questa e quello, così ufficialmente, come estraufficialmente si usò la locuzione *Città e Territorio di Trieste* (1), sebbene questa distinzione di Città e Territorio che nel diritto publico interno dell'Austria adottavasi, come di fatto così nella terminologia, non fosse praticata dal governo austriaco in altri casi, e quindi non nelle designazioni delle divisioni amministrative provinciali, non in quelle degli scomparti maggiori di dominio, e nemmanco nelle altre dei riparti di distretto e di comune.

Emerge dunque indubitato, che quando fra i possessi austriaci da aggregarsi nella Confederazione germanica si nominò il *territorio della città di Trieste*, non si intese di comprendere sotto questa denominazione la Città di Trieste col suo agro urbano. Se Francesco I avesse inteso di aggiungere alla Confederazione germanica, oltre il Territorio di Trieste propriamente detto, anco la Città e suo suburbio, coerentemente al linguaggio ufficiale e ordinario avrebbe indubbiamente usato quella espressione di *città e territorio di Trieste*, la quale fu sempre impiegata da lui, antecessori e successori suoi, per indicare collettivamente le due parti diverse del Triestino.

Per conoscere quale sia stata l'intenzione di quell'imperatore austriaco relativamente all'estensione che egli volle aggregare alla Confederazione germanica, altro non si può fare che ricorrere alle parole usate per esprimere tale

(1) E dopo che Francesco I tolse alla città di Trieste pressochè tutte le più utili disposizioni speciali amministrative, che risultavano da antiche e recenti franchigie, egli, come i suoi successori, distinsero pur sempre Città da Territorio per quelle altre minori varietà di regime, che fra l'una e l'altra pur si conservarono. Sono solenni prove di ciò l'intestazione dell'atto 19 agosto 1838, con cui Ferdinando I emanò la legge organica comunale per Trieste, e l'atto con cui publicavasi la costituzione austriaca del 4 marzo 1849, nella quale dandosi il nome ufficiale ai varî dominî della corona, distinguevasi pur sempre Città da Territorio di Trieste.

intenzione (1). Le parole usate in questa circostanza *territorio della città di Trieste*, secondo l'ordinario senso di chi le proferiva, come secondo il loro senso civile amministrativo-politico, storico ed anco volgare, non comprendono l'agro municipale di Trieste, dunque questo non fu compreso fra i territorî che si intese dare a quella straniera federazione; ne fu anzi escluso per ciò, e particolarmente in forza della clausola finale del § 77 del più volte citato protocollo della Dieta federale tedesca che accolse nel 1818 la dichiarazione dell'intenzione suddetta dell'imperatore austriaco, escludendo quella clausola dalla Germanica federazione ogni possesso austriaco, *che non fosse espressamente nominato.*

È ora da avvertire che la distinzione fra Città e Territorio di Trieste, che dai tempi più remoti continuata fino agli ultimi tempi, fu ognora accolta nel linguaggio comune civile, amministrativo, politico e storico, *passò anco nel linguaggio diplomatico.* Infatti all'articolo III, N° 2 del trattato di Vienna 14 ottobre 1809, così nel testo francese, come nel tedesco, si distinse la cessione a favore della Francia della Città, *Ville-Stadt*, da quella del territorio, *gouvernement.* Parimenti nell'art. XCIII del trattato di Vienna del 1815, dove sono indicati i possessi austriaci, figura distinta la città, *ville*, dal territorio, *gouvernement* (2). La distinzione fra il territorio e il capoluogo del territorio non si fece in questi trattati relativamente a nessun altro de'possessi austriaci; ed infatti nel citato articolo del trattato di Vienna del 1815 le città di Bolzano e Trento sono comprese in una sola denominazione coi rispettivi territorî provinciali. Perciò

(1) VATTEL, Livre II, Chap. XVII, *Interprét. des Traités*, § 267.

(2) È inutile dire che per *gouvernement*, non si può intendere il personale governativo di Trieste, ma bensì il territorio di questa città — non il territorio detto Litorale triestino, perchè nello stesso art. XCIII son nominate le contee di Gorizia, Gradisca, e le due Istrie, costituenti questo massimo territorio di Trieste.

con quelle parole *ville* e *gouvernement de Trieste* i trattati intesero di segnalare due cose distinte, non potendosi ritenere che si volessero usare due espressioni diverse, indicanti due cose differenti per tante ragioni, onde designare una sola cosa. E nemmeno si può credere che quelle due locuzioni si impiegassero per distinguere due parti d'una sola cosa, di un solo possesso austriaco; infatti gli articoli XCIII e XCIV del trattato ora citato del 1815, per nominare altri possessi austriaci usano parole collettive qualificanti la totalità di essi, senza distinguerne le frazioni, le quali non sono indicate nemmeno riferibilmente a quei paesi, dei quali era pur utile nominare le parti riferibilmente, cioè ai paesi più estesi.

I trattati del 1809 e del 1815 dunque distinsero il Territorio di Trieste dalla Città.

Ora se per rilevare il significato di una parola, la quale trovasi in un atto che vuolsi bene intendere, devesi ricorrere al senso di essa in atti precedenti analoghi; e se ciò deve farsi particolarmente in quei casi, nei quali l'atto da interpretarsi è una continuazione di tali atti anteriori (1), per quanto or ora si espose, senza esitazione si accorderà alle parole *Territorio della città di Trieste* il senso diplomatico che da esso ne esclude la Città e il suburbio di Trieste.

Il significato diplomatico è poi quello che devesi dare ad una espressione la quale fu usata dai diplomatici in una solenne assemblea di trentotto rappresentanti di Stati, e fu inserita nel protocollo redatto sul conchiuso di una conferenza in materia di confederazione, ossia di perpetua alleanza, che è oggetto di diritto delle genti. Perciò l'interpretazione delle parole *Territorio della città di Trieste*, che sono nel protocollo germanico del 6 aprile 1818, la quale è la più autorevole, è quella che, di conformità all'uso diplomatico di intendere questa espressione, non vi considera compresa la Città e suo immediato contado.

Le parole di atti internazionali, le quali sono ad un tempo

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II; *Interpr. des Trait.*, § 284.

usate nel linguaggio comune e nel politico, si devono spiegare, ove si possa, di conformità così alle scienze di Stato come all'uso comune. Da ciò ne consegue che non sono spiegabili le parole *Territorio della città di Trieste* in modo da comprendere con esse la Città di Trieste, la quale col suo agro municipale ne è esclusa, tanto per l'ordinario senso dato alle medesime dall'uso comune, come pel senso che hanno le stesse nel diritto storico, nel diritto pubblico interno austriaco, nel diritto amministrativo e nel diritto internazionale.

Concludiamo perciò che da qualunque fonte si voglia desumere una norma ermeneutica per ispiegare le parole *Territorio della città di Trieste*, queste non si potrebbero mai interpretare così che si dovesse ritenere la Città di Trieste e suo suburbio compresa nella Confederazione tedesca coll' atto di questa più volte ricordato; per cui, e pel senso della clausola finale dell'accennato atto germanico, in cui figurano le riportate parole, veniva la Città di Trieste col suo agro urbano espressamente esclusa (1).

Abbiamo dimostrato colle prove del miglior ordine quale sia il senso della locuzione *Territorio della città di Trieste.*

Ora aggiungiamo, che, non potendosi impugnare l'esposto finora in questo articolo, non gioverebbe agli avversarî il sostenere, che questa locuzione sia oscura od equivoca.

Ed invero il Vattel in materia di dubbio intorno al senso di espressioni usate nei trattati, dichiara che se colui il quale poteva e doveva spiegarsi non lo ha punto fatto, ciò è a suo detrimento; e convalida questo concetto che egli eleva a principale regola ermeneutica colle seguenti immortali sentenze date al mondo dalla sapienza latina: « La con-
» venzione oscura nuoce a quelli che avevano facoltà di
» poter più apertamente determinare la loro volontà: l'oscu-

(1) Vedi § 77 del protocollo 6 aprile 1818 nel Capo II, Lib. I di quest'Opera.

» rità del patto dover nuocere soltanto al suo autore, giac-
» chè questo avrebbe potuto più apertamente dir la cosa
» nella sua integrità (1) ». Ora applicando quel canone diplomatico e queste sentenze diciamo, che se si vuol ammettere incertezza nel significato delle parole *Territorio di Trieste*, devesi in tal caso negare al Governo austriaco e alla Dieta Germanica, che la usarono, quel beneficio d'interpretazione estensiva, quel senso più largo e favorevole che invocassero.

Nè varrebbe a scusa della pretesa incertezza dell'espressione *Territorio della città di Trieste*, l'impossibilità in cui si fosse di impiegarne altra con cui chiaramente esprimere l'intenzione di aggregare alla Confederazione germanica col territorio triestino anco il suo capoluogo.

Tale impossibilità è inammissibile, non potendosi convenire in ciò che mancassero parole per ischiarire il concetto che fosse stato oscuramente enunciato colle più volte riportate parole. Giacchè in proposito la memoria suggerisce al meno dotto pubblicista i vocaboli *Herrschaft*, *Crownland*, *signoria*, *dominio*, i quali poteano abbracciare Città e Territorio di Trieste, corrispondentemente al titolo di *signore* di Trieste, assunto nel 1806 dallo stesso imperatore Francesco; e gran numero di perifrasi e di espressioni esplicative, colle quali nei modi più espliciti avrebbesi potuto designare così l'agro rustico come l'agro urbano di Trieste.

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II, Chap. XVII, *Interpr. des Trait.*, § 264. Gli esposti principii professati da ogni publicista in ogni tempo vennero recentemente ricordati dal Ministro degli Affari esteri di Francia, Drouyn de Lhuis, nel suo Allegato al dispaccio 3 agosto 1863 diretto alla Russia con queste parole « Lorsque il y a doute l'interprétation se fait *contre celui qui a donné la loi dans le traité:* car c'est lui en quelque façon qui l'a dicté, c'est sa faute s'il n'est pas énoncé plus clairement, et » notisi bene ciò « *en étendant ou en resserrant la signification des termes dans le sens que lui est le moins favorable*, *on ne lui fait que celui auquel il a bien voulu s'exposer.* ; mais par une interprétation contraire on risquerait de tourner des termes vagues ou ambigus en pièges pour le plus faible contractant, qui a été obligé de recevoir ce que le plus fort a dicté ».

Noi non ci aspettiamo ora che quei nostri avversarî, i quali professano culto esclusivo alla lettera, accorgendosi di non poter dare in nessun modo all'espressione *Territorio della città di Trieste* senso comprensivo della Città, vogliano allegare una ommissione casuale del nome di questa, una imperfezione, cioè di redazione.

Se cotali persone volessero asserire ciò, bene avremmo diritto di richiamarli all'abituale loro ossequio alla lettera, col ricordar loro che le parole devono intendersi nell'ordinario senso, a meno che non vi sieno motivi fortissimi per iscostarsene (1).

Ammettiamo che uno di tali motivi possa essere quello della *evidente* ommissione involontaria di un vocabolo, la quale è *palesemente* contraria alla volontà dell'ommittente.

Ma nel tenore del protocollo 6 aprile 1818 non trasparendo il più lieve indizio di trascurata confezione, questa perciò non si può presumere.

Non è poi possibile concepire in quel protocollo una ommissione involontaria di qualche parola relativa a contrada, in particolare per la *qualità delle persone* a cui si voglia imputare la trascuranza, e per la *natura del fatto* a cui la negligenza si vuol riferire.

Non si può supporre tale ommissione per la *qualità delle persone*, che estesero il protocollo più volte citato, perchè è notorio quanto in ogni tempo l'Austria sapesse aguzzare il proprio genio analitico germanico, ove si trattasse di enumerare diritti che credeva competerle, di distinguere vantaggi che riteneva esserle dovuti. Se a nessuno manca d'ordinario l'abilità nel distinguere e definire possessi proprî quando l'interesse rende necessaria tale abilità, come si può credere che tale abilità distintiva e definitiva mancasse alla rappresentanza austriaca nella Dieta? Se il Governo austriaco avesse avuto l'intenzione di aggregare alla Confederazione germanica quella totalità territoriale che ufficialmente esso e

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II, *Interpr. des Trait.*, § 271.

diplomaticamente si usava indicare colle parole *Città e Territorio di Trieste*, il medesimo non potea poi dimenticare di impiegare nel più volte citato protocollo d'aggregazione tutte queste poche parole, che erano necessarie per esprimere quella sua intenzione.

A forte ragione avrebbe dovuto il Governo austriaco usare dell'abituale sua capacità enumerativa per nominare distintamente in quel modo Città e Territorio di Trieste fra i possessi da aggiungersi alla Confederazione germanica giacchè per le cose esposte intorno al senso storico, economico, civile, amministrativo e politico dell'espressione *territorio della città di Trieste*, ben ragionevolmente era da credere che, non nominando la Città di Trieste distintamente dal suo Territorio, si avrebbe potuto considerare come non compresa nella federazione tedesca questa grande città che era la località austriaca più cospicua che si avesse voluto aggiungere a questo corpo politico.

Nemmeno per l'*indole del fatto* in discorso si può supporre una svista nel redigerne il relativo documento. E in vero l'oggetto, di cui la rappresentanza austriaca innanzi alla Dieta di Francoforte occupavasi nel 6 aprile 1818, non era nè nuovo a lei, nè improvvisamente trattato, nè toccato per incidenza; ma oggetto principale di seduta intorno al quale ampiamente si discusse. Inoltre non si possono immaginare ommissioni di necessarie distinzioni in questo atto, con cui l'Austria determinava l'estensione dei suoi dominî, che ammettevansi nella Confederazione germanica, se si rifletta che nello stesso atto aggregandosi alla medesima l'intero Tirolo, questo si specificava, di conformità agli antichi usi, nella contea principesca del Tirolo, nelle contrade di Bressanone e Bolzano tre parti di un sol corpo amministrativo, tre frazioni territoriali costituenti nella monarchia austriaca ciò che potevasi appellare colla sola espressione *Dominio del Tirolo* o semplicemente *Tirolo*, riferendosi al tempo in cui si stendeva quel protocollo.

Non si può concepire, che accadesse trascuranza di di-

stinzione in questo atto del 1818, in cui intendendosi dare alla nominata federazione la piccola provincia di Gorizia uniformemente amministrata in tutte le sue parti, formanti perciò una stretta unità, pure si distinguevano in essa parecchie sue frazioni da lungo tempo confuse in un solo riparto provinciale (1).

Se nell'aggregazione di questi e altri paesi austriaci all'Alemagna se ne determinarono con precisione le parti principali e le secondarie, quando ciò non era necessario, si può poi credere che si ritenesse inutile per aggregare la Città di Trieste alla Confederazione germanica di nominarla distinta dal Territorio, quando per i motivi addotti era sempre stata distintamente dal territorio nominata in tutti gli atti precedenti amministrativi non solo, ma in tutti gli atti diplomatici antichi e recenti, nei quali s'intese trattare o disporre di essa.

L'ommissione involontaria, che non si può mai presumere commessa dal legislatore, non si può in particolar modo supporre in quei casi, nei quali appariscono esistere potenti motivi per ritenere l'ommissione volontaria o deliberata. Nel caso dell'esclusione della Città di Trieste dalla Confederazione germanica, i motivi dell'ommissione traspirano dalle cose suesposte, e risultano più evidentemente da quello che siamo per dire.

III.

L'aggregazione della Città di Trieste alla federazione tedesca era manifestamente *in collisione colle condizioni di questa Città*, collo *scopo politico* della Confederazione germanica, non che coll'*interesse generale* di gran parte d'Europa.

L'aggregazione di Trieste a questa federazione era contraria alle condizioni di questa Città e al fine per cui

(1) Vedi N° I e II dell'Articolo precedente e § 77 del Protocollo 6 aprile 1818, trascritto nel Capo II, Libro I di questo trattato.

istituivasi questo grande corpo politico nel centro d'Europa. Infatti nel trattato di Vienna del 1818, sotto la rubrica *Scopo della Confederazione germanica* (*But de la Confédération germanique*), il fine militare di questa federazione era così determinato: «Il fine è il mantenimento della sicurezza » esterna e interna dell'Alemagna, dell' indipendenza e in- » violabilità degli Stati confederati». Questo, che sta nell'articolo LIV di quel trattato, è inoltre ripetuto ancor più chiaramente all'articolo LXIII dello stesso trattato (1).

Questo scopo esclusivamente militare costituisce ciò che i diplomatici dicono la *raison suffisante* delle disposizioni con cui istituivasi la Confederazione germanica. Questa *raison suffisante* della istituzione della Confederazione germanica apparente dal trattato del 1815, fu confermata nel 1818 dalla Dieta tedesca, che dichiarò essere la Confederazione germanica *una perpetua alleanza* (2). In relazione a questo scopo militare il protocollo di aggregazione 6 aprile 1818, superiormente riportato, intese a istituire al di quà delle Alpi una linea federale di difesa, aggiungendo alla Confederazione germanica alcune parti della Penisola italiana.

Ma quello scopo federale germanico, che non autorizzava una tale estensione dell' Alemagna, contraria a quel generale trattato, in particolare escludeva da questa la Città di Trieste.

Ed invero per antico e rispettato diritto i cittadini di questa erano esenti da ogni obbligo di militare servizio, i loro stabili urbani godevano immunità da imposta e da obbligo di alloggio militare, e le loro persone e beni godevano inoltre altre numerose franchigie utili o necessarie per la prosperità del loro emporio. Ora egli è evidente che Trieste non potea nè con mezzi personali, nè con mezzi reali contribuire a quello scopo militare federale. In par-

(1) De Martens, *Rec. Trait. de paix, all. etc. etc. Supplém.* Vol. VI, pag. 406 e seguenti.

(2) Cantù, *Stor. Univers.*, Tomo XII, pag. 530.

ticolare l'antico e illeso diritto, che aveva questa Città di essere esentata dagli acquartieramenti militari, ostava a ciò che essa potesse essere città di frontiera della Confederazione germanica. Che queste immunità si mantenessero nel 1818 per continuare a rendere contraria agli scopi federali della Germania l'annessione di Trieste ad essa, è provato dalla risoluzione sovrana di Schönbrunn del 30 agosto 1819, da cui appare che ancora in tale anno perduravano questi residui della violata autonomia di Trieste (1).

Il complesso delle istituzioni e condizioni legali di questo grande emporio italiano nel 1818 era dunque di tal natura, da impedire ai suoi abitanti l'adempimento di doveri militari federali verso la Confederazione germanica, e da rendere l'aggregazione di Trieste alla medesima contraria allo stesso suo scopo.

Se si avesse voluto nel 1818 incorporare Trieste nella Confederazione germanica, si avrebbe contemporaneamente discussa e adottata qualche disposizione per conciliare le antiche condizioni legali di Trieste colla nuova condizione di città federale germanica, e in particolare di città di frontiera tedesca. Invece l' esclusione di quest' emporio dalla linea federale germanica di difesa, che apparisce dal silenzio del citato protocollo, fu tacitamente confermata per la continuazione di quelle franchigie personali e reali, che durarono nell'interesse del commercio esterno dell'Impero austriaco per parecchi anni dopo il 1818. Furono esse tolte una dopo l'altra coll'applicazione progressiva del principio unificatore adottato dal governo austriaco soltanto in questi ultimi anni, in cui Francesco Giuseppe attuò quel nuovo e fatale principio di diritto publico che si formulò col motto *viribus unitis*.

Concludiamo che l'esclusione della Città di Trieste dalla Confederazione germanica, patente dalle parole *Territorio della città di Trieste*, è conforme anco allo scopo della Con-

(1) KANDLER, *Stor. del Cons. dei Patrizi di Trieste*, pag. 176-7.

federazione germanica. Perciò l' interpretazione delle disposizioni internazionali relative a questo corpo federale, la quale si desume dalla loro ragione fondamentale, concorda colla ristretta interpretazione delle ora riportate parole, che nel protocollo più volte citato rinveniamo.

Tale esclusione era pure richiesta da altre considerazioni non meno gravi. Il primo emporio dell'Austria e dell'Adriatico, importantissimo per tutte le contrade che avvicinano il Mediterraneo, non potea essere convertito in una piazza di confine di una grande federazione militare, alla quale avrebbe mancato sull'Adriatico, nonchè un legno, ogni risorsa marittima per difendere questa piazza; onde una delle più commerciali città d'Europa sarebbe stata a discrezione di qualunque Stato marittimo secondario. Da ciò ne sarebbe derivato che ogni più lieve timore di guerra, ogni tenue crisi politica avrebbe diminuito a questa Città la confidenza ed il credito tanto necessarì ad essa, avente esistenza economica puramente commerciale; donde alla medesima grave nocumento con danno di tutto il commercio austriaco e della meridionale Europa. Quella aggregazione fatale alla città aggregata, ed inutile all'aggregante, non può credersi se non nel caso in cui fosse colla più esplicita dichiarazione espressa.

Queste considerazioni di equità, colle suesposte di ermeneutica, che abbiamo desunte dalla storia, dal diritto storico, nonchè dal diritto publico austriaco e dal diplomatico, concorrono a rendere inammissibile non solo una interpretazione estensiva delle parole «*Territorio della città di Trieste,*» ma anche inammissibile l'ipotesi della involontaria impugnata ommissione o vizio di redazione nel protocollo 6 aprile 1818. Egli è per queste considerazioni d' interesse generale europeo che, senz'altro, dovrebbesi convenire nella interpretazione ristretta e propria delle parole suddette; la quale, come abbiamo dovuto dire altrove, sarebbe da preferirsi anco se si potesse concepire dubbio sul modo di interpretarle, onde evitare l'assoggettamento, il vincolo,

la pluriforme dipendenza, l'obbligo perpetuo che con sè trae l'interpretazione lata e impropria.

I diplomatici distinsero le disposizioni dei trattati che diconsi favorevoli da quelle dette odiose; *Ce qui tend à l'utilité commune, ce qui est utile à la société humaine est favorable; le contraire est odieux.* Quindi i diplomatici stabiliscono concordi fra loro, e di conformità alla naturale equità, che *en fait de choses odieuses il faut prendre les termes dans le sens le plus reserré* (1). Altra regola diplomatica d'interpretazione è quella che stabilisce la restrittiva interpretazione: « *Quand il survient un cas ou il serait trop dur et trop préjudiciable à quelqu'un de prendre une loi à la rigueur des termes* (2).

Così anco quelle regole d'interpretazione dateci dai diplomatici, le quali sono più applicabili al caso nostro, condurrebbero ad adottare la interpretazione restrittiva delle parole *Territorio della città di Trieste.*

A favore dell'opinione, che col Territorio di Trieste s'intendesse aggregare all'Alemagna anco la Città di Trieste, non si può addurre la regola legale che *il principale trae a sè l'accessorio:* principale non è il Territorio triestino, che con sè tragga la Città; principale invece è, in confronto del Territorio di Trieste, la Città, non potendosi altrimenti che accessorio a questa considerare il suo territorio, che ha poche miglia quadrate di estensione, con una popolazione di circa 20m. abitanti, la quale è di gran lunga inferiore a quella del capoluogo, oltrecchè per numero, così per ogni altro riguardo, sotto il quale vogliansi considerare le popolazioni.

Osserviamo inoltre, che la norma legale, che il principale trae a sè l'accessorio, non è attuabile nel caso in cui la sua applicazione è in collisione con quei superiori principî di giustizia e di equità da cui quella emana. Nè la mas-

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II; *Interpr. des Trait.*, § 301, 302, 308.

(2) Ibidem, § 294.

sima, che il principale attrae la pertinenza, è applicabile al caso in cui da quello sia questa manifestamente diversa per la natura dell'uno e dell'altra, e per l'uso costante legale di diversamente trattare il primo in confronto della seconda, così che vi sieno due cose distinte, anzichè esservi una parte principale ed una secondaria di una sola cosa.

Non v'ha poi fondamento a fare le maraviglie per ciò che nel più volte citato atto della Dieta di Francoforte si tenesse conto del piccolo Territorio triestino, in modo da aggregarlo alla Confederazione germanica senza la Città; giacchè la Dieta tedesca si occupò di altri minori territorî che figurano nominati nel più volte citato suo protocollo, in cui si tenne conto di quelli di Plezzo, di Tolmino e di altri meno importanti del territorio triestino, del quale potè ritenersi conveniente l'aggregazione anco per ragione di continuità di superficie colla parte sud-est del circolo di Gorizia.

La voluta e dovuta esclusione della città di Trieste dalla Confederazione germanica non provasi soltanto col dimostrare il senso proprio delle parole *Territorio della città di Trieste*; nè soltanto provasi coll'applicazione dei principî più venerati dell'ermeneutica legale fondata su analogie d'una disposizione cardinale, sopra lo spirito e la ragione di questa, non che sulla equità e su quella naturale giustizia che è superiore ai trattati (1); nè soltanto provasi tale esclusione col dimostrare, che la Dieta germanica senza di essa avrebbe in più modi leso il trattato del 1815.

La voluta e dovuta esclusione di Trieste dalla Confederazione germanica dimostrasi eziandio colla non seguita incorporazione di quella Città in questa federazione. Nessun atto di presa di possesso, fatta da autorità germaniche, da ordinario o straordinario rappresentante, o funzionario della Dieta federale tedesca, seguì a Trieste all'atto con cui

(1) De Vattel, *Droit des Gens*, Liv. II, § 160-61, 170, 293 e 311.

si determinarono i paesi austriaci che doveano far parte della Confederazione germanica. Quando veramente la Dieta tedesca avesse avuta l'intenzione di sottoporsi Trieste, ella avrebbesi assicurato l'immediato acquisto di questa Città con atti di possesso. Alla Dieta germanica, come all'universale, interessava, che si rendesse notoria la nuova condizione politica di una città, in cui erano in buon numero stabilite persone d'ogni parte del centro e mezzodì d'Europa, di una città, con cui tutte le nazioni civili avevano importanti rapporti. Tuttavia non seguiva nessun atto che inducesse, non diremo il sospetto di una presa di possesso di Trieste per parte della germanica Confederazione, ma nemmeno il dubbio che fosse accaduta una dichiarazione per cui quella città fosse stata a questa federazione annessa. La citata Imperiale Patente del 2 marzo 1820, del governo austriaco, non aggiungeva un motto alle parole *Territorio della città di Trieste*, con cui annunciavasi l'aggregazione di questo scomparto territoriale dell'Impero austriaco a quella federazione, e ciò quando, come dimostrammo, secondo lo stile della Cancelleria di Vienna queste parole non comprendevano la Città di Trieste (1).

IV.

Visto che col protocollo del 6 aprile 1818 e successiva patente 2 marzo 1820 non s'intese aggregare alla Confederazione germanica la Città e suburbio di Trieste, ma soltanto il territorio, dobbiamo ora determinare lo spazio che devesi comprendere sotto il nome di *Città di Trieste*, e quindi il limite, fra questa Città e il suo Territorio. Questo limite è quello che separava le accennate differenze economiche, amministrative e politiche, su cui fondavasi la divisione della Città di Trieste dal territorio di Trieste. Analogamente a ciò lo storico Kandler, a cui ogni nostro avversario deve ac-

(1) Vedi in proposito il N° III del Capo II, Libro II.

cordare la massima autorità in cose triestine, prova che sotto il nome di Città comprendevasi il suburbio, o, come egli scrisse, le *contrade esterne*, oltre le quali erano le *ville* di cui componevasi il Territorio. Le *ville*, le quali costituivano l'agro-rustico, c'insegna l'anzidetto dotto storico e archeologo triestino, erano sull'altipiano della Vena e del Carso; le *contrade* sulle pendici inferiori intorno alla Città (1).

In relazione a ciò dobbiamo più esattamente circoscrivere l'estensione dell'agro urbano di Trieste, sul quale la Confederazione germanica non può, nemmeno dagli atti suoi proprî, derivare pretesa alcuna.

Il Regolamento di polizia di campagna attivato nel 1774 indica esattamente quelle località di campagna o *ville* che formavano il territorio di Trieste fino al tempo in cui la Confederazione germanica intendeva incorporarselo. Nel 1° articolo di detto regolamento di polizia di campagna abbiamo i nomi dei *decanati* componenti il territorio di Trieste, e gli undici *decanati* delle contrade esterne della Città di Trieste. Queste con Trieste compongono quell'agro municipale triestino che fu detto Città, per distinguerlo dal rustico a cui davasi il nome di Territorio. Queste contrade esterne della città sono: *Barcola, Gretta, Roiano, Scorcola, Cologna, Guardiella, Rozzolo, Chiarbola superiore, Chiarbola inferiore, Santa Maria Maddalena superiore e Santa Maria Maddalena inferiore* (2). Al di là di questi luoghi s'arresterebbe il confine federale germanico, quando esso avesse potuto essere stabilito dalla volontà della Dieta, e da quella di scrittori tedeschi, ispirati da inconsiderato amor patrio e da errori intorno alle contrade italiane.

Alle *ville* di Trieste: *S. Croce, Prosecco, Contovello, Opcina, Fretichiano, Cossada con Padrichiano, Basovizza, Longera, Servola, Bussello* (3), alle stesse escluso quanto è nell'agro urbano

(1) KANDLER, *L'Istria*, Vol. I, Territorio di Trieste.

(2) *L'Istria*, Vol. I, Territorio di Trieste, pag. 180-2.

(3) *Istria*, Collezione geografica storica diretta dal Cav. KANDLER, Vol. I, *Territorio di Trieste.*

di questa città, limitasi la estensione che la Dieta di Francoforte volle incorporarsi, colle parole *Territorio della città di Trieste*, perchè a questa soltanto limitasi quel senso di esse, il quale è dedotto dall'ermeneutica legale ordinaria e dall'equità, dalla storia e dalle condizioni economiche e amministrative dei luoghi, dalle denominazioni ufficiali austriache, dalle diplomatiche risultanti da trattati e in particolare da quello, a cui riferivansi gli aggreganti del territorio triestino. Nessuno, crediamo, può rifiutarsi a ricevere la stabilita significazione grammaticale e razionale delle parole *Territorio della città di Trieste*, la quale se divide una città da un territorio, con ciò però separa due superficie differenti, due popolazioni poste in condizioni d'ogni genere diverse.

Dopo quanto abbiamo esposto fin qui non è da stupire se negli estendimenti germanici in Italia si divisero le sorti della Città di Trieste e suo suburbio da quelle del relativo Territorio. E meno fa meraviglia il prolungarsi della federazione tedesca verso Trieste senza comprendere questa Città, se si consideri che tale corpo federale, oltre la destra riva dell'Isonzo, volle estendersi fino a pochi metri dalla veneta città di Palmanova, a cui esso tolse tutto il territorio orientale per avanzare verso questa piazza assai forte più che verso Trieste, quando per comprendere la medesima entro il proprio confine avrebbe avuto quelle ragioni militari, che non aveva per estendersi alla città di Trieste, la ragione cioè di acquistare questa piazza, che è qualificata il *deposito generale* di quella linea dell'Isonzo che la federazione suddetta aveva inteso di aggregarsi, inserendo nel più volte citato protocollo le espressioni *Circolo di Gorizia* o *Friuli austriaco*.

A chi, dopo quanto abbiamo esposto, si maravigliasse ancora dell'anzidetta linea di confine fra territorio e suburbio di Trieste, ricordiamo tante altre separazioni politiche che si fecero, contrarie a locali necessità, per viste di interesse generale, o per considerazioni d'ordine europeo. Così a Pavia

il trattato del 1815 tolse il secolare suo territorio, onde questa città soffrì fino ad ora il confine politico alle sue porte; così la città di Verona, trattata ancor più duramente, era qualche anno prima al 1818 divisa da un trattato nelle due sue parti separate dall'Adige (1). Non fa mestieri dire di quella linea di confine recentemente tracciata da altro trattato presso a Mantova, la quale smembrò e divise fra due opposti e avversi governi una sola provincia, frangendo distretti, comuni, villaggi, proprietà fondiarie, e staccando da quella città numerosa popolazione, a cui la medesima era antico centro storico, civile, ed economico.

In questo Capo risulta ancor meglio determinata quale e quanta effettivamente sia stata la violazione dei trattati, fatta presso Trieste dal protocollo della Dieta germanica, del 6 aprile 1818; e in particolare quale e quanta sia l'estensione che veramente s'intese usurpare da quella Assemblea colle parole *Territorio della città di Trieste.* Onde si rileva, che, *anco a giudizio dei più rigidi statisti, i quali prestano massimo ossequio alla lettera dei vecchi trattati, la Città e il suburbio di Trieste devono essere posti fuori di quella controversia che è inevitabile fra l'Italia e i propugnatori esagerati della ingiusta e malintesa grandezza germanica.*

Ora vediamo se la Confederazione germanica possa, sul fondamento del ricordato protocollo, accampare altre pretese al di là di Trieste in quella contrada che giace fra le ultime Alpi Giulie e il Golfo veneto.

(1) NEUMANN, *Trait. Convent. concl. par l'Autriche*, Vol. II; *Trattato di Luneville*, 9 febbraio 1801, Art. III.

CAPO SECONDO

Se il senso dell'espressione *Ducato di Carniola*, usata nel protocollo 6 aprile 1818 della Dieta Germanica di Francoforte, possa estendersi a qualche limitrofa località dell'Istria o della Carsia.

Ora dobbiamo rivolgere l'ultimo sguardo all'Istria, a quella terra italiana, che, a sud e ad est di Trieste e suo territorio, si estende tra la maggior catena delle Alpi Giulie e il Golfo di Venezia.

Noi ci volgiamo ora a questa terra non per impugnare serie pretese germaniche, ma solo per allontanare da essa pregiudizî e apparenze mendaci, colle quali il Governo austriaco, valendosi di postume e non autorevoli interpretazioni, si studiò diffondere l'opinione, che essa sia stata interamente compresa nel corpo federale alemanno.

Nei pubblici e privati stabilimenti d'istruzione dell' Istria e degli altri paesi italiani dell'Impero austriaco, i testi ufficiali d'insegnamento e le carte geografiche, che ebbero larga diffusione anco nella restante Italia ed in Germania, insegnarono, che il territorio federale germanico dalla Carniola avanzandosi sul versante italiano delle Alpi Giulie s'avvicinava alla marina istriana. Così miravasi a propagare in Austria e fuori l'idea, che alla Confederazione germanica spettassero con tutte le Alpi Giulie anco le prealpi della Vena, e, al di qua di queste, i distretti di Belai e di Pisino. E mentre tali cose a carico dell'Istria si facevano insegnare dal Governo austriaco, la sua polizia e la censura dovevano vegliare perchè l'ufficiale errore non fosse combattuto.

Tali opinioni diffuse a danno di quella regione cisalpina, e quindi anco dell'Italia, acquistarono forza dopo l'invito dell'A-

dunanza dei Cinquanta di Francoforte, la quale nel 13 aprile 1848, previa mozione del professore Endlicher, volgevasi agli Istriani perchè inviassero rappresentanti all'Assemblea nazionale tedesca; e dopo la comparsa d'un deputato dell'Istria in quest'Assemblea; e dopo che una recente nota del ministro austriaco degli esteri Rechberg accennava ai diritti federali germanici su tutta l'Istria.

Nessuna meraviglia perciò, che l'idea di diritti competenti alla Confederazione germanica in Italia, sia stata dai Tedeschi ricevuta così largamente, da ravvisare nella spiaggia istriana da Trieste a Fiume il confine meridionale del loro territorio federale.

Se questi fatti e altri, dei quali diremo più innanzi (1), non hanno valor legale, onde non sono atti a stabilire gravi e positive pretensioni sul versante italiano delle Alpi Giulie: essi, a carico di questo tratto italiano, costituiscono apparenze che devono dileguare, onde non intiepidisca all'estero negli amici d'Italia la propensione alla piena nostra unificazione politica, e onde non venga meno in noi quel fervore per l'unità politica della patria, il quale deve estendere il Regno d'Italia all'ultima gleba italiana.

Con tale intento vediamo in questo ultimo Capo, se la Dieta tedesca di Francoforte siasi effettivamente arrogati diritti sopra qualche frazione dell'Istria, o sopra quel paese che nelle Subalpi Giulie dicesi Carsia.

Il territorio cisalpino, che estendesi oltre il bacino dell'Isonzo fra il golfo Veneto a libeccio e la sezione meridionale delle Alpi Giulie a greco, come svilupperemo nella Appendice seconda di questa nostra Opera, è diviso in due zone da quella primaria diramazione alpina, la quale, paralella alla

(1) Fra gli scritti tedeschi che ammettono diritti della Confederazione Germanica in Istria ricordiamo il difficilissimo *Almanach de Gotha*, e fra le dimostrazioni politiche tedesche che spiegarono tali diritti quella clamorosa dello Schillerwerein, accaduta lungo la costa istriana.

catena principale, tutto lo percorre dal Quarnaro alla foce del Timavo presso al punto centrale del lido che gira intorno al Golfo veneto.

La zona superiore di questo territorio, la quale giace fra le Alpi Giulie che dividono l'Italia dalla Carniola, e l'anzidetta principal diramazione di queste, detta Vena o Carso, è un elevato ampio bacino, o, meglio, un altipiano elevato che degrada da scirocco a maestro fino a Trieste, ed ha l'antico nome di *Carsia*. La zona inferiore fra la Vena e il mare è una grande convessità, a cui è culmine il Monte Maggiore; e questa ha l'illustre nome d'*Istria*. A cavaliere della catena, che divide le anzidette due zone, era la contea d'Istria, che abbracciava parte dell'Istria e parte della Carsia.

Tutta quell'inferiore zona e quella parte della superiore, che apparteneva alla contea istriana, furono di recente dal Governo austriaco riunite in una sola vasta provincia. La restante maggior parte della superiore zona forma la quasi totalità della nuova provincia di Postoina, che per poco estendesi nel bacino dell'Isonzo e per brevi tratti al di là delle Alpi Giulie sul versante della slava Carniola.

In relazione alle condizioni naturali e sociali tenuemente varianti fra l'Istria marittima o Istria veneta appartenuta a Venezia, e l'Istria comitale e la Carsia, diverse furono le sorti politiche che queste tre parti d'una sola contrada tennero disgiunte in quei tempi in cui l'Europa era frazionata in migliaia di Stati provinciali e municipali: così che fino ai nostri giorni conservaronsi differenti le condizioni politiche dell'Istria marittima in confronto di quelle dell'Istria comitale e della Carsia. Epperciò, onde difenderle contro l'errore che esse debbano intendersi comprese nella Confederazione germanica, noi dobbiamo trattare separatamente di queste tre parti del Litorale Veneto orientale, o triestino, dimostrando che ciascuna di esse, durante l'intiera sua vita storica, fu sempre separata, come continuò ad esserlo finora, dalla vicina Carniola, del pari che da ogni altro di quei paesi austriaci, che la Dieta germanica nel 6 aprile 1818 voleva

aggregare alla federazione a lei sottoposta, onde nessuna delle medesime fu nel 1818 introdotta in questo corpo politico straniero. Ciò dimostreremo relativamente all' Istria veneta e alla comitale nei tre primi articoli di questo Capo, e relativamente alla Carsia o provincia di Postoina nel quarto articolo, a cui segue un breve cenno conclusivo dell'intero Capo.

ARTICOLO PRIMO.

Istria veneta o marittima.

I.

L'Istria marittima o inferiore, detta altrimenti ex-veneta da Zaule, distante due miglia nostre da Trieste, estendesi lungo il golfo veneto fino alla punta di Fianona sul Quarnaro con una superficie di 52 miglia quadrate germaniche e circa 130,000 abitanti (1).

È inconcepibile come abbiasi potuto, non diremo scrivere o dire, ma tampoco pensare che cotesto litorale appartenga di diritto o di fatto alla Confederazione germanica, pure tanto lo si disse e si scrisse, che qualche cosa rimase, per cui è prezzo dell'opera esporre le ragioni a ciò contrarie.

Nella prima istituzione della federazione germanica, fatta coll'articolo VI del trattato di Parigi del 1814, e nel successivo Atto finale del Congresso di Vienna del 1815, e nell'annesso atto fondamentale della Confederazione germanica dell'8 giugno dello stesso anno, dai quali ebbe una seconda vita politica la vecchia Allemagna, non solo non si fece

(1) Desumiamo queste cifre dai Quadri statistici della Monarchia austriaca dell' I. R. Direzione della statistica amministrativa di Vienna. Vedi *Ann. Diplom. de l'Alm. de Gotha*, anno 1848, pag. 317 e 329.

menzione espressa, ma nemmeno fecesi lontana allusione all'Istria veneta o ad altra parte qualsiasi della regione istriana.

Quando nella seduta della Dieta di Francoforte del 6 aprile 1818 si volle definitivamente completare la Confederazione germanica, non appare nominata parte alcuna dell'Istria nella determinazione specificata dai possedimenti austriaci che volevansi in quella incorporare.

Nel successivo *Récés général du* 20 *juin* 1820 *de la Commission territoriale établie à Francfort*, e nell'*Acte final pour compléter et consolider l'organisation de la Confédération germanique du* 15 *mai* 1820, non rinviensi cenno da cui possa dedursi dubbio, che l'Istria veneta si considerasse come appartenente al territorio federale germanico.

Col protocollo 6 aprile 1818 la Dieta di Francoforte incluse nella Confederazione da lei rappresentata: « il Friuli austriaco o circolo di Gorizia, il territorio della città di Trieste e il ducato di Carniola » limitrofi all'Istria, ma non fece motto di un palmo quadrato dell'Istria. Perciò l'Istria marittima, come la restante, nè in tutto, nè in parte può ritenersi essere mai stata compresa nella Confederazione germanica, siccome quelle che nemmeno in parte furono confuse, nè sono confondibili col circolo di Gorizia, o col territorio di Trieste, o col ducato di Carniola, per ragioni geografiche, storiche e di publico diritto, delle quali diremo.

Il circolo di Gorizia è disgiunto dall'Istria marittima dal territorio di Trieste. Il circolo di Gorizia fu così ben determinato geograficamente, e così fu definito nel protocollo con cui volevasi aggiungerlo alla Confederazione germanica, che il solo dubbio, che colla sua incorporazione alla Germanica si volesse aggregare a questa qualche parte dell'Istria, sarebbe uno dei più madornali assurdi che si possano immaginare.

Il piccolo territorio della città di Trieste, come risultava circoscritto pel riparto territoriale triestino che facemmo oggetto di studio nel precedente Capo, restringevasi ad alcuni decanati di ville così ben determinate dai lori nomi, che

sarebbe impossibile estendere uno dei decanati del territorio di Trieste a una sola località limitrofa istriana (1).

Il Ducato di Carniola infine tutto slavo e transalpino, retto mai sempre separatamente dal territorio dell' Istria, e in particolare dell'Istria ex-veneta, va dall'Istria distinto così per circostanze geografiche e per condizioni etnografiche, storiche, economiche e amministrative insieme, che sarebbe ancor più assurdo, se fia possibile, il supporre, che colla sua incorporazione alla Germania si volesse ritenere incorporata anco l'Istria o una sua parte qualunque.

Dobbiamo dimostrare che l'Istria inferiore, come è notoriamente distinta per nazionalità e posizione geografica dalla Carniola, così da questa ebbe ognora vita politica affatto separata. Pochi tratti salienti di storia di questa parte d'Italia e poche idee d'altro ordine convinceranno, che non s'intese nel 1818 nè coll'espressione *Ducato di Carniola*, nè con altre, di aggiungerla al territorio federale tedesco; mentre la stessa apparirà affatto inaggregabile alla Confederazione germanica così per diritto diplomatico, come per diritto storico e razionale.

II.

Gli istriani della Costa, aventi comune la veneta favella cogli abitanti dell'altro paese veneto che fronteggia l'Istria, furono fra gl'italiani, a cui Balbo diede lo storico epiteto di Italo-Greci, avendo riconosciuta la supremazia dell'Impero romano d' Oriente quando la restante Italia era sotto le dominazioni barbariche.

Nel regime municipale che costituisce l'essenza della passata vita politica italiana, precedettero di quattro secoli i loro connazionali. Quando fu istituito il secondo Impero

(1) Vedi al N° IV dell'articolo 2 del Capo precedente l'antica composizione del territorio di Trieste, la quale vigeva negli anni più prossimi al 1818, in cui tal territorio volevasi aggregare alla Confederazione germanica.

romano d'Occidente retto da sovrani germanici, i municipii istriani fra loro strettamente univansi e associavansi agli altri della Venezia marittima, costituendo una potente federazione da Albona alle foci del Po (1). A misura che la federazione dei comuni veneti andò trasformandosi in Stato republicano unitario, i municipî della Costa istriana, cioè della Venezia marittima orientale, nei secoli XIII, XIV e XV divennero ognor più soggetti alla maggior città della Venezia, colla quale vissero in affettuoso consorzio politico fino al 1797, in cui cadde la gloriosa Republica che durò per 14 secoli sui lidi del golfo veneto. In questo lunghissimo periodo storico Venezia, posta fra maremme, ebbe dalla vicina costa istriana più che da ogni altra veneta provincia gli elementi di sua grandezza marittima commerciale e politica; e l'Istria visse stretta a Venezia più di quello che a questa fossero congiunte le altre venete contrade. Onde ben può dirsi che *ciò che vi ha di più veneto nella Venezia, dopo la capitale, è l'Istria marittima*, o ex-veneta, la quale è la quasi totalità dell'Istria (2).

Nell'anno 1797, in forza del Trattato di Campoformio, l'Istria, come gli altri veneti territorî, fu data all'Austria, a cui fu sottoposta fino al 1805; quindi passò a far parte del regno italico e poscia delle provincie illiriche dipendenti dall'Impero francese. Ora anco in queste ultime fasi politiche ogni parte dell'Istria marittima, o fosse questa provincia austriaca, o dipartimento italico, o dipartimento illirico francese, continuò ad essere separata dalla Carniola in genere, come da ogni qualsiasi parte del territorio carniolico (3).

(1) DENINA, *Rivol. d'Italia*, Lib. IX, Capo VIII; CARLI, *Antic. Italiche*; COMBI, *Prodr. Storia dell'Istria*, Porta Orientale, Vol. I.

(2) La vita politica e sociale eminentemente italiana dell' Istria dai tempi più remoti fino ai presenti esponemmo nell'opuscolo *Delle condizioni passate e presenti dell'Istria e delle relative conseguenze di pubblico diritto*, inserito nella *Rivista Contemporanea* di Torino (fascicoli di novembre e dicembre del 1863).

(3) KANDLER, *Geograf. amministr. dell'Istria*, Vol. I della raccolta *L'Istria*, pag. 152.

Finalmente quando nel 1813 rinnovossi sull'Istria marittima la dominazione austriaca, questo paese italiano rimase per ogni rapporto diviso dalla medesima oltr'alpina contrada. Difatti lorchè fecesi l'organizzazione amministrativa dei possessi austriaci posti a cavaliere delle Giulie, i quali aveano in precedenza formato le provincie illirico-francesi, il § 1 della patente imperiale 3 agosto 1816 dispose, che tutta l'Istria posta fra la Vena e il mare, non che il distretto di Castelnuovo oltre la Vena, e alcune isole del Quarnero, formassero la *provincia o circolo d'Istria compresa nel territorio governativo del Litorale Triestino*, interamente distinto e dipendente dal governo delle provincie carnioliche residente in Lubiana, col quale il governo triestino, che resse e regge l'Istria ex-veneta, non ebbe e non ha maggiori rapporti di quello che esso avesse e abbia con qualsiasi altro territorio governativo dell'impero.

Questo breve sunto storico dimostra che l'Istria marittima nell'intenzione della Dieta germanica del 1818, non potè intendersi compresa nella Carniola; e quindi che quell'assemblea tedesca non potè intendere di aggiungerla all'Alemagna, quando nel suo protocollo d'aggregazione 6 aprile di quell'anno usò nominare il *Ducato di Carniola.* Inoltre da questo stesso breve compendio traspare che la costa istriana, congiunta politicamente a Venezia per quattordici secoli, non potè far parte all'impero germanico; il che concorre ad escludere l'idea, che quella Dieta volesse annettersi questa maggior parte dell'Istria, non potendosi ammettere intenzioni contrarie al disposto dei trattati, se non nel caso che esse sieno nel modo più chiaro espresse.

Che non sia mai stata parte dell'Impero germanico l'Istria marittima, risulta in particolare anco da ciò, che di nessuna sua località è fatta menzione in quelle matricole, che dalle Diete germaniche erano compilate per determinare l'estensione del Sacro Romano Impero. Nessun luogo dell'Istria veneta è nominato nel *cadavere dell'Impero* della Dieta germanica del 1001, nei circoli e nei cantoni dell'Impero anteriori alle

matricole imperiali del 1421, 1507 e 1521; come nessuna località istriana è menzionata in questi importanti atti, dei quali dicemmo nell'art. 3 del Capo II del Libro secondo di quest'opera.

L'Istria marittima, in cui italiana purissima è la popolazione, ed ove dovunque suona l'idioma di Venezia, onde per qualità nazionale italiana è l'Istria a poche altre seconda in Italia, non potè mai confondersi etnologicamente con paesi germanici, e nemmeno colla Carniola popolata esclusivamente da Slavi. Se la Carniola dà ospitalità a qualche migliaia di tedeschi, non ha però nessuna località con popolazione italiana (1).

L'Istria marittima per essere al di quà delle Alpi Giulie non solo, ma anco della principal diramazione di queste, è più che paese italiano geograficamente, paese italiano *interno*, così che è impossibile confonderne una qualsisia parte con un tratto qualsivoglia di quella Carniola, con cui si volle estendere a mezzodì il territorio federale germanico.

Ora se l'Istria marittima non appartenne mai all'Impero germanico, se essa sotto ogni rapporto è paese estragermanico, onde non era a tenore dei trattati aggregabile alla Confederazione germanica; e se d'altra parte la mente più feconda di dubbii non potrebbe concepirne uno solo da opporre a ciò che le parole *Ducato di Carniola* usate nel protocollo delle aggregazioni italiane alla Germania, escludano l'Istria marittima, è manifesto che non potè la Dieta germanica avere inteso con questa sua espressione di estendere il territorio federale germanico a questa parte d'Italia.

Il trattato del 1815, recentissimo quando facevansi le aggregazioni di territorî austriaci alla Confederazione germanica, nell'articolo XCIII l'Istria marittima, indicata col suo storico nome di *Istrie ci-devant venitienne*, era nominata distintamente dal *Frioul autrichien* dal « *Duché de Carniole* »

(1) Vedi Articolo primo del Capo III, Libro terzo

e dal « *Gouvernement de Trieste* ». Da ciò emerge che anco pel senso diplomatico inerente all'espressione Istria-veneta, questa non può intendersi compresa nella locuzione ducato di Carniola, come nelle altre che usavansi nel protocollo 6 aprile 1818 per designare quegli altri possessi austriaci che aggiungevansi alla Confederazione tedesca in Italia.

Non è tampoco da dirsi, che l'Istria ex-veneta potè comprendersi in questo corpo politico, colle altre espressioni con cui in quel documento s'indicarono altri possessi austriaci staccati e lontani dall'Istria.

Egli è perciò che in gravi e dotte publicazioni tedesche non incontrammo mai l'Istria marittima nominata fra i territorî germanici. Citiamo, per esempio, l'*Annuaire diplomatique de l'Almanach de Gotha* (*Autriche et Confédération germanique*); e le stesse carte ufficiali austriache prescritte per l'insegnamento scolastico, le quali, estendendo il territorio federale tedesco al di qua delle Alpi, non lo prolungano tuttavia fino a toccare l'Istria veneta. Lo Stieler, nel suo autorevolissimo Atlante geografico publicato a Gotha, protraendo fino a Gemino il territorio federale germanico, da questo ne esclude tutta l'Istria marittima; e così fecero altri geografi tedeschi. Non sono molti mesi che la *Triester-Zeitung*, giornale officioso austriaco, esprimendo il desiderio che la Confederazione germanica da Gemino si estendesse fino al mare, implicitamente ammetteva l'immunità dell'Istria da questo vincolo federale germanico.

E quando l'Austria nel 1848, scossa nelle fondamenta da tante commozioni nazionali, inviava deputati all'Assemblea di Francoforte per farvi rappresentare la maggior quantità possibile di que' suoi possessi eterogenei, che pareano sfuggirle, non invitava l'Istria veneta a deputare persona a quella Assemblea tedesca; e ammetteva così l'esenzione dell'Istria veneta da ogni rapporto politico col corpo federale tedesco. Ed invero il governatore del Litorale triestino, Conte Salm, nella sua notificazione 22 aprile 1848, enunciando lo scompartimento elettorale per le elezioni al Parlamento germanico,

non accennava punto all'Istria veneta (1). E successivamente, quando, essendosi ordinato in questa contrada la leva militare, spargevansi dicerie che il contingente dovesse servire alla Confederazione germanica, onde sollevavasi una generale effervescenza popolare, lo stesso conte Salm dissipava con suo proclama il publico malcontento generato da quelle voci coll'ismentirle (2).

Concludiamo che l'Austria, per avere la protezione della Confederazione germanica sulla costa istriana, non può far valere diritti federali germanici su questa zona italiana; giacchè tali diritti non solo non avrebbero il più lieve fondamento nei trattati e negli atti federali germanici ufficiali, ma sarebbero da questi del tutto impugnati. Perde perciò ogni autorità il ricordato invito del Comitato dei 50 di Francoforte agli Istriani, la nota del ministro austriaco, conte Rechberg, che qualificò « il litorale istriano parte del territorio federale tedesco », e atti simili a questi, a cui alludemmo nel cenno introduttivo di questo capo; i quali tornano invece a vantaggio della causa dell'Istria veneta e anco dell'altra Istria sua comprovinciale, cioè dell'Istria comitale, per le ragioni che esporremo nell'articolo terzo di questo Capo.

(1) Questa notificazione inserita nei giornali ufficiali del litorale triestino comprendeva nello scomparto elettorale per le elezioni germaniche il piccolo tratto di Breco (comune di Dollina) nel distretto di Capo d'Istria, tratto che altre volte aveva fatto parte della contea d'Istria; l'illegittimità delle pretensioni germaniche anco su quella località risulta dall'esposto nell'articolo seguente.

(2) Fra i documenti aggiunti a quest'Opera poniamo sotto N anco questo proclama.

ARTICOLO SECONDO.

Istria comitale o prealpina.

I.

Superiormente all'Istria marittima, ed a cavaliere della catena che separa questa contrada dalla subalpina Carsia, giacciono i quattro distretti della antica contea d'Istria, i distretti cioè di Pisino, di Belai, di Volosca e di Castelnuovo, i quali coll'Istria marittima costituiscono ora la nuova provincia d'Istria (circolo di Pisino), sottoposta al governo del litorale, a cui è capitale Trieste.

Questi quattro distretti dell'Istria montana hanno un'estensione di circa 30 miglia quadrate germaniche, con una popolazione che è approssimativamente di 65,000 abitanti (1).

È ben arduo rilevare le ragioni su cui si fonda l'opinione introdottasi fra i Tedeschi, che alla Confederazione germanica appartengano questa superficie e questa popolazione cisalpina dell'ex-Contea istriana; la quale non essendo stata nominata nel Trattato del 1815 fra i paesi assegnati alla detta Confederazione, nè essendo stata uno Stato, o una provincia di uno Stato dell'antico Impero germanico, nè essendo contrada tedesca, non potea perciò per ragione e per diritto positivo essere aggregata a quella federazione, onde non fu tampoco nominata nel protocollo, con cui si aggregarono ingiustamente alla medesima Confederazione altri austriaci possedimenti in Italia. Designata questa parte dell'Istria in tutte le opere storiche e politiche, antiche e moderne, col suo

(1) Desumiamo queste cifre dai *Quadri statistici* della statistica amministrativa austriaca più volte citati e riportati dall'*Annuaire diplomatique de l'Almanach de Gotha*. Autriche, 1863.

nome proprio di *Contea d'Istria*, di *Istrie autrichienne* (1), e distinta con tal nome nei trattati (2) da ogni altro possesso finitimo dell'Austria, non fu coll'anzidetto protocollo introdotta nel territorio federale germanico nè coll'uno, nè coll'altro suo nome, nè coi nomi dei suddetti suoi distretti amministrativi, nei quali è divisa, nè con alcuna larga espressione, con cui si potesse sospettare sottointesa.

Come in onta a tutto ciò, e in particolare come malgrado questa ommissione del ricordato protocollo, la quale, per la clausola finale dello stesso, equivale ad una espressa esclusione dalla Confederazione germanica, la Contea Istriana sia stata ritenuta parte di questo corpo politico, non possiamo spiegarlo se non colla supposizione, che questo territorio dell'Istria comitale vogliasi dai Tedeschi considerare qual parte di uno dei territorî limitrofi austriaci, che, col protocollo più volte ricordato, furono aggregati alla Confederazione anzidetta.

I territorî limitrofi a quello della Contea d'Istria, nominati in questo atto germanico, sono il territorio della città di Trieste, il Friuli austriaco, o circolo di Gorizia, e il ducato di Carniola. Quanto abbiam detto nel primo e secondo articolo del primo Capo di questo Libro quarto intorno a questi due primi paesi, vale a dimostrare l'impossibilità di confonderli colla Contea Istriana.

Dimostreremo ora che, come nel linguaggio geografico, così nel modo di esprimere storico, politico e diplomatico, non si confuse mai Carniola con Istria, la Contea d'Istria col transalpino ducato del Carnio, al quale anco questa minor parte dell'Istria fu estranea sotto ogni qualsivoglia rapporto. Per tal modo risulterà più evidente che la Contea d'Istria

(1) Diedesi all'Istria comitale anche questo nome, perchè essa fu sottoposta, come vedremo, alla dinastia austriaca prima dell'Istria marittima, nei trattati denominata *Istrie ci-devant venitienne*.

(2) Artic. XCII del Trattato del 1815.

non può in niun modo intendersi compresa nella Confederazione germanica dal protocollo di questa del 6 aprile 1818.

Le terre prealpine della Contea Istriana, le quali sui versanti della sezione australe e più elevata della Vena, e sulle pendici del Sia fino al Nevoso, e lungo le chine del Maggiore e Caldiero, toccano il Quarnaro, erano all'epoca romana di triestina giurisdizione (1), e comprese nell'Italia in tutti i varî scompartimenti che in diversi tempi si fecero dell'Impero Romano. Quelle terre dell'Istria prealpina, dopo la caduta di questo, fecero parte del regno d'Italia fondato dai Goti e in quello dei Longobardi continuato dai Franchi, nel quale appartennero al ducato e marchesato del Friuli (2).

La frazione dell'Istria, di cui diciamo, appartenne poscia a quello Stato italiano, in cui trasformavasi l'antecedente marchesato italico del Friuli, al patriarcato d'Aquileia, in cui assunse il nome politico che conservò finora di Contea d'Istria; Contea che elettiva prima, ereditaria poi, fu sempre vassalla ai patriarchi d'Aquileia (3). Così Istria comitale, dai tempi più remoti fino al secolo XIV, permaneva, come fisicamente anco politicamente, affatto distinta dalla Carniola. La separazione e diversità nelle istituzioni politico-civili di questi due Stati separati dalle Alpi, e retti da due diverse dinastie in quel secolo, risulta dal *diploma del* 23 *aprile* 1365 di Alberto conte d'Istria, e da altri atti (4).

Coll'estinguersi della linea che era investita della Contea d'Istria, questa, anzichè devolversi allo Stato d'Aquileia, per

(1) Kandler, *Indicazioni per la Storia dell'Istria*, pag. 3.

(2) Carli, *Antichità Italiche*, volume primo. L'autorevole Sprunner nel suo *Historisch-Geografische Hand Altas*, Gotha Perthes, 1854, Vol. I, *Europa*, ci mostra la Marca Istriana nel Regno d'Italia dei Franchi, fino al tempo degli Svevi, prolungarsi al di là delle Alpi più ancora di quanto s'estendesse da queste al mare.

(3) Combi, *Stor. dell'Istria*, Vol. I della raccolta, *La Porta Orientale*.

(4) Kandler, *Geograf. amministr. dell'Istria*, *Costituzione speciale della Contea d'Istria* nel volume primo della Collezione archeologica *L'Istria*, in questa rilevasi il regime di quello stato comitale diverso da quello del ducale Carnico.

testamentaria frode dell' ultimo conte Alberto III passava invece ai duchi d'Austria in quella loro accozzaglia di Stati variamente retti, fra i quali, costituitosi separatamente dalla Contea Istriana, era il ducato di Carniola. Questo passaggio della Contea d'Istria ai duchi d'Austria e di Carniola non dà indizio di vincoli o rapporti che preesistessero fra questa Contea e il detto Ducato. «Quando nel 1374 la Contea d'Istria » passava, per patto ereditario di famiglia, alla serenissima » Casa d'Austria, *la trasmissione stipulavasi affatto indipen- » dentemente dal possesso del ducato del Carnio*, il quale già » da lungo tempo apparteneva agli Austriaci (1) ».

Il consorzio politico della Contea d'Istria col Ducato di Carniola, dopo il 1374 sotto la dominazione dei Duchi d'Austria, non confuse la Contea Istriana col Ducato carniolico. » Nell'anno 1374, succeduti i principi austriaci ai conti » d'Istria, lasciarono a questa parte d'Istria il titolo di Contea, » e *la condizione di corpo da sè, senza nemmeno far uso del » titolo di conti* » (2). Onde a buona ragione conchiudesi nell'autorevole opera, da cui prendiamo l'attestazione di questo fatto importante, che la Contea d'Istria, malgrado l'alta supremazia austriaca, fu *Stato da sè e affatto indipendente*.

Onde conservare, dopo il secolo XIV, la Contea Istriana in condizione politica speciale e distinta dal Ducato del Carnio, come da ogni altro Stato ereditario austriaco, alla medesima Contea mantenevasi la sua antica costituzione dai Sovrani austriaci, appellata Landandfest, che vediamo confermata con appositi diplomi dell' Arciduca d' Austria e Imperatore Federico III nel 1444; di Carlo V nel 1520; dell'Arciduea Carlo, del ramo di Stiria, nel 1567; di Rodolfo II nel 1593; di Leopoldo I nel 1660: nei quali è riconosciuta la separazione dello Stato ducale carniolico dallo Stato comitale istriano, *come dalla Marca vindica e da ogni altro Stato austriaco* (3).

(1) *Istria*, Vol I, Istria austriaca.
(2) Id. Vol. IV, pag. 114.
(3) Id. *ibid.*

Il Kandler, dopo avere trattato di questi importantissimi documenti e di altri relativi a Carniola e a Istria, dagli antichi tempi fino ai nostri, conclude nella ricordata raccolta « *non ci è venuto a cognizione di una disposizione del Sovrano che la Contea d'Istria amalgamasse al Carnio* » (1). Ed in altra opera lo stesso autore ripeteva questa verità colle parole: « nel Carnio non furono mai *fuse in corpo di Stato* nè la Liburnia (Castua e Fiume), nè l'*Istria Contea* »; distinguendo dal Carnio nominativamente i due territorî di Pisino, e di Bellai, e aggiungendo che le relazioni di quella Contea col Carnio assomigliavano a quelle, che correvano fra i regni di Croazia e di Slavonia ed il regno d'Ungheria. Emerge da ciò che il ritenere, che nel 1818 si volesse aggregare alla Confederazione germanica la medesima Contea perchè intendevasi di aggiungervi la Carniola, sarebbe quanto pretendere annesso alla Confederazione alemanna Fiume, cui niuno sognò mai che facesse parte di questo corpo politico federativo (2).

A ulteriore prova che non si può confondere la Contea istriana col Ducato di Carniola diciamo, che il potere della Casa d'Austria su di quella fu sempre esercitato da funzionario speciale, distinto dai rappresentanti della stessa Casa nel Ducato di Carniola; da funzioniario il quale aveva lo stesso titolo dei rappresentanti austriaci nella libera città di Trieste, cioè quello di Capitano (3).

Anco la geografia politica ammetteva la separazione della Contea Istriana dallo Stato ducale Carniolico, come ne fa fede, fra gli altri, l'autorevolissimo Conring, dove colle seguenti parole ne dà i confini della Carniola verso l'Italia: « *Ad meridiem Morlachi, ac Istriae comitatus; Goritiae et Friauli ad occidentem* (4).

(1) *Istrie*, Vol. I, Istria austriaca.

(2) KANDLER, *Stor. del Cons. dei Patrizi*, pag. 81, 93, 165 e 167-8.

(3) Id. *Indicaz. per la Storia dell'Istria*, in cui appare la serie dei Capitani della Contea d'Istria. COMBI, *Storia d'Istria*, Vol. I, della *Porta Orientale*, pubblicata a Trieste, e *Istria*, Vol. IV, pag. 114.

(4) CONRING, *De Arcid. Austriac.*

Negli ultimi tempi nè Carlo VI, nè Maria Teresa e nemmeno Giuseppe II (che tanto si studiò di fondere in uno tutti gli antichi corpi politici costituenti il grande amalgama austriaco) unirono la contea d'Istria al Carnio (1). Perfino nell'operato geodetico relativo agli Stati meridionali della casa d'Austria, eseguito nel 1765 per ordine dell'Imperatrice Maria Teresa, la Contea d'Istria è tenuta distinta e separata dal Carnio (2).

Questa politica distinzione dell' Istria dal Carnio fino ai tempi nostri, è riconosciuta e provata dal Kandler anco in altre sue dotte memorie pubblicate nella collezione « Istria » principalmente nella memoria *la Geografia amministrativa dell'Istria*, e nell'ulterior lavoro l'*Istria austriaca*. In questa, dopo avere preso in considerazione gli studì storici e politici fatti dagli scrittori del Carnio, la estesa autonomia dell'Istria comitale in confronto di quella contrada transalpina mette in rilievo, relativamente *a tutta la durata di questi due Stati.* » Certo si è, egli scrive, che la contea d'Istria ebbe *pro-* » *pria costituzione e propria legislazione, diversa da quella* » *del Carnio*; *e che sempre si fece conto di lei come di Stato* « *da se;* » e più sotto continua: « di una fusione col Carnio mai notizia si ebbe e *neppure indizio* (3) ». Concorsero a dimostrare la separazione politica della Contea d'Istria dalla Carniola anco gli stessi Stati del Carnio, quando non avendo diritti politici su questa Contea italiana intesero ad acquistarli. Fra tali atti va ricordato l'acquisto fatto da essi nel 1665 per 550,000 fiorini di alcuni diritti dei principi Porcia sulla medesima Contea, diritti che trenta giorni dopo perdettero (4).

Nè la separazione della Contea d'Istria dal Ducato del Carnio fu soltanto politica: essa fu eziandio separazione am-

(1) *Istria*. Vol. IV, pag. 114.
(2) KANDLER, *Istria austriaca*. Vol. I, della citata Collez. *L'Istria*
(3) *Istria*. Vol. IV. pag. 114-15.
(4) Id *ibid*.

ministrativa e civile, per quella diversità di condizioni sociali che sempre dovette esistere fra questi due Stati sì largamente e altamente separati dalle Alpi. Il villico era schiavo nella Carniola, ed era incapace non solo di disporre o trasmettere proprietà stabili, ma anco di acquistarle, ed egli stesso era oggetto di proprietà, accessorio di gleba: nell'Istria comitale al contrario, come nella marittima, il contadino fu sempre libero, e atto per legge a disporre ad arbitrio delle cose sue (1).

Tali fondamentali diversità nelle istituzioni civili della Carniola in confronto della Contea d'Istria continuarono fin negli ultimi tempi, nei quali furono esse sancite da Maria Teresa e dal suo successore Giuseppe II, che con apposite disposizioni tenne vive le condizioni provinciali tutte proprie dell'Istria, ed estranee al Carnio.

In seguito il territorio della Contea d'Istria fu anco amministrativamente tenuto distinto da quello della Carniola, come da qualunque altra provincia dell'Impero.

Infatti nel 1797 l'Austria avendo acquistato col trattato di Campoformio anche l'Istria veneta, unì a questa la Contea istriana, formando di esse una sola provincia, sottoposta alla superiore giurisdizione amministrativa di Trieste.

Il territorio della Contea d'Istria poscia continuò a conservarsi separato da quello della Carniola in tutti i riparti amministrativi, che si succedettero nell'Impero austriaco dall'anno 1813 fino al 1821, in cui fu definitivamente fusa in una sola provincia la ex-Contea Istriana coll'Istria marittima, sotto il comune governo di Trieste interamente indipendente da quello di Lubiana, che era stabilito per la Carniola (2).

Così anco nel diritto publico austriaco moderno, e secondo il linguaggio ufficiale del governo austriaco, il ter-

(1) *Istria*, Vol IV, pag. 115 e Vol I, *Istria austriaca.*

(2) Vedi la più volte citata raccolta *Istria*, Vol. I, pag. 150-2 e Vol. IV, pag. 116.

ritorio della Contea d'Istria fu sempre separato fino ai nostri giorni, e per dire meglio fino ad oggi, dal Ducato o dominio della Carniola. Ciò prova ad oltranza la separazione dell'Istria superiore dalla Carniola, quando questa aggregavasi alla Confederazione germanica: onde evidentemente ne risulta, che aggregandosi a questa la Carniola, non poteasi intendere d'aggregare anco il diverso, distinto, e separato territorio dell'ex-Contea Istriana.

II.

Nell'argomento della distinzione della Contea d'Istria dal Ducato di Carniola abbiamo dimostrato, la vita storica dell'una separata da quella dell'altra, e la loro separazione politica, amministrativa, civile e terminologica fino al tempo in cui s'intese estendere alla Carniola il territorio federale tedesco.

Ora a ulteriore dimostrazione di ciò, che annettendosi la Carniola alla Federazione germanica, non si potea intendere di aggregare con ciò anco la Contea istriana, passiamo a dimostrare che anteriormente alla aggregazione della Carniola all'Alemagna la diplomazia, di conformità alle distinzioni e separazioni storiche, politiche ed amministrative suaccennate, considerò que' due paesi come due cose distinte, delle quali l'una non potea comprendersi nel nome dell'altra.

Nella prammatica ordinanza del 1806, con cui costituivasi l'Impero d'Austria coi varî « *Stati ereditarî di casa d'Austria* », fra questi distinguevansi separatamente il Ducato di Carniola e la Contea d'Istria (1). Nel trattato di pace del 1809 fra l'Impero Francese e l'Austriaco, mentre questo cedeva a quello il Ducato di Carniola, si faceva espressa men-

(1) La Contea Margraviale d'Istria (Markgrafchaft), nominata nella detta prammatica non potè essere che la Contea d'Istria, essendochè non si comprese mai, in questo titolo comitale, l'Istria veneta, e perchè questa, quando emettevasi quell' atto, aggregata al Regno d'Italia, non era dominio austriaco.

zione dell'Istria austriaca, così denominata in confronto dell'ex-veneta (1).

Come accennammo altrove nell'articolo XCIII del trattato di Vienna del 1815 (2), in cui si enumeravano i possessi de'quali si riconosceva la sovranità nella casa d'Austria, distinguevasi la Carniola *Duché de Carniole*, dalla Contea di Istria, *Istrie Autrichienne*, così come dalle Contee di Gorizia e di Gradisca, che denominavansi *Frioul autrichien.*

È perciò indubitabile, che secondo il diritto diplomatico vigente nel tempo che precedette immediatamente la tentata aggregazione del Ducato di Carniola alla Germania, la Contea d'Istria, o Istria austriaca, era del tutto distinta dalla Carniola: onde nemmeno nel linguaggio diplomatico può intendersi compreso il territorio di questa Contea nel detto Ducato. Perciò anco per prova desunta dalla nomenclatura diplomatica, non potrebbesi intendere colla Carniola aggregata alla Confederazione germanica anco l'Istria superiore.

È quindi provato, e ad esuberanza provato, che l'aggregazione del Ducato di Carniola non può comprendere quella del territorio della vicina contea d'Istria, qualunque sia il senso o geografico, o storico o amministrativo, o diplomatico che vogliasi dare alle espressioni « Ducato di Carniola » e « Contea d'Istria ».

Per dogma legale, che vige anco nel contenzioso diplomatico, nell'interpretare devesi aver riguardo al complesso delle disposizioni relative all'oggetto su cui cade l'interpretazione.

Egli è per ciò che nel decidere se veramente la Contea di Istria si volesse incorporare nella Confederazione germanica, dobbiamo avere riguardo al rapporto che hanno le ora ricordate distinzioni diplomatiche fra Carniola e Istria coll'articolo LIII del trattato del 1815, che invitava l'Austria

(1) *Istria*, Vol. IV, pag. 115.

(2) G. F. De Martens, *Nouv. Recueil des princip. Traités. etc.* Tom. VI, pag. 421-22.

ad entrare nella Confederazione germanica con taluni dei suoi possessi enumerati negli articoli XCIII e XCIV dello stesso Trattato. Ora ben è da ritenere, che se nelle aggregazioni alla detta Federazione, fatte tre anni dopo quell'invito e quella enumerazione di possessi austriaci, alcuni di questi non si nominarono, questi non nominati si devono credere non compresi nelle intenzioni degli aggreganti; piuttostochè immaginare, che possessi austriaci non indicati si intendessero sottointesi al nome di taluna delle locuzioni designanti paesi diversi da quelli ommessi. Ciò è conforme anche al noto aforismo ricevuto dalla giurisprudenza d'ogni tempo e luogo, che *inclusio unius est exclusio alterius;* non che al protocollo di aggregazione più volte citato, in cui leggesi « S. M ... considera tutti gli altri territorî della Monar-
» chia nominativamente non aggregati alla Confederazione
» germanica siccome fuori della Confederazione ».

Che se prendiamo per premessa di argomentazione questa clausola, riusciamo parimente alla conclusione della voluta esclusione dell'Istria comitale dalla Federazione suddetta.

L'Austria, che intese col ricordato protocollo di aggregare certi suoi possessi alla medesima Confederazione, ne *escluse altri colla trascritta clausola*, la quale apparisce dopo l'indicazione dei paesi che volle includere in questa Federazione.

Ora volendosi sapere quali siano i possessi austriaci esclusi, a cui accennò l'Austria in questo membro del detto protocollo del 6 aprile, non altrimenti si possono essi rilevare che da quel prossimo anteriore trattato, nel quale trovasi quella enumerazione dei suoi possessi che è la più legale. In tale trattato all'articolo XCIII troviamo fra i possessi austriaci l'*Istrie autrichienne*, la quale non fu nominata nella dichiarazione suddetta; dunque l'*Istrie autrichienne* fu esclusa dalla Confederazione germanica, a tenore del protocollo stesso che redigevasi per incorporare a questa altri possessi austriaci.

È poi a chiedersi se si possa ragionevolmente supporre, che si volesse aggregare alla Confederazione germanica quella

Contea d'Istria, che era una parte del circolo o provincia d'Istria; mentre la restante maggior parte rimaneva affatto estranea alla Confederazione stessa. Ciò non si può supporre, tanto più che non lo si potrebbe supporre nemmeno nel caso, in cui vi fosse dubbio sull'incorporazione della detta parte dell'Istria; giacchè nello sciogliere un dubbio non si può appigliarsi a quello scioglimento che è sfavorevole e odioso, perchè smembra una provincia la quale è una naturale e amministrativa unità.

Non possiamo quindi non deplorare, che una malintesa patriotica cupidigia e un indiscreto desiderio di nazionale grandezza, abbia potuto originare in Germania quella interpretazione del protocollo 6 aprile 1818, la quale trae ad ammettere che con questo atto si volesse aggregare alla Confederazione germanica quella frazione della provincia d'Istria, che altre volte fu Contea d'Istria.

Se si potesse ancora trovare persona, la quale potesse tuttavia insistere nel credere, che con quel protocollo siasi inteso di congiungere all'Alemagna questo territorio italiano, tale persona dovrebbe ritenere assurdo lo sciogliere tale dubbio a favore dell'Alemagna, perchè non si può mai dileguare un dubbio coll'interpretare in modo da derivare dall'interpretazione una norma contraria alla legge. E in vero l'interpretazione, per cui si ammettesse l'intenzione della Dieta tedesca d'incorporare alla Germania la Contea d'Istria, condurrebbe ad offendere il cardinale trattato, su cui fondavasi questa assemblea nelle sue incorporazioni al territorio federale germanico; giacchè, come dimostrammo nei precedenti due Libri, il trattato del 1815 stabiliva che giacesse in Alemagna, fosse abitato da alemanni, ed avesse appartenuto all'Alemagna ogni possesso austriaco da aggregarsi alla nuova Federazione tedesca.

Le appendici II, III e IV di quest'Opera dimostrano che la parte media dell'Istria, come l'inferiore, non è paese tedesco nè per geografia, nè per popolazione, non contandosi che qualche impiegato tedesco nei quattro suoi distretti:

mentre dall' esposto storico nel principio di questo articolo e dai documenti dimostrativi dell'estensione del sacro Romano Impero più volte citati (1), e da ciò che per incidenza, dicemmo di questa contrada trattando del Friuli orientale (2), è provato che la Contea d'Istria non fece mai parte dell'antica Alemagna. A provare ulteriormente ciò aggiungiamo la testimonianza irrefragabile in questa materia del più volte citato Kandler, il quale attestò «che all'Impero germanico non appartenne la Contea d'Istria, l'*Istria contea*, come Trieste, la Marca vindica e la Liburnia *non furono mai incorporate all'Impero finchè questo durò* (3)». Il che è indirettamente confermato dallo stesso Kandler, dove ne dice che il vescovo avente giurisdizione sulla maggior parte della Contea istriana non fu mai ritenuto vescovo dell'Impero germanico (4).

In conseguenza di tutto l'esposto in questo articolo, e prescindendosi anco dalla invalidità del protocollo 6 aprile 1818 dimostrata nel primo Libro di questa nostra opera, e supposto questo valido, come non potrebbe ammettersi fra i territorî federali germanici l'Istria inferiore o marittima, così non si potrebbe ritenere, che si avesse voluto porre fra essi la parte superiore di questa italiana contrada.

(1) Vedi Articolo precedente e Art. III, Capo II, Libro secondo di quest'Opera e documenti aggiunti.

(2) Articolo II e III del Capo III, Libro secondo di quest'Opera.

(3) Kandler, *Not. Stor. di Trieste*, pag. 30.

(4) Kandler, *Stor. del Cons. dei Patrizii*, pag. 81 e 83.

ARTICOLO TERZO.

Falliti recenti tentativi austriaci per aggiungere l'Istria veneta e la comitale alla Confederazione germanica.

Diciamo in questo articolo di atti recenti e assai importanti nell'argomento di questo Capo finale, riguardanti così l'Istria veneta come la comitale, costituenti l'attuale provincia di Istria.

L'Impero austriaco nel 1848, in preda a pericolosa procella politica, durante la quale potè dubitare della sua forza e temere pel proprio avvenire, intese a gettare in braccio alla Confederazione germanica tutto sè stesso. In questa determinazione era l'Austria raffermata dalla necessità in cui era di preponderare nel nuovo Impero germanico, onde impedire il primato prussiano in Alemagna. Ognuno ricorda il progetto Schmerling, detto della grande Germania, con cui il governo austriaco in seno all'Assemblea federale di Francoforte propose l'ammissione di tutta intera la sua monarchia nella Germania, e così l'introduzione in questa di milioni di Italiani, di Slavi, di Ungheresi, di Rumeni.

Sebbene sotto l'influsso di così sconfinate aspirazioni, l'Austria, come nel precedente articolo rilevammo, non osò imporre a tutta l'Istria la elezione di rappresentanti all'assemblea nazionale tedesca di Francoforte, ma si limitò a domandarne uno all'Istria comitale. A soddisfare a tale domanda, in questa minor parte dell'Istria i più ripugnavano, assentivano alcuni; i quali, nell'unico modo che con forme legali era loro possibile, coll'opera cioè d'un loro rappresentante a Francoforte, intendevano provocare l'Assemblea nazionale tedesca (che speravasi giusta e liberale) a riconoscere, che la loro terra natìa per nessuna ragione potea ritenersi aggregata o aggregabile all'Alemagna.

Il Governo usufruttò la momentanea illusione, e giovandosi della numerosa caterva dei suoi salariati e dell'ignoranza delle popolazioni di alcune alpestri località istriane, ottenne una votazione pel signor Jenny funzionario governativo, ed estraneo al paese che doveva rappresentare.

Tostochè il Governo austriaco potè avere con questo un deputato della superiore Istria a Francoforte, incominciarono le sue pratiche per l'aggregazione dell'Istria intera al nuovo Impero germanico. Il signor di Raumer membro del Comitato, a cui l'Assemblea aveva deferito la *trattazione di oggetti internazionali*, *qual relatore di questo corpo* proponeva a questa l'annessione al risorto Impero di tutta l'Istria dalle Giulie al mare, ossia dell'intero circolo dell'Istria, o di Pisino (1). La proposta di annessione dell'Istria alla Germania, *come oggetto internazionale*, equivaleva ad una dichiarazione, che la provincia d'Istria non aveva appartenuto fino allora alla Germania.

Quali furono i risultati degli austriaci tentativi? I tre deputati Istriani all'Assemblea costituente dell'Impero d'Austria raccolta a Kremsier presso Vienna, avv. De Madonizza, Carlo De Franceschi e Michele Facchinetti, protestarono ufficialmente e officiosamente contro le austriache mene a Francoforte, contro ogni aggregazione totale o parziale dell'istriana provincia alla Confederazione germanica.

Nella protesta istriana fu detto anco, che al sunnominato rappresentante dell'Istria subalpina a Francoforte correa l'obbligo di opporsi ad ogni conato fatto per introdurre quella parte del loro paese nel territorio federale germanico « se » voleva esser fedele al mandato avuto dai suoi elettori ». Quindi, e dopo nobili parole con cui i tre deputati istriani a Vienna dichiaravano la nazionalità italiana e la eterogeneità rispetto all'Alemagna della loro terra nativa, questi aggiungevano che « Soprattutto l'Istria desidera che si sappia ch'ella

(1) Vedi la protesta anzidetta dei Deputati Istriani a Vienna, nell'opuscolo: *Trieste et l'Istrie*, edito nel 1861 a Parigi dal Dentu.

» piuttosto di porre in pericolo la propria nazionalità ita-
» liana, *rinuncia alla promessa e al fatto di qualunque ma-*
» *teriale vantaggio che potesse venirle dalla Confederazione*
» *germanica*; desidera che la Germania non richieda dagli
» Istriani ciò, di cui non vorrebbe ella certo privarsi nep-
» pur in minima parte a favore dei medesimi: desidera che
» si sappia che quanto è facile a promettere la conserva-
» zione della lingua e della nazionalità, altrettanto è facile
» ad alterare sì l'una che l'altra, trattandosi di provincia
» piccola e quindi subordinata alla forza maggiore (1) ».

Come l'Assemblea nazionale tedesca a Francoforte accolse in seguito l'accennata proposta del suo Comitato in oggetti internazionali, per introdurre la provincia d'Istria nel nuovo impero tedesco? Quel germanico consesso, mentre confermava le aggregazioni straniere fatte all'Alemagna nel 1818, mentre, non facendosi scrupolo di ferire due vicine nazionalità, trascorse, come altrove dicemmo, a voler estendere l'Alemagna nella penisola danese e sulle terre polacche, pur s'astenne dallo aggregare *la minima parte della provincia d'Istria*; quantunque a ciò fosse spinto dalle continuanti vive sollecitazioni di quello Stato a cui l'Istria apparteneva! Quindi la stessa Assemblea tedesca deliberava di sospendere la decisione relativamente al circolo d'Istria. Ecco il tenore dell'art. I, Base I, § 1 della legge fondamentale relativa all'estensione territoriale del nuovo impero tedesco, morto neonato: «I paesi
» che hanno finora appartenuto alla Confederazione germa-
» nica, comprese le provincie prussiane che vanno ad essere
» incorporate, ed il ducato di Schleswig, formano d'ora
» innanzi un impero federato. *È riservata una decisione* per
» il gran ducato di Posen, e pel *circolo d'Istria* ». Questo articolo equiparò la provincia d'Istria al granducato di Posen, di cui ogni parte, nel 1815 e nel 1818, si escluse dalla Confederazione germanica; e pone inoltre questa provincia italiana fuori della categoria dei paesi appartenuti e appar-

(1) *Trieste et Istrie*, opuscolo edito nel 1861 a Parigi da Dentu.

tenenti alla Confederazione germanica: con che dimostravasi nel modo ufficiale e più provante che l'Istria veneta e la comitale, di cui costituivasi il circolo di Istria, non avevano fino allora appartenuto al territorio germanico.

Le proteste germaniche di cui dicemmo nell'articolo 2 del capo 3 del Libro precedente di quest'opera, intese a preservare in quell'anno Trieste dalla flotta italiana che era innanzi a questa città, quando si volessero ritenere riferibili a qualche località istriana presso Trieste, si dovrebbe ritenere, in relazione al citato articolo della legge fondamentale germanica, che non involgessero dichiarazione di diritti germanici su qualche punto dell'Istria, ma soltanto che esprimessero il desiderio, che un fatto compiuto dalle forze navali italiane nell'Istria non pregiudicasse gli *eventuali diritti federali* su questa contrada, relativamente alla quale pendeva una decisione.

La sospensione delle decisioni dell'Assemblea di Francoforte relativamente all'Istria e ad altri paesi, alle quali accennavasi nel riportato § 1 dell'articolo 1 della ricordata legge fondamentale germanica, mentre cessò a danno del granducato di Posen, durò riguardo all'Istria; così che non si tentò di aggregare questa nè in tutto nè in parte alla Confederazione germanica, e l'Assemblea nazionale tedesca si sciolse prima che potesse procurarsi la convinzione di un diritto sull'Istria.

Dopo questi timidi e infruttuosi recenti tentativi austriaci per vincolare l'Istria alla Confederazione germanica, si dovrebbero senza confutazione sprezzare le ambiziose aberrazioni di qualche austromano giornalista, il quale tenta ancora di diffondere l'idea, che, oltre al territorio della città di Trieste, abbiasi voluto estendere il territorio federale germanico a tutta l'Istria.

Da tutto l'esposto in questo e nei precedenti articoli deriva, che gli archivi della diplomazia, quand'anco comprendessero gli atti ripudiati della rivoluzionaria Assemblea di Francoforte, *nulla tuttavia potrebbero presentare contro una qual-*

siasi frazione della regione istriana dalle alpi al mare ed a favore dell'Alemagna.

Ma altra solenne ufficiale smentita ebbero di recente i zelanti fautori degli illegittimi interessi austro-germanici a carico dell' Istria. La Dieta di Francoforte sottomessa alla presidenziale influenza dell'Austria, quando questa di nuovo versava in supremo pericolo e aveva maggior bisogno della protezione germanica pei suoi possessi federali tedeschi a cui si avvicinavano per terra e per mare le fraterne forze d'Italia e di Francia, la Dieta di Francoforte non emetteva atto alcuno per impedire, che le operazioni militari delle potenze belligeranti contro l'Austria si estendessero alla provincia istriana, che più d'ogni altro dominio austriaco era minacciata dalla flotta franco-italiana che veleggiava nell'Adriatico. Eppure la stessa Dieta germanica frattanto sollecitamente spediva truppe a coprire quegli altri territorî italiani, che ella aveva inteso di incorporarsi col protocollo più volte ricordato del 6 aprile 1818.

E quando le alleate forze navali di Francia e Sardegna occuparono *un importante e fortificato porto militare della provincia d'Istria, il porto di Lussino*, e due vapori procedettero lungo la costa dell'Istria, da Pola a Fiume, *invadendo territorio, e mare territoriale istriano, non seguiva nessuna protesta per parte della Dieta Germanica*, che pur continuava a vegliare assidua alla conservazione delle sue pretese transalpine.

Gli esposti fatti e le accennate eloquenti ommissioni, con quanto dicemmo nei due precedenti articoli, comprovano a favore così dell'Istria veneta, che dell'Istria comitale, ora formanti una sola provincia, che nel 1818 non avevasi avuto l'intenzione di aggregare nè l'una, nè l'altra, nè parte alcuna di esse alla federazione tedesca. Questi atti ed ommissioni inoltre ci rivelano che tale intenzione a danno dell' Istria non potè concepirsi da una rappresentanza germanica, nem-

meno successivamente, quando un eccessivo desiderio di espansione territoriale era passato da buona parte della nazione tedesca nella sua Assemblea di Francoforte; e la prima potenza tedesca intendeva a giovarsene, per estendere la protezione federale alemanna alla parte maggiore dei suoi dominî.

ARTICOLO QUARTO.

Carsia.

I.

Dopo che fu ammessa nella Confederazione germanica con diritto assai dubbio, come dicemmo, la Slava Carniola, questo possesso austriaco era amministrativamente esteso, al di qua delle Alpi, all'antico territorio della Carsia: la quale sta fra la principale catena delle Alpi Giulie e la loro diramazione detta Vena, così che questo territorio giace fra la Carniola e il territorio della ex-Contea d'Istria, limitato a maestro dalla provincia di Gorizia. Noi coll'autorità degli scrittori e dell'uso indicheremo questa contrada col nome di Carsia, abbandonando l'antiquato nome di Iapidia, che da qualche secolo cessò di usarsi, per indicare questa contrada. La Carsia coll'aggiunta di una stretta zona della più alpestre Carniola, era di recente dal Governo austriaco costituita in provincia avente nome dal principale suo luogo, Postoina.

Questa provincia potè confondersi colla limitrofa Carniola da scrittori tedeschi inclinati a ritenerla parte di questa, anzichè a riconoscerla paese italiano. E ciò non solo per interesse germanico, ma eziandio perchè tale provincia ora contiene in sè una frazione di Carniola, e inoltre perchè la re-

stante sua parte posta sul versante italiano, fisicamente confondesi colla Carniola sui vertici delle Alpi Giulie, le quali costituiscono un altipiano ondulato, lungo il quale è difficile rilevare una linea pronunciata di confine. Ma il Balbi, impareggiabile per cognizioni geografiche intorno all'Impero Austriaco, e gran numero di geografi antichi e moderni, nazionali e stranieri, e le migliori carte geografiche e le teorie della geografia fisica, come ampiamente dimostreremo nella seconda Appendice di questa nostra opera, pongono la Carsia, o provincia di Postoina entro il confine italiano (1).

Stabiliamo la estensione di questa ultima provincia d'Italia in 36 leghe tedesche quadrate germaniche, detraendo l'approssimativa superficie della frazione di Carniola, fatta comprovinciale alla Carsia dalla cifra di 44 leghe quadrate tedesche, che dà la Direzione della statistica amministrativa di Vienna per tutta l'attuale provincia di Postoina (2). L'estensione della Carsia è perciò superiore a quella di parecchie provincie del regno d'Italia. La popolazione della Carsia, per un computo analogo a quello fatto ora relativamente alla sua superficie, risulterebbe di 80 mila persone: onde è vicina a quella di taluna delle nostre più montuose provincie, sebbene la Carsia, non tanto per natura quanto per difetto d'industria e di buon governo, sia ancora poco produttiva.

Indipendentemente dalla superficie e dalla popolazione, la provincia di Postoina ha una ben alta importanza. Non vi ha chi non scorga quanto sarebbe nocivo, che lo straniero conservasse in essa contro di noi un formidabile posto avanzato: non v'ha chi non scorga che di là ei minaccia davvicino il piano veneto; e in particolare la florida e importante costa orientale del veneto golfo, lungo il quale sta il

(1) Vedi in particolare la memoria dell'illustre ADRIANO BALBI, « *Dei confini d'Italia*, » che fu publicata nella Gazzetta Ufficiale di Milano, nell'anno 1844, e rivide la luce nella collezione postuma degli scritti geografici e statistici di questo preclaro Geografo.

(2) Vedi *Ann. Diplom. de l'Alman. de Gotha*, pag. 317, anno 1848.

primo porto militare italiano sull'Adriatico, il quale importa più che mai a quella grandezza marittima, a cui la natura elesse l'Italia. È inoltre da aggiungere che la Carsia, la quale si presta ad offenderci assai nocivamente, offrirebbe assai vantaggiosa opportunità alla difesa del territorio italiano, di cui essa compie il principale sistema difensivo, quello delle Alpi.

Per le quali cose, che svilupperemo nella Parte III dell'Appendice IV a quest'opera, quando il dovere non ci obbligasse ad occuparci d'ogni parte della nostra patria, l'importanza politica della Carsia è un vivo stimolo a prendere in considerazione la sua presente condizione politica, di fronte alla straniera confederazione a cui pretendesi sia stata aggregata.

Perciò dobbiamo richiamare alla mente dello storico politico e del diplomatico quei fatti, i quali provano, che la Carsia o provincia di Postoina, non aggregabile alla Confederazione germanica per lo spirito e la lettera del trattato del 1815, a cui sì spesso accennammo (1) e non nominata fra i possessi austriaci designati dalla Dieta tedesca del 1818 e da atti successivi, non può inoltre intendersi compresa in tale federazione come parte del territorio dell'ex-Ducato di Carniola, che in questo corpo politico federale si volle introdurre.

II.

Le terre fra la prealpina catena della Vena, detta comunemente Carso, e la massima catena delle Alpi Giulie, furono sempre non solo naturalmente, ma anco politicamente italiane; giacchè mentre fecero parte or dell'uno, or dell'altro degli Stati italiani vicini, furono *ab immemorabili* e sempre estranee a Stati stranieri.

(1) Vedi il cenno introduttivo del Libro terzo di quest'Opera.

La Carsia colla vicina Istria, con cui in parte fu sempre confusa, era aggregata prima di Cristo alla restante Italia, in cui col nome di Giapidia o Iapidia aveva anco denominazione distinta da quella della vicina contrada oltrealpina, che appellavasi Norico. Nell'Impero latino la Carsia colla vicina costa istriana era nel territorio di Trieste, e colla Venezia apparteneva alla provincia d'Italia (1). La Carsia continuò unita all'Istria e alla Venezia ad essere parte speciale d'Italia nello scompartimento fatto dell'Impero Romano dall'imperatore Augusto, non che in quello effettuato da Valentiniano, e abbiamo certa memoria che sui gioghi più alti delle Giulie, separanti la Carsia dalla Carniola, sorgevano gli altari di Roma, *arae*, i quali segnavano il limite orientale della penisola. E dopochè fu trasferita la sede dell'Impero Romano a Bisanzio, e fu diviso l'Impero fra Onorio e Arcadio, tutta la Carsia coll'Istria e colla Venezia era nella prefettura d'Italia (2).

Che la medesima nostra contrada alpestre fosse non solo parte della provincia d'Italia nell'Impero Romano, ma eziandio che fossero le somme Alpi Giulie considerate anco dai dotti come confine d'Italia, ciò è attestato dall'opinione conforme di Polibio, di Tolomeo, di Plinio, di Sigonio, di Erodiano e di altri (3).

Continuarono dopo la caduta dell'Impero Romano ad essere comprese nella Venezia le terre della Carsia fino alle Alpi Giulie, onde esse ebbero comuni con questa le sorti

(1) Kandler, *Indicaz. per la Storia dell'Istria*, pag. 3.

(2) Combi, *Memoria storica sull'Istria*, inscritta nel vol. I della collezione Istriana. *La porta orientale*; *La frontiera orientale d'Italia*, pag. 6, e Rufus *Notices de l'Empire*.

(3) Plin., *Hist. Nat.* L. III, c. 19 = Sigonio, *De antico Jure Italico*, lib. III, cap. IV. = Herod., lib. VII, che disse delle Alpi Giulie separanti la Carsia dalla Carniola: « Ili sunt longissimi quidam montes vice murorum Italiae circumdantes adeo in altum editi, ut etiam nubes superare videantur, itaque in longum porrecti, ut *universam Italiam comprehendant* ». — Claud. Tholom., lib. III, *Europ.* Tav. VI, *Sito d'Italia.* — Polibio, lib. II.

politiche anco dopo la caduta di quell'impero italiano (1). E frattanto continuavano le medesime terre ad essere distinte dalle regioni limitrofe straniere, dalla Liburnia, cioè, e dalla Carniola (2) e ad essere , col loro speciale nome collettivo di Japidia, considerate parte accessoria dell'Istria (3).

La storia del primo medio evo, oscura per ogni parte d'Europa, in particolare è incerta per quelle regioni, che, come questa , non aveano nè un' importanza politica principale, nè una civiltà cospicua; tuttavia il poco che esposero unanimi gli storici intorno a questa negletta parte d'Italia, prova chiaramente il punto, che anche in questo periodo storico la Carsia continuò ad avere vita politica italiana.

Dapprima nel regno formato in Italia dagli Eruli e dai Goti , e continuato dai Longobardi fino a Carlo Magno, la Carsia era, come l'Istria, sotto l'alto dominio degli Imperatori romani d'Oriente (4).

Ai tempi di Carlo Magno era la Carsia, qual parte del Regno Italico, governata da un Conte di frontiera, *comes limitaneus*. Di questi Conti è memoria, che estendessero la loro giurisdizione dal passo di Ponteba nel Friuli fin presso ad Albona (5).

Indebolitasi la potenza dei Re d' Italia franchi e italiani, la Contea di Carsia così frazionavasi fra dominatori diversi, che in essa, come scrive uno storico Carniolino, *quod pagos, tot pene duces..... qui scilicet haereditario iure certas regiones possidebant* (6).

Questi signori della Carsia fra loro stretti da quei rap-

(1) *Istria*, vol. IV, *Carsia*, pag. 54.

(2) Megisero, *Ann. Car.*, vol. II, cap. 17; I. Della Croce, lib. 8, cap. 6.

(3) G. A. Magini, *Cosmogr.*; Bleau, *Tav. Cosmol. De Reg. et Prov.*, I. Della Croce, lib. 8, cap. 6.

(4) I. Della Croce, *Ist. di Trieste Ind. Dalm.* p. 564, e Combi, *Prod. Stor. dell'Istria*, *part. orient.* Vol. I.

(5) *Austriade;* publicaz. triestina surricordata, pag. XI.

(6) Schönleben; *Ann. duc. Carniolae*, tom. I, pag. 3

porti politici che sono favoriti dalla vicinanza, indipendenti dai paesi oltrealpini limitrofi e dall' Impero germanico, riconoscevano invece l' alta sovranità e protezione degli Imperatori d'Oriente. La Carsia riunivasi poscia sotto la giurisdizione di Sicardo della famiglia dei Beatiano da Brescia, famiglia, che, passata in questa contrada sul finire dell'ottocento, ne aveva poscia da Teodosio la signoria comitale (1).

La nuova Contea della Carsia, che dicevasi allora di Giapidia, come la prima Contea, ed i successivi suoi signori, sotto i Beatiano continuava a mantenersi indipendente dalle vicine regioni straniere. In fatti i successori di Sicardo Beatiano erano insigniti della qualità di supremo gerarca provinciale, detto *protestatore*; qualità che l'Imperatore Bizantino Michele dava a Giulio Beatiano dei signori di Mondeserto nel 1077. Fino al secolo XIII durava questo stato comitale dei Beatiano intermedio fra la Contea di Gorizia e quella dell'Istria (2); e cessava quando altro Sicardo da Beatiano nei primordii di questo secolo rifuggiavasi a Costantinopoli, dove l'Imperatore Isacco davagli in cambio della Contea della Carsia il dominio di Nicario (3).

Non vi ha motivo di credere, che le antiche istituzioni italiane perissero in questa parte d'Italia, quando, nel primo medio evo, questa sottostava a regime feudale di più ordini di Baroni. Infatti in una publicazione di dotta penna triestina leggiamo, relativamente a questo tempo e alla contrada che è al piè delle Giulie « mentre i municipali non sarebbersi mai risolti di rinunciare a quella autopolitia che era la loro gloria e la politica loro felicità, neppure i baroni credevano di poter togliere quelle forme di comune autopolitico che ebbero nascita prima di loro..... Nè i baroni venuti al dominio della municipalità toglievano queste per conformarle a baronia; nè i municipî assoggettate che eb-

(1) *Geograf. di Rod.*, pag. 357.
(2) *Istria*; Carsia e Pinca.
(3) Coronelli, *Geogr. di Rod.*, pag. 357.

bero le baronie propagarono a queste la forma municipale, e baroni, capi e signori di municipalità, si collocarono entro la pianta municipale (1).

Ai dominio che ebbe nella Carsia la bresciana famiglia dei Beatiano, sostituivasi quella dei Patriarchi di Aquileia, dai quali dipendeva il principale barone della Carsia, quello di Postoina fino ad oltre la metà del secolo XIV (2).

Nello stato teocratico di Aquileia la Carsia continuava la sua vita politica italiana, indipendente dai ducati oltrealpini di Carinzia e Carniola. Mentre la parte più elevata della medesima, la quale estendesi fra il Monte Maggiore e il Nevoso, entrava, come dicemmo, nella Contea d'Istria sottoposta alla sovranità dei Patriarchi d'Aquileia (3); le terre della Carsia più vicine a Postoina erano soggette ai signori che avevano la loro sede a Duino sul golfo veneto. I signori di Duino di queste terre della Carsia, come delle altre che essi tenevano inferiormente, e presso e lungo quel golfo, avevano investitura *per anulum* dagli stessi Patriarchi Aquileiesi, da cui erano anch'essi dipendenti. Le restanti terre della Carsia, le quali erano più vicine a Gorizia, appartenevano ai Conti di Gorizia che erano pur essi ad Aquileia sottoposti.

Perciò, come negli antichi tempi, così nel medio evo, non si confuse mai la Carsia nè in tutto, nè in parte colla limitrofa Carniola, la quale ebbe esistenza politica separata da questa contrada italiana.

Dopo che quella parte della Carsia, la quale era dipendente dalla vicina contea d'Istria era passata nel XIV secolo, come dicemmo nell'articolo secondo di questo capo, fra gli stati retti dagli Absburgo; i feudi Aquileiesi della restante Carsia, soggetti ai Conti di Gorizia e ai signori di Duino, nella maggior parte continuarono a formare parte del Pa-

(1) *Austriade*, pag. II e III.
(2) *Ibidem*, pagine III e IX.
(3) Combi, *Stor. d'Istria*, vol. I, *Porta Orient.*, Trieste, 1857.

triarcato temporale di Aquileia. E quando questo cessò nel 1440, in forza del trattato altrove ricordato, per unirsi alla veneta republica, i feudi aquileiesi che presso Postoina erano compresi nella Contea aquileiese di Gorizia, disgiunti sempre dalla Carniola, entravano negli Stati veneti.

Frattanto Postoina, separatasi dai luoghi più vicini, nel 1372 (1) passava ai Duchi d'Austria e da questi ai Conti di Cilly, e da questi Conti di nuovo a quei Duchi: sempre conservando quell'autonomia, che era consentita in quei tempi a ogni Stato o frazione di Stato che mutasse dinastia. La tenuità del potere esercitato da queste due Case sovrane su Postoina, è dimostrata evidentemente dalla facoltà che a questa città restava di stringere alleanze coi vicini paesi, come facea nel 1436, in cui alleavasi ai Conti di Gorizia, ed a terre italiane vicine (2).

Dopo che la parte superiore della Carsia che era annessa alla Contea d' Istria, e con tal parte di Carsia Postoina, era passata sotto la dinastia dei Duchi Austriaci; morto l'ultimo Conte di Gorizia, vassallo a Venezia, l'alta sovranità della Casa d'Austria, nel 1501, si estese anco a quella inferior parte della Carsia che era sottoposta a Gorizia. E tale frazione della Carsia, che fino a quell'anno colla Contea di Gorizia aveva avuto autonomia politica ampia, di questa continuava a godere sotto l'alto dominio austriaco insieme a quella Contea (3).

Sottoposta nel secolo XVI tutta la Carsia alla Casa d'Austria, in nessuna parte era essa sottoposta al ducato di Carniola; onde continuò la sua esistenza politica ad essere diversa da quella di questo Ducato fino ai nostri tempi, fino ai quali l'unità e centralizzazione erano cose ignote in Europa. Così sotto gli Absburgo la Carsia, in parte Capitanato

(1) *Austriade*, pag. XII.

(2) Manzano, *Ann. del Friuli*, vol. 2. Palladio; *Storia del Friuli* — Kandler, *Lett. famig.*, Tom. V, pag. 10-30.

(3) Kandler, *Not. stor. di Trieste*, pag. 55.

di Postoina, in parte frazione della Contea d'Istria, e in altra della Contea di Gorizia, continuò a godere di quelle antiche sue proprie istituzioni, che essa aveva ricevute quando non aveva alcun rapporto politico con Stati stranieri.

Di conformità a ciò nei documenti ufficiali austriaci vediamo distinguersi la Carsia dagli altri Stati austriaci, e in particolare dalla Carniola, col suo special nome di « Carsia » *Regio Carsiae* (1).

Nel 1521 l'arciducale governo austriaco alla Contea di Gorizia toglieva quelle terre della Carsia che a questa avevano appartenuto, e altre inferiori presso al mare aggiungendole a Postoina; e così a questo naturale capo-luogo della Carsia furon sottoposti Premo, Senoseccia, Vipaco e Duino; Postoina con tale estensione territoriale era retta a Stato separato, che sotto la particolare autorità del capitano residente in questa città, e detto *Capitano della Carsia* (2), era governato in modo speciale, e secondo le proprie antiche leggi: le quali continuavano ad essere analoghe a quelle della Contea d'Istria; mentre il *gius* germanico prevaleva nel Carnio (3). Dal Carnio era lo Stato della Carsia distinto anco nel più importante ramo di amministrazione di questa contrada,

(1) La distinzione della Carsia dalla Carniola risulta dall'atto 1° ottobre 1517 di Massimiliano, in cui ripetesi l'ingiunzione che le vettovaglie e merci del *ducato di Carniola* e regione del *Carso*, aventi destinazione per l'Istria propriamente detta, debbano passare per Trieste evitando ogni altra via più breve. Appare ancor più chiaramente che l'anzidetta regione Carsia fra la Vena e le Giulie, era estranea al ducato di Carniola dal diploma 12 aprile 1522 dell'imperatore Carlo V. In esso parlasi di via *(iter) quod ducitur ex ducatu Carniolae* oppido Los et *regione Carsia* ad Istriam per civitatem Tergestae. Altro diploma di Massimiliano II posteriormente conferma questa distinzione fra Carniola e Carsia.

(2) Il Kandler nell'Opera *Indicazioni per la storia d'Istria*, pag. 159 ha potuto raccogliere la serie dei Capitani che governarono la Carsia nel secolo XVI. Dei Capitani della Carsia fa menzione anco il ROSSETTI nella sua *Meditazione storica* più volte citata, Parte I, Art. IV.

(3) *Raccolta delle leggi*, *Ordinam.*, *Regolam. per Trieste*, *Fedecommessi e Cumuli*, pag. 2. *I Comunali*, pag. 9.

quello dei boschi, essendo stata la Carsia per ciò unita alla Contea di Gorizia con legge del 1533 di Ferdinando I (1).

L'autonomia della Carsia nei secoli XV e XVI, e la sua indipendenza da ognuno degli altri Stati sottoposti alla dinastia absburghese, apparì anco nell'occasione dell'assunzione del duca Federico al principato degli Stati austriaci, in cui fra questi si noverò distinta la Carsia (2) e dall'atto 25 aprile 1518 della città di Trieste a Massimiliano, riportato dal Kandler, e dall'atto di questo imperatore concernente il commercio di transito per la Pinca, la Carsia e l'Istria, contrade che si considerarono come separate dalla Carniola (3).

Concludiamo questo studio del diritto publico della Carsia ripetendo ciò che ne dice e ne ripete lo storico più erudito che scrisse di questa contrada italiana, che « *la Carsia e la Pinca, compresone il capoluogo Postoina, non eran parte del Carnio, ma* STATO PROVINCIALE DISTINTO *da questo* FINO AI TEMPI MODERNI (4) ». Onde restituitisi gli austriaci in Carsia nell'anno 1813, in atto ufficiale si considerò Postoina distinta dal Carnio, tanto quanto da questo si considerarono separate la friulana Gorizia e la città di Villac in Carinzia (5).

Se qualche volta potè confondersi la Carsia con qualche limitrofa contrada, ciò accadde rispetto ai due paesi contermini, che sono con essa frazioni d'un sol territorio, di cui ella è la parte generalmente sovrastante: vogliam dire la contea di Gorizia e quella d'Istria, colla quale, come appare dall'esposto qui e nel secondo articolo di questo capo, la Carsia ha storia eguale in confronto di quella della Carniola (6).

(1) *Raccolta delle leggi, ordin. e regol. di Trieste; Rimboscamento.*

(2) AUSTRIADE, pag. XVII, anno 1440.

(3) KANDLER, *Stor. del Cons. dei Patr. di Trieste*, pag. 81, 84, 87: e Raccolta storica, *Istria*, vol. IV, *Carsia.*

(4) KANDLER, *Storia del Cons. dei Patr.*, pag 165, 167-8.

(5) Ordinanza Lattermann del 23 giugno 1813 nella parte II della più volte citata Raccolta di documenti del Kandler.

(6) Raccolta storica, *Istria*, vol. IV, *Carsia.*

III.

Dall'esposto risulta provato che la espressione *Ducato di Carniola*, usata nel protocollo del 6 aprile 1818, con cui volevasi aggregare questa transalpina contrada alla Confederazione germanica, ha rispetto alla Carsia quel senso storico conforme al geografico, per cui non può quello straniero paese considerarsi esteso a questa provincia posta sul versante italiano delle Alpi Giulie.

Ora importa pel nostro assunto notare, che la espressione storica *Ducato di Carniola*, la quale indica l'alta valle della Sava ad esclusione d'ogni località al di quà delle Alpi, fu usata dalla diplomazia anco dopochè era cessato quel ducato ed in particolare anco negli atti internazionali di questo secolo, come nel trattato del 1815.

La denominazione *Ducato di Carniola* impiegavasi in luogo di altra desunta dai nuovi scomparti territoriali succeduti agli antichi, perchè la diplomazia accenna alle divisioni territoriali ***storico-politiche***, anzichè ai troppo mobili e varianti ***riparti amministrativi***, i quali nell' intervallo fra due trattati possono mutare una o più volte, e perchè a quelli anzichè a questi scomparti s'informa il diritto delle genti di cui essa si occupa.

Che il trattato del 1815 usasse della parola *Carniola*, come delle altre espressioni designative di paesi, nel senso storico, non avuto riguardo al senso che queste avessero secondo nuovi riparti territoriali austriaci, risulta evidentemente da una superficiale ispezione così dell'articolo XCIII, e XCIV, come degli altri, nei quali quando deviasi dalla regola di usare il senso storico, si ha cura di farlo osservare. Che poi la Dieta di Francoforte nel 1818 usasse nel senso storico le parole del citato suo protocollo, con cui indicava paesi austriaci che ella voleva aggregarsi, ciò emerge dalla circostanza che eransi usate in senso storico

tali parole in quell'atto il quale era più recente e più solenne della più autorevole diplomazia, l'atto sul quale essa fondava quello in cui usava le espressioni, di cui diciamo.

Non si può presumere che la locuzione ducato di Carniola sia stata impiegata in questa e in quella occasione in quel senso amministrativo, che, il meno noto e forse non noto, era usato nel diritto interno austriaco anzi che nella pratica diplomatica.

Se la parola *Carniola* fosse stata usata in un senso amministrativo conforme a qualche territoriale scomparto austriaco, che fosse esistito più esteso dell'antico territorio ducale della Carniola, si avrebbe detto *territorio governativo della Carniola*, *Governo della Carniola*, *Governo di Lubiana*, *dominio di Carniola* o altra di quelle espressioni equivalenti, che fossero state in uso per esprimere un tale territorio, il quale non avrebbesi mai potuto indicare colla dizione Ducato di Carniola, non avendo amministrativamente sussistito dal 1815 fino ad ora un Ducato di Carniola, queste parole non potevano avere nel detto protocollo del 1818 un senso amministrativo diverso dallo storico, giacchè queste non esistevano nel vocabolario amministrativo austriaco.

Se per aggregare le contee di Gorizia e Gradisca alla Confederazione germanica nel protocollo federale 6 aprile 1818 s'impiegò l'espressione dimostrativa moderna di *Circolo di Gorizia*, e ciò per accennare a paesi sui quali avrebbe potuto cader dubbio se dovessero comprendersi in quelle contee, vale a dire i paesi della valle superiore dell'Idria e del Vipaco: a maggior ragione una espressione esplicativa si sarebbe aggiunta a quella di ducato di Carniola, quando si avesse inteso di aggiungere al territorio federale germanico terre circostanti alla Carniola propriamente detta, terre della Carsia che possono avere avuto soltanto accidentalmente qualche politico rapporto con quel ducato, qualche temporanea relazione, che non importava conseguenza; perchè il maggior tempo durante il quale le medesime furono affatto separate e indipendenti dalla Carniola, valeva per escluderle

da questa nell'interpretare il significato delle parole Ducato di Carniola.

La verità, che nell'interpretazione della parola Ducato di Carniola è da escludersi, dal territorio indicato con tale espressione, ogni vicina parte del territorio geografico italiano, emerge ancor più evidentemente da ciò, che in quel protocollo si nominò separatamente dalla Carniola il ducato di Carinzia. Ciò non avrebbesi fatto se quelle parole ducato di Carniola si fossero ritenute equivalenti a quelle di territorio amministrativo di Carniola, giacchè questo territorio comprendeva anco la Carinzia, la quale era parte del governo provinciale della Carniola in forza dell'imperiale patente 3 agosto 1816. Onde è ancor più manifesto che per *ducato di Carniola* intendevasi soltanto il territorio dell'antico ducato, ad esclusione di ogni altra località, che a tale antico territorio fosse stata amministrativamente aggiunta.

Il silenzio che tiene il protocollo germanico del 1818 intorno alla Carsia o provincia di Postoina, dopo avere distinto dalla Carniola la Carinzia amministrativamente unite, per sè solo mostra che non si volle comprendere nel territorio germanico questa parte d'Italia. Ma ciò appare ancor più evidente, se si consideri che la Carinzia, nei rapporti geografici, etnografici e storici avvicinandosi alla Carniola, era da distinguersi da questa con molto minor ragione di quella, per cui avrebbesi dovuto nominare la Carsia, quando si avesse voluto comprenderla colla Carniola nella Confederazione germanica.

Se volendosi introdurre in questa federazione il Tirolo e la provincia di Gorizia, non si usò semplicemente la parola Tirolo e circolo di Gorizia, ma si distinsero le parti di ciascuna di queste contrade secondo le loro storiche divisioni, egli è palese che, se si avesse voluto aggregare la Carsia alla Confederazione germanica, la Carsia sarebbesi nominata insieme alla Contea di Gorizia, o dopo essersi questa nominata o dopo l'indicazione del ducato della Carniola.

Dobbiamo concludere quanto abbiamo finora esposto in quest'articolo dicendo, che apparisce nel modo più evidente,

che quando col protocollo 6 aprile 1818 s'intese aggregare all'Allemagna il ducato di Carniola, non si volle aggiungere ciò che in senso storico-politico non potea intendersi compreso con questa espressione.

Il senso storico *rigoroso* è quello che devesi dare alla locuzione *Ducato di Carniola*, anco in vista di ciò, che a tale dizione non seguiva nessuna di quelle parole esplicative o declaratorie delle varie parti della cosa da essa indicata, delle quali pur si fece uso relativamente ad altri possessi austriaci nominati in quel protocollo, allo scopo di ovviare possibili future interpretazioni restrittive, a cui avrebbe aperto il campo la semplice denominazione storica del possesso austriaco che intendevasi aggregare alla Confederazione germanica.

Quindi nella stesa del protocollo d'aggregazione dei possessi austriaci alla Confederazione germanica, dopo essersi usato nel nominarli quelle locuzioni che erano state impiegate per designarli nell'antecedente recente trattato del 1815, cioè la denominazione storica, si specificarono poi ulteriormente le parti anco insignificanti e meno importanti per impedire, come dicemmo, ogni ristretto senso di cui fosse suscettibile la semplice indicazione del territorio che intendevasi innestare nel corpo federale alemanno. Tali parti si specificarono, a seconda dei loro minori riparti storici, coi nomi storici che aveano esse parti, non tenuto conto alcuno di più recenti scomparti amministrativi.

Infatti aggregandosi alla Germania nel suddetto atto della più volte nominata Assemblea germanica l'esteso territorio del Tirolo, dopo essersi indicata questa grande provincia austriaca con quel nome, se ne specificarono le parti, avuto riguardo alle divisioni storiche anteriori all'atto d'aggregazione e di conformità alle denominazioni diplomatiche usate nel trattato del 1815, che distingueva in quel territorio la *contea* del Tirolo, il *principato* di Trento e quello di Bressanone. Così aggregandosi la provincia di Gorizia si usò pure il corrispondente vocabolo storico di *Friuli austriaco*, già noto

anteriormente, distinguendosene le cinque parti storiche di Gorizia, Gradisca, Monfalcone, Plezzo e Tolmino corrispondentemente a divisioni anteriori.

Ora nell'aggiungere alla Confederazione tedesca il ducato di Carniola si usava invece la nuda espressione *Ducato di Carniola*: nè si aggiungeva verbo per ostare all'interpretazione escludente dal territorio dell'ex-ducato ogni contrada che avesse avuto con esso rapporti politici temporanei. Perciò quand'anco si potesse ritenere che la Carsia abbia avuto in qualche tempo qualche stretto rapporto politico colla Carniola, e si volesse per questo considerarla pertinenza o accessorio del ducato di Carniola, tuttavia la si dovrebbe considerare esclusa dai paesi austriaci che si vollero aggregare alla Confederazione germanica. Se si avesse voluto comprendere in questo corpo politico la Carsia quale accessorietà carniolica, sarebbesi seguito il metodo di specificazione tenuto nel designare i sopra nominati possessi austriaci, che s'introducevano in quella federazione; ed a maggior ragione ciò sarebbesi fatto in questo caso, giacchè l'uso di una frase qualsiasi allusiva alla Carsia, era richiesto più che per le anzidette contrade che si nominarono, per aggiungerla all'Allemagna giacchè relativamente a quelle non potea esservi dubbio se avessero appartenuto a quei paesi insieme ai quali introducevansi nel ricordato protocollo d'aggregazione.

Ripetiamo dunque che coll'aggregare il ducato di Carniola nel 1818 alla Confederazione germanica, si volle aggregare il ducato di Carniola, secondo il senso più conveniente e proprio di questa espressione storica, la quale esclude il paese intorno a Postoina, stato parte dell'Italia romana, poi dell'antico regno italico, dell'impero d'Oriente, dello Stato d'Aquileia, della contea di Gorizia, della contea d'Istria, e poscia Stato austriaco da ogni altro distinto, e non mai parte della Carniola.

Il governo austriaco dunque nel protocollo con cui determinò i possessi suoi che aggregava alla Confederazione germanica, impiegando le parole *Ducato di Carniola*, di cui meglio di ogni altro conosceva quel giusto senso storico e

diplomatico, nel quale esclusivamente potea usarsi quella storica espressione, avuto riguardo al tempo, al luogo e al motivo pel quale usavasi, volle indubbiamente ed ebbe manifestamente l'intenzione di escludere tutta la Carsia fino all'Alpi dalla Confederazione de' paesi e popoli germanici, ai quali per ragioni storiche, geografiche, etnografiche sancite dal trattato che questa istituiva, non poteva essere aggiunta quella considerevole parte del versante italiano delle Alpi.

IV.

Dopo aver determinato quei criterî per l'interpretazione dell'espressione *Ducato di Carniola*, che sono desunti dalla storia e dai trattati; dopo aver tratto da tali fonti quanto dimostra che quell'espressione non estendesi a comprendere la Carsia, è da osservare, che quand'anco si dovesse deviare dalla retta interpretazione della locuzione *Ducato di Carniola* per dargli un senso amministrativo, con questo ben si comprenderebbe ora nella Carniola quasi tutta la Carsia, come anco buona parte del bacino dell'Isonzo (Idria, Vipaco, Prevaldo ecc.); ma non perciò potrebbe credersi che la Carsia si avesse potuto nel 1818 introdurre nella Confederazione germanica.

Ed infatti, da quanto potemmo rilevare dai riparti territoriali recenti che l'Austria faceva nei paesi a cavaliere delle Alpi Giulie risulta, che la Carsia, oggi posta nel territorio governativo di Carniola o governo di Lubiana, col nome di circolo di Postoina, non era per anco amministrativamente sottoposta a questa capitale della Carniola, quando essa aggregavasi alla Confederazione germanica.

La patente imperiale del 3 agosto 1816, con cui il governo austriaco organizzava il regno illirico istituendo i due governi di Lubiana e Trieste, se al primo sottoponeva la

Carinzia, non dispose che sotto lo stesso passasse anche il circolo di Postoina, il quale fu invece *posto nel territorio governativo di Trieste. La Carsia, dopo essere stata posta nella sezione amministrativa di Trieste nel* 1809, *si conservò a questo ed all' Istria unita* nelle posteriori divisioni territoriali relative seguite dal 1813 al 1821 (1), nel quale anno soltanto, cioè tre anni dopo l'aggregazione della Carniola alla Confederazione germanica, fu a questo transalpino territorio austriaco aggiunta la provincia di Postoina con quella stessa ragione, con cui il Governo austriaco sottopose altre sue provincie italiane, cioè le tridentine, a giurisdizione amministrativa tedesca anco in secondo grado.

Conchiudiamo questo articolo constatando, che colla espressione *ducato di Carniola* usata nel più volte nominato protocollo, il confine federale germanico all'oriente di Trieste ponevasi lungo la linea che divide i due versanti della principale catena delle Alpi Giulie, dal monte che fa testa alla valle del Vipaco sino al monte Nevoso, riguardo all'antico confine politico del ducato di Carniola.

Così l'imperatore d'Austria, che dichiarava nel protocollo della Dieta sì spesso ricordato, di voler *poco estendere* il confine federale oltre le Alpi, accortamente lo limitava in questa parte alle Alpi, onde poterlo poi enormemente avanzare su quell'importantissimo versante alpino italiano, che più di quello della Carsia domina la nostra penisola; perciò prolungavasi il territorio federale tedesco lungo l'Adige e lungo l'Isonzo, con che coprendosi il confine germanico lungo le più alte Giulie conseguivasi la protezione delle armi federali per l'Istria e la Carsia, senza aggregare frazione alcuna di queste contrade alla Confederazione germanica.

Il Governo austriaco non potrebbe asserire ora di aver avuto diversa intenzione, perchè sarebbe in contraddizione

(1) *Geogr. amministr. dell'Istria.* Memoria inserita nel volume I della Raccolta *d'Istria*, e precisamente pag. 150-2.

colle proprie parole, senza che ciò potesse giovargli; giacchè quando anco egli potesse provare l'avuta intenzione di unire alla Confederazione alemanna la Carsia, tale intenzione non potrebbe produrre alcun valido effetto e sarebbe nulla, ostando spirito e lettera del trattato del 1815 alla validità dell'aggregazione di questa provincia. Infatti è questa provincia territorio estragermanico, perchè al di qua delle Alpi Giulie; territorio non popolato da genti tedesche; territorio che risulta evidentemente non appartenuto mai all'Impero germanico.

Basterebbe forse a dimostrar ciò quello che per incidenza dicemmo di questa parte d'Italia, là dove provammo nel capo III del Libro secondo di quest'Opera, che l'Impero germanico arrestavasi alle Alpi Giulie insieme allo esposto storico in questo articolo. Vogliamo tuttavia aggiungere che nessuna parte della Carsia è nominata negli atti dalla Dieta germanica eretti per determinare l'estensione territoriale del sacro Romano Impero, nessuna nel *cadavere* dell'impero fatto dalla Dieta del 1101; nessuna nella matricola dell'impero del 1507; nessuna in quella federale del 1521, nelle quali è pur tenuto conto di luoghi molto meno importanti della Carsia. E l'autorevole Kandler, nella pag. 55 delle *Notizie storiche di Trieste*, ne assicura esso pure, che nel detto ultimo anno nè Duino, nè Vipaco, nè Senoseccia, nè Vrem, *nè Postoina* facevano parte dell'impero germanico.

In argomento aggiungiamo, che in una accreditata opera geografica del secolo XVI Francesco Sansovino, posteriormente a quelle matricole esclude affatto ogni qualunque parte della Carsia dall'Alemagna, indicando il confine meridionale di questa colle seguenti parole: *Da mezzogiorno i monti delle Alpi che sono sopra la Charintia e la Stiria e il fiume Dravo* (1). Il reputatissimo Cluwer da Danzica nel secolo XVII attestò anch'esso che l'Istria nella sua totalità fino alle Alpi

(1) Francesco Sansovino, *Del governo dei Regni e delle Repubbliche antiche e moderne. Governo della Germania moderna.*

conservavasi indipendente dall'Impero germanico. Infatti nella sua *Geografia Universale*, mentre trovansi fra le parti della Germania, Carinzia, Carniola e Stiria, e specificate città e vescovado di Lubiana e altre località, e distinte le varie frazioni del circolo austriaco dell'Impero, non si fa cenno di località alcuna della Carsia. Nè di alcun luogo di questa fanno menzione Heckell e Reisck che commentarono quell'opera di Cluverio (1). Osserviamo inoltre che nell'accurata carta *Nova totius Germaniæ descriptio*, illustrante la medesima opera, il confine germanico arrestasi alle maggiori Giulie, senza comprendere punto alcuno della Carsia, sulla quale invece leggesi *Italiæ pars* (2). Coerentemente a ciò nella carta *Italia Nova*, illustrativa della parte che nella stessa opera si riferisce all'Italia, il confine orientale di questa è segnato lungo la principale catena delle Giulie (3). A dimostrazione ulteriore di ciò che la Carsia non appartenne mai all'Impero germanico, aggiungiamo per ultimo che il ricordato Kandler, il quale più d'ogni altro in questi tempi trattò della storia di questa contrada, attesta che senza dubbio, come Trieste e l'Istria marittima e la comitale, la *Carsia* e la *Pinca* ed anco la vicina Liburnia « *non furono mai incorporate all'Impero finchè durò* (4)».

Le ragioni speciali d'inaggregabilità della Carsia alla Confederazione germanica, che quì abbiamo o richiamate od esposte, concorrono a dimostrare, che la Dieta tedesca non ebbe nel 1818 intenzione di aggiungere questa parte d'Italia al suo territorio, e sciolgono il dubbio che si potesse concepire sulle intenzioni pur manifeste che ebbe quell'Assemblea di escludere la Carsia dal territorio tedesco.

(1) Cluverio, *Int. in Univ. Geogr.*, Lib. III, cap. VIII, n. II, lett. B. e Cap. XII.

(2) Questa carta precede il cap. VIII dell'anzidetta opera del Cluverio.

(3) Questa carta è anteposta al cap. XXXIV della ora ricordata opera.

(4) Kandler, *Stor. del Cons. dei Patrizii*, pag. 81.

In relazione a tutto l'esposto in questo Capo è ora da dire che non poteasi una parte qualsiasi dell'Istria o della Carsia aggregare al Corpo federale tedesco; che come nei tempi andati così nei nostri, non fu *aggregata all'Allemagna frazione alcuna di questi territorii cisalpini;* e che soltanto apparenze di rapporti politici di qualche parte dell'Istria e della Carsia colla Confederazione germanica, studiosamente dal Governo austriaco si crearono e con isforzi perseveranti si diffusero, senza che potessero ancora trasformarsi in convinzioni presso individualità politiche cospicue o corpi autorevoli. Svanisca dunque ogni vaga ed erronea idea di dipendenza dell'Istria e della Carsia dalla Confederazione tedesca, e brilli la verità relativa a tali ostili insinuazioni, la verità cioè che sono « tentativi austriaci abortiti ». Questa verità c'ispiri la sicurezza che in una nuova guerra nazionale, per raggiungere l'ultima nostra meta territoriale, il nostro natural confine delle Giulie, non potrem temere dalla Confederazione germanica alcuna seria molestia diplomatica.

Concludiamo più concretamente questo Capo constatando, che dagli atti federali germanici più solenni e riconosciuti per fondamentali in materia di diritto publico federale tedesco, od a questo relativi, dal 1815 al 1859, tanto direttamente che indirettamente riferibili alla Confederazione germanica in generale, quanto riguardanti indirettamente o direttamente l'Istria e la Carsia, non che da quegli altri atti che si riferiscono ai paesi a questi limitrofi, risulta manifesto, che di conformità alla parola e allo spirito del trattato del 1815 la suprema autorità germanica, in primo luogo, non potè mai produrre, nè mai produsse una vera pretensione su parte alcuna dell'Istria e della Carsia dal golfo veneto alle Alpi Giulie; in secondo luogo, che la medesima limitavasi a prolungare il suo territorio dalla valle dell' Isonzo al Carso, sovrastante a Trieste.

Perciò, senza esaminare tutti quei minori atti della Dieta tedesca, che sono fuori del diritto pubblico europeo (i quali ai più importanti atti di questa e ad altri che abbiamo preso in considerazione, non possono essere contraddittorii, e quando lo fossero non potrebbero avere alcun legale valore contro i fondamentali e gli altri secondarî in buon numero, che ponemmo per base di questi studii) è da convenire che manca di ogni attendibile fondamento giuridico qualunque idea di diritti o di pretese effettivamente spiegate dalla Dieta di Francoforte sopra qualsiasi località italiana del litorale veneto orientale, che stendesi dall'Isonzo al Quarnaro, oltre alle indicate nel più volte citato protocollo germanico, relativamente alle quali soltanto potremmo accettare quella discussione, la quale non potrebbe riuscire che pienamente favorevole all'assoluta unificazione d' Italia.

FINE DEL LIBRO QUARTO ED ULTIMO.

APPENDICI

APPENDICE PRIMA

Delle condizioni geografiche, etnografiche e strategiche del Trentino.

Premettiamo che colla parola *Tirolo* dicasi questo *Cisalpino*, o *Italiano*, o *Meridionale*, non si può indicare quella ampia e principale valle delle Alpi Retiche, che è bagnata dall' Adige e suoi affluenti. E invero il nome Tirolo, che, come altrove dicemmo, fu il nome d'una piccola contea sorta presso le sorgenti dell' Adige, spentasi dopo breve e ingloriosa vita, mal designa tutta la regione che lungo quel fiume scende fin presso Verona. Più conveniente è invece la indicazione che si fa di questa contrada colla espressione *Territorio Tridentino* o *Trentino*, perchè è detto desunto da quella principale e illustre città, che ebbe in essa contrada il più lungo e più esteso predominio; e perchè questa espressione è strettamente relativa a quella parte di detto paese cisalpino, la quale come fu, è ora sotto ogni rapporto la più importante.

Riguardo alle grandi persone collettive viventi sopra uno spazio continuo e formate da gran numero di uomini congiunti fra loro da identità di lingua, d'interessi, di abitudini, può distinguersi, come nelle singole persone fisiche, un corpo ed un'anima: anima è lo spirito, o il genio proprio della persona morale che dicesi popolo o nazione, corpo è il territorio sul quale questa vive. Come nella persona individuale la materia che le è corpo serve di mezzo a'suoi scopi, così a un popolo è mezzo ai suoi fini la terra in cui abita.

Nel trattare del Tridentino esaminiamone l'anima e il corpo, cioè la popolazione e il territorio, onde rilevare se scorgasi in esso una parte di straniera nazione e di altrui territorio; oppure una frazione della nazione italiana e una parte della nostra penisola.

Nel trattare del duplice argomento, seguendo il metodo più comunemente adottato dai geografi e statisti, prendiamo prima in considerazione le qualità del territorio, quindi quelle della popolazione, per dire poscia delle condizioni strategiche.

CAPITOLO PRIMO.

Condizioni geografico-economiche italiane del Trentino.

Del territorio tridentino vedremo prima l'ubicazione, per sapere di qual corpo maggiore geografico sia esso membro. E in seguito quali sieno le naturali sue attitudini economiche, onde rilevare a qual sistema d'interessi egli partecipi, se cioè entri nell'ordine degli interessi italiani, o nell'economia di vicina regione straniera.

Non v'ha d'uopo di molti argomenti per dimostrare la verità, che quanti vivono sul versante australe delle Alpi Retiche lungo il corso superiore dell'Adige, abitano quel territorio peninsulare, che, ben diverso dall'Allemagna, i geografi distinsero sempre da questa col nome d'Italia. Non v'ha quindi d'uopo di prova per dimostrare l'intuitiva verità, che gli abitanti di questa regione hanno perciò cogl'Italiani comune il cielo e la terra. Tutto ciò appare al senso visivo a cui si mostra la serie dei gioghi alpini, i quali con una media elevazione, che eccede gli otto mila piedi (1), si succedono senza intervallo a dividere il bacino del secondo dei nostri fiumi volgente all'Adriatico, dal gran piano inclinato germanico, che oltre quella giogaia inclina oppostamente ai mari del Nord e al Baltico. Il bacino dell'Adige, che costituisce il territorio Tridentino, mentre è diviso dalla Germania dal più distinto dei naturali confini che siavi in Europa, con declivio contrario a quello dell'Allemagna scende ad Ostro per confondersi colla parte centrale dell'Italia superiore.

Quindi per consenso comune di tutti gli scrittori d'ogni tempo e d'ogni luogo, i quali riconobbero sempre nelle Alpi il confine d'Italia, e nell'Adige un fiume d'Italia, il Trentino senza eccezione d'un palmo della sua superficie giace in Italia — non una ragione, ma nemmeno un sofisma, v'ha da opporre a questo, che è uno dei più manifesti fatti naturali. Gli abitanti di questo territorio abitano dunque l'Italia, ed ebbero dalla natura cogli Italiani comune la patria, onde essi sono ai restanti italiani *naturali concittadini.*

(1) Marmocchi, *Descriz. d'Italia*, Parte I, Lib. I, capo I.

In questo argomento, senza citare Dante e centinaia di scrittori antichi e moderni che riconobbero nelle Alpi Retiche il confine d'Italia, compendieremo le nostre tradizioni nazionali in proposito colle seguenti parole di un chiarissimo scrittore, il quale è attuale funzionario austriaco; onde ha di fronte agli avversari dell'unità italiana una ineccepibile autorità. « È notabile » egli scrive « la divisione italica di Augusto in quanto concerne la » parte settentrionale, per avere egli *nelle vette delle Alpi* asse- » gnati politicamente all'Italia i suoi *naturali confini*. E qui vuolsi » brevemente accennare come facilmente gli antichi itali li distin- » guessero e determinassero, onde gentilmente destare un qual- » che rossore in quelli fra i loro nipoti, che tanto sono igno- » ranti di quanto riguarda il bel paese loro, che sacro Plinio » chiamava, da credere che verso settentrione esso non si spinga » oltre le chiuse di Verona, o simili altri *arbitrari e vaghi confini*». Quindi continuando l'argomento delle cognizioni dei Romani relativamente ai naturali confini d'Italia, il ricordato scrittore aggiunge: « Se affatto era impossibile che al primo valicare le Alpi, » sapessero i generali romani tanto di geometria e di disegno » da poter levare mappe delle conquistate regioni, pure non » poterono non accorgersi delle direzioni opposte che sul pen- » dìo settentrionale delle Alpi inverso Germania prendeano le » sorgenti dei fiumi, alle sorgenti di quelli di qua; nè potè certo » loro sfuggire l'opposto corso *dell'Adige, dell'Isargo, della Rienza*, » da quello della Drava, del Lico, dell' Eno. Dovettero quindi » riconoscere da questi dati ben presto che *là comincia l'italica* » *terra ove scaturiscono le acque, che decorrono per essa; e ben* » *presto conchiudere che acque che scorrono e mettono in fiumi* » *o mare d'Italia, irrigano e formano valli italiane*. E certo i » pratici romani applicarono a prima vista quello che agli Ita- » liani dovette un nuovo tutto pratico genio insegnar tanti secoli » dopo, che cioè *i confini alpini d'Italia sono segnati dalla linea* » *intermedia fra le sorgenti delle acque irriganti gli opposti pendii.* » *Questi confini si riguardarono dagli Italiani, da Augusto in poi,* » *sempre per naturali finchè non ebbero a rimbarbarire, e perdere* » *ogni idea e di sè e di quello ch'essi erano stati* (1) ».

(1) FRAPPORTI, *Della Storia e delle Condizioni del Trentino*. Trento, Imper. e Reg. Stamp., 1840, Disc. I, nº IV, pag. 36-8.

Ommessi studî topografici e altre testimonianze per provare la geografica italianità del Val d'Adige, vogliamo prevenire un'accusa, che nell'ignoranza delle cose nostre assai probabilmente ci può essere fatta; quella cioè, che nel corso di questo trattato statistico relativo al Trentino si vogliano da noi arbitrariamente italianizzare nomi tedeschi di località subalpine. Avvertiamo perciò che i nomi italiani di queste località, che pur troppo i più conoscono nella forma germanica divulgata da tutti gli organi della potenza straniera a cui fummo soggetti, o di cui subimmo finora l'influsso, sono nomi italiani tratti da classici lavori, cioè dalla Corografia d'Italia del Zuccagni-Orlandini, dalla gran carta d'Italia del Balbi e da opere del Frapporti, del Gar e dell'Avv. Deputato Bernardelli, non che da altri scrittori trentini citati in quest'opera (1).

L'estensione del Territorio tridentino desunta dai « Quadri statistici della monarchia austriaca pubblicati dall'I. R. Direzione » di statistica amministrativa di Vienna » è di 246,85 m. q. germaniche, onde essa equivale a due terzi dell'estensione della Lombardia (369 m. q. g.) (2).

(1) Il citato professore Frapporti nella sua *Storia e Condizioni del Trentino* (Discorso II, pag. 35-6) ci dà una tavola di nomi, fra i quali leggiamo i seguenti di località del Trentino superiore, i quali coincidono coi nomi datici di queste dagli ora citati scrittori e da altri. « *Bressanone* (dagli antichi » Italiani detto Brixinum e quindi Brissino, onde i Tedeschi lo battezzarono Brixen); *Brunopoli* o *Brunecco* (di cui i Tedeschi fecero Brunecken); » *La Chiusa* (Clausum) da cui si derivò Klausen; *Isargo* (ted. Eisack); » *Glorenza* (ted. Glurns); *Valle di Gardena* abitata da romanici (ted. » Gröden); *Monte Ortelio* (ted. Ortel-spitz); *Pusteria* (ted. Pusterthal); » *Rienza* (ted. Rienz); *Selandria* (ted. Sclanders); *Olteno* (ted. Ulten) »; senza dire di molti altri, i quali d'antica origine italica, conservatisi italici per molti secoli, teutonizzati nei tempi moderni, tuttavia si usarono italianamente finora.

(2) Provincia di Roveredo miglia quadr. tedesche 38,63
» Trento » » 73,11
» Bolzano » » 66,62
» Brunecco » » 50,50
Distretti di Glorenza ed Enotria » » 18,00
Totale 246,86.

Abbiamo escluso dalla provincia di Brunecco i tre suoi distretti transalpini di Lienz, Windischmatrey e Silian, aventi la superficie di 48,27 m.q.

Il governo austriaco non tenne conto dei naturali scomparti del suo territorio: e quindi, anzichè dare a quelle sue contrade, le quali sono per natura distinte o divise, quelle autonomie amministrative, le quali, promovendo il benessere, lo sviluppo e la forza delle diverse sue popolazioni, avrebbero accelerata la decomposizione dell' eterogenea massa da lui retta, dovette invece istituire quel riparto amministrativo, che ogni elemento etnografico ed ogni naturale consorzio indebolisse collo stringere insieme in una sola provincia brani di territorî fra loro diversi ed opposti, frammenti di nazioni fra loro estranee. Per imperare spezzò ciò che era unito, e unì ciò che era separato. La sovrana risoluzione, con cui nel 1815 alla tedesca transalpina Valle dell'Inn congiungevasi la parte d'Italia che sta sull'opposto versante, era quindi corollario del generale principio che quel governo necessariamente adottava nell'organamento territoriale dell'Impero. Il mostruoso amalgama di queste due diverse contrade, a cui colla patente imperiale del 24 marzo 1816 davasi un solo statuto e una sola dieta, dalla burocrazia austriaca ebbe quel nome di Tirolo, che diedesi altra volta ad una piccola terra del versante trentino delle Alpi. Similmente con altri popoli italiani, e con slavi di Carniola e tedeschi di Carinzia si costituì l'Illirio, che, senza fondamento, si volle dire anch'esso paese tedesco.

Ma la natura non si muta da potenza di governi, e come si conservò italiana la Lombardia e la Venezia, e si conservò italiano lungo il golfo veneto il Litorale triestino, il Territorio tridentino non cessò di essere parte integrante d'Italia.

II.

In Italia, come in qualunque altra parte del globo, gli uomini i quali convivono sotto lo stesso cielo e sullo stesso suolo, ne-

tedesche. I distretti di Giorenza e di Enotria sono sottoposti alla oltrealpina provincia dell'Alto-Inn, di cui è capoluogo Imst.

Le cifre relative alle quattro provincie sunnominate ci sono date dalla citata Direzione ministeriale della statistica amministrativa austriaca, e le cifre riguardanti le parti cisalpine delle provincie di Brunecco, e dell'Alto-Inn dal Zuccagni-Orlandini (*Corog. d'Italia*, vol. VII, Parte III, sez. II e IV.)

cessariamente sono stretti fra loro dalla somiglianza di quegli interessi più generali che sono principali e permanenti. Tali uomini che nascono e crescono sotto l' influsso delle stesse circostanze naturali, le quali colla loro azione secolare, come insegna Cuvier, mutano i caratteri fisici che li distinguono in nazioni diverse, e giungono perfino a modificare le razze umane primarie, hanno simili le funzioni organiche ed i bisogni, gli impulsi e i fini materiali ed i mezzi fisici per soddisfarli. Perciò e perchè fra i figli della stessa terra sono simili anco i naturali agenti di produzione, somiglianti sono le loro condizioni economiche.

Inoltre gli uomini aventi comune la patria naturale, avendo simile quell' insieme di condizioni e funzioni animali che dicesi dai naturalisti *temperamento fisico*, hanno simili anco quelle funzioni e tendenze intellettuali e morali che complessivamente han nome di *temperamento morale*. E ciò in forza di quella intima corrispondenza che nell'uomo ha lo spirito colla materia, per cui osservasi pressochè eguale l'indole morale in due persone aventi lo stesso temperamento fisico. Onde i fisiologi e i psicologi indicano il temperamento morale d'un individuo colla denominazione stessa con cui designano il suo temperamento fisico sempre al morale corrispondente.

La somiglianza morale che si ravvisa innata tra conterranei è ulteriore causa di eguaglianza in fra di essi rispetto alle condizioni economiche, le quali dalle qualità fisico-morali dell'uomo e dalla natura derivano. E la somiglianza delle occupazioni economiche fra gli uomini d'uno stesso paese e la conseguente somiglianza dello stato materiale rendono ancor più simili fra questi anco lo stato morale.

Ella è così stretta la relazione fra l'uomo e quel territorio su cui esso nasce, cresce e vive; ella è così influente sul medesimo l'azione continua e molteplice della natura, tanto è influente sullo sviluppo fisico e morale suo l'associarsi incessante delle sue forze a quelle della natura; e tale è la comunione degli interessi fondamentali fra i popoli di uno stesso territorio geografico, che questi costituiscono un intimo naturale consorzio, in cui sono tutte le condizioni per formare tenace e perpetua società.

Dimostriamo ora che questa intima relazione la quale unisce gli abitanti d'uno stesso suolo osservasi in eminente grado negli abitanti delle varie parti del Trentino fra di loro, non che fra le genti di questo territorio italiano e quelli della restante Italia, della quale è esso parte integrante, non accessoria.

L'intimità dei naturali rapporti del Tridentino colle limitrofe parti d'Italia, e le sue condizioni fisiche italiane, da cui deriva l'economica e sociale sua condizione italiana, apprenda il lettore dall'osservazione della natura, anzichè da parole e cifre relative agli interessi più minuti e più mutabili. Lo studio della natura indica quei maggiori ed eterni interessi, sui quali devono esclusivamente gli statisti innalzare i nuovi edifici politici, che sostituiscano quelli che la progrediente civiltà va demolendo.

Osservato che il Trentino, fra la Lombardia e la Venezia, nella nostra penisola si insinua fino al limitare del gran piano del Po, e così fin presso al centro dell'Italia superiore, importa ora rilevare come esso di poco elevisi sopra questa pianura. Merano, posto vicino alle sorgenti dell'Adige e alla falda della principale catena delle Alpi, elevasi soltanto 292 metri sul livello del mare. Perciò il contado di questa piccola città, cinta da alte subalpi, *è assai meno elevata della maggior parte delle località di quella zona che gira lungo le inferiori propagini alpine che stendonsi a semicerchio da Brescia a Cuneo.* Ecco cifre dateci dallo Stato Maggiore generale piemontese provanti questo fatto importantissimo :

Merano	292	metri
Piano di Tagliuno allo sbocco dell'Olio nella pianura bresciana . .	300	»
Piano sottoposto a Bergamo . .	330	»
Piano di Saluzzola presso Ivrea .	312	»
Piano di Rivoli presso Torino . .	330	»
Piano di Lanzo presso Torino .	460	»
Pianura di Pinerolo	374	»
Pianura di Saluzzo	350	»
Caraglio presso Cuneo . . .	600	»
Città di Cuneo	545	»

Se poi si assume l'elevazione di Merano quale elevazione media del Val d'Adige superiore, apparisce che questo in ge-

neralità sottostà anco alla veneta valle alpina della Piave (Feltre 328 m., Belluno 382) (1).

Per la *tenue elevazione* del bacino dell'Adige comparativamente alle altre regioni alpine italiane, la quale argomentasi da questi numeri; e inoltre per l'*esposizione* della stessa contrada a pieno mezzogiorno, non che per la sua *vicinanza all'Adriatico* che dà all'Italia superiore il tepido soffio sciroccale, la temperatura del Tridentino *è men rigida di quella delle laterali convalli della Lombardia e della Venezia, ed è di gran lunga più dolce delle valli alpine ulteriori della Lombardia e del Piemonte,* assai più elevate e in generale men favorevolmente esposte. Egli è perciò che *il mite clima di questa parte del versante italiano delle Alpi avvicinasi a quello del piano veneto,* con cui confondesi topograficamente nella sua parte inferiore.

Mentre il clima della conca dell'Adige, in confronto a quello di tutta la nostra regione alpina, è per dolcezza secondo soltanto a quello del versante italiano delle Giulie, che declina sul piano d'Aquileia e sulla costa triestina e istriana: esso diversifica oltremodo da quello che insevisce sul versante germanico, dove la valle dell'Inn coll'esposizione la più fredda indicata dal corso di questo fiume, elevasi a una media altezza di circa 2,000 piedi più della media elevazione che ha la opposta vallata dell'Adige! Quindi la media annua della temperatura di Innsbruck è di + 8 C., e di + 12. 4 quella di Trento, e pressochè eguale quella di Merano ai piedi della principale catena delle Alpi; mentre quella di Lienz, nella parte della Carinzia che è più prossima al Trentino, è soltanto + 6. 4 C (2).

Le osservazioni metereologiche fatte dal chiarissimo professore Lunelli sopra un quindicennio attestano, che se il termometro discese a Trento dai quattro ai sei gradi sotto zero, ciò accadde soltanto cinque volte; che in dicembre la temperatura si elevò talvolta a + 11, 0, e che la media in questo mese giunse a + 7, e la temperatura più bassa solo a — 3; inoltre che

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore generale Piemontese, Cap. IX.

(2) Adolph und Hermann Schlaginweit, *Atlas zu den neuen untersuchungen ueber die physicalische Geogr. und die Geol. der Alpen Leipzig*, 1854, Taf. XXI.

di quindici dicembri, undici furono senza neve! (1) A Riva, sul lago di Garda, per molti anni non cadde nè in dicembre nè in gennaio neppure un fiocco di neve.

Per tal modo risulta che il Territorio trentino da una parte, il transalpino Tirolo e la Carinzia dall'altra, appariscono tra loro *diversi per clima più di quello che sotto questo rapporto diversifichino fra loro due assai lontane regioni.*

E perciò mentre nella oltrealpina valle dell'Inn raccolgonsi soltanto quei prodotti del suolo che resistono ai rigori del clima più severo della Germania, nella trentina valle del Sarca spesseggiano ulivi e agrumi (2); ed a Bolzano a Merano a Bressanone e in altre località aderenti alla principale catena alpina, per piena esposizione a mezzodì e meno obliqua rifrazione dei raggi solari, crescono i vegetali dei climi meridionali; e al piè delle somme Alpi Retiche prosperano il gelso, la vite e quelle altre naturali dovizie le quali provano che sono identiche a quelle dei paesi italiani di inferior latitudine l forze produttive del Trentino. Vedasi in proposito la più volte citata opera del Zuccagni-Orlandini e quelle pur ricordate del De-Golbery, e dello Stato Maggiore generale Piemontese, in cui, colle parole « discendendo da Merano alla volta di Trento s'incontrano tutti i frutti dell'Italia meridionale (3) » da competente autorità bene

(1) Zuccagni-Orlandini, *Corografia d'Italia*, vol. VII. Part. I; *Corografia fisica del Trentino*, § 6. L'opera ora citata dei fratelli Schlaginweit ci dà le seguenti annue medie nella temperatura di località della Carinzia: Klagenfurt + 8,02; Althofen + 7,27; S. Jacob + 6,32; Leoben + 6,16; Sorg + 7,34; S. Peter + 4,24: S. Lorenz + 3,91! La differenza in confronto di Merano pure al piè delle Alpi (+12,46) è enorme!

(2) De-Golbery, *Le Tyrol*, nella grande pubblicazione parigina *L'Univ. Pittores.*; Stato Maggiore gener. Piemont., *Le Alpi che cingono l'Italia*, Cap. IX, e Zuccagni-Orlandini, opera citata nel luogo citato.

(3) Stato Maggiore generale Piemontese, opera citata Cap. IX. *Valle dell'Adige.*

Presentiamo qui un esteso prospetto di vegetabili che crescono spontanei e indigeni nel Trentino, dal Benaco al piede delle somme Rezie, non che di pochi altri che, introdotti dalla coltura, vi prosperano rigogliosissimi. Tutti questi, mentre sono affatto estranei alla transalpina valle dell'Inn, sono al Trentino ed alle centrali e meridionali contrade della nostra penisola comuni: onde dimostrano che fra quello e questa maggior parte d'Italia si verifica quella sorprendente *somiglianza nel clima*, *nei*

esprimesi quanta sia l'analogia fra il clima dell'intero Trentino e le migliori contrade d'Italia.

prodotti del suolo, *e conseguentemente negli interessi principali e naturali*, la quale è superiore di gran lunga a quell'analogia che, sotto gli stessi rapporti, si riscontra fra la Lombardia, l'Emilia, e il Piemonte in confronto delle contrade mediane e australi d'Italia. Il che coll'esposto comprova ognor più l'italianità in alto grado naturale ed economica del Trentino.

I cultori della geografia naturale italiana e della economia nostra devono il sottoposto lavoro al più chiaro dei botanici trentini, a FRANCESCO AMBROSI, che, a corredo di quest'opera, lo compilò colla *Flora del Tirolo meridionale*, da lui publicata a Padova negli anni 1854-57; colla *Flora von Tirol*, Innsbruck 1851-54, di HAUSMANN; colla *Flora italiana* BERTOLONII, Bononiae 1833-53; colla *Flora dell'Italia* del PARLATORE, Firenze 1850-8, non che con altri fra i più riputati nostri studii botanici.

Vegetali indigeni spontanei del Trentino, comuni a questo ed al centro e mezzodì d'Italia.

Phyllirea latifolia, LINN. — Lago di Toblino e un poco al nord di quello di Garda: ed Ascoli, Napoletano, ecc.

— *stricta*, BERT. — Monti del lago di Garda: e Bologna, Roma, Napoli, Sicilia.

Fraxinus ornus, LINN. — Merano, Bressanone (al piede delle Alpi principali), Trento, Valsugana (alta Brenta): e restante Italia fino in Sicilia.

Salvia selarea, LINN. — Rovereto (semispontanea): e Roma, Calabria, ecc.

Rosmarinus officinalis, LINN. — Rupi sul lago di Garda: e Agro Romano, isola di Lampedusa, ecc.

Centranthus ruber, DE CAND. — Regione dell'Adige: e Genova, Toscana, Roma, ecc.

Valerianella carinata, LOIS. — Agro di Bolzano (presso la principale catena alpina): e Sardegna, Napoli, ecc.

— *coronata*, DE CAND. — Trento, Rovereto: e Corsica e Sicilia.

Polycnemum arvense, LINN. — Bolzano, Fiemme, Riva: e Mantova, Toscana, Roma, ecc.

Ixis pallida, LAMK. — Bressanone, Trento, Rovereto, lago di Garda: e colli pisani, ecc.

— *graminea*, LINN. — Valle di Vestino, M. Baldo: e Genova, Bologna, ecc.

Gladiolus italicus, LOBEL. — Isera, Vo' presso Rovereto: e Corsica, Sicilia, Malta.

Nè solo è diverso fra i bacini dell'Adige e dell'Inn il clima, che ha tanta influenza nell'universale sistema organico di un

Cladium mariscus, R. Br. — Bolzano, lago di Torbole (presso il lago di Garda), Riva: e Mantova, Ravenna, Viterbo, Sardegna, Corsica, ecc.

Scirpus holoschoenus, Linn. — Bolzano, lago di Toblino e di Garda, ecc.: e Corsica, Sardegna, Sicilia, ecc.

Cyperus longus, Linn. — Merano, Bolzano, lago di Garda: e fino in Sicilia.

— *monti*, Linn. — Val d'Adige: e fino nella Calabria.

— *glomeratus*, Linn. — Valsugana e Val d'Adige: e Grosseto in Toscana, Abruzzi, ecc.

Milium multiflorus, Cav. — Lago di Garda: e Verona, Corsica, Sardegna, Sicilia, Capri, Gorgona, Malta.

Stipa capillata, Linn. — Bolzano, Valle Venosta (alle sorgenti dell'Adige): e Roma, Abruzzi, Puglia, ecc.

Fragus racemasus, Desf. — Valsugana, ecc.: e fino in Puglia, isola di Capri, Catania.

Arundo donax, Linn. — Lago di Garda: e tutta la penisola.

Cynodon dactylon, Pers. — Tutto il Trentino: e tutta la penisola ed isole.

Danthonia procincialis, De Cand. — Rovereto: e Pisa.

Eragrastis megustachya, Linn. — Val d'Adige e della Brenta: e tutta la penisola ed isole.

— *pilosa*, Beauv. — Tutto il Trentino: e tutta la penisola.

— *poaeoides*, Beauv. — Tutto il Trentino: e tutta la penisola.

Cynosurus echinatus, Linn. — Lago di Garda: e tutta la penisola ed isole.

Festuca rigida, Kunth. — Lago di Garda e val d'Adige: e tutta la penisola ed isole di Capraja, Gorgona, Malta, Lampedusa, ecc.

— *ciliata*, De Cand. — Riva: e tutta la penisola ed isole.

Bromus madritensis, Linn. — Riva: e isole di Malta, Linosa e Lampedusa.

Lolium italicum, A. Br. — Riva ed Arco e Vezzano, presso Riva: e tutta la penisola ed isole.

Andropogon gryllus, Linn. — Valsugana, lago di Garda: e fino in Sicilia, isola d'Ustica, ecc.

Sorghum halepense, Pers. — Rovereto, Riva al lago: e tutta la penisola ed isole di Corsica, Sardegna, Elba, Linosa, ecc.

Scabiosa graminifolia, Linn. — Tutto il Trentino: e tutta l'Italia.

Galium pedemontanum, All. — Valsugana: e fino in Calabria e Sicilia.

Rubia peregrina, Linn. — Riva al lago: e Agro di Viterbo, Napoli, Sicilia, Ustica, Lampedusa, ecc.

Asperula longiflora, W. A. K. — Per tutta la penisola.

paese, e quindi nei suoi prodotti, e negli interessi degli uomini

Plantago arenaria, W. A. K.—Val d'Adige: e Liguria, Napoletano, ecc.
— *victorialis*, POIR. — Valsugana, Trento, Rovereto: e Apennino, Abruzzi.
Cerinthe minor, LINN. — Val d'Adige: e Bologna, Macerata, ecc.
Cynoglopum pictum, AIT. — Agro Trentino, Rovereto, Arco, Riva: e Agro Fiorentino, ecc.
Samolus valerandi, LINN. — Kaltern (sul pendìo della principale catena alpina), lago di Garda: e Corsica, Agro Sienese, ecc.
Convolculus cantabrica, LINN. — Lago di Garda: e fino a Viterbo e in Sicilia.
Campanula bononiensis, LINN. — Merano, Bolzano, Trento, Rovereto, M. Baldo: e Bologna, Firenze, Abruzzi, ecc.
Lonicera caprifolium, LINN. — Trento, Arco, Valsugana: e Apennino, ecc.
Datura stramonium, LINN. — Tutto il Trentino: e tutta la penisola.
Paliurus aculcatus, LAMK. — Arco, Riva: e fino a Siena, Grosseto, Roma, ecc.
Merium oleander, LINN. — Lago di Garda: e isole di Corsica, di Sardegna, di Sicilia, ecc.
Chenopodium botrys, LINN. — Tutto il Trentino: e fino in Sicilia.
Ptychotis heterophylla, KOCK. — Trento, Rovereto, Vallarsa, presso Rovereto: e fino in Sardegna, ecc.
Bupleurum aristatum, BARTL. — Trento, Rovereto, M. Baldo, ecc.: e fino in Calabria e Sicilia.
Trochiscanthes nodifloras, KOCH. — Vallarsa: e tutto l'Apennino ecc.
Ferulago galbanifera, KOCH. — Rovereto, Vallarsa, lago di Garda: e fino in Umbria e Sicilia.
Peucedanum chabraei, REICHB. — Trentino: e Apennino e Sicilia.
Erythronium denscanis, LINN. — Valsugana, lago di Garda: e colli fiesolani e Massa nella maremma toscana.
Asphodelus albus, MILL. — Valsugana: e Abruzzi, monte Gargano nel Napolitano, ecc.
Scilla bifolia, LINN. — Merano, Bolzano, Vallarsa, ecc.: e tutta la penisola ed isola di Sicilia.
Ornithogalum pyrenaicum, LINN. — Primiero (nei monti più orientali del Trentino), Bolzano, Valsugana, ecc.: e Apennino napolitano.
— *mutans*, LINN. — Bolzano: e Recanati, Viterbo e Sicilia.
Agave americana, LINN. — Lago di Garda: e Sardegna e Sicilia.
Daphne laureola, Linn. — Lago di Garda: e Apennino fiorentino ed umbro-piceno, Monte Pisano, ecc.
Erica arborea, LINN. — Condino, nel basso Trentino: e Viterbo, colli romani, isole di Capri, Sicilia, Corsica, ecc.
Cercis siliquastrum, LINN. — Trento, Torbole (presso il lago di Garda), M. Baldo: e Macerata, Siena, ecc.

che lo abitano. Sono eziandio diversi quegli *elementi costituenti*

Dictamus fraxinella, PERS. — Bolzano, Trento: e Toscana, ecc.
Ruta graveolens, LINN. — Merano, Bolzano, Trento, Valsugana, Riva, ecc.: e tutta la penisola ed isole di Capri, Sicilia, ecc.
Saponaria vaccaria, LINN. — Trento, Rovereto: e fino in Toscana, ecc.
Silene italica, PERS.—Bolzano, Borgo (Valsugana): e Viterbo, Roma, ecc.
Oxalis corniculata, LINN. — Merano, Bolzano: e tutta la penisola ed isole di Sardegna, Corsica, Sicilia, ecc.
— *stricta*, LINN. — Volano, Rovereto: e Agro Pisano, ecc.
Sedum cepaea, LINN. — Giudicarie (nella provincia di Rovereto): e Sicilia.
Aremonia agrimonioides, NECK. — Trento, val di Ledro (presso il lago di Garda), Monte Baldo: e monti Maduni in Sicilia.
Punica granatum, LINN. — Semispontaneo a Merano, Bolzano, Trento, Rovereto: e Apennino umbro, ecc.
Anemone trifolia, LINN. — Bressanone, Bolzano, Valsugana, Trento, Rovereto: e fino ad Urbino, Arezzo, ecc.
Adonis flammea, JACQ. — Rovereto: e Viterbo, isole di Capri, Sardegna, Sicilia, ecc.
Helleborus foetidus, LINN. — Riva, Condino: e Macerata, Apennino umbro, ecc.
Lavandula vera, DE CAND. — Civezzano, semispontanea: e fino ai colli fiesolani in Toscana, ecc.
Hypopus officinalis, LINN. — Rovereto, Vallarsa: e Napolitano sopra Airola, ecc.
Bunias Erucago, LINN. — Confine trentino veronese: e tutta la penisola ed isole.
Rapistrum rugosum, ALL. — Bolzano, Trento e Lazise (riviera veronese del Garda): e Selva Pisana, Viterbo, Abruzzi, ecc.
Farsetia clypeata, R. BROWN. — Laste di Trento: e Roma, ecc.
Lepidium graminifolium, LINN. — Bolzano, Laste di Trento: e Ancona, Monte Pisano, Roma, ecc.
Cardamine asarifolia, LINN. — Giudicarie: e Apennino lucchese, pistoiese, ecc.
Geranium nodosum, LINN. — Lodron in Giudicarie: e Urbino, Firenze, Abruzzi, ecc.
— *argenteum*, LINN. Colsanto di Rovereto, Valsugana, M. Baldo: e monti dell'Umbria, ecc.
Hibiscus prionum, LINN. — Valfloriana in Fiemme (a nordest di Trento): e Toscana, ecc.
Ononis natrise, LINN. — Bressanone, Bolzano, Valsugana, Trento, Rovereto: e tutta la penisola ed isole di Corsica, Sardegna, ecc.
Sarothamnus scoparius, WIMM. — Lodron in Giudicarie: e Apennino lucchese, Abruzzi, Terracina, Vesuvio, ecc.

il suolo, i quali esercitano anch'essi tanta influenza nella natura degli enti animali, vegetali e minerali, che nascono da esso e sul medesimo vivono.

Cytisus argenteus, LINN. — Rovereto, Vallarsa, Monte Baldo: e Ascoli, Sardegna, ecc.
— *sepiliflorus*, LINN. — Trento, Rovereto, Monte Baldo, ecc.: e Ancona, Castellamare, ecc.
Anthyllis montana, LINN. — Maranga di Trento: e Abruzzi, ecc.
Medicago orbicularis, ALL. — Laste di Trento: e tutta la penisola ed isole.
Galega officinalis, LINN. — Merano, Valsugana, Trento: e fino all'Agro Fiorentino, Terracina, Abruzzi, ecc.
Astragalus monspepulanus, LINN. — S. Massenza (presso Trento), Rocchetta, in val di Non (a nord-ovest di Trento): e Urbino, Firenze, Palermo, ecc.
Vicia dumetorum, LINN. — Valsugana: e Ascoli, Abruzzi, ecc.
Lathyrus sphaericus, RETG. — Val d'Adige: e tutta la penisola ed isole.
— *setifolius*, LINN. — Trento, Monte Baldo: e fino in Sicilia.
— *hirsutus*, LINN. — Salorno (poco sopra Trento), Trento: e Roma e Sicilia.
— *latifolius*, LINN. — Valle di Vestino: e per tutta la penisola ed isole.
— *palustris*, LINN. — Bolzano, Valsugana: e fino alla Selva Pisana, ecc.
Chrysocoma linosyris, LINN. — Valsugana, ecc.: e Puglia, ecc.
Inula squarrosa, LINN. — Lago di Garda: e Firenze, ecc.
— *hirta*, LINN. — Trentino: e Apennino lucchese, ecc.
Carpesium cernuum, LINN. — Bolzano, Valsugana: e Macerata, ecc.
Echinops sphaerocephalus, LINN. — Valle Venosta, Rovereto: e Arezzo, Viterbo, ecc.
Calendula arvensis, LINN. — Tignale al lago di Garda: e Urbino, Roma, Gaeta, Lucania, ecc.
Centaurea calcitrapa, LINN. — Rovereto: e tutta la penisola.
Centrophyllum lanatum, DE CAND. — Valsugana: e Roma, Sardegna, ecc.
Leontodon saxatilis, REICHB. — Trentino: e tutta la penisola.
Crepis setosa, HALL. FIL. — Trentino: e tutta la penisola ed isole.
— *pulchra*, LINN. — Trentino: e fino all'Agro Pisano, Urbino, Napoli, ecc.
Orchis variegata, ALL. — Merano, Bolzano, Valsugana, Rovereto: e monti di Sicilia, Corsica e Sardegna.
— *pallens*, LINN. — Lago di Garda: e Apennino umbro, piceno, monti presso Corigliano in Calabria, ecc.
Anacamptis pyramidalis, C. L. RICH. — Salorno, Trento, Giudicarie: e Sicilia, Corsica, Sardegna, Giglio, Malta, ecc.

Nel versante australe delle Rezie osservano i geologi rocche antiche di calcare magnesifero in modo singolare disposte, e

Serapias pseudocordigera, MORIC. — Valsugana, Trento, Rovereto, Riva: e tutta la penisola ed isole di Sicilia, Corsica, Ustica, Lipari, Pantellaria, ecc.
Limodorum aborticum, SW. — Bolzano, Valsugana, Trento, Giudicarie: e tutta la penisola ed isole di Sicilia, Corsica, Sardegna, Capraja, Gorgona, Elba, Ischia, ecc.
Arum italicum, MILL. — Lago di Garda: e tutta la penisola ed isole.
Ficus carica, LINN. — Torbole: e Apennino lucchese, piceno, ecc.
Buxus sempervirens, LINN. — Riva al lago: e Apennino pistoiese, ecc.
Xanthium strumarium, LINN. — Merano, Bolzano, Borgo: e per tutta la penisola.
Quercus ilex, LINN. — Valle del fiume Sarca (sopra Riva): e Ravenna, Montecristo, Sardegna, Etna, ecc.
Vallisneria spiralis, LINN. — Lago di Garda: e Terme pisane, ecc.
Pistacia terebinthus, LINN. — Bolzano, Trento, Rovereto: e Viterbo, monti di Terracina, Palermo, ecc.
Ephedra distachya, LINN. — Val Venosta, Bolzano, Trento: e fino in Corsica, Sardegna e Sicilia.
Ruscus aculeatus, LINN. — Bolzano, Trento, Toblino, Giudicarie: e fino all'isola di Gorgona, ecc.

Specie di vegetali che introdotti dalla coltura, prosperano rigogliosamente nel Trentino e in parti centrali e meridionali d'Italia

Laurus nobilis, LINN. — Riva, Torbole, Arco.
Prunus laurocerasus, LINN. — Riva, Torbole, Arco.
P. Armeniaca, LINN. (albicocco) — Tutto il Trentino.
Olea europaea, LINN. (olivo) — Riva, Arco, Vezzano, Torbole.
Cucumis melo, LINN. (melone) — Riva, Arco, Torbole.
Cucurbita citrullus, LINN. (anguria) — Riva, Arco, Torbole e tutto il Trentino.
Brassica oleracea otrytis, LINN. (cavolo broccolo) — Riva, Arco, Torbole.
Capparis spinosa, LINN. (cappero) — Riva e Torbole.
Cynara scolymus, LINN. (carciofo) — Tutto il Trentino.
Amygdalus communis, LINN. (mandorlo) — Tutto il Trentino.
Persica vulgaris, DE CAND. (pesco) — Tutto il Trentino.
Morus alba et nigra, LINN. (gelso) — Tutto il Trentino.
Bronponetia papyrifera, VENT. (nuovo papirifero) — Tutto il Trentino.
Vitis vinifera, LINN. (vite) — Tutto il Trentino.
Citrus aurantium, LINN. (arancio) — Riva e Torbole.
C. Limonum, RIP. (limone) — Riva e Torbole.
C. medica, RIP. (cedro) — Riva Torbole, ecc.
Il cotone (*gossipium*) ebbe pure nei dintorni di Riva, nello scorso anno, un felice risultato.

sovrapposte a porfiro piroxenico (1). E le dolomiti descritte da Dolomieu e da Leopoldo De Buch che mancano alla oltrealpina valle dell'Inn, sono frequentissime dai dintorni di Bressanone fino al lago di Garda (2). Nel transalpino versante osservansi invece depositi di sedimento superiore, principalmente di gres molasse misto a lignite e conchiglie marine e fluviali che stan sovrapposti a strati di calce (3).

Dall'esposto emerge evidente, che il Tridentino fino alle Alpi, *per quelle naturali condizioni le quali sono più influenti sull'intero sistema degli esseri, diversifica dalla limitrofa regione oltrealpina, non meno e forse più di quello che diversificano la Lombardia e il Piemonte dalle straniere contrade che lor sono più prossime*; *e che la naturale capacità di produrre del Tridentino, è affatto simile a quella che osservasi in quelle parti della nostra china alpina, le quali sono più favorite dalla natura per dolcezza di clima, onde si avvicina all'attitudine produttiva delle nostre contrade centrali.*

III.

Le analogie di condizioni atmosferiche e telluriche di tutta la valle dell'Adige colle migliori nostre valli alpine, rendono simili non solo le naturali produzioni di queste contrade, ma anco la loro attitudine alla produzione più artificiale, la quale deve preferire la materia prima animale, vegetale e minerale, che dà il paese a quella la quale è data da regioni straniere. Donde l'analogia così nelle industrie agricole come nelle manifatturiere del Tridentino con quelle dei vicini paesi d'Italia, posti in quelle affini condizioni naturali di produzione, per cui, come dicemmo, affini sono le materie prime.

Dalla affinità in ogni ordine di produzione fra il Tridentino e i vicini paesi italiani, ne viene che fra quello e questi deve di necessità verificarsi simile, nelle stesse specie di prodotti primi

(1) De-Buch, *Memor. lett. all'Accad. R. di Berlino*, gennaio 1822 e febbraio 1823.

(2) De-Golbery, *Tyrol.*

(3) Murchison e Sedgevick in Malte-Brum., *Geografia universale*, Liv. LXXXIII.

e di produzioni industriali, tanto la esuberanza come il difetto. Perciò son simili fra il Tridentino e le limitrofe parti alpine d'Italia anco *le commerciali necessità di esportazione e di importazione.*

Da questo e dalla posizione della valle dell'Adige, interposta alla Lombardia e alla Venezia, e da ciò che identici sono i mezzi di comunicazione del Trentino e quelli di queste contrade (l'Adige, la Brenta, il maggiore dei laghi italiani ed il golfo veneto), deriva, che i paesi italiani vicini al Tridentino, insieme a questo dirigano le analoghe loro produzioni eccedenti il bisogno agli stessi luoghi di consumo; ed eziandio che dagli stessi luoghi, da cui le parti d'Italia presso al Tridentino importano le cose di cui soffrono mancanza o scarsezza, questo tragga ciò che non ha, od ha in quantità insufficiente.

Perciò il territorio Trentino, con prodotti eguali a quelli della miglior parte dell'Italia alpina, ha inoltre pressochè *eguale a quello delle limitrofe contrade italiane il cambio commerciale.* Il Trentino dunque dal Benaco alle somme Alpi coi proprii interessi e rapporti economici, sì agricoli che industriali e commerciali, *fa parte del sistema economico della regione italiana che è sul declivio delle Alpi centrali, ha interessi indubbiamente italiani.*

Da queste considerazioni geografico-economiche riguardanti il Trentino passiamo a quelle relative alle sue condizioni morali e sociali.

Osserviamo anzitutto, come in relazione ai generali principii surricordati, da quella identità che nella attitudine naturale di produzione riscontrasi su tutto il versante italiano delle Alpi centrali e orientali, e dalla conseguente identità di quegli interessi naturali, che sono fondamentali e immutabili, ne derivi che gli abitanti di tutta la china meridionale di quelle Alpi devono similmente svolgere le loro facoltà morali applicate ad usufruttuare le forze della natura. Così la natura, la quale, come accennammo, dà a loro somiglianti le forze fisiche e morali, a queste dà eguale direzione: il che è come dire somigliante educazione fisica e morale, e somiglianti condizioni fisiche intellettuali e morali. Ed invero è dogma fisiologico e psicologico questo che eguale esercizio di tutte le facoltà umane è causa

di *somigliante sviluppo fisico e morale;* onde lo sviluppo fisico e morale riscontrasi sovente eguale anco fra due persone che con qualità assai diverse fecero di queste uguale uso: giacchè all'eguaglianza dell'impiego delle medesime sono inerenti le *eguaglianze di quelle cognizioni e di quelle abitudini,* le quali in antecedenza a tale impiego richiedonsi e con questa si formano.

Dalla osservata identità degli agenti naturali della produzione agricola, industriale e commerciale su tutto il versante italiano delle Alpi centrali e orientali di cui è parte il Tridentino, e dall'osservata analogia nella attività e prosperità fra le varie parti di quel versante, altri fatti notabili derivano ai quali vogliamo accennare.

Gli abitanti di una parte di quella zona alpina devono dividersi le occupazioni fra loro in modo analogo a quello con cui se le dividono gli abitanti delle altre parti della medesima. Onde la *popolazione si riparte dovunque in modo analogo in quei diversi gruppi, i quali hanno nome di ceti o classi; e le classi sociali hanno dovunque pressochè eguale la loro comparativa importanza, e si scompartono in simil modo e in analoghe proporzioni i risultati materiali e morali del generale lavoro.* Quindi, oltrecchè nelle varie parti del declivio alpino centrale e orientale d'Italia, sono eguali le condizioni naturali, le occasioni e i modi dell'attività umana, il benessere e lo stato sociale generale; in ciascuna delle contrade della detta parte d'Italia simile è inoltre lo stato materiale e morale di ognuna delle classi sociali in cui la popolazione si divide.

In tutta l'opposta regione transalpina, in cui diverse sono le condizioni naturali, le qualità ingenite degli uomini, l'esercizio delle loro facoltà materiali e morali, e il conseguente sviluppo di queste, in diverso modo si costituiscono necessariamente le classi sociali; e in diverso modo devono queste ripartirsi l'attività; e in diversa misura dividersi il benessere materiale e morale, e ciò specialmente per quella diversa natura delle industrie dalla quale deriva principalmente il modo con cui è organizzata l'attività di un paese.

Quindi, mentre l'organamento della società nel Tridentino questo eguaglia alla restante Italia, l'organamento sociale del Trentino divide in un altro modo questa contrada dai suoi vicini tedeschi d'oltre alpi.

Conchiudiamo che per la grande affinità di condizioni climatiche, di forme e qualità di suolo e di altre geografiche circostanze, la quale riscontrasi fra il Territorio trentino e le finitime contrade italiane, sono necessariamente fra quella e queste parti d'Italia *comuni quelle qualità della popolazione che derivano dalle eguali condizioni naturali, e comuni gli interessi, l'attività degli uomini, l'educazione, la quale è determinata dalle condizioni economiche del paese; ed eguale inoltre la quantità del benessere materiale e il modo con cui esso si riparte, onde la corrispondente opportunità e quantità di tempo e di mezzi per l'educazione ulteriore; e infine simile l'ordinamento della società, da cui somiglianza nel numero dei ceti sociali, nelle proporzioni numeriche di questi, nella loro potenza e nei rapporti fra loro.* — Ci riserviamo a dimostrare nel successivo capitolo che qualche varietà etnografica nelle popolazioni del Territorio tridentino non impedisce questa molteplice somiglianza che è in fra di esse, e fra le stesse e le italiane vicine popolazioni.

IV.

Le affinità economiche, morali e sociali accennate fra gli abitanti della valle italiana più centrale delle Alpi, e coloro che abitano le valli a questa limitrofe, stabilite da identità di condizioni geografiche e da somiglianza di qualità antropologiche, ognor più nell'avvenire dovranno crescere, per dileguare ogni residua differenza che distingue qualche più remota frazione del Tridentino dalle parti d'Italia a questo più prossime. E ciò deve accadere perchè il miglioramento del sistema delle comunicazioni naturali trentine, anco nelle parti più alpestri, deve inevitabilmente verificarsi di gran lunga più a favore dei vicini paesi italiani che della transalpina terra straniera.

Le naturali comunicazioni di questo territorio italiano, di cui ci occupiamo, volgono tutti gli abitatori di esso ai loro vicini lombardi, e ancor più ai veneti abitanti lungo le rive inferiori dell'Adige e della Brenta. I maggiori ostacoli invece che natura possa opporre alle artificiali comunicazioni, si elevano fra gli abitanti del Tridentino e i loro vicini oltrealpini. Il progresso nelle comunicazioni è perciò quasi interamente a vantaggio dell'incremento ulteriore dei rapporti materiali e morali fra questa

contrada italiana, e quelle che le son contermini e le altre che a queste si succedono nella penisola.

La topografia del Tridentino considerata insieme alla topografia delle contrade italiane limitrofe, colle quali confondesi come la parte nel tutto, lungo il fondo di valli comuni a quello e a queste e attraverso numerosi e facili varchi (1), presenta un solo sistema di vie in ogni stagione praticabili. Questo sistema di comunicazioni riunisce fra di loro le varie parti del Trentino, le superiori alle inferiori, le laterali alle centrali, convergendole tutte alla maggior valle tridentina dell'Adige; la quale colle valli prossime trentine del Chiese, Sarca e Brenta volgesi al centro di quello spazioso piano del Po, che è ora la più popolosa e florida delle naturali sezioni della nostra penisola (2).

La catena, che separa la valle della Noce da quella in cui nasce l'Adige, non osta ad agevoli comunicazioni fra il Basso Trentino e l'Alto. E nemmeno impedisce i commerci fra queste due parti del Trentino l'altra catena che è fra l'Avisio e l'Adige. Quella catena, coi facili varchi delle Pallate di Mendolla e altri, dà accesso alla parte superiore del Val d'Adige; così che le popolazioni, le quali dai due lati di quella linea di monti abitano fino alle sommità di questi, in ogni stagione hanno fra loro aperte le vie.

È poi da osservare che il compiuto sistema delle vie lungo il fondo delle valli e lungo le rive dei fiumi dell'intero Territorio trentino dall'Alpi al Benaco dirigendosi al piano padano, tutto il Trentino è naturalmente posto col maggiore dei piani italici in migliore relazione di quello che lo sieno con questo le vicine contrade alpine dell'Alta Adda, della Piave, non che delle ulteriori valli latitudinali alpine. Le quali, ad eccezione della Ticinese, dalla catena principale da cui derivano giungono allo stesso piano dell'Italia superiore ad angolo, e quindi per più lunghe vie, ben ardue pel trasporto dei loro pesanti prodotti montani, il quale non può effettuarsi per mezzo dei loro

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore Gener. Piemontese, Cap. IX; *Valli del Chiese, Sarca. Brenta di Agordo e Ampezzo, subvalli della Piave.*

(2) Mezzacapo, *Studi topograf. e strateg. su l'Italia*, Parte prima, Capit. I, § 1.

fiumi. Mentre il Trentino per le sue comunicazioni colle parti interne della penisola può giovarsi del primo dei nostri laghi e del secondo de' nostri fiumi, comuni al Trentino, alla Lombardia e alla Venezia. Il Benaco, lungo 52 chilometri, che navigasi con barche della portata di 70,000 chilogrammi, offre un comodo mezzo di comunicazione fra il Trentino e quelle due ricche parti d'Italia. L'Adige con un corso di 395 chilometri, largo 75 metri alla sua confluenza coll'Isargo; 133 metri, in media, prima di Verona; 136 metri poco al di sotto; e inferiormente 240 metri nel tempo delle basse acque, mentre s'allarga alle medie di 186 m, 331 m., 477 m. nelle piene; l'Adige, navigabile dalla foce fin presso a Bolzano (1); l'Adige, che unisce il Tridentino al golfo di Venezia, e al Po pel Canal Bianco, pone questo paese nel maggiore dei sistemi idrografici della penisola; per mezzo del quale esso ha opportunità di inviare i prodotti di costoso trasporto, che compongono la sua principale ricchezza, cioè bestiami, legnami e minerali (2), alle sottoposte parti d'Italia, e di trarre da queste prodotti agricoli, non che produzioni transmarine. Le quali dai porti italiani del golfo veneto giungono nel Trentino per via fluviale, senza confronto più breve e più economica di qualunque altra che conduca da questa contrada

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggior gener. Piemont.; *Valli e fiumi*. MARMOCCHI, *Descriz. d'Italia*, Parte prima, Libro primo, Cap. IV, Sezione 3, § 1; MEZZACAPO, *Studî topograf. e strateg. su l'Italia*, Parte I, Capit. I, § 4 e 5, *Versante sinistro del Po e Corsi d'acqua del Veneto*, pag. 83 - 87, 95 e 96.

(2) Nella citata opera dello Stato Maggiore gener. Piemont., fra le principali produzioni della parte più alpestre del Tridentino nominasi il *bestiame*, e i *prodotti minerali* e i *legnami*. Tra le ricchezze minerali dei territorî di Bolzano e Bressanone nel Cap. VI, pag. 230 - 60 descrivonsi molte *cave di metalli, terre e roccie di valore: marmo bianco* rinviensi in più luoghi di queste due provincie; v'ha *marmo bianco statuario; alabastro*; in diverse località *arenaria bianca*; e *ferro oligista* e *piombo argentifero* pure in varii luoghi; e inoltre *solfuro compatto; granito; gneiss; marmo grigio, turchino, roseo grigio; rame, rame piritoso; zinco; porfido rosso carico*. In quanto ai legnami ben può rilevarsene la quantità dal fatto, attestato nel Cap. VII, pag. 379 della succitata opera, che i *boschi del solo versante italico delle Retiche eguagliano in estensione tutti quelli del restante versante Italiano delle Alpi!*

a un lido straniero: ed invero, mentre il Territorio trentino dista parecchie centinaia di miglia dai mari germanici, e più che da questi da altri mari stranieri, ha il confine meridionale che dista dall'estuario veneto soltanto per un tratto che è fra le quaranta e le sessanta miglia.

Terminiamo questo capitolo col ricordare una ufficiale conferma della italianità economica della parte d'Italia, di cui qui ci occupiamo. Ci è questa data dalla Camera di Commercio del Trentino, residente in Roveredo, la quale appoggiava un'istanza di oltre 800 ditte commerciali, rappresentanti indubbiamente la grande maggioranza degli interessi di questa regione. In questo atto, di cui altrove dicemmo, leggesi: « Lungo sarebbe l'enume-» rare tutti gl'interessi, tutti i bisogni, tutte le relazioni, che » legano il nostro commercio e la nostra industria con quelle » delle altre provincie italiane. La lodevole Camera sa che da » quelle provincie affluiscono, si può dire, *tutti i generi che ci* » *sono necessarî*; ella sa che in quelle provincie *si smerciano,* » *si può dire, tutti i nostri prodotti;* ella sa che con quelle pro-» vincie noi siamo in continua ed indispensabile relazione di » affari, per modo che qualunque impedimento a ciò si frap-» ponga, non può che riuscire a noi *rovinoso e fatale* (1) ». La miseria del Tridentino per la limitazione del suo commercio colla Lombardia, sopravvenuta nel 1859, giustificò questi timori: onde la Camera commerciale suddetta nel 1862 rinnovava istanza per l'aggregazione del Trentino alla Venezia e contro il vincolo amministrativo che stringe questo alla limitrofa contrada tedesca. Abbiamo altrove ricordato i molti atti ufficiali trentini, coi quali protestandosi contro tal vincolo e contro l'aggregazione alla Confederazione germanica, in altro modo provavasi la natura italiana della gran maggioranza degli interessi trentini (2).

(1) Gazzoletti, *Questione del Trentino*, N. X, pag. 37.

(2) Vedi il N. III dell'Articolo V, Capo III, Libro secondo; e N. IV, Articolo I, Capo III del Libro terzo di quest'opera.

CAPITOLO SECONDO.

Della molteplice superiorità dell'elemento etnografico italico sul teutonico nel Tridentino: e della prevalenza del principio politico dei confini naturali al principio delle nazionalità.

I.

Lungo tutto il corso superiore dell'Adige, dove il sistema degl'interessi, più che avere gli stessi caratteri di quello della regione italiana circostante, è il medesimo; dove gli interessi in ogni loro ramo sono estranei alla economia della regione transalpina; dove le comunicazioni associano all'Italia e dividono dal vicino paese a questa estraneo: in tal luogo, come in altre parti d'Italia, dovevano dileguarsi le traccie fisiche e morali delle nazionalità straniere che altre volte invasero la nostra penisola. Onde a priori e senza esposizione di cifre questa parte del territorio italiano dovrebbe giudicarsi italiana anco per nazionalità.

Una parte molto numerosa di un popolo assai civile, la quale emigra, nel connubio colla nazione indigena al territorio in cui immigra, dà vita a una nuova nazione, la quale coi caratteri delle due genti da cui discese si distingue però da entrambi. Ma se invece una piccola frazione di una nazione barbara passa in un altro territorio geografico ad aver comune abitazione con una nazione numerosa e avanzata nella civiltà, tale frazione etnografica, pel potente influsso della natura che essa deve subire insieme alla nazione di cui si fa ospite; e più ancora per la secolare convivenza e identità d'interessi con questa prevalente per numero e condizioni civili ed economiche, a questa si assimila per confondervisi e scomparire. Così i Tedeschi, i quali ne' tempi delle grandi trasmigrazioni dei popoli passarono le Alpi, men civili e numerosi degli Italiani vivendo con questi in questi si fusero: lasciando soltanto nelle parti più elevate e meno accessibili di qualche subalpina provincia pochi residui della primitiva loro nazionalità, residui più linguistici che organici e morali, come dimostreremo in appresso.

Con prove diverse passiamo ora a dimostrare la nazionalità italiana dell'intero Tridentino.

E prima diciamo della *lingua*, perchè le più importanti somiglianze e differenze negli individui e nei popoli si rivelano principalmente nella lingua, essendo questa forma del pensiero la più sensibile ed eloquente manifestazione esterna delle qualità interne dell'uomo.

Da parecchie fonti statistiche comparate rileviamo che la popolazione della provincia di Brunecco (o Brunopoli, il territorio dell'ex-principato di Brissino o Bressanone lungo la Rienza e l'Isargo influenti dell'Adige) è di 66,000 abitanti (esclusi quelli dei tre distretti transalpini di questa provincia, Lienz, Windischmatrey e Cilian): che la popolazione della provincia di Bolzano lungo l'Adige superiore è di 109,000 abitanti, e di circa 6000 quella dei distretti cisalpini di Glorenza e di Enotria alle sorgenti di questo fiume sottoposti alla transalpina provincia austriaca dell'alto Inn. Così la popolazione di quella parte superiore del Territorio tridentino in cui predominano genti di origine teutonica, è di 181,000 persone.

Dalle medesime fonti risulta che sommano a 192,000 gli abitanti della provincia di Trento, mentre ne novera 109,000 la provincia di Rovereto. Onde è di 301,000 abitanti la popolazione italiana veneta del basso Trentino (1).

Osserviamo ora che nell'alto Trentino, nel quale prevale la popolazione di origine teutonica, gli Italiani sono a questa commisti nei principali centri, e quasi dovunque. Infatti leggiamo in una Statistica trentina, data da un deputato provinciale:

(1) Queste cifre sono tratte dal censimento austriaco del 1842, publicato nell'*Ann. diplom. de l'almanach de Gotha* del 1848; e sono conformi ai dati statistici relativi al 1844, publicati dal Zuccagni-Orlandini nella sua opera più volte citata, e a quelli dell'*Annuario Geografico Italiano* del 1858. Non abbiamo potuto procurarci le cifre più recenti della popolazione delle singole provincie tridentine. Ma avendo riscontrato che la totale popolazione della Contea principesca del Tirolo nel censimento del 1857 non aumentò che di 22755 abitanti in confronto del 1842 (V. *Almanach de Gotha* del 1863, *Autriche*), siamo sicuri di ciò che dopo il 1842 non si alterò sostanzialmente nel Territorio tridentino la osservata proporzione fra la popolazione originaria tedesca e la italiana.

« Anche nel circolo di Bolzano, *in molti paesi la lingua ita-*
» *liana è la lingua naturale*; *in altri si parla promiscuamente*
» *l'italiano e il tedesco. Veneti abitano anco nella superiore pro-*
» *vincia di Brunecco*, in cui sono italiane le borgate nominate
» Arabba, Varda Pecci, Ornella, Pieve, Andrazzo. Salesei, Piano,
» S. Lucia, Leandro, Ospitale, Porto-Castello, Chiave, Cortina,
» Laciadei, Zuelo, Acquabona ». Inoltre nelle valli di entrambe queste provincie la nazionalità italiana è rappresentata da romanici. « *Non pochi abitanti della valle di Gardena nel circolo*
» *di Bolzano e molti della valle di Badia nel circolo di Bruno-*
» *poli*, continua l'avvocato Bernardelli, *parlano la lingua ro-*
» *manza*; *non dissimile è il dialetto della valle di Nascia, di*
» *Livinalongo, di Ampezzo, ecc.* (1).

In conseguenza di tutto ciò si deve calcolare la popolazione originaria teutonica del Trentino a poco più di 100,000 abitanti, e a pressochè 400,000 l'italica. La popolazione di germanica provenienza supera dunque di poco il quinto della totale popolazione del Trentino; e la popolazione italiana di questa nostra subalpina regione è quasi quattro volte maggiore di quella che conserva traccie straniere.

Se considerando il numero di coloro che nel Tridentino parlano italiano, senza dubbio italiano si deve dire questo paese; è poi da convenire che il medesimo risulta essere italiano anco se nella classificazione etnografica degli abitanti di un paese, anzichè alla lingua, si ha riguardo a que' segni esterni organici a cui corrispondono fisiche qualità interne, e si assuma così per criterio d'eguaglianza o differenza fra i popoli le analogie e dissomiglianze d'organismo.

Infatti quel maggior numero di abitanti, che nel Tridentino

(1) Le verità etnografiche riferite in questo Capitolo sono attestate dall'Avv. Bernardelli nei *Cenni statistici del Trentino*, dal Zuccagni-Orlandini nella *Corografia d'Italia*, (vol. VII, part. I *Corografia del Trentino*), dal *Memoriale dei Dep. del Tirolo italiano alla Dieta Austriaca di Kremsier*, dallo *Annuario geografico italiano (Popolaz. Tirolo Cisalp.)*, dal Bödeker, *La Suisse*, *le Roman*, pag. 240 della 4ª Ediz., dal De Golbery, *Le Tirol:* non che dai più coscienziosi scrittori che trattarono del Trentino.

è di italiana favella, ha, oltrecchè tutte le qualità morali italiane espresse dalla lingua, anco tutti i *fisici caratteri* della razza italiana. Onde nemmeno ne' scrittori tedeschi s'incontra limitazione alla verità da essi generalmente professata, che sia anco sotto questo rapporto italiana la maggioranza della popolazione tridentina: ed è perciò che dovunque in Alemagna denominasi Tirolo *italiano* la terra abitata da questa maggioranza.

Se gli abitanti dell'australe declivio delle Retiche sono nella loro generalità italiani per lingua e per razza, italiani essi devono considerarsi per un'altra ragione etnografica la quale è superiore alle esposte, per la ragione cioè *dell'intensità con cui esistono i caratteri etnografici* italiani nella popolazione veneta del Tridentino, considerata in confronto della *degenerazione nelle qualità etnografiche originarie*, che riscontrasi nella restante popolazione trentina: da cui deriva, che i Tedeschi distinguono con nome speciale quegli attuali discendenti dei loro primi progenitori, i quali tralignarono passando in tempi remoti sulle rive dell'Adige.

I Tedeschi, che anticamente emigrarono nel Tridentino, vissero separati pel corso di un millenio dai loro connazionali; essi dovevano perciò modificare le qualità caratteristiche fisiche e morali della propria primitiva stirpe e nazionalità per avvicinarsi ai loro conterranei italiani. « Gli abitatori delle alte valli alpine » scrive un chiaro statistico « mentre hanno tratti somiglianti ai Tedeschi, *hanno caratteristiche italiane* (1) ». All'opposto di questi, le genti tedesche rimaste sempre nella loro patria fra la Vistola e il Reno, le Alpi ed il Mediterraneo settentrionale, modificando nel corso dei secoli la loro primordiale nazionalità, la modificarono in modo assai diverso da quello in cui mutavasi nei loro affini che emigrarono e vissero finora in Italia.

L'indole nazionale primitiva di questi doveva inoltre affievolirsi anco per difetto di coesione; essendo essi, ad eccezione di poche migliaia, vissuti nel Trentino sparsi in minuti casali e

(1) Zuccagni-Orlandini, *Corogr. d'Italia*, vol. VII., parte I, *Corografia del Trentino.*

villaggi posti fra loro distanti sopra un suolo montuoso, inetto ad alimentare una densa e numerosa popolazione. Infatti la più alpestre superficie del Tridentino, abitata quasi esclusivamente dagli oriundi tedeschi, oggi conta soltanto mille trecento abitanti per ogni miglia quadrato d'Alemagna; mentre sulla superficie abitata quasi intieramente dagli Italiani noveransi per ognuna di tali misure di spazio oltre a tremila abitanti (1). L'indole, la lingua e le organiche qualità italiane doveano invece conservarsi pure negli Italiani dell'inferiore Tridentino per la convivenza coi loro connazionali nella patria comune; per la moltitudine e facilità dei rapporti e delle naturali e artificiali comunicazioni che essi ebbero ognora colle vicine parti della penisola; per la convivenza fra di loro più stretta e più intima conseguentemente alla maggior densità delle abitazioni; e per la maggior frequenza e importanza dei centri di popolazione, i quali assai favoriscono lo sviluppo dello spirito nazionale.

Il Zuccagni-Orlandini, nella citata sua opera corografica intorno all'Italia, ne attesta colle seguenti parole le qualità etnografiche eminentemente italiane della grande maggioranza della popolazione della regione Tridentina: « Volto pallido e bruno, » occhi e cappelli neri o castagni, svegliato ingegno, disposi- » zione a qualunque opera, singolarmente alle arti belle (2) ». Ed il Frapporti, nella sua *Storia e Condizioni del Trentino*, ricordate le fattezze e la fisionomia dei Trentini, *decisamente* italiane, ne dice che « essi parlano un grazioso, spedito, ma in- » sieme regolare dialetto che si novera a buon dirittlo terzo » fra gl'italici; ed è poi tanta la virtù con cui se lo seppero » fra centomila cause di corruzione conservare già da quando » il volgare rinacque, che per questo solo titolo meritano fra » tutti gli altri italici popoli l'encomio e la gloria di *italianis-* » *simi* ». È un pubblico funzionario austriaco che parla: quindi continua: « Sono dal cielo favoriti di una universale felicità ne- » gli ingegni, felicità per cui fra i più reconditi montanari ritrovi

(1) *Quadri statistici della Monarchia Austriaca*, publicati dall'I. R. Direzione della Statistica Amministrativa, e *Statistiches Handbuchlein fur die Osterreichische Monarch.* von Bar. Carl. Czoernig, Vienn., 1861.

(2) Zuccagni-Orlandini, *Corografia d'Italia*, Vol. VII, part. I, *Corografia del Trentino*, § 9.

» svegliatezza, buon senso, industria e quella naturale coltura che
» senza opera altrui si danno da per loro i buoni cervelli. Su-
» scettibilissimi di ogni ingenua e liberal disciplina, nel volgo
» generalissima la cognizione dei primi elementi dello scrivere e
» del conteggiare.... Fra i felici ingegni sorgono talvolta dei sommi
» e la storia del Trentino ne somministra in tal copia da non
» cederla in proporzione a qualunque altra frazione italica (1) ».

A provare poi la nazionalità italiana in alto grado dei Trentini s'aggiunge ora la storia contemporanea, la quale ne dimostra essere negl'Italiani del Trentino vivissimo lo *spirito nazionale politico*, di cui davano prova protestando, come dicemmo, contro la fusione in una provincia col transalpino Tirolo, per avere autonomia provinciale (2) e per essere aggregati al Regno Lombardo-Veneto o alle venete provincie (3); e protestando contro la loro aggregazione alla Confederazione germanica (4); e associandosi colle armi ad ogni moto dei loro connazionali, che tendesse alla politica unificazione dell'Italia; e perdurando nella permanente agitazione contro la dominazione austriaca (5).

Concludiamo che la nazionalità italiana prevale nel Tridentino alla popolazione la quale conserva deboli residui di antica nazionalità tedesca, *non solo pel numero di quelli che in questa parte dell'italiana penisola sono di lingua e di razza italiana*, ma eziandio *pel grado di tenace vitalità con cui esistono negli italiani le qualità costituenti la propria razza e nazionalità*.

Il qual grado di tenace vitalità è dimostrato anco ed in par-

(1) FRAPPORTI, *Storia e Condizioni del Trentino*, disc. I, N. 12 *Carattere e cultura dei Tridentini*, pag. 74.

(2) Vedi il n. III dell'art. 5, capo III, Libro secondo di quest'opera

(3) *Il movimento del Trentino*, del Conte AVV. LORENZO FESTI. *Il Trentino nei suoi rapporti colla causa nazionale*, dello stesso. *Della Nazionalità del Trentino*, del medesimo. *La questione del Trentino*, dell'AVV. CAV. ANT. GAZZOLETTI.

(4) Vedi il n. IV, art. 1, capo III, Libro terzo di quest'opera.

(5) Opuscoli citati del FESTI e del GAZZOLETTI.

ticolare dai trionfi riportati ognora dalla nazionalità italiana nel Trentino, contro gli sforzi governativi austriaci fatti in questo secolo per germanizzarlo. « Voleva l'Austria » scrive il conte Festi nel secondo de' citati suoi studii « ad ogni costo far tedesco il Trentino, vi mandò impiegati tedeschi a governarlo, ordinò che la scuola di lingua tedesca vi fosse pubblica ed obbligatoria: a Innsbruck dovevano compiere gli studi i giovani che percorrere volevano la carriera degl'impieghi: le leggi si emanavano ad Innsbruck, di là venivano spedite in lingua straniera per proclamarsi a Trento. Al confine del Trentino colla provincia di Verona vi era un dazio pel grano che dal Veneto s'importava nel Trentino, e tolto quello della Baviera; i Vescovi tedeschi; tedeschi i preti alla Curia; maestri e professori tedeschi.... di tedeschi inondato il paese, che vi venivano a cercar vita e fortuna; nulla infine l'Austria ommise, nulla intralasciò per compiere colà più presto l'opera di germanizzare l'Italia a lei soggetta ». E malgrado di ciò non un'abitudine, non un uso, non parole germaniche si generalizzarono fra gli Italiani del Tridentino, ove si eccettuino, come osserva più innanzi il conte Festi nel suddetto suo lavoro, tre soli vocaboli industriali.

E qui aggiungiamo che il ricordato *Memoriale* dei Rappresentanti trentini alla dieta di Kremsier nel 1849 ci dà prove ufficiali, di cui non possiamo tacere, delle qualità *eminentemente* nazionali della maggioranza italiana del Trentino. La popolazione italiana del Trentino, proclamarono quei deputati in quella austriaca assemblea « è italiana, non soltanto per *lingua* ed *origine*, » ma eziandio per *memorie storiche*, per *abitudini*, per *inevita-* » *bile commercio di ogni giorno* col limitrofo regno lombardo- » veneto, per la *posizione geografica*, per il *clima* e le *produzioni* » del paese, come per *tutte le altre condizioni fisiche e morali*, » che costituiscono il carattere dell'intera vita di un popolo..... » uno sguardo alla carta geografica e alla storia convince che » gli abitanti delle provincie di Trento e Rovereto *non furono* » *mai altro*, *nè mai potranno essere altro che una frazione del* » *gran popolo Celto-Romano* ».

Conchiudiamo essere incontestabile come il popolo italiano che è nel Territorio tridentino prepondera all' oriundo straniero

sotto tutti gli etnografici aspetti, sotto i quali si voglia considerare una popolazione.

Ma nei riguardi della popolazione non devesi ritenere italiano il Trentino per ragioni etnografiche soltanto; che deve esso considerarsi tale nel rapporto della popolazione, anco per altre ragioni che il politico ritiene forse più importanti di ogni etnografica considerazione.

La popolazione italiano-veneta nel Trentino abita quasi esclusivamente la parte più meridionale e meno elevata del paese, la quale ne è la più feconda e doviziosa. Onde questa popolazione, *sotto il rapporto economico,* è di gran lunga più cospicua dell'altra: la quale abita quella parte più alta, dirupata e sterile del medesimo territorio, nella quale vi sono frequenti e considerevoli estensioni infeconde, coperte da roccie e da strati eterni di neve e di ghiaccio.

Inoltre la contrada più italiana del Trentino, per essere interposta alla zona alpestre di questa contrada e al più ricco piano d'Italia, è la naturale mediatrice fra i suoi compaesani delle località superiori del versante italico delle Retiche e i suoi connazionali abitatori di questa fiorente pianura: mentre fra quelli e questi sono necessari e frequenti i rapporti per la differenza che vi ha fra i prodotti del piano e quelli degli alti monti. Egli è perciò che la parte veneta del Tridentino contiene i centri più influenti e numerosi a cui affluisce e da cui rifluisce tutto il movimento economico di questa parte d'Italia, e in particolare quello di quei luoghi, nei quali è più numerosa la popolazione d'origine germanica.

Ciò spiega la *superiorità economica della popolazione italiana pura del Tridentino* sull'altra.

Le dette cose dimostrano altresì che quella ha su questa la *prevalenza di civiltà,* che in ogni paese osservasi nella popolazione avente un ampio campo di attività e copiose ricchezze, in confronto della restante, la quale con angusta sfera d'azione non goda notabile prosperità materiale.

Perciò, come sotto ogni aspetto etnografico, così *sotto i riguardi economici e morali quella popolazione della conca dell'Adige, che è originaria d'oltr'alpe, è secondaria alla veneta,* che abita lo stesso bacino.

Riassumiamo nel modo che segue tutto l'esposto relativamente alle due varietà della popolazione tridentina.

In primo luogo queste sono congiunte da stretti nessi geografici, economici e morali, onde in fra loro *necessità, moltiplicità* e *continuità* di relazioni. Tali vincoli, che stringono queste popolazioni in una *naturale ed intima società,* esistono anche fra le due popolazioni tridentine da una parte e le vicine genti dell'Italia superiore dall'altra. Lo statista non può perciò esitare a riconoscere negli abitanti del Territorio trentino l'unità sotto ogni importante aspetto, così fra loro, come colle vicine popolazioni italiane.

In secondo luogo *la prevalenza, sotto tutti gli esposti riguardi,* alla quale s'innalza la popolazione veneta del versante meridionale delle Retiche, è tale che lo statista riconoscerà negli scarsi e degeneri avanzi stranieri abitanti le parti più alpestri del Tridentino, una popolazione, la quale, *più che secondaria, è accessoria all'italiana.*

Onde tutto il Valdadige, come nel rapporto geografico, così *in quelli molteplici della popolazione e paese senza dubbio è in alto grado italiano.*

Aggiungiamo infine che dividere in due parti il Trentino, a seconda delle due anzidette varietà etnografiche, è cosa praticamente impossibile. E ciò anco perchè nella parte in cui conservasi più numeroso l'antico elemento tedesco s'interna dovunque, come notammo, l'elemento italico: e questo così che in ogni parte del Trentino, cogli interessi italiani, la lingua italiana che suona nei più reconditi meati delle Alpi trentine stringe le popolazioni più alpestri del superiore bacino dell'Adige al gran corpo nazionale italico. Il quale a queste è attratto da tradizioni che risalgono alla prima sua civiltà e alla prima sua unione politica, le quali ebbero la loro origine ai piè del Pirene o Brennero, da cui discesero quei Tirreni o Raseni che unirono in federazione politica e civile le genti italiche dal passo del Raseno, da cui nasce l'Adige, fino oltre a Salerno

II.

Dobbiamo ora procedere alle teorie più generali e più elevate della scienza etnologica per dimostrare, che, quand'anco si prescindesse da tutti gli esposti fatti etnografici, e si ammettesse che la popolazione di questo paese con lingua germanica sia separata dall'italiana così che sia possibile dividerla da questa per una linea continua e regolare, pure dovrebbesi convenire nella giustizia della causa della estensione dello Stato italiano fino ai vertici delle somme Alpi Retiche.

La lingua non è cosa che sia perpetua e inalterabile, bensì temporanea. Questa non è perciò elemento su cui si possa fondare un ordinamento politico che vogliasi immutabile e perpetuo. La storia delle lingue dimostra che esse, come le genti che le parlano, nascono, si trasformano, cessano. « Le stirpi » umane (scrive un sommo nostro etnografo) percorsero più » volte da oriente ad occidente la terra, da borea ad austro; più » volte cozzarono, si respinsero, si fusero a vicenda le une » nelle altre; più volte incivilirono, fondarono vasti regni, » abrutirono e scomparvero prima ancora che la storia ne » apprestasse ai posteri gli annali. Le piramidi dell'Egitto, gli » edifizi ciclopici, le vetuste necropoli, le città sepolte nel- » l'America, nell'Europa e nell'Asia, e gli innumerevoli monu- » menti dissotterrati in Iberia, in Italia, e persino nelle più » settentrionali regioni dell'antico e nuovo mondo, attestano » la remota esistenza di grandi e potenti nazioni, delle quali » serbiamo appena alcuni nomi. Atene e Roma sorsero dal » sepolcro di potenti e colte nazioni (1) ».

Le nazioni e le lingue, mentre hanno origine, sviluppo, decadenza e morte, durante la loro vita più volte e diversamente si estendono e si restringono sulla superficie del territorio, in cui hanno principal sede, e su quella dei paesi contermini.

Le espansioni e le contrazioni delle lingue nello spazio non sono ancora cessate, e noi vediamo tuttodì le varie favelle guadagnare o perdere terreno. Perciò la carta etnografica d'Europa,

(1) Biondelli. *Studi linguist.*, pag. 4.

che più volte mutò, deve ulteriormente cambiarsi: onde, quando volessimo informare la carta politica europea all'attuale stato etnografico delle genti, dovremo prepararci ad alterarla ed a mutarla di frequente, con grave, continuo e non breve pericolo di quella pace generale che intendesi fondare col costituire gli Stati a seconda delle nazionalità.

V'ha una legge che, presiedendo alla vita delle lingue, ne regola il progresso e il regresso sulla superficie dei territorî geografici, per comporre sulla superficie del globo le nazionalità in quello stabile assetto che non sarà più turbato. Questa legge, additando i limiti dello spazio a cui deve giungere ciascuna nazionalità, indica fin d'ora l'estensione che spetta a ciascuna delle medesime in forza di quel diritto razionale che si desume da tal legge provvidenziale. Da questa legge, che dirige il movimento delle nazioni sulla superficie del globo per avviarle alla loro normale e definitiva composizione; da questa legge, e non da temporanee condizioni etnologiche derivate da conquiste o violente immigrazioni, apprendiamo qual sia la linea del confine nazionale italiano a cui dobbiamo volgere le nostre aspirazioni di patria politica unificazione.

Ogni lingua ebbe ed ha origine dal bisogno in cui sono gli uomini di comunicar fra loro, per provvedere con mutue prestazioni alla propria esistenza e benessere; perciò formaronsi e formansi eguali le lingue fra coloro che, posti nello stesso luogo, sono costretti a comunicare fra loro. Perciò, quando due popoli, i quali ebbero diverse e lontane le loro sedi primitive e differente la favella, in conseguenza di emigrazione, di invasione o conquista riunironsi in un solo territorio, per inevitabile necessità di intendersi e per la comunione degli interessi che sorse dalla loro convivenza, formarono una sola lingua comune: accadendo che l'una delle lingue fosse abbandonata, o che una di esse si modificasse per l'azione dell'altra, o entrambe gradualmente e parimenti si trasformassero nel lungo contatto per dare vita a nuova lingua.

Perciò *in un solo paese la differenza delle lingue anco le più diverse ed i conseguenti limiti etnografici sono cose temporanee.* Eterni invece sono quei naturali confini dei territorî, entro i quali uomini diversi hanno necessità di avere una sol lingua; mentre in una sola forma d'esprimere pensieri e sentimenti

convengono essi anco in forza di quella identità materiale e morale, nella quale devono fondersi per la osservata lunga e potente azione delle circostanze topografiche, simili entro quelle stesse naturali frontiere, le quali dividono i climi e diversificano tutti gli enti che esse separano. I limiti naturali unificano gli uomini differenti che entro di essi convivono e hanno simile il campo della loro attività e le attività. E ciò avviene così che col succedersi dei secoli la natura toglie a quegli uomini persino ogni segno e traccia esterna delle primitive diversità.

Un dotto e acuto scrittore lombardo bene disse perciò: « I popoli » e le nazioni non sono unità omogenee originarie, ma si vengono componendo e fondendo mediante la continua metamorfosi provocata dal *moto sociale, il quale viene agevolato dalle* » CONDIZIONI E DAGLI ASPETTI GEOGRAFICI CHE PERCIÒ DETERMINANO » L'UNITÀ DELLE NAZIONI. *La unità geografica dell'Italia, della* » *Spagna, della Francia, dell'Inghilterra infatti determinò la* » *fusione in un sol corpo nazionale delle genti diverse di stirpe,* » *d'idioma e di forme politiche che la popolavano* (1) ».

Per civiltà e forza esuberante un paese ben potè imporre la lingua propria al vicino debole o barbaro; ma a mano a mano che questo sorge a prospere condizioni, assume lingua propria e si assimila l'elemento straniero che lo aveva dominato: procedendo nell'assimilarlo etnograficamente e civilmente fin dove trova naturale barriera che è ostacolo alla frequenza delle comunicazioni, e segna diversità ed opposizioni nelle condizioni della vita delle genti.

Se il vincolo della nazionalità si forma fra gli uomini che insieme vivono in un territorio naturale, colui che vuole s'abbia riguardo alle nazionalità nella composizione degli Stati è tratto a volere che questi si informino ai limiti con cui la natura distinse le varie sezioni geografiche dei grandi continenti: a quei confini i quali sono i presenti o predestinati termini della normale esistenza delle nazionalità sul globo: e certamente vorrà che gli uomini aventi permanente abitazione in uno stesso territorio geografico si associno politicamente in un solo Stato unitario o federativo, o in una federazione di Stati; cioè in uno

(1) G. Rosa, *L'Italia, Pensieri politici*; Bergamo, 1854, pag. 24.

Stato accentrato o discentrato, secondo che piena o imperfetta nelle varie sue parti è la fusione delle diverse nazionalità che concorrono a popolarlo; secondo che la trasformazione dei varî frammenti di nazionalità abitanti le diverse sue contrade è avanzata, o incipiente e poco inoltrata.

Il principio dunque dei naturali confini è da sostituirsi a quello che fonda gli Stati sulla presente estensione territoriale delle nazionalità.

Il primo di questi seconda la genesi e lo sviluppo delle singole nazionalità, il secondo l'una e l'altro contrasta. Perciò il primo è conforme allo svolgimento dei destini dell'umanità, il secondo li turba; quel principio conduce alla formazione di un sistema di Stati nella loro delimitazione stabili e immutabili, come le naturali frontiere, a cui ha esclusivo riguardo; e modificabili soltanto nel loro interno organismo a norma del processo di fusione delle varie nazionalità. Il principio che vuole Stati i quali corrispondano alla superficie che ora è abitata dalle varie nazionalità, al contrario dell'altro principio, riesce a costituirli così che si dovrà alterarne i limiti coll'estendersi e restringersi di queste nello spazio donde, ripetiamolo, la possibilità di quelle gravi inquietudini generali, e di quelle guerre, a cui vuolsi ovviare collo stabilire un nuovo principio di generale ordinamento territoriale — perturbazioni e lotte che ognuno scorge inevitabili e assai funeste, se si volesse ora ripartire politicamente l'Europa giusta lo stato attuale delle nazionalità, e violarle per tal modo rispetto al loro ulteriore necessario sviluppo.

Nello stato in cui erano nei tempi precorsi le scienze fisiche e in particolare la topografia, la climatologia, la zoologia, la botanica e la economia, gli statisti non potevano da queste attingere cognizioni sufficienti per estendere un corpo sistematico di teorie relativamente a quelle linee geografiche, le quali diversificano fra le varie regioni gli esseri organici ed inorganici e i processi con cui questi produconsi e riproduconsi, onde variano le attività degli uomini ed i loro interessi e bisogni e benanco le loro qualità e forze. Perciò il principio che nella divisione degli Stati si debba esclusivamente avere riguardo alle naturali divisioni, sebbene intravveduto da sommi pensatori d'ogni tempo e pressochè d'ogni luogo, non potè ancora concretarsi

in modo da convincere i partigiani dei principi diversi, nè trattarsi in quella guisa per cui esso si presentasse di agevole applicazione (1).

(1) Sostennero il principio che il clima, o diremo meglio l'insieme delle condizioni naturali, sia il principale fattore delle condizioni sociali dei popoli: IPPOCRATE, *De acquis et locis*: BODIN, *De Republica*: BERTOLA, *Filosofia della storia*, Lib. I, *Cagioni*, Capo I, *Climi*: MONTESQUIEU, *Esprit des lois* nel Cap. 15 del Libro V, nei Libri XIV - XVIII, nel Cap. 4 e 8 del Lib. XIX, nel Cap. 23 del Lib. XXIV, e altrove, come nella *Défense* di questa sua principale opera; PAGANO, *Saggi politici*, *Introduzione* e *Saggio* IV, Cap. 13, *Saggio* V, Cap. 10, e *Saggio* VI, Cap. 4: MALTEBRUN, *Geogr. Univ.*, Lib. XLV: GIOIA, *Filosofia della Statist.*, Parte III, Lib. I e II; Parte V, Artic. II, Parte VII, Sez. I, Cap. 2, *Causa dello stato delle nazioni*, *Causa fisica*; IX, *Povertà e Ricch.*, *Abitud. Intell.* ecc.: COMTE, *Traité de legislat.*; ROMAGNOSI, *Indole e fatt. dell'incivilim.*, Parte I, §§ 12, 15, 31, 32, e inoltre CABANIS e HERDER, e l'Ab. DU BOS e DUPIN e HUMBOLD. E fra i contemporanei ricorderemo il MAMIANI, che, nell'idea collettiva di Stato, di patria, prima pone quelle di clima, suolo, contrada, come vedesi nel Cap. III, N. II e III della sua opera *Di un nuovo diritto europeo*. MANCINI, trattando *Della nazionalità*, dopo aver detto che nella genesi del diritto internazionale la nazione rappresenta l'unità elementare, la monade razionale della scienza, e che questa deve far capo dall'idea di nazionalità, come dal suo primo rudimento, come dalla sua idea madre, dalla sua radice fondamentale: dove tratta degli elementi della nazionalità, pone fra questi *primo* l'elemento geografico. Non possiamo astenerci dal riportare i due seguenti brani dell'opuscolo ora citato: « Cominciando dall'elemento geografico, leggiamo a pag. 32: nulla più manifestamente della natura del pianeta, che abitiamo e della diversità dei luoghi e dei climi appalesa il disegno della mente ordinatrice dell'universo di voler l'umanità scompartita in distinte grandi famiglie. Per assegnare a ciascuna i naturali confini del suo territorio, qua ella innalzò catene inaccessibili di montagne, là sparse le sabbie di inabitabili deserti, in altri luoghi nel corso di un fiume o nell'immensità dell'oceano preparò le evoluzioni della sua storia e i limiti del suo sviluppamento. Poteva il poeta esprimer meglio l'elemento territoriale della Nazionalità dell'Italia nostra che additandola circondata dalle Alpi e dal mare? » Ed a pagina 43, dove dice della costituzione interna di una nazione, aggiunge che « La costituzione fisica è il possesso di tutto il territorio nazionale circoscritto dai suoi naturali confini. — Ogni nazione deve comandare in casa sua, e non comanda quando lo straniero padroneggia o in tutto o in parte il territorio: finchè non ne venga reintegrata la fisica unità, mancando alla nazione tuttavia la naturale dimensione, alla quale viene chiamata imperiosamente dalle proprie condizioni geografiche, d'ordinario trova in ciò benanco un ostacolo insuperabile ad afforzare al di dentro una buona forma di stabile governo ».

Un compiuto sistema di teorie relative al principio delle naturali frontiere, per cui apparisca ad evidenza qual sia il migliore possibile scomparto delle genti europee in Stati e in federazioni politiche, è ora possibile; e noi faremo le nostre prove in una prossima pubblicazione, per la quale ci occupammo fino dalla prima giovinezza.

Frattanto quel principio sia applicato per le contrade di cui i confini sono in ispecial modo bene distinti e riconosciuti, l'Iberia, la Francia, la Gran Bretagna, la Scandinavia; sia applicato, in nome della natura, dell'economia, della strategia, pel bene e per lo sviluppo di una di quelle illustri nazionalità che più deve concorrere all'umana civiltà e alla mondiale prosperità, sia applicato all'Italia.

Dalle cose ora trattate e da quelle esposte nel primo capitolo di questa Appendice apparisce, che il principio di informare alle *naturali frontiere* lo scomparto politico europeo, è principio superiore a quello che in questo oggetto ha rigoroso riguardo all'estensione territoriale presente delle *nazionalità*, ed all'altro che ha riguardo all'*economia*, e pel quale vuolsi l'unione e la separazione politica delle genti a seconda che esse sono unite o separate nei loro interessi materiali; ed infine che il medesimo principio dei confini naturali prevale a quello che fondasi sulla vita passata politica e sociale dei popoli, ossia sulla loro *storia*. Ma mentre rilevasi la superiorità di quel principio, scorgesi che gli altri si accordano ciascuno parzialmente col medesimo, che nello stesso sono compresi per ciò che riguarda il loro giusto e utile lato.

Nella materia di un generale ordinamento politico europeo che muti la presente divisione degli Stati è assai diffusa l'opinione, che anzitutto si debba por mente alla *volontà popolare*. Ma anche a questo principio è superiore quello che abbiamo brevemente stabilito (1).

(1) Nel Capo primo del Libro primo di quest'Opera abbiamo accennato a quelle ragioni economiche e civili di ordine diverso, le quali appoggiano il principio dei confini naturali. Negli articoli 2 - 5 della Parte seconda dell'Appendice terza queste ragioni svolgeremo più estesamente, trattando dei residui stranieri della parte d'Italia che è fra le Alpi Giulie e il Golfo veneto; e nell'Appendice quinta, all'articolo terzo, esporremo quei motivi di sicurezza e di strategìa che ancor più qualificano giusto, e parti-

Chi ammette che alla volontà dei popoli si debba avere il più scrupoloso riguardo nella formazione di un nuovo e definitivo riparto politico, deve convenire come importa anzitutto che sia posto fuori di ogni dubbio e bene determinato e generalizzato un principio di ragione, a cui la volontà di ogni popolo si attenga per riuscire a nuovo ordinamento che, conforme al diritto e all'interesse di ciascun paese, sia quello giusto ed utile nel quale deve comporsi l'umanità. Avvertano i campioni del principio della volontà dei popoli, che senza la esatta determinazione e la generale diffusione di un principio direttivo della volontà non è possibile che si formi un volere illuminato, fermo, concorde e diffuso in quel modo, per cui i voti di una nazione sieno condivisi dalle persone colte, dalle maggioranze e dai governi almeno delle genti più civili, i quali insieme concorrano moralmente o materialmente ad attuare od a riconoscere l'istituzione di ogni nuovo Stato a seconda della volontà dei suoi abitanti, per assicurarne l'esistenza ammettendolo nel loro consorzio. Se la volontà degli uomini relativamente alla più giusta e più utile estensione degli Stati, e in ordine ai migliori confini di questi, è in balìa a norme direttive diverse, od a taluna inesattamente determinata, non si potrà mai costituire in nessun popolo una maggioranza che sia concorde in una energica e costante volontà politica riguardo allo Stato in cui comporsi; nè si potrà verificare nella generalità delle nazioni quella opinione potente che valga a proteggere gli sforzi del popolo che intendesse a mutare Stato.

Quindi il bandire che i popoli hanno facoltà di congiungersi e disgiungersi fra loro a seconda della loro volontà, senza indicare a questa una guida, non può riuscire che a sostituire ai vizi dell'attuale ordinamento europeo quei più gravi mali che sono inevitabilmente annessi ai desiderii politici vaghi e discordi, a conseguenti sterili agitazioni, a rivoluzioni, le quali sarebbero seguite da altre perturbazioni, finchè gli animi concordassero nel migliore principio per la scelta di uno Stato.

Non devesi poi indugiare a porre in chiaro ed a diffondere un tale principio anco per la ragione capitale, che se il volere

colarmente e generalmente utile il principio che propugniamo in confronto di altro qualunque che ancora ne usurpa il posto.

dei popoli non fosse da esso regolato, non si potrebbe derivare dalla volontà un diritto. Il diritto è una facoltà di agire che è conforme alla ragione, onde fu detto una podestà, cioè una facoltà riconosciuta e rispettata da tutti gli esseri ragionevoli. Non potrebbe uno Stato, non diremo essere soccorso nella sua formazione, ma tampoco essere da nessuno riconosciuto quando fosse costituito o si fosse esteso con nuove contrade, con nuove genti per volontà non informata alla ragione, o per essere incerta e non riflettuta, o per essere figlia di passione ingiusta e nociva e di erronei pregiudizi, per modo che esso fosse predestinato a cessare dopo breve e inferma esistenza, dopo cioè avere danneggiato a sè e altri nascendo, vivendo e morendo.

Chi insegna ai popoli questo soltanto che essi possono o devono entrare in quello Stato politico che essi vogliono, non giova più di colui che dice ad un individuo di fare ciò che egli vuole senza indicargli ciò che pel suo interesse e di conformità alla giustizia all'utilità e alla legge morale deve volere.

Da quanto dicemmo intorno al principio delle naturali frontiere, risulta la necessità che senza dilazioni nocive sia posta in evidenza e generalizzata la massima, che ogni popolo, il quale libero o no mira a fondersi in un'altra gente od in più altre, oppure a costituire egli solo uno Stato indipendente da ogni altro, deve a lungo e gravemente riflettere se questo sia conforme alle sue naturali condizioni, deve cioè avere riguardo alla terra sulla quale egli è, al luogo che è sua patria; così da dare principale importanza alla circostanza della sua convivenza in un solo territorio geografico con altri popoli, e alla sua separazione da altre nazioni per quelle grandi linee che distinguono le diverse regioni della terra.

Dalle cose qui accennate e ricordate consegue inoltre che in un popolo la volontà di congiungersi o disgiungersi da un altro, se emana spontanea e generale, calma e riflettuta, per lungo tempo insistente, bene determinata ed energica, se mostrasi non derivata da estesi intrighi o da smodate riprovevoli passioni, oppure da pregiudizii profondi, è una volontà la quale dalle classi più intelligenti deve essere scesa e generalizzata nelle inferiori giunte a grado soddisfacente di civiltà, è una volontà ragionevole che deve essere stata ispirata dalla cognizione delle condizioni naturali e permanenti di chi la sente: il che è quanto dire

che la medesima è una volontà la quale non può essere che informata al principio di quelle naturali frontiere, le quali distinguono le varie condizioni naturali dei popoli, ponendo in essi tendenze diverse. Perciò quando gli indicati caratteri della volontà di un popolo possono bene rilevarsi per segni definiti e palesi, vi ha da un lato il diritto ad uno Stato politico ad essa conforme; e dall'altro vi ha motivo di ragione e interesse perchè i governi delle nazioni civili muovano a prestare quegli aiuti materiali e morali che fossero necessarii per attuarla (1).

Dopo aver detto della legge che presiede all'origine e allo svolgimento delle nazionalità, la quale dovunque agisce dai centri dei territorii geografici alle loro periferie, e alla quale deve aver riguardo la volontà dei popoli tendenti a ricomporsi in nuovi Stati, passiamo a dire dell'azione di quella legge in Italia, e in particolare nel Trentino, per dimostrare ulteriormente e nel modo più positivo che questa contrada deve tutta ritenersi italiana, anche dal punto di vista di quei supremi principii etnografici a cui devesi ricorrere nell'argomento di queste carte.

Gli etnografi e gli storici riconobbero quella virtù assimilativa degli uomini, che in particolar modo è insita al suolo italiano, e la sua forza dissolvente di ogni elemento eterogeneo, per le quali scomparvero da esso gli elementi etnografici più resistenti alla fusione. Il distinto etnografo Vegezzi-Ruscalla trattò della potenza assimilante che spiegò ognora la grande famiglia latina, e di quella in particolare del ramo italiano (2). L'illustre Marmocchi bene scrisse in proposito: « Che la forza assimilativa del nostro » paese eliminò sempre le differenze che furonvi fra tante di-

(1) Abbiamo esaurito questo importante argomento nel libro pubblicato nello scorso anno in Torino, *Della Facoltà dei popoli di unirsi e separarsi politicamente, — Principii applicati.* In esso intendemmo a porre in sodo con esattezza e determinare con precisione le intravvedute relazioni di affinità del nuovo principio della ricomposizione degli Stati a seconda della volontà dei popoli colle eterne sovrane norme della giustizia, dell'etica e della pubblica utilità; nello scopo che tale principio abbia quella autorevole sanzione, quella ragionevole misura e quella massima diffusione e migliore applicazione che ancora si desiderano.

(2) *Rivista contemporanea*, novembre 1857.

» verse nazioni, *e ridusse allo stampo unico della forma e del-*
» *l'indole italiana i più diversi temperamenti* (1) ».

Se di conformità alla legge generale che dirige lo svolgersi delle nazionalità, la fusione degli elementi stranieri nell'indigeno in Italia si verificò quando sorgeva la prima e la seconda sua civiltà, non è da dubitare che l'avviata fusione di ogni avanzo straniero in ogni parte d'Italia non debba compiersi ora che la nazione italiana rinasce a potente e vigorosa vita favorita da sorti politiche e sociali avventurose, ora che la natura, dovunque secondata dalla civiltà, tende alla assimilazione dei popoli, i quali hanno comune dimora entro gli stessi naturali confini, con forza maggiore di quella che ebbe in altri tempi, assai maggiore di quella dei governi i quali la contrastano per la necessità della propria conservazione.

Quella progressiva fusione dei popoli diversi aventi comune la patria che si osservò ed osservasi dovunque, si osservò ed osservasi, come in altre parti d'Italia, anco in quella di cui qui particolarmente ci occupiamo. In essa i fatti etnografici afforzano la non fallibile previsione della disparizione totale dei residui teutonici nel prevalente elemento veneto che loro è conterraneo.
» Se osserviamo » dice il più chiaro dei nostri etnografi « i nomi
» dei monti, dei torrenti, dei villaggi, e simili, e analizziamo le
» forme, i costumi e i dialetti degli abitanti, siamo costretti a
» conchiudere che la germanica famiglia un tempo estendevasi
» alquanto lungo le rive dell'Adige e del Brenta sino all'italica
» pianura. A monumento di questa antica diffusione della stirpe
» germanica rimangono in alcuni punti elevati delle valli ap-
» partenenti a questi due fiumi diversi villaggi, i quali serbano
» tuttora antichi dialetti e costumi germanici e formano quasi
» altrettante isole tedesche in mezzo all'italica famiglia (2) ». E il Gar ci dà i nomi di Santa Maria in Valdo, di Falesina, di Valcanoiera, nei quali si mutarono i nomi delle località di Santa Maria in Wald, di Volchenstein, di Volchnaur, che come altre si italianizzarono (3). Così nel Trentino l'elemento tedesco che nei

(1) Marmocchi, *Descrizione d'Italia*. Lib. I

(2) Biondelli, *Studi linguistici. Colonie straniere in Italia. Tedeschi.*

(3) Gar, *Episodio del Medio evo trentino*. pag. 21 - 23.

tempi dei suoi primi straripamenti era assai più numeroso e vigoroso di oggi, si rese ora affatto accessorio all'indigeno, e va gradualmente abbandonando il suolo innondato, per restringersi entro le sponde del suo naturale alveo.

I deputati trentini alla Dieta austriaca dissero di parecchi dei resti teutonici del Trentino che « a poco a poco hanno ac-» cettato la lingua italiana e perduta già da gran tempo *qua-» lunque traccia* della loro origine tedesca (1) ».

Dotti stranieri i quali osservarono il fatto anzidetto, ne confermano la verità.

Mercey nella sua opera *Le Tyrol et le Nord d'Italie*, dove tratta di Bolzano che con 9 mila anime e sotto ogni rapporto è il maggior centro della popolazione ex-germanica della nostra china delle Alpi, mostra che le abitudini della vita già assai avvicinano gli abitanti di quella città agli Italiani: e quindi esposte le somiglianze morali fra gli uni e gli altri, conchiude che: « *Aux habitudes physiques cette ville réunit quelques habitu-» des morales italiennes* ». Malte-Brun riconobbe ei pure rilevanti qualità italiane in questa principale località ex-teutonica del Trentino, e scrisse « *Bolzano présente plutôt l'extérieur d'une ville » italienne que d'une ville allemande* (2) ». J. J. Baude, *De l'Institut*, che nei suoi dotti opuscoli *La marine de l'Autriche* e *Puissance militaire de l'Autriche en Italie* dimostrasi conoscitore del Tridentino senza dare indizio di parzialità a favore degli Italiani, dove scrisse di Bolzano e sue vicinanze superiori, ne attesta che vi è famigliare l'italiano. « *Tout ce pays parle italien*, egli dice, *et se rapproche par ses sentiments au reste de l'Italie* (3) ».

E questo avvicinamento degli antichi depositi stranieri nel Tridentino alla nazionalità italiana spiegasi con tale forza per cui dovè deplorarlo anco l'austriacizzante *Allgemeine Zeitung*, la quale non potè tacere come villaggi ex-teutonici si sono di recente pienamente italianizzati: fra questi qui ricordiamo Branzol, a poca distanza da Bolzano.

Dopo avere dimostrato che la popolazione italiana del Tren-

(1) *Memor. dei Deput. del Tirol. ital. alla Dieta austr.*, genn. 1849.

(2) MALTE-BRUN, *Geogr. Univers.*, Liv. LXXX, *Tyrol.*

(3) J. J. BAUDE, *Puiss. milit. de l'Autriche en Italie*, N. III, verso la fine.

tino è di gran lunga prevalente alla residua che conserva vestigia straniere: questo, per la numerosità, pel grado eminente a cui si elevano in essa le qualità della sua nazionalità, per le condizioni materiali e morali sue, e quindi per la sua importanza politica, ben possiamo aggiungere, che la popolazione veneta del Tridentino prevale ai resti etnografici teutonici anco per ciò che *questi devono scomparire*, *e sono diggià in continuata e progrediente fusione nell'elemento italiano.*

Si rifletta ora alla circostanza dello svilupparsi in tutto il Tridentino di quel sistema di comunicazioni artificiali, il quale necessariamente seconda e migliora la rete delle vie naturali che congiungono questo paese alla restante Italia, circostanza per cui la minor popolazione di teutonica stirpe ognor più, come cogli interessi, così con ogni altro ordine di rapporti, deve sempre più consolidare l' unità sociale, in cui è per natura stretta a quella popolazione veneta, la quale le è convalligiana; e bene si comprenderà come la anzidetta continua e progrediente fusione dell'una nell'altra deve compiersi *pienamente e in breve*

La piena assimilazione della minoranza trentina che conserva resti di nazionalità straniera, deve compiersi pienamente e in breve, anco perchè man mano che effettuasi il progresso economico nel Tridentino, aumentasi la prevalenza della parte italiana sulla restante; giacchè la prima, più numerosa, più ricca e più civile della seconda, è più atta ad ogni maniera di avanzamento, e quindi di influenza sulle compaesane. Infine la piena fusione della gente più alpestre tridentina nell'altra, deve accadere pienamente e in breve per l'azione del movimento economico sempre crescente nelle parti centrali d'Italia, il quale tende ognor più ad espandersi nelle contrade più remote della penisola, e quindi ad internarsi anco nei più alpestri recessi, ed a vincolare a sè le parti estreme del naturale territorio italiano per stringerle più intimamente in un solo ordine d'interessi materiali e morali.

Aggiungiamo, che se deve in breve e pienamente compiersi l'avviato assorbimento che l'elemento veneto trentino fa del minore e degenere elemento teutonico suo conterraneo, è manifesto che questo temporaneo ingombro è cosa che non può fin d'ora calcolarsi a danno dell'Italia da ognuno il quale pensi a quella sua estensione territoriale politica che deve essere permanente.

Non vi sarebbe poi ragione di temere danni pel superiore Tridentino che si unisse fra poco all'Italia, perdurando ancora in esso qualche traccia di straniera nazionalità: giacchè l'ampia libertà provinciale e comunale che largamente proteggerà gl'interessi locali di qualche nostra popolazione ancora alla maggioranza etnograficamente disforme, sarà valida guarentigia agli abitanti di quella estrema parte d'Italia; relativamente a quei loro secondari interessi che derivassero dal conservarsi alcun tempo ancora in essi quelle tenui disformità etnografiche le quali ora lievemente li diversificano dai loro naturali concittadini trentini, ma che uniti essi all'Italia, svanirebbero in brevissimo tempo.

Queste considerazioni persuadono che fra i residui teutonici tridentini e gli altri abitatori della penisola italiana, sarebbe fin d'ora e intima e utile la convivenza politica in un solo Stato. E di ciò più si persuade ognuno che pensi come in altri luoghi uomini *aventi comune la patria naturale*, sebbene di diversa lingua e di opposte religioni e razze, vivono insieme non solo in un solo Stato, ma in uno stesso consorzio provinciale e municipale, ed anco domestico. Non v'ha d'uopo di ricordare località dell'India marittima, dell'Australia e dell'America, nelle quali vive associato *nello stesso paese* il cattolico ed il buddista, il musulmano e il protestante, il bianco e il nero, l'uomo di razza gialla e il bruno di Malesia.

Dopo avere constatato che non v'ha alcuna ragione desunta dalla topografia, dall'economia, dalle condizioni sociali e dall'etnografia, la quale si opponga all'estensione dello Stato italiano *a tutto l'alto Trentino*, bene si può prevedere che al politico consorzio italiano dovrà necessariamente essere attratta ognor più la volontà dei suoi abitatori. Questi, come quelli di ogni altra terra, che devono progredire nella civiltà nemica ai rancidi pregiudizi e agli inveterati errori che spesso dividono gli uomini di una sola contrada, inclineranno sempre più a contrarre coi loro conterranei quella associazione politica, che è più conforme ai loro rapporti e interessi naturali, i quali, eterni e principali, sono quelli che coll'azione del tempo assimilano gli uomini originariamente diversi (1).

(1) Di ciò ci dà fausti pronostici la parte più importante della popola-

CAPITOLO TERZO.

Condizioni topografiche, che rendono il Tridentino parte principale del sistema difensivo italiano.

I.

Le condizioni strategiche concorrono colle esposte considerazioni geografiche ed economiche, sociali ed etnografiche, a provare che il Tridentino è estraneo alla regione germanica, e che il confine di questa straniera regione col Trentino non può altrimenti stabilirsi che lungo la linea alpina dividente le acque fluenti all'Adriatico da quelle che volgonsi a'mari diversi e opposti.

Se l'Alemagna intende efficacemente provvedere alla propria sicurezza in confronto dell'Italia, senza però togliere a questa i naturali mezzi di difesa che ha sul proprio territorio; se vuolsi stabilire una frontiera militare, la quale, dando alla Germania e all'Italia una eguale opportunità di resistenza, tolga ad un tempo a ciascuna l'opportunità all'offesa, il confine fra queste due regioni deve essere quello istituito dalla natura che dà ad ognuna un estesissimo versante alpino, sul quale l'una può validamente opporsi all'invasione dell'altra, per cui ciascuna ha in un esteso e montuoso spazio un grande ostacolo a offender la vicina.

È manifesto che nelle Alpi nè offesa nè difesa può farsi lungo la linea delle maggiori sommità, sulle quali è impossibile spiegare forze numerose. L'offesa e la difesa possono verificarsi soltanto lungo i valloni che scendono sull'uno o sull'altro ver-

zione dell'Alto Trentino, in cui si manifestarono già tendenze politiche comuni a quelle del Trentino inferiore. Ricordiamo soltanto come nel gennaio dello scorso anno si esternarono a Bolzano disposizioni di secondare la volontà dei loro compaesani del Basso Trentino, relativamente alla separazione dal governo provinciale di Innsbruck e alla formazione di un governo distinto in Trento; corsero pratiche a questo scopo fra i deputati della provincia di Bolzano ed i deputati di Trento e di Roveredo alla Dieta tirolese; se non che mancò il successo, perchè i deputati del Basso Trentino non intervennero a quella Dieta, per fare coll'astensione un nuovo atto contro l'unione della loro terra all'impero austriaco transalpino e germanico Tirolo.

sante, lungo i quali ogni angusto passaggio, ogni risvolto offre mezzo a un piccolo corpo di arrestare un esercito. Ora è a dire che quanti scrissero sulle Alpi osservarono, che il versante italiano di questa catena in confronto dell'opposto scende più rapido e con più brevi e meno elevate diramazioni, fra le quali le valli e le gole sono più ampie e più facili di quelle che rilevansi sull'acquapendente straniero; che più lentamente degrada munito di lunghi contrafforti, i quali a stento concedono un'angusta e tortuosa via alle acque, e sono elevati così che taluni s'innalzano al dissopra della principale catena alpina (1). Senza dire della diramazione designata col nome di Alpi Bernesi, e di altre ramificazioni che coprono l'Elvezia, ricordiamo nell'argomento nostro quella che nel transalpino Tirolo a difesa di questo e dell'ulteriore piano germanico prolungasi sulla sinistra dell'Inn fin presso a Monaco; e quella che ancor più lunga ed elevatissima le succede a sud-est sulla destra della Salza e dell'Enns a proteggere l'altra parte dell'Alemagna, in cui è la capitale dell'Austria; e altre catene che al sud di questa e più alte delle Alpi Carniche da cui derivano, per lunghissimo tratto, sarebbero ostacoli potenti a forze militari che, mosse dall'Italia, intendessero procedere nella limitrofa regione oltrealpina (2).

Da queste osservazioni intorno alla diversa forma delle due contrarie chine della principale catena delle Alpi ne deriva, che le vie le quali dai gioghi di queste scendono sul declivio straniero, e particolarmente su quello dove ha stanza la famiglia germanica, considerate in confronto delle vie interalpine italiane, più lungamente e fra monti più alti serpeggiano prima di giungere al piano; onde il *versante germanico, e in particolare quella parte di esso che è più vicina al Tridentino, di gran lunga più del pendio italico corrispondente, presenta opportunità alla resistenza.* Perciò se la Germania, paese militare più grande e più popoloso dell'Italia, col suo confine politico si arrestasse alle Alpi principali costituenti la più distinta delle naturali frontiere d'Europa, avrebbe pur sempre il vantaggio di avere nel

(1) Malte-Brun, *Géogr. Univer.* Liv. CXVI. Marmocchi, *Descrizione d'Italia*, P. I, Lib. I, *Alpi*.

(2) Vedi la *Geografia Universale* di A. Balbi (*Europa fisica, sistema alpico*) e quelle di Marmocchi e di Malte-Brun.

proprio versante una guarentigia di sicurezza, e una opportunità di difesa contro l'Italia, maggiori di quelle che avrebbe l'Italia nel suo declivio alpino contro la Germania. E un pegno di stabile pace e tranquillità avrebbe l'Europa in questa divisione fra l'Italia e l'Alemagna, giacchè la medesima renderebbe a due fra le maggiori nazioni più difficile la guerra.

Il Tridentino dunque, mentre nei rapporti geografici, economici, sociali, etnografici è parte d'Italia, è frazione d'Italia anco nei rapporti militari.

Nell'assunto di questo capitolo è poi da osservare che nei riguardi strategici militari il Tridentino è fra le più necessarie parti d'Italia. Questa verità evidentissima risulta dai seguenti consigli che ci sono dati da due dei nostri più valenti strategici: « Quello » a cui devesi anzitutto mirare nella difesa generale delle Alpi, » scrivono i fratelli generali Mezzacapo, si è di *sostenersi sulla » frontiera centrale; forzato il passo delle Alpi centrali, tutte le » nostre forze poste alla difesa d'ogni altra parte della nostra » frontiera alpina potrebbero trovarsi tagliate dal Po* ». Ed invero le truppe nemiche, le quali avessero superato il centro delle Alpi, troverebbonsi più prossime al Po, che non le nostre truppe, le quali fossero presso alle Alpi occidentali e presso all'Isonzo (1).

Per meglio porre in sodo la capitale importanza militare del Tridentino per l'Italia non possiamo impiegare espressioni più convenienti di quelle usate dall'autorevole e citato scrittore della *Puissance militaire de l'Autriche en Italie* e della *Marine militaire autrichienne*: « *Le plus grand avantage des Autrichiens en Italie*, egli » scrive, *consiste dans la possession du Tyrol, paté montagneux » qui s'avance dans la plaine et la domine comme une citadelle.* » Il ne laisse qu' une étroite bande de terrain entre la Lombardie et la Vénétie: la faible largeur de cette bande est

(1) *Studii topograf. e strateg. su l'Italia*, dei Generali fratelli Mezzacapo, Parte II, Capo I, *Difesa generale delle Alpi*, § 6. Continueremo in questa e successive appendici a valerci della citata opera di questi due dotti uomini di guerra, i quali riassunsero quanto fino al 1859 fu scritto nella materia topografica e strategica che riguarda l'Italia, attingendo in particolare alle autorevoli opere del Saluzzo, del Rudtorffer, del Lavallée, del Marmocchi, del Cattaneo e delle Carte geografiche, che sono le migliori guide nella materia topografico-strategica, alle quali fonti noi pure direttamente ricorreremo.

» encore réduite par le lac de Garde et par les marécages que
» forme le Mincio avant de rejoindre le fleuve dans lequel il
» se perd. *Le massif des Alpes du Tyrol, ainsi jeté au centre*
» *même de l'Italie, a toujours fourni aux empereurs d'Allemagne*
» *leur base d'opérations contre la péninsule, et a été le grand*
» *obstacle à l'indépendance de ce pays. Maintenant encore c'est*
» *au sortir de ses gorges que se trouvent les forteresses où l'Au-*
» *triche a établi le centre de sa domination militaire; c'est dans*
» *les montagnes elles-mêmes, dans la vallée supérieure de l'Adige*
» *que se trouve le nœud de toutes les routes militaires* »; quindi
l'autore delle citate opere avverte una circostanza di molto rilievo derivante dalle accennate, quella cioè che le Alpi Tridentine dominano il corso di tutti i fiumi militarmente più importanti dell'Alta Italia, i quali nascono nei monti trentini. Notata questa importante circostanza, egli continua: « Le général qui aurait
» repoussé les Autrichiens depuis le Tésin jusque sous les murs
» de Vérone *aurait donc toujours à veiller de ce côté, dans la*
» *crainte de voir une armée de secours se montrer tout à coup*
» *derrière lui*, dans les plaines de Lonato et de Brescia. Et
» ce danger ne serait pas le plus grand: ce général serait
» *exposé aussi à se voir enlever sans combat toutes ses conquêtes*
» *par l'arrivée d'une armée de secours descendant du Tyrol sur*
» *Milan par les routes du Tonale et du Stelvio*, car ces routes
» ont été ouvertes tout exprès pour cette puissante diversion
» qui permettrait à l'Autriche de passer sans transaction de la
» défensive à l'offensive (1) ».

Si comprende poi agevolmente come l'esercito, il quale avesse potuto espugnare Verona e il quadrilatero, e fosse quindi pervenuto ad occupare tutta la Venezia, di continuo dovrebbe temere lungo il suo sinistro fianco discese nemiche. Le quali dal Tridentino potrebbero facilmente effettuarsi lungo le principali valli venete; lungo cioè la valle della Brenta, e lungo quella della Piave a cui giungesi dall'alto Trentino pel comodo passo di Colfredo e per la valle di Ampezzo o valle della Boita (influente della Piave), oppure per il passo di Canazei e la valle di Agordo o del Cordevole (2).

(1) Baude, *Puissance militaire de l'Autriche en Italie*, N. II., III.

(2) *Le Alpi che cingono l'Italia, ecc.*, dello Stato Maggiore generale Piemontese, Cap. IX; Torino, 1846.

Ci resta di tenere breve parola per dimostrare d'avvantaggio ciò che traspare dall'esposto, cioè che in particolare l'alto Trentino fino alle somme Alpi Retiche fa parte del naturale sistema difensivo italiano, così che fino al geografico confine della penisola il Trentino è necessario all'Italia.

Brunecco posto nella valle della Rienza influente dell'Adige, e sulla via la quale mena al passo di Toblaco che interponesi fra il bacino dell'Adige e quello della Drava « è il punto centrale da cui vuolsi muovere per difendere le diverse valli delle Alpi (1) ».

La posizione di Brunecco è poi in particolare la chiave della Venezia, giacchè per essa si può ben agevolmente penetrare nella valle della Piave pei due ricordati passi di Colfredo e Canazei. La stessa posizione di Brunecco è infine importantissima per la difesa della valle dell'Adige, e quindi pel cuore dell'Italia superiore; perchè una forza nemica che occupasse Brunecco e la valle della Rienza minaccerebbe da questa la valle dell'Adige propriamente detta, esposta da questo lato, oltrecchè dalla valle di Saren e da quella dell'Isargo anco dalla via di Plaurens e da quella della valle dell Abbadia e di Gredine, per le quali si riesce a girare la stretta di Clausio sull'Isargo, e a comparire quindi a sei chilometri al di qua di questa borgata e presso a Bolzano (2). Egli è perciò che dobbiamo dare un grande valore a queste parole del generale vicerè Beauharnais, all'imperatore Napoleone: « *La seule limite militaire à établir, est* » *la limite tracée par la nature même sur les sommets des mon-* « *tagnes où se séparent les eaux de la Mer Noire et celles de* » ***l'Adriatique*** (3) ».

L'importanza poi di Bolzano per la difesa d'Italia è ancor più nota. Essa può formularsi colle seguenti parole dei fratelli generali Mezzacapo: « Nel Tirolo italiano si può discendere per tre » strade rotabili. Le due che dalla valle dell'Inn, per il colle » di Raseno e per l'altro del Brennero, menano nell'alta valle » dell'Adige ed in quella dell'Isargo; e l'altra che dalla valle

(1) Mezzacapo, *Studi topogr. e strateg. su l'Italia*, Parte II, Capit. I, § 3, pag. 389.

(2) Id., id., id., id., pag. 385-6.

(3) *Mémoires du Prince Eugene Beauharnais*; Paris, Levy, 1858, Lettre du 15 août 1810.

» della Drava per il colle di Toblaco conduce nella valle del
» Rienzo. Quest'ultima strada e quella del Brennero si riuni-
» scono in una ad Aicha, la quale va di poi a congiungersi con
» l'altra del colle di Raseno, a Bolzano, dove va pure a met-
» tere capo la strada che da Sterzinga per il colle di Pens di-
» scende nella valletta di Saren. Epperò Bolzano è *un punto*
» *strategico donde si può muovere in tutte le direzioni a difesa*
» *degli sbocchi delle Alpi* (1) ».

Bolzano non è soltanto il naturale centro delle operazioni militari per sostenere quella linea di difesa che forma la sezione centrale e più importante di tutto il nostro principale sistema difensivo costituito dalle Alpi; Bolzano è inoltre il centro dell'inferiore linea di difesa che, piu breve e non meno forte di quella delle sovrastanti Alpi, non è meno importante, essendo secondo riparo all'Italia da questo lato. Questa seconda linea, di cui è nodo Bolzano, è formata dai monti i quali dall'Ortelio (Orteispitz) sul confine Trentino-lombardo scendono alla stretta di Vilpiano sull'Adige a poca distanza di questa città, e quindi dai monti della stretta di Clausio (Klausen) presso la medesima città, i quali s'innalzano poscia fino alle Carniche da cui nasce la Piave.

Assai men forte linea difensiva è quella che piu a mezzogiorno è formata dalle nominate due diramazioni delle Alpi, per mezzo di quei loro rami più australi che scendono quasi a toccarsi sulla chiusa di Cadine presso Salorno a breve distanza da Trento. In confronto della linea superiore di cui ora dicemmo, e sulla quale sta Bolzano, è questa di Cadine o di Trento assai meno difendibile. E ciò perchè tutto il tratto centrale di questa è poco elevato ed è facile a superarsi, mentre la infrapposta stretta assai angusta latitudinalmente, è però longitudinalmente assai breve; e inoltre perchè la linea di Cadine o di Trento è quasi del doppio più lunga della suddetta, onde le forze che la difendessero, dovrebbero di soverchio disperdersi ed essere perciò dovunque deboli.

Se mancasse all'Italia l'importantissima linea strategica, nel cui centro sta Bolzano, la quale è necessaria per sostenere davvicino quella delle Alpi superiori, ed è necessaria per sè in

(1) MEZZACAPO, opera citata, pag. 384.

quanto non v'ha inferiormente una linea che meglio si possa difendere; se la nostra penisola non avesse a difesa che quella linea sulla quale è la stretta di Cadine, l'Italia superiore e quindi tutta la restante verserebbe in grave pericolo. Infatti in qualunque punto fosse superata questa lunga e debole linea, debole specialmente dal lato della Valle Novella e della Valle dell'Avisio (1), non solo Trento e il Val d'Adige inferiore, ma la Valle della Brenta dell'Olio, e del Chiese e con queste la Lombardia e la Venezia sarebbe facile preda del nemico.

Queste considerazioni che fa ciascuno il quale osservi anco per poco una carta geografica, impugnano lo strano desiderio che, in opposizione agli insegnamenti della topografia strategica, le aspirazioni italiane si limitino a Trento, concedendo Bolzano e tutto l'alto Trentino e le nostre Alpi centrali a que' stranieri che sono i secolari nemici d'Italia, e dai quali men che da altri possiamo sperare un'inalterabile amicizia. È quello un assai biasimevole desiderio di chi, come esprimesi il trentino Frapporti, smarrì l'idea de' naturali confini d'Italia, e ignora la capitale importanza di Bolzano per quella sicurezza a cui più che ad altro dobbiamo aspirare, perchè questa, anzichè il primo dei beni di uno Stato, è la condizione per averli tutti.

Contro questo desiderio sta non solo la ricordata opinione del Beauharnais, ma anco l'autorità del più grande capitano dei nostri tempi: il quale, perchè potesse sussistere contro l'Austria quel regno d'Italia che egli aveva istituito, davagli Bolzano con esteso circondario e quell'intera linea di cui questa città è centro, cioè quella che dicemmo custodire principalmente l'Italia dal suo lato settentrionale. Così durante la guerra del 1859 in Italia, nel dotto opuscolo militare del Baude indicavasi all'esercito franco-sardo l'occupazione di Bolzano, per la ragione che da esso si irradiano tutte le vie che dal Trentino dirigonsi alla Lombardia ed alla Venezia.

Per terminare poi l'argomento dei vantaggi che presenta il Trentino per la sicurezza dell'Italia ricorderemo infine il Passo della Pietra presso Roveredo (2), il quale presenta opportunità

(1) Mezzacapo, opera citata, pag. 390.
(2) Id. id. id.

a sospendere la marcia vittoriosa d'un esercito che avesse superate le tre linee trentine di difesa di cui tenemmo parola.

Così le varie parti dell'alto e basso Trentino nel loro insieme offrono un solo sistema difensivo, il quale è a vantaggio di tutta la penisola italiana; perchè mentre esso immediatamente ripara tutto il centro dell'Italia superiore, è coordinato al sistema generale difensivo italiano di cui così il Trentino è nucleo e parte principale.

In particolare risulta dall'esposto, che il precipuo interesse dell'Italia, quello della sua sicurezza, il quale evidentemente è anco interesse europeo, osta a ciò che la anzidetta principale sezione del suo sistema difensivo le sia tolta.

Concludiamo tutto questo capitolo constatando che le Alpi e subalpi dell'alto e basso Trentino *risultano essere per noi militarmente più importanti di tutte le altre;* e ciò non solo perchè esse formano la sezione centrale, e quindi più preziosa del principale sistema di difesa della penisola italiana; ma inoltre per la ragione, che se quel centro del sistema alpino fosse in dominio straniero, esso presterebbe contro di noi quella più formidabile opportunità all'offesa che più deve essere temuta da noi, in particolare per l'avvertita circostanza che le Alpi e le prealpi tridentine si avanzano nel cuore dell'alta Italia, di cui dominano il maggior numero delle valli, e quelle di queste che sono le più importanti.

E constatiamo altresì che mentre il Tridentino compie, dove è più necessario, il naturale e più valido sistema difensivo dell'Italia, questo territorio italiano, pel completo sistema difensivo che al di là di esso possiede la Germania sul proprio versante alpino, *è un accessorio, di cui la Germania per la propria difesa abbisogna forse meno di quello che abbia d'uopo delle rive del Reno e della Vistola*; le quali potrebbe essa reclamare forse con maggior ragione di quella per cui possa pretendere qualche punto al di quà delle Alpi Retiche.

APPENDICE SECONDA

Italianità geografica del Litorale Veneto orientale o triestino.

Abbiamo dimostrato nel testo di quest'Opera che il Litorale Veneto orientale o triestino per *diritto diplomatico,* si deduca questo dalla lettera o dallo spirito dei Trattati, non appartiene alla Confederazione germanica; e come pel *diritto storico* esso spetti all'Italia, anzichè a quella federazione e all'Austria.

Ma un numero sempre crescente di pubblicisti moderni nel determinare l'appartenenza di un paese ad un altro, anzichè al diritto diplomatico e storico, hanno esclusivo riguardo alla *posizione geografica* del medesimo, o diremo meglio all'insieme delle sue condizioni naturali; molti altri alla sua *nazionalità* e alla etnografia; non pochi all' *ordine economico naturale* suo, cioè ai suoi interessi principali, fondamentali, permanenti; e tali altri al *sentimento politico delle popolazioni;* mentre in maggior numero sono coloro che in quell'argomento hanno riguardo a tutti questi diversi elementi insieme considerati.

Perciò noi richiamandoci ai principii esposti in proposito nel Capo I del Libro primo di quest'Opera e sviluppati nel Capitolo II dell'Appendice precedente, diremo in questa dell' *italianità geografica* del Litorale Veneto orientale o triestino: e in altre successive dell' *italianità etnografica* e dell' *italianità degli interessi* del medesimo.

Ai fatti dimostrativi del sentimento nazionale dominante nella stessa parte d'Italia, riferiti nel testo dell'Opera all'articolo 1, 2 del Capo primo e 5 del Capo terzo, Libro secondo, nonchè all'articolo 3 del Capo secondo, Libro quarto, aggiungeremo quegli altri atti analoghi, i quali troveranno più conveniente posto nell'una e nell'altra Appendice.

CAPITOLO PRIMO.

Il Litorale Veneto orientale o triestino pei suoi caratteri geografici è parte integrante anzichè accessoria della penisola italiana.

I.

Italianità geografica del Litorale Veneto orientale desunta dalla *forma* della sua superficie.

Premessa una sommaria esposizione delle forme che osservansi in questo Litorale, passeremo a dire della natura delle sue alpi e figura del suo mare, le quali concorreranno a dimostrare quanto per le fondamentali ragioni di natura sia italiano questo litorale.

Passeremo poscia ad assegnare questa contrada all'italica regione coll'autorità della scienza geografica d'ogni tempo e d'ogni luogo, la quale considerò italiano il medesimo litorale.

Le Alpi orientali che hanno origine presso il Picco dei Tre Signori (Drei Herren Spitz), dove succedono alle centrali, sovrastano al Golfo veneto col nome di Carniche; quindi con quello di Alpi Giulie si prolungano all'est di questo seno.

In relazione a ciò osserviamo primieramente, che come tutto ciò che sta fra le alpi ed il mare, per definizione data all'Italia dovunque da dotti ed indotti, appartiene a questa regione geografica; e come la Venezia, la quale è fra la prima sezione delle dette Alpi orientali nominata Alpi Carniche, e la costa occidentale del seno veneto, è parte d'Italia; così è forza convenire, che è pur parte d'Italia l'ulteriore contrada che fra la seconda sezione delle stesse Alpi orientali, detta Alpi Giulie, e la costa orientale del medesimo golfo, continua per terra e per mare la Venezia.

Appare dunque fin d'ora che geograficamente spetta all'Italia quella contrada che è interposta al Golfo veneto e alle Alpi Giulie; le quali per 257 chilometri estendonsi dal passo di Tarvisio presso

Ponteba (1) al Nevoso ed al Maggiore, e fino all'ultima propagine di questo — la punta di Fianona, che divide le acque italiane dalle Liburniche, avendo innanzi a sè l'angusto stretto di Faresina, il quale separa quel prolungamento del Golfo veneto, che ha nome di *Quarnaro* dal Golfo di Fiume.

Ed in secondo luogo osserviamo che la medesima contrada, la quale geograficamente è la parte orientale della Venezia, esposta come è a ponente ed a libeccio, tutta inclina verso l'Italia. E che essa è posta non solo al di qua della catena alpina delle Giulie, ma conseguentemente anche al di qua delle Alpi Noriche e delle Stiriane: che, al di là delle Giulie, assai più di queste si elevano, abitate quasi interamente da Slavi; i quali perciò *separano per largo e mal praticabile spazio il versante italiano delle Giulie dalle regioni abitate dai Tedeschi*, che pretendono di conservare il Litorale Veneto orientale.

Nel versante italiano delle Giulie dobbiamo distinguere quella piccola parte settentrionale di esso, che dà le acque al Tagliamento; dall'altra che le dà all'Isonzo, al Timavo, all'Arsa e ai minori corsi d'acqua intermedî.

Della prima parte tratteremo nella Appendice quinta di quest'Opera; dell'altra, di gran lunga più importante, diremo in questa e nelle due successive.

Dopo la diramazione alpina, che scende lateralmente al passo di Tarvisio a separare il bacino del Tagliamento da quello del-

(1) Dobbiamo attenerci alla divisione della maggior catena alpina fatta dal Marmocchi, nella sua *Descrizione dell'Italia* e nelle altre sue opere; e dallo Stato Maggiore generale Piemontese, nell'opera *Le Alpi che cingono l'Italia*, Cap. I, II e IX; e con questi dai migliori orografi. Questa divisione fondasi sul fatto che i passi, anzichè i punti culminanti, distinguono le varie parti della catena alpina, le quali dalle gole più ampie e più profonde, non dalle maggiori sommità, sono separate. E ciò perchè i varchi presentano una interruzione nella continuità della catena principale, e quindi un distacco; ed inoltre perchè dai passi principali scendono sui due versanti quelle maggiori valli, che dividono le diramazioni della sezione delle Alpi la quale è da un lato del passo, dalle diramazioni della sezione alpina che è dall'altro lato, distinguendo così non solo i varii tronchi della catena principale, ma eziandio i varii tratti montani a questi corrispondenti, i quali nel loro insieme formano l'intero sistema alpino.

l'Isonzo, il Litorale Veneto orientale, o versante italiano delle Giulie, distinguesi in tre considerevoli sezioni, che si succedono da nord a sud.

La boreale è un *bacino* bagnato dall'Isonzo e suoi influenti, a cui è centro e capoluogo *Gorizia*.

A sud-est di questo bacino s'innalza dai dintorni di Trieste fino alle somme Alpi Giulie uno spazio montano, qualificato con ragione *Altipiano*, così dallo Stato Maggiore generale Piemontese, come da Adriano Balbi, e dal Marmocchi. Tale parte centrale del versante delle Giulie è detta *Carsia*, e distinguesi così dalla parte settentrionale di questo, come dalla parte meridionale del medesimo, la quale ha nome di *Istria*, ed è nè bacino, nè altipiano, ma *piano inclinato*.

L'Istria è separata dalla Carsia da montana diramazione, che è emula in elevazione alla catena principale delle Giulie, da cui deriva. Tale diramazione, la quale ha la sua origine dal fianco occidentale del Nevoso e separa prima la Carsia dalla costa Liburnica di Castua, Lovrana e Moschenizza, prima di scendere sul Quarnaro presso Fianona genera quel suo principale ramo che divide la detta Carsia dall'Istria. Questo ramo, che ha il nome di Monti della Vena, procedendo dal suo nodo del Monte Maggiore, prende i diversi nomi di Carso, di Raspo, Carso di S. Pietro e Carso di Trieste. L'Istria è distinta dalla Carsia, oltrecchè per la osservata diversità di forma, e per la nominata catena, anco per diversità di esposizione. Ed invero, mentre questa volgesi a N.O., l'Istria inclina a S.O. ed a S.; e mentre l'una è un paese interno, ed un altipiano a lievi numerosi e circolari concavità, l'altra è un paese marittimo, un piano inclinato, solcato da anguste vallette tenuemente divergenti le une dalle altre a guisa di ventaglio (1).

Importa ora osservare che a torto la Carsia e l'Istria insieme considerate si ritennero *penisola*. Infatti la lunghezza della linea di questo supposto paese peninsulare, bagnata dal mare, non eccede sensibilmente la lunghezza della linea del suo confine

(1) Stato Maggiore generale Piemontese, *Le Alpi che cingono l'Italia; Altipiano Giulio*. Balbi, *Dell'Italia, e dei suoi naturali confini* (nel Vol. V degli *Scritti geograf. e statist.* di A. Balbi, raccolti dal figlio E. Balbi). Marmocchi, *Descrizione d'Italia; Alpi; Alpi Giulie*.

terrestre. E inoltre risulta così dalle più esatte carte geografiche, come dai calcoli trigonometrici fatti sul luogo, che questa contrada italiana non presenta nel suo mezzo, e per tutta la sua lunghezza, quella catena montana detta *dorsale*, che dà ad una terra cinta per la maggior parte dal mare la qualità di penisola (1). Perciò la parte centrale e meridionale e più estesa del Litorale Veneto orientale, la Carsia cioè e l'Istria, anzichè penisola, *è una espansione della parte continentale dell'Italia, e quindi è una parte integrante della medesima;* non una sua parte accessoria, una appendice, come erroneamente ebbe a qualificarla un contemporaneo geografo francese.

Agli angusti termini di una appendice ed allo scopo di quest'Opera ripugna, che ci dilunghiamo con molti argomenti per ulteriormente provare essere verità l'opinione dei corpi scientifici e degli scrittori da noi seguiti, i quali comprendono nel territorio geografico italiano anche la Carsia, o provincia di Postoina (2). La quale stretta, come è fra la principal catena delle Giulie e la primaria diramazione delle medesime, occupa il centro del versante italiano delle stesse in quel modo, per cui mantiene quasi esclusivamente la continuità fra la parte boreale e l'australe della zona italiana, di cui ci occupiamo. All'esposto, da cui risulta evidente l'italianità geografica di questa contrada, aggiungiamo tuttavia poco altro per la miglior cognizione delle cose nostre.

Da quando Augusto, facendo omaggio a Giulio Cesare, denominò *Giulia* quella principal catena alpina che separa la Carsia dal bacino della Sava, a questa fu conservato mai sempre il

(1) Vedi *Tavola delle altezze del Litorale* del Cav. P. KANDLER, nell'opera di questo dottissimo scrittore: *Indicazione della Storia dell'Istria.*

(2) Il governo austriaco di recente diede ufficialmente a Postoina quel nome tedesco di *Adelsberg* (Monte dell'Aquila), al quale vediamo con sorpresa accordata ospitalità in molte carte geografiche nostrali. Noi, come crediamo, che in uno scritto italiano abbiasi diritto di rifiutare le parole *Mailand*, *Venedig*, *Florenz*, ed altre indicanti città italiane, non terrem conto del vocabolo *Adelsberg* per indicare Postoina; ed useremo in vece di questo, che, datole dai suoi abitanti, passò anche nella letteratura italiana; e particolarmente in quella delle città vicine, in cui fu adottato dal MORELLI, dal ROSSETTI, dal KANDLER, e da altri italiani scrittori di queste località.

nome di *Alpe* Giulia. Invece a quella minor catena che presso la medesima non divide, ma distingue la Carsia o provincia di Postoina dall'Istria, fu sempre dato un nome *secondario* a quello di Alpi: onde dai tempi più remoti fino ad ora fu questa denominata *Ocra, Monti Albi, Vena, Carso*. Apparisce perciò che a preferenza di questi monti, quella catena che separa la Carsia dalla Carniola fu considerata fin dai più remoti tempi *catena principale e confine d'Italia*. E perciò da quando la detta primaria catena ebbe sulle sue vette le *Arae* di Roma fino al secolo scorso, durò il nome di *Porta d'Italia* a un umile villaggio che sta nella medesima (1).

Osservisi inoltre, che la principal catena alpina delle Giulie oltre Postoina, e la secondaria della Vena, l'una dal Nevoso, l'altra dal Monte Maggiore, loro punti culminanti, pressochè paralelle declinano rapidamente da sud-est a nord-ovest: e che con esse declina lievemente nella medesima direzione l'altipiano di cui è costituito il territorio di Postoina; il quale, dopo breve risvolto accennante a ponente, fra il Carso di Sesana e il monte Re cala sul bacino dell'Isonzo, giungendo alle rive di questo ed al piano veneto lungo il Vipaco. *La succitata Tavola delle altezze del litorale dimostra l'anzidetto declivio delle due catene laterali al territorio di Postoina, e quello dell'interposto altipiano dal Nevoso e dal Maggiore all'Isonzo ed al piano dell'Italia superiore*. A ragione perciò lo Stato Maggiore generale Piemontese, nella ricordata sua opera valendosi degli studii dell'Hubek intorno alla Carsia, questa ne descrive come parte della china italiana delle Alpi, distinguendovi quattro diverse conche; quella di Pudopo, la più elevata e al piè del Nevoso, nella quale v'ha la palude Lugea (detta dai Tedeschi lago di Zirknitz); quella della Piuca o Poica in cui è Postoina; quella di Planina sottoposta al passo di Lubiana o di Longatico (detto dai Tedeschi Loitsch); e quella della Reca che ha vicino il monte Maggiore e i monti della Vena, i quali la dividono dall'Istria.

Si ponga anco mente a ciò che il naturalista Adolfo de Morlot nella preziosa collezione geografico-storica, *L'Istria*, estesamente dimostra che i *corsi d'acqua* che han foce sulla costa

(1) Vedi *Frontiera orientale d'Italia*, opuscolo inserito nell'anno 1861 del *Politecnico*.

orientale del golfo veneto, così inferiormente come superiormente a Trieste, sono gli stessi della provincia di Postoina: i quali dopo avere in questa alternativamente corso sulla superficie del suolo, e sotto questo appariscono continui presso al mare (1).

Il De Morlot inoltre ci prova assai estesamente nell'opera citata la *somiglianza geologica e geognostica* che riscontrasi fra il bacino subalpino delle Giulie e tutto il sottoposto litorale orientale del golfo veneto.

La ammirata carta geologica pubblicata nel 1844 a Parigi dai chiarissimi Brocchi, Catullo, Pareto, Lamarmora, Pasini, Pilla, Sismonda, Savi e altri, può ben dirsi una prova che il maggior numero dei più illustri naturalisti italiani diedero dell'italianità geologica della Carsia; che essi in quel documento ci mostrarono formata quasi interamente, come il restante Litorale Veneto orientale, di quella sostanza calcarea che primeggia nel territorio italiano, ed in particolare nella parte centrale del medesimo.

Concludiamo essere fuori di dubbio che l'altipiano di Postoina, posto fra la maggior catena dell'Alpi Giulie e la principal loro diramazione detta Vena, appartiene geograficamente al naturale territorio italiano.

Dove la sezione australe e convessa del Litorale Veneto orientale si aggiunge alla settentrionale e concava, e dove cessa declinando l'altopiano Giulio, che è all'una e all'altra intermedio, siede sulla marina una delle maggiori città italiane, e la più grande, e più importante del Litorale Veneto orientale, il quale più brevemente potrebbe denominarsi da essa *Litorale Triestino*.

Questa locuzione preferiamo anco ad altre sinonime, perchè mentre dei due vocaboli che la compongono il primo esprime la natura geografica di questa parte d'Italia, che è un litorale, il secondo ne desume la distinzione in confronto delle altre marittime nostre contrade dal nome che ha il punto a cui tutto esso geograficamente converge, dal nome che ha il suo principale

(1) Vedi l'opera *L'Istria*, Vol. II, N. 61, 2. Il fatto ora accennato è confermato anco in parecchie parti della collezione istriana da *Porta orientale*. E il Kandler, nella sua carta geografica dell'Istria annessa al primo Volume dell'opera *L'Istria* concorre a mostrarci che il Timavo, il principal corso d'acqua della Carsia, il quale ha foce nel golfo di Trieste, ha le sue origini al piè del Nevoso e presso la palude Lugea.

seno di mare, dal nome del suo centro economico, dal nome della sua più cospicua città, cioè dal golfo, dal porto, dalla città di Trieste (1).

Tutto il Litorale Veneto orientale o Triestino dalle Giulie al mare è attualmente diviso nei quattro territorì amministrativi di Gorizia, Trieste, Istria e Postoina. Dei primi tre la capitale è Trieste; l'ultimo fu sottoposto alla oltrealpina Lubiana.

(1) Non fa meraviglia se l'Italia, a cui non sono ancora ben note le cose sue, e particolarmente quelle relative alle parti estreme del suo territorio, versi ancora nell'incertezza relativamente alla denominazione della contrada, di cui qui ci occupiamo.

Il più dotto scrittore del Litorale Veneto orientale, il KANDLER, usa semplicemente la parola *Litorale* per indicare questa parte d'Italia (Vedi le *Indicazioni per la Storia dell'Istria* e altre opere dell'anzidetto autore). Nelle provincie austriache transalpine usasi designare questo Litorale coll'addiettivo di *austriaco*. Non conveniente è la prima denominazione perchè insufficiente per se sola a bene determinare la cosa denominata. Inconvenientissima è la seconda, perchè in geografia naturale non ha senso, perchè è estranea alla natura della cosa definita, perchè è desunta da una condizione sua non permanente, cioè dalla condizione politica attuale. Udimmo anco applicarsi al Litorale Veneto orientale le espressioni di *Litorale delle Giulie*, *regione* o *paese adriaco-alpino*. Ma entrambi questi nomi, e più il secondo, agevolmente confondono questa parte d'Italia colla Venezia propriamente detta, la quale in parte giace sul versante delle Giulie settentrionali e sulla costa marittima a questo sottoposta; e tutta poi giace fra le Alpi e l'Adriatico, perocchè è anche essa contrada adriatico-alpina. Nè crediamo che il Litorale Veneto orientale possa denominarsi, anzichè dal suo seno marittimo principale, dal suo centro economico e topografico e dalla sua principale città e capoluogo, dalla parte meridionale di esso, per dirsi *Istriano*. Non si può confondere coll'Istria il territorio di Trieste, perchè questo, anzichè frazione di quella, è da considerarsi, come dicemmo, qual nodo alle tre sezioni topografiche del Litorale Veneto orientale, onde, anzichè ad una, appartiene a tutta la contrada, di cui è centro naturale e civile. D'altra parte la provincia austriaca dell'Istria, come l'Istria nell'estensione accennata dalle publicazioni istriane, è inferiore alla restante parte del Litorale Veneto orientale per quantità di superficie, per popolazione, per valore economico, specialmente commerciale e agricolo.

A tutte le esposte denominazioni del Litorale Veneto orientale, come ad ogni altra preferiamo quella di *Litorale Triestino* non solo per queste considerazioni e per quelle addotte nel testo; ma anco pel motivo che la preferita locuzione è la più atta a far comprendere a tutti quale contrada sia quella così indicata.

L'estensione di tale regione fra il mare e le alpi, fino alla linea divisoria dei due opposti versanti delle Giulie, dai *Quadri statistici della monarchia austriaca*, pubblicati dall'I. R. Direzione della statistica amministrativa di Vienna, appare essere di 176 miglia quadr. german. (1). Perciò l'estensione di questo litorale eccede per oltre una metà l'estensione complessiva delle provincie parmensi (112 m. q. germ.), non che quella delle provincie modenesi (109,64 m. q. g.).

II.

Italianità geografica del Litorale Veneto orientale o Triestino, desunta dalla qualità di confine naturale che compete alle Alpi Giulie.

È poi agevole validamente provare, anco con argomenti di orografia alpina, quell'italianità del Litorale Veneto orientale o Triestino che abbiamo dimostrata colla esposizione dei suoi più salienti caratteri topografici generali.

La orografia alpina ci porge infatti numerosi argomenti per provare la *qualità in eminente grado divisoria delle Alpi Giulie*, e quindi la *loro qualità di naturale confine:* qualità che in esse rilevasi ancora più di quello che osservisi negli altri tronchi di quella grande catena alpina, nella quale si riconobbe sempre la naturale frontiera d'Italia.

Ungewitter, fondandosi sulla poca elevazione delle Giulie che elevansi meno di altre sezioni alpine, nella sua *Neueste Erdbeschreibung* (2) negò ad esse quella proprietà divisoria, che pur consentì alla restante catena delle Alpi. Ma le Alpi Giulie, meno elevate degli altri tronchi alpini, hanno tuttavia questa proprietà: e noi lo proviamo non tanto per combattere l'asserto non dimostrato di qualche scrittore tedesco, quanto perchè dalla prova dell'esistenza dei caratteri di confine naturale inerente alla catena delle Alpi Giulie, tutta dipende l'importanza che queste possono avere agli occhi del geografo pubblicista nell'argomento di queste carte.

(1) Vedi Czoernig, *Statistisches Handbüchlein fur die Oesterreichische Monarchie.* Vienna, luglio, 1861.

(2) Vedi nel Vol. I della citata opera la pag. 608, ediz. di Dresda, 1853.

Le Alpi Giulie, dal passo di Tarvisio alla punta di Fianona sul Quarnero, a differenza di tutte le restanti Alpi orientali, e a differenza delle centrali ed occidentali, dirigonsi da nord-ovest a sud-est. Perciò quelle Alpi Giulie hanno i due loro principali versanti vòlti l'uno a nord-est, l'altro a sud-ovest.

Ne consegue che, mentre il versante transalpino delle Giulie ha l'esposizione più fredda, il cisalpino ha quell'inclinazione che è più calda d'ogni altra.

Alla circostanza di questa particolare direzione delle Alpi Giulie s'aggiungono altre circostanze estrinseche concorrenti a diversificare il clima dei suoi due versanti, più di quello che esso diversifichi fra i due declivì delle Alpi centrali e occidentali. Diffatti mentre tutta la regione straniera che stendesi oltre le Giulie subisce, non meno delle altre straniere contrade che sono oltre la restante catena alpina, gl'influssi meteorologici del nord che le vengono dal piano germanico del Danubio superiore, avviene che il litorale italiano, il quale sull'opposta china delle Giulie degrada all'Adriatico, riceve dal scirocco quel calore delle regioni tropicali, che è tolto in gran parte ai versanti italiani delle Alpi centrali ed occidentali. Giacchè questi, i quali sono meno favorevolmente esposti del pendìo italiano delle Giulie, hanno di fronte e vicina la catena dell'Apennino, che arresta le vantaggiose correnti atmosferiche del mezzogiorno, per rifletterle a beneficio delle ridenti rive della Liguria e dell'Arno.

In conseguenza di ciò le regioni separate dalle Alpi più orientali presentano fra loro una differenza di temperatura, la quale è maggiore di quella che generalmente osservasi fra i due opposti versanti delle restanti Alpi: differenza di temperatura, la quale, come apparirà maggiormente in seguito, è forse la massima che esser vi possa fra due paesi limitrofi. Da ciò deriva che le *differenze le quali riscontransi ai due opposti lati delle Giulie nell'aspetto del paese e negli esseri tutti inanimati ed animati, devono essere in generalità maggiori di quelle che osservansi nel regno organico ed inorganico dei due diversi pendî delle Alpi centrali*; e che le naturali differenze fra gli acquapendenti delle Giulie devono essere di gran lunga maggiori di quella varietà, che nel sistema degli enti esiste *fra il Piemonte e la parte della Francia meridionale che è oltre le Alpi occidentali.*

Aggiungeremo poche altre cose ad ulteriormente dimostrare

che la diversità nel clima e nel sistema animale e vegetale, e quindi negli interessi, nelle abitudini e qualità fisiche e morali dell'uomo, la quale riscontrasi fra le due opposte chine delle Giulie, è superiore a quella differenza che, sotto gli stessi rapporti, esiste fra i due versanti così delle Alpi centrali, come delle occidentali; e che perciò *a quelle Alpi orientali, più che a queste, compete la qualità di naturale confine.*

Le medie temperature annue di Gratz e di Klagenfurt oltre le Giulie sono di + 8,9 e di + 8,02 cent., e quelle delle altre sette località di Carinzia dateci dai fratelli Schlaginweit sono fra i + 3,91 (S. Lorenz) e i + 7,34 (Sörg); quando quella di Gorizia è di + 13 cent. (1). E mentre l'annua media della temperatura di Lubiana nel bacino della Sava è di + 8,4 cent., a + 13° cent. sale quella di Trieste (2). A più alto grado elevasi poi quella di Parenzo, di Rovigno, di Pola e delle altre località più meridionali della costa istriana: al di sopra della quale, più che sopra Trieste s'innalzano le Giulie e la Vena a difenderla dal freddo soffio del vento *borea*. Un chiarissimo naturalista, che fece l'Istria oggetto di una sua dotta opera, scrive: « L'Istria essere molto distante dalla linea isotermica + 10; » *prossimissima invece all'altra* + 15°: *quindi in uno dei punti* » *più meridionali della zona formata da quelle due linee* »; e in seguito: « il clima dell'Istria appartenere al temperato, ed essere » così influito dagli elementi termici, da accostarsi a quello della » zona precedente più prossima all'equatore termale ». E al-

(1) *Atlas zu den neuen Untersuchungen ueber die physicalische Geogr. und die Geol. der Alpen von Adolf und Herm. Schlaginweit*: Taf. XXI: Leipzig, 1854. Tratte da quest'opera, presentiamo cifre dimostranti la grande diversità di clima fra Gorizia e Radsberg presso Klagenfurt, località poste sui contrarii versanti delle Alpi Giulie a pressochè pari distanza dalle vette di questa catena:

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Annuale
Gor.	5,0	5.0	7.6	12,5	12.5	20,1	22.6	22,6	20.0	12,6	8.9	7.6	5.9	10,8	21,8	13.8	13,1
Rads.	6,0	2,4	3,1	8.4	12.9	17,5	17,6	16.5	12.0	8,9	0,5	3.8	4,07	8.13	17,20	7.13	7.0

(2) Dott. Sigismondo Graf, *Fitologia della Carniola*. Kandler, *Notiz. stor. e Guida di Trieste*, pag. 191.

trove, in più luoghi della medesima opera, lo stesso naturalista estendesi a dimostrare che questa contrada italiana ha la temperatura superiore a quella che verrebbe dalla posizione astronomica spoglia di condizioni fisiche accessorie. In particolare trattando della dolcezza del clima invernale della medesima contrada, quello scrittore ne dice che « l'Istria con terreno » caldo, attorniata da mare caldo, immersa in aere vaporoso, » dominata da venti austro-occidentali, ha nella stagione inver- » nale uno scapito minore di temperatura di quello che gene- » ralmente vi sia altrove: sebbene non al paro di Roma e di » Napoli, pure non è frequente il cader della neve, e *meno* » *ancora* n'è la durata, rarissimo il caso di subita condensazione » maggiore, o, come dicesi, del gelarsi della neve (1) ». Così l'Istria ha il clima delle località della Toscana, in cui più mite è il clima: ed invero a Pisa, sì vantaggiosamente posta, la media annua della temperatura non è più di + 14 7 $^1/_2$ cent.

Perciò, mentre al di là della principal catena delle Giulie i dintorni del capo-luogo della Carniola negano ospitalità anco al gelso e alla vite, il suolo che è alle falde delle Alpi goriziane « è fertilissimo in tutte le produzioni dell'Italia meridionale (2) ». Ed a Trieste prosperano non solo il mandorlo, il pesco, il granato, ma inoltre il *leucojum aestivum* della Sardegna, il *chritmum maritimum* della Liguria, la *rubia peregrina* e l'*asparagus acutifolius* dell'Italia più meridionale. E intorno a Pola l'agave ed il sughero mostransi frequenti. L'ulivo, a cui abbisogna, oltre alla media annuale conservatrice, una media di primavera di + 19° cent., nel Litorale Veneto orientale occupa la considerevole superficie di 7,693 iugeri austriaci. Mentre la Venezia propriamente detta, la quale è estesa due volte e più del litorale di cui ci occupiamo, col clima più dolce di tutta l'Italia posta fra l'Apennino e le Alpi, ha soltanto 4,713 iugeri austriaci di uliveti (3).

(1) *L'Istria. Elementi di sua condizione fisica. Effetti fisici*, pag. 10, 15, 39, 53, 62. Padova, Tip. Bianchi, 1849, dello SPONGIA, istriano, che fu preside della facoltà medica di Padova e autore della celebre opera *Commentarii di Medicina*.

(2) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore generale Piemontese, pag. 678.

(3) CZOERNIG, *Statistisches Handbüchlein fur die Oesterreichische Monarchie;* Wien. 1861.

Inoltre « *Vi hanno in Istria,* scrive lo Spongia, *individui delle famiglie tropicali: terebintacee lauri, leguminose, malvacee, solanee, euforbiacee, ortiche, labiate, cariofilee, borraginee; spontanee ed abbondanti* (1) ».

Sì grande differenza nel clima e nel sistema delle produzioni dei due versanti delle Alpi orientali non verificasi punto fra i contrarî declivì degli altri tronchi della catena alpina. Infatti, mentre la media annua della temperatura di Coira nei Grigioni, di + 9,5 cent., è notabilmente superiore a quella di Lubiana e di Klagenfurt, non sono per poco inferiori alla indicata di Trieste e di altre località istriane le medie temperature annue sulle ultime propagini delle Alpi centrali e sui piani sottoposti: la media annua termale di Milano è di + 12,8. c. Minore d'assai è poi la differenza del clima lungo i due opposti fianchi delle Alpi occidentali: onde l'annua temperatura media di Chambéry di + 10,83, quella di Mouthiers + 9,86, quella di Berna + 9,6 c., sono vicine a quella di Torino + 11,07, di Aosta + 10,69. c. E queste si devono poi ritenere eguali alle medie temperature annue delle località transalpine prossime al medio Rodano (2).

Nella parte superiore dell'alpestre Valtellina, nelle valli d'Aosta e di Susa vedonsi le viti che, varcato il Bernina, il San Bernardo, il Cenisio, rivedonsi prospere e numerose a Coira, a Villeneuve e a Chambéry.

Il tronco più orientale delle Alpi non ha qualità divisoria soltanto perchè, come osservammo, sulle sue opposte chine diversificano nel maggior grado prodotti, interessi, abitudini e conseguentemente le qualità degli uomini. Quel tronco delle Alpi ha proprietà divisoria eziandio per circostanze geognostiche e meteorologiche, che sono del tutto proprie a questa parte delle Alpi.

Notiamo anzitutto che le Alpi Giulie *separano largamente le*

(1) Spongia, opera citata, pag. 5.

(2) Marmocchi, *Descrizione d'Italia*, Lib. I, parte III; e Balbi, le tavole desunte dalle linee isotermiche d'Humboldt, nella *Geografia Univers.*, *Princ. gener.*, Cap. VI; e Adolph und Hermann Sclaginweit, *Atlas ecc.*, Taf. XXI.

popolazioni cisalpine dalle transalpine, perchè a queste si frappongono con estensione di spazio inospite maggiore di quello che osservasi sul dorso delle altre sezioni della gran catena alpina, le quali perciò non interrompono, quanto le Giulie, i sociali rapporti fra i popoli dei due versanti.

È noto che altrove nelle Alpi sopra estesi, e talvolta estesissimi, feraci strati di terra vegetale sui quali fiorisce la pastorizia e la selvicoltura, frequenti casali e fiorenti villaggi s'innalzano sul declivio della catena principale a 4 ed anche ad oltre 5 mila piedi. Per modo che il breve tratto di un varco, anzichè dividere, congiunge le popolazioni dei due opposti pendì. Le Alpi Giulie, al contrario delle altre Alpi nella loro generalità considerate, colla sterilità della loro superficie, la quale mostra dovunque dal Tricorno al Nevoso, su ambi i versanti un orrido spettacolo di nude roccie, arresta ai suoi piedi le popolazioni italiane e le oltrealpine; le quali sono perciò divise da pressochè tutto lo spessore della principale catena delle Alpi (1).

Assai rileva che si osservi inoltre come le Alpi orientali, per altre loro qualità e condizioni, *oppongono agli abitanti dei loro contrari pendì le maggiori difficoltà alle comunicazioni:* così che su queste Alpi, più spesso e per maggior tempo che sulle altre, vengono necessariamente e assolutamente sospese le relazioni fra gli abitatori degli opposti versanti.

Anzitutto è a notare che le naturali comunicazioni presentate dai passi o gole che s'aprono lungo la catena delle Alpi Giulie, sono in numero assai minore di quello delle altre sezioni della principal catena delle Alpi. Infatti dei 244 passi che conta l'intero semicerchio alpico, le Giulie non ne hanno che soli 12, la ventesima parte di quel numero, mentre esse hanno il sesto della totale lunghezza della intera catena alpina (2).

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore generale Piemontese, *Altipiano Giulio*; e Balbi, citata *Memoria sui confini d'Italia*; Mezzacapo e Marmocchi, opere citate.

(2) *Le Alpi che cingono l'Italia*, Cap. VIII, dello Stato Maggiore generale Piemontese.

Ma ciò che più ancora importa è la poca elevazione di questi passi delle Giulie. Mentre quelli delle Alpi occidentali stanno fra i 5 ed i 7 mille piedi sopra il livello del mare, e fra i 6 e gli 8 mille quelli delle Alpi centrali, ad eccezione di due che sono fra i quattro e i cinque mille piedi; i passi delle Giulie (fra i quali principali sono quelli di Predil, Sairaco, Longatico e Zircnizzo), stanno soltanto fra i 1,900 ed i 3,500 piedi (1). Da ciò deriva che i passi delle Alpi Giulie, a differenza di quelli delle Alpi centrali e occidentali, sono *in quella regione in cui hanno stabile sede le maggiori e più dense masse di nubi* (2). A questa circostanza si aggiunga che questi passi sono dominati da venti di nord-est; che più d'altri venti alpini imperversano per non esserne diminuita la violenza da quelle elevate diramazioni che in altre parti del sistema alpico, alte assai più dei passi della principal catena, più o meno li proteggono dall'impeto delle correnti atmosferiche.

Dal piccolo numero dei passi nelle Giulie, dalla situazione di essi nella zona montana in cui massima è la quantità dei vapori, dall'esposizione dei medesimi all'infuriare di freddi venti, deriva che *le Alpi orientali sono quelle che presentano più gravi i principali ostacoli alle comunicazioni interalpine*. Alla qual cosa in singolare maniera concorrono la quantità e la irregolare distribuzione delle nevi, che, quando sono più copiose e portate dal vento, qua e là s'accumulano enormemente a chiudere le vie.

Conchiudiamo che le Alpi Giulie separano al massimo grado possibile le regioni che sono poste ai due lati di esse, perchè, indipendentemente dall'esser esse una linea montana, un sistema lineare di eminenze *interpongono fra le dette regioni essenziali differenze nell'intero sistema degli esseri; grande distanza fra le popolazioni; e difficoltà somme alle comunicazioni.*

Onde si può con ragione aggiungere ciò che più importa nell'assunto di queste carte: che la catena delle Alpi Giulie,

(1) Marmocchi, *Descrizione d'Italia*, Parte I, Lib. I, Cap. I. Vedi la carta del profilo geometrico delle Alpi, annessa all'opera più volte citata dello Stato Maggiore generale Piemontese.

(2) Lombard, *Climat des Montagnes*.

(3) Bonfiglio, *Italia e Confederaz. Germ.*

la quale divide il Litorale Veneto orientale dalle contrade straniere, *più che la generalità delle altre Alpi, e in particolare più delle vicine Carniche della Venezia, ha in eminente grado tutti quei caratteri, pei quali in una catena montana deve riconoscersi la qualità di confine o di frontiera naturale, cioè quei caratteri per cui una catena di monti, sotto ogni aspetto e in ogni modo, divide cose e uomini.*

Quando non si volesse tener conto di tutti gli esposti caratteri della catena principale delle Giulie, per badare esclusivamente alla sua modesta elevazione, osserveremo in primo luogo che *la principale catena delle Alpi Giulie, nè sul bacino dell' Isonzo, nè sull'Istria spinge qualche diramazione, che, continuando fino al mare, si possa ad essa sostituire qual natural frontiera d'Italia.* Secondariamente, che nessuna delle brevi diramazioni, le quali dalla medesima principale catena dirigonsi al mare avvicinasi alla stessa per elevazione così da potersi parzialmente assumere per frontiera italiana: del che ogni mediocre carta geografica fa fede.

III.

Italianità geografica del Litorale Veneto orientale o Triestino desunta dalla configurazione dell'Adriatico.

Dapprima osserviamo come quel seno marino, che s'interpone fra il Litorale di Venezia e quello di Trieste, *è assai più angusto di altri che pure per la loro estensione non si poterono considerare spazi marittimi sufficienti a dividere nazioni.*

Volgendo lo sguardo alle carte geografiche d'Europa vediamo infatti non pochi tratti di mare ben più ampî del Golfo veneto, i quali sebbene distinguano il corpo principale di una regione geografica da una sua espansione in mare, da sue isole, penisole e simili prolungamenti, tuttavia non si ritennero mai come spazî divisori di quella da questi. Invece spesso si scorge, che una contrada abbia oltre un vasto tratto di mare ed anco oltre un intero mare, dei protendimenti ed altresì terre da essa notabilmente separate che furono giudicati ognora

suoi naturali accessorî; così è dell' Irlanda rispetto all' Inghilterra, della Selandia e Fionia rispetto al Jutland, e così è di altri paesi in confronto di contermini o vicine maggiori regioni. E in Italia il tratto di mare che separa la Sardegna dalla penisola e il Golfo di Taranto e il Ligustico, sono acque che hanno superficie assai maggiore del Golfo veneto: e tuttavia le genti italiane da esse divise non dubitano tampoco d' essere sorelle.

Ed è inoltre da osservare che fra l' una e l' altra costa del seno veneto così nel clima, come nel sistema degli enti organici ed inorganici, non vi ha quella differenza che le possa far considerare come due parti di due regioni geografiche diverse; ma quella differenza che è molto minore di quella che riscontrasi fra la costa veneziana e le contrade venete interne e subalpine.

Abbiamo altrove accennato che il Litorale Veneto orientale o Triestino interposto al Golfo veneto e alla sua continuazione che ha nome di Quarnaro, anzichè penisola è una espansione del continente italiano: verificandosi ciò che accade in altre regioni, in cui l' internarsi del mare da una parte e dall'altra d'una contrada, non è tale da dare a questa la figura di penisola. Perciò il Litorale Veneto orientale *non è un litorale di una penisola distinta dalla penisola italiana, un litorale che distinguasi dal restante litorale dell'Italia sull'Adriatico, ma una continuazione di questo.*

Devesi infine por mente a ciò, che se il Litorale Veneto orientale o Triestino è per poco separato dal corpo peninsulare italiano dal suo lato marittimo che dalla punta di Fianona corre alle lagune friulane, esso d'altra parte *confondesi coll' Italia superiore con quel suo lato terrestre, il quale quasi eguaglia in lunghezza il fianco bagnato dal mare.* — Lato terrestre assai più largo e congiuntivo di quello che unisce al continente italiano la penisola di Otranto e la Calabrese.

Nel bacino dell' Isonzo il territorio di Gorizia e il territorio di Udine, quello parte del Litorale Veneto orientale, questo della Venezia, formano una sola contrada e presso al mare costituiscono un sol piano, così che fra il Litorale Triestino e la Venezia non v'ha nemmanco quel lieve segno naturale e nemmeno quelle varietà geologiche, che si possano assumere come

confine di riparti interni amministrativi. Onde le provincie di Gorizia e di Udine ebbero sempre comune il nome di Friuli. I rapporti delle Camere di commercio di queste due provincie, pubblicati negli anni 1858 e 1860, offrono tutti quei minuti particolari in proposito, che crediamo superflui al nostro assunto.

Digrediamo per notare come il bacino dell'Isonzo dove è la provincia di Gorizia o Friuli orientale paralello al limitrofo bacino del Tagliamento in cui sta la maggior parte della provincia di Udine o Friuli occidentale; e paralello agli ulteriori bacini della Livenza, della Piave e successivi, i quali col comune piano sottoposto costituiscono la Venezia: il bacino dell'Isonzo, diciamo, non potrebbesi forse con ragione geografica trattare separatamente dalla Venezia congiuntamente alle limitrofe Carsia e Istria. Ma ciò facciamo perchè il bacino dell'Isonzo ha con queste contrade comune quell'Alpe Giulia, da cui insieme degradano al mare; così che bacino dell'Isonzo, Carsia e Istria son tre parti di un solo versante dell'Alpi che termina in una sola costa. Di queste tratteremo collettivamente anco perchè, oltre le condizioni geografiche comuni, esse hanno comuni le condizioni etnografiche e le amministrative.

Riassumiamo l'esposto dicendo che il Litorale Veneto orientale o Triestino, il quale considerato dal *lato terrestre è un prolungamento della Venezia alpina, dal lato marittimo è continuazione della Venezia marittima*; onde il medesimo come nei suoi rapporti colla terra circostante, così rispetto al mare è parte integrante d'Italia e in particolare è la sezione orientale della Venezia. Perciò egli è con ragione che anticamente il nome *Venezia* applicavasi a quella geograficamente indivisibile contrada nostra che estendesi dal Mincio e dal Po alle Alpi Retiche, Carniche e Giulie.

V'ha di più, perchè dal tratto di mare che è fra Trieste e Venezia deducesi, a favore dell'italianità naturale del Litorale Veneto orientale o Triestino, argomento di ordine superiore ad ogni altro.

Le Alpi Giulie col loro prolungamento australe dividono la parte boreale dell'Adriatico, che gira a semicerchio dalla punta di Zara alle foci del Po, nei due grandi seni veneto e liburnico, i quali con diversa forma hanno approssimativamente eguale

estensione. Questi s'internano, l'uno più meno l'altro, nelle due regioni geografiche che sono divise da quella maggiore larghezza dell'Adriatico la quale dà alla penisola italiana il suo naturale confine ad oriente.

Ora coerentemente alle antiche e moderne teorie di diritto internazionale in materia di *mare territoriale*, quali sono professate anco da Grozio, e da Vattel (1), ciascuno di quei due golfi non solo fisicamente, ma di diritto deve considerarsi appartenente al territorio geografico in cui s'insinua. Quei due golfi sono giuridicamente parti integranti l'uno dell'Italia superiore, l'altro della grande regione che le sta di fronte sull'Adriatico. Questo è così conforme ai principî generali di diritto internazionale che insigni diplomatici stranieri, applicando le generali teorie del diritto delle genti ai varii mari interni dell'Europa, giudicarono che come il golfo di Napoli, come quelli di Salerno e di Taranto, e come quello di Cagliari, i golfi di Venezia e di Fiume sono mari territoriali (2). Ciò noi ripetiamo con molto maggiore ragione di quella, che spinse i pubblicisti a ritenere mari territoriali a favore dell'Olanda e della Russia i seni assai più ampî dei nominati, che han nome di Zuydersee e di mare di Azof.

Se non si considera territorio straniero all'Italia quello che dall'inferiore Po alle ultime Giulie gira intorno al seno veneto, tutto questo golfo che in questa contrada s'interna deve considerarsi mare territoriale italiano.

La natura dunque, che dall'alto delle Alpi ci apprende che Trieste con tutto il suo litorale è italiano; la natura ci insegna sul mare essere in Italia col loro litorale Acquileia, Gorizia, Trieste, Pola, Albona.

I confini naturali dunque che meglio dividono fra loro le regioni geografiche, i monti cioè e il mare, concordano nell'assegnare all'Italia naturale tutto il litorale fra le Alpi Giulie e il

(1) GROZIO, *De jure pacis et belli*, Lib. II, Cap. VIII, § VIII, e VATTEL, *Droit des Gens*, Lib. I, Cap. XIII, §. 290.

(2) Vedi il *Trattato di Diritto internazionale*, del Bar. DE-CUSSY, Tom. I, pag. 97; e MARTENS, *Précis du Droit des Gens*, commentato dal VERGÉ, Paris, 1858, Tom. V, pag. 149.

veneto golfo. Fu detto e scritto, sempre ed in ogni luogo, che Alpi e mare limitano l'Italia. Dunque oltre Trieste e oltre l'Istria, là *dove le Alpi si bagnano nel mare*, cessa l'Italia; altri monti, altre acque al di qua di quel punto, che non sono nè Alpi nè mare, non possono per universale suffragio essere frontiera orientale d'Italia.

CAPITOLO SECONDO.

Il Litorale Veneto orientale o Triestino geograficamente italiano secondo il giudizio dei moderni e antichi geografi.

I.

Il Litorale Veneto orientale geograficamente Italiano secondo il giudizio dei contemporanei geografi.

Dopo aver provato razionalmente che tutto il Litorale Veneto orientale o Triestino dalle vette delle Giulie al mare, anzichè accessorio geografico d'Italia, è parte integrante di essa; opponiamo all'autorità di qualche scrittore germanico che pone in dubbio questa verità anco la prevalente autorità della scienza antica e moderna, nazionale e straniera, che generalmente riconobbe l'Italia estendersi fino a tutto questo litorale.

L'italianità naturale di tutta la regione triestina, in quanto si desume dalla sua posizione al di qua di tutte tre quelle principali catene alpine, che costituiscono la parte orientale del sistema alpino, scorgesi in modo assai distinto impressa nella carta geografica dello Stato Maggiore generale francese in Italia, fatta a cura di Backler d'Albe nell'anno 1806; risulta in modo parimente chiaro da quella dell'ufficio topografico dello Stato Maggiore generale Austriaco fatta nel 1822 per ordine del Presidente del Consiglio di Guerra, Princ. Schwartzemberg; dall'altra carta posteriore di questo stesso Imperiale Corpo, la quale è detta della Scheda; e altresì da quella dell'Alpi del celebre Iomini; e dall'altra pure delle Alpi dello Stato Maggiore generale Piemontese; e dalla carta d'Europa tratta da quella di Charle e Baudre geografi del Deposito generale di guerra a Parigi, per cura del nostro Richetti incisore topografo dello Stato Maggiore generale del Regno di Sardegna; e infine da quella

dell'Illirio dell'Istituto Militare di Vienna pubblicata nel 1842, in 36 fogli, fra i quali sono specialmente da consultarsi i fogli n° 25 *Umgebugen von Laibach und Adelsberg* e n° 29 *Umgebungen von Laas, Feitritz, und Pinguente.* La fisica verità che il Litorale Veneto orientale o Triestino stà nel territorio geografico italiano veniva incisa anco nella maggior carta geografica d'Italia, edita in Milano dal Civelli sotto la dominazione austriaca; e in quella reputatissima dello Zuccagni-Orlandini; non che nell'altra che correda l'opera della *Nazionalità italiana* del Generale Giacomo Durando; ed anco in molte altre carte apparse in Germania, quando poco costava rendere giustizia all'estensione naturale dell'Italia che giudicavasi una semplice espressione geografica. Fra queste ricorderemo quelle autorevoli di E. Stein e di T. Reisser, riguardanti i dominî austriaci in Italia, edite a Vienna nel 1804 e 1805.

Lo Stato Maggiore generale Piemontese, nella sua grande opera *Le Alpi che cingono l'Italia*, compilata nel 1846 in tempi di piena calma politica, al cap. I dei *Limiti naturali d'Italia*, riconosce italiana la valle del Fella e dell'Isonzo; giudica ripetutamente *Trieste*, l'Istria e Carsia essere italiane, e ciò dichiara dal Capo primo fino all'ultimo di quell'opera quando esplicitamente quando indirettamente.

Il principe dei moderni geografi, il Balbi, noto specialmente per estensione di dottrina relativa alla Monarchia Austriaca e per severa imparzialità di giudizio, pubblicò accurati studi intorno ai confini d'Italia nella Gazzetta Ufficiale di Milano del luglio 1844. In questi egli comprese nel territorio geografico italiano tutto il paese fra il Golfo veneto e la linea delle Giulie che è oltre la Carsia fin oltre alla città di Fiume (1).

Aggiungiamo alle citate autorità geografiche, supreme nell'argomento che trattiamo, quella dell'illustre Marmocchi, che Trieste e Istria riconosce parti d'Italia nella sua dottissima *Descrizione naturale e politica d'Italia* (2). I Generali Mezzacapo, nei loro citati studî topografici e strategici (3), ammettono essi

(1) *Scritti geografici statistici*, di ADRIANO BALBI, raccolti da EUGENIO BALBI, Vol. V, pag. 87-101; *Dell'Italia e dei suoi naturali confini.*

(2) MARMOCCHI, *Descriz. d'Italia*, Parte terza, Libro V, Capo 2.

(3) *Studii topograf. e strateg. su l'Ital.* Parte I, *Idee gen.*, e Cap. I, § 8.

pure il fatto geografico, che tutto il Litorale Veneto orientale o Triestino fa parte d'Italia.

Fra le attestazioni dei più autorevoli stranieri, conformi alle precedenti, ricorderemo quella del danese Malte-Brun, che intorno all'Italia scrisse nella sua dottissima *Géographie Universelle:* « *considérée dans ses limites naturelles, la partie septentrionale* « *de cette contrée (l'Italie) comprend tout le versant des Alpes depuis* « *la branche appelée Alpes Cotiennes jusqu'à celle que l'on ap-* « *pelle Alpes Juliennes* (1). A questa attestazione aggiungiamo quella del tedesco Brockhaus, che nel suo *Conversations Lexicon,* all'articolo *Istrien*, fa con altri suoi connazionali testimonianza dell'italianità geografica dell'Istria. In fine non taciamo dell'eguale testimonianza, che fa un reputatissimo testo d'insegnamento pegli istituti militari francesi. Il chiarissimo geografo che n'è l'autore, mentre disconosce la posizione geografica italiana di una parte non piccola dell'Italia occidentale che fa parte del nostro regno, ammette che tutto il Litorale Veneto orientale o Triestino appartiene alla regione italiana (2). E un altro eminente scrittore francese P. H. Le Bas de l'Institut, che nella sua opera *L'Allemagne* dà a questa la massima estensione, portandola dal Iura e Vogesi ai Carpazì con danno del proprio paese, pure rispetto all'Italia limita anch'esso l'Alemagna alle Alpi (3). Thiers ne attesta, che nei primordì di questo secolo la diplomazia russa, e il grande Napoleone, l'uno in tempo e per scopi diversi dall'altro intesi a costituire un gran regno d'Italia, miravano a comprendervi Trieste e l'Istria (4): « La division naturelle des montagnes » dettava il Primo Napoleone, trattando della divisione naturale dell'Italia dalla regione straniera che le è ad est « passerait *entre Laybach et l'Isonzo* et » comprendrait une partie de la Carniole et de l'Istrie et *join-* » *drait l'Adriatique à Fiume* (5) ».

Dopo queste imparziali e spettabili autorità citiamo le pubblicazioni più lodate degli scrittori del Litorale Veneto orientale

(1) Malte-Brun, *Géogr. Univ.*, Liv. CXVI, sixième édit.
(2) Lavallée, *Géogr. phis.*, ecc., pag. 273-4 edizione di Torino del 1852.
(3) Le Bas, *L'Allemagne*, Vol I, *Descript. gén. de l'Allem.*
(4) Thiers, *Hist. du Consul. et de l'Emp.*, L. IV, XXII e XXIII.
(5) *Mémoires de Napoléon*, dettate a Gourgaudet et Montholon, Vol. I,

o Triestino. Ricordiamo perciò: la Raccolta il *Preludio;* le dotte collezioni *La Porta orientale*, e *l'Istria*; la erudita memoria *Cenni geografici e storici sull'Istria* (inserita nell'anno 1852 nella pubblicazione ebdomadaria di Trieste *La Favilla*); la *Voce dell'Istria* 1859; la *Etnografia dell'Istria* pubblicata nella *Rivista Contemporanea di Torino* degli anni 1860 e 1861; l'operetta *Le Ragioni di Trieste e Istria nella questione italiana* pubblicata a Milano e a Parigi nel 1861; *Istria e Trieste, memorie e speranze*; *L'Aurora* di Rovigno: il dotto opuscolo inserito nel *Politecnico* di Milano *La frontiera orientale d'Italia e la sua importanza*; *L'Istrie* nel periodico torinese *l'Italie*; *Le Nozioni geografiche e storiche sull'Istria*, e *l'Istria e Albona*, opuscoli inseriti l'uno negli *Annali universali di statistica di Milano*, l'altro nell'*Alleanza* della stessa città; e infine quella dottissima *Bibliografia istriana* che fu tanto encomiata da molti dei più autorevoli nostri giornali. In tutti questi dotti lavori è riconosciuta l'appartenenza all'Italia di Gorizia, Trieste, Carsia e Istria.

II.

Il Litorale Veneto orientale o Triestino geograficamente italiano secondo l'opinione dei geografi dell'evo antico, medio e moderno.

Ai pochi che negano, o pongono in dubbio, la naturale italianità del Litorale di Trieste, contrapponiamo, oltre alle attestazioni dei più autorevoli geografi contemporanei, anco quelle dei più riputati scrittori anteriori. E per tal modo apparirà, che a quegli avversari dell'integrità italiana è contraria la superiore autorità della scienza, la quale in ogni tempo riconobbe, che Trieste e l'intera Istria sono naturalmente italiane non ostando a ciò dei lievi errori topografici di qualche scrittore, che aggiunse o tolse all'Italia qualche breve tratto di terreno presso le estremità di questa parte della nostra penisola.

Fino dalla remota antichità, come dicemmo al Capo II del Libro IV di questa opera, Polibio, Tolomeo, Dionisio Afro,

della decima edizione, N. I, pag. 128. La parte di Carniola, di cui disse Napoleone in questa pagina, evidentemente è la Cisalpina Carsia, la quale fino a questo secolo ebbe sotto il reggime austriaco rapporti amministrativi colla Carniola.

Plinio, Erodiano, ed altri, dichiararono essere italiana quella zona che stendesi dalle Alpi Giulie al Golfo veneto. Il Cluverio nella *Italia antiqua* al capitolo *De finibus universae Italiae* parlando della italianità di questa sua oriental parte, aggiunge a favore di questa l'autorità di Livio, di Virgilio, di Dionigi d'Alicarnasso, di Mela e di altri che sarebbe soverchio l'enumerare.

Nel territorio della romana republica, Trieste (Tergeste) e l'Istria erano provincie d'Italia (1)

Successivamente, negli scomparti territoriali fatti da Augusto, Adriano e Costantino, e in tutte le successive divisioni dell'Impero d'Occidente, tutta l'Istria con Trieste era parte dell'Italia (2).

Quindi in quel regno che con varia estensione succedeva immediatamente in Italia all'Impero romano, Istria e Trieste continuavano a far parte d'Italia, come è attestato da lettere di Cassiodoro (3), e da Paolo Diacono, che scrisse della Venezia e dell'Istria: *Utraeque pro una provincia habentur* (4).

Parimenti nei successivi tempi degli Imperi romano-franco e romano-germanico, mentre Trieste era libero municipio indipendente da ogni Stato straniero, le restanti località del litorale triestino appartenevano al regno italico, che col germanico formavano il Sacro Romano Impero (5).

Dopo questi giudizi dell'antichità, Dante, nell'evo medio, colle parole:

« . . . . *Quarnaro* ».
« *Che Italia chiude e i suoi termini bagna* »

di nuovo proclamò quel dogma geografico dell'italianità di tutto il Litorale Veneto orientale, il quale era professato da quanti posteriormente scrissero in materia geografica fino ai nostri giorni.

Nel secolo dopo Dante, il geografo Flavio Biondo di Forlì, nell'*Italia illustrata*, pose ei pure sul Quarnero il confine d'Italia; onde nella *Undecima regio Histria* scrisse: « *Albona et Terranova oppida Histriae atque Italiae ultima sunt censenda* ».

Dopo il nominato geografo Forlivese, il veneziano Coppo, nell'opera *Del sito dell'Istria* vide anch'esso poco oltre Albona sul

(1) Carli, *Antichità Italiche*, P. I, Lib. II, § I.
(2) *Ibid.*, P. III, Lib. I, §§ 2, 7, 10 e 11.
(3) *Porta orientale*, pubblicazione triestina, Vol. I.
(4) *Rerum italic. script.*, Tom. I, *De Fast. Longobard.*, C. XIV.
(5) Vedi Cap. I e II del Libro II, e Cap. II del Lib. IV di quest'opera.

Quarnero il confine italiano; onde trattando di questo così si espresse: *Due gran montagne aderenti alle Alpi separano l'Italia dalla barbara nazione, una chiamata Monte Caldiero, l'altra, sopra il Carner (Quarnero), chiamata Monte Maggiore.*

Lo stesso confine diede all'Italia nel cinquecento Goineus nel Cap. IV, *De civitatibus recentioribus* della sua opera *De Situ Histriae*; e Giusto Fontanini, in uno scritto relativo a questa, il quale appella l'Istria *postrema Italiae regio.*

L'Istria essere in Italia insegna anche l'illustre Giambullari che lasciavaci scritto: « L'Istria *ultima provincia d'Italia,* dalla banda dove il sol nasce ». Pirro Pincio da Mantova, nel Lib. II pag. 31 delle sue *Cronache di Trento,* dove tratta dei *Confini d'Italia,* ci dà con diverse parole l'idea medesima. Non altrimenti nel secolo XVI il bolognese Leandro Alberti, nella sua geografia tanto a' suoi tempi reputata, dichiara l'Istria *decimanona regione italiana,* ed anch'egli scrisse: *Due gran montagne dividono l'Italia dai barbari, l'una addimandata Monte Caldera, l'altra Monte Maggiore nominata.*

Anco Lodovico Vergerio estende l'Istria e l'Italia ai nominati monti oltre Albona.

Cluverio da Danzica, dei sapienti lavori del quale ci valemmo in più luoghi di quest'opera, nella sua carta geografica dell'*Italia* che è annessa alla sua *Geografia Universale,* assegnava nel secolo XVII all'Italia oltre alla contea di Gorizia, e il territorio di Trieste, l'Istria e la Carsia fino alla principale catena delle Giulie. E nella sua carta geografica della *Germania* unita alla stessa opera, egli, escludendo da questa regione la contrada fra il Golfo veneto e le Alpi Giulie, questa denomina *parte d'Italia*: mentre nel Cap. XXXV del Lib. III dell'opera medesima qualifica italiane le città e luoghi più importanti del bacino dell'Isonzo e dell'Istria.

Hortel, altro tedesco, nella sua grande opera *Teatro dell'universo* pone il confine italiano aderente ai suddetti monti, nominando fra le terre italiane Albona presso ad essi.

Parimenti Luca da Linda, tedesco anch'esso, nella sua opera *Relazioni e descrizioni universali e particolari del mondo*, pubblicata nel secolo XVII, dice dell'Istria: *Questa provincia appartiene all'Italia*; e fra i nomi delle terre nostre dà quelli di Albona e di Fianona. Quindi nel capitolo di quella sua opera, il quale

riguarda il *Governo dell'Istria*, estende l'Italia anco a quella parte dell'Istria che era soggetta all'Austria: onde dice Pisino in mezzo all'Istria.

Giovanni Antonio Magini, nella sua *Italia descritta* stampata a Bologna nel 1620, comprese l'Istria come decimasettima regione italiana. E nella *Descrittione delle Alpi che dividono l'Italia dalla Francia e dalla Germania*, pubblicata a Milano nello stesso anno 1620 da G. G Conturbio, l'Istria è parte d'Italia.

L'illustre Muratori, esteso e profondo conoscitore delle cose italiche, riunì gli scritti storici intorno a Trieste e all'Istria nel volume VI della sua collezione *Rerum italicarum scriptores*.

Ed in quella celebre raccolta delle opere storiche relative all'Italia che fu fatta a cura di *molti dotti stranieri* col titolo *Thesaurum antiquitatum et historiarum Italiae* pubblicata nel 1722 coi tipi della città e università di Leiden, nella parte IV del tomo VI figurano, colle storie italiane, storie fatte da Istriani e storie d'Istria.

Nello scorso secolo anco il valente pubblicista Carli, nel n. XI dei *Preliminari* delle sue *Antichità italiche* e nella parte III, libro IV, § 2, della medesima, come altrove, ripetutamente professò convinzione dell'italianità dell'Istria. E l'Ughelli, nel vol. IV, prov. X, col. 5 C della sua reputatissima *Italia sacra*, dopo avere descritta l'Istria, che ei pure comprende in Italia, ne pone il confine a quelle Alpi « quae Italiam a Carniola et Pannonia disterminant »; quindi nel vol. V della medesima, a pag. 379, 394, 474, 574, tesse la storia dei vescovadi istriani.

L'Istria era considerata parte d'Italia anco nel detto secolo, come ne fa fede la *Nuova Carta dell'Italia settentrionale e delle Alpi che la circoscrivono, formata d'ordine di S. M. Siciliana* dal Rizzi-Zanoni nell'anno 1799; il *Supplemento alla Storia generale dei viaggi di H. de la Harpe*, pubblicata a Venezia nel 1786: non che altre opere di quel tempo.

Gli stessi imperatori austriaci Giuseppe II e Leopoldo II, mentre coi decreti aulici 26 marzo 1786, gennaio e aprile 1790, altrove citati, intendevano a diffondere la lingua tedesca a Trieste e nelle contee di Gorizia e Istria riconoscevano essere questi paesi italiani, denominandoli *paesi italiani di confine*, *Stati italiani*. Così anco il Governo austriaco coi suoi atti ufficiali chiaramente c'insegnò essere il nostro confine oltre Gorizia e Trieste.

Il fatto geografico palese che l'Italia si estende come fino alle Alpi Carniche, così anco fino alle Giulie, e come all'una, così all'altra riva del golfo veneto, si trova dunque riconosciuto da nazionali e stranieri, dai nostri tempi risalendo a quei più remoti, nei quali la scienza geografica era ancora bambina. Del che se ne hanno poi a migliaia le prove nei tremila e più scritti intorno a Trieste, all'Istria e a Gorizia, dei quali fa cenno la ricordata *Bibliografia dell'Istria*, pubblicata in Capodistria nello scorso anno da una patria società.

Di conformità adunque così ai caratteri topografici come alle più ovvie teorie della geografia fisica, quanto di conformità alle maggiori autorità geografiche antiche, moderne e contemporanee, appartengono al territorio naturale italiano quei cisalpini territori di Trieste, Gorizia, Istria e Postoina, che costituiscono il Litorale Veneto orientale o Triestino.

Perciò non esitiamo a concludere l'esposto in quest'Appendice col dire: tanto essere evidente la verità geografica della appartenenza di quel litorale all'Italia, che tale appartenza è da noverare fra le verità che meglio si rivelano per intuizione, e meglio si possono provare per argomentazione ed autorità.

Dobbiamo ora riferirci all'articolo III dell'appendice quinta per la determinazione dei punti estremi costituenti la linea di confine fra il Litorale Veneto orientale e la straniera regione oltre le Giulie.

APPENDICE TERZA

Italianità etnografica del Litorale Veneto orientale o Triestino.

In questo trattato ci riferiremo principalmente al censimento ufficiale austriaco che compievasi nel 31 ottobre 1857; e più particolarmente alla pubblicazione del Ministero dell'interno di Vienna, che ha il titolo di *Popolazione e Bestiame del Litorale, secondo la numerazione del 31 ottobre* 1857, edito dal detto I. R. Ministero nel 1859, e stampato dalla tipografia di Corte e di Stato.

Quadri riassuntivi, non però tutti esatti, di questo censimento, si possono vedere anche nell'*Annuaire Diplomatique* dell'*Almanach de Gotha* degli anni 1861 e 1862, e nel *Statistisches Handbüchlein für die Oesterreichische Monarchie*, Vienna, luglio 1861, del barone Czoernig.

Secondo la fonte ministeriale austriaca ora citata la popolazione di Trieste e del suo territorio suburbano (esteso 1, 70 miglia quadrate germaniche) è di 104,707 abitanti (Tabella II^a^, rubrica XXXVIII della suddetta pubblicazione ufficiale, e pagina 354 del citato *Annuaire diplomatique.*)

Ne viene da ciò che Trieste per numero di abitanti superi le grandi nostre città di Bologna, di Livorno, di Verona, di Padova, di Messina, di Catania, attinga quasi la popolazione di Venezia e di Firenze, e che perciò sia fra le maggiori città della nostra penisola.

Dallo stesso censimento ufficiale austriaco risulta inoltre, che il Litorale Veneto orientale in quella sua estensione, che è indicata nella precedente appendice, cioè dal Golfo veneto alle Alpi Giulie, conta 600 mila abitanti. Perciò questa parte del territorio italiano, avuto riguardo alla sua estensione di 176,09 miglia quadrate germaniche, ha popolazione relativa considerevolmente superiore a quella complessiva della restante Italia subalpina, che dal vicino Cadore gira fino alle sorgenti del Po (*Annuario*

geografico italiano, anno 1858 — *Italia, popolazione VII*, pagina 455.)

Nell'esporre lo stato etnografico del Litorale il quale dal Golfo veneto estendesi alle Alpi Giulie, stante lo scopo essenzialmente politico di quest'opera, dobbiamo distinguere la materia suscettiva di questione politica, da quella che, accademicamente importante, non può tuttavia dar argomento a politica disquisizione. — Diciam della prima per trattare più tardi della seconda.

CAPO PRIMO.

La questione etnografica pratica relativamente al Litorale Veneto orientale o Triestino.

I.

Del numero dei Tedeschi a Trieste e nel suo litorale.

È manifesto che una questione politica diretta a stabilire lo Stato, cui per ragioni etnografiche deve appartenere Trieste e il Litorale suo, *non può farsi da Italiani che in confronto dei Tedeschi*. E ciò pel motivo che quel Litorale sta nell'impero austriaco in cui la parte germanica domina le altre, fra le quali anco questa nostra zona alpina e marittima; e per l'altro motivo della opinione che essa per la sua maggior parte sia stata incorporata nella Confederazione germanica.

Ora dimostriamo che coloro i quali traggono dall'*etnografia* il diritto di una nazione di associarsi ad un'altra, piuttostochè dal diritto diplomatico e dallo storico, e anzichè dal diritto pubblico razionale, che deducesi dalla posizione geografica o dall'economia, o dalla volontà dei popoli, devono convenire nell'italianità del paese di cui qui ci occupiamo.

E valga il vero. L'*Annuaire diplomatique de l'Almanach de Gotha* dell'anno 1860, pag. 358, conformemente ai calcoli fatti dallo Czörnig nella citata sua officiosa statistica, ci dà, desunto dall'anzidetto censimento del 1857, il numero di 8150 Tedeschi abitanti Trieste, il suo territorio e i circoli (provincie) di Gorizia e Pisino (Istria): insieme componenti il territorio amministrativo dell'Impero austriaco detto *Governo del Litorale*.

Ora devesi osservare che, come emerge dal detto censimento, negli 8150 Tedeschi del Litorale sono compresi Tedeschi austriaci e non austriaci, presenti ed assenti, domiciliati stabilmente, ed anco temporariamente dimoranti, ed altresì numerosi impiegati amministrativi e finanziarii, i quali senza riguardo al tempo sovente brevissimo di loro dimora, con poco rispetto alle instituzioni comunali di questa contrada, sono inscritti nei ruoli municipali delle popolazioni in qualità di elettori, onde sia introdotta la influenza tedesca nelle nostre italiane città (1).

Rivolgendoci poi alla succitata pubblicazione ministeriale austriaca *Popolazione e Bestiame del Litorale,* veniamo a conoscere che i Tedeschi abitanti nel Litorale Veneto orientale *non possono ascendere che a circa duemila*; e che si quadruplicò dallo statista ufficiale austriaco barone Czörnig, e quindi dal citato *Annuario di Gotha,* un tal numero col noverare fra i Tedeschi di quella contrada gli Italiani del Trentino, e gli Slavi di contrade aggregate alla Confederazione germanica!!

Sono oltre i 5000 i soli Carniolini che conviene detrarre da quella cifra di 8150 Tedeschi. Ed invero i Carniolini non sono tedeschi, perchè la loro patria, sebbene aggregata alla Confederazione germanica, è intieramente slava (2).

Passiamo ora ad esaminare la Tabella, che qui sottoponiamo (3), tolta alla citata pubblicazione ufficiale. Essa insegna che i Tedeschi *di quelle provincie austriache, che sono tedesche pure,* quelli cioè dell'arciducato d'Austria e del Salisburgo, non

(1) § 34 e 33 *b*, 2 e 3 della *Costituzione della Città di Trieste* del 12 aprile 1850.

(2) Vedi più innanzi nel testo lo scarsissimo numero dei Tedeschi della Carniola.

(3) *Patria dei Forestieri del Litorale* (colonna destra della tabella II. dei Prospetti ufficiali apparenti nell'opera *Popolazione e bestiame del Litorale, secondo la numerazione del* 31 *ottobre* 1857: Vienna, 1859; dall'I. R. Stamperia di Corte e di Stato 1859):

Nel paese stesso . . . . 16,467 *

* Sono questi abitanti indigeni del Litorale annoverati fra i forestieri (!) perchè nel Litorale abitano fuori del Comune a cui appartennero o ancora appartengono per domicilio.

sommano nel Litorale che a 423! A non più di 900 si possono calcolare gli altri Tedeschi austriaci nel Litorale, oriundi della Boemia, della Moravia, della Slesia, della Stiria, del Tirolo: avendo riguardo alla circostanza che in queste la popolazione tedesca (3.640,000) non giunge alla metà della popolazione totale (8,862,000), nella quale hanno la maggioranza per le prime quattro gli Slavi, per l'ultima gli Italiani (1).

I tedeschi austriaci, i quali abitano Trieste e il territorio suindicato che amministrativamente ne dipende, non possono dunque

Negli altri paesi dell'Impero:

Austria Inferiore	352
» Superiore	58
Salisburgo	13
Boemia	152
Bucovina	—
Carintia	—
Carniola	5,599
Confini militari	15
Croazia e Slavonia	824
Dalmazia	1,719
Galizia	6
Lombardo-Veneto	9,341
Moravia	220
Serbia e Tem. Banato	37
Silesia	87
Stiria	609
Tirolo	556
Transilvania	19
Ungheria	279
Somma	21,261
Nell'Estero	5,448
Ignota dimora	55
Nel paese stesso	16,467
Totale	43,231

(1) Vedi *Quadri statistici della Monarchia Austriaca dell'I. R. Direzione della Statistica Amministrativa di Vienna*, dei quali si vedono estratti nell'*Annuario di Gotha*, 1860, pag. 358.

eccedere i 1300. Ora ai tedeschi austriaci aggiungansi pure i Tedeschi della Germania non austriaca, la quale ha con Trieste rapporti senza paragone minori dell'austriaca, e si raggiungerà a stento la cifra di 2000. Difatti, se il numero totale degli stranieri abitanti in tutta la giurisdizione amministrativa di Trieste secondo l'esposta Tabella è di 5448; se questi vengono quasi esclusivamente dalla costa occidentale dell'Adriatico, dall'Albania e dalle regioni lungo il mar Ionio e l'Arcipelago (con cui Trieste, come vedremo nell'Appendice IV, ha relazioni economiche di gran lunga maggiori che coi paesi germanici non austriaci); se i medesimi provengono anco da tutte le altre contrade dell'Europa e da parecchie dell'Asia e dell'Africa poste intorno al Mediterraneo, appare come non si possa calcolare che in circa 700 il numero dei Tedeschi non austriaci abitanti nel detto territorio giurisdizionale di Trieste.

Dimostrato che in Trieste e nel suo territorio e nelle provincie di Gorizia e dell'Istria che ne dipendono, sono intorno a 2000 i Tedeschi che vi hanno domicilio o dimora, sia stabile, sia eventuale: dobbiamo aggiungere che dalle statistiche sopra citate non può rilevarsi il numero dei Tedeschi, i quali vivono in quella parte del versante italiano delle Giulie, che forma la provincia di Postoina; la quale sebbene posta fra quelle di Gorizia e dell'Istria così che tocca quasi Trieste, pure non è compresa nel territorio governativo di questa città.

Apparisce però che in quella provincia di Postoina i Tedeschi sono in proporzioni minori ancora di quelle in cui trovansi nella restante contrada che è fra le Alpi Giulie e il Golfo veneto. Infatti dai *Quadri dell'I. R. Direzione della statistica amministrativa di Vienna* rilevasi, che le provincie della Carniola (fra le quali il Governo austriaco pose quel cisalpino territorio di Postoina) contano complessivamente soltanto 29783 tedeschi: i quali, ad eccezione di pochi, vivono nella capitale di questa transalpina contrada, o sono sparsi in località prossime alla Carinzia e alla Stiria, cioè lungo quella estremità della Carniola che è più lontana dalla provincia di Postoina (*Ann. dipl. de l'Alm. de Gotha* — An. 1850, pag. 292).

Nè per ciò solo apparisce essere l'elemento tedesco più esiguo nella provincia di Postoina, di quello che lo sia nel restante

Litorale Veneto orientale, di cui essa è parte naturale; che ciò apparisce anco dalla circostanza che nelle città maggiori di questa contrada e sulla sua costa, anzichè nella detta provincia montana e povera e priva di considerevoli centri di popolazione, sono quegli stranieri tratti ad esercitare commercio o industria.

Concludiamo che nell'intera estensione del Litorale, il quale stendesi dalle Alpi Giulie al Golfo veneto, fra una popolazione di 600 mila abitanti, i Tedeschi non possono ritenersi in numero che ecceda i duemila.

Da ciò rilevasi che *non v'ha in Europa regione limitrofa alla Germania, la quale abbia quantità di Tedeschi minore di quella che ha il Litorale Veneto orientale.* Mentre in questa regione cisalpina i Tedeschi non toccano che la trecentesima parte della popolazione, essi, com'è notorio, passano per molto questa proporzione, non diremo nella Svizzera gran parte della quale può dirsi paese tedesco, ma nella Francia, nel Belgio, nell'Olanda, nella Danimarca, nella Polonia, nell'Ungheria. La proporzione poi dell'elemento indigeno, di fronte al tedesco, nel Litorale Veneto orientale apparisce di gran lunga più favorevole, se il piccolo numero di Tedeschi che abitano questo litorale si confronti con quello delle provincie degli anzidetti paesi stranieri, le quali sono situate presso la frontiera vòlta alla Germania.

La Venezia propriamente detta, la stessa Venezia, regione italiana nel grado più eminente, abbenchè le sue relazioni e materiali e morali colle terre germaniche sieno molto minori di quelle che ha Trieste e il suo litorale colla Germania, la Venezia stessa trovasi nondimeno avere assolutamente e relativamente maggior numero di abitanti di germanica stirpe. È ciò attestato negli *Studii linguistici* dell'autorevole Biondelli, dove tratta delle colonie straniere in Italia. Il barone Czörnig, nella citata sua *Statistica,* non tenendo conto dei Tedeschi che nelle provincie di Verona, Vicenza ed Udine perdettero quasi intieramente la propria antica nazionalità, novera nella Venezia 12,250 Tedeschi, mentre altrettanti ne conta nella medesima il citato ***Annuario Geografico Italiano (Italia, Popolazione).***

Vedasi in particolare se vi sia in Europa una popolosa città commerciale, la quale, essendo vicina alla Germania, avendo con questa non lieve parte del suo commercio, abbia minor numero

di Tedeschi di quanti ne ha Trieste. Girisi lo sguardo intorno all'Alemagna, e senza tener conto di Zurigo, di Basilea, di Strasburgo e di altre città che fuori di questa regione hanno esclusivamente lingua germanica, si voglia rilevare il numero dei Tedeschi a Metz in Francia, a Liegi nel Belgio, a Rotterdam in Olanda, a Copenaghen, a Revel, a Riga, a Posen, a Lemberg, a Pest, e si vedrà che il numero dei Tedeschi è minore a Trieste, sebbene questa sia sottoposta a governo tedesco.

Non si può quindi esitare a conchiudere, che *i Tedeschi sono a Trieste non solo in tenuità numerica assoluta, ma in una quantità relativa insignificante.* E ciò quand'anco si volesse ritenere che tutti questi stranieri che abitano il litorale sottoposto a questa città quivi abitassero.

Eppure in Alemagna si disse essere Trieste città tedesca!

Ciò ricorda l'indirizzo dei dotti figli dell'Ateneo viennese, che, evocando nel 1848 la dolorosa memoria delle antiche irruzioni barbariche in Italia, volgevano alla capitale lombarda fraterno invito di ricongiungersi in politico consorzio a'suoi connazionali dell'Austria!! Strano indirizzo! eppur meno strano del vanto dei tedeschi sopra Trieste; perchè nessuno potrà mai asserire che Trieste sia stata nemmeno in remotissimi tempi popolata da genti germaniche. Se si potesse ammettere che Trieste sia città tedesca, quante città importantissime non potrebbe vantare la Germania fuori del suo naturale territorio, in Europa non solo, ma anco nel nuovo mondo?! Collo stesso fondamento, col quale si dice da taluni Trieste città tedesca, la capitale dell'Austria potrebbe asserirsi italiana: giacchè Vienna conta, com'è notorio, circa 20,000 italiani, i quali perciò abitano questa in proporzione maggiore di quella in cui abitano a Trieste i Tedeschi.

Le cifre ufficiali austriache relative alla popolazione del Litorale Veneto orientale, le stesse cifre ufficiali dunque danno una perentoria risposta ad asserzioni che tante volte in articoli e corrispondenze tedesche si fecero; perchè si credesse che in questa parte d'Italia esista un notabile numero di Tedeschi.

II.

Mancanza di un vero elemento etnografico tedesco nel Litorale Veneto orientale o Triestino; e decrescimento degli avventizî tedeschi in questa parte d'Italia.

È poi necessario osservare ulteriormente che i 2000 tedeschi del Litorale Veneto orientale o Triestino, sparsi fra una popolazione di 600 mila abitanti, *non costituiscono un vero e stabile elemento etnografico*, a cui lo statista possa avere qualche riguardo nell'argomento dei futuri destini politici di questo paese.

I Tedeschi, affatto stranieri a Trieste e nell'antichità e nei tempi posteriori, cominciarono ad apparirvi per esercitare il commercio soltanto nello scorso secolo, in cui questo antico municipio italico divenne un grande emporio commerciale.

Aumentarono in seguito gradatamente a misura che il Governo austriaco procedeva nell'opera di mutare in utile dominio il suo protettorato sul medesimo, che rendevasi ognor più ricco. Ma, come già nel secolo scorso e nei primordî di questo, così ora i Tedeschi sono a Trieste e nel suo litorale per la massima parte *avventizî;* giacchè, mentre gli uni vi esercitano temporaneamente impieghi pubblici o qualche ramo di mercatura, gli altri vi accorrono per alleviare in un miglior clima i mali inerenti alle infermità e alla vecchiaia.

È poi importante osservare che se i Tedeschi dimoranti in Trieste non vi costituiscono un elemento etnografico indigeno, tanto per l'accennata loro *recente introduzione*, come per la loro *qualità di avventizi* e per la loro *debolezza numerica*, i medesimi *non vanno tampoco aumentandovi*: sebbene da qualche scrittore, con coscienziosità pari a quella con cui fu affermata la prevalenza della popolazione tedesca in questa contrada, sia stato asserito che essi vi sono in aumento.

Nel maggio 1852 la riputata pubblicazione ebdomadaria di Trieste, *La Favilla*, sull'autorità di un censimento ufficiale, mostrava che la popolazione straniera era diminuita in Trieste dal 1846 al 1852; mentre in questo intervallo la popolazione indigena era aumentata di 6,824 persone. E l'*Annuario diplomatico di Gotha*, che, malgrado la sua natura numerica, trovava

modo di dimostrare il suo zelo germanico, nel volume dell'anno 1860, alla pagina 358, attestava che la popolazione tedesca dei territorî amministrativi di Trieste, di Gorizia e dell'Istria, dall'anno 1850 al 1857 diminuì di 1235 persone, di modo che da 9385 individui essa discese a quel numero di 8150, che, sopra analizzato colla scorta degli ultimi dati ufficiali austriaci, riducesi alla cifra di 2000. E questo decrescimento accadeva mentre la popolazione non tedesca aumentava di 34,543!

E tale diminuzione dell'elemento tedesco nel litorale è tanto più significativa, ove riflettasi che i notorî conati del Governo austriaco per germanizzare questa contrada come diremo in appresso, non ebbero mai tregua.

Le cifre fin qui esposte, relative al decrescimento degli avventizî Tedeschi dimoranti a Trieste e suo litorale, rispondono da sole e in modo eloquente alle ciancie che con molta arte industria e impudenza, e anco con ignobile dispendio, si diffusero intorno alla probabile e prossima germanizzazione di Trieste.

Dalle cose dette fin qui apparisce di già manifestamente, che in buona fede *non si può nemmeno far parola di diritti politici germanici fondati sulla etnografia, relativamente a tutta quella contrada italiana che è posta fra le Alpi Giulie ed il Golfo veneto.*

III.

Degli Italiani che abitano il Litorale Veneto orientale o Triestino.

Le statistiche tedesche or ora citate, che favorevoli all'elemento germanico assegnano 8,150 tedeschi al Litorale Veneto orientale, sebbene impiccioliscano il contrario elemento italiano, tuttavia *vi riconoscono l'esistenza di* 162,236 *italiani, e di* 2,300 *romanici*. Onde esse danno un assai prevalente titolo etnografico alla nazionalità italiana rispetto alla popolazione della nominata parte del suo territorio geografico.

Dal numero degli Italiani di Trieste e del litorale passando a dire delle loro qualità, le quali avvalorano quel titolo fondato sul numero, ricorderemo che gli Italiani del Litorale Veneto orientale *discendono da antichi italici, i quali esclusivamente vi*

avevano proprietà, sede stabile, civiltà fiorente, prima ancora che si conoscesse nel mondo l'esistenza della teutonica famiglia. E aggiungiamo che la parte dell'italiana stirpe, la quale fin da remoti tempi vive in questa estrema regione d'Italia, può mostrar alto *tutta la sua storia a documento della propria vita che in ogni periodo fu altamente italiana.*

Dopo l'evo medio e fino a questo secolo come risulta dalle cose esposte nel Libro II e IV di questa opera, il municipio triestino, come buon numero di altre città nostre sottoposto a straniero protettorato, conservò tenacemente e fino al 1809 le antiche sue nazionali istituzioni. La popolazione italiana del bacino dell'Isonzo, che ebbe comuni le sorti colla Venezia occidentale per la maggior parte del tempo che fu, continuò ad avere negli ultimi tre secoli vita politica italiana quantunque sottoposta anch'essa ad alto dominio straniero. E la costa istriana, dopo la sua unione a Roma, fraternamente convisse per quattordici secoli con Venezia, come ebbimo occasione di estesamente provare nel nostro opuscolo *Condizioni e Diritti dell'Istria*, pubblicato a Torino nello scorso anno.

Ma ciò che più importa nell'argomento della italianità etnografica del Litorale Veneto orientale si è, che gli abitanti suoi, serbata attraverso i secoli sempre comune la lingua coi loro conterranei italiani, usano quel *veneto idioma di cui i vocaboli più di quelli delle altre favelle nostre, eccettuata la tosco-romana, si avvicinano alla lingua illustre dei nostri scrittori*: e che di questo veneto idioma usano dialetto particolare che più di altri della Venezia a questa lingua madre si approssima.

E non men dei vocaboli del dialetto di Trieste e delle altre città e terre del litorale, è segno dell'italianità di queste l'*accento*, che è il cuore della parola; accento che suona melodioso in questa contrada più che in gran parte della nostra penisola.

Che le genti di Trieste e suo litorale siano intimamente strette alla famiglia italiana, lo provano altresì indubbiamente *i caratteri organici proprî della nazione italiana, i quali riscontransi in tutte le classi del Litorale Veneto orientale e soprattutto nella classe più numerosa.*

E passando dalle qualifiche organiche degli abitanti di questa contrada alle loro qualità morali ricordiamo che *italiana ne*

è l'indole, vivace, espansiva, intraprendente, avida di emozioni, e la mente intelligentissima, pronta, feconda, immaginosa, dedita oltremodo alle arti, alle quali numerosi e distinti cultori diede mai sempre questa parte d'Italia, a cui si estesero le nostre scuole e instituzioni scientifiche, letterarie ed artistiche (1).

(1) Il più volte citato Dott. KANDLER nella sua *Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste* (pag. 131, 133 e 186) esce nella seguente pittura dell'indole eminentemente italiana dei Triestini. Tale pittura si riferisce all'epoca nella quale essendo stata improvvisa la affluenza di stranieri a Trieste e ristretta la autonomia della città, parve piegasse a germanizzarsi la parte nuova di questa. — « Il cittadino triestino, scrive il cavaliere » KANDLER, amava le glorie patrie, le origini romane, le tradizioni stori- » che, la nobiltà, la milizia, i dotti, i sapienti; le Cronache del Padre » Ireneo della Croce erano per lui un quinto vangelo .....; voleva scuole, » ginnasi, filosofia, studio all'università; chi sapeva di latino era qualcosa; » chi di greco era molto; un po' di libri era suppellettile indispensa- » bile..... *Il cittadino era superbo di questo titolo al quale faceano » omaggio il nobile, il magistrato, il clero, così da non ommetterne » mai l'indicazione* ..... Il patrizio davasi volentieri agl'impieghi civili » del foro e di curia, davasi alla chiesa, alla milizia, così che *nessuna » famiglia mancava di prete, nessuna di giovane che per tre anni » almeno non avesse servito nel militare, non nelle guarnigioni o » caserme, ma sul campo di battaglia, non importa in servizio di » qual principe*, purchè fosse guerra; tutti dai 15 anni in su doveano » servire qualche tempo nelle magistrature urbane..... Abbiamo potuto » contare, soggiunge (riferendosi sempre agli ultimi anni dello scorso se- » colo e ai primi del corrente), fra i patrizi militanti un maresciallo (il » Bonomo), tre generali, sei colonnelli, molti ufficiali graduati nella ma- » rina di guerra, nella cavalleria, nel genio, nella fanteria ..... » Nel trascrivere le seguenti linee, la mente nostra è portata fra le popolazioni più centrali e meridionali d'Italia. — « Il cittadino triestino, cattolico fino » a credere non altri poter trovare grazia e misericordia dinanzi a Dio, » *amante delle pratiche religiose anche entro le domestiche pareti, » amico dei conventi e delle fraglie, amante del rito pomposo, non » avrebbe ommesso di andare a messa grande a piena orchestra e » canto di esperti, ed ai vesperi cantando i salmi e le litanie in falso » bordone, vestendo cappe e cilici: il torgli vescovo, capitolo e pro- » cessione, quella sovr'altre del venerdì santo, sarebbe stato a lui » insopportabile*......: *amava il frastuono, il sollazzo, li clamori; » amava i convegni pubblici sia allo scoperto, sia in luoghi chiusi; » amava il darsi spasso, amava le celie, il dire spiritoso, arguto, le » poesie, gli spettacoli scenici*.....; era impetuoso, pronto alle mani ed » alle armi, nè eccedente la domenica, nè lontano durante la settimana » da un buon bicchiere di vino; amante di donne e del bel tempo, *se-*

Egli è per tutto ciò che a Trieste, come in ogni città e borgata della sua costa, sotto una dominazione avversa alla nazionalità italiana, *italiana conservasi anco la lingua della stampa senza eccettuarne i quotidiani organi ufficiali di Trieste, Gorizia ed Istria; italiana la lingua nella quale il governo tedesco deve pubblicare le leggi; italiana la lingua dell'insegnamento municipale*; *italiana la lingua del commercio, della corrispondenza, della Borsa, della Chiesa, del Foro, e di tutti i pubblici ufficii.*

In conseguenza di tuttociò i figli di quei pochi Tedeschi che giungono alla spicciolata a Trieste, vi nascono e vi crescono italiani per indole, favella, usi, abitudini. E quando fu imposto l'insegnamento governativo in lingua tedesca, mentre i giovanetti italiani non la apprendevano, i figli dei tedeschi, associati nelle scuole ai loro condiscepoli indigeni, apprendevano l'italiano.

Fra le varie attestazioni di questi fatti dateci anco da austriaci, recentissima ed autorevole è quella presentataci dall'ufficioso giornale di Vienna *Ost-Deutsche-Post;* attestazione la quale fu riportata da parecchi giornali (fra i quali oltre a quelli di Trieste è la *Perseveranza* di Milano, numero dell'8 luglio 1862). Quel diario intendendo a difendere il Governo Austriaco contro l'imputazione di voler germanizzare Trieste, comincia dall'ammettere *la impossibilità di ciò fare*, impossibilità che egli dice non essere ignorata a Vienna! « *È noto*, egli scrive, *che i Te-*
» *deschi di quì* (di Trieste) *alla seconda generazione sono già ita-*
» *lianizzati*; e che fra i più esaltati italianissimi vediamo per-
» sone, che portano nomi tedeschi, e sono di origine tedesca.
» Ogni cuoca che venga da Gratz, Lubiana o Vilacco a stabi-
» lirsi qui, *in pochi mesi parla già italiano e dimentica presto*
» *la propria lingua*. Alla Borsa, al Teatro, nel commercio, *do-*
» *vunque regna la lingua italiana*, *e la tedesca resta confinata*
» *entro ai più intimi circoli di famiglia* ».

» *guente l'impeto del cuore, più che la freddezza del calcolo* . . . . . ; il
» cittadino amava la monferrina al suono di stromenti da corda, anco del
» mandolino; ilare incedeva a passo festante fino a sguaiataggine, saltava
» nelle figure; il patrizio, incipriata la parrucca a coda lunga, raso ogni
» pelo della faccia, coi pizzi al seno e alle mani, in abito tondo, spada
» e cappello a punte, piumato, con mazzetto di fiori all'occhiello, voleva
» il minuetto a suono di violini e viole, prolungando gl'inchini prescritti
» e misurati, facendo pompa di grazie inseparate da compostezza ».

Gli esposti fatti etnografici furon poi *ufficialmente attestati in un atto deliberato dal Consiglio Municipale di Trieste* (nella seduta 30 luglio 1861) per essere innalzato *all'Imperatore*, onde si togliesse il pubblico insegnamento in tedesco: Eccone alcuni brani: « Che poi la *lingua propria e naturale* di questa città sia » la *italiana*, nessuno al certo che abbia senno e buona fede » può ignorarlo; e la *stessa Maestà Vostra ogni qualvolta ono-» ravala dell'alta sua presenza non altrimenti la salutava che » in idioma italiano, come fecero mai sempre gli augusti suoi » predecessori*. Trieste infatti ha una popolazione di 80,000 » abitanti (non compreso il suburbio) dei quali *sette ottavi » almeno di favella esclusivamente italiana*, ed un *ottavo appena* » fra Slavi, Tedeschi, Greci, Inglesi, Francesi ed altri; *tutti » i quali non solo intendono, ma parlano la lingua italiana » come lingua naturale del paese*. Di questa lingua d'altronde » *si fa uso esclusivo nella maggior parte dei vostri ufficii era-» riali*, dal Municipio e suoi ufficii subalterni, dai Tribunali, » dalla Camera di commercio, nell'Accademia di commercio e » nautica, in tutti i pubblici e privati Stabilimenti, nelle tran-» sazioni private e notarili, negli affissi o notificazioni che si » vogliono intesi dal popolo, nella pubblicazione delle leggi, » nella predicazione, nel giornalismo, sui mercati, nei pubblici » spettacoli (1) ».

Dopo le succitate prove numeriche ufficiali austriache, e le altre che ora aggiungemmo, concordanti nel porre fuori di ogni dubbio la italianità etnologica di Trieste e suo litorale, e questa sotto ogni qualunque sua forma, e vigorosa così da fondere in sè ogni frazione di straniero elemento, e intensa in modo da non poterlasi rinvenire egualmente pronunziata in altre parti d'Italia, non dimenticheremo ciò che questo conferma e suggella: la *coscienza della propria nazionalità*, che si rivelò profonda nelle genti di quel litorale italiano.

La coscienza che ebbero i Triestini dai tempi più remoti fino ai nostri di essere in Italia e di esservi Italiani, risulta docu-

(1) *Verbali del Consiglio Provinciale e Municipale di Trieste*; Trieste, 1861; Tip. del Lloyd. *Verbali della Seduta XXI del Consiglio Municipale*, pag. 126.

mentata nel Capo primo del Libro secondo di quest'Opera in modo da smentire l'austriaca diceria, che le attuali manifestazioni di sentimento italiano a Trieste sieno novità dovute a intrighi esteriori influenti su pochi sedotti ignoranti.

Non possiamo tuttavia astenerci dal ricordare gli atti ufficiali 15 aprile 1518, 25 luglio 1523, 27 febbraio 1524, 25 luglio 1703, coi quali le autorità di Trieste mostravansi altamente italiane.

Ammiriamo le seguenti espressioni colle quali le medesime rifiutavansi di usare lingue straniere nei loro rapporti con Stati vicini: « *Nos cum latini simus, linguam ignoramus theuto-*
» *nicam — etiam doctores quos consulimus latine et non theuto-*
» *nice sciunt scribere* »; e le altre che leggonsi in un atto diverso:
» *Tergeste unum de principalibus fortalitiis Italiae* », e queste che sono in altro atto ufficiale: « *Civitas tergestina posita est in fini-*
» *bus et limitibus Italiae; omnes enim cives et ibidem oriundi*
» *habent proprium sermonem et idioma italicum per linguam ma-*
» *ternam*; *tum pro majore portione cives mittunt filios suos ad*
» *studendum bonas literas latinas et linguam latinam* . . . . . .
» *nec in Tergeste inveniuntur periti in lingua germanica qui sint*
» *cives originarii, neque agentes pro Tergestinis sciunt loqui lin-*
» *guam germanicam* ».

Gli atti pubblici triestini che riscontransi nelle più volte ricordate opere del Kandler e del Rossetti, nonchè nelle pur citate Raccolte di documenti, sono estesi *tutti in lingua italiana o latina;* mentre di tali lingue dovevano valersi anche gli arciduchi nel trattare colla loro città protetta. L'intero Statuto del 1550, che fu in vigore fino al 1809, era scritto in italiano; come scorgesi anco da quei numerosi brani estratti dalle varie parti del medesimo, che sono riportati nella ***Raccolta di Leggi, Ordinanze, e Regolamenti per la Città di Trieste***, pubblicata nel 1861 a cura del Municipio triestino.

Passando a dire delle manifestazioni della coscienza della propria nazionalità fatte dai Triestini contemporanei, ricordiamo i ripetuti sforzi con cui questi italiani, negli anni 1815, 1817, 1848 e 1849, respinsero gli atti del Governo austriaco, che tendevano a sempre più sottoporre Trieste, e ad aggregare alla Germania questa città: la quale, rifiutando di stringersi a straniere nazioni, conservava il desiderio formulato colle parole: « Ri-

conoscimento e garanzia della prevalente nazionalità italiana » poste in fronte al mandato dei suoi deputati a Vienna (1).

Possiamo qui ommettere di ricordare le forti, continue, clamorose e frequenti dimostrazioni popolari, di cui sì sovente dissero i giornali italiani e stranieri; ma non possiamo tacere di altri fatti più importanti, i quali, comunque conosciuti, giova ripetere perchè non sieno dimenticati.

Sono ammirabili gli atti molteplici con cui il Municipio triestino, sotto l'influenza e la pressione del dispotismo austriaco, sostenne l'uso ufficiale della propria lingua italiana fin da quando i decreti altrove ricordati del 26 marzo 1786 e 4 gennaio 1790 e 29 aprile 1790 imponevano invano l'uso graduale della lingua tedesca negli uffici governativi di Trieste, e quindi nelle scuole: colla maligna, ma abortita speranza di estenderla in seguito ai libri commerciali, per ulteriormente ancora diffonderla. Alla rinnovazione del desiderio, da parte del Governo austriaco, che sia stabilito in Trieste l'insegnamento in tedesco, il Consiglio municipale, in seduta dell'aprile 1861, esplicitamente rispose: — *La nazionalità della città e suburbio è italiana*, per votare nella seduta del 3 giugno 1862 a unanimità la spesa di un ginnasio di otto classi puramente italiano, e deliberare la *assoluta esclusione dell'insegnamento in tedesco*. E fu ammirata l'insistenza con cui nelle aule municipali di questa città si espresse ripetutamente la volontà che fosse tolta l'ordinanza che vietava ai Triestini di frequentare i licei lombardi e veneti (2).

Non tacciamo dello scioglimento del Consiglio municipale nel 1862, perchè « fortemente propugnava la nazionalità e l'autonomia patria », come esprimevasi un giornale triestino: e del fervido movimento elettorale per le nuove elezioni riuscite liberali.

La prevalenza del sentimento nazionale in questa città rendeva il *Tempo*, che facevasene il principale organo popolare, il giornale meglio diffuso nella stessa: la quale vide da quel diario

(1) Vedi Articolo 1 e 2 del Capo primo, Libro secondo di quest'Opera.

(2) Vedi *Favilla*, Giornale ebdomadario triestino, N. 16, aprile 1861, in cui vedesi il resoconto della seduta tenuta dal Consiglio Municipale nel 10 aprile dello stesso anno; e il Giornale *Il Tempo*, del 4 giugno 1862, nonchè gli altri Giornali di Trieste di questo mese.

nel modo più aperto propugnata la sua unione al regno d'Italia. Il che è provato in singolar modo da ciò che troviamo nei motivi dell'atto n° 369-53, 29 luglio 1862 dell'I. R. Tribunale di Trieste, il quale ebbe a dire che « il giornale il *Tempo,* dai » suoi primordi in poi, si pose a propugnare la causa italiana, » la quale consiste nell'unione di tutti gli Stati di favella ita- » liana in un solo corpo politico, sotto lo scettro del Re Vit- » torio Emanuele; e ciò con *dimostrazioni ragionevoli* (sic) *sulla » necessità dell'unione politica italiana.. coll'insegnare che l'Italia » si estende fino al Quarnero, che i Tedeschi, cioè gli Austriaci, » devono ripassare le Alpi, accennando che anche Trieste deve » far parte del Regno d'Italia* ». Le quali cose erano ripetute nell'atto 29 gennaio del Tribunale d'Appello di Trieste, che contro il *Tempo* confermò la sentenza di quel Tribunale di prima istanza. Somme considerevoli conseguite per sottoscrizioni da migliaia di persone, pagarono le enormi spese di processo, la grave pena pecuniaria a cui venne condannato quel giornale, e ripararono ad altre più dannose conseguenze della condotta nazionale del medesimo.

Conseguentemente alla forza con cui le aspirazioni nazionali sono sentite a Trieste, volgesi alla libera Italia, in buon numero e da parecchi anni, l'emigrazione politica triestina in cui si contano persone d'ogni età e condizione. Abbiamo Triestini nella nostra diplomazia, Triestini nell'esercito e nella marina, nei nostri ufficii pubblici, nelle nostre principali società politiche, nel nostro giornalismo liberale, nell'insegnamento pubblico e privato, e nel corpo de' nostri buoni scrittori liberali: i quali partecipano tutti ed in ogni forma, coll'intelletto, col braccio, con generosi contributi pecuniarii, all'attività politica nazionale tendente all'unificazione della patria italiana, fino al sacro termine che comprende la loro patria natale. Cooperanti a questo scopo, e in quei modi, lo diciamo altamente senza timore d'essere smentiti, abbiamo con noi Triestini in numero maggiore di quelli che sono a Vienna stipendiati per prestare la loro opera a favore del governo oppressore del loro paese (1).

(1) Non abbiamo voluto estenderci per dire delle frequenti romorose dimostrazioni con cui la popolazione triestina espresse il suo caldo affetto per la causa nazionale; ma non possiamo astenerci dal riprodurre

È poi notorio il rifiuto che il Consiglio municipale di Trieste diede alla proposta 16 gennaio di questo anno del Podestà, che chiedeva un indirizzo di devozione alla Corona, quale protesta contro un atto patriottico del Comitato nazionale triestino. Ed è pur notorio il conseguente scioglimento anco di questo Consiglio.

Concludiamo l'esposto finora in questa Appendice dicendo, che il preteso elemento tedesco del Litorale Veneto orientale o triestino, secondo le statistiche ufficiali austriache, per la sua *qualità, quantità e decrescimento*, non può avere, a giudizio di qualsivoglia statista, un politico valore in confronto dell'antico, illustre, numeroso e vigoroso elemento italiano.

uno dei tanti articoli, i quali provano quanta sia l'energia con cui si manifesta a Trieste il sentimento nazionale a giudizio di coloro che non hanno interesse a riconoscervelo. Il lettore deve fermare la sua attenzione su ogni sillaba di questo brano dell' Appendice domenicale della *Presse di Vienna* del 6 luglio del 1862: la traduzione è quella che fece la Gazzetta del Popolo di Trieste dell'8 luglio dello stesso anno: — « L'accoglienza *fredda, offensiva* che han trovato i Viennesi a Trieste, » *quindici giorni dopo quella entusiastica* fatta ai fratelli Ungheresi, » non può sorprendere nessuno che conosce Trieste e la sua popolazione » b..... i Triestini *hanno una interna ripulsione per la coltura e la* » *scienza tedesca*..... I costumi del paese tendenti alla pigrizia, *non* » *possono adattarsi alla diligenza tedesca, ma ben piuttosto all'italia-* » *nismo*, a cui bastano fanciullesche dimostrazioni, entusiasmi da teatro, » e assordanti evviva per mostrarsi buon patriota. — Il Triestino non ha » nulla imparato, ma molto dimenticato..... egli dimenticò quello che » ha fatto sempre il Governo Austriaco per Trieste e il Lloyd » (a questo rimprovero risponderemo adequatamente nel primo capo della prossima appendice) — « *egli è abbastanza stupido e maligno* (sic) *per voler* » *ricevere i Viennesi che vengono come ospiti e senza nissun scopo* » *politico con un charivari*; egli non ha trovato posto per collocare il » monumento Ressel..... perchè l'inventore del vapore a elice era un » tedesco; *egli canta piuttosto nelle remote osterie l'inno di Garibaldi,* » *e fa degli evviva al Re galantuomo*, senza pensare che Trieste, la » prima città marittima dell'Austria, sarebbe l'ultima (!) del regno d'Italia »; ma il giornale viennese s'affretta, a ragione, a porre in dubbio la verità di queste ultime sue parole soggiungendo tosto: « gl'italianissimi di Trieste » sarebbero costretti *verosimilmente* a gridare ohimè! in vece di evviva, » se un giorno sventolasse sulle alture di S. Giusto la bandiera trico- » lore ». L'ufficioso giornale fa poscia un rimprovero ai suoi fratelli tedeschi abitanti Trieste, i quali sono forzati ad essere prudenti di fronte al movimento nazionale di questa città. « Del resto una gran parte della colpa,

Qualunque sia il valore che si volesse assegnare al preteso elemento tedesco di Trieste, un tal valore non potrebbe mai dare nemmeno lieve fondamento ad un titolo a favore della nazione alemanna sul detto Litorale anco perchè primieramente questo è da lei disgiunto non solo da ampio tratto slavo, che dalla Carniola protraesi all'inferiore Carinzia e alla Stiria, ma eziandio dalle Alpi in quella parte in cui più estesamente diramansi; e secondariamente perchè l'Alemagna un numero di suoi connazionali conta maggiore di quello che ha nel Litorale triestino in molte contrade a lei limitrofe, senza perciò vantare verso di quelle titolo alcuno fondato su tale circostanza etnografica.

egli dice, « spetta ai tedeschi stessi, i quali, non curanti *del ciarlata-* » *nesco italianismo*, si occupano solamente dei loro affari, e credono » di aver fatto molto per l'idea tedesca andando da Sandwirth a bere la » loro birra ». Aggiungiamo ancora due aneddoti perchè publicati dallo stesso giornale viennese come caratteristici relativamente ai sentimenti politici dei Triestini: « Un giorno, nel maggior albergo, un ragazzaccio » di 16 anni, *che parlava già di unità e libertà*, mi mostrò il sito dove » molti anni sono fu ucciso un tedesco, il cui nome egli non conosceva, » e, soggiunse: *quelli, si dice, erano buoni tempi!* » Quindi la stessa *Presse* ci racconta come i suoi concittadini, che eransi recati a più centinaia a Trieste in un sol treno di piacere « secondo un calcolo approssima- » tivo hanno comperato per 12 mila fiorini *cose che non ne valevano* » 1,200! » — Questo articolo varrà a richiamar al lettore la memoria di tanti e tanti altri pubblicati in Germania, i quali, come questo, provano per confessione degli stessi Tedeschi che lo spirito nazionale dei Triestini è portato a tal grado da insinuare in questi sentimenti di *odio* alla straniera nazionalità che li opprime. — Non possiamo però licenziarci dal lettore senza riportare alcune frasi d'un altro periodico della capitale austriaca (il Wanderer) relativamente alla stessa recente visita dei Viennesi a Trieste. « È un fatto (così nel N. 3, luglio 1862, del detto giornale), è un fatto » che i Viennesi furono ben freddamente accolti a Trieste, *e che si fece* » *loro toccare con mano la pazzia di chi vorrebbe pareggiare in* » *questa città l'elemento italiano al tedesco*, meno poi accordare a » quest'ultimo la preponderanza..... »

IV.

Spiegazione della mancanza di elemento etnografico tedesco nel Litorale Veneto orientale.

Il fatto dell'insignificante numero dei Tedeschi nel Litorale Veneto orientale, e più ancora quello del loro decrescere, mentre aumenta considerevolmente la popolazione generale (1) di questa contrada sottoposta a Governo inteso a favorire la nazionalità dominante nello Stato con quei mille modi che un Governo assoluto può e vuole adoperare e adopera effettivamente, sono fatti di tale natura che non si potrebbero facilmente credere, qualora o direttamente o indirettamente non venissero affermati da coloro che più hanno interesse a negarli. Essi trovano però agevole, pronta, piena spiegazione nella storia della lingua e della razza latina comparata a quella della lingua e razza teutonica.

L'elemento latino che si mostrò più diffusivo d'ogni altro, quantunque volte è venuto in lotta col teutonico, sempre e dovunque, dopo breve o lungo contrasto, è riuscito vincitore.

La miglior prova della attitudine dell'elemento latino a diffondersi più degli altri, la abbiamo in ciò, che dai primi tempi storici d'Europa fino ad ora fu sempre latina la lingua che la parte più colta di tutte le nazioni adottò come mezzo di comunicazione intellettuale, non solo tra nazione e nazione, ma eziandio tra persone dello stesso paese. Ed in vero cessato nei dotti e nei diplomatici l'uso del latino, subentrò quello della lingua francese, una delle forme moderne dell'antico latino.

E ciò doveva essere conseguentemente alla costante prevalenza che ebbe finora la civiltà latina sulle altre, e quindi anco sulla teutonica.

La civiltà nostra, nata in Etruria, diffusasi e trasformatasi nel Lazio, rinnovatasi negl'italiani municipî, prevalse, come nel-

(1) Dal 1833 al 1857 la popolazione di Trieste aumentò di 54,595 abitanti conseguentemente allo sviluppo meraviglioso del suo commercio, che attirò in quella città a migliaia e migliaia le genti da ciascuno dei più vicini paesi, e in particolare dalla sua costa e dalla restante Italia. Balbi, *Scritti geogr. statist.*, Vol. II, pag. 249, e *Censimento ufficiale austriaco* del 31 ottobre 1857.

l'antico, alla barbarie, così nell'evo medio alla semibarbarie che oscurava l'Alemagna. Poscia, nei primi tempi dell'era moderna, in cui, perdurando fiorente la coltura in Italia, sorgeva a grandezza la sorella nazione portoghese, e a grado di prima potenza la Spagna, la civiltà latina si conservò superiore all'ancor pigro incivilimento tedesco, che nel secolo XVI appena vagiva coi primi cultori delle teutoniche lettere. Quindi, quando nel XVII secolo l'incivilimento tedesco incominciò a svolgersi e progredire con vigore, esso non potè ancora superare la civiltà nostra, la quale non era ad altra seconda nel secolo di Luigi XIV. E dopo il gran re, e fino ad oggi, essa ebbe sulla Senna quel suo centro potente, al quale nessuna città germanica punto sovrasta.

La vita diffusiva della lingua e civiltà latina non potè essere compressa nemmeno quando stranieri elementi colla forza più ne dominarono la principal sede. Ed invero l'Italia, sotto la pressione delle genti più a lei eterogenee che tutta la ingombrarono, loro imponeva tuttavia le sue religiose e morali credenze, colle quali tutto si dischiudeva il settentrione, mentre col commercio si dilatava a tutte le estese e svariate coste meridionali e orientali del Mediterraneo. Mentre, come la Francia e l'Iberia, in sè fondeva quegli elementi di diversa specie e i più eterogenei che ad essa eransi sovrapposti. La gente latina, dopo questo trionfo etnografico, estendeva la civiltà a tutti i lidi da lei scoperti nell'Africa media e meridionale, a compiere così nell'evo medio quella grande opera di civilizzare il nostro emisfero, che essa aveva tanto innoltrato nell'antichità, per trasfondere nell'era successiva l'incivilimento al nuovo mondo, che scoprì ed occupò dal nordico mar Vermiglio all'estremo Capo Horn.

L'elemento germanico che senza confronto spiegò azione incivilitrice e potenza diffusiva minore dell'emulo latino, esercitò su questo debolissima influenza: e questa in seguito alla caduta dell'Impero Romano per violenza, per breve tempo e limitata nello spazio e negli oggetti, sui quali si spiegò. Esso riuscì soltanto ad assimilarsi assai imperfettamente (come gli stessi fatti d'oggi lo provano) pochi e barbari Slavi lungo le frontiere orientali del suo territorio; mentre altrove, in Europa e fuori, scarsamente e indirettamente concorse all' incivilimento delle altre genti.

Egli è in relazione a ciò che la gran forza resistente e assor-

bente dell'elemento latino in confronto del teutonico si mostrò anco lungo la comune frontiera etnografica.

E in vero, nello stesso territorio dei Grigioni, alla popolazione tedesca della capitale e suoi dintorni resisteva tutto all'intorno la stirpe latina, che prospera ancora dopo lungo volgere di secoli nella Mesolcina, nella Val Bregaglia, nel Poschiavino, nel Munsterthal. E in diversi altri luoghi transalpini, dove latini stanno commisti e confusi a maggior numero di tedeschi, quelli mantengonsi tenacemente; onde essi prevalgono ancora a questi in Engadina, in Val di Bergun, nell'Oberhalbstein, nell'Oberland di Chur, nel Rheinthal superiore. Parimenti, nei cantoni misti del Vallese e di Friburgo, l'elemento latino va sempre più guadagnando terreno sopra il germanico; il quale dinanzi all'altro è ancor più debole e perdente nell'Alsazia e nella Lorena, mentre l'elemento italiano fa sue le isole etnografiche del Veronese, del Vicentino e del Trentino, e s'innoltra nelle estremità superiori di questo a proseguire il suo secolare cammino verso quel suo naturale confine a cui dovrà giungere in breve (1).

Le cose esposte e la storia delle varie parti del Litorale Veneto Orientale, nelle quali, come dicemmo estesamente nel corpo di questa opera, si manifestò intenso lo spirito italiano in ogni ordine di istituzioni e nelle qualità degli abitanti, e la notata grande separazione di questo paese italiano dalla Germania spiegano come sempre sia stato tenuissimo il numero dei tedeschi nella stessa Trieste, nella quale l'immigrazione germanica, sebbene lenta e scarsa, è stata però perseverante e continua in questo e nel precedente secolo.

Se poi si tenga conto dei recentissimi fatti politici discorsi e resi notori dalla stampa, dalla quale risulta farsi ognora più vivo il sentimento politico nazionale a Trieste e lungo tutto il lido veneto orientale; se inoltre si tenga conto del debole progresso dei rapporti commerciali del porto triestino colla Germania, e del rapido sviluppo con cui procedono più e più le relazioni economiche di questo emporio commerciale e del suo

(1) Vedi Appendice prima di quest'opera, capitolo secondo, N. II.

litorale colla restante Italia (1), ben si può predire la sorte che avrà quel debolissimo e languente germanismo di Trieste, che nessun pubblicista avrebbe mai dovuto prendere in considerazione.

Frattanto constatiamo che sebbene esso goda a Trieste di tutte le condizioni politiche che sono più favorevoli a un elemento etnografico, perchè possa prosperare sul suolo altrui, tuttavia esso non può attecchirvi; e nemmeno nel grado che si avvicini a quello in cui attecchisce in altre città al di fuori della Germania: nelle quali esso, politicamente meno aiutato, pur crebbe assai più che in questa città italiana.

La ragione poi di questo duplice fatto è quella che in tali località straniere il germanismo è combattuto da spirito nazionale meno avverso che a Trieste: dove l'elemento italiano vigoroso in quell' eminente grado che abbiamo dimostrato, viene assorbendolo man mano che esso vi si introduce. Questo dimostra ancor più che *è affatto insignificante, rispetto alle future sorti politiche di Trieste e suo litorale, la dimora che vi ha un piccolo numero di negozianti e impiegati tedeschi.*

CAPITOLO SECONDO.

La questione etnografica accademica riguardante il Litorale Veneto orientale o triestino.

I.

Non v'ha nazione straniera, oltre la tedesca, che accampi diritti sul Litorale Veneto orientale o triestino.

Buon numero di avversarî dell'unificazione politica dell'Italia, ricusando di sostenere le pretensioni germaniche, che verso il Litorale, di cui ci occupiamo, taluno fonda sull'etnografia, diedero di piglio ad un'altr'arma contro di noi. Ma questa è ancora meno pericolosa di quella che abbiamo spuntata.

Notando gli avversarî sistematici della nostra nazionalità, che

(1) Nell'Appendice successiva dimostreremo con documenti ufficiali così questi come altri fatti economici relativi a Trieste e al suo Litorale.

alla popolazione italiana del Litorale Veneto orientale è commista una gente che *ha comune con alcune delle nazioni slave le antiche sue origini*, *senza avere per ciò i caratteri costitutivi delle moderne nazionalità slave,* accennarono a diritti derivabili dall'etnografia a favore di alcune di queste nazioni straniere su quel litorale italiano.

Diremo in proposito poche cose e in via puramente accademica: non potendosi fare nell'argomento una questione politica, come poco innanzi dimostreremo.

Il Litorale Veneto orientale, che nell'Impero Austriaco dicesi *Litorale austriaco,* costituì sempre, con lievi differenze di estensione, un *territorio amministrativo distinto e di primo ordine,* senza rapporti di dipendenza dagli altri territorî amministrativi austriaci, sia tedeschi, sia slavi.

Premesso che dalla organizzazione passata e presente dell'Impero Austriaco, non traspare indizio di diritto alcuno sul Litorale Veneto orientale a favore di Slavi abitanti l'uno o l'altro dei grandi territorî vicini: osserviamo poi che nessun corpo rappresentativo, e nemmeno un qualche partito politico fra gli Slavi che avvicinano quel nostro Litorale, *ha mai dimostrato tendenze* rispetto a questo territorio.

A provar ciò basti rammentare, che la *Congregazione del Comitato di Zagabria* (Agram), nella sua seduta del 13 febbraio 1860, limitava l'estensione di uno sperato gran regno slavo al fiume Arsa che si versa nel Quarnaro fra Pola e Fiume, ed è assai prossimo al naturale confine fra il detto Litorale italiano e la regione degli Slavi del sud.

A questo fiume limitava le sue nazionali tendenze anco l'*Assemblea di Fiduciari Slavi*, che, convocata nella capitale della Croazia dal Bano, teneva le sue sedute nel settembre del 1860 sotto la presidenza del noto slavomano Strossmayer.

Passando ora alla *più autorevole* delimitazione che si desiderasse dello slavo regno uno e trino, ricordiamo che la ***Dieta di Croazia,*** la quale, nel luglio del 1861, espose solennemente le ultime aspirazioni territoriali dei popoli slavi vicini al Litorale Veneto orientale, accampò pretensione alla quasi totalità della costa orientale dell'Adriatico, cioè al litorale dalmato, al litorale croato e al litorale ungarico di Fiume, *senza accennare tampoco*

alla più lieve frazione del Litorale Veneto orientale. Onde non fece parola nemmeno di quel tratto che, oltre il territorio fiumano, ne è la continuazione fino al Monte Maggiore, ed è fuori della penisola italiana (1).

Questi fatti hanno un grande significato, perchè il Governo austriaco, come è notorio, intento ad ottenere l'appoggio della nazionalità slava, la più numerosa dell'impero, e a suscitare fra questa e tutte le altre quei rancori che gli rendano più agevole il dominarle; favoriva tutti i desiderî di estensione territoriale degli Slavi a danno delle diverse limitrofe nazioni dell'impero. I medesimi fatti acquistano poi una importanza ancora maggiore, e vorremo dire con espressione legale, perentoria, dalla considerazione che gli Slavi, i quali abitano in prossimità al Litorale Veneto orientale, non ignorano le aspirazioni italiane che in modi popolari e in forme ufficiali da rappresentanze municipali e provinciali spesso si rinnovano in questa contrada.

Se adunque gli Slavi, che, oltre le Giulie, abitano in prossimità di questa, non spiegarono nemmeno opinioni politiche che contrastino le aspirazioni nazionali della medesima parte d'Italia; non vi ha alcun politico motivo che ci tragga ad occuparci di quelle ragioni linguistiche e genetiche, che qualche nostro avversario volesse a favore di Slavi limitrofi derivare da resti di antiche nazioni, i quali ancora sussistono, come in altre parti d'Italia, anco nel Litorale Veneto orientale.

Ma ciò che ancor più rende praticamente inutili accademiche indagini intorno a ragioni slave rispetto a questa contrada, è la circostanza che *nessuno dei vicini popoli slavi è costituito in Stato indipendente*; onde, pur volendolo, non potrebbe taluno di essi efficacemente far valere pretese sul detto litorale. Mancano dunque affatto i motivi politici per prendere in considerazione tali ragioni.

Che se per le accennate opinioni e condizioni politiche dei popoli slavi prossimi al Litorale Veneto orientale, non vi ha nemmeno possibilità di fare attualmente una questione politica con questi intorno al Litorale stesso; non vi ha nemmeno la ragione

(1) Vedi Giornali tedeschi e di Agram, e in particolare la *Gazzetta di Fiume*, febbr. e settembre 1860 e luglio 1861, e N. Tommaseo, *Lettere*, nella *Rivista Contemporanea* di Torino, dell'Aprile 1861.

di fare ora con taluno dei medesimi una questione nei riguardi dell'avvenire, in vista di prossimi o lontani eventi che possano dare esistenza politica indipendente agli Slavi abitanti le valli e i piani della Drava e della Sava. Infatti chi può asserire vicino il tempo in cui si possa formare in questa contrada un forte Stato slavo, il quale spieghi pretensioni che non corrispondano al naturale confine fra la nazione italiana e la limitrofa slava? Certo è lontanissimo il giorno in cui uno Stato slavo formatosi nel seno della monarchia austriaca aspiri a violare questo limite, e sia anco in condizione di muovere forze più potenti delle nostre per sottrarre al politico consorzio italiano quei nostri connazionali e naturali nostri concittadini dell'australe china delle Giulie che a noi politicamente avessimo uniti, e che fossero addivenuti sotto ogni rapporto a noi ancora più strettamente congiunti.

Questo, che ora diciamo relativamente ad un possibile futuro Stato slavo, vale anche per una possibile futura federazione che nella conca slavo-ungarica del medio Danubio succedesse alla dominazione austriaca.

Abbiamo veduto che non si può discutere intorno a diritti che, in confronto dei Tedeschi, conferisce alla nazione italiana l'etnologia rispetto al Litorale Veneto orientale. Tuttavia la questione etnografica, che unicamente può farsi dal politico relativamente a questo paese, è quella che abbiamo trattata fra la nazione germanica e la italiana, stando contro il *fatto* di quella il *diritto* di questa; cioè contro il *possesso politico* straniero della prima, il *titolo nazionale* della seconda.

Ma la questione se vi siano verso il Litorale Veneto orientale ragioni favorevoli a Slavi, sebbene accademicamente interessante, è tuttavia questione che politicamente riescirebbe oziosa, perchè, come dicemmo, nella politica pratica attuale e futura apparisce impossibile. Onde di essa tratteremo soltanto per la miglior cognizione delle cose nostre.

II.

I residui di antichi elementi stranieri nel Litorale Veneto orientale o Triestino.

La questione etnografica accademica suddetta risolvesi a favore della nazione italiana, solo che richiaminsi le poche cose seguenti, che relativamente agli Slavi in genere ci sono date da Nestore di Kiew, da Edmond, da Bossom, Stritter, Gebhardi, Dobrowski, Karamsin, Pettersen, A. W. Barthold, Glinka, Kaisarow, Schaffarik, Eichoff, Kubalski, nonchè da Procopio, Jornades e P. Diacono; e che relativamente ai residui di antichi elementi stranieri del Litorale veneto orientale troviamo nelle *Antichità Italiche* del Carli, nell'esteso *Rapporto della Camera di commercio di Gorizia* dell'anno 1860, nell'Annuario Istriano *La Porta Orientale*, nel recente opuscolo *Ragioni di Trieste e Istria nella Questione Italiana*, non che nella *Frontiera Orientale d'Italia* (*Politecnico*, 1862) e nella *Rivista Contemporanea*, Torino, Anni 1860 e 1861, nonchè in altre dotte pubblicazioni.

Sui monti e nelle parti più interne del Litorale Veneto orientale abitano genti che usano vernacoli nei quali suonano per la maggior parte vocaboli non italiani; e, in particolare, voci simili ad altre che odonsi fra gli Slavi.

Perciò etnografi ufficiosi austriaci ostili all'elemento etnografico italiano del Litorale Veneto orientale si diedero cura di diffondere con rara perseveranza l'idea che genti slave abitano la china italiana delle Alpi Giulie.

Ma ripetiamo in contrario che coloro i quali nei monti del Litorale Veneto orientale qua e là conservano vestigie linguistiche straniere, non sono puri Slavi, veramente Slavi, ma *individui aventi con nazioni slave affinità derivanti da antiche origini comuni*; *individui che separati dai loro condiscendenti oltrealpini e vivendo in Italia acquistarono caratteri etnografici, che da questi li diversificano*.

Trattando di questa popolazione italiana di antica derivazione straniera, devesi in primo luogo por mente a ciò, che ella è distinta in tre rami differenti e diversi.

Il ramo che discende da genti giunte nel Litorale Veneto orientale coi Langobardi cadendo il VI secolo, non discende propriamente parlando da Slavi, ma da quei progenitori di questi che abitavano allora l'Europa orientale, e dei quali non resta chi ne porti ancora l'antico nome di Sciti e di Sarmati.

Altra parte della popolazione montana del Litorale Veneto orientale deriva da genti slave giunte in Italia, secondo gli storici istriani negli anni 1420, 1463, 1526, 1549, 1576, 1592. E questa parte degli alpigiani delle Giulie è discendenza di Slavi primitivi, nei quali non erano maturate le qualifiche etnografiche svoltesi più tardi, le quali caratterizzano le attuali nazioni slave.

Altra frazione della popolazione dei monti del Litorale Veneto orientale discende da parecchie altre antiche nazioni diverse, cioè da Quadi, Marcomanni, Visigoti, Ostrogoti, Turcilingi, Eruli, Rugi, Longobardi, Avari, Ungheri, Uscocchi, e da altre che in diversi tempi invasero questa parte d'Italia (1).

Tutta questa popolazione del Litorale Veneto orientale che discende da diverse stirpi straniere, lungi dunque dal presentare *unità etnografica* che possa essere opposta alla restante popolazione italiana, è *un amalgama di numerosi residui di molte antiche nazioni*, fra le quali è anco la latina, di cui appariscono frequenti le traccie nelle prealpi e subalpi Giulie. Da ciò la quantità dei diversi nomi che ogni etnografo e le ufficiali statistiche austriache applicano alle popolazioni interne del Litorale in discorso, appellate Sloveni, Vindi, Serbi, Rumeni, Ladini, ecc. Lo Czoernig diede loro tredici nomi diversi, e altri un maggior numero di denominazioni. Per tal modo anche coloro che avversano l'elemento italiano e nel Litorale Veneto orientale creano un elemento slavo, ammettono che quegli avanzi di antiche nazioni straniere ancora sussistenti in questa contrada *non possono considerarsi una sola nazione* (2).

(1) Combi, *Prodr. della Storia dell'Istria* nella Collezione *La Porta Orientale*, Vol. I.

(2) Vedansi i più volte citati *Quadri statistici della Monarchia Austriaca*. Ecco ciò che leggesi nell' opuscolo *La Frontiera orientale d'Italia*, pag. 12, in proposito delle grandi differenze che osservansi nei resti stranieri del Litorale Veneto orientale: « Questi vanno divisi in *due* stirpi *principali*, numericamente quasi eguali, ma *differentissime per carat-*

Conseguentemente a ciò i nostri avversarî devono concedere, che se taluna delle presenti nazioni slave, per qualche linguistica affinità derivante da comune antica origine con taluno dei rami in cui distinguonsi i residui esotici del Litorale Veneto orientale, accampasse un diritto politico su questo, tale diritto non sarebbe più autorevole di quello che vantasse una delle moderne nazioni latine su tutta o parte di altra gente latina diversa e vivente in altro paese colla quale avesse soltanto comune l'origine.

È da osservarsi in secondo luogo, che le antiche genti straniere che immigrarono nel Litorale Veneto orientale, giacendo alcune per parecchi secoli, altre per oltre un millenio sotto il cielo italiano, su terra italiana, commiste con italiani, con interessi eguali e conformi a quelli dei loro conterranei italiani, in continuo rapporto coi medesimi, alla cui civiltà esse barbare dovettero informarsi, *si fusero diggià negl'Italiani, oppure perdettero in gran parte le originarie loro qualità*, *mentre oltre Alpi cessavano interamente o trasformavansi differentemente quelle antiche genti, da cui esse discendono.*

Perciò i residui delle antiche genti progenitrici delle attuali nazionalità slave che restano nella nominata contrada italiana, e gli altri diversi avanzi delle antiche invasioni in questa, anzichè affini a nazionalità transalpine, sono omogenei all'elemento italiano. Da ciò consegue che *si devono considerare parte della nazione italiana*; così come altri elementi a noi eterogenei che in tempi lontani, travolti da turbine politico, si fecero da tempo immemorabile ospiti nostri, non più si considerano stranieri alla nazione italiana, quand'anco non sia ancora compiuta la piena loro assimilazione etnografica e conservino traccie della primitiva loro origine, insufficienti a farli ritenere appartenenti a quelle altre nazioni, con cui han comune l'antica derivazione.

Nell'argomento delle modificazioni subite nel Litorale Veneto

tere fisionomico e morale, per lingua, abitudini e tradizioni....... gli uni dalla faccia ovale, dall'occhio azzurro, dalla bianca carnagione si appalesano subito, alla *lingua corrotta* e alli *usi tralignati*, come i più antichi ospiti della provincia, gli altri si riconoscono alla maschia corporatura, allo sguardo vivace, al colore bruno..... gli uni e gli altri *senza istituzioni proprie*, *senza civiltà*, *senza storia*, *senza lingua scritta* ».

orientale dagli invasori provenienti dall'est dell'Europa, è da aggiungere, che gli avanzi di costoro quando non avessero origine da antiche nazioni diverse, ma l'avessero tutti comune, e l'avessero da quel solo ceppo da cui derivano gli attuali Slavi transalpini più vicini a questo Litorale, e si fossero conservati finora etnograficamente eguali in fra di essi, così da costituire un sol popolo; tuttavia gli attuali Slavi che oltre le Giulie sono limitrofi a questo supposto unico popolo, cresciuti in regioni e circostanze d'ogni ordine diverse, non potrebbero ancora dalla etnografia derivare a loro favore un diritto verso il medesimo, il quale, vissuto da lungo tempo da essi lontano e diversificatosi da essi, non può ora più ritenersi che formi con essi una sola nazione. Perchè, come dicemmo, l'italiana non è una sola nazione colla francese, sebbene queste abbiano comune l'origine ed abbiano inoltre fra loro tante analogie.

Il diritto che gli Slavi più vicini al Litorale Veneto orientale fondassero sulla non ben certa comunanza d'origine con quanti resti di nazioni credute loro progenitrici abitano ora il Litorale suddetto, e sulla identità di questi fra loro, non sarebbe un diritto meglio fondato di quello che accampassero gl'Italiani sui Romanici abitanti l'alta valle dell'Inn e la superior valle del Reno; non sarebbe diritto più forte di quello che si accordasse ai Tedeschi sugli abitanti delle valli italiane del Monte Rosa.

Manca dunque ogni titolo a ragioni politiche che si volessero desumere dall'etnologia a favore di qualsiasi nazione slava verso qualche parte del Litorale Veneto orientale.

Ognuno sa che il nome dato a una cosa, col quale a questa si attribuisce una qualità, per sè solo non prova l'esistenza di tale qualità nella medesima, ma bene spesso *l'opinione* soltanto che esista nella cosa la qualità attribuita.

Perciò il nome di Slavi, che molti diedero a quei residui di antiche nazionalità di cui trattiamo, non prova, di fronte agli esposti fatti, che sieno essi veramente Slavi o assai simili a questi. Così la denominazione di *Ladini* e *Rumani* assunta da popoli grigioni e danubiani non prova che detti popoli sieno eguali ai discendenti dei latini e dei romani i quali vivono ora in Italia, e che formino con essi una sola nazione. Ed infatti quelli a giudizio degli etnografi formano una nazione diversa da questi.

III.

I Veneti del Litorale Veneto orientale o triestino.

A quanto riferimmo intorno agli avanzi etnografici stranieri esistenti ancora nel Litorale Veneto orientale opporremo altro che più importa, la esposizione cioè di cose riguardanti la popolazione italiana veneta con questi convivente nella stessa contrada non dette nel primo capo di questa appendice.

Anzi tutto rileva notare essere incontestabile e notorio il fatto, che la popolazione italiana, la quale forma la quasi totalità della città di Trieste ed è diffusa per tutto il suo litorale, eccettuate alcune migliaia di persone sul medio Isonzo parlanti il veneto-friulano, e altre poche migliaia presso l'estrema punta dell'Istria che fan sentire avanzi di un antico romanico *non presenta alcuna varietà etnografica* che lasci discernere in essa popoli italiani diversi. Perciò a favore della popolazione italiana del Litorale Veneto orientale va in primo luogo osservato, ch'essa ha *quel carattere di unità etnografica il quale manca alla restante popolazione,* la quale con ibride e diversificanti esteriorità non ha punto uniformità di qualifiche etnografiche.

A vantaggio della popolazione italiana del Litorale Veneto orientale in confronto dei resti stranieri coi quali coabita, è da ricordare in secondo luogo, che essa, appartenendo, come altrove dicemmo, alla veneta nostra subnazionalità, *colle sue qualità avvicina e tocca quasi l'archetipo nazionale* italiano. In conseguenza la popolazione italiana del Litorale Veneto orientale vanta coll'unità etnografica quello *spirito eminentemente nazionale* per cui le è assai inferiore la restante popolazione, la quale non può dirsi che s'informi ad un genio nazionale proprio e distinto.

Ma ciò che più ancora importa nella nostra questione si è che la popolazione veneta ha sull'altra quella *prevalenza, che più delle altre è notabile e decisiva agli occhi dello statista: quella prevalenza che deriva dalla sua superiorità economica e dalla sua superiorità morale.*

E un fatto questo che la popolazione veneta abitando esclusivamente i porti, i tronchi inferiori e più utili dei fiumi, tutta la costa, i piani e i colli più feraci lungo il mare e nell'interno, perciò possiede gli elementi principali di prosperità, e i più attivi agenti naturali di ricchezza che ha il paese. Onde codesta popolazione veneta è in possesso della parte più considerevole delle proprietà rustiche ed urbane, come risulta ufficialmente dagli stessi documenti austriaci (1); ed esercita ad esclusione della restante popolazione ogni principale commercio e industria, e quasi anche ogni ramo secondario dell'uno e dell'altra. Quindi è che alla popolazione veneta *è quasi interamente dovuta l'attività economica di codesta parte d'Italia.*

Questa popolazione ha inoltre sulla restante la *superiorità morale* perchè, in confronto de'suoi compaesani, ha quell'attività, che per quantità e qualità più sviluppa la intelligenza; quell'attività che richiede e che dà le maggiori cognizioni; mentre per l'agiatezza che arreca, pone gli uomini in migliori condizioni per coltivare la mente. La superiorità morale della popolazione veneta del litorale deriva inoltre dalla circostanza, che essa abitò ognora e abita tutti i migliori centri di popolazione e coltura del paese: Aquileia, Monfalcone, Trieste, Capodistria, Pirano, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Dignano, Montona, Pinguente, Albona, e molti altri. La superiorità morale della popolazione italiana del litorale rifulge nel fatto, che, coerentemente all'esposto, sono italiani tutti gli scrittori di questo paese; italiane le pubblicazioni periodiche, nonchè le altre; italiane le istituzioni e gli stabilimenti scientifici, letterarî, artistici; italiani pressochè tutti gli uomini che in ogni circostanza apparvero per volontà del paese a rappresentarlo, così nelle assemblee di provincia a Gorizia, a Trieste, a Parenzo, come nelle assemblee dello Stato a Vienna; italiani quasi esclusivamente quelli che esercitano le professioni liberali.

In relazione a tutto ciò, anzichè dirsi che la popolazione ve-

(1) Vedansi nell'*Osservatore Triestino* del 21 e 22 marzo 1861 N. 66 e 67 le Notificazioni 20 e 22 marzo 1861 del Luogotenente Imperiale del Litorale; nelle quali appare essere veneta la grande maggioranza di quelli che per possesso sono elettori comunali e provinciali in questa contrada.

neta del Litorale Veneto orientale per coltura sovrasta all'altra, meglio è dire che *italiana è tutta la civiltà di codesto paese, il quale veramente nei più alti riguardi morali, come nei più importanti riguardi economici è intieramente italiano.*

Ma ciò che per sè solo basta a provare che, sotto ogni aspetto, la popolazione italiana nel Litorale, prevale agli avanzi fra loro eterogenei delle invasioni barbariche, si è quella *sua azione diffusiva,* che è conseguenza legittima e necessaria della superiorità delle sue condizioni economiche e civili.

La forza espansiva dell'elemento italiano che nel Litorale Veneto orientale va ognor più assimilando que' diversi frammenti etnografici, è attestata in tutte le pubblicazioni che apparvero in cotesto paese, nelle quali mentre si scrisse assai di frequente di Slavi che si italianizzano, non fu detto e scritto mai, nemmeno da organi ufficiali od ufficiosi, che un villaggio o casale italiano si *slavizzi,* verbo irreperibile in cotesta italiana contrada. Nel più volte citato opuscolo *La frontiera orientale* si legge a pagina 11 che nel 1848 quanti villaggi, i quali l'Austria registra nelle sue statistiche per Slavi, furono interpellati intorno alla nazionalità che desideravano fosse riconosciuta in Istria, risposero la italiana. Per gli addotti argomenti è certificato che il Litorale veneto orientale il quale è italiano nei rapporti geografici, come dimostrammo nell'appendice antecedente, non è meno italiano nei rapporti della sua popolazione sotto ogni aspetto considerata di fronte agli antichi avanzi di nazioni straniere i quali sono con essa.

IV.

Indivisibilità delle due varietà della popolazione del Litorale Veneto orientale o triestino.

V'ha un argomento da aggiungere per convincere d'avvantaggio che il Litorale Veneto orientale, anco nei riguardi della sua popolazione, dee ritenersi interamente italiano. Tale argomento consiste in ciò, che i *pochi resti stranieri, i quali vanno dileguandosi su questa frazione d'Italia, non possono assolutamente dividersi dalla restante popolazione italiana pura.*

Premettiamo non essere qui il luogo di trattare della assoluta *impossibilità di dividere l'intero Litorale Veneto orientale dall'Italia di conformità a linee geografiche, che sieno naturali confini.* Abbiamo già osservato nella precedente Appendice, che nel piano bagnato dall'Isonzo confondesi la Venezia col Litorale in discorso; e che quello ne è la continuazione nelle due sue parti alpestre e marittima, per essere lo stesso il seguito della china delle alpi venete, e il prolungamento della costa del seno veneto.

Non tratteremo qui nemmeno di quella indivisibilità economica del Litorale Veneto orientale dalla restante Italia, che deriva dall'unificarsi delle condizioni economiche della Venezia propriamente detta con quelle del detto Litorale, per l'uniformarsi entrambi a un clima eguale e agli stessi agenti naturali produttori, e per avere quindi i medesimi prodotti; mentre il porto di Trieste, come in alro luogo dimostriamo (appendice IV, Italianità degli interessi di Trieste), giovando alle relazioni economiche di tutta l'Italia che è lungo l'Adriatico, vale a stringere economicamente cotesto Litorale a tutta la restante Italia.

Nè intendiamo nemmanco dimostrare in questo luogo come la geografia e la economia dimostrino allo statista non solo l'impossibilità di separare tutto il Litorale Veneto orientale dalla restante Italia, ma anco l'indivisibilità di questa contrada che non si può con ragioni geografiche ed economiche smembrare: perchè le parti del Litorale Veneto orientale sono fra loro geograficamente ed economicamente congiunte così, come tutta codesta contrada complessivamente è innestata all'Italia superiore; non vi sono linee naturali di sorta che dividano in sezioni separate o in diversi sistemi economici l'una parte dall'altra del detto Litorale, chè le parti le quali lo compongono sono fra loro strette ben più di quello che lo sieno geograficamente ed economicamente fra di esse le parti di molte altre provincie italiane.

Conseguentemente alla geografia ed economia del Litorale Veneto orientale le genti venete coi residui stranieri vi si trovano *commiste* per modo da rendere impossibile uno smembramento del paese, per assegnare a regione estra-italiana quei luoghi in cui riscontransi traccie etnografiche straniere. Non v'ha infatti catena di montagne, non corso di fiumi, non altro naturale accidente, che per un considerevole tratto si presti a distinguere

lo spazio abitato dai veneti, da quello abitato da quei resti stranieri.

E in vero mentre da una parte le genti venete che quasi esclusivamente abitano la costa s'internano nelle prealpi, dall'altra le genti a vestigia straniere scendono da queste e s'avanzano verso il mare; per modo che in ogni parte del territorio, in ogni sua provincia, in ogni suo distretto, e quasi in ogni comune, a proporzioni diverse, quelle e queste confondonsi. Come dunque di conformità alla geografia, alla economia, ed alla etnografia manca ogni modo di distinguere il Litorale Veneto orientale dalla restante Italia, così manca ogni modo di separare in questa nostra contrada, di conformità a geografia, economia ed etnografia, uno spazio continuo abitato esclusivamente da veneti, da altro spazio continuo in cui tutti si raccolgano quegli abitatori nei quali rilevansi segni etnografici stranieri.

La inseparabilità del Litorale Veneto orientale dalla restante Italia, come la indivisibilità di detta contrada, sono pronunziate dalla etnografia, anche prescindendo intieramente da quanto ora esponemmo.

In fatti, mentre nel piano del Tagliamento e dell'Isonzo lungo il confine amministrativo dividente la Venezia propriamente detta dal Litorale Veneto orientale non osservasi in nessun luogo quel cambiamento rilevante nell'idioma, per cui si possa segnare una linea divisoria fra le popolazioni; così la transizione che nell'interno del Litorale vi ha tra quelle favelle venete in cui suonano pochi vocaboli di antiche lingue straniere, a quelle altre in cui questi son numerosi, è così impercettibile, che sarebbe, più che arduo, impossibile di classificare etnograficamente tutti quei minuti gruppi di popolazione, nei quali il residuo antico elemento straniero si tocca soltanto, o si unisce e si confonde col nazionale, per quindi stabilire secondo la prevalenza dell'uno o dell'altro in ogni parte una esatta delimitazione delle due varietà etnografiche suddette sul comune territorio — classificazione e conseguente delimitazione a cui gli etnografi ancora non giunsero, e a cui non possono pervenire anco per la variazione incessante degli elementi a'quali essi devono porre mente.

V.

Del numero delle due varietà della popolazione del Litorale Veneto orientale e considerazioni finali sull'importanza di esse.

Dall'esposto fin qui emerge la inutilità di fare lunghe e minute indagini per rilevare l'esatta cifra dei resti stranieri del Litorale Veneto orientale, *affatto secondarî ed accessorî sotto ogni riguardo* alla popolazione veneta sua conterranea. Tale esatta cifra ben difficilmente potrebbesi avere per la accennata difficoltà di classificazione, da cui deriva che le fonti a cui devesi ricorrere per tal cifra hanno dati assai varianti fra loro, e spesso apertamente e assai contraddicenti.

Le varie cifre che apparvero negli *Studî linguistici* del Biondelli, nell'*Annuario geografico italiano*, nella collezione *La Porta Orientale*, nel citato opuscolo inserito nella *Rivista contemporanea torinese*, e nell'altro *La Frontiera Orientale d'Italia*, sono favorevoli alla popolazione veneta del litorale: in confronto delle pubblicazioni ufficiose austriache, le quali danno a questa popolazione quantità inferiore a quella delle fonti surricordate.

Noi non abbiamo ancora dati abbastanza sicuri per poter determinare con fondamento ed esattezza le proporzioni delle due popolazioni fra loro. E ciò perchè, indipendentemente dalla avvertita grande difficoltà che le gradazioni etnografiche oppongono ad una classificazione degli abitanti del Litorale Veneto orientale, non merita fede la statistica ufficiale austriaca, riferitaci nel maggio 1852 dalla *Favilla*. È chiaro difatti essersi in cotesta statistica riuniti tutti i differenti resti delle antiche invasioni barbariche in tutto quel litorale (dalle genti che vennero in Italia compagne dei Longobardi a quelle che continuarono ad irrompervi fino allo scorso secolo) per comporne una nazionalità slava da opporre alla nazionalità italiana; mentre per diminuire il numero di questa e accrescere quella, si ripescò ogni nome personale che non fosse del miglior conio italiano, si indagarono le origini da genitori e progenitori che avessero parlato i vernacoli non veneti della montagna; traendo partito dalla facile condiscendenza dei non pochi, i quali, avendo rapporti ufficiali, secondarono per debolezza o per interesse il desiderio governativo di far crescere in carta la cifra dei pretesi Slavi del litorale

— Villaggi parlanti un romanico tralignato, o un veneto corrotto, anch'essi furono sottratti all'elemento latino dagli agenti del barone di Czörnig, statistico ufficiale austriaco, e furono aggiunti ad aumentare a Vienna la forza numerica degli Slavi del Litorale. Egli è perciò che la *Frontiera Orientale*, che pare a noi il migliore degli scritti statistici contemporanei che trattano di questo paese, dice a pagina 11 con piena ragione che le cifre ufficiali della popolazione del Litorale nei rapporti etnografici SONO DEL TUTTO FALSE.

La imputazione è grave, ma noi non esitiamo a ripeterla, perchè lunghi e coscienziosi studi fatti da cittadini del Litorale Veneto orientale dimostrano concordi una eccedenza nella popolazione veneta di oltre 80 mila abitanti nella sola Istria (1): mentre la statistica ufficiale austriaca surricordata, pubblicata nella *Favilla* di Trieste, la quale limita a meno della metà di questa cifra la superiorità numerica della popolazione italiana in questa parte del veneto litorale, apparisce di mala fede in più luoghi; come in quello che non ammette un solo individuo di stirpe italiana nel distretto di Albona; quando questa città, per quattordici secoli e finora, alleata prima, soggetta poscia a Venezia, ebbe sempre ed ha *indubbiamente e interamente* favella italiana; e quando genti romaniche, resti di colonie romane militari ed agricole, abitano ancora in gruppi distinti, o commisti ai veneti nello stesso distretto!

Così, secondo la statistica austriaca, gli Slavi sarebbero in grande superiorità numerica nel bacino dell'Isonzo, mentre le genti che in questo conservano traccie straniere comuni a taluna di quelle degli Sloveni, vivono da oltre dodici secoli in questa contrada; la quale, più dell'altra del Litorale, è orograficamente divisa dalla regione oltrealpina per la più elevata sezione delle Alpi orientali, e più dell'altra ha continue intime relazioni colla Venezia propriamente detta, a cui è così geograficamente stretta, che, come osservammo nella precedente Appendice, si potrebbe dubitare se sia parte della medesima o del Litorale Veneto orientale.

(1) Collezione Istriana, *La Porta Orientale*, Vol. I, pag. 23, ed *Etnografia dell'Istria* memoria di un dotto istriano inserita nella *Rivista Contemporanea* del 1860 e 1861.

È poi significativo, a nostro avviso, il silenzio che osserva la posteriore statistica ufficiale del 1859 intitolata *Popolazione e bestiame del litorale* intorno alla numerosità delle varietà etnografiche, di cui ci occupiamo, dopo avere divisa la popolazione di questo paese in ogni categoria possibile, e quindi secondo religione, professione, mestiere, età, sesso, stato, dimora, ecc., e dopo avere distinti gli indigeni dai forestieri, gli assenti dai presenti, e indicate altre differenze.

Ma quand'anco si volesse credere alla imparzialità delle statistiche austriache pubblicate in tempi in cui l'Austria dovette combattere la nazionalità italiana anco cogli scritti; e quand'anco si volesse, *contro ogni ragione*, concedere una tenue superiorità numerica agli abitanti del Litorale che non sono veneti puri, e questi si volessero inoltre ritenere per Slavi, e inoltre appartenenti ad una sola nazionalità slava, per dedurre conseguenza politica sfavorevole alla nazionalità italiana; quand'anco tutto questo si volesse ammettere per riuscire poi alla detta conseguenza d'ordine politico, come si potrebbe tenere in nessun conto la *superiorità* che sotto ogni rapporto più importante pel politico abbiamo dimostrato competere alla popolazione veneta del Litorale Veneto orientale, in confronto dell'altra?

Ma ammettiamo inoltre che il politico possa misurare l'importanza di due popoli di una sola contrada dal numero, anzichè dalla superiorità morale ed economica; così che dall'eccedenza di poche migliaia, la quale fosse a favore dell'uno, in confronto dell'altro si potessero dedurre conseguenze politiche fondamentali pei loro destini; e ammettiamo anco che esista attualmente una tenue prevalenza numerica dei diversi avanzi etnografici del Litorale Veneto orientale considerati come un sol popolo slavo in confronto della popolazione veneta. Ammessa l'una cosa ripugnante al senso politico, e l'altra tanto lontana dal fatto, tuttavia una nazione transalpina slava non avrebbe un titolo politico per aggregarsi nell'avvenire quel litorale.

Ed invero posto riflesso da una parte all'astinenza degli Slavi limitrofi al litorale anzidetto da ogni aspirazione verso il medesimo e dall'altra ai fatti e alle circostanze ora accennate, dimostranti la necessità e volontà degli anzidetti resti etno-

grafici, così detti Slavi, di convivere coi loro conterranei, non si può concepire ragione per cui dovrebbersi rallentare le giuste e legittime tendenze italiane a quella parte importante d'Italia.

Si prescinda per ultimo, se così piace, da tutte le cose esposte fin qui in questa Appendice, per le quali l'etnografo politico deve consentire all'Italia di associarsi in politico consorzio a tutta la popolazione del Litorale Veneto orientale. E sorgerà una considerazione di puro ordine etnografico, la quale da per sè sola basta a legittimare razionalmente le aspirazioni politiche italiane verso il litorale suddetto.

Ed invero nel capitolo secondo dell'Appendice prima, dove dicemmo della prevalenza del principio delle naturali frontiere a quello delle nazionalità non che agli altri, dimostrammo che per quella legge la quale presiede alla nascita e svolgimento delle nazioni le quali tendono e dovranno estendersi ai loro naturali confini, il politico che intenda alla ricomposizione degli Stati a seconda delle nazionalità, deve riconoscere in ognuna di queste il diritto a tutto il territorio geografico, di cui essa abita la maggior parte, e sul quale, avanzando nella civiltà, dovrà assimilarsi ogni elemento etnografico straniero. Perciò l'Italia ha fin d'ora il diritto a dilatarsi fino alla sua necessaria frontiera orientale, sacro diritto che deriva da una delle leggi più autorevoli che reggono nelle società umane l'ordine morale in armonia col fisico.

Quel diritto dell'Italia, più che avvalorato, viene sancito dal fatto dell'accennato assorbimento incessante che colà opera il nostro elemento etnografico rispetto ai residui stranieri: assorbimento che va aumentando man mano che crescono presso la nostra orientale frontiera le comunicazioni e moltiplicansi in essa e stringonsi più intime le relazioni economiche. L'azione assimilante dell'elemento nazionale del litorale deve ognor più aumentare, anco perchè gli Italiani vi hanno una civiltà propria e assai suscettiva di progresso e in fatto progrediente; mentre la restante popolazione, che non ha civiltà sua propria e vive estranea a quella che albeggia oltre le Giulie, non riceve che l'incivilimento che le porgono i suoi conterranei italiani.

Chi ancora si ostinasse a non vedere imminente nel Litorale Veneto orientale quella assoluta superiorità anche numerica dei

Veneti, che egli credesse non esservi ancora, dovrebbe pur persuadersi del certo verificarsi di essa, scorgendo che *nella nominata contrada effettivamente va sempre più crescendo l'elemento veneto, il quale ognora più deve crescere, oltrecchè per le ragioni esposte, in particolare perchè ha la sua principal sede lungo le marine e nel ferace piano d'Aquileia e nelle migliori parti del paese*: dove indubbiamente avrà il maggiore incremento la prosperità e la popolazione, quando si compiano i prossimi destini del Golfo veneto, di servire al commercio fra buona parte d'Europa e le più ricche parti dell'Asia e dell'Africa.

Queste considerazioni, prescindendo da ogni altra riflessione fatta finora, per se sole non sono sufficienti a giustificare quelle nazionali aspirazioni alla frontiera nostra orientale, le quali, riguardando l'avvenire, si riferiscono al fatto della necessaria assimilazione alla nostra nazionalità di ogni residuo straniero presso la medesima?

Riguardo al Litorale Veneto orientale abbiamo ora esaurita la materia etnografica sotto quell'aspetto pratico sotto il quale deve considerarla il politico, che intenda conoscere quale nazione abbia su questa contrada ragioni prevalenti per più intime relazioni morali e per maggiori rapporti civili coi suoi abitanti.

Abbiamo esaminata tale materia anco dal lato politico accademico.

Ma, come avvertimmo, abbiamo creduto estraneo all'assunto politico di quest'opera l'accedere all'inestricabile labirinto della filologia di quei diversi alpestri vernacoli delle Alpi Giulie che conservano tante antichissime, confuse, così straniere come nazionali, traccie etnografiche.

Se gl'Italiani più teneri degli studî patrî vorranno confortarci colla loro attenzione, noi in altra separata pubblicazione svolgeremo l'interessante argomento linguistico che si riferisce alla pretesa nazione slava e alla italiana pura sua compaesana.

In quello noi potremo bene dimostrare che in questa i caratteri fisico-morali della nazionalità italiana sono più pronunziati che nelle popolazioni di molte altre contrade d'Italia; e che nella stessa parte della popolazione del Litorale Veneto

orientale sono più sbiadite le traccie straniere in confronto di ciò che osservasi in altre nostre popolazioni, che abitano altre estremità della nostra penisola.

Tutte quelle estremità superiori delle valli alpine, le quali, dal Rosa fin presso al colle di Tenda, insieme formano una lunga zona elevantesi a semicerchio intorno a Torino, conservano vestigia etnografiche straniere assai più numerose e distinte di quelle che si incontrano sulla china italiana delle Giulie. Lungo quella zona la intera provincia di Aosta usa quotidianamente, *anco ufficialmente e nella stampa*, una lingua straniera, che fu udita dai suoi deputati in Parlamento. Nel libro *Diritto e necessità d'abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino*, del chiarissimo deputato G. Vegezzi Ruscalla, pubblicato a Torino nel 1861, leggiamo: « Questo » Piemonte, e conseguentemente l'attuale provincia di Torino, » che ne comprende così gran parte, e che si può dire ne sia » il capo ed il cuore, *offre la riprovevole anomalia di avere al-* » *cune valli in cui la lingua ufficiale e del pergamo e la letteraria* » *è la francese* ».

Nè soltanto in questa parte d'Italia, ma anche in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, in cui sono numerosi gli Albanesi, i resti stranieri vedonsi in maggiore estensione territoriale, in maggiore quantità di persone, e assai più manifesti che nella parte superiore del Litorale Veneto orientale.

Or dunque, se non si possono da noi dividere quelle genti del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia e della Calabria, che sono ancora a noi etnograficamente disformi, ma che Alpi, mare e identità di cielo, di terra, di interessi e di convivenza nella comune patria a noi avvicinarono ed ognor più avvicinano, così che fu universalmente riconosciuto il nostro diritto a formare con essi quel consorzio politico, che ha nome di *Regno d'Italia*, si potrà razionalmente contrastare oggi, e in un prossimo avvenire la nostra effettiva unione ai nostri conterranei, i quali ai nostri piè delle Giulie conservano ancora lievi esteriorità straniere?

Frattanto, giusta l'assunto che ci proponemmo in quest'opera, quello cioè di dimostrare che alla Confederazione germanica non ispetta diritto alcuno sul Litorale Veneto orientale, nè dipendentemente dal diritto internazionale positivo, nè in forza del diritto delle genti razionale, dobbiamo *da questo punto di vista* riassumere ciò che abbiamo dimostrato in questa Appendice, da cui risulta che all'Alemagna su quella contrada italiana manca affatto quel diritto razionale che si volesse derivare dalla etnografia.

Come abbiamo provato, nella popolazione del Litorale Veneto orientale *manca non solo quella minoranza tedesca che possa dirsi rilevante*, *ma eziandio vi manca quel gruppo di Tedeschi così stabilitovi da qualificarlo come uno speciale sebbene tenue elemento etnografico del Litorale stesso.*

Inoltre come del pari abbiamo provato, *l'insignificante quantità dei Tedeschi in questa parte d'Italia decresce per la forza assimilante che su di essi esercita la nazionalità italiana*.

Infine sarebbe *impresa impossibile al più immaginoso etnologo austriaco lo avvalorare il numero insignificante dei suoi connazionali in detta contrada col mostrare, dalle Giulie al mare, qualche remota affinità etnografica che giovi ad afforzarvi la debolezza numerica del preteso elemento tedesco*.

Tutto quello che provammo in questa appendice con attestazioni avute dalle succitate opere le quali sono le più accreditate nella materia etnografica trattata, e da *fonti ufficiali austriache*, nel modo seguente si può riassumere con quel dottissimo e imparziale Malte-Brun, di cui l'*Universale Geografia* è così dovunque autorevole e diffusa. Questi, dopo avere scritto che nella nobiltà della Carinzia e della Carniola è assai usato il tedesco, osserva che « dans le gouvernement de Trieste (in cui sono comprese anco le provincie di Gorizia e dell'Istria) *l'idiome en usage est l'italien* »; e quindi, senza far motto che si usi la lingua tedesca e che sienvi genti affini alle germaniche, aggiunge soltanto « *Quelques Serbes* ont conservé des *restes* de leur dialect slavon » (1).

(1) *Géograf. Univers.*, Liv. LXXXV. *Illyrie.*

Egli è forza adunque concludere questo studio politico sull'etnografia del Litorale Veneto orientale col ripetere la incontrovertibile verità, che *quando vogliasi desumere dall'etnologia il sommo principio organico del diritto internazionale, la nazione germanica non ha nemmeno un'apparenza di titolo per pretendere che a sè sia politicamente congiunta la popolazione, la quale abita il Litorale che svolgesi dallo sbocco dell'Aussa alla punta Fianona, fino alle corrispondenti Alpi Giulie.*

APPENDICE QUARTA

Italianità degli interessi di Trieste e suo Litorale.

Abbiamo dimostrato nel testo dell'opera come Trieste del pari che l'Istria, la Carsia, il Goriziano e il Trentino non sono vincolati al corpo federale germanico, nè per *diritto diplomatico* sia che questo si deduca dalla lettera o dallo spirito dei trattati; nè per *diritto storico*, derivato da passate diuturne condizioni sociali e politiche.

E abbiamo dimostrato nella seconda Appendice di quest'opera, che Trieste come l'Istria, la Carsia, il Goriziano ed il Trentino sono fuori dell'Alemagna, *per ragioni naturali* più forti di quelle per cui sono italiane le altre contrade subalpine della nostra penisola; e nell'Appendice antecedente, che gli abitanti di Trieste, come quelli delle nominate contrade, hanno *qualità in alto grado italiane*, quali non rinvengonsi dovunque in Italia; e che a queste aggiungono *coscienza eminentemente sentita della nazionalità italiana*, di cui sono nobile parte (1).

Vogliamo ora rilevare in questa Appendice se gli interessi di Trieste e suo Litorale siano germanici: cioè, se i suoi interessi si confondano con quelli della Germania in modo da entrare nella sfera economica di questa straniera nazione, e dare a questa un certo qual titolo ad avere a sè politicamente congiunto questo porto, come a lei più che ad altra nazione utile, o necessario.

(1) Relativamente al sentimento nazionale dominante a Trieste e suo litorale, di cui diremo anco in questa Appendice, vedi le due precedenti, e gli articoli 1 e 2 del capo I, Libro II, e l'articolo 1 del capo III, Libro III, di quest'opera.

Lo studio dei rapporti economici di Trieste, uno dei principali emporî marittimi del continente europeo, importante per lo statistico e l'economista d'ogni paese, non è da ommettersi in questa nostra opera politica.

E in vero, se oltre ai pubblicisti che nella materia dei confini dei territorii degli Stati non riconoscono altra autorità che quella dei *trattati*, ve ne sono altri che propugnano l'internazionale principio delle *naturali frontiere*, ed altri che nella formazione degli Stati hanno esclusivo riguardo alla *lingua ed alle qualità degli uomini*, ed altri che lo hanno alla *storia;* altri ve ne sono, e con questi statistici ed economisti autorevoli, i quali, ritenendo che *l'interesse* sia fra gli uomini il più tenace vincolo, ritengono, che nel giudicare della convenienza della unione di due o più popoli in un solo Stato si debba avere riguardo o principale o esclusivo a quei vincoli economici, che sorgendo da circostanze naturali e permanenti, stringono i popoli con rapporti perpetui; onde ritengono, che non si possa separare quelli che per tali legami sono congiunti, e politicamente unir coloro che economicamente son divisi (1).

Nè perciò solo dobbiamo trattare in estesa Appendice degli interessi di Trieste, chè di essi dobbiamo dire a lungo, per la ragione che gli articoli dei Trattati relativi alla composizione del territorio federale germanico, in cui vuolsi compresa Trieste, saviamente disposero che di questo non formassero parte contrade che fossero per le loro condizioni estranee alla Germania (2).

Trieste, come Genova, come Livorno, e tutti gli altri emporî marittimi italiani e stranieri, deve essere anch'essa un gran campo di interessi internazionali, un mercato comune a molte nazioni. Tutte quelle molteplici operazioni con cui i Triestini, come gli abitanti di altre piazze marittime, concorrono agli affari commerciali che le diverse nazioni hanno nel loro porto, costituiscono la totalità degli interessi economici esterni di Trieste, i quali for-

(1) Nel N. II del capitolo secondo dell' Appendice Prima di quest'opera abbiamo dimostrato a quale di questi principî di diritto pubblico organico debbasi dare la preferenza.

(2) Vedi il capo I e II del Libro III di quest'opera.

mano la maggior parte degli interessi di questa piazza. Perciò la medesima da tale rilevantissima parte degli interessi suoi economici è avvicinata a molte nazioni diverse, così, da compiere svariate funzioni economiche a profitto di ciascuna di esse, e da trarre dalle medesime quel lucro che la alimenta.

Ma perciò non è da convenire che Trieste, e così gli altri grandi emporî marittimi, debba considerarsi come *cosa comune*, come *piazza cosmopolita*, e quindi che sia indifferente che essa appartenga ad uno stato piuttostochè ad un altro o che formi uno stato da sè come altre libere città.

Ed invero qualsivoglia città commerciale marittima ha più rapporti con l'una che con l'altra delle nazioni, a cui è intermedia; onde più dell'una che dell'altra profitta, e più entra nel sistema economico di taluna che di tal altra. Questo mentre in minor parte accade per artificiali e transitorie circostanze, nella maggior parte avviene per naturali ragioni; cioè per la posizione diversa della piazza commerciale rispetto alle varie nazioni a cui serve, e per la qualità differente delle naturali condizioni economiche di queste. Perciò, sebbene un porto sia utile a buon numero di genti estranee al territorio e alla nazione in cui trovasi, esso però serve d'ordinario a tali genti straniere meno nei rapporti fra di loro, di quello che nei rapporti delle medesime colla nazione o territorio in cui sta la città marittima: o, a meglio dire, questa giova più che altro *ai rapporti economici che i suoi connazionali e conterranei hanno con le nazioni straniere*. Onde avviene che Marsiglia, Liverpool, Amburgo anco *economicamente* si qualificano porto *francese* l'uno, *inglese* e *germanico* gli altri, e così dicendo d'altri porti; e che con buona ragione si assevera essere quei porti necessarii alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania in cui giacciono, a somiglianza d'altri porti che ritengonsi dovere per ragione economica appartenere ad altre nazioni.

Coerentemente a ciò Trieste non ha eguali relazioni commerciali con tutti i popoli che frequentano il suo porto, nè questi hanno tutti a Trieste l'eguale somma d'affari; onde Trieste non partecipa egualmente al sistema economico di essi, e non profitta egualmente da ciascuno.

Facciasi riflesso a quanto precede, e facciasi riflesso al principio che la identità di legislazione e di istituzioni amministrative

e di ogni altro ordine, la quale agevola e rende più utili le relazioni commerciali fra quelli che la hanno comune, deve verificarsi fra una piazza commerciale e la nazione a cui questa è in particolar modo economicamente congiunta, e si ammetterà che anco Trieste deve vivere in politico consorzio con quella nazione, alla cui attività commerciale più si associa; e altresì che quella nazione, la quale con Trieste ha maggiori relazioni commerciali, abbia a preferenza delle altre diritto derivato dall'economia di avere politicamente con sè questa città.

Vediamo in questo nostro trattato se, come fu detto e scritto sì frequentemente in Germania e in Austria, la nazione alemanna abbia interessi a Trieste più d'ogni altra nazione, che per necessità economiche vi concorre, se Trieste abbia più con questa che con altra rapporti economici; se Trieste sia un porto germanico nel senso economico dell'espressione: onde rilevare ulteriormente se sia vero che le ragioni economiche propugnano l'unione di Trieste a Stato germanico.

Vediamo qual sia la nazione per la quale Trieste compie più utilmente la sua commerciale missione; quella da cui ha più alimento la sua attività; quella a cui la stessa è vincolata per commerciali relazioni, a tal segno da entrare nell'ordine suo d'interessi, così che si possa economicamente dire che le appartiene.

Con tal proposito noi attingeremo anzitutto alle più recenti fonti ufficiali austriache, al *Rapporto della Camera di Commercio di Trieste al Ministero*, pubblicato nel 1861; all'*Annuario marittimo*, pubblicato nel 1863 dalla Privilegiata Austriaca Società del Lloyd; a *Resoconti della Direzione di questo corpo*, ed alla estesa opera *Movimento della Navigazione e Commercio di Trieste*, della sezione statistica dell'ufficio di Borsa, pubblicata nel 1864; inoltre alla maggiore delle raccolte statistiche commerciali contemporanee *L'Annuaire du commerce extérieur, publié par le Ministre de l' Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de France*; ed eziandio ad altre fonti secondarie alle nominate.

In relazione all' accennato assunto della presente opera più che occuparci dell'ultimo stato delle cose commerciali di Trieste, avemmo cura di trarre dalle nominate fonti insieme combinate quel sistema di dati, il quale esprime le *condizioni* eco-

nomiche di questa piazza e suo litorale rispetto a tre estesi periodi di tempo.

Avvertiamo che nel corso di questo scritto parificheremo i fiorini a cui si ragguagliano i valori nelle fonti statistiche ufficiali ora citate a franchi due e mezzo ciascuno, di conformità all'estimazione fatta di quella valuta dall'*Annuaire* Ministeriale anzidetto e dall'*Annuaire diplomatique de l'Alman. de Gotha,* dove trattano del commercio di Trieste.

In relazione all'enunciato scopo politico di questo trattato nel primo capo diremo del *Passato economico di Trieste*, da cui meglio potremo entrare nel secondo risguardante il *Presente economico* di questo porto. In tale secondo capo tratteremo in distinti articoli prima delle relazioni economiche di Trieste cogli Stati Germanici; quindi delle relazioni economiche di Trieste colla Germania Austriaca, colla regione che le sta ad est nel bacino del medio Danubio e coll'Italia; poscia dei rapporti fra il Litorale di Trieste, la regione transalpina e l'Italia. Per dire poi nel terzo capo dell'*Avvenire economico* di Trieste rispetto a tutte queste contrade. Tratteremo da ultimo nel quarto capo degli interessi di Trieste e suo litorale, che non sono economici; cioè dei suoi *interessi morali* delle sue *condizioni strategiche* e dei suoi *interessi politici* dal punto di vista della relazione che essi hanno con l'una piuttosto che coll'altra delle nazioni con cui Trieste ha i suoi rapporti commerciali.

CAPO PRIMO.

PASSATO ECONOMICO DI TRIESTE E SUO LITORALE.

ARTICOLO UNICO.

Degli interessi triestini nei tempi precorsi, e del pregiudizio che la prosperità economica di Trieste derivasse principalmente dalla Germania.

I.

I Sovrani austriaci, come risulta dalla parte storica di quest'opera, negli ultimi tempi, anzichè osservare scrupolosamente il patto colla libera città di Trieste dal quale erano guarentite le antiche sue istituzioni politiche, queste invece gradatamente sopprimevano. Tal fatto coincidendo collo sviluppo dell'attività commerciale di Trieste, sorgeva l'opinione che la floridezza di questo emporio avesse origine dalla sua soggezione alla dinastia austriaca e dal conseguente consorzio politico con popoli germanici.

E siccome col successivo ingrandirsi e centralizzarsi dei dominii austriaci, il quale verificavasi a ulteriore diminuzione delle libertà politiche di Trieste, ancor più cresceva il commercio di questa piazza, affermavasi ancor più e propagavasi d'avvantaggio la credenza che la prosperità di questo porto fosse intimamente collegata alla sua dipendenza dal Governo Austriaco.

È codesto uno dei tanti pregiudizi, i quali devonsi imputare da una parte alla deplorabile ignoranza nella quale erasi in Italia relativamente alle patrie cose, dall'altra alla stampa ufficiale ed ufficiosa austriaca, che mai sempre studiavasi di diffondere errori utili ai suoi patroni. Pochi cenni storici varranno a dissipare questa antinazionale opinione.

Nei tempi in cui la civiltà limitata al mezzogiorno d'Europa non aveva superate le Alpi, il movimento commerciale del Golfo veneto informavasi soltanto ai rapporti economici che esistevano

fra la parte settentrionale dell'Italia e le coste dell'Adriatico. Perciò il principale emporio del Golfo veneto, (la Spina dei Pelasgi prima, e poscia l'Adria dei Tirreni) sorsero in quel punto di esso dal quale più agevole era lo scambio fra le genti dell'alta Italia, e le genti che abitavano le coste orientali e occidentali dell'Adriatico; cioè presso alle foci del Po e dell'Adige che sono le due naturali vie che pongono in communicazione i luoghi più interni di quella estesa parte d'Italia con tutte le contrade che sono lunghesso il nominato mare.

Quando la potenza della civiltà latina colle armi e colle leggi, si diffuse nelle regioni transalpine, e queste si strinsero coi commercî all'Italia, il porto principale della Venezia non potè più essere presso le foci del Po e dell'Adige, ma presso a quelle dell'Isonzo; dove il veneto lido da quei fiumi a questo più avanza verso il nord per avvicinarsi alle contrade che Roma aveva a sè sottoposte nell'Illirico, nel Norico e nella Pannonia.

Aquileia, succeduta a Spina e ad Adria nel primato commerciale sul Golfo veneto, era il punto d'intersezione delle due grandi correnti commerciali che incrociaronsi in questo seno marittimo dai tempi in cui l'Europa s'incivilì fino ad ora: l'una fra le genti littorane dell'Adriatico, e quelle abitanti oltre le Alpi Retiche, Carniche e Giulie, lungo i fiumi della Germania e limitrofa Pannonia; l'altra dall'Italia superiore e contermine contrada transalpina alle ampie regioni dell'Oriente. Per tali commercî l'antica capitale della Venezia si elevò a quella floridezza da cui le derivò il nome di seconda Roma. E Trieste, con porto che era succursale di questo precipuo emporio commerciale italiano, già da cinque secoli prima che sorgesse Venezia, era organo di vita economica nazionale.

Cessava Aquileja più che per la distruttrice crudeltà di Attila, per la successiva incuria a cui devesi imputare gli interrimenti del suo porto e degli altri lungo la parte centrale del Golfo veneto.

Le due anzidette correnti commerciali che s'incrociavano ad Aquileja dovettero modificare allora la loro direzione per avere ai lati della distrutta città e sulle due contrarie coste dello stesso golfo due distinti centri: l'uno a Rialto dove i fuggiaschi aquilejesi fondarono la gloriosa Venezia, in cui si riattivò il commercio della gran valle del Po e paese straniero limitrofo, coll'Oriente; l'altro,

Trieste in cui si rianimava il commercio delle contrade lungo l'Adriatico, con quelle che sono oltre le Giulie e le Carniche.

Venezia potea farsi popolosa e forte prima e più di Trieste, in conseguenza della fiorente civiltà e cospicue ricchezze e inerente bisogno di commercio marittimo del gran bacino del Po che tutto scende a Venezia, nella quale ha il suo porto naturale pel vasto e dovizioso Oriente. Intorno a Trieste la prosperità, la coltura e la necessità di vivo commercio erano assai limitate. Giacchè da una parte il paese circostante era esposto alle incursioni degli stranieri che vi si stabilirono in modo permanente: dall'altra le coste meridionali della penisola italiana non godevano nè nei primordî dell'evo medio nè in seguito di quella floridezza e civiltà che arrideva alla generalità della regione superiore della penisola.

Venezia perciò più ricca e potente di Trieste usava della preponderante sua forza sulle acque dell'Adriatico, per attrarre a sè quasi esclusivamente anco il commercio della contrada australe d'Italia colla regione nordica sovrastante a Trieste, il quale per natura volgesi a questo porto. Per tali cause nell'evo medio rilevantissimo doveva essere il commercio di Venezia, e invece debole quello di Trieste.

Nel secolo XV la scoperta del Capo di Buona Speranza deviò da Venezia la più gran parte del suo principale commercio, quello cioè che essa esercitava fra l'Europa e l'Asia, e restrinse l'attività commerciale di questa piazza alle sole relazioni fra l'Italia superiore e il Levante (quell'Oriente a noi più vicino che è lungo il Mediterraneo orientale).

Mentre così decadeva il commercio di Venezia, quello di Trieste cresceva col crescere della popolazione e della civiltà nelle suddette contrade a cui è intermedio questo porto: le regioni, cioè, della Sava, della Drava e del medio Danubio da un lato; il nostro litorale meridionale dell'Adriatico dall'altro. « Continue navigatur, diceva il Maggior Consiglio Triestino di quel » tempo, Venetias, Ravennam, Marchiam Anconitanam, Abrutium » et Apuliam regni Napolitani, per mercatores, hinc inde po- » test dici *verum emporium Carsiae, Carniolae, Stiriae, et Aus-* » *triae* » (1).

(1) KANDLER, *Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste*, pag. 84.

In quelle nazioni straniere, che avvicinavano Trieste aumentava col numero e la cultura anco la potenza; la quale svolgevasi vieppiù man mano che le medesime andavano raccogliendosi nel grande e forte Stato federato, retto dalla dinastia degli Absburgo. D'altra parte la monarchia spagnuola, una delle maggiori che si formassero, estendevasi alle coste meridionali italiane dell'Adriatico. Onde il commercio triestino cresceva ulteriormente protetto contro la decadente forza dei Veneziani dalle due più grandi potenze d'Europa alle quali giovava.

Quindi nei secoli XVII e XVIII continuando il progresso sociale ed economico lungo tutta la costa italiana dell'Adriatico e nella regione straniera che è al di là delle Giulie e delle Carniche, assumeva grandi proporzioni il commercio di Trieste; che più non poteva essere contrastato da Venezia, debole di contro agli Stati interessati a favorirlo e contro la crescente civiltà che non tollerava *proprietà del mare* a favore di un solo Stato con ingiusto danno generale.

Constatiamo dunque che quel pieno sviluppo commerciale di Trieste, che si verificò in questo secolo, derivò, anzichè dall'Alemagna o da Governo germanico, primieramente *dal precedente grande incremento della popolazione e della civiltà nelle contrade diverse a cui essa è emporio*: i litorali dell'Adriatico da un lato; dall'altro il paese slavo che è lungo la Drava e la Sava; e le ulteriori regioni dell'Ungheria e della Germania australe, che è dall'Inn alla Leitha, dalla Muhr all'Elba. Queste contrade nordiche fattesi produttive e consumatrici, di gran lunga più di quello che nel medio evo lo fossero, divennero ai nostri tempi importatrici ed esportatrici a Trieste coi fecondi paesi che costeggiano l'Adriatico meridionale e il Mediterraneo orientale, coi quali per diversità di clima e di prodotti hanno il loro più necessario commercio. E secondariamente, anzi che da Germania o da governo tedesco, lo sviluppo di Trieste deriva dall'accennato *indebolimento e dalla estinzione della potenza navale che dominava nell'Adriatico, così da averne il monopolio del commercio e da esercitare sovranità sulle sue acque.*

Alle indicate cause della prosperità commerciale di Trieste non si può seriamente aggiungere quella addotta dagli amici

dell' Austria: la tante volte e tanto decantata munificenza di Carlo VI, di Maria Teresa, di Giuseppe II, di Leopoldo II, che dotarono di commerciali franchigie questa città: così adoperando costoro non fecero più di quanto faceva un gran numero di sovrani per molte altre località importanti dei loro Stati: con profitto o senza frutto a seconda delle favorevoli condizioni economiche dei luoghi, le quali sono più potenti delle leggi e dei governi. È poi da aggiungere che lo Stato triestino, quando quei regnanti ne avessero rispettata anzichè violata l'autonomia, a somiglianza di tante città libere italiane e straniere, non avrebbe certamente mancato di darsi istituzioni economiche assai più utili di quelle accordate da quei sovrani i quali le elargivano anzichè pel maggior interesse di Trieste, per quello proprio dei loro dominî a cui giovava la prosperità di questo porto.

In seguito i successori dei tanto decantati creatori della grandezza di Trieste, ne restringevano come osserveremo, i troppo generosi beneficì con quel regime, a cui nel nostro secolo sottoposero quell'emporio, onde più dei loro antecessori ne impedivano la prosperità, che avrebbe raggiunta, se avesse goduto condizioni politiche migliori.

Perciò non si opporrebbe al vero chi credesse, *che il concorso involontario prestato alla prosperità di Trieste dalla Germania austriaca col crescere in popolazione e civiltà, fu contemporaneamente neutralizzato da quel malefico influsso del suo governo di cui abbondano le prove ufficiali.*

Il pregiudizio che la floridezza di Trieste sia da attribuirsi principalmente alla generalità della Germania, e a Governo germanico, derivato, come dicemmo, da *coincidenze storiche e da disposizioni amministrative troppo favorevolmente giudicate;* potè mantenersi in questo secolo perchè *fino a che non si istituì la navigazione a vapore sul Danubio, il commercio della Germania e dell'Ungheria coll'Oriente evitando la Turchia interna, facevasi per mare e per mezzo del porto di Trieste; e perchè dovendosi pressochè finora fare a vela la navigazione dalle coste germaniche alle regioni oltre l'Atlantico, e tal navigazione dovendo dal mare del Nord piegare fino alle Canarie per avere il sussidio delle correnti marittime ed atmosferiche intertropicali, la Germania dirigeva per terra a Trieste per inoltrare nel Mediterraneo e Atlantico quel suo commercio coll'altro emisfero, che essa ora*

coi piroscafi dai porti del Baltico e del Nord volge direttamente all'America, senza valersi di Trieste.

Malgrado di ciò il pregiudizio che la prosperità di Trieste derivasse principalmente dalla Germania non ha valido fondamento giacchè quel porto dall'antichità fino al tempo nostro fu sempre porto della costa italiana dell'Adriatico per la vasta regione che giace a nord est della penisola: onde i rapporti suoi colla sola Italia dovettero, come in ogni tempo, così anco nella prima parte di questo secolo essere maggiori di quelli che aveva colle singole parti di quella grande regione straniera, e in particolare di gran lunga maggiori di quelli che aveva colla parte abitata dalla nazione germanica.

Infatti i dati statistici, che intorno al commercio di Trieste si raccolsero dalla Deputazione della Borsa di questa piazza nel periodo in cui era più attivo il commercio germanico in questo porto, dati, che apparvero esposti nell'opuscolo *Relazioni commerciali di Trieste coll'Austria, la Germania e l'estero*, pubblicato da Gaspare Bonicelli a Trieste, mostrano pel 1846 un'importazione ed una esportazione degli Stati puramente germanici (escluso quindi l'Impero austriaco) le quali insieme calcolavansi in fiorini 9 029,973 (importazioni ed esportazioni terrestri fior. 7,167,920; marittime fiorini 1,862,053). L'importazione ed esportazione fra Trieste e altri paesi italiani dell'Impero austriaco e fuori di esso, era ragguagliata a fiorini 66,023,224 dalla stessa fonte ufficiale. E infine le estrazioni e le immissioni dello stesso porto con tutte le diverse nazioni straniere della Monarchia austriaca, slavi, tedeschi, ungheresi ed altri nella stessa fonte officiosa sommavano a fiorini 51,235,243.

Dal che risulta che il commercio dell'intera Germania a Trieste, *quando esso fu maggiore, fu di gran lunga inferiore al commercio italiano* nello stesso porto. Giacchè, come rilevasi dalle esposte cifre il commercio italiano a Trieste, era superiore al commercio di tutta la Germania unito all'intero commercio che nella nominata piazza aveano oltre venti milioni di slavi, ungheresi, romanici e di altre nazioni dell'Impero austriaco, nè tedesche nè italiane; delle quali la Borsa di Trieste non distingueva il commercio da quello della Germania austriaca, a cui erano politicamente sottoposte.

Da tutto l'esposto deducesi, che se potè mantenersi ed estendersi la opinione che gli interessi germanici a tutti gli altri prevalessero a Trieste, egli è perchè abilmente valevasi delle accennate circostanze storiche, e delle ricordate franchigie commerciali date a Trieste, e dello stato della navigazione a cui aludemmo, la stampa austriaca ufficiale e officiosa che sola in argomento parlava all'Italia e molto influiva in Germania, secondata dal fatto dell'importanza non primaria ma pur rilevante delle relazioni commerciali che Trieste aveva prima d'ora coll'Alemagna e l'Austria.

Le insinuazioni della stampa austriaca che Trieste avesse interessi quasi interamente germanici, venivano inoltre avvalorate anche dalla abitudine volgare e ben diffusa, di confondere col commercio che la Germania fa a Trieste, tutto il considerevole commercio che dall'Ungheria, dai paesi slavi, *e ben anco dalla contrada italiana intorno a questo porto* giunge a questo, o da questo parte lungo una sol via di terra, di conserva alle importazioni ed esportazioni di Trieste colla Germania.

L'opinione di cui ci occupiamo, per gl'indicati motivi ingranditasi e propagatasi, si sparse fra noi, dicasi francamente intera la verità, anco perchè essa potè avere eco presso genti italiane vicine a Trieste. Dalla onnipotenza sull'Adriatico, caduto il glorioso popolo veneto nell'abisso di dura servitù straniera, e impoverito da tal causa, che s'aggiunse a quella nota evoluzione commerciale la quale fece scadere l'Italia intera dal rango a cui era salita fra le nazioni commerciali; il popolo veneto cedeva a quel senso d'invidia a cui era istigato per la nuova opulenza della vicina Trieste, che sempre emula eragli però stata ognora di gran lunga inferiore.

Il pregiudizio che questo porto abbia quasi esclusivamente interessi tedeschi, il quale fu dedotto dal passato politico ed economico del medesimo con esagerata valutazione di fatti, da austriaci commessa per interesse proprio da italiani, con vergogna dobbiamo ripeterlo, per invido livore; tale pregiudizio il quale si diffuse anche per mendaci apparenze che lo favorivano agli occhi dei più, usi a far delle cose superficiale esame, si sparse dovunque anco in Alemagna ove ancora conservasi assai estesamente. Ecco anco perchè se i Tedeschi non sono convinti di un'attuale necessità economica, che a loro soggiaccia questa

fiorente città; non pochi però credono che sia utile averla, così come giova ad altre nazioni aver possessi stranieri e colonie, e così come sarebbe a noi vantaggioso di avere il cospicuo porto di Marsiglia, tanto a noi vicino quanto è Trieste alla nazione germanica, e Alessandria, e Costantinopoli, e altri porti, in ciascun dei quali l'Italia non ha minori interessi di quelli che abbia ora la Germania a Trieste.

II.

Quando ufficialmente ed ufficiosamente tanto dicevasi e scrivevasi intorno all'interesse vitale, che aveva anche la Lombardia di vivere sotto il paterno regime austriaco; tanto si disse e scrisse e si ripetè, che Germania e Austria esercitavano a Trieste commercio così importante per cui la floridezza di questa piazza non avrebbesi potuto mantenere senza la sua unione politica all'Austria, che qualche cosa di questa menzogna pur oggi rimane. Ciò non fa meraviglia ove si rifletta anco allo stato in cui sono le nostre cognizioni riguardanti quella parte estrema della patria nostra, dove l'austriaca dominazione con tutti i mezzi di cui dispose e dispone per dar pubblicità ad idee a sè favorevoli, e con tutti i mezzi d'impedir la circolazione di quelle che le sono nocive, si adoperò, con mirabile assiduità e costanza, a diffondere errori, ed a nascondere verità. Perciò noi dobbiamo aggiungere poche altre interessanti cose, le quali relative a quel prossimo passato che si confonde col presente, concorrono più direttamente a smentire la diceria che principalmente derivi dal Governo austriaco la grandezza commerciale di Trieste, mentre questa deve tutto alla sua posizione e a se stessa.

I Lorenesi che succedettero agli Absburghesi, per l'avanzare delle opinioni ed aspirazioni politiche dei loro popoli, e pel peggiorare delle condizioni finanziarie della loro monarchia, anzichè avantaggiare dovettero colle loro disposizioni porre ulteriori gravi impedimenti amministrativi e finanziarî a quella prosperità economica a cui era chiamata Trieste.

Il loro Governo dispotico e diffidente non potè nell'amministrazione dello Stato accogliere quel liberale principio del *laisser faire*, di cui l'attuazione è ritenuta per concorde consenso degli

economisti, e per la pratica fatta delle più avanzate nazioni, prima condizione della economica floridezza ed in particolare della commerciale.

È notoria la malefica influenza governativa esercitata nel Lloyd, nella recente Banca commerciale di Trieste, ed in altre vitali istituzioni triestine, non che nella Banca nazionale, ed in altri economici istituti generali dell'Impero.

È noto altresì come fino agli ultimi tempi gli affari di Trieste nei loro rapporti giudiziarì civili e fiscali erano sottoposti al Tribunale d'appello, e alla Direzione di finanza residenti nella lontana e minor città tedesca di Klagenfurt, mentre i medesimi giunti al supremo grado di competenza giudiziaria e fiscale dovevano essere giudicati a Vienna.

Non è poi da tacere che fino agli ultimi tempi non era concessa a Trieste una autorità propria comunale: in luogo della quale stava un I. R. Magistrato composto d'impiegati che erano nominati e rivocati dal Governo imperiale, il quale eleggeva anco il loro Presidente! (1).

Ma ciò che è assai più grave è questo che il Governo austriaco indeboliva a Trieste il principale e naturale impulso della commerciale operosità, il lucro. Diffatti ognor più aumentando i suoi debiti, ognor più aggravavansi su Trieste le enormi imposte, con sempre crescente frequenza ripetevansi i prestiti forzati e i volontari in varì modi captati, violando così tutte quelle numerose franchigie di finanza che aveva la libera città di Trieste; fra le quali esenzione totale d'imposte, di servizio e alloggio militare, senza dire di altre pure utilissime o necessarie alla prosperità del commercio di questo porto, di cui altrove tenemmo parola (2).

Nel luglio del 1848, quando il credito di Trieste era aumentato così che generalizzavasi l'uso di far tratte direttamente su questa piazza, il sedicente provvido governo impose il corso forzoso al valor nominale dei biglietti della banca di Vienna, il di cui credito era tanto diminuito pel cresciuto suo credito verso lo Stato.

(1) *Documenti relatici alle condizioni legali di Trieste* del Dott. PIETRO KANDLER, vedi Parte II, Circol. 20 settembre 1814 e 3 gennaio 1826.
(2) Artic. 1 e 2 del capo I, Libro II di quest'opera.

Favoriti dal corso forzato quegli effetti della Banca viennese invasero la piazza di Trieste, così da costituire il prezzo quasi esclusivo delle merci; prezzo nominale, giacchè la Banca da lungo tempo teneva sospeso il pagamento dei proprî biglietti per esserle ritardato il soddisfacimento de'suoi ingenti crediti verso lo Stato: onde a Trieste la materia, che costituisce il prezzo delle merci, ben lungi dall'avere stabile valore, seguì, come segue ancora, l'altalena degli effetti pubblici austriaci. Da ciò ne venne, che se quache volta il rialzo di questi, e il conseguente rialzo dei biglietti di Banca, aumentò considerevolmente il guadagno della vendita, altra volta il ribasso diminuì il profitto, mutandolo perfino in grave perdita: essendosi verificato assai di frequente negli effetti austriaci, e in quelli della Banca, il ribasso del quinto o del quarto del loro totale valore in pochi giorni (1).

(1) Presentiamo qui una Tabella sinottica del disagio delle Banconote austriache sulla piazza di Trieste dal mese d'aprile 1848 inclusivo a tutto il mese di marzo 1862, tratta dall'ufficiale listino dei cambi quotidianamente pubblicato per cura dell' Ufficio di Borsa di Trieste da apposita Commissione di Agenti di cambio patentati: premettendo le seguenti avvertenze:

1ª Il disagio dei Viglietti della Banca di Vienna incominciò a manifestarsi subito dopo gli avvenimenti politici del marzo 1848; il Governo lo aggravò coll'ordinarne la circolazione forzosa.

Non consentì il Governo che se ne pubblicasse il corso alla Borsa prima del gennaio 1851! La Borsa, che pure abbisognava d'una norma pubblica ed autorevole, dietro alla quale regolare i proprî affari in relazione al valore reale degli effetti di Banca, che costituivano quasi esclusivamente la valuta della piazza, seguì il corso dei cambi degli effetti per Augusta, il quale variava solo lievemente dal corso dell'argento, per essere a quel tempo la moneta d'Augusta basata sull'identico piede della moneta di convenzione corrente allora in Austria. Questo è il motivo per cui il corso dell'argento nella prima parte della qui annessa Tabella (anni 1848, 1849, 1850) è rappresentato da quello del corso del cambio per Augusta.

2ª In quanto riguarda la successiva parte della Tabella è da osservare che fino a tutto il mese di ottobre 1858 i prezzi sono segnati in fiorini di convenzione, e da quest'epoca in poi in fiorini della nuova moneta austriaca (fiorini 100 di convenzione = fiorini 105 moneta austriaca).

3ª In seguito per i due mesi di novembre e dicembre del 1858 il corso dell'argento è segnato al pari, e per il successivo gennaio è omesso del tutto. Eccone i motivi. Da lunga pezza il Governo andava proclamando officialmente che avrebbe in breve messa la Banca in istato di riprendere i pagamenti; ed a quest' uopo concludeva con essa conven-

La enormità e frequenza dei cambiamenti nel valore dell'ordinario mezzo dei cambi, e le imposte gravosissime, ed i prestiti nè radi nè lievi con cui il Governo austriaco dovette aggravare Trieste, uno dei più ragguardevoli enti imponibili della monarchia, e fra le città soltanto a Vienna seconda, ben persuadono, che il Governo austriaco considerevolmente affievolì in quest' emporio il principale fomite dell'attività commerciale, la quantità e la sicurezza del guadagno, e vi indebolì conseguentemente l'attività commerciale stessa (1).

zioni una dopo l'altra senza numero, dalle quali traeva poi pretesti a estorcere parecchi prestiti ai cittadini. Sebbene le convenzioni colla Banca riuscissero sterili affatto, ed i prestiti captati venissero divorati prima che fossero realizzati, ciò non di meno s'era a poco a poco insinuata nelle Borse dello Stato la speranza che il Governo tendesse a togliere il corso forzoso delle Banconote. Venne frattanto la famosa convenzione monetaria con la Germania, e le promesse rinnovaronsi in questa circostanza con tale solennità da raffermare nelle Borse la concepita speranza. Questa illusione, le solite manovre di Borsa del Governo e dei suoi satelliti, e la sua farsa, eseguita d'accordo col Governo dalla Banca che finse per alcuni giorni di riprendere i pagamenti, cambiando con effettivo qualche Banconota delle minori, e dichiarando di essere in condizione di pagare, e che in breve pagherebbe anche le maggiori, fecero pareggiare per un momento alla Borsa il corso delle Banconote a quello dell'argento. Ma ben lungi dallo adempiere a queste sue promesse, la Banca, dopo pochi giorni di pagamenti di piccole Banconote, di nuovo li sospese bruscamente, onde neanche ai più creduli restò la speranza che la Banca potesse pagare più mai. Perciò, sebbene si tentasse dissimulare le condizioni di questo istituto coll'ommettere per tutto il mese di gennaio la pubblicazione del corso dell'argento alla Borsa, l'aggiotaggio riprese e continuò a imperversare più pernicioso di prima.

4ª Avvertiamo infine che i corsi segnati in questa Tabella sono i medî, fra i massimi e i minimi, e che ci siamo dati la cura di segnare in calce alla Tabella stessa il cambio massimo e minimo di ciascun anno.

(*Vedi la seguente Tabella a pag.* 600 *bis.*)

(1) Risulta dal *Bilancio dell'Impero* del 1862, che ci dà un Bilancio normale del territorio del Governo del Litorale triestino, come questo con una popolazione di mezzo milione (508,000 anime), a cui poco fruttano l'agricoltura e l'industria, paga per imposte l'enorme somma di austr. fiorini 7,036,300, pari a franchi 17 590,750, e così nella proporzione di franchi 34, 63 per persona. Ma ciò che è ancora più grave è che il Litorale di tali imposte paga austr. fiorini 4,291.500, pari a franchi 10,728,750, *a titolo di spese che fa lo Stato fuori del Litorale*, mentre che ai bisogni di questo è provveduto soltanto con austr. fiorini 2,784,400,

'RIESTE

0 DELL' ARGENTO
per numero variabile di fiorini in Banconote)

1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
(6) 111 1/8	105 5/8	(8) 105 9/16	(..)	(*10) 129, 44	(11) 148, 32	132, 62
103 3/8	104 3/4	105 11/16	(*9) 107 —	132 —	147, 32	136. 12
103 13/16	(*7) 103 7/8	105 5/16	110, 50	131 —	147, 62	135, 30
(*6) 102 11/16	104 1/2	105 1/2	119, 12	131, 75	148, 25	
103 1/8	108 15/16	105 13/16	138, 50	131, 87	141, 50	
103 7/8	104 14/16	105 3/16	(9) 140, 50	129, 25	136, 75	
103 1/4	104 3/8	104 3/4	126, 75	125, 50	137, 12	
103 9/16	104 9/16	103 11/16	116, 12	128, 25	137, 12	
104 7/8	104 13/16	101 5/8	120 —	131, 62	(*11) 135, 05	
105 3/8	105 1/4	(*8) 100 7/16	121, 12	131. 50	135, 62	
106 13/16	(7) 107 3/8	(.) 100 —	133, 32	136, 12	137 —	
106 7/16	107 9/16	100 —	123, 75	(10) 140, 87	139, 52	

;O DELL' ARGENTO.

	Minimo.
35 —	(*1) Anno 1851, Luglio........ F. 115 —
26 5/8	(*2) » 1852, Dicembre..... » 111 1/4
15 3/4	(*3) » 1853, Gennaio...... » 108 1/2
44 —	(*4) » 1854, Agosto....... » 113 3/4
28 3/4	(*5) » 1855, Dicembre..... » 110 —
14 1/8	(*6) » 1856, Aprile........ » 102 1/8
)9 1/4	(*7) » 1857, Marzo........ » 103 1/2
)6 1/4	(*8) » 1858, Ottobre....... » 100 1/8
4 —	(*9) » 1859, Febbraio...... » 105 —
45, 25	(*10) » 1860, Gennaio...... » 123, 37 50/100
52, 75	(*11) » 1851, Settembre..... » 133, 75

CORSO DELL'ARGENTO CONTRO BANCONOTE ALLA BORSA DI TRIESTE

dal mese d'aprile 1848 inclusivo a tutto il mese di marzo 1862.

MESI	CORSO DEL CAMBIO PER AUGUSTA (fissi fiorini 100 in cambiali sopra Augusta per numero variabile di fior. in Banconote) 1848 a 1 mese	1848 a 2 mesi	1848 a 3 mesi	1849 a 1 mese	1849 a 2 mesi	1849 a 3 mesi	1850 a 1 mese	1850 a 2 mesi	1850 a 3 mesi
Gennaio	....	.....	....	110 7/8	....	....	....	....	(*3) 111 1/2
Febbraio	....	....	....	111 5/8	....	....	....	....	113 1/2
Marzo	....	....	....	112 1/2	....	....	....	....	116 [illegible]/8
Aprile	102 1/4	100 7/8	(*1) 99 3/16	112 3/4	....	112 1/4	....	....	117 —
Maggio	(1) 103 1/4	104 1/4	101 3/4	....	121 —	115 7/8	....	....	118 3/8
Giugno	111 —	....	....	(2) 125 3/4	....	....	119 5/8	....	119 1/16
Luglio	111 1/4	....	....	119 1/2	118 1/8	118 9/16	....	....	117 5/8
Agosto	110 1/4	....	....	....	113 —	117 1/2	....	....	116 3/8
Settembre	107 1/4	.....	104 3/4	(*2) 108 2/5	112 —	110 —	117 1/4	....	116 1/2
Ottobre	109 —	....	109 —	105 1/2	106 —	105 6/7	....	....	118 —
Novembre	109 1/4	....	....	....	107 7/10	109 —	....	....	(3) 126 1/2
Dicembre	110 —	....	....	....	....	110 7/8	....	....	128 1/4

MESI	CORSO DELL'ARGENTO (fissi fiorini 100 in Argento per numero variabile di fiorini in Banconote) 1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
Gennaio	131 1/16	123 1/4	(*3) 110 1/4	120 9/16	125 5/8	111 1/8	105 5/8	105 9/16	(**)	129. 44	14[illegible]. 32	[illegible]
Febbraio	130 1/2	125 1/8	111 1/4	127 9/16	126 11/16	106 3/4	104 3/4	105 11/16	(*9) 107 —	132 —	147. 32	[illegible] 12
Marzo	130 1/2	125 5/8	109 7/8	(4) 136 7/8	125 3/8	103 11/16	(*7) 103 7/8	105 [illegible]/16	110. 50	131 —	147. [illegible]	[illegible]
Aprile	(1) 133 3/4	(2) 125 1/16	110 1/8	136 1/2	126 1/4	(*6) 102 11/16	104 1/2	105 1/2	119, 12	131. 75	148. 25	
Maggio	131 —	122 9/16	109 [illegible]/16	135 3/4	(5) 127 7/8	103 1/8	108 15/16	105 13/16	138. 50	131. 87	141. 50	
Giugno	127 [illegible]/16	121 —	110 7/16	130 7/8	125 13/16	103 7/8	104 13/16	105 5/16	(9) 140. 50	129. 25	136. 75	
Luglio	(*1) 120 1/2	120 1/16	109 11/16	124 1/2	122 3/8	103 1/4	104 [illegible]/8	104 [illegible]/4	126. 75	125, 50	137. 12	
Agosto	119 5/8	119 1/8	109 3/8	(*4) 118 7/8	119 5/16	103 9/16	104 [illegible]/16	103 11/16	116. 12	128. 25	137. 12	
Settembre	119 1/2	117 5/16	110 7/16	116 3/4	114 7/8	104 7/8	104 13/16	101 [illegible]/4	120 —	131. 62	(*11) 135, 06	
Ottobre	122 —	116 3/4	112 3/8	120 5/8	113 1[illegible]/16	105 3/8	105 1/4	(*8) 100 [illegible]/16	121. 12	131. 50	135. 62	
Novembre	126 1/2	116 7/16	(3) 114 1/4	125 3/4	114 5/16	105 13/16	(7) 107 3/8	(8) 100 —	133. 32	136. 12	137 —	
Dicembre	124 5/8	(*2) 113 5/8	114 11/16	125 1/4	(*5) 111 7/8	105 7/16	107 9/16	100 —	123, 75	(10) 140. 87	139. 52	

CAMBIO PER AUGUSTA.

Massimo.

(1) Anno 1848, Maggio. F. 113 1/2
(2) » 1849, Giugno » 125 3/4
(3) » 1850, Novemb. » 153 —

Minimo.

(*1) Anno 1848, Aprile F. 98 7/8
(*2) » 1849, Settemb. » 107 —
(*3) » 1850, Gennaio » 111 —

(*) Fin qui moneta di Convenzione (fiorini da 60 carantani — 23 carantani eguale 1 franco) e da qui in avanti nuova moneta austriaca (fiorini da 100 soldi — 40 soldi austr. eguale 1 franco).

(**) Il corso di Gennaio 1859 non venne segnato nel Listino ufficiale.

CORSO DELL'ARGENTO.

Massimo.

(1) Anno 1851, Aprile......... F. 135 —
(2) » 1852, » .... » 126 5/8
(3) » 1853, Novembre...... » 115 3/4
(4) » 1854, Marzo .... » 144 —
(5) » 1855, Maggio .... » 128 3/4
(6) » 1856, Gennaio .... » 114 1/8
(7) » 1857, Novembre....... » 109 1/4
(8) » 1858, Gennaio......... » 106 1/4
(9) » 1859, Giugno......... » 144 —
(10) » 1860, Dicembre....... » 145, 25
(11) » 1861, Gennaio......... » 152, 75

Minimo.

(*1) Anno 1851, Luglio......... F. 115 —
(*2) » 1852, Dicembre..... » 111 [illegible]
(*3) » 1853, Gennaio...... » 108 [illegible]
(*4) » 1854, Agosto....... » 113 [illegible]
(*5) » 1855, Dicembre..... » 110 —
(*6) » 1856, Aprile....... » 102 [illegible]
(*7) » 1857, Marzo......... » 10[illegible]
(*8) » 1858, Ottobre..... » [illegible]
(*9) » 1859, Febbraio...... » 10[illegible] —
(*10) » 1860, Gennaio ...... » 12[illegible] 87
(*11) » 1861, Settembre..... » 13[illegible], 75

All'ingerenza soverchia dell'Amministrazione pubblica austriaca nell'attività privata, alla tenuità e alla incertezza del lucro, di cui dicemmo, s'aggiunse, per contrastare il naturale sviluppo del commercio triestino, una Tariffa doganale altamente protettrice, che rese gravosa ogni permuta internazionale.

A rendere a Trieste difficili gli scambî, il governo austriaco ritardò fino ad ora le spese necessarie per organizzare un esteso sistema di comunicazioni e per effettuare opere pubbliche e istituti utili o necessari ad usufruttare e dilatare il campo commerciale di Trieste, che per difetto di strade a lungo soffrì la concorrenza di lontani porti esteri in paesi a lei prossimi.

Non potè quest'emporio avere una propria banca che in questi ultimi tempi, e mancano ancora docks e porto dove giungono annualmente carichi del peso complessivo di oltre un milione e mezzo di tonnellate.

Lo stato di cose che esponemmo doveva rendere lentissima a Trieste la formazione di ciò che è mezzo, stimolo e premio ad un tempo della commerciale attività, il capitale: onde i Triestini dovettero ognora nel campo commerciale che ad essi schiudevasi, impiegare capitali altrui, e sottoporsi a costoso tributo

pari a franchi 6,961,000 (Vedasi il Giornale ufficiale di Trieste, *L'Osservatore Triestino*, del 24 dicembre 1861, n. 296).

Secondo il sistema finanziario austriaco ai bisogni del Litorale, fra i quali a quelli gravosissimi della sanità marittima, a cui dovrebbe provvedere interamente o in parte almeno lo Stato, *suppliscono integralmente comuni e provincie del Litorale con altre imposte*, che rendono ancora più penosa quella condizione dei contribuenti, la quale è dimostrata dalla prima delle esposte cifre ufficiali.

Guardando più in particolare alla città di Trieste sulla quale più si aggravano le imposte del Governo centrale, vediamo che la annua media con cui i suoi abitanti concorrono alle spese dello Stato è da calcolarsi in franchi 93, 64, mentre devono concorrere con oltre a franchi 50 a quelle spese comunali, che sono in buona parte a profitto dello Stato!

Come risulta dai Bilanci comunali apparenti nei *Processi verbali delle sedute del Consiglio municipale di Trieste*, pubblicati dal Municipio, l'imposta ordinaria civica ammonta a circa 2 milioni di fiorini, cioè a circa 5 milioni di franchi: nel 1862 si esigevano 1,395,000 fiorini per dazio civico; 373,275 fiorini per imposta fondiaria (!); per sovrimposte sul catasto e sulle rendite 91,932 fiorini; per tasse 80,989; per contributi fissi, risarcimenti, competenze di riscossione, abbuoni per cura negli ospitali e altri introiti varii 124,589 fiorini, in tutto fiorini 2,064,801.

verso altre piazze per largo e continuo uso d'oro e di navigli; ciò che concorse cogli accennati oneri pubblici ad attenuare ulteriormente gl'incerti profitti commerciali.

I profitti commerciali costituiti a Trieste da quella carta austriaca che fu sì mobile al più lieve soffio politico che spirasse, costituirono fortune private che si videro in deplorabile numero disperse in pochi istanti ogniqualvolta una crisi commerciale cospirò con un pubblico evento a danno di Trieste. Da ciò quel frequente e grave discredito che soffrì questa piazza, il quale fu altro ostacolo al rapido corso progressivo del suo commercio. Vedasi in proposito l'elegiaco *Rapporto della Camera di Commercio ed Industria di Trieste* intorno al movimento commerciale della città e porto franco nel triennio 1857-59, rapporto innalzato al ministero delle finanze in Vienna, pagine 34, 35, 36 ed altre.

Si può comprendere quanto funesta sia stata per Trieste l'influenza del regime amministrativo e finanziario austriaco, quando si rifletta che questo cominciò ad aggravarsi su quella piazza nei primordî di questo secolo; nei quali essa essendo chiamata a nuova e più potente vita commerciale aveva maggiore il bisogno di un governo che le assicurasse liberazione e circolazione facile, di un potere benefico il quale desse indiretto favore e indiretti sussidi, di un'amministrazione, che rimovesse gli ostacoli alla sollecita formazione di capitali, onde avere così sempre più crescenti mezzi d'esercitare estesamente quel commercio, a cui aprivasi sì vasto campo.

In considerazione di ciò e altro, che qui non è luogo di aggiungere, non si può far eco alle impudenze della stampa ufficiale austriaca, che, come altravolta in altre città italiane, ora a Trieste cosparge di pomposi elogî e di benedizioni ogni tenue disposizione austriaca, contenente qualche omeopatico vantaggio, che lenisca quegli enormi mali che essa le arrecò.

Ma il progresso generale economico, e in particolare le necessità commerciali del centro e del mezzogiorno di Europa, e la felice posizione di Trieste interposta a questi due grandi tratti del globo, i quali per diversità di produzioni sono stretti da necessità di scambio fra loro, e inoltre l'operosità dei suoi abitanti; furono più potenti degli ostacoli opposti alla prosperità di Trieste da un governo, che poco sollecito del benessere materiale dei popoli, era in condizioni finanziarie da doverlo diminuire, e

in condizioni politiche da doverlo contrastare come promotore di progresso morale e di avanzamento politico. Per le accennate circostanze Trieste aumentò il proprio movimento commerciale in guisa che essa riuscì a divenire emporio marittimo europeo di primo ordine, ma senza lauti profitti onde è lungi dall'avere quella numerosa e ricca popolazione, che essa avrà tostochè sieno mutate le presenti sue tristi sorti politiche (1).

CAPO SECONDO

PRESENTE ECONOMICO DI TRIESTE E DEL SUO LITORALE

ARTICOLO PRIMO.

Interessi attuali di Trieste cogli Stati Germanici

I.

Diremo prima del commercio marittimo fra Trieste e gli Stati propriamente germanici; esclusa l'Austria, Stato di nazionalità diverse: quindi del commercio terrestre di questa piazza cogli stessi Stati.

Ecco le cifre ufficiali austriache, le quali ci dimostrano la *insignificante tenuità* del commercio marittimo di Trieste cogli

(1) Dopo l'esposto fin qui, ben si comprende qual senso possano avere le espressioni con cui per lo passato negozianti triestini esprimevano l'idea che il bene della loro piazza, del loro ceto, dipendesse dal Governo Austriaco. A Trieste il negoziante diceva: il nostro bene, la nostra prosperità deriva dal Governo austriaco, come avrebbe detto che derivava dal Governo turco, se questa piazza le fosse stata soggetta, e se esso, come l'austriaco ed ogni altro che sia assoluto, avesse accordato privilegi, o imposte nocive restrizioni inframettendo l'amministrazione pubblica nell'andamento del commercio, così da giovare o nuocere a suo talento a individui, a classi sociali, a società commerciali e alla intera città.

Stati germanici nell'anno 1860 in cui superò quello dei due anni precedenti e dei due susseguenti.

Stati	Navigli arrivati e partiti da Trieste	Peso dei carichi in tonnellate	Valore dei carichi in franchi	Fonti a cui furono attinte queste cifre
Amburgo . . .	28	5,112	2,146,002	Movimento della Navigazione e Comm. in Trieste 1861, Rapporto della Camera di Commercio e di Industria di Trieste, 1861, pag. 24-42 e 174-181.
Annover. . . .	»	»	»	
Brema	3	512	39,342	
Lubecca	»	»	»	
Oldenburgo . .	»	»	»	
Prussia	4	701	135,877	
Somme .	35	6,325	2,321,221	

Risulta da questi dati ufficiali, che il commercio marittimo fra Trieste e gli Stati germanici è inferiore, non solo a quello che ha Trieste coll'Inghilterra, colla Francia e con altri paesi, più degli Stati germanici lontani da Trieste; ma altresì, che il detto commercio è complessivamente di gran lunga inferiore a quello, che ha Trieste *con singole parti d'Italia!* Infatti mentre l'importazione e l'esportazione marittima di Trieste cogli Stati della Confederazione germanica, esclusa l'Austria, sommano a . . . . Fr. 2,321,221

Le importazioni e le esportazioni di Trieste colla sola isola di Sicilia, nell'anno stesso, giunsero a » 6,354,285

Il commercio marittimo poi di Trieste colle provincie napoletane, il quale offre nello stesso anno la cifra di . . . . » 21,106,795

sta al commercio marittimo, di Trieste cogli Stati germanici, in una proporzione superiore a quella di 9 a 1.

Inoltre il commercio marittimo triestino colle Legazioni, Marche ed Umbria, che salì nello stesso anno a . . . . » 32,018,372

fu quasi quattordici volte maggiore di quello, che ha questo porto con quegli Stati stranieri. (*Movimento della navigazione* precitato, pagine 174-181).

Il commercio marittimo germanico a Trieste non solamente è di gran lunga inferiore al commercio marittimo fra questo porto e singole parti d'Italia; ma esso considerevolmente sottostà al commercio che hanno con questa piazza regioni marittime remote ed estraeuropee; quali il Litorale russo del mar Nero (con cui Trieste fa scambi di merci per franchi 5,616.660, media annua del quinquennio 1856-60, opera e pagine succitate); e l'Egitto (con cui Trieste permuta per franchi 18,245,550, media annua del quinquennio 1856-60 opera e pagine suddette) senza dire di altre contrade di queste meno importanti.

II.

Tenuissimo è pure il commercio fra Trieste e gli stessi Stati germanici per la via di terra.

Questo si arguisce dalle circostanze della distanza in cui trovansi gli Stati germanici dall'Adriatico; della loro posizione lungo o presso il mare del Nord e Baltico, sui quali essi sono serviti dai porti di Rotterdam, di Emden, di Brema, di Lubecca, di Amburgo, Stettino, Danzica e altri, che sono fra i più sicuri d'Europa; della utilità dei fiumi che a queste grandi piazze traggono il commercio tedesco, giacchè i canali meglio costruiti non potrebbero offrire alla navigazione vantaggi maggiori di quello che offrono il Weser e l'Elba; i quali appena lasciate le montagne scorrono verso il mare senza trovare alcun ostacolo, sono navigabili per quasi due terzi dell'anno e hanno agevolissimo l'allaggio (1); l'Ems, il Reno, la Vistola, il Danubio come vedremo in seguito non sono meno dei nominati fiumi vantaggiosi al commercio dell'Alemagna, anch'essi in direzione contraria a quella di Trieste. Infine è da notare la circostanza delle diverse catene costituenti la parte orientale e più larga del sistema alpico, la quale rende difficili, incerte e lunghe le comunicazioni di quegli Stati con Trieste; mentre questi hanno l'opportunità di accedere all'Atlantico e al Mediterraneo senza varcare le grandi catene delle Alpi Salisburghesi, Stiriane, Noriche e Giulie.

(1) Le Bas, *L'Alemagna*, Vol. I, *Geografia fisica dell'Alemagna*

Dopo che il rapporto della Deputazione di Borsa e i registri dell'ufficio doganale di Trieste fecero ammontare nel 1846 le importazioni e le esportazioni terrestri di Trieste colla Germania alla somma di franchi 18,698,921 (G. Bonicelli, *Rapporto del comm. di Trieste coll' Austria, la Germania e l'estero* 1848, *pag.* 9), non vediamo nelle fonti statistiche del commercio triestino che siasi tenuto separato conto del commercio terrestre fra Trieste e gli Stati germanici. Ma è così notoria la concorrenza che fanno a Trieste nella Germania più meridionale i porti germanici di Brema e Amburgo, e quella che le fanno i porti di Hâvre e di Rotterdam per il commercio tedesco colle regioni dell'Atlantico; fu inoltre sì spesso deplorata dalla Camera di commercio di Trieste (Rapporto succcitato al Ministero, pag. 15, 27 e 32) la decadenza del commercio di questa fra le regioni dell'Atlantico e la Germania, che non si può avere il più lieve dubbio sulla diminuzione continuata del commercio di terra fra la medesima e gli Stati germanici, posteriormente a quell'anno, così che attualmente tale commercio deve essere notabilmente più tenue di quello che era nel 1846.

Il commercio complessivo marittimo e terrestre degli Stati germanici con Trieste, perciò apparisce essere ben lontano dall'eguagliare, non solo il commercio marittimo che ha Trieste con qualche singola parte d'Italia, ma nemmeno quello che ha questo porto con qualche altro italiano, quale Venezia (1) ed Ancona (2).

(1) Infatti il commercio totale di Venezia, che è valutato eccedere annualmente i 50 milioni di franchi, nella maggior sua parte si effettua con Trieste. E invero, secondo le fonti austriache a cui attinse l'*Annuaire du Commerce extérieur* del Ministero francese, nel 1857 sopra 4645 navigli entrati ed usciti dal porto di Venezia, 3853 ebbero provenienza o destinazione triestina; e nel successivo anno, dei 4493 navigli approdati o partiti da Venezia, 3646 s'avviarono a Trieste o da questo porto provennero (*Ann. du Comm. extér. du Minist. d'Agr. et Comm.*, 1860 - Aout, N. 1277, pag. 12).

(2) Il commercio d'Ancona coi porti italiani dell'Impero austriaco, il quale è quasi esclusivamente commercio con Trieste, salì nel 1857 a franchi 15,332,240 (*Ann.* suddetto, Avril, N. 1243, pag. 3 e 4). Ora l'intero commercio degli Stati germanici a Trieste per terra e mare è inferiore a quello rappresentato da questa cifra, per poco che si valutino le diminuzioni accennate, dal 1846 fino a questi ultimi anni.

Mentre il commercio totale degli Stati germanici a Trieste è per questa piazza affatto secondario, esso è fra gli ultimi rami del commercio generale della medesima; potendosi calcolare, che quel commercio sia inferiore alla quarantacinquesima parte dell'intero triestino di terra e di mare, che poco innanzi vedremo avvicinarsi ai settecento milioni annui.

Sebbene s'insista sulla necessità economica, che hanno gli Stati germanici di avere il porto di Trieste, noi, colle cifre dateci da ufficiali documenti austriaci concludiamo, che in Europa sonvi parecchi porti fuori della Germania, in cui gli Stati germani hanno assai più che a Trieste interessi commerciali.

Convalidiamo queste ultime nostre parole colla conclusione del citato opuscolo pubblicato a Trieste col titolo « Rapporti commerciali di Trieste coll'Austria colla Germania e l'estero » pubblicato quando le relazioni economiche di questa piazza colla Germania erano assai maggiori delle attuali. « Se la povera nostra voce potesse lusingarsi di trovare ascolto, noi non esiteremmo un istante a proporre un'umile petizione al trono, affinchè *se le esigenze degli Stati entro terra determinassero l'Austria ad accedere alla Confederazione germanica volesse Sua Maestà risparmiare questo nuovo legame alla nostra città, alla quale, per le sue condizioni speciali esso non torna in alcun modo proficuo, e può di leggieri o tosto o tardi divenirle pernicioso* (1) ».

ARTICOLO SECONDO

Dell'importanza complessiva dell'attuale commercio di Trieste, e in particolare degli attuali interessi di Trieste e suo litorale coll'Italia, colla Germania austriaca e colle limitrofe regioni transalpine.

I.

Dal *Movimento della Navigazione e Commercio di Trieste*, compilato dalla sezione statistica dell'ufficio di Borsa di Trieste (volume stampato nel 1864, pagina 54) otteniamo le sottoposte medie

(1) Gaspare Bonicelli, *Rapporti commerciali di Trieste coll'Austria colla Germania e l'estero.* Trieste, 1848, parole finali.

annuali dei quinquennii 1802-6 e 1859-1863 provanti, oltre l'incremento del commercio triestino, la grande importanza a cui potè giungere.

Quinquennii	Media annuale	
	degli approdati Navigli	del carico in tonnellate
1802 al 1806	4,522	192,076
1859 al 1863	10,615	745,451

È da osservare però che, mentre il movimento commerciale di Trieste approssimativamennte triplicava in un sessantennio, quello di Genova, favorito da altro governo, triplicava in un ventennio, raddoppiando quasi in un decennio (Relazione del Capitanato del porto di Genova sottocitato), aumentando la ricchezza e la prosperità di questa piazza proporzionatamente all'accresciuta sua attività.

Arrestiamoci per poco ancora a trattare brevemente del commercio generale di Trieste e della sua comparativa importanza, giacchè per tal modo meglio rileveremo, se abbia Trieste i suoi maggiori e più stretti rapporti con un ordine economico transalpino, o se sia vincolata al sistema d'interessi della nostra Penisola.

Il commercio generale marittimo di Trieste, malgrado quanto abbiamo esposto finora, potè elevarsi a fr. 437,929,059, media annua del quinquennio 1859-63 delle sue importazioni ed esportazioni marittime. (Movim. della Navigaz. e Comm. in Trieste 1864, pag. 194). Perciò mentre il porto di Trieste è fra i principali, d'Europa, contende a Genova il primato commerciale in Italia, e supera di gran lunga colla sua importanza il porto di Livorno, che immediatamente succede nella nostra Penisola a quello di Trieste e di Genova.

Anni	Porti	Navigli entrati e usciti	Carico complessivo in tonnellate	Valore complessivo dei carichi in franchi	Fonti alle quali fu attinta la presente Tabella
1857	Trieste..	16,592	1,305,304	514,140,070	Rapporto della Cam. di Comm. e d'Industria precitato, Tabelle finali A e B. Movimento della Navigazione e commercio in Trieste, del 1861. Annuaire du Comm. ext. publié par le Ministre d'Agr. et Comm. de France. 1861. févr. N. 1320. pag. 7 e 17 e mars, N. 1232, pag. 3 e 4.
»	Genova .	7,388	1,134,583	443,801,800	
»	Livorno.	9,853	1,125,440	236,000,000	
1858	Trieste..	16,355	1,338,892	531,752,480	
»	Genova .	7,694	1,189,718	429,251,600	
»	Livorno.	9,753	1,193,000	245,100,000	

Aggiungiamo un testo assai significativo dell'ufficio del Capitanato del porto di Genova, che leggiamo nella rubrica *Stato comparativo* della *Relazione sul movimento marittimo di Genova*: » Genova fu inferiore a Trieste quanto al movimento utile del » commercio, giacchè la quantità delle navi nel 1858, che fecero » operazioni di commercio, fu per 1,134,100 tonnellate; mentre » a Genova fu solo per 800,000, tonnellate. Ciò dinota che i basti- » menti a Trieste hanno più merce da esportare, mentre a Ge- » nova *non meno d'un quinto* dell'intero movimento del porto » consiste in bastimenti giunti e partiti in zavorra ».

Ecco poi altre cifre relative al 1860, tratte dall'opera suddetta della Borsa di Trieste, dalla or citata relazione del Capitanato di Genova, e dall'opuscolo semiufficiale *Il commercio italiano* (pubblicato nel 1862 nel fascicolo III, degli Ann. d'agr. e comm.) dimostrative della superiorità delle operazioni commerciali di Trieste in confronto di quelle di Genova, e quindi d'ogni altra piazza italiana anco in tal anno:

Trieste: navigli entrati ed usciti;	20565	tonn.	1,453,374	val. 455,712,399
Genova: » » » »	10782	»	809,801	» 406,188,600

Dimostrata la grande importanza assoluta della piazza di Trieste in Italia, importa sovrattutto al nostro scopo tenere parola del-

l'importanza della medesima nel sistema degli interessi nazionali, o, vogliam dire, nell'ordine economico italiano: onde rilevare se Trieste, *geograficamente*, *storicamente*, *etnograficamente*, *e per volontà politica italiana*, sia italiana anzichè straniera anche sotto l'importante aspetto economico.

II.

Quando invece di appoggiarci a un quinquennio normale come a quello del 1856-60, vogliamo tener conto soltanto dell'ultimo più sfavorevole dall'attento spoglio di parecchie parti della succitata opera dell'ufficio di Borsa di Trieste del 1864, vediamo che nel quinquennio 1859-63, di 164,716,355 franchi fu l'annuo valore delle merci esportate da porti italiani a Trieste, o in porti italiani giunte da Trieste; senza comprendere nei porti italiani quelli del golfo di Fiume e dei litorali croato e dalmato in cui sono sparsi in buon numero gl'Italiani (1).

L'elevazione di questa cifra si spiega col fatto necessario che tutta la orientale Italia, dalle coste del Golfo veneto fino al capo di Otranto (2), nonchè buona parte della regione italiana lungo il mar

(1) Il valore delle merci importate a Trieste dai porti del Regno d'Italia e Stato Pontificio col valore delle merci esportate per questi porti da Trieste è di fr. 60,120,191, media del quinquennio 1859-1863, secondo la citata opera di Borsa del 1864.

Il valore annuo medio nel detto quinquennio delle importazioni a Trieste e delle esportazioni da questa piazza per i porti dei due Litorali veneti dalle foci del Po fino a Fianona, presso ad Albona sul Quarnaro, è di fr. 104,596,164, somma corrispondente al valore del numero medio nel medesimo quinquennio delle tonnellate scambiate fra Trieste e questi porti. Avuto riguardo per le merci trasportate coi piroscafi allo spoglio delle pagine 24, 25, 26 e 41, 42, nelle quali è distinto il movimento a vapore di Trieste fra Chioggia e Fianona, da quello di Trieste con tutti i porti successivi a Fianona fino all'ultimo della Dalmazia. E avuto riguardo pel valore delle tonnellate alla media nel detto quinquennio del valore totale delle tonnellate importate ed esportate a Trieste dai porti austriaci.

(2) Vogliamo seguire la dottrina del riputatissimo Teofilo Lavallée, che nella sua *Geografia fisica di Europa* divide l'Italia, di conformità alla sua naturale separazione, nei due versanti dell'Appennino: vôlti, l'uno

Ionio, esportano a Trieste la maggior quantità dei loro copiosi e preziosi prodotti meridionali per inoltrarli da questa piazza nel centro d'Europa; da cui di necessità devono quelle zone australi e non industriali d'Italia per mezzo di Trieste trarre prodotti primi nordici e manufatti, che non potrebbero particolarmente procurarsi dalle più lontane e remote regioni industriali poste lungo la Manica e il Reno.

Così Trieste, a vantaggio del paese italiano circostante e di tutta quella gran parte della nostra Penisola che è ad oriente dell'Appennino, compie quelle funzioni commerciali di dare e ricevere, rispetto ai paesi nordici più vicini, le quali sono esercitate in gran parte da Genova a favore della regione italiana occidentale rispetto ad altri paesi settentrionali: quelle funzioni economiche che per importanza nazionale non sono seconde a quelle di nessuna altra piazza italiana. Il che più evidentemente apparirà in seguito.

Ora osserviamo che l'importanza del commercio di Trieste colle altre parti d'Italia dedotta soltanto da importazioni ed esportazioni, è tale, che Trieste con essa soltanto apparisce nella triade superiore dei porti italiani, considerevolmente sovrastando al totale commercio di ciascuna di quelle maggiori nostre piazze marittime che succedono a Genova e a Livorno. Ne desumiamo la dimostrazione numerica dalle succitate fonti ufficiali austriache, francesi e italiane, prendendo per Trieste l'annua media del quinquennio 1856-60, al quale appartengono quelle cifre degli altri porti che abbiamo potuto procurarci.

all'Adriatico e Ionio, l'altro al Mar Ligure e Tirreno. E seguiamo in particolare l'opera del Menis, *Il Mare Adriatico*, la quale, non a Leuca, ma venti miglia superiormente, cioè al capo di Otranto, pone l'estremità della costa italiana dell'Adriatico.

Porti	Anni	Navigli entrati e usciti	Carico complessivo in tonnell.	Valore complessivo dei carichi in franchi	Fonti da cui fu desunta questa Tabella
Trieste...	1856-60	11,424	632,157	197,706,152	Movimento della Navig. e Comm. in Trieste, del 1861 p. 4 e 5, 174 e 181. Ann. du Comm. ext. du Minist. d'Agricult., comm. et trav. publ. de France. année 1860, févr. N. 1222, pag. 12, 13; août. N. 1277, p. 12; avril. N. 1243, pag. 3 e 4. Comm. Italiano (Ann. di Agricol. e Comm., 1862, fascicolo III).
Napoli...	1860	3,860	593,790	—	
Venezia..	1858	4,493	474,418	175,244,300*	
Palermo .	1860	—	—	70,683,000	
Messina..	1860	—	—	17,262,050**	
Ancona..	1860	1,221	146,302	14,973,500	
Catania..	1860	—	—	9,377,550	
Sardegna.	1858	—	—	38,437,365	

* Questo valore è quello dell'anno 1860, non avendo rinvenuto la cifra del valore importato ed esportato da Venezia nel 1858.

** Questo è il valore delle sole esportazioni, non avendo trovato quello delle importazioni.

Notisi a favore di Trieste, che la media annua del suo commercio sovra esposto è quella d'un quinquennio, che non le è il più favorevole; figurandovi due anni, che universalmente assai tristi per il commercio generale, lo furono particolarmente pel triestino, mentre gli anni a cui si riferiscono le cifre degli altri tre porti, furono per essi, come per la generalità dell'Europa, fra i più floridi anni commerciali.

L'importanza poi di quella cifra, con cui Trieste entrò direttamente in quel quinquennio nell'ordine economico italiano, è tale, che con essa sola superò considerevolmente il movimento complessivo di tutti gli affari di tutti i porti delle Due Sicilie:

Commercio *italiano propriamente detto* di Trieste; media annua del quinquennio 1856-60 . . . Fr. 197,706,152

Commercio totale di tutti i porti delle Due Sicilie nel 1858 . . . . . » 145,930,000

Divisi questi in Fr. 66,315,000 di esportazione
E in . » 79,615,000 di importazione.

Queste cifre relative al commercio esterno delle Due Sicilie vedansi nel più volte citato *Annuaire du comm. ext. ecc.* a pag. 3, dell'anno 1860, févr. n.º 1222; nella quale pubblicazione, corrispondentemente alle suesposte cifre, sono specificate in due Tabelle, a pag. 14 e 15, l'importazione e l'esportazione della medesima parte d'Italia, che sta fra il terzo e la metà dell'intera Penisola.

Il commercio di tutti i porti delle Due Sicilie nel 1860 era calcolato nel citato opuscolo *del Commercio Italiano* Fr. 132,945,000: divisi questi in Fr. 56,085,000 per le estrazioni, 76,860,000 per le immissioni.

Ma sarebbe grave errore dedurre tutta l'importanza assoluta e comparativa delle relazioni economiche, che hanno le diverse parti d'Italia con Trieste, soltanto da quella cifra la quale rappresenta le importazioni e le esportazioni di merci a Trieste della restante Italia. Per conoscere l'importanza delle relazioni economiche fra Trieste e le altre località d'Italia si deve anco prendere in considerazione la somma di circa cento e trenta milioni di franchi a cui ammonta d'ordinario secondo la detta opera ufficiale *Movimento della navigaz. e commerc. in Trieste* il valore complessivo delle merci, le quali, o provenienti a Trieste dal Mediterraneo occidentale, o con destinazione per queste acque ed ulteriori, percorrono tutta la costa italiana dell' Adriatico e dell' Ionio. Ora le merci, da Trieste avviate in questi mari od a questi dirette sui piroscafi, i quali toccano tutti i più importanti porti italiani dell'Adriatico e Ionio, danno opportunità a questi nonchè ai paesi loro circostanti, di valersi dei grandi e frequenti mezzi di spedizione, che Trieste per la sua superiorità commerciale deve in maggior copia dirigere all'occidentale Mediterraneo ed al vicino Atlantico. Perciò con mezzi di trasporto triestini si effettua necessariamente in gran parte il commercio dei porti italiani lungo l'Adriatico e il Ionio fra di loro; e con tali mezzi triestini altresì si effettua di necessità in buona parte il commercio di questi porti italiani e dei paesi circostanti colle regioni dell' occidentale Mediterraneo e dell'Atlantico fino all'ultima piazza di provenienza o di destinazione, da cui derivano o a cui sono vôlte le spedizioni triestine.

A dimostrazione dell'estensione ed importanza dei rapporti, che Trieste ha coll'Italia, devesi anco tener conto della somma

di circa cento e sessanta milioni di franchi desunta dalla suddetta fonte di Borsa: somma che rappresenta il valore complessivo delle merci, che dall'orientale Mediterraneo s'importano a Trieste, o che da Trieste si esportano al medesimo mare — l'antico ed attuale campo commerciale comune a tutti i nostri grandi porti italiani, alla cui attività anco Trieste partecipa. In proposito devesi rilevare in relazione al nostro assunto, e analogamente alle cose ora osservate intorno al commercio di Trieste col Mediterraneo occidentale e coll'Atlantico, che le merci triestine provenienti dall' orientale Mediterraneo o ad esso destinate, quando toccano i porti italiani dell'Adriatico, ed anco del Ionio, danno esse pure numerose e frequenti occasioni di cambî alle piazze italiane adriatiche e loro territorî. E questi cambî, attivati con tali arrivi e partenze, si effettuano da tutte le varie località della costa italiana, e dei luoghi prossimi e interni dell' intero versante orientale dell'Appennino, così fra di loro, come fra essi e tutti i principali porti del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, per il qual mare le contrade più meridionali dell'Italia dirigono al Nord una parte dei loro prodotti insieme alle merci provenienti da Trieste; mentre con le mercanzie che s'inviano da quei mari a questa piazza, si spediscono anche quelle, che destinansi ai porti italiani dell'Adriatico.

È notoria l' immensa importanza dei trasporti della Società privilegiata del Lloyd austriaco, che guadagnò tesori coll'utilizzare soltanto in parte questi naturali rapporti che ha Trieste coi porti italiani dell'Adriatico. Dal rapporto 28° del Lloyd del 30 marzo 1860 risulta, che i corrispettivi di trasporti per il solo Levante fruttarono a quella Società quasi due milioni di fiorini.

Osservisi ora che i due rami del commercio di Trieste, dei quali ora tenemmo parola, sommanti complessivamente a quasi trecento milioni di franchi non si effettuano soltanto con merci straniere. E in vero le importazioni dalle regioni occidentali e orientali suddette al porto di Trieste, e così le esportazioni da Trieste alle stesse regioni marittime, se si fanno in gran parte per paesi Slavi, Tedeschi, e Ungheresi, si effettuano anche per conto di paesi italiani. L'opportunità infatti che, come ogni grande piazza commerciale, presenta Trieste al commercio propriamente detto di speculazione, fa sì che, mentre parte delle importazioni a Trieste dal Mediterraneo e Atlantico

si dirigono per terra ad est e a nord di questa piazza, altra parte smerciasi a tempo opportuno nelle minori piazze di tutta la costa italiana dell'Adriatico. Similmente ai porti non italiani del Mediterraneo od a quelli dell'Atlantico giungono da Trieste merci, che non derivano dalla Germania, dall'Ungheria, dalla Slavia meridionale e da altre contrade oltrealpine, ma da paesi italiani, dai quali in antecedenza furono importate a Trieste per esportarle a quei porti stranieri.

Dalle dette opere ufficiali succitate relative al commercio di Trieste non possiamo trarre i dati per valutare l'importazione e l'esportazione di speculazione, fatta esclusivamente con prodotti italiani per paesi marittimi stranieri, o con prodotti stranieri destinati all'Italia. Non si può conoscere perciò la proporzione con cui gli Italiani partecipano con Slavi, Tedeschi ed Ungheresi nel commercio di Trieste col Mediterraneo non italiano e l'Atlantico. Traspare però vantaggiosa tale proporzione se si rifletta alla grande opportunità, che presenta il mare, il Po e tutti i fiumi della Venezia alle operazioni di speculazione fra Trieste e l'Italia, avente in abbondanza quei prodotti agricoli, che scarseggiano nella Europa occidentale, la quale li commette ai Triestini che li traggono quando dai paesi ungarici, quando dagl'italiani.

La somma dunque di quasi trecento milioni di franchi rappresentativa del commercio fra Trieste ed i porti dell'orientale Adriatico e del Mediterraneo, unita a quella del commercio triestino coll'occidentale Mediterraneo e l'Atlantico, non rappresenta solo commercio fra stranieri e stranieri ma in gran parte commercio triestino di proprietà, a cui danno vivo alimento le altre parti d'Italia: che con Trieste hanno comunicazioni più agevoli e più economiche di quello che con questo porto le abbiano i paesi transalpini in generale e in particolare le provincie austro-germaniche. La carta geografica poi c'insegna che nella cifra di cui ci occupiamo, è tutto compreso il commercio così di commissione come di proprietà, e quindi tutto il commercio d'importazione e di esportazione, che a Trieste si opera a favore di tutte le nazioni straniere fra di loro.

III.

Dopo avere discorso dell'importanza delle relazioni economiche di Trieste con i suoi conterranei italiani, prima di por fine a questo argomento, gettiamo uno sguardo più attento alle relazioni di questo porto coi popoli oltrealpini limitrofi, e particolarmente cogli austro-germanici, con cui pretendesi abbia Trieste commercio più che coi suoi connazionali; onde vuolsi dedurre, che questa piazza sia necessaria a taluna delle maggiori nazioni dell' Austria e debba ad essa essere associata in politico consorzio, anzichè passare a politica convivenza coi suoi naturali concittadini.

Nella cifra di franchi 231,160,764 fr. media annua del commercio di Trieste, via di terra, nel quinquennio 1859-63 (citato *Movimento della Navigazione e Commercio di Trieste*, pagina 194) è compresa tutta l' importazione e l'esportazione a Trieste dei Tedeschi austriaci, di tutti gli altri tedeschi, e inoltre dei Magiari, degli Slavi, dei Polacchi e dei Rumani dell'Impero austriaco e dei limitrofi Stati.

E gli è ben notorio, che una gran parte dei prodotti agricoli, che dà l'Europa orientale all'occidentale, è data dall'ubertoso piano ungarico a Trieste. È notorio altresì, che a questo porto giungono i prodotti silvestri e altri montani, che lungo gli slavi versanti dell'Alpi Giulie, Noriche e Stiriane eccedono il tenue consumo di una scarsa popolazione. Egli è perciò, che la Camera di commercio e d'industria di Trieste, nel suo Rapporto al Ministero sul triennio 1857-59, specialmente a pagina 29 e 31, per favorire i rapporti di Trieste coi paesi slavi e ungheresi esprimeva caldo il voto di ferrovie in direzione orientale a questa città.

È inoltre manifesto che in quella cifra va compresa gran parte del commercio fra Trieste e la Svizzera: nonchè quello fra Trieste e le regioni ad est della monarchia austriaca; il quale è specialmente occasionato dall'indole di quei più delicati prodotti dell'Italia meridionale, i quali non reggono alla lunga navigazione dalla costa italiana al Mar Nero.

Nè soltanto in quella cifra del commercio di terra è compresa l'importazione e l' esportazione fra Trieste e tutti questi paesi stranieri; chè vi ha eziandio in essa compreso quel commercio, il quale per terra si effettua fra Trieste e le cisalpine provincie di Udine, Gorizia, Istria e Postoina, le quali devono provvedersi quasi esclusivamente d'ogni cosa a Trieste.

Da ciò risulta chiaramente, che, per quanto grande si voglia supporre la parte che ha in quella cifra di 231,160,764 franchi il solo commercio tedesco austriaco, il solo ungarico, o il solo slavo, si converrà che nessuna delle maggiori regioni transalpine austriache, separatamente presa, può nemmeno avvicinarsi all'Italia per la quantità dei rapporti economici, che abbiamo dimostrato aver questa con Trieste per le importazioni e le esportazioni sue in questo porto, e per il movimento commerciale suscitato lungo la costa orientale e meridionale d'Italia dall'ingente commercio triestino sul Mediterraneo e sull'Atlantico.

Importa ora che apparisca evidentemente come le relazioni economiche che stringono Trieste alla restante Italia sono di gran lunga superiori, non solo a quelle che ha questo porto coi suddetti paesi transalpini slavi, ungarici e tedeschi separatamente considerati, ma eziandio che gl'interessi di Trieste coll'Italia sono di gran lunga superiori a quelli che ha questa piazza colle popolazioni di queste regioni insieme unite, sommati agli altri delle regioni transalpine limitrofe all'Impero austriaco.

Tutto il commercio di quegli stranieri paesi è a Trieste, come osservammo espresso nella cifra di 231,160,764 fr.; media annua del quinquennio 1859-63 di tutta l'importazione ed esportazione di questa piazza per via di terra (*Mov. della Nav. e Comm. succitato*, pagina 194). Ora per comprendere, che i rapporti economici di Trieste colla restante Italia sono maggiori di quelli che questo porto ha con tutti gli accennati paesi transalpini del centro d'Europa insieme considerati, devesi detrarre da quella cifra quanto viene per terra importato a Trieste dai paesi italiani limitrofi, e quanto viene per terra esportato ai medesimi ai quali dicemmo essere Trieste esclusivo centro di commercio interno ed esterno.

Dopo aver fatto le anzidette detrazioni a quella cifra di tutto il commercio terrestre triestino, dobbiamo osservare che Trieste coi paesi oltrealpini della monarchia austriaca e limitrofe regioni, non ha altre relazioni economiche all'infuori di quelle che sono inerenti alla importazione ed alla esportazione terrestri.

Invece nel valutare le relazioni economiche di Trieste colle altre parti d'Italia, alle importazioni ed esportazioni di queste con questo porto, che salgono a *cento sessantacinque* milioni di

franchi, devonsi aggiungere le importazioni e le esportazioni italiane terrestri, che dicemmo doversi dedurre dal suesposto ammontare del commercio generale di Trieste per via di terra. Ed oltre a ciò devesi richiamare alla memoria la accennata quantità stragrande degl'interessi, che sono dal transito triestino creati o promossi lungo tutte le coste italiane dell'Adriatico e Ionio le quali misurano ben oltre 900 miglia italiane (1).

L'ingente massa dei rapporti e degl'interessi, che stringono Trieste al resto d'Italia e che apparisce, per queste sole riflessioni, superiore a quella delle nazioni oltrealpine, aumentasi ulteriormente per quella considerevole e importante quantità d'affari, a cui dà luogo la partecipazione al commercio triestino del numeroso naviglio mercantile italiano dell'Adriatico, il quale in gran parte trasporta le merci che sono oggetto delle importazioni ed esportazioni marittime di Trieste. L'importanza che ha per Trieste e l'Italia tale partecipazione della marina mercantile delle contrade italiane orientali al trasporto delle merci, che importa ed esporta Trieste, desumesi dalla seguente tabella; la quale, ci dà l'annua media nel quinquennio 1856-60 della navigazione nel porto di Trieste, secondo le bandiere, senza distinguere il navile degl'italiani soggetti all'Austria dal dalmata.

Navigli austriaci . .	17,596	di tonnellate	1,046,975
Id. italiani del regno d'Italia .	2064	id.	146,965
Id. stranieri di altre trenta bandiere; fra le quali primeggiano la greca, la jonia, l'ottomana, l'inglese, la svedese, la norvegese e la francese	1566	id.	327,950
Totale navigli	21,226	tonnellate	1,521,890

(Pagine 2 e 3 del *Movim. della Navigaz. e del Comm. di Trieste del* 1861).

Rileviamo poi che nel numero di 22,500 navigli che approdarono e partirono da Trieste nel 1862, i navigli italiani provenuti a Trieste da porti italiani (cominciando da quelli di Albona e Fianona sul confine orientale dell'Istria e procedendo

(1) Menis, *L'Adriatico*, Cap. I.

a tutti gli altri) con quelli pure italiani che partirono da Trieste per questi diversi nostri porti salirono a 15,100! Mentre i navigli stranieri entrati e usciti a Trieste, compresi gli austriaci del litorale ungarico, croato e dalmata che in buona parte sono armati e condotti da italiani, furono soltanto 5043!

L'esposto ben prova la superiorità che hanno a Trieste gli interessi dei suoi connazionali e conterranei in confronto di tutti gli altri; tuttavia a meglio comprovare ciò non distogliamo l'attenzione dai due fatti per i quali il movimento commerciale di Trieste coi paesi italiani diversifica da quello che ha la stessa città colle nazioni d'oltrealpi. Il fatto, cioè, che l'importazione e l'esportazione fra Trieste ed i suoi connazionali si effettuano quasi intieramente per mare; e l'altro fatto, che questo commercio di mare fra Trieste e le altre parti d'Italia è esercitato da Italiani con debole partecipazione degli abitanti della costa orientale dell'Adriatico e delle altre del Mediterraneo ed esclusi quasi intieramente i Tedeschi (1).

Non si può prescindere nell'argomento che trattiamo da questi fatti favorevoli alla navigazione italiana, derivando da essi un considerevole ordine di interessi, a cui non peranco abbiamo accennato, e al quale come a quei fatti da cui deriva sono estranee le regioni transalpine.

Fra tali interessi degli Italiani a Trieste è colossale l'impiego che questi fanno nel commercio triestino di capitali nautici dai quali sorgono noleggi, locazioni d'opera, mandati, cambî marittimi ed altri contratti e affari, per buon numero di milioni annui.

Fra questi affari sono stragrandi quelli inerenti alle assicurazioni della maggior parte delle merci che per il valore di centosessantacinque milioni dicemmo essere di provenienza e destinazione italiana, e alle assicurazioni dei carichi, che si fanno da navigatori italiani a Trieste per ogni altra destinazione non italiana, e dai medesimi fuor d'Italia con destinazione per

(1) Abbiamo detto *esclusi quasi intieramente i Tedeschi*, perchè le poche navi dei paesi tedeschi lungo il Mare del Nord e Baltico approdate a Trieste, sono navi di lungo corso, che per ciò non si prestano, o male servono al cabotaggio sull'Adriatico.

Trieste ed altri porti d'Italia e stranieri. Inoltre le *ventiquattro* grandi società assicuratrici di questa piazza, per mezzo delle loro numerose aziende figliali sparse sulla costa italiana dell'Adriatico, si estendono anche a carichi di merci viaggianti su tutto il lungo litorale italiano, sebbene non provenienti da Trieste, nè a questa diretti. Aggiungasi che le grandi imprese assicuratrici di questa città non limitano le operazioni a quelle categorie relative alle merci, ma le estendono inoltre ai navigli che le trasportano; così che la parte maggiore del naviglio italiano sull'Adriatico è assicurato da Trieste, la quale tutela perciò una proprietà mobile nostra del valore di qualche centinaio di milioni. Così l'Italia dà con proprio vantaggio occasione ed alimento ad una industria nella quale questa piazza è inferiore a poche altre città europee; ad un' industria, che, per sè lucrosa, è base della prosperità d'ogni ramo del suo commercio.

Mentre nell'Italia marittima ha occasione e principale nutrimento quest'industria triestina, nella parte terrestre d'Italia essa trovò opportunità ad assumere tutte le svariate sue forme, per cui la medesima si applica a quantità di proprietà diverse dalle marittime. Non la Germania, ma i paesi italiani vicini a Trieste per ragioni di prossimità, e per motivo di identità di favella, di usi, di cose, aprirono il maggior campo all'attività assicuratrice di Trieste relativamente a stabili, prodotti del suolo, mobili, costituzione di capitali, di redditi pecuniarii, ecc.

Per tal modo le operazioni di assicurazione di Trieste abbracciarono mobili ed immobili per un valore, che sta fra i cinque e i sei miliardi di fiorini! Mentre per premî relativi un'annua somma di dieciotto milioni di fiorini è attratta a Trieste, che annualmente ripara con parecchi milioni di fiorini a numerosi e molteplici nostri infortuni! (*Rapporto della Camera di Commercio e d'Industria* al Ministero di Vienna sul triennio 1857-59, *pag.* 34, *tab.* G.)

Dal carattere marittimo del commercio fra Trieste e le altre parti d'Italia, per cui questo diversifica da quello che hanno nella stessa città le nazioni oltrealpine dell'Austria e sue vicine, deriva altresì che negl'interessi relativi alle costruzioni navali, che si fanno negli undici cantieri presso Trieste, e nei sei cantieri presso Rovigno (*Annuario marittimo*, Trieste 1858, parte pr. p. 3-8) abbia Trieste ancora altri rapporti importanti coll'Ita-

lia, che non hanno con questo porto gli stranieri continentali dell'Austria e delle regioni circostanti.

Ma vi sono ancora altri interessi ragguardevoli italiani a Trieste, che non sono rappresentati in nessuna delle suesposte cifre, e ai quali non si estendono i documenti economici ufficiali, che abbiamo sott'occhio.

Trieste, che colla sua popolazione urbana e suburbana sta fra le maggiori città della penisola e che sotto qualsivoglia altro aspetto è città importantissima, coi suoi conterranei e connazionali ha quegli interessi minuti e molteplici, agricoli, industriali e commerciali che possiamo dire locali o provinciali, ai quali è principale campo il contado o territorio italiano in cui essa è posta. Tali interessi di cui l'economista senza dimostrazione ben iscorge l'importanza e l'influenza, sono numerosissimi, continui e tali a cui non partecipano soltanto le Ditte commerciali che sono iscritte nei registri della Borsa; ma la maggior parte delle persone che abitano Trieste. Essi sono inoltre assai rilevanti non solo perchè influenti nelle condizioni della città, nelle abitudini ed indole della popolazione; ma anche perchè danno mezzi e sussidî al maggior commercio esteriore del porto, che senza di essi mal saprebbe sussistere e prosperare. Tali interessi italiani di Trieste sono inoltre cospicui per la somma a cui devono ammontare, conseguentemente all'importanza di questa città ed al riferirsi di essi ad assai rilevante numero di località ed a considerevole estensione nella parte più orientale del continente italiano, nella quale Trieste non soffre nemmeno la concorrenza di qualche centro economico secondario, che le detragga una massa considerevole d'affari, come accade ad altri centri nella limitrofa Venezia ed in altre contrade italiane.

Questi cenni sono sufficienti a dimostrare che assai prevalgono gli interessi e i rapporti commerciali degli Italiani a Trieste in confronto di tutti quelli riuniti dei popoli oltrealpini dell'Impero austriaco: giacchè quelli degli Italiani dal pregio di franchi 164,717,355 a cui ascendono ora le loro importazioni ed esportazioni, per le fatte considerazioni, devono farsi ammontare a più del doppio. Mentre gli interessi e le relazioni delle suddette nazioni straniere insieme considerate, sono quelli soli che derivano dalla semplice immissione ed estrazione terrestre, le quali non possono calcolarsi più di duecento milioni di franchi

se vogliansi ritenere almeno di trenta milioni di franchi i commercì terrestri di Trieste col paese italiano circostante, colla Svizzera, e colla Baviera, Sassonia, Slesia prussiana, Polonia e Russia.

Concludiamo che Trieste per l'analisi del suo totale commercio, desunta da documenti ufficiali, risulta stretta con tutti i suoi interessi all'Italia: che la stessa piazza avvolge con tutto il suo commercio l'Italia orientale, e quella contrada italiana a cui è centro, gl'interessi delle quali devono in gran parte compenetrarsi nel commercio di lei o a questo associarsi; che la medesima ha rapporti economici coll'Italia, senza confronto maggiori di quelli che ha colle regioni straniere oltrealpine austriache e non austriache. Onde nel sistema degl'interessi nostri, Trieste ha tal parte per cui ben difficilmente si potrebbe dimostrare, che un'altra città italiana sia organo più potente di vita economica nazionale.

ARTICOLO TERZO.

Relazioni economiche del Litorale triestino coi paesi transalpini e coll'Italia.

I.

Se italiana è l'economia di Trieste, italiana è pure l'economia del suo Litorale; giacchè gl'interessi di questo si confondono con quelli del suo capoluogo in modo, che, quando non sono gli stessi, gl'interessi dell'uno sono causa o effetto degl'interessi dell'altro.

Il movimento marittimo d'importazione e di esportazione fra Trieste e il suo Litorale, che fu calcolato dal Bonicelli nel 1848 di 5,424,730 fiorini di convenzione pari a fr. 14,151,470, e che noi possiamo ora ritenere eccedere i venti milioni di franchi in base ai documenti più volte citati; ci dà un vantaggioso indizio di quei molteplici e numerosi rapporti, che corrono fra il cuore e le altre membra di questa parte del corpo territoriale italiano.

L'importanza economica del medesimo è tale, che apparirà all'economista e al politico senza dubbio superiore a quella del-

l'opposto litorale veneto il quale poco oltre la foce dell'Isonzo estendesi fino a quella del Po. E ciò non soltanto in conseguenza di quel grande valore economico di Trieste, di cui dicemmo finora, ma altresì per altre circostanze: fra le quali cardinale è quella che la costa veneta orientale, è più salubre, più produttiva e popolosa dell'altra, formata quasi interamente da infeconde terre a fior d'acqua e da malsane lagune, che si estendono per circa 400 miglia quadrate italiane (Menis. *Il Mare Adr.* Cap. II., pag. 46).

La capitale economica ed amministrativa del Litorale Veneto orientale siede nel fondo di maestoso anfiteatro montano, che dal Timavo gira fino al capo Salvore; abbellito lungo la marina da frutteti, da giardini e ville, manca di suolo su cui crescano bestiami e cereali. Trieste perciò, come la sorella che le sta di fronte cinta da improduttiva maremma, non può avere nutrimento dalla circostante superficie. I prossimi colli dell'Istria a mezzogiorno, e la ricca conca del vicino Isonzo che le è a Nord, sono i luoghi del suo necessario approvvigionamento il suo contado, la sua provincia economica. Mentre che questa provvede la sua capitale, invia anche a Venezia vino, olio, legna da ardere, legname e pietre da costruzione in ragguardevole quantità, ed altri svariati oggetti del più necessario consumo (1): fra i quali sale in gran copia, per la produzione del quale il Litorale Veneto orientale offre opportunità senza confronto maggiore del Litorale veneziano; e pesce, uno dei principali oggetti di consumo e di commercio di questo che lo ri-

(1) Aggiungiamo un quadro del bestiame del Litorale Triestino, tolto dalla Tabella V della pubblicazione ufficiale ministeriale fatta nel 1859 a Vienna col titolo: *Popolazione e Bestiame del Litorale.* Tal quadro non potrebbe esserci dato dalla men paludosa zona veneta orientale, che quasi estendesi quanto la triestina. In questa Tabella non è presa in considerazione la provincia di Postoina, amministrativamente non compresa nel Litorale:

	Cavalli.	Muli.	Asini.	Buoi.	Pecore.	Capre.	Porci.
Trieste....	1325	13	243	3,521	645	71	1,185
Gorizia....	4347	86	1,191	53,625	51,754	9,278	27,563
Istria	3876	1,922	10,267	53,302	297,847	5,645	38,745
	9548	2,021	11,701	110,448	350,246	14,994	67,493

ceve nella sua quasi totalità dalla costa istriana assai più pescosa della veneziana.

L'Istria ed il bacino dell'Isonzo non solo provvedono di mezzi di sussistenza i due maggiori emporì italiani dell'Adriatico; ma, come altre volte, danno in gran copia a questi loro centri economici, i mezzi della loro grandezza commerciale e del loro splendore.

Dal Litorale Veneto orientale Venezia e Trieste traggono legnami celebratissimi per i loro cantieri: questo litorale a Trieste e a Venezia costruisce navigli o li dà ad esse a noleggio; loro fornisce, con altri minerali, anco quello che procura all'industria la maggior forza motrice; mentre vanta quella miniera di mercurio, che, unica in Italia, è la prima d'Europa (1). Aggiunge inoltre la costa veneta orientale prezioso concorso d'intelligenze e braccia, nonchè di capitali all'attività commerciale di entrambi quelle grandi città.

Ma ben più dà la medesima contrada ai due maggiori centri di vita economica che l'Italia ha sull'Adriatico; giacchè essa per tutta le sua lunghezza fino al Quarnero, offre quei porti succursali di cui hanno necessità Trieste e Venezia per le speciali loro posizioni topografiche.

L'Adriatico, a frequenti e lunghi intervalli di più giorni, e

(1) Dalla miniera d'Idria, presso all'Idria influente dell'Isonzo, estraesi *mercurio epatico nativo impuro*, *cinabro naturale*. Il Bacino dell'Isonzo dà inoltre *rame*, *galena argentifera*, *pietra calcare*. L'Altipiano Giulio e l'Istria sono provveduti copiosamente di *quarzo naturale*, *cristalli di quarzo*, *pietra calcare scura-screziata*, *occhio di civetta*, *carbon fossile*, di cui se ne potrebbe scavare in tutta l'Istria orientale, *pietra calcarea bianca*, *pirite di ferro*, *allume*, *marmo grigio*, *marmo bianco amigdoloidato*, *nero dilavato*, *nero con striscie bianche*, *granito carneo*, *verdastro*, *bianco*, *terra silicea*, *marmi a fondo rosso*, *cioè granito di scarlievo mandolato sanguinaceo*. Son queste le principali ricchezze minerali del Litorale Veneto orientale presentateci nell'opera: *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore Generale Piemontese (Cap. VI, pag. 342-358). Per ulteriori cognizioni relative a dettagli intorno alle dette ed altre utilissime sostanze inorganiche di questa parte d'Italia, vedi HUBECK, *Il territorio di Postoina e Idria;* l'opera, *L'Istria*, del KANDLER; *La Porta orientale; La Frontiera orientale d'Italia; Il Popolano Istriano* del 1851; la Memoria geografico-storica intorno all'Istria inserita nella *Favilla* di Trieste nel giugno e luglio del 1852.

qualche volta di più settimane, è sconvolto dai furiosi venti del primo quadrante, che soffiano terribili sulla parte occidentale e settentrionale del golfo ove siedono Venezia e Trieste. Mentre è perciò pericoloso il tratto di mare innanzi a questi porti, è di essi oltremodo difficile l'accesso all'uno e all'altro. Del primo per bassi fondi che variano costantemente di forma e di estensione, e per fitte e frequenti nebbie le quali si elevano dalle lagune a velare la vista al navigante che ne dista poche miglia; ond'è necessario per accedervi quella piena calma che è di rado concessa alle acque circostanti. Il secondo, altro non è che una rada infida la quale dà spesso la morte a' suoi ospiti.

Accade perciò nel Golfo veneto e assai di frequente che le navi, anzichè procedere diffilate come in altri mari ed entrare, senza bisogno di asilo per via, nel porto a cui sono dirette, non possono tenere il mare e non possono nemmeno per salvarsi dai venti tentare il difficile accesso della sicura laguna di Venezia o gettare l'ancora nella rada di Trieste in cui sarebbe soltanto minore il pericolo. Nè sulla costa veneziana dalle foci del Po all'Isonzo s'apre un sicuro seno alle navi pericolanti (Menis, opera citata, Capo II). Il Litorale di Trieste dall'Isonzo ad Albona, egli solo, che conta tanti sicuri porti quante ha città e borgate, e più ne conta lungo la via seguita dai navigli, e dove n'è maggiore il bisogno, salva allora i preziosi carichi, che sono diretti a Trieste ed a Venezia, o ne provengono. Le sinuose coste superiormente ed inferiormente alla rada di Trieste sono il vero porto di quel commercio italiano, del quale Trieste e Venezia sono scalo. E porto di Trieste e di Venezia son quelle coste, anche perchè nei loro sicuri seni spesso si arrestano i navigli, onde attendere dall'una o dall'altra città il più vantaggioso carico, o lo scarico più lucroso.

La *Statistica Esposizione ufficiale* stampata a Vienna nel 1846 novera sulla costa del Litorale Veneto orientale triestino inferiormente a Trieste e fino alle isole del Quarnero, cioè lungo 130 miglia geografiche di costa, 83 porti e 27 rade per grossi navigli, e 69 da Duino a Fianona. I principali fra tali seni sono Puntagrossa presso Capodistria; Porto Rose presso Pirano; Porto Bastia; rada di Daila; Leme; Fontane; S. Martino presso Parenzo; Val di Torre; Polari; Colonne; Val di Borra, presso Rovigno; il fortificato porto di Pola; Val della Madonna; Ve-

ruda; Valbondon; Vignole; Val di Colle; Val Malagata; Val di Lago; Maricchio; Val Codena, Ghettoroso, Rabazo presso Albona; Valle di Fianona; S. Marina; Portolungo, Val d'Arsa (1); Sono questi i principali; sarebbe poi troppo lungo tutti ricordare quei sicuri bacini, che seguendosi frequenti su questa parte preziosa del Litorale triestino, e congiungendosi per brevi tratti di mare i quali presentano ovunque ottimo sorgitore e sicurezza, costituiscono quasi un sol porto; il gran porto d'Italia su quell'Adriatico, che dovunque lungo la nostra Penisola concede sì di rado ospitalità ai navigli (Menis, opera citat. Cap. II, pag. 35 e 51).

Inoltre lungo il Litorale triestino da Trieste al confine dell'attuale Venezia vi sono in buon numero e ottimi i porti che alla foce dei piccoli fiumi del Goriziano sono serviti da questi dei quali è navigabile il tratto inferiore. Tali porti sono Porto Timavo, Cavana, Alberoni, Sdoba, Primero, Grado, Smorgo, Anfora ed altri (2).

Dall'esposto fin qui ne consegue, che l'Italia ha un rapporto, più che di utilità, di alta necessità col Litorale Veneto orientale, il quale offre i bacini marittimi necessarî al suo commercio sull'Adriatico. Questo Litorale dunque in quell'ordine economico che è naturale ed eterno, compie funzioni a cui deve e dovrà in gran parte l'esistenza e prosperità sua quell'emporio, al quale pressochè tutti sono affidati gl'interessi commerciali marittimi dell'Italia orientale. Il medesimo Litorale giova inoltre all'esistenza della nostra gloriosa Venezia e contribuirà efficacemente in un

(1) *Cenni geografico-statistici sull'Istria* tratti da fonti ufficiali e inseriti nella pubblicazione ebdomadaria triestina, *La Favilla*, nel giugno e luglio del 1852. Vedi anco la bella nota a pag. 18 nell'opuscolo *La Frontiera orientale d'Italia*.

(2) Questi porti di cui parla il Menis (*Il Mare Adriatico*, Cap. X, pag. 256), sono dall'Amministrazione Austriaca lasciati in uno stato, che è oggetto di ripetuti lamenti anco nell'ultimo *Rapporto della Camera di Comm. di Gorizia al Ministero*. Avvertiamo però che da informazioni assunte da persone di luoghi prossimi a questi porti risulta, che essi sono di gran lunga inferiori all'importanza la quale viene loro accordata nei lavori ora citati. Invece i nominati numerosi porti a mezzodì di Trieste, profondi, ampî e sicuri, sono superiori ad ogni descrizione.

prossimo avvenire alla grandezza di questa; che, posta ove si versano in mare tutte le acque della gran conca fra le Alpi e l'Appennino, dev'essere il precipuo emporio di tal fiorente parte d'Italia rispetto a quell'Oriente che è presso a schiudersi a lei.

Chi vede il moto ascendente e ognor crescente del commercio di tutta l'orientale Italia per dirigersi alla parte settentrionale del Golfo veneto e avviarsi oltr'Alpi; chi scorge il moto discendente lungo il Po di tutto il commercio dell'Alta Italia verso l'Adriatico per procedere all'Oriente e prevede il necessario e prossimo sviluppo nell'una e nell'altra grande corrente commerciale: chi inoltre riflette che queste, le quali dovranno costituire la parte maggiore del commercio marittimo italiano, dovranno valersi del Litorale Veneto orientale come di unico loro porto, non può concepire, che possano compiersi i grandi destini economici della nostra patria marittima senza l'unione politica di questo Litorale all'Italia. Si comprende agevolmente, che senza questa costa triestina non è possibile per l'Italia nemmeno una soddisfacente prosperità economica: giacchè, se la suddetta costa dipendesse da estraneo Stato, la parte forse maggiore del futuro commercio italiano dovrebbe sottostare a straniero tributo, subire l'ingerenza di estranea legislazione, l'intervento di straniera autorità, il beneplacito di estero Stato.

II.

Abbiamo dimostrato l'esistenza d'interessi che ha coll'Italia comuni il Litorale Veneto orientale; e abbiamo dimostrato che questi interessi sono di quell'ordine superiore il quale più stringe una parte d'un grande territorio alle altre.

Ma qui non possiamo arrestarci perchè, mentre fu tanto detto e scritto e tanto dicesi e scrivesi sulla grande importanza che ha per l'Italia il Litorale veneziano; fu più di sovente osservato un ingiusto silenzio intorno a quello che gli è di fronte sullo stesso golfo, il quale, men ricco di memorie, è più dovizioso di quei naturali elementi di prosperità, che lo statista deve preferire alle glorie passate. Perciò e per la maggior cognizione delle cose nostre ci corre stretto obbligo di ag-

giungere ancora poche ma importantissime cose su quel negletto nostro Litorale, a cui pare, che nemmeno si estendano i desiderî di molti fra coloro che intendono sciogliere il voto della nazionale unità.

I popoli della costa orientale del Golfo veneto, dopo aver fatto parte integrante d'Italia nell'Impero latino al quale diedero copiosamente uomini e navi fiorendo la seconda Roma sul loro lido, vissero, ad eccezione di poche migliaia fra loro, per quattordici secoli alleati o congiunti alla maggior potenza marittima italiana, contribuendo con costanza ed eroismo alle glorie navali della regina dell'Adriatico, che fu loro ognora provvida madre. Ed ora continuando l'arte avita, a cui natura li elesse, per numero ed abilità nautica emuli ai Liguri, prevalgono alla popolazione sorella dell'altro lido veneto. Il Commissario del Regno italiano consigliere Bargnani, coll'esteso ufficiale suo Rapporto al vice-rè d'Italia nel 1806, all'articolo *Navigazione*, poneva gli abitanti di questa costa fra i migliori marinai dell'Adriatico (Porta Orientale, vol. III, Trieste 1858). Più di recente il veneziano Balbi scriveva a Parigi nella sua reputatissima Geografia « les habitants de Rovigno ont la réputation d'être *les meilleurs caboteurs de l'Empire autrichien* ». Il valore comparativo della costa veneta orientale risulta anche dalla sua attività nelle costruzioni navali, colle quali e coi suoi grandi opifici tecnici, prevale considerevolmente all'altro litorale (*L'Annuario marittimo di Trieste* del 1863).

Ma ciò che più importa per il nostro assunto è che il capitale nautico e la perizia marittima degli abitanti del Litorale Veneto orientale o triestino sono esclusivamente impiegati nella prosperità del commercio italiano. Costoro al servizio quasi esclusivo di Trieste e di Venezia esercitano il cabotaggio lungo le coste italiane dell'Adriatico, senza estendersi ad estranei lidi; e ciò per essere ad essi pressocchè tolto il cabotaggio della costa orientale di questo mare dalla concorrenza dei dalmati che la abitano; mentre l'orientale Mediterraneo è quasi ad essi chiuso dall'abilità dei marinai greci, i quali riuscirono a fare quasi monopolio della navigazione di quel mare che bagna la loro patria.

Il Litorale Veneto orientale dunque non solo per le sue neces-

sarie importazioni a Trieste ed a Venezia, e per le sue esportazioni da queste piazze entra utilmente nel commercio nazionale dell'Adriatico; non solo dà a questo un necessario porto; ma concorre anche efficacemente colla navigazione alla prosperità del medesimo e indirettamente di tutta l'Italia.

I vincoli d'interesse che stringono l'Istria e la valle dell'Isonzo a Trieste, e la loro diversità economica in confronto delle limitrofe regioni straniere, vennero attestati anche dal Governo austriaco quando in un solo scompartimento amministrativo unì l'Istria ed il bacino dell'Isonzo a Trieste in un piccolo e speciale territorio governativo, affatto indipendente dagli oltrealpini; e nominavalo *Governo del Litorale*, ad indicare che questo paese ha gli elementi della sua vita dal nostro Golfo veneto.

In relazione a ciò è a dire che la popolazione più povera e meno numerosa di questo litorale, la quale vive men prossima alle coste e sul dorso dell'Alpi Giulie, ha i suoi necessarî rapporti economici colle sue città marittime, anzichè colla limitrofa regione oltrealpina. E ciò perchè ha colla costa più facili e brevi mezzi di comunicazione di quello che essa abbia col vicino paese transalpino; e perchè essa, mentre può ritrarre vantaggi considerevoli dal florido movimento commerciale del suo lido, non può lucrare nelle vicine povere terre della Carniola e della Carinzia, in cui non v'ha centro economico importante che possa attrarla, nè elementi di prosperità che possano reggere al confronto di quelli che ha nel suo stesso paese e nella contermine Venezia.

III.

Dopo che nei precedenti articoli abbiamo fatto oggetto di studio gli interessi della città di Trieste e quelli del suo litorale, coerentemente allo enunciato scopo di queste ultime carte confrontiamo le cifre relative al movimento del commercio del Litorale Veneto orientale compresone il capoluogo, colle cifre riguardanti tutto il movimento dell'altra costa del Golfo veneto, e dell'intero Regno d'Italia; onde risulti da una parte la grande superiorità commerciale marittima del Litorale di Trieste su quello di Venezia, e dall'altra che esso nei rapporti

commerciali marittimi non è inferiore a nessun altro tratto di costa italiana.

Il movimento della navigazione sulle coste del Litorale Veneto orientale appare da documenti ufficiali sei volte maggiore per naviglio e tre volte per carico a quello del Litorale sottoposto a Venezia. E mentre il movimento dei navigli di quel litorale s'avvicina a quello della restante Italia, il peso complessivo dei carichi importati nei porti triestini e da essi esportati, non è molto inferiore alla metà del carico dei navigli che giungono o partono nei porti di tutto il regno italiano!

Litorale	Anni	Navigli entrati ed usciti	Carico complessivo in tonnellate	Fonti a cui furono attinti i dati componenti la presente tabella
di Venezia	1859	6,645	577,486	Annuario marittimo del 1860 e Ann. diplom. de l'Alm. de Gotha 1861, pag. 367
di Trieste......	»	36,846	1,638,084	
del Regno d'Italia	annua media degli ultimi anni anteriori al 1861	40,000	4,000,000	Circolare 11 Sett. 1861 del Minist. degli Affari est. d'Italia ai Consoli ital.

A dare un' idea dell'importanza della costa veneta orientale aggiungiamo le seguenti cifre relative alla marina mercantile del Regno d'Italia, a lato a quelle della marina mercantile di tutto il litorale austriaco dell'Adriatico, di cui è parte principale il Litorale Veneto orientale, che sotto questo rapporto non ci fu dato di rilevare distinto dal restante litorale austriaco meno importante.

LITORALI	ANNI	MARINAI	A VELA		A VAPORE			TOTALI			FONTI a cui fu attinta la presente tabella
			Navigli	Tonnellate	Navigli	Tonnellate	Cavalli	Navigli	Tonnellate	Cavalli	
del Regno d'Italia	media annuale degli ultimi anni	100,000*	manca	manca	m.	manca	manca	manca	650,000**	manca	Circolare succitata ai consoli italiani.
dell'Austria.	1860	34,717	9,743	320,807	59	21,338	11,570	9,802	342,145	11,570	Annuario marittimo, Trieste, 1861, pagine 236-37.

* Secondo la pubblicazione del Ministero della Marina, *Studii per la compilazione di un piano organico della marina italiana*, l'iscrizione marittima nel regno d'Italia offre un totale di 131.534 uomini di mare.

** Secondo la detta pubblicazione del Ministero della Marina le navi di lungo corso, di cabotaggio e pescherecce in tutto il Regno d'Italia hanno la portata di 666 mila tonnellate.

Se delle cifre poste nella seconda linea di questa tabella vuolsi dare al Litorale veneto orientale o triestino quella parte che gli è approssimativamente proporzionale, esso appare uno dei tratti di costa italiana più riccamente provveduti di navigli e di uomini di mare; onde sotto questo, come sotto ogni altro economico riguardo, esso si mostra pari ai più preziosi nostri litorali.

Concludiamo dunque che del litorale del Golfo veneto, la parte orientale è *la più popolata, la più ricca e salubre*; *la più importante per produzione agricola, per movimento commerciale, per copia di marinai e di navigli, per numero, ampiezza e sicurezza di porti.*

Per la migliore cognizione della preziosa parte d'Italia di cui ci occupiamo, aggiungiamo quelle cifre ufficiali, le quali ci mostrano il riparto della sua popolazione; eccettuata quella della alpina provincia di Postoina, a cui non si estendono i dati statistici della più volte citata pubblicazione ministeriale « *Popolazione e bestiame del Litorale* ».

Tali cifre dimostrano, che la importanza comparativa dei varî interessi in questa parte d'Italia è proporzionata così che nella sua organizzazione sociale non si possono lamentare quei gravi esquilibrii nelle diverse classi, che in altre contrade deploransi.

Dicendo prima di quei ceti della popolazione del Litorale Veneto orientale o triestino che si dedicano agli interessi dell'ordine più elevato, troviamo nella Tabella II della citata pubblicazione ufficiale 3,994 impiegati; 538 letterati e artisti; 224 procuratori, legali, notai; 740 persone dedite a uffici sanitarî; 1280 sacerdoti; 2112 militari (1).

Quindi osservasi essere in condizione più o meno indipendente ed agiata *quasi la metà della popolazione*, essendo pressochè 80 *mila coloro che sono in tale* vantaggioso stato. E invero i possessori di

(1)

	Sacerdoti.	Impiegati.	Militari.	Letterati, artisti.	Procuratori legali e notai.	Persone sanitarie.
Trieste	183	1,736	80	357	109	272
Gorizia	497	982	828	61	51	197
Istria	600	1,276	1,204	120	64	271

(*Popolazione e Bestiame del Litorale*, Tabella II - *Riassunto*).

fondi sono 55,742; di case e rendite 2613; fabbricatori ed esercenti industrie 8269; commercianti 3369; navigatori e pescatori 9213; esclusi da queste categorie tutti gl'inservienti, lavoranti, sussidiarii e giornalieri.

E mentre apparisce così vantaggiosa la condizione di quasi la metà dell'intera popolazione di questo nostro litorale; la restante composta di persone date a lavori di agricoltura (46,466) a mestieri (14,380), a bassi servigi di commercio (1858), a servigi di varie altre specie (10,205), all'arte di giornalieri (20,072) (1) ritrae vistosi guadagni dalla sua attività. Giacchè il lucro complessivo di operai, industriali, domestici e giornalieri fu calcolato dal Bar. Czoernig in fiorini di convenzione 23,855,748; cioè in un importo vicino alla metà di quello che percepiscono le stesse persone nella Venezia, la quale ha popolazione quadrupla di quella del litorale triestino (2).

(1)

	Possessori di fondi.	Possessori di case e rendite.	Fabbricatori ed esercenti industriali.	Commercianti.	Naviganti e pescatori.
Trieste....	2,149	771	3,650	2,636	911
Gorizia ..	17,799	999	2,798	330	889
Istria....	35,794	843	1,821	403	7,413

	Lavoranti sussidiarii. agricoltura.	mestieri.	commercio.	Inservienti d'altra specie.	Giornalieri.
Trieste......	1,979	5,995	1,042	2,124	3,688
Gorizia	21,244	5,367	555	5,724	12,025
Istria......	23,243	3,018	261	2,357	4,359

(*Popolaz. e Best. del Litorale*, Tabella II - *Riassunto*).

(2)

	Litorale Triestino.	Litor. Veneziano
Rendita di operai industriali.............	5,483,145	13,575,808
» di domestici.....................	3,434,778	12,369,796
» di giornalieri....................	14,934,825	32,936,088
Fior. convenz.	23,855,748	58,881,692

(Czoernig, *Statistiches Handbuchlein fur die osterreichische Monarchie Vien.*, luglio 1861).

CAPO TERZO

AVVENIRE ECONOMICO DI TRIESTE E SUO LITORALE.

Nei due capi precedenti abbiamo dimostrato che gl'interessi dell'Italia a Trieste di gran lunga prevalsero e prevalgono a quelli che ha su questa piazza ogni altra vicina e remota nazione: e ciò a tal punto, che gl'interessi degli Italiani a Trieste appariscono eccedere gl'interessi, che vi hanno tutte le altre nazioni insieme riunite.

Dopo avere dimostrato con documenti austriaci e con altri fra i più accreditati un tal fatto, avuto riguardo ad un lungo periodo, e più in particolare relativamente ad un quinquennio, dobbiamo ora rilevare se il commercio straniero di Trieste, che in confronto di quello che vi ha l'Italia, può dirsi per questa piazza commercio accessorio, sia in decadimento, per cui il commercio nazionale vada acquistando maggiore proporzionale importanza; o se al contrario quel commercio sia progrediente così da diminuire la comparativa entità del commercio italiano.

Nell'indagare poi così il corso del commercio straniero e del principale italiano a Trieste, osserveremo se i cambiamenti che accadono nell'uno e nell'altro e l'alterarsi delle proporzioni in cui stanno fra loro, sieno fatti accidentali derivanti da combinazioni di transitorie circostanze, e perciò fatti anormali e non calcolabili dallo statista, o se sieno invece fatti necessarî derivanti da naturali condizioni, e quindi un nuovo passo trionfale della natura sopra temporanee eventualità.

Per tal modo dopo il giudizio, che la nazione italiana è quella che nel proprio sistema d'interessi comprende la maggior parte dell'attività commerciale triestina, si giudicherà se Trieste anco nell'avvenire apparterrà quasi interamente all'ordine economico italiano, e se perciò vi sieno tutte le ragioni sulle quali si può fondare a favore dell'Italia su Trieste un titolo derivato dalla economia.

ARTICOLO PRIMO.

Previsioni relative al commercio che hanno a Trieste le nazioni straniere fra di loro.

I.

Il commercio che fa Trieste considerato nella sua universalità è, come rilevammo, commercio che si opera dal mezzogiorno d'Europa col centro d'Europa; o, per meglio dire, commercio delle regioni che sono lungo il sistema di mari che dicesi Mediterraneo e lungo il vicino maggior mare Atlantico, con quella vasta contrada che sta nelle ampie conche del superiore e medio Danubio.

Tratteremo in questo articolo dell' avvenire del commercio che si fa a Trieste dagli stranieri fra di loro; nel successivo esporremo previsioni relative al commercio nazionale di Trieste; nel terzo accenneremo a generalità riguardanti il futuro commercio di questa piazza.

Trattando degli interessi degli stranieri a Trieste, diremo prima del commercio che l'Europa centrale fa in quest'emporio nella direzione di Est rispetto a questa piazza, cioè del commercio fra l'Europa centrale e la regione che costeggia il Mar Nero.

Quindi diremo del commercio che fa la stessa Europa centrale a Trieste nella direzione di Sud e Sud-ovest colle coste straniere del Mediterraneo occidentale e vicino Atlantico.

In seguito parleremo del commercio, che dalla stessa regione centrale d'Europa si fa a Trieste colle regioni transatlantiche.

E infine ci occuperemo del commercio che dalla medesima contrada interna d'Europa si fa colla Turchia e l'Egitto.

La prima di queste sezioni del commercio degli stranieri fra di loro a Trieste, quella fra il centro dell'Europa ed il ricco piano del Mar Nero, dovette decadere in causa della concorrenza che fa alla via fra queste due regioni la quale passa per

Trieste, lunga ed in gran parte terrestre, la più breve ed anche più economica per essere intieramente fluviale, che lungo il Danubio pone direttamente in comunicazione la Germania meridionale ed i paesi ungarici e slavi del bacino danubiano, con quelle vaste contrade che attorniano il Mar Nero.

Considerando il commercio di Trieste con quel piano del Mar Nero che è bagnato dal Danubio inferiore, separatamente dal commercio della stessa piazza coll'ulteriore litorale russo, e dall'altro commercio della medesima col litorale dello stesso mare che appartiene all'impero turco: rileviamo anzitutto la forte diminuzione del commercio di Trieste colla prima delle anzidette regioni del Mar Nero. In fatti, l'importazione ed esportazione fra Trieste ed i Principati Danubiani che calcolavasi fr. 6,093,344 nel 1846, discese alla media annuale di fr. 4,831,478 negli anni 1856-60 per calare a quattro milioni di fr. nel 1861 (Opere citate del Bonicelli pag. 5 e dell'ufficio di Borsa di Trieste, 1861, pag. 176 e 180, e 1863, pag. 192).

Il commercio che la centrale Europa aveva a Trieste coll'ulteriore piano russo del Mar Nero nel 1846, non apparisce dalla relazione della Borsa di quell'anno, nella quale esso è unito all'altro commercio russo di Trieste col Baltico. Però dalla citata opera: *Movimento della Navigazione e Commercio di Trieste* del 1861 e del 1863 rileviamo, che negli anni succedutisi dal 1855 al 1863 si verificò in quel commercio un'oscillazione la quale non contiene un progresso; sebbene tanto abbia progredito il commercio fra la Russia meridionale e l'Europa occidentale a cui quella dà ingente e sempre crescente quantità di grani ed altri prodotti agricoli. Ecco le cifre dimostranti questa stazionarietà inclinante a regresso del commercio triestino, la quale fa eccezione al rapido progresso delle relazioni commerciali della ricca costa del Mar Nero.

Anni	Navigli arrivati e partiti	Carichi dei Navigli in tonnellate	Valore dei carichi in franchi	Fonti da cui fu attinta questa tabella
1856	58	17,825	4,249,792	Movimento della Navigazione e Commercio in Trieste: Pubblicazione dell' uffizio di Borsa. Edizione del 1861, pagine 4, 5, 175, e 180 per gli anni 1856-1860. Edizione del 1864, pagine 4, 5, e 194 per gli anni 1861-1863.
1857	68	20,393	6,254,145	
1858	62	20,045	6,569,327	
1859	73	21,608	6,282,000	
1860	55	15,248	4,728,043	
1861	52	13,212	4,270,647	
1862	45	12,734	3,667,397	
1863	78	20,021	7,241,655	

Di quel commercio men importante dei precedenti, che ha la centrale Europa a Trieste col non prospero litorale del Mar Nero sottoposto alla Turchia, ci mancano i dati: perchè nelle fonti che consultiamo, esso è compenetrato in quello della Turchia, per la ragione che Costantinopoli n'è il deposito generale; non prestandosi le piazze poco importanti del litorale turco del Mar Nero, Varna, Sinope, Trebisonda ed altre minori a mantenere con Trieste dirette comunicazioni. Rileviamo però nelle citate opere dell'ufficio di Borsa del 1863 e del 1864, che anche nel commercio fra Trieste e quel generale deposito delle piazze turche del Mar Nero si verificò quell'oscillazione, che ci manifesta la sensibile decadenza del commercio del litorale turco del Mar Nero con Trieste, in confronto del commercio di questo litorale cogli altri paesi del Mediterraneo coi quali sempre più aumentano le sue relazioni.

La causa evidente, che diminuisce e deve ulteriormente diminuire il commercio fra il centro d'Europa e le contrade dell'Impero ottomano che avvicinano il Mar Nero, è il progresso economico e l'ulteriore incivilimento a cui sono avviate quelle insieme alle contrade dell' interna Turchia per cui le prime possono aumentare i loro rapporti diretti coll'Europa centrale per

mezzo del Danubio. Egli è poi manifesto che sviluppandosi sempre più il progresso economico e la civiltà delle coste turche del Mar Nero, il commercio di queste col centro d'Europa dovrà sempre più rallentarsi lungo la lunghissima via di Costantinopoli e Trieste, per effettuarsi sempre più lungo il Danubio, al quale si dirigerà ognor più anche per la crescente necessità di avere maggiori e diretti rapporti colla ulteriore Odessa, che è a capo dell'altra gran via fluviale dell'importante commercio turco col Nord.

I commercî dei paesi tedeschi, ungheresi e slavi del Danubio colle ricche regioni dei Principati, della Russia e Turchia scendenti al Mar Nero, di cui ora abbiamo trattato tutti seguono ancora in buona parte la lunga e montuosa via di Trieste a cui fa capo la più lunga semicircolare e pericolosa via marittima dell'Adriatico, del Jonio, dell'Arcipelago e dell'Eusino. Ma egli è evidente, che quei commercî anzichè a Trieste dovranno sempre più avviarsi direttamente lungo la più breve, sicura ed economica via del Danubio (1).

Questa magnifica arteria commerciale, che la natura diede all'Europa centrale, la quale misura da Eschingen alle foci della Sulina 1460 miglia da 60 al grado (2) e trae al Mar Nero un volume d'acqua più di quattro volte superiore a quello del Reno, è navigabile dalla foce dell'Iller al mare, cioè per quasi tutto il suo corso. Il Danubio presenta alla foce del Lech in Baviera la considerevole larghezza di 800 piedi, che avanza a 1000 al disotto di Altmühl; si dilata dai 1000 ai 2000 fra Presburgo e Pest; ingrandisce a 3000 a Belgrado; e a 4000 inferiormente, in Serbia; s'allarga fino a 6000, dove corre fra Valachia e Bulgaria; finchè a circa 200 miglia dalla foce veleggiano in esso

(1) Quando qui, come altrove, dicesi che deve Trieste perdere un ramo di commercio, non intendesi perciò dire, che questo non possa sussistere per qualche suo singolo articolo od operazione. Parimenti intenderemo parlare in generale se diremo, che il porto di Trieste acquisterà un nuovo ramo di commercio, nel qual caso non intenderemo escludere la possibiltà, che resti residuo ad altri di ciò che Trieste guadagna.

(2) Balbi, *Scritti geografici e statistici*, volume II.

le più grandi navi del Mar Nero (1). Iniziatasi nel 1834, colla navigazione a vapore su questo fiume a danno di Trieste una rivoluzione nel commercio fra l'Europa centrale e di paesi lungo il Mar Nero, rapidamente progrediva. La deviazione del commercio fra la Germania e l'Ungheria coi litorali del Mar Nero da Trieste, oggi molto avanzata, dovrà poi accelerarsi e compiersi inevitabilmente, quando muti lo stato sociale e politico della penisola Slavo-greca, e questa regione semibarbara, agitata da tante e svariate intestine turbolenze, offra quella tranquillità e sicurezza, quella buona legislazione commerciale, quelle grandi opere pubbliche, e quei molteplici istituti di cui il commercio ha d'uopo per prosperare.

Si può convincersi della rapidità con cui procede quella rivoluzione commerciale che allontana gran parte del commercio germanico da Trieste, e che va a compiersi al verificarsi di questi non lontani eventi, quando si rifletta, che le insufficienti opere fra Krems e Raab e altrove, con cui per poco favorivasi la navigazione del Danubio; e i tenui miglioramenti nei rapporti internazionali fra i dieci diversi Stati ora percorsi da questo fiume; e il lieve progresso sociale nelle popolazioni lungo il basso Danubio ed il Mar Nero posteriormente al 1835, bastarono a più che decuplicare da questo anno al 1859 il movimento commerciale che si fa soltanto sull' ultima, e circa settima parte del corso del Danubio, e sul successivo tratto marittimo che è fra la foce del Danubio e Costantinopoli. Il peso delle merci che nel 1835 si trasportarono a vapore lungo tutto questo fiume e fino a Costantinopoli fu di 3,852,943 libbre di Vienna. Nel 1859, malgrado la diminuzione generale del commercio originata dalla guerra, il peso delle merci trasportate dai piroscafi sull'anzidetto minor tratto di navigazione salì a 38,530,000 dette libbre! Il profitto ritratto dalla navigazione a vapore su tutto il Danubio e sul tratto da questo a Costantinopoli nel 1835 era valutato in fiorini 86,370; nel 1859 quel profitto soltanto pel tronco inferiore di quella linea salì a fiorini 965,001! non tenuto conto d'una ingente somma proveniente da viaggi even-

(1) Marmocchi, *Geografia universale*, vol. II, Suddiv. I, lib. II; e Malte-Brun, *Geogr. Univ.* Liv. CXLVIII.

tuali, da rimorchi e trasporti militari: 17,727 persone portarono nel 1835 i piroscafi del Danubio su tutto il corso di questo fiume e fino a Costantinopoli, e 54,204 ne trasportarono nel 1859 solamente lungo la parte inferiore di questa linea! Nello stesso anno su questa sezione fluviale le lettere trasportate giunsero a 59,317, e a 2035 i pacchi, la trasmissione del denaro si innalzò a 14,750,938 fiorini. Mentre nell'aprile del 1836 erano 7 i piroscafi che colla forza di 438 cavalli facevano il viaggio da Vienna fino a Costantinopoli, ora sul solo corso superiore del Danubio la società di navigazione possede 98 vapori della forza di 10,568 cavalli, e circa 400 scialuppe di rimorchio in ferro, navi di sbarco, ecc! (1) Perciò verificaronsi diggià in gran parte le previsioni, che il Balbi faceva nel 1836 sulla inevitabile totale cessazione del commercio di Trieste col Mar Nero (2).

II.

Se il commercio fra le regioni straniere tedesche, ungheresi e slave, che sono oltre le Alpi Giulie e le Carniche coi paesi che sono ad esse ad *E.* ed *E. E. S.* presso il Mar Nero, diminuito ora, va ulteriormente a scadere sulla via di Trieste, non si può nemmeno far vantaggioso pronostico per il commercio di Trieste fra le nazioni abitanti quelle oltrealpine regioni complessivamente considerate, e le altre regioni straniere che sono lungo l'occidentale Mediterraneo ed il vicino Atlantico nelle opposte direzioni di *S. S. O*; e *O*.

Infatti l'importazione e l'esportazione fatta a Trieste colla Francia, Spagna, Portogallo, colla Barberia e Algeria, che nel 1846 era di fr. 32,381,543 (Bonicelli *Commercio di Trieste*, ecc. pag. 5), nel quinquennio 1856-60 fu annualmente in media di fr. 36,727,944 *(Movimento del Comm. e della Navig. di Trieste*

(1) Huber, *Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts-und Staats* per i dati relativi al 1835 e 1836; e per gli altri la *Relazione al Congresso generale della Società del Lloyd Austriaco*, del 30 Maggio 1860, fatta dal Segretario generale della stessa Società e pubblicato dalla Tipografia del Lloyd a Trieste; e *Allegeimeine Zeitung* del 27 Maggio 1861.

(2) Balbi, *Scritti geografici e stat.* Vol. II, pag. 95.

pag. 176-181). La importazione e l'esportazione fatta a Trieste per la Francia, Spagna, e Algeria nel 1861 fu calcolata in fr. 22,824,977; e quelle della Francia, Spagna e Portogallo nel 1862 in fr. 22,637,280. *(Movimento della Navig. e del Comm. di Trieste*, 1863, pag. 192, in cui mancano pel 1861 i dati risguardanti la Barberia e il Portogallo e pel 1862 i dati dell'Algeria).

Per poco che si rifletta a queste cifre vedesi come sia diminuito a Trieste anco il commercio colle coste del Mediterraneo occidentale e vicino Atlantico. E ciò malgrado il progresso del commercio generale di queste e malgrado l'incremento del commercio generale marittimo di Trieste, che da fr. 410,970,607, a cui ragguagliavasi nel 1846 (citato Bonicelli, pag. 4), saliva nel quinquennio 1859-63 alla media annuale di fr. 437,929,059 (opera citata dell'ufficio di Borsa di Trieste, del 1864, pag. 194).

Si scorge poi come debba diminuire ulteriormente a Trieste il commercio fra le nazioni oltrealpine austriache e ulteriori vicine, colle litorane del Mediterraneo occidentale e prossimo Atlantico, se si consideri, che, per il miglioramento delle linee terrestri e fluviali che sono dal Rodano al Reno, la maggiore e miglior parte della Germania meridionale per queste sempre più comunicherà colla Francia centrale e occidentale, e col Belgio; anzichè per quella di Trieste, che enormemente è di quelle più lunga ed è inoltre trasversale alle Alpi di Salisburgo, alle Alpi Noriche e alle Giulie. In particolare il commercio della stessa parte di Germania con le regioni del Mediterraneo occidentale, dovrà deviare da Trieste per seguire ognor più il corso del Rodano e per seguire la più breve delle comunicazioni la quale è offerta dall'alta valle del Reno; lungo la quale va a costruirsi quella ferrovia, che più direttamente condurrà quella contrada tedesca al porto di Genova, e alle contrade più occidentali del Mediterraneo.

Per queste cause dovrà cessare quasi per intero il commercio, che la Germania meridionale fa a Trieste con le regioni dell'occidentale Mediterraneo e del prossimo Atlantico.

Se, come abbiamo osservato, va a rendersi affatto insignificante a Trieste il commercio germanico con le contrade, che sono lungo il più orientale ed occidentale Mediterraneo e vicino Atlantico, progredirà però ulteriormente il commercio il quale

effettuasi a Trieste fra il Banato, la Voivodina, la Croazia, la Slavonia e altre contrade ungariche e turche settentrionali le quali alla Germania succedono lungo il Danubio. E ciò dall'una parte in conseguenza dell'accrescersi continuo della produzione di queste agricole contrade, che quanto e più dell'intera nostra penisola si estendono dalle Giulie ai Carpazî, ed inoltre per l'esercizio delle ferrovie, che le porranno in migliore comunicazione con Trieste; e dall'altra parte per l'aumento sempre crescente dell'industria manufattrice dell'Europa occidentale, la quale si renderà sempre più consumatrice di quelle materie prime indispensabili all' industria, e di quelle materie alimentari necessarie alla sempre crescente sua popolazione industriale, delle quali tanto abbonda la vasta regione del medio e basso Danubio.

Questa regione è avvicinata alla Germania dal Danubio; ma questo non può giovarle allo smercio dei suoi prodotti nella generalità agricoli, perchè la Germania australe è più che altro industriale, e perchè quei prodotti non potrebbero essere inoltrati nella parte più settentrionale, popolosa ed industriale della stessa Alemagna alla quale, con facilità ed in abbondanza, può dar prodotti agricoli il piano polacco contermine. Perciò le crescenti dovizie del gran piano danubiano si avvieranno a Trieste per la maggior parte sulla via lungo la Maros, il Tibisco, la Sava e la Drava, e per la restante lungo breve tratto terrestre, donde procederanno ai ricchi campi di consumo, che lor offre prima l'Italia superiore, e quindi il centro della Francia e dell'Inghilterra.

Mentre nel commercio che ha l'Ungheria e contermine Turchia colla miglior parte dell'Europa occidentale, non farà sensibile concorrenza a Trieste l'anzidetta via del Danubio alla Germania, non farà maggior concorrenza a questo porto quello di Fiume.

Trieste dal commercio dell'Ungheria e della Slavia del sud coll'Italia, la Francia e l'Inghilterra dovrà coglier maggiori vantaggi di Fiume. E ciò pel motivo che Trieste offre alle esportazioni di quei paesi danubiani facilità eguale e forse maggiore di quella che presenta il porto fiumano. E questo perchè il breve tratto terrestre, che quelle devono percorrere dal punto in cui i fiumi suddetti cessano d'essere navigabili fino a Trieste è eguale, e più facile di quello che devesi percorrere per toccar Fiume.

Inoltre perchè mentre Trieste, pel commercio fra gli stessi paesi e l'occidente europeo è meglio posto di Fiume, che è più di questo vicino all'Italia superiore, e quindi al centro della Francia e della Svizzera; Trieste, relativamente a Marsiglia principale mercato della Francia meridionale, e relativamente all'Inghilterra per il commercio inglese, è posta più vantaggiosamente di Fiume, a cui giungesi per il tratto marino più pericoloso di tutto l'Adriatico settentrionale, il golfo del Quarnero: nel quale la via per questo porto è raddoppiata da un arcipelago di isole, che coprono entro la periferia di quel seno una parte maggiore di quella che è occupata dalle acque. Ma più ancora che per ciò la maggior parte della esportazione ungherese e slava suddetta dovrà dirigersi a Trieste anzichè a Fiume: chè questo accadrà perchè Trieste avrà in gran copia i prodotti industriali, di cui sarà sempre senza paragone migliore mercato di Fiume, per la circostanza che ad essa si dovranno sempre dirigere in gran quantità le produzioni industriali della Germania dirette all' Italia orientale; mentre alla medesima per via più breve, in confronto di quella di Fiume, potran dirigersi all' Ungheria i manufatti dell' Italia superiore, nonchè della Svizzera e del centro della Francia. Apparisce poi evidente quanto sia più opportuno al commercio ungherese sull' Adriatico il porto di Trieste in confronto di quello di Fiume, se si pone mente a ciò che questo commercio deve sempre più schiudersi la corta via che per l'Italia superiore lo adduce all'Europa occidentale, e per ciò abbandonare il Mediterraneo e il porto di Marsiglia, al quale in buona parte attualmente si volgono i prodotti agricoli ungheresi diretti alla Francia, conseguentemente agl'incagli che nell'alta Italia presentano al transito le condizioni politiche della valle del Po; in cui, queste mutate, tale transito sarà favorito da questo fiume e dalla ferrovia che sta per vincere il Cenisio.

Ma mentre la vasta contrada ungherese e slava di cui diciamo troverà a Trieste miglior opportunità per le sue operazioni commerciali coll'ovest e sud ovest d'Europa, il commercio triestino fra entrambe queste grandi regioni il quale in gran parte si effettuava da Trieste per Marsiglia e per altri porti del Mediterraneo occidentale nonchè dell'Atlantico, senza valersi dell'intermedia Italia superiore, cesserà d'essere in gran parte commercio fra nazioni straniere, per acquistare nella sua maggior parte la natura di commercio na-

zionale. E ciò perchè, mentre s'accrescerà lo scambio dell'Ungheria e Slavia del sud coll'Italia superiore, dovrà sempre più estendersi il commercio di speculazione e di transito, che in questa si effettuerà in causa del cambio dei prodotti di quelle contrade straniere coi prodotti manufatti che la stessa per queste trarrà dall'occidente di Europa.

Dunque mentre il decadente commercio germanico colle regioni del Mediterraneo più orientale, e occidentale e col prossimo Atlantico dovrà cessare a Trieste; anco il commercio, che con queste regioni hanno nello stesso porto le contrade transalpine, ungheresi e slave in gran parte deviando dal Mediterraneo, perderà nella maggior parte la sua qualità di commercio straniero, per assumer indole di commercio nazionale, valendosi del Po e della ferrovia che sta per superare le Alpi Cozie.

Concludiamo, che il commercio a Trieste fra le nazioni straniere oltrealpine vicine a questa piazza, con quelle che popolano le marine del Mediterraneo più orientale, occidentale e prossimo Atlantico, per ciò che riguarda l'Alemagna è quasi cessato e dovrà estinguersi, giovandosi questa ognor più d'altre vie e di altri luoghi; e che quel commercio in quanto riguarda la regione del medio e basso Danubio si farà principalmente a Trieste e lungo l'alta Italia, secondariamente a Fiume.

III.

Altro commercio fra nazioni straniere a Trieste è quello della regione centrale d'Europa più volte nominata colle contrade oltre l'Atlantico.

Questo commercio è a Trieste in una considerevole diminuzione. Mentre nel 1846 esso ammontava, fra importazioni ed esportazioni, a Fr. 52,871,048, secondo il dato della Borsa di Trieste (Bonicelli, citato opuscolo, pagina 5); discendeva nel quinquennio 1856-60 alla media annuale di Fr. 39, 578, 868. (*Movim. della Navigaz.*, ecc. del 1861 pag. 176-7 e 181).

Nel triennio 1857-59 ed in antecedenza, secondo l'esposto nel Rapporto che la Camera di commercio e d'industria di Trieste faceva all'I. R. Ministero, la diminuzione di questo commercio

fu a tale grado deplorabile che difficilmente si può credere ne sia accaduta una simile altrove.

Quella commerciale rappresentanza di Trieste osservava in proposito che la esportazione di *coloniali* oltre Alpi, si era così considerevolmente diminuita nel triennio del quale essa dà il Rapporto, che mentre nel 1857 l'importazione di tali preziosi articoli fu di 229,403 centinaia di libbre viennesi, nel 1859 era di 138,380 di simili libbre (pag. 11, 26 e 32 di detto Rapporto: 100 delle libbre = 56 Chilogr.). Quell'ufficiale documento attesta inoltre, che dell'*olio di cocco e di palma*, che si consumava nell'Impero austriaco, Trieste ne importò la quarta parte dell'usato nel primo anno del suddetto triennio e la decima nell'ultimo anno! (pagina 15 del detto Rapporto). L'importazione dello *zucchero*, che Trieste traeva dall'America, per esportarlo nella massima parte delle regioni oltrealpine circostanti in tale quantità, per cui esso era il *principale articolo* di tutto il commercio triestino, è ora affatto cessato. « Il commercio dello zucchero presenta sulla » nostra piazza un quadro assai triste in confronto alle passate » sue floridissime condizioni », dice la Camera di commercio al Ministero, « mentre l' introduzione di zucchero greggio sor» passava, per alcune favorevoli congiunture nei paesi di pro» duzione, ancora nel 1858, il mezzo milione di centinaia, esso » discese nel 1859 a 37,787 centinaia, delle quali *solo* 2726 » *furono inoltrate nell' interno della monarchia!* Queste cifre di» mostrano sufficientemente. *che per Trieste non v'ha più com-* » *mercio di zucchero coloniale*. Questo fatto è tanto più grave » in quanto che *il commercio del zucchero* per la monarchia *è in* » *continuo progressivo aumento*, e nel periodo del 1850 col 1858 » si è meglio che *raddoppiato!* Contemporaneamente, a causa » dell'avvilita importazione di zucchero coloniale, gl'introiti delle » dogane nel 1859 subirono un ribasso di più di quattro mi» lioni di fiorini! il qual deficit non venne di gran lunga riem» pito dagli aumentati introiti dei dazi dello zucchero di *bietole*, » e dovette naturalmente coprirsi con nuovi aggravi imposti ai » contribuenti ». (Rapporto citato, pagina 14). Osserva poi la suddetta rappresentanza di Trieste che lo zucchero raffinato e greggio, di cui dice esservi ancora commercio a Trieste non è articolo translantico; giacchè in parte « era prodotto delle *bietole* » il quale passò per Trieste in transito per le provincie italiane;

ed in altra parte pure « prodotto di *bietole* venne ricevuto » dalle raffinerie di Verona, Treviso, Udine e Gorizia ». (Rapp. cit., pag. 31). Il commercio dello zucchero delle regioni transatlantiche coll' interno dell' Impero austriaco, caduto bassissimo nel 1859, cessò totalmente nel 1860, come ce lo attesta l'anzidetto Rapporto al Ministero (pag. 32). L'importazione del *Caffè*, che dopo quella dello Zucchero era la principale delle importazioni marittime triestine, *malgrado l'aumentato consumo di quell'articolo nella monarchia,* diminuiva nel 1858 in confronto del 1857 di 47,456 centinaia (Rapporto sudd., pag. 14) per decrescere ulteriormente. Trieste era un grande mercato di *cotone* per la Germania, ma ora devesi dire, di conformità alle citate fonti ufficiali e ad un opuscolo più volte citato, « a provedere la Germania di cotone bastano Amburgo e Brema ». Infatti questa ultima, che nel 1853 ebbe una importazione di cotone della metà inferiore a quella di Trieste, l'ebbe nel 1857 di oltre un terzo superiore a quella di questo porto! (1).

Abbiamo veduto per cifre che il commercio germanico col Mar Nero, con la parte opposta del Mediterraneo e colle coste europee dell'Atlantico va deviando da Trieste senza probabilità di rifiorirvi, perchè combattuto da cause naturali contrarie, che vediamo essere in buona parte utilizzate da altre piazze poste in condizioni naturali più favorevoli. Ed ora appare, come anco il commercio che fa la Germania colle regioni transatlantiche a Trieste è perito senza probabilità di risurrezione.

Ed invero al risorgimento del commercio transatlantico della Germania a Trieste ostano le vie fluviali di questa contrada, che avviano il commercio della medesima direttamente all'Atlantico; e con queste gli osta l'estensione che l'arte diede al natural sistema idrografico alemanno, per cui anche la Germania danubiana è congiunta al sistema fluviale della restante Alemagna, la quale per il Reno, il Weser, l'Elba e l'Oder è tratta sempre più alla Manica e al mare del Nord. A queste circostanze , che deviarono da Trieste il commercio tedesco colle regioni transatlantiche, aggiungasi anche la accennata dello sviluppo della navigazione germanica la quale facendosi a va-

(1) *La Frontiera orientale d'Italia pag.* 20.

pore, e non avendo ora bisogno d'essere favorita dai venti alisei, trae direttamente il commercio dal mar Germanico all'America. Per tutto ciò la Germania nel suo commercio importantissimo colle regioni transatlantiche, per il quale usa di Rotterdam, Brema e Amburgo, che sono a capo delle sue migliori vie fluviali, non potrà avere più d'uopo di Trieste, che per qualche articolo della parte più meridionale d'America.

Il commercio transatlantico a Trieste estinto a pro di quei porti tedeschi dovrà rivivervi a favore di paesi italiani, ungarici e slavi australi. Infatti i piccoli porti italiani dell'Adriatico, che hanno le loro maggiori relazioni commerciali a Trieste, non avrebbero convenienza ad avere altrimenti, che da questo loro porto primario le produzioni transatlantiche. D'altra parte i paesi slavi ed ungarici prossimi a Trieste avendo assai più che i tedeschi lunghe le vie terrestri per giungere al mare del Nord, ed all'Atlantico, non potrebbero provvedersi di prodotti transatlantici altrimenti, che dai più vicini porti di Trieste e di Fiume, e più da quello che da questo; per ciò che dicemmo, dove accennammo al commercio degli Ungheresi e Slavi colle regioni dell'occidentale Mediterraneo e prossimo Atlantico.

Dunque *poco resta a Trieste del commercio che vi si faceva fra l'Europa centrale e tante altre straniere nazioni ad oriente e ad occidente dell'Italia*; *lungo il mar Nero da una parte, e lungo il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico dall'altra*. E ciò che resta ed è capace d'incremento, non riguarda l'Alemagna, ma la nazione ungarica, la slava e la italiana a particolare vantaggio dell'Italia.

IV.

Dei commerci che a Trieste si fanno dalle nazioni straniere fra loro, resta ora a parlare soltanto di quello che fra la centrale Europa si fa coi paesi al sud e sud-est di Trieste, cioè la Grecia, la Turchia e l'Egitto. Questo commercio, l'unico dei commerci stranieri in quella nostra piazza, il quale siasi conservato florido nel periodo 1846-60, manifestò di recente il languore e le forti diminuzioni le quali risultano dalla tabella che qui aggiungiamo.

Paesi	1857			1858			1859			Fonte dalla quale fu tratta la presente tabella
	Navigli arrivati e partiti	Carichi in tonnellate	Valore dei carichi in franchi	Navigli arrivati e partiti	Carichi in tonnellate	Valore dei carichi in franchi	Navigli arrivati e partiti	Carichi in tonnellate	Valore dei carichi in franchi	
Turchia e paesi annessi......	782	290,387	70,052,365	1,040	225,023	61,915,425	752	164,506	49,191,165	Rapporto della Cam. di Comm. e d'Ind. di Trieste al Ministero di Vienna - 1861. pag. 5, 6 e 17.
Egitto	161	65,774	22,127,662	140	56,845	17,301,440	96	44,454	11,308,542	

Osserviamo poi che l'importazione del principale articolo del commercio di Trieste colla Turchia e l'Egitto, il cotone, aumentava soltanto in proporzione notabilmente inferiore al consumo della monarchia austriaca, la quale lo riceveva in sempre maggior quantità dall'America per mezzo dei porti germanici. Similmente 30 o 40 mila centinaia di libbre viennesi di cotone Trieste spediva alla Svizzera, la quale ora da questo porto non ne riceve che una quantità affatto insignificante (citato Rapp. pagine 15 e 32).

Egli è ben certo che il commercio generale dell'Europa centrale colla Turchia e coll'Egitto, deve considerevolmente rialzarsi; per aumentare a enormi proporzioni tosto che il taglio dell'istmo di Suez accresca le relazioni dirette di quella gran parte d'Europa coi paesi i più naturalmente produttori del globo, l'India, la Malesia, l'Indo-China, la China: onde potrebbe credersi da taluno che Trieste sia per essere un gran porto della Germania orientale con queste vaste contrade. Ma egli è certo altresì che nel secolo in cui si tagliano gl'istmi e si perforano le Alpi, e si attraversano con fili telegrafici i mari; in questo secolo, a favore del gran commercio che si attiverà fra l'Europa centrale e l'Oriente fino al mare indiano, si apriranno quelle nuove vie, che ad ovest di Trieste non si fecero dal Governo austriaco per non dividere a favore della Venezia la corrente commerciale che dirigevasi da Trieste alla Carniola, alla Stiria e all'Austria a beneficio dei più antichi, più fedeli, e più naturalmente poveri suoi dominî: e quelle altre che ad est o per meglio dire a sud-est di Trieste non si fecero in causa del male avanzato incivilimento slavo e turco.

Fra le numerose vie colle quali l'Europa centrale si congiungerà al Mediterraneo e alle contrade oltre l'istmo di Suez non mancherà quella che dal Danubio al suo maggior influente serbico va all'Arcipelago. Tale via fra la regione germanico-ungarica del Danubio e l'Oriente, in confronto dell'altra, che dal bacino del Danubio conduce al medesimo Oriente per Trieste attraverso più lungo e malagevole cammino terrestre, e quindi lungo l'Adriatico, Ionio e Mediterraneo, porrà in più sicura, più pronta e più economica comunicazione una gran parte del centro d'Europa col canale di Suez. Certamente a pro delle nazioni le quali sono presso a Trieste oltre le Giulie, dovrà

aprirsi l'anzidetta miglior via, la quale dal Danubio oltre Belgrado e presso Semendria offre breve il passaggio all'Arcipelago dapprima lungo la Morava (Margus) che ha 70 leghe di corso, ed è fiume più considerevole di gran parte di quelli su cui è pur attivata la navigazione a vapore, e quindi lungo il Vardar, il maggior fiume di Macedonia che dopo 60 leghe di corso ha foce accanto all'antico porto di Tessalonica nel sicuro golfo dello stesso nome (1). Quel tratto che è fra l'Argentaro e lo Scomio, dove cessano le Alpi Dinariche e comincia il Balcan, il quale separa le sorgenti di quei due fiumi, è un rialzo di terreno su cui fu dimostrato più volte esser facile condurre una breve ferrovia, che congiunga i due punti nei quali i nominati fiumi cominciano ad essere navigabili, e lungo i quali sarebbe ancor più facile continuare una ferrovia.

Il commercio del centro d'Europa, dal Reno ai Carpazi, coll'Oriente, per necessità conseguente al suo smisurato accrescersi, e per necessità di quel progresso che dovunque senza badare ad ostacoli moltiplica le vie di comunicazione, dovrà dividersi principalmente fra le vie del Lucomagno, del Brenner, del Sömering, e anzidetta del Balcan e quindi del Vardar e della Marizza. Egli è perciò manifesto che la Germania, per quel suo commercio coll'Oriente che si rinnovasse su assai più ampia scala dopo il taglio dell'istmo suddetto, di Trieste avrà un bisogno secondario, un bisogno di gran lunga minore di quello ch'ella avrà di Genova e di Venezia, di cui si gioveranno quelle zone occidentali e centrali sue che sono, più della orientale vicina a Trieste, popolose, ricche e civili; bisogno di molto minore di quello che avrà del porto di Tessalonica, per mezzo del quale moverà più direttamente e più sicuramente al canale di Suez, e al porto di Costantinopoli e ad altri dell'Arcipelago e del mar Nero, di cui essa si varrà assai meglio che di Trieste pel suo commercio col Levante e le contrade orientali che avvicinano l'Eusino e si protraggono fin nel cuore dell'Asia.

Abbiamo conchiuso nel precedente articolo sul fondamento dei

(1) Marmocchi, *Geogr. Univers.* Vol. II, Suddivis. II, Libro III.

documenti ufficiali più autorevoli, che tutti i rapporti economici che hanno a Trieste le nazioni straniere fra di loro insieme unite, si possono concepire di gran lunga inferiori a quelli che ha l'Italia sola in questo suo porto. Dobbiamo ora concludere ulteriormente, che a Trieste i commerci delle nazioni straniere fra loro, i quali complessivamente si possono considerare commercio triestino secondario, sono in uno stato di languore o di decadimento; e che questi commerci in forza della continuata e sempre crescente azione delle circostanze naturali che li ridussero a tale condizione, dovranno cessare ad eccezione del commercio ungarico e slavo colle regioni del Mediterraneo occidentale, e dell'Atlantico europeo ed americano, commercio che in gran parte effettuato attraverso l'Italia superiore, non sarà più commercio fra genti straniere.

Articolo secondo.

Previsioni relative al commercio italiano a Trieste.

I.

Le relazioni economiche che hanno a Trieste i paesi italiani fra di loro, e i paesi italiani con popoli stranieri: quelle cioè in cui ha parte diretta l'Italia, che è quanto dire quelle in cui Trieste serve ai suoi connazionali, ci apparvero in considerevole aumento.

Nel constatare ciò per dedurre dal passato economico di Trieste l'avvenire di questa piazza, non possiamo tener conto principale dell'ultimo quinquennio 1859-63, nel quale le guerre in Italia, e le interruzioni e il male andamento nei rapporti di questa collo Stato a cui è sottoposto Trieste e altre circostanze, temporanee rispetto ad un lungo avvenire, si rifletterono assai nocivamente sul commercio di questa piazza. Perciò ci varremo dei dati relativi al quinquennio 1856-60 in cui gli ultimi due anni sfavorevoli al commercio di Trieste col resto d'Italia, sono uniti ad altri che sono fra i più favorevoli.

Il commercio per il quale Trieste è in principalità organo di vita economica italiana, secondo il citato resoconto degli studî della Deputazione di Borsa di Trieste del 1846 datoci nel 1848 dal Bonicelli, nelle sue importazioni ed esportazioni calcolavasi in franchi 150,424,189; non tenuto conto dei porti abitati da Italiani lungo la costa orientale dell'Adriatico. Nel quinquennio 1856-60 quelle importazioni ed esportazioni salirono all'annua media di franchi 197,706,152 (Citato *Movim. della Navig. e Comm. del* 1861, pag. 174-181). Onde nel quinquennio anzidetto in confronto del 1846, si verificò un aumento nell'importazione ed esportazione italiana a Trieste di franchi 47,281,963 annui.

Ora osserviamo se quel commercio delle nazioni transalpine a Trieste che nel precedente articolo abbiamo veduto essere attualmente di molto inferiore all'italiano, offre nel periodo 1846-1860 l'andamento progressivo proporzionato a quello che abbiamo veduto essersi in questo verificato.

Il commercio di importazione e di esportazione di queste nazioni straniere, come osservammo, è tutto compreso nel commercio generale di terra di questa piazza. Ora riflettendo che questo dai franchi 166,558,033 (Bonicelli pag. 4) in cui era nel 1846 s'innalzò soltanto a franchi 196,394,373, media annua del quinquennio 1856-60 (*Movimento* citato, pag. 177 e 181), è manifesto che ebbe un incremento proporzionalmente assai inferiore a quello delle popolazioni italiane a Trieste, il quale per essersi accresciuto di franchi 47,281,923 cresceva di un terzo quando quello delle nazioni oltrealpine essendo aumentato di franchi 29,836,340 aumentava soltanto di un quinto.

Aggiungiamo che nell'anno 1858 che può ritenersi, con ogni ragione, l'anno normale per giudicare dell'incremento del commercio italiano a Trieste, questo colle importazioni ed esportazioni si elevò a fr. 209,887,615 (*Movimento della navigazione e commercio del* 1861 citato, pag. 177-181), onde aveva aumentato di 60 milioni di franchi nel breve periodo di dodici anni!

Così se dallo stato attuale del commercio triestino esaminato nel precedente articolo, risultò che l'Italia è in esso più che ogni altra nazione e più che tutte insieme le altre interessata; da ciò che ora esponemmo sullo svolgimento del commercio di Trieste di quasi un ventennio, appare come il com-

mercio, che hanno gl'Italiani a Trieste vi crebbe non solo più di quello d'ogni altra nazione, ma più di quello di tutte le altre prese insieme. A questa conseguenza è tratto in particolare chi consideri che il commercio di questa piazza che era di franchi 410,970,607 nel 1846 (Bonicelli citato, pag. 4), e di franchi 496,830,222 in media annua nel quinquennio 1856-60 ebbe nel periodo 1846-60 quell'aumento di franchi 85,859,615; nel quale tutte le nazioni straniere insieme concorsero con franchi 38,577,652, mentre l'Italia vi contribuì per fr. 47,281,963.

Presentiamo al lettore più avvicinate le cifre esposte, aggiungendovi quelle che valgano con queste a dare il più giusto criterio del progresso delle importazioni ed esportazioni fra Trieste e l'Italia, in confronto del progresso verificatosi nel commercio di questa piazza con tutte le altre nazioni.

Aumento del Commercio di Trieste nel quindicennio anteriore all'anno 1861.

Aumento dell'importazione ed esportazione marittima *coll'Italia* . . . . Franchi	47,281,963
Aumento dell'importazione ed esportazione marittima *con tutte le altre nazioni* . . . . »	38,577,652
Aumento del commercio marittimo generale (importazioni ed esportazioni). . . . . »	85,859,615
Aumento dell'importazione ed esportazione terrestre con i paesi italiani e *slavi* più vicini a Trieste, *germanici*, *ungarici* ed *ulteriori* . . . . »	29,836,340
Aumento del commercio generale (importazione ed esportazione) marittimo e terrestre . . . . »	115,695,955

L'idea dei vantaggi che trae Trieste dall'Italia, superiori a quelli che ha questa città da tutte le altre nazioni, scaturisce dalle considerazioni e dall'esame delle cifre suesposte, che si facciano di conserva all'ovvio principio, che una città commerciale ha i suoi più considerevoli lucri da quella nazione colla quale ha i suoi maggiori affari e la sua maggiore attività.

Perciò, mentre Trieste aveva dall'Italia nella massima parte il suo commerciale progresso, e a questa deve principalmente la sua floridezza; poco deve all'Austria, dal governo della quale, come osservammo nel Capo I di questa appendice, le derivano mali che eccedono i vantaggi arrecatile dalle genti ad esso sottoposte.

Se dall'andamento considerevolmente progressivo del commercio italiano a Trieste si hanno i più fausti vaticini pel suo ulteriore incremento, lieti pronostici di aumento nelle relazioni economiche fra questa piazza e la restante Italia dobbiamo a chi in argomento ha la miglior cognizione ed autorità.

La rappresentanza commerciale di Trieste, la quale più d'ogni altro può conoscere le tendenze commerciali di questo porto, dove tratta del commercio triestino per articoli, pronostica quel progresso rapido che si verificherà nel commercio dell'Italia in questo emporio. Il *Rapporto della Camera di Commercio* al Ministero più volte citato, mentre presenta in questi ultimi anni le enormi diminuzioni nel commercio che tante nazioni straniere hanno a Trieste con altre nazioni straniere, osserva in particolare l'aumento dei prodotti dell'Italia centrale e meridionale in questo porto, quali olio, riso, frutta, granaglie, zolfo, pesci di mare, ecc. (Rapporto citato della Camera di commercio al Ministero, pagina 8, 15, ecc.): e manifesta le più favorevoli previsioni per il loro aumento, specialmente per gli olii, dei quali è tanto produttivo tutto il versante orientale dell'Appennino dal litorale del mar Jonio fino a Rimini, e dei quali Trieste secondo il citato Rapporto (pag. 15), sarà il *principale emporio.*

La considerevole superiorità del commercio italiano a Trieste nel progredire, in confronto di quello che vi hanno tutte le altre nazioni insieme riunite, non si può nè con ragione, nè con probabilità di successo contrastare coll'accennare alla diminuzione verificatasi nelle importazioni ed esportazioni italiane a Trieste nell'ultimo quinquennio 1859-63; in cui, per straordinarie ed eccezionali circostanze, quelle dovevano temporaneamente decrescere rispetto agli anni immediatamente anteriori.

Però dai dati relativi allo stato delle immissioni ed estrazioni degli Italiani nel nominato porto in quel periodo, in confronto di quelle verificatesi nel 1846, si rileva il notabile aumento di esse, e si ha inoltre la miglior prova della intensità e tenacità di quella forza progrediente in cui il commercio nazionale a Trieste è superiore ai commerci stranieri che sono secondarî in questo porto.

E invero l'importazione e l'esportazione italiana per via di

mare a questa piazza e dalla medesima, nel triste quinquennio 1859-63 ebbe l'aumento annuo di quattordici milioni di franchi. in confronto del floridissimo anno commerciale 1846: il che è più della metà dell'aumento totale del commercio marittimo di Trieste nel periodo 1846-63 (Artic. preced. n° II). Tutta l'importazione ed esportazione terrestre a Trieste nello stesso quinquennio ebbe l'incremento di sessantaquattro milioni di franchi per anno, in confronto dello stesso 1846.

Ora se riflettesi in primo luogo che quella cifra del commercio nazionale marittimo a Trieste devesi accrescere col considerevole sebbene indeterminato importo del commercio italiano in questa città per via di terra, colle contermini importanti provincie d'Istria, Gorizia, Postoina, Udine, Belluno e altre della Venezia: e in secondo luogo che la cifra dell'incremento nel commercio generale terrestre triestino va proporzionalmente a ciò diminuita, per dividerla poscia nelle parti corrispondenti agli incrementi che ebbe questo commercio dalle diverse nazioni straniere slovena, serba, magiara, tedesca, rumena, e anco svizzera, polacca e russa; e infine che quella prima cifra del commercio italiano a Trieste a quel modo aumentata, in confronto di ciascuna frazione della seconda va accresciuta, in relazione a precedenti osservazioni, coll'importo di parecchi milioni d'affari che gl'Italiani ebbero a Trieste per l'incremento della navigazione, per lo sviluppo dell'industria assicuratrice nella stessa, per le accresciute costruzioni di navigli nella piazza medesima o presso la medesima, per l'aumento dei rapporti d'ogni altro ordine fra questa città e il suo contado, e per l'accrescimento d'ogni specie di operazioni e di relazioni inerenti all'aumento del commercio generale di terra e di mare della medesima, bene scorgesi che le annue relazioni economiche fra Trieste e Italia nel quinquennio 1859-63, in confronto di quelle dell'anno 1846, dovettero crescere assai più di quello che crescessero coll'Alemagna, coll'Ungheria, colla Slavia del sud e con ognuna delle altre contrade straniere, le quali o nulla o poco partecipano agli ora indicati rami di attività di Trieste.

Ora si ponga mente alla natura delle circostanze malgrado le quali nel detto quinquennio tanto crebbero, in confronto del prospero anno 1846, le relazioni economiche di Trieste coi suoi connazionali — le guerre nell'Italia settentrionale centrale e

media durante i due primi anni di quel quinquennio: ed in tutto questo la grande restrizione nella sfera d'attività commerciale di Trieste in Italia, pel sostituirsi di nuovo governo a quelli che erano nelle migliori relazioni col governo a cui tuttora sottostà Trieste; per l'estensione presa nell'Italia settentrionale dalle operazioni commerciali di Genova; pei gravi e incessanti disordini generati nelle contrade dell'Italia meridionale, e in particolare in quelle che hanno i loro principali rapporti commerciali esteriori a Trieste, dalle torme di predoni rovesciatevi dai Borboni, dai clericali e partigiani d'ogni specie dell'Austria. E apparirà quanto la potenza progrediente delle relazioni economiche nazionali a Trieste superi quella che vi spiegano tutte le altre nazioni.

II.

Egli è incontestabile che questa potenza progressiva dovrà ancor più manifestarsi, quando quell'ordine politico permanente che fu inaugurato dalla fondazione del Regno d'Italia arrechi i suoi benefici vantaggi.

Valido incremento sta per avere tutto il commercio dell'Umbria, delle Marche e del Napoletano a Trieste per i grandi progressi, che deve fare in quelle provincie lo spirito d'associazione, a cui nuove istituzioni aprono quel campo, che era ad esso negato dai deboli e diffidenti governi che cessarono. Le forze produttrici dell'uomo e dei capitali, per l'associazione applicandosi congiunte e più efficaci a quelle che sparse sì copiosamente la natura in tutta l'Italia che estendesi lungo l'Adriatico, debbono dare materie sempre più copiose all'esportazione di questa feracissima e grande parte della penisola a vantaggio delle nazioni nordiche poste oltre le Giulie: il che darà alla stessa zona italiana mezzi sempre maggiori di importazioni da quelle regioni, nelle quali per la sempre crescente civiltà e popolazione e pel miglioramento delle tristi e precarie loro condizioni politiche, ognor più crescerà oltre alla produzione il consumo.

Chi potrebbe negare l'influenza benefica, che eserciterà sul commercio di tutta la regione italiana lungo l'Adriatico ed il Ionio, il miglioramento dei porti che sono ora quasi inetti al

commercio e l'adattamento di parecchie rade: che, neglette finora, potrebbero facilmente rendersi utilissime alla navigazione? Nessuno potrebbe contestare i grandi vantaggi, che attende il commercio della nostra zona ad oriente dell'Appennino, dall'apertura di vie di comunicazione che pongano tutti i suoi luoghi più importanti in relazione con ogni punto della costa, a cui deve dirigere i suoi prodotti meridionali eccedenti il consumo, per avere dalle contrade transalpine prodotti nordici con quella minor spesa di trasporto terrestre, che rende più lucroso lo smercio, meno costoso l'acquisto, e quindi l'uno e l'altro più sicuro e in assai maggiore quantità.

Quando si voglia richiamare alla mente le numerose e provvide disposizioni adottate dal Parlamento italiano, da consigli provinciali, nonchè da consigli dei più cospicui municipi di tutta quell'estesa nostra contrada, per ferrovie, scavo e spurgo di porti, erezione di moli, costruzioni di vie nazionali, provinciali e comunali ed altro, che scorgesi essere già ora incominciato od avanzato; si prevede quanto possa aumentare l'esportazione e l'importazione del versante orientale d'Italia per i paesi oltrealpini prossimi a Trieste, i quali vicini a questa gran parte d'Italia, mentre sono i naturali consumatori dei suoi prodotti, sono anche i naturali datori della maggior parte delle produzioni prime ed artificiali, che il clima australe ed altre circostanze rifiutano all'Italia (1).

Dire, che devono duplicare le relazioni commerciali interne di quella sezione dell'Italia e conseguentemente le esterne, con quella piazza con cui hanno le loro maggiori e più necessarie relazioni, è dire cosa assai al disotto del possibile, se si rifletta alle condizioni attuali delle comunicazioni in quella nostra re-

(1) Sono note le grandi opere intraprese a profitto dei porti di Ravenna, di Ancona, di Brindisi e di altri nostri emporî i quali hanno con Trieste il loro principale commercio. Il centro economico dell'Emilia potrà essere congiunto pel Reno e il Po a Trieste, che così aumenterà il suo commercio con questa importante parte d'Italia. Ognuno sa che la ferrovia corre lungo l'Adriatico fin presso a Brindisi, per avanzare e toccare in breve l'estremità della penisola; onde raccogliere nei nostri porti dell'Adriatico e del Ionio, le merci di tutto il versante orientale dell'Appennino con grande ulteriore incremento del commercio di Trieste con questa vasta parte d'Italia.

gione in confronto di quelle che, con ragione, attendonsi in un prossimo avvenire. È poco tempo che l'onorevole deputato Plutino, il quale governò nel 1860 la miglior parte della Calabria, in un proclama alle popolazioni di questa che è una delle migliori contrade napolitane, così si esprimeva: « Noi non abbiamo strade » comunali, la grande via lungo il Ionio è impraticabile, i tesori » di vegetazione delle nostre montagne restano perduti sui » monti; noi non abbiamo porti, la prima marina mercantile, » che, dopo Napoli, è la nostra, non ha un rifugio contro le » burrasche; i nostri prodotti agricoli per scendere ai punti » d'imbarco perdono il terzo del loro valore in ispese di tra- » sporto (1) ». È notorio quanto sono maggiori queste spese di trasporto al mare per il restante Napoletano, sia perchè esso in gran parte ha meno strade della Calabria, sia perchè nella più considerevole sua estensione è addossato all'Appennino, così che più dell'interno della penisola calabrese dista dalla costa. Nè è in più vantaggiosa condizione il versante marchigiano dell'Appennino, che, come lamenta la Camera di commercio di Trieste (pag. 23 citato Rapporto), ha una sola buona via per comunicare col suo principale porto d'Ancona. Onde riesce oltremodo difficile alla generalità delle popolazioni delle Marche così l'inoltro per mezzo di questo porto dei loro prodotti a Trieste, come il ricevere da questa pel medesimo il bisognevole.

Altro incremento al commercio fra Trieste e l'Italia nascerà dall'attuarsi della unità di legislazione e di ordinamento amministrativo lungo tutto il versante dell'Appennino, nel quale il commercio di Trieste dovea finora subire leggi e forme di esecuzioni di queste, che erano diverse relativamente ad ogni singolo ordine d'affari.

Altra potente causa di aumento del commercio e di ogni rapporto dell'Italia media e meridionale con Trieste, sarà la nascita e lo sviluppo di quelle istituzioni economiche, che nella parte maggiore d'Italia, o mancavano, od avevano debole vita; fra le quali di quella più necessaria, di cui era maggiore il difetto, cioè la istruzione tecnica, che educa le facoltà umane ad ogni ordine d'industria, ad ogni funzione economica; e gl'istituti di credito, che centuplicano i capitali per la produzione, e quindi la materia dell'esportazione, mentre agevolano il progresso nella importazione e nella circolazione.

E qui, in relazione a quanto altrove accennammo, fra le previsioni che si riferiscono a quel certo e stabile avvenire di Trieste che non è remoto, è da aggiungere, che crollata la muraglia, la quale dalla gran conca del Po ne separa la parte che le è necessaria all'esterno commercio; e rotto il gran muro montano che divide la stessa nostra contrada dalla Francia; e posto in condizioni per cui dalle Alpi all'Adriatico possa esercitare le sue commerciali funzioni quel maggior nostro fiume, che per volume d'acqua supera Tago, Rodano, Tamigi, Elba e Vistola (1); e migliorate le sorti della Venezia, che sta a capo del nostro migliore sistema idrografico; e quindi avvantaggiate le condizioni economiche di tutta l'Italia superiore, Trieste, situata fra la grande regione agricola del medio Danubio, e buona parte dell'Europa più industriale, dovrà estendere le numerose e molteplici relazioni commerciali che essa ebbe finora nell'alta Italia assai importanti; sebbene questa fino ai nostri giorni appartenesse a sei Stati diversi, e mancasse delle necessarie ferrovie, e male utilizzasse la sua interna navigazione.

Se malgrado gli ostacoli d'ogni natura, che impedivano, interrompevano o rendevano difficile ogni modo di rapporti fra Trieste e l'Italia, tuttavia le relazioni fra questa città ed il restante territorio italiano, spiegarono una rapidità progressiva di gran lunga superiore a quella, che si osservò fra lo stesso porto e tutte le altre nazioni insieme riunite, e Trieste potè divenir tal centro d'affari italiani, che è difficile concepire ve ne sia altro che per molto lo superi; a quale importanza economica italiana non giungerà ella ora che gli ostacoli al libero sviluppo economico dell'Italia orientale stanno per essere sostituiti da quanto può meglio favorirlo? e a quale altra maggiore importanza, con suo immenso profitto, non perverrebbe la stessa piazza se la sua unione politica alla restante Italia, agevolasse e rendesse ulteriormente più lucrosi quei numerosi rapporti che ha colla medesima?

(1) Malte-Brun, *Geograf. Univers.* per cura di H. Huot. Libro XLVIII.

III.

Ma mentre il commercio italiano aumenterà sempre più a Trieste, il commercio germanico non potrà crescere su questa piazza nella misura in cui vi crescerà il commercio di tutta la zona italiana lungo l'Adriatico colle regioni che sono oltre le Giulie. Giacchè questo commercio dopo essersi diffuso nel paese italiano circostante a questo porto, oltre alpi passerà pur sempre in territorio slavo, per diramarsi quindi in paesi tedeschi ungarici, rumanici e ulteriori.

La Germania non potrà avere a Trieste che un commercio affatto secondario, perchè, come dicemmo, ha migliore la via ai mari suoi proprî del Nord e del Baltico, in cui essa fa ora maggiormente il suo commercio; e inoltre perchè la Germania nei suoi scambî col mezzogiorno di Europa e le altre regioni lungo il Mediterraneo, oltre la via di Trieste, userà, come pure accennammo, ognor più della via più breve e agevole che dal basso e medio Reno, pel Rodano, mena a Marsiglia; e di quella che dall'alto Reno l'addurrà al golfo ligure e quindi a tutto l'occidentale Mediterraneo; e delle altre vie al Mediterraneo orientale, quella del Brennero e dell'Adige, quella attraverso il Balkan, quella tutta fluviale lungo il Danubio; non tenendo conto di altre vie a queste secondarie che in buon numero s'apriranno.

Gli organi ufficiali e ufficiosi austriaci d'ogni sorta, scorgendo essere cresciuto il commercio di Trieste coll'Italia in proporzioni tanto superiori a quelle nelle quali crebbe il commercio dell'Austria tedesca, e prevedendo dover quel commercio italiano ancor più aumentare; si studiano in ogni modo di diffondere l'idea che debba verificarsi un grande incremento del commercio della Germania in questo porto tostochè sia tagliato l'istmo di Suez. Ma è da osservare che le zone germaniche orientale e centrale, dalle Alpi al Nord e al Baltico per tutte le merci più preziose e meno pesanti, che esse riceveranno dall'Oriente, o a questo daranno, dovranno valersi di un varco delle Alpi centrali per accedere ai nostri scali della Puglia. Mentre così per gli oggetti che diconsi *celeri* tutto il commercio germanico dovrà preferire la grande ferrovia italiana lungo l'Adriatico alla navigazione su questo mare; egli è manifesto che il commercio della Germania a Trieste

si restringerà a quello delle materie più pesanti che sull'Adriatico avrà la zona più orientale di questa regione. E quindi le immissioni ed estrazioni germaniche a Trieste per l'Oriente e da questo, se potranno crescere rispetto a certi oggetti e a certe località della zona più orientale dell' Alemagna, diminuiranno nella generalità, tornando ad esse più agevole giovarsi della forza del vapore dal Brenner a Brindisi, o da Vienna a Costantinopoli; lungo il litorale occidentale dell'Adriatico, o lungo il Danubio e attraverso la penisola greca.

Dall'esposto in questo articolo apparisce altresì, che il commercio germanico a Trieste dovrà essere inferiore a quello che in questa piazza avrà coll'Italia superiore la regione ungarica: che, estesa quanto l'Italia e più della Gran Brettagna e della Prussia, per naturale fecondità vince la Germania, mentre le sue comunicazioni con Trieste sono assai più facili di quello che siano le comunicazioni di questa città coi popoli germanici, dalla quale sono questi separati per tre elevate catene alpine.

E aggiungiamo in fine, che sebbene le importazioni e le esportazioni italiane a Trieste nella loro futura quantità progressiva dovranno approssimativamente corrispondere a quelle degli oltrealpini in quest'emporio, non pertanto le relazioni economiche e i conseguenti vincoli e rapporti d'interesse di questi stranieri popoli insieme considerati dovranno essere con Trieste di gran lunga inferiori a quelli che in questa piazza avranno gli Italiani. I quali per le riflessioni e i fatti esposti devono avere una partecipazione importante e continua a tutte le operazioni commerciali di questo porto che ha con essi comune il territorio geografico e il mare che è campo al suo commercio.

Da tutto l'esposto dunque appare che Trieste, porto principalmente italiano anco economicamente parlando, secondariamente soltanto porto ungarico, e appena accessoriamente porto tedesco; ognor più si presterà allo sviluppo della nostra vita economica nazionale per essere comparativamente ancora meno utile nell'avvenire alla Germania.

Articolo Terzo.

Previsioni generali intorno al commercio di Trieste e suo Litorale.

I.

L'andamento del commercio triestino, considerato nel periodo degli ultimi quindici anni, offre dunque a Trieste lieti pronostici: perchè mentre le condizioni politiche, che ne rendono incerti e tenui i profitti sono per loro natura mutabili, l'aumento del suo movimento commerciale anzichè effimero, e derivante da casuali circostanze, gli derivò da cause durevoli ed eterne; innanzi alle quali dovranno dileguarsi quegli ostacoli politici e sociali, che, come accennammo, si oppongono alla libera azione delle naturali cause della sua prosperità.

Egli è in un avvenire assai prossimo che Trieste avrà quella vita economica interamente normale e duratura, che è conforme alle sue naturali condizioni; ritardata dallo stato in cui fu finora l'Italia meridionale e da quello che deplorasi ancora nell'Impero austriaco, ritardata altresì dall'imperfetto sistema delle comunicazioni interalpine.

Gl'interessi delle città e dei popoli sono alcuni transitorî, altri permanenti e perpetui. Quegli interessi che a Trieste intercedono fra le regioni del superiore Danubio e l'Oriente, fondati sulla secolare ma anormale condizione sociale e politica della Turchia, e quelli fra le medesime contrade straniere e le altre dell'Europa che avvicina l'Atlantico sono nella quasi totalità temporanei e caduchi; invece perpetui e progressivi son gli altri, che a Trieste derivano dalla sua posizione geografica intermedia fra la orientale Italia e l'Europa centrale fra le quali è necessario lo scambio dei loro diversi prodotti.

L'aumento progressivo del movimento commerciale che l'Italia ha a Trieste, favorito da nuove istituzioni, deve fra poco crescere in proporzioni superiori a quelle in cui normalmente aumenta il commercio mondiale. Tal cosa e il politico cambiamento, che estenderà a Trieste il beneficio di ordini politici nazionali, e che ulteriormente aumenterà la commerciale atti-

vità triestina, a cui s' aprirà più libero campo, compenseranno largamente la sfera commerciale di Trieste della quasi totale sottrazione del commercio, che l'Europa centrale ha in questo porto coll'Oriente, colle regioni dell'occidentale Mediterraneo e con quelle dell'Atlantico; mentre il mite provvido sistema patrio di politica amministrazione sostituitosi al gravoso e perturbatore regime austriaco renderà assai più lucrosa l'attività commerciale di Trieste.

La città di Livorno, con solo mezzo secolo di florida vita commerciale, nel quale soffrì difetto di capitali e di navigli proprî, mancante di elementi di ricchezza agricola e industriale, col solo commercio esterno d'una piccola parte d'Italia, onde le importazioni e le esportazioni sue non giunsero, come vedemmo, alla metà di quelle di Trieste; perchè non soggiacque ad un governo inetto e rapace, crebbe egualmente in popolazione e assai più in ricchezza di Trieste: e mentre vanta case commerciali, aventi notoria potenza di mezzi finanziarî, non ebbe mai a deplorare quelle spaventose crisi commerciali e quei numerosi e subiti rovesci di fortuna, che sì di frequente desolarono Trieste.

Ora può ben agevolmente concepirsi a quanta popolazione e floridezza maggiore dell' attuale giungerebbe Trieste, quando, col suo commercio assai maggiore di quello della sorella toscana proporzionatamente al suo più esteso campo commerciale, sarà retta da un governo nazionale, che sarà ben più liberale e illuminato di quello ch'ebbe prima dell'attuale quel porto del Tirreno.

Genova, porto finora del piccolo Regno Sardo, con una sfera d'azione, che rilevasi essere stata assai minore a quella del primo emporio del vasto impero austriaco, Genova, stretta dappresso dalle piazze di Livorno e di Marsiglia, aventi ciascuna una azione commerciale più estesa di quella di Venezia e di Ancona, e di tutti gli altri porti insieme riuniti che stanno lungo il mare sul quale è Trieste; Genova, tuttavia col beneficio di un libero regime che ne favorì la attività e promosse l'aumento delle avite ricchezze, s'innalzò ad una prosperità che è notoriamente di gran lunga superiore a quella di Trieste, dannato a incessante languore, mentre ingenti tesori circolano di continuo nel suo seno e sulle sue acque.

Genova, animata dall'alito vitale della libertà, e dotata delle più

utili istituzioni pubbliche protettrici d'ogni istituzione privata, meglio della città che le è emula sull'Adriatico nel movimento commerciale d'Italia, crebbe florida e popolosa; « il commercio marittimo di Genova dal 1857 al 1863, in sette anni, duplicò » leggiamo nel Rapporto ufficiale del movimento del porto di Genova del 1863, del Rey. Mentre nel *Movimento della navigazione e commercio* di Trieste del 1863, scorgiamo essere stata quella e questo pressochè stazionarì nel 1860, 1861 e 1862. Eppur Genova più di Trieste dovè lottare sul mare contro la concorrenza di potenti porti vicini e lontani, e più di Trieste dovè combattere tutt' all' intorno sul continente con altre piazze commerciali. Ed invero fino al versante occidentale del Cenisio, alla commerciale espansione della regina della Liguria si oppone ancora il maggiore dei porti di Francia servito dal Rodano, nonchè il secondo dei porti francesi, che lungo la Senna invia prodotti d'oltre Atlantico ai piè del Jura e sulle acque del Lemano; mentre poco al di là del Gottardo e della Spluga, a Genova contrasta con successo il terreno Rotterdam, che valendosi del corso del Reno fino a Basilea, penetra nei recessi dell'Alpi Retiche. E ancor più davvicino quel porto ligustico era vinto in Emilia e Lombardia dalla concorrenza triestina, che contro di esso giovavasi del maggior nostro fiume.

Ora Trieste la quale, anco per ciò che altrove dicemmo, men di Genova è da' suoi emuli commerciali combattuta in mare e in terra; essa cui natura diede estesissimo campo commerciale, essa nel commercio nazionale poggierà ad uno splendido apogeo tostochè vi si inauguri governo riparatore, e vi cessi ogni ostacolo che inceppa l' attività individuale e collettiva, e principalmente quella co' suoi connazionali e conterranei, con cui ha le sue più importanti relazioni economiche.

II.

Non accennammo mai in queste nostre previsioni a concorrenza fra Venezia e Trieste, perchè questa non nuocerebbe alla diversa sfera d'azione di quella se entrambi facessero parte d'un solo Stato italiano.

Trieste sarà il mercato degli Italiani pei loro interessi colla parte centrale d'Europa che è al Nord di Trieste fra l'Inn e il Tibisco, fra le Alpi orientali e il piano russo-germanico. Venezia riprenderà posto fra i porti europei di primo ordine, diventando centro fra Orientali ed Italiani abitanti la gran rete fluviale che scende dall'Appennino e dall'Alpi, e converge alla veneta laguna. Il campo principale dell'esportazione di Venezia all'estero sarà l'Oriente; il campo principale in cui esporterà Trieste sarà la regione nordica che le sovrasta. La prima verserà le dovizie del mezzogiorno del nostro emisfero nell'alta Italia; la seconda addurrà a gran parte della nostra penisola i prodotti del centro d'Europa. Uno sguardo soltanto alla carta geografica convince ognuno, che Trieste non potrebbe temere la concorrenza di Venezia nelle anzidette due ampie regioni a cui è interposta, come non potrebbe temerla Venezia da Trieste in quelle due vaste contrade a cui sarà commercialmente intermedia.

Infatti da una parte Trieste, a differenza di Venezia, sta sulla costa italiana a cui è assai prossimamente paralella la linea seguita dalla navigazione a vela nell'Adriatico (***Menis***, *Mare Adriatico*, capo I.); ed è assai più vantaggiosamente di Venezia posta presso alla grande estensione territoriale, che è a greco del sistema alpico. Onde più breve e sicura è la via e marittima e terrestre, che ha Trieste per servire al commercio dell'Italia orientale col Nord. D'altra parte è facile persuadersi, con altro sguardo all'immagine lineare del nostro emisfero, che Trieste non potrebbe mai deviare nemmeno in parte quella navigazione fra la gran valle del Po e l'Oriente, per la quale, dopo Brindisi, meglio d'ogni altro luogo d'Italia è situata Venezia.

Come malgrado la vicinanza del primo emporio del Mediterraneo, ha un fiorente commercio Genova; presso alla quale, quanto Venezia è presso a Trieste, prospera Livorno; che non impedisce lo sviluppo commerciale di Napoli, il quale sta sullo stesso mare con questo e con Messina, ai quali porti non nuoce; e come tutte queste ed altre piazze del Tirreno si prestano invece mutuo sussidio; a maggior ragione, in forza di quanto abbiamo esposto intorno a Venezia e a Trieste, l'attività di questi due principali porti dell'Adriatico non potrà reciprocamente paralizzarsi. Venezia e Trieste attueranno invece incessantemente fra loro quello scambio di vantaggiose prestazioni, che tante

altre piazze vicine sogliono prestarsi reciprocamente in Italia e in altre parti d'Europa (1).

Venezia, campo di scambio fra la ricca conca dell'Italia superiore e le regioni orientali del Mediterraneo, del Mar Rosso, e ulteriori fino ai lidi del mare indiano, stringerà rapporti con regioni più doviziose forse ed estese di quelle abbracciate dal commercio di Trieste; ma Venezia non avrà il vantaggio economico incalcolabile che ha Trieste di congiungere due popolazioni, le quali per ragione di civiltà inoltrata e progrediente, e per la diversità molteplice dei prodotti dell'una in confronto di quelli dell'altra, e per la conseguente necessità in cui esse sono di permutarli, devono avere fra loro scambio commerciale attivissimo e sono inoltre fra loro *assai vicine.* Inoltre se a Venezia è dato campo commerciale più vasto di quello di Trieste, Venezia avrà in Brindisi quella concorrenza che non può temere nel suo commercio Trieste da nessuna piazza marittima, giacchè i porti tutti dell'Adriatico le saranno succursali per dare e ricevere quelle merci, a cui essa sarà il principale emporio. Se si può presagire che questi due porti con Genova e Brindisi primeggieranno nella penisola, per la quantità e qualità naturale del campo della loro attività commerciale, è arduo pronosticar quale di questi maggiori empori d'Italia sarà primo.

(1) Periodici che pubblicansi a Trieste non poterono tacere che la prosperità commerciale così di Trieste come quella di Venezia sono condizionate alla loro politica coesistenza in un solo Stato. Ricordiamo lo sviluppo e la dimostrazione di ciò nel *primo Trieste* della *Gazzetta del popolo* del 12 febbraio 1862.

CAPO QUARTO

INTERESSI DI TRIESTE E SUO LITORALE DI ORDINE NON ECONOMICO

—

ARTICOLO PRIMO

Interessi morali di Trieste e suo litorale

I.

Oltre quegl' interessi materiali italiani, che nell' economia triestina abbiamo dimostrati tanto prevalenti a quelli di tutte le straniere nazioni collettivamente considerate; oltre tali interessi materiali che provammo avere questa città quasi esclusivamente coll'Italia: vi sono altri interessi d'ordine nazionale che stringono la medesima città alla restante penisola; e questa a quella, come una parte al suo tutto come un organo al suo corpo; altri interessi ai quali lo statista deve estendere i suoi studî.

Gl'interessi morali di Trieste, a cui qui accenniamo, quegli interessi cioè i quali sono inerenti al genio della popolazione di questa città, allo spirito della sua civiltà, alle sue condizioni sociali, sono italiani.

Sono italiani dapprima in conseguenza di naturali circostanze. Ed invero i Triestini vivendo in una parte d'Italia in cui le condizioni naturali sono simili a quelle del centro di questa regione (come si ebbe occasione di provare nel primo capitolo dell'appendice seconda di quest'opera) ne viene che essi subiscano nell'intensità sentita dagli abitatori del cuore della patria nostra, l'influenza di quelle condizioni fisiche, le quali,

come sugli esseri inanimati, spiegano la loro potente azione anche sullo spirito degli uomini e dei popoli, come ebbimo occasione di dimostrare in addietro (V. Appendice prima, Capit. I).

Sono italiani a Trieste gl'interessi morali conseguentemente alla vita condotta dal popolo di questa città dall'infanzia sua fino ad ora; essendosi in esso svolte le istituzioni e le leggi della prima luminosa nostra civiltà, ed in seguito essendosi nel medesimo conservato più a lungo che nella generalità delle città sorelle gli ordini politici e sociali proprî di quegli altri nostri più liberi municipî che diedero all'Europa la seconda civiltà. Il che provammo in quelle *Nozioni documentate* di storia triestina, che formano il primo articolo del libro secondo di quest'opera (1).

Sono italiani gl'interessi morali di Trieste anche perchè dopo essere stata città romana, nel suo popolo si manifestarono finora le qualità di lingua, di accento, di spirito, di organismo, di abitudini e usi, che dimostrano aver esso appartenuto e appartenere a quella subnazionalità veneta, la quale, più del maggior numero delle germane, si avvicina all'archetipo nazionale italiano; come nella precedente appendice etnografica potemmo estesamente dimostrare.

(1) Presentiamo in fine di quest'opera sotto G un documento delle istituzioni nazionali libere e civili di Trieste, che è documento della avanzata civiltà italiana del secolo XIV e XV. Di tali istituzioni di Trieste abbiamo tenuto parola in particolare nell'articolo I del Libro secondo di quest'opera, dove dimostrammo che Trieste, con meno feudalità e fedecommessi di altre città italiane, ebbe un patriziato, senza gerarchia e poco distinto dal popolo: onde non fu da Maria Teresa ritenuto costituire una vera nobiltà. Aggiungiamo che nessun ordine proprio cavalleresco ebbe Trieste. Triestini raramente entrarono in ordini cavallereschi austriaci, o stranieri; per modo che il KANDLER, scrivendo dell'arrivo di Francesco I a Trieste, disse: « Il Capuano (un cittadino di Trieste) ebbe la croce dell'ordine di Leopoldo, e fu questo il primo caso di distinzione che toccasse a un triestino.....; prima di questo ordine non si era veduta che qualche croce di Malta e Calatrava, ordini che erano religiosi » (*Storia del Consiglio dei Patriz. di Trieste*, pag. 137 e 141-2).

Come rilevasi specialmente dall'introduzione e dall'articolo finale della Storia ora citata, in questa città non restano che una o due sole persone dell'antico suo corpo patriziale.

Sono italiani gl'interessi morali dei Triestini anco per quella influenza che hanno sullo spirito degli uomini gli interessi materiali, i quali dai più remoti tempi e fino ad ora e tanto stringono in molteplici e numerosi modi Trieste alla restante Italia, come dimostrammo nei capi antecedenti di questa appendice.

Sono italiani gli interessi morali di Trieste, perchè vi sono italiane le condizioni sociali, le quali derivano in ogni luogo dall'azione combinata delle circostanze fisiche, politiche, etnografiche ed economiche, le quali a Trieste furono sempre italiane. Mentre le popolazioni limitrofe oltrealpine sono dedite principalmente alla pastorizia e alla selvicoltura, a cui quasi esclusivamente le limita il clima, e all'industria metallurgica e manifatturiera; gli abitanti di Trieste e del suo litorale sono invece vòlti al mare, al commercio marittimo, alla navigazione, alla pesca, alle saline. Fra quelle genti, il feudalismo nella società, gli stati provinciali negli ordini politici, lasciarono conseguenze e residui che per condizioni naturali e per indole abitudinaria degli uomini resistono tenacemente al progresso. Fra gl'italiani di quel Litorale invece una libera vita municipale continuata quasi finora, ed al presente la prevalenza della ricchezza mobile sull'immobile, la potenza del terzo stato, la libera concorrenza nell'attività, e la tolleranza dei culti recatavi da continuo numeroso concorso di stranieri d'ogni religiosa confessione, introdussero opinioni ed usi avversi a quelle divisioni sociali, supremazie di classi, e predominî di corpi, che deploransi ancora nelle contrade transalpine limitrofe al Litorale Veneto orientale.

A Trieste città in gran parte di nuova formazione, e dedita esclusivamente al commercio, non riscontransi quei pregiudizi delle antiche società italiane, che in quella città furono meno estesi e meno dominanti. Senza aristocrazia gentilizia, senza influenze di clero che vi è scarsissimo, senza dottrinarismo accademico, campione di vieti pregiudizi e avversatore di progresso morale civile e politico, Trieste ha caratteri, ordini e condizioni sociali non meno avanzati di quelli delle più illuminate nostre città, delle quali non è perciò meno atta ad informarsi a libero regime nazionale.

Le relazioni economiche che dimostrammo svilupparsi ognor più a Trieste coi suoi connazionali e conterranei, e l'aumento continuo nella forza dello spirito nazionale che come aumentasi ai nostri giorni in tutti i popoli, cresce sempre in quella città e suo litorale, sono fondamento a credere che in questa parte d'Italia gli interessi morali, diggià eminentemente italiani, dovranno essere in avvenire ognor più intensamente nazionali.

Quindi Trieste che giace in Italia, che ha tradizioni analoghe a quelle degli altri italiani, che ha italiane le qualità fisiche e morali degli abitanti, italiani gli interessi materiali, italiani ha anco gli interessi morali.

In conseguenza di tutto ciò quando a Trieste gl'interessi materiali, che essa ha nella maggior parte italiani, fossero tali soltanto nella minor parte; tuttavia i suoi interessi morali che sono per la loro nobile natura superiori agli altri, questi interessi i quali costituiscono l'essenza di una popolazione e le danno il nome che la distingue dalle altre, gl'interessi morali che a Trieste sono altamente italiani con quegli interessi italiani economici di questa città che si volessero anco considerare secondarî, basterebbero a rendere l'insieme degli interessi triestini di natura italiana, anzichè ungarica, slava o tedesca; di natura in alto grado italiana.

ARTICOLO SECONDO

L'interesse della sicurezza a Trieste e nel suo litorale

I.

Trieste e suo Litorale hanno coll'Italia comune quell'interesse superiore a tutti che è condizione prima per l'esistenza di tutti, l'interesse cioè della propria sicurezza.

Questo interesse rende necessaria agli abitanti di Trieste e

suo Litorale la futura convivenza politica coi loro connazionali e conterranei; giacchè da questi vicini, anzichè da genti oltrealpine, possono essi sperare nell'avvenire valida protezione dei loro interessi sul mare che è campo della loro attività.

Mentre i Triestini dall'interesse della difesa dal lato del mare son chiamati a politica convivenza coi loro naturali concittadini, i Triestini dovranno congiungersi al libero Stato italiano affinchè sieno mezzo, anzichè ostacolo, alla loro difesa le prossime Alpi Giulie. Unito in un solo Stato coll'Italia, il Litorale Veneto orientale meno che in altra condizione politica potrebbe temere offesa di terrestre nemico, contro il quale gli sarebbero baluardo quelle Alpi. Dall'Italia diviso, quel Litorale mal potrebbe esser difeso dai suoi vicini d'oltrealpe a cui fosse aggregato; perchè mentre sarebbe aperto e senza schermo contro la potenza signora del bacino del Tagliamento, avrebbe nei medesimi monti un grande impedimento per ricevere da potenza transalpina, con frequenza e prontezza, mezzi di resistenza.

Se il versante italiano delle Giulie è attratto alla restante Italia dalla necessità della difesa marittima e terrestre, l'Italia deve a sua volta rivolgersi a questa sua parte per compiere il suo principale sistema difensivo, per giungere all'ultima parte della sua linea alpina, a quelle Alpi Giulie, le quali colle Carniche e colle Retiche concorrono a difendere la penisola italiana dal nord, e sole la proteggono all'est.

La prima sezione delle Giulie, dal passo di Tarvisio fino al monte Re, la quale forma la testa del bacino dell'Isonzo, domina da vicino la parte più orientale del gran piano dell'Italia superiore. Uno sguardo alla carta geografica induce alla conferma di quanto in relazione a ciò scrissero lo Stato Maggiore Generale piemontese e i generali fratelli Mezzacapo (1). I quali osservarono che massima è la importanza strategica della conca dell'Isonzo per la sicurezza di tutto quel vasto piano, e quindi di tutta l'Italia superiore e dell'accesso alla media lungo l'Adriatico.

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, *Valli*, *Fiumi*, dello Stato Maggiore generale piemontese. - MEZZACAPO, *Studio topografico e strategico su l'Italia*, pag. 405 e seguenti.

Egli è il bacino dell'Isonzo, che dà le posizioni più opportune alla difesa del piano veneto, alla protezione del quale non bastano nè la fortezza friulana di Palmanova, nè le Alpi Carniche.

Non la fortezza di Palmanova, perchè questa non è che il deposito generale della linea dell'Isonzo, onde questa fortezza, che ancora resta al territorio veneto, arbitrariamente ristretto dal governo austriaco, non è che un militare accessorio del territorio triestino (1). Senza le Alpi di questa parte d'Italia sono poi inutili alla difesa del piano veneto le Alpi Carniche, giacchè come può rilevarsi da una qualsiasi carta geografica, un esercito straniero che coprisse le località più occidentali del Goriziano, potrebbe scendere sul piano veneto e giungere al Tagliamento prima che potesse a questo retrocedere un esercito italiano posto alla difesa dei varchi delle Carniche. Perciò il nostro esercito dovrebbe abbandonare queste tostochè forze nemiche prevalenti si mostrassero sull'Isonzo, per cedere poscia l'intero territorio veneto e ritirarsi dietro l'Adige. Le Alpi Carniche quindi, come quasi intera la Venezia, per sè sole non offrono alcuna opportunità alla resistenza a favore delle armi italiane. I nominati dotti strategici, dopo avere dimostrato colla storia militare e la topografia, che un nemico non potrebbe calare dalle Carniche nella Venezia, senza avere espugnata la valle superiore dell'Isonzo, la quale minaccierebbe tergo e fianco a chi scendesse dal passo della Ponteba, conchiudono che « l'avversario non potrà tentare nulla d'importante verso » l'alto Tagliamento, se prima non abbia coperto il suo mo- » vimento col rendersi padrone di Predil e della Chiusa di » Flisco (2) ». Chiusa posta sull'alto Isonzo e chiave della Venezia.

Da ciò segue che sarebbe inutile per la sicurezza dell'Italia l'estensione del Regno italiano alle Alpi Carniche, quando esso non giungesse a quella continuazione di queste che avanza nel territorio triestino; e quando penetrando in questo non si di-

(1) Napoléon, *Mémoir. dict. aux génér. Gourgaud et Montholon*, Vol. I. *Descript. de l'Ital.*

(2) Mezzacapo, opera citata. Parte I, Cap. I.

latasse fino ai passi di Plezzo, Tarnova, Salcano e Starasella, i quali gli gioverebbero ad impedire invasioni nel piano veneto di forze militari che nella direzione di Nord calassero dalla Carinzia per il passo di Predil.

Ma il bacino dell'Isonzo non offre nel corso inferiore di questo piccolo fiume un valido ostacolo contro un' occupazione straniera. Per un terzo del suo corso l'Isonzo *è del tutto scoperto*, scrisse il generale Marmont (1), ed è dominato dai colli e monti che gli sovrastano ad est. Perciò lo Stato italiano per la sua sicurezza dovrebbesi estendere a quella linea di monti che ad oriente conterminano quel bacino e formano le teste delle valli dell'Idria e del Vipaco o Frigido, e si prolungano fino poco oltre Trieste che è *capo e appoggio di una valida linea militare* difensiva nazionale (2).

Ma all'inferiore e australe sezione di questa linea strategica, sovrastano ad est altri monti, ai quali ne succedono altri nella stessa direzione ancor più elevati, dominati alla lor volta da altri ancora, e così fino alle ultime Giulie, che continuano le anzidette da cui scaturisce l'Isonzo. Perciò se la conca di questo fiume nella sua parte subalpina presenta mezzi di difesa contro nord, essa non ne offre alcuno là dove si avvicina al mare e costituisce la parte inferiore di quella superficie inclinata, che dal largo passo alpino di Longatico, posto fra Postoina e Lubiana, degrada all'Isonzo.

La parte superiore di quella superficie che cala da quel varco a questo fiume, in mano nemica è un potente mezzo di offesa, il quale minaccia tutta la costa veneta ed il gran piano italico. Se invece questo vasto tratto alpino è unito alla restante Italia, per questa è una forte cittadella a difesa di tutta la sua miglior parte orientale. Il vicerè Beauharnais che ebbe a lungo potere in Italia e il Primo Napoleone, dimostrarono la insufficienza della linea dell'Isonzo per la difesa d'Italia. Infatti quel vicerè d'Italia in data 27 settembre 1806 scriveva al generale Mar-

(1) *Memorie del Duca di Ragusa*, Lib. IX, pag. 369-71; Libr. XIV. pag. 437-8, 756, ecc.
(2) Mezzacapo, opera citata, Parte II, Cap. I, § 4, pag. 402.

mont che questa linea dovesse difendersi coll'Istria, e parlando della medesima il grande Napoleone scriveva « ivi non si può che noiare alcun poco l'inimico.... *l'Alpe Giulia è il compimento del possesso del Friuli* » (1).

La storia, che non ci dà esempio di una lunga ed efficace difesa della gran pianura italiana, che siasi fatta sull'Isonzo, contro un nemico che dall'est aveva fino ad esso discesa la gran scala alpina che degrada a questo fiume; la storia concorre colla topografia ad insegnare allo Stato che giungesse fino al primo gradino di quella, di tutta salirla, per possederla fino a quel passo di Longatico; il quale fu detto: *la porta orientale d'Italia*, perchè esso, più forse che ogni altro passo alpino, versò l'onda barbarica la quale nei tempi decorsi flagellò per il corso di dieci secoli tanta parte d'Italia.

Ed invero da quell'ampio e depresso varco delle Giulie, 372 d. C. scesero Quadi e Marcomanni a devastare la Venezia: di là calarono con Alarico i Visigoti, che desolarono l'Italia fino all'ultima Calabria; e i feroci Unni, che tanto inseviron o nella nostra penisola. Tenne questa via alpina Odoacre duce di Turcilingi, Eruli, Rugi e Sciti e altri barbari, che s'innoltrarono

(1) Lettera di Napoleone al Principe Beauharnais in data 13 marzo 1806. Vedi *Front. Orient. d'Ital.*, pag. 17.

Coerentemente all'esposto aggiungiamo che si riprodussero anco a'nostri dì in Germania le opinioni sulla necessità in cui sarebbe lo Stato italiano che fosse signore della Venezia, di avere il Litorale Veneto orientale. In seguito ai viaggi del Maresciallo Niel a Verona ed a Venezia e di ufficiali dello Stato Maggiore francese in diverse parti d'Italia, fatti poco dopo la pace di Villafranca: la *Presse* di Vienna e la *Allgemeine Zeitung* del 17 novembre 1860, a meglio inculcare la necessità in cui è l'Austria di conservare la Venezia, dimostrarono, che lo Stato il quale questa abbia a sè congiunta non può non divenire padrone del Territorio triestino, e dopo aver ricordato il possesso che ebbe Venezia della costa orientale del suo golfo aggiungono «che il nuovo regno d'Italia *per ragioni strategi-* » *che e commerciali* dovrebbe aspirare al medesimo possesso (!) ». Tanta poi ritengono quegli autorevoli periodici che sia la necessità del Regno italiano di estendersi al Litorale Veneto orientale, che continuano: « L'Austria, perduto il Veneto, sarebbe costretta a fondare di là del- » l'Isonzo nuove fortezze e campi fortificati, i quali dovrebbero ricosti- » tuirle un quadrilatero simile a quello dell'Adige e del Mincio. » Nell'anno successivo queste idee riproducevansi nella nota opera: *Le Rachat de la Vénitie*, pubblicata a Parigi dal Bar. Debrauz

fino a Napoli a togliere lo scettro al debole Augustolo; Teodorico, che estese la dominazione degli Ostrogoti a quasi tutta Italia, venne a noi da quella larga gola delle Giulie. Verso il 560 torme di Sarmati calarono anch'essi nella nostra penisola per quel passo, dal quale erompeva poco dopo anche Alboino coi Longobardi, ai quali sulla stessa via succedevano nel 615 numerosi sciami di Avari. Nel secolo nono di là piombarono in Italia altri Sarmati; e posteriormente genti slave, che per il corso di più secoli successivi alternarono con gli Ungheri le loro scorrerie devastatrici. E più tardi quella bocca alpestre vomitava a più riprese anco gli Uscocchi, che rinnovarono fino al decimo settimo secolo le loro sanguinose imprese in Italia.

Perciò il possesso dell'ultima sezione del versante italiano dell'Alpi darebbe allo Stato italiano il vantaggio di sottrarre un potente mezzo di offesa alle genti oltrealpine, mentre esso darebbegli il compimento del principale e naturale suo sistema difensivo.

La considerazione, dedotta dall'ordinamento politico attuale d'oltrealpi, che un esercito austriaco proveniente dalle Alpi Carniche potrebbe riuscire alle spalle di un corpo nostro, che si trovasse oltre Trieste alla difesa delle Giulie, non toglie all'importanza strategica di questo ultimo tronco alpino: non nuoce più di quello, che nuoca all'importanza delle Alpi Carniche la analoga riflessione, che un corpo nostro alla difesa di esse potrebbe esser girato per una discesa nemica dalle Alpi del Tirolo. È poi da osservare che per la via di mare si potrebbero ritrarre le nostre forze dai dintorni di Trieste con prestezza eguale a quella, con cui si potrebbero ritirare per terra dalla china dell'Alpi Carniche, quando dal Tirolo si facesse una diversione contro un esercito nostro che campeggiasse ai piedi di queste.

Durando oltrealpi l'attuale stato politico di cose devesi ritenere utile all'Italia la linea delle Giulie, non solo per la possibilità che contro di esse si spieghi principalmente l'offesa; ma anco perchè l'estensione del Regno italiano fino a quelle Alpi darebbe a questo copiosi mezzi personali ed economici per l'incremento della sua potenza militare così terrestre che marittima.

Dopo quanto dicemmo nei precedenti capitoli intorno alle condizioni economiche, ed in particolare intorno alla naviga-

zione del Litorale Veneto orientale, appare evidente la rilevante importanza che ha questa contrada per la marina e le finanze dello Stato italiano, al quale aggiungerebbe numeroso contingente di quei forti, pazienti e docili montanari alpini, i quali come quelli del Delfinato, della Savoia, della Svizzera, del Piemonte, del Tirolo e del Trentino, non furono e non sono ad altri secondi in quelle marziali virtù, da cui più che da altro dipende la sicurezza degli Stati.

Ma nell'argomento della futura e definitiva costituzione territoriale dello Stato italiano è da prendere in considerazione, più del presente, l'avvenire; così che dovrebbesi aver riguardo anche a eventi remoti, che si concepissero assai probabili. Egli è perciò, che se al bacino della Sava, il quale oltre le Giulie è la continuazione territoriale ed etnografica della slava Croazia, si estendesse uno Stato che sorgesse all'oriente d'Italia, diverso da Stato germanico a nord di questa; lo Stato italiano, come storia e topografia gli insegnano, non avrebbe contro di quella potenza che si formasse ad est, altra valida difesa che le Alpi Giulie, fino alle quali deve perciò intendere fin d'ora ad estendersi.

Concludiamo, che se nell'attual ordinamento politico utilissima è alla militare potenza terrestre dell'Italia quella sua parte che sta fra le Giulie e il Golfo veneto, necessaria essa le sarà tostochè nella grande regione del Danubio si verifichino gli eventi che ognuno prevede. E qui dobbiamo richiamare quanto esponemmo nell'Appendice seconda, relativamente alla natura, forma e circostanze metereologiche inerenti alle Alpi triestine, le quali per le naturali condizioni loro proprie si prestano ad essere validamente difese (1).

II.

Nè l'Italia ha bisogno del Litorale Veneto orientale o triestino, soltanto per la terrestre sua difesa, chè ancor più ne ha d'uopo per la difesa di tutta la sua costa dell'Adriatico e dei suoi grandi

(1) Vedi il Capitolo primo, n° II della seconda Appendice a quest'opera.

interessi commerciali su questo mare. Quel Litorale solo ha i porti che possono accogliere e proteggere la grande flotta che l'Italia dovrà avere in questo mare. Sono questi: Pola porto spazioso e profondo, porto di Roma e di Venezia, epperciò porto militare italiano dai remoti tempi fino allo scorso secolo; Valdirose presso Pirano, Porto Quieto ancor più interno ed ampio dei nominati; e Canal d'Arsa presso Albona ancor più vasto degli altri. Inoltre Veruda e Canal di Lemme e parecchi non pochi che profondi, s'internano tutti così da offrire la massima sicurezza militare (1).

Spieghiamoci. In quel maggior versante d'Italia che è vôlto all'Adriatico, ed estendesi dalle Alpi occidentali e centrali all'Appennino per continuare fino al capo d'Otranto, abita la parte maggiore degl'Italiani, la quale ha su quel mare grandi interessi commerciali, che per il taglio dell'Istmo di Suez dovranno in breve moltiplicarsi. Perciò gli interessi italiani, ai quali è campo l'Adriatico, non avranno, per la loro importanza, minor bisogno di tutela militare di quello, che gl'interessi italiani l'abbiano sul Tirreno e sul Ionio.

Ma mentre l'importanza di tutelare gl'interessi italiani sull'Adriatico è tale, che la nostra nuova vita economica dipenderà principalmente dalla potenza navale che avremo su questo mare per proteggerli; le chiavi di esso sono a Corfù, il quale a noi straniero, e posto all'ingresso del medesimo, può darne a estranei la signoria. Nè ciò solo può ostare alla nostra grandezza navale sull'Adriatico, giacchè in un prossimo avvenire la decrepita Turchia, che estendesi oltre a 160 miglia sullo stesso mare (Menis, op. citata, Cap. I), potrebbe essere sostituita da una potenza marittima, la quale dal lontano mar Nero all'Arcipelago, e da questo al Ionio, si estendesse fino all'ingresso dell'Adriatico. Mentre altri presagisce, che uno Stato slavo potrebbe estendersi lungo l'orientale costa dell'Adriatico fino alle potenti basi di operazione offensiva marittima, che sì da vicino minacciano tutta la nostra costa: Gravosa, Cattaro, Lissa e altre in buon numero e formidabili.

Quindi mentre gl'interessi italiani sull'Adriatico potranno pre-

(1) *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore generale piemontese, pag. 680-7; e Mezzacapo, *Studii topogr. e strateg. su l'Italia*, Parte I, Cap. I, § 8.

valere a quelli dell'Italia sul Tirreno e sul Ionio, essi più di questi posson temere naturali emuli, i quali per *prossimità*, posizioni e dovizia di mezzi nautici, agevolmente potrebbero impedirne lo sviluppo od altrimenti offenderli. L'Italia perciò, più che sul Tirreno e sul Ionio, sull'Adriatico ha bisogno di raccogliere quegli elementi di potenza navale di cui ella lungo questo non diffetta. L'Italia deve perciò ognor più aspirare al possesso di quel Litorale Veneto orientale, che più ricco, come dimostrammo, d'ogni altro nostro tratto di costa dell'Adriatico di elementi di potenza navale; presenta inoltre quei grandi e sicuri bacini, in cui tali elementi, meglio che altrove su questo mare, potrebbero unirsi, ordinarsi, crescervi ed esservi all'uopo difesi.

L'Italia dovrà quindi di necessità seguire la tradizione di tutto il suo glorioso passato, in cui fu sempre signora di tutta la costa del Golfo veneto: nel quale alle triremi di Roma succedevano quelle gloriose galee di Venezia, sulle quali gl'intrepidi figli dell'Istria fino alla fine dell'ultimo secolo conservavano all'Italia l'antichissimo dominio di uno dei più preziosi suoi seni marittimi.

L'Italia non potrà surrogare a lungo con efficacia ai numerosi, grandi e sicuri porti del Litorale Veneto orientale il piccolo porto d'Ancona, il quale, per natura oltremodo esposto all'offesa, non potrà mai esser validamente difeso; e nemmeno il più ampio e più interno porto di Brindisi. Dei due augusti canali, che dall' interno convengono nella rada di Brindisi, uno solo, dopo ingenti spese che lo rendessero accessibile alle navi da guerra, potrebbe accogliere un navilio militare, non mai una potente flotta; giacchè sopra una lunghezza di appena seimila palmi napoletani, ha una larghezza che varia soltanto dai cinquecento ai novecento palmi, secondo la carta della Commissione speciale incaricata nell' aprile 1850 dello studio del porto di Brindisi. Nè questo, nè quello, nè altri porti militari potrà l' Italia a lungo sostituire a quelli del Litorale Veneto orientale; perchè, oltre a ciò che dicemmo relativamente ai medesimi, è anco da aggiungere, che nessun porto italiano sull'Adriatico ha sì prossime quelle preziose selve e quelle ricche miniere di carbon fossile e di ferro e tutti quegli altri mezzi di approvigionamento, dei quali è doviziosamente provveduta l'Istria.

Aggiungiamo in questo argomento, che se la difesa deve prepararsi presso ai luoghi nei quali è facile l'offesa che può riuscire la più nociva, la sede della principale potenza italiana sull'Adriatico deve essere a Pola o in altro porto della costa veneta orientale, il quale sia vicino a entrambe le due maggiori nostre città su questo mare. Che se le isole di Lussino e Lissa non fossero coll' Italia, a maggor ragione dovrebbe aver principal stazione la flotta orientale italiana sulla costa triestina, per interporsi fra queste isole e quei due grandiosi emporî, e per vegliare davvicino quei due formidabili posti avanzati che in mezzo all'Adriatico minaccierebbero tutta la costa italiana (1).

Nelle prime parti di questo trattato dimostrammo, che l' Italia non potrà raggiungere la grandezza commerciale marittima a cui aspira, e a cui natura la elesse, senza la costa triestina; ora aggiungiamo, che senza questa non potrà essa conseguire quella navale potenza a cui è chiamata.

La necessità per gli Italiani di avere questa parte della loro patria naturale, dovette essere confessata anco dall'Arciduca Massimiliano d'Austria, il quale stese il noto opuscolo *La Marina austriaca* per eccitare il proprio governo ad accrescere le forze navali, le quali possano difendere questa costa che egli qualificò con ragione il tallone d'Achille dell'Impero austriaco.

Qui dobbiamo riassumere tutto l'esposto intorno agli interessi militari del Litorale Veneto orientale con queste poche parole:

Questo Litorale ha bisogno per la propria sicurezza di unione politica coll'Italia; potendo da mare e da terra temer danno se fosse in una condizione politica diversa. L'Italia ha necessità di avere questa sua parte, la quale a poche altre è inferiore nella grande attitudine che essa ha per la terrestre e marittima difesa della penisola; e per il pericolo in cui, senza quella, questa da terra e da mare verserebbe.

Nell'Articolo III della seguente Appendice offriamo alcune

(1) Egli è in altra nostra pubblicazione, *Il termine d'Italia presso al Quarnaro e la sua importanza*, che tratteremo estesamente della grande importanza dei porti istriani e in particolare di quello di Pola.

norme. di conformità al razionale diritto delle genti e ad atti di diritto internazionale positivo, per tracciare lungo le località superiori della somma catena delle Giulie la linea strategica, la quale meglio provvede alla sicurezza di Italia dal lato importante delle Alpi orientali.

Articolo Terzo.

Interessi politici di Trieste e suo Litorale.

I.

Esposti gl' interessi, che ha il Litorale Veneto orientale o triestino con la restante Italia, economici d'ogni ordine, morali, sociali, militari, interessi di primo ordine e innumerevoli; ben vedesi, che l'unione politica di questa parte d'Italia al libero Stato italiano è conforme agli interessi dell' una e dell' altro, della parte cioè e del tutto; e si concepisce esser tale unione una condizione della loro prosperità e dell' ulteriore loro benessere; e più che questo la necessaria sanzione degli uomini all'opera della natura.

Dove abbiamo trattato degli interessi economici triestini e delle relazioni commerciali di Trieste coi suoi connazionali e cogli stranieri, abbiamo accennato al conseguente interesse politico che ha questo porto e il suo litorale di separarsi dall'Austria per unirsi colla Venezia allo Stato italiano. Questo grave argomento noi dobbiamo qui svolgere a parte, onde dubbio non resti di ciò che la parte d' Italia, di cui ci occupiamo, ha diritto e interesse conforme ai principî ed al razionale diritto delle genti e al bene generale di far parte del Regno italiano.

Lo scopo degli Stati, come quello d'ogni altra umana associazione, è il bene degli associati. In relazione a ciò, lo scopo normale d' ogni Stato è quello di tutelare la legittima attività degli uomini, così che ogni cittadino possa spiegare le sue forze

nel modo ch'egli avvisa più conveniente al suo materiale e morale interesse. Il che è quanto dire, che scopo fondamentale dello Stato è quello di promuovere la soddisfazione di tutti gli interessi, i quali possono conseguirsi dall'uomo coll'uso separato delle sue facoltà, o con quell'esercizio di esse, che è simultaneo a quello di altri a cui si fosse congiunto in private società.

Oltre a ciò lo Stato, nell'attuale condizione della civiltà, ha eziandio la missione di raccogliere da tutti i cittadini mezzi d'azione, onde con una potente unità di forze si possano realizzare quei generali interessi dei privati, pei quali sarebbero insufficienti così le loro forze disgiunte, come quelle delle minori associazioni che si fossero stabilite tra loro.

Ora se lo Stato assicura in tali più efficaci modi gli interessi individuali, particolari, e generali, primo interesse degli uomini è quello di rimanere o entrare ciascuno in quello Stato politico, che per sua natura è più atto a meglio compiere quelle funzioni tutrici dei suoi interessi.

È poi ovvio come la condizione che richiedesi affinchè uno Stato possa meglio compiere quella sua missione è, che le persone le quali lo compongono abbiano simili quegl'interessi ch'egli deve promuovere e proteggere, realizzare e regolare.

Perciò se uno Stato riunisce popolazioni aventi interessi differenti, così che diversi sieno i loro impulsi, diversa la loro attività, diversi i loro fini; lo Stato non può conseguire quel suo scopo supremo, perchè egli non può spiegare l'azione sua in quei modi differenti, che corrispondano ai dfferenti interessi; onde deve o gli uni o gli altri di questi offendere. Il governo di uno Stato che accoglie in sè genti che hanno diversi interessi, tutti male li tutela, perchè troppo per favorire gli uni deve recar danno agli altri.

Ed invero le popolazioni diverse, di cui può comporsi uno Stato, non possono essere fra loro eguali per numero o sociale potenza; e il governo, per necessità della propria esistenza, favorisce la parte più numerosa e forte. Un popolo politicamente associato a nazione di lui più numerosa, con cui diversifica per interessi, dovrà subire leggi *comuni* che non gli sono vantaggiose; oppure dovrà ricevere dalla maggioranza straniera quelle norme *speciali* della sua attività, che gli sono nocive, perchè, o derivate da imperfetta cognizione dei suoi bisogni, o ispirate dal-

l'interesse dei più, che nella miglior forma di governo hanno parte principale nel farle.

Se dunque il massimo degl'interessi di un popolo, come d'ogni singolo individuo, è quello di permanere o entrare in quello Stato, in cui sia possibile, o meglio conseguibile, la tutela dei suoi interessi, scopo per cui gli Stati sono istituiti: e se questo che è il massimo interesse d'individui e popoli non può altrimenti conseguirsi, che permanendo o entrando essi in quello Stato col quale hanno gl'interessi conformi; la popolazione del Litorale Veneto orientale o triestino, in conseguenza di quanto abbiamo esposto relativamente ai suoi interessi sì economici che morali e militari, ha l'interesse politico, di associarsi in un solo Stato a quelli con cui ha comuni tutti i suoi principali interessi; con cui vive sotto lo stesso cielo e sulla stessa terra: con cui ha comune quella forma vocale, colla quale si pongono in comunione idee ed affetti, mezzi e fini. Mentre l'interesse politico stringe i Triestini ai loro conterranei e connazionali, lo stesso massimo interesse li allontana dalla vicina straniera nazione.

Dobbiamo ora osservare, che il vincolo degl'interessi, il quale più avvicina le genti, fondasi o sulla analogia e somiglianza di essi, o sulla loro identità. Ora per rilevare l'intensità con cui esiste nei Triestini l'interesse politico di unirsi agli altri italiani; noi dobbiamo ricordare, che la osservata relazione degl'interessi, la quale stringe gli abitanti del Litorale Veneto orientale agli altri Italiani, non è la relazione che è inerente alla somiglianza e all'analoga natura di essi, bensì la *comunanza* dei medesimi che, anzichè simili, sono gli stessi; onde interessi italiani e triestini costituiscono un solo sistema, un'unità economica, per modo che nella maggior parte di tali interessi comuni deve necessariamente concorrere l'azione d'entrambi in guisa, che l'una parte non può spiegar la propria attività senza che l'attività dell'altra vi concorra.

Il nominato Litorale e resto d'Italia non hanno perciò quegl'interessi e fini eguali, ai quali giovi eguale regime politico per più agevolmente e meglio conseguirli; ma invece, per quanto dall'esposto fin qui risulta, hanno interessi e fini, che esigono unione politica, come condizione necessaria del loro sviluppo e della loro prosperità

Perciò, e perchè gl' interessi di questa parte d' Italia colla lontana nazione tedesca, ed altre terre straniere, più che diversi sono cozzanti, è da concludere, che il supremo interesse d'unità fra ilgran corpo politico italiano, e il suo più orientale membro esiste in tale grado d'intensità, che sebbene ne sia manifestato da scienze positive, tuttavia difficilmente si può con parole determinare.

Ne segue dall' esposto, che gl' interessi triestini complessivamente considerati non sottostarebbero a legislazione viennese, ungarica o slava, che con grave danno di essi e di quelli della restante Italia, e quindi con grave danno generale.

Quand'anche, non avuto nissun riguardo a tutto l'esterno commercio di Trieste, nè ai grandi rapporti economici, ch' essa ha colla penisola e col contado che la circonda, si volesse considerare questa grande città in se stessa; dovrebbesi tuttavia riconoscere che le ripugna pur sempre Stato e legislazione straniera.

Ed invero le legislazioni, non hanno soltanto riguardo alle relazioni di una città coi luoghi prossimi e coi lontani, ma hanno anche per oggetto gli interessi di essa che si ponno dire suoi particolari e affatto *interni*. Quindi le medesime si riferiscono a quelle cose circolanti entro la periferia di una città, le quali sono destinate al suo consumo, a' suoi usi e piaceri, ed alimentano ogni ramo della sua interna ed esterna attività Oltre ai mobili circolanti nell'interno di una città, la legislazione si riferisce agl'immobili urbani; in modo speciale essa deve volgersi ad ogni istituto, che fra le mura di una città promuova la produzione di qualche ramo di ricchezza; direttamente ed indirettamente la legislazione favorisce ogni mezzo con cui il benessere materiale si diffonde, sia con benefiche istituzioni, sia con altre disposizioni, per cui la ricchezza acquistata dai cittadini fra loro bene si distribuisce. Ora a questi interessi interni del popolo triestino, che sono ragguardevoli ed innumerevoli, mal s'applicherebbe un governo germanico, od altro straniero, giacchè questi interessi, che a preferenza di tutti gli altri esteriori, ponno dirsi gl' interessi di Trieste, sono interessi italiani, nè sono punto, nè poco tedeschi. Lo dimostra quanto dicemmo nelle due precedenti appendici intorno alla ubicazione, alla qualità italiana, ai sentimenti italiani della po-

polazione di Trieste, nonchè quanto avevamo esposto in antecedenza intorno alla vita passata di questa città.

Alla tutela e allo sviluppo di tali interessi interni e più intimi di Trieste, aventi indole italiana, mal può provvedere un governo straniero; perchè le disposizioni generali e particolari d' amministrazione pubblica, che un governo di estranei può dare; le istituzioni municipali che egli può concedere; la vigilanza e l' influenza ch'egli esercita sull'esercizio di queste, non ponno essere illuminate e benefiche quanto quelle, che può dare un governo nazionale, il quale sente e conosce quegl'interessi che ha con una sua città comuni.

Ora dopo avere conchiuso che il Litorale Veneto orientale o triestino ha interessi economici coll'Italia maggiori di quelli che esso ha con quanto è fuori d'Italia: ulteriormente conchiudasi, che governo e leggi austriache a Trieste favoriscono gli austriaci, o meglio persone e gremî austriaci; governo e leggi italiane invece sono utili a Trieste, al suo litorale all'Italia, a quanti popoli hanno interesse nella prosperità di questo grande emporio commerciale e paese circostante.

II.

Una recente prova è da aggiungere a quelle ufficiali, ed altre incontestabili, prodotte in questo lavoro le quali giustificano questa conclusione.

Fra le agitazioni popolari e le manifestazioni di municipî e diete del Litorale Veneto orientale o triestino, di cui ci resero conto giornali nazionali e stranieri, e dei quali dovemmo dire in addietro (1), apparve un calmante ufficioso in forma di opuscolo, che vide la luce a Trieste col titolo *L'Avvenire di Trieste e dell'Istria*. L'autore, che sta nelle sfere superiori della burocrazia austriaca, con questa sua pubblicazione aggiunge una ulteriore prova irrefragabile della verità di quella conclusione e delle opinioni e sentimenti liberali e nazionali dominanti a Trieste e

(1) Vedi Appendice terza di quest'opera (Capo primo, verso la fine).

suo litorale, le quali vedemmo confessate nei termini più espliciti anco da periodici ufficiosi viennesi.

L'autorevole autore di quell'opuscolo narra ironicamenie come si faccia brillare a Trieste la *splendida prospettiva di un grande e avventuroso regno d'Italia* (pagina 4); che *nemici dell'ordine insegnano agli artieri ed agli idioti canzoni piemontesi e òdi a Garibaldi* (pagina 9); e inoltre che *emissari eccitano alla diserzione, facendo proseliti all'emigrazione*; *e preparano una attiva cooperazione pel momento, in cui comparirà l'armata liberatrice*. L'autore dell'opuscolo passando a espressione più seria dell'ira sua, inveisce contro *corrispondenti di* COMITATI TRIESTINI *all'estero, che diramano circolari, opuscoli, libelli tendenti a far aborrire l'Austria* (p. 4, 5); e contro altri agitatori che vollero indurre all'*apatia, al silenzio, al non intervento ai pubblici spettacoli i loro concittadini, quando il supremo personaggio dell'impero era tra loro* (pagina 9). Lamenta quindi in altro tuono, che vi sieno nel seno istesso del consiglio municipale di Trieste, il quale funziona anche come dieta provinciale, non solo liberali, ma persone *troppo liberali* (pag. 6). Aggiunge che di fronte *al partito sovversivo* (pagina 5) i tementi che il goveno piemontese s'impadronisca di tutto il Litorale sono costretti a restringersi in crocchi confidenziali, *non opponendosi in pubblico agli sragionamenti degli esaltati (!)* (pagina 14). Nè tace dell'*agitazione politica che si rimarca nelle città marittime dell'Istria* (pagina 24); il che è quanto dire in tutte le città dell'Istria, non essendovi nell'interno di essa, che la sola città di Pisino la quale conta appena due milla abitanti animati dai sentimenti politici dei loro compaesani.

Rileva ora osservare che l'*agitazione dell' Istria* e l'azione del *partito sovversivo di Trieste*, le quali anche l'autore di quel libro ne dice tendere all' unione politica del loro paese al libero Stato italiano, sono da lui combattute in quel modo per cui ogni lettore imparziale deve dire: *verba, verba, praetereaque nihil*. E questo dopo avere egli ricordati gli atti positivi del governo austriaco gravemente offensivi agli interessi di Trieste e dell'Istria, i quali provocarono il pubblico fermento che intende sedare! Le armi con cui combattonsi in quel libro le aspirazioni nazionali dei Triestini e degli Istriani sono queste nude asserzioni: che il regno a cui essi volgonsi è *effimero, tirannico, in condizioni anormali, incerte, con attentati alla pubblica tranquillità, forti*

reazioni in provincie violentate; che Trieste e l'Istria sarebbero nel Regno italiano parti estreme onde cadrebbero nello stato da lui deplorato della Sicilia o della Sardegna! (pagina 23). Ecco ora l'argomento più forte, da cui nel libro anzidetto sperasi il trionfo della causa austriaca nel Litorale Veneto orientale. « Il ceto » mercantile non ignora il grande impulso *che dà e pensa an-* » *cora di dare* il Piemonte al proprio grande emporio di Genova, » *che già fin da ora assorbe tutto il commercio delle coste ita-* » *liane del Mediterraneo (!)* Se mai riuscisse al governo pie- » montese d'impadronirsi di tutto il Litorale adriatico, egli *vi lascie-* » *rebbe fiorire tutto al più un sol porto*, e questo sarebbe tutto » al più (sic) per la sua posizione centrica quello d'Ancona, cui » diverrebbero sussidiarî e perciò insignificanti quelli di Trieste e » Venezia (!) « (pagina 13 e 14), e altrettali cose che o sono disordini nostri momentanei, o previsioni che ripugnano allo spirito della nostra legislazione commerciale, e al movimento economico e sociale progressivo dell'Italia, non chè allo spirito dei tempi. Nello stesso opuscolo si ripetono diluite in molte e non sempre convenienti parole le riferite idee e qualche altra analoga, senza mai scorgervi cifre oltre i numeri progressivi delle pagine!

Lo scrittore formula poi tutti gli argomenti sparsi nel libro per dimostrare l'interesse, da lui qualificato vitale, che ha Trieste di convivere politicamente coll'Austria, colle seguenti parole che riportiamo, perchè con esse colui ci dà prova testimoniale autorevole dell'esposto nella prima sezione di questa appendice, relativamente al sistema amministrativo-politico e amministrativo-finanziario dell'Austria a cui è sottoposta quell'infelice città. « Il suo sovrano » egli scrive, « non cessò mai di portarle una spe- » ciale predilezione, anche in mezzo alle gravissime condizioni in » cui versava la monarchia nell'ultimo decennio, e che dovevano » purtroppo pesare anche su questa città! RESTRINGENDO LE SUE » ANTICHE PREROGATIVE, *massime coll'introduzione di* NUOVE, INCOM- » MODE *e* GRAVI IMPOSIZIONI. Il nuovo ordine costituzionale del- » l'Austria, cui Trieste si piega con riverenza e gratitudine, non » solo pel proprio, ma anche pel vantaggio delle provincie con- » sorelle (?!) se *toglie al sovrano la possibilità di decretare da sè* » *il ripristino di tutte le antiche sue* LIBERTA, la concessione di » nuovi favori; non pertanto agirà potentemente sull'avvenire di » un emporio, destinato dalla stessa sua posizione a rappresen-

» tare in principalità il commercio marittimo dell'Austria, suscet-
» tibile di grandissimo incremento tanto nell'esportazione dei
» ricchi suoi prodotti naturali e manufatti, mossi sulla grande
» rete di strade ferrate che circonda Trieste (!) quanto pel con-
» sumo sempre più crescente di generi di necessità e di lusso
» in un così vasto impero, cui dessi affluiranno con minor spesa
» e tempo mercè le ideate nuove comunicazioni e per l'immi-
» nente compimento del canale di Suez, che darà al commer-
» cio di questo porto un movimento che, or sono pochi anni,
» nessuno poteva prevedere.

» Il parlamento austriaco, composto di uomini illuminati, sorti
» nella maggior parte (che siede appunto nella camera dei de-
» putati) dalla elezione delle diete provinciali, studierà certa-
» mente, rimesso che abbia sulle basi della pubblica fiducia il
» bilancio finanziario, per proprio impulso, e per quello dei rap-
» presentanti di Trieste, tutte le singolarità di questa città; e
» procurerà di volgerle nonchè al suo, ma pure a profitto del-
» l'intera monarchia provocando per la medesima tutti quelli ec-
» cezionali provvedimenti, che potranno essere giustificati dalle
» circostanze e venire con essi senza detrimento delle altre pro-
» vincie » (pagina 16, 17).

Queste righe contengono in quintessenza tutte le speranze che l'autore imbandisce ai Triestini per parte del loro attuale governo; se ne cercano invano altre più sostanziose in tutto il libro.

Ora se a tutto ciò non vuolsi dare il peso d'una prova da aggiungersi alle altre intorno al nessun interesse che hanno le popolazioni del Litorale Veneto orientale o triestino di vivere in politico consorzio nella monarchia austriaca con tedeschi, magiari, slavi e altre nazioni a loro eterogenee; e all'interesse politico, invece di vivere in un solo Stato coi loro connazionali e conterranei con cui hanno comuni tutti i loro interessi materiali e morali: si deve almeno dedurne, che non vi sieno argomenti nemmanco speciosi con cui tentare una dimostrazione dell'interesse dei triestini ed istriani a rimanere congiunti cogli austriaci. Infatti simili argomenti avrebbero dovuto apparire in tal libro, ove si rifletta al tempo e luogo della sua pubblicazione, alle accennate agitazioni, alle intenzioni di combatterle professate dall' autore, e infine alle persone a cui era diretta, cioè ai

malcontenti abitanti d'una delle più commerciali città, a cui più che nude e vaghe parole doveansi presentare le prove promesse.

Tale è l'unica pubblicazione che dilatandosi oltre le proporzioni d'un articolo di giornale, sia stata presentata ai Triestini dai fautori del governo austriaco, per provare loro la utilità e necessità della loro dipendenza da questo (!). E tale libro producevasi dopo che un benemerito statistico nel 1848 aveva pubblicato il citato *Commercio di Trieste colla Germania, l'Austria e l'estero*, il quale nell'effervescenza politica di quell'anno avea potuto a Trieste liberamente circolare, per dimostrare non solo con parole ma con *numeri ufficiali*, che Trieste non avea interesse a vincolarsi politicamente alla Germania, e che i suoi maggiori interessi erano coi suoi connazionali; e dopo che il valente economista, autore della nota operetta: *Trieste e l'Istria e loro ragioni nella questione italiana*, edita a Milano e a Parigi nel 1861, con lodate considerazioni economiche, avea trattato dell'interesse che ha Trieste di congiungersi politicamente coll'Italia.

Ecco come gli amici dell'Austria poterono provare finora ai Triestini e agli Istriani l'interesse che questi hanno di conservarsi a quella uniti — essi fecero quanto poteano fare, nè più potranno fare.

Nell'argomento dell'interesse politico fondamentale del Litorale Veneto orientale, diciamo dei gravissimi inconvenienti in cui questo incorrerebbe, se separato dal presente Stato italiano che si fosse esteso soltanto alla Venezia quale è ora circoscritta dall'Austria, dovesse sottostare a governo e legge di stranieri con cui esso ha relazioni economiche assai minori di quelle che lo stringono alla restante Italia.

Ognun sa che non v'ha contratto se nelle parti contraenti non vi è la cognizione delle conseguenze economiche del contratto. Ed ognun sa che le conseguenze economiche del medesimo sono regolate, oltrechè dalla volontà dei contraenti, dalla legge, che al volere degli uomini sovrasta e lo modifica in vista di quei principî di giustizia e di pubblica utilità e anco di morale a cui nessuno deve sottrarsi. Ma la legge dei contratti, come ogni altra, varia da Stato a Stato per diversità di teoriche giuridiche di tradizioni legali e di opinioni intorno alla positiva giustizia.

Perciò il maggior numero dei cittadini che male conosce le proprie leggi ignora d'ordinario quasi interamente quelle degli altri Stati, quindi la renitenza a fare contratti in questi ed anco a fare stipulazioni che nei medesimi debbano avere effetto. La diversità di Stato è poi ostacolo alle private transazioni non solo per ciò, ma anche perchè le linee doganali, impedimento al libero corso dei rapporti commerciali, tolgono tempo e denaro; con che le stesse diminuiscono i mezzi per contrarre e il fine ordinario dei contratti, il lucro.

Quando gli abitanti di uno Stato hanno rapporti economici scarsi e di tenue importanza colla popolazione di un altro Stato, oppure hanno con questa quei soli grandi affari che per loro natura sono fatti dalle poche persone che hanno i mezzi materiali e tutte le cognizioni per farli, lieve è il danno che risentono gli abitanti di uno Stato per essere da un tale altro divisi. Ma gravissime sono le conseguenze della divisione politica di un popolo da un altro, quando l'uno ha coll'altro affari così importanti, così numerosi e continui, che da essi dipenda in gran parte la sua vita economica; quando l'uno per la vicinanza all'altro e per l'indole dei suoi negozî eve con questo incessantemente conferire prestazioni personali; quando collo scambio continuo delle merci fra loro vi sia movimento di persone, per modo che gran numero d'individui dell'un popolo debba trasferirsi con frequenza presso l'altro ed avervi temporanea o lunga dimora.

In tali danni, ed in grado incalcolabile, incorrerebbero le popolazioni del Litorale Veneto orientale ove fossero politicamente separate da quelle finitime contrade italiane, alle quali furono dalla più remota antichità e sono tuttora congiunte, per restare, sole fra le genti venete, sottoposte al regime straniero che ad esse sottrae in gran parte il frutto dei loro sudori per compensarle con mal governo e tirannia. Nella contingenza in cui questi popoli che ora convivono con quelli del Trentino e della Venezia, fossero divisi anco da questi per rimanere all'Austria, essi piomberebbero in spaventevole miseria. E gli stranieri d'ogni nazione che in gran numero toccano i loro lidi, e che ci rimproverarono finora di non avere quella coscienza della nostra nazionalità che corrisponde a tutta l'estensione della nostra patria e alle nostre tradizioni, alla vista della miseria degli abitatori di quel suolo italiano che è lungo l'orientale costa del golfo veneto e presso la nostra orien-

tale frontiera e fu sempre nostro, e al suono di quell'italiano accento di dolore con cui quelli ricercassero loro un obolo, ci imputerebbero uno dei più enormi delitti di cui si possa accusare un popolo, quello di avere con grave nostro danno gettato una gente sorella in uno stato di permanente agonia da cui non possa riaversi.

III.

Siccome chi vuole una cosa non può rifiutarsi dall'esaminare se questa sia d'altri, così ben si potrebbe esigere dai Tedeschi che quando vogliono tale o tal altro paese presso le loro frontiere, studiassero se i loro vicini ed i paesi che essi pretendono, hanno diritto, volontà ed interesse conforme alla loro pretesa. Invece non pochi in Alemagna, viste le relazioni economiche *secondarie* che *una parte* soltanto della loro patria ha col litorale triestino, e vista non la necessità, ma l'utilità di averlo, non avuto riguado all'interesse politico di esso comprensivo d'ogni altro, di far parte dello Stato italiano, conchiudono che debba il medesimo alla Germania appartenere!

Di fronte a simili avversarî, di cui la maggior parte non vorrà far studî estesi e coscienziosi relativamente alle nostre necessità, dalle quali derivasi l'interesse politico di questa parte d'Italia e della restante di convivere in un solo Stato, aggiungiamo a questa nostra lucubrazione economica poche di quelle ovvie cose, le quali più d'altre (per l'esposta maniera di ragionare del maggior numero degli stranieri) devono valere ad assicurare appo di essi il trionfo di quelle geografiche, storiche, etnografiche ed economiche verità, che abbiamo dovuto estesamente esporre per dovere e amore delle cose nostre.

Prescindendo perciò dal dimostrato fatto, che la quasi totalità degl'interessi economici di Trieste sono comuni alla restante Italia, osserviamo che una città posta presso ad una frontiera e prossima a nazione che le è estranea, quand'anche si prestasse ai cambî di questa con altra parimenti straniera, e si prestasse perciò al commercio di nazioni straniere fra di loro, così che con una di esse avesse quelle importanti sue relazioni e quegli interessi dai quali dipendesse in gran parte la sua prosperità, come si vuole supporre di Trieste da coloro che non ne studiarono le

relazioni economiche; una tale città, per ragione naturale, per razionale giustizia, e per motivi d'ordine generale, dovrebbe tuttavia essere indipendente dalla nazione straniera con cui avesse i suoi maggiori rapporti economici esterni. Una tale città dovrebbe invece far parte dello Stato a cui appartengono i suoi connazionali; se essa vivendo sul loro territorio, ha con loro quei rapporti economici locali che sono frequentissimi tanto più se questi la costituiscono centro e cuore rispetto ad una parte numerosa di essi e rispetto ad una importante sezione della comune regione geografica; e se la stessa città ha conseguentemente comuni coi suoi connazionali e conterranei quegli interessi morali pei quali ha con essi vita eguale e comune, malgrado la forza maggiore per cui non ha condizione politica corrispondente.

Se, come osservammo, alla comunione degli interessi morali degli abitanti di una città con popolazione circostante o vicina, devesi porre mente in argomenti di ricomposizione territoriale di Stati, devesi avere particolare riguardo a quella comunione morale che rilevammo strettissima fra Trieste e la restante Italia derivata da condizioni naturali ed economiche, storiche ed etnografiche fondamentali, nonchè dalle necessità e aspirazioni politiche dell'una e dell'altra (Vedi art. 1° di questo capo.)

Gli uomini, constatiamolo, non associano le loro forze in uno Stato soltanto per conseguire fini commerciali, agricoli o industriali, per assicurare e promuovere soltanto i loro interessi materiali; mà per raggiungere eziandio scopi morali, per avviare insieme alla meta le loro speciali tendenze più nobili, per assicurare e promuovere i loro beni immateriali. Egli è perciò che la legislazione degli Stati non risguarda soltanto la coltivazione delle terre, le manifatture gli affari mercantili; ma prende in considerazione il vario genio dei popoli: le varie loro condizioni sociali; il vario grado di loro civiltà. Da ciò la santità del principio, invocato a favore di Trieste, che un popolo deve vivere in istato politico con quelle genti, con cui ha conformi gl'interessi morali inerenti alla convivenza con esse in un solo paese, ed alla indole nazionale e alla vita storica che ebbe ed ha comuni colle medesime; anzichè soggiacere a coloro che per diversità di sedi, di indole, di civiltà e di tradizioni hanno interessi morali diversi.

Aperto l'istmo di Suez, Messina diverrà uno dei grandi centri del commercio fra l'Europa occidentale e l'Asia meridionale; quindi Messina, pel conseguente ingente transito commerciale, potrà avere con la Francia e colla Spagna, e forse con remote regioni asiatiche interessi commerciali maggiori che col lembo di Sicilia su cui è posta, interessi commerciali superiori a quelli che avrà con qualche altro tratto di vicina costa italiana. Vi sarà un pubblicista tedesco che, per un tal fatto, contrasterà Messina a chi regnerà in Sicilia, per attribuire invece il diritto su questa città alla Francia o a quell'altra nazione che vi avesse commercio maggiore dell'Italia? Sulla maggioranza degl'interessi materiali, che a Messina avesse una nazione lontana e straniera, in confronto dello Stato a cui essa appartenesse, si fonderà un titolo a favore di una tale nazione?

Danzica la città più commerciale della monarchia prussiana, ma che è centro del commercio fra i mari settentrionali d'Europa e la vastissima pianura polacca la quale è lungo la Vistola, sebbene giovi al commercio di stranieri allo Stato a cui appartiene più che al commercio prussiano, non è perciò dai Tedeschi ritenuta meno prussiana di qualsiasi altro luogo della Prussia. Similmente Trieste anco per coloro che non volendo studiarne le relazioni economiche esteriori, pur vogliono che queste sieno più strette coll'Alemagna o coll'Ungheria che coll'Italia, dovrebbero consentire che faccia parte di questa, con cui ha comune territorio e nazionalità, anzichè di quelle a cui per questi rapporti, più che estranea, è opposta.

Ed invero non è Trieste divisa da Tedeschi come da Ungheresi e da Slavi da un largo tratto alpino, sul quale sono scarsissimi i mezzi di comunicazione, e frequenti le estensioni inospiti, coperte da selve, cosparse da roccie e ingombre da nevi e ghiacci (1); mentre le popolazioni di Trieste e suo Litorale, lungo la marina propria e sopra un suolo piano si danno la mano e si

(1) Nell'Appendice seconda di quest'opera abbiamo dimostrato come le Alpi Giulie hanno la qualità divisoria di confine naturale, quanto ed anco più di quello che la abbiano le altre sezioni della nostra frontiera alpina; e come questa qualità si combini coi caratteri topografici del Litorale Veneto orientale e colla configurazione del mare circostante a fare il medesimo *italiano per natura in eminente grado.*

confondono presso l'Isonzo alle popolazioni della Venezia più interna.

Ora coloro che non conoscono la prevalenza degli interessi italiani a Trieste, non potendo tuttavia dubitare che Trieste è posta in Italia e che è popolata da Italiani (1), nè potendo ignorare che essa abbia almeno una certa quantità dei suoi interessi economici coll'Italia, e che in essa di conformità alle sue tradizioni ognor più intense si rendono le tendenze nazionali (2), con quale fondamento possono pensare che Trieste debba vivere in politico consorzio germanico? Una politica pretesa della Germania sopra Trieste non può aver altro fondamento, che la nuda volontà di chi crede poter ciò che vuole, contro il quale fondamento è indecorosa ogni discussione.

I suesposti principî e fatti giustamente si estendono a tutti i luoghi minori del Litorale Veneto orientale o triestino che sta fra le Alpi Giulie ed il mare, i quali formano con quella città una sola frazione o provincia del territorio italiano e una sola parte della nostra nazionalità.

Se la giustizia e la natura delle cose in qualsivoglia modo considerate non ripugnano a ciò, che Trieste la quale è in Italia, e vi è con popolazione italiana e con interessi che ognuno il quale non li esamini pur supporrà in buona parte italiani, *sia anco politicamente italiana*, a ciò ripugna forse un interesse, una necessità economica o politica germanica?

Noi non intendiam dire di necessità od interessi di piccola frazione della grande nazione germanica; nè di interessi e necessità che avesse la Germania a possedere Trieste, come un altro qualunque punto che in altra parte del mondo potesse

(1) Egli è nella terza Appendice di quest'opera che abbiamo dimostrato come i Tedeschi nel Litorale Veneto orientale eccedano di poco i 2000 e di poco i 1000 quelli provenienti dall'Ungheria, Transilvania, Croazia, Slavonia, Confini militari, Serbia e Banato di Temesvar; mentre i pochi residui di *antiche* nazioni che restano ancora in questa contrada e che hanno in gran parte perdute, come altrove in Italia, le traccie della loro origine, sono *prossimi alla piena loro assimilazione* ai Veneti loro compaesani.

(2) Di queste trattammo negli articoli 1 e 2 del Libro II e nel Capo terzo Libro III, non che nella terza Appendice di quest'opera, oltre ai pochi cenni fatti in queste carte.

darle qualche non nazionale e non necessario vantaggio. Noi dobbiamo parlare d'interesse germanico, che sia economicamente o politicamente *vitale* e ad un tempo *generale* rispetto all'Alemagna, di un interesse cioè, che sia *veramente* nazionale germanico. La risposta sarebbe data da quanto dicemmo nei precedenti articoli in ordine agli interessi triestini; ma prescindendo, come ci siam proposti da tutto l'esposto, esponiamo poche generali riflessioni sufficienti per la maggioranza degli stranieri men benevoli, che non fecero nè intendono forse di fare lunghe indagini intorno alle cose nostre nemmanco nei riguardi delle loro proprie.

L'Alemagna inclina ai mari del Nord e Baltico ad eccezione di quella minor sua parte che, giacente nel bacino superiore del Danubio, volgesi invece al Mar Nero. Non v'ha un piede quadrato della superficie dell'Alemagna che inclini all'Adriatico, da cui è divisa dalle Alpi dove esse più dilatansi e meglio dividono le regioni ai loro lati. Perciò, mentre la natura invita la Germania a quei tre mari, la natura di cui i pubblicisti più illuminati come gli uomini più volgari riconoscono l'alta sovranità, la natura interpone largo e montuoso spazio slavo e italiano con grandi difficoltà di comunicazioni fra la Germania e le acque dell'Adriatico. Ora se anco quella minor parte della Germania la quale ha una grande e ognor crescente parte dei suoi interessi coi paesi del mar Nero, a questo ognor più volgesi coi suoi mezzi naturali di comunicazione, ed ha inoltre più che su questo mare considerevoli e progredienti gli interessi sui mari nordici, ai quali accede anch'essa più agevolmente che al Golfo veneto; Trieste non apparisce porto necessario alla generalità dell'Alemagna, la quale vi ha relazioni commerciali le quali si possono concepire di gran lunga meno importanti di quelle che la stessa Germania ha coi porti a lei stranieri, che sono alle foci dei fiumi dei quali più giovasi nel suo commercio, coi porti cioè che sono alle foci del Reno e del Danubio.

Risulta dalle cifre delle succitate fonti austriache e dai calcoli di Kolb, che gl'interessi annui di tutta la Germania a Trieste non giungono alla quarantesima parte di tutto il commercio esterno di questa regione, che quel statistico calcolò essere di quattro miliardi. Alla Germania perciò non è necessaria Trieste più di quello che lo sieno all'Italia, Marsiglia, Alessandria, e Costantinopoli; nei quali porti l'Italia non ha minori interessi di quello

che abbia a Trieste l'Alemagna. La quale non può perciò aspirare ad avere questo porto, a meno che non ritengasi essa potere aspirare ad ogni cosa che le è di rilevante, sebbene secondario vantaggio; come ad avere un porto su ogni mare vicino. Guai al mondo se si applicasse dovunque il principio che una nazione deve avere porti su quanti mari ha importanti interessi!

I vitali e maggiori interessi economici e politici che abbia la Germania sono lungo il mediterraneo settentrionale. L'Alemagna deve tendere ad avanzare nelle vie della prosperità, della civiltà e del miglioramento nelle sue istituzioni politiche e sociali *per assimilarsi sulla terra propria*, lungo la pianura che sta sulla destra del Reno, *popoli fratelli;* onde estendere la *più utile* delle *sue* coste. Per tal modo la Germania avrà una zona marittima che, di poco inferiore a quella della seconda delle potenze navali di Europa, sarà di gran lunga più importante e comparativamente più estesa di quella che è la terza fra queste.

Le tradizioni commerciali e politiche delle genti di teutonica stirpe invitano queste a rinnovare, in proporzioni più decorose delle attuali, la potenza marittima delle illustri città anseatiche e della antica provincia olandese, sulla costa dalla Vistola al Reno. La quale non è forse ad altra seconda per facili comunicazioni coll' interno; per fiorenti e numerosi porti, quelli di Emden, Brema, Lubecca, Stettino, e il primo del continente europeo, Amburgo; per ampî e sicuri seni, quelli che stanno alle foci dell'Oder, dell'Eyder, dell'Elba, del Veser, quelli più spaziosi fra le isole di Usedom e di Rugen e il continente, quelli di Barth, di Ribnitz, di Rostock, di Vismar, e altri in maggior numero quali sono quelli fra lo stretto di Stralsund e il seno di Kiel, ed i grandissimi denominati Jäde, Dollard Zuidersee; per utili isole, atte a promuovere la potenza marittima in mari vicini e lontani, nei quali le colonie teutoniche dell'Olanda sono, dopo le inglesi, le più popolose e le più produttive di preziose derrate.

Da tale e tanta costa potrà l'Alemagna trarre elementi di commerciale grandezza e di navale potenza, ben maggiori di quelli che può sperare dal transalpino e a lei straniero lido di Trieste. Questo remoto, soverchio e di pericolosa conservazione per quella nazione è necessario a tutto il versante italiano dell'A-

driatico e del Ionio. E ciò primieramente perchè questa regione italiana ha in Trieste quel suo precipuo emporio col centro d'Europa, a cui sono succursali tutti gli altri porti della stessa considerevole parte d'Italia; in secondo luogo perchè l'Italia ha in Pola il miglior possibile e necessario custode delle forze navali che dovranno proteggere quei suoi grandi interessi sull'Adriatico, che dopo il taglio dell'istmo di Suez non saranno ad altri suoi interessi secondi: e infine perchè la costa triestina non può essere all'Alemagna consentita dalle genti slave che fra quella e questa, con diritto pari a quello dei popoli tedeschi, aspirano anch'esse a costituirsi da questi indipendenti.

IV.

Quando i popoli stranieri d'oltre le Giulie erano politicamente divisi ed aveano poca civiltà e tenue commercio sull'Adriatico, non avevano, come accennammo nelle prime carte di questa Appendice, nè bisogno nè forza di assoggettare Trieste; e Trieste, *antico municipio romano*, fu nell'evo medio *libero Municipio italiano.*

Man mano che i popoli tedeschi, ungarici, e slavi dall'Inn alle sorgenti della Vistola, dal piano germanico alle Alpi Giulie stringevansi in politica monarchia; essi, più forti d'ognuno dei deboli Stati italiani vicini a Trieste, poteano a sè gradualmente sottoporre quel libero Municipo italiano, che aveva il porto, il quale manteneva i loro rapporti economici colla parte più ricca e civile del mezzogiorno d'Europa, e con ulteriori regioni. E perciò Trieste in progresso dovea per ineluttabile necessità cessare dall'essere libera città, per passare sotto al *patronato politico* e quindi al *dispotismo dell'Austria.*

Ma ora va indebolendosi la eterogenea monarchia austriaca, e quanto sta al di qua dei Carpazî tende a dividersi in due grandi parti, la germanica e la ungarica; nessuna delle quali avrà la necessità di possedere Trieste. D'altra parte il bisogno di avere Trieste aumenta e ognor più si accrescerà in Italia, in forza dell'avvertito sviluppo finora negletto o represso della vita economica lungo l'Adriatico, la quale progredendo moltiplica le relazioni dell'Italia con quel suo porto.

Aumentando necessità, volontà e potenza da un lato di avere Trieste, diminuendo dall'altro utilità, desiderio e forza di conservare tale piazza; questa dovrà nell'avvenire essere *politicamente italiana* per necessità analoga a quella, per cui non lo potè essere nei tempi precorsi.

Nè tarderà tale nuovo fatto a compiersi, perchè, mentre ognor più diminuirà, per cessare, la potenza dell'Austria, e la volontà dei suoi popoli di tenere questo porto il quale è ad essi secondario, e sarà più prospero, con loro vantaggio, quando ad essi non sia soggetto: per interesse nazionale supremo dovrà con incessante e sempre maggior energia tendere la cresciuta potenza italiana al possesso di tutta quella costa del Golfo veneto, il quale è il gran porto commerciale e militare ad un tempo, che la natura dava all'Italia sull'Adriatico.

Se lo Stato italiano non può rimanere a lungo lontano dal Golfo veneto, il quale è il seno marittimo di quella gran conca del Po, che è la contrada sua più florida, il seno in cui ha foce il suo maggior fiume; egli non potrà certamente rassegnarsi a lungo a soffrire la mancanza dell'orientale costa del medesimo golfo, che per ogni considerazione economica, come sotto l'aspetto militare, e perciò nei riguardi politici, è più importante dell' altra, ed a tollerare che vi abbia sede un' ostile potenza.

Non potendosi tardare a conoscere che il Litorale Veneto orientale o triestino è fra le contrade italiane che sono più necessarie a quella prosperità e potenza marittima, la quale è la naturale vocazione dei popoli italiani; non si tarderà a comprendere *dovunque*, che sarà vano sperare pace durevole fra l'Italia, che ne ha un bisogno di sempre maggiore intensità, e gli stranieri che ora ne hanno il dominio, finchè non ne sieno mutate le condizioni politiche.

Perciò, e perchè nel medesimo v'ha uno dei principali centri della vita economica europea, che deve essere posto nelle condizioni politiche più convenienti per compiere le sue importantissime e necessarie funzioni, nell' ordine dei grandi interessi generali; indubbiamente e in conformità a volontà generale dovrà verificarsi il fatto, che quel Litorale italiano sia politicamente italiano.

La previsione di tale necessaria mutazione delle sorti politiche del Litorale Veneto orientale, la quale nasce da queste considerazioni, ci addita poi non lontano il giorno in cui essa si verificherà.

Ed invero le tendenze commerciali surriferite di Trieste, che devono stringerla sempre più al resto d'Italia, dove sente bisogno di compensare le perdite che soffre ognor più da altri lati, quelle tendenze commerciali nazionali, colle sue qualità etnografiche altamente italiane cospireranno incessantemente contro la nociva dominazione straniera, per aumentarvi sempre più l'energia delle aspirazioni politiche nazionali: le quali accresceranno quell'agitazione, che insieme al regime a cui è sottoposta la città, comincia ad intorpidirne l'attività economica, con detrimento non solo della medesima e di una gran parte del Regno d'Italia, ma eziandio con grave e crescente danno di quanti popoli hanno rapporti in questo grande emporio. Nessun dubbio perciò che all'interesse generale che Trieste sia emancipata per far parte del libero Stato dei suoi connazionali e conterranei, non corrisponda in breve un imperioso bisogno, il quale muova l'opinione universale a dare almeno la sua forza morale al provvido e potente braccio che intenderà a soddisfarlo.

APPENDICE QUINTA

La Valle del Fella interposta alle Alpi Carniche e alle Giulie (1).

Articolo primo.

Posizione geografica e naturali relazioni assegnano la Valle del Fella alla Venezia e all'Italia.

Dopo che abbiamo sommariamente esposte le condizioni della regione Tridentina e della Triestina le quali da due importantissimi lati compiono l'Italia, dobbiamo volgere lo sguardo a una contrada della Venezia più alpina, che sta fra quelle due regioni, ed è *nella parte più importante del versante veneto delle Alpi*; in quella parte cioè che è immediatamente sottoposta al ben noto passo di Tarvisio o di Ponteba.

Noi dobbiamo trattare in quest' opera del piccolo territorio anzidetto, che è frazione naturale della veneta provincia denominata Friuli; perchè le pretensioni germaniche, derivate dal protocollo di Francoforte del 6 aprile 1818, il quale novera fra le contrade da aggregarsi alla Confederazione tedesca *il Ducato di Carinzia*, si estendono anco alla anzidetta valle. La

(1) Vedi a pag. 517 (testo e nota) la distinzione delle Alpi Giulie dalle Carniche in conformità ai principî e studî orografici più accreditati. Al nome del fiume Fella applichiamo poi l'articolo maschile, perchè vediamo questo accompagnarsi a quel nome nelle pubblicazioni venete in cui si fa menzione della valle di cui qui ci occupiamo.

quale, senza riguardo a ciò che essa è frazione naturale della Venezia propriamente detta e fu soggetta, quando a duchi e marchesi del Friuli, quando a patriarchi di Aquileia, quando ai Veneziani, nel riparto amministrativo dell'Impero austriaco fu annessa alla straniera provincia di Villac in Carinzia!

La valle veneta di cui dobbiamo occuparci dal borgo di Ponteba, lungo le rive del fiume Fella principale influente del Tagliamento elevasi fino al passo di Tarvisio, il più frequentato di quelli che s'aprono nella Venezia fra l'Italia e la regione straniera limitrofa.

Questa valle è bagnata da cinque o sei piccoli corsi d'acqua che si riuniscono nel fiume, da cui ha nome la valle. La borgata principale della medesima è Malborghetto, onde essa dicesi anco territorio di Malborghetto: le succede per importanza Ponteba, dopo la quale si contano cinque o sei villaggi.

Manifesta è l'*italianità geografica* di questa valle alpina; giacchè essa posta sul versante australe delle Carniche e nella conca del Tagliamento, mentre è separata dalla regione straniera per la nominata principale catena alpina, dalla contermine provincia veneta del Friuli non è tampoco distinta per taluna di quelle linee topografiche, le quali separano una contrada da altra di una stessa regione geografica. Ed invero la veneta provincia friulana verso la valle del Fella ha per confine da N. O. O. a S. E. E. prima quel torrentello detto Pontebana, che piccolissimo e quasi asciutto nelle sue lunghe magre, per se solo non sarebbe atto a dividere ragionevolmente due territorî comunali; poscia, dalla confluenza di questo col Fella, ha per limite una linea convenzionale e irregolare tracciata sul dorso del ramo alpino che separa in buona parte la valle superiore del Fella dall'inferiore, detta val del Ferro (1).

Di conformità a ciò e secondo le migliori carte geografiche così italiane che tedesche e secondo gli studî dello Stato Maggiore generale piemontese del 1846, come giusta altre principali autorità

(1) Usiamo come si usa l'espressione *valle del Fella*, per indicare soltanto la parte superiore della valle di questo fiume; giacchè la parte inferiore di questa valle, che, anco amministrativamente, è nella provincia veneta del Friuli o di Udine, ha lo special nome di *valle del Ferro*.

orografiche, è verità incontestabile che la valle, di cui teniamo parola, è una frazione immaginaria anzichè reale della veneta conca del Tagliamento (1); e ciò in guisa che essa è parte d'Italia per ragione non minore di quella per cui fa parte d'Italia la superiore valle della Piave, dell'Adda, della Dora, e va dicendo di tutte le altre più alte valli della Venezia, della Lombardia e del Piemonte, le quali meno si distinguono dal terreno italiano soggiacente.

Non è poi a credere che il bacino alpino di cui diciamo, per l'altezza sua considerevole e pel suo declivio tenuissimo verso la Venezia, si confonda colla zona alpina più elevata da cui comincia, e sia perciò contrada distinta dalla sottostante provincia veneta. E in vero, mentre quel bacino alpino nel suo punto culminante, sul passo di Tarvisio, s'innalza 869 metri, il suo declivio è rapido così verso la Venezia che declina 200 metri nel breve spazio delle 10 miglia nostrali che corrono fra quel passo è il borgo di Ponteba (2). Si ponno nominare in gran numero dei piccoli territorî posti nelle parti somme del versante italiano delle Alpi, nella Venezia e più ancora in Lombardia e in Piemonte, i quali in confronto della valle del Fella sono in molto minore connessione e assai più distinti rispetto alla contrada italiana loro sottoposta. Ma tacciamo in questo argomento in cui parlano chiaramente le carte geografiche e a migliaia i libri geografici.

Stabilito che *per natura è fuor di ogni dubbio italiana la valle del Fella*, aggiungiamo che gli abitanti di questa frazione della Venezia etnograficamente misti o ibridi (a somiglianza di quelli di quasi tutte le contrade che sono poste lungo il confine di due regioni diverse), italiani cioè, slavi e tedeschi, *hanno le relazioni morali ed economiche colla restante Venezia*

(1) Ricordiamo qui la grande carta dello Stato Maggiore austriaco dell'Illirio altrove citata, e quella dello Stato Maggiore generale piemontese annessa all'opera *Le Alpi che cingono l'Italia*, nella quale al Cap. IX, fra le valli del versante italiano delle Alpi, è descritta anco la valle del Fella.

(2) *Le Alpi che cingono l'Italia*, Capit. XII, Ponteba sta a 571 metri di elevazione. MEZZACAPO, *Studii topogr. e strateg. su l'Italia*, Parte I, capo I, § 1.

di gran lunga più facili e frequenti di quelle che essi abbiano colla Carinzia e colla Carniola rispettivamente ad essi transalpine; e nelle quali sono incerte, difficili e costose le communicazioni, per quel rigore di clima che deriva dalla più sfavorevole delle esposizioni, da elevazione assai notabile sul livello del mare e da ingente quantità di nevi eterne e ghiacciai. Per condizioni climatiche e topografiche contrarie è invece in ogni stagione agevole agli abitatori del territorio di Malborghetto di recarsi in ogni parte della Venezia con cui la loro valle, come la parte coll'intero, si congiunge.

In conseguenza delle condizioni della topografia e del clima di questa valle italiana gli abitanti suoi, se hanno lingua mista o ibrida per avere avuto rapporti politici colla Carinzia e coll'Austria, essi hanno *qualità organiche più somiglianti alla razza delle inferiori regioni montane della Venezia*, che a quella delle regioni oltre-alpine (1).

Egli è nella Venezia che gli alpigiani di val Fella trovano assai vicine e numerose le borgate fiorenti, e le popolose città di pianura; egli è nella Venezia che i medesimi necessariamente alienano i prodotti della selvicoltura e della pastorizia a cui esclusivamente si dedicano; ed è nella Venezia che possono più agevolmente trasportare, sia per terra sia per acqua, le pesanti produzioni di quelle loro industrie; e prestare più utilmente l'opera delle loro robuste braccia per avere ciò che il loro paese nega.

Mentre a nord e ad est del territorio di Malborghetto, i villaggi e le piccole borgate di Carinzia, Carniola e Stiria si succedono fra alte montagne per oltre cento miglia, prima che si incontri una città importante; nella opposta direzione della Venezia ad un terzo di questa distanza sorge un centro di popo-

(1) Relativamente all'influenza delle condizioni naturali di un paese sulle qualità degli uomini che lo abitano, dicemmo a lungo nel capitolo I dell'Appendice prima. E relativamente all'importanza politica della ibridità etnografica di un paese, che è simile a quella che riscontrasi nella Valle del Fella in cui suona veneto idioma, vernacolo slavo e guasto tedesco. ci riferiamo alle considerazioni fatte nel capitolo II dell'Appendice stessa, dove dicemmo della *necessaria* fusione delle genti diverse che abitano una sola regione.

lazione più considerevole di tutti quelli della Carinzia, della Carniola e dell'inferiore Stiria, Udine dove ha principio il più dovizioso piano d'Europa. E per assai minore cammino di quello che corre fra Gratz e la valle del Fella , questa accede ai grandi centri economici di Venezia e Trieste , delle quali ha d'uopo, mentre i porti germanici le distano non meno di un migliaio di miglia. D'altra parte la Venezia, che, pel bisogno di cambiare nel modo più breve, agevole e quindi utile i suoi prodotti del piano con quelli delle Alpi, deve avere congiunto tutto il suo versante delle Carniche, ha più particolare bisogno di aver seco quella parte di questo, di cui qui trattiamo; perchè sono in essa, più che nelle altre, abbondanti i bestiami e ricchissimi i boschi; per essere nella valle del Fella, in confronto delle altre del Friuli, le montagne men franate e meglio provvedute di fecondi strati vegetali.

Queste riflessioni, che in buona parte sorgono spontanee dall'ispezione d'una carta geografica, e in altra ci sono date dalle due autorevoli fonti citate in questo articolo, non che da persona che davaci il risultato di studî fatti sui luoghi, persuadono che gli abitanti della parte del versante veneto, di cui diciamo, per natura *hanno maggiori relazioni, interessi e comunione di vita sociale colla contrada italiana* in cui vivono, che colla regione straniera, da cui sono divisi per le sommità delle Alpi Carniche: le quali diversificano tutte le condizioni naturali delle due loro opposte chine, e quindi assimilano la valle del Fella alla veneta conca del Tagliamento, rendendola affatto diversa dalla transalpina valle della Drava.

Dopo l'esposto è superflua ogni ulteriore indagine per convincersi che la valle del Fella, esteso lo Stato italiano alla Venezia, abbia interesse fondamentale di partecipare con questa al libero consorzio politico italiano, in cui avrà rapporti senza confronto superiori a quelli che essa ha ora colla Venezia.

Articolo secondo.

Al regno italiano che si estenda alla Venezia è necessario compimento la valle del Fella.

Ma ciò che ora importa di osservare è, che, mentre la valle del Fella dai suoi più naturali interessi è invitata a far parte dell'Italia che si estendesse al veneto territorio, questa avrebbe di quella bisogno e necessità.

Per dimostrar ciò, anzichè sviluppare le ragioni di convenienza economica che scaturiscono dalle fatte considerazioni, ci valeremo di poche e semplici idee della più elementare, ma importante strategia.

Il pendio italiano delle Alpi venete, breve e rapido ancor più di quello che sia breve e rapido il declivio degli altri tratti della china italiana delle Alpi, meno ancora di questi presenta quelle lunghe, anguste e tortuose valli transalpine, entro le quali è cento volte agevole arrestare con poca forza un esercito invasore. Mentre la valle del Fella e la valle dell'inferiore Tagliamento, continuazione della prima fino al piano veneto, insieme hanno approssimativamente la lunghezza di trenta miglia, e sono fiancheggiate da monti di mediocre elevazione; la valle della Drava e del Gail e quella della Sava sul versante opposto a quello della valle del Fella, prolungansi oltre a cento miglia con catene laterali elevatissime. Una buona carta geografica qualunque e inoltre la grande opera più volte citata dello Stato Maggiore generale piemontese, mostra la enorme differenza dei depressi monti della valle del Fella, e degli altri sul nostro versante, in confronto dei colossi montani che muniscono per lungo tratto quelle valli oltrealpine, in cui è molto arduo il penetrare e assai malagevole il procedere (1). « Le comunicazioni, scri-

(1) Nel Capit. XII dell'opera *Le Alpi che cingono l'Italia*, dello Stato Maggiore generale piemontese, apparisce che i monti delle valli della Drava e Gail sono molto più elevati delle Alpi principali da cui derivano, per modo che fra questi se ne contano diciassette che elevansi oltre a due mila metri e dieci che s'innalzano più di tre mila metri; mentre non ve ne hanno che cinque fra i due e i tre mila metri lungo la valle del Fella e del Tagliamento.

» vono i fratelli Mezzacapo nella citata loro opera strategica,
» le quali dalle alte valli della Piave e del Tagliamento met-
» tono in quelle della Drava, se ne eccettui la strada della
» Ponteba; *di là dai monti sono disadatte come linee di operazione*
» *per un esercito d'invasione* (1) ».

Ora se la china italiana delle Carniche mal si presta alle operazioni difensive, ed agli attacchi contro nemici che muovessero dall'opposto pendio, egli sarebbe oltremodo pericoloso il lasciare a straniero Stato quella parte di essa che scende dal passo di Tarvisio lungo il Fella: la quale mentre ci presenta la migliore opportunità ad offendere chi ne minacciasse dalla vicina Carinzia, offre più che ogni altro tratto delle Alpi orientali opportunità ad invadere l'Italia per la sua posizione rispetto alla Venezia.

Egli è manifesto che quando una straniera potenza conservasse quella valle del Fella che domina la restante Venezia, e cala verso questa con una fronte di circa quindici miglia, sarebbe inutile all'Italia tutto il suo baluardo delle Alpi orientali. Ed invero queste senza esitazione dovrebbero essere abbandonate dalle armi nostre, tostochè forze nemiche si concentrassero in quella valle, posta nel centro delle medesime e contenente la via che fu ognora la principale fra quelle scendenti dalle Alpi sulla Venezia. E questo dovrebbe farsi, perchè un fatto militare in quella valle centrale e su questa via favorevole alle armi nemiche, renderebbe o ardua o impossibile la ritirata alle nostre forze che custodissero gli altri varchi delle Alpi orientali.

Il pericolo che può derivare alla Venezia e all'Italia da questo lato è tale che lo Stato italiano il quale intendesse a difendere la Venezia, dovrebbe occupare immediatamente la valle del Fella e il passo di Tarvisio, nonchè qualche forte posizione, che oltre quel varco vale ad impedire al nemico l'accesso a questa e quindi al piano veneto.

Egli è per ciò che per difendere la frontiera orientale i generali Mezzacapo ritengono necessario, che un esercito italiano si porti innanzi di essa, occupando la linea che da Villac per Tarvisio conduce a Laybach, linea molto più breve di quella che deve percorrere esternamente il nemico per recarsi ad at-

(1) Mezzacapo, *Studii topografici e strategici su l'Italia*, Parte II, Cap. I, § 4, *Frontiera orientale.*

taccare l'una o l'altra estremità di essa. Questo consiglio che trova appoggio nella campagna del principe Eugenio nel 1813, viene poi ripetuto nella citata opera strategica dei fratelli Mezzacapo colle seguenti parole: « Gl'Italiani qualunque volta deb-
» bano difendere questa parte della frontiera conviene che pre-
» vengano l'avversario al di là delle Alpi, ed occupino Tarvisio,
» Villac, l'alta Drava ed il corso della Sava, affine di coprire
» tutte le vie che menano in Italia da Toblach a Fiume. *Con-
» verrà nella difesa tener fermo di rincontro a Tarvisio* » (1).

Mentre è necessario a uno Stato italiano che comprenda la Venezia di estendersi alla valle del Fella, suo compimento naturale; questa valle è all'Austria ed alla Germania militarmente utile di gran lunga meno di quello che sia all'Italia, per modo che *mentre la medesima è a questa strategicamente necessaria, essa è a quella superflua.*

Ciò mentre apparisce primieramente dalla accennata considerazione che invasa la valle del Fella, tutta la Venezia fino all'Adige e al Po è a discrezione del nemico, il quale superati quei fiumi è signore di tutta Italia; viene poi dimostrato in secondo luogo dalle accennate condizioni topografiche generali della Carinzia e Carniola; e più ancora da ciò che su tutto il versante straniero delle Alpi orientali in ogni direzione contraria all'Italia succedonsi per oltre cento e centosessanta miglia fino al piano ungarico e alla capitale dell'Impero austriaco elevati e frequenti monti, così che ad un esercito che mosso dall'Italia avesse occupato delle località oltre qualche varco alpino, sarebbe impossibile l'avanzare nelle parti centrali dell'Alemagna e dell'Ungheria.

Egli è perciò che quando la Francia nei tempi della sua massima potenza intraprese grandi operazioni militari contro l'Austria, affidava all'armata del Reno il carico di ferirne il cuore, invulnerabile dal lato in cui lo protegge la grande corazza alpina; mentre gli eserciti francesi che operavano contro l'Austria dall'Ita-

(1) MEZZACAPO, *Studii topogr. e statist. su l'Italia*, Parte II, Cap. I, § 4, pag. 397-406.

lia, negli anni 1796-97-98 e nel 1800 sotto il comando del generale Bonaparte, e quindi nel 1805 sotto il generale Massena e nel 1809 e 1814 sotto il vicerè Beauharnais, doveano limitarsi a secondare i grandi movimenti di quell'armata principale che avea più facile il compito, eseguito più volte da Moreau prima del 1800, e in seguito dall'Imperatore stesso. Successivamente la enorme difficoltà di espugnare il baluardo alpino che copre l'Austria dal lato dell'Italia, senza spiegare l'offensiva lungo il superiore Danubio, doveva dettare al terzo Napoleone i preliminari di Villafranca.

Questi fatti naturali e storici dimostrano che mentre uno Stato italiano ha la maggiore delle ragioni, quella della sicurezza, per estendersi nelle Alpi venete fino a tutta la valle del Fella e al passo di Tarvisio e in tal modo a tutto il diversorio alpino delle acque che scendono al mare Adriatico da un lato, dall'altro al mar Nero; l'Austria e l'Alemagna estesamente e validissimamente munite dal più sviluppato sistema di diramazioni che abbiano le Alpi, non possono giustificare dominio sopra l'anzidetta parte dell'acquapendente italiano.

All'Austria e all'Alemagna per tenere un piede al di quà delle Carniche, non è ragionevole fondamento la eventualità di essere esposte da altri lati ad attacchi di alleati nostri cooperanti con noi contro di esse.

Quali sarebbero le conseguenze che deriverebbero da simile argomento, che ogni nazione accampasse contro il territorio di un'altra? Ma prescindendo da ciò, osserviamo, che se è possibile che l'Italia abbia degli alleati i quali agiscano a suo favore ad occidente dell'Austria e dell'Alemagna, non è meno possibile che questa susciti contro di noi potenze che dal lato opposto concorrano con essa ad offenderci. Perciò se la prima eventualità potesse essere titolo all'Austria e all'Alemagna di estendersi in Italia, la seconda possibilità darebbe a questa diritto di estendersi stabilmente a tutti quei punti della Carinzia che sono strategicamente importantissimi per l'Italia. In tale contraddizione di diritti, per transazione dovrebbesi convenire nella indicata divisione naturale, in forza della quale il Regno d'Italia deve estendersi alla valle del Fella.

Degli estremi punti della frontiera orientale d'Italia sulla valle del Fella e sulle Alpi orientali.

Abbiamo dimostrato nei due precedenti articoli: che la valle del Fella, sezione del bacino del Tagliamento, sottoposta alla Carinzia, è nella nostra penisola: che la medesima vi è colla necessità dei suoi naturali e principali rapporti e interessi Onde risulta, che per quel diritto il quale deriva ai popoli dalle loro condizioni naturali economiche e strategiche, gli abitanti di quella contrada devono anch'essi congiungersi a quell'Italia politica, la quale inevitabilmente si estenderà alla Venezia e alle naturali frontiere di questa.

Ora dobbiamo terminare questo scritto relativo alla valle centrale delle Alpi orientali, e quest'opera riguardante le altre regioni italiane che stanno sulla china di queste, con alcune idee che in relazione all'esposto fin qui concernono quella linea di confine, che è da segnarsi attraverso le elevate e scabre solitudini alpine, fra le contrade italiane poste lungo il versante meridionale delle Alpi anzidette, e le regioni straniere che oltre queste sono all'Italia contermini.

Il dovere e l'interesse, che ha l'Italia di conoscere tutta sè stessa, e così gli ultimi limiti del proprio territorio, la invitano allo studio della sua linea di confine delle Alpi orientali, che ella deve fare con maggior cura di quello che ha per oggetto le restanti Alpi.

E ciò perchè mentre l'errare nel determinare la nostra frontiera orientale è più facile di quello che disconoscere da altre parti il nostro confine (1), l'errore rispetto a quella frontiera

(1) Balbi nella sua Memoria sui *Confini naturali d'Italia*, inserita nel Vol. V dei suoi *Scritti geografici e statistici*, raccolti da suo figlio; ed il Marmocchi, nella sua *Descrizione dell'Italia*, Libro I, Parte I, Cap. I, trattando della natura della maggior parte di queste Alpi ne rilevano la irregolarità della catena principale, così confusa colle sue primarie e secondarie ramificazioni da costituire una specie di alto piano rotto da eminenze e tale da non potervisi rinvenire una continuata linea di maggiori alture che possano assumersi per confine geografico bene distinto.

sarebbe più nocivo di quello che riguardasse altre sezioni della catena alpina. E questo per la ragione che, indipendentemente dal valore economico e strategico delle regioni italiane poste sulla china meridionale delle Alpi orientali, egli è da queste che derivano e possono derivare più gravi e più lunghi mali all'Italia, la quale più facilmente fu invasa e può esserlo da questo suo men forte lato; presso al quale abitano genti, che, fra le limitrofe alla nostra, sono le meno ricche e le più differenti da noi per lingua, genio nazionale, interessi e tradizioni, mentre ricordano il lungo e utile dominio che ebbero in Italia.

Altra ragione, per la quale gli Italiani devono intendere a rilevare nel miglior modo i diritti territoriali della loro patria, particolarmente rispetto al loro versante delle Alpi orientali, è, che queste essendo poco difendibili importa che non se ne ceda parte per cui sieno esse ancor più deboli. « Della catena delle » Alpi, la parte orientale, scrivono i Mezzacapo, è la meno forte. » I monti quivi essendo meno alti ed in molti luoghi meno di- » sagevoli e più aperti, i movimenti delle truppe si possono » eseguire con più insieme, con minori difficoltà e con masse » più concentrate (1).

Per tali ragioni indaghiamo rigorosamente i punti estremi fino ai quali deve estendersi lo Stato italiano sul dorso della catena alpina, pel fondamentale interesse della sua sicurezza.

Quando gli spazî incolti e improduttivi frapposti agli abitanti di due diverse regioni, come i deserti, le lande, i vasti tratti paludosi, i dorsi di grandi catene montane, gli alti piani inospiti si dovessero dividere in eguale misura fra le nazioni che da tali spazî sono separate; e quando perciò il tratto deserto, che lungo le sommità delle Carniche e Giulie allontana le popolazioni della Venezia da quelle della Carinzia e della Carniola si dovesse dividere in due parti eguali, certamente il confine della Venezia dovrebbe essere protratto nella zona più elevata del versante Carintio e Carniolico. Infatti per l'inclemenza di clima delle parti più elevate di questa straniera zona in confronto delle condizioni climatiche della Venezia, lo spazio

(1) Mezzacapo, *Studii topografici e strategici su l'Italia*, Parte II, Cap. I, § 4, *Frontiera orientale*.

intermedio all'una e all'altra, coperto di nevi eterne e ghiacci, permanenti, estendesi ben più sull' acquapendente transalpino che sull'italiano.

Ma abbandoniamo questa norma divisoria, e in conseguenza l' applicazione che ne abbiamo fatto alla frontiera orientale di Italia. Perchè in generale, e nel caso concreto, mentre essa riesce a materiale eguaglianza di trattamento, inutile dal punto di vista economico per essere relativa a una superficie improduttiva; potrebbe sotto l'aspetto strategico essere gravemente nociva all'uno dei due condividenti, in guisa che l'apparente parità di trattamento servisse a generare pericolosa imparità politica.

Abbandonando dunque la detta norma di dividere gli sterili e inospiti tratti che sono naturali limiti alle popolazioni di due territorî geografici, crediamo invece che questi debbano *ripartirsi così che ognuna delle due parti abbia nella sua quota di spazio un eguale o pressochè eguale mezzo di resistenza, e ad un tempo un eguale o quasi eguale mezzo di difesa in confronto dell'altra.*

Da questa norma per applicare il principio internazionale dei naturali confini a quegli estesi spazî infecondi che separano due nazioni, si deduca una norma speciale per applicare ora quel principio generale alla zona deserta e più elevata di una catena montana, *di conformità a giustizia, equità e interesse delle nazioni limitrofe e generale;* e ne verrà che la nazione avente la china, la quale presenta una opportunità alla difesa minore di quella del versante contrario, perchè abbia una frontiera che sia atta ad opporsi al vicino quanto questo a lei può resistere, dovrà avere oltre ai passi che sono fra il suo acquapendente e l'opposto più forte, anco i punti ulteriori dominatori di tali passi. Per tal modo lo Stato che ha il versante più debole di una catena, potrà chiudere all'altro l'accesso a quel suo territorio, che senza quei passi e quei punti sarebbe di facile invasione.

Se le località superiori di un versante che negli accennati casi si dovrebbero aggiungere all'altro opposto, non contengono nè uomini, nè beni, onde non hanno valore; egli è manifesto che *non si ledono diritti personali e reali* col sottrarre tali località a chi abbonda di soverchio di posizioni difensive sul

proprio versante per darle all'opposto, a cui per ragione di difesa sono necessarie.

La scienza del diritto in ogni tempo e luogo desume le facoltà d'azione dell'uomo sulle cose dalla loro natura o attitudine a soddisfare ai suoi bisogni. Ora se certi spazî improduttivi intermedî alle nazioni hanno naturale e utile attitudine ad essere impedimenti alle offese di queste che essi disgiungono, e mezzi di difesa se l'offesa si verifica, egli è *conforme al diritto, che di quei spazî in relazione a tale loro attitudine le nazioni da essi divise usino in quella estensione per cui i medesimi possono servire alla loro sicurezza.*

L'esposto criterio per stabilire i confini fra le nazioni, il quale, come dicemmo, non ripugna al diritto individuale sia personale, sia reale, e conformasi al principio fondamentale regolatore dei diritti degli uomini sulle cose; è giusto inoltre perchè col provvedere alla sicurezza delle singole nazioni *tutela ogni loro diritto, assicura la loro prosperità, e meglio d'ogni altro può dare al mondo, se sia universalmente applicato, la stabile pace,* che è condizione indispensabile all' ulteriore progredimento del benessere dell'umanità.

Ora in relazione all' esposto nel precedente articolo intorno alle qualità sfavorevoli dell'acquapendente italiano delle Alpi orientali in confronto del declivio straniero delle stesse; e in relazione alla stabilita norma per applicare con esattezza il principio delle naturali frontiere d'ogni genere alle nazioni, la frontiera italiana orientale deve estendersi alla totalità di ogni varco della principale catena delle Alpi sudette e inoltre a quei punti ulteriori, i quali dominano quei passi sul declivio straniero, eminentemente e per lunghissimo tratto, difendibile al di sotto di tali punti; mentre il declivio italiano con questi antemurali avrebbe tuttavia in confronto della china oltrealpina assai minore opportunità alla resistenza.

A comprovare coll'autorità il diritto e la necessità che quella frontiera alpina d' Italia, a cui è centro il passo di Tarvisio chiave principale della Venezia, debba portarsi oltre di questo, ricordiamo la citata opinione dei generali Mezzacapo intorno alla prima necessaria operazione militare che, per necessità, spetterebbe agli Italiani di fare in una guerra lungo la loro

frontiera orientale; l'occupazione cioè di buona parte del pendio transalpino, che scende da quel passo.

Ricordiamo inoltre una disposizione del più grande dei moderni strategici, il quale volle che il regno italico da lui istituito si estendesse fino al passo di Tarvisio; e ben oltre ancora, sebbene ciò fosse contrario all'interesse proprio: giacchè tale estensione del regno italico sottraeva uno spazio importante alle provincie illiriche che costituivano parte integrale dell'Impero francese, e ne erano l'antemurale orientale; onde non ne erano Stato distinto, come il regno d'Italia, che formava Stato per molti riguardi separato da quell'Impero. « Il limite fra il » nostro regno d'Italia e le nostre provincie illiriche, decretava » il primo Napoleone, partendo dalle sorgenti dell'Isonzo al » Nord, comprenderà *i territori di Weissenfels e di Tarvis, che » dovranno appartenere al regno d'Italia* (1) ».

Un' altra ragione aggiungiamo a sostegno della giustizia e convenienza che il confine italiano per alcuni punti si estenda oltre al passo di Tarvisio e ad altri passaggi delle Alpi orientali.

Il pericolo a cui è esposto un diritto, come per gli individui e secondo il diritto civile, così per gli Stati e secondo il diritto pubblico fu sempre ritenuto giusto titolo ad avere garanzia.

Una tale garanzia spetta all'Italia relativamente ad alcune località infeconde d'oltre Alpi in confronto dell'Austria e dell'Alemagna; le quali, assai preponderanti a noi per forza di numero, ove si estendessero fino a tutti gli ultimi punti del diversorio principale delle acque alpine, avrebbero oltre alla forza la opportunità di rinnovare in avvenire quelle violenze che a danno d'Italia durano da oltre un millenio!

Abbiamo stabilito una norma *generale* divisoria per applicare il *principio*, che i confini politici devono essere i naturali; principio, che in materia di divisioni internazionali abbiano dimostrato più conformarsi al naturale e positivo diritto

(1) Decreto Imperiale 5 aprile 1811 nel *Bollettino delle Leggi dell'Impero Francese.*

privato e pubblico ed alla generale utilità (1). Abbiamo *inoltre* stabilito una norma divisoria *speciale* per l'applicazione di questo principio nei casi in cui il confine naturale sia una catena montana.

Ora, sebbene quel principio e quella norma generale e l'altra speciale non abbiano d'uopo di essere d'avvantaggio suffragate dall'autorità, tuttavia vogliamo ricordare un evento politico in cui uno dei più autorevoli gabinetti stranieri concorse col nostro a sancire quel principio e quelle norme.

Il Trattato 23 marzo 1860 fra l'Impero francese e il Regno di Sardegna, mentre riconosceva il principio che a seconda di quella naturale frontiera franco-italiana, che convenivasi in quest'atto, si dovesse determinare il confine fra quei due Stati; applicava tale principio di conformità alla esposta norma speciale, da cui viene che uno abbia più e si estenda al di là della linea matematica che divide in due parti eguali il naturale suo confine montano, e l'altro meno, e non giunga fino a questa. E a tale riconosciuta norma ottemperavasi, sebbene l'applicare il principio dei naturali confini nel modo materiale più rigoroso e senza tal norma fosse più utile alla più potente delle parti contraenti.

Conseguentemente a vantaggio del Regno italiano *era diviso inegualmente il passo del Cenisio*. E ciò quantunque la Savoja ceduta alla Francia per buon tratto si protraesse sulla china italiana. Convenivasi inoltre a favore dello Stato italiano, che questo *si estendesse oltre ai vertici delle Alpi marittime, e al di là alle parti superiori delle valli*, che scendono al mare.

Ora se il Regno italiano regolando i proprî confini in relazione al principio delle naturali frontiere in confronto di Stato amico, a lui stretto da naturale e pattuita alleanza fondata su somiglianze di principî politici e conformità di genio e di indole nazionale, pur riteneva oltre le Alpi occidentali posizioni che riparassero alla minore difendibilità del proprio versante in confronto dell'opposto. Se con tali posizioni il Regno d'Italia riteneva anco buon numero di villaggi e borgate (2) po-

(1) Di questo principio e della sua prevalenza agli altri, relativi al principio organico fondamentale degli Stati, dicemmo alquanto estesamente nel Capitolo II, dell'Appendice seconda.

(2) Le località che dalla Francia furono lasciate al Regno di Sardegna

ste oltre quella catena in cui si volle ravvisare il suo naturale confine che non è qui luogo di sostenere o impugnare, ragione vuole che l'Italia nell' aspirare a tutta la Venezia naturale tenda ad estendersi ai punti superiori, i quali sovrastano a quei passi del versante straniero delle Alpi orientali, che trovansi dal Picco dei tre Signori sopra Brunecco al monte Caldiero, che è oltre Pola e sopra Albona.

Nè il desiderio degli Italiani deve volgersi a tali punti oltrealpini solamente per le esposte pur decisive considerazioni e autorità militari. Che tale desiderio deve mantenersi in essi anco, ripetiamolo, perchè la storia di due millenî loro insegna, che egli è dai passi delle Alpi Carniche e Giulie che più agevolmente può invadersi e fu invasa la loro patria (1): e perchè la geografia apprende loro, primieramente che la parte naturalmente meno forte della principale linea difensiva del loro paese e l'indicata sezione delle Alpi orientali; e in secondo luogo che la parte dell'Italia, a cui danno facile accesso questi monti, è quella che offre al nemico, che li varcò, il più commodo transito alle altre: quando la patria nostra divisa si indeboliva, ella era vinta e quindi dominata per oltre a un mille anni dall'Alemagna e dall'Austria giacenti a tergo della detta sezione delle Alpi.

Ad impedire quindi il ritorno di quel triste passato politico, di cui ci accingiamo a cancellare le ultime traccie, ed a procurarci e assicurarci quella unione a cui non seppimo giungere altravolta, è indispensabile che divengano mezzi per resistere allo straniero più pericoloso quei punti transalpini, che

sul versante meridionale di quella catena delle Alpi marittime che si volle assumere come naturale frontiera, sono buona parte dei comuni di Isola, S. Salvatore, Valdiblora, S. Martino Lantosca, Belvedere, Breglio, cioè i valloni della Guercia e di Castiglione di Molieras, di Boreone, di Salezes, della Madonna di Finestre, di Valletta appartenenti ai detti comuni; nei quali comuni, frazioni di valli nel comune di Isola (come parte della valle della Tinea di S. Salvatore, e le valli di Millefonti e Vegliastino, di Gordolasco, e di Carlava) *contengono luoghi coltivati in gran numero, e molte località abitate*, fra le quali importanti borgate.

(1) Vedi Appendice quarta, Capo IV, Articolo 2.

questo, senza la necessità della propria difesa, non potrebbe tenere che per offenderci.

In quest'opera intesa a rivendicare territorî italiani contro pretensioni della Germania, non abbiamo indicata la precisa linea matematica, alla quale deve questa arrestarsi sull'Alpi. E ciò perchè al principio fondamentale delle naturali frontiere che, come vedemmo nel libro terzo di quest'opera dovè essere sancito dalla diplomazia con disposizioni positive per la Confederazione germanica, noi nello stato attuale degli studî topografico strategici sulle Alpi orientali potevamo soltanto aggiungere le due esposte norme di applicazione dedotte da ragione di giustizia privata e internazionale e di universale convenienza. La esatta designazione dei punti di una linea di confine fra l'Italia e l'Alemagna, di conformità a quel principio e a queste norme, non possono essere segnate che dai topografi strategici competenti, i quali procedessero ad indicarli, *con intento pratico e con autorità*, lungo le giogaie alpine; similmente a quanto fu praticato dai governi di Francia e di Sardegna dal lato opposto delle Alpi.

Frattanto mentre portiamo convinzione che l'esposto in queste ultime pagine raffermi in ogni avversario di buona fede l'idea, che è di naturale e positivo nostro diritto e di interesse italiano e generale questo, che non abbia l'Alemagna un palmo di terreno italiano, un pollice al di qua del principale diversorio delle acque nelle Alpi orientali; e mentre crediamo che l'esposto valga a fare accettare ai leali nostri avversarî la stabilita norma divisoria, *almeno rispetto a quei luoghi non pochi su cui cadrà dubbio sulla linea non sempre discernibile che divide lungo la sommità delle Alpi il nostro acquapendente dallo straniero*; attendiamo, con fede incrollabile, che la norma divisoria indicata, conforme a giustizia universalmente utile, sarà riconosciuta come canone indeclinabile e assoluto di diritto internazionale (1) dai nostri connazionali non solo; ma da tutti gli imparziali, ai quali l'utile particolare non toglie la vista della giustizia e della utilità generale.

(1) In altro nostro lavoro prenderemo in estesa considerazione il principio delle naturali frontiere che raffronteremo cogli altri principî organici del diritto delle genti.

DOCUMENTI

DOCUMENTO A.

DONAZIONE

di Re Lottario II
ai Vescovi di Trieste della piena sovranità
di questa città e circostante territorio

(anno 848)

Pavia, 8 agosto. — Indizione sesta

Documento tratto dagli Archivi vescovili e municipali di Trieste riportato dagli storici triestini Bonomo, Ireneo, Scussa, Kandler, Rossetti.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. *Lotharius, divina favente clementia, Rex.* Si sanctis ac venerabilibus (locis) digna conferimus munera, animae nostrae proficuum esse non ambigimus. Quo circa omnium Sanctae Ecclesiae Dei fidelium nostrorum, praesentium scilicet et futurorum, comperiat universitas, qualiter interventu ac petitione Otonis Venerabilis Episcopi nobis dilecti fidelis, ac pro Dei amore animaeque nostri parentis nostraeque remedio, per hoc nostrum praeceptum, prout juste et legaliter possumus, *donamus, concedimus, largimur, atque offerimus* Ecclesiae Beatae Dei Genitricis et Virginis Mariae, Sanctique Justi Martyris quae caput sunt Tergestini Episcopii, cui praeest Venerabilis Vir Joannes Episcopus noster dilectus fidelis, *omnes res juris nostri Regni atque districtus et publicam quaerimoniam, et quidquid publicae parti nostrae rei pertinere videtur, tam infra eamdem Tergestinam Civitatem conjacentes, quam quod extra circuitum circa et undique versus tribus miliariis protentis.* Nec non et murum ipsius civitatis totumque circuitum cum turribus, portis, et porterulis, et *quidquid ut*

dictum est, ad partem nostrae rei publicae inibi pertinere videtur; praecipientes itaque iubemus, ut nulla regni nostri magna parvaque persona in praelibate civitate, curaturam, aliquod vectigal, aut aliquam publicam functionem exigere audeat, neque de foris ut dictum est tribus miliariis undique versus protentis, nec alicujus auctoritate Principis placitum custodiant, nec ante aliquem distringantur, nisi ante praetaxatum Johannem Episcopum suosque successores ad partem praedictae Ecclesiae vel eorum Missos, tamquam ante nos aut ante nostri Comitis praesentiam Palatii. Et quidquid nostrae publicae rei parti usque modo pertinuisse videtur, ipsi quos praediximus ad partem praedictarum Ecclesiarum procurrent in perpetuum et fruantur, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur hujus nostri praecepti violator extiterit, cognoscat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem praedictae Ecclesiae atque eidem Johanni Venerabili Episcopo dilecto fideli nostro suisque successoribus. Insuper cum Juda et Saphyra in aeterno incendio habeat punitionem. Quod ut verius credatur, diligentiusque ob omnibus observetur, manu propria roborantes annulo nostro subter insigniri iussimus. Signum Domini Lotharii Regis Serenissimi. Odoricus Regis Vice Cancellarius. Brumineus Episcopus ac Vice Cancellarius recognovit. Datum octavo die Augusti, anno Dominicae Incarnationis DCCCCXLVIII, Regni vero Domini Lotharii Regis XVIII, Indictione tercia. Actum Papiae feliciter.

Osservazione.

La disposizione che impone una multa di 1000 libbre d'oro a chiunque ostasse agli effetti della donazione che è l'oggetto di questo atto, come osserva anco l'eminente giurista e diplomatico Rossetti (*Meditazioni storiche*, Part. I, Sez. I, § 5), non ha altro valore legale che quello di una garanzia, con cui vuolsi assicurare lo scopo della donazione. Quella disposizione è una di quelle tante e varie clausole con cui nei trattati per la osservanza delle stipulazioni convenute, come nelle private convenzioni, le parti stabiliscono misure penali contro i proprî subalterni o altri che volessero violarle.

DOCUMENTO *B*.

COSTITUZIONE IMPERIALE GERMANICA

(anno 1001)

(Tratto dalla pag. 181 *e seguenti dell'Appendice à la première partie du Tom. I du supplement au Corpus universel diplomatique du Droit des Gens contenant un recueil des traités d'alliance, de paix etc., etc. qui ont échappé aux premières recherches de Mons. Du Mont, continué jusqu'à présent par Mons. Rousset).*

Ein Stuck oder Theil des Reichs-Tags unter Kaiser Otto dem III gehalten von Satzung und Ordnung der Churfürsten *des Römischen Reichs* un danderen Stände (Goldasti Copeylicher Begriff Verschiedener Reichs Handlungen, pag. 16).

Un frammento o parte d'una Costituzione imperiale ordinata in una Dieta tenuta sotto Ottone III risguardante gli Elettori e gli altri Stati dignitari *del Sacro Romano Impero* (Goldasti, Copeylicher Begriff Verschiedener Reichs Handlungen, pag. 16).

Avvertenza. — *Nella* costituzione, *di cui qui trascriviamo ciò che più importa nello scopo di questa opera, dopo l'esposizione delle circostanze che diedero motivo alla riunione della Dieta nell'anno* 1001 *segue l'enumerazione degli Stati maggiori e minori che costituivano il Romano Impero nel secolo XI.*

Wer die Sieben Kurfürsten seyn (insunderheit mit ihren Nahmen und Amten oder beuel) die sy dem Reich pflechtig sein.

Quali siano i sette Elettori in particolare con i loro nomi, uffizi e tributi che devono all'Impero.

MEINTZ.

Und sein dei Geistliche Fürsten die drey Cantzler des Reichs Der erst der Bischoff von Meintz (*der ist dess Reichs Obrister Cantzler in Germania*) dass ist zwischen Ungerland un den Reyn.

MAGONZA.

Ecco i tre Principi ecclesiastici che sono Cancellieri dell'Impero: il primo è il Vescovo di Magonza, il quale è *Cancelliere supremo dell'Impero per la Germania*, che sta fra l'Ungheria ed il Reno.

TRIER.

Der ander ist der Bischoff Trier (der auch dess Reichs Oberister Cantzler ist in Gallia) dass ist das Lompartisch Gepirg in Tewtschen Landen.

TRIVERI.

L'altro è il vescovo di Treviri, questi è anche Cancelliere supremo dell'Impero per la Gallia, che è la montagna lombarda nel paese tedesco.

KOLN

Der dritte ist der Bischoff von Cölne (*der ist dess Reichs Oberister Cantzler yenhalb des Meeres in Italiam) dass ist in Wälschen Landen.*

COLONIA.

Il terzo è il vescovo di Colonia; egli è *Cancelliere supremo dell'Impero di là del Mare in Italia*; *cioè nel paese degli Italiani.*

PFALTZGRAFF BEY RHEYN.

Die andern vier Churfürsten das seynd Wälthliche Fürsten. Der erste ist Pfaltzgraff bey Rein der ist des Reichs Oberister Truchsses.

CONTE PALATINO AL RENO.

Gli altri quattro Elettori sono secolari. Il primo è Palatino al Reno; egli è lo Scalco supremo dell'Impero.

HERTZOG VON SACHSEN.

Der ander ist der Hertzog von Sachsen Landen der ist dess Reichs Oberister Marschalk und Schwerttrager.

DUCA DI SASSONIA.

L'altro è il Duca di Sassonia. Questi è supremo maresciallo e Porta spada dell'Impero.

MARGGRAFFEN VON BRANDENBURG.

Der dritt ist der Marggraff von Brandenburg dess Reichs Kamerer.

MARGRAVIO DI BRANDEBURGO.

Il terzo è il Margravio di Brandeburgo Ciambellano dell'Impero.

Hertzog von Beham.

Der Vierd ist der Hertzog von Beham und ist des Reichs Schenck.

Duca di Beham.

Il quarto è il Duca di Beham, ed è Coppiere dell'Impero.

Diese vergenanten Sieben Kurfürsten, sollent seyent des Reichs Obrist Amptleut, als vorgesagt ist, und soll an sy gesetzt seyn, dass sy mügen ein Römischen Künig oder Keyser erwölen, wann das Reich unpervart statt, oder so dick und manigwerff dem Reich not ist einen Römischen Keyser zu kiesen.

I sunnominati sette Elettori devono essere i supremi funzionarî dell'Impero, come è detto di sopra, ed a loro deve essere affidato di eleggere un Re o Imperatore, allorchè l'Impero è vacante, ed ogni volta, che per qualsivoglia motivo sia necessario di scegliere un Imperatore romano.

Folget das Corpus oder Lichnam dess Heyligen Römischen Reichs mit synen Obristen Gliedern wie es wart in Ordnung gebracht durch Kaiser Otto und den Fürsten.

Item IIII Hertzogen und verden genent di IIII Hohon Hertzogen.	Sachssen Beyern Swaben Lothringen.
Item IIII Margraffen.	Myssen Brandenburg Mernhern Baden.
Item IIII Landtgraffen.	Duringen Hessen Leuchtenberg Edilsatz.
Item IIII Burggraffen.	Meydburg Norenberg Reneck Stromburg.
Item IIII Graffen .	Cleve Schwartzburg Zilie Sophoi.
Item IIII Fryhern.	Limperg Tusis Westerburg Aldenwalden.

Segue il Corpo, ossia il Cadavere del Sacro Romano Impero, co' suoi membri supremi, tal quale fu dall'Imperatore Ottone e dai Principi ordinato.

Item IIII Duchi detti i IIII Otti Duchi	Sassonia Baviera Svevia Lorena.
Item IIII Margravi.	Meisen Brandeburgo Merhern Baden.
Item IIII Langravi	Turingia Hessen Leichtenberg Alsazia.
Item IIII Burgravi	Meydburg Norimberga Reneck Schomburg.
Item IIII Conti...	Cleve Schwartzburg Zilie Sophoy.
Item IIII Baroni..	Limperg Tusis Westerburg Aldenwalden.

Item IIII Ritter...	Andelau Meldingen Struneck Frauenberg.	Item IIII Cavalieri.	Andelau Meldingen Struneck Frauenberg.
Item IIII Stette...	Augspurg Ach Metz Lubeck.	Item IIII Città....	Augusta Acquisgrana Metz Lubecca.
Item IIII Dorffer..	Bamberg Ulm Hagenau Schletstatt.	Item IIII Villaggi.	Bamberga Ulma Hagenau Schletstat.
Item IIII Buren...	Cöllen Regenspurg Constanz Saltzburg.	Item IIII.........	Colonia Ratisbona Costanza Salisburgo.

DOCUMENTO C.

DIPLOMA

di Corrado II Imperatore che dà il dominio del Trentino ai Vescovi di Trento

(Anno 1027)

Tratto dal volume V dell' **Italia sacra** dell'Ughelli *e dal Tomo II* **delle Notizie storico-critiche della Chiesa di Trento** *del* Bonelli.

In nomine sancte et individue Trinitatis Chuonradus Dei Gratia *Romanorum Imperator* Augustus.

Si Ecclesias Dei tribulationibus et miseriis oppressas aliquo nobis a Deo concesso dono ditamus, non solum hoc nobis ad presentis vite subsidium, verum etiam ad eterne gaudium capessende prodesse minime dubitamus. Quapropter notum sit omnibus sancte Dei Ecclesie fidelibus et nostris, qualiter nos, per interventum dilecte nostre Coniugis, videlicet Imperatricis, et Henrici nostri dilecti filii, *Comitatum tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus* ILLIS QUIBUS EUM DUCES, COMITES SIVE MARCHIONES HUCUSQUE BENEFICII NOMINE HABERE VISI SUNT, sancte Tridentine Ecclesie, in qua pretiosorum Martyrum Vigilii, Sisinii, Martyrii atque Alexandri corpora requiescunt, cui venerabilis vir Udalricus episcopus preesse videtur, *in proprium cum districtis, placitis, functionibus et redibitionibus eidem supranominate Ecclesie et Udalrico Episcopo suisque successoribus in perpetuum damus, tradimus atque confirmamus.* Exceptis his rebus, quas Ecclesie Feltrensi infra suos terminos, idest ab

Ecclesia Sancti Desiderii, *in loco qui dicitur Campolongo*, usque in finem Episcopatus ipsius, consensu et prece atque laudatione supranominati Episcopi Udalrici, ob remedium anime nostre, per preceptum nostre confirmationis, contulimus. Cetera vero cuncta, sicut superius dictum est, in sancte suprascripte Tridentine Ecclesie et *prenominati venerabilis episcopi Udalrici suorumque successorum proprium ius et dominium modis omnibus transfundimus atque delegamus*; eo videlicet tenore ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Gastaldio sive aliqua Regni nostri magna vel parva persona supradictum Episcopum vel suos successores inquietare, molestare seu etiam intromittere audeat, sive supradicti Episcopi seu suorum successorum, qui pro tempore fuerint, gratis concessa licentia. Si quis autem huius nostri imperialis precepti temerarius violator extiterit, sciat se compositurum M libras obrizi auri, medietatem Camere nostre et medietatem predicte Ecclesie Episcopo. Et ut hoc nostre traditionis pagina nunc et in futuro firma et inconvulsa permaneat; hanc cartam inde conscriptam manu nostra corroboravimus, et sigilli nostri impressione super insigniri iussimus.

Signum Domini Chuonradi Invictissimi Imperatoris Augusti (*Monogramma*).

Udalricus Cancellarius, vice Arbonis Archiepiscopi recognovit.

Data pridie Kal. Iunii Indictione X Anno Dom. Incar. MXXVII. Anno vero Domini Chuonradi Regni III, Imperii I. Actum Brixie feliciter.

Osservazione.

La località di *Campolongo* nominata in questo atto come quella da cui avea principio il territorio di Feltre, sta presso le origini del fiume Brenta e precisamente su quell'elevazione di suolo che separa i laghi di Caldonazzo e di Levico. Rilevasi perciò da questo atto di Corrado, che la intera valle Sugana, la quale fa oggi parte della provincia di Trento, nel secolo XI, come antecedentemente e in seguito, appartenne a quel veneto territorio.

DOCUMENTO *D.*

DONAZIONE

dell'Imperatore Federico II ai Vescovi di Trieste del dominio sovrano di terre presso Trieste, e Conferma delle donazioni degli antecessori suoi fatte alla Chiesa di Trieste

(Anno 1230)

Settembre — Indizione quarta, Anagni

Tratto dagli Archivî Municipale e Vescovile di Trieste, non che dal Bonomo, *da monete dei Vescovi triestini e dalle opere di* Kandler e Rossetti.

In Nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. *Federicus Secundus, divina favente clementia, Romanorum Imperator semper Augustus*; Jerusalem etc. Siciliae Rex. Etsi exaudiendis petitionibus subditorum quae Celsitudini nostrae multoties porriguntur, Majestatis Nostrae gratia ostendimus favorabilem et benignam; illorum tamen supplicationes Serenitatis nostrae munificentiam debebunt magis favorabilem invenire qui pro se nobis non supplicant, sed pro Ecclesiis quibus praesunt. Inde est quod notum facimus universis Imperii nostri Fidelibus tam praesentibus quam futuris, quod cum Conradus Venerabilis Episcopus Tergestinus fidelis noster ad Majestatis nostrae praesentiam accessisset, quaedam privilegia Lotharii Regis, Oddonis Tertii (Henrici), Karoli, Lodovici, Lotharii Ugonis filii, Berengarii et aliorum quamplurimum Imperatorum et Regum praedecessorum nostrorum Ecclesiae Tergestinae indulta nostrae Celsitudini praesentaverit, de quibus privilegiis; *privilegium praedicti Lotharii Regis ad petitionem dicti Episcopi huic nostro privilegio de verbo ad verbum iussimus interserendum. Cujus continentia erat:*

Quibus privilegiis nostrae Celsitudini praesentatis idem Episcopus pro parte Ecclesiae suae, Eccellentiae nostrae humiliter supplicavit, ut, tam privilegia ipsa, quam quaelibet bona Ecclesiae Tergestinae sibi confirmare de munificentiae nostrae gratia dignaremur. Nos igitur petitionibus suis benignum praestantes assensum, et *singulis diligenter inspectis, quae ipsa privilegia continebant*, praedecessorum nostrorum vestigiis inherentes, *tam privilegia ipsa, quam quaelibet bona Ecclesiae Tergestinae quam nunc juste tenet et possidet, vel in antea, justo titulo poterit adipisci, praedicto Corrado Episcopo suisque successoribus pro parte Ecclesiae Tergestinae perpetuo duximus confirmanda.* De abundantiori quoque liberalitatis nostrae gratia concessimus et confirmamus eidem Episcopo et successoribus suis pro parte Ecclesiae supradictae Castrum Humagense, Syparum, Fontanam Georgicam, Castrum Vermes, et Insulam Pontiani cum omni jure et pertinentiis suis, ut liceat eidem Episcopo et successoribus suis undecumque potuerint homines attrahere et collocare super ejusdem Ecclesiae terras ad laborandum et comanendum pro ut in privilegio Regis Henrici tercii et Octonis tercii vidimus contineri. *Mandantes et praesenti scripti munimine firmiter statuentes, ut nulla omnino persona alta, vel humilis, ecclesiastica seu secularis, publica seu privata contra hanc nostram concessionem vel confirmationem venire praesumat* Quod qui praesumpserit, praeter indignationem nostram quam se pro certo noverit incursurum, mille libras auri purissimi pro pena componat. Cujus medietas sit Camerae nostrae et reliqua medietas ipsi Episcopo ejusque successoribus persolvatur. Ad cujus concessionis et confirmationis nostrae memoriam et robur perpetuo valituram praesens privilegium per manum Phylippi de Sabano Notarii et fidelis nostri Scribae et Typarii nostrae Majestatis Bullae auree impresso jussimus communiri. Anno, mense et Indictione subscriptis. Hujus rei testes sunt Berardus Venerabilis Panormitan. Archiepiscopus, Jacobus Venerabili Pactensis Episcopus, Rainaldus dux Spoleti, Johannes de Romania Secretarius, Ricardus Imperialis Aulae Mareschallus, Venerabilis Saltebu-riensis Archiepiscopus, Fr. Henricus Magister Domus Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.

Acta sunt hec apud Agnian., Anno Dominicae Incarnationis M.° CC.° Trigesimo, mense Septembris, quarta Indictione, Imperii vero Domini nostri supradicti Dei gratia Gloriosissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti, Jerusalem et Siciliae Regis, Anno Decimo, Regni Jerusalem quinto, Regni vero Siciliae trigesimo tercio feliciter. Amen.

Ego Bertoldus Tergestinus Sacri Palatii Notarius ad petitionem Venerabilis Arlongi, Dei gratia Episcopi Tergestini, sicut inveni in privilegio Incliti Friderici Romanorum Imperatoris aureo sigillo pendenti comunito, sicut inveni et legi, nihil augens vel minuens, rogatus transcripsi et exemplavi, testibus his praesentibus Domino Pucelino de Carsperch de Suarzenich, Domino Fricone de Pluicenpach, Domino Friderico de Jusnoverch, Giorgio Scolare, Domino Viliachmo de Mucho, Domino Bertoldo Subdiacono dicti Domini Episcopi familiare.

Osservazioni.

In questo documento leggiamo quelle espressioni con cui nelle internazionali stipulazioni la più eminente delle alte parti usava far pompa della propria superiorità, in confronto dell'altra più debole; di conformità allo stile diplomatico di quei tempi, in cui, sconosciuta l'eguaglianza fra Stati, e quella fra Sovrani, gli uni e gli altri erano ordinati in quella gerarchia politica, nella quale il Sovrano del Sacro Romano Impero sovrastava a ogni altro. Malgrado di ciò da questo documento, come dal precedente, non trasparisce frase da cui possa sorgere *il più lieve indizio di un positivo diritto che l'impero si arrogasse verso Trieste.* Ed invero l'attributo *fidelis* dato al vescovo di Trieste, e l'uso della parola *privilegia* dicendosi de' suoi diritti, non sono espressioni che involgano necessariamente l'idea di diritti imperiali positivi, che sono affatto e chiaramente esclusi da altre chiare locuzioni dell'atto di Lotario testualmente riportato. Ove l' Impero avesse avuto il più tenue diritto verso Trieste, un tal diritto sarebbe stato enunciato non in modo problematico, ma invece apertamente ed esplicitamente, sarebbe stato dichiarato in questo documento emesso da uno degli imperatori germanici che fu fra quelli i quali con maggior potenza più spiegarono ambizione e influenza in Italia.

La denominazione latina data in questo Diploma a località vicine a Trieste corrisponde al nome attuale di località esistenti nelle vicinanze di questa città, ad eccezione di *Fontana Georgia*, che Kandler inclina a credere sia o l'attuale Geroldia, o Calisedo al Leme.

DOCUMENTO *E*.

DIPLOMA

con cui Leopoldo il Lodevole Duca d'Austria e Carniola accetta il Patronato di Trieste

(anno 1382)

Gratz, ultimo di settembre — Indizione quinta

Tratto dall' Archivio Municipale di Trieste. Vedesi anche nella Raccolta dei documenti di Trieste del dott. Kandler. *pag.* 26-31.

In nomine Domini, Amen. Nos *Leopoldus Dei gratia Dux Austriae, Styriae, Karintiae, et Carnioliae,* Dominus Marchiae et Portus Naonis, Comes de Habspurg, Tyrolis, Ferretis, et in Kyburg, Marchio Burgoviae, et Trevisii, ac Lantgrafius Alsatiae. Recognoscimus et fatemur pro Nobis et Nostris Haeredibus, et Successoribus praesentibus et futuris. Quod cum Nobiles, et Sapientes, Fidelesque nostri dilectissimi, Commune, Consilium et Cives Civitatis Tergestinae, praetendentes magna et importabilia ipsius Civitatis gravamina, et pressuras, quae et quas ex multiplici mutatione dominii passa fuit hactenus, quibusque notorie subjacebat. Quodque pacta, et conventiones per quae, et quas vivente Reverendissimo in X.to Patre Domino Marquardo bonae memoriae tunc Patriarcha Aquilejensi se ad manus suas, et praefatae suae Ecclesiae dederant, apud Civitatem ipsam, et districtum Tergestinum violata, et refracta fuerunt manifeste. *Illud quoque considerationis studio revolventes, quod quibusdam terris, districtibus et dominiis nostris cum eorum Territorio confinantibus, ipsos exinde contra suos inimicos potentius adjuvare*

prae cunctis aliis Principibus, et Dominis valeamus. Hoc etiam maxime, et precipue perpendentes, quod nonnulli progenitores nostri bonae memoriae olim in ipsa Civitate Tergesti bona jura tenuerent, et habuerunt, quae circa Nos haereditaria quodam modo successione non immerito renovantur, Honestos et Sapientes Viros Adelmum de Petachiis, Antonium de Dominico, et Nicolaum de Picha suos, et Civitatis ac Districtus de Tergesto Procuratores, Sindicos, Nuntios, et Ambaxiatores ad hoc constitutos legitime, et in solidum ad Nostram miserunt Praesentiam cum plenitudine potestatis, vocando, recipiendo, et recognoscendo Nos in eorum, et dictae Civitatis, Castrorum ipsius et districtus, terricollarumque, et districtualium ipsorum naturalem, et verum Dominum, atque in praecipuum, et validum auxiliante Domino, defensorem prout haec in Instrumento publico Communis, et Civitatis nostrae Tergesti, ipsius Sigillo sigillato, Nobisque per supradictos Procuratores, et Sindicos tradito et dimisso, plenius continentur.

Et Primo quod Nos Dux praefatus virtutis ipsorum placidam obedientiam, recognoscentes per beneficia gratiosa, infrascriptos modos, articulos et observantias cum eis, et omnibus ipsius Civitatis, et districtus incolis acceptamus, assumpsimus, et admisimus prout inferius specietenus continentur. Et primo quod Nos Dux praefatus haeredesque et Successores nostri Civitatem, et Districtum Tergesti, ac Fortalitia praedicta omnesque Cives, et Incolas eorundem, singulaque bona et possessiones ipsorum ubicumque consistant contra quam cumque Personam tenebimus et debebimus gubernare, manutenere, et defendere prout de aliis Nostris fidelibus, et subditis facimus, et habemus consuetudinem faciendi. *Quodque praedictam Civitatem Tergesti, ejusque jura, et pertinentias nulli Personae, vel Universitati, vendemus, obligabimus, dabimus, seu in Emphyteosim, vel in feudum, et quomodolibet conferemus, sed quod praedictam Civitatem Tergestinam, Castraque, Districtum, nullatenus alienemus extra nostrarum manuum potestatem*, cum in perpetuum apud Principatum, et Titulum Ducatus Austriae debeant inviolabiter permanere. Item Nos Dux praefatus, Haeredesque, et Successores Nostri potestatem habemus, et habebimus dictae Civitati Capitaneum pro nostro beneplacito tradere, conferre, et proferre, licet quod dictae Civitatis Capitanei alias potuerint singulis annis ex consuetudine immu-

tari, hoc tamen est amplius Nobis, haeredibus, et successoribus Nostri reservatum, quod in dicta Civitate Capitaneum donec voluerimus teneamus, nisi talis forte esset, qui ob rationabilem causam foret merito immutandus. Capitaneus etiam ibidem per Nos constitutus apud se habere tenebitur duos Vicarios idoneos Sacrorum Canonum, et Legum peritos, in Socios, et aliam pro domo sua familiam juxta Statuta, et Consuetudines Tergestinas. Qui quidem Capitaneus a Comuni et Consilio Tergesti singulis annis habere tenebitur quatuor millia librarum parvulorum pro suis laboribus et suorum. *Debebitque idem Capitaneus sepedictam Civitatem, et districtum, Cives quoque, et quoslibet habitatores Tergesti fideliter regere, et manutenere, ac gubernare* SECUNDUM FORMAM STATUTORUM, ET CONSUETUDINES DICTAE CIVITATIS, *quae Statuta et Reformationes debeant esse firma prout hucusque traductum est ad Posteros, doli, et fraudis omni materia procul mota. Item pro quacunque sententia fuerit a praefato nostro Capitaneo appellatum ad haec tenebitur Comune, et Consilium Tergesti bis in anno, idest in fine quorumlibet sex mensium, Sindicos, et Offitiales idoneos deputare qui juxta Statuta, et consuetudines dictae Civitatis cognoscant, et diffiniant, utrum querela propter quam appellatum extitit, justa fuerit, vel injusta.* Item quidquid de condemnationibus pecuniariis, frevelis, excessibus, et emendis quomodocumque occurrentibus obvenerit in Tergesto, hujus tota medietas ad Nos tamquam naturalem ipsorum Dominum pertinebit. Et sic expresse quod easdem condemnationes, vina infrascripta, datia, mudae, et theolonia, et alia quaelibet, quae ad dictum dominium Tergesti pertinent, exigantur et recipiantur per eos, quos Nostra, vel haeredum, et Successorum Nostrorum Dominatio ad eas vel ea colligenda duxerit deputandos. Sed altera medietas earundem condemnationum debet remanere praefatis Nostris Civibus et Communi de Tergesto, ut inde possint Capitaneum ibidem de sua provisione quatuor millium librarum parvulorum satisfacere, et Nos ipsorum Dominum, haeredesque et Successores Nostros de vino infrascripto, quod pro censu annuatim nobis debitur, ac etiam medicos, et Offitiales Civitatis praedictae de suis salariis expedire, muros, portas, pontes, et stratas reparare, et alia facere, quae necessitas dictae Civitatis postulat, et requirit. Item *Nos Dux saepedictus, haeredesque, et Successores Nostri potestatem obtinemus*

imponendi apud Civitatem praedictam Datia, Mudas, Gabellas et Theolonia, eaque, et eas intra Portas, vel extra pro nostro libitu recipiendi, tamen cum condictionibus infrascriptis videlicet: quaecumque mercimonia extra Civitatem Tergesti extrahuntur super mare de eisdem datia, mutae, gabellae, et theolonia erunt nostro Dominio exolvenda, excepto solo Vino Rivolii, de quo nihil poenitus persolvetur.

Simili quoque modo quaecumque mercimonia in Tergestum veniunt super mari, de his datia, mudae, et theolonia prout fuerint imposita persolventur. Exceptis eis, quae in Civitate Tergesti traducuntur per mare, et quae ad esum et usum civium, et incolarum ibidem pertinent, ut Frumentum, Sal, Vinum, Uvae et alia Esculenta. Haec a datiis, mudis, et theoloniis esse debent poenitus libera praeter fraudem. Quaecunque etiam animalia per Civitatem Tergestinam, et districtum ad alias partes veniunt super terram, de his Nobis, et nostro Dominio datia, mudae, et theolonia prout fuerint imposita debebunt. Animalia vero, et jumenta, et alia quaelibet ad usum hominum per terram in Civitate Tergestina, et ipsius districtu venientia, dum tamen ad loca alia non ducantur, debent esse a datiis, mudis, et theoloniis libera simpliciter, et de plano. Item *dicta Civitas, Commune, et Cives Tergesti tenebuntur, et tenentur statuere Consilium, Offitiales, et Officiarios secundum Statuta et Consuetudines Civitatis Tergesti.* Item ipsa Civitas Tergesti, Cives, Haeredes, et Successores eorum tenentur, et debent annis singulis ad diem Sancti Justi Martyris, quae cadit in diem secundam Mensis Novembris Nobis praefato Duci, Haeredibus et Successoribus nostris in dicta Civitate Tergesti pro censu annuo dare, et solvere centum Urnas Vini Rivolii e meliori quod haberi poterit ipso anno: Item quamdiu illa duo Castra, seu Fortalitia Mocho, et Mocholan sub expensis, et sumptibus Tergesti contingerit custodiri, Capitaneus ibidem Tergesti debet a Custodibus per dictos Cives singulis mensibus deputandos, còrporalia recipere juramenta, quod ipsi cum eisdem Castris nostrae Magnificentiae Haeredibusque, et Successoribus Nostris fideles, et obedientes existant, donec eadem Castra ad manus nostras resumere voluerimus, et alios ad earum custodiam deputare. Item et ultimo *quod dicta Civitas, et habitatores Tergesti in reddi-*

tibus, et introitibus suis non debent impediri in aliquo, vel ultra contenta superius agravari, nisi id fiat ad preces nostras vel nostrorum, et de beneplacito Civium et Districtualium praemissorum. Nos igitur Leupoldus Dux praefatus omnia, et singula supradicta pro Nobis ipsis, Nostris haeredibus, et successoribus approbavimus, et de certa scientia approbamus. Rogantes honestum Notarium, et Nobiles infrascriptos quatenus in testimonium veritatis praesentium praemissorum subscribere se velint praesentibus Litteris cum Notario eorumdem. Datum, et actum super Castro nostro in Graecz in Stuba Ducali, anno a Nativitate Domini Millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, Indictione quinta, die ultimo mensis Septembris hora vesperarum, vel quasi; praesentibus me Notario publico infrascripto, et Reverendissimo in X.to Padre, et Domino Domino Friderico Episcopo Brixinensi, et nostrae Ducalis Curiae Cancellario, Egregiisque et Strenuis Gotfrido Mulner, et Henrico Gessler militibus Ducalis nostrae Curiae, et Camerae Magistris, et Johanne de Rischach et Flach etiam milite, et nostro Consiliario, providisque, et discretis Chunrado Impiber, et Andrea in dicto Vico in Marchia prope Sitich plebanis Sekoviensis, et Aquilegensis dyoecesum. Et alia copiosa multitudine testium rogatorum, et vocatorum specialiter ad premissa.

Et Ego Paulus q.m Ulmani de Castelrut, Clericus Brixinensis dyoeces., pubb. Imperiali auctoritate Notarius, quare Burkardus de Stain Constant. dyoece. eadem auctoritate publico Notario infrascriptus aliis arduis negotiis impeditus, me cum diligentia, et magna rogavit instantia ut eum juvarem per scripturam praesentis publici Instrumenti de manu propria ipsum conscripsi, et in hanc publicam forman redegi signumque meum solitum apposui, rogatus ab ambabus Partibus pro testimonio veritatis.

Ego Burkardus de Stain apud Renum, Costan. Dioc., pub. auctoritate Notarius juratus, omnibus, et singulis superius enarratis, dum sic agerentur et fierent, presens interfui eaque ad preces utriusque partis in hanc publicam forman redegi, meaque subscriptione, et signo solito consignavi. Sed arduis perpeditus negotiis praesens Instrumentum per alium scribi feci, cujus

scripturam approbo tamquam meam, recognoscens sigillum praefati Illustrissimi Principis appensum fore presenti Instrumento in certitudinem et clariorum evidentiam omnium praemissorum.

Osservazione.

«La storia (dice il Rossetti nella sua più volte citata opera, *Meditaz. Stor.* P. I, Sez. II, Art. V) di tutti i secoli che precedettero l'anno 1382 non contiene *memoria alcuna di qualsivoglia atto o fatto da cui si potesse dedurre nemmeno per approssimazione un qualunque dominio o parte di dominio* che i duchi dell'Austria, o i loro agnati, o cognati, avessero avuto sopra Trieste, con cui essi non ebbero neppure una *qualche federativa relazione* prima del 1379.» Ciò è implicitamente attestato dalle parole stesse di questo Diploma.

Le paroie *nonnulli progenitores nostri* escludono ogni idea di diritti che avessero continuato per successione prima di quell'anno. La verità di questa osservazione è poi confermata dalle parole *Olim in ipsa civitate*, e le successive *haereditaria quodamodo successione.*

L'epiteto «bona» dato a qualche onorificenza accordata forse dalla città di Trieste a qualche progenitore di Leopoldo, è epiteto di cui nessun pubblicista vorrebbesi valere per qualificare un dominio qualunque. L'uso di tale ignoto e indefinito epiteto che si riferisce all'espressione «*non immerito* renovantur» infondono la convinzione della nullità di importanti attribuzioni, alle quali soltanto vagamente alludesi ad onore del Ducale Protettore di Trieste, a somiglianza di quanto in simile occasione facevasi altrove in que' tempi.

DOCUMENTO *F.*

ORDINE E SPECIFICAZIONE DEI DIECI CIRCOLI del Sacro Romano Impero fatta nell'anno 1521 dalla Dieta di Vormazia

Der Kaiserlichen Majestät gemeiner Staende des H. Römischen Reichs Teutscher Nation Ordnung und Specification der zehn Crayss (unter welchen Crayss ein jeder Stand gehöre) gemacht und aufgerichset auf dem Reichstag zu Worms Anno 1521 (Lunig Teutsch Reichs-Archiv. Partis Generalis Continuat. pag. 338, da cui questa è tratta: la si trova altresì nel Goldasti Reichs-Satzungen erster Theil, pag. 245).

Avvertenza. — L'intestazione tedesca di questo documento traducesi letteralmente colle seguenti parole:
Ordine e specificazione dei circoli dell'Impero (cioè a quale circolo appartenga ciascuno stato), fatti ed eretti dall'Imperial Maestà e dagli Stati Generali di nazione tedesca alla dieta di Vormazia l'anno 1521).

Oesterreichisch Kreyss mit seinen Landen und nachfolgenden Staenden.

(Circolo austriaco con i suoi dignitari e Stati seguenti).

Ertz-Herzog zu *Oesterreich*

Trient, *Bruchsen*, *Gurg*, *Seckau*, *Lavant* } Bischoff

Baley in *Oesterreich*

Baley an der *Etzsch*

Grafe George von *Schaunburgk* am Lanueuer *Ens*

Frey-Herrn von *Wolkenstein*

Herrn von *Losenstein*

Herrn von *Regendorff*

Grafen von *Hardeck*

Burgundisch Kreyss mit seinen Landen und nachfolgenden Ständen.

(Circolo della Borgogna con i suoi dignitari e Stati seguenti).

Hertzog zu *Burgund* mit seinen fürstenthunen zum Reich gehörig
Nassau *Bredau*
Herrn von *Hein*
Herrn von *Eymond* und *Iselstein*
Herrn *Bergen* und *Walen*
Grafen Osvald von *Bergen*.

Der vier Chur-Fürsten am Rhein Kreyss, Meintz-Trier, Colln und Pfaltz, mit ihren Landen und nachfolgenden Ständen.

(Quattro principi elettori nel Circolo del Reno: Magonza, Treviri, Colonia e Palatinato, con i loro dignitari e Stati seguenti).

Meintz
Cölln
Nassau Beilstein
Herrn von *Reiffersschied*
Baley zu *Coblentz*
Probst zu *Coblentz*
Probst zu *Seltz*
Herrn zu *Nieder Eiscnburgk*
Trier
Pfalz
Graf zu *Neuwenar*
Herrn von *Rieneck*
Abtey *Maximin*
Statt *Geilnhaussen*.

Frankisch Kreyss.

(Circolo di Franconia).

Wambergk, *Würtzburgk*, *Eystätt* } Bischoff
Teutsch Meister
Abt zu *St. Gilgen*
Grafe Hermann zu *Hennebergk*
Grafen zu *Castel*
Grafen zu *Rieneck*
Grafe George zu *Hohen Lohe*
Riegelsperg Episcopo *Herbipolensi*
George un Willchelm Schenken von *Limberg*
Cambery Probst
Marg-Gta zu *Brandengurg* und Burg-Graffen zu *Nürnberg*
Grafe Willchelm zu *Hennebergk*
Grafen zu *Wertheim*
Grafe Albrecht zu *Hohen-Lohe*
Schenken von *Limpurgs* - Erben
Grafen zu *Erppach*
Herrn *Haussen* von *Schwarzenburgs* - Erben.

Städte.

Nurnberg	Rottenburgk
Windsheim	Schweinfurt
Weissemburgk	

Schwebisch Kreyss.

(Circolo Svevo).

Augspurgk, *Costnitz*, *Chur* } Bischoff	*Reichenau*, *Sanct Gallen*, *Wein-Garten* } Gerfursteten Aebte
Kempten gefürsteter Abt	Probstey *Ellwangen.*

Abte.

Salmsweiler	Sanct Johannes in Tur-Thal
Weissenau	Schussennedt
St Peter in Schwartzen Wald	Oehsenhausen
Schäfhaussen	Markthal
Petershausen	Isen
Einsiedel	Aurspergtk
Disidis	Gengenbach
Schullern	Toggenburgk
Sanct Blasius	Königsbronn
Maidtpronnen	Elchingen
Stain am Rhain	Wumbrodt
Creusslingen	Irsa
Pfeffers	

Abtissin.

Lindau	Grafen zu *Montfort*
Wuchan	Grafe Friedrich zu *Fürstenpergk*
Guttenzel	Grafe zu *Eberstein*
Baley in *Elsass* und *Burgund*	Zollern Iochim und Weiland
Herzog von *Wurtenbergk*	Grafe Frantz en Kinder
Marg-Grafe Philippert zu *Baden*	Grafe Rudolph zu *Soltz*
Ulrich Grafe zu *Helffenstein*	Grafe zu *Leuwenstein*
Grafen zu *Ottingen*	Grafe zu *Tübingen*
Cristoph Grafen *Wertenbergk*	Innhaber der Graffschaft *Kirchbergk*
Grafe zu *Lupffen*	*Brandis* Sulz

Grafe zu *Zinnern*
Inhaber der Herrschoft *Püfflingen*
Gundelfingen Herrn
Grafe Cristoph von *Tengen*
Truchsassen von *Waltpurgk* und Inhaber der *Sonnenbergischen* Güther
Herr Leo *von Staufen* Erben
Herrn Sigmundt von *Falkenstein*

Herrn Hannss von *Kunigseck*
Herr Hans Dionisi *zu Kunigseckerberg*
Herr Gangolf und Walter *zu Geroldtzeck*
Herrn von *Heuven*
Rotten *Münster*
Herckpach
Bund.

Städte.

Augspurg
Ulm
Kempten
Leutkirch
Wangen
Ravenspurgk
Uberlingen
Pfullendorf
Schafhausen
Esslingen
Weil
Wimmpffen
Dunkelspuhel
Grunningen
Nordlinge
Buchan
Gegenbach
Rothweil

Kaufbeuern
Memmingen
Bibrach
Issni
Lindau
Buchhorn
Costentz
Sanct Gallen
Reutlingen
Gmundt
Heilbrunnen
Hall
Bopffingen
Alen
Werde
Offenburgk
Zell im Hammersbach.

Beyerisch Creyss.

(Circolo di Baviera).

Salzburg *Bassau* *Freysingen* *Regenspurg* *Kemsee*	Ertz Bischoff
Berthols Gaden *Waldsachsen* *Rod* *Keissheim* zu *Sanct Heimern*	Abt

Abtissin zu *Nieder Monster* zu *Regenspurgk*
Abtissin zu *Ober-Monster*
Herzog zu *Bairn*
Fürstentumb *Neuburgk*
Grafen von *Haag*

Grafen von *Ortenbergk*
Frey-Herrn zu *Stauff* und *Ernsfelss*
Herrn zu *Degenbergk*
Die von *Wolfstein* Frey-Herrn zu *Ober-Sulzburgk*
Statt *Regenspurgk.*

Rainisch Creyss.

(Circolo del Reno).

Bischoff.

Wormbs
Strasburgk
Bisantz
Genf
Metz
Werdun
Fulda
Hierschfeldt } Abte
Murbach
Speyer
Basel
Sinen in Walss
Lusann
Thul
Probstei Weissenburgk
Iohannsen Meister
Probst zu Oberheim
Abt in St Gregorien Thal
Abt zu Brem
Abtissin zu Hauffingen al. Kauffingen
Herzog zu Lottringen
Herzog zu Saphoi
Herzog Hannss Grafe zu Spanheim
Marg-Grafe Ernst zu Baden
Herzog Wolffang Grafe zu Waldentz
Land-Grafe Philipp zu Hessen
Prinz von Calm alii Colm alii Cholm al. Thalen
Grafen zu Nassau Sarbrücken
Alle Rhein-Grafen
Herr Wolffang zu Reipoltzkirch

Herrn von Krichingen
Herrn Philips zu Erbstein zu Ruxingen
Grafe Reinhard von Bitzsch
Grafen von Salm
Grafen zu Hanau und Lichtenbergk
Grafe zu Leiningen
Grafen zu Falkenstein
Herrn Iohanns Jacob von Messberg zu Beffert
Herrn Rapolstein
Inhaber Hohen Königsbergk, gen. Ensheim zu antworten
Herrschafft Plankenbergk, Herzogen zu Lotteringen als Inhaber
Grafen zu Nassau Wissbaden
Grafe Erhart von Königstein Herr zu Ebstein
Grafe Iohann und Anthoni von Insenburgk zu Budingen
Grafe Philips } von Solms
Grafe Bernhard
Grafen zu Nassau Weilburgk
Inhabere Grafe Wenken von Leiningen Güter
Grafe zu Hanau Müntzenbergk
Grafen zu Westerburgk
Grafe Willhelm zu Wichtgenstein
Grafe Philips und Heinrich von Waldeck
Herrn von Pless

Städte.

Basel
Colmar
Durchheim
Oberncheheuheim
Rosshann
Hagnau
Landau
Wormbs
Friedbergk
Metz
Verdun
Bisantz
Gailhausen
Muhlhausen in Iunekgau
Kaisersberg
Monster in Sanct Gregorien Thal
Strassburgk
Schletstadt
Weissenburgk
Speyer
Franckfurt
Wetzlar
Thul
Kaufmansanbrück
Friedbergk

Niederländisch un Westphalisch Kreiss.

(Circolo dei Paesi Bassi e della Vestfalia).

Bischoffe.

Paderborn
Lüttich
Utrich
Utrech
Cammerich
Verden
Munster
Ossnabruck
Minden

Abt.

Werden
S. Corneli Monster
Chursoy / *Herwerden* / *Essn* } Aebtissin
Herzog Willchelm zu *Gulch* und *Berg*
Herzog Iohannis zu *Cleve* und *Mark*
Marg-Grafe Bernhardt von *Baden* zu *Lutzenburgk*
Grafen in *Ostriessland*
Grafen Willchelm von *Nassau Dilberg*
Grafen von *Sein*
Grafen Philips von *Biernbergk*
Dietrich / Iohanns / Iacob } Grafen von *Manderschied*
Grafen zu *Wiedt*
Willhelm Grafe zu *Mörss* Herr zu *Radenach*
Brumkorst Herr Iobst
Grafen zu *Eberwin* von *Bentheim*
Grafe Arnold von *Steinfurt*
Innhaber weyland der von *Pilnert* Güter

Grafen zu *Dekelnburgk*
Grafen zu *Oldenburg* und *Detmenhort*
Rieperg Herr Ott
Hey Grafe Iobst
Dissolt Grafe Friedrich *Schaumburg* un *Gemme*
Herr zu *Spiegelbergk*
Der Herr von *Wannenbergk*
Arnberg Herrn Eberharten und Ruprecht von der *Mark*
Innhaber der Herschaft *Semenif*
Chur Grafe zu *Biernbergk*
Simon Herr zu der *Lipp*.

Städte.

Coln
Niederwechsel
Cammerich
Sost
Herwerden
Marbergk
Verden
Aach
Deubern
Dortmund
Dussberg
Drogkel
Lengad.

Ober Sächsische Kreiss.

(Circolo della Sassonia superiore).

Churfürst zu *Sachsen*
Churfürst zu *Brandenburgk*
Grossmeister in *Preussen* und
Der Meister in *Liefland* seynd nicht angeschlagen
Meichsen, *Morssburgk*, *Naumburgk*, *Brandenburgk*, *Havelnburgk*, *Libus*, *Camin* } Bischoffe
Saalfeldt, *Ritterhausen*, *Wolkenriedt* } Abt
Avedelburgk, *Gernigsroda* } Aebtissin
Herzog George zu *Sachsen* und sein Bruder
Herzog George un *Barnmi* zu *Pommern*
Alle Fürsten von *Anhalt*
Burg Grafen zu *Meissen*
Günther der aelter, Gunther der jünger } Grafen zu *Schwazenburg*
Alle Grafen von *Mansfeldt*
Ber von *Stolbergk*, Ber von *Hohenstein*, Ernst von *Hohenstein*, Adam von *Beichlingen* } Grafen
Grafen von *Rapin*
Graf von *Barby* und *Mühlingen*
Alle von *Gleichen*
Leissneck, *Wildenfelss* } Grafen
Herrn von *Gerau*
Reussen Plauen Herrn zu *Graiss*
Herrn von *Schönbergk*

Schenken von *Tauttenberg* Frey-Herrn

Die von *Brandenstein*, Herrn zu *Ranis*

Dantzig, *Eblingen*, *Wolkenriedt* — Statt

Nieder Sächsisch Kreiss.

(Circolo della Sassonia inferiore).

König von *Denemark*, von *Hollstein*, *Stormar*, *Schlesswigk Dietmarsen*, und andern Landen dem römischen Reich zugehörig

Ertzbischoff zu *Magdeburgk* mit *Halberstadt*

Ertz-Bischoff zu *Bremen*

Hildesheim, *Lübeck*, *Schwerin*, *Ratzenburg*, *Schlesswig* — Bischoff

Herzog Magnus zu *Lauenburgk*

Erich, Ernst, Philips, Heinrich — Herzog zu *Brunschweig*

Albrecht, Heinrich — Herzog zu *Meklemburgk*

Herzog Friedrich von *Holstein*

Graven von *Reinstein*

Grave von *Bundesdorff*

Städte.

Lubeck

Mühlhausen *in Durringen*

Gosslar

Hamburgk

Northhausen

Gottingen

Osservazione.

Per l'intelligenza dei titoli degli Stati e delle Dignità nominate nella matricola germanica trascritta, riuniamo qui la serie delle relative espressioni tedesche colla traduzione italiana.

Le disponiamo in ordine alfabetico, con che, rendendone più facile l'ispezione, evitiamo l'ardua impresa di porle in ordine gerarchico, che confessiamo di non bene conoscere, perchè dall'opera di Moser: *Nachbarlisches Staatsrecht* e altre in argomento, abbiamo soltanto appreso che le innumerevoli e complicate contestazioni in materia di rango fra

gli antichi Stati dell'Impero, impediscono di formare una giusta idea dell'antica effettiva gerarchia politica tedesca:

Abt — Abbate
Abtissin — Abbadessa
Abtey — Abazia
Bischoff — Vescovo
Baley — Balliaggio
Burg-Grafen — Burgravio
Curfürst — Elettore
Ertzbischoff — Arcivescovo
Ertzherzog — Arciduca
Frey-Herrn — Barone
Fürst — Principe
Fürstenthun — Principato
Grafe e Grave — Conte
Grossmeister — Granmastro
Herrn — Signore
Herrschaft — Signoria
Herzog — Duca
Inhaber — Proprietario
Johannsenmeister — Gran Mastro dei Gioanniti
König — Re
Landgrafe — Langravio
Meister — Mastro
Marg-Grafe — Margravio
Pfalz — Palatinato
Prinz — Principe
Probst — Prevosto
Probstey — Prevostura
Schenken — Coppiere
Stadt — Città
Sulz — Preposto di villaggio
Teutsch-Meister — Gran Mastro dell'ordine Teutonico
Zollern — Preposto alle Gabelle

DOCUMENTO *G*.

COSTITUZIONE

di Trieste nei secoli XIV e XV contenuta negli Statuti di questa libera città

degli anni 1350 e 1365

(Dalla storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste, pag. 31-6, *dell'Avv. Procurat. civico di Trieste Pietro Kandler deputato dalla Presidenza del Consiglio Municipale di Trieste a compilare la Raccolta delle Leggi, Regolamenti e Ordinamenti di Trieste).*

L'ordine cui a Trieste attribuivasi l'attitudine a reggere si era quello dei Nobili, o dei Patrizi, come quelli che per agi di vita potevansi dare allo studio delle lettere, alle esercitazioni militari, alla pratica delle cariche; come quelli che meglio potevano formare il cuore alle virtù, e pel continuo esercizio delle cariche, prendere sapienza e prudenza. L'ordine dei patrizi *non era chiuso onninamente*; *vi partecipava il clero,* perchè la chiesa non conosce caste, non conosce che ministero di chiesa e popolo; *vi partecipavano i graduati in qualche arte liberale o studio universitario, anche i notai, anche li speziali, i militi*; l'aggregazione al Consiglio per le vicissitudini umane era frequente, *le famiglie si surrogavano ad ogni estinzione, si accrescevano ad ogni insufficienza di individui. La plebe non era esclusa onninamente nè dall'amministrazione, nè dal Consiglio;* imperocchè la prima carica dopo i Giudici rappresentanti il patriziato, *la carica di Cancellier di palazzo era per li plebei, onorifica e lucrosa ed a vita*; *offici minori e lucrosi erano riservati a plebei, siccome il Cavalier del Comune,*

gli Stimatori, i Cancellieri dei varî rami di amministrazione che dicevano Notari; *i sei capi dei Rioni, plebei tutti, entravano in Consiglio*; tutti questi però mentre erano in carica, votavano al par dei Patrizi.

I Patrizi avevano diritto di patronato sulla plebe; questa aveva diritto di clientela sui Patrizi, per cui il Patrizio era il soccorritore del plebeo, il consigliero, il tutore, e la plebe riconoscente si affezionava così che pel Patrizio faceva virtuosi sagrifizi. *Nelli privati contratti nessun sussiego fra gli uni e gli altri, anzi confidenza ed affabilità, così che plebei non erano esclusi dalla frequenza di case patrizie, nè dall'intimo conversare*; la religione li faceva fratelli; la patria comune li faceva concittadini; meno le cose di governo erano a parità di condizione; lo stesso patrizio fuor di consiglio era al par della plebe suddito della legge, sottoposto all'autorità; l'allocuzione soltanto era variata dal *Lustrissimo* — al *Vu*. Il Patrizio non aveva potere alcuno in sè, come i nobili feudali; egli era *soggetto al pari del plebeo, alle stesse leggi, alli stessi tribunali, alle stesse pene*; *di un foro, o di una legge privilegiata neppur lontano sentore*; *gli stemmi senza segno di nobiltà, non interdetti alla plebe*, erano segni anzi che stemmi; il porto d'armi vietato così al patrizio come al plebeo, ove non fossero di servigio; *la varietà del vestito fuor di carica a seconda dell'agiatezza, non imperata; la varietà del vestito non era segno di presenza di caste*, come neppure oggidì l'uniformità dell'abito, che non fa distinguere il famulizio domestico dal padrone, non è attestazione di mancanza di caste.... Quelli che dicevansi privilegî di patriziato erano poi poca cosa, e riducevansi a poter essere del Consiglio, a poter coprire certe cariche con esclusione di plebei....

E di confronto a questi privilegi, molti erano gli obblighi, quello di servire nelle cariche, il più delle quali se non erano gratuite poco mancava, di sottostare a dispendî non leggeri..... *I patrizi mai godettero pei loro palazzi il diritto di asilo*, non lo ebbero che i conventi, *neppure le chiese*, per quanto ci è noto.

Il patriziato era un ordine, dal quale dovevano prendersi i membri del Consiglio, secondo deliberazione del Consiglio. *Consigliere* e *Patrizio* non era identica cosa; ogni consigliere od era patrizio di nascita, o patrizio di aggregazione, *non ogni patrizio era altresì*

consigliere. L'ordine dei Patrizi non formava collegio o corpo; *la rappresentanza dell'ordine patriziale non era nell'ordine medesimo, ma nel Consiglio, il quale poi rappresentava anche i cittadini,* anche gli abitanti, anche il Comune, ma non il popolo. Nè il patriziato, nè la cittadinanza poteva conferirsi da altri che dal Consiglio, lo poteva il Principe, ma ne fe' uso dopo il 1500.

Patriziato e plebe non erano che stratificazioni d'una e la stessa cosa; *nel Comune di Trieste tutti e due avevano un solo titolo, e questo solo potevano e dovevano portare negli atti tutti così pubblici come privati, ed era quello di cittadino di Trieste,* titolo che alli stessi Vescovi che erano Conti di Trieste, venne imposto, ed in Trieste l'usavano negli atti, nelle inscrizioni, sulle tombe. In Trieste il patrizio, il nobile, il plebeo erano cittadini, nè oltre i cittadini vi erano che i distrettuali, e gli Ebrei. Ma *non era interdetto agli Ebrei, nè ai villici distrettuali il farsi cittadini.*

Si è fatta domanda se i Patrizi per la sola aggregazione al Consiglio divenissero nobili, domanda che poi non è di facile soluzione; i nobili Patrizi e non Patrizi lo negavano; i Patrizi non nobili lo sostenevano; certamente *il Consiglio siccome corpo, era nobile* e sebbene *tardi*, *il Comune portò e porta sullo stemma una corona,* ma non ci fu dato di vedere tali segni prima del 1464. Pensiamo che il Consiglio seguendo le forme di allora, tenevasi pareggiato ad un nobile e ne portava la indicazione; ma la fraterna dei nobili ci ammaestra che la nobiltà non veniva dalla aggregazione, e che *i patrizi medesimi si distinguessero fra loro in nobili ed in plebei*, ancorchè pel di fuori si compiacessero ad udire il Lustrissimo, titolo che era delli antichi Re longobardi e dei Re franchi.

Non possiamo sottotacere della cittadinanza triestina, nella quale comprendevansi i patrizi ed i pleblei. Il diritto della quale portava di avere domicilio stabile in Trieste, di sottostare alle leggi statutarie così civili che penali, mentre gli esteri, i distrettuali erano soggetti al gius comune ed all'arbitrio dei giudici, di sottostare soltanto alle magistrature civiche, di essere sudditi del Principe, di fruire dei privilegi da lui conceduti alla città di Trieste, od ai cittadini, anche fuori di Trieste, di aspirare alle cariche non riservate ai Patrizi, di avere la pro-

tezione del Comune fuor di patria, *di prendere parte all'Arrengo, di prendere parte alle Vicinie del Quartiere o Contrada ove abitavano*; di portare le armi così per la guardia della città, come per la difesa contro nemici esterni, di fruire delle instituzioni cittadinesche, di portare il titolo politico di *cittadini di Trieste.* Al quale titolo solevasi poi unire l'indicazione se il cittadino fosse altresì abitante di Trieste, dacchè ammettevansi cittadini domiciliati altrove, non però oltre numero preciso di anni. Ai quali diritti corrispondevano li obblighi di ubbidienza e di opere nelle cose di pubblica utilità del quartiere a cui erano inscritti. *Gli incoli, i forastieri* nè i vantaggi avevano nè i pesi, però *largamente ammessi*, se mercadanti, ad ogni sicurezza e libertà sia naturale sia pattuita; *tra forestieri ed esteri non v'era alcuna differenza,* considerandosi Trieste come Stato da sè.

La cittadinanza facilmente acquisivasi, sia per concessione di Consiglio, sia per ammissione di legge. Il solo Consiglio impartiva cittadinanza che venisse chiesta, unica condizione il giuramento di fedeltà al Principe ed al Comune, di obbedienza alle Autorità tutte, promessa di vivere e morire in Trieste; *non ci è accaduto di leggere che fosse stata ricusata ad alcuno.* La legge attribuiva la cittadinanza a chiunque nascesse in Trieste, non per lo diritto di quasi eredità inventato in Francia a tempo della rivoluzione per colpire gli emigrati, ma per lo principio di sovranità territoriale che applicavasi ad uomo che nasce libero, principio che non permetteva di trattare una condizione politica quale un patrimonio di famiglia. *Anche le donne erano cittadine, ed i fanciulli.* La legge attribuiva la cittadinanza all'incola da dieci anni, all'incola da cinque anni che sposasse cittadina triestina recante in dote non grande patrimonio, così che *il numero degli abitanti per poco non corrispondeva al numero dei cittadini.*

V'era la *schiavitù non però di indigeni, nè di cristiani liberi, bensì schiavi nati nei paesi ove si teneva la schiavitù,* fossero cristiani od infedeli. Li Ebrei non erano schiavi, ma potevano tenere schiavi che non fossero cristiani; gli schiavi venivano comperati; ma *la schiavitù non sembra essere andata al di là della vita dello schiavo, i figli erano liberi,* di che però non diamo garanzia, avendo veduto in paesi vicini menzione di schiavi nati

in casa. Tutto il 1400 vidde schiavi in Istria ed in Venezia; di Trieste abbiamo letto emancipazione di schiavo etiope, che era già battezzato.

Il patrizio, il cittadino erano capaci di proprietà piena entro la città, che formavasi dal caseggiato e dalle contrade esterne; *l'ebreo era capace di dominio utile* soltanto e soltanto entro la città, anzi entro rione destinato agli Ebrei, uno solo di questi, il Banchier del Comune poteva alloggiar sulla piazza in casa del Comune. *Il distrettuale era capace soltanto del dominio utile* nelle ville che formavano il distretto, la sua condizione era quella del colono ereditario a censo fisso, *era libero della persona e poteva emigrare*, ma colla terra passava a nuovo direttario, perchè *la terra era la padrona del villico*; *non il proprietario della terra*, così distinguevano col Codice Teodosiano i Giure-Consulti.

Tali erano gli elementi che componevano il Comune di Trieste, come si muovesse la macchina dell'amministrazione in precedenza alla dedizione, siamo per narrarlo, *macchina che durò essenzialmente fino alla caduta del Consiglio Municipale* avvenuta, come vedremo, nel 1809.

La dipendenza ed indipendenza del Comune si esprimeva colla formola annessa all'Officio di Podestà — Pro Comuni Tergesti *Potestas*, spiega Comune indipendente; pro Serenissimo Archiduce o Duce, pro Ducali Dominio Venetiarum, spiega dipendenza.

Il Consiglio Maggiore era composto di *centottantun Consiglieri*, *ed oltre questi vi entravano per diritto di carica gli Officiali*, i quali non fossero già Consiglieri durante la carica, però soli il Cancelliere, il Protettore ed il Nodaro dei Malefici.

La carica di Consigliere era a vita, l'assenza non portava cessazione dalla carica.

Non era lecito di ricusare la carica, la ricusa era nulla.

Per essere del Consiglio è necessario che vi sieno stati i maggiori, il padre cioè l'avo paterno e il proavo paterno, non i materni.

Non può essere del Consiglio chi è cittadino di altra città, terra o luogo.

In caso di morte di un Consigliere, i giudici scelgono a brevi e sorte il mancante, nei due ultimi giorni di loro reggimento;

se mancano tre, ogni giudice sceglie uno. Se però il numero dei mancanti fosse maggiore di tre, ed il numero dei mancanti potesse ripartirsi in tre, ogni giudice sceglie la parte che gli tocca.

I Consiglieri devono avere l'età di 15 anni, nati da legittimo matrimonio, nè spurii, nè bastardi, tanto da parte di donne che di uomini sino al terzo grado. I Consiglieri al di sotto di 18 anni non possono votare in Consiglio a meno che non sieno officiali; questi sedono al banco presso la stangada nel palazzo; se non intervengono al Consiglio non possono essere puniti.

Non è lecito di cacciare dal Consiglio a motivo di domicilio altrove tenuto.

Qualora sull'asserzione di morte di Consigliere assente venisse nominato altro ed il creduto morto ritornasse, riprende seggio in Consiglio e ne esce il surrogato.

I Consiglieri giurano *sequimen consilium et credenciam*, e di venire al Consiglio ogni qualvolta odano la campana, o vi venissero invitati; devono consigliare sopra ogni proposta, di buona fede, senza frode, amore, timore, prezzo, o preghiera, devono favorire il Podestà, i Giudici, i Rettori nel progresso, aumento e buono stato della città, e far eseguire le ordinanze ed i capitoli addottati dalla maggioranza del Consiglio.

Devono avere una balestra pronta con 25 piloti, nè questa cedere o prestare.

Non possono intervenire in Consiglio ove trattisi del loro interesse personale, nè arringare in Consiglio oltre la proposta del Podestà e dei Giudici, nè fare da sè proposta nuova, e facendola sieno multati ed il deliberato sia nullo. Non arringare nessun arrengatore, non sparlare delle arrenghe o delle proposte fatte o che si propongono, nè in Consiglio, nè fuori, nè battere i banchi colle mani o coi piedi, nè mentre l'arrengatore è in ringhiera, sotto pena di XL frissachensi. Non alzarsi in Consiglio per rissare, nè alzarsi dal posto per sedere in altro; nè uscire da Consiglio prima che il partito sia preso. I parenti devono uscire, lo possono gli officiali del Comune.

Il Podestà non può congregare il Consiglio, bensì i tre Giudici, per deliberazione loro anche di maggioranza. Deliberata la congregazione del Consiglio, il banditore la annuncia alle scale del Palazzo, ed in ognuno dei Quartieri della città, ammonendo che quando suonerà la campana i Consiglieri vadano a Consiglio.

Le proposte deliberate dai Giudici si annunciano al Consiglio dal Podestà.

Non si possono fare proposte sulle cose già contenute nelli Statuti, a meno che gli Statuti medesimi non lo ordinino. Le proposte prima di essere annunciate devono scriversi dal Cancelliere nel quaderno apposito; e queste si leggono, poi il Podestà propone. E lette o fatte le proposte, i Giudici eleggono *due Savi fra i Consiglieri, i quali sotto giuramento siano tenuti di consigliare ciò che credono di maggior utile e vantaggio al Comune; però ad ogni Consigliere è lecito di fare altrettanto, purchè non escano dalle proposte.* Le cose dette da questi devono venire registrate nel quaderno. Ed oltre la proposta il Podestà, i Giudici ed i Rettori devono fare il *partito*, o la mozione, a bossolo e balle, eccettuato il partito di fare arringo.

E venendo addottato di fare partito, il Cancelliere deve prima leggere il consiglio di quelli che sostengono l'utilità, poi degli altri, indi si procede alla ballottazione del partito di utilità, poi alla ballottazione del consiglio contrario, nell'ordine come vennero accampati, un consiglio contro l'altro, e l'ultimo addottato resti fermo. Il Podestà è il primo a votare; le balle devono essere numerate dal Podestà o dal suo Vicario, e numerati i Consiglieri presenti; e se si trovassero più balle che Consiglieri si torni a capo.

Nessuna petizione di parte colla quale si chieda o danaro o cose del Comune, sia portata in Consiglio Maggiore, se prima non è *stata addottata dal Consiglio minore e dei Savî con due parti di voti*, sopra almeno trenta votanti.

Nessun banditore od alcuno della famiglia del Podestà possa essere presente in Consiglio, se non quando si nominano gli officiali, le balle e pissidi devono venire date in Consiglio dal Cancelliere di sotto la loggia, dal Nodaro dei Malefici e dai Cancellieri del Comune. Durante la congregazione del Consiglio, due uomini stanno sulle scale del palazzo.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere mandate ad effetto se non sono contrarie agli Statuti, e devono essere lette nella radunanza prossima susseguente. *Non può proporsi alcuna modificazione degli Statuti che risguardino la Potestaria, nè di dare libero arbitrio al Podestà.* Niuna parte che superi 20 soldi di grossi valga se non presa da tre parti del Consiglio. Eccet-

tuato se riguardano il Patriarca di Aquileia, il Conte di Gorizia od il Vescovo di Trieste.

I Giudici scelgano, nel Consiglio maggiore, quaranta buoni uomini dell'età di anni 30, che credono i migliori per consigliare sul buono stato del Comune; *di uno stesso casato non possano essere che tre; della casata dei Giudici non possano esserne che due.* Questo sia il Consiglio dei Sapienti e duri quanto il reggimento dei Giudici che li hanno eletti; però possano i nuovi giudici scegliere quelli nominati dai predecessori. Il numero di quaranta non possa essere accresciuto. Nei 40 non si comprendano il Podestà, i Giudici in attività ed i predecessori dei Giudici, i quali tutti hanno voce e voto. Nel resto si proceda come nel Maggiore. — Il numero legale sia di 30.

Se viene deliberato di fare proposta al Consiglio Maggiore, il Podestà ed i Giudici devono proporla entro otto giorni. Non si può dar lettura di suppliche nel Consiglio Minore, se i Giudici non lo ammettono. *Le petizioni che i 40 rimettono al Consiglio Maggiore devono prodursi dai Giudici entro otto giorni.*

Il Consiglio Maggiore ha il titolo di Nobile, di Reverendo. Le suppliche chiudevano colla formola: che Iddio conceda buono stato e *libertà perpetua al Comune.*

La città di Trieste aveva il titolo di *Alma.*

Osservazioni.

A prova della verità dimostrata nel testo dell'opera e particolarmente in questo documento che il municipio tergestino per qualità di istituzioni civili e politiche, libere e nazionali, a pochi municipî italiani era secondo, aggiungiamo:

1° Che la *partecipazione dei plebei ai poteri dello Stato* apparente dal riportato epilogo di costituzione triestina, viene confermata in molti altri luoghi dell'opera dalla quale lo togliamo, come nelle pag. 63, 73, 74, 77, non che dal motto *Senatus Populusque tergestinus*, che ufficialmente usavasi (detta opera pag. 109).

2° Che « *le forme dei processi così civili come penali erano sapienti,* » *libere e fornite di ogni guarentigia di imparzialità, le cause pero-* » *rate in publico.* In casi gravi si chiedeva *consulta alle università* » *di Bologna, Ferrara, Padova, Pavia e altre d'Italia.* » Le sentenze delle magistrature triestine erano *inappellabili*, pag. 74 dell'opera da cui abbiamo il detto epilogo.

3° Che « *fino dal secolo XIV* il comune di Trieste avea *vietato di* » *creare nuovi feudi, o di dare investita a novelle famiglie in caso* » *di estinzione delle antiche; i feudi erano ridotti a poca cosa e sì*

» *dimenticata che il gius feudale provinciale era ignorato* ..... L'in-
» dole di municipalità di Trieste avversava feudi e fedecommessi familiari,
» la *proprietà voleasi cittadinesca*, *liberamente trasmissibile:* il *fede-*
» *commesso familiare era istituzione straniera.* » (Kandler *Fedecommessi e Feudi* nella *Raccolta delle Leggi*, *Ordinanze Regolam. speciali per Trieste* publicata dal Municipio triestino nel 1861).

4° Che « *fin da quando il comune di Trieste venne ad autono-*
» *mia*, ordinava che fosse fatta *misurazione di tutti i singoli li im-*
» *mobili i quali erano proprietà civile privata*, *e che di ogni realità*
» *venisse notato il proprietario* fosse anco utilista soltanto, *tenendone*
» *registro in forma di publico libro*, *il quale*, *ordinato e composto di*
» *publica autorità consideravasi Atto publico* » (Kandler *Perticazioni e Urbari* nella Raccolta ufficiale succitata).

5° Che la libertà d'azione delle autorità civili triestine, di fronte alle ecclesiastiche, piena nei primordii dell' autonomia triestina, giunse al punto nel secolo XV che lo Stato prese in possesso i beni del vescovo, dichiarò ufficiali del comune gli amministratori vescovili, e volle che il capitolo esercitasse diritto di presentazione all'elezione del vescovo, non tenendosi conto dell'autorità papale (Kandler, *Stor. del Cons. dei Patr. di Trieste pag.* 43).

DOCUMENTO *H.*

RELAZIONE

del Maggior Consiglio e Giudici-Rettori di Trieste alla Maestà di Giuseppe I Arciduca d'Austria

(*Tratto dall'* Archivio Municipale di Trieste, *dall' Archeografo Triestino Vol. II, A. V. 3, e dal Kandler nelle Notizie storiche di Trieste*).

« La Città poi *si governa nell'istesso modo, et metodo prescritoci nei statuti dall'Augustissimi Predecessori, et nell'istessa maniera, che si governava nel tempo, che ancor non godeva l'alta Patronanza dell'Augustissima Casa, che acquistò l'anno* 1382, dove volontariamente l'istessa Città si sottopose al suave suò dominio come in C et per quanto si ricava dall'antichi statuti restituitici da Veneti ad impulso dell'Invitissimo Carlo quinto di Gloriosissima memoria, che da moderni Veneti col spoglio di questa Vicedomineria ci furono con altre scritture levati.

» *Vienne poi governata questa Città da un Conseglio detto maggiore di cento e sessanta Persone tutte originarie,* che non hanno stipendio, *qual Conseglio ogni quatro mesi crea li suoi Magistrati, come ordinatamente dirassi, a' quali commette nella forma prescritaci, nei statuti la diretione di questo Publico, essend'oltre questo Conseglio uno minore chiamato di Pregadi, consistente in* 40 *conseglieri del corpo delli* 160 *suditi; nel qual Conseglio sono proposte, et uentilate le cose neccessarie, et bisognevoli, et poi queste passate che sono, et gia molto ben digierite si portano nel Conseglio Maggiore, nel quale o' vengono approvate, o' reggietate secondo che questo giudica il meglio, e più confacevole all'utile Publico,* ecc. ecc.

» *Crea Prima tre con titolo di Giudici e Rettori, quali de-*

vono esser d'esso gran Conseglio maggiore di anni 30, di diversa Famiglia che durano 4 mesi, et sono *sottoposti al sindicato, et* questi si creano per elletione, et balotatione tra nou'elleti, et a' chi tocca in sorte l'alletione deve prestare in mano del Capitanio, et Giudici uechi solene giuram.to d'elleger person'habile, et sufficiente come in D. essi *Giudici poi auanti ch'entrino nell'offitio prestano pure come sopra sollene giuramento d'esercitar l'Offitio loro in conformità delle leggi, et statuti di questa Città*, ecc. ecc., *questi regono il Publico nel politico et economico, con ordinare le spese necessarie, convocare a'suoi tempi, e secondo l'occorrenze li Consegli, a'quali pressiedono col Capitanio di V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, giudicando in cause prescrittegli dal statuto, e fanno insomma tutto quello stimano necessario per conservatione di questa Città augmento della medema in buon seruitio del Sourano*; *hanno anco il titolo di Colonelli rispetto le Militie, et cernide della Città, et Territorio regolate col suo Capitanio*; *et Offitianti subalterni senza uerun stipendio*, (quali millitie tra la Città, et Territorio ascendono a'huomini........) spirato il quatrimestre questi Giudici, et Rettore entrano nell'Offitio di Proueditori alla sanità che esercitano per altri 4 mesi senza stipendio.

» *Più Crea il sud.o Conseglio maggiore due con titolo di Proueditori, quali devono intervenire a' tutti li Consegli per ouiare, che non si proponga cos'alcuna contro i statuti*, hanno particolar cura sopra le strade pubbliche, sopra le mercantie, per ouiar alle fraudi sopra le Carni, Grani, et altri comestibili, sopra Bottegari, e Tauernari (per conseruar l'abondanza, et simili) durano come li Giudici 4 mesi, *sono sottoposti al sindicato*, et hanno di salario, ecc. ecc.

» *Crea pure uno con titolo di Procurator Generale,* quale dura come gli altri 4 mesi, *ha incombenza di riscuottere tutte l'entrate Pubbliche, di pagar li salariaii, et altre spese necessarie ordinate dai Giudici, deue* 15 *giorni dopo finito l'Offitio nel Pubblico Pallazo della Città render esato conto della sua amministratione alla presenza del Capitanio, Giudici, Proveditori con* pagare tutto quello restasse debitore sotto pena di soldi 5 per ogni lira di debito, douendo prestar a tall'effetto idonea segurtà in principio della sua amministratione, et ha di stipendio ecc. ecc.

» Questo Procuratore *esige come s' è detto l'entratte Pubbliche provenienti*, ecc. ecc.

» *Più Crea uno con titolo di Fonticaro . . . . . .* ha incombenza di esitare li Formenti . . . . . . *deve render conto dell'Aministratione come il Procuratore . . .* ecc.

» *Più Crea due Vicedomini*, che hanno cura del Public'Archivio, . . . ecc.

» *Più Crea un Canceliere* che scrive l'atti Civili nel Foro de'Giudici . . . ecc.

» *Crea oltre tutti questi, altri offizii di minor conto* secondo gli vien prescritto dal statuto, quali tutti hanno stipendio tenue.

» *Anco la Giustitia Civile e Criminale è in mano della Città*, la quale vienn'amministrata per mezo di due Forastieri Dottori di L. L. condoti dalla med.ma Città in uigor del statuto, et Gratiose Cesaree Resolutioni, uno con titolo di Vicario, che giudica tutte le cause Civili, et l'altro con titolo di Giudice de Malefitii per tutti li Criminali, al qual assiste un protetore ogni 4 mesi, eleto dal Conseglio, che fa l'offitio di Fiscale, quali ambi, cioè Vic.o e Giudice de Malefitii (per la condotta de quali il Conseglio Minore crea un Oratore, che sceglie da stati Hereditarii della Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra o' de Prencipi aderenti con espress'esclusione del stato veneto) al quale li uengono passati fior. 45 k. 28 per tal suo incomodo, durano due anni et a' ciascuno d'essi dall'Erario Publico gli uien corrisposto ogn'anno per loro tratenimento fior. 294 k. 40. et *sono sottoposti ogn'anno al Sindicato composto da 5 Sindici che si creano nel gran Conseglio per ricever tutte le querele, et libelli, che da ciascheduno venissero porretti contro li med.mi, giudicandoli a' tenor delli sud.ti statuti nella rubr. speciale de Sindici, al qual Sindicato pure sono sottoposti li Giudici, et Proueditori, et ogn'altr'offitiante, che ha salario del Publico.*

» *A tutti questi poi pressiede, et ha la suprem'inspetione il Capitanio postoci da V.ra Sac.a Ces.a Real M.stà*, qual resta per ordinario in vita, et la Città gli corrisponde ogni 4 mesi fior. 311 k. 16 fann'all'anno fior. 933 k. 45 oltre la paga, che ha dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, che è di fior. 432 all'anno, l'utile che esige dell'Osteria del Castello, et altre regalie che esige de quali apunto la Città s'aggrava come non douttegli conforme si toccherà più oltre.

» V'è anco uno con titolo di V. Capo et Logotenente Ces.o quale ha di stipendio annuo dall'Eccelsa Camera fior. 620, et è Forastiere di stat'alieno introdotto solam.te da 10 in 12 anni in qua; *dove mai altri prima in questa Città hebbero alcun stipendio per detta Caricha, tanto più che present' il Cap.o e non ha alcun' incombenzza, o' Giurisditione*, et absentandosi il Cap.o che succede di raro *può sostituire, come prescrive il statuto, o' l'Esatore, o' il Controscriuano, o' il Fiscale, o' altri Gentilluomini Paesani, come tutti li Capitanii antepassati hanno praticato*, senza che V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, et l'Eccelsa Camera habbia quest'aggravio, et spesa novam.te introdotta, il che per buon servitio siamo obligati rapresentare: potendo anche supplire a' questo il Giudice più vechio della Città, come si pratica in tutti i dicasteri di V.ra Sac.a Ces.a M.stà dóve in absenza del Presidente, o' altri Supremi Rapresentanti suplisse il Consigliere più anziano.

» In questo modo adunque si governa sotto l'alto Dominio dell'Augustissima Casa questa Città, et Territorio sopra la pura norma prescritaci nei statuti, Clementissime Resolutioni, inveterate Consuetudini, et Gratiosissimi Priuilleggi, qual governo non u'è dubio sarebbe salutare, quando non uenisse di tempo in tempo pregiudicato, et disturbato dalli Capitanii, et V. Cap.o che sono pro tempore, quali non contenti delle prerogative impertitegli nelle loro Instrutioni, et Cesaree Resolutioni cercano ogni strada d'arrogarsi maggior autorità con preiuditio delle Publiche raggioni per diffesa delle quali, et manutentione la Città uien necessitata far molte spese notabilm.te rissentendosi, come successe quasi con tutt' i Capitanii passati, abenche ne riportasse questo Publico sempre vitoria, segn'euidente, che i disturbi prouenghino, et deriuino da essi Capitanii, et non dalla Città, che mai ha tentato usurpare, ne ha usurpato cos'alcuna all'off.o Capitaniale, sopra del che stimaressimo l'unico rimedio, che la Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra *seriosam.te comettesse al Capit.o che si douesse contentare della sua ispetione, et non estendersi oltre della dispositione delli statuti, et Gratiose Ces.e Resolutioni* per non causare dispendio a questo Publico, il che di raro succederebbe quando questa Fedelissima Città venisse gratiata, che il Capitanio non durass' in vita, ma fosse mutato di tempo in tempo come uiene praticato dalla

Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra in Goritia, e qui pure anticam.te si praticava, come si può vedere dalli statut'antichi, perchè per aquistarsi merito apresso la M.stà V.ra et per essere promosso ad altro posto si portarebbe nel governo con più piaceuolezza di quello fanno con Noi che per raggione della nostra pouertà non fanno quella stima che dovrebbero fare ».

Osservazioni.

Ciò che in questa relazione all'Imperatore Giuseppe antecede e sussegue alle cose qui trascritte, concerne l'istruzione, il culto, la beneficenza publica, le condizioni economiche, ed altre materie: non politiche e secondarie, o inutili nell'assunto di questo libro, le quali possono vedersi dal cultore della storia nelle indicate raccolte da cui traemmo questo documento.

Per l'intelligenza della parola « *prescrittoci* » che appare nelle prime linee di questo documento, ricordiamo come nel Trattato del 1382, da noi riportato sotto *E*, il quale fondava quei rapporti politici che corsero fra la città di Trieste e la casa ducale d'Absburgo, si fosse usata espressione *imperativa*, anzichè facoltativa, là dove stipulavasi che Trieste conservasse quelle sue statutarie istituzioni, che avea al tempo del Trattato.

Emerge anco da questo documento che Trieste ed il suo territorio ancora nello scorso secolo formava uno *Stato sovrano.* Ed invero De-Vattel, nel suo classico *Droit des Gens*, con tutti i pubblicisti antichi, qualifica *Stato sovrano* anco quello che « se met sous la protection d'un plus » puissant, et s'engage en reconnaissance à plusieurs devoirs equivalents » à cette protection » (Lib. I, § 6). Ed a maggiore ragione deve ritenersi che si mantenesse Trieste in condizione di Stato sovrano al tempo di questa relazione, se si consideri che sono annoverati fra gli Stati sovrani anco que' Stati feudali, che, riconoscendo l'alto dominio d'un altro, prestando a questo omaggio, ed essendo tenuti ad altri doveri gravosi, conservano però *l'indipendenza e l'autorità sovrana nell'amministrazione dello Stato* (Vattel, *Droit des Gens*, Liv. I, Ch. I, § 8).

Queste cose sono conformi anco alle idee del diritto publico che era vigente in Italia, dove, come in altre parti d'Europa, la sottoposizione di due Stati ad un solo sovrano non toglieva ai medesimi la loro natura e il loro nome di Stato (De Luca, *Th. Just. et verit.*, L. II; *De Regalibus Disc.*, 127, n. 8).

Trieste dunque Stato-sovrano anco nello scorso secolo era fra gli Stati austriaci in condizione ben superiore a quella in cui erano gli Stati provinciali o Provincie-Stati, che, dopo essersi uniti con patto deditizio al ducato o alla casa sovrana d'Austria, conservavano autonomia politica senza sovranità di sè.

DOCUMENTO *I*.

CONFERMA

dell'autonomia di Trieste fatta dall' Imperatore Carlo VI

Vienna, 23 Dicembre 1713

(Dall'Archivio Municipale di Trieste)

Nos Carolus divina faente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Rex Germaniae, etc. etc.

Notum facimus, et tenore praesentium memoriae commendamus quorum interest Universis quod coram nobis honorabiles, prudentes, fideles nobis dilecti N. N. Judices Senatus, et tota Communitas Civitatis nostrae Tergestinae per Oratorem suum fidelem nobis dilectum Danielum Calò devote comparverint, et per libellum supplicem exposuerint sibi *ob comprobatam fidelitatis suae constantiam erga inclitam Domum Nostram* varia et specialia quaedam privilegia, praerogativas, exemptiones, atque gratias a gloriosissimis Praedecessoribus Nostris in imperio, et praedicta Domo nostra diversis annis partim de novo concessas, partimque renovatas, et una *cum antiquis consuetudinibus statutis, juribusque approbatas*, imo non tantum a colendissimi Domini ac Genitoris Nostri Leopoldi Imperatoris, vero noviter a charissimi Domini fratris nostri Imperatoris Josephi Maiestate et dilectione piissimae recordationis, confirmatas esse, prout, et nobis hujusmodi privilegia, atque confirmationes, *in specie vero illud a Leopoldo Archiduce Austriae anno millesimo trecentesimo*

octogesimo secundo, ab Imperatore Federico anno millesimo quadrigentesimo sexagesimo quarto, a Ferdinando Principe Hispaniarum, et Archiduce Austriae anno millesimo quingentesimo vicesimo secundo (utpote in cuius litteris confirmatoriis etiam priores a Cesare Maximiliano anno millesimo quingentesimo decimo septimo impartitae continentur), ulterius, et privilegium illud a Ferdinando Rege Romanorum anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo collatum: pariter et illa generalia qua ab Archiduce Carolo anno millesimo quingentesimo nonagesimo, similiter ab Archiduce Maximiliano postmodum anno millesimo sexcentesimo decimo emanarunt, et denique confirmationem illam ultimam anteriores Augustissimorum Maiorem Nostrorum, nimirum Ferdinandi Secundi de anno millesimo sexcentesimo vigesimo quinto, Ferdinandi tertii de anno millesimo sexcentesimo tricesimo septimo, et Ferdinandi quarti de anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo, renovatam, et non tantum a piissimo defuncto Domino ac Genitore Nostro collendissimo anno millesimo sexcentesimo sexagesimo verum etiam a prementionato charissimo Domino Fratre nostro felicis memoriae anno millesimo septingentesimo sexto obtentam, nec non praefatae civitatis suae statuta resolutionesque generales de anno millesimo sexcentesimo septuagesimo nono et de anno millesimo sexcentesimo octagesimo secundo in forma authentica humilime produxerunt, et exhibuerunt, demisse supplicantes ut omnia et singula haec eorum privilegia iura et statuta, diplomate novo clementissime confirmare et aprobare digneremur.

Considerantes itaque benignissime memoratae civitatis Tergestinae praestantissima merita de Domo nostra Augustissima sibi comparata, siquidem non solum quatuor seculis per omnes rerum vicissitudines, imo flagrantibus bellis, durantibusque hostilibus invasionibus, et subsecutis plurimis damnis et ruinis inlibata, et integerrima erga eandem fidelitate semper immota perstitit, verum etiam specialem suum devotionis obsequique zelum variis in occasionibus tam promovendo commodum, *servitiumque Domus nostrae*, quam concurrendo promptis contributionibus ad postulata comunia, sufferendoque reliqua onera publica, praesertim vero in casu necessitatis magna fide demonstravit, hostiliumque conatuum avertendorum causa cum immortali laude, nec sanguini, nec mediis pepercit, sed post

habitis bonis omnibus, et spretis vitae periculis cunctisque difficultatibus, legitimo suo Principi constanter adhaerens, vere fidelium subditorum obligationem adimplevit, prout nimirum hoc ipsum eadem privilegia, et toties rennovatae confirmationes fusius testantur.

Hinc in humillimam praefatorum supplicantium petitionem clementer condescendere volentes, ex certa nostra scientia, sano consilio, animoque bene deliberato, deque Caesarea Regiae, et Archiducalis potestatis nostrae plenitudine, ac authoritate, *omnia et singula illorum privilegia, praerogativas, immunitates, atque gratias, nec non consuetudines bonas, statuta, et iura (quatenus ipsi in actuali quietaque eorum possessione ac exercitio sunt) in omnibus et singulis eorum punctis, clausulis, et verborum expressionibus, ac si hic omnia de verbo ad verbum inserta essent, clementer renovamus, approbamus, et confirmamus*, expresse statuentes, atque praecipientes, ut ab omnibus dicta privilegia, statuta, et sub quocumque titulo iuste acquisita. Jura prorsus intacta, et illaesa maneant, ac ab omnibus firmiter et inviolabiliter observari debeant, praenominataque civitas Tergestina eisdem libere, et absque ullo impedimento, aut molestia uti fruique possit, ac valeat.

Quapropter omnibus, et singulis nostris Tribunalibus tum Ecclesiasticis tum secularibus, praesertim vero Capitaneis Tergestinis, nec non omnibus aliis Ministris, et Officialibus, subditique fidelibus Nobis dilectis, cuiuscumque status, ordinis, gradus, conditionis, praeeminentiae, et dignitatis existant, serio hisce mandamus, et praecipimus, ut memoratum Magistratum, atque totam communitatem civitatis Tergestinae omnibus, *et singulis allegatis privilegiis, praerogativis, immunitatibus, facultatibus, gratiis, indultis, juribus, statutis bonisque consuetudinibus, nec non antiquis et novis resolutionibus, litterisque confirmatoriis, quiete, et absque omni molestia, impedimento, ac perturbatione uti potiri, et gaudere sinant, illamque civitatem in eis manuteneant, atque defendant, et nihil contra eorum tenorem attentent, aut faciant, vel ab aliis quovis modo attentari fierive permittant*, secus Nostram et Successorum nostrorum gravissimam indignationem incursuri, et praeter nullitatem actus ipso facto poena triginta Marcharum auri puri partim Fisco, seu Aerario nostro, partim injuriam passae civitati exsoluturi.

Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarei Majoris appensione munitarum. — Datum in Civitate nostra Viennae, Die vigesima tertia mensis decembris anno reparatae Salutis supra millesimum septingentesimo decimo tertio, Regnorum Nostrorum, Romani tertio, Hispanicorum undecimo, Hungarici vero et Bohemici itidem tertio.

Carolus Ioan. *Frid. a Seilern.*

Philipus Lud. *C. a Sinzendorf.*

Ad mandatum Sacrae Caesareae et Cath. Majestatis proprium
Jacobus Ernestus Nobilis Plöckner Eg.

DOCUMENTO *L*.

PATENTE IMPERIALE

(Vienna, 2 marzo 1820)

(Dalla Raccolta: Documenti per la cognizione delle condizioni legali di Trieste del Cav. P. Kandler, parte seconda, pag. 142-3; e dalla Collezione delle Leggi giudiziarie).

Essendo state fissate con Nostra cooperazione ed adesione, siccome membro della Confederazione Germanica, dalla Dieta Federale di Francoforte sul Meno col deliberato 23 giugno 1817, in esecuzione dell'Articolo XVIII, lett. C. dell'Atto Federale, le norme più precise per l'immunità assicurata da ogni tassa d'emigrazione ai sudditi degli Stati federati in quanto le facoltà passano da uno Stato all'altro, abbiamo trovato di ordinare:

Nachdem unter Unserer Mitwirkung und Berstimmung als Mitglied des deutschen Bundes durch die Bundesversammlung zu Frankfurt am Main, mit Beschluss vom 23 Junius 1817, zur Vollziehung des Art. XVIII, Lit. C. der Bundes-Acte, die näheren Bestimmungen in Betreff der den Unterthanen der deutschen Bundesstaaten dortselbst zugesicherten Freiheit von allen Nachsteuern (jus detractus, gabella emigrationis) in so ferne das Vermögen in einen anderen Bundesstaat übergeht, festgesetzt worden sind, so verordnen Wir:

(Ommesso).

V. *Le provincie e distretti dell'Impero Austriaco che appartengono alla Confederazione Germanica sono:*

1. L'Arciducato d'Austria, 2. il Ducato di Stiria, 3. il Ducato di Carintia, 4. il Ducato del Carnio, 5. *il Friuli Austriaco, ossia il Circolo di Gorizia (Gorizia, Gradisca, Tolmino, Flitsch, Aquileja),* 6. *il territorio della città di Trieste,* 7. *la Contea principesca del Tirolo, col distretto di Trento e di Bressanone,* il Vorarlberg, eccettuato Wailer, 8. il Ducato di Salisburgo, 9. il Regno di Boemia, 10. il Margraviato di Moravia, 11. la parte Austriaca del Ducato della Silesia, compresi i Ducati Boemo-Silesiani di Auschwitz e Zator.

5. *Die Länder und Gebiete der Oesterreichischen Monarchie, welche zu dem Deutschen Bunde gehören, sind:* 1. Das Herzogthum Oesterreich; 2. das Herzogthum Steyermarkt; 3. das Herzogthum Kärnthen; 4. das Herzogthum Krain; 5. *das Oesterreichische Friaul oder der Görzer Kreis (Görz, Gradisca, Tolmein, Flitsch, Aquileja);* 6. *das Gebiet der Stadt Triest;* 7. *die gefürstete Grafschaft Tyrol mi dem Gebiete von Trient und Brixen,* dann Vorarlberg mit Ausschluss von Wailer; 8. das Herzogthum Salzburg; 9. das Königreich Böhmen; 10. das Markgrafthum Mähren; 11. der Oesterreichische Antheil an dem Herzogthume Schlesien, mit Inbegriff der Böhmisch-Schlesischen Herzogthümer Auschwitz und Zator.

DOCUMENTO *M.*

NOTE DU CONSULAT FRANÇAIS A TRIESTE

à M.r le Contre-amiral Albini Commandant les forces navales réunies sous ses ordres dans l'Adriatique

(*Tratta dalla* Recueil des Trait. *de Ch. Murhard et J. Pinhas ann.* 1848 *pubb. a Gottingue* 1854, *p. sub. n.o III pag.* 497-8).

Monsieur l'amiral, ayant eu connaissance de la déclaration que vous avez faite au commandant de la frégate britannique *la Terrible*; considérant qu'il résulte de cette communication une éventualité possible d'agression contre la ville de Trieste; considérant que, s'il *est du droit évident du gouvernement sarde d'agir comme il l'entendra contre un port transformé par l'Autriche en place de guerre, ce droit ne saura porter atteinte à ceux des puissances amies et alliées des états italiens que vous représentez*; attendu qu'une agression inattendue compromettrait, à coup sûr, les intérêts que le soussigné défend; attendu que tout dommage au préjudice des Français établis ou de passage à Trieste doit être réparé; le soussigné *afin de rendre efficaces ses intentions et désirs en faveur de ses concitoyens, entend protester*, comme de fait il proteste par la présente note, contre *toute attaque non préalablement annoncée* de la part de l'escadre que vous commandez; il demande qu'un délai de quarante-huit heures au moins soit accordé, dans le cas d'agression, à partir du moment où le projet de sévir lui aura

été communiqué officiellement, délai dont on ne manquera pas d'user en faveur de ses nationaux. Il déclare en outre mettre sous la responsabilité de votre gouvernement, monsieur l'amiral, toute atteinte aux intérêts, quels qu'ils soient, des citoyens français. Espérant que le but de la présence de votre escadre n'est qu'un but pacifique en ce qui touche la cité, et tout en exprimant le vif désir de ne voir dans l'attitude de votre flotte qu'une attitude calme et rassurante, le soussigné a l'honneur d'être, ecc.

Frédéric Terme.

DOCUMENTO *N.*

PROCLAMA

del Governatore del Litorale Triestino Conte Salm alla popolazione dei distretti ex-veneti del Circolo dell'Istria.

(N.º 2984).

Dei reclami pervenutimi da diverse Comuni dell'Istria ex-veneta contro l'imminente leva militare mi danno a conoscere essersi divulgata l'erronea opinione comé se la prefata leva fosse destinata per il completamento del contingente dell'Austria pell'armata della Confederazione germanica, dal che si trae la conseguenza, che le provincie non appartenenti alla detta Confederazione non avrebbero neppure a far parte della detta leva militare.

Essendo questa una supposizione *affatto erronea*, io mi credo in dovere di dichiararla pubblicamente come tale onde la popolazione non sia tratta in inganno da contrarî suggerimenti, e i giovani coscritti non incorrano nei pregiudizî d'una renitenza sulla quale poi nelle attuali circostanze dello Stato peserebbe inoltre una ancor più grave taccia.

L'attuale leva, come tutte le anteriori, è destinata per il completamento e per il rinforzo dell'armata austriaca e non già dell'armata della Confederazione germanica; ed il contingente dell'Austria per quest'ultima fu e sarà mai sempre tratto da quelle sole provincie che ne formano parte.

Trieste, 26 Luglio 1848.

Il Governatore del Litorale austro-illirico
ROBERTO ALGRAVIO DI SALM.

DOCUMENTO O.

TEXTE

de la note de M. André Ministre de France à Dresde, en date du 23 février 1851.

(*Tratto dalla* Gazzetta di Colonia *del 9 aprile* 1851).

J'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser jusqu'à la date du 11 courant. Le gouvernement de la république avait conçu l'espoir que des représentations bienveillantes et modérées contre le projet de l'Autriche d'entrer dans la Confédération Germanique avec tous ses États, seraient sérieusement appréciées par le cabinet de Vienne et ceux des gouvernements qui paraissaient disposés à l'appuyer. Mais les dernières nouvelles que nous avons reçues de divers côtés, et même les communications venues directement du gouvernement impérial, nous font craindre qu'on ne veuille aller plus loin et qu'on ne persiste, sous le prétexte de protéger la Confédération Germanique contre l'action révolutionnaire, de mettre à la place de la Confédération établie dans le traité de Vienne dans l'intérêt de l'équilibre politique européen, une Confédération toute différente qui renverserait cet équilibre.

Le gouvernement français, décidé d'avance à ne pas accepter une pareille innovation, croit devoir déclarer que si elle était effectuée sans son consentement et sans celui de toutes les puissances signataires de l'acte final de Vienne, il y verrait une violation flagrante des traités.

En faisant dès à présent cette déclaration, son but est de décliner dès à présent la responsabilité des *dangers auxquels une pareille situation exposerait tôt ou tard, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, la tranquillité de l'Allemagne et de l'Europe.* Dans un moment où l'ordre social est menacé de si graves dangers, nous ne verrions pas sans un profond chagrin que ceux qui sont le plus convaincus de la nécessité de réunir les efforts de tous les gouvernements pour les conjurer, élevassent spontanément des obstacles insurmontables à cette réunion et brisassent les barrières que le respect du droit international oppose aux ennemis de l'ordre et de la paix.

DOCUMENTO *P*.

MEMORANDUM

adressé par le Gouvernement français aux puissances signataires des traités de Vienne au sujet du projet d'incorporation des provinces non-allemandes de l'Autriche dans la Confédération germanique.

(Tratto dalla *Recueil des Traités Conventions et Actes diplomatiques concernant l'Autriche et l'Italie* 1703-1859. Paris, 1859 — AMYOT e dall'*Annuaire des Deux Mondes* 1851-2).

La confédération germanique a été constituée par le pacte fédéral conclu à Vienne, le 8 juin 1815, entre tous les gouvernements allemands, et dont le premier article est ainsi conçu:

« Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction leurs majestés l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, le roi des Pays-Bas pour le grand duché de Luxemburg, établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique ».

Cet article et les dix autres articles du pacte fédéral qui contiennent les bases principales de la Confédération furent reproduits textuellement sous les n.os 53-63, dans l'acte général de Vienne signé le lendemain, 9 juin, par les représentans des

principales puissances européennes. Quant aux articles 12-20 du pacte fédéral, compris collectivement sous le nom de dispositions particulières, et qui s'appliquent à des questions moins importantes, ils ne furent pas, comme les précédens, formellement reproduits dans l'acte général du Congrès, mais, ce qui revient au même, l'art. 64 de cet acte, auquel on les annexa, déclara qu'ils auraient la même force et valeur que s'ils y étaient textuellement insérés.

Ainsi donc *le pacte constitutif de la Confédération, y compris ses clauses les moins essentielles, fait partie intégrante de l'acte général du Congrès, et, dans la rigueur du principe, il ne pourrait être apporté la moindre altération à la moindre de ces clauses sans le concours de tous les gouvernements qui ont signé ce dernier acte.*

A plus forte raison, ce principe s'applique-t-il à l'article cité plus haut (le 1er du pacte fédéral, le 53 *de l'acte général), qui crée la Confédération, lui donne place dans l'ordre européen, et en détermine les limites.*

On a voulu inférer des déclarations faites par l'Autriche et la Prusse en 1818, au moment où, en exécution de la clause qui les concerne dans l'art. 1er de l'acte fédéral du 8 juin 1815 (art. 53 du traité du 9 du même mois), elles désignèrent comme devant faire partie de la Confédération Germanique *celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire;* on a voulu inférer que cette clause était considérée comme facultative plutôt que comme strictement obligatoire, d'où il suivrait que si l'Autriche particulièrement ne comprit pas la Lombardie parmi ses provinces appelées à entrer dans la Confédération, comme elle prétendit alors pouvoir le faire , à raison des rapports qui avaient existé entre cette possession italienne et l'empire romain, c'est parce qu'elle voulut bien, ainsi qu'elle le déclara, ne pas donner cette extension à l'article.

L'Autriche n'avait ni à interpréter ni à *étendre* cet article. Pour elle comme pour la Prusse, il s'agissait simplement de l'exécuter, en indiquant celles de leurs possessions allemandes qui devaient entrer dans la circonscription territoriale de la Confédération. La Lombardie ne pouvait assurément être considérée comme devant figurer dans une telle nomenclature, pour avoir eu des rapports féodaux avec l'empire d'Allemagne. C'est

ce que le cabinet de Vienne comprit très bien lui-même en l'excluant, dans la séance de la diète du 6 avril 1818, de la liste des provinces autrichiennes qui devaient faire partie de la Confédération. L'Autriche tenait alors à prouver à l'Allemagne combien peu il entrait dans ses vues d'étendre au delà des Alpes la ligne de défense de la Confédération.

L'Autriche n'avait aucun droit en dehors de celui que le traité du 9 juin 1815 lui a créé par rapport à cette circonscription territoriale de la Confédération Germanique.

Il serait tout aussi difficile d'admettre cette autre supposition que la Prusse, en 1818, aurait voulu donner à entendre qu'à la rigueur elle ne serait pas tenue d'entrer dans la Confédération avec toutes celles de ses provinces qui avaient été autrefois des dépendances de l'empire.

Qu'on en juge par les termes mêmes du vote émis, au nom du roi de Prusse, dans la séance de la diète du 4 mai:

» *Sa Majesté ne croit pas pouvoir mieux constater la part sincère qu'elle continue de prendre à tout ce qui promet d'assurer le repos futur de l'Allemagne, et le développement le plus parfait de sa force intérieure, qu'en s'associant dans ce but à la Confédération Germanique avec toutes les provinces allemandes de la monarchie déjà* ANCIENNEMENT ATTACHÉES À L'ALLEMAGNE PAR LA LANGUE, PAR LES MOEURS, PAR LES LOIS, ET EN GÉNÉRAL PAR LA NATIONALITÉ. » (Suit la désignation de ces provinces).

Une telle déclaration n'implique aucune espèce de réserve, ne suppose aucune arrière-pensée: elle montre au contraire combien la Prusse entrait alors dans l'*esprit d'*HOMOGÉNÉITÉ GERMANIQUE *qui présidait à la formation et à la composition de la Confédération.*

La Prusse se conformait purement et simplement à la clause de l'art. premier de l'acte fédéral du 8 juin 1815 et mieux encore à l'art. 53 du traité européen du 9 du même mois.

Le seul argument que l'on ait produit jusqu'à présent pour contester aux puissances européennes signataires de l'acte de Vienne le droit d'intervenir dans les modifications à apporter aux limites territoriales de la Confédération, repose sur l'art. 6 de l'acte finale conclu à Vienne en 1820, entre les plénipotentiaires des gouvernemens germaniques, pour compléter et développer les dispositions de l'acte fédéral.

Il y est dit « *que l'admission d'un nouveau membre dans la confédération ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est* UNANIMEMENT *jugée compatible avec les rapports existans et avec l'intérêt général des états confédérés* ».

Il est difficile de comprendre en quoi cet article pourrait infirmer le droit des puissances européennes de prendre part aux altérations que l'on croirait devoir faire subir aux arrangemens de 1815.

D'abord il parle de l'admission d'un *nouveau membre,* et il ne s'agit aujourd'hui de rien de tel. L'Autriche fait partie de la Confédération, et elle ne demande qu'à y figurer désormais avec toutes ses provinces, au lieu d'y figurer seulement avec ses provinces germaniques.

Dût-on admettre, au surplus, qu'à défaut du sens textuel, l'esprit de cette stipulation s'applique au cas de l'incorporation de nouveaux territoires dans la Confédération, elle n'aurait pas encore la portée qu'on semble supposer. De ce qu'elle exige pour ce cas le consentement unanime de tous les gouvernemens germaniques, il ne s'ensuit nullement qu'elle déclare ce consentement suffisant et qu'elle conteste aux signataires des traités de 1815 le droit d'intervenir pour légitimer ce changement, ou pour s'y opposer. Elle dit qu'il faut, pour régulariser une telle mesure, le consentement de tous les gouvernemens germaniques; *elle ne dit pas que ce consentement dispense de celui des autres puissances*, et elle ne peut pas le dire, puisque le contraire résulte positivement du traité de Vienne. On comprend en effet *qu'il n'a pas dépendu des seuls gouvernemens allemands d'altérer des stipulations que l'Europe avait réglées en commun.*

Il est donc évident que l'art. 6 de l'acte final n'a, sous aucun rapport, dérogé ou pu déroger à l'art. 53 de l'acte général, qu'il a laissé les choses dans l'état où ce dernier article les avait mises, et que par conséquent, pour les modifier, il faudrait recourir à l'autorité qui les aurait ainsi réglées, c'est-à-dire obtenir le consentement des principaux gouvernemens européens.

On objecte qu'en 1848 la diète de Francfort a, sans ce consentement, fait entrer dans la Confédération plusieurs provinces de la Prusse qui y avaient été jusqu'alors étrangères. *Il est facile de répondre, que l'Europe n'ayant pas sanctionné cette décision, elle est en droit non avenue, et que les circonstances*

générales qui ébranlaient l'édifice européen tout entier expliquent assez l'absence de protestations formelles. Personne, ce semble, n'a intérêt à soutenir que tout ce qui s'est passé alors en Europe, sans devenir l'objet d'une protestation, a été légitimé par ce seul fait. La France a d'ailleurs fait connaître son opinion.

Il reste à examiner s'il y a des raisons suffisantes pour déterminer les puissances européennes à donner le consentement dont on vient d'établir la nécessité.

L'Autriche, dit-on, ayant établi dans son administration intérieure le système d'unité, ne peut rester dans la Confédération qu'avec la totalité de son territoire. Si on ne le lui permettait pas, elle cesserait d'en faire partie plutôt que de scinder ses possessions, en les soumettant à deux régimes différens.

Il y a ici une question de droit et une question de fait. Examinons d'abord la première.

Lorsque la Confédération s'est formée, le système intérieur de l'Autriche lui a permis de s'y associer aux conditions prescrites par l'acte fédéral et par l'acte général du Congrès. Elle ne pourrait arguer aujourd'hui des modifications qu'il lui a plu d'apporter à sa constitution particulière, pour exiger qu'on change en conséquence la nature même de la Confédération, si l'on n'accède à sa demande. Il est dit en effet dans l'art. 53 de l'acte général, déjà si souvent cité, que les gouvernemens allemands établissent entre eux une *Confédération perpétuelle*, et l'acte final de 1820, interprétant cette clause, porte expressément dans son art. 5, que la Confédération est indissoluble par le principe même de son institution, en sorte qu'aucun de ses membres n'a la liberté de s'en détacher.

Voilà pour le droit; quant au fait, dont il faut sans doute tenir grand compte lorsqu'il s'agit d'un état aussi puissant que l'Autriche, on peut affirmer sans hésiter que le cabinet de Vienne, qu'il obtienne ou qu'il n'obtienne pas l'incorporation de la totalité de ses provinces, ne renoncera jamais volontairement à faire partie d'une Confédération sur la quelle il exerce une influence qui est un des élémens principaux de sa force politique. On peut ajouter que l'existence unitaire de l'empire autrichien n'a pas encore un caractère tellement absolu, n'est pas un fait tellement accompli, qu'on ne puisse trouver moyen

de la concilier avec le maintien d'une portion de cet empire en dehors de la Confédération, dont le reste continuerait à en faire partie.

Pour rassurer l'Europe contre les conséquences de l'innovation proposée et pour l'amener même à y trouver des avantages, on a recours à des argumens de nature bien diverses.

En réponse à ceux qui allèguent que la France et la Russie, en cas de lutte contre l'Autriche, soit en Italie, soit du côté de l'Orient, se verraient nécessairement, par l'effet de cette innovation, réduites à la nécessité de combattre la Confédération tout entière; que par conséquent leur condition en serait empirée, et qu'elles ont le droit de s'y opposer, on donne à entendre que cela ne changerait rien aux chances actuelles, la force des choses devant nécessairement entraîner tôt ou tard la Confédération dans tout conflit un peu sérieux où pourront se trouver engagés ses membres les plus puissans.

Cette allégation et par conséquent les inductions qu'on en veut tirer ne sont pas parfaitement exactes. Dans le passé, alors même que l'Autriche, par la dignité impériale dont son souverain était habituellement revêtu, se trouvait placée à la tête de l'Allemagne, on ne voit pas qu'elle ait toujours réussi à l'entraîner dans les guerres d'Italie et de Hongrie. Rien ne prouve donc d'une manière absolue que, sous l'empire du pacte fédéral de 1815, elle dût y réussir davantage. En supposant même que ce résultat fût probable, il ne s'agirait encore que d'une vraisemblance, tandis qu'après l'incorporation projetée, le fait deviendrait certain. *C'est assez dire que cette incorporation n'est pas, comme on essaie de le faire croire, une circonstance indifférente au point de vue de l'équilibre européen, et dont les autres gouvernemens n'aient pas à se préoccuper sous ce rapport.*

Le cabinet de Vienne prétend aussi qu'au fond il n'y aurait rien de changé dans les principes du droit fédéral allemand par l'agrégation explicite et effective à la Confédération germanique des provinces non allemandes de l'Autriche, attendu qu'*en cas de guerre défensive, dans laquelle l'Autriche ou la Prusse se trouveraient engagées, l'une ou l'autre, avant comme après une telle annexion, apporterait dans la lutte toutes ses forces disponibles, sans distinction entre celles que fourniraient les provinces allemandes et celles qui proviendraient de ses provinces*

non germaniques. On ajoute que, dans l'état actuel des choses, pour peu que la guerre eût pris de vastes proportions, la Confédération tout entière aurait été inévitablement amenée à s'y associer en vertu de l'article 47 de l'acte final du 15 mai 1820. Cet article stipule que *si un état confédéré se trouvait menacé ou attaqué dans ses possessions non comprises dans la Confédération, celle ci n'est obligée de prendre des mesures de défense ou une part active à la guerre qu'après que la diète aurait reconnu en conseil permanent, à la pluralité des voix, l'existence d'un danger pour* le territoire de la Confédération. « On voit clairement, par les termes mêmes de cet article, qu'un état de la Confédération germanique, ayant à combattre pour ses possessions non allemandes, ne peut entraîner *ipso facto* l'Allemagne dans sa querelle, mais qu'il faut avant tout que l'Allemagne juge nécessaire à sa propre sûreté d'y prendre une part active, tandis que, dans la situation nouvelle et anormale que lui ferait l'incorporation de toutes les provinces de la monarchie autrichienne, la Confédération se trouverait engagée *a priori*, par l'effet d'une solidarité militaire complète, à prendre fait et cause pour l'Autriche dans une guerre que celle-ci pourrait avoir à soutenir hors de l'Allemagne. En l'état présent des choses, la Confédération doit examiner, discuter, consentir ou refuser, selon qu'elle le croit à propos ». Dans la combinaison dont il s'agit, elle n'aurait plus qu'à obéir, son libre arbitre disparaîtrait. Certes, cette situation serait bien différente.

On suppose, il est vrai, que l'Autriche tout entière faisant partie de la Confédération, la diète, usant de son droit sur un état soumis en entier à sa juridiction, empêcherait le gouvernement autrichien de s'engager trop facilement dans des luttes dont elle aurait à subir les conséquences. Cet argument se lie à la supposition que l'Autriche, bien qu'en figurant dans la Confédération pour un territoire et une population trois fois aussi considérable qu'aujourd'hui, n'y exercerait pas la prépondérance absolue que semblerait devoir lui assurer un tel accroissement, et n'y prétendrait pas à plus d'influence que par le passé.

Les apologistes du projet d'incorporation prétendent en effet que cette mesure, exigée par les nécessités intérieures de l'empire, ne doit d'ailleurs lui apporter aucun accroissement de puissance, ni en Europe, ni dans le sein même de la Confédération.

Cette assertion paraît assez difficile à concilier avec le raisonnement auquel on a recours, lorsqu'on veut démontrer les avantages que l'incorporation aurait pour la cause de l'ordre et de la paix. On dit alors que l'Autriche, devenue plus puissante dans les conseils fédéraux, y serait mieux en mesure de contenir en Allemagne l'esprit révolutionnaire et les influences ambitieuses qui ont trop souvent cherché à s'en faire un moyen d'agrandissement et d'usurpation.

Sans doute, en s'exprimant ainsi, le cabinet impérial n'a pas entendu agiter, pour le besoin de sa cause, un vain fantôme de terreur. La réalité révolutionnaire, telle qu'il la voit, le presse, l'oblige à sortir de la légalité. A ses yeux, le danger est imminent, et le faisceau de l'Allemagne n'est pas trop puissant pour le prévenir. Mais, qu'il soit permis de le dire, il y a une exagération évidente dans cette manière de poser la question. Les faits n'autorisent pas l'Autriche à tenir un tel langage. Son armée est forte, la révolte l'a trouvée inébranlable; les détestables doctrines de la démagogie ne l'ont point atteinte, elle présente 400,000 hommes aguerris par une épreuve qui démoralise quelque fois les troupes les plus braves: le contact avec les idées révolutionnaires et les populations insurgées. Rien n'a affaibli cette puissante armée, et ce serait en vain que l'on voudrait représenter comme débile et comme dépourvue de moyens suffisans de répression une puissance qui se trouve si forte après avoir traversé les dangers des guerres et des révolutions.

Il faut opter entre ces deux thèmes: ou le changement proposé accroîtra démesurément la puissance autrichienne, et alors l'Europe, la France particulièrement, sont en droit de se préoccuper du maintien de l'équilibre politique; ou il n'aura sous ce rapport aucun effet sensible, et, dans cette hypothèse encore, comme il n'en résulterait aucun avantage, il faudrait repousser une innovation qui inquièterait l'opinion publique, en changeant le droit public européen. La Confédération germanique est une des bases de ce droit public. *Interposée entre les grandes puissances dont elle a surtout intérêt à arrêter les empiètemens, elle contribue puissamment par sa masse, et, si l'on peut ainsi parler, par sa force passive, à la conservation de la paix générale. L'*HOMOGENÉITÉ DE RACES QUI, *au* MILIEU DE NOMBREUSES DIVERSITÉS

LUI CONSTITUE UNE UNITÉ VÉRITABLE, *la rend merveilleusement propre à ce grand et noble rôle.* RENFERMÉE DANS LES LIMITES QUE LUI ASSIGNE CETTE HOMOGÉNÉITÉ, *tant que la Confédération s'imposera tout à la fois la loi de ne pas les dépasser et celle de ne pas souffrir qu'on les restreigne, elle sera la plus sûre sauvegarde de l'ordre et de la paix européens. Une politique contraire aurait naturellement des conséquences tout opposées.* ÉTENDRE ARBITRAIREMENT CES LIMITES NATURELLES *ou consacrées par le temps*, ADJOINDRE AUX POPULATIONS ALLEMANDES DES POPULATIONS SLAVES, HONGROISES, ILLYRIENNES, ITALIENNES AU MILIEU DESQUELLES ELLES SERAIENT NOYÉES, CE SERAIT DÉNATURER LA CONFÉDÉRATION, *dont il faudrait changer même le nom, pour ne pas être en contradiction avec la réalité. Cette masse, absorbant dans son sein vingt peuples et ving états différens, se présenterait à l'esprit, non plus comme une garantie de paix et d'équilibre, mais comme une menace, comme un symbole de confusion et d'envahissement. Dans l'intérieur même des territoires qu'elle réunirait, il est douteux que, malgré sa force apparente, elle réussit mieux, ou même aussi bien que la Confédération actuelle, à maintenir l'ordre et l'autorité. On conçoit qu'un fond de nationalité commune permette de faire intervenir, sans trop choquer le sentiment public, les forces de l'Autriche, de la Prusse, de la Bavière, pour soutenir ou pour relever en Saxe, dans le grand-duché de Bade, dans l'Electorat de Hesse, dans le duché de Holstein, le pouvoir ébranlé ou renversé des gouvernemens; mais se rend-on bien compte de l'effet que produirait à la longue, ou dans un moment de crise violente, l'emploi des troupes hongroises ou polonaises pour rétablir l'ordre sur les bords du Rhin, celui des troupes bavaroises ou prussiennes pour soumettre la Hongrie insurgée? Un tel régime proclamé, non plus à titre de mesure exceptionnelle et dans une circonstance donnée, mais comme un état de choses normal, constitutionnel, ne soulèverait-il pas tôt ou tard des répugnances, des irritations qui compromettraient le repos de l'Europe? N'est-on pas effrayé d'ailleurs de la difficulté que l'on éprouverait à mettre en mouvement une machine aussi énorme, aussi compliquée? L'organisation fédérale, sincèrement appliquée, et respectant par conséquent l'indépendance des gouvernemens particuliers, y serait évidemment impuissante. Un homme de génie, un despote favorisé par les circonstances, tel que Charles-Quint ou Ferdinand II y*

réussirait peut-être pour un moment, mais alors l'instrument remis entre ses mains deviendrait trop redoutable à l'Allemagne et à l'Europe entière. Ce moment passé, le prétendu pouvoir fédéral, épuisé par cet excès même, tomberait dans une véritable atonie, et la Confédération, pour avoir trop voulu s'étendre, pour avoir forcé les ressorts de son existence, finirait peut-être par se dissoudre, livrant l'Allemagne à une anarchie qui laisserait l'Europe sans contre-poids.

Il faut donc écarter des combinaisons auxquelles se lient, sans aucune chance avantageuse, tant de chances dangereuses et funestes.

DOCUMENTO *Q*.

NOTE ADRESSÉE PAR LORD COWLEY

Ministre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne près la Confédération germanique au Président de la Diète de Francfort.

(*Tratta dall'Appendice dell'* Annuaire des Deux Mondes *Vol.* 1851 *e* 1852 *pag.* 959 - 960).

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique près la Confédération germanique, a été chargé par son gouvernement de faire la communication suivante à M. le comte de Thun, président de la Diète germanique.

Il a été porté à la connaissance du gouvernement de Sa Majesté que les gouvernemens d'Autriche et de Prusse avaient l'intention de présenter à la Diète germanique une motion tendant à incorporer dans la Confédération tous les pays de l'Autriche et de la Prusse, y compris les parties de leur territoire qu'en exceptait le traité de Vienne de 1815. Le gouvernement de Sa Majesté est d'avis qu'*une pareille mesure, si on veut la concilier avec le respect dû au droit public en Europe, ne peut recevoir son exécution qu'avec le consentement de toutes les puissances qui ont concouru au traité de Vienne par le quel la Confédération germanique a été créée, et qui a fixé les territoires dont elle devait se composer*. Il ne faut pas oublier que la Confédération germanique *n'est pas uniquement une association libre*

de certains états qui n'a été formée que par leur volonté, et qui puisse par conséquent être changée ou transformée seulement par une résolution de leur part : la Confédération germanique est le résultat d'un traité européen, et forme un élément de l'organisation générale de l'Europe fixée et réglée par ce traité; aussi LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ CROIT IL QU'ON NE PEUT APPORTER DE CHANGEMENS ESSENTIELS AU CARACTÈRE NATIONAL ET À L'ÉTENDUE DU TERRITOIRE DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE QU'AVEC LE CONSENTEMENT ET LE CONCOURS FORMELS DE TOUTES LES PUISSANCES QUI ONT PRIS PART AU TRAITÉ GÉNÉRAL DE VIENNE DU 8 JUIN 1815.

L'art. 53 de ce traité spécifie les souverains et les états qui doivent former la Confédération germanique, et cet article contient la disposition expresse que Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse seront membres de la Confédération germanique avec toutes celles de leurs possessions qui auparavant avaient fait partie de l'empire germanique. La même restriction a été stipulée au n° 9 de l'acte séparé, qui forme une des annexes du traité général auxquelles on a attribué, à l'art. 118 du dit traité, la même force obligatoire que si elles étaient textuellement reproduites dans le traité général. Il faut faire remarquer en outre que l'art. 54 du traité général et l'art. 2 de l'annexe n° 9 établissent comme but de la Confédération germanique le maintien de la sécurité intérieure et extérieure de l'Allemagne : *Ce serait donc agir* CONTRAIREMENT À LA LETTRE AINSI QU'À L'ESPRIT DU TRAITÉ, QUE DE FAIRE SERVIR L'ORGANISATION DE LA CONFÉDÉRATION À UN AUTRE BUT QUELCONQUE QU'AU BUT ALLEMAND QUI LUI EST ASSIGNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION MÊME.

Le gouvernement de Sa Majesté n'ignore pas que plusieurs cherchent à faire valoir l'opinion que l'art. 6 de l'acte final de la constitution de la Confédération germanique autorise l'incorporation dans cette dernière d'autres états et d'autres territoires que ceux auxquels la Confédération a été limitée par le traité de 1815.

Le soussigné est chargé de faire observer à ce sujet que, quand même on pourrait fort bien interpréter dans ce sens l'art. 6 de l'acte final de 1820, *cet acte final de* 1820 *n'a été rédigé et sanctionné que par les membres de la Confédération, qu'il n'est point un traité européen, que des états allemands seuls y ont participé, et qu'une pareille résolution de la part*

de ces derniers ne peut ni abroger ni changer les dispositions d'un traité dont d'autres puissances ont été les parties contractantes. Le soussigné est chargé de faire observer que, quand même l'art. 6 de l'acte final de 1820 serait une disposition reconnue par les puissances qui ont concouru au traité de Vienne de l'année 1815 et obligatoire pour elles, le dit article n'a ni peut avoir le sens qu'on voudrait lui attribuer, ainsi qu'il a été dit plus haut, car cet article ne contient point une disposition facultative, mais au contraire une disposition restrictive.

Il ne dit pas qu'il suffit du consentement unanime de tous les membres de la Confédération, sans le concours d'autres puissances quelconques, pour sanctionner et valider l'admission d'un nouveau membre dans la Confédération; il dit tout autre chose: il déclare uniquement qu'aucun nouveau membre ne peut être admis dans la Confédération sans le consentement unanime de tous les membres de celle-ci. Cette disposition provenait de l'intention de veiller à sa propre défense; elle avait pour but, comme on sait fort bien, d'empêcher qu'on n'admît dans la Confédération, ce qu'on redoutait alors, quelques princes allemands médiatisés. Le sens clair et unique de cet art. 6 de l'acte final de 1820 est que, attendu que la Confédération a été fondée originairement par le traité de Vienne, auquel n'avaient concouru qu'un certain nombre de grands états européens, et attendu que beaucoup de membres de la Confédération n'avaient pas signé ce traité, *la dite Confédération*, *fondée de cette manière, ne voulait pas consentir qu'un nouveau membre quelconque fût admis dans son sein par la seule volonté des puissances qui avaient signé le traité de Vienne, et qu'une pareille admission ne pouvait avoir lieu sans le consentement unanime de tous les membres de la Confédération.*

Il n'est que juste et raisonnable que la Confédération, bien qu'elle ait été fondée en vertu d'un traité auquel n'ont pas pris part tous ses membres, revendique cependant, comme toute autre association, le droit d'empêcher l'admission d'un nouveau membre sans le vœu unanime de ses membres. Toutefois il faut faire observer en outre que l'art. 6 de l'acte final ne fait mention que de l'admission de nouveaux membres: or, *d'après l'esprit et la tendance du traité de Vienne, il faut supposer que de pareils nouveaux membres seraient nécessairement des*

membres allemands; mais cet art. 6 de l'acte final ne parle pas de l'incorporation de parties de territoire exclues qui appartiennent à des membres déjà existans de la Confédération. Le soussigné a encore à faire observer que le principe qui doit être établi par l'adoption de la motion que l'Autriche et la Prusse se proposent, dit-on, de soumettre à la Diète germanique *ôterait à la Confédération germanique* SON CARACTÈRE ALLEMAND, ATTENDU QUE CELLE-CI S'ADJOINDRAIT DES PAYS QUI GÉOGRAPHIQUEMENT SONT SÉPARÉS DE L'ALLEMAGNE ET QUI ONT UNE POPULATION TOUT À FAIT DIFFÉRENTE DE CELLE DE L'ALLEMAGNE, TANT SOUS LE RAPPORT DE LA LANGUE QUE DE L'ORIGINE. Un pareil précédent, une fois établi, *pourrait engager la Confédération à s'écarter encore davantage de* SON CARACTÈRE NATIONAL, QUE LE TRAITÉ DE VIENNE A VOULU MAINTENIR À L'ÉGARD DES PAYS QUI DOIVENT FORMER LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

En conséquence, comme le gouvernement de Sa Majesté britannique est convaincu que la mesure que l'Autriche et la Prusse ont, à ce qu'on apprend, l'intention de proposer à la diète germanique altèrerait essentiellement le *caractère assigné à la Confédération germanique par les traités de* 1815 et qu'il prévoit en même temps qu'un *pareil changement dérangerait l'équilibre général, et entraînerait, selon toutes les probabilités, des conséquences si graves, que les intérêts généraux de l'Europe pourraient en être compromis*, il a chargé le soussigné de protester contre une pareille mesure et d'exprimer le ferme espoir que la Diète germanique n'adoptera pas une proposition de ce genre, mais qu'elle maintiendra les limites du territoire fédéral telles qu'elles ont été fixées par le traité de Vienne du 8 juin 1815, et qu'elle maintiendra en outre à la Confédération LE CARACTÈRE NATIONAL QUI LUI A ÉTÉ ASSIGNÉ CONFORMÉMENT AUX INTENTIONS DU DIT TRAITÉ.

Le soussigné prie M. le président de saisir le plus tôt possible l'occasion de porter la présente communication à la connaissance de la Diète germanique.

DOCUMENTO *R.*

COMPTE-RENDU

de la séance du 10 avril 1851 de la Chambre des Communes

(Tratto dai *Hansard's Parlamentary Debates* 1851).

Mr. Ansley. Je demanderai au secrétaire d'Etat des affaires étrangères s'il a reçu avis des mesures adoptées actuellement à Dresde par les cours de Vienne et de Berlin pour assurer l'admission dans la Confédération germanique *des territoires non allemands, possédés par ces cours et la garantie de cette Confédération pour les dites possessions (y compris la Pologne autrichienne et prussienne, l'*ITALIE AUTRICHIENNE, *la Hongrie et la ville libre de Cracovie, etc.) a-t-il été, par imitation de l'exemple de la France*, *signifié à ces cours*, *que la reine était dans l'intention d'insister pour l'exécution des stipulations du traité de Vienne, en vertu des quelles on s'est mis à l'abri d'*UN TEL EMPIÈTEMENT pour l'intégrité de l'Allemagne et des libertés de l'Europe? Le noble lord voudrait-il déposer sur le bureau toutes les correspondances qui traitent de ces questions.

Lord Palmerston. Sans aucun doute, des communications ont été faites au gouvernement de la reine, il y a quelque temps, pour le prévenir que la Prusse et l'Autriche se proposaient de faire entrer dans la Confédération germanique des territoires qui n'en avaient pas encore fait partie, parce qu'ils ne faisaient pas partie de *l'ancien empire d'Allemagne.*

La chambre sait que l'art. 53 du traité de Vienne déclare que la Confédération germanique se composera de certains souverains et princes, et que de cette Confédération feront partie l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, en vertu ou par le droit de certaines possessions qui appartenaient à l'ancien empire d'Allemagne. Conformément à ce statut, le duché de Posen, la Gallicie, la Hongrie et LES ÉTATS ITALIENS DE L'AUTRICHE N'ONT PAS ÉTÉ COMPRIS DANS LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

L'article 54 spécifie l'objet de la Confédération; c'est le maintien de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne et la conservation de l'inviolabilité des Etats de la Confédération germanique. Il y avait encore plusieurs autres articles, dix ou douze; mais toutes ces stipulations formaient les parties intégrales du traité signé par les puissances de l'Europe qui y avaient pris part. En conséquence, *l'avis du gouvernement de la reine, après avoir eu connaissance de cette intention de l'Autriche et de la Prusse, fut qu'elle ne pouvait pas être mise à exécution sans le consentement de toutes les puissances signataires du traité de Vienne*. Par suite de cette opinion, le gouvernement de la reine, sans attendre pour le suivre l'exemple de la France, comme le suppose l'honorable membre, mais devançant la marche suivie par la France, a adressé le 3 *décembre dernier une remontrance aux cours de Vienne et de Berlin*.

La France a également protesté contre l'intention de l'Autriche et de la Prusse. *Le gouvernement de la reine a renouvelé sa remontrance, et il a également adressé une représentation à tous et à chacun des Etats composant la Confédération germanique.*

Rien n'est encore décidé; mais connaissant, comme nous la connaissons tous, la grande valeur que l'Autriche et la Prusse ont toujours attachée au traité de Vienne et le respect que ces gouvernements doivent, en principe, professer pour leurs engagements formels, et comprenant toute l'importance dont il est, pour ces deux puissances, de maintenir le traité de Vienne qui est, en réalité, leur titre comme Etats de l'Europe, je ne saurais douter que le traité sera observé et que ces projets, adoptés dans un esprit d'hostilité, ne seront pas suivis et ne seront pas mis à exécution.

Chambre des Communes

Séance du 22 juillet 1851.

Sur une nouvelle interpellation de M. Anstey, lord Palmerston répond :

« *Les cours de Berlin et de Vienne prétendent que l'entrée de l'Autriche avec tous ses Etats dans la Confédération germanique est une affaire purement allemande, et qui ne regarde aucune autre puissance. Mais c'est là une doctrine que je ne saurais approuver* ».

DOCUMENTO S.

PIÈCES DE M. DE TALLENAY

Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de la Diète, relatives à la demande d'admission des États non-allemands de l'Autriche et de la Prusse dans la Confédération germanique.

(Tratte dal *Recueil des Traités, Conventions et Actes Diplomatiques concernant l'Autriche et l'Italie.* Paris — Amyot, pag. 622 e seg.).

M. de Tallenay au Président de la Diète germanique.

I.

Francfort sur-le-Mein, le 9 juillet 1851.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer par ordre de mon gouvernement, et je vous prie de placer sous les yeux de la Diète la copie ci-jointe de deux dépêches et d'un *memorandum* remis aux mois de janvier, février et mars derniers, aux divers gouvernement germaniques. Comme Votre Excellence le verra, ces documents se rapportent au *projet agité à cette époque de l'*INCORPORATION DES PPOVINCES NON-ALLEMANDES DE L'AUTRICHE À LA CONFÉDÉRATION, PROJET CONTRE LEQUEL LA FRANCE ET L'ANGLETERRE ONT CRU DEVOIR PROTESTER MUTUELLEMENT AUX TERMES DE L'ACTE GÉNÉRAL DE

VIENNE. La question dont il s'agit, et qui intéresse au plus haut degré toutes les puissances européennes, étant plus particulièrement à certains égards du ressort de la Diète, le gouvernement de la République n'aurait pas manqué de l'en saisir dès le premier moment si, à cette époque, il eût déjà entretenu avec elle des relations officielles. Aujourd'hui que les circonstances lui ont enfin permis, à sa grande satisfaction, d'établir ces relations, il s'empresse de faire communiquer à la haute assemblée des *documents qui n'ont pas cessé d'être l'expression de ses convictions bien arrêtées* sur la matière importante et délicate à la quelle ils se réfèrent.

Je saisis avec empressement, etc.

De Tallenay.

II.

Francfort sur-le-Mein, 19 juillet 1851.

Monsieur le Comte,

J'ai reçu, avec la Note que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 17 de ce mois, les deux documents qui s'y trouvaient joints. Je les transmets à M. Baroche à qui il est réservé d'en apprécier la portée en ce qui concerne la République française.

Je ne puis cependant m'empêcher de faire observer à Votre Excellence que la haute Diète, en s'en référant à un acte d'une autre époque, paraît avoir perdu de vue la différence des temps et des choses, *le gouvernement français d'alors n'ayant pas cru d'ailleurs devoir* accepter comme régulière dans sa forme et teneur la résolution qui lui fut communiquée par l'entremise de l'un de vos prédécesseurs.

Je saisis, etc.

De Tallenay.

III.

Francfort sur-le-Mein, 14 août 1851.

Monsieur le Comte,

Ainsi que je l'annonçais à Votre Excellence par une lettre du 19 juillet, j'avais transmis à mon gouvernement la note qu'elle m'avait fait l'honneur de me remettre le 17 par suite de ma communication du 9, relative au projet d'incorporation des *provinces non-allemandes de l'Autriche au territoire fédéral.* Je viens de recevoir l'ordre de répondre à cette note par la communication suivante:

Le gouvernement de la République n'a pu voir sans une extrême surprise reproduire au nom de la Diète les arguments auxquels on avait eu recours il y a 17 ans pour contester aux puissances signataires de l'acte général de Vienne *le droit d'intervenir dans une circonstance où elles jugeaient que l'indépendance d'un des Etats allemands, stipulée par cet acte, était violée.* Ces arguments avaient été alors de la part des cabinets de Paris et de Londres l'objet d'une réfutation péremptoire à laquelle on n'avait pas répliqué, et *lorsqu'en* 1847 *on vit l'Autriche et la Prusse réclamer énergiquement contre les actes par lesquels la Diète de la Confédération suisse leur paraissait porter atteinte à l'indépendance de quelques-uns des cantons, on dut penser que ces deux puissances avaient reconnu le peu de justesse des principes trop absolus proclamés par elles quelques années auparavant.* Cette supposition était d'autant plus légitime que le pacte fédéral de la Suisse, ne faisant pas, comme celui de l'Allemagne, partie intégrante de l'acte général de Vienne, *le droit des gouvernements étrangers de s'interposer dans les débats des cantons était, contrairement à ce point de vue, plus contestable que celui dont la France et l'Angleterre avaient voulu se prévaloir par rapport à la Confédération germanique.* Les doctrines invoquées par la Diète en 1834, fussent-elles d'ailleurs aussi fondées qu'elles le sont peu en réalité, il est évident qu'elles ne s'appliqueraient pas à la question actuelle.

Dût-on admettre en effet qu'une Confédération d'Etats souverains est investie, en ce qui concerne les relations de ses mem-

bres entre eux, d'une autonomie aussi complète que celle qui appartient par la force des choses à un Etat unitaire ou même fédératif dans son régime intérieur, il ne s'ensuivrait certainement pas que cette Confédération pût modifier ses rapports avec les gouvernements étrangers, de sa seule autorité, et sans que ces gouvernements eussent le droit de réclamer.

L'Europe, par le premier traité de Paris et par l'acte général de Vienne, a reconnu l'existence de la Confédération germanique dans des limites territoriales déterminées. Par l'effet de cette reconnaissance, chacun des Etas fédérés est placé, du consentement des puissances européennes, sous la protection de la Confédération tout entière, qui est ainsi autorisée à intervenir dans les différends de ses membres avec l'étranger lorsqu'ils prennent un certain degré de gravité. *On ne prétendra pas apparemment que les puissances puissent voir avec indifférence un pareil état étendu à de nouveaux territoires, et si cette extension avait lieu sans leur assentiment, elles seraient certainement en droit de ne pas en admettre les conséquences, par exemple de repousser l'intervention de la Confédération dans leurs démêlés avec les possesseurs de ces territoires.* Les chances de conflit seraient donc multipliées, l'organisation politique d'une partie considérable de l'Europe ne reposerait plus sur des bases universellement reconnues, et le droit des gens établi par des traités, aurait reçu une atteinte peut-être irréparable.

Il serait superflu de s'étendre sur une question qui prêterait à de grands développements; le projet qui avait mis le gouvernement de la République dans la nécessité de la soulever, ne paraissant pas devoir être soumis à la Diète. Il est bien loin de sa pensée de vouloir prolonger une controverse qui n'aurait pas d'opportunité. *Il lui suffit d'avoir établi d'abord que la France, ne reconnaît pas plus aujourd'hui qu'en* 1834 *les principes énoncés alors par la Diète,* et ensuite que ces principes, fussent-ils conformes au droit, ne s'appliqueraient pas à la grande affaire qui a fourni à la Diète l'occasion de les proclamer de nouveau.

Je saisis, etc.

De Tallenay.

DOCUMENTO *T*.

ATTI DELLA RUSSIA

contro il progetto dell'Austria d'entrare colle sue provincie non tedesche nella Confederazione germanica.

(Tratto dall'*Annuaire des deux Mondes* del 1851, pag. 679).

La politique autrichienne n'avait point, notamment depuis le congrès de Dresde, l'entière approbation du tsar Nicolas. Plus d'une fois, la hauteur et la raideur du prince Schwartzenberg avaient déplu au cabinet russe. Le ministre autrichien n'aimait pas le souvenir de l'intervention russe, et il avait par-dessus tout la crainte de paraître lié par la reconnaissance. Il ne voulait pas que l'empire d'Autriche semblât gêné et humilié dans ses rapports avec la Russie. Pour éviter l'apparence d'une attitude modeste, il eût préféré être blessant. Par malheur, le prince Schwartzenberg n'était pas infaillible, sa politique au Congrès de Dresde prètait à de nombreuses critiques. *La Russie*, *qui n'avait point tout d'abord désapprouvé hautement la pensée d'une incorporation de toutes les provinces de l'Autriche à l'Allemagne, se prononça dans la suite* AVEC LA PLUS GRANDE VIGUEUR. Pour justifier son plan, le ministre autrichien invoquait en première ligne l'unité qu'il croyait avoir établie dans l'empire d'Autriche. *Le tsar lui fit répondre, par la voie de la publicité*, *dans les termes les plus sévères pour le germanisme, pendant que le cabinet de Saint Pétersbourg répliquait par des notes plus modé-*

rées, mais dont le sens était le même. Le conseiller privé Tegoborski, membre du conseil de l'empire de Russie, attaqua à la fois le système de la centralisation appliqué à la monarchie autrichienne et *l'idée de l'incorporation à la Confédération germanique.* (Dans un écrit intitulé: « Quelques mots sur le système de centralisation appliqué à la monarchie autrichienne *et sur l'incorporation de cet empire dans la Confédération germanique,* par un étranger ami de l'Autriche, qui a longtems habité ce pays »).

M. Tegoborski appelait avec raison *le plan de germanisation du prince Schwartzenberg une conquête nouvelle à accomplir à l'intérieur,* ajoutant avec non moins de justesse *qu'en Autriche l'élément révolutionnaire, c'est l'élément germanique.*

DOCUMENTO *U.*

DICHIARAZIONE

dei Deputati trentini alla Dieta Tirolese

(*Dal* Messaggiere Tirolese *del* 17 *gennaio* 1863 N° 13
e separatamente pubblicato a Rovereto nel 1863 *dalla Tipografia Caumi*)

Onorevole Dieta Provinciale,

Trento, 6 gennaio 1863.

I sottoscritti eletti deputati alla Dieta del Tirolo per la sessione presente, unitamente al sottoscritto Deputato già eletto per l'antecedente sessione si trovano indotti a fare a questa onorevole Assemblea un'esposizione riguardante tanto la situazione del Trentino nei di lui passati e presenti rapporti colla Contea principesca del Tirolo, come anche la loro stessa posizione tanto dirimpetto al paese, che rappresentano, che dirimpetto alla Dieta provinciale, della quale sarebbero chiamati a far parte.

Per ciò che riguarda il Trentino è cosa nota, che questo paese quale è contrassegnato presentemente col nome di Tirolo italiano, formava un principato ecclesiastico indipendente molto tempo prima, che nella storia si trovi fatta menzione di una Contea principesca del Tirolo, come è noto altresì, che una parte del medesimo, cioè la città di Rovereto e sue dipendenze, territorio prima diviso in diversi enti feudali e comunali, poi passato sotto il dominio della Repubblica di Venezia, ma feudo sempre del Trentino Principato, si diede nel 1509 all'Imperatore Romano-germanico Massimiliano colla condizione però, *che*

venissero mantenuti in vigore gli antichi suoi privilegi e costituzioni. E riguardo a questa porzione del Trentino è da notarsi la circostanza, che avendo l'Imperatore Ferdinando I divisi fra i suoi 3 figli i proprii dominii, ed essendo toccato all'Arciduca Ferdinando il Tirolo, ed avendovi questo Principe aggregata la città di Rovereto e dipendenze, i Roveretani nel 1564 fecero una protesta contro questa aggregazione, come contraria ai loro privilegi, asserendo: « Che Rovereto coi comuni si » erano semplicemente sottoposti a Sua Cesarea Maestà come » Imperadore dei Romani, ed al sacro Romano Impero, e questi » essere i loro protettori e difensori, e non l'Arciduca d'Austria » e conte del Tirolo, *nè voler essi mai riconoscere di essersi* » *sottoposti all'Imperatore come a Conte del Tirolo dalla giu-* » *risdizione del quale intendono ritirarsi* ». E quando Rovereto in quell'anno medesimo fu invitato alla Dieta in Innsbruck, il Sindaco della città, Matteo Del Bene, dichiarò: « Che questa » giurisdizione di *Rovereto non è soggetta al dominio di Sua* » *Sacra Cesarea Maestà come Arciduca d'Austria e Conte del* » *Tirolo, ma solo al Sacro Romano Impero* ».

Dopo molte inutili trattative tra la reggenza d'Innsbruck ed il municipio di Rovereto, il quale appoggiandosi anche al parere di un Dottor Nicolò Massi, giureconsulto allora celebratissimo in tutta Italia, *protestava per il mantenimento dei suoi antichi privilegi, e contro l'annessione alla Contea principesca del Tirolo*, il Sindaco Matteo Del Bene fu mandato in esiglio a Lavis dopo aver sostenuta una prigionia, della quale non si può precisare la durata, insieme ad altri coraggiosi rappresentanti di quel Comune, la città di Rovereto fu occupata militarmente, finchè i cittadini, circondati da imponente forza militare prestarono nella sala maggiore del Pretorio il giuramento di fedeltà nelle mani dei Commissari imperiali il dì 24 agosto 1564, e fu solo ai 21 settembre 1565, che *si restituirono alla città i diplomi contenenti i di lei privilegi*, ma colla condizione, che vengano dati dodici cittadini in ostaggio fino al completo pagamento dell'imposta di ragnesi 14,400 addossati alla città come spesa della occupazione militare.

I sottoscritti vollero mettere in rilievo questi *fatti, che sono comprovati da documenti autentici, ed atti notarili esistenti negli archivi dei Comuni di Rovereto e di Sacco* per rispondere

a coloro che asseriscono, che la città di Rovereto e sue dipendenze si unirono *volontariamente* sino dal 1509 alla Contea principesca del Tirolo.

In quanto al Principato di Trento, di cui fu dall'Imperatore Corrado il Salico investito per il primo il Vescovo Udalrico nel 1027 (dunque molto tempo prima, che si trovi fatta menzione in verun luogo della Contea Principesca del Tirolo) risulta dalla storia, che i primi di lui rapporti politici con un Conte del Tirolo consistettero in una alleanza conchiusa tra il Vescovo di Trento Everardo col conte del Tirolo nel 1153, nel qual tempo per altro questa denominazione di Tirolo era ben lontana dal significare quel complesso di paesi, che costituirono più tardi la Principesca Contea di quel nome. E fu in tempi posteriori, che i Conti del Tirolo (incominciando dal 1221, nel quale anno troviamo il Conte del Tirolo introdursi direttamente nel potere, e farsi podestà e tiranno di Trento) continuarono ad esercitare la loro pressione su questo Principato col pretesto di essere gli avvocati e difensori finchè nel 1511 fu fissata una convenzione fra l'Imperatore Massimiliano come Conte del Tirolo e i due Principati di Trento e Bressanone (conosciuta fra noi sotto la popolare denominazione di *Libello dell'undici*) nella quale si convenne sul numero dei fanti, che ciascheduno dei confederati doveva fornire alla difesa comune.

È qui superfluo il riferire le molte contese, che ebbero luogo tra i Principi Vescovi di Trento ed i conti del Tirolo durante quel periodo di tempo, in cui i due dominii erano legati insieme da un trattato di alleanza oneroso per il principato ed a lui imposto da forza maggiore; i sottoscritti fanno soltanto risaltare questo fatto, che altra unione non ebbe mai luogo tra il Principato di Trento per sè stesso indipendente ed il Conte del Tirolo indipendente anche lui e grandi vassalli ambedue dell'Impero, che *quella di una semplice lega, la quale non implicava certamente una organica unione* come pretendono i moderni avversari del Trentino; il che risulterà chiaro a chi voglia spassionatamente considerare, che come i Tirolesi riconoscevano per loro capo il Conte del Tirolo, così i Trentini riconoscevano per capo il loro Principe Vescovo; la quale circostanza è tanto più da notarsi, in quanto che nello stesso libello del 1511 furono garantiti i diritti di sovranità del Prin-

cipe di Trento, e nella dichiarazione reversuale del Re Ferdinando del 1536 vengono chiariti i dubbi, che potessero derivare da quel libello di alleanza, nel senso *che mai da quello si possa indurre che venga recato pregiudizio alla pienezza dei poteri dei Vescovi di Trento nella loro qualità di principi del Sacro Romano Impero.* Se talora, specialmente negli ultimi tempi risiedette in Trento un uomo di guerra tirolese in qualità di commissario del Conte del Tirolo, ciò avveniva in causa della direzione e sorveglianza delle istituzioni per la difesa del paese, e pel motivo, che i Vescovi, giusta lo spirito del trascorso secolo, non si occupavano più di affari di guerra, e lasciavano volentieri ad altri le cure, che vi si riferivano. Del resto quei commissari *mai potevano immischiarsi negli affari dell'interno governo del Principato, e la loro presenza non era da considerarsi, che come una conseguenza del libello dell'undici, e dell'onerosa confederazione imposta al Principato dalla forza maggiore.* Prescindendo poi dalla poco limpida fonte di tale alleanza, ella è cosa notoria, che la partecipazione del Principato alle Diete del Tirolo non aveva luogo in qualità di obbligo, ma in via di alleanza e concordato colla missione di *proprii allegati, i quali nella Dieta non avevano voto, e che ogni decisione di quell'assemblea in quanto potesse riferirsi al Principato di Trento abbisognava per essere valevole della ratificazione del governo vescovile, il quale poi era il solo esecutore delle accettate decisioni.* Perfino la perequazione delle imposte nell'anno 1774, uno degli atti più importanti della operosità costituzionale delle Diete del Tirolo, rende testimonianza quali fossero i rapporti fra il Principato di Trento e la provincia del Tirolo. *Le relative proposte e decisioni vennero una per una partecipate al governo vescovile per la eventuale approvazione ed accettazione.*

I sottoscritti non perderanno molte parole sugli interni ordinamenti del Principato, *i quali nulla avevano a fare con quelli della Contea del Tirolo; il Trentino era governato secondo gli Statuti e Procedure di Trento, aveva proprie leggi comunali, proprie leggi per le acque, per le foreste e per le miniere; e tutti i pubblici funzionari venivano eletti o dal Vescovo o dai suoi impiegati superiori; anzi nella scelta stessa del Vescovo non aveva parte alcuna nè il conte del Tirolo, nè altro poten-*

tato, chè il diritto di elezione apparteneva esclusivamente al Capitolo della Cattedrale di Trento e soltanto per la forma veniva l'atto di elezione sottoposto alla sanzione della S. Sede, e dell'Imperatore Romano-germanico.

I sottoscritti non possono qui fare a meno di toccare la questione della *superiorità territoriale*, che fu agitata fra i Vescovi di Trento ed i Conti del Tirolo, dopo che questi ultimi da Mainardo in poi col titolo di avvocati si appropriarono, perchè più forti, gran parte dei dominii dei primi ai quali imposero quell'alleanza, di cui si è già parlato, e che fu sorgente di reiterate contese. La superiorità territoriale, secondo la definizione del diritto pubblico germanico, non era altro, che la suprema podestà, che, sia negli affari ecclesiastici, sia negli affari civili e politici, godevano gli Stati immediati dell'Impero, ciascheduno entro il suo territorio. Le parti di questa sovranità territoriale erano quelle medesime, che i vecchi pubblicisti chiamavano *partes summi imperii*, ossia *jura majestatica*, ed erano diritti esterni ed interni. Appartenevano ai primi il diritto di contrarre alleanze, il diritto di guerra e di pace, e quello di inviare ambasciatori o legati. Egli è fuor di dubbio, che una parte dei diritti maestatici esterni dei Principi di Trento, cioè quella che riguarda la guerra o la pace, era stata scemata dalle convenzioni loro imposte dai Conti del Tirolo; ma in quanto ai diritti maestatici interni *riguardanti il diritto di legislazione, di battere monete, la podestà giudiziaria, il diritto di nomina alle pubbliche cariche, di imporre gabelle, e di far grazia ai delinquenti, come altresì in quanto agli esterni per tutto ciò che nelle accennate convenzioni non era compreso, i Principi di Trento ritennero sempre illesa ed in tutta la sua integrità quella suprema podestà che spettava ad un Principe immediato dell'Impero.*

Ma se una eliminazione dei diritti sovrani dei Principi di Trento in vantaggio dei Conti del Tirolo avvenuta in tempi nei quali il più delle volte la forza vestiva la natura del diritto, fu almeno fucata coll'apparenza di volontaria cessione da parte dei nostri Vescovi, che se si adattarono a segnare una convenzione, non fu così della totale spogliazione del Vescovo di Trento di ogni sua temporale autorità. All'avvicinarsi che facevano al Trentino le truppe francesi nel 1796 S. M. l'Imperatore Fran-

cesco I, nella sua qualità di Conte del Tirolo e perciò quale Avvocato della Chiesa trentina, dichiarò di assumere provvisoriamente l'amministrazione del Principato, e fu in conseguenza stabilita a Trento una reggenza imperiale e regia col nome di Consiglio amministrativo, *incaricata di governare il paese in nome di S. M. fino ad altra deliberazione, esclusane ogni ingerenza del Principe Vescovo*, e ciò col pretesto di somme arretrate dovute dal Principato alla Contea del Tirolo nella prestazione dei fanti. La pace di Luneville pose un termine definitivo alla provvisorietà della situazione: il Principato di Trento fu compreso nella secolarizzazione generale dei principati ecclesiastici, il Vescovo spogliato definitivamente della Sovranità ed il Principato di Trento, avendo S. M. l'Imperatore Francesco II assunto il titolo di Principe di Trento, titolo, che venne conservato da tutti i di lui Augusti Successori, ceduto come tale alla Augustissima Casa d'Austria, finchè ripigliata la guerra colla Francia, questo principato assieme al Tirolo fu ceduto colla pace di Presburgo nel 1805 alla Baviera. Ma le nuove vittorie di Napoleone I e la susseguente pace di Schönbrunn nel 1809 staccarono dal Tirolo il Trentino, il quale venne a far parte del Napoleonico Regno d'Italia, col quale atto internazionale, secondo le norme più comuni del diritto pubblico, qualunque anteriore relazione esistente fra i paesi aggregati al regno Italico ed il Tirolo andavano affatto a cessare. Nell'atto finale poi del Congresso di Vienna del 1815 all'articolo 93 fra gli Stati riconosciuti a S. M. l'Imperatore d'Austria è annoverato il Principato di Trento tutto affatto distinto dalla Contea del Tirolo, e non fu che nel marzo 1816, che S. M. l'Imperatore Francesco I dichiarò *il già indipendente Principato di Trento* (sono parole della patente Sovrana) parte integrante della provincia del Tirolo.

Ma ad onta di così chiari insegnamenti della storia, non cessano gli avversari interessati dell'autonomia del Trentino di asserire, senza però mai poterlo provare, che questo paese forma da secoli un insieme politico col Tirolo. In proposito di che i sottoscritti, pretermettendo le autorità di Clemente Baroni, del celebre storico Carlo Rosmini, nonchè del conte Benedetto Giovanelli, i quali tutti si accordano nello stabilire una netta distinzione fra il Tirolo ed il Trentino, si contentano di citare l'o-

pinione di un uomo certamente non sospetto di parzialità, di un uomo conosciuto tanto per le sue profonde cognizioni storiche e giuridiche che pel suo sincero attaccamento all'Austriaco governo, l'opinione del conte Francesco Vigilio Barbacovi, di quel medesimo che confessava, non lagnarsi lui dell'annessione di questo paese al Tirolo che chiama *ragguardevolissima provincia, e singolarmente celebre in* Europa *per l'inalterabile sua fedeltà e devozione al suo natural principe e per la prodezza e pel valor militare de'suoi abitanti.* Nella chiusa delle sue *Memorie storiche della Città e del Territorio di Trento* il citato Barbacovi scrive: « Da tutto ciò che abbiam veduto nel corso » di quest'opera *dal secolo di Augusto fino ai nostri tempi* ap- » parisce chiaramente, che la città ed il territorio di Trento » *non solo fu sempre una città ed un paese d'Italia, ma che* » *esso formò sempre ancora una provincia col suo proprio nome,* » *distinta e separata da tutte le altre* ». E dopo aver in brevi tratti riassunta la narrazione dei fatti, che confermano questa asserzione, conchiude: « Egli è vero, che viene dato comune- » mente oggidì al Trentino il nome di Tirolo Meridionale o » Italiano, *ma il Trentino non è realmente nè fu mai una parte* » *del Tirolo.* Esso fu solo confederato col Tirolo in virtù degli » antichi patti e convenzioni dei suoi Vescovi Principi coi So- » vrani e cogli Stati di quella provincia per la comune difesa, » ed esso fu sempre un paese separato e diverso. *Tutti i più* » *antichi geografi, cominciando da Tolomeo, hanno annoverato* » *Trento ed il suo territorio tra le città e provincie d'Italia* ». Passa poi a dire, che i posteriori geografi hanno bensì chiamato il Trentino un Principato dell'Impero sotto la protezione dell'Austria, ma che i più accurati di essi lo hanno sempre nominato come *una provincia o un paese d'Italia diverso e separato dal Tirolo.* E cita fra gli altri il *Dictionnaire géographique traduit de l'Anglais par Monsieur Voisier. Paris. Veuve Didot* 1779, nella quale importantissima opera il Trentino è chiaramente designato come confinante col Tirolo e questo con quello; cita di più l'autorità dello SPERGES cui egli chiama uomo celebre, consigliere aulico, nativo da Innsbruck, e perciò certamente non sospetto in questa vertenza, il quale, parlando del Principato di Trento in una sua memoria, che il nostro scrittore conservava presso di sè, diceva chiaramente, che *Episco-*

patus tridentinus male a nonnullis cum Tyroli confunditur. Dopo avere il Barbacovi finalmente narrato il modo ultimo dell'annessione del Trentino al Tirolo viene a dire: « Il Principato » di Trento unito in tal guisa e confuso col Tirolo pare che » abbia perduta oggidì perfino la sua antica denominazione, » poichè viene esso oggi generalmente chiamato Tirolo italiano » e col nome di tirolesi chiamati sono i suoi popoli ».

Le condizioni politiche dell'epoca, nella quale il Barbacovi dettava queste cose, danno un grande peso alla di lui testimonianza, quand'anche essa non fosse suffulta da prove storiche tanto luminose. Ma se le circostanze di quei tempi inducevano quel grave storico e profondo giurisperito a tollerare con rassegnazione i cambiati destini della patria, e se le popolazioni del Trentino, delle quali non è a disconoscersi in ogni occasione il pratico senno e l'amore della terra nativa, seppero, pei medesimi motivi, sopportare con ammirabile equanimità, per lo spazio di oltre a sei lustri, il grave predominio di una maggioranza straniera e la pressione costante di una diversa nazionalità in tutti gli affari, che erano di amministrazione comune fra il Trentino ed il Tirolo, è poi cosa notoria, che appena la sapienza dell'Austriaca Corona trovò nel 1848 di abolire la censura, *i primi vagiti della libera stampa nel Trentino furono diretti a mostrare il bisogno di una separazione di questo paese dal Tirolo,* ed appena furono graziati ai popoli dell'Austria gli ambìti diritti costituzionali, mentre, senza riluttanza di sorte, si passò in questo paese, nella state del 1848, alla nomina dei Deputati per la Dieta Costituente di Vienna, i quali accettarono volonterosi il mandato, nè promesse dirette, nè indirette intimidazioni valsero, nè in quel tempo, nè poi a determinare questo paese italiano a voler prender parte alla Dieta Provinciale d'Innsbruck; così che si può dire che quel medesimo spirito che, tre secoli or sono, spingeva i Roveretani alle proteste, e che faceva che gli animosi Rappresentanti di quella città preferissero il carcere e l'esiglio alla frequentazione della Dieta tirolese, animi anche presentemente le popolazioni del Trentino.

E prova di tale ben naturale avversione è la nota *protesta di Calliano contro la Dieta d'Innsbruck dei* 19 *maggio* 1848, *munita di* 5000 *firme ufficiose di tutti i Capi Comuni, Rappresentanti comunali e Curatori d'anime, a cui si aggiunsero le*

principali notabilità del possesso, del commercio e della industria: prova di ciò la ripetizione di tale *protesta ai* 3 *di luglio* 1848 *avanti un Commissario governativo*, *fatta da Deputazioni distrettuali, ordinate e convocate dalla Superiorità*: prova di ciò una *dichiarazione coperta da* 3439 *firme, presentata nel medesimo senso al Commissario Ministeriale, signor dottor Luigi Fischer*, che era stato spedito in paese per investigarne lo spirito, e che partì convinto dell'assoluta necessità della separazione del Trentino dal Tirolo. A queste chiare manifestazioni della pubblica opinione tenne dietro, in sul finire del 1848, *una Petizione gigantesca con* 46000 *firme diretta all'Assemblea Costituente Austriaca per ottenere l'autonomia del Trentino ed una separata Dieta italiana*. Sciolta la Costituente, e graziata da S. M. I. R. Apostolica l'Imperatore Francesco Giuseppe I alla Monarchia la Costituzione dei 7 marzo 1849, il Trentino non ebbe occasione di pronunziarsi riguardo alla nuova Costituzione provinciale per il Tirolo promulgata il 30 dicembre 1849, perchè essa non fu mai attivata; ma *ricusò di discutere in comune la difesa del paese, e nel* 1859 *mostrò di non voler prender parte ad una discussione insieme coi Tirolesi riguardo ad un progetto di legge Comunale*. Di più, egli è un fatto conosciutissimo, che quando, nel 1856, si era qui divulgata la notizia che nelle alte regioni governative si stesse maturando un progetto di ripartire i vasti Dominii della Monarchia in grandi gruppi nazionali (nel qual caso il Trentino sarebbe stato chiamato a far parte del gruppo Italiano), una viva e sincera contentezza si era diffusa fra noi, contentezza però che ebbe appena il tempo di manifestarsi in circoli ristretti, attesa la breve durata di quelle voci, di cui fu ben presto chiarita la nissuna consistenza.

I sottoscritti credono superflua una minuta esposizione dell'andamento delle cose nel Trentino in tempi a noi più vicini. Tutti sanno delle *deliberazioni prese dai nostri Municipii, dai nostri Comuni e dalla nostra Camera di Commercio (alla quale* 800 *firme delle primarie Ditte mercantili del Trentino in quella circostanza fecero adesione) e delle suppliche innalzate per ottenere una separazione dal Tirolo*: tutti sanno che all'epoca delle elezioni della primavera dello scorso anno la *Camera di Commercio, il grande possesso nobile fondiario, e parecchi dei distretti elettorali si astennero dal nominare Deputati per la Dieta*

d'Innsbruck: che solo in pochi Distretti si presentò alla elezione la maggioranza degli elettori, mentre negli altri i Deputati furono eletti da insignificanti minoranze; cosicchè, per cagion d'esempio, per la elezione dei Deputati della città di Trento, di parecchie centinaia di elettori cittadini privati, non se ne presentò che *un solo,* e votarono soltanto gli ii. rr. pubblici funzionari che ne avevano il diritto, mentre a Rovereto, al primo scrutinio, di alcune centinaia di elettori iscritti se ne presentarono soli 77, dei quali 70 I. R. pubblici funzionari; e di oltre a 110 elettori dei Distretti di Trento (circondario), Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, e Pergine, solo circa 30 elettori restarono nel luogo dello scrutinio, e la maggioranza si ritirò protestando di non voler eleggere. È cosa ugualmente notoria che in molti Distretti si dovettero ripetere le elezioni per la immediata rinunzia degli eletti, ed è noto finalmente che di 16 eletti solo due fecero uso del mandato, mentre gli altri parte lo deposero, parte lo ritennero umiliando a S. E. il sig. Ministro di Stato una rispettosa esposizione della situazione eccezionale del Trentino, e pubblicando per le stampe una dichiarazione dei motivi pei quali si rifiutavano di far uso del loro mandato.

I sottoscritti reputano superfluo il far qui notare l'esito umiliante per il Trentino che ebbe la moderata proposta di separazione, salvo il nesso provinciale, presentata nella passata sessione di questa Onorevole Assemblea da quei due *Deputati eletti che intervennero alla Dieta in unione ai due Deputati Trentini non eletti, i pii e dotti Prelati S. A. Reverendissima Monsignor Benedetto de Riccabona Vescovo e Principe di Trento, ed il reverendissimo sig. Don Andrea Strosio Arciprete di Rovereto.*

Che se i fatti accennati non bastassero a convincere chicchessia, che il desiderio del nostro paese di venir totalmente separato dal Tirolo e di riconquistare la perduta Autonomia sia altrettanto naturale che vivo ed universale e che per ciò ottenere non si creda opportuno che i Deputati del Trentino prendano parte alla Dieta Provinciale, i sottoscritti osano appellarne altresì alla testimonianza di S. A. Serenissima il sig. Principe Luogotenente attuale del Tirolo che, nella occasione del suo viaggio in questo nostro paese nella state del prossimo passato 1862, ebbe la opportunità di accertarsene dalle calorose ed istanti petizioni a lui presentate in proposito da qualcheduno

dei nostri Municipii e Comuni e dalla Camera di Commercio, nonchè dalle varie espressioni della pubblica opinione che l'Altezza Sua non ha certamente trascurato di consultare.

E per venire all'ultima manifestazione della pubblica opinione del Trentino, ch'ebbe luogo in occasione della elezione dei sottoscritti a Deputati della Dieta provinciale, egli è fuor di dubbio, che (mentre la nostra Camera di Commercio si rifiutò di bel nuovo di passare ad una nomina, risoluzione che ottenne l'adesione di molte centinaia delle principali Ditte mercantili del Trentino), le nomine nei varii Distretti elettorali caddero esclusivamente sopra persone le quali o già elette per la passata sessione avevano deposto il mandato, oppure non se ne erano servite che per segnare i documenti sopra accennati; ovvero sopra uomini i quali sia per avere pubblicamente per le stampe esternata la loro opinione di non doversi mandare Deputati alla Dieta provinciale, sia per altre loro politiche antecedenze erano universalmente conosciuti per avversatori d'ogni partecipazione volontaria del Trentino ad una unione, che gli impedisce di prender parte alla vita costituzionale nel senso voluto dall'augusta Patente imperiale dei 20 ottobre, e dal susseguente rispettato Programma ministeriale di S. E. il signor Ministro Cavaliere di Schmerling.

Se dunque gli elettori di varii Distretti elettorali del Trentino fra loro lontani scelsero i sottoscritti a deputati, questi ultimi sono autorizzati a ritenere essersi ciò fatto per dimostrare, che gli Elettori convengono colla opinione degli eletti, nè quindi meglio potrebbero corrispondere alla fiducia in loro collocata, che perseverando in quella opinione fermamente. I sottoscritti crederebbero poi di mancare al rispetto che debbono a questa onorevole Assemblea se cercassero di far vedere come i singoli indirizzi spediti dopo le seguite elezioni da qualcheduno degli elettori a qualcheduno dei sottoscritti non possono menomamente influire sulla loro linea di condotta.

Però approfittando del diritto che la Costituzione dell'Impero accorda a tutti i cittadini di rivolgersi con petizioni al Consiglio dell'Impero, i sottoscritti, interpretando il voto ed il desiderio dei loro elettori, *si accordarono unanimamente di portare a cognizione di quell'Eccelso Consesso le giuste pretese del Trentino*, il cui riconoscimento non può che riuscir vantaggioso al-

l'insieme della Monarchia, contribuendo a mostrare che la graziata Costituzione è per tutte le nazioni che la compongono veramente una lettera viva. Quell'atto che fu reso di pubblica ragione, e che qui si compiega non potè venire definitivamente redatto che il giorno 9 del p. p. dicembre, attesa la circostanza, che due dei sottoscritti, cioè gli eletti Deputati Pretis e Prato non ottennero le loro attestazione di elezione che appunto in quel dì; e perciò la petizione non potè dal Deputato signor Cavaliere de Hubicki venire presentata che il giorno 16 alla Camera dei Deputati, la quale per altro ne prese notizia in pubblica Seduta e la demandò alla Giunta per le petizioni; cosicchè sarebbe un fare oltraggio alla dignità di quella Eccelsa Assemblea l'ammettere come vera la voce promulgata da qualche Giornale, che quella petizione sia stata posteriormente rimandata al Deputato Hubicki per venire restituita ai petenti.

Quell'atto unitamente alla presente scrittura costituiscono, giusta l'opinione dei sottoscritti, una chiara prova del loro leale e legale procedere, e del loro rispetto per gli ordinamenti costituzionali della Monarchia.

Del resto i sottoscritti non possono riconoscere nella Dieta del Tirolo una prerogativa, che essi attribuiscono unicamente ai poteri centrali della Monarchia, la prerogativa di deliberare sulla questione vitale del Trentino, la quale non può venire risolta che dal Consiglio dell'Impero colla sanzione della parola Imperiale. La Dieta Provinciale del Tirolo, secondo la opinione dei sottoscritti, non può sviluppare la propria attività che nei limiti dello Statuto Provinciale dove non si contempla nè direttamente nè indirettamente l'autonomia del Trentino. La proposta dell'autonomia del Trentino e della sua separazione dalla Provincia del Tirolo, che ne è corollario, è una questione pregiudiziale, ammessa la quale si eliminano da per sè tutte quelle altre a noi relative, che dalla Dieta d'Innsbruck potessero essere discusse. Le quali proposte, di qualsivoglia genere esse sieno, ed in ispecie le più importanti, quali sarebbero l'applicazione della Legge comunale, il dazio provinciale, la pubblica istruzione, i libri fondiarii, ed il catastro e simili, mai potranno venire discusse in comune utilmente per ambedue le parti, *attesa la totale diversità degli elementi nazionali e l'inevitabile conflitto delle opposte condizioni dei paesi rappresentati in codesta Assemblea.*

Perlocchè la finale deliberazione attesa la preponderante maggioranza dell'elemento tedesco tornerebbe certamente nella massima parte dei casi pregiudicievole alla nazione italiana, ed in ogni caso per l'una o per l'altra parte impratica e dannosa.

Per le quali cose tutte i sottoscritti considerando:

Che la totale separazione del Trentino dal Tirolo e *la restituzione del primo nella sua perfetta autonomia nazionale* è per esso un vitale bisogno:

Che tale separazione appagando i giusti desiderii di questa italiana popolazione non può che ridondare a vantaggio del complesso dell'Impero mediante un ulteriore salutare sviluppamento degli ordini costituzionali in ogni parte del medesimo:

Che tale separazione e restituzione non può venire operata che dai grandi Poteri dello Stato, quali sono il Consiglio dell'Impero e la Maestà dell'Imperatore:

Che la Dieta provinciale non è, secondo l'opinione dei sottoscritti, competente a deliberare in questa vertenza:

Che il partecipare ai lavori della Dieta provinciale del Tirolo radunata in Innsbruck da parte dei Deputati del Trentino sarebbe, secondo l'intimo convincimento dei sottoscritti, un pregiudicare ai diritti di questo paese, perchè si mostrerebbe così di acconsentire volontariamente ad una unione, cui la popolazione del Trentino mostrò sempre e mostra tuttavia così chiaramente di avversare.

I sottoscritti dichiarano di astenersi dal prender parte alla sessione che va ad aprirsi della Dieta provinciale Tirolese, la quale loro deliberazione partecipano colle presenti all'Onorevole Dieta Provinciale.

Avv. Dott. Carlo Dordi
Pietro Dall'Armi
Giovanni Depretis
Matteo conte Thun
Giovanni Prato
Antonio Panizza
Pubblio Colle
Dott. Antonio Balista
Francesco Benvenuti
L. A. Baruffaldi.

Onorevole Dieta Provinciale,

Il sottoscritto, impedito per malattia di fare il viaggio a Trento onde apporre la sua firma alla dichiarazione dei 6 gennaio presentata da'suoi colleghi eletti deputati a questa Onorevole Assemblea, dichiara colla presente di convenire pienamente con quella dichiarazione di non voler prendere parte ai lavori della Dieta provinciale tirolese, alla quale dichiarazione egli si associa con pieno convincimento, nella persuasione di promuovere per tal modo il miglior bene de'suoi committenti.

Bersone, 9 gennaio 1863.

Ossequiosissimo
DON PIETRO GALLETTI

INDICE SINOTTICO

EPILOGO GENERALE DELL'OPERA

Oggetto delle pretensioni germaniche in Italia è quella zona subalpina che estendesi a semicerchio dalla Lombardia al Quarnaro.

Questa vasta contrada comprende, lungo l'Adige e suoi influenti, il basso e l'alto Trentino, cioè le provincie di Rovereto, Trento e Bolzano, col distretto di Glorenza sottoposto a provincia oltrealpina e colla maggior superficie della provincia di Brunecco o Brunopoli nel resto transalpina; e presso a questa, nella conca del Tagliamento, il distretto di Malborghetto o alta valle del Fella, l'intera provincia di Gorizia lungo l'Isonzo, il Territorio di Trieste, e superiormente la quasi totalità della provincia di Postoina (Postumia), che per poco dilatasi al di là delle Alpi, ed a mezzogiorno buona parte, e tutta, secondo taluni, la provincia dell'Istria.

Perciò a quel corpo politico straniero, esteso e popoloso due volte il neonato nostro Regno, viene attribuita, colla metà del versante meridionale delle Alpi più necessaria alla nostra sicurezza ed esistenza politica, quella costa sicura, sinuosa, commerciale, ricca e popolosa, che è il migliore tratto del litorale italiano sull'Adriatico. E così una superficie che, ampia quanto la Lombardia, domina buon tratto di questa e tutta la Venezia, cui in gran parte cinge.

Da ciò viene per l'Alemagna l'interesse che l'Austria serbi il dominio della Venezia, la quale sotto ogni naturale e civile riguardo è continuazione dei pretesi possessi germanici in Italia; e pel Regno d'Italia, se non la impossibilità, *la difficoltà somma e la poca utilità* dell'acquisto della Venezia.

(Carta Geografica, in cui rilevasi la *provenienza* della maggior parte dei monti, delle valli e dei fiumi della Venezia dai territorî attribuiti alla Confederazione germanica in Italia; e la *posizione* della medesima Venezia fra questi territorî, i quali le sovrastano; e inoltre la *qualità della costa*

veneta che paludosa, e perciò infeconda e male popolata, ha d'uopo del preteso litorale germanico sul Golfo veneto, onde sorgere per l'Italia a nuova grandezza commerciale; e (Prolegomeni, *N. I, II, III*).

È quindi ben manifesta la necessità in cui trovasi lo Stato nostro, che intende a congiungersi la Venezia e ad unificare l'Italia, di fare opera per procurarsi contro le accennate pretensioni federali germaniche l'alleanza della potenza, che, superiore ad ogni altra, ogni altra può vincere; quella potenza che è insita all'opinione publica, la quale ebbe con ragione titolo di sovrana, perchè movendo o facendo inerti le forze dei popoli e dei governi dà vita e morte ai maggiori imperi (Prolegomeni, *N. IV e V*).

A conseguire l'alleanza della onnipotente opinione publica contro quelle straniere pretensioni a tale e tanta parte della patria nostra giova che sia dimostrato, primieramente che esse sono contrarie alla lettera e allo spirito dei trattati, dai quali la Dieta federale tedesca col protocollo 6 aprile 1818 le derivava per artificiosa *interpretazione*, e contro l'interesse sociale e politico europeo; ed in secondo luogo che le medesime si oppongono a quel diritto storico che statisti e altri publicisti in gran numero stabiliscono a fondamento nella materia dell'ordinamento degli Stati; e infine che le stesse ripugnano al diritto razionale dei popoli che ne sono l'oggetto, e a quello della nazione italiana e della germanica, qualunque sia il principio da cui si desuma il diritto delle genti razionale (Libro Primo, *Capo I*).

Rivolgendoci prima al Diritto diplomatico, notiamo che l'Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, detto anco Trattato del 1815, fra i territorî componenti la Confederazione alemanna non nominava nè i sunominati possessi dell' Austria in Italia, nè altre provincie di questo Stato. Chè per porre sollecitamente in attività il diritto delle genti che egli istituiva, limitavasi a stabilire dei criterî a seconda dei quali i paesi austriaci erano o no da considerarsi territorî federali germanici.

Ora se si pon mente da un lato a tale silenzio, e si riflette dall'altro alla suprema facoltà che le potenze autrici di quel generale Trattato si riservarono esclusivamente ed esercitarono poscia gelosamente di fatto e fino ad ora, col consenso delle altre, sì rispetto al disporre che all'interpretare e declarare nell'importante argomento della estensione e dei limiti degli Stati europei, ed in particolare del grande corpo federale che esse ricostituivano nel centro d'Europa, scorgesi,

che il protocollo 6 aprile 1818 della Dieta germanica, il quale quasi raddoppiava il territorio dalle medesime potenze determinatole, dichiarando territorio tedesco tutto l'occidentale Impero austriaco, dalle sorgenti della Vistola alla Sava ed al Benaco, è un atto illegittimo e di nessun valore pel difetto originario di giurisdizione e pel successivo di competente sanzione (Libro Primo, *Capo II, N. I, II e Documento* L). Mentre lo stesso atto della Dieta, coerentemente ai canoni meglio accolti dalla giurisprudenza razionale e positiva, privata e pubblica, è di niun valore per mancanza di promulgazione e di presa di possesso ad esso corrispondenti (Libro Primo, *Capo II*, *N. I*, *II e Documento* L).

Ond'è da concludere che il medesimo atto è un fatto dal quale non si può dedurre, non diremo un diritto qualsivoglia, ma *nemmanco il più lieve vantaggio* a pro di chi lo emise.

Passiamo ora ad osservare che il Trattato generale 9 giugno 1815, il quale non nominava i possessi austriaci che dovevano far parte della Federazione alemanna, posto nel novero dei confederati tedeschi l'Imperatore d'Austria, facendo omaggio al diritto storico ed a supreme ragioni di convenienza particolare germanica e generale, stabiliva che formassero parte della nuova Federazione tedesca quei possessi di questo sovrano, che, avendo appartenuto all'antica, la quale aveva nome di Impero germanico, fossero germanici per territorio e per nazionalità.

Constatiamo ora che la Dieta germanica per avere operato contro l'una e l'altra di queste disposizioni, quando col suddetto suo protocollo intese ad aggregare al suo territorio i possessi austriaci suindicati, questi non possono ritenersi a lei appartenenti, nemmeno da chi prescindesse da ciò che quel suo atto era oltre la sfera della sua competenza e privo delle forme da cui nasce l'acquisto effettivo.

Premettiamo che il Trattato del 1815, non estendendosi al diritto publico interno degli Stati, non toglieva nè restringeva quelle antiche autonomie politiche, dalle quali in parte o in tutto erano molti di questi costituiti; e che coerentemente a ciò la Dieta germanica non poteva aggregare al suo territorio la libera città di Trieste, la quale, da remoti tempi fino all'anno in cui stipulavasi quel generale Trattato, colle istituzioni più civili e nazionali dei nostri municipî, era stata sovrana di sè col diritto costantemente riconosciutole dalle dinastie austriache sue patrone, di non essere sottoposta senza suo consenso al più lieve vincolo o rapporto verso altri Stati (Libro Secondo, *Capo I*, *Articolo 1 e 2*, *Documenti* A, D, G, H, I).

Nè solo il diritto storico di questa città e il suo speciale diritto

publico ostavano alla introduzione di essa nella Confederazione germanica, che a ciò ripugnava anco quel diritto storico dell'Alemagna e quel diritto publico esterno dell'Impero germanico, a cui, in forza dei trattati, dovevasi avere scrupoloso riguardo nel compiere coi possessi austriaci il territorio federale tedesco.

Ed invero risulta da un sistema cronologico di documenti e di attestazioni dei publicisti più autorevoli italiani e tedeschi non che di altre nazioni, che Trieste, conseguendo il patronato dei Duchi d'Austria nel secolo XIV e durante il medesimo nei successivi, non contrasse relazione politica alcuna coll'Impero germanico (Libro Secondo, *Capo II*, *Articolo 1*): e inoltre che a questo in niun modo la sottoposero le dinastie sue protettrici (Libro Secondo, *Capo II*, *Articolo 2*): e infine che lo stesso non spiegò mai diritto o pretensione di sorta su quella libera città italiana (Libro Secondo, *Capo II*, *Articolo 3 e Documenti* B, F); la quale si era conservata scevra da ogni dipendenza dall'Impero romano-germanico perfino nei tempi in cui questo più dilatavasi ad occidente, ad oriente ed a mezzogiorno dell'Alemagna (Libro Secondo, *Capo II*, *Articolo 4 e 5*, *e Documenti* A, D).

Nemmeno rispetto al Trentino ed al Goriziano si verifica per l'Alemagna quel diritto storico che il trattato istitutore della Confederazione germanica sanciva a favore di questa.

Ed invero il Trentino e il Goriziano, o Friuli orientale, dopo che fecero parte del Regno italico, il quale, formato dai Goti e istituito di fatto dai Longobardi e di diritto dai Franchi, precedette la nascita dell'Impero germanico, continuarono ad appartenere al corpo politico italiano; il quale nella persona di un solo monarca congiunto all'Impero germanico, detto anco Regno germanico, si distinse ognora da questo nel diritto publico dell'evo medio e moderno. La qual cosa è dimostrata dai nomi ufficiali coi quali l'uno diversificavasi dall'altro; dalla differenza dei diademi di Monza e di Acquisgrana, che variamente li simboleggiavano; e più dalla disformità dei modi con cui l'uno e l'altro separatamente acquistavansi; dalla diversità nella natura e nell'esercizio delle sovranità ad essi inerenti; e dalla differenza delle istituzioni politiche e civili dell'uno in confronto dell'altro.

I documenti politici, civili ed ecclesiastici, relativi a quei due regni, ed i publicisti più dotti della Germania e dell'Italia posero in rilievo la distinzione, non avvertita dagli storiografi, delle due grandi personalità nazionali che costituivano l'Impero Romano-Germanico, corrispondentemente a questo suo nome e alle diverse condizioni

etnografiche non solo, ma geografiche, economiche e tradizionali che disgiungevano in esso l'elemento latino dal teutonico (Libro Secondo, *Capo III, Articolo 1*). E provarono poi in particolare la verità, che il Trentino e il Goriziano ne' primi come negli ultimi secoli del Sacro Romano Impero appartennero al Regno italico, anzichè al germanico (Libro Secondo, *Capo III*, *Articolo 2 e 3*, *Documenti* D *ed* U).

Sono argomento di gloria nazionale quelle numerose e meglio dimostrative prove delle libere e civili costituzioni dei Comuni trentini, dalle quali apparisce la vita politica e sociale antigermanica e ampiamente autonoma e italiana fino ai nostri tempi (Libro Secondo, *Capo III*, *Articolo 4*, *e Documento* U). Conseguentemente a ciò, e prescindendo dal non avere il Trentino appartenuto all'Impero germanico, la Dieta tedesca non poteva aggregarlo al suo territorio col solo consenso del Governo austriaco senza violare una delle più antiche e legittime autonomie politiche. Come al suo territorio non avrebbe potuto la Dieta germanica aggiungere il Goriziano, il quale dapprima e fino ai primordî dell'Impero Romano-Germanico, faceva parte della Venezia e in particolare del Friuli; e poscia Stato italiano indipendente sotto i patriarchi d'Aquileja, e quindi contea che riconosceva soltanto un alto dominio nella casa d'Austria, conservava dai tempi antichi ai nostri ordini liberi e nazionali con larga autonomia politica (Libro Secondo, *Capo III*, *Articolo 5*).

L'atto finale del Congresso di Vienna nell'ordinamento territoriale della nuova Alemagna, non disponeva soltanto che i dominî austriaci da comprendersi nella Confederazione germanica avessero appartenuto all'Impero germanico.

Esso, come accennammo, stabiliva che i paesi austriaci i quali avevano appartenuto all'Impero germanico, per far parte della nuova Confederazione tedesca fossero tedeschi per posizione geografica e per nazionalità.

Ciò apparisce manifesto dagli atti più autorevoli internazionali e non internazionali che prepararono il Trattato del 1815; dagli atti del « Comitato degli affari d'Alemagna » il quale cooperò alla confezione di questo Trattato: risulta in particolare da tutti gli articoli del medesimo che trattano della Confederazione germanica; e dalle disposizioni comprensive ed esclusive di paesi, colle quali esso compose il territorio federale alemanno; e inoltre dalle norme di diritto e di interesse, così generale, come particolare rispetto all'Alemagna, alle quali ebbe riguardo lo stesso trattato; e infine dal significato che ai

testi del medesimo relativi alla Confederazione germanica, diedero posteriormente e fino a questi giorni i Governi più illuminati. ed i migliori diplomatici (Libro Terzo, *Capo I*, *Documenti* O-T).

Il principio stabilito dal detto Congresso di Vienna e riconosciuto successivamente dalla più autorevole diplomazia europea *che fossero in Alemagna e abitati da Alemanni i paesi austriaci con cui dovevasi compiere il territorio federale alemanno*, per le più ovvie ragioni ermeneutiche applicate alle accennate fonti di quel principio, ed in particolare per dichiarazioni esplicite di Governi autorevoli e di diplomatici illustri, è il principio che nell'argomento della costituzione territoriale della Confederazione tedesca è *fondamentale*. Perciò non si possono comprendere nella nuova Alemagna paesi austriaci, che, appartenuti all'antica, non sono germanici per nazionalità e territorialità; oppure sono dubbiamente germanici, perchè di incerta o ibrida nazionalità, od oltre i termini che sono più universalmente consentiti alla Germania: la quale perciò politicamente non può estendersi al versante settentrionale delle Alpi, se non che là dove giunge la famiglia teutonica (Libro Terzo, *Capo II*, *e Documenti* P-Q).

Particolare importante conseguenza di ciò che quel principio è fondamentale nell'argomento dei diritti territoriali della Confederazione germanica è questa: che l'appartenenza all'Impero germanico di alcuni luoghi del versante australe delle Alpi Retiche e Giulie nel Trentino o nel Litorale Veneto orientale, quando fosse possibile dimostrarla, non darebbe all'anzidetta Federazione un titolo ad estendersi in quelle contrade: le quali per ragione geografica ed etnografica, non che economica e strategica affatto estranee all'Alemagna, da cui sono divise dal massimo dei confini naturali dove questo più dilatasi, sono sotto ogni rapporto eminentemente italiane (Libro Terzo, *Capo III, Articolo 1*, *N. I e II*). Onde, sebbene gli anni posteriori al 1815 fossero favorevoli alle violazioni dei trattati vantaggiose all'Austria ed agli altri potentati che li avevano fatti, e sebbene fossero scarse le cognizioni intorno alle condizioni naturali e civili delle nominate contrade, tuttavia alle manifestazioni della coscienza nazionale fatte da corpi rispettabili delle stesse, si aggiunsero atti di Governi e di statisti, i quali, riconosciuto in astratto il principio che la Confederazione germanica doveva limitarsi a comporsi di paesi tedeschi, riconobbero la particolare applicabilità di questo principio a favore delle medesime (Libro Terzo, *Capo III*, *Articolo 1*, *N. III e IV e Articolo 2, N. I*).

La Dieta alemanna era tratta a volere esteso il suo territorio a mezzodì delle Alpi dal Governo Austriaco, il quale, coll'introdurre la

maggior quantità possibile dei suoi domini nella Confederazione germanica, mirava ad avervi una preponderanza superiore alla consentitagli dai trattati, e con questa quella potenza dal Mediterraneo settentrionale al meridionale, con cui meglio reprimere ogni progresso civile e sociale delle illustri nazioni interposte a quei due mari, la germanica e l'italica, la polacca e la slava del sud, per conseguentemente avere una funesta influenza su tutta l'Europa! (Libro Terzo, *Capo III*, *Articolo 2*, *N. II*).

Osservato che non si verificò il più tenue dei fatti compiuti che accordi alla Confederazione germanica il menomo vantaggio in Italia, e che questo era vietato dalle fondamentali disposizioni dei trattati, è ora da aggiungere che le intenzioni di estendere il territorio germanico in Italia, spiegate nel detto protocollo 6 aprile 1818, quando si deducano dalla dizione di questo alla quale si applichino le più note norme dell'ermeneutica, non possono avere compreso la provincia di Rovereto, cui dai campioni delle pretensioni germaniche in Italia vuolsi ora che con quell'atto sia stata aggregata alla Federazione alemanna (Libro Quarto, *Capo I*, *Artic. 1*, *N. I*): nè i contadi di Monfalcone e di Duino (Libro Quarto, *Capo I*, *Artic. 1*, *N. II*): nè la città di Trieste, che dal suo territorio, di cui è menzione soltanto in quel protocollo, distinta per natura, e storicamente e civilmente, come per ragione etnografica ed economica, e pel diritto publico dell'Austria e diplomatico, per motivo di equità e di interesse suo proprio e generale non si potè sottoporre a vincoli militari federali (Libro Quarto, *Capo I*, *Articolo 2*).

È poi difficile intravedere un fondamento all'opinione professata da taluni, che il più volte ricordato protocollo abbia annesso alla Confederazione germanica l'Istria marittima o ex-veneta (Libro Quarto, *Capo II*, *Articolo 1*); l'Istria comitale o prealpina (Libro Quarto, *Capo II*, *Articolo 2*); e la limitrofa Carsia e Piuca (provincia di Postoina), le quali elevansi fra il territorio di Trieste e le Alpi Giulie centrali (Libro Quarto, *Capo II*, *Articolo 3*): contrade che, non ricordate nè direttamente nè indirettamente nel più volte nominato protocollo di aggregazione, sono inaggregabili all'Alemagna per le più manifeste ragioni del diritto diplomatico, storico e razionale, a cui accenniamo.

Vista l'importanza decisiva rispetto al diritto diplomatico e al diritto delle genti razionale, che sia posta fuori d'ogni dubbio l'italianità naturale ed etnografica, non che la economica e la strategica di tutti quei possessi austriaci in Italia, ai quali o la Dieta tedesca o l'opinione publica in Alemagna intendono estesa la Confederazione tedesca, è mestieri pienamente provare nei medesimi l'esistenza delle indicate qualità e così compiere un libro che manca sopra una delle più importanti parti d'Italia.

Sono eminentemente italiane le condizioni naturali ed economiche del Trentino. Ed invero questa contrada che dalle somme Alpi Retiche scende a toccare il limitare della pianura padana, e così ad estendersi fino al cuore dell'Alta Italia, esposta a pieno mezzogiorno, e sotto la benefica azione delle correnti atmosferiche tropicali che gli vengono dal vicino Adriatico, ha nella generalità il clima e le produzioni dell'Italia centrale. Il Trentino ha per ciò coll'Italia comune così il difetto delle produzioni che più abbondano fuori di questa, come l'eccesso, in confronto del consumo, dei prodotti, dei quali è più ricca la medesima; onde ha con questa eguali le necessità dell' importazione e dell'esportazione, per le quali ha identiche colla stessa le vie di comunicazione.

In relazione a ciò gli interessi trentini entrano nell'ordine degli interessi italiani, per diversificare affatto dal sistema degli interessi germanici (Appendice Prima, *Capitolo I*).

Per origini, tradizioni, lingua, qualità fisiche, intellettuali e morali, ed abitudini, e così per ogni riguardo sotto il quale il publicista può considerare le genti, sono italiani in eminente grado i quattro quinti della popolazione del Trentino. Il resto serba deboli caratteristiche fisiche e morali dell'antico popolo germanico, da cui ha origine: mentre dai discendenti di questo, abitanti l'Alemagna, egli, che da parecchi secoli convive in Italia con Italiani, diversifica notabilmente per assomigliarsi a questi suoi naturali concittadini, ai quali, accessorio e secondario per numero e nei più importanti riguardi della civiltà e dello stato economico, ognor più si assimila per formare una sola subnazionalità italiana (Appendice Prima, *Capitolo II*, *N. I e II*, *Documento* U). È poi da aggiungere, che nel Trentino manca la linea la quale distingua la maggioranza italiana pura dalla restante popolazione, a quella commista in particolare nei principali centri di questa. Ma quando una tale linea esistesse, a questa dovrebbe preferirsi quella del confine geografico alpino non solo per ogni importante motivo politico, ma in particolare per fondamentale ragione etnografica (Appendice Prima, *Capitolo II*, *N. II*).

Il Trentino colle sue alpi centrali costituisce la parte più importante del sistema difensivo della penisola italiana. Ed invero esso che con quelle fa riparo a tutto il centro dell'Italia superiore, è coordinato al nostro sistema di difesa per modo da esserne nucleo e parte principale; mentre all'Alemagna, nei riguardi della resistenza contro l'Italia, sarebbe affatto superfluo (Appendice Prima, *Capitolo III*).

Le provincie cisalpine di Gorizia, di Postoina e dell'Istria col territorio di Trieste, ossia quella contrada litorana che dal piano veneto estendesi oltre Albona e alla punta di Fianona sul Quarnaro, anzichè parte accessoria d'Italia, ne è parte integrante. E questo primieramente per la forma della sua superficie considerata in relazione alla restante Venezia: in secondo luogo per la natura delle Alpi Giulie che la limitano, le quali separano e differenziano le regioni poste sulle loro contrarie chine, più di quello che la maggior parte delle altre sezioni della catena alpina dividano e diversifichino le contrade giacenti sui loro opposti versanti, onde a quelle Alpi meglio che a queste compete la qualità di naturale confine: infine per la configurazione dell'Adriatico superiore, il quale si biparte per dare, col seno veneto e col liburnico, un ampio porto a ciascuno dei vasti paesi a cui è interposto (APPENDICE SECONDA, *Capitolo I*). Per tutto ciò a buon dritto il Litorale Veneto orientale di cui diciamo, dai più autorevoli geografi, come nell'èra antica e nella moderna, nella presente fu riconosciuto essere provincia d'Italia (APPENDICE SECONDA, *Capitolo II*).

Dalle fonti statistiche ufficiali e ufficiose austriache apparisce che a popolazione del medesimo Litorale è italiana, e più di quello che sialo la generalità del restante nostro acquapendente alpino dalle sorgenti dell'Isonzo a quelle del Tanaro. Ed invero le statistiche governative austriache non riuscirono a nascondere la verità, che quegli stranieri i quali pretendono di conservare il dominio di questa parte d'Italia, sono per poco eccedenti i due mila, avventizi ed in notabile decrescimento. Mentre gli indigeni, come gli abitanti del Trentino appartenenti alla veneta subnazionalità che dopo la tosco-romana più s'avvicina al nostro archetipo nazionale, per origini antichissime, per vita sociale e politica, per favella, accento, indole, caratteri organici e sentimento publico, sono a poche genti d'Italia secondi (APPENDICE TERZA, *Capo I*). Nè l'italianità etnografica di questa contrada è oscurata dai pochi residui di antiche nazioni straniere, che ancora ingombrano questa come le altre estremità continentali d'Italia; a somiglianza di quanto in maggiori proporzioni rilevasi lungo le frontiere delle altre grandi regioni europee. Questi residui ibridi, bilingui, senza unità etnografica, assimilati per ogni principale riguardo ai loro compaesani italiani puri, fra i quali sono sparsi, e dai quali dipendono per ogni economico e civile rapporto, sono indivisibili da questi in cui fondonsi ognor più ed in quel modo, per cui è certa e vicina la disparizione di ogni straniera traccia etnografica da tutto il Litorale Veneto orientale (APPENDICE TERZA, *Capo II*).

È un pregiudizio, come tanti altri che furono diffusi a pro dell'Austria dagli organi ufficiali e ufficiosi del suo Governo, quello che Trieste e luoghi circostanti abbiano derivato e derivino principalmente da Governo e da paese tedeschi la loro prosperità materiale (APPENDICE QUARTA, *Capo I*). Attualmente il commercio terrestre e marittimo di tutti gli Stati puramente germanici a Trieste non eguaglia quello che ha questa coi porti di Venezia e di Ancona (APPENDICE QUARTA, *Capo II*, *Articolo* 1). Trieste, che contende a Genova il primato commerciale in Italia, col suo Litorale uno dei più commerciali tratti delle coste italiane,

ha relazioni economiche colla restante penisola, che sono assai superiori a quelle dello stesso porto e litorale colle diverse nazioni transalpine dell'Impero austriaco. Onde Trieste, che colla quasi totalità della sua attività commerciale partecipa al sistema degli interessi dei suoi connazionali e conterranei, è uno degli organi più utili della vita economica italiana (APPENDICE QUARTA, *Capo II*, *Articolo* 2 *e* 3). È poi da notare che il commercio delle nazioni straniere fra loro a Trieste pel corso di lungo periodo fu in continuo decadimento: e che in particolare vi si estinsero i commercì altra volta floridissimi dell'Austria e dell'Alemagna colle regioni transatlantiche e del Levante — commercì che ora si valgono della navigazione diretta a vapore con quelle contrade, da una parte per mezzo del mare del Nord e dell'Atlantico, dall'altra pel Danubio e il Mar Nero. Crebbe frattanto considerevolmente quello scambio che tutta l'orientale Italia, la quale è lungo l'Adriatico e il Jonio, effettua nel porto di Trieste, che a questa grande parte della penisola è *necessaria piazza di esportazione dei suoi prodotti australi pel Nord e di importazione dei prodotti nordici di cui abbisogna.* La considerazione delle cause naturali dell'accennato decrescimento e di questo aumento, induce la convinzione che le relazioni economiche dell'Italia a Trieste ognora più eccederanno il commercio che si effettua in questo emporio fra nazioni straniere (APPENDICE QUARTA, *Capo III*, *Art.* 1, 2, 3).

Gli interessi morali dei popoli, i quali dovunque derivano dall'azione combinata delle circostanze naturali, etnografiche ed economiche, delle tradizioni e delle condizioni sociali, a Trieste e nel suo Litorale dovettero e devono essere italiani (APPENDICE QUARTA, *Capo IV*, *Articolo* 1). E italiano è nello stesso Litorale Veneto orientale l'interesse che è fondamento e tutela di tutti gli interessi materiali e morali, quello della sicurezza; la quale da terra e da mare a questa parte d'Italia non può derivare che dalla restante (APPENDICE QUARTA, *Capo IV*, *Articolo* 2). E italiano è infine nel Litorale Veneto orientale l'interesse politico che all'economico, al morale e al militare informasi (APPENDICE QUARTA, *Capo IV*, *Articolo* 3).

La valle superiore del Fella, che dal passo di Tarvisio scende lungo questo principale influente del Tagliamento, posta dove alle Alpi Carniche seguono le Giulie, è indubbiamente in Italia. La sua popolazione, come pressochè tutte quelle di frontiera, per lingua è ibrida. Ma se, anzichè in sè, quella popolazione si considera, come devesi, insieme a quella della restante valle, ella è italiana; mentre ha le qualità organiche somiglianti alla razza delle contermini località venete, e diversificanti da quelle dei paesi oltrealpini. La medesima popolazione ha poi relazioni, interessi e comunione di vita sociale colle genti della contrada veneta di cui è parte. Onde, come dalla natura, essa è tratta dalle necessità della vita a consorzio politico italiano (APPENDICE QUINTA, *Articolo* 1).

Al Regno d'Italia che si estendesse alla Venezia sarebbe quella valle necessario compimento. E ciò non solo per i fatti correlativi agli esposti,

ma pel più forte motivo che essa, per essere il tratto interalpino, il quale meglio domina il piano veneto, privo di altro valido riparo da questo lato, è necessaria alla sicurezza dell'Italia (APPENDICE QUINTA, *Articolo* 2).

Osservisi poi che il Regno italiano esteso alla Venezia, per ragioni incontestabili di *equità*, di *razionale giustizia*, di *convenienza generale*, e di *diritto delle genti*, *positivo e razionale*, deve giungere nelle Alpi orientali fino a quei punti più elevati del versante transalpino i quali dominano i passi, dal possesso dei quali, senza ingiustizia e danno altrui, esso può conseguire quel grado di sicurezza che ha diritto e interesse di procurarsi (APPENDICE QUINTA, *Articolo* 3).

Nel Trentino e nel Litorale Veneto orientale, i quali, idrograficamente ed orograficamente, non che nei riguardi etnografici ed economici, continuano la Venezia, la volontà politica generale costante ed energica (la quale presso tutti i popoli si informa alle loro tradizioni e condizioni naturali e civili, onde essa ha con ragione autorità e da essa traesi titolo a sorti politiche corrispondenti), dall'esposto ben può arguirsi italiana, e tale in alto grado. Fino al quale in particolar modo è provata da atti autorevoli di corpi provinciali, municipali ed altri non meno autorevoli, da atti collettivi o individuali di persone spettabili, non che da dimostrazioni publiche e popolari specialmente dei più importanti centri (LIBRO SECONDO, *Capo I*, *Articolo* 1, *N. V*, *e Articolo* 2, *N. I e III*, *Capo III*, *Articolo* 5, *N. III;* LIBRO TERZO, *Capo III*, *Articolo* 1, *N. III;* APPENDICE PRIMA, *Capitolo II*, *N. I;* APPENDICE SECONDA, *Capitolo II*, *N. II;* APPENDICE TERZA, *Capo I*, *N. III;* APPENDICE QUARTA, *Capo IV*, *Articolo* 3, *N. II e Documento* N).

Si deplora che non poche sieno state le opinioni erronee, assurde e nocive che nacquero, crebbero e dominarono un' intera epoca così nel diritto publico come nel privato, e nell'economia politica e nell'amministrazione degli Stati, e perfino nelle scienze più positive ed esatte. Non è perciò da meravigliare se abbia potuto sorgere ed anco notabilmente propagarsi la opinione dell'estensione del territorio federale tedesco a mezzodì delle Alpi; tanto ripugnante al diritto diplomatico e storico, non che al diritto razionale delle genti da qualunque principio questo si derivi, dalla posizione geografica o dalla nazionalità, dall'economia o dalle necessità della difesa e della sicurezza, oppure dalla volontà publica.

Ma come cessarono altre opinioni più strane, più funeste e più da lungo tempo diffuse che questa non sia, questa pure dovrà estinguersi per l'azione continuata di buone publicazioni che muovano contro di essa le persone dovunque più influenti e la generalità degli

uomini colti, in guisa da disporre quella sentenza di morte che un consesso diplomatico per giustizia, per l'interesse della pace e pel bene generale non tarderà a pronunciare contro la medesima.

Lo Stato nostro, di cui è universalmente riconosciuta legittima l'estensione fino alla zona subalpina, che è oggetto delle pretensioni federali germaniche, mentre non conosce disposizione alcuna di diritto positivo delle genti che attribuisca alla Confederazione germanica qualche località nella penisola italiana, conosce atti di Governi, di diplomatici e di altri statisti e publicisti in buon numero, coi quali dichiarasi che quella Federazione gli è limitrofa sul suo stesso territorio geografico. Lo Stato nostro perciò, e perchè come ogni altro ha diritto e interesse di sapere dai potentati custodi del diritto publico europeo chi gli sia vicino, ha diritto e interesse che nel modo più autorevole, in conferenza diplomatica o per scambio di note, si giudichi se sì o se no la Federazione alemanna estendasi fino alla sua frontiera lombarda. Ad un tale giudizio ha diritto e interesse ciascuno Stato, il quale deve certificare il dubbioso confine australe di quel grande corpo politico che occupa il centro d'Europa a contatto di tutte le maggiori potenze continentali *(Chiuse dei Prolegomeni e del Libro Terzo)*; e deve togliere una pericolosa questione, la quale, se non è ancora vivamente agitata, tuttavia minacciosa esiste non solo nella discrepanza delle opinioni in proposito fra Governi, diplomatici e altri statisti e publicisti (LIBRO TERZO, *Capo III, Articolo 1, N. III, e Articolo 2, N. I.* LIBRO QUARTO *e Documento* U), ma anco in un malinteso interesse di gran parte della Germania da un lato, e dall'altro nell'imperiosa necessità nazionale dell'Italia di unificarsi fino ai suoi naturali limiti.

Combattute le pretensioni germaniche, che sono il massimo impedimento alla formazione di uno Stato italiano pari all'Italia, e vintele sul campo accademico e diplomatico, allora soltanto, *allora e non prima, si potrà proporre la Questione Veneta nei suoi giusti e utili termini:* i quali, non informandosi all'arbitrario confine con cui il Governo austriaco dopo il 1815 nei suoi riparti amministrativi mutilò la Venezia, si conformino *al diritto e all'interesse* nostro nazionale e al *bene generale*.

INDICE DELLE MATERIE

LIBRO SECONDO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

LIBRO TERZO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

LIBRO QUARTO

CAPO PRIMO

CAPO SECONDO

APPENDICI

APPENDICE PRIMA

APPENDICE SECONDA

Capitolo Secondo.

APPENDICE TERZA

Capo Primo.

Capo Secondo.

APPENDICE QUARTA

Capo Primo.

Capo Secondo.

Capo Terzo.

Capo Quarto.

APPENDICE QUINTA

DOCUMENTI

ERRATA-CORRIGE

Pag.	Linea		Leggi
11	36	Articolo 4	» Articolo 3
14	7	che la Germania reputa	» che reputa
19	19	se essa	» che
21	10	riconosceva	» riconoscerà
29	24	ad essi	» a loro
38	*ultima*	capo II	» capo III
40	26	posto	» posta
45	9	, lo stesso congresso	» lo stesso congresso,
46	10	ora appartenenti	» appartenenti
49	23	essi aveano	» esse aveano
»	33	data?	» data.
57	12	dategli	» datele
58	*ultima*	prima	» la prima
66	10	e rileveremo	» Nel rilevare
67	14	dell'argomento	» nell'argomento
78	8	di diritto	» diritti
94	21	1806	» 1809
98	25	il primo emporio commerciale	» uno dei primi emporî commerciali
»	26	d'Italia e il secondo del Mediterraneo	» d'Italia e del Mediterraneo
101	10	a favore	» , a favore
153	24	quali provincie di Stati non tedeschi quelle di	» quelle quali provincie di Stati non tedeschi; di
165	7	di Trieste	» Trieste
167	4	il figlio d'Ottone	» il figlio di Barbarossa, Ottone,
170	18	che di	» lo
173	12	federazione straniera	» federazione straniera *i territorî di Trento e Bressanone lungo l'Adige*
177	12	Da quando l'Alemagna	» L'Alemagna da quando
»	16	anciennement assumeva	» anciennement, assumeva
198	27	romana fra le parti	» romana, fra le parti
201	2	Fruli	» Friuli
207	1	non nel Friuli	» nel Friuli
210	16	dei Longobardi sotto i Carolingi	» dei Longobardi, sotto i Carolingi
230	27	anni, dopo la	» anni dopo, la
231	14	dell'Austriaco	» dell'austriaca casa
233	6	; assai	» ; era assai
235	26	provato	» provata
250	26	deformatorum , reformationem	» deformatorum reformationem
252	5	D'opposizione	» L'opposizione
255	6	e ai	» e dai
258	20-21	ampiamente	» Ampiamente
259	15-16	ne riguardavano sia la persona sia	» nè riguardavano la persona nè
277	*ultima*	Articolo III	» Articolo II
301	*ultima*	Grut.	» Grot.
303	25	nuova si	» nuova non si
313	8	è così	» È così

Pag.	*Linea*			*Leggi*
323	33	N. IV	»	N. V
341	20	e che	»	ed
343	12	1818,	»	1848,
383	13	di Trento, sottoposto	»	di Trento, che era sottoposto
»	14	tirolese era	»	tirolese, il quale era
409	31	*Fretichiano*, *Cossada*	»	*Trebichiano Gropada*
413	32	difficilissimo	»	diffusissimo
»	33	Schillerwerein	»	Schillerverein
419	11-12	dipendente	»	indipendente
420	31	l'Istria marittima indicata	»	; l'Istria marittima indicava
444	24	quod pagos	»	quot pagos
445	31	della	»	delle
449 *e altre*	10	Pinca	»	Piuca
451	17	non avendo	»	Non avendo
456	4-5	questo	»	questa
463	12	detto desunto	»	dessa desunta
467	31	Giorenza	»	Glorenza
493	19	e paese senza dubbio è	»	è paese senza dubbio
495	18	violente	»	violenti
496	7	e le attività	»	e simili le attività
505	2	: questo	»	: e questo
510 *e altre*	39	1846	»	1845
518	17	separa prima la	»	separa le
534	30	della Scheda	»	dello Scheda
562	20	Mentre, come	»	: frattanto, come
»	21	fondeva	»	fondendo
575	15	alto	»	altro
596	33	proprio da italiani,	»	proprio, da italiani
610	9	sfavorevole dall'attento	»	sfavorevole, dall'attento
623	1	il quale poco	»	il quale da poco
»	30	orientale	»	occidentale
626	5	Valbondon	»	Valbendon
633	12 e 33	23,855,748	»	23,852,748
639	3	e di	»	ed i
643	2	posto di Fiume che è	»	posta di Fiume per essere
651	26	male	»	malo
689	20	negozî eve	»	negozî deve
701	16	è il borgo	»	e il borgo
714	15	paese e	»	paese è
721	23	DCCCCXLVIII	»	DCCCXLVIII
735	16	e le successive	»	e dalle successive
753	8	i singoli li	»	i singoli
786	3	Anstey	»	Ansley

Depositato il 30 *marzo* 1865.